ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CLVII**
n. **4**

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI PROGRAMMI DI LAVORO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

(Aggiornata al 30 giugno 2004)

(Articolo 1, comma 6, lettera c*), della legge 31 luglio 1997, n. 249)*

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

(GIOVANARDI)

Trasmessa alla Presidenza il 21 settembre 2004

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

Presentazione del Presidente dell'Autorità *Pag.* 5
Allegato alla relazione annuale » 35
Quadro internazionale e comunitario » 45
Audizione dell'Autorità » 175
Consultazioni pubbliche » 201
I provvedimenti dell'Autorità » 281

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Relazione annuale

sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

Presentazione del Presidente dell'Autorità

Roma, 9 luglio 2004

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Presidente

Enzo Cheli

Commissari

Silvio Traversa

Paola Manacorda

Vincenzo Monaci

Antonio Pilati

Alfredo Meocci

Mario Lari

Alessandro Luciano

Giuseppe Sangiorgi

Segretario generale

Alessandro Botto

PREMESSA

1. L'anno appena trascorso è stato per il mondo della comunicazione e dell'informazione un anno cruciale, che ha fatto registrare, sia a livello europeo che nazionale, un mutamento profondo nel tessuto delle regole destinate a guidare i vari settori di questo comparto.

A livello europeo, le novità maggiori sono emerse con l'entrata in vigore, nel luglio dello scorso anno, delle cinque direttive sulla "comunicazione elettronica" approvate, a conclusione di un lungo processo di revisione della preesistente legislazione comunitaria, dal Parlamento e dal Consiglio europei, direttive completate da altri atti connessi, quali la direttiva sulla concorrenza nel mercato delle reti e dei servizi e la raccomandazione sui mercati rilevanti.

Come avemmo già modo di accennare nella Relazione dello scorso anno, questo nuovo quadro regolamentare ha segnato, per molti aspetti, un vero punto di svolta rispetto al passato.

Al livello nazionale, le novità più rilevanti sono derivate dal varo di due leggi organiche (o di sistema), quali il Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con il D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e la legge 3 maggio 2004, n. 112, in tema di riassetto dell'intero sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

Attraverso il Codice delle comunicazioni elettroniche sono state recepite con puntualità le nuove direttive europee e sono state definite le sfere di competenza del Ministero delle comunicazioni e

dell'Autorità. Attraverso la legge n. 112 del 2004 - maturata dopo un lungo e contrastato percorso parlamentare - si è cercato di dare basi nuove all'impianto del sistema radiotelevisivo, alla luce delle trasformazioni tecnologiche in atto, anche al fine di offrire una risposta alla giurisprudenza della Corte costituzionale e agli indirizzi espressi nel messaggio del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2002, in tema di pluralismo.

In virtù di questo nuovo quadro si può, dunque, dire che, tanto a livello europeo che nazionale, una stagione si è chiusa ed un'altra si è appena avviata, i cui sviluppi possibili restano ancora in gran parte indefiniti, data la varietà e la complessità dei fattori tecnologici, economici e sociali che le nuove discipline stanno ponendo in gioco.

L'Autorità si trova, di conseguenza, oggi, impegnata, nell'ambito delle sue competenze, a dare attuazione a questo quadro e ad adeguare, alla luce delle novità introdotte, le proprie attività di regolazione e di controllo.

2. Ma al di là delle regole, mutamenti consistenti sono venuti a emergere, nel corso dell'anno, anche sul piano dei processi economici.

Sviluppando un percorso già iniziato nel 2002, il mercato ICT è tornato, infatti, ad assumere il ruolo di *driver* della ripresa economica in quasi tutto il mondo. È vero che la crescita del mercato mondiale

delle telecomunicazioni risulta ancora limitata, nel 2003, al 2,9% (con un volume pari a 915 miliardi di euro), ma le previsioni per il biennio 2004-2005 si presentano decisamente più incoraggianti, con un'attesa di crescita pari al 4,1% per il 2004 e al 4,8% per il 2005.

Esistono, d'altro canto, a livello mondiale, chiari segnali che possono indurre ad un ragionevole ottimismo, quali quelli che si collegano agli sforzi di risanamento compiuti dai principali operatori telefonici, all'atteggiamento più favorevole dei mercati finanziari, alla dinamicità e innovatività del settore della telefonia mobile, alla crescita veloce e consistente della banda larga e delle nuove applicazioni ad essa legate.

Dal canto suo, la Commissione europea ha previsto, per il 2004, un tasso di crescita del settore destinato a collocarsi tra il 3,7% ed il 4,7%, in ragione di un ulteriore sviluppo della telefonia mobile (anche attraverso l'avvio dell'UMTS), di una crescente diffusione della banda larga, di un incremento delle linee d'accesso disaggregato alla rete locale. E questo nonostante talune difficoltà che tuttora permangono nella telefonia fissa, dove, peraltro, la quota di mercato degli operatori storici seguita ancora a decrescere a favore degli operatori alternativi.

Tutto induce, dunque, a ritenere che i mercati in cui si articola il mondo della comunicazione abbiano ormai imboccato, in virtù delle spinte indotte dai processi di digitalizzazione in atto, l'uscita

definitiva dal tunnel di quella crisi che, a livello mondiale, si era aperta, dopo la grande euforia degli anni '90, all'inizio del nuovo secolo.

LE AZIONI SVOLTE DALL'AUTORITÀ NEL CORSO DELL'ANNO

3. Entro questo quadro, segnato da tanti fattori di mutamento, si collocano gli interventi che l'Autorità, nel corso dell'anno, ha sviluppato nei settori delle telecomunicazioni, della radiotelevisione, dell'editoria, delle nuove tecnologie della comunicazione.

Mi limito, in questa sede, a richiamare soltanto alcune delle decisioni più rilevanti, rinviando per un quadro più completo al testo esteso della Relazione annuale.

4. Nel settore della telefonia fissa l'attività regolatoria dell'Autorità è intervenuta sia sul mercato *wholesale* (concernente l'interconnessione e l'accesso speciale alla rete), sia su quello *retail* (concernente i prezzi finali, la qualità dei servizi e il servizio universale).

In particolare, in questo settore l'Autorità: *a)* ha introdotto un *cap* di salvaguardia per quanto concerne il paniere dei servizi a canone, volto specialmente a garantire la tutela dei clienti residenziali; *b)* ha stabilito una riduzione media dei prezzi dell'offerta *retail* per le linee affittate del 5,25%; *c)* ha approvato il listino di interconnessio-

ne per l'anno 2004, con una sensibile riduzione dei prezzi di interconnessione rispetto all'anno precedente; *d)* ha adeguato il Piano di numerazione nazionale, tenendo conto in particolare dello sviluppo dei servizi più innovativi.

L'Autorità ha anche approvato una direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, che gli operatori sono tenuti ad adottare a tutela dell'utenza.

Passando al settore della telefonia mobile, i principali interventi hanno riguardato: *a)* l'adozione della disciplina relativa alle procedure per l'assegnazione di frequenze per il servizio radiomobile professionale a gestione centralizzata (*Public Access Mobile Radio* - PAMR); *b)* la consultazione pubblica per il riordino delle frequenze GSM; *c)* la promozione della realizzazione da parte degli operatori di un *database* unico nazionale per la gestione di un codice dei terminali radiomobili (IMEI), destinato a contenere i fenomeni criminali ai danni degli utenti.

Ulteriori interventi regolamentari hanno investito la sfera di Internet, dove l'Autorità ha continuato a dedicare una specifica attenzione alla disciplina delle attività di sviluppo dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale.

Intensa è stata anche, in questo periodo, l'azione di vigilanza diretta a verificare le condizioni di offerta praticate dagli operatori e il rispetto delle normative di settore. Fra gennaio e dicembre 2003

sono pervenute all'Autorità alcune migliaia di istanze da parte degli utenti e delle imprese, con un consistente aumento rispetto agli anni precedenti.

5. Nel settore dell'audiovisivo le principali azioni dell'Autorità hanno avuto ad oggetto: *a)* l'integrazione del Piano cd. di "primo livello" delle frequenze digitali terrestri ai fini dell'assegnazione di risorse in ambito provinciale (integrazione che, in aggiunta alle 12 reti nazionali e 126 regionali, ha individuato 71 bacini provinciali in grado di consentire la realizzazione di 1.272 reti in ambito locale); *b)* la rideterminazione dei canoni annui di concessione per le emittenti relativi al triennio 2003-2005; *c)* l'individuazione del limite temporale per i diritti di sfruttamento secondari delle opere televisive realizzate da produttori indipendenti, lasciando alla libera contrattazione delle parti la determinazione del corrispettivo; *d)* la definizione del regime autorizzativo per i trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive; *e)* l'indizione di una consultazione pubblica finalizzata a stabilire la disciplina dell'accesso alle reti da parte dei fornitori di contenuti, così da garantire, in presenza di risorse frequenziali insufficienti a soddisfare tutte le richieste, l'accesso alle radiofrequenze in condizioni di parità di trattamento.

In questo quadro, particolare rilievo assume il recente completamento dell'analisi delle posizioni dominanti nel mercato radiotele-

visivo, condotto in attuazione della delibera n. 226/03/CONS del 17 giugno 2003 (già richiamata in occasione della precedente Relazione), che aveva accertato, per il triennio 1998-2000, il superamento, da parte delle emittenti RAI e RTI e della concessionaria di pubblicità Publitalia '80, del tetto del 30% fissato per la raccolta delle risorse economiche dalla legge n. 249 del 1997. Con la delibera n. 117 del 30 aprile 2004, l'Autorità ha concluso tale analisi, confermando anche per il triennio 2001-2003 l'avvenuto sforamento da parte degli stessi soggetti del limite *antitrust* indicato dalla stessa legge n. 249, con RAI e RTI che hanno raccolto, nel 2003, rispettivamente il 38,1% ed il 31,4% delle risorse. Essendo, peraltro, dopo tale delibera, mutati i parametri della disciplina *antitrust* in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 112 del 2004 e degli accertamenti effettuati in ordine agli sviluppi della tecnologia digitale terrestre ai sensi della legge n. 43 del 2004, l'Autorità sta oggi valutando i provvedimenti da adottare alla luce delle innovazioni legislative introdotte e dei risultati raggiunti nel corso delle precedenti istruttorie. La decisione relativa a tali provvedimenti è prevista per la fine del corrente mese di luglio.

6. Un altro settore che ha molto impegnato il lavoro dell'Autorità è stato quello relativo ai controlli sulla *par condicio* (come regolata dalla legge n. 28 del 2000), sul pluralismo dell'informazione (come

previsto dalla legge n. 223 del 1990) e sui sondaggi (come disciplinati dai vari regolamenti dell'Autorità).

Su questo terreno va segnalato che: *a)* in materia di *par condicio* durante le campagne elettorali, dal 1° aprile 2003 ad oggi sono stati aperti 116 procedimenti ed adottate 109 delibere, di cui 13 di riequilibrio (11 delle quali nel periodo maggio-giugno 2004, relativo all'ultima campagna elettorale); *b)* in materia di pluralismo dell'informazione, dopo i due casi-pilota relativi a trasmissioni della RAI ("Sciuscià edizione straordinaria") e di RTI ("TG4" e "Studio Aperto"), già ricordati nella Relazione dello scorso anno, si è concluso un ulteriore procedimento relativo ad un esposto dell'Associazione Lista Pannella nei confronti della trasmissione "Primo Piano" della RAI. Anche in questo caso, in assenza di specifiche disposizioni sanzionatorie indicate dalla legge, l'Autorità ha disposto un richiamo verso l'emittente ai fini del rispetto dei principi di correttezza, completezza, imparzialità ed obiettività dell'informazione indicati nell'art. 1 della legge n. 223 del 1990; *c)* in materia di verifica del rispetto della normativa in tema di sondaggi, l'attività di vigilanza ha riguardato la pubblicazione sia di risultati di sondaggi demoscopici in materia politico/elettorale (con l'apertura di 59 procedimenti), sia di risultati attinenti ad altre tipologie di rilevazioni (con l'apertura di 64 procedimenti).

Da segnalare, come novità significativa che - con i regolamenti varati, previa consultazione con la Commissione parlamentare per

l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in occasione delle recenti campagne elettorali, - è stato introdotto nei programmi di approfondimento informativo, pubblici e privati, l'obbligo di garantire la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni "assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio".

Infine, un ulteriore tema emerso per la prima volta nel corso dell'anno è stato quello della partecipazione di esponenti politici ai programmi di intrattenimento trasmessi dalla concessionaria pubblica, in violazione di un atto di indirizzo emanato dalla Commissione parlamentare di vigilanza nel marzo 2003, dove si è imposto di limitare tale partecipazione ai soli casi in cui la particolare competenza e responsabilità dei soggetti invitati sia idonea a giustificarne la presenza. La prima decisione relativa a tale questione - che ha comportato un'ampia indagine sulla generalità dei programmi di intrattenimento della RAI - verrà adottata nei prossimi giorni, con riferimento ai primi sei programmi esaminati.

Nel complesso appare, dunque, confermata l'utilità di una disciplina posta a garanzia dell'accesso ai *media* dentro e fuori le campagne elettorali: disciplina ormai presente in tutte le democrazie più evolute, fatte salve le opportune modulazioni per adeguare la portata delle varie norme alle singole circostanze (così come è accaduto di recente in Italia con la legge n. 313 del 2003, che ha previsto

per l'emittenza locale un'attenuazione della disciplina generale posta in tema di *par condicio*).

7. In materia di tutela dei minori, l'anno 2003 ha visto consolidarsi i rapporti con il "Comitato televisione e minori", insediato presso il Ministero delle comunicazioni ai fini della verifica del rispetto del "Codice di autoregolamentazione TV e minori", varato alla fine del 2002. L'entrata in vigore della legge n. 112 del 2004 ha, d'altro canto, rafforzato la tutela preesistente, prevedendo sia la diretta sanzionabilità delle disposizioni contenute in tale Codice sia l'aggravamento delle sanzioni che oggi, anche attraverso la loro necessaria pubblicità, hanno assunto un'effettiva deterrenza.

Nel periodo in esame il Comitato ha trasmesso all'Autorità 35 segnalazioni che hanno condotto all'approvazione di 8 ingiunzioni e 17 contestazioni, concernenti trasmissioni pornografiche o violente o nocive per lo sviluppo psichico e morale dei minori.

8. Un altro settore da richiamare è quello della vigilanza sulla pubblicità, effettuata sia a campionamento che su segnalazione di soggetti terzi. Su questo piano, nel periodo aprile 2003 - marzo 2004, sono stati effettuati nei confronti delle emittenti nazionali 85 interventi, di cui 14 in materia di affollamenti pubblicitari.

In 29 casi l'Autorità ha provveduto ad applicare le sanzioni previste dalla legge n. 223 del 1990, sanzioni che hanno riguardato, in

particolare, l'inserimento di pubblicità nei cartoni animati, la mancata separazione della pubblicità dal resto dei programmi, le trasmissioni di *spot* isolati non eccezionali, il superamento del limite massimo di interruzioni pubblicitarie nei film, nonché il superamento del limite stabilito dalla legge per distanziare tra loro le varie interruzioni.

Da segnalare, infine, che l'Autorità ha concorso, insieme con le forze di Polizia e della Guardia di finanza, all'accresciuta azione di contrasto del fenomeno della pirateria audiovisiva, che ha condotto, nel corso del 2003, ad un numero rilevante di sequestri di musicassette, videocassette e apparecchi audiovisivi.

9. Nel settore radiofonico, l'approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale nello *standard* DAB-T ha aperto nuove possibilità di sviluppo per molte emittenti radiofoniche che hanno deciso di investire sull'innovazione tecnologica. Non avendo il legislatore, peraltro, fissato, in questo settore, una data certa di *turn off*, il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale resta, in gran parte, legato alle iniziative degli operatori più interessati alla prospettiva di uno sviluppo di questo mezzo come piattaforma interattiva. Su questo piano l'Autorità è chiamata ora ad adottare un regolamento diretto a garantire il principio del pluralismo attraverso un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale.

10. Da segnalare anche che, nel corso degli ultimi mesi, l'Autorità si è impegnata a promuovere, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e con il Dipartimento della protezione civile, la realizzazione di un circuito nazionale dell'informazione d'emergenza. Il progetto, ormai definito, coinvolge la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, le imprese televisive e radiofoniche private nazionali e locali e gli operatori della telefonia mobile. Obiettivo del progetto è l'attivazione di un nuovo strumento di informazione per i cittadini nell'ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto delle situazioni d'emergenza.

11. Per quanto riguarda, infine, il settore dell'editoria, a tre anni di distanza dalla legge n. 62 del 2001, si manifesta, in generale, l'esigenza di un nuovo intervento organico diretto, in particolare, ad aggiornare la disciplina della rete distributiva, delle agevolazioni, dell'editoria elettronica.

L'avvio di un mercato per la diffusione dei contenuti nella televisione digitale terrestre offre, d'altro canto, nuove opportunità agli editori che intendano utilizzare la propria posizione di detentori di contenuti, vera risorsa scarsa della nuova realtà multicanale. Su questo terreno risulta, dunque, ben giustificata la riserva temporale (fino al 2010) tracciata, dall'art. 15 della legge n. 112, a favore delle imprese editoriali.

Sempre con riferimento all'editoria va anche richiamata l'attività svolta dall'Autorità ai fini del controllo sul rispetto delle norme che vincolano gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni a destinare a quotidiani e periodici una quota non inferiore al 50% delle spese relative alla pubblicità, comunicandone l'ammontare all'Autorità.

Nel corso del 2003 è stata avviata, con la collaborazione del Nucleo speciale della Guardia di finanza, un'ampia verifica sull'adempimento di questo obbligo. Al contempo, grazie alla disponibilità della FIEG e di molti editori ad essa associati, l'Autorità ha avviato una campagna di informazione intesa a promuovere la conoscenza di tale obbligo e le modalità per il suo assolvimento.

SVILUPPI E TENDENZE DEI MERCATI ITALIANI

12. Se queste sono state le principali linee di azione perseguite dall'Autorità, vediamo ora gli sviluppi e le tendenze che, nel corso dell'anno, si sono manifestate nei mercati italiani legati al mondo della comunicazione.

Anche su questo terreno le novità emerse sono state numerose e rilevanti. Mi limito solo a ricordare alcuni dati.

Nel settore delle telecomunicazioni il tasso di crescita del mercato italiano è stato nell'anno pari al 5,2%, molto superiore al tasso riguardante l'intera economia, che è risultato attestato al 3,2%. Siamo oggi in presenza di un mercato che vale ormai quasi

33 miliardi di euro, con la previsione di raggiungere i 35 miliardi di euro alla fine del 2004.

Questo sviluppo ha tratto la sua spinta maggiore dal settore dei servizi mobili, che, l'anno scorso, ha sfiorato i 57 milioni di abbonamenti, superando, per la prima volta, i ricavi dei servizi di telefonia fissa (16,7 contro 16 miliardi di euro).

Cresce, inoltre, sia nella rete fissa che in quella mobile, l'apporto della componente dati, che ormai costituisce oltre il 15% dei ricavi dei servizi di rete fissa ed il 13% dei ricavi dei servizi di rete mobile. Intanto gli utenti di Internet sfiorano la soglia dei 23 milioni.

Ma altri indici non meno significativi continuano a collocare l'Italia nelle posizioni migliori del contesto europeo.

Questi indici emergono in particolare: *a)* nella diffusione dei servizi in *carrier preselection,* che hanno raggiunto i 3,7 milioni di abbonati, conseguendo uno dei livelli più alti in Europa; *b)* nella utilizzazione della portabilità del numero che, in appena due anni dalla sua introduzione, registra già la presenza di 2,2 milioni di utenti; *c)* nello sviluppo dell'accesso disaggregato alla rete locale (*unbundling* del *local loop*), che, ancorché limitato, fa emergere un tasso di crescita più veloce di quello riscontrabile negli altri paesi europei; *d)* nell'avvio dei servizi di telefonia mobile di terza generazione (UMTS), che, pur in presenza di un solo operatore già pienamente attivo (gli altri, in fase di avvio, porteranno a regime la loro attività

entro la fine del corrente anno), ha ormai raggiunto i cinquecentomila abbonati.

Ma sul piano dell'innovazione tecnologica il dato più significativo resta ancora quello della diffusione degli accessi a banda larga che, nel marzo 2004, hanno toccato in Italia la soglia di 3,4 milioni di utenze, segnando anche in questo caso il tasso di crescita più elevato in Europa. Intanto, sempre sul terreno dell'innovazione, prosegue la diffusione dei servizi *wi-fi* e comincia ad affermarsi la telefonia su protocollo Internet (cd. VoIP).

In parallelo con la crescita nell'offerta servizi - e in particolare dei servizi legati alle nuove tecnologie - si è ulteriormente sviluppato un processo costante di discesa dei prezzi. Come già si segnalava lo scorso anno, il comparto delle telecomunicazioni resta il solo, tra quelli di pubblica utilità, che, in presenza di sensibili, diffusi aumenti nel prezzo dei servizi, ha seguitato a far registrare, dal 1998 ad oggi, un calo costante, complessivamente quantificabile in circa il 46% nei prezzi all'ingrosso e in circa il 10% nei prezzi al consumo, con una incidenza significativa sul contenimento dell'indice generale di inflazione.

Questi risultati vengono a dimostrare il successo di una liberalizzazione in gran parte compiuta, così come è stato rilevato negli ultimi tre rapporti annuali della Commissione europea in tema di implementazione del quadro normativo attinente al settore delle comunicazioni elettroniche (di cui il più recente, il IX, risale al

novembre scorso), nonché nel rapporto pubblicato poche settimane fa, con riferimento allo stesso settore, da un osservatore qualificato quale l'ECTA (*European Competitive Telecommunications Association*), che colloca l'Italia ai primi posti nella graduatoria dei paesi dove più efficace è stata la regolamentazione.

È indubbio, infatti, che la spiegazione di tali risultati - come gli stessi rapporti segnalano - vada in primo luogo cercata nella completezza, nella tempestività e nella buona qualità delle regole poste dal nostro Paese, specialmente in taluni settori essenziali ai fini della competizione, quali quelli dell'accesso disaggregato alla rete locale, dell'offerta *wholesale* per le linee affittate, della parità di trattamento interna-esterna nella telefonia fissa, dei livelli delle tariffe di accesso (che fanno registrare oggi sia per l'accesso disaggregato [*full unbundling*] che per l'accesso condiviso [*shared access*] le tariffe più basse su scala europea).

Per questo insieme di fattori, il mercato italiano delle telecomunicazioni seguita a collocarsi, da due anni a questa parte, in una delle posizioni più avanzate del contesto europeo, sia in termini di sviluppo che di concorrenzialità. Dato questo che viene a trovare conferma, da un lato, nella costante riduzione delle quote di mercato dell'operatore dominante, dall'altro, nel fatto che nel nostro Paese, in pochi anni, si sono potuti affermare, nella telefonia fissa, il maggiore secondo operatore europeo, e, nella telefonia mobile, un terzo opera-

tore che, nel panorama comunitario, tende a sopravanzare gli operatori terzi entranti dagli altri paesi.

Si può, quindi, ritenere che, pur con le lacune che tuttora sussistono e che vanno colmate, la liberalizzazione in Italia non è più "zoppa" (come è stato anche di recente affermato), ma comincia ormai a camminare bene sulle sue gambe.

13. Passando al settore televisivo, le dimensioni del mercato italiano hanno fatto registrare nell'anno una crescita del 5,9% raggiungendo quasi 5,9 miliardi di euro. In questa crescita, il ruolo della concessionaria pubblica è apparso marginale, quello di RTI superiore a quello medio di mercato, mentre i ricavi della televisione a pagamento hanno fatto registrare una decisa accelerazione, con un incremento superiore al 18%, anche se la pubblicità resta la componente prevalente tra le fonti di finanziamento del settore (57,3%). Il canone continua, invece, il suo declino, rappresentando ormai meno di un quarto delle risorse del sistema.

Per quanto riguarda le quote del mercato televisivo, la concessionaria pubblica continua ad essere l'impresa più rilevante, mentre Mediaset segue con un leggero aumento rispetto all'anno precedente. Congiuntamente le due emittenti assorbono il 74,3% dei ricavi complessivi, nonché l'86,5% delle risorse del mercato pubblicitario.

L'assetto del sistema radiotelevisivo appare, dunque, ancora fortemente concentrato, anche se tendono a manifestarsi, con sempre maggiore evidenza, segnali che rivelano l'avvio di un nuovo ciclo espansivo basato su tecnologie alternative alla televisione analogica.

Negli ultimi dodici mesi si sono, infatti, moltiplicati in Italia (come, del resto, in gran parte d'Europa) i segni della rapida trasformazione che sta investendo il mercato televisivo quale si era consolidato dopo l'avvento delle emittenti commerciali. Il principale fattore di novità è dato, su questo piano, dalla nascita e dal rafforzamento di iniziative che utilizzano, nei diversi sistemi di trasmissione (terrestre, cavo, satellitare), la tecnologia digitale. In Italia questa tecnologia aveva fatto la sua comparsa nel 1996, con trasmissioni satellitari usate come complemento dell'offerta analogica terrestre di servizi *pay*, ma non aveva avuto mai uno sviluppo adeguato.

Tale situazione è però mutata nell'estate del 2003, quando Sky, il più grande operatore *pay* del mondo, ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano. Sky agisce oggi, come sappiamo, in condizioni di monopolio nell'ambito delle trasmissioni satellitari dopo aver acquisito gli impianti dei due operatori preesistenti e dopo aver ottenuto dalla Commissione UE una deroga alla disciplina *antitrust* sulla base dell'impegno a rispettare una serie di obblighi procompetitivi, sulla cui osservanza è ora chiamata a vigilare questa Autorità.

Non solo. A partire dal dicembre 2003, sotto la spinta di una scelta legislativa diretta a superare il limite temporale fissato, per le risorse frequenziali della televisione analogica, dalla sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale, è iniziata anche la costruzione delle reti digitali terrestri, oggi distribuite fra quattro diversi operatori. Attualmente sono già in funzione cinque *multiplex* (di cui due gestiti dalla concessionaria pubblica), ciascuno dei quali è capace di un'offerta, non ancora satura, di cinque o sei programmi.

Si aggiunga che dal 2001 sulla rete di Fastweb è disponibile un'offerta che assembla sia i programmi televisivi nazionali, sia una selezione di programmi dei pacchetti *pay*, sia, infine, programmi forniti su richiesta, mentre, a partire dal corrente anno, Telecom Italia ha, a sua volta, avviato, su una propria rete DSL, un'offerta sperimentale a richiesta individuale di programmi televisivi.

Sulle reti mobili, infine, oltre alla possibilità di accedere a sequenze di immagini con *standard* GSM, è già disponibile l'offerta di programmi completi mediante lo *standard* UMTS.

Questa è la situazione, in gran parte inedita, che l'Autorità si è trovata ad affrontare quando, in adempimento del mandato ricevuto con la legge n. 43 del 2004, ha dovuto valutare la complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri, allo scopo di accertare la quota di popolazione coperta dalle nuove reti, la presenza sul merca-

to nazionale di *decoder* a prezzi accessibili, l'effettiva offerta al pubblico su tali reti di programmi originali.

L'accertamento compiuto dall'Autorità - che, come voluto dalla legge, ha tenuto conto anche delle tendenze in atto sul mercato - si è concluso positivamente rispetto alla presenza delle tre condizioni indicate, ma ha condotto anche a far emergere vari aspetti problematici relativi sia all'effettiva fruibilità della nuova tecnologia che all'attuale quadro di distribuzione delle risorse. Su questo piano, a conclusione del suo accertamento, l'Autorità ha dovuto notare che "se la strozzatura relativa all'utilizzo dei mezzi televisivi è superabile alla luce dei nuovi sviluppi nel campo della televisione digitale, ciò non implica automaticamente una più equilibrata distribuzione delle risorse nel settore dei mezzi di comunicazione di massa, e in particolare per quanto riguarda la disponibilità dei mezzi tecnici e delle piattaforme e la raccolta delle risorse economiche".

Da qui la conclusione che - nonostante lo sviluppo rapido e promettente delle tecnologie alternative all'analogico terrestre cui oggi assistiamo - restano "di piena attualità i problemi della garanzia dell'accesso alle reti e della distribuzione delle risorse economiche per consentire un equilibrato sviluppo del sistema anche con l'ingresso di nuovi soggetti".

Partendo dalla constatazione di questa realtà, l'Autorità è oggi sul punto di avviare le analisi richieste dall'art. 14, 2° comma, della

legge n. 112 del 2004, con riferimento al complesso dei parametri da tali norme indicati (ricavi, livello di concorrenza, barriere all'ingresso, efficienza economica delle imprese, indici quantitativi di diffusione dei programmi), al fine di definire, anche alla luce dei risultati già raggiunti nelle precedenti istruttorie sulle posizioni dominanti, le misure da adottare, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, della legge n. 249, nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni. Contestualmente altre istruttorie saranno avviate per le verifiche di cui all'art. 15, 2° comma, e all'art. 25, 8° comma, della legge n. 112, in ordine ai limiti di raccolta delle risorse nel sistema integrato delle comunicazioni e al numero di programmi consentiti ai singoli soggetti.

14. Per quanto concerne, infine, il settore dell'editoria quotidiana, nell'anno 2003, secondo i primi dati a disposizione, il mercato italiano ha mostrato segnali incoraggianti di inversione di tendenza rispetto ai *trend* negativi degli anni passati. In particolare, si è arrestato il preoccupante calo della diffusione dei giornali, il cui dato registra, per la prima volta negli ultimi anni, un sia pur debole segnale di crescita.

Resta, però, difficile la situazione sotto il profilo dei ricavi pubblicitari, la cui diminuzione è stata, peraltro, compensata attraverso l'aumento dei ricavi da vendita di copie e soprattutto dei ricavi derivanti da altre attività editoriali.

Si conferma, quindi, la permanenza di un fenomeno di drenaggio di risorse pubblicitarie da parte del mezzo televisivo.

ALCUNI INDIRIZZI PER LE AZIONI FUTURE

15. Con riferimento al sistema complessivo della comunicazione e dell'informazione, siamo, quindi, in presenza, in Italia, di un quadro dove molti sono i fattori di movimento e innovazione, ma dove permangono anche forti squilibri e resistenti zone d'ombra.

Da qui l'esigenza di mettere a punto, sul piano della regolazione e della vigilanza, una strategia di intervento adeguata alla nuova realtà che, sul piano tecnologico ed economico, si va delineando, anche alla luce delle nuove regole, nel contesto dei processi di digitalizzazione in atto.

Questa strategia - come già si accennava lo scorso anno - dovrebbe, a nostro avviso, poggiare almeno su due perni.

Un primo perno orientato a favorire al massimo - sulla scorta delle nuove direttive sulle comunicazioni elettroniche - l'"europeizzazione" delle regole e delle procedure di controllo incidenti sul mondo delle telecomunicazioni e dell'audiovisivo, oltre che sulle nuove tecnologie convergenti. Attraverso l'"europeizzazione" delle regole si possono, infatti, contenere i differenziali nazionali ed estendere progressivamente quegli *standard* che già esistono nello spazio europeo non solo in tema di concorrenza, ma anche di pluralismo:

obiettivo che potrebbe essere innanzitutto perseguito, tenendo anche conto del quadro tracciato dalla nuova Costituzione europea, attraverso un ampliamento dei contenuti della direttiva n. 89/552/CEE cd. "Televisione senza frontiere".

Un secondo perno andrebbe, invece, orientato ad incentivare al massimo i percorsi di sviluppo delle tecnologie della comunicazione legate alla convergenza.

Questo sviluppo rappresenta, infatti, l'elemento che più può favorire la fusione tra le regole del mercato (proprie del settore delle telecomunicazioni) e quelle del servizio pubblico (proprie del settore dell'audiovisivo) stimolando, di conseguenza, uno scambio virtuoso tra i vari comparti della comunicazione e dell'informazione, così da rendere più agevole, nei diversi contesti, la ricerca del giusto punto di equilibrio tra concorrenza e pluralismo.

Questa è la prospettiva entro cui l'Autorità si appresta ad affrontare gli appuntamenti che l'attendono nel futuro prossimo e che riguardano, in particolare, nel settore delle comunicazioni elettroniche, l'analisi dei diciotto mercati rilevanti indicati dalla Commissione europea ai fini della individuazione delle posizioni dominanti e dei possibili correttivi da apportare (cd. *remedies*); nel settore radiotelevisivo, l'attivazione delle nuove, numerose competenze che la legge n. 112 assegna all'Autorità e che investono, in particolare, il programma di attuazione del Piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale; la verifica del cd. "sistema integrato delle comu-

nicazioni", ai fini del controllo delle posizioni dominanti nel nuovo ambiente digitale; la vigilanza sul rispetto degli obblighi del servizio pubblico, ivi compresa la separazione contabile tra le attività di servizio e quelle di natura commerciale; il concorso alla redazione, d'intesa con il Ministero, del nuovo codice della radiotelevisione.

Nella stessa prospettiva andranno anche ricercate le soluzioni relative a taluni problemi caratterizzati da particolare urgenza, quali quelli inerenti la regolazione dei rapporti tra proprietari di reti e fornitori di contenuti, cui si collega la decisione delle controversie promosse da e.BisMedia e Gioco Calcio contro Sky (e dove assume una particolare valenza la disciplina sul "diritto di accesso" alle reti e ai contenuti, che l'Autorità si appresta ad adottare).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

16. Concludo rilevando che questa è la sesta e ultima Relazione annuale che questo Consiglio viene a presentare al Parlamento e al Governo.

Se volgiamo lo sguardo al passato, al percorso compiuto in questi sei anni di attività, non possiamo non constatare l'intensità e l'ampiezza del lavoro svolto, spesso in condizioni di vera emergenza.

Diciamo questo con una punta di orgoglio - che, spero, ci verrà perdonata - senza dimenticare le critiche che spesso ci sono state rivolte e che abbiamo sempre accolto con molta umiltà, anche quando, ignorando i compiti naturali di un organo di garanzia, la nostra

azione veniva descritta come gravata da un eccesso di prudenza e mediazioni, nel tentativo evidente di trascinarla dentro il vivo della contesa politica.

In realtà, le attività che, in questi anni, abbiamo svolto e le decisioni che abbiamo adottato, in condizioni di assoluta indipendenza, riassumono la storia di un percorso che abbiamo sempre cercato di sviluppare con imparzialità in direzione del perseguimento di obiettivi che la legge ha indicato in funzione della garanzia dei diritti dei cittadini e non certo della supplenza del potere politico.

Questa occasione è, dunque, propizia per rivolgere un pensiero grato a quanti, in questi anni, ci hanno accompagnato in questo percorso: al personale che, sotto la guida del Segretario generale, ha dato il meglio delle proprie energie; agli organi di supporto, quali il Nucleo speciale della Guardia di finanza ed il Corpo di Polizia postale e delle comunicazioni, che non hanno mai fatto mancare il loro prezioso sostegno; agli organi funzionalmente connessi, quali il Consiglio nazionale degli utenti (che, di recente, dopo aver svolto un proficuo lavoro, si è rinnovato) ed i Comitati regionali per le comunicazioni (che, nell'ambito dell'accordo-quadro stipulato nel 2003, hanno completato il loro assetto strutturale ed avviato l'esercizio sperimentale delle prime cinque deleghe); agli organi interni di garanzia, quali il Comitato etico, la Commissione di garanzia ed il Servizio del controllo interno, che ci hanno assistito con grande autorevolezza.

Ma i risultati raggiunti in questi anni sono anche dovuti al clima di leale ed efficace collaborazione che l'Autorità ha potuto stabilire con i soggetti esterni più direttamente collegati al nostro lavoro: con il Ministero delle comunicazioni (con cui è stato da poco rinnovato l'originario accordo di collaborazione); con la Commissione parlamentare di vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo; con il Comitato televisione e minori; con le altre autorità amministrative indipendenti e, in particolare, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (con cui è stato sottoscritto di recente un primo accordo di collaborazione) e con il Garante per la protezione dei dati personali; con gli uffici dell'Unione europea competenti per il settore delle comunicazioni e della concorrenza; con la Regione Campania ed il Comune di Napoli; con la Fondazione Ugo Bordoni; con le varie Università che hanno attivato, d'intesa con l'Autorità, programmi di ricerca e formazione. Anche a tutti questi soggetti va la nostra riconoscenza per il sostegno ricevuto.

Resta un problema che abbiamo più volte segnalato al Parlamento e al Governo e che, avviandoci verso la conclusione del nostro mandato, sentiamo il dovere di richiamare. Il problema è quello del crescente divario tra funzioni e risorse, un divario che tende sempre più a condizionare la vita di questa Autorità.

Il fatto è che, nel corso degli ultimi anni, in conseguenza di varie leggi che si sono succedute nel tempo (e, adesso, in particolare,

in conseguenza dell'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche e della legge n. 112 del 2004), i compiti assegnati all'Autorità sono cresciuti fino, quasi, a raddoppiare; di contro, le risorse assegnate attraverso il contributo statale, anziché aumentare, sono progressivamente diminuite fino a toccare, con l'ultima legge finanziaria, una riduzione di circa il 12%.

Siamo ben consapevoli delle ragioni che stanno alla base della politica di contenimento della spesa pubblica, ma la situazione che si va oggi creando rischia di alterare irreversibilmente l'assetto e il ruolo di questa Autorità, impedendo, da un lato, di portare a regime l'impianto organizzativo già definito dalla legge, dall'altro, di sviluppare funzioni essenziali, come quelle concernenti il monitoraggio televisivo e il decentramento delle attività attraverso i Corecom.

Per avere un dato di riferimento su questo divario, che va crescendo, basti solo considerare che, nel Regno Unito, l'OFCOM (*Office of Communications*) - che ha assunto di recente le caratteristiche di autorità della convergenza con compiti largamente comparabili con quelli propri della nostra Autorità - può disporre di una dotazione di personale di ben quattro volte superiore alla nostra.

La scelta operata dal legislatore inglese non pecca, d'altro canto, per eccesso, dal momento che viene a trovare la sua spiegazione nel fatto che l'equilibrata distribuzione delle risorse economiche e tecnologiche tra i vari operatori della comunicazione e i vari *media* rappresenta una delle chiavi di volta di quella competizione, sia economica che politica, su cui si fondano le democrazie moderne.

Questa è la premessa che ha giustificato, non solo in Italia, la nascita di autorità indipendenti chiamate ad arbitrare i processi relativi alla distribuzione di tali risorse, destinate a condizionare gli assetti reali del mondo della comunicazione e dell'informazione.

La posta in gioco è, dunque, alta e tale da richiedere una considerazione attenta da parte di tutti. Se crediamo, infatti, nell'utilità del ruolo assegnato alle autorità amministrative di garanzia più direttamente impegnate sul fronte della difesa dei diritti connessi allo sviluppo dei processi economici, occorre mettere questi soggetti in condizione di funzionare, con mezzi adeguati alla delicatezza e al rilievo costituzionale delle funzioni esercitate, nonché al tasso di indipendenza richiesto a chi è chiamato ad esercitarle.

Questa è la riflessione che, verso la conclusione del nostro mandato, vorremmo affidare agli organi politici cui questa Relazione è diretta, anche nella prospettiva dell'annunciata riforma del sistema delle autorità indipendenti. Una riforma che, a nostro avviso, dovrebbe in ogni caso tener presente la buona riuscita ottenuta da questo inedito modello di "Autorità della convergenza" che, con una certa lungimiranza, fu introdotto in Italia dalla legge n. 249 del 1997: un modello che oggi molti paesi europei stanno già applicando o si accingono ad adottare sull'esempio italiano, nella convinzione che esso possa, più di altri, garantire e incentivare quel giusto bilanciamento tra concorrenza e pluralismo, cui il mondo della comunicazione e dell'informazione, per ben funzionare, dovrebbe costantemente ispirarsi.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

LA REGOLAMENTAZIONE NELLE COMUNICAZIONI

ALLEGATO ALLA
RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI PROGRAMMI DI LAVORO

Roma, 30 giugno 2004

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Presidente

Enzo Cheli

Commissari

Silvio Traversa

Paola Manacorda

Vincenzo Monaci

Antonio Pilati

Alfredo Meocci

Mario Lari

Alessandro Luciano

Giuseppe Sangiorgi

Segretario generale

Alessandro Botto

QUADRO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO

COMUNICAZIONI

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 novembre 2003 - La regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni elettroniche, 2003 - Relazione sull'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'UE [COM (2003) 715]

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 15 dicembre 2003 - Il futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva [COM (2003) 784]

Comunicazione interpretativa della Commissione relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva "Televisione senza frontiere" riguardanti la pubblicità televisiva (2004/C 102/02)
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 aprile 2004, C 102

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 marzo 2004, L 77

DECISIONI

Decisione della Commissione del 24 luglio 2003 relativa all'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate nonché le norme correlate di cui all'articolo 18 della direttiva Servizio Universale (2003/548/CE)
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2003, L 186

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003 relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica [notificata con il numero C (2003) 2647] (2003/561/CE)
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 luglio 2003, L 190

Raccomandazione della Commissione del 25 luglio 2003 sul trattamento delle informazioni relative alla localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della fornitura di servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione [notificata con il numero C (2003) 2657] (2003/558/CE)
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 luglio 2003, L 189

RAPPORTI E RELAZIONI

Posizione comune dell'ERG sull'approccio ai rimedi appropriati nel nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche - Approvato nella riunione plenaria del 1° aprile 2004

AUDIZIONI DELL'AUTORITÀ

Camera dei Deputati - Commissioni riunite VII e IX - Seduta 10 settembre 2003 - Audizione informale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito dell'esame del progetto di legge recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione"

Camera dei Deputati - Commissioni riunite VII e IX - Seduta 8 gennaio 2004 - Audizione informale del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito dell'esame del progetto di legge recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione"

Senato della Repubblica - VIII Commissione lavori pubblici e comunicazioni - Seduta 20 gennaio 2004 - Audizione informale del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito dell'esame del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249"

Camera dei Deputati - Commissioni riunite VII e IX - Seduta 5 febbraio 2004 Audizione informale del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito dell'esame del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249"

Camera dei Deputati - Senato della Repubblica - Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Seduta 5 aprile 2004 - Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

CONSULTAZIONI PUBBLICHE

Delibera n. 16/03/CIR del 23 dicembre 2003 - Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5

Delibera n. 39/04/CONS del 25 febbraio 2004 - Consultazione pubblica concernente norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre
Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2004, n. 75

Delibera n. 54/04/CONS dell'11 marzo 2004 - Consultazione pubblica sulle procedure di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze destinate al servizio GSM pubblico ad un nuovo operatore ed ai gestori esistenti
Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2004, n. 77

Delibera n. 55/04/CONS dell'11 marzo 2004 - Consultazione pubblica concernente le misure per l'assegnazione di diritti d'uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto-multipunto a 26 e 28 GHZ
Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2004, n. 78

Delibera n. 1/04/CIR del 17 marzo 2004 - Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo a: "Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati"
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2004, n. 89

Delibera n. 2/04/CIR dell'8 aprile 2004 - Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo a: "Servizio Universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002"
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2004, n. 107

Delibera n. 115/04/CONS del 28 aprile 2004 - Proroga dei termini della consultazione pubblica concernente norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2004, n. 105

I PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ

CONDIZIONI DI OFFERTA AGLI OPERATORI ALTERNATIVI (OLO) E AI FORNITORI DI ACCESSO (ISP)

Delibera n. 289/03/CONS del 23 luglio 2003 - Regolamentazione e controllo dei prezzi massimi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194

Delibera n. 11/03/CIR del 25 luglio 2003 - Approvazione dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia
Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2003, n. 198

Delibera n. 304/03/CONS del 5 agosto 2003 - Criteri per la predisposizione delle nuove offerte di linee affittate *retail* e *wholesale*
Gazzetta Ufficiale 1 settembre 2003, n. 202

Delibera n. 12/03/CIR del 27 novembre 2003 - Individuazione dei criteri per la determinazione della quota di *surcharge* applicata da Telecom Italia per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica
Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2004, n. 2

Delibera n. 440/03/CONS del 17 dicembre 2003 - Approvazione delle nuove offerte di linee affittate *retail* e *wholesale* formulate da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 304/03/CONS
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2004, n. 28

Delibera n. 3/04/CIR del 14 aprile 2004 - Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004
Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2004, n. 101, supplemento ordinario n. 124

PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE SCARSE E AUTORIZZAZIONI

Delibera n. 170/03/CONS del 21 maggio 2003 - Approvazione dei criteri di rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2003, n. 151

Delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003 - Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa
Gazzetta Ufficiale 1 agosto 2003, n. 177

Delibera n. 311/03/CONS dell'11 settembre 2003 - Disciplina relativa alle procedure per l'assegnazione di frequenze per il servizio radiomobile professionale a gestione centralizzata (*Public Access Mobile Radio* - PAMR)
Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2003, n. 232

Delibera n. 399/03/CONS del 12 novembre 2003 - Approvazione del Piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)
Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22

Delibera n. 15/03/CIR del 17 dicembre 2003 - Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero della Salute
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2004, n. 1

Delibera n. 1/04/CONS del 14 gennaio 2004 - Misure concernenti l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352
Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2004, n. 20

SVILUPPO DELLA CONCORRENZA E TUTELA DEL PLURALISMO

Delibera n. 207/03/CONS dell'11 giugno 2003 - Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249: istanza presentata dalla Rai di riservatezza delle informazioni ai sensi dell'art. 12 del regolamento approvato con delibera n. 26/99

Delibera n. 208/03/CONS dell'11 giugno 2003 - Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249: proroga del termine per la presentazione delle memorie conclusive

Delibera n. 226/03/CONS del 27 giugno 2003 - Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249
Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2003, n. 178, supplemento ordinario n. 126

Delibera n. 290/03/CONS del 23 luglio 2003 - Approvazione del regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249
Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2003, n. 195

Delibera n. 185/03/CSP del 30 luglio 2003 - Approvazione del regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi
Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2003, n. 193

Delibera n. 421/03/CONS del 26 novembre 2003 - Autorizzazione al trasferimento delle società Europa Tv S.p.A e Prima Tv S.p.A

Delibera n. 67/04/CONS del 23 marzo 2004 - Trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all'art. 10, comma 2 della delibera n. 129/02/CONS del 16 aprile 2002. Proroga dei termini
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2004, n. 89

Delibera n. 116/04/CONS del 30 aprile 2004 - Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249: istanza di proroga del termine di conclusione del procedimento presentata dalla società RTI S.p.A.

Delibera n. 117/04/CONS del 30 aprile 2004 - Accertamento in merito alla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo
Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2004, n. 122

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003 - Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249
Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2003, n.193

Delibera n. 307/03/CONS del 5 agosto 2003 - Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS concernente l'adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti
Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SONDAGGI

Delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003 - Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP
Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2003, n. 285

COMUNICAZIONE POLITICA E PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE

Delibera n. 42/04/CSP del 24 marzo 2004 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali di comuni della provincia di Trento fissate per il giorno 9 maggio 2004
Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2004, n. 74

Delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo fissata per i giorni 12 e 13 giugno 2004
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2004, n. 91; comunicato di rettifica su Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95

Delibera n. 59/04/CSP del 14 aprile 2004 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Consiglio e del Presidente della giunta della Regione autonoma della Sardegna fissata per i giorni 12 e 13 giugno 2004
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2004, n. 91; comunicato di rettifica su Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95

Delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2004 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2004, n. 91; comunicato di rettifica su Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95

Nota - Comunicati di rettifica

PROCEDURE INTERNE AVENTI RILEVANZA ESTERNA

Delibera n. 334/03/CONS del 17 settembre 2003 - Disposizioni procedurali relative alla risoluzione delle controversie attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della decisione della Commissione europea COMP/M.2876 del 2 aprile 2003 (Newscorp/Telepiù)
Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2003, n. 239

Delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003 - Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS
Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2003, n. 240

Delibera n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003 - Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 425/01/CONS
Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2003, n. 240

Delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 - Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22

Delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 - Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2004, n. 116

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Delibera n. 232/03/CONS del 3 luglio 2003 - Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2003, n. 162

Delibera n. 403/03/CONS del 19 novembre 2003 - Modifiche ed integrazioni al regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2003, n. 281

Delibera n. 436/03/CONS del 17 dicembre 2003 - Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002
Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2004, n. 21

Delibera n. 17/04/CONS del 28 gennaio 2004 - Modificazioni alla deliberazione n. 18/98 recante "Approvazione del Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"
Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40

Delibera n. 19/04/CONS dell'11 febbraio 2004 - Modifica del regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e determinazione del compenso dei componenti
Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51

Delibera n. 41/04/CONS del 25 febbraio 2004 - Sostituzione di un componente del Comitato etico

Delibera n. 162/04/CONS del 26 maggio 2004 - Nomina dei componenti del "Consiglio nazionale degli utenti"

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI NAZIONALI E FUNZIONI DELEGATE

ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Accordo di collaborazione fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche (27 gennaio 2004)

COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM)

Approvazione dell'Accordo-quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome - 25 giugno 2003

Delibera n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003 - Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni

Indice della normativa nazionale disponibile sul CDRom

QUADRO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO

COMUNICAZIONI

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI DEL 19 NOVEMBRE 2003

LA REGOLAMENTAZIONE E I MERCATI EUROPEI DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE, 2003 - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE NELL'UE [COM (2003) 715]

1. SINTESI E CONCLUSIONI PRINCIPALI

1.1. Introduzione

Nella sua relazione finale sull'attuazione del quadro normativo del 1998[1] e, successivamente, nella sua comunicazione "Comunicazioni elettroniche: verso l'economia della conoscenza"[2] , la Commissione ha sottolineato l'importanza di una transizione completa, efficace e tempestiva verso il nuovo quadro normativo UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel marzo 2002. Tale posizione è stata fortemente sostenuta dal Parlamento europeo[3].

La transizione verso il nuovo quadro normativo sosterrà la continua crescita del settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare le connessioni a banda larga, quale principale fattore per il conseguimento degli obiettivi fissati a Lisbona. L'iniziativa per la crescita[4] lanciata dalla Commissione nel luglio 2003 sottolinea l'importanza della banda larga per la prosperità economica, la concorrenza e la creazione di occupazione.

Il nuovo quadro normativo è concepito per garantire che la regolamentazione ex ante sia applicata soltanto nei casi in cui il livello di concorrenza in mercati definiti è ritenuto insufficiente sulla base di un'analisi coerente con la metodologia del diritto della concorrenza. Anche i nuovi mercati emergenti dovrebbero, in linea di massima, non essere regolamentati. Tale approccio dovrebbe stimolare la concorrenza a livello di reti e piattaforme, offrendo al contempo alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) gli strumenti necessari per rendere obbligatorio l'accesso alle reti laddove ciò sia giustificato dall'assenza di pressione concorrenziale sugli operatori dominanti.

(1) La regolamentazione e i mercati europei delle telecomunicazioni 2002: Ottava relazione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni, COM(2002) 695 def., 3 dicembre 2002.

(2) COM(2003) 65 dell'11 febbraio 2003.

(3) Cfr. risoluzione del Parlamento europeo del [17 novembre 2003].

(4) Un'iniziativa per promuovere la crescita attraverso gli investimenti nelle reti transeuropee e nei progetti di ricerca e di sviluppo principali, SEC(2003) 81309, luglio 2003, cui ha fatto seguito un'ulteriore comunicazione della Commissione - Un'iniziativa europea per la crescita attraverso gli investimenti nelle ricerca e nelle reti transeuropee - Relazione Interinale al Consiglio europeo, COM(2003) 579 def., 1° ottobre 2003.

Altri aspetti chiave del nuovo quadro sono volti a sostenere tale approccio alla regolamentazione e a promuovere gli interessi dei consumatori. Alle ANR sono conferiti maggiori poteri per promuovere un mercato unico europeo delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Gli operatori, in linea di massima, possono accedere ai mercati sulla base di un'autorizzazione generale. I regimi di accesso e interconnessione si basano su negoziati commerciali, sostenuti dai forti poteri conferiti alle ANR al fine di garantire comunicazioni *end-to-end* in Europa.

Infine il cittadino è tutelato attraverso un quadro di norme chiare ed esaustive in materia di servizio universale e di tutela della vita privata, incluse disposizioni sulle comunicazioni indesiderate (*spam*).

1.2. Attuazione del nuovo quadro normativo

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito che le principali disposizioni del nuovo quadro normativo dovranno essere recepite negli ordinamenti nazionali entro il 24 luglio 2003.

Al 1° novembre soltanto otto paesi avevano adottato misure volte a recepire la direttiva quadro, la direttiva autorizzazioni, la direttiva accesso e la direttiva servizio universale nei rispettivi ordinamenti nazionali:

Danimarca, Spagna, Irlanda, Italia, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

In alcuni casi devono ancora essere varate misure di diritto derivato per garantire la piena attuazione della nuova disciplina.

Per quanto riguarda gli Stati membri che non hanno ancora provveduto a comunicare alla Commissione le misure di attuazione, suscitano particolare preoccupazione il rischio che l'iter legislativo di approvazione dei progetti di legge sia estremamente lento (Germania, Francia), i ritardi che le incertezze politiche stanno provocando (Belgio) o semplicemente il fatto che, malgrado l'esistenza di progetti di legge, l'iter legislativo non sia ancora stato completato (Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo).

Le procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non avevano ancora adottato opportune misure legislative sono stati avviati ai primi di ottobre 2003 a norma dell'articolo 226 del trattato, per mancata comunicazione delle misure di attuazione alla Commissione.

Cinque paesi avevano adottato misure di recepimento della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche entro il termine previsto, ovvero il 31 ottobre:

Danimarca, Spagna, Italia, Austria e Svezia.

Nel Regno Unito le norme di recepimento della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche entreranno in vigore l'11 dicembre 2003.

Sei paesi avevano comunicato le loro misure di attuazione della direttiva concorrenza entro il 31 ottobre:

Danimarca, Irlanda, Italia, Austria, Finlandia e Regno Unito[5].

1.3. Mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

Nella sua ultima relazione, la Commissione evidenziava la fragilità del mercato delle comunicazioni elettroniche, riconducibile ad una serie di fattori fra cui il rallentamento dell'economia mondiale e il livello di indebitamento di alcuni operatori dovuto all'inefficace programmazione degli investimenti nelle reti dorsali, al costo delle licenze 3G e alle costose acquisizioni di altri operatori in altri paesi.

(5) Le misure di recepimento della direttiva concorrenza sono state adottate dal Parlamento spagnolo il 16 ottobre 2003.

La situazione ora sembra stabilizzarsi. Per quanto riguarda l'economia più in generale, le previsioni economiche autunnali della Commissione[6] indicano che nell'area UE si profila un periodo di ripresa. Viene segnalato che la fiducia delle imprese e dei consumatori sta migliorando con la ripresa dell'economia mondiale e si ritiene che vi siano condizioni finanziarie propizie per la crescita.

Questa ritrovata fiducia si ripercuote sul mercato delle comunicazioni elettroniche.

- Si prevede che nel 2003 il tasso di crescita dei proventi sarà compreso fra il 3,7%[7] e il 4,7%[8] in termini nominali.

- Il numero di abbonati ai servizi mobili crescerà ad un ritmo più sostenuto rispetto al 2002, sebbene il tasso di penetrazione si avvicini al 90% in alcuni paesi dell'Unione. I servizi 3G sono attualmente disponibili in almeno quattro Stati membri.

- Il numero di linee di accesso fisso a banda larga è quasi raddoppiato fra il luglio 2002 e il luglio 2003. La quota di mercato dei nuovi operatori sta cominciando a guadagnare terreno ma il suo impatto è limitato e la concorrenza nel settore della banda larga è ancora minima.

- Il numero di nuove linee disaggregate è quasi raddoppiato rispetto all'anno passato, con 828 000 nuove linee fra il luglio 2002 e il luglio 2003. Tuttavia tale numero rappresenta tuttora una percentuale ridotta del numero totale di linee di abbonati e lo sviluppo della disaggregazione della rete locale è ancora alquanto disomogeneo all'interno dell'Unione e non è ancora decollato.

- Il recente periodo di debolezza economica ha scoraggiato l'entrata di nuovi operatori di telefonia fissa nel mercato della telefonia vocale: il numero di grossi operatori concorrenti in ciascun mercato nazionale è rimasto pressappoco stabile. Numerosi operatori hanno riorientato i loro sforzi sui mercati nazionali.

- Gli attuali operatori di telefonia fissa puntano ormai prevalentemente a mantenere la posizione acquisita sul mercato durante gli anni di crescita, in particolare per quanto riguarda il traffico internazionale e interurbano, che è stato caratterizzato da un'intensa concorrenza durante la prima fase della liberalizzazione. La pressione concorrenziale sembra ora interessare il segmento delle chiamate urbane, in cui la quota detenuta dagli operatori storici sul mercato della telefonia fissa è scesa in media del 6% dal dicembre 2002.

- Tale fenomeno è la conseguenza del sempre più diffuso ricorso degli abbonati a operatori alternativi per le chiamate urbane (+ 39% nell'ultimo anno), in parte dovuto alla maggiore disponibilità della preselezione del vettore. Inoltre malgrado una tendenza convergente, sussiste una sostanziale differenza fra l'utilizzo di operatori alternativi per le chiamate urbane (25% degli abbonati totali) e l'uso di operatori alternativi per le chiamate interurbane/internazionali (33%).

- Gli operatori di telefonia fissa alternativi che competono effettivamente sul mercato continuano a concentrarsi sui rispettivi mercati di base, tramite la selezione o la preselezione del vettore (due terzi degli operatori attivi) o tramite l'accesso diretto agli utenti (un terzo degli operatori attivi).

- Dall'agosto 2002 la tariffa media ponderata per l'UE per la terminazione delle chiamate su rete fissa è leggermente diminuita a livello di interconnessione locale e di transito semplice (con un calo rispettivamente del 4% e del 6%) ma è rimasta stabile a livello di transito doppio.

(6) http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2003/ee503en.pdf

(7) Fonte: EITO (Osservatorio europeo delle tecnologie dell'informazione) 2003, dati aggiornati a ottobre.

(8) Fonte: IDATE.

- Le tariffe medie ponderate per l'UE per la terminazione delle chiamate sulle reti mobili sono diminuite del 15,3% per gli operatori mobili aventi notevole potere di mercato, mentre sono rimaste pressappoco stabili per gli operatori che non detengono un notevole potere di mercato. Nonostante queste diminuzioni, le tariffe restano più di nove volte superiori alla tariffa media di interconnessione da fisso a fisso (transito doppio).

1.4. Problematiche sul piano normativo

La Commissione riconosce gli enormi progressi compiuti dagli Stati membri che hanno recepito il quadro normativo nel garantire che i principi su cui tale quadro si fonda siano fedelmente trasposti nell'ordinamento nazionale.

Tuttavia le misure legislative nazionali (e i progetti di legge nel caso degli Stati membri che non hanno ancora provveduto al recepimento della normativa) fanno emergere alcuni problemi che, secondo il parere della Commissione, dovrebbero essere risolti per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi del nuovo quadro. La Commissione controllerà in particolare in quali aree gli Stati membri hanno ottemperato ai loro obblighi per quanto riguarda:

- I più ampi poteri esecutivi e discrezionali conferiti alle ANR dal nuovo quadro normativo affinché tali autorità possano conseguire i propri obiettivi specifici connessi alla promozione della concorrenza e allo sviluppo del mercato interno.

- L'assegnazione dei compiti attribuiti alle ANR dal quadro normativo ad organismi nazionali competenti e la chiara ripartizione di detti compiti ove essi siano suddivisi fra più organismi.

- La possibilità per le ANR di attingere alla totalità delle misure correttive previste dal nuovo quadro normativo, ogni qual volta le ANR ravvisino l'assenza di una concorrenza effettiva in un mercato rilevante.

- Il completamento puntuale delle analisi di mercato e del riesame degli attuali obblighi di regolamentazione da parte delle ANR. Ritardi immotivati avrebbero per effetto di compromettere l'applicazione coerente del nuovo quadro e di rinviare la realizzazione di un mercato unico delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

- I principi che devono applicarsi alle procedure di concessione dei diritti individuali di uso delle frequenze.

- La portata del servizio universale, che dovrebbe essere definita con chiarezza in conformità del nuovo quadro e l'obbligo di provvedere affinché gli eventuali dispositivi previsti per designare i fornitori del servizio universale e per finanziare un eventuale onere eccessivo a carico di tali fornitori siano istituiti in maniera tale da ridurre al minimo le distorsioni nel mercato e sostenere il principio di non discriminazione. Le misure nazionali che divergano dalla definizione comunitaria di servizio universale o che di fatto precludano ad alcuni operatori la possibilità di essere designati come fornitori del servizio universale metteranno a repentaglio il conseguimento di tale obiettivo.

2. OBIETTIVI E METODOLOGIA

Fra il 1997 e il 2002 la Commissione ha presentato otto relazioni sull'attuazione del pacchetto di direttive per la liberalizzazione e l'armonizzazione dei mercati europei dei servizi di telecomunicazione.

A seguito di un riesame del quadro normativo, nel 2000 la Commissione ha proposto cinque direttive destinate a sostituire i circa venticinque strumenti allora in vigore e ha inoltre adottato una

decisione relativa all'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione. Quattro delle direttive successivamente adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio avrebbero dovuto essere recepite negli ordinamenti nazionali entro il 24 luglio 2003, ovvero la direttiva quadro, la direttiva autorizzazioni, la direttiva accesso e la direttiva servizio universale[9]. Quanto all'ultima direttiva, nota come direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche[10] , ne era prevista l'attuazione entro il 31 ottobre 2003. Parallelamente la Commissione ha adottato una direttiva in base all'articolo 86 del trattato (direttiva concorrenza), che riunisce le precedenti direttive che hanno liberalizzato la fornitura di servizi su tali mercati[11].

La Commissione ritiene che i periodici aggiornamenti forniti sullo stato di attuazione del precedente pacchetto normativo e sugli sviluppi di mercato abbiano contribuito al successo di tale settore nell'economia europea. La presente relazione sottolinea la determinazione della Commissione a proseguire su questa strada nel contesto del nuovo quadro normativo.

Il principale obiettivo della relazione è individuare le fonti di preoccupazione in ordine alle modalità con cui gli elementi chiave della nuova disciplina sono incorporati nell'ordinamento nazionale o nei relativi progetti di legge nel caso degli Stati membri che non hanno ancora provveduto al recepimento[12]. In quest'ultimo caso sono stati analizzati gli ultimi progetti legislativi resi pubblicamente disponibili. Il Portogallo non ha messo a disposizione alcun progetto di legge. Non viene condotta alcuna analisi delle misure o dei progetti legislativi nazionali riguardanti la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, dato che il termine ultimo di attuazione è successivo rispetto a quello previsto per le altre direttive. Tuttavia, data l'importanza di temi quali il trattamento dei dati relativi al traffico e le comunicazioni indesiderate tramite telefax e posta elettronica (spam) contemplati dalla direttiva, la sezione 5 individua alcuni elementi chiave della direttiva di cui la Commissione avrà cura di garantire l'efficace attuazione da parte degli Stati membri.

La valutazione condotta dalla Commissione in merito al recepimento degli elementi essenziali del nuovo quadro rappresenta la sua posizione al 1° novembre 2003, alla luce dei testi in suo possesso e dei contatti bilaterali con le autorità nazionali. Tuttavia, in ultima istanza, è la Corte di giustizia europea ad avere competenza esclusiva per valutare la conformità delle misure di attuazione agli obblighi che il trattato impone agli Stati membri.

Inoltre poiché la relazione è stata preparata in un momento in cui il quadro legislativo a livello comunitario è ancora in divenire, qualsiasi valutazione di conformità può essere unicamente di natura preliminare e non può costituire la posizione definitiva della Commissione. Per tale ragione, contrariamente alle precedenti relazioni, gli allegati alla presente relazione non contengono capitoli specifici per paese che descrivano in dettaglio il grado di attuazione in ciascuno Stato membro.

La relazione fornisce inoltre dati di mercato, corredati da ulteriori informazioni negli allegati 1 e 2. I dati di mercato sono stati forniti dalle ANR sulla base di un questionario elaborato dai servizi

(9) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime; direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; e direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, tutte pubblicate nella GU L 108 del 24.4.2002.

(10) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(11) Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21.

(12) Per quanto riguarda la Spagna, l'analisi riflette gli ultimi progetti legislativi messi a disposizione della Commissione prima dell'adozione delle misure legislative da parte del Parlamento il 16 ottobre 2003.

della Commissione. Le informazioni tariffarie provenienti da fonti diverse dalle ANR sono state confermate direttamente da queste ultime. I dati di mercato utilizzati nella relazione illustrano la situazione al 1° agosto 2003, salvo diversa indicazione. Gli allegati sono presentati nella forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione.

I dati forniti nella presente relazione e le valutazioni formulate in merito a questioni normative e problematiche di mercato si basano su un formato che è stato via via modificato da quando è stata pubblicata la prima relazione di attuazione, nel maggio 1997. In particolare la modalità di presentazione dei dati ha voluto rispondere alla necessità di offrire, in forma facilmente accessibile, una panoramica sugli sviluppi dei mercati in quindici Stati membri. In alcuni casi, in particolare in relazione all'introduzione graduale delle reti a banda larga, i dati sono stati discussi in seno al comitato per le comunicazioni. La presente relazione non pregiudica eventuali provvedimenti che la Commissione potrà decidere di adottare nell'ambito delle competenze ad essa spettanti in base al trattato o alle direttive successivamente adottate, incluso l'articolo 7 della direttiva quadro. Inoltre, tale relazione non incide in alcun modo sulla definizione dei mercati rilevanti o l'analisi dei mercati che dovrà essere condotta dalle ANR.

3. SVILUPPI DEI MERCATI

3.1. Mercato dei servizi di comunicazione elettronica

Nel 2003 il mercato registrerà una crescita compresa fra il 3,7% e il 4,7%, in un contesto macroeconomico sempre più stabile

Si stima che quest'anno il mercato delle comunicazioni elettroniche crescerà ad un tasso compreso fra il 3,7%[13] e il 4,7%[14] in termini nominali. A titolo di raffronto, la crescita del PIL nell'UE è stimata allo 0,8% (3% in termini nominali) per il 2003. Il valore complessivo dei mercati nazionali dei 15 Stati membri per il 2003 è stimato a 251 miliardi di euro[15].

3.2. Telefonia mobile

Prosegue il successo della telefonia mobile

Al 1° agosto 2003 si contavano 305,6 milioni di utenti di telefonia mobile nell'UE. Il numero di abbonati ai servizi mobili è aumentato ad un tasso più elevato rispetto al 2002 (6%) e oggi l'81% dei cittadini dell'UE dispone di un telefono cellulare. Per la prima volta in uno Stato membro dell'Unione, il Lussemburgo, il numero totale di telefoni cellulari (con carta prepagata e con abbonamento) è superiore al numero di abitanti (115 telefoni per 100 abitanti).

Il Lussemburgo è anche il paese che ha registrato il più forte incremento del numero di abbonati (+16%), seguito dalla Danimarca, altro paese caratterizzato da un elevato tasso di penetrazione (84%). Dallo scorso anno anche alcuni Stati membri in cui il tasso di penetrazione si avvicina al 90% hanno registrato un notevole aumento del numero di abbonati (fra il 7% e il 10%). Diversa è la situazione in Belgio e nei Paesi Bassi, che (se si eccettua la Francia, con il 66%) presentano il tasso di penetrazione più basso (rispettivamente il 73% e il 74%) e tassi di crescita annui fra i più bassi (2% nei Paesi Bassi, 4% in Belgio).

(13) Fonte: EITO (Osservatorio europeo delle tecnologie dell'informazione) 2003, dati aggiornati a ottobre.

(14) Fonte: IDATE.

(15) Queste cifre includono i proventi derivanti dai servizi di televisione via cavo e pertanto non sono confrontabili con i dati presentati nelle precedenti relazioni. I cinque segmenti inclusi sono: servizi di telefonia, servizi Internet e online, servizi di telefonia mobile, servizi dati commutati e linee affittate e servizi di televisione via cavo.

Valore del mercato UE delle comunicazioni elettroniche (miliardi di euro)



La quota di mercato della filiale dell'operatore storico sul mercato della telefonia mobile è aumentata in tre Stati membri, mentre è diminuita negli altri dodici. Di conseguenza, la quota di mercato dei principali[16] operatori è leggermente calata (46,7% degli abbonati).

Si osservano due periodi distinti nello sviluppo della telefonia mobile nell'UE fra il 1998 e il 2003. Il primo è stato caratterizzato da una rapidissima penetrazione, con incrementi annui del tasso di penetrazione del 20% circa. Nello stesso periodo i concorrenti hanno acquisito la maggioranza dei loro clienti a scapito della filiale dell'operatore storico (o del principale operatore nel caso del Regno Unito) e nel 2000 gli operatori storici e i nuovi operatori si spartivano il mercato in ugual misura. Nel secondo periodo, iniziato nel 2000, la filiale dell'operatore storico ha continuato a perdere quote di mercato, seppur a un ritmo molto meno sostenuto (con quote pari al 50% nel 2000, al 48% nel 2001 e al 47% nel 2002).

Nel 2003, in linea con la tendenza a mantenere le posizioni sul mercato, la variazione della quota di mercato del principale operatore è stata meno significativa (0,5%).

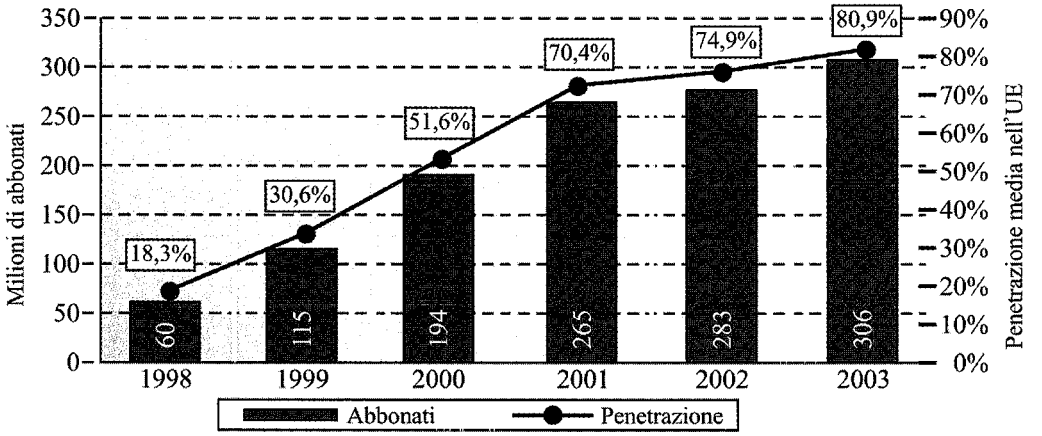
Si lavora attualmente per l'introduzione della tecnologia, delle applicazioni e dei servizi di telefonia mobile di terza generazione ('3G') e il primo lancio commerciale dei servizi 3G in Europa si è verificato nella prima metà del 2003. Si stima che gli abbonamenti ai servizi 3G siano attorno ai 375.000 in Italia, 195.000 nel Regno Unito, 12.000 in Svezia e 10.000 in Austria. La Commissione ha fornito orientamenti in materia adottando due decisioni di esenzione[17] , nei mesi di aprile e luglio 2003, che definiscono in che misura gli operatori mobili in Germania e nel Regno Unito possono cooperare mediante la condivisione delle reti.

(16) Fatta eccezione per il Regno Unito, il principale operatore è una società controllata dall'operatore storico di rete fissa.

(17) Decisione della Commissione del 30 aprile 2003 nel caso n. COMP/38.370 - O_2 UK Limited/T-Mobile UK Limited ("accordo di condivisione delle reti nel Regno Unito"), GU L 200 del 7.8.2003, pag. 59. Decisione della Commissione del 16 luglio 2003 nel caso n. COMP/38.369 T-Mobile Deutschland/O_2 Germany: Network Sharing Rahmenvertrag, non ancora pubblicata.

I dati relativi all'interconnessione per la terminazione delle chiamate sulle reti mobili sono forniti nella sezione relativa all'interconnessione che figura in appresso. Per quanto riguarda le tariffe di *roaming* internazionale, la Commissione prosegue la sua indagine volta ad appurare la compatibilità di dette tariffe con le regole UE in materia di concorrenza.

Abbonati ai servizi mobili e penetrazione media di tali servizi nell'UE (1998-2003)



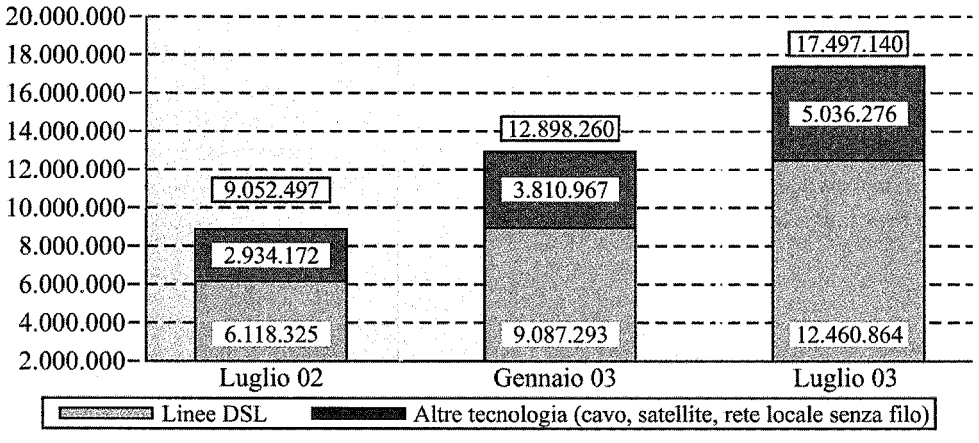
3.3. Banda larga

Il numero delle linee a banda larga è notevolmente aumentato ma l'impatto dei nuovi operatori è ancora modesto

Introduzione graduale della banda larga nell'UE

Alla fine del mese di giugno 2003 si registravano nell'UE 17,5 milioni di connessioni a banda larga[18]. Di queste 12,46 milioni erano linee DSL (71% del totale), mentre 4,1 milioni erano linee di accesso mediante modem via cavo (24% del totale). I residui 0,9 milioni di linee (5%) utilizzavano altre tecnologie, principalmente satellite e fibra ottica.

Linee a banda larga nell'UE (luglio 2002 - luglio 2003)



(18) Capacità in banda larga: capacità pari o superiore a 144 Kbit/s.

Le connessioni a banda larga sono quasi raddoppiate rispetto ai 9 milioni di linee a banda larga disponibili nel luglio del 2002. La crescita è stata più sostenuta da gennaio a luglio 2003, quando venivano aggiunte quotidianamente oltre 25.000 nuove linee.

Concorrenza sul mercato della banda larga

Gli operatori alternativi possono fornire servizi a banda larga attraverso piattaforme alternative proprietarie oppure utilizzando la rete dell'operatore storico.

L'accesso via cavo è attualmente la principale piattaforma tecnologica alternativa utilizzata dai nuovi operatori per fornire l'accesso a banda larga ma rappresenta una soluzione percorribile soltanto nei paesi in cui le reti di televisione via cavo, che necessitano di adeguamento, sono già installate.

Nei paesi in cui le piattaforme tecnologiche alternative (in particolare il cavo) non sono sviluppate, la distribuzione della tecnologia DSL dipende dall'utilizzo delle infrastrutture e delle reti controllate dagli operatori storici. Il regolamento dell'UE sull'accesso a banda larga si è pertanto concentrato sull'accesso disaggregato alla rete locale[19] (rete locale completamente disaggregata e accesso condiviso alla rete locale) e su varie forme di accesso alla rete[20] (accesso *bitstream* e rivendita), in entrambi i casi con l'obiettivo di facilitare l'ingresso di nuovi operatori sul mercato e di stimolare la concorrenza nel mercato dell'accesso ad alta velocità. Come indicato nell'ottava relazione di attuazione, la Commissione ha posto l'accento sul ruolo complementare della disaggregazione completa, dell'accesso condiviso e dell'accesso *bitstream* per accrescere il limitato livello di concorrenza nell'accesso locale e sviluppare l'accesso a banda larga.

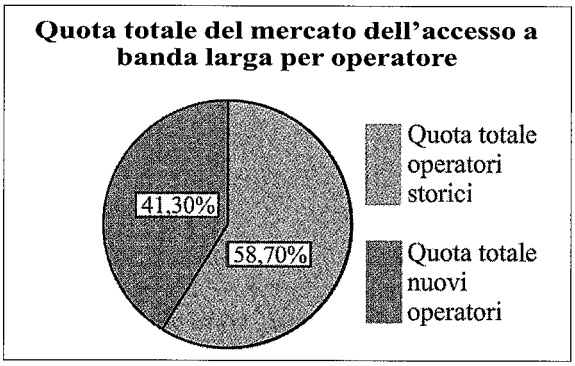
L'aumento del numero di linee a banda larga è stato favorito dalle linee DSL e dalle connessioni modem via cavo, anche se si è accentuato il predominio delle tecnologie DSL, che rappresentavano il 67,6% delle linee nel luglio 2002 mentre quest'anno rappresentano il 71,1% dell'insieme delle connessioni. Per quanto riguarda le linee DSL, risulta che l'entrata di nuovi operatori nel mercato comincia a diffondersi ma con un impatto ancora modesto. Nel luglio 2002 l'85,6% delle linee DSL faceva capo agli operatori storici. Nel luglio 2003 questa percentuale era scesa al 77%. La quota di mercato dei nuovi operatori, tenendo conto di tutte le tecnologie a banda larga, sta aumentando in Spagna, Francia, Italia, Finlandia e Svezia. In Belgio, in Danimarca, nei Paesi Bassi, in Portogallo e nel Regno Unito l'operatore storico dimostra di riguadagnare quote di mercato e in Germania controlla tuttora il 93% delle linee a banda larga complessive. In generale la situazione concorrenziale nel mercato della connessioni a banda larga è più debole laddove si riscontra l'assenza di concorrenza da parte di piattaforme alternative, ad esempio il cavo. La Commissione sorveglierà attivamente lo sviluppo della concorrenza in tale settore e interverrà laddove appropriato per tutelare la concorrenza.

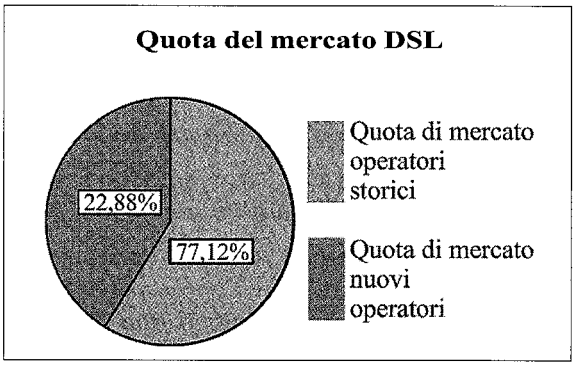
Il 16 luglio 2003 la Commissione ha adottato una decisione[21] relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato, in cui rilevava che la controllata di France Télécom Wanadoo attuava una politica di prezzi sleale per la fornitura di ADSL al dettaglio. L'abuso è terminato nell'ottobre 2002 con l'entrata in vigore dei nuovi prezzi all'ingrosso praticati da France Télécom, ridotti di oltre il 30% rispetto ai prezzi precedentemente applicati. Da allora il mercato francese dell'accesso a Internet ad alta velocità è cresciuto molto più rapidamente e in maniera più equilibrata.

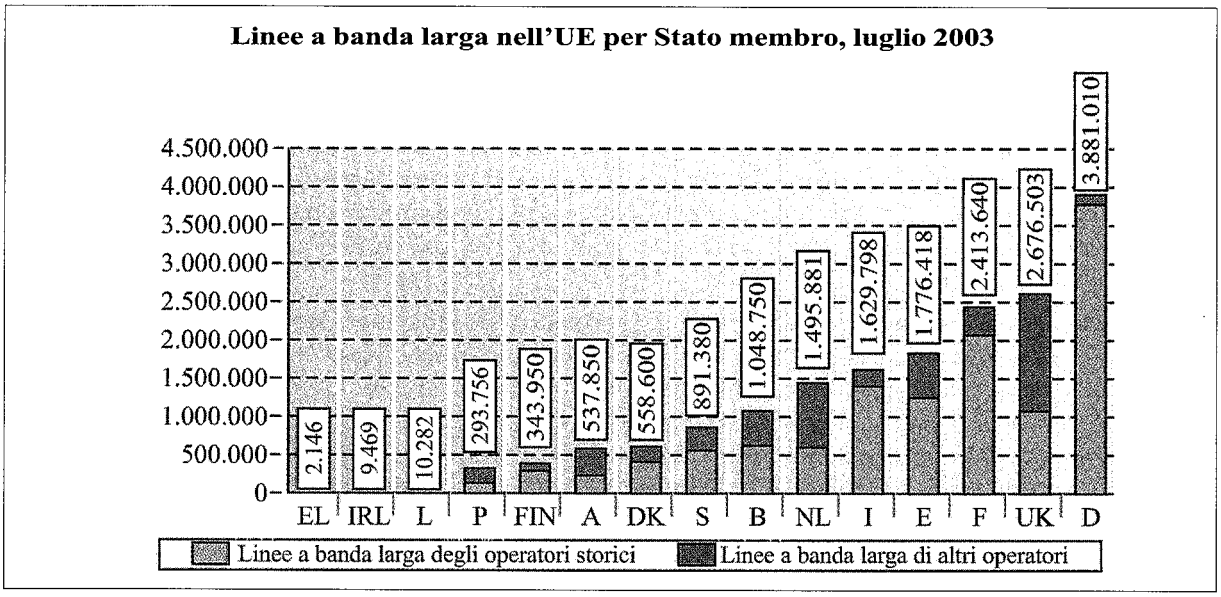
(19) Obbligo per gli operatori con notevole potere di mercato di pubblicare un'offerta di riferimento di accesso disaggregato alle loro reti locali e alle relative strutture. I prezzi dell'accesso disaggregato devono essere orientati ai costi.

(20) Obbligo per gli operatori con notevole potere di mercato di offrire agli altri operatori informazioni e speciali strutture di accesso alle reti della stessa qualità e alle stesse condizioni che essi forniscono ai propri servizi o a quelli delle loro controllate o dei loro partner.

(21) Decisione della Commissione del 16 luglio 2003 nel caso n. COMP/38.233 - Wanadoo Interactive. "Internet ad alta velocità: la Commissione irroga un'ammenda a Wanadoo per abuso di posizione dominante" - Comunicato stampa della Commissione IP/03/1025.







Disaggregazione della rete locale

Per quanto riguarda la disaggregazione, 828.000 nuove linee sono state aggiunte fra il luglio 2002 e il luglio 2003, mentre soltanto 400.000 linee erano state disaggregate fra l'ottobre 2001 e l'ottobre 2002. Questo significativo aumento non è stato determinato soltanto dalla completa disaggregazione, a differenza di quanto era accaduto negli anni precedenti, e le 171.000 linee condivise oggi disponibili rappresentano il 6% di tutte le linee DSL di nuovi operatori, contro l'1,5% dell'ottobre 2002. Lo sviluppo della disaggregazione delle reti locali è ancora piuttosto sbilanciato all'interno dell'UE e sta appena iniziando a decollare.

La Germania rappresenta oltre il 63% delle linee disaggregate[22] e più del 95% delle linee disaggregate è concentrato in sei paesi (Germania, Italia, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia). Negli altri Stati membri la disaggregazione della rete locale è ancora molto limitata.

Nonostante l'incremento del numero di linee totalmente disaggregate, soltanto il 19% delle linee a banda larga al dettaglio di nuovi operatori che utilizzano la rete dell'operatore storico è costituito da linee completamente disaggregate. La rivendita è la modalità più frequentemente utilizzata

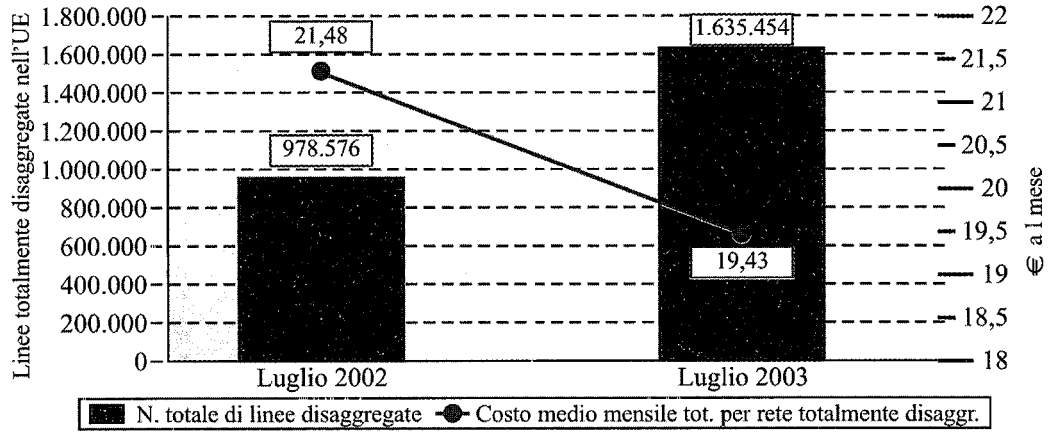
(22) Si noti che non tutte le linee completamente disaggregate sono utilizzate per la fornitura di servizi a banda larga. In Germania soltanto il 20% circa delle linee disaggregate è utilizzato a questo scopo.

(51% delle linee DSL di nuovi operatori), seguita dall'accesso *bitstream* (24,3%). Fra il luglio 2002 e il luglio 2003 si contavano 1.660.000 nuove linee rivendute sul mercato all'ingrosso, ovvero il doppio delle linee completamente disaggregate.

Le tariffe di disaggregazione sono diminuite nell'ultimo anno e il costo medio mensile totale per la completa disaggregazione nell'UE (canone mensile più costo di connessione ammortizzato in un anno) è ora di19,4 euro, ovvero 9,5% meno caro rispetto al 2002. La diminuzione dei prezzi è stata maggiormente significativa per l'accesso condiviso (- 28%) e infatti il prezzo medio mensile nell'UE è sceso da 15,9 euro nel 2002 a 11,4 euro quest'anno. Tale dato potrebbe contribuire a spiegare l'incremento del 241% nel numero di linee di accesso condiviso fornite dai nuovi operatori ai loro clienti fra gennaio e luglio (il livello di partenza era dichiaratamente molto basso). Tale incremento è concentrato in 5 paesi (Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia). Il calo dei prezzi potrebbe avere contribuito a stimolare la diffusione delle linee disaggregate.

Nonostante il calo delle tariffe applicate per la disaggregazione completa in Germania, il 21 maggio 2003 la Commissione ha adottato una decisione[23] a norma dell'articolo 82 del trattato riguardo alla strategia di fissazione dei prezzi attuata da Deutsche Telekom per l'accesso locale alla rete di telefonia fissa. Nella suddetta decisione, la Commissione rilevava che Deutsche Telekom stava attuando una politica di compressione dei margini praticando nei confronti dei nuovi operatori tariffe di accesso all'ingrosso alla rete locale superiori al prezzo pagato dagli abbonati per le linee al dettaglio. Tale decisione dimostra che la Commissione prenderà provvedimenti ai sensi della normativa antitrust al fine di preservare la competitività a lungo termine sul mercato.

Costo medio mensile totale nell'UE per rete totalmente disaggregata e numero di linee totalmente disaggregate, 2002-2003

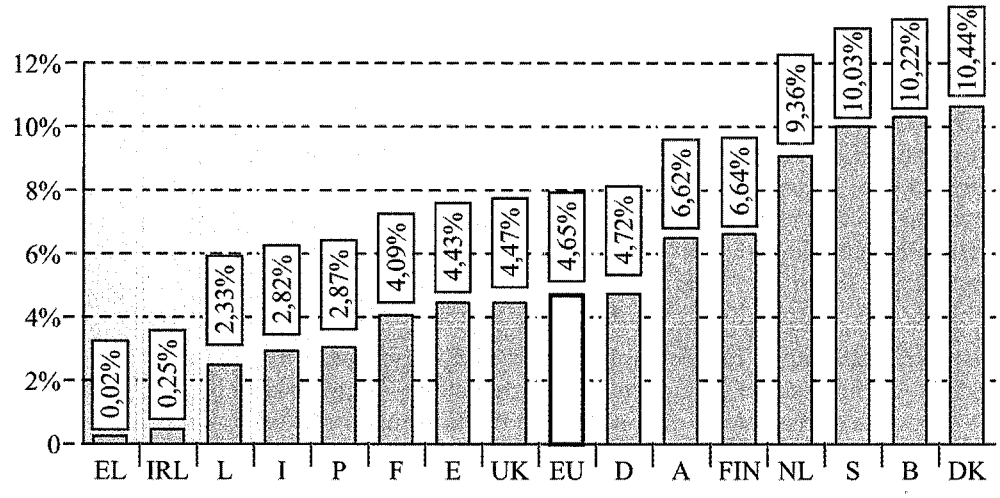


Penetrazione della banda larga nell'UE

Stabilire una classifica dei paesi dell'Unione basata sul tasso di penetrazione della banda larga, misurato come numero totale di linee a banda larga ogni 100 abitanti, può servire ad analizzare l'evoluzione del mercato europeo della banda larga. Tre paesi sono esclusi da tale classifica o per mancanza di dati relativi al 2002 (Lussemburgo) o per via dell'esiguo numero di linee a banda larga presenti sul mercato (Grecia e Irlanda).

(23) Decisione della Commissione del 21 maggio 2003 nei casi n. COMP/27.451,37.578 e 37.579: "Compressione dei prezzi per l'accesso alla rete locale in Germania" - Comunicato stampa della Commissione IP/03/717.

Tasso di penetrazione della banda larga nell'UE (% della popolazione)



a) Paesi con un tasso di penetrazione attorno al 10%

Al mese di luglio 2003 gli Stati membri con il maggiore tasso di penetrazione erano il Belgio, la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia, con un tasso di penetrazione attorno al 10%. Questi paesi erano già in testa al gruppo un anno fa e hanno tutti registrato i maggiori incrementi (aumento medio di 2,7 punti percentuali) del tasso di penetrazione negli ultimi 12 mesi. Questi paesi contano fra i 5 e i 10 milioni di abitanti.

Ad eccezione della Danimarca, in cui il 70% delle linee a banda larga è costituito da linee DSL, negli altri tre paesi si osserva una concorrenza basata sulle infrastrutture. Gli operatori alternativi utilizzano piattaforme proprietarie (principalmente reti di televisione via cavo) che erano già state installate per fornire i servizi televisivi. La quota detenuta dagli operatori storici sul mercato complessivo della banda larga varia in base all'utilizzo di piattaforme alternative e dunque è inferiore alla media UE.

Dai dati si può notare che in Belgio e nei Paesi Bassi, in cui esiste una concorrenza basata sulle infrastrutture, i nuovi operatori sembrano avere minori stimoli ad entrare nel mercato DSL e la quota del mercato delle linee DSL detenuta dagli operatori storici è superiore alla media UE. Oltre l'84% delle linee DSL fa capo all'operatore storico, mentre la media UE è del 77%.

b) Paesi con un tasso di penetrazione compreso fra il 4% e il 7%

Il secondo gruppo comprende Germania, Spagna, Francia e Regno Unito, con un tasso di penetrazione attorno al 4%, oltre ad Austria e Finlandia, in cui il tasso di penetrazione è quasi del 7%. Il tasso di penetrazione in questo secondo gruppo è aumentato di circa 2 punti percentuali. L'aumento del numero di linee a banda larga è stato determinato dalle connessioni DSL, ad eccezione di Austria e Spagna.

In Austria e nel Regno Unito esiste una piattaforma alternativa e le linee DSL rappresentano il 40% delle linee totali a banda larga. In questi due paesi gli operatori storici hanno mantenuto una quota di circa il 30% sul mercato complessivo della banda larga. Si noti che nel Regno Unito la quota dell'operatore storico sul mercato delle linee DSL è la più bassa dell'UE, mentre in Austria tale quota è superiore alla media UE.

Dall'altro lato la tecnologia DSL è predominante in Spagna, Francia e Finlandia, paesi in cui rappresenta fra il 70% e l'80% di tutte le linee a banda larga, nonché in Germania, dove il 99% delle linee a banda larga è di tipo DSL. Gli operatori alternativi nei primi tre paesi summenzionati hanno acquisito nuove quote di mercato (7% in media), mentre in Germania l'operatore storico ha mantenuto il controllo del mercato della banda larga (93% di tutte le linee).

c) Paesi con un tasso di penetrazione inferiore al 3%

I paesi che rientrano nel terzo gruppo presentano un tasso di penetrazione attorno al 2,6%. La crescita del tasso di penetrazione è stata più lenta (1,5 punti percentuali) che in altri paesi. In Portogallo è presente una concorrenza tecnologica, sebbene in tale paese l'operatore storico fornisca accesso a banda larga utilizzando sia la tecnologia DSL sia il cavo. In Italia l'88% di tutte le connessioni a banda larga è costituito da linee DSL. In linea con il resto dell'Unione, la preponderanza della tecnologia DSL si è accentuata negli ultimi mesi e i nuovi operatori hanno acquisito il 4% del mercato della banda larga.

3.4. Operatori di telecomunicazioni fisse

Introduzione della concorrenza e progressiva liberalizzazione di un settore precedentemente monopolistico

Dopo l'ondata di nuovi operatori entrati nel mercato nella prima fase della liberalizzazione (+113% fra il 1998 e il 2001), il numero di operatori autorizzati a fornire servizi pubblici di telecomunicazioni in Europa ha iniziato a diminuire. Nell'agosto 2003 si contavano nell'UE complessivamente 1.202 operatori autorizzati a fornire servizi pubblici di telefonia vocale (269 operatori locali e 933 operatori nazionali) e 1.484 operatori di rete pubblica (555 operatori locali e 929 operatori nazionali).

Dall'agosto 2002 il numero di potenziali operatori si è mantenuto alquanto stabile sul mercato della telefonia vocale, mentre il numero di operatori di rete pubblica è diminuito del 5%[24].

Lo stato di debolezza dell'economia in generale ha scoraggiato l'ingresso di nuovi operatori nel mercato e ha inoltre condotto al fallimento di alcune imprese e favorito un'intensa attività di concentrazione. Occorre sottolineare che la stragrande maggioranza dei nuovi operatori ha puntato al mercato delle imprese, nonostante abbia risentito pesantemente della stagnazione economica. Gli operatori che sono rimasti sul mercato hanno iniziato a riorganizzare le loro attività, a razionalizzare le loro operazioni e a concentrarsi sui loro mercati di base. Soltanto i grandi gruppi, che di solito sono presenti su entrambi i mercati delle telecomunicazioni mobili e fisse, hanno continuato a puntare sul mercato di massa delle telecomunicazioni fisse.

Il numero di operatori autorizzati indica soltanto la potenziale concorrenza sul mercato, più che l'attuale livello di concorrenza. Dei 1.202 operatori legittimamente autorizzati a fornire servizi di telefonia vocale nell'UE (in quanto titolari di una licenza/autorizzazione individuale o soggetti a una procedura di notifica/registrazione), meno della metà (circa 500) ha iniziato ad operare, per lo più soltanto in alcuni distretti locali o soltanto per l'utenza commerciale. Si noti, in particolare, che un terzo degli operatori che fornisce effettivamente chiamate urbane è costituito da operatori esclusivamente locali.

Il numero reale di concorrenti in ciascun mercato di massa delle comunicazioni fisse è dunque notevolmente inferiore al numero di operatori autorizzati e al numero di operatori attivi. In termini generali, nella stragrande maggioranza del paesi dell'Unione esistono al massimo 3-4 grossi operatori che competono sul mercato della telefonia vocale pubblica.

(24) Il maggior numero di operatori autorizzati è stato registrato nel 2001, con 1.352 operatori autorizzati a fornire servizi di telefonia vocale e 1.583 operatori di rete pubblica.

3.5. Quota di mercato per la telefonia vocale fissa

Eliminazione dei monopoli

Il recente periodo di debolezza economica del mercato ha influenzato le strategie commerciali degli operatori, che ora mirano prevalentemente a mantenere le posizioni acquisite nei passati anni di crescita del mercato[25]. Tale constatazione è particolarmente evidente nel mercato internazionale della telefonia vocale, che è stato caratterizzato da un'intensa concorrenza durante la prima fase della liberalizzazione. La quota dell'operatore storico su tale mercato è diminuita del 15% in alcuni paesi nel periodo 1999-2000 ma ora diminuisce più lentamente (in media del 2,5% l'anno nell'UE dal dicembre 2000) e si era assestata al 62% nel dicembre 2002.

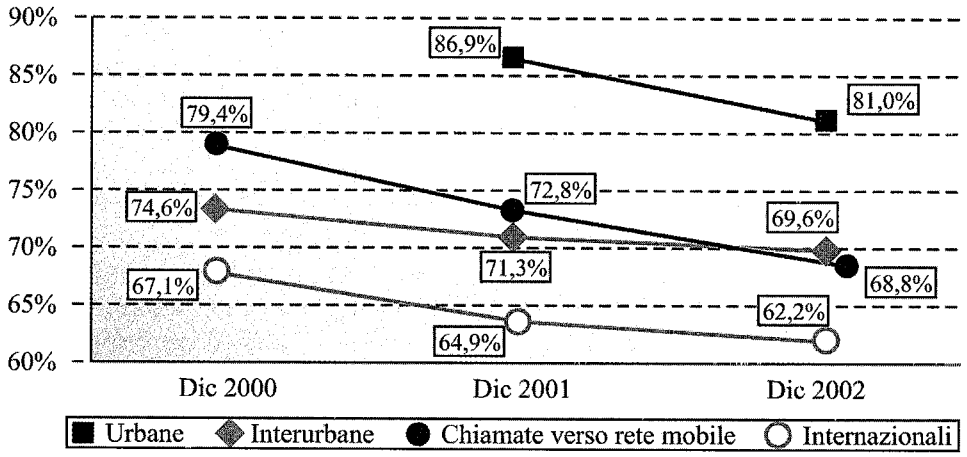
Anche la quota di mercato media[26] degli operatori storici dell'UE nel segmento delle chiamate interurbane sembra essersi assestata attorno al 70%. Fra il dicembre 2000 e il dicembre 2001 si è registrata una diminuzione del 3,3%, mentre dallo scorso anno il calo è stato di appena l'1,6%[27].

Anche la quota di mercato media degli operatori storici dell'UE nel segmento delle chiamate verso la rete mobile (69% nel dicembre 2002) sta diminuendo più lentamente rispetto al passato, anche se è ancora presente una pressione concorrenziale.

Tale quota è diminuita in termini assoluti del 6,6% nel periodo dicembre 2000-dicembre 2001 e soltanto del 4% nel periodo dicembre 2001-dicembre 2002.

Parte della pressione concorrenziale sembra ora interessare il mercato delle chiamate urbane (che include sia le telefonate urbane sia le chiamate urbane per l'accesso a Internet) e, nel periodo dicembre 2001-2002, si è registrata una contrazione della quota di mercato degli operatori storici, che è passata dall'87% all'81%.

Quota di mercato media degli operatori storici nell'UE in termini di reddito



(25) I dati non sono confrontabili con le precedenti relazioni, e ciò per diversi motivi: (1) i dati riferiti agli anni 2000 e 2001 sono stati corretti affinché riflettessero gli aggiornamenti ricevuti dagli Stati membri; (2) la media UE è ora una media ponderata, anziché una media semplice.

(26) Media ponderata in base ai proventi derivanti dalla vendita al dettaglio.

(27) I dati non sono confrontabili con le precedenti relazioni, e ciò per diversi motivi: (1) i dati riferiti agli anni 2000 e 2001 sono stati corretti affinché riflettessero gli aggiornamenti ricevuti dagli Stati membri; (2) la media UE è ora una media ponderata, anziché una media semplice.

Il motivo di tale calo è probabilmente da ricercarsi nell'introduzione della preselezione del vettore in tutti gli Stati membri e in una più efficace attuazione, che ha fatto lievitare il numero di clienti che hanno scelto di utilizzare un operatore alternativo per tutti i tipi di chiamate, incluse quelle urbane. Un altro motivo potrebbe essere la sempre maggiore concorrenza sul mercato Internet e la conseguente erosione della quota di mercato dell'operatore storico per le chiamate urbane di accesso a Internet.

Inoltre le persistenti differenze fra la quota di mercato per le chiamate urbane e la quota di mercato per le chiamate interurbane/internazionali indicano che, a causa delle strozzature di accesso, i nuovi operatori hanno ancora difficoltà ad accedere al mercato delle chiamate urbane.

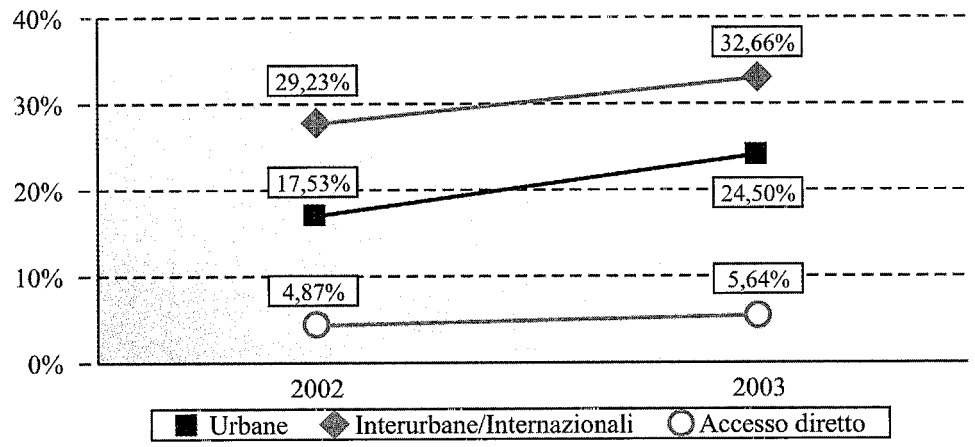
Occorre notare che nei paesi che per primi hanno introdotto la preselezione del vettore, l'operatore storico si concentra sempre più su strategie di customer retention (mantenimento dei clienti) e di *win-back* (recupero della clientela), che limitano la capacità dei nuovi operatori di ampliare il proprio parco clienti. In Irlanda, ad esempio, la forte crescita iniziale della preselezione del vettore (il 10% circa delle linee PSTN è stato tramutato in linee a preselezione del vettore nei primi 12 mesi di servizio) si è ora arrestata e l'operatore storico calcola di avere riconquistato circa il 59% di tutti i clienti che erano passati ad un altro operatore.

3.6. Scelta dei consumatori

In che modo i consumatori hanno tratto vantaggio dalla presenza di un maggior numero di operatori sul mercato delle comunicazioni fisse

I clienti degli operatori storici sono sempre più consapevoli della possibilità di utilizzare un fornitore alternativo all'operatore storico, o componendo un prefisso per ogni chiamata (*selezione del vettore*) o scegliendo di instradare automaticamente tutte le chiamate verso la rete di un operatore alternativo (*preselezione del vettore*). Gli utenti possono anche usufruire dell'accesso diretto tramite l'infrastruttura proprietaria di accesso cablato/*wireless* degli operatori alternativi o tramite reti locali disaggregate affittate dall'operatore storico.

Percentuale di abbonati che utilizza un fornitore alternativo



Nel mese di agosto 2003 il 33% degli abbonati dell'UE utilizzava un fornitore alternativo per instradare chiamate interurbane e internazionali, mentre soltanto il 25% ricorreva a fornitori alternativi per le chiamate urbane[28]. Allo stesso tempo l'accesso diretto fornito da operatori alternativi era utilizzato dal 6% degli abbonati UE.

Dallo scorso anno la percentuale di abbonati che utilizza un fornitore alternativo è cresciuta del 16% per l'accesso diretto, del 12% per le chiamate interurbane/internazionali e del 39% per le chiamate urbane. Il maggiore ricorso ad operatori alternativi per le chiamate urbane è in parte dovuto ad una più ampia diffusione della preselezione del vettore. Inoltre nonostante la tendenza alla convergenza, sussiste una differenza sostanziale fra l'utilizzo di operatori alternativi per le chiamate urbane e l'utilizzo di tali operatori per le chiamate interurbane/internazionali.

3.7. Interconnessione

Equità nell'uso della rete dell'operatore storico

Interconnessione da fisso a fisso

Lo stato dei servizi di interconnessione, e in particolare il livello delle tariffe, ha un effetto determinante sul potenziale di accesso dei concorrenti al mercato e sulla sostenibilità della concorrenza fra imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. Tutti i tre segmenti qui descritti sono elementi essenziali per garantire il mantenimento di una pressione concorrenziale sulle imprese aventi notevole potere di mercato, e dunque influenzano indirettamente la qualità e il livello tariffario dei prodotti al dettaglio forniti sulla base di tali servizi di interconnessione. L'interconnessione rimane dunque al centro dell'attività di regolamentazione.

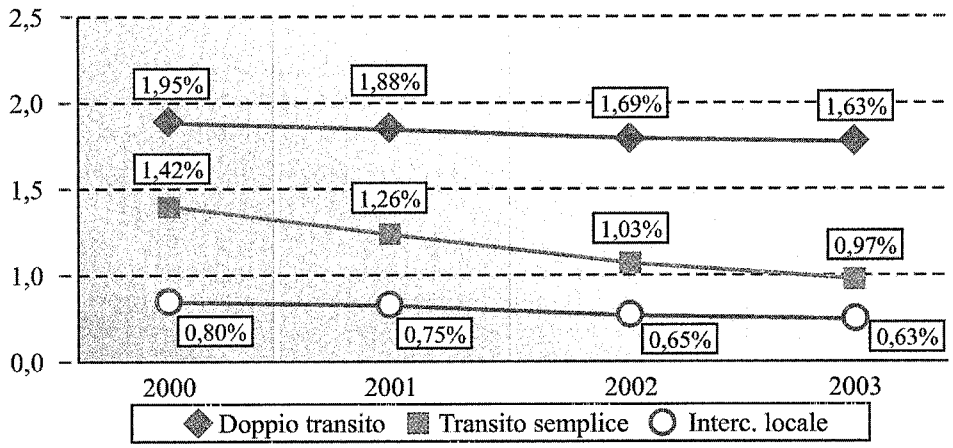
Dall'agosto 2000 la tariffa media ponderata per la terminazione di chiamata sulle reti fisse è diminuita del 32% per il transito semplice, del 22% per l'interconnessione locale e del 16% per il doppio transito. Tale diminuzione si è verificata soprattutto nel periodo precedente all'agosto 2002. Nello scorso anno il livello delle tariffe di interconnessione sembra essersi stabilizzato (-5% circa a livello di dettaglio e di transito semplice; -3% per il doppio transito). Le differenze di prezzo fra i vari paesi sono ancora significative, in particolare a livello di doppio transito, e sembrano addirittura essersi acuite negli ultimi tre anni.

I principali cambiamenti intervenuti dallo scorso anno sono un notevole calo delle tariffe in Lussemburgo (-29% per l'interconnessione locale e per il transito semplice e -20% per il doppio transito), in Danimarca (-17% per il transito locale e -28% per il doppio transito) e in Italia e Irlanda, paesi in cui si è registrato un calo generale rispettivamente pari al 14% e al 10% a tutti i livelli dell'interconnessione.

La tariffa di interconnessione per il doppio transito è notevolmente aumentata in Grecia (+35%), paese che si è così posizionato al secondo posto nella classifica dei paesi dalle tariffe più elevate.

(28) L'utilizzo della selezione del vettore non esclude la possibilità di ricorrere ai servizi dell'operatore storico.

Tariffe di interconnessione da fisso a fisso - Media ponderata nell'UE (cent. di euro)



Interconnessione per la terminazione delle chiamate su rete mobile

Nell'agosto 2003 la tariffa di interconnessione media ponderata nell'UE per la terminazione di chiamata sulle reti mobili era pari a 15,93 centesimi di euro per i 16 operatori mobili europei designati dalle ANR come aventi notevole potere di mercato sul mercato nazionale dell'interconnessione. La tariffa era di 18,98 centesimi di euro per gli altri 34 operatori mobili (che coprono il 55% del mercato UE).

Le differenze tariffarie fra le due classi di operatori si sono accentuate soprattutto nell'ultimo anno in seguito all'intervento normativo delle ANR, che hanno imposto agli operatori aventi notevole potere di mercato l'obbligo di orientamento ai costi delle tariffe. Dall'agosto 2002 la tariffa media di interconnessione degli operatori dotati di notevole potere di mercato è diminuita del 15,3%, mentre per gli altri operatori è leggermente aumentata.

Da allora le principali riduzioni tariffarie si sono verificate in Italia (-25% per un operatore avente notevole potere di mercato), in Francia e Spagna (circa -18% per entrambi gli operatori con notevole potere di mercato), in Irlanda (-13% per un operatore con notevole potere di mercato), in Belgio (-14% per un operatore con notevole potere di mercato) e in Grecia, paese in cui le tariffe sono diminuite in media del 9% per i quattro operatori che non detengono un notevole potere di mercato, in seguito all'intervento delle ANR.

Viceversa, le tariffe di interconnessione da fisso a mobile sono aumentate nei Paesi Bassi (+10% per un operatore).

La differenza fra le tariffe degli operatori aventi notevole potere di mercato e le tariffe degli altri operatori si può spiegare con l'accresciuto numero di operatori dotati di notevole potere di mercato (che ora coprono il 45% degli abbonati dell'UE rispetto al 41% del 2002) ma soprattutto con il fatto che le tariffe di interconnessione degli operatori aventi notevole potere di mercato devono soddisfare il principio dell'orientamento ai costi.

Si noti che persino per gli operatori che non detengono un notevole potere di mercato[29] le tariffe di interconnessione sono talvolta fissate dalle ANR, ad esempio quando tali autorità intervengono sulla base di un'indagine in materia di concorrenza oppure per fissare un massimale tariffario nell'intento di evitare tariffe eccessivamente elevate.

Inoltre in alcuni paesi le ANR intervengono per fissare le tariffe degli operatori che non detengono un notevole potere di mercato, ad esempio allo scopo di dirimere una controversia fra gli operatori presenti sul mercato. Si noti che nonostante il calo delle tariffe di interconnessione, tali tariffe sono ancora in media oltre 9 volte più elevate delle tariffe medie di interconnessione da rete fissa a rete fissa (doppio transito).

Interconnessione mediante linee affittate

Le linee affittate sono utilizzate dagli operatori della rete e dai fornitori di servizi come infrastruttura di trasporto di base su cui sono costruiti i loro servizi e dai grossi utenti commerciali come mezzo per collegare le loro sedi in tutto il mondo per il trasporto del traffico interno di telefonia vocale e di comunicazione dati.

I nuovi operatori non sono sempre in grado di fornire linee affittate *end-to-end* complete per soddisfare tutte le esigenze dei loro clienti e spesso devono affidarsi all'operatore storico per fornire un circuito affittato a breve raggio destinato a collegare la sede del cliente alla rete del nuovo operatore (un 'circuito parziale').

In base alla direttiva linee affittate[30] e alla direttiva interconnessione[31], le autorità nazionali di regolamentazione hanno il compito di imporre obblighi di trasparenza, non discriminazione e orientamento ai costi nella fornitura di alcuni servizi, inclusi i servizi di linee affittate, forniti dagli operatori notificati come aventi notevole potere di mercato.

Fra il 1999 e il 2003 sono stati applicati massimali in relazione ai canoni mensili dei circuiti parziali forniti dagli operatori notificati. Tali canoni sono stati definiti confrontando i dati degli operatori notificati in tutti gli Stati membri e individuando lo Stato membro con il terzo prezzo più basso, che ha determinato il valore del massimale[32].

In relazione alle linee da 64 Kbit/s e 2 Mbit/s, il prezzo medio nell'UE è diminuito dal 2001. Tale diminuzione è stata graduale per quanto riguarda i circuiti da 64 Kbit/s nel periodo 2001-2003, mentre è stata più significativa fra il 2001 e il 2002 nel caso dei circuiti da 2 Mbit/s. Lo scarto rispetto al massimale tariffario per i circuiti da 2 Mbit/s è sceso dal 46,50% al 7,3%. In termini reali ciò significa che il canone medio ponderato per l'affitto mensile di un circuito parziale da 2 Mbit/s è sceso da 512,75 euro nel 2001 a 375,54 euro.

Per quanto riguarda i circuiti da 34 Mbit/s, il prezzo medio ponderato UE nel 2002 era al livello del terzo prezzo più basso. Ciò significa che fra il 2001 e il 2002 i prezzi sono notevol-

(29) Attualmente non esistono operatori designati che dispongono di notevole potere di mercato sul mercato nazionale dell'interconnessione in 6 paesi: Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Regno Unito.

(30) Direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision) alle linee affittate (GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27), modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 80/98/CE (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27).

(31) Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32), modificata dalla direttiva 98/61/CE (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37).

(32) Sebbene non sia più utilizzato, il massimale è stato uno strumento assai utile per confrontare i progressi compiuti verso la riduzione delle tariffe all'ingrosso di interconnessione tramite linee affittate. Il massimale è dunque utilizzato nella presente relazione per illustrare tale evoluzione.

mente diminuiti. Queste riduzioni sono proseguite quest'anno e infatti il prezzo medio è passato da 2.023 euro nel 2001 a 1.636 euro nel 2003 per i circuiti di 2 km e da 2.933 euro a 2.250 euro nel caso dei circuiti di 5 km.

Permangono, tuttavia, notevoli preoccupazioni in ordine al livello dei prezzi. Per i circuiti da 64 Kbit/s, i prezzi in 10 Stati membri sono ancora al di sopra del massimale fissato nel 1999, mentre i prezzi nei circuiti da 2 Mbit/s in 7 Stati membri e nei circuiti da 34 Mbit/s in 3 Stati membri sono ancora al di sopra dei massimali.

Inoltre i prezzi relativi ai circuiti parziali negli Stati membri variano ancora notevolmente, se raffrontati ai prezzi delle linee affittate al dettaglio. Per le diverse capacità prese in considerazione, il prezzo nello Stato membro con il prezzo più alto è fino a 15 volte più elevato che nello Stato membro in cui viene praticato il prezzo più basso. Quanto ai tempi di consegna, si osservano notevoli differenze fra gli Stati membri, come illustrato nella relazione 2002 sulle linee affittate[33].

3.8. Tariffe di telefonia fissa

La concorrenza nel settore ha prodotto un calo delle tariffe per i consumatori[34]

La dinamica delle tariffe di telefonia vocale fissa evidenziata nelle precedenti relazioni è proseguita nel 2003. Anche se la tendenza al ribasso si conferma, nel 2003 il tasso di diminuzione è notevolmente rallentato rispetto agli anni precedenti e le riduzioni equivalgono a meno della metà di quelle registrate nel 2002. Tale tendenza è comune tanto alle chiamate nazionali quanto alle chiamate internazionali.

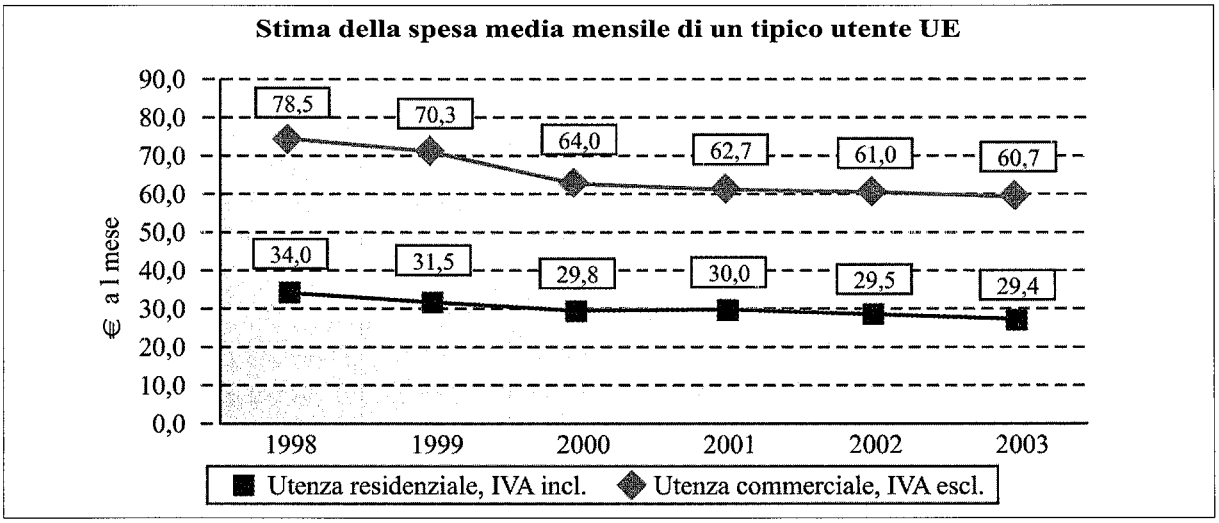
Chiamate nazionali - dati ricavati dal paniere nazionale

La presente valutazione si basa su dati ricavati dal paniere Teligen/OCSE[35]. Il tasso di riduzione delle tariffe è stato maggiore negli anni immediatamente successivi alla liberalizzazione del mercato della telefonia vocale fissa, ovvero dopo il 1998. Dal 2000 la diminuzione delle tariffe è notevolmente rallentata. Fra il 2002 e il 2003 la spesa mensile media per le chiamate nazionali dell'utenza residenziale e dell'utenza commerciale (tale voce include chiamate urbane e interurbane e oneri fissi) è diminuita rispettivamente dello 0,3% e dello 0,5%. Nel quinquennio successivo all'apertura dei mercati della telefonia vocale la spesa mensile ponderata nell'UE per le chiamate nazionali effettuate dagli utenti residenziali è diminuita del 13,5%. Nello stesso periodo la riduzione complessiva della spesa mensile ponderata UE dell'utenza commerciale per le chiamate nazionali è quasi raddoppiata, raggiungendo quota 22,7%.

(33) COCOM03-42.

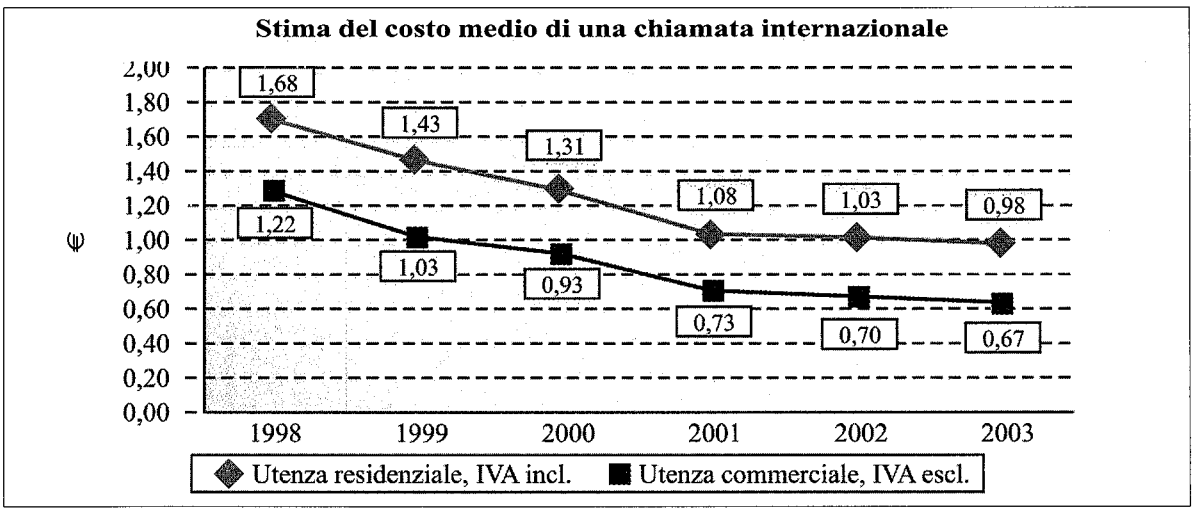
(34) Informazioni dettagliate sulle tariffe di telefonia fissa (incluso il canone di affitto delle linee) e sulle tariffe di telefonia mobile (incluse le chiamate da mobile a mobile) sono fornite nell'allegato 1 nonché nel rapporto annuale sulle tariffe della DG Società dell'informazione: http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/studies/documents/tariff_report_2002_12.pdf

(35) La metodologia del paniere OCSE permette di calcolare la spesa media mensile di un tipico consumatore europeo. Si ipotizza che l'utente utilizzi il servizio PSTN nazionale dell'operatore storico. La struttura del paniere PSTN nazionale dell'OCSE copre 14 distanze (da 3 km a 490 km) e 6 momenti della giornata (4 nei giorni infrasettimanali e 2 nei fine settimana), tutti con ponderazioni individuali. La durata della chiamata varia a seconda delle distanze e delle ore della giornata. Sono inclusi gli oneri fissi con l'appropriato canone di affitto annuo, oltre a 1/5 del costo di installazione.



Chiamate internazionali-dati ricavati dal paniere internazionale[36]

Fra il 2003 e il 2002 il costo medio di una chiamata internazionale per l'utenza residenziale ha subito una diminuzione del 4%, leggermente superiore dunque rispetto alla diminuzione registrata fra il 2002 e il 2001. Il costo medio è sceso da 0,7 euro a 0,67 euro (IVA inclusa). Per quanto riguarda il costo medio di una chiamata internazionale per l'utenza commerciale, la riduzione è analoga a quella rilevata per le chiamate da parte di utenti residenziali (4%), con un prezzo medio di 0,98 (IVA esclusa). La diminuzione complessiva, per il periodo 1998-2003, del costo medio di una chiamata internazionale è stata sostanziale, ovvero pari al 45% per l'utenza commerciale e al 42% per l'utenza residenziale.



(36) Il paniere PSTN internazionale, laddove utilizzato separatamente, dovrà riflettere il costo di una singola chiamata, calcolato in base alla metodologia di ponderazione descritta in appresso. Non sono inclusi oneri fissi. Il paniere calcola un costo medio per le chiamate verso tutte le destinazioni OCSE. Il costo è calcolato come media fra:

	Durata della Chiamata	Pond. paniere utenza resid.	Pond. paniere utenza commerc.
Chiamata in ora di punta	3 minuti	25%	75%
Chiamata in ora di basso traffico	5 minuti	75%	25%

3.9. Numerazione

Impatto della portabilità del numero sull'incremento della concorrenza nei mercati della telefonia fissa e della telefonia mobile

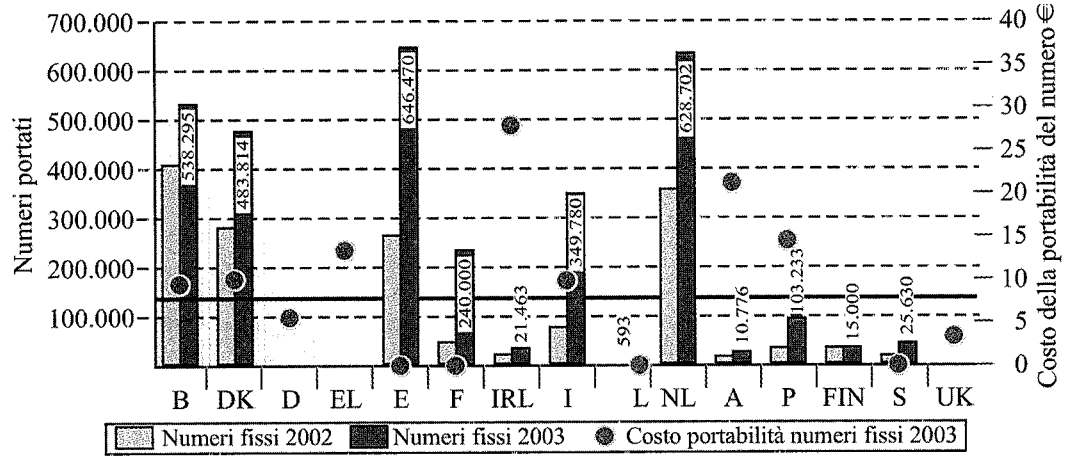
La portabilità del numero mobile è diventata obbligatoria nell'UE soltanto con l'entrata in vigore del nuovo quadro normativo il 25 luglio 2003. Tuttavia la maggioranza degli Stati membri aveva già introdotto in anticipo la portabilità del numero mobile per stimolare la concorrenza sul mercato della telefonia mobile. In alcuni Stati membri tale scelta si è rivelata particolarmente riuscita: i numeri mobili portati sono l'11% in Danimarca, il 5% nei Paesi Bassi, in Svezia e nel Regno Unito. In termini assoluti, circa 6 milioni di numeri sono portati in Europa, ovvero circa il 2% di tutti i numeri mobili. L'Austria è l'unico paese in cui la portabilità del numero mobile non è disponibile: di recente sono state adottate disposizioni regolamentari ma probabilmente non sarà possibile portare i numeri mobili fino ad una data non meglio precisata del 2004.

La portabilità dei numeri mobili costituisce uno strumento chiave per stimolare la concorrenza in un mercato in cui il numero di operatori è esiguo. Finora la necessità di cambiare numero è stata il principale fattore che ha dissuaso i consumatori dal cambiare operatore. Una volta eliminato tale vincolo, i prezzi dovrebbero progressivamente diminuire negli Stati membri grazie ad una concorrenza intensificata.

La portabilità del numero fisso è un indice valido dell'intensità della concorrenza nel mercato dei servizi di telefonia fissa e sta appena iniziando a produrre un impatto sul mercato in alcuni Stati membri. Anche in questo caso è la Danimarca a distinguersi con il 13% di numeri portati; anche il Belgio (11%), i Paesi Bassi (7%) e la Spagna (4%) stanno ottenendo buoni risultati. In Italia e in Francia la portabilità del numero fisso è stata applicata a una modesta quantità di numeri ma si è rapidamente diffusa (nel 2003 i numeri portati sono quintuplicati rispetto al 2002).

Il successo della portabilità del numero fisso sembra essere direttamente correlato al costo che l'operatore storico impone per portare i numeri. In tutti gli Stati membri in cui la portabilità dei numeri fissi si sta diffondendo con un certo successo, tale onere non supera i 10 euro. Viceversa in Irlanda, Austria e Svezia, paesi in cui l'onere è di oltre 17 euro, sono pochissimi i numeri portati.

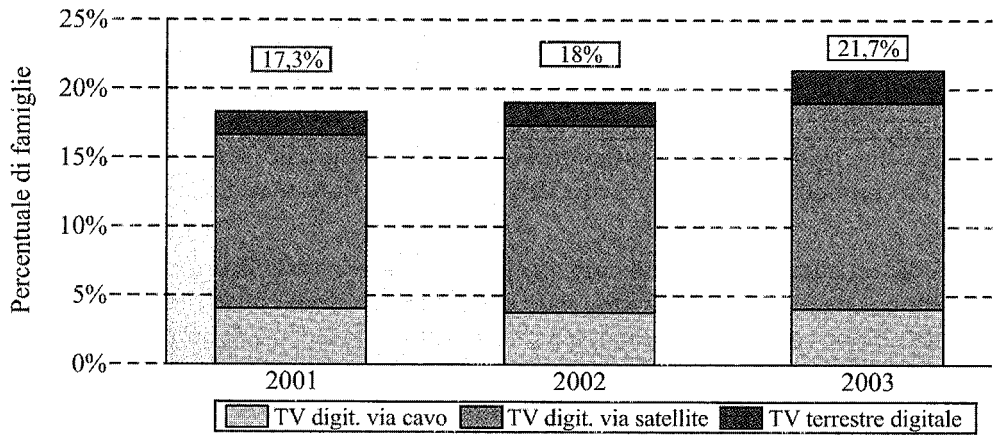
Numeri fissi portati e costo della portabilità del numero fisso



3.10. Televisione digitale

Il mercato UE della televisione digitale ha mostrato segni di ripresa, dopo la notevole battuta di arresto del 2002 (dovuta alle difficoltà del settore dell'informazione e delle comunicazioni nel suo complesso, che è stato caratterizzato da una limitata disponibilità di capitali). La penetrazione della televisione digitale nelle famiglie è aumentata dal 18% circa al 22% circa nel 2003. Il calo dei prezzi dei decoder digitali (*set-top box*) ha reso più attrattiva per i consumatori la televisione terrestre digitale (DTTV)[37] e la maggiore coerenza nell'introduzione graduale della televisione terrestre digitale in chiaro sembra dare i suoi frutti in diversi Stati membri (Regno Unito, Finlandia).

Tassi di penetrazione della TV digitale nell'UE (2001-2003)



La diffusione della televisione digitale varia notevolmente fra i vari Stati membri (con tassi di penetrazione che vanno da meno del 5% a più del 50%), sebbene permangano numerose difficoltà nell'ottenere dati affidabili sui tassi di crescita e di penetrazione nell'UE. Lo sviluppo del mercato subisce ritardi per svariate ragioni. Finora la televisione digitale si è sviluppata principalmente grazie alla *pay-TV* via satellite (attraverso la migrazione degli abbonati alla TV analogica verso i servizi digitali), che riunisce il vantaggio di una programmazione multicanale e la possibilità per gli operatori di sovvenzionare il costo dei *set-top box*. Tuttavia la potenziale crescita della *pay-TV* nella sua forma attuale ha i suoi limiti (specialmente nei paesi che utilizzano la televisione via cavo, in cui gli utenti possono già scegliere una programmazione multicanale) e in genere l'acquisto di servizi premium (a valore aggiunto) mostra segni di rallentamento. I problemi finanziari interessano tutte le piattaforme, anche se attualmente tale fenomeno è più evidente nel caso degli operatori di televisione via cavo. Non ultimo dei problemi è la mancanza di una strategia lungimirante, armonizzata e coordinata fra gli operatori attivi sul mercato e gli Stati membri per quanto riguarda lo sviluppo della televisione terrestre digitale in tutta l'UE[38].

(37) Si tenga presente che la televisione terrestre digitale offre solitamente circa 30 canali contro i 100 o più canali disponibili sulle piattaforme digitali via cavo o satellite.

(38) Per ulteriori informazioni sullo stato della televisione digitale nell'UE e sulle politiche attuabili si veda la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo "*switchover*" digitale allo "*switch-off*" analogico), COM(2003) 541 def., 17 settembre 2003.

I dati relativi allo sviluppo delle diverse piattaforme di distribuzione indicano che la televisione via satellite è tuttora la principale tecnologia di distribuzione e rappresenta il 70% circa del mercato complessivo della televisione digitale, mentre oltre il 65% delle famiglie che ricevono il segnale via satellite usa dispositivi digitali. La penetrazione della televisione digitale via satellite è ancora in crescita e le trasmissioni televisive via satellite digitali in chiaro si stanno diffondendo. La televisione digitale via cavo rappresenta meno del 20% del mercato complessivo della televisione digitale e appena il 13% circa delle famiglie che ricevono il segnale via cavo usa dispositivi digitali. Le attuali difficoltà finanziarie in cui versano gli operatori che forniscono programmi via cavo in Europa, oltre al fatto che i loro abbonati dispongono già di una scelta multicanale nell'ambito della televisione analogica e alla mancanza di una strategia chiaramente identificabile per la diffusione graduale della televisione digitale via cavo, hanno determinato una distribuzione limitata della tecnologia televisiva digitale, a differenza degli Stati Uniti, in cui il cavo ha svolto un ruolo di spicco[39]. Il tasso di penetrazione della televisione terrestre digitale è migliorato e lo scorso anno è raddoppiato, passando al 2,5% dell'insieme delle famiglie abbonate ai servizi televisivi nell'UE, soprattutto grazie al successo riscosso dalla televisione terrestre digitale in chiaro nel Regno Unito in seguito al rilancio della piattaforma terrestre con un'offerta di servizi esclusivamente in chiaro. Anche in Finlandia la televisione terrestre digitale in chiaro è decollata. Anche se le tecniche via satellite, via cavo e terrestre costituiscono le principali piattaforme di distribuzione della televisione digitale, vengono sviluppate nuove tecnologie, ad esempio la televisione digitale su ADSL, che è già stata introdotta in alcuni Stati membri. Tuttavia i tassi di penetrazione della televisione DSL sono ancora assai ridotti e non superano l'1% delle famiglie abbonate ai servizi televisivi nell'UE.

4. STATO DI ATTUAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE NEGLI STATI MEMBRI

Le informazioni contenute nella presente sezione espongono le principali preoccupazioni relative al recepimento degli elementi chiave del nuovo quadro normativo, emerse da una valutazione iniziale delle misure di recepimento finora adottate e dei progetti legislativi di attuazione disponibili in alcuni Stati membri.

La presente sezione offre inevitabilmente un quadro incompleto della situazione ed illustra soltanto un parere di natura preliminare e provvisoria sulle problematiche in questione.

4.1. Direttiva quadro[40]

La direttiva quadro contiene le norme e i principi che si applicano orizzontalmente a tutte le attività contemplate dalle altre direttive specifiche che compongono il nuovo quadro normativo. La direttiva quadro si concentra in particolare sulle competenze e sui poteri delle ANR, in quanto sono alla base della nuova disciplina.

Elementi chiave da recepire:

- Gli obiettivi dell'attività dell'ANR definiti a livello di UE devono essere pienamente trasposti negli ordinamenti nazionali, così come il requisito in base al quale le ANR devono agire in maniera imparziale e indipendente dagli operatori.

(39) L'industria USA, tuttavia, è molto più concentrata di quella europea; 10 operatori controllano l'85% degli abbonati alla televisione via cavo.

(40) Direttiva 2002/21/CE: cfr. nota 7 di cui sopra.

- La totalità dei poteri conferiti alle ANR dal nuovo quadro normativo deve essere loro riconosciuta anche dall'ordinamento nazionale.
- È importante definire chiaramente i vari compiti assegnati alle ANR, affinché operatori e utenti sappiano individuare ogni volta i soggetti chiamati a gestire un determinato problema.
- Gli Stati membri devono garantire l'istituzione di efficaci meccanismi di ricorso e di composizione delle controversie.
- Gli ordinamenti nazionali devono garantire il completamento puntuale del processo di attuazione, con particolare riferimento alle prime analisi di mercato affidate alle ANR.
- La legislazione nazionale deve contribuire alla trasparenza nel settore garantendo che siano soddisfatti i requisiti del quadro normativo inerenti alla fornitura al pubblico di informazioni pertinenti sul mercato e sulle sue condizioni di regolamentazione.

Principali preoccupazioni:

- In alcuni Stati membri non esiste un'esplicita trasposizione dei requisiti della direttiva quadro relativi all'indipendenza delle ANR dagli operatori o all'imparzialità delle stesse .
- L'assegnazione dei compiti delle ANR a vari organismi nazionali non è sempre chiara.
- In alcuni casi gli ordinamenti nazionali sembrerebbero limitare la capacità delle ANR di esercitare la totalità dei poteri contemplati dalla nuova disciplina.
- Gli obiettivi del quadro normativo potrebbero inoltre essere messi a repentaglio qualora le ANR non agissero tempestivamente una volta legittimate nei loro poteri dal diritto nazionale. In alcuni paesi la legislazione potrebbe non fissare una scadenza per l'esecuzione delle prime analisi dei mercati, ovvero rinviare tale termine ad una data molto lontana nel tempo.

Autorità nazionali di regolamentazione

Chiara attribuzione dei compiti delle ANR

Ogni Stato membro è libero di decidere quale organismo, nell'ambito del suo territorio, debba assolvere i compiti assegnati alle ANR dal nuovo quadro normativo. Di conseguenza, in uno stessoStato membro potrebbero essere più di una le ANR designate. Tuttavia, dato il rischio di confusione riguardo alla ripartizione dei compiti, la direttiva quadro prevede che ogni funzione sia assegnata ad un organismo competente e che, quando tali funzioni siano assegnate a più organismi, le funzioni esercitate da ciascun organismo debbano essere pubblicate in forma facilmente accessibile.

In alcuni paesi i poteri concessi alle ANR dal nuovo quadro sono talmente frammentati fra vari organismi nazionali (incluso, in alcuni casi, lo stesso 'governo') che l'esercizio e il coordinamento efficace di tali poteri potrebbe essere messo in dubbio. Tale dispersione di poteri può inoltre condurre ad una mancanza di chiarezza riguardo alla modalità di condivisione di funzioni potenzialmente sovrapponibili. In alcuni paesi il fatto che la regolamentazione sull'emittenza radiotelevisiva sia trattata separatamente dalla regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica indica, in generale, che esiste il rischio che alcune attività (ad esempio reti via cavo e servizi di accesso a Internet) possano essere soggette ad una doppia regolamentazione.

In alcuni Stati membri che hanno già varato una normativa questa non prevede un chiaro obbligo di pubblicare, in forma facilmente accessibile, le varie funzioni della(e) ANR. È da chiarire se l'attribuzione delle funzioni all'interno dell'ordinamento sarà sufficiente a soddisfare tale requisito.

Indipendenza e imparzialità delle ANR

Nella maggioranza degli Stati membri l'indipendenza delle ANR da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica è ormai assicurata, giacché era un elemento chiave anche del precedente quadro normativo.

Per quanto riguarda l'esercizio dei poteri conferiti alle ANR, si noti che nel progetto di legge in discussione in uno Stato membro alcune decisioni chiave richiedono l'assenso dei funzionari dell'ANR nominati dal Ministero.

In alcuni Stati membri i progetti di legge introdurrebbero un meccanismo in base al quale le decisioni dell'ANR sarebbero sottoposte a riesame da parte del Ministero e inoltre alcuni compiti sono stati trasferiti dall'ANR al Ministero.

In alcuni Stati membri non esiste un'esplicita trasposizione dei requisiti della direttiva quadro che riguardano l'indipendenza delle ANR dagli operatori ovvero l'imparzialità delle stesse. In alcuni casi, tuttavia, tale indipendenza o imparzialità potrebbe essere garantita da principi generali del diritto amministrativo ovvero da altri strumenti normativi.

Poteri di intervento delle ANR

In alcuni paesi che hanno recepito il quadro normativo risulta che alcuni poteri non sono stati esplicitamente conferiti all'ANR. Ad esempio in un caso l'ANR non è espressamente autorizzata a imporre la pubblicazione di un'offerta di riferimento o la trasparenza della tariffazione dei trasferimenti interni. In un altro caso non sembra che sia stata recepita la possibilità che l'ANR intervenga di sua iniziativa per garantire il conseguimento degli obiettivi della nuova disciplina.

In un altro Stato membro il progetto di legge sembra descrivere nei minimi dettagli i rimedi che possono essere imposti dall'ANR in seguito all'analisi del mercato, il che potenzialmente limita il potere discrezionale con cui l'ANR stabilisce quale sia il rimedio più idoneo in una determinata combinazione di circostanze. Il potere dell'ANR di imporre determinati obblighi è anch'esso limitato in alcuni casi (ad esempio trasparenza e non discriminazione), anche qualora sia stata rilevata la presenza di un notevole potere di mercato sul mercato di riferimento.

La capacità dell'ANR di tenere in debito conto le osservazioni della Commissione e delle altre ANR nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7 sarà anch'essa limitata nel caso in cui le misure di diritto primario predeterminino la natura dei rimedi da imporre quando in un particolare mercato si riscontri un significativo potere di mercato.

Dall'altro lato in un altro Stato membro che ha già adottato misure legislative i poteri discrezionali dell'ANR sono descritti in termini talmente ampi che, in taluni casi, è lecito chiedersi se alcuni requisiti obbligatori previsti dal nuovo quadro siano stati pienamente recepiti nell'ordinamento.

Obiettivi dell'attività di regolamentazione

La direttiva chiede agli Stati membri di garantire che, nello svolgimento delle loro funzioni di regolamentazione, le ANR tengano conto degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa, ovvero promuovere la concorrenza a beneficio degli utenti, contribuire allo sviluppo del mercato interno e promuovere gli interessi dei cittadini dell'UE.

In alcuni Stati membri che hanno adottato opportune misure legislative, gli obiettivi sanciti dalla legislazione nazionale non riflettono direttamente gli obiettivi di regolamentazione di cui all'articolo 8 della direttiva quadro. In alcuni casi il motivo è che gli obiettivi di regolamentazione previsti sono stati ampiamente riformulati (probabilmente per riflettere la cultura o le tradizioni legislative del paese in questione) e in altri casi sembra che alcuni obiettivi siano stati semplicemente omessi dall'ordinamento nazionale. Di conseguenza non è sempre facile stabilire se i necessari obiettivi siano stati opportunamente recepiti.

Un problema analogo sorge in alcuni paesi che, nelle rispettive misure di attuazione nazionali, non hanno utilizzato le stesse definizioni contenute nella direttiva quadro. Ciò rende notevolmente più difficile valutare la conformità delle disposizioni nazionali al diritto comunitario.

Analogamente i progetti di legge di alcuni Stati membri non menzionano espressamente alcuni degli obiettivi contenuti nell'articolo 8.

Cooperazione fra le ANR e l'autorità nazionale garante della concorrenza

In un paese che ha adottato misure di attuazione la legislazione specifica del settore non contiene alcuna disposizione che imponga la cooperazione fra l'ANR e l'autorità nazionale garante della concorrenza, sebbene la cooperazione fra tutte le autorità sia prevista dal diritto amministrativo generale.

Ricorsi

In due Stati membri la legislazione di attuazione non chiarisce se esista un opportuno meccanismo di ricorso contro le decisioni delle autorità locali circa la concessione dei diritti di passaggio.

In alcuni casi le decisioni restano in vigore in attesa dell'esito del ricorso soltanto se esiste uno specifico ordine dell'ANR a tal fine, mentre la direttiva quadro prevede che le decisioni debbano restare in vigore a meno che l'organo di ricorso non decida altrimenti.

Mentre gli Stati membri hanno un potere discrezionale (come illustrato sopra) nello stabilire quali organismi nazionali debbano esercitare le singole funzioni di un'ANR, la direttiva quadro prevede comunque che qualsiasi utente o impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica e che sia interessato/a dalle decisioni adottate da tali organismi nell'esercizio delle funzioni loro assegnate possa ricorrere contro tali decisioni dinanzi ad un organo indipendente dalle parti in causa. Sebbene tali meccanismi di ricorso siano generalmente previsti in relazione alle decisioni dell'autorità responsabile per la sorveglianza quotidiana dei mercati delle comunicazioni elettroniche, è meno chiaro in che modo tale requisito venga soddisfatto quando un altro organismo sia stato designato come ANR in relazione ad un particolare compito, ad esempio un ministero o persino il 'governo'.

Analisi dei mercati e riesame degli obblighi

Tempestività ed efficacia delle analisi di mercato

Nell'interesse della coerenza e dell'equità è necessario che l'analisi dei mercati e il riesame degli attuali obblighi di regolamentazione siano condotti in tutta l'UE al più presto dopo la data da cui decorre l'obbligo di applicare il nuovo quadro normativo (25 luglio 2003). Tale processo è già stato compromesso dal fatto che alcuni Stati membri non hanno provveduto a recepire il nuovo quadro entro il termine previsto e potrebbe essere ulteriormente messo a repentaglio qualora le ANR non agissero in maniera tempestiva una volta investite dei necessari poteri dalla legislazione nazionale. In alcuni paesi la legislazione non prevede alcun termine per l'esecuzione delle prime analisi di mercato, ovvero rinvia tale termine ad una data assai distante. Viceversa la legislazione di un altro Stato membro prevede che le analisi di mercato siano completate entro un determinato numero di giorni dall'entrata in vigore dell'ordinamento nazionale.

Coerenza con la raccomandazione e gli orientamenti

È inoltre importante che le ANR agiscano in maniera coordinata nell'esercitare i poteri loro conferiti dal nuovo quadro. Per tale ragione la direttiva quadro sottolinea la necessità di un coordinamento e di una consultazione fra le varie ANR dell'UE e chiede inoltre alle ANR di tenere nel massimo conto gli orientamenti emessi dalla Commissione sotto forma di raccomandazioni (inclusa la raccomandazione sui mercati rilevanti suscettibili di una regolamentazione ex ante) e gli orientamenti sull'analisi dei mercati.

Sorgono preoccupazioni in ordine al pieno recepimento di tali requisiti negli Stati membri, in particolare la necessità di tenere 'nel massimo conto' le raccomandazioni della Commissione.

In uno Stato membro le misure legislative di attuazione non hanno recepito l'obbligo per le ANR di tenere nella massima considerazione le raccomandazioni rivolte dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19 della direttiva quadro o di motivare l'eventuale decisione di non seguire una raccomandazione.

Gli ordinamenti di almeno due Stati membri sembrerebbero non garantire che tutti i mercati elencati nella raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti saranno analizzati dall'ANR.

Procedure di consultazione nazionali (articolo 6 della direttiva quadro)

In uno Stato membro nonostante l'adozione di misure di attuazione le procedure di consultazione nazionale delle parti interessate in merito alle decisioni delle ANR devono essere ulteriormente chiarite.

Gestione delle radiofrequenze

In uno Stato membro le misure legislative di attuazione non hanno esplicitamente recepito i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10 della direttiva quadro relativi alle condizioni che regolano l'allocazione e l'assegnazione di frequenze e numeri.

Uno dei nuovi elementi contenuti nella direttiva quadro è il riconoscimento esplicito del fatto che gli Stati membri possono consentire agli operatori di trasferire i diritti d'uso delle frequenze, sotto la sorveglianza dell'autorità nazionale di regolamentazione e fatte salve alcune misure di salvaguardia. Ad oggi sei degli otto Stati membri che hanno adottato misure di recepimento hanno previsto tale possibilità di trasferimento secondario nella legislazione nazionale.

Risoluzione delle controversie

In uno Stato membro che ha già provveduto ad adottare misure di attuazione, la portata delle disposizioni relative alla risoluzione delle controversie transnazionali (cfr. articolo 21 della direttiva quadro) è limitata a questioni relative all'accesso e all'interconnessione, mentre potrebbe accadere che altre materie siano oggetto di controversia.

In un paese la legislazione non contiene alcuna disposizione che regoli in maniera specifica la risoluzione delle controversie transnazionali (articolo 21 della direttiva quadro).

In un altro paese il recepimento delle deroghe al termine dei quattro mesi fissato per la risoluzione delle controversie è formulato in modo tale da implicare un ricorso più frequente a tali deroghe rispetto ai 'casi eccezionali' contemplati dall'articolo 20 della direttiva quadro.

In uno Stato membro il progetto di legge limita l'elenco delle materie che possono essere sottoposte ai meccanismi di risoluzione delle controversie, il che potrebbe dunque precludere la possibilità di applicare le procedure di risoluzione delle controversie ad altre materie.

Trasparenza

In alcuni Stati membri non esiste alcuna disposizione esplicita in ordine alla pubblicazione delle informazioni relative all'applicazione delle direttive, come previsto dall'articolo 24 della direttiva quadro.

Si noti che la prima pubblicazione dell'avviso contemplato da detto articolo, che precisi come e dove le informazioni pertinenti sono state rese disponibili, avrebbe dovuto essere effettuata entro il 25 luglio 2003, data di applicazione del nuovo quadro normativo.

In uno Stato membro il progetto di legge non chiarisce in che modo saranno concretamente soddisfatti i requisiti relativi alla fornitura al pubblico di informazioni facilmente accessibili.

4.2. Direttiva autorizzazioni

Uno degli obiettivi chiave del nuovo quadro normativo è ridurre gli oneri di regolamentazione sull'accesso al mercato e garantire un trattamento più coerente degli operatori, sia fra Stati membri sia fra tecnologie diverse ma convergenti.

La direttiva autorizzazioni[41] soddisfa tale necessità istituendo un quadro giuridico che garantisce la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve unicamente le condizioni minime stabilite nella direttiva.

L'ottava relazione sull'attuazione del quadro normativo faceva riferimento all'esistenza di oneri supplementari gravanti sul settore che, peraltro, hanno assunto la forma di tasse specifiche sui servizi di telecomunicazione. A tale riguardo la Corte di Giustizia europea ha stabilito[42] che la precedente direttiva sulle licenze 97/13/CE[43] (in particolare l'articolo 11) vietava agli Stati membri di imporre alle imprese titolari di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, per il solo fatto che detenevano tali licenze, prestazioni pecuniarie diverse e supplementari rispetto a quelle consentite dalla direttiva. Sebbene la direttiva sulle licenze sia stata abrogata il 25 luglio 2003, la sentenza offre alcuni orientamenti utili per l'interpretazione di misure nazionali simili all'onere contestato (un contributo sul fatturato degli operatori di telecomunicazioni) in virtù del nuovo quadro normativo, in quanto la direttiva autorizzazioni contiene disposizioni analoghe.

Elementi chiave da recepire:

- La fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica è dunque soggetta unicamente ad un'autorizzazione generale e i diritti individuali dovrebbero essere concessi soltanto per l'uso delle radiofrequenze e dei numeri; le condizioni imposte devono essere limitate a quelle fissate dalla direttiva.

- I diritti d'uso individuali devono essere concessi, o essere limitati nel numero, soltanto laddove ciò sia necessario.

- Ove sia necessario limitare il numero di diritti d'uso, le procedure e i criteri di selezione devono essere trasparenti e osservare i principi del diritto comunitario.

- I diritti amministrativi imposti alle imprese devono essere limitati a quelli necessari per coprire le effettive spese amministrative sostenute dalle ANR nelle loro attività.

Principali preoccupazioni:

- È importante che le condizioni apposte all'autorizzazione generale e ai diritti d'uso siano chiaramente definite e stabilite dalla legislazione nazionale, per garantire alle imprese la certezza del diritto relativamente ai loro diritti e obblighi.

- In alcuni Stati membri esiste il rischio che le procedure o i criteri di selezione per la concessione dei diritti d'uso delle radiofrequenze non rispettino i principi sanciti dalla direttiva (trasparenza, non discriminazione ecc.). In altri casi, è possibile che vengano imposti limiti al numero di diritti d'uso anche quando ciò non è necessario.

(41) Direttiva 2002/20/CE: cfr. nota 7 di cui sopra

(42) Sentenza del 18 settembre 2003, cause riunite C-292/01 (Albacom SpA) e C-293/01 (Infostrada SpA).

(43) Direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, GU L 117 del 7.5.97, pag. 15.

- In alcuni casi il requisito in base al quale qualsiasi limitazione del numero di diritti d'uso delle frequenze deve essere rivalutata periodicamente o su richiesta delle imprese interessate potrebbe non essere recepito nell'ordinamento.

- In alcuni Stati membri vi è incertezza riguardo alla capacità dell'ANR di apportare opportune rettifiche per bilanciare i costi e i diritti amministrativi e non esiste un chiaro obbligo di pubblicare un rendiconto annuo di detti costi e diritti.

Condizioni dell'autorizzazione generale e dei diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri

In alcuni Stati membri che hanno adottato misure legislative di attuazione non è sempre chiaro se sia pienamente soddisfatto il requisito in base al quale le condizioni dell'autorizzazione generale devono essere limitate a quelle indicate nell'allegato alla direttiva. In un caso le condizioni connesse all'autorizzazione o ai diritti d'uso includono elementi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla direttiva.

In due Stati membri i progetti di misure resi noti ai servizi della Commissione non sembrano definire le condizioni che potrebbero corredare l'autorizzazione generale e la concessione di diritti d'uso delle frequenze e dei numeri. A tale riguardo, dopo l'adozione delle nuove misure legislative si dovrebbero adottare disposizioni regolamentari contenenti i termini e le condizioni che possono corredare tali autorizzazioni e diritti d'uso.

Diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri, e procedure per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le radiofrequenze

In uno Stato membro le disposizioni della direttiva che stabiliscono la procedura per limitare il numero di diritti d'uso delle radiofrequenze non risultano essere prese pienamente in considerazione. Dalla legislazione di recepimento mancano alcuni elementi che riguardano: i) il requisito in base al quale gli Stati membri non devono limitare il numero di diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze; e ii) l'obbligo di riesaminare la limitazione del numero di diritti d'uso a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta delle imprese interessate.

In alcuni Stati membri i principi su cui si fondano i criteri di selezione per la concessione dei diritti d'uso delle radiofrequenze (obiettività, non discriminazione e proporzionalità) non sembrano essere trasposti in maniera esplicita e completa nella legislazione.

La direttiva autorizzazioni riconosce la possibilità di utilizzare procedure e criteri specifici per concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, allo scopo di perseguire obiettivi di interesse generale conformemente al diritto comunitario. Tuttavia è evidente che le misure di recepimento che applicano tali procedure e criteri specifici non sempre chiariscono in che modo questi si ricollegano al perseguimento di obiettivi di interesse generale. La chiarezza su questo punto è necessaria per garantire che i requisiti della direttiva autorizzazioni che prevedono procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie non siano scavalcati nei rispettivi ambiti di applicazione.

In uno Stato membro la legislazione nazionale contiene disposizioni di abilitazione che riconoscerebbero un particolare diritto di accesso allo spettro delle frequenze ai fini della ricezione dei segnali dall'estero e imporrebbero corrispondenti obblighi. Tali disposizioni potrebbero fare sorgere il rischio di un approccio frammentato alla gestione dello spettro nell'UE, duplicando e aumentando gli oneri a carico degli operatori interessati. Nel valutare eventuali future misure nazionali di attuazione di tale diritto di accesso in relazione a specifiche bande dello spettro, la Commissione avrebbe bisogno di esaminare la proporzionalità delle misure in questione. In particolare dovrebbe

valutare se sia stato rispettato il principio contenuto nella direttiva autorizzazioni in base al quale laddove possibile, in particolare qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, l'uso delle frequenze non dovrebbe essere subordinato alla concessione di diritti d'uso individuali.

Per quanto riguarda i termini previsti per l'adozione delle decisioni sui diritti d'uso (di numeri e frequenze), emerge che due Stati membri non includono le pertinenti scadenze nelle misure adottate o nei progetti di legge. Quanto ai termini previsti dalla direttiva autorizzazione per l'adozione delle decisioni sulla concessione dei diritti d'uso dei numeri, risulta che in uno Stato membro che ha presentato un progetto di legge la scadenza pertinente sarà fissata soltanto nelle misure regolamentari di prossima adozione.

Conformità alle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso

In un paese la misura di attuazione sembra offrire all'autorità concedente la possibilità di vietare la fornitura di servizi entro sessanta giorni dal momento in cui l'impresa rende nota la sua intenzione di iniziare l'attività. L'autorità concedente può assumere tale iniziativa nel caso in cui il richiedente non soddisfi i requisiti previsti. Ciò sembra mettere in discussione la corretta attuazione dei requisiti procedurali previsti dalla direttiva autorizzazioni, che prescrivono la conformità alle condizioni connesse a un'autorizzazione o a un diritto d'uso, nonché dei requisiti che prescrivono obblighi specifici in materia di accesso e di fornitura del servizio universale. In base a tali disposizioni, le ANR possono impedire a un'impresa di fornire servizi soltanto in caso di gravi e ripetute violazioni delle condizioni, laddove le misure volte ad assicurare la conformità a tali condizioni si siano rivelate inefficaci.

Diritti amministrativi

Al fine di garantire la trasparenza in relazione ai diritti amministrativi imposti alle imprese, la direttiva ha introdotto l'obbligo per l'autorità nazionale di regolamentazione di pubblicare un rendiconto annuo dell'importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti e di correggere opportunamente i diritti. In alcuni Stati membri non è chiaro se l'ANR sia in grado di apportare rettifiche per bilanciare costi e diritti amministrativi. In un caso il requisito di pubblicare un rendiconto annuo dei costi e dei diritti amministrativi riscossi non sembra essere incluso nella legislazione adottata.

Sembrerebbe che i progetti di legge in uno Stato membro non facciano esplicito riferimento ai principi a cui deve ispirarsi l'imposizione di diritti amministrativi (obiettività, trasparenza e proporzionalità).

Autorizzazioni esistenti

In uno Stato membro il progetto di legge prevede che le condizioni connesse alle licenze esistenti debbano restare in vigore fino all'adozione di un regolamento riguardante la modifica delle condizioni connesse alle licenze esistenti.

Si noti che in un altro Stato membro che non ha ancora provveduto a recepire il nuovo quadro l'ANR ha emesso alcuni orientamenti indicando che, in generale, le imprese non hanno più l'obbligo di ottenere una licenza individuale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.

4.3. Direttiva accesso

La direttiva accesso[44] stabilisce i principi cui le ANR devono ispirarsi nell'esercizio delle loro funzioni di supervisione e, ove necessario, regolamentazione dei rapporti fra gli operatori nel setto-

(44) Direttiva 2002/19/CE: cfr. nota 7 di cui sopra.

re delle comunicazioni elettroniche, ovvero i mercati all'ingrosso nel settore. Scopo della direttiva accesso è garantire che i rapporti fra operatori siano lasciati il più possibile alle forze concorrenziali del mercato, dotando al contempo le ANR di poteri flessibili per intervenire quando le sole forze del mercato non possono garantire il conseguimento degli obiettivi politici fissati nella direttiva quadro. È dunque chiaro che le ANR devono motivare le decisioni di imporre obblighi di regolamentazione agli operatori del mercato. Le procedure di analisi dei mercati istituite dal nuovo quadro offrono un meccanismo chiave per consentire alle ANR di adempiere a tale obbligo.

Dato l'ampio margine di discrezionalità di cui godono, le ANR hanno l'obbligo di coordinare le loro azioni a livello nazionale e comunitario e, in particolare, di cooperare con la Commissione e le ANR di altri Stati membri in modo tale da garantire una coerente applicazione dei principi normativi in tutta l'UE.

Elementi chiave da recepire:

- Le condizioni di accesso e di interconnessione devono essere principalmente oggetto di negoziazione commerciale ma le ANR devono mantenere la facoltà di intervenire per garantire il conseguimento degli obiettivi politici del quadro normativo.

- Le ANR devono essere in grado di applicare tutti i rimedi previsti con la necessaria flessibilità in modo da adattarli alle condizioni riscontrate nel mercato rilevante.

- I rimedi previsti dalla direttiva accesso in situazioni di notevole potere di mercato devono essere applicati soltanto in base ad un'analisi del mercato coerente con il diritto della concorrenza.

- Le ANR devono essere autorizzate a imporre obblighi diversi da quelli elencati nella direttiva accesso soltanto nei casi in cui tali obblighi sono giustificati e in conformità con le necessarie procedure di consultazione.

Principali preoccupazioni:

- Alcune misure di recepimento tenderebbero a predeterminare gli obblighi imposti alle imprese aventi notevole potere di mercato, senza tenere conto dei particolari problemi di concorrenza o delle particolari circostanze rilevate nel mercato in questione.

- In alcuni casi la legislazione limiterebbe il potere dell'ANR di imporre particolari obblighi qualora questa riscontri un notevole potere di mercato, ad esempio stabilendo che il notevole potere di mercato deve interessare sia il mercato all'ingrosso sia il mercato al dettaglio.

- In alcuni Stati membri l'ANR potrebbe non disporre di poteri sufficienti per garantire che vi siano gli elementi minimi previsti per le offerte di riferimento e per esigere eventuali modifiche laddove appropriato.

Poteri e competenze delle ANR in materia di accesso e di interconnessione

Garantire la connettività end-to-end

La direttiva accesso stabilisce che il compito di garantire la connettività end-to-end e l'accesso degli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva, nonché i poteri necessari per assolvere tale compito devono essere attribuiti alle ANR. Tale requisito non sembra essere recepito in uno Stato membro che ha già adottato le misure di attuazione. Dall'altro lato in due Stati membri che non hanno ancora provveduto a recepire il nuovo quadro i progetti di misura prevedono che gli obblighi in questo campo siano incorporati nelle misure legislative stesse. In un caso il legislatore intende adottare un obbligo generale di interconnessione nell'ambito di disposizioni regolamentari. Tale approccio solleva interrogativi riguardo alla scelta dell'organismo designato come ANR ai fini dell'esecuzione dei compiti specifici

assegnati dalla direttiva accesso e riguardo alle modalità di attuazione dei dispositivi di salvaguardia previsti dal nuovo quadro, ad esempio il diritto delle persone interessate dalle decisioni dell'ANR di essere consultate e, in ultima analisi, di ricorrere contro dette decisioni. Nell'altro Stato membro in questione il progetto di legge introdurrebbe un obbligo generale di non discriminazione imposto agli operatori che connettono utenti finali. Analoghe preoccupazioni emergono in questo caso, soprattutto in quanto gli obblighi in questione sarebbero sanciti dal diritto primario.

Facoltà generale dell'ANR di intervenire nelle questioni attinenti all'accesso e all'interconnessione

Mentre le condizioni di accesso e interconnessione dovrebbero, in linea di massima, essere oggetto di negoziazione commerciale, l'ANR dovrebbe essere legittimamente autorizzata a intervenire - di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti - per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti nella direttiva quadro. La facoltà dell'ANR di intervenire di propria iniziativa per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti nella direttiva quadro risulta essere un elemento mancante in uno Stato membro che ha già provveduto a recepire l'attuale disciplina.

Obblighi degli operatori connessi alle procedure di riesame del mercato

Principi

Periodicità dell'analisi di mercato

In uno degli Stati membri che non hanno recepito il nuovo quadro il progetto di legge non chiarisce quali requisiti saranno imposti alle ANR per quanto riguarda la periodicità delle analisi di mercato e del riesame degli obblighi.

Obbligo di imporre almeno una misura correttiva (se la concorrenza sul mercato non è effettiva)

Fatti salvi i requisiti generalmente applicabili in virtù del nuovo quadro e delle procedure speciali di cui all'articolo 8 della direttiva accesso, la possibilità di imporre obblighi ad una data impresa emerge soltanto qualora l'ANR riscontri che sul mercato rilevante la concorrenza non è effettiva e che, di conseguenza, una o più imprese detengono un notevole potere di mercato. Viceversa, qualora un'ANR appuri l'assenza di un'effettiva concorrenza in un mercato all'ingrosso rilevante, l'ANR è tenuta a imporre almeno un obbligo all'operatore avente notevole potere di mercato in modo tale da rimediare a tale assenza di concorrenza effettiva. In uno Stato membro che ha già provveduto a recepire il nuovo quadro, tale requisito non è chiaramente rispecchiato nella legislazione. Un problema analogo potrebbe sorgere in almeno uno degli Stati membri che non hanno ancora attuato la nuova disciplina.

La misura correttiva deve essere correlata al problema riscontrato

In uno Stato membro che non ha ancora recepito il nuovo quadro il legislatore sembra volere predeterminare quali obblighi (in particolare orientamento ai costi e obbligo di pubblicare un'offerta di riferimento) debbano essere imposti alle imprese che sono risultate detenere un notevole potere di mercato, senza tenere conto dei particolari problemi di concorrenza esistenti nel mercato in questione. Analogamente si vuole incorporare nella legge l'obbligo di disaggregazione della rete. Tali soluzioni rischiano di privare l'ANR del potere discrezionale necessario per stabilire quale sia il rimedio più consono in base alla natura del problema riscontrato.

Le ANR hanno il potere di applicare tutte le misure correttive disponibili

I progetti di legge di alcuni Stati membri non sembrano mettere a disposizione delle ANR tutti i possibili rimedi descritti nella direttiva accesso, potenzialmente privando l'ANR della capacità di

applicarli. In uno di questi Stati membri, l'ANR può includere l'orientamento ai costi fra gli obblighi di accesso soltanto se l'operatore detiene un notevole potere di mercato sia sul mercato dell'accesso sia sul mercato della vendita agli utenti finali.

Le ANR hanno il potere di imporre altri obblighi

Per garantire la massima flessibilità, la direttiva accesso offre alle ANR la possibilità di imporre obblighi diversi da quelli indicati nella direttiva, previa autorizzazione della Commissione. In uno Stato membro che non ha ancora provveduto a trasporre il nuovo quadro il progetto di legge prevede che in tale circostanza l'ANR può imporre un particolare obbligo soltanto se autorizzata in tal senso da opportune disposizioni regolamentari. In tale situazione il ruolo dell'ANR sarebbe effettivamente condiviso da diverse istituzioni e sarà importante assicurare l'attuazione delle misure di salvaguardia previste dalla nuova disciplina (ad esempio i meccanismi di consultazione e ricorso).

Rimedi specifici

Trasparenza

La direttiva accesso stabilisce che, nei casi in cui un'ANR abbia imposto ad un operatore avente notevole potere di mercato l'obbligo di pubblicare un'offerta di riferimento, essa deve essere nella posizione di imporre modifiche a tale offerta. L'esperienza nell'attuazione del precedente quadro normativo mostra che l'esercizio di tale potere è cruciale per le ANR. Tuttavia alcuni Stati membri non hanno incluso tale requisito nella legislazione adottata o nei progetti di legge, mentre un altro Stato membro ha conferito all'ANR il potere di esigere che l'offerta di riferimento sia resa pubblica ma non le ha conferito il potere di esigerne la pubblicazione.

In alcuni Stati membri che hanno adottato misure di attuazione, l'attuale offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato non contiene tutti gli elementi specificati nella direttiva accesso oppure deve ancora essere definita tramite disposizioni regolamentari. Dall'altro lato il progetto di legge di uno Stato membro non contiene una definizione di disaggregazione, il che significa che tale Stato membro non soddisfa i requisiti di recepimento relativi all'elenco minimo delle voci da includere nell'offerta di riferimento per l'accesso disaggregato.

Separazione contabile

In base alle disposizioni relative alla separazione contabile, l'ANR dovrebbe potere rendere trasparenti i prezzi dei trasferimenti interni di un'impresa a integrazione verticale. Tale potere non compare nelle misure adottate o nei progetti di legge di almeno due Stati membri.

Controllo dei prezzi e contabilità dei costi

La direttiva accesso stabilisce che, nell'adottare decisioni in materia di contabilità dei costi e di controllo dei prezzi, le ANR devono tenere conto degli investimenti effettuati dall'operatore e consentirgli un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, tenendo in considerazione i rischi connessi. Uno Stato membro ha previsto che si debba tenere conto anche degli investimenti nello sviluppo di reti e di servizi innovativi.

La direttiva prevede inoltre che, qualora un operatore abbia l'obbligo di orientamento ai costi dei propri prezzi, ad esso incombe l'onere della prova che i prezzi applicati si basano sui costi. Il progetto di legge di uno Stato membro non sembra integrare tale requisito. In un altro Stato membro tale principio non è contenuto nel diritto primario ma è affidato alle decisioni di regolamentazione delle ANR.

La direttiva stabilisce che, qualora una ANR imponga l'obbligo di istituire un sistema di contabilità dei costi, deve essere pubblicata una descrizione di tale sistema. Due Stati membri non sembrano avere recepito tale requisito nei rispettivi progetti di legge.

Telediffusione digitale

Uno Stato membro che non ha ancora adottato misure di recepimento ha escluso i sistemi di accesso condizionato dall'ambito del proprio progetto di legge e le disposizioni di diritto primario (adottate o sotto forma di progetto) di altri paesi sembrano contemplare soltanto parte dei requisiti previsti dalla direttiva in questo settore.

4.4. Direttiva servizio universale

La direttiva servizio universale[45] contiene una serie di norme e principi atti a salvaguardare gli interessi degli utenti e a garantire che la liberalizzazione non sia realizzata a loro spese. La direttiva si fonda sulla premessa secondo la quale la concorrenza e le dinamiche del mercato sono gli strumenti più efficaci per soddisfare le esigenze degli utenti ma conferisce alle autorità nazionali di regolamentazione i poteri necessari per tutelare gli interessi degli utenti laddove ve ne sia necessità.

Elementi chiave da recepire:

- La portata del servizio universale deve essere definita in conformità della direttiva.

- Il servizio universale deve essere attuato in modo tale da ridurre al minimo le distorsioni del mercato.

- La designazione della o delle imprese titolari di obblighi di servizio universale deve garantire che il servizio universale sia fornito in maniera efficace rispetto ai costi. Nessuna impresa deve essere esclusa a priori dal sistema di designazione.

- Soltanto il costo netto degli obblighi di servizio universale definiti nella direttiva può essere recuperato attraverso un meccanismo di ripartizione ovvero attingendo a fondi pubblici.

- Gli utenti finali in tutta l'UE devono godere di tutti i diritti loro riconosciuti dalla direttiva e le ANR devono essere dotate dei poteri necessari per consentire l'esercizio di tali diritti.

- Gli obblighi devono essere imposti soltanto alle imprese aventi notevole potere di mercato in un mercato al dettaglio rilevante qualora la concorrenza in tale mercato non sia effettiva e le ANR ritengano che gli obblighi imposti a livello di vendita all'ingrosso e/o di selezione o preselezione del vettore non siano sufficienti per realizzare gli obiettivi del nuovo quadro normativo.

Principali preoccupazioni:

- In alcuni Stati membri la portata del servizio universale non è stata definita in conformità della direttiva, con implicazioni sul calcolo del costo netto del servizio universale e su eventuali piani di finanziamento.

- Le misure di recepimento adottate e i progetti di legge di alcuni Stati membri sembrano avere escluso di fatto alcuni operatori dalla possibilità di essere designati come titolari di obblighi di servizio universale. Inoltre non è ancora chiaro se in tutti gli Stati membri si sia tenuto sufficientemente conto della necessità di ridurre al minimo le distorsioni del mercato con l'attuazione del servizio universale.

- Non tutte le disposizioni relative ai diritti e alle strutture cui gli utenti finali devono potere accedere risultano essere state recepite in maniera coerente negli Stati membri.

(45) Direttiva 2002/22/CE: cfr. nota 7 di cui sopra.

- Alcune misure legislative nazionali (adottate o in forma di progetto di legge) non riflettono il principio secondo il quale gli obblighi ex ante devono essere imposti agli operatori che risultino detenere un notevole potere di mercato su un mercato al dettaglio rilevante soltanto se l'ANR ritiene che gli obblighi imposti a livello di vendita all'ingrosso e/o di selezione o preselezione del vettore siano insufficienti.

Obblighi di servizio universale

Portata

La chiave di volta del servizio universale rimane la fornitura su richiesta di una connessione alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e l'accesso a servizi telefonici pubblici ad un prezzo abbordabile su tutto il territorio dell'Unione europea. Rispetto al precedente quadro normativo, tale requisito è stato precisato per quanto attiene alle eventuali tecnologie di supporto (che potrebbero essere fisse o *wireless*) e alle velocità di trasferimento dati che la connessione dovrebbe permettere (dovrebbe essere possibile un efficace accesso a Internet).

Sorgono alcuni problemi di recepimento per quanto riguarda la portata dei servizi che rientrano nell'obbligo di servizio universale: in uno Stato membro il progetto di legge non prevede esplicitamente che il servizio universale debba essere disponibile in tutto il territorio nazionale. In un altro Stato membro il progetto di legge non richiede esplicitamente che la connessione alla rete telefonica pubblica debba consentire un efficace accesso a Internet.

Nelle disposizioni adottate o nei progetti di legge di alcuni Stati membri non è chiaro se gli obblighi relativi a specifiche misure per gli utenti disabili o gli utenti a basso reddito o con esigenze sociali particolari rientrino nell'ambito del servizio universale.

In uno Stato membro alcuni obblighi di servizio universale che includono obblighi di natura sociale sono applicati a tutti gli operatori come condizioni generali, anziché come obblighi di servizio universale applicabili soltanto all'impresa o alle imprese designate a tal fine.

Designazione della(e) impresa(e) titolare(i) di obblighi di servizio universale

In uno Stato membro la legislazione impone obblighi di servizio universale agli operatori aventi notevole potere di mercato. Poiché non esiste un 'appropriato' sistema di designazione degli operatori di servizio universale, molte delle pertinenti disposizioni della direttiva non sono recepite (ad esempio relativamente alla pubblicazione, da parte delle imprese designate, di informazioni relative alla qualità del servizio).

In un altro Stato membro il progetto di legge nega alla maggioranza degli operatori la possibilità di essere designati quali titolari di obblighi di servizio universale, almeno per quanto riguarda la fornitura di accesso in postazione fissa e i servizi telefonici accessibili al pubblico da postazioni fisse, in quanto introduce la possibilità che sia designato un operatore per ciascun servizio ma esige che l'operatore sia in grado di fornire il servizio in tutto il territorio nazionale. L'obiettivo della direttiva è garantire la copertura dell'intero territorio. A tal fine gli Stati membri possono designare uno o più operatori e tale designazione può essere effettuata a livello regionale o nazionale. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero utilizzare un meccanismo di designazione efficiente, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa sia esclusa a priori.

Ciò potrebbe, a sua volta, complicare la determinazione dei costi del servizio universale e il funzionamento di un meccanismo di finanziamento: poiché il costo netto del servizio può essere calcolato o con il metodo di contabilità dei costi o in base ai risultati di una gara d'appalto, esiste il rischio che nel caso in cui sia scelta quest'ultima soluzione l'operatore storico stabilisca l'importo

dei costi che devono essere rimborsati dagli altri operatori, senza tenere conto dei principi di minima distorsione del mercato o di non discriminazione.

Calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale

Alcuni Stati membri si sono avvalsi, nelle misure di recepimento adottate o nei progetti di legge, della possibilità di calcolare il costo netto del servizio universale tramite offerte concorrenti.

La maggioranza delle misure adottate o dei progetti di legge degli Stati membri contiene disposizioni relative ad un meccanismo di condivisione del finanziamento degli obblighi di servizio universale. In uno Stato membro mentre il progetto di legge si limita a menzionare un metodo di finanziamento, ovvero il versamento di contributi da parte degli operatori a copertura del costo netto del servizio universale, sono stati richiesti fondi pubblici (FESR) per soddisfare determinati obblighi di servizio universale. In tal caso il rischio di un doppio finanziamento dovrebbe essere evitato.

Non tutte le misure di salvaguardia contenute nella direttiva servizio universale e volte a garantire che un meccanismo di condivisione del finanziamento degli obblighi di servizio universale non abbia effetti distorsivi sulla concorrenza risultano essere state opportunamente recepite. In alcuni Stati membri le pertinenti disposizioni non sono incluse nel progetto di legge. In un altro Stato membro l'operatore storico ha la possibilità di recuperare da altri fornitori di servizi di comunicazione una parte del costo di fornitura di un servizio imposto come obbligo di servizio universale, senza ricorrere a nessun meccanismo di condivisione.

Occorre ricordare che, laddove gli Stati membri scelgano di utilizzare un sistema di contabilità dei costi e di finanziamento degli obblighi del servizio universale, tale sistema dovrebbe essere comunicato alla Commissione, che provvederà a verificarne la compatibilità con il trattato.

Diritti degli utenti finali

Oltre alle disposizioni che rientrano nella categoria del servizio universale, la direttiva contiene una serie di requisiti che rafforzano gli interessi degli utenti finali mediante diritti specifici, che vanno dall'obbligo di includere informazioni minime nei contratti alla disponibilità di strutture specifiche quali servizi di consultzione elenchi e portabilità dei numeri.

Molte misure di recepimento nazionali non sono ancora riuscite ad attuare tutte le disposizioni pertinenti in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'applicazione sin dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative di diritto primario. In particolare risulta che non tutte le ANR dispongono dei poteri necessari per imporre e attuare gli obblighi di informazione e trasparenza previsti dalla direttiva.

Fornitura di servizi vari

La fornitura di servizi di consultazione e di elenchi abbonati è aperta alla concorrenza. La direttiva servizio universale stabilisce che tutti i fornitori di servizi che attribuiscono numeri di telefono ai rispettivi abbonati sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni pertinenti con modalità eque, orientate ai costi e non discriminatorie. In alcuni Stati membri il progetto di legge non obbliga le imprese a fornire le informazioni pertinenti ai fini della repertoriazione con modalità orientate ai costi.

Inoltre non tutti gli Stati membri che hanno adottato misure di recepimento hanno attuato i requisiti della direttiva relativi alla fornitura di servizi di selezione da tastiera e identificazione della linea chiamante. Resta da stabilire se ciò sia dovuto al fatto che i paesi in questione hanno concluso, una volta sentite le opinioni delle parti interessate, che l'accesso a tali strutture è sufficiente.

In uno Stato membro che ha adottato misure di attuazione, la portabilità del numero mobile potrebbe essere rinviata ad una data non meglio precisata del 2004, in seguito alla recente adozione di disposizioni regolamentari che si sommano alle disposizioni di diritto primario volte a trasporre la nuova disciplina.

Obblighi di ridiffusione

La maggioranza delle misure nazionali che recepiscono il nuovo quadro normativo non introduce obblighi di ridiffusione (must carry), che solitamente sono incorporati in altri strumenti legislativi, ad esempio le leggi in materia di audiovisivo. Ciononostante tali obblighi di ridiffusione devono conformarsi ai principi definiti nella direttiva servizio universale, ovvero essere imposti soltanto qualora risultino necessari a soddisfare obiettivi di interesse generale chiaramente definiti ed essere proporzionati e trasparenti.

La conformità delle norme nazionali in materia di ridiffusione, già esistenti o di nuova adozione, è stata messa in discussione dagli operatori in alcuni Stati membri, in particolare alla luce del principio di proporzionalità.

Controlli normativi sulle imprese che detengono un notevole potere di mercato in mercati al dettaglio specifici

Principi

Non tutte le disposizioni legislative nazionali (adottate o sotto forma di progetto di legge) riflettono il principio secondo il quale gli obblighi *ex ante* devono essere imposti agli operatori che risultino detenere un notevole potere di mercato su un mercato al dettaglio rilevante soltanto se l'ANR ritiene che gli obblighi relativi alla vendita all'ingrosso e/o alla selezione o alla preselezione del vettore siano insufficienti.

In uno Stato membro il progetto di legge è strutturato in maniera tale da non operare una chiara distinzione fra le misure da applicare a livello di vendita all'ingrosso e gli obblighi da imporre a livello di vendita al dettaglio e non è chiaro se l'ANR sia stata dotata dei poteri necessari per attuare tutti i possibili rimedi specificati nella direttiva.

Uno Stato membro che ha adottato misure di attuazione non ha recepito la disposizione che prevede che, laddove sia imposta la regolamentazione delle tariffe al dettaglio, debbano essere attuati e verificati ogni anno opportuni sistemi di contabilità dei costi e che l'ANR debba garantire la pubblicazione di una relazione annuale in materia di conformità.

Linee affittate e selezione e preselezione del vettore

In alcuni Stati membri i requisiti della direttiva relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate non sono inclusi, ovvero sono inclusi soltanto in parte, nelle misure legislative di recepimento (adottate o sotto forma di progetti di legge), oppure restano da attuare attraverso l'adozione di misure regolamentari.

In altri Stati membri il requisito in base al quale gli operatori aventi notevole potere di mercato devono fissare i prezzi dell'interconnessione e dell'accesso correlati alla selezione e alla preselezione del vettore secondo il principio dell'orientamento ai costi non è recepito, oppure non è chiaro se l'orientamento ai costi sia o meno applicabile.

5. DIRETTIVA RELATIVA ALLA VITA PRIVATA E ALLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

5.1. Introduzione

La direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche avrebbe dovuto essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 31 ottobre 2003. Tale direttiva ha effettivamente sostituito la precedente direttiva sulla tutela dei dati nel settore delle telecomunicazioni[46] a decorrere da tale data. Poiché tale scadenza è assai vicina alla data di pubblicazione, la presente relazione non contiene un'analisi delle misure di recepimento nazionali o dei progetti di legge. Tuttavia la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche costituisce un elemento vitale del nuovo quadro normativo, destinato a tutelare gli interessi fondamentali degli utenti finali, e alcuni dei suoi requisiti principali (che la Commissione avrà particolare cura di fare recepire nelle misure nazionali) sono dunque descritti nella presente sezione.

5.2. Conservazione dei dati sul traffico

La direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche stabilisce che i dati sul traffico trattati e memorizzati devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione. I dati sul traffico necessari ai fini della fatturazione o dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento ma soltanto sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento. I dati possono essere sottoposti a trattamento per la fornitura di servizi a valore aggiunto ma soltanto per il periodo necessario e previo ottenimento del consenso. Gli utenti devono poter ritirare il loro consenso in qualsiasi momento.

È importante che l'ordinamento nazionale preveda che gli abbonati siano informati sugli scopi della conservazione dei dati sul traffico (prima di esprimere il loro consenso) e delle tipologie di dati conservati.

5.3. Dati relativi all'ubicazione

La direttiva contiene una nuova disposizione che riguarda il trattamento dei dati relativi alla posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'abbonato. I dati relativi all'ubicazione sono sottoposti a un trattamento diverso da quello riservato ai dati relativi al traffico, nel senso chei dati relativi all'ubicazione possono essere trattati in forma anonima o con il consenso dell'utente.

È importante che la legislazione nazionale garantisca che, laddove il trattamento dei dati relativi all'ubicazione sia permesso con il consenso dell'utente, prima di ottenere detto consenso il fornitore del servizio informi l'utente (1) sul tipo dei dati relativi all'ubicazione che saranno sottoposti a trattamento, (2) sugli scopi e sulla durata del trattamento e (3) sull'eventualità che i dati siano trasmessi a un terzo. È inoltre importante che l'utente abbia la possibilità di ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento.

5.4. Comunicazioni indesiderate (*spam*)

La direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche introduce l'obbligo per gli Stati membri di applicare, come regola generale, un meccanismo di '*opt-in*' in base al quale le comunicazioni indesiderate (*spam*) prodotte mediante dispositivi automatici di chiamata, telefax e

(46) Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, GU L 24 del 30.1.1998, pag. 2.

posta elettronica (inclusi messaggi SMS) sono consentite soltanto nei confronti di abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.

Mentre la direttiva prevede la possibilità di una deroga al principio generale di opt-in in base alla quale, nel contesto della vendita di un prodotto o servizio, le coordinate del contatto possono essere utilizzate a scopi di commercializzazione diretta di prodotti o servizi analoghi propri di una società, è importante che, qualora una siffatta deroga sia prevista dall'ordinamento nazionale, essa sia formulata in maniera restrittiva, per evitare di compromettere concretamente il principio di '*opt-in*'.

Per altri tipi di attività di commercializzazione diretta, gli Stati membri possono scegliere di applicare un meccanismo di *opt-in* o di *opt-out*.

Un'efficace e tempestiva attuazione dell'obbligo di conformità al nuovo approccio opt-in sarà essenziale per garantire la tutela degli interessi degli abbonati. La Commissione si adopererà dunque per verificare che le misure di recepimento nazionali prevedano concrete sanzioni in caso di violazione dei pertinenti obblighi da parte degli operatori nella commercializzazione diretta di prodotti e servizi incluse, laddove appropriato, pene pecuniarie. Ciò significa inoltre che le autorità competenti, siano esse le ANR o le autorità di vigilanza, devono essere dotate dei necessari poteri di indagine e di esecuzione.

5.5. Marcatori (*cookie*)

La direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche contiene una disposizione, assente nella precedente direttiva sulla tutela dei dati nel settore delle telecomunicazioni (97/66/CE), che regola l'uso di dispositivi per la memorizzazione o il reperimento di informazioni, quali i '*cookie*'. Gli utenti devono essere informati sugli scopi di detti dispositivi e avere la possibilità di rifiutare l'impiego o l'installazione degli stessi sulle loro apparecchiature terminali.

6. DIRETTIVA CONCORRENZA

6.1. Introduzione

Al fine di rendere più semplici e più trasparenti le norme sulla liberalizzazione, il 16 settembre 2002 la Commissione ha adottato la direttiva 2002/77/CE relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (la direttiva concorrenza). Tale direttiva consolida le precedenti direttive in questo settore[47] e tenta di mantenere la necessaria coerenza con il nuovo quadro normativo.

6.2. Principali contenuti della direttiva concorrenza: abolizione dei diritti speciali ed esclusivi

In linea con le disposizioni contenute nella direttiva 90/388/CEE, la direttiva concorrenza impone agli Stati membri l'obbligo di abolire i diritti speciali o esclusivi relativi alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica (incluso l'uso delle frequenze) e di garantire che qualunque impresa possa fornire tali reti e servizi. Inoltre gli Stati membri dovranno provvedere affinché ogni autorizzazione generale concessa alle imprese per la fornitura di tali reti o servizi si basi su criteri obiettivi, non discriminatori, proporzionati e trasparenti.

(47) Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10) e successive modifiche.

Il campo di applicazione della direttiva concorrenza è in linea con quello del nuovo quadro normativo: essa si applica a tutte le reti e servizi che intervengono nella trasmissione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, ad esempio reti fisse, *wireless*, via cavo e satellitari. La direttiva si applica dunque alle reti e ai servizi utilizzati per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi, ad esclusione però dei servizi che forniscono i contenuti dei programmi o esercitano un controllo su tali contenuti. La Commissione sta attualmente svolgendo un'indagine per appurare se la regolamentazione delle reti e dei servizi utilizzati per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi e di altri servizi audiovisivi in alcuni Stati membri sia conforme alla direttiva concorrenza.

Si noti che la direttiva concorrenza si applica anche alle cosiddette reti '*dark fibre*' (fibra spenta), che consentono a terzi di trasmettere segnali avvalendosi delle proprie attrezzature di commutazione o di instradamento.

6.3. Obblighi di notifica

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni che le consentiranno di appurare l'ottemperanza alle disposizioni della direttiva concorrenza. Essi inoltre devono comunicare alla Commissione i loro regimi di ripartizione del costo netto della fornitura del servizio universale. Inoltre qualora uno Stato membro ritenga che esista una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura per la rete locale (*local loop*) per giustificare la soppressione dell'obbligo di gestione delle reti televisive via cavo e delle altre reti di comunicazione elettronica attraverso persone giuridiche distinte, tale Stato membro deve informare la Commissione in merito, affinché quest'ultima possa decidere se sia opportuno revocare tale obbligo nello Stato membro interessato.

7. PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE

Dieci paesi (Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia) aderiranno all'Unione europea il 1° maggio 2004. Questi paesi candidati hanno accettato, nel corso dei negoziati di adesione, di attuare l'*acquis* del 1998 in materia di telecomunicazioni. Questi paesi devono inoltre garantire l'ottemperanza alle disposizioni del nuovo quadro normativo a decorrere dalla data di adesione.

Poiché il nuovo quadro normativo si fonda sui risultati ottenuti dal quadro normativo del 1998 (in particolare la liberalizzazione dei mercati e la 'fornitura di una rete aperta'), di cui rappresenta un'evoluzione, l'efficace attuazione della vecchia disciplina da parte degli attuali 15 Stati membri dell'UE era una condizione preliminare per la transizione verso il nuovo quadro.

Analogamente, per i paesi candidati è condizione preliminare per l'adesione che lo stesso processo di liberalizzazione e regolamentazione sia efficacemente portato a termine nel periodo che precede la piena applicazione del nuovo quadro nei territori di tali paesi. Una volta soddisfatti i requisiti del vecchio quadro normativo, l'analisi dei mercati e il riesame degli obblighi potranno essere condotti efficacemente come previsto dalla nuova disciplina.

Tale approccio è coerente con il disposto dell'articolo 27 della direttiva quadro, in base al quale gli Stati membri mantengono, ai sensi della legislazione nazionale, gli obblighi di regolamentazione previsti nelle disposizioni del vecchio quadro normativo a cui tale articolo fa riferimento (sostanzialmente gli obblighi relativi all'esistenza di un notevole potere di mercato), fino a che tali obblighi non saranno riesaminati conformemente al processo di analisi di mercato e consultazione con la Commissione e con altre ANR previsto nel nuovo quadro normativo (in particolare la proce-

dura di comunicazione a norma dell'articolo 7). Nel caso dei paesi candidati, è possibile che tale processo sia attuato a norma di legge soltanto quando tali paesi abbiano formalmente aderito all'UE.

Di conseguenza si prevede che i paesi candidati all'adesione adotteranno le seguenti misure al fine di adempiere agli obblighi comunitari nel settore delle comunicazioni elettroniche:

- I paesi candidati attueranno appieno, e manterranno in vigore fino a dopo la data di adesione, i requisiti previsti dalle disposizioni del vecchio quadro normativo alle quali fa riferimento l'articolo 27 della direttiva quadro. Essi dovranno allora condurre (o completare) l'analisi di mercato e il riesame degli obblighi nel pieno rispetto delle procedure previste dalla nuova disciplina (inclusa la comunicazione alla Commissione e alle altre ANR ai sensi dell'articolo 7), non appena possibile dopo l'adesione, affinché gli obblighi in questione possano essere, a seconda dei casi, modificati, revocati o mantenuti.

- Per quanto riguarda gli altri requisiti del vecchio quadro normativo (ovvero, a grandi linee, il quadro giuridico generale per le telecomunicazioni e i diritti e gli obblighi generalmente applicabili nel settore), entro la data di adesione tali requisiti saranno da un lato effettivamente attuati in conformità degli impegni assunti durante i negoziati di adesione e, dall'altro lato, adattati ove necessario affinché siano conformi ai requisiti previsti dalla nuova disciplina. A titolo esemplificativo, entro la data di adesione il sistema di autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica in un paese candidato dovrebbe essere conforme al nuovo quadro normativo prevedendo soltanto l'autorizzazione generale e i diritti d'uso.

Nella prossima relazione di attuazione, che la Commissione intende pubblicare nel quarto trimestre del 2004, lo stato del recepimento e dell'applicazione delle direttive in materia di comunicazioni elettroniche nei nuovi Stati membri sarà valutato unitamente a quello degli attuali Stati membri (15 paesi UE).

8. PROCEDURA DI NOTIFICA DELLE MISURE DI REGOLAMENTAZIONE NAZIONALI

Per garantire lo sviluppo di una prassi normativa coerente in tutta la Comunità, l'articolo 7 della direttiva quadro istituisce una nuova procedura in base alla quale le ANR sono tenute a informare la Commissione e tutte le altre ANR in merito a tutti i progetti di misura che identifichino i mercati rilevanti e che riguardino la designazione di imprese aventi notevole potere di mercato, qualora le misure in questione siano tali da influenzare gli scambi commerciali fra Stati membri. In conformità di detto articolo, la Commissione ha il potere di veto, in quanto può esigere che l'ANR revochi e modifichi la misura comunicata qualora nutra seri dubbi riguardo alla compatibilità della stessa con il diritto comunitario.

La Commissione ha creato le strutture necessarie per potere assolvere i suoi compiti con la massima efficienza sotto il profilo giuridico e operativo.

La prima comunicazione è giunta il 4 agosto 2003 da OFTEL, l'autorità di regolamentazione del Regno Unito. Le comunicazioni finora trasmesse da tale autorità riguardano i seguenti mercati: i) accesso mobile e originazione delle chiamate, ii) terminazione delle chiamate in su rete fissa per area geografica, iii) terminazione della chiamata per l'accesso a Internet in banda stretta all'ingrosso a tariffa forfettaria, iv) vendita al dettaglio di accessi in banda stretta su rete fissa, v) servizi internazionali all'ingrosso, e vi) linea di rete fissa in banda stretta all'ingrosso, originazione della chiamata, trasporto e transito.

La Commissione ha formulato alcune osservazioni in merito ai progetti di misure normative ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva quadro[48].

(48) Cfr. sito web della Commissione all'indirizzo http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/ecctf/home

Nelle settimane e nei mesi a venire è atteso un crescente numero di comunicazioni. Gli incontri di 'pre-notifica' con le ANR si sono rivelati estremamente utili. Si sono inoltre svolti ulteriori incontri con gli operatori e le associazioni del settore allo scopo di chiarire le procedure dell'articolo 7.

9. PROCEDIMENTI DI INFRAZIONE

Come suindicato, la Commissione ha sottolineato l'importanza di un'attuazione completa, efficace e tempestiva del nuovo quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. In particolare la strategia per il mercato interno della Commissione[49] sottolinea che la trasposizione tardiva e l'inefficace attuazione rimangono seri problemi che ostacolano il corretto funzionamento del mercato unico nel suo complesso.

La Commissione ha aperto circa 250 procedure di infrazione per sostenere l'attuazione del pacchetto normativo del 1998 e continuerà a svolgere un ruolo proattivo in relazione alla nuova disciplina, al fine di garantire agli operatori del mercato e agli investitori la massima certezza del diritto in questo settore estremamente dinamico.

La Commissione sta sorvegliando attentamente il processo di recepimento e ha già avviato procedimenti contro gli Stati membri che non hanno provveduto a recepire le quattro direttive (direttiva quadro, direttiva autorizzazioni, direttiva accesso e direttiva servizio universale) nell'ordinamento nazionale entro il 24 luglio 2003[50]. La Commissione si appresta inoltre ad avviare procedimenti per infrazione nei confronti degli Stati membri che non hanno provveduto a recepire la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche entro il 31 ottobre 2003.

La corretta attuazione delle direttive sarà una delle priorità su cui sarà incentrata l'analisi delle misure di trasposizione nazionali. Inoltre, e per garantire la certezza del diritto e la trasparenza, la Commissione ritiene prioritario l'adempimento degli specifici obblighi di notifica imposti agli Stati membri dal nuovo quadro normativo, ad esempio per quanto riguarda le singole ANR e i compiti e le competenze loro attribuiti nonché gli operatori aventi notevole potere di mercato e i fornitori del servizio universale. La Commissione sorveglierà inoltre l'adempimento, da parte degli Stati membri, dell'obbligo di tenere in considerazione le raccomandazioni adottate per garantire l'applicazione coerente del nuovo quadro, incluse le raccomandazioni sui mercati rilevanti e sulle procedure a norma dell'articolo 7 della direttiva quadro.

La Commissione ha inoltre evidenziato che è importante prevedere, a complemento delle procedure formali di infrazione, strumenti alternativi che consentano di raggiungere rapidi risultati nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario[51]. Tale metodo potrebbe rivelarsi più efficace e proporzionato rispetto ai procedimenti formali. A tale riguardo la Commissione sta collaborando con le autorità degli Stati membri, e in particolare con le autorità nazionali di regolamentazione indipendenti. La cooperazione è già in atto non solo nel gruppo del regolamentatori europei (ERG), ma anche in seno al comitato per le comunicazioni (COCOM), al comitato per lo spettro radio (RSC) e al gruppo per la politica in materia di spettro radio (RSPG), nonché nell'ambito di incontri bilaterali con gli Stati membri.Infine i periodici aggiornamenti sullo stato di attuazione del quadro normativo e sull'evoluzione dei mercati si sono rivelati uno strumento efficace per controllare la corretta attuazione della nuova disciplina, strumento che Commissione intende continuare ad utilizzare in futuro.

(49) COM(2003) 238, 7 maggio 2003.

(50) Cfr. comunicato stampa IP/03/1356 dell'8.10.2003.

(51) Comunicazione della Commissione sul miglioramento del controllo dell'applicazione del diritto comunitario COM(2002) 725, 11 dicembre 2002.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI DEL 15 DICEMBRE 2003

IL FUTURO DELLA POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE AUDIOVISIVA [COM (2003) 784]

Introduzione

I mezzi audiovisivi svolgono un ruolo centrale nel funzionamento delle società democratiche moderne nonché nello sviluppo e nella trasmissione dei valori sociali. Essi incidono in misura assai significativa su ciò che i cittadini sanno, credono e pensano. È di fondamentale importanza che gli operatori di questo settore, culturale per eccellenza, beneficino di un contesto normativo chiaro e prevedibile nel quale pianificare gli investimenti e sviluppare le loro strategie commerciali.

La presente comunicazione è destinata a contribuire a tale prevedibilità precisando le priorità di medio periodo della politica comunitaria di regolamentazione del settore in un'Europa ampliata.

La politica comunitaria nel settore audiovisivo è volta a promuovere lo sviluppo di tale settore nell'Unione, in particolare attraverso il completamento del mercato interno, perseguendo nel contempo obiettivi preminenti d'interesse generale quali la diversità culturale e linguistica, la protezione dei minori e della dignità umana e la tutela dei consumatori. Per raggiungere questi obiettivi, la Comunità utilizza due categorie di strumenti complementari e connessi, che hanno caratterizzato questa politica sin dall'inizio: le misure normative e i meccanismi di sostegno. Durante il 2003, il quadro normativo e gli strumenti di sostegno, vale a dire i programmi MEDIA, sono stati oggetto di un'ampia consultazione pubblica e di un esame approfondito. La presente comunicazione contiene le conclusioni della Commissione sul quadro normativo. Nel primo trimestre del 2004, la Commissione proporrà una nuova generazione di programmi, che succederanno agli attuali programmi MEDIA, in un documento distinto.

1.1. Descrizione del paesaggio audiovisivo in Europa

Secondo valutazioni recenti[1], nel 2001 il mercato audiovisivo europeo nel suo complesso, vale a dire considerando tutte le attività audiovisive e tutti i modi di fornitura, era di quasi 95 miliardi di euro, con un aumento del 5,2% rispetto al 2000. Quest'aumento conferma una tendenza positiva costante (+ 35% a prezzi correnti dal 1997).

Nel 2001, dei due settori principali dell'industria - la televisione e il cinema -, il primo rappresentava circa due terzi del mercato mentre il cinema, compresi i video, ne rappresentava il 15% circa; il resto del mercato era costituito dalla musica registrata e dal software di svago. Il settore più dinamico è stato quello della vendita e del noleggio dei DVD, che hanno superato la distribuzione nelle sale cinematografiche. Il settore DVD ha confermato la sua importanza nel 2002, anno in cui il volume d'affari delle vendite al dettaglio di DVD ha uguagliato le vendite delle tradizionali cassette VHS, in un contesto di aumento generale delle vendite di prodotti audiovisivi registrati.

Nel 2001, lo sviluppo del mercato televisivo ha rallentato (+ 4% rispetto al 2000, + 40% rispetto al 1997), soprattutto a causa dei risultati insoddisfacenti (- 2,1% nel 2001 rispetto al 2000) delle emittenti commerciali tradizionali non a pagamento, che hanno subito le conseguenze di una crisi globale del mercato pubblicitario. Il settore della televisione a pagamento (pacchetti, canali tematici, premium TV e società di televendite) ha confermato il suo dinamismo con un aumento

(1) Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo - annuario 2003, volume 1.

annuale di circa il 13% (+ 100% rispetto al 1997). Le emittenti del servizio pubblico (compresa la radio) hanno registrato un volume d'affari totale di circa 27 miliardi di euro (il 28% del mercato totale; + 4% rispetto al 2000, + 20% rispetto al 1997).

Le indicazioni preliminari sulle tendenze globali per il 2002 nell'UE confermano la crescita negativa per le emittenti non a pagamento (il - 3,5% stimato rispetto al 2001) e rivelano un rallentamento dello sviluppo per il settore della televisione a pagamento (+ 6% rispetto al 2001).

La bilancia commerciale del settore audiovisivo è sempre negativa, in particolare per quanto riguarda la teletrasmissione dei film, la loro proiezione nelle sale cinematografiche e i diritti di distribuzione dei relativi video; ciò è dovuto ad un notevole disavanzo con gli Stati Uniti, che nel 2000 ammontava ad oltre otto miliardi di USD (secondo stime dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo[2]).

Il settore audiovisivo ha continuato a diversificare l'offerta dei servizi audiovisivi durante i primi anni del nuovo millennio. Secondo talune stime[3], all'inizio del 2003 il settore della tradizionale trasmissione terrestre analogica contava nell'UE 40 canali nazionali del servizio pubblico e 47 canali nazionali commerciali.

Nello stesso tempo, erano attivi 35 'packager' (emittenti che offrono pacchetti); inoltre, 69 canali del servizio pubblico e 584 canali privati erano trasmessi a livello nazionale mediante tecniche diverse dalla tradizionale diffusione terrestre analogica. Infine, venivano regolarmente trasmessi circa 100 canali regionali, pubblici e privati, e si contavano 2.000 stazioni locali.

Quasi tutte le famiglie UE hanno la televisione[4]; molte hanno due o più televisori. La penetrazione delle trasmissioni via cavo e via satellite diverge ampiamente da paese a paese, così come la struttura dell'industria (oltre 6.000 operatori). In media, nel 2002 oltre la metà delle famiglie UE avevano accesso alle reti via cavo, ma soltanto il 31% di esse si sono effettivamente abbonate a servizi via cavo. L'espansione rispetto al 2001 è piuttosto modesta, del 2,5% circa. Secondo i dati pubblicati dalle società dell'industria delle trasmissioni satellitari, una stima combinata delle famiglie che ricevono direttamente trasmissioni via satellite indica un totale di circa 38 milioni nel 2002, con un tasso di espansione piuttosto dinamico, di circa il 14% rispetto al 2001.

Alla fine del 2002, quasi il 18% delle famiglie UE (27,4 milioni) ricevevano trasmissioni digitali, un aumento di circa il 15% che riguarda soprattutto la diffusione via satellite: alla fine del 2002, oltre 22 milioni di famiglie utilizzavano il satellite, mentre la trasmissione digitale via cavo si è affermata solo in alcuni paesi (3,5 milioni di famiglie in tutta l'UE alla fine del 2002). La televisione terrestre digitale è operativa soltanto in alcuni Stati membri (Regno Unito, Germania, Spagna, Svezia e Finlandia). L'offerta di servizi televisivi via DSL (*Digital Subscriber Line*: linea digitale che consente all'abbonato un accesso rapido ad Internet) è tecnicamente possibile, ma questi servizi non sono ancora del tutto operativi. Con il rilancio della trasmissione terrestre digitale nel Regno Unito e l'inizio dell'abbandono di quella analogica in alcune regioni della Germania, alla metà del 2003 questo modo di trasmissione interessava 2,1 milioni di famiglie UE.

Nel 2002, il tempo medio giornaliero passato a guardare la televisione rimaneva significativo in tutti gli Stati membri, con cambiamenti marginali rispetto al 2001. L'Austria rimane il paese in cui la gente guarda meno televisione (153 minuti), mentre la Spagna è il paese in cui la televisione riscuote il maggiore successo (262 minuti). Nei paesi aderenti si rilevano indici di ascolto simili, dai 165 minuti della Slovenia ai 256 minuti dell'Ungheria.

(2) Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo - annuario 2003, volume 1.

(3) Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo - annuario 2002, volume 5.

(4) Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo - annuario 2003, volume 2.

L'UE ha confermato il suo primato come produttore di film a soggetto: 630 produzioni nel 2002 (più o meno come nel 2001, + 13% rispetto al 1997) contro le circa 450 degli Stati Uniti. Si deve tuttavia precisare che una parte significativa delle produzioni europee non attira una massa critica di pubblico (vale a dire 100.000 o più spettatori nelle sale cinematografiche). A tale riguardo, occorre notare che, in termini di investimento finanziario, i produttori cinematografici statunitensi continuano a godere di bilanci di produzione e di distribuzione assai più elevati di quelli messi a disposizione per le produzioni UE. La recente ondata di coproduzioni europee, alle quali hanno partecipato in particolare alcuni degli Stati membri più grandi, potrebbe essere una risposta a tale squilibrio. Nel 2002, oltre 250 pellicole sono state distribuite come cooperazioni paneuropee.

Nei paesi aderenti, nel 2002 sono stati prodotti 86 film a soggetto. Le coproduzioni rimangono rare, tanto con gli Stati membri quanto con gli altri paesi aderenti. Tuttavia, diversi paesi aderenti hanno sviluppato una significativa infrastruttura di produzione.

1.2. Sviluppi recenti della tecnologia e del mercato nel settore audiovisivo

Le principali variabili del settore audiovisivo - i modelli commerciali, i modi di trasmissione, il comportamento dei consumatori, i beni di consumo elettronici ecc. - sono rimaste sostanzialmente costanti negli ultimi anni dopo avere subito cambiamenti profondi negli anni '90. A parte gli avvenimenti che incidono sulla vita degli operatori, non si prevedono cambiamenti radicali della struttura del mercato in seguito ad un'evoluzione naturale dell'attuale paesaggio. Sviluppi più importanti potrebbero derivare dallo sfruttamento commerciale di una serie di tecnologie che, pur essendo già disponibili, rimangono in gran parte inutilizzate a causa della mancanza di un chiaro valore aggiunto per i consumatori o delle incertezze riguardo ai sottostanti modelli commerciali.

Oltre alla televisione digitale, le principali innovazioni tecniche che potrebbero contribuire favorevolmente allo sviluppo del settore audiovisivo sono:

- lo schermo piatto;
- la televisione ad alta definizione (HDTV)[5];
- la televisione interattiva.

L'Internet, con lo sviluppo dei browser grafici sul World Wide Web, ha cambiato radicalmente il modo in cui le persone comunicano ed ha fornito una nuova via di accesso ai contenuti audiovisivi. Tuttavia, gli utenti del Web continuano ad essere assai meno numerosi dei telespettatori e hanno motivazioni diverse[6] . L'industria sta anche studiando l'uso del protocollo Internet per la radiodiffusione digitale. Stando ai tecnologi, il protocollo Internet agevola il raggruppamento di diversi tipi di servizio, compresi i servizi della società dell'informazione, e darebbe il via ad una nuova fase di convergenza dei servizi.

1.3. Principali azioni della Commissione, del Parlamento e del Consiglio nel settore audiovisivo

La comunicazione "Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale", pubblicata dalla Commissione nel 1999[7], descriveva i cinque principi dell'intervento normativo nel settore. Secondo questi principi, l'intervento normativo dovrebbe limitarsi al minimo

(5) Un prossimo documento di lavoro dei servizi della Commissione esaminerà in quale misura il formato dello schermo - schermo largo e alta definizione - favorisca il diffondersi della televisione digitale presso i consumatori.

(6) Per potere guardare un contenuto audiovisivo attraverso il Web, occorre un collegamento a banda larga (via cavo o DSL). Secondo lo Screen Digest, nel 2002 circa 13 milioni di famiglie UE avevano un collegamento Internet a banda larga.

(7) COM (1999) 657 def.

necessario per raggiungere uno scopo di politica chiaramente definito, garantendo la certezza del diritto e la neutralità tecnologica, e le norme andrebbero applicate tenendo conto il più possibile degli operatori interessati.

Adottata nel 1989, la direttiva "televisione senza frontiere"[8] (in prosieguo: "la direttiva") è stata rivista nel 1997 per tenere conto degli sviluppi tecnologici e di mercato. Come confermato dall'esame effettuato nel 2003[9], da allora la direttiva ha fornito alle emittenti comunitarie un quadro giuridico stabile e sicuro. La quarta relazione sull'applicazione della direttiva, adottata dalla Commissione il 6 gennaio 2003[10], conclude che la direttiva è generalmente applicata in modo soddisfacente e che la libera circolazione dei servizi di telediffusione all'interno della Comunità è stata essenzialmente assicurata. Questa valutazione è condivisa tanto dalla "relazione sulla televisione senza frontiere" del Parlamento europeo[11] quanto dal parere del Comitato delle regioni del 3 luglio 2003 riguardo alla quarta relazione sull'applicazione. Le conclusioni sulla direttiva del Consiglio del 19 dicembre 2002[12] mettono in rilievo le implicazioni dei nuovi mezzi di fornitura di contenuti audiovisivi, per esempio i media interattivi.

La raccomandazione del Consiglio sulla tutela dei minori e della dignità umana[13] del 24 settembre 1998 è il primo strumento giuridico - a livello dell'UE - riguardante il contenuto dei servizi audiovisivi e d'informazione disponibili sull'Internet. La relazione sull'applicazione di questa raccomandazione[14], pubblicata nel 2001, indicava che nel complesso l'applicazione della raccomandazione era già piuttosto soddisfacente. In quasi tutti gli Stati membri sono state organizzate hot line e campagne d'informazione e sono stati adottati codici di condotta. L'industria ha lavorato alla creazione di filtri Internet affidabili e la Commissione ha intensificato la cooperazione internazionale in questo campo visto che buona parte dei contenuti illeciti e nocivi proviene dall'esterno dell'Unione europea.

La comunicazione della Commissione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive[15] ha spiegato a quali condizioni gli aiuti di Stato a favore della produzione audiovisiva possono essere compatibili con il Trattato CE. Inoltre, essa ha esaminato il deposito legale delle opere audiovisive come uno dei possibili modi per conservare e salvaguardare il patrimonio audiovisivo europeo. La risoluzione del Consiglio sul deposito delle opere cinematografiche nell'Unione europea[16] invita gli Stati membri a realizzare sistemi efficienti per il deposito e la conservazione delle opere cinematografiche.

(8) Direttiva del Consiglio 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(9) Per i dettagli, si veda il capitolo 3 della presente comunicazione.

(10) COM(2003) 778 def. Si veda anche il punto 5 della relazione sull'applicazione, che fa riferimento al lavoro precedente del Parlamento europeo e del Consiglio.

(11) A5-0251/2003.

(12) GU C 13 del 18.1.2003, p. 1.

(13) Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* L 270 del 7.10.1998, p. 48).

(14) COM(2001)106 def.

(15) COM(2001)534 def. del 26.09.2001, GU C 43 del 16.02.2002, p. 6. La Commissione progetta di dar seguito alla risoluzione del Consiglio con una proposta di raccomandazione del Consiglio sul patrimonio cinematografico.

(16) Adottata il 24.11.2003.

2. La politica audiovisiva nel contesto comunitario

Ad incidere sul settore audiovisivo europeo non sono soltanto la normativa settoriale comunitaria e i meccanismi di sostegno. Numerose politiche comunitarie hanno un impatto significativo sull'industria mediatica, motivo in più per adottare un approccio coerente.

Concorrenza

La Commissione controlla il rispetto delle norme di concorrenza, che svolgono un ruolo importante nel settore audiovisivo. Il diritto della concorrenza contribuisce alla realizzazione di due obiettivi fondamentali della CE. In primo luogo, esso contribuisce ad aprire i mercati in ogni settore, compreso in quello dei servizi audiovisivi, impedendo restrizioni illecite della concorrenza. Se necessario, la Commissione aiuta ad aprire mercati caratterizzati dalla mancanza di concorrenza ovvero da una concorrenza sleale o distorta. In secondo luogo, con tali strumenti la Commissione raggiunge uno degli scopi dell'UE: istituire un mercato comune ai sensi dell'articolo 2 del Trattato CE garantendo che nel mercato interno vi sia una concorrenza non distorta (articolo 3, lettera g)). Le norme in materia di controllo delle operazioni di concentrazione sono volte a consentire alla Commissione di assicurarsi che le concentrazioni non mettano a repentaglio il processo concorrenziale essenziale nel mercato unico. In tale contesto, la Commissione ha, per esempio, esaminato il progetto di acquisto della società italiana di televisione a pagamento Telepiù da parte del gruppo mediatico australiano Newscorp[17]. D'altra parte, anche le norme comunitarie in materia di intese hanno un impatto assai importante nel settore audiovisivo.

In linea di principio, gli aiuti di Stato che falsano la concorrenza favorendo alcune imprese o produzioni sono proibiti dal Trattato. Tuttavia, l'applicazione al servizio pubblico di radiodiffusione delle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato deve tener conto dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato stesso e della comunicazione che chiarisce l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione[18]. La Commissione ne ha fatto applicazione in molti casi specifici nel corso del 2003[19].

Con l'adozione della comunicazione sul cinema nel settembre 2001[20], la Commissione ha reso pubblici i criteri in base ai quali gli aiuti di Stato alle produzioni cinematografiche e televisive possono essere dichiarati compatibili con il Trattato CE conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Questa comunicazione costituisce uno degli strumenti più importanti per fornire al settore cinematografico un quadro giuridico chiaro e per garantire che i regimi di sostegno possano essere mantenuti nel rispetto del funzionamento del mercato interno. Le chiare regole indicate nella comunicazione hanno permesso una valutazione uniforme dei regimi nazionali di aiuti di Stato comuni-

(17) Questa operazione ha consentito a Telepiú di fondersi con Stream, l'altra società di televisione a pagamento attiva sul mercato italiano, allora controllata in parti uguali da Newscorp e da Telecom Italia. Newscorp ha ormai il controllo della nuova società, mentre Telecom Italia è socio di minoranza. Benché l'operazione abbia comportato la creazione di un quasi monopolio sul mercato italiano della televisione a pagamento, la Commissione ha tuttavia ritenuto che l'autorizzazione dell'operazione, con riserva di condizioni adeguate, fosse preferibile, per il consumatore, alle perturbazioni del mercato che avrebbe causato la probabile chiusura di Stream.

(18) OJEC (2001/C 320/04)

(19) La Commissione ha notificato alla Danimarca, con lettera del 21 gennaio 2003, la decisione di avviare una procedura ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE con riferimento al finanziamento pubblico dell'emittente pubblica danese TV2 tramite il canone e altre misure. In questa fase della procedura, la Commissione ritiene che le autorità danesi abbiano compensato i costi netti del servizio pubblico di TV2 al di là dello strettamente necessario, con il conseguente rischio di sovvenzionamento incrociato delle attività commerciali di TV2 e di distorsione della concorrenza. D'altra parte, la Commissione ha deciso di chiudere le procedure d'indagine nei confronti dell'Italia e del Portogallo riguardanti i regimi di finanziamento delle emittenti pubbliche RAI e RTP.

(20) GU C 45 del 16.2.2002.

cati alla Commissione[21]. I servizi della Commissione stanno lavorando ad una nuova comunicazione sul cinema, che dovrebbe essere adottata prima del giugno 2004, per garantire la certezza del diritto con riferimento alle norme relative agli aiuti di Stato su un periodo più lungo.

Pluralismo dei media

Di solito, le misure dirette a garantire il pluralismo dei media limitano la partecipazione consentita nelle società del settore massmediale e impediscono il controllo o la partecipazione simultanei in più società di tale settore. Oltre a tali regole, molte altre misure - dalla politica di concorrenza ai provvedimenti per promuovere contenuti culturalmente e linguisticamente diversificati - possono contribuire al pluralismo dei media. Lo scopo di tutte le misure a favore del pluralismo dei mass media è quello di proteggere la libertà d'espressione e di far sì che i media diano voce ad una varietà di pareri e opinioni caratteristica di una società democratica. Nel Libro verde della Commissione sui servizi di interesse generale[22] del 21 maggio 2003, è stato sottolineato che la protezione del pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa spetta anzitutto agli Stati membri. Attualmente, sebbene il diritto comunitario permetta l'applicazione di misure di salvaguardia nazionali a favore del pluralismo dei media, la normativa comunitaria secondaria non prevede disposizioni specificamente volte a salvaguardare il pluralismo dei mezzi di comunicazione. Tuttavia, una serie di strumenti di diritto comunitario contribuiscono direttamente o indirettamente a preservare tale pluralismo. Il diritto comunitario della concorrenza, che persegue anzitutto un obiettivo economico (assicurare una concorrenza effettiva tra gli operatori), contribuisce anche ad impedire che il controllo delle società del settore massmediatico si concentri in misura tale da mettere in pericolo la presentazione attraverso i media di un'ampia gamma di pareri e opinioni[23]. La direttiva "televisione senza frontiere" contribuisce alla salvaguardia del pluralismo dei media attraverso una serie di disposizioni riguardanti i contenuti, in particolare attraverso le disposizioni sulla promozione delle opere europee e di quelle dei produttori indipendenti.

Diritto d'autore

La tutela del diritto d'autore svolge un ruolo importante per lo sviluppo del settore audiovisivo. Il relativo quadro giuridico è contenuto nella direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione[24]. Il 30 gennaio 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[25]. La proposta è volta ad armonizzare le normative nazionali sui mezzi per fare rispettare i diritti di proprietà intellettuale e ad istituire un quadro generale per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti. La direttiva proposta assicurerebbe pari condizioni ai titolari dei diritti nell'UE e rinforzerebbe le misure contro chi viola tali diritti, costituendo in tal modo un deterrente nei confronti dei contraffattori e dei pirati.

Reti e servizi di comunicazione elettronica e servizi della società dell'informazione

Nel 1999 la Commissione ha lanciato un'importante revisione del diritto UE delle telecomunicazioni, in esito alla quale è stato adottato nel 2002 un nuovo quadro normativo per le comunica-

(21) Ultimi casi: N 410/02 ("tax-shelter" belga) e N 261/03 (FFG tedesco). Essi possono essere consultati al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#aides

(22) COM(2003) 270 def.

(23) Si veda anche il protocollo specifico sul sistema della radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al Trattato di Amsterdam.

(24) GU L 167 del 22.6.2001.

(25) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2003) 46 def.).

zioni elettroniche, da applicare a partire dal luglio 2003. Il nuovo quadro si applica a tutte le infrastrutture di trasmissione, ma non ai contenuti trasmessi attraverso le reti di comunicazione elettronica. Il nuovo quadro prevede tra l'altro norme sulle seguenti materie: accesso alle radiofrequenze, autorizzazione dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica - compresi quelli di trasmissione dei programmi di radiodiffusione -, obbligo di diffusione, accesso alle reti, sistemi di accesso condizionale e infrastrutture connesse. L'obiettivo principale della revisione era quello di creare una serie di regole che fossero semplici, improntate alla deregolamentazione, tecnologicamente neutrali e sufficientemente flessibili per poter essere applicate a mercati in rapida evoluzione come quelli del settore delle comunicazioni elettroniche. Il nuovo quadro è diretto a incoraggiare la concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche, migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire gli interessi fondamentali degli utenti che non sarebbero garantiti dalle forze di mercato[26].

La direttiva sul commercio elettronico[27] fornisce un quadro giuridico snello e flessibile e prende in considerazione solo gli elementi strettamente necessari per garantire il corretto funzionamento del mercato interno in tale settore. Essa è stata redatta in modo tecnologicamente neutrale per evitare di dovere continuamente adattare il quadro giuridico ai nuovi sviluppi[28]. La direttiva riguarda un'ampia gamma di servizi on line (cosiddetti "servizi della società dell'informazione"), dai quotidiani in linea e dai servizi di fornitura on line di notizie specializzate (quali informazioni commerciali o finanziarie) alla vendita a distanza di vari prodotti (libri, hardware e software per computer, prodotti farmaceutici ecc.) ed alla prestazione in linea di servizi finanziari (attività bancarie e investimenti on line). Questi ultimi rivestono particolare importanza in quanto si prestano massimamente ad essere oggetto di forniture transfrontaliere, come riconosciuto dalla Commissione nella comunicazione sul commercio elettronico e sui servizi finanziari[29]. La direttiva si applica orizzontalmente in tutti i campi del diritto aventi attinenza con la prestazione di servizi della società dell'informazione, a prescindere dal fatto che si tratti di diritto pubblico, privato o penale.

La comunicazione della Commissione sugli ostacoli all'accesso diffuso a nuovi servizi ed applicazioni della società dell'informazione mediante piattaforme aperte di televisione digitale e comunicazioni mobili di terza generazione[30] riguarda l'interoperabilità dei servizi della società dell'informazione. Nell'intento più generale di individuare le barriere ad un ampio accesso alle nuove tecnologie, la comunicazione affronta la questione della promozione delle piattaforme tecnologiche aperte per le comunicazioni mobili di terza generazione (3G) e la televisione digitale. Queste tecnologie potrebbero in futuro svolgere un ruolo complementare rispetto al PC nel consentire un accesso diffuso all'Internet ed ai servizi interattivi. La comunicazione indica agli Stati membri le ulteriori misure da adottare. Inoltre, essa prevede che nel lungo periodo emergerà un "ambiente multipiatta-

(26) Il pacchetto telecomunicazioni comprende i seguenti elementi:
- Una direttiva concernente un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
- una direttiva sulle autorizzazioni;
- una direttiva sull'accesso e sull'interconnessione;
- una direttiva relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica;
- una decisione su un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio.

(27) GU L 178 del 17.7.2000.

(28) Per esempio, le applicazioni tecnologiche (WAP o PDA) che permettono di accedere a contenuti mediante un dispositivo specifico non costituiscono "modifica di informazioni" ai sensi dell'articolo 12, ma semplicemente "specifiche tecniche riguardanti il contenuto".

(29) COM (2001) 66 def. del 7.2.2001.

(30) COM (2003) 410 def.

forma" grazie al quale potranno essere prestati in modo complementare servizi avanzati della società dell'informazione.

La comunicazione della Commissione sulla transizione alla trasmissione radiotelevisiva digitale[31] offre agli Stati membri una guida su come far fronte al difficile compito di migrare verso la trasmissione radiotelevisiva digitale (cosiddetto "*digital switchover*") e abbandonare progressivamente quella analogica (cosiddetto "*analogue switch-off*") tenendo conto delle esigenze dei consumatori. Essa apre inoltre un dibattito di politica su come utilizzare al meglio le radiofrequenze rese disponibili dopo l'abbandono della trasmissione analogica. Il Piano d'azione e-Europe 2005 prevede che gli Stati membri pubblichino entro la fine del 2003 i loro piani per lo *switchover*, piani che devono indicare anche la possibile data dello *switch-off* analogico. Ciò assicurerà che i consumatori abbiano informazioni sufficienti ed un preavviso adeguato per familiarizzarsi con tutte le possibilità offerte dai nuovi servizi della televisione digitale e per adeguare la loro apparecchiatura. La comunicazione dà consigli agli Stati membri su come evitare passi falsi di politica e individua gli elementi che dovrebbero far parte dei piani nazionali di *switchover*. I provvedimenti nazionali dovrebbero essere trasparenti, proporzionali, tempestivi e tecnologicamente neutrali, in modo da evitare discriminazioni ingiustificate di certe parti e distorsioni della concorrenza nel mercato.

Accessibilità della televisione per le persone inabili

Sebbene la questione dell'accessibilità della televisione per le persone inabili non sia oggetto della direttiva "televisione senza frontiere", la Commissione inciterà gli Stati membri a coordinare e completare le iniziative e i provvedimenti nazionali nell'ambito del comitato di contatto istituito dalla direttiva. In particolare, sarà ulteriormente discussa la questione dell'arricchimento del contenuto mediante sottotitoli, lingua dei segni, audiodescrizione e sottotitoli audio.

Tutela del consumatore

Tutte le norme UE in materia di tutela dei consumatori si applicano tanto al settore audiovisivo quanto agli altri settori. Tra queste norme vi sono le disposizioni generali sulla pubblicità, applicabili a tutti i settori oggetto della direttiva sulla pubblicità ingannevole, e la recente proposta di direttiva quadro relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori. Tale direttiva quadro adotta un approccio tecnologicamente neutrale e si basa sul principio del paese di origine, il che la rende compatibile con la direttiva "televisione senza frontiere". La proposta prevede chiaramente che, in caso di conflitto con norme UE speciali, sono queste ultime a prevalere.

La proposta di regolamento in materia di cooperazione per la tutela dei consumatori, presentata dalla Commissione il 17 luglio 2003[32], è diretta a istituire una rete di autorità nazionali responsabili dell'applicazione della normativa che tutela i consumatori. Fra l'altro, il regolamento crea un comitato permanente per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori. Tuttavia, le questioni oggetto della direttiva "televisione senza frontiere" continueranno ad essere esaminate soltanto dal comitato di contatto istituito da tale direttiva.

Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali

La proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("ROMA II"), presentata dalla Commissione il 22 luglio 2003[33], stabilisce come regola generale che

(31) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo "switchover" digitale allo "switch-off" analogico), COM(2003) 541 def.

(32) COM(2003) 443 def.

(33) COM(2003) 427 def.

"la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale è quella del paese in cui il danno si verifica o minaccia di verificarsi, indipendentemente dal paese nel quale avviene il fatto che ha causato il danno e a prescindere dal paese o dai paesi nei quali si verificano le conseguenze indirette del danno". Tuttavia, il diritto di rettifica è regolato da una norma speciale prevista nell'articolo 6: "La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti è quella del paese in cui risiedono abitualmente l'organo di radiodiffusione o l'editore del giornale".

Politica commerciale

Per quanto riguarda i servizi audiovisivi, nell'ultimo ciclo di negoziati commerciali multilaterali noto come "Uruguay Round" la Comunità europea ed i suoi Stati membri non hanno assunto impegni e hanno ottenuto deroghe alla clausola della nazione più favorita. Di conseguenza, l'UE gode di un margine di manovra che le consente tanto di mantenere le misure nazionali e comunitarie esistenti quanto di sviluppare ulteriormente le politiche e gli strumenti nazionali e comunitari in risposta all'evoluzione del settore audiovisivo.

Questa libertà d'azione è uno dei principali orientamenti contenuti nelle conclusioni del Consiglio UE del 26 ottobre 1999 riguardanti i negoziati dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) nell'ambito di quello che sarebbe stato il round dell'agenda di Doha per lo sviluppo, il ciclo di negoziati OMC attualmente in corso. Secondo tali conclusioni, i negoziati sui servizi audiovisivi vanno condotti in modo da "consentire alla Comunità e agli Stati membri di mantenere e sviluppare anche in futuro la loro capacità di definire e attuare le rispettive politiche audiovisive onde salvaguardare la diversità culturale". La posizione della Comunità nei negoziati di Doha è pienamente in linea con tali conclusioni.

Promozione della diversità culturale nelle relazioni esterne

L'Unione europea è aperta al commercio ed alla cooperazione per quanto riguarda i servizi audiovisivi poiché la promozione degli scambi di tali servizi è una componente necessaria del suo obiettivo di diversità culturale. A tal fine viene sviluppata la dimensione culturale e audiovisiva dei partenariati esistenti tra l'UE ed i paesi terzi, per esempio di quelli creati nell'ambito dell'accordo di Cotonou con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o del partenariato euromediterraneo.

Inoltre, nell'agosto 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Verso uno strumento internazionale sulla diversità culturale" nella quale ha sostenuto l'opportunità di sviluppare un nuovo strumento internazionale sulla diversità culturale nel quadro dell'Unesco. La conferenza generale dell'Unesco (29 settembre-17 ottobre 2003) ha deciso di cominciare a lavorare ad una Convenzione sulla diversità culturale, prevedendo la presentazione di un progetto di Convenzione alla prossima conferenza generale del 2005.

3. Verso una nuova governance per i media audiovisivi europei

La direttiva "televisione senza frontiere"[34] è lo strumento normativo principale a livello UE per quanto riguarda i servizi audiovisivi. La direttiva è stata completata, tra l'altro, dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)[35] e dalla direttiva 93/83/CEE del Consiglio per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satel-

(34) Direttiva 89/552/CEE del Consiglio come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(35) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000.

lite e alla ritrasmissione via cavo[36] (direttiva "cavo e satellite"). Rispetto alla direttiva "televisione senza frontiere", la direttiva sul commercio elettronico chiarisce alcuni concetti giuridici ed armonizza certi aspetti permettendo ai servizi della società dell'informazione di godere pienamente dei principi del mercato interno, mentre la direttiva "cavo e satellite" è volta a facilitare la trasmissione transfrontaliera di programmi audiovisivi via satellite e la ritrasmissione via cavo.

L'allegato della quarta relazione sull'applicazione della direttiva "televisione senza frontiere"[37] ha precisato il programma di lavoro per la revisione della direttiva nel 2003. Tale programma di lavoro ha annunciato una consultazione pubblica allo scopo di fornire alla Commissione le informazioni necessarie per valutare se occorra aggiornare o adeguare la direttiva.

La consultazione ha avuto come base taluni documenti di lavoro pubblicati sul sito web della Commissione[38]. Due serie di udienze pubbliche sono state organizzate a Bruxelles, il 2-4 aprile e il 23-25 giugno 2003. Le parti interessate sono state inoltre invitate a trasmettere i loro contributi scritti entro il 15 luglio 2003. La Commissione ha ricevuto più di 150 contributi (circa 1.350 pagine) provenienti da tutte le parti interessate (emittenti private e pubbliche, autorità di regolamentazione, produttori, titolari di diritti, artisti) e dalla maggior parte degli Stati membri. La maggior parte di tali contributi conviene che la direttiva ha fornito un quadro flessibile e adeguato per la regolamentazione da parte degli Stati membri e sostiene l'approccio pragmatico della Commissione. In generale, la direttiva ha contribuito positivamente alla libera circolazione dei servizi di radiodiffusione nell'UE. Tuttavia, le parti interessate hanno anche messo in evidenza gli aspetti che andrebbero riconsiderati.

I risultati della consultazione pubblica (osservazioni scritte e udienze pubbliche) sono stati discussi con i membri del comitato di contatto istituito dalla direttiva "televisione senza frontiere" e con le autorità nazionali competenti.

3.1. Definizioni e concetti di base

La direttiva "televisione senza frontiere" stabilisce le norme minime che devono essere previste dalla regolamentazione degli Stati membri sul contenuto delle trasmissioni televisive. Le trasmissioni televisive delle emittenti che sono sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro e che ne rispettano la normativa possono essere liberamente ricevute e ritrasmesse in tutta la Comunità. Conformemente all'approccio iniziale, il quale insiste sull'importanza dei media e delle comunicazioni per una società libera, democratica e sociale, queste norme minime consistono essenzialmente nell'obbligo di adottare provvedimenti diretti a:

- garantire che gli eventi di grande rilevanza sociale non siano trasmessi in esclusiva, impedendo ad ampi settori del pubblico dello Stato membro interessato di seguire l'evento mediante trasmissioni televisive liberamente accessibili;
- promuovere la produzione e la diffusione dei programmi televisivi europei;
- tutelare i consumatori per quanto riguarda la pubblicità, la sponsorizzazione e le televendite, ivi incluse le prassi commerciali sleali;
- proteggere i minori e l'ordine pubblico;
- tutelare il diritto di rettifica.

(36) GU L 248 del 6.10.1993, p. 15.

(37) COM(2002) 778 def.

(38) http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/ review-twf2003/consult_en.htm.

La direttiva contiene principi fondamentali che potrebbero essere visti come obiettivi di politica validi per qualsiasi tipo di prestazione di servizi audiovisivi (regole in materia di tutela dei minori, separazione tra contenuto e pubblicità, chiara identificazione della pubblicità, divieto di certi prodotti). Alcune delle regole dettagliate previste dalla direttiva "televisione senza frontiere" riguardano specificamente la tradizionale programmazione televisiva lineare (per esempio, le disposizioni concernenti la durata e l'inserzione degli spot pubblicitari e di televendita).

L'attuale diritto comunitario distingue tra "servizi di radiodiffusione televisiva", cui si applica la direttiva "televisione senza frontiere", e "servizi della società dell'informazione", cui si applica la direttiva sul commercio elettronico. L'approccio normativo della direttiva "televisione senza frontiere" è più dettagliato di quello della direttiva sul commercio elettronico. Ciò è principalmente dovuto alla straordinaria importanza assunta nelle nostre società dalla televisione, la quale influisce in misura impareggiabile sulle opinioni delle persone.

Per il momento, nessun servizio della società dell'informazione ha un'importanza e un impatto simili a quelli dei servizi di radiodiffusione televisiva. La diffusione dei servizi a banda larga è stata più lenta di quanto inizialmente previsto e sembrerebbe che gli sviluppi siano difficili da pronosticare in un ambiente economico radicalmente mutato. I risultati del processo di consultazione confermano quest'ipotesi. Alcuni contributi (provenienti soprattutto dagli Stati membri) chiedono l'estensione del campo d'applicazione della direttiva. Tali contributi propongono soluzioni diverse (alcuni sostengono l'estensione del campo d'applicazione ai soli servizi televisivi non tradizionali, altri chiedono l'estensione a qualsiasi forma di contenuto audiovisivo) e sono criticati da quanti considerano prematura una regolamentazione orizzontale in materia di contenuti audiovisivi perché non vi è ancora una piena convergenza dei media.

A medio termine, tuttavia, la Commissione ritiene che una revisione accurata della direttiva possa essere necessaria per tenere conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti della struttura del mercato audiovisivo. Pertanto, la Commissione esaminerà, con l'ausilio di esperti (riuniti in un gruppo di riflessione), se a livello comunitario occorra modificare la regolamentazione relativa ai diversi canali di distribuzione dei contenuti audiovisivi per tener conto della convergenza dei media a livello tecnico e di qualsiasi divergenza tra le regolamentazioni nazionali che pregiudichi la creazione e il funzionamento del mercato comune. Il mandato del gruppo si fonderà sul quadro esistente. Qualsiasi intervento dovrà assicurare l'applicazione proporzionata della regolamentazione in materia di contenuti e l'attuazione coerente delle pertinenti politiche ritenute collegate a questo settore, come la concorrenza, le comunicazioni commerciali, la tutela dei consumatori e la strategia per il mercato interno nel settore dei servizi.

3.2. Regole generali

La direttiva "televisione senza frontiere" sancisce un principio fondamentale di mercato interno, quello dell'applicazione della legge del paese d'origine, che praticamente non tollera eccezioni. In tale contesto, la direttiva fissa un certo numero di criteri volti a determinare lo Stato membro competente, al fine di evitare che un certo programma sia sottoposto alla competenza di diversi Stati membri. Quando la direttiva è stata modificata nel 1997, sono stati aggiunti alcuni criteri per determinare in modo esaustivo lo Stato membro nella cui sfera di competenza rientra l'organismo di radiodiffusione televisiva. Infine, la direttiva dispone che se la competenza non può essere stabilita tramite i criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 3, lo Stato membro competente può essere determinato sulla base degli articoli 52 (nuovo articolo 43) e seguenti del Trattato. La consultazione pubblica ha riguardato anche queste disposizioni dell'articolo 2 della direttiva.

Se la maggior parte degli Stati membri e delle persone che hanno trasmesso contributi ritiene che le norme siano adeguate, altri Stati e talune associazioni di tutela dei consumatori hanno

dichiarato di essere preoccupate per le diversità esistenti tra le normative nazionali e per il conseguente rischio che le emittenti si stabiliscano negli Stati aventi la legislazione più liberale. D'altra parte, alcuni Stati membri hanno sollevato il problema della diversificazione pubblicitaria. Si parla di "diversificazione pubblicitaria" quando un'emittente, attraverso un canale destinato al pubblico del paese d'origine, raggiunge anche bacini d'udienza di altri paesi (solitamente limitrofi), ma con programmi nei quali gli intervalli pubblicitari iniziali sono sostituiti da intervalli pubblicitari specificamente destinati al pubblico di questi bacini complementari. Ad avviso di tali Stati, questa pratica rischia di pregiudicare la salute finanziaria degli organismi di radiodiffusione, e dunque dell'industria audiovisiva, degli Stati vicini. Occorre tuttavia precisare che detta prassi è conforme ai principi di libera prestazione dei servizi[39] o di libertà di stabilimento[40] come sviluppati dalla Corte di giustizia.

D'altra parte, le norme della direttiva hanno creato alcuni problemi d'applicazione, come mostra la procedura di inadempimento relativa ai programmi RTL4 e RTL5 promossa nei confronti del Regno dei Paesi Bassi. Tuttavia, la Commissione ha potuto chiudere il dossier in seguito ad una sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato olandese[41].

Se necessario, la Commissione esaminerà eventuali questioni relative a questi principi, come in passato, nel quadro del comitato di contatto con la partecipazione, ove occorra, dei responsabili nazionali.

3.3. Diritto all'informazione

Nell'ambito del processo di consultazione, il diritto all'informazione è stato discusso relativamente a due aspetti. Il primo documento di lavoro ha posto domande sull'adeguatezza e sull'opportunità delle attuali disposizioni dell'articolo 3 bis della direttiva (eventi di particolare rilevanza per la società). Il documento di lavoro n. 6 ha esaminato la necessità di introdurre un diritto a brevi estratti di eventi oggetto di esclusive e la concessione dell'"accesso" a tali eventi.

La maggior parte dei contributi considera l'articolo 3 bis utile, necessario, efficace e proporzionato. Alcuni contributi, provenienti in particolare dalle emittenti private tedesche, sono più critici al riguardo. Quanto alla possibile estensione della norma, l'idea di un elenco europeo di eventi di particolare rilevanza per la società (europea), avanzata da talune emittenti del servizio pubblico segnatamente allo scopo di eliminare la prassi della commercializzazione di certi diritti su base territoriale, è stata accolta con generale scetticismo. Benché nei contributi siano stati proposti diversi miglioramenti, non è emerso un consenso sull'opportunità di definire a livello europeo il concetto di "una parte importante del pubblico" o sulla necessità di rivedere la direttiva per quanto riguarda le date di riferimento. Alcuni Stati membri ed alcuni soggetti interessati accoglierebbero favorevolmente una decisione chiara della Commissione sulla compatibilità dei provvedimenti previsti (elenchi) con il diritto comunitario. Ciò potrebbe aumentare la certezza del diritto rispetto alla situazione

(39) CGCE, 26 aprile 1988, causa 325/85, Racc. I-02085.

(40) Su questo principio, si veda la Guida della giurisprudenza della Corte di giustizia CE relativa agli articoli 43 e seguenti del Trattato CE: Il diritto di stabilimento, 1.1.2001. http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/services/establ/art43_fr.pdf

(41) La Commissione aveva avviato una procedura di inadempimento nei confronti delle autorità olandesi in seguito alla decisione del Commissariaat voor de media di riconoscersi competente in relazione ai programmi RTL 4 e RTL 5 emessi da un'emittente sottoposta alla competenza delle autorità lussemburghesi. Senza rimettere in discussione l'analisi effettuata nel merito dal Commissariaat voor de media, il Consiglio di Stato ha recentemente annullato tale decisione dichiarando che il Commissariaat non poteva riconoscersi competente causando una situazione di doppia competenza incompatibile con la direttiva "televisione senza frontiere". Tenuto conto di questa sentenza, le autorità olandesi riconoscono, come sostenuto dalla Commissione, che la direttiva vieta che una stessa emittente possa rientrare nella sfera di competenza di più Stati membri. La Commissione ha dunque deciso di chiudere il dossier.

attuale, in cui la Commissione deve avviare una procedura d'inadempimento se ritiene i provvedimenti nazionali sproporzionati rispetto all'obiettivo conseguito.

Le consultazioni hanno mostrato che non vi è necessità urgente di rivedere questa disposizione della direttiva. Come indicato in alcuni contributi, l'attesa sentenza del Tribunale di primo grado[42] sull'articolo 3 bis potrebbe fornire nuovi elementi e rendere necessaria un'ulteriore discussione sui "principi informatori" o sul ruolo della Commissione. La Commissione discuterà tali questioni in seno al comitato di contatto nella seconda metà del 2004. Eventuali orientamenti fornirebbero agli Stati membri informazioni specifiche sulla scelta e sull'esecuzione dei provvedimenti nazionali. La Commissione ritiene che un elenco europeo non costituirebbe un miglioramento: se la direttiva lascia agli Stati membri la libertà di individuare gli eventi di grande rilevanza, ciò è dovuto alle specificità socioculturali dei diversi paesi e regioni. Un capovolgimento radicale di approccio, nel senso di obbligare gli Stati membri a individuare eventi di particolare rilevanza per la società, non potrebbe essere considerato conforme al principio di sussidiarietà. Inoltre, le idee avanzate non contribuirebbero all'eliminazione della prassi della commercializzazione di certi diritti su base territoriale. Secondo le emittenti del servizio pubblico e alcuni Stati membri, si dovrebbe adottare a livello europeo un atto normativo che preveda un diritto armonizzato di accesso agli eventi importanti. Le attuali divergenze tra le normative nazionali creano distorsioni. Altri Stati membri sono più scettici; le emittenti private e i titolari dei diritti ritengono che la questione vada affrontata sulla base di codici volontari e rifiutano fermamente l'idea di un diritto di accesso a tali contenuti.

La Commissione ritiene che la questione del diritto di accesso agli eventi importanti vada ulteriormente esaminata[43] ed inviterà degli esperti a discuterne (in un gruppo di riflessione). La problematica dev'essere affrontata insieme con la normativa sul diritto d'autore. Occorre rispondere a tre domande principali: in che misura la direttiva sul diritto d'autore fornisca una soluzione adeguata attraverso la disposizione in materia di "correttezza nei rapporti commerciali"; se gli obiettivi politici generali (pluralismo delle fonti di informazione, ecc.) richiedano l'adozione di un testo normativo che preveda un "diritto d'accesso" per le emittenti e per le agenzie di stampa; quale tipo d'intervento debba essere previsto.

3.4. Promozione della produzione e cronologia dei media

Riserva a favore delle opere europee della maggior parte del tempo di trasmissione (articoli 4 e 6 della direttiva "televisione senza frontiere")

L'articolo 4 della direttiva "televisione senza frontiere" prevede l'introduzione di misure dirette a promuovere le "opere europee". Il concetto di "opere europee" è definito nell'articolo 6.

La maggior parte dei soggetti interessati è a favore dello status quo. Alcuni hanno chiesto un rafforzamento delle prescrizioni, mentre altri ne hanno proposto la sostituzione con norme che prevedano obblighi d'investimento o con specifici programmi di sostegno alla produzione europea. Una minoranza continua a mettere in discussione l'esigenza e/o la proporzionalità delle attuali prescrizioni.

Le proposte di rafforzamento delle attuali prescrizioni comprendono:

- l'introduzione di un esplicito obiettivo quantitativo invece dell'espressione "la maggior parte del loro tempo di trasmissione". La percentuale minima proposta va dal 51% al 75%;

- il chiarimento dell'obbligo mediante la soppressione della proposizione "ogniqualvolta sia

(42) Causa T-33/01, Kirch Media.

(43) Si veda anche la petizione al Parlamento europeo n. 1358/2002.

possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati". Questa proposta è appoggiata da un gran numero di produttori, sceneggiatori e distributori.

Soltanto pochi contributi hanno chiesto nuovi sotto-obiettivi o quote per le produzioni nazionali, le opere europee non nazionali, le opere cinematografiche e i programmi "regionali" linguisticamente speciali. È stata inoltre proposta l'introduzione di un obbligo d'investimento complementare rispetto alle misure riguardanti il tempo di trasmissione.

Alcuni hanno chiesto che venga migliorato il sistema mediante il quale la Commissione europea controlla l'applicazione di questo articolo; a tal fine, essi propongono la ripubblicazione degli orientamenti in materia di raccolta e convalida dei dati o l'organizzazione del monitoraggio al livello comunitario.

I soggetti interessati sono assai divisi quanto all'esigenza di un'ulteriore armonizzazione della definizione di opere europee contenuta nell'articolo 6. Coloro che sostengono tale esigenza hanno proposto di seguire la definizione contenuta nella Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica.

Opere europee di produttori indipendenti (articolo 5 della direttiva "televisione senza frontiere")

L'articolo 5 stabilisce a favore delle opere europee realizzate da produttori indipendenti un obiettivo del 10% in termini di tempo di trasmissione oppure di bilancio destinato alla programmazione. La maggioranza dei soggetti interessati si è dichiarata favorevole al mantenimento dello status quo. Anche in questo caso, alcuni hanno proposto di aumentare la percentuale al 25% e/o di sopprimere la frase "ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati". Altri hanno chiesto che le prescrizioni attuali siano abrogate o sostituite da altri meccanismi.

La maggioranza ritiene che l'assenza di una definizione di "produttore indipendente" non ostacoli la circolazione delle opere nell'UE. In altre parole, vi è un ampio consenso a favore dello status quo. Tuttavia, diversi soggetti hanno chiesto l'introduzione di una definizione armonizzata ed hanno presentato a tal fine un lungo elenco di criteri chiave per individuare le produzioni indipendenti ai sensi della direttiva. Una soluzione potrebbe essere quella di mettere l'elenco a disposizione degli Stati membri sotto forma di orientamenti.

Disposizioni comuni agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva "televisione senza frontiere"

Una minoranza ha chiesto che dalle misure volte a promuovere le opere europee fossero esentati i canali tematici, le televendite, i paesi a bassa capacità di produzione audiovisiva, i paesi che dispongono di un'area linguistica limitata, le emittenti piccole e medie ed i canali con audience bassa (il "criterio de minimis"). Alcuni hanno chiesto disposizioni speciali per le "nuove" organizzazioni di radiodiffusione e per le nuove forme di accesso ai programmi quali il pay per view o il video on demand. Tuttavia, qualsiasi eccezione all'applicazione delle misure volte a promuovere le opere europee dovrebbe essere accuratamente definita dalla direttiva.

Cronologia dei media (articolo 7 della direttiva "televisione senza frontiere")

Per quanto riguarda la cronologia dei media stabilita nell'articolo 7, la grande maggioranza dei soggetti interessati è favorevole al mantenimento dello status quo. Le udienze pubbliche e i contributi al processo di revisione hanno mostrato che il capitolo III della direttiva rappresenta un compromesso ben equilibrato nel senso della promozione di un paesaggio audiovisivo europeo diversificato. Pertanto, in questa fase la Commissione non intende proporre modifiche della disposizione. La Commissione ne controllerà ulteriormente l'applicazione alla luce dello studio previsto dall'articolo 25 bis della direttiva "televisione senza frontiere".

3.5. Comunicazioni commerciali

La direttiva prevede, nel capitolo IV, una serie di norme in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite, alcune delle quali specificamente riguardanti i minori. Essa contiene regole concernenti la quantità di pubblicità ammessa (limiti quotidiani e orari, articolo 18), il numero e le modalità delle interruzioni pubblicitarie (articolo 11) nonché il contenuto e la presentazione dei messaggi pubblicitari (articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16). Norme specifiche (articolo 17) sono applicabili alla sponsorizzazione.

La direttiva è intesa a proteggere gli interessi dei telespettatori, ad esempio stabilendo una distinzione chiara tra contenuto editoriale e comunicazione pubblicitaria, e a tutelare l'integrità ed il valore delle opere audiovisive e gli aventi diritto, ad esempio evitando le perturbazioni eccessive. Nel quadro della consultazione pubblica, la Commissione ha invitato le parti interessate a pronunciarsi, tra l'altro, sulla pertinenza di queste disposizioni alla luce dell'evoluzione dei mercati e dei progressi tecnologici. È stato in particolare chiesto se i limiti quantitativi alla pubblicità possano essere resi meno rigidi tenendo conto del grado di scelta e di controllo degli utenti e se le nuove tecniche pubblicitarie siano compatibili con le disposizioni della direttiva.

Le posizioni espresse in merito ai diversi punti esaminati possono essere riassunte nel modo seguente.

Per quanto riguarda i concetti e le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva, la maggior parte delle posizioni espresse sono favorevoli al mantenimento delle definizioni attuali. Pochi contributi auspicano modifiche. D'altra parte, si ritiene in generale che sia troppo presto per definire, nella direttiva, le nuove tecniche pubblicitarie.

La maggior parte dei contributi sono favorevoli al mantenimento dello status quo per quanto riguarda le disposizioni relative alla protezione dei minori (articolo 16) e della dignità umana (articolo 12), considerate sufficienti. Tuttavia, alcune associazioni che rappresentano i consumatori e le famiglie sono favorevoli ad un certo rafforzamento delle disposizioni a tutela dei minori. Questa è una materia di cui la Commissione si è occupata di recente nell'ambito della sua proposta relativa alle prassi commerciali sleali.

La maggior parte dei contributi presentati alla Commissione è favorevole al mantenimento delle disposizioni esistenti per quanto riguarda la forma e la presentazione della pubblicità (articolo 10). Pur accettando il principio della separazione tra contenuto editoriale e contenuto pubblicitario, alcuni operatori, in particolare inserzionisti, pubblicitari ed emittenti commerciali, auspicano un certo ammorbidimento delle relative modalità d'applicazione, soprattutto per quanto riguarda il carattere eccezionale degli spot isolati o il divieto di pubblicità clandestina.

Le disposizioni relative all'inserimento degli spot pubblicitari e delle televendite sono in generale considerate adeguate. Tuttavia, pur riconoscendo che gli spot pubblicitari devono di norma essere inseriti tra i programmi e che gli inserimenti durante i programmi non devono pregiudicare il valore e l'integrità di questi ultimi, numerosi contributi chiedono una semplificazione delle norme, segnatamente per quanto riguarda i programmi sportivi e i 20 minuti che devono trascorrere tra un'interruzione pubblicitaria e la successiva.

I prodotti del tabacco e le medicine sottoposte a prescrizione sono oggetto di divieti di pubblicità televisiva. Le bevande alcoliche sono sottoposte ad alcune restrizioni. In generale, queste disposizioni sono sostenute dalle parti interessate. Uno Stato membro ed alcune associazioni che operano per la tutela dei minori e della sanità pubblica sono tuttavia favorevoli ad un rafforzamento delle disposizioni che limitano la pubblicità a favore delle bevande alcoliche.

Le disposizioni sulla durata sono sostenute dalla maggior parte degli Stati membri. Un certo ammorbidimento delle norme è tuttavia richiesto da alcuni Stati membri, dalla maggior parte delle emittenti commerciali e da alcune agenzie pubblicitarie. In generale, le opinioni espresse non sostengono l'opportunità di modulare le norme in funzione del tipo o dell'audience dei programmi. Molte emittenti commerciali e agenzie pubblicitarie auspicano un ricorso più ampio a meccanismi di autoregolamentazione o di coregolamentazione. Da altri contributi risulta che il ricorso a tali meccanismi è inefficace in materia di durata.

Le norme sulla sponsorizzazione sono ritenute adeguate da molti contributi. Tuttavia, viene chiesto di chiarire, in particolare, se queste disposizioni autorizzino la presentazione di prodotti.

Per quanto riguarda le nuove tecniche pubblicitarie, la tendenza di gran lunga prevalente è quella di ritenere compatibili con la direttiva lo schermo diviso, la pubblicità interattiva e la pubblicità virtuale purché siano rispettate certe condizioni. Numerose parti interessate hanno tuttavia auspicato, per garantire la certezza del diritto e un trattamento omogeneo di queste nuove tecniche nei vari Stati dell'Unione europea, che la Commissione pubblichi una comunicazione interpretativa al fine di precisare come vada applicata la direttiva a queste nuove tecniche.

La Commissione ha dunque deciso di adottare prossimamente una comunicazione interpretativa che precisa il modo in cui vanno applicate le disposizioni del capitolo IV della direttiva, in particolare per quanto riguarda le nuove tecniche pubblicitarie. Peraltro, la Commissione esaminerà, sentendo anche il parere di esperti (nel quadro di un gruppo di riflessione), in quale modo si potrebbero far evolvere le norme sugli inserimenti e sulla durata, in particolare per tener conto del grado di controllo del telespettatore e della più ampia scelta di programmi che gli è offerta. Questo esame prenderà in considerazione anche i risultati dello studio indipendente, ordinato dalla Commissione, riguardante l'impatto delle misure di regolamentazione sui mercati pubblicitari[44] e la proposta di direttiva sulle prassi commerciali sleali.

3.6. Protezione dei minori e dell'ordine pubblico

Le opinioni espresse nell'ambito della consultazione pubblica mostrano che i soggetti interessati sono in linea di massima d'accordo nel ritenere che le disposizioni della direttiva sulla tutela dei minori siano soddisfacenti e adeguate. Alcune parti interessate hanno auspicato che l'applicazione di queste disposizioni sia estesa all'Internet.

L'articolo 22 della direttiva distingue tra programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo dei minorenni (articolo 22, paragrafo 1) e programmi che possono nuocere allo sviluppo dei minorenni (articolo 22, paragrafo 2). Molte parti interessate ritengono che questa disposizione debba essere mantenuta così com'è e che non vi siano stati problemi di applicazione. Tuttavia, alcuni gradirebbero un chiarimento delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2.

La maggior parte dei soggetti interessati che si sono espressi in merito considera soddisfacente la norma che vieta le trasmissioni contenenti istigazioni all'odio in base a differenze di razza, sesso o nazionalità e ritiene che tale disposizione non ponga alcun problema. Alcuni soggetti hanno sostenuto che la coregolamentazione o l'autoregolamentazione sarebbero inopportune in questo settore. Un certo numero di parti interessate ha chiesto che venga esaminata ulteriormente la questione di quali siano i provvedimenti adeguati per combattere la discriminazione fondata sulla razza, sul sesso o sulla nazionalità, mentre altri hanno sottolineato che tali provvedimenti devono tener conto del diritto fondamentale alla libertà d'espressione.

(44) V. GU S107-95378.

I contributi ricevuti mostrano che la coregolamentazione funziona molto bene in alcuni Stati membri, ma taluni soggetti interessati hanno sostenuto che semplici codici di condotta senza controllo da parte delle autorità pubbliche non sono sufficienti.

L'impressione generale è che, sebbene le regole applicabili siano abbastanza chiare, imporne l'applicazione potrebbe risultare sempre più difficile, soprattutto in un ambiente digitale e on line. A tale riguardo, si è insistito sui vantaggi derivanti da sistemi efficaci di auto- e di co-regolamentazione. È stato espresso notevole interesse per il potenziamento dello scambio delle buone prassi e per il rafforzamento dei rapporti tra i vari enti.

L'articolo 2 bis della direttiva permette una deroga all'obbligo di assicurare la libertà di ricezione nel caso di trasmissioni il cui contenuto possa nuocere allo sviluppo dei minorenni. La maggior parte dei soggetti interessati che si sono espressi al riguardo ritiene che tale disposizione sia adeguata e proporzionata al fine di tutelare l'interesse generale in questione. Tuttavia, taluni ritengono che la procedura potrebbe essere semplificata o che l'applicazione della norma debba essere chiarita, per esempio mediante una comunicazione interpretativa.

A seguito della consultazione e tenendo presente la preoccupazione espressa da molti soggetti interessati quanto all'efficacia dei controlli diretti ad assicurare l'osservanza delle norme, la Commissione proporrà anzitutto un aggiornamento della raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana incentrato sullo sviluppo di sistemi di auto- e di co-regolamentazione (si veda il capitolo 3.10), in particolare tenendo conto dell'ambiente on line, in modo da contribuire al rispetto effettivo dei principi di protezione dei minori e dell'ordine pubblico, di cui è stata riconosciuta l'importanza universale a prescindere dalla natura del servizio e dal modo in cui questo viene fornito.

3.7. Diritto di rettifica

La maggior parte dei soggetti interessati che si sono espressi sul diritto di rettifica con riferimento ai servizi televisivi ritiene che la norma attuale sia adeguata e che non siano necessarie regole supplementari. Alcuni ritengono che occorra sviluppare un diritto di rettifica applicabile a tutti i media elettronici.

Come già detto, la Commissione è del parere che la legge applicabile al diritto di replica o alle misure equivalenti debba essere quella del paese nel quale è stabilita l'emittente.

Secondo quanto suggerito nell'ambito del processo di consultazione, la Commissione farà propria l'idea che il diritto di rettifica debba essere applicabile a tutti i media. In una prima fase, ciò potrebbe essere sancito dalla raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana. Inoltre, la Commissione parteciperà attivamente ai lavori del Consiglio d'Europa riguardanti il diritto di rettifica nell'ambiente on line.

3.8. Aspetti istituzionali

Il processo di consultazione si è concentrato sul funzionamento del comitato di contatto e su come integrare meglio nel lavoro a livello europeo le autorità nazionali competenti. Un altro aspetto affrontato nei documenti di lavoro è quello di come sormontare gli svantaggi dei sistemi di coregolamentazione (frammentazione dei mercati, ecc.) attraverso varie forme di cooperazione tra gli enti responsabili della coregolamentazione.

Il comitato di contatto è considerato dai più come un'istituzione utile. Per contro, si registrano divergenze di opinione su come coinvolgere meglio a livello europeo le autorità nazionali competenti: la maggior parte dei regolatori e alcuni Stati membri sono favorevoli all'istituzione di un comitato di regolamentazione a livello europeo, mentre altri Stati membri sono contrari ad una duplicazione di comitati.

Un certo numero di contributi ha inoltre auspicato che siano resi pubblici gli atti del comitato di contatto, in modo da renderne più trasparente il lavoro. Le emittenti private hanno chiesto lo status di osservatore nel comitato di contatto.

I contributi al processo di consultazione portano la Commissione a ritenere che la composizione e le mansioni del comitato di contatto non vadano modificate. In risposta alla richiesta di maggiore trasparenza, la Commissione, alla prima riunione del comitato di contatto nel 2004, proporrà di modificare l'articolo 7 del regolamento interno del comitato di contatto, che attualmente prevede la confidenzialità degli atti. La Commissione proporrà che, in linea con il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[45], il regolamento interno permetta la pubblicazione degli ordini del giorno, dei documenti e dei verbali del comitato di contatto, salve le eccezioni di cui al regolamento 1049/2001. Questi documenti sarebbero pubblicati sul sito web della Commissione.

La Commissione, come ha già fatto in passato, inviterà i rappresentanti dell'industria di volta in volta, quando gli argomenti all'ordine del giorno ne consiglino la presenza, ma non ritiene opportuno che le emittenti siano rappresentate su base permanente.

La Commissione continuerà ad organizzare riunioni dei presidenti e dei direttori delle autorità nazionali su base occasionale. Nel 2003 vi sono stati due incontri di questo tipo. Se l'esperienza di queste riunioni continuerà ad essere soddisfacente, la Commissione esaminerà la possibilità di costituire su base permanente un "gruppo europeo di regolatori per i servizi audiovisivi" nel secondo semestre del 2004. L'eventuale decisione in tal senso della Commissione preciserebbe che le mansioni del comitato dei regolatori sono limitate allo scambio di idee su questioni operative e tecniche, mentre il comitato di contatto rimarrebbe il comitato responsabile ai sensi della direttiva.

3.9. La raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana

La raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana[46] è il primo strumento giuridico - a livello UE - riguardante il contenuto dei servizi audiovisivi e di informazione via Internet. La raccomandazione offre orientamenti per lo sviluppo di un'autoregolamentazione nazionale in materia di protezione dei minori e della dignità umana. In particolare, essa invita i fornitori di servizi via Internet a sviluppare codici di condotta in modo da applicare meglio e chiarire la normativa.

La seconda relazione sull'applicazione della raccomandazione conclude che l'applicazione della raccomandazione da parte degli Stati membri (nonché da parte degli Stati aderenti e degli altri Stati che hanno risposto al questionario) è ancora eterogenea. Tuttavia, il numero di hot line e di codici di condotta è aumentato significativamente e il fatto che due degli Stati aderenti che hanno risposto al questionario abbiano creato hot line è un ulteriore segno positivo.

La valutazione e la classificazione del contenuto audiovisivo svolge un ruolo essenziale nella tutela dei minori. In un cero numero di contributi si è sostenuto che i sistemi di valutazione devono tener conto delle diversità culturali e sociali tra gli Stati membri. Tuttavia, vi potrebbe essere un sistema UE di simboli descrittivi comuni per aiutare gli spettatori a valutare il contenuto dei programmi. A ciò si potrebbe giungere adottando un approccio dal basso, attraverso la cooperazione di enti di coregolamentazione negli Stati membri e lo scambio delle buone prassi. Considerando l'approccio transmediale della raccomandazione, la Commissione prevede di proporre un aggiornamento della raccomandazione del Consiglio sulla protezione dei minori e della dignità umana nel senso di inserirvi una richiesta di armonizzazione di tali simboli descrittivi.

(45) GU L 145 del 31.5.2001, p. 43.

(46) Raccomandazione 98/560/CE del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana (GU L 270 del 7.10.1998, p. 48).

Il carattere cangiante del paesaggio mediatico, derivante dalle nuove tecnologie e dall'innovazione dei media, rende necessario insegnare ai bambini (ed a genitori) ad utilizzare i media efficacemente. Al giorno d'oggi, è essenziale sapere dove trovare le informazioni e come interpretarle. Una serie di soggetti interessati che hanno partecipato alla consultazione pubblica riguardante la direttiva "televisione senza frontiere" auspica - oltre a quanto indicato sopra - che l'alfabetismo mediale venga incluso fra gli argomenti affrontati dalla raccomandazione. Questo è un punto che la Commissione considererà con attenzione alla luce della prevista proposta di aggiornamento della raccomandazione del Consiglio.

La Commissione prevede di dar seguito alle osservazioni concernenti la tutela dei minori proponendo un aggiornamento della raccomandazione che potrebbe riguardare le questioni dell'alfabetismo mediale, del diritto di rettifica e delle misure contro la discriminazione o contro l'incitamento all'odio in base alla razza, al sesso o alla nazionalità in tutti i media on line. Questa proposta terrà conto delle conclusioni della seconda relazione sull'attuazione della raccomandazione.

3.10. Co- e auto-regolamentazione

La comunicazione del 1999 sulla politica audiovisiva[47] ha sottolineato l'importanza degli strumenti di co- e di auto-regolamentazione. Tenendo conto del Libro bianco sulla governance europea [48] e del Piano d'azione "semplificare e migliorare la regolamentazione"[49], nella quarta relazione sull'applicazione della direttiva "televisione senza frontiere"[50] la Commissione ha ricordato il principio di base della regolamentazione: le direttive devono ritornare ad essere strumenti che definiscono un quadro giuridico e gli obiettivi da raggiungere. La coregolamentazione permette di conseguire l'obiettivo definito dalla Comunità attraverso misure adottate dal soggetto interessato riconosciuto in un certo settore. Il legislatore decide in quale misura la concezione e l'applicazione dei provvedimenti d'attuazione possano essere affidate ai soggetti interessati in considerazione della loro esperienza riconosciuta. Ove questo meccanismo non dia i risultati previsti, il legislatore si riserva il diritto di adottare direttamente provvedimenti aventi forza di legge.

I contributi al processo di consultazione mostrano chiaramente che i concetti di autoregolamentazione, autocontrollo e coregolamentazione sono usati in modo diverso negli Stati membri. Ciò che in uno Stato membro viene chiamato "autoregolamentazione" sarebbe senz'altro considerato "coregolamentazione" in altri Stati membri. Un gran numero di esempi mostra che già nel quadro attuale si fa un notevole ricorso a sistemi di coregolamentazione. Tali sistemi sembrano essere particolarmente efficaci per quanto riguarda l'applicazione delle regole sulla pubblicità e sulla tutela dei minori.

Visti i problemi terminologici, molti soggetti interessati chiedono maggiore chiarezza. La Commissione ritiene che il Libro bianco sulla governance europea e il Piano d'azione "semplificare e migliorare la regolamentazione" forniscano già gli elementi chiave per la discussione attuale. Il Libro bianco individua i vari fattori che permettono di regolamentare meglio e più rapidamente e definisce le condizioni di utilizzo della coregolamentazione. I contributi al processo di consultazione mostrano che sistemi di coregolamentazione sono stati adottati in una serie di Stati membri senza che vi sia conflitto con la direttiva. Tuttavia, molti soggetti interessati pensano che l'autoregolamentazione non assicuri il conseguimento di tutti gli obiettivi di politica fissati dalla direttiva.

(47) Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale - COM(1999) 657 def.

(48) COM(2001) 428 def. del 25.7.2001.

(49) COM(2002) 278 def.

(50) COM(2002) 778 def. del 6.1.2003, punto 2.1.2 dell'allegato.

A tale riguardo, si deve anche stabilire quale sia il modo migliore per far sì che lo sviluppo di sistemi nazionali di co- e di auto-regolamentazione non interferisca con il funzionamento del mercato interno portando ad una riframmentazione dei mercati.

La Commissione intende lanciare uno studio sui sistemi di coregolamentazione nel settore dei media. Quest'analisi dovrebbe fornire il quadro completo delle misure di coregolamentazione finora adottate negli Stati membri e nei paesi aderenti nonché della ricerca già effettuata. Lo studio dovrebbe indicare in quali settori le misure sono principalmente applicate, il loro effetto e la loro compatibilità con gli obiettivi d'interesse pubblico.

4. Conclusioni e calendario

Sebbene l'effetto del cambiamento tecnologico sullo sviluppo del mercato audiovisivo sia stato più lento di quanto previsto solo pochi anni fa, le tecnologie digitali e la loro convergenza produrranno un numero sempre maggiore di nuovi contenuti, nuovi mezzi per fornirli e nuovi sistemi commerciali per finanziarli. La politica normativa in questo settore deve salvaguardare certi interessi pubblici, come la diversità culturale, il diritto all'informazione, la protezione dei minori e la tutela dei consumatori, anche nel lungo periodo. La ampia consultazione condotta ha confermato che questi obiettivi non sono messi in dubbio dagli sviluppi tecnologici o di mercato. La questione è con quali mezzi questi obiettivi possano essere raggiunti in un ambiente mutato.

Per quanto riguarda la regolamentazione, la Commissione procederà in due tempi. Nel breve periodo, la certezza del diritto può essere accresciuta adottando una comunicazione interpretativa sulla pubblicità televisiva, in quanto non sia necessario rivedere la direttiva. Tale comunicazione interpretativa chiarirà in particolare fino a che punto l'attuale direttiva si applica alle nuove tecniche pubblicitarie. La Commissione proporrà inoltre un aggiornamento della raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana.

Nel medio periodo, occorra esaminare e discutere ulteriormente una serie di questioni, il che potrebbe condurre a modificare la direttiva "televisione senza frontiere" in un secondo tempo. A tal fine, la Commissione studierà le questioni con l'aiuto di esperti (gruppi di riflessione) oppure ordinerà o ha già ordinato studi indipendenti sui rispettivi argomenti.

Nel 2004 saranno organizzate riunioni di gruppi di riflessione sui seguenti argomenti:

- la regolamentazione del contenuto audiovisivo;

- in quale misura la regolamentazione in materia di pubblicità debba contenere norme di dettaglio;

- il diritto all'informazione e il diritto a brevi resoconti.

Saranno disponibili gli studi seguenti:

- studio comparativo sull'impatto delle misure di controllo sui mercati della pubblicità televisiva negli Stati membri dell'Unione europea e in certi altri paesi;

- studio sull'impatto delle misure volte a promuovere la distribuzione e produzione dei programmi televisivi (comunitari e nazionali) a norma dell'articolo 25 bis della direttiva "televisione senza frontiere";

- studio sulle misure di coregolamentazione nel settore dei media;

- studio sulla regolamentazione della televisione interattiva.

Il programma d'azione è precisato nell'allegato.

ALLEGATO

Azione	Data di completamento
Comunicazione interpretativa della Commissione sulla pubblicità	Primo trimestre 2004
Proposta di aggiornamento della raccomandazione del Consiglio sulla protezione dei minori e della dignità umana	Primo trimestre 2004
Proposta di raccomandazione del Consiglio sul patrimonio cinematografico	Primo trimestre 2004
Proposta di aggiornamento della comunicazione della Commissione sul cinema	Primo trimestre 2004
Relazione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva "televisione senza frontiere"	Prima metà del 2004
Riunioni di gruppi di riflessione (regolamentazione del contenuto audiovisivo, norme di dettaglio nella regolamentazione in materia di pubblicità, diritto all'informazione)	2004
Eventuale decisione della Commissione sul gruppo di regolatori per i servizi audiovisivi	Seconda metà del 2004
Presentazione dello studio sull'impatto delle misure volte a promuovere la distribuzione e produzione dei programmi televisivi (comunitari e nazionali) a norma dell'articolo 25 bis della direttiva "televisione senza frontiere"	Intorno alla fine del 2004
Presentazione dello studio comparativo sull'impatto delle misure di controllo sui mercati della pubblicità televisiva negli Stati membri dell'Unione europea e in certi altri paesi	Intorno alla fine del 2004
Quinta relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva "televisione senza frontiere"	2005
Terza conferenza audiovisiva europea	2005
Presentazione dello studio sulle misure di coregolamentazione nel settore dei media	2005

COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA DELLA COMMISSIONE RELATIVA A TALUNI ASPETTI DELLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA "TELEVISIONE SENZA FRONTIERE" RIGUARDANTI LA PUBBLICITÀ TELEVISIVA (2004/C 102/02)

1. Introduzione

1. La presente comunicazione interpretativa riguarda la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive[1] così come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 giugno 1997 (d'ora in poi la "direttiva Televisione senza frontiere" o la "direttiva")[2]. Tale direttiva stabilisce il quadro giuridico di riferimento per la libera prestazione di servizi televisivi nell'Unione al fine di promuovere lo sviluppo di un mercato europeo della televisione e dei servizi connessi, quali la pubblicità televisiva e la produzione di programmi audiovisivi.

2. La direttiva coordina a livello comunitario le legislazioni degli Stati membri nei seguenti settori:

- legge applicabile in materia di radiodiffusione televisiva;
- promozione della produzione e della distribuzione di opere europee;
- accesso del pubblico agli eventi di particolare rilevanza;
- pubblicità televisiva, televendita e sponsorizzazione;
- protezione dei minori;
- diritto di risposta.

3. Per quanto riguarda la pubblicità televisiva, la direttiva Televisione senza frontiere prevede disposizioni volte a conciliare il principio della libertà di fare pubblicità televisiva (fonte importante, se non essenziale, di entrate in particolare per la televisione commerciale diffusa "in chiaro") con un'adeguata protezione delle opere audiovisive e del pubblico (considerato sia come telespettatore che come consumatore). In virtù dell'articolo 3 della direttiva, gli Stati membri possono richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose.

4. Per raggiungere tale equilibrio, la direttiva prevede un certo numero di principi essenziali, ed in particolare: il principio della separazione del contenuto editoriale e pubblicitario[3]; il principio dell'inserimento tra i programmi con la possibilità di effettuare, a talune condizioni, inserimenti durante i programmi[4]; limitazioni orarie e giornaliere per quanto riguarda la durata della pubblicità[5]; regole che garantiscono la protezione della dignità umana e la protezione dei minori[6]; regole sulla sponsorizzazione e la televendita[7] nonché regole di sanità pubblica che limitano la pubblicità per taluni prodotti (divieto per il tabacco e i prodotti medicinali soggetti a prescrizione, restrizioni riguardanti le bevande alcoliche)[8].

(1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.
(2) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.
(3) Vedi articolo 10 della direttiva.
(4) Vedi articolo 11 della direttiva.
(5) Articoli da 18 a 19 bis della direttiva.
(6) Articoli 12 e 16 della direttiva.
(7) Articolo 17 per la sponsorizzazione; articoli 18 bis e 19 per la televendita.
(8) Articoli 13, 14, 15 e 17.

5. È opportuno rilevare che si applicano anche le regole della direttiva sulla pubblicità ingannevole[9]. In futuro, il diritto comunitario relativo alla protezione del consumatore comprenderà anche le disposizioni della recente proposta di direttiva quadro sulle pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori. Il contesto proposto si basa sull'approccio neutro sul piano tecnologico e sul principio dell'applicazione della legge del paese d'origine, e ciò lo rende compatibile con l'approccio dell'attuale direttiva "Televisione senza frontiere". La proposta di direttiva quadro prevede chiaramente che in caso di conflitto con norme settoriali comunitarie che disciplinano un settore specifico, si applicano tali norme settoriali.

6. La presente comunicazione, che fa seguito alla comunicazione della Commissione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva adottata il 15 dicembre scorso[10], si propone di chiarire il modo in cui le disposizioni pertinenti della direttiva si applicano a talune forme tecniche di comunicazioni commerciali che si sono sviluppate in particolare in collegamento con l'evoluzione della tecnologia e dei mercati. La Commissione auspica in tal modo di rafforzare la certezza giuridica a vantaggio degli operatori economici, degli Stati membri e dei consumatori. Il suo approccio si basa, quando ritiene che alcune disposizioni possano prestarsi a interpretazione e quando manca una giurisprudenza in materia, sul principio "in dubio pro libertate".

7. Nel quadro della consultazione pubblica del 2003 su riesame della direttiva, conformemente al programma di lavoro allegato alla relazione sull'applicazione della direttiva del 6 gennaio 2003 (d'ora in poi "la quarta relazione")[11], la maggior parte dei contributi degli Stati membri, delle autorità competenti per la regolamentazione e delle parti interessate hanno sostenuto l'idea di precisare il modo in cui le disposizioni pertinenti della direttiva si applicano alle nuove tecniche di pubblicità. Inoltre, è stato raggiunto un ampio consenso per considerare che tali tecniche sono compatibili con la direttiva Televisione senza frontiere[12]. Le conclusioni della Presidenza italiana in occasione del Consiglio informale dei ministri del settore audiovisivo a Siracusa[13] nonché le discussioni nell'ambito del Comitato di contatto vanno in questo senso[14].

8. D'altro canto, le discussioni nell'ambito del Comitato di contatto e la consultazione pubblica hanno posto in luce alcune questioni riguardanti la conformità alla direttiva di prassi pubblicitarie che si sono sviluppate, quali le telepromozioni, i minispot o il collocamento di prodotti. Sembra che tali interrogativi siano essi stessi collegati all'interpretazione di norme e nozioni essenziali della direttiva, come quelle riguardanti la separazione tra il programma editoriale ed il contenuto pubblicitario, la "sponsorizzazione", la "pubblicità clandestina", le inserzioni pubblicitarie o infine la durata della pubblicità televisiva.

(9) Direttiva 84/450/CEE modificata dalla direttiva 97/55/CE.

(10) COM(784) def.

(11) Quarta relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni in applicazione della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere", COM(2002) 778 def. disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/avpolicy/ regul/twf/applica/ comm2002_778final_fr.pdf

(12) Tutti i contributi non confidenziali possono essere consultati al seguente indirizzo: http: //europa.ev.it/comm/avpolicy/regul/review-twf2003/contribution.htm

(13) Le conclusioni possono essere consultate sul seguente sito: http://www.comunicazioni.it/en/Img/ 8/Conclusioni%20in%20inglese.pdf

(14) Comitato costituito presso la Commissione in virtù dell'articolo 23 bis della direttiva Televisione senza frontiere ed incaricato in particolare di agevolare l'attuazione effettiva della direttiva.

2. Disposizioni fondamentali e applicazione a talune prassi commerciali

2.1. Durata della pubblicità televisiva

2.1.1. Durata oraria

9. Sotto la vigenza del testo iniziale della direttiva Televisione senza frontiere, gli Stati membri avevano interpretato in modo variabile la disposizione secondo la quale "Il tempo di trasmissione dedicato agli spot pubblicitari entro un determinato periodo di un'ora non devono superare il 20 %", contenuta nell'articolo 18. In virtù del criterio dell' "ora slittante" adottato da alcuni Stati membri, un'emittente non poteva trasmettere più del 20 % di pubblicità, qualunque fosse il momento a decorrere dal quale il periodo di un'ora considerato iniziasse a decorrere. Questa interpretazione equivaleva a vietare, in modo assoluto, la diffusione di pubblicità per un periodo continuo di più di 12 minuti. D'altro canto, in virtù del criterio dell'ora d'orologio adottata da altri Stati membri, le ore di riferimento costituivano periodi di 60 minuti successivi che iniziavano al minuto 0 e terminavano al minuto 59 (ora d'orologio naturale) o iniziavano in un momento diverso dal minuto 0, ad esempio quando le trasmissioni di un'emittente iniziano alle ore 6h05 per un giorno determinato (ora d'orologio sfasata). In quest'ultimo caso, le ore d'orologio successive sarebbero dalle 6h05 alle 7h04, dalle 7h05 alle 8h04 e così via.

10. In seguito alle modifiche apportate alla direttiva Televisione senza frontiere della direttiva 97/36/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 giugno 1997, l'articolo 18, paragrafo 2 utilizza l'espressione "la proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio". Il legislatore comunitario ha voluto in tal modo introdurre il criterio dell'ora d'orologio, senza precisare tuttavia se si tratti dell'ora d'orologio naturale o dell'ora d'orologio sfasata[15]. Questa volontà del legislatore comunitario si trova nelle varie versioni linguistiche del testo della direttiva[16].

11. Questo criterio consente di mantenere la regola dei 12 minuti massimi di pubblicità su un'ora determinata, offrendo al tempo stesso una maggiore flessibilità alle emittenze nella ripartizione degli spot pubblicitari. Secondo questa interpretazione, l'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva autorizza una trasmissione continua di pubblicità su di un periodo di più di 12 minuti. Tale trasmissione può iniziare ad esempio al cinquantesimo minuto di un'ora data e terminare al decimo minuto dell'ora successiva, fatti salvi i limiti quotidiani che figurano all'articolo 18, paragrafo 1 (vedi sotto, punti da 14 a 18).

12. La nozione di ora d'orologio utilizzata all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva può essere intesa come facente riferimento sia a un'ora d'orologio naturale, sia a un'ora sfasata. Secondo il meccanismo dell'ora d'orologio naturale le ore di riferimento prese in considerazione per il calcolo della durata oraria di pubblicità televisiva costituiscono periodi di 60 minuti successivi che iniziano al minuto 0 e si concludono al minuto 59. D'altra parte, secondo il meccanismo dell'ora d'orologio sfasata, le ore di riferimento prese in considerazione costituiscono periodi di sessanta minuti successivi che possono iniziare dopo il minuto 0 (ad esempio, all'ottavo minuto di un'ora data) e concludersi nel corso dell'ora successiva (nel nostro esempio, al settimo minuto dell'ora seguente).

(15) Vedi a tale proposito la relazione d'applicazione della direttiva 89/552/CEE e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, COM(95) 86 def., pag. 43.

(16) Vedi le versioni francese ("heure d'horloge"), inglese ("clock hour"), svedese ("timme mellan hela klockslag"), danese ("klokketime"), spagnola ("hora de reloj"), italiana ("ora d'orologio"), portoghese ("hora de relógio"), tedesca ("gerechnet ab einer vollen Stunde"), neerlandese ("klokuur").

13. Si tratta di un esempio dell'equilibrio che la direttiva si sforza di stabilire tra la libertà di fare pubblicità e la tutela del pubblico, poiché tale misura consente un massimo di libertà (rispetto alla versione iniziale della direttiva) agevolando il controllo, da parte delle istanze competenti, dei limiti temporali di pubblicità.

2.1.2. Durata giornaliera

14. La durata giornaliera di pubblicità televisiva e di televendita ammessa si definisce in rapporto alla nozione di tempo di trasmissione quotidiano, che è quindi determinante. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva, è in rapporto a tale nozione che sono calcolati il 15 % di messaggi pubblicitari e il 20 % di spot di televendita, spot pubblicitari ed altre forme di pubblicità suscettibili di essere trasmessi[17]. D'altro canto, la nozione di "giorno" viene utilizzata all'articolo 18 bis per quanto riguarda le finestre di televendita che possono essere trasmesse da canali non esclusivamente dedicati alla televendita[18].

15. A tale proposito, contrariamente alla nozione di ora, le nozioni di tempo di trasmissione quotidiano e di giorno non sono definite dalla direttiva. In particolare, nel settore della televisione, la nozione di giorno o di tempo di trasmissione quotidiano può essere intesa come la giornata di calendario o la giornata di programmazione. È sufficiente riferirsi a programmi televisivi per constatare in effetti che le giornate di programmazione iniziano ad esempio alle 6 (e non all'ora 0) e si concludono alle 5 del giorno seguente (e non a mezzanotte).

16. Neppure i lavori preparatori forniscono elementi che ci consentono di precisare l'interpretazione di queste nozioni di giorno e di tempo di trasmissione quotidiano. È opportuno quindi chiarire tali nozioni nel quadro della presente comunicazione "in funzione dell'economia generale e della finalità della regolamentazione" di cui costituiscono un elemento[19]. Si potrà utilmente fare riferimento in proposito ad una sentenza con pronunzia pregiudiziale della Corte di giustizia vertente sull'interpretazione dell'articolo 11 della direttiva sulle interruzioni pubblicitarie. In questa sentenza, la Corte ha affermato in particolare quanto segue:

"Ne deriva che, allorché la disposizione della direttiva 89/552/CEE impone una restrizione alla diffusione ed alla distribuzione di servizi televisivi, senza che il legislatore comunitario abbia redatto quest'ultima disposizione in termini chiari e non equivoci, essa deve essere interpretata in maniera restrittiva.

In quanto l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 89/552/CEE, modificata, prevede una restrizione per quanto riguarda la possibilità d'interrompere la trasmissione di opere audiovisive con la pubblicità, occorre interpretare questa restrizione nel senso più stretto"[20].

17. Ciò equivale, in altri termini, a consacrare nel settore dei servizi televisivi il principio classico dell'interpretazione restrittiva delle eccezioni o limitazioni alla libera prestazione dei servizi[21]. La Commissione ritiene di conseguenza che il tempo di trasmissione quotidiana o il giorno può essere calcolato in rapporto alla giornata di programmazione, e quest'ultima può corrispondere ad una

(17) Articolo 18, paragrafo 1, della direttiva.

(18) Questo articolo prevede che il numero massimo di finestre di televendita per un canale non esclusivamente dedicato alla televendita è di otto al giorno e che la durata complessiva di tali finestre di televendita non deve superare le tre ore al giorno.

(19) Corte di giustizia delle Comunità europee, 9 gennaio 2003, Nani Givane e altri c/ Secretary of State for the Home Department, causa C-257/00, punto 40, Racc. I. 2003 pag. 345.

(20) Corte di giustizia delle Comunità europee, 28 ottobre 1999, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rundfunkanstalten (ARD) c/ PRO Sieben Media AG, causa C-6/98 ("ARD"), punti 30 e 31, Racc. I. 1999, pag. 7599.

(21) Corte di giustizia delle Comunità europee, 26 aprile 1988, Bond van Adverteerders, causa 325/85, punto 36, Racc. 1988, pag. 2085.

giornata di calendario (che inizia alle ore 0 e si conclude a mezzanotte) o non corrispondere (ad esempio, iniziando alle ore 6 del mattino e concludendosi alle ore 5,50 del mattino del giorno di calendario successivo).

18. La Commissione ritiene che sia opportuno interpretare le nozioni di tempo di trasmissione quotidiano e di giorno in modo tale che esse possano riferirsi ad una giornata di programmazione; quest'ultima può corrispondere alla giornata di calendario o ad una giornata di programmazione distinta che inizia ad esempio alle ore 6 del mattino e si conclude alle ore 5,50 del mattino del giorno di calendario successivo.

2.2. Forma e presentazione della pubblicità televisiva e della televendita (articolo 10)

19. Separazione tra pubblicità e contenuto editoriale. L'articolo 10 della direttiva comprende un insieme di disposizioni relative alla forma ed alla presentazione della pubblicità televisiva e della televendita. In particolare, l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva dispone che la pubblicità e la televendita devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici. Tenuto conto dell'identità di redazione di molte disposizioni della direttiva Televisione senza frontiere e della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera ("Convenzione sulla Televisione transfrontaliera")[22], può essere utile fare riferimento all'interpretazione già fatta di tali disposizioni nel quadro della Convenzione. A tale proposito, la relazione esplicativa sulla Convenzione europea sulla Televisione transfrontaliera ("relazione esplicativa") precisa che questa regola persegue un obiettivo d'interesse generale che è quello di evitare qualunque confusione tra la pubblicità o le emissioni di televendita e gli altri elementi del servizio di programmazione[23]. I programmi che non rispettano questo principio definito della separazione tra la pubblicità ed il contenuto editoriale ricadono nel divieto. Questo stesso principio di separazione porta al divieto della pubblicità e della televendita clandestini.

20. Pubblicità e spot di televendita isolati. L'articolo 10, paragrafo 2 prevede che la pubblicità isolata e gli spot di televendita isolati devono costituire eccezioni. Attraverso tale disposizione, il legislatore comunitario pone una regola chiara secondo la quale la pubblicità e gli spot di televendita devono essere diffusi in particolari schermi, essendo limitate le possibilità di eccezione. A tale riguardo, la relazione esplicativa prevede che si può eccezionalmente derogare al principio dell'assenza di pubblicità isolata in talune circostanze, in particolare nel caso di un solo spot di lunga durata, o quando il tempo disponibile per la pubblicità o la televendita è molto breve, ad esempio tra i round di un incontro di boxe o di catch, o ancora quando l'emittente non dispone di comandi pubblicitari sufficienti per poter raggruppare gli spot[24].

21. Mini Spot. La pratica pubblicitaria detta dei minispot si è sviluppata in particolare nel quadro della ritrasmissione d'incontri di calcio[25]. Essa consiste nel diffondere uno spot pubblicitario estremamente breve durante un'interruzione. Fatta salva la questione di sapere se tali interruzioni possono essere considerate come tali ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, le autorità nazionali devono vigilare affinché la diffusione dei minispot siano conformi ai principi essenziali riguar-

(22) La versione consolidata della Convenzione è disponibile al seguente indirizzo: http://www.coe.int/T/F/ Droits%5Fde%5Fl%27Homme/Media/ 2%5FT%2DTT/ 2%5FTexte%5Fde%5Fla%5FConvention/ PDF_E%20 CETT.pdf

(23) Vedi a tale riguardo la relazione esplicativa così come modificata dalla disposizione del protocollo entrato in vigore il 1° marzo 2002, punto 228, disponibile al seguente indirizzo: http://conventions.coe.int/Treaty/ FR/Reports/Html/132.htm

(24) Vedi il punto 229 della precitata relazione esplicativa.

(25) Vedi in proposito lo studio dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo: "L'inserimento di spot pubblicitari brevi durante gli incontri di calcio", disponibile al seguente indirizzo: http://www.obs.coe.int/ online_publication/expert/ ad_football.html

danti la forma e la presentazione della pubblicità televisiva contenuti all'articolo 10 della direttiva. In primo luogo, spetta agli Stati membri garantire che i minispot siano presentati in modo tale da rispettare il principio fondamentale posto dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva secondo il quale i messaggi pubblicitari devono essere "chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinti dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici"; tale principio ha lo scopo di permettere al telespettatore di distinguere tra il contenuto editoriale e le comunicazioni commerciali. In secondo luogo, gli Stati membri devono vigilare affinché la diffusione dei minispot sia "eccezionale" in virtù della regola secondo la quale la pubblicità isolata deve costituire un'eccezione (articolo 10, paragrafo 2).

2.3. Inserimento della pubblicità e della televendita (articolo 11)

22. L'articolo 11 della direttiva stabilisce che la pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi ovvero, con riserva di talune condizioni precisate, possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore e da non recare pregiudizio agli interessi dei titolari, tenuto conto degli intervalli naturali del programma, nonché della sua durata e natura. La Corte ha esplicitamente riconosciuto che questo articolo protegge non solo gli aventi diritto e le emittenti ma anche i telespettatori contro la pubblicità eccessiva[26]. Le condizioni alle quali le interruzioni pubblicitarie possono essere effettuate durante alcune emissioni sono precisate nella direttiva. A tale riguardo, l'articolo 11, paragrafo 2 stabilisce che, nei programmi composti di parti autonome o in programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli. L'articolo 11, paragrafo 3, contiene precisazioni per quanto riguarda l'interruzione dei lungometraggi e dei film prodotti per la televisione. L'articolo 11, paragrafo 4, stabilisce che per i programmi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 e che sono oggetto di interruzioni pubblicitarie o di televendita, deve trascorrere un periodo di almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma. Infine, l'articolo 11, paragrafo 5, vieta le interruzioni pubblicitarie durante i servizi religiosi e durante i notiziari, le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini di durata programmata inferiore a trenta minuti[27].

23. Trasmissioni sportive. La Commissione intende chiarire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 alle trasmissioni sportive. A tale proposito, è opportuno ricordare che il paragrafo 2 dell'articolo 11 si applica esclusivamente ai "programmi sportivi ... comprendenti degli intervalli". L'interruzione deve presentare un carattere naturale e costante direttamente collegato alla struttura della manifestazione o dell'evento, come si può dedurre dal riferimento esplicito agli "spettacoli di analoga struttura". A tale proposito, la sezione esplicativa precisa che la nozione di parte autonoma, durante le trasmissioni sportive, deve corrispondere in linea generale a pause naturali, ad intervalli oggettivi dello sport in questione[28]. Non deve trattarsi di una semplice interruzione accidentale, nel qual caso tutti i programmi di qualunque genere potrebbero essere coperti dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva e non le sole manifestazioni che tale paragrafo enumera. Per quanto riguarda ad esempio il calcio, risulta da tale interpretazione che un calcio d'angolo, una punizione, la sostituzione di un giocatore ecc, non comportando un arresto del gioco, non costituiscono un'interruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2. È diverso il caso in cui viene calcolato un arresto di

(26) Corte di giustizia delle Comunità europee, 23 ottobre 2003, RTL Television GmbH c/ Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk, C-245/01 "RTL", punto 64, non pubblicato nella Raccolta.

(27) Da notare che, nella versione inglese del testo del 1989, il termine impiegato era "programmed duration". Nel testo modificato nel 1997, questo testo è stato sostituito dall'espressione "scheduled duration" affinché fosse chiaro che la durata di riferimento è precisamente quella annunciata nell'elenco delle trasmissioni dell'emittente.

(28) Vedi il punto 247 della precitata relazione esplicativa.

gioco in relazione ad uno di questi eventi incidentali, suscettibile poi di essere aggiunto alla durata regolamentare del tempo. D'altra parte, le trasmissioni sportive che non comprendono tali pause naturali o intervalli obiettivi, come le corse ciclistiche, le corse a piedi o le corse di formula 1, rientrano nel campo d'applicazione del paragrafo 4, il quale disciplina le emissioni diverse da quelle esplicitamente indicate al paragrafo 2.

24. Alle trasmissioni sportive che non comprendono intervalli ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva viene applicata la regola dell'articolo 11, paragrafo 4. Un periodo di almeno venti minuti deve quindi trascorrere tra le interruzioni successive all'interno di tali trasmissioni.

2.4. Telepromozioni

25. La Commissione aveva affrontato la questione delle telepromozioni, nella sua seconda relazione sull'applicazione della direttiva[29], al fine di rendere conto di una sentenza della Corte riguardante in particolare il tempo di trasmissione quotidiano che poteva essere loro dedicato secondo le disposizioni del testo iniziale della direttiva Televisione senza frontiere, prima della sua modifica nel 1997. Come la Commissione aveva chiarito all'epoca, le telepromozioni sono una forma di pubblicità televisiva basata sull'interruzione scenica durante i programmi con partecipazione del pubblico (in particolare giochi) con spazi dedicati alla presentazione di uno o più prodotti o servizi, nei quali i presentatori del programma lasciano momentaneamente la loro funzione nell'ambito dei giochi in corso, per trasformarsi in "promotori" di beni o servizi che sono oggetto della presentazione pubblicitaria.

26. La Commissione ritiene che le telepromozioni siano compatibili con l'articolo 10 della direttiva nella misura in cui siano nettamente distinte dal resto del programma attraverso mezzi acustici od ottici in modo tale che i telespettatori possano facilmente identificare la natura commerciale dei messaggi diffusi.

27. Spetta alle autorità nazionali competenti garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva e adottare in materia le pertinenti misure d'applicazione.

28. Durata oraria. È opportuno ricordare che gli spot di telepromozione sono soggetti ai limiti orari e quotidiani previsti dall'articolo 18 della direttiva. D'altra parte, la Commissione ha ricordato, nella sua precitata relazione sull'applicazione della direttiva, che le telepromozioni sono soggette, in quanto altre forme di pubblicità, al limite quotidiano di durata previsto dalla direttiva. Risulta dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva che la percentuale di tempo dedicata agli spot di telepromozione (allo stesso titolo degli spot di televendita e di pubblicità) all'interno di un determinato periodo di un'ora d'orologio non deve superare il 20 %. D'altra parte, tale articolo non si applica alla telepromozione presentata non nell'ambito di spot ma di una trasmissione. Trasmessa in questo modo, la telepromozione deve essere assimilata ad un altra forma di pubblicità, conformemente alla giurisprudenza della Corte. Ne risulta che le regole sulla durata oraria di pubblicità che riguardano gli "spot pubblicitari" e gli "spot di televendita" non sono applicabili alle trasmissioni di telepromozione[30].

29. L'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva relativo alla durata quotidiana di pubblicità e di televendita autorizzate si applica agli spot ed alle trasmissioni di telepromozione. D'altra parte, l'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva che prevede una limitazione oraria di pubblicità televisiva non riguarda la telepromozione presentata nell'ambito di una trasmissione.

(29) II relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/avpolicy/ regul/twf/applica/156fr.htm

(30) Corte di giustizia delle Comunità europee, 12 dicembre 1996, Reti Televisive Italiane SpA (RTI), Radio Torre, Rete A Srl, Vallau Italiana Promomarket Srl, Radio Italiana Solo Musica Srl e.a. e Gete Srl c/ Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, cause C-320, 328, 329, 337-339/94 ("RTI"), Racc. I-6471, punto 37.

2.5. Pubblicità clandestina

30. La pubblicità clandestina e la televendita clandestina sono vietate dall'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva Televisione senza frontiere. Secondo l'articolo 1 di tale direttiva, costituisce pubblicità clandestina "la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Si considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro compenso od altro pagamento."

31. Per costituire pubblicità clandestina, la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività del fornitore o del produttore nei programmi deve soddisfare tre condizioni cumulative: deve essere effettuata in modo intenzionale dall'organismo di radiodiffusione; deve essere effettuata a fini pubblicitari e deve rischiare d'indurre il pubblico in errore circa la natura di tale presentazione.

32. Da tale definizione risulta che la direttiva non contiene un divieto assoluto di qualunque riferimento orale o visivo a merci, servizi, marchi o nomi di produttori o fornitori di servizi particolari. Questa possibilità costituisce del resto parte integrante della libertà d'espressione, tanto più che i marchi occupano un posto importante nel mondo contemporaneo.

33. In pratica, tenuto conto del carattere intenzionale della pubblicità clandestina, la distinzione tra pubblicità clandestina e riferimento lecito a prodotti, servizi, marchi o nomi di operatori economici può risultare alquanto delicata per le autorità nazionali. La Commissione ritiene opportuno applicare il criterio della "indebita evidenziazione" del prodotto, servizio, marchio o nome di impresa: tale carattere indebito può risultare in particolare dalla presenza ricorrente del marchio o del prodotto o servizio in questione o dal modo in cui tali elementi sono presentati e messi in evidenza. A tal fine, è opportuno tenere conto del contenuto editoriale delle trasmissioni nelle quali si inseriscono questi elementi (trasmissioni d'informazioni, lunghimetraggi, etc.). Il fatto, ad esempio, che un prodotto sia presentato in modo evidenziato costituisce un indice di pubblicità clandestina quando tale presentazione non sia giustificata rispetto alle esigenze editoriali della trasmissione o sia il risultato di un'influenza, a fini commerciali, sul contenuto editoriale.

34. Il fatto, ad esempio, che un prodotto sia presentato in modo evidenziato costituisce un indice di pubblicità clandestina quando tale presentazione non si giustifica rispetto alle esigenze editoriali della trasmissione, è il risultato di un'influenza, a fini commerciali, sul contenuto editoriale, o rischia di indurre in errore il pubblico sulla natura della presentazione.

2.6. Televendita

35. In virtù della direttiva, un canale può essere esclusivamente destinato alla televendita e trasmettere programmi di televendita per tutto il giorno. La Commissione è stata invitata a precisare il modo in cui le regole della direttiva si applicano quando due canali condividono la stessa frequenza essendo al tempo stesso titolari di licenze distinte, e uno dei due canali diffonde esclusivamente trasmissioni di televendita (di solito la notte). La Commissione ritiene che il fatto di condividere una frequenza con un altro canale non ostacoli la possibilità per un canale che offre servizi di televendita di essere considerato come esclusivamente dedicato alla televendita, beneficiando di conseguenza delle disposizioni dell'articolo 19 della direttiva.

36. È opportuno tuttavia che i due canali siano titolari di licenze distinte e siano chiaramente distinguibili l'uno dall'altro senza rischi di confusione: assenza di riferimento al nome o al logo di un altro canale che condivide la stessa frequenza; chiara distinzione nelle guide dei programmi, sia su carta che elettroniche (Electronic Programme Guide, EPG).

3. Nuove tecniche pubblicitarie

37. Nella sua comunicazione sui principi e gli orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale[31], la Commissione aveva notato l'apparizione di nuove tecniche pubblicitarie quali lo schermo diviso e la pubblicità virtuale e i problemi che esse ponevano rispetto ad alcune norme essenziali poste dalla direttiva come il divieto della pubblicità clandestina[32] e la necessità di una netta distinzione tra la pubblicità e qualunque altro contenuto materiale[33]. A tale proposito, la comunicazione sottolinea che il fine "non è di limitare lo sviluppo delle nuove tecniche di pubblicità, ma di vigilare affinché i principi fondamentali ... continuino ad essere applicati".

38. Uno studio sullo sviluppo delle nuove tecniche pubblicitarie è stato realizzato, su iniziativa della Commissione, da un consulente indipendente[34]. Le conclusioni principali di questo studio sono state presentate dalla Commissione nella sua quarta relazione. Secondo tale studio, lo schermo diviso, la pubblicità virtuale e la pubblicità interattiva non sono di per sé incompatibili con la direttiva. Tuttavia, la situazione è sensibilmente differente da uno Stato membro all'altro quanto all'utilizzazione effettiva e all'importanza di alcune di tali tecniche e quanto all'approccio adottato dalle autorità nazionali.

39. Lo schermo diviso è vietato in alcuni Stati membri (Portogallo e Francia), ma autorizzato in altri, come ad esempio la Germania ed il Regno Unito; la Germania è l'unico Stato ad aver adottato una regolamentazione specifica in materia. La pubblicità virtuale è vietata in Francia, in Portogallo ed in Norvegia in quanto contraria ai principi che disciplinano l'inserimento della pubblicità nei programmi, mentre è autorizzata in Grecia ed in Spagna, ed è disciplinata da una regolamentazione specifica nel Regno Unito ed in Germania. Quanto alla pubblicità interattiva, lo studio rivela che il Regno Unito sarebbe il solo Stato membro ad essersi dotato di una regolamentazione specifica in materia. Ad eccezione delle regole dell'ITC (Independent Television Commission)[35] e del codice dell'EGTA (European Group of Television Advertisers)[36], non esisterebbe alcuna regolamentazione specifica applicabile ai servizi commerciali interattivi, dal momento che la pubblicità interattiva è ancora in una fase sperimentale nella maggior parte degli Stati membri.

40. Inoltre, lo studio evidenzia il fatto che le differenze di trattamento delle nuove tecniche pubblicitarie nel diritto nazionale derivano frequentemente dalle divergenze d'interpretazione delle norme essenziali poste dalla direttiva.

3.1. Schermo diviso

41. Lo schermo diviso consiste nella diffusione simultanea o parallela del contenuto redazionale e del contenuto pubblicitario. Ad esempio, uno o più spot pubblicitari appaiono in una finestra durante la diffusione di una trasmissione, in modo tale che due distinte immagini sono visibili sullo schermo. Questa tecnica consente al telespettatore, nella misura in cui il posto riservato alla pubblicità non sia eccessivo, di continuare a seguire il programma editoriale durante la diffusione dello spot pubblicitario.

(31) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni del 14 dicembre 1999, COM(1999) 657 def.

(32) Articolo 10, paragrafo 4.

(33) Articolo 10, paragrafo 1.

(34) Studio Bird & Bird e Carat Crystal disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/bird_bird/ pub_rapportfinal_fr.pdf

(35) Organismo di controllo britannico le cui competenze sono oggi esercitate dall'OFCOM. Le direttive dell'ITC sulla pubblicità interattiva sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.ofcom.org.uk/ codes_guidelines/broadcasting/tv/ vrs_code_notes/i_tv/?a=87101

(36) Codice di condotta dell'EGTA (European Group of Television advertisers) sulle comunicazioni commerciali nei nuovi servizi interattivi, disponibile al seguente indirizzo: http://www.egta.com/pages/ EGTA-Code-DEF.fr.pdf.

42. Nel quadro della Convenzione Televisione transfrontaliera, il Comitato permanente ha adottato un parere secondo il quale la pubblicità su schermo diviso è coperta dalla Convenzione europea ma non può essere considerata come accettabile in applicazione di tale Convenzione a meno che non soddisfi i seguenti criteri: i) una separazione chiara e riconoscibile dei programmi e della pubblicità ii) un totale rispetto degli altri requisiti posti dalla Convenzione, in particolare dall'articolo 7 (responsabilità delle emittenti), dall'articolo 11 (norme generali in materia di pubblicità), dall'articolo 12 (durata della pubblicità) dall'articolo 13 (forma e presentazione della pubblicità), dall'articolo 14 (inserimento della pubblicità) e dall'articolo 15 (pubblicità per taluni prodotti)[37].
43. Il regime al quale è soggetta la tecnica dello schermo diviso varia a seconda che essa sia utilizzata per fare pubblicità televisiva o per consentire di fare riferimento al logo o al nome dello sponsor del programma televisivo.

3.1.1. Schermo diviso e pubblicità televisiva

44. In virtù dell'articolo 1, lettera c), della direttiva, per pubblicità televisiva si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, al fine di promuovere, dietro compenso, la fornitura di beni, servizi, diritti o obbligazioni. Nella misura in cui la tecnica dello schermo diviso serve a diffondere tali messaggi, deve essere trattata, ai fini della direttiva, nello stesso modo di qualunque altro messaggio pubblicitario.

45. Presentazione (articolo 10). Classicamente, la distinzione tra contenuto editoriale e comunicazioni commerciali è garantito da una separazione temporale: la pubblicità è inserita tra le trasmissioni o eventualmente al loro interno ed è separata da tali trasmissioni tramite uno schermo riconoscibile dalle sue caratteristiche visive o acustiche. Risulta tuttavia dalla lettera e dalla finalità della direttiva che una separazione temporale rispetto al resto del programma non è necessariamente richiesta purché i mezzi acustici o ottici adottati dall'emittente consentano di ottenere il risultato auspicato dal legislatore, vale a dire evitare che i telespettatori confondano la pubblicità ed il contenuto editoriale.

46. Una separazione spaziale attraverso mezzi ottici e/o acustici può consentire eventualmente di soddisfare la regola di separazione contenuta all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva. È opportuno a tal fine che tale separazione spaziale sia effettuata in modo tale da rendere la pubblicità e la televendita facilmente identificabili e da consentire di distinguere nettamente queste ultime dal resto del programma.

47. Il principio della separazione della pubblicità e del contenuto editoriale non deve quindi essere interpretato come tale da proibire la pubblicità su schermo diviso. Quest'ultima deve tuttavia rispettare le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva sulla separazione tra il contenuto editoriale e il contenuto pubblicitario. Ciò significa che la pubblicità su schermo diviso deve essere facilmente identificabile e nettamente distinta dal resto dei programmi tramite mezzi acustici o ottici, in modo tale che i telespettatori non rischino di confondere la pubblicità con il contenuto editoriale. Una separazione spaziale attraverso mezzi ottici e/o acustici è sufficiente nella misura in cui distingue chiaramente la pubblicità e consente ai telespettatori di identificarla facilmente.

48. La tecnica dello schermo diviso è generalmente utilizzata per diffondere spot pubblicitari che possono essere abbastanza corti. Gli spot pubblicitari su schermo diviso devono essere trattati allo stesso modo degli spot di pubblicità televisiva in rapporto alle disposizioni degli articoli 11 e 18 della direttiva.

(37) Parere n. 9 adottato durante la riunione del Comitato permanente dei giorni 29 e 30 aprile 2002; può essere consultato al seguente indirizzo: http://www.coe.int/T/F/ Droits_de_l'Homme/Media/2_T-TT/ 5_Rapports/TTT(2002) 002%20F%20Rapport%2030e.asp

49. Inserimento (articolo 11). Lo scopo dell'articolo 11 è, da un lato, di proteggere i telespettatori contro la pubblicità eccessiva, e, dall'altro, di preservare il valore economico e l'integrità delle opere, e ciò coincide con gli interessi degli aventi diritto[38]. È pertanto opportuno ottenere l'autorizzazione degli aventi diritto dell'opera nel quadro della quale la pubblicità su schermo diviso viene diffuso. Inoltre, anche quando vi è autorizzazione degli aventi diritto dell'opera, e al fine di proteggere gli spettatori da una pubblicità eccessiva, una pubblicità su schermo diviso è di per sé incompatibile con l'articolo 11 della direttiva quando pregiudica l'integrità dell'opera audiovisiva nell'ambito della quale viene diffusa.

50. Durata (articolo 18). Alla pubblicità su schermo diviso si applicano integralmente le disposizioni dell'articolo 18 relative alla durata oraria ed alla durata giornaliera della pubblicità. A tale proposito, il fatto che gli spot pubblicitari e di televendita su schermo diviso ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, occuperebbero solo una parte dello schermo televisivo non potrebbe giustificare un trattamento più favorevole in rapporto a tali disposizioni.

51. Contenuto della pubblicità. La pubblicità su schermo diviso deve osservare disposizioni degli articoli 12 e 16 relative alla protezione della dignità umana e dei minori, nonché le regole degli articoli da 13 a 15 relative alle proibizioni o limitazioni di pubblicità per taluni prodotti.

52. La pubblicità su schermo diviso è compatibile con la direttiva nella misura in cui è facilmente identificabile e nettamente distinta dal resto dei programmi attraverso mezzi acustici o ottici, in modo tale che non vi sia alcun rischio di confusione per i telespettatori tra la pubblicità e il contenuto editoriale. La pubblicità su schermo diviso non può pregiudicare l'integrità dei programmi nel quadro dei quali viene diffusa. Alla pubblicità su schermo diviso si applica l'insieme delle disposizioni della direttiva riguardanti la presentazione (articolo 10), inserimento (articolo 11), la durata (articolo 18) e il contenuto della pubblicità (articoli da 12 a 16).

3.1.2. Schermo diviso e sponsorizzazione

53. In virtù dell'articolo 1, lettera e), della direttiva, per "sponsorizzazione" si intende ogni contributo di un'impresa al finanziamento di programmi televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o suoi prodotti[39]. Secondo la sentenza RTI che interpreta l'articolo 17 della direttiva sulla sponsorizzazione, l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) della direttiva deve essere interpretato nel senso che non vieta l'inserimento del nome e/o del logo dello sponsor in momenti diversi dall'inizio o dalla fine del programma. Alla luce di tale giurisprudenza, nulla quindi vieta l'utilizzazione della tecnica dello schermo diviso per fare apparire il logo e/o il nome dello sponsor nel corso della diffusione del programma sponsorizzato[40].

54. Nella misura in cui la tecnica dello schermo diviso viene utilizzata per consentire d'identificare lo sponsor del programma, essa deve conformarsi alle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva. Inoltre, da un'interpretazione sistematica e teleologica della direttiva risulta che una rappresentazione del logo e/o del nome dello sponsor in condizioni tali da recare pregiudizio all'integrità del programma sponsorizzato sarebbe incompatibile con la direttiva. Il pregiudizio all'integrità del programma viene valutato tenendo conto in particolare della durata di tale presentazione e delle sue dimensioni.

55. Infine, lo studio indipendente e i dibattiti nell'ambito del Comitato di contatto hanno posto in luce le differenze di trattamento della sponsorizzazione nel diritto nazionale, in particolare per quanto riguarda l'eventuale possibilità di riferirsi ai prodotti dello sponsor o di un terzo. A tale

(38) Ciò risulta in particolare dall'articolo 11, paragrafo 1, nonché dalla sentenza RTL, causa C-245/1, precitata.

(39) Vedi le definizioni di queste nozioni all'articolo 1 della direttiva.

(40) Sentenza RTI, precitata.

riguardo, l'articolo 17 non contiene un divieto formale. L'articolo 1, lettera e), definisce anche la sponsorizzazione come in grado di consentire allo sponsor di promuovere le sue attività. È opportuno tuttavia osservare che l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), prevede che i programmi non debbano incitare all'acquisto o alla locazione dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo. Dall'insieme di tali disposizioni deriva che non è possibile, in linea generale, fare riferimento esplicito, nel corso della diffusione dei programmi sponsorizzati, ai prodotti od ai servizi dello sponsor o di un terzo, a meno che tale riferimento non abbia esclusivamente per oggetto l'identificazione dello sponsor o l'esplicitazione del collegamento esistente tra il programma e l'impresa che lo sponsorizza. 56. Nel corso della diffusione dei programmi sponsorizzati, non può esserci riferimento esplicito ai prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, a meno che tale riferimento non abbia esclusivamente per oggetto l'identificazione dello sponsor o l'esplicitazione del collegamento esistente tra il programma e l'impresa che lo sponsorizza.

3.2. Pubblicità interattiva

57. La pubblicità interattiva consente al telespettatore di fornire direttamente informazioni all'emittente grazie a strumenti di rinvio, ovvero di evolvere in modo interattivo in un ambiente al quale intende essere esposto, per quanto tempo desidera. A tale proposito, la Commissione fa riferimento al codice di condotta dell'EGTA ed alle direttive dell'ITC[41].

58. Costituendo un servizio fornito su domanda individuale, la pubblicità interattiva costituisce di per sé un servizio della società dell'informazione e non rientra nel campo d'applicazione della direttiva[42]. In generale, la pubblicità interattiva è tuttavia iniziata dal telespettatore a partire da un messaggio pubblicitario diffuso nel quadro di un programma lineare. Una striscia lampeggiante che appare durante lo spot pubblicitario propone al telespettatore di cliccare sul suo telecomando per ottenere ulteriori informazioni. Il telespettatore accede all'applicazione interattiva dopo aver emesso un messaggio in questo senso tramite il suo telecomando. Ne deriva che per tutto il tempo in cui il telespettatore non ha volontariamente scelto di entrare nell'ambiente interattivo, ci si situa nel quadro di una diffusione lineare di programmi televisivi disciplinata dalla direttiva Televisione senza frontiere.

59. Inoltre, accedendo ad un ambiente interattivo commerciale a partire da un programma lineare, i telespettatori possono legittimamente aspettarsi un certo livello di protezione del consumatore comparabile a quello di cui godono in virtù delle disposizioni della direttiva Televisione senza frontiere.

60. La direttiva Televisione senza frontiere si applica pertanto ai programmi lineari diffusi a monte dell'accesso all'applicazione interattiva. È opportuno precisarne le conseguenze pratiche nel quadro della presente comunicazione.

61. In primo luogo, conformemente al principio della separazione tra la pubblicità ed il contenuto editoriale, l'icona interattiva a partire dalla quale il telespettatore deve cliccare per accedere all'ambiente interattivo deve integrarsi nel quadro di un programma pubblicitario, esso stesso separato e chiaramente distinto dal contenuto editoriale. Tale icona può inserirsi in uno spot pubblicitario classico ovvero in uno spot diffuso attraverso la tecnica dello schermo diviso. In quest'ultimo caso, deve essere ottenuto l'accordo degli aventi diritto[43].

(41) Testi precitati.

(42) Tuttavia, la protezione offerta ai consumatori dalla direttiva sulla pubblicità ingannevole si applica nel quadro della pubblicità interattiva. Quando la direttiva quadro sulle prassi commerciali sleali sarà adottata, le disposizioni di quest'ultima si applicheranno anche alla pubblicità interattiva.

(43) Vedi sopra, punto 51.

62. In secondo luogo, i telespettatori non potrebbero essere direttamente indirizzati, dopo aver cliccato sull'icona interattiva, su pubblicità incompatibili con le disposizioni degli articoli da 12 a 16 della direttiva.

63. In terzo luogo, tenuto conto dell'articolo 16 della direttiva che vieta di "esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità", gli spot pubblicitari diffusi tra le trasmissioni destinate ai bambini o al loro interno non possono comprendere icone che consentano di accedere direttamente ad una pubblicità interattiva che presentasse le caratteristiche delle pubblicità televisive proibite dall'articolo 16. Inoltre, tenuto conto dell'articolo 15 della direttiva che prevede un certo numero di restrizioni riguardanti la pubblicità televisiva e la televendita per le bevande alcoliche, la pubblicità interattiva per bevande alcoliche direttamente accessibile a partire da un programma lineare deve osservare i criteri della pubblicità e della televendita per le bevande alcoliche così come stabiliti da tale articolo 15.

64. Infine, per analogia con le disposizioni dell'articolo 10 sull'identificazione della pubblicità, il telespettatore deve essere avvertito del passaggio ad un ambiente interattivo commerciale attraverso mezzi ottici e/o acustici appropriati in modo tale che egli possa agire liberamente e con piena cognizione di causa e non sia ingannato sulla natura commerciale dei messaggi ai quali sarà esposto nell'ambiente interattivo. Il telespettatore deve pertanto essere informato che, cliccando sull'icona in questione, sta per lasciare l'ambiente lineare disciplinato, a livello comunitario, dalla direttiva "Televisione senza frontiere" e sta per penetrare in un ambiente commerciale interattivo disciplinato dalla direttiva "Commercio elettronico"[44]. Ciò può essere garantito attraverso uno schermo intermedio di avvertimento che appare dopo il primo clic, in modo tale che il telespettatore possa accedere realmente all'applicazione interattiva dopo un secondo clic. Spetta agli Stati membri prevedere le misure adeguate al fine di proteggere in modo soddisfacente i telespettatori in questo ambito.

65. Per tutto il tempo in cui il telespettatore non ha scelto di accedere all'applicazione interattiva, ci si situa nel quadro di una diffusione lineare di programmi televisivi disciplinata dalla direttiva Televisione senza frontiere. Ne deriva che le disposizioni di quest'ultima si applicano in particolare in rapporto all'obbligo di distinguere i messaggi pubblicitari dal contenuto editoriale, al contenuto delle pubblicità, alla protezione della dignità umana e alla protezione dei minori. D'altro canto, quando il telespettatore ha scelto volontariamente e con piena cognizione di causa di entrare nell'ambiente interattivo, ai messaggi che gli sono rivolti non si applicano le disposizioni della direttiva "Televisione senza frontiere" ed in particolare le disposizioni sull'inserimento (articolo 11) o sulla durata della pubblicità (articolo 18) ma quelle della direttiva Commercio elettronico. Qualunque sia il modo di diffusione lineare o interattivo dei programmi, è opportuno tuttavia osservare la raccomandazione sulla protezione dei minori e sulla dignità umana[45].

3.3. Sponsorizzazione virtuale

66. La pubblicità virtuale consiste nell'utilizzazione delle tecniche virtuali per inserire messaggi pubblicitari, in particolare al momento della diffusione di eventi sportivi, attraverso la sostituzione virtuale dei pannelli pubblicitari esistenti sul terreno o l'inserimento di nuove immagini (even-

(44) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(45) Raccomandazione 98/560/CE del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48).

tualmente tridimensionali). La pubblicità virtuale è stata oggetto di un memorandum dell'UER[46] nonché di direttive dell'ITC[47].

67. La Commissione ritiene che il ricorso a questa tecnica sia compatibile con la direttiva. Tuttavia, ciò non deve influenzare negativamente il confort e il piacere del telespettatore[48], pregiudicare l'integrità o il valore delle trasmissioni, ovvero danneggiare gli interessi degli aventi diritto[49]. La possibilità d'inserire tali messaggi pubblicitari virtuali deve tenere conto della necessaria protezione di tali obiettivi d'interesse generale.

68. Le emittenti e i telespettatori devono essere informati preventivamente della presenza d'immagini virtuali e l'inserimento di tali immagini virtuali non può essere ammesso in assenza del previo accordo dell'organizzatore dell'evento ritrasmesso e degli aventi diritto.

69. Quando l'organismo di radiodiffusione esercita un controllo diretto o indiretto e riceve una retribuzione quale contropartita dell'inserimento della pubblicità virtuale, quest'ultima può essere ammessa, in particolare nel quadro della ritrasmissione di un evento sportivo, nella misura in cui può essere qualificata come sponsorizzazione ai sensi della direttiva. In questa misura, la sponsorizzazione virtuale può essere utilizzata, in particolare nel quadro della ritrasmissione di un evento sportivo, solo sulle superfici del sito o dello stadio nel quale la pubblicità può essere apposta materialmente e che sono abitualmente destinate a tali fini promozionali. I messaggi pubblicitari virtuali che sono inseriti non devono neppure essere più visibili o ostensibili di quelli che sono abitualmente e materialmente apposti sul sito. Inoltre, le disposizioni relative alla sponsorizzazione che comprendono in particolare gli articoli 1 e 17 della direttiva devono essere integralmente osservate.

4. Conclusione

70. L'obiettivo della presente comunicazione interpretativa è di precisare l'applicazione delle disposizioni della direttiva rispetto a talune prassi commerciali e nuove tecniche pubblicitarie al fine di chiarire le regole del gioco e di accrescere la certezza giuridica per gli operatori. La comunicazione non pregiudica l'interpretazione che la Corte di giustizia, in quanto suprema istanza incaricata dell'interpretazione del trattato e del diritto derivato, potrebbe dare delle disposizioni e nozioni in questione.

71. La presente comunicazione ha per oggetto di precisare le regole esistenti della direttiva e non di crearne di nuove: non pregiudica i risultati dei lavori previsti dalla Commissione al fine di pervenire ad un'eventuale modifica della direttiva e non pregiudica l'applicazione delle altre norme del diritto comunitario, ad esempio quelle relative al diritto d'autore[50].

72. La presente comunicazione non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adottare disposizioni più rigorose o più particolareggiate, conformemente all'articolo 3 della direttiva.

73. Infine, la Commissione intende sottolineare l'importanza che possono assumere i codici di condotta, nonché i meccanismi di coregolamentazione nell'attuazione concreta dei principi e delle norme della direttiva.

(46) Memorandum dell'UER (Union Européenne des Radiodiffuseurs) sulla pubblicità virtuale, disponibile al seguente indirizzo: http://www.ebu.ch/departments/ legal/pdf/leg_virtual_ advertising_fr.pdf

(47) Direttiva dell'ITC sulla pubblicità virtuale, disponibile al seguente indirizzo: http://www.ofcom.org.uk/ codes_guidelines/broadcasting/tv/ adv_spon/advertising_standards/ rules_amount_scheduling_adv/ va_note?a=87101

(48) Il fatto che l'interesse del telespettatore, considerato del resto a tale riguardo come un consumatore, viene preso in considerazione, risulta anche dai punti 62-65 della precitata sentenza RTL.

(49) Punto 52 della precitata sentenza RTL.

(50) In particolare la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 460/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 MARZO 2004 CHE ISTITUISCE L'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLE RETI E DELL'INFORMAZIONE (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[2],

considerando quanto segue:

1. Le reti di comunicazione e i sistemi di informazione sono ormai fattori determinanti dello sviluppo economico e sociale. Computer e reti stanno diventando strumenti altrettanto comuni dell'acqua corrente o dell'energia elettrica. La sicurezza delle reti di comunicazione e dei sistemi di informazione, in particolare la loro disponibilità, diventa di conseguenza sempre più importante per la società anche a causa della possibilità che si presentino problemi nei sistemi chiave d'informazione a motivo della complessità del sistema, di incidenti, errori e attacchi che possono avere conseguenze sulle infrastrutture fisiche che forniscono servizi essenziali per il benessere dei cittadini dell'UE.

2. Il numero crescente di violazioni della sicurezza ha già provocato notevoli danni economici, turbato la fiducia degli utenti e danneggiato lo sviluppo del commercio elettronico. Gli individui, le amministrazioni pubbliche e le imprese hanno reagito dotandosi di tecnologie e procedure di gestione relative alla sicurezza. Gli Stati membri hanno preso a loro volta numerose misure di sostegno per accrescere la sicurezza delle reti e dell'informazione nella società, come ad esempio campagne di informazione e progetti di ricerca.

3. La complessità tecnica delle reti e dei sistemi di informazione, la varietà dei prodotti e servizi interconnessi e la moltitudine di soggetti pubblici e privati, ognuno dotato di responsabilità, rischiano di turbare il buon funzionamento del mercato interno.

4. La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica[3] ("direttiva quadro") definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione, che sono tenute tra

(1) GU C 220 del 16.9.2003, pag. 33.

(2) Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*) e decisione del Consiglio del 19 febbraio 2004.

(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

l'altro a cooperare tra loro e con la Commissione in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti, a contribuire a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata e a garantire il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche.

5. La normativa comunitaria attuale comprende altresì la direttiva 2002/20/CE[4], la direttiva 2002/22/CE[5], la direttiva 2002/19/CE[6], la direttiva 2002/58/CE[7], la direttiva 1999/93/CE[8], la direttiva 2000/31/CE[9], nonché la risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2003 relativa all'attuazione del piano d'azione eEurope 2005[10].

6. La direttiva 2002/20/CE consente agli Stati membri di allegare all'autorizzazione generale condizioni relative alla sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla direttiva 97/66/CE[11].

7. La direttiva 2002/22/CE impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire l'integrità e la disponibilità della rete telefonica pubblica in postazione fissa e alle imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa di adottare tutte le misure ragionevolmente possibili per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

8. La direttiva 2002/58/CE impone al fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico di prendere appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e impone inoltre la riservatezza delle comunicazioni e dei relativi dati sul traffico. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[12] fa obbligo agli Stati membri di disporre che il responsabile del trattamento attui misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta la trasmissione di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

9. La direttiva 2002/21/CE e la direttiva 1999/93/CE contengono disposizioni relative alla pubblicazione di determinate norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri

(4) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).

(5) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

(6) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso delle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).

(7) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(8) Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

(9) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa ad alcuni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(10) GU C 48 del 28.2.2003, pag. 2.

(11) Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1). Direttiva abrogata e sostituita dalla direttiva 2002/58/CE.

(12) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

si servono anche di norme fissate da organismi internazionali, nonché di regole di fatto elaborate dall'industria mondiale del settore. È necessario che la Commissione e gli Stati membri siano in grado di individuare quali norme sono conformi alla legislazione comunitaria.

10. Tali misure del mercato interno richiedono agli Stati membri e alla Commissione differenti soluzioni tecniche e organizzative. Si tratta di compiti tecnicamente complessi per i quali non esistono soluzioni univoche e ovvie. L'applicazione eterogenea di tali requisiti può portare a soluzioni inefficaci e creare ostacoli al mercato interno. Da questo sorge la necessità di istituire un centro di conoscenze a livello europeo che fornisca orientamenti, consulenza e, se richiesto, assistenza nell'ambito dei propri obiettivi, al quale possano rivolgersi il Parlamento europeo, la Commissione o gli organismi competenti nominati dagli Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione designate ai sensi della direttiva 2002/21/CE possono essere designate da uno Stato membro in quanto organismi competenti.

11. L'istituzione di un'agenzia europea, l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (in prosieguo: "l'Agenzia"), che funga da punto di riferimento e crei un clima di fiducia grazie alla sua indipendenza, alla qualità della consulenza fornita e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e metodi di funzionamento e alla diligenza nello svolgere i compiti ad essa assegnati, rappresenterebbe una risposta a tali necessità. L'Agenzia dovrebbe basarsi sugli sforzi prodotti a livello nazionale e comunitario e svolgere pertanto i propri compiti in piena collaborazione con gli Stati membri mantenendo contatti con il settore e gli altri soggetti interessati. Poiché le reti elettroniche sono in larga misura private, l'Agenzia dovrebbe avvalersi delle informazioni del settore privato e cooperare con esso.

12. L'assolvimento dei compiti dell'Agenzia non dovrebbe interferire con le competenze né costituire pregiudizio, ostacolo o sovrapposizione alle pertinenti competenze e mansioni assegnate:

- alle autorità di regolamentazione nazionali di cui alle direttive riguardanti le reti e i servizi di comunicazione elettronica nonché ai regolatori europei per le reti e i servizi di comunicazione elettronica istituiti dalla decisione 2002/627/CE della Commissione[13], e al comitato per le comunicazioni di cui alla direttiva 2002/21/CE,

- agli enti di normalizzazione europei, agli enti di normalizzazione nazionali e al comitato permanente di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione[14],

- alle autorità di vigilanza degli Stati membri nel settore della protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati.

13. Per comprendere meglio le sfide nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione, è necessario che l'Agenzia analizzi i rischi attuali ed emergenti e che a tale scopo essa abbia la possibilità di raccogliere le informazioni appropriate, in particolare tramite questionari, senza imporre nuovi obblighi al settore privato o agli Stati membri di produrre dati. I rischi emergenti dovrebbero essere intesi come questioni che possono già configurare un possibile rischio futuro per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

14. Affinché gli individui, le imprese e le amministrazioni pubbliche abbiano fiducia nelle reti e nei sistemi di informazione è necessario che siano adeguatamente informati, istruiti e formati nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione (TI). Le autorità pubbliche hanno un ruolo da

(13) GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.

(14) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

svolgere nell'azione di sensibilizzazione, informando il pubblico, le piccole e medie imprese, le grandi società, le amministrazioni pubbliche, le scuole e le università. Tali misure dovrebbero essere ulteriormente potenziate. Uno scambio più intenso di informazioni tra gli Stati membri favorirà queste azioni di sensibilizzazione. L'Agenzia dovrebbe esprimere pareri sulle migliori prassi ai fini della sensibilizzazione, della formazione e dell'apprendimento.

15. L'Agenzia dovrebbe avere il compito di contribuire ad assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nella Comunità e a sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico nell'Unione europea, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

16. Strategie efficaci in materia di sicurezza dovrebbero essere basate su buoni metodi di valutazione dei rischi, sia nel settore pubblico che in quello privato. Sono utilizzati metodi e procedure a diversi livelli, senza una prassi comune per un'applicazione efficace. La promozione e lo sviluppo delle migliori prassi per la valutazione dei rischi e per soluzioni interoperabili per la loro gestione all'interno delle organizzazioni del settore pubblico e privato aumenteranno il livello di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione in Europa.

17. È opportuno che nell'assolvimento dei propri compiti l'Agenzia si avvalga delle attività di ricerca, sviluppo e valutazione tecnologica già in atto, in particolare quelle condotte dalle varie iniziative di ricerca della Comunità.

18. Ove indicato e utile per il conseguimento delle proprie finalità, obiettivi e compiti, l'Agenzia potrebbe condividere esperienze e informazioni generali con gli organismi e le agenzie istituiti ai sensi del diritto dell'Unione europea che si occupano della sicurezza delle reti e dell'informazione.

19. I problemi di sicurezza delle reti e dell'informazione sono questioni globali. Occorre una maggiore cooperazione a livello mondiale per migliorare le norme di sicurezza, migliorare l'informazione e promuovere un approccio globale comune alle questioni legate alla sicurezza delle reti e dell'informazione, contribuendo in tal modo allo sviluppo di una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. Una cooperazione efficace con i paesi terzi e con la comunità mondiale è ormai un dovere anche a livello europeo. A tal fine l'Agenzia dovrebbe contribuire agli sforzi comunitari in materia di cooperazione con i paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali.

20. Nello svolgimento delle sue attività, l'Agenzia dovrebbe prestare attenzione alle piccole e medie imprese.

21. Per assicurare efficacemente l'espletamento dei compiti dell'Agenzia, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei necessari poteri di stabilire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare le regole finanziarie necessarie, istituire procedure di lavoro trasparenti per l'adozione delle decisioni dell'Agenzia, approvarne il programma di lavoro, adottare il proprio regolamento interno e quello dell'Agenzia, nominare e revocare il direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe garantire che l'Agenzia svolga le proprie funzioni secondo modalità che le consentano di agire ai sensi del presente regolamento.

22. Sarebbe opportuno istituire un gruppo permanente di parti interessate, che mantenga un dialogo regolare con il settore privato, le organizzazioni di difesa dei consumatori e altri soggetti interessati. Il gruppo permanente di parti interessate, istituito e presieduto dal direttore esecutivo, dovrebbe concentrarsi sulle questioni rilevanti per tutti i soggetti interessati e sottoporle all'attenzione del direttore esecutivo. Quest'ultimo può, ove opportuno e in funzione dell'ordine del giorno delle riunioni, invitare rappresentanti del Parlamento europeo e di altri organi competenti a partecipare alle riunioni del gruppo.

23. Il buon funzionamento dell'Agenzia esige che il direttore esecutivo sia nominato in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza acquisita in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione e svolga le proprie funzioni relativamente all'organizzazione e al funzionamento interno dell'Agenzia in completa indipendenza e flessibilità. A tale scopo, il direttore esecutivo dovrebbe elaborare il programma di lavoro dell'Agenzia, previa consultazione della Commissione e del gruppo permanente di parti interessate, e adottare tutte le misure necessarie per assicurare la buona esecuzione del programma di lavoro dell'Agenzia, predisporre ogni anno un progetto di relazione generale da presentare al consiglio di amministrazione, fornire un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia e dare esecuzione al bilancio.

24. Il direttore esecutivo dovrebbe avere la possibilità di istituire gruppi di lavoro ad hoc per trattare, in particolare, argomenti scientifici e tecnici. Nel creare i gruppi di lavoro ad hoc, il direttore esecutivo dovrebbe ottenere contributi dal settore privato e avvalersi della sua perizia al riguardo. I gruppi di lavoro ad hoc dovrebbero consentire all'Agenzia di accedere alle informazioni più aggiornate disponibili per poter rispondere alle sfide nel settore della sicurezza poste dallo sviluppo della società dell'informazione. L'Agenzia dovrebbe garantire che i suoi gruppi di lavoro ad hoc siano competenti e rappresentativi e che comprendano, come opportuno secondo la specificità della materia, rappresentanti delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri, del settore privato comprese le industrie, degli utenti e degli esperti universitari in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. L'Agenzia può, se necessario, inserire nei gruppi di lavoro ad hoc esperti indipendenti di comprovata competenza nel settore interessato. Gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc organizzati dall'Agenzia non dovrebbero appartenere al personale dell'Agenzia. Le loro spese dovrebbero essere sostenute dall'Agenzia a norma del suo regolamento interno e conformemente al regolamento finanziario esistente.

25. L'Agenzia dovrebbe applicare la legislazione comunitaria pertinente in materia di accesso del pubblico ai documenti quale definita dal regolamento (CE) n. 1049/2001[15] e di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali quale definita dal regolamento (CE) n. 45/2001[16].

26. Nell'ambito della sua sfera d'azione e dei suoi obiettivi e nell'assolvimento dei suoi compiti, l'Agenzia si dovrebbe conformare in particolare alle disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie e alla legislazione nazionale in materia di documenti sensibili.

27. Per garantire all'Agenzia piena autonomia e indipendenza, si ritiene necessario dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate siano essenzialmente costituite da contributi della Comunità. La procedura comunitaria di bilancio resta tuttavia applicabile a qualsiasi sovvenzione a carico del bilancio generale delle Unione europea. Inoltre la revisione contabile dovrebbe essere svolta dalla Corte dei conti.

28. Laddove necessario e sulla base di accordi da concludere, l'Agenzia può avere accesso ai servizi di interpretazione forniti dal Servizio comune "Interpretazione-conferenze" (SCIC) della Commissione oppure ai servizi di interpretazione di altre istituzioni comunitarie.

29. L'Agenzia dovrebbe essere inizialmente istituita per un periodo limitato e il suo operato dovrebbe essere valutato per determinare se estendere la durata del suo mandato.

(15) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(16) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

SEZIONE 1
AMBITO DI APPLICAZIONE, OBIETTIVI E COMPITI

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Al fine di assicurare un alto ed efficace livello di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'ambito della Comunità e di sviluppare una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle organizzazioni del settore pubblico dell'Unione europea, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno, è istituita un'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, in prosieguo denominata "l'Agenzia".

2. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, e di conseguenza collabora con la comunità degli operatori economici, al fine di aiutarli a soddisfare i requisiti di sicurezza delle reti e dell'informazione, assicurando in tal modo il buon funzionamento del mercato interno, compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria attuale e futura, quale la direttiva 2002/21/CE.

3. Gli obiettivi e i compiti dell'Agenzia lasciano impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda la sicurezza delle reti e dell'informazione che esulano dall'ambito di applicazione del trattato CE, come quelle contemplate dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea, e comunque le attività nel settore della pubblica sicurezza, della difesa, della sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato laddove le questioni riguardano problemi attinenti alla sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale.

Art. 2
Obiettivi

1. L'Agenzia accresce la capacità della Comunità e degli Stati membri e, di conseguenza, della comunità degli operatori economici di prevenire e affrontare i problemi di sicurezza delle reti e dell'informazione e di reagirvi.

2. L'Agenzia fornisce assistenza e consulenza alla Commissione e agli Stati membri su questioni connesse con la sicurezza delle reti e dell'informazione che rientrano nelle sue competenze come previsto dal presente regolamento.

3. Sulla base degli sforzi compiuti a livello nazionale e comunitario l'Agenzia sviluppa un alto livello di competenze. Essa si serve di tali competenze per stimolare un'ampia cooperazione tra attori dei settori pubblico e privato.

4. L'Agenzia assiste la Commissione, su richiesta, nei lavori tecnici preparatori intesi ad aggiornare e sviluppare la normativa comunitaria nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione.

Art. 3
Compiti

Per assicurare che siano rispettati l'ambito di applicazione e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a) raccogliere le informazioni appropriate per analizzare rischi attuali ed emergenti e, in particolare a livello europeo, quelli che potrebbero avere un impatto sul buon funzionamento e sulla disponibilità di reti elettroniche di comunicazione e l'autenticità, integrità e riservatezza

delle informazioni accessibili e da esse trasmesse, nonché fornire i risultati delle analisi agli Stati membri e alla Commissione;

b) fornire consulenza e, su richiesta e nell'ambito dei suoi obiettivi, assistenza al Parlamento europeo, alla Commissione, agli organismi comunitari o ad organismi nazionali competenti designati dagli Stati membri;

c) migliorare la cooperazione tra i diversi soggetti che operano nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione, tra l'altro organizzando periodicamente consultazioni con l'industria, le università nonché con altri settori interessati e creando reti di contatto per gli organismi comunitari, gli enti pubblici designati dagli Stati membri, gli enti privati e le organizzazioni di consumatori;

d) agevolare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'elaborazione di metodologie comuni al fine di prevenire, affrontare e risolvere problemi attinenti alla sicurezza delle reti e dell'informazione;

e) contribuire a sensibilizzare il pubblico e a mettere tempestivamente a disposizione di tutti gli utenti informazioni obiettive e complete sui temi legati alla sicurezza delle reti e dell'informazione, promuovendo tra l'altro scambi di migliori prassi attuali, anche per quanto riguarda i metodi di allertamento degli utenti, e ricercando una sinergia tra le iniziative del settore pubblico e privato;

f) assistere la Commissione e gli Stati membri nel loro dialogo con l'industria al fine di affrontare i problemi di sicurezza nei prodotti hardware e software;

g) seguire l'evoluzione delle norme sulla sicurezza delle reti e dell'informazione per prodotti e servizi;

h) consigliare la Commissione sulla ricerca nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione così come sull'uso efficace delle tecnologie di prevenzione dei rischi;

i) promuovere attività di valutazione dei rischi, soluzioni interoperabili per la loro gestione e studi sulle soluzioni per una gestione della prevenzione all'interno delle organizzazioni del settore pubblico e privato;

j) contribuire agli sforzi comunitari in materia di cooperazione con i paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali al fine di promuovere un approccio globale comune alle questioni legate alla sicurezza delle reti e dell'informazione, contribuendo in tal modo allo sviluppo di una cultura in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione;

k) formulare in modo indipendente conclusioni, orientamenti e consulenza su argomenti che rientrano nel suo ambito di applicazione e tra i suoi obiettivi.

Art. 4
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "rete": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasportare segnali con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto compresa Internet) e mobili, i sistemi di cavi elettrici, nella misura in cui sono utilizzati per la trasmissione di segnali, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

b) "sistema d'informazione": i computer e le reti di comunicazione elettronica, nonché i dati elettronici da loro conservati, trattati, recuperati o trasmessi per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione;

c) "sicurezza delle reti e dell'informazione": la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, ad un determinato livello di riservatezza, ad eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e dei relativi servizi forniti o accessibili tramite tale rete o sistema;

d) "disponibilità": l'accessibilità dei dati e l'operatività dei servizi;

e) "autenticazione": la conferma dell'identità dichiarata di un'entità o un utente;

f) "integrità dei dati": la conferma che i dati trasmessi, ricevuti o conservati sono completi e inalterati;

g) "riservatezza dei dati": la protezione delle comunicazioni o dei dati conservati per evitarne l'intercettazione e la lettura da parte di persone non autorizzate;

h) "rischio": una funzione della probabilità che una debolezza del sistema metta in pericolo l'autenticazione o la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati trattati o trasmessi e la gravità dell'effetto nocivo, conseguente all'uso intenzionale o non intenzionale di tale debolezza;

i) "valutazione del rischio": un processo su base scientifica e tecnologica in quattro fasi: individuazione delle minacce, caratterizzazione delle minacce, valutazione dell'esposizione e caratterizzazione del rischio;

j) "gestione del rischio": il processo, distinto dalla valutazione del rischio, che consiste nell'esaminare alternative di intervento in consultazione con le parti interessate, prendere in considerazione la valutazione del rischio e altri fattori pertinenti e, se necessario, operare adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

k) "cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione": intesa nel senso di cui agli orientamenti dell'OCSE per la sicurezza dei sistemi e delle reti di informazione del 25 luglio 2002 e alla risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 2003 su un approccio europeo per una cultura della sicurezza delle reti e dell'informazione[17].

SEZIONE 2
ORGANIZZAZIONE

Art. 5
Organi dell'Agenzia

L'Agenzia comprende:

a) un consiglio di amministrazione;

b) un direttore esecutivo; e

c) un gruppo permanente di parti interessate.

(17) GU C 48 del 28.2.2003, pag. 1.

Art. 6
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si compone di un rappresentante per ciascuno Stato membro, tre rappresentanti nominati dalla Commissione, nonché tre rappresentanti privi del diritto di voto, designati dalla Commissione e nominati dal Consiglio, ciascuno dei quali in rappresentanza di uno dei seguenti gruppi:

a) industria della tecnologia dell'informazione e della comunicazione;

b) gruppi di consumatori;

c) esperti universitari in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione. I rappresentanti possono farsi rappresentare da sostituti, nominati contestualmente.

3. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti.

4. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta della Commissione. Salvo altrimenti disposto, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei suoi membri aventi diritto di voto. La maggioranza di due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto è necessaria per l'adozione del regolamento interno del consiglio di amministrazione, del regolamento interno dell'Agenzia, del bilancio, del programma di lavoro annuale e per la nomina e revoca del direttore esecutivo.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno. Si riunisce inoltre in seduta straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri aventi diritto di voto. Il direttore esecutivo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, e provvede alle attività di segretariato.

6. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Agenzia sulla base di una proposta della Commissione. Tale regolamento è reso pubblico.

7. Il consiglio di amministrazione definisce gli orientamenti generali del funzionamento dell'Agenzia. Esso assicura che l'Agenzia operi secondo i principi di cui agli articoli da 12 a 14 e 23. Assicura inoltre la coerenza del lavoro dell'Agenzia con le attività svolte dagli Stati membri nonché a livello comunitario.

8. Anteriormente al 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione, dopo aver avuto il parere della Commissione, adotta il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo. Esso provvede a che tale programma sia coerente con il campo di attività, gli obiettivi e i compiti dell'Agenzia nonché con le priorità legislative e strategiche della Comunità nel campo della sicurezza delle reti e dell'informazione.

9. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta la relazione generale sulle attività dell'Agenzia per l'anno precedente.

10. Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[18] soltanto se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

(18) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

Art. 7
Direttore esecutivo

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un concorso pubblico, bandito mediante pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su altri organi d'informazione. Il direttore esecutivo viene nominato in base ai meriti e alla comprovata perizia amministrativa e manageriale nonché alla competenza e all'esperienza acquisita in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. Prima della nomina il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione è invitato a comparire senza indugio davanti al Parlamento europeo per fare una dichiarazione e rispondere ai quesiti sollevati dai membri di tale istituzione. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono inoltre chiedere in qualunque momento al direttore esecutivo di riferire su un aspetto qualsivoglia delle attività dell'Agenzia. Il direttore esecutivo può essere sollevato dall'incarico dal consiglio di amministrazione.

3. Il mandato del direttore esecutivo dura fino a cinque anni.

4. Il direttore esecutivo è incaricato di quanto segue:

a) provvedere al disbrigo degli affari correnti dell'Agenzia;

b) elaborare la proposta relativa ai programmi di lavoro dell'Agenzia previa consultazione della Commissione e del gruppo permanente di parti interessate;

c) attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione;

d) assicurare che l'Agenzia svolga i propri compiti secondo le esigenze di coloro che fruiscono dei suoi servizi, con particolare riguardo all'adeguatezza dei servizi forniti;

e) preparare il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese e dare esecuzione al bilancio dell'Agenzia;

f) gestire tutte le questioni relative al personale;

g) sviluppare e mantenere i contatti con il Parlamento europeo e assicurare un dialogo regolare con le sue commissioni competenti;

h) sviluppare e mantenere i contatti con le imprese e le organizzazioni dei consumatori per assicurare un dialogo regolare con le parti interessate;

i) presiedere il gruppo permanente di parti interessate.

5. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione:

a) un progetto di relazione generale riguardante tutte le attività svolte dall'Agenzia nel corso dell'anno precedente;

b) un progetto di programma di lavoro.

6. Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, trasmette il programma di lavoro al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e ne dispone la pubblicazione.

7. Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, trasmette la relazione generale dell'Agenzia al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e ne dispone la pubblicazione.

8. Se necessario e nell'ambito della sfera di attività, degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia, il direttore esecutivo può istituire in consultazione con il gruppo permanente di parti interessate gruppi di lavoro ad hoc composti da esperti. Il consiglio di amministrazione ne è debitamente informato. Le procedure relative in particolare alla composizione, alla nomina degli esperti da parte del direttore esecutivo e al lavoro dei gruppi di lavoro ad hoc vengono specificate nel regolamento interno dell'Agenzia.

Una volta costituiti, i gruppi di lavoro ad hoc si occupano in particolare di questioni scientifiche e tecniche.

I membri del consiglio di amministrazione non possono far parte dei gruppi di lavoro ad hoc. I rappresentanti della Commissione sono autorizzati ad assistere alle riunioni dei suddetti gruppi.

Art. 8
Gruppo permanente di parti interessate

1. Il direttore esecutivo istituisce un gruppo permanente di parti interessate composto da esperti che rappresentano dei soggetti interessati, quali l'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le organizzazioni dei consumatori e gli esperti universitari in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione.

2. Le modalità inerenti in particolare al numero, alla composizione, alla nomina dei membri da parte del direttore esecutivo e al funzionamento del gruppo sono specificate nel regolamento interno dell'agenzia e rese pubbliche.

3. Il gruppo è presieduto dal direttore esecutivo. Il mandato dei membri è di due anni e mezzo. I membri del gruppo non possono essere membri del consiglio d'amministrazione.

4. I rappresentanti della Commissione hanno facoltà di assistere alle riunioni e di partecipare ai lavori del gruppo.

5. Il gruppo può consigliare il direttore esecutivo nell'espletamento delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento, nell'elaborare la proposta relativa ai programmi di lavoro dell'Agenzia e nell'assicurare la comunicazione con le parti interessate su tutte le questioni inerenti al programma di lavoro.

SEZIONE 3
FUNZIONAMENTO

Art. 9
Programma di lavoro

Il lavoro dell'Agenzia è imperniato sull'attuazione del programma di lavoro adottato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 8. L'esistenza del programma di lavoro non pregiudica la possibilità che l'Agenzia svolga anche attività impreviste che rientrano nell'ambito della sua sfera d'azione e nei suoi obiettivi e nei limiti finanziari stabiliti.

Art. 10
Richieste all'Agenzia

1. Le richieste di pareri e assistenza nell'ambito della sfera d'azione, degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia sono inoltrate al direttore esecutivo e corredate di una documentazione informativa che illustri la questione da esaminare. Il direttore esecutivo informa la Commissione delle richieste ricevute. Qualora respinga una richiesta, l'Agenzia deve motivare il proprio rifiuto.

2. Le richieste di cui al paragrafo 1 possono provenire:

a) dal Parlamento europeo;

b) dalla Commissione europea;

c) da un qualsiasi organismo competente designato da uno Stato membro come autorità nazionale di regolamentazione definita all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE.

3. Le modalità pratiche di applicazione dei paragrafi 1 e 2, con particolare riguardo alla presentazione, alla definizione delle priorità e al seguito da dare alle richieste rivolte all'Agenzia, come pure all'informazione del consiglio di amministrazione in merito ad esse, sono definite dal consiglio di amministrazione nel regolamento interno dell'Agenzia.

Art. 11
Dichiarazione di interessi

1. Il direttore esecutivo, come pure i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono una dichiarazione di impegni e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto.

2. Gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano a ogni riunione qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza, in relazione ai punti all'ordine del giorno.

Art. 12
Trasparenza

1. L'Agenzia si impegna a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza e nel rispetto degli articoli 13 e 14.

2. L'Agenzia si impegna a mettere a disposizione del pubblico e delle parti interessate informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili in particolare, se opportuno, in merito ai risultati dei suoi lavori. Inoltre, essa rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese dal direttore esecutivo e dai funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, nonché le dichiarazioni di interessi rese dagli esperti in relazione ai punti all'ordine del giorno delle riunioni dei gruppi di lavoro ad hoc.

3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare altre parti interessate a presenziare come osservatori allo svolgimento di alcune attività dell'Agenzia.

4. L'Agenzia inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 13
Riservatezza

1. Fatto salvo l'articolo 14, l'Agenzia non rivela a terzi le informazioni da essa trattate o ricevute per le quali è stato richiesto un trattamento riservato.

2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del gruppo permanente di parti interessate, gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc e il personale dell'Agenzia, compresi i funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, restano soggetti agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 287 del trattato.

3. L'Agenzia inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 14
Accesso ai documenti

1. Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Le decisioni adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere impugnate mediante denuncia presentata al mediatore europeo o mediante ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma rispettivamente degli articoli 195 e 230 del trattato.

SEZIONE 4
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15
Adozione del bilancio

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da un contributo comunitario e dal contributo dei paesi terzi che partecipano alle sue attività, come stabilito dall'articolo 24.

2. Le spese dell'Agenzia comprendono le spese amministrative, tecniche, infrastrutturali, di esercizio e relative al personale, nonché quelle conseguenti a contratti stipulati con terzi.

3. Entro il 1o marzo di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di un progetto di tabella dell'organico.

4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

5. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese redatto dal direttore esecutivo, adotta lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo.

6. Il consiglio di amministrazione trasmette entro il 31 marzo lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e un programma di lavoro provvisorio, alla Commissione e agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi a norma dell'articolo 24.

7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo denominati entrambi "l'autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa sottopone all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

9. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, il bilancio dell'Agenzia è adeguato in conseguenza. Il consiglio di amministrazione lo trasmette senza indugio alla Commissione e all'autorità di bilancio.

11. Il consiglio di amministrazione notifica quanto prima possibile all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualunque progetto suscettibile di avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del suo bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, come la locazione o l'acquisizione di immobili. Ne informa la Commissione.

Quando un ramo dell'autorità di bilancio ha notificato la sua intenzione di esprimere un parere, trasmette quest'ultimo al Consiglio d'amministrazione entro un termine di sei settimane a decorrere dalla notifica del progetto.

Art. 16
Lotta antifrode

1. Nella lotta contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[19].

2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[20] e adotta immediatamente le disposizioni corrispondenti valide per l'insieme dei collaboratori dell'Agenzia.

Art. 17
Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Il revisore contabile interno della Commissione esercita nei confronti dell'Agenzia le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione.

3. Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati conformemente all'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in prosieguo: "regolamento finanziario generale")[21].

4. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche all'autorità di bilancio.

5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

7. Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

(19) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(20) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(21) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

8. I conti definitivi sono pubblicati.

9. Entro il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. La risposta è trasmessa anche al consiglio di amministrazione.

10. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio per l'esercizio N.

SEZIONE 5
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18
Status giuridico

1. L'Agenzia è un organismo della Comunità, dotato di personalità giuridica.

2. In ciascuno degli Stati membri l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, essa può acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

Art. 19
Personale

1. Il personale dell'Agenzia, compreso il direttore esecutivo, è soggetto alle norme e ai regolamenti che si applicano ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

2. Fatto salvo l'articolo 6, nei confronti del proprio personale l'Agenzia esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a stipulare i contratti dal regime applicabile agli altri agenti.
L'Agenzia può inoltre impiegare funzionari comandati dagli Stati membri a titolo temporaneo, per un massimo di cinque anni.

Art. 20

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Art. 21
Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle eventuali controversie relative al risarcimento dei danni.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale dell'Agenzia.

Art. 22
Lingue

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni previste nel regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea[22]. Gli Stati membri e gli altri organismi da essi designati possono rivolgersi all'Agenzia e ottenere la risposta nella lingua della Comunità di loro scelta.

2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea[23].

Art. 23
Tutela dei dati personali

Nel trattare i dati relativi agli individui, l'Agenzia è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Art. 24
Partecipazione di paesi terzi

1. Alle attività dell'Agenzia possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità europea accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la normativa comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento.

2. In forza delle pertinenti disposizioni di tali accordi sono concordate soluzioni organizzative relative in particolare alla natura, alla portata e alle modalità di partecipazione di tali paesi alle attività dell'Agenzia, comprese disposizioni riguardanti la partecipazione alle iniziative intraprese dall'Agenzia, i contributi finanziari e il personale.

SEZIONE 6
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25
Clausola di revisione

1. Entro il 17 marzo 2007 la Commissione, tenendo conto dei pareri di tutti i soggetti interessati, procede a una valutazione sulla base del mandato concordato con il consiglio di amministrazione. La Commissione effettua la valutazione in particolare al fine di decidere se mantenere in attività l'Agenzia oltre il periodo di cui all'articolo 27.

2. La valutazione riguarda tanto i risultati dell'Agenzia nel realizzare i suoi obiettivi e svolgere le sue funzioni quanto le sue prassi operative e prevede, se del caso, le opportune proposte.

(22) GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(23) Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).

3. Il consiglio di amministrazione riceve una relazione sulla valutazione e rivolge alla Commissione raccomandazioni sulle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento. Le risultanze della valutazione e le raccomandazioni sono trasmesse dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e sono rese pubbliche.

Art. 26
Controllo amministrativo

L'operato dell'Agenzia è sottoposto al controllo del mediatore, a norma delle disposizioni dell'articolo 195 del trattato.

Art. 27
Durata

L'Agenzia è istituita il 14 marzo 2004 per un periodo di cinque anni.

Art. 28
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 10 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX

Per il Consiglio
Il Presidente
D. ROCHE

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 24 LUGLIO 2003 RELATIVA ALL'INSIEME MINIMO DI LINEE AFFITTATE E LE RELATIVE CARATTERISTICHE ARMONIZZATE NONCHÉ LE NORME CORRELATE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA DIRETTIVA SERVIZIO UNIVERSALE (2003/548/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)[1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1. L'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva servizio universale stabilisce che l'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nell'ambito dell'elenco di norme di cui all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[2].

2. L'insieme minimo di linee affittate è definito nell'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate[3], abrogata dal 25 luglio 2003 dalla direttiva quadro.

3. La presente decisione garantisce la continuità della base giuridica dell'insieme minimo di linee affittate ai fini dell'attuazione delle pertinenti disposizioni della direttiva quadro e della direttiva servizio universale. L'insieme minimo di linee affittate definito nella presente decisione è identico a quello stabilito dalla direttiva 92/44/CEE, salvo che i riferimenti alle norme europee di telecomunicazioni (ETS) sono sostituiti da riferimenti alle norme europee (EN), come stabilito dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) nel 2001. Tuttavia, le linee affittate conformi alle precedenti norme ETS continuano ad essere considerate conformi ai requisiti stabiliti per l'insieme minimo di linee affittate.

4. La presente decisione definisce l'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate e forma parte integrante dell'elenco di norme pubblicato ai sensi dell'articolo 17 della direttiva quadro 2002/21/CE. L'attuale versione dell'elenco di norme, contenente le sole disposizioni facoltative, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nel dicembre 2002[4]. Per motivi legati alla loro differenza in termini di procedure e di efficacia giuridi-

(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(3) GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27.

(4) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27.

ca è opportuno distinguere i capitoli dell'elenco di norme contenenti le disposizioni obbligatorie oggetto della presente decisione da quelli contenenti soltanto disposizioni facoltative.

5. Le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

DECIDE:

Articolo unico

L'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate sono definiti nell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003

Per la Commissione
ERKKI LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO
ELENCO DELLE NORME E/O SPECIFICHE PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E LE RISORSE ED I SERVIZI CORRELATI

Parte obbligatoria
Definizione dell'insieme minimo di linee affittate

1. Scopo

Il presente documento definisce l'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate di cui all'articolo 18 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

L'elenco forma parte integrante dell'elenco di cui all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Il presente documento integra il documento "Elenco delle norme e/o specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati" pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel dicembre 2002[1].

2. Norme tecniche

Le norme riportate nel presente elenco sono documenti ufficiali ETSI ai sensi dell'attuale nomenclatura ETSI. Le "direttive ETSI"[2] prevedono le seguenti tipologie di documenti:

(1) GU C 331 del 31.12.2002, pag. 32.

(2) Disponibile al seguente indirizzo: http://portal.etsi.org/directives/.

Norma europea (serie telecomunicazioni) (EN): documento ufficiale contenente disposizioni normative approvate per fini di pubblicazione con una procedura cui partecipano gli organismi nazionali di normalizzazione e/o le delegazioni nazionali ETSI, con implicazioni in materia di sospensione e di recepimento a livello nazionale.

Norma armonizzata: norma EN (serie telecomunicazioni) la cui elaborazione è stata affidata a ETSI su mandato della Commissione europea in forza della direttiva 98/48/CE (ultima modifica della direttiva 83/189/CEE), che è stata elaborata tenendo conto dei pertinenti requisiti essenziali della direttiva "nuovo approccio" e i cui estremi sono stati successivamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La versione della norma riportata nell'elenco è quella valida al momento della pubblicazione.

3. Indirizzi presso i quali ottenere i documenti citati

ETSI Publications Office[3]

indirizzo	:	F-06921 Sophia Antipolis Cedex Francia
telefono	:	(00 33) 4 92 94 42 41
		(00 33) 4 92 94 42 58
fax	:	(00 33) 4 93 95 81 33
e-mail	:	publications@etsi.fr
sito web	:	http://.etsi.fr

4. Riferimenti alla legislazione UE

L'elenco fa riferimento ai seguenti testi legislativi, reperibili al seguente indirizzo:http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/index_en.htm

- Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
- Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

Definizione dell'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate

Linee affittate analogiche

Tipo di linee affittate	Riferimenti	Note
Larghezza di banda vocale di qualità ordinaria (a)	- 2 fili: ETSI EN 300 448 o - 4 fili: ETSI EN 300 451	Caratteristiche di connessione e presentazione dell'interfaccia di rete
Larghezza di banda vocale di qualità speciale (b)	- 2 fili: ETSI EN 300 449 o - 4 fili: ETSI EN 300 452	Caratteristiche di connessione e presentazione dell'interfaccia di rete

(3) I documenti ETSI possono essere scaricati dalla rubrica "Publications Download Area", all'indirizzo http://pda.etsi.org/pda/queryform.asp.

Linee affittate digitali

Tipo di linee affittate	Riferimenti	Note
64 kbit/s (c)	- ETSI EN 300 288	Presentazione dell'interfaccia di rete
	- ETSI EN 300 289	Caratteristiche di connessione
2 048 kbit/s	- ETSI EN 300 418	Presentazione dell'interfaccia di rete
- E1 (non strutturato)(d)	- ETSI EN 300 247	Caratteristiche di connessione
2 048 kbit/s	- ETSI EN 300 418	Presentazione dell'interfaccia di rete
- E1 (strutturato)(e)	- ETSI EN 300 419	Caratteristiche di connessione

(a) Le linee affittate che rispondono ai requisiti delle norme ETS 300 448 (2 fili) o ETS 300 451 (4 fili) sono considerate conformi ai requisiti previsti per questo tipo di linee affittate.

(b) Le linee affittate che rispondono ai requisiti delle norme ETS 300 449 (2 fili) o ETS 300 452 (4 fili) sono considerate conformi ai requisiti previsti per questo tipo di linee affittate.

(c) Le linee affittate che rispondono ai requisiti delle norme ETS 300 288, ETS 300 288/A1 e ETS 300 289 sono considerate conformi ai requisiti previsti per questo tipo di linee affittate.

(d) Le linee affittate che rispondono ai requisiti delle norme ETS 300 418, ETS 300 247 e ETS 247/A1 sono considerate conformi ai requisiti previsti per questo tipo di linee affittate.

(e) Le linee affittate che rispondono ai requisiti delle norme ETS 300 418 e ETS 300 419 sono considerate conformi ai requisiti previsti per questo tipo di linee affittate.

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 23 LUGLIO 2003 RELATIVA ALLE NOTIFICAZIONI, AI TERMINI E ALLE CONSULTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2002/21/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN QUADRO NORMATIVO COMUNE PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA [NOTIFICATA CON IL NUMERO C(2003) 2647] (2003/561/CE) (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro[1], in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito del nuovo quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a contribuire allo sviluppo del mercato interno, inter alia, cooperando in modo trasparente tra di loro e con la Commissione al fine di garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti e l'applicazione coerente della direttive che costituiscono il nuovo quadro normativo.

(2) Onde garantire che le decisioni a livello nazionale non abbiano effetti negativi sul mercato unico o sugli obiettivi perseguiti attraverso il nuovo quadro normativo, le autorità nazionali di regolamentazione devono comunicare alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione i progetti di misure di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

(3) Un'ulteriore condizione è che le autorità nazionali di regolamentazione ottengano l'autorizzazione della Commissione per gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva accesso)[2], il che costituisce una procedura distinta.

(4) La Commissione darà alle autorità nazionali di regolamentazione, qualora lo richiedano, la possibilità di discutere qualsiasi progetto di misura prima della notifica formale a norma dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso). Se, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la Commissione ha comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico oppure dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario, l'autorità nazionale di

(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

regolamentazione interessata ha al più presto la possibilità di esprimere la propria opinione in merito alle questioni sollevate dalla Commissione.

(5) La direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) stabilisce alcuni termini vincolanti per il trattamento delle notifiche ex articolo 7.

(6) Onde facilitare ed assicurare l'efficacia del meccanismo di cooperazione e di consultazione previsto dall'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e garantire la certezza del diritto, sono necessarie regole chiare per il processo di notifica e il relativo esame da parte della Commissione e per calcolare i termini giuridici summenzionati.

(7) Sarebbe inoltre utile chiarire le modalità procedurali nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).

(8) Onde semplificare ed accelerare l'esame di un progetto di misura notificato, è auspicabile che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino un formato standard per le notifiche (modulo di notificazione sintetico).

(9) Il gruppo dei regolatori europei istituito mediante la decisione 2002/627/CE della Commissione[3] ha riconosciuto la necessità di queste disposizioni.

(10) Onde rispettare gli obiettivi stabiliti nell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ed in particolare la necessità di assicurare lo sviluppo di prassi di regolamentazione coerenti e l'applicazione coerente di detta direttiva, è essenziale che il meccanismo di notifica di cui all'articolo 7 venga pienamente rispettato e sia il più efficace possibile.

(11) Il comitato per le comunicazioni ha espresso il proprio parere conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro),

RACCOMANDA CHE:

1. I termini definiti nella direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) [e nelle direttive specifiche] hanno il medesimo significato quando vengono utilizzati nella presente raccomandazione. Inoltre:

- per "raccomandazione sui mercati rilevanti" si intende la raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)[4],

- per "notifica" si intende la notifica alla Commissione, da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione di un progetto di misura a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o di una richiesta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), accompagnata dal modulo di notificazione sintetico di cui alla presente raccomandazione (allegato).

2. Le notifiche vanno effettuate mediante posta elettronica con domanda di conferma del ricevimento.

I documenti inviati mediante posta elettronica si intendono ricevuti dal destinatario il giorno stesso nel quale sono stati inviati.

Fatte salve le disposizioni di cui al punto 6 sotto, le notifiche ed i documenti giustificativi vengono registrati nell'ordine nel quale vengono ricevuti.

(3) GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.

(4) Raccomandazione 2003/311/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45).

3. Le notifiche prendono effetto dalla data in cui la Commissione le registra ("data di registrazione"). La data di registrazione è la data in cui la Commissione riceve una notifica completa. Tutte le autorità nazionali di regolamentazione vengono informate mediante avviso nel sito web della Commissione e per via elettronica della data di registrazione della notifica, dell'argomento della notifica e dell'eventuale documentazione giustificativa ricevuta.

4. Le notificazioni sono redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il formulario di notifica sintetico (allegato 1) può essere in una lingua diversa da quella del progetto di misura per facilitare l'efficace consultazione da parte di tutte le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le eventuali osservazioni o decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) vengono formulate nella lingua del progetto di misura, se possibile tradotte nella lingua utilizzata nel modulo di notificazione sintetico.

5. I progetti di misura comunicati da un'autorità nazionale di regolamentazione vanno accompagnati dalla documentazione necessaria alla Commissione per svolgere le sue mansioni. I progetti di misura devono essere sufficientemente motivati.

6. Le notifiche devono includere i seguenti elementi, ove applicabili

a) il mercato rilevante dei prodotti o servizi;

b) il mercato geografico rilevante;

c) la principale impresa (o imprese) operante sul mercato rilevante;

d) i risultati dell'analisi del mercato rilevante, in particolare i risultati relativi alla presenza o meno di una concorrenza effettiva, nonché le relative motivazioni;

e) se del caso, l'impresa o le imprese da designare come aventi, individualmente o assieme ad altre, un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e le motivazioni, le prove e/o qualsiasi altra informazione fattuale pertinente a sostegno di tale designazione;

f) i risultati della consultazione pubblica preliminare effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione;

g) il parere espresso dall'autorità nazionale garante della concorrenza, ove fornito;

h) elementi atti a dimostrare che al momento della notifica alla Commissione, sono state prese misure adeguate al fine di notificare la bozza della misura alle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli altri Stati membri;

i) in caso di notifica di progetti di misure che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 5 o dell'articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) o dell'articolo 16 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva servizio universale)[5], l'obbligo o gli obblighi di regolamentazione specifici proposti per ovviare alla mancanza di efficace concorrenza nel mercato rilevante interessato oppure, nel caso in cui si accerti che un mercato rilevante è effettivamente concorrenziale e tali obblighi sono già stati imposti, le misure proposte per ritirarli.

7. Qualora un progetto di misura definisca, a scopi di analisi di mercato, un mercato rilevante che differisce da quelli di cui alla raccomandazione sui mercati rilevanti, le autorità nazionali di regolamentazione devono fornire motivazioni sufficienti riguardo ai criteri utilizzati per una tale definizione.

8. Le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) devono inoltre contenere adeguate spiegazioni delle motivazioni in

(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

base alle quali dovrebbero essere imposti agli operatori con un significativo potere di mercato obblighi diversi da quelli elencati agli articoli da 9 a 13.

9. Le notifiche che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) devono inoltre contenere adeguate spiegazioni delle motivazioni in base alle quali le misure progettate vengono richieste per rispettare gli impegni internazionali.

10. Le notifiche che comprendono le informazioni di cui al punto 6 saranno considerate complete. Se le informazioni o i documenti contenuti nella notificazione sono incompleti sotto il profilo sostanziale, la Commissione informa l'autorità nazionale di regolamentazione interessata entro 5 giorni lavorativi, specificando in che misura consideri incompleta la notifica. La notifica non viene registrata fintantoché l'autorità nazionale di regolamentazione interessata non ha fornito le informazioni necessarie. In tali casi, agli scopi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la notifica prende effetto dalla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete.

11. Fatte salve le disposizioni del punto 6, a seguito della registrazione di una notifica, la Commissione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti all'autorità nazionale di regolamentazione interessata. Le autorità nazionali di regolamentazione devono cercare di fornire le informazioni richieste entro tre giorni lavorativi, qualora esse siano facilmente disponibili.

12. Qualora formuli osservazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la Commissione ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione interessata per via elettronica e le pubblica sul proprio sito web.

13. Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione formuli osservazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), essa comunica tali osservazioni per via elettronica alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione.

14. Qualora la Commissione, nell'applicare l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ritenga che un progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o abbia seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il diritto comunitario ed in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o successivi;

a) ritiri le suddette obiezioni; o

b) adotti una decisione che richieda ad un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare il progetto di misura, ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione interessata per via elettronica e pubblica un avviso sul proprio sito web.

15. Per quanto riguarda le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la Commissione, agendo a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, adotta solitamente una decisione che autorizza o vieta all'autorità nazionale di adottare il progetto di misura entro un periodo non superiore ai tre mesi. La Commissione può decidere di prolungare questo periodo di altri due mesi in considerazione delle difficoltà provocate.

16. Un'autorità nazionale di regolamentazione può decidere in qualunque momento di ritirare un progetto di misura notificato; in tal caso la misura comunicata viene tolta dal registro. La Commissione pubblica un avviso in tal senso nel proprio sito web.

17. Qualora un'autorità competente nazionale che abbia ricevuto osservazioni della Commissione o di un'altra autorità nazionale di regolamentazione formulate a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) adotti il progetto di misura, su richiesta della Commissione essa informa la Commissione e le altre autorità nazionali di regolamentazione del modo in cui ha tenuto nella massima considerazione tali osservazioni.

18. Su richiesta di un'autorità nazionale di regolamentazione, la Commissione discute in maniera informale un progetto di misura prima della notifica.

19. In conformità al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71[6], qualsiasi periodo di tempo di cui alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o alla presente raccomandazione viene calcolato nel modo seguente:

a) se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento non è computato nel periodo;

b) un periodo di tempo espresso in settimane o in mesi termina con lo scadere del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale nel quale si è verificato l'evento a partire dal quale viene calcolato il periodo. Se in un periodo di tempo espresso in mesi il giorno determinante per la scadenza manca nell'ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo scadere dell'ultimo giorno di detto mese;

c) i periodi di tempo comprendono anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche;

d) per "giorno lavorativo" si intende qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi legali e/o ufficiali.

Se l'ultimo giorno del periodo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo scadere dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo. L'elenco dei giorni festivi stabiliti dalla Commissione viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima dell'inizio dell'anno.

20. La Commissione, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, valuterà la necessità di rivedere queste norme, in linea di massima non prima del 25 luglio 2004.

21. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003

Per la Commissione
ERKKI LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO
MODULO RELATIVO ALLA NOTIFICA DI PROGETTI DI MISURE A NORMA DELL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2002/21/CE (DIRETTIVA QUADRO) ("MODULO DI NOTIFICAZIONE SINTETICO")

Introduzione

Il presente modulo specifica le informazioni sintetiche che le autorità nazionali di regolamentazione devono fornire alla Commissione all'atto della notifica dei progetti di misure a norma dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

(6) GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

La Commissione intende discutere con le autorità nazionali di regolamentazione le questioni relative all'attuazione dell'articolo 7, in particolare nell'ambito di riunioni precedenti alla notifica. Di conseguenza, le autorità nazionali di regolamentazione sono incoraggiate a consultare la Commissione su qualsiasi aspetto del presente modulo ed in particolare sul tipo di informazioni che sono tenute a fornire o, per contro, sulla possibilità di essere dispensate dall'obbligo di fornire determinate informazioni in merito all'analisi di mercato da esse effettuata a norma dell'articolo 15 e dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Informazioni corrette e complete

Tutte le informazioni presentate dalle autorità competenti nazionali devono essere corrette e complete e venire riprodotte in modo sintetico nel formulario in appresso. Il modulo non intende sostituire il progetto di misura notificato ma deve consentire alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri di verificare che il progetto di misura notificato contenga in effetti, facendo riferimento alle informazioni contenute nel modulo, tutte le informazioni necessarie alla Commissione per svolgere i propri compiti ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) entro il termine di tempo previsto da detta direttiva. Le informazioni richieste nel presente modulo vanno precisate nelle varie sezioni e punti del modulo con rimandi al progetto della misura, specificando dove tali informazioni possono essere trovate.

Lingue

Il formulario va compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, che può essere diversa dalla lingua utilizzata nel progetto di misura notificato. Qualsiasi parere espresso o decisione presa dalla Commissione conformemente all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) è nella lingua del progetto di misura notificato, tradotta se possibile nella lingua utilizzata nel modulo di notificazione sintetico.

MODULO DI NOTIFICAZIONE SINTETICO

Sezione 1
Definizione del mercato

Si prega di indicare (ove applicabile):

1.1. il mercato rilevante del prodotto/servizio in oggetto. Tale mercato è citato nella raccomandazione sui mercati rilevanti?

1.2. il mercato geografico rilevante in oggetto;

1.3. una breve sintesi del parere dell'autorità nazionale responsabile della concorrenza, ove fornito;

1.4. una breve illustrazione dei risultati della consultazione pubblica sulla definizione del mercato proposta (ad esempio, quante osservazioni sono state inviate, quante risposte concordavano con la definizione del mercato proposta e quante no);

1.5. qualora il mercato rilevante definito sia diverso da quelli elencati nella raccomandazione sui mercati rilevanti, una sintesi delle principali ragioni che giustificano la definizione del mercato proposta con riferimento alla sezione 2 delle linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato[1] e ai tre principali criteri di cui ai considerando da 9 a 16 della raccomandazione sui mercati rilevanti e alla sezione 3.2 della relazione di accompagnamento.

Sezione 2
Designazione delle imprese che detengono un significativo potere di mercato

Si prega di indicare (ove applicabile):

2.1. denominazione della o delle imprese designate come aventi, individualmente o congiuntamente, un potere di mercato significativo.

Ove applicabile, denominazione della o delle imprese considerate come non più aventi un potere di mercato significativo;

2.2. i criteri in base ai quali è stato deciso di designare o meno un'impresa come avente, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo;

2.3. denominazione della o delle principali imprese concorrenti presenti/attive sul mercato rilevante;

2.4. quote di mercato delle imprese di cui sopra e base per il calcolo di dette quote (ad esempio fatturato, numero di abbonati).

Si prega di fornire una breve sintesi:

2.5. del parere dell'autorità nazionale responsabile della concorrenza, ove fornito;

2.6. dei risultati della consultazione pubblica sulla designazione della o delle imprese aventi un potere di mercato significativo (ad esempio, quante osservazioni sono state inviate, quante risposte concordavano con la designazione proposta e quante no).

Sezione 3
Obblighi di regolamentazione

Si prega di indicare (ove applicabile):

3.1. la base giuridica degli obblighi da imporre, mantenere, modificare o ritirare [articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)];

3.2. le ragioni per le quali l'imposizione, il mantenimento o la modifica di obblighi per le imprese vanno considerati proporzionati e giustificati in base agli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). In alternativa, indicare punti, sezioni o pagine del progetto di misura nei quali possono essere trovate tali informazioni;

3.3. se le soluzioni proposte sono diverse da quelle stabilite dagli articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), si prega di specificare le "circostanze eccezionali" ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, che giustificano la scelta di tali soluzioni. In alternativa, indicare punti, sezioni o pagine del progetto di misura nei quali possono essere trovate tali informazioni.

Sezione 4
Rispetto degli obblighi internazionali

In relazione all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), si prega di indicare (ove applicabile):

4.1. se il progetto di misura proposto intende imporre, modificare o ritirare obblighi per gli operatori del mercato a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso);

4.2. denominazione della o delle imprese in oggetto;

4.3. quali sono gli impegni internazionali, assunti dalla Comunità e dai suoi Stati membri, da rispettare.

(1) Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU C 165 dell'11.7.2002, pag. 6).

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 25 LUGLIO 2003 SUL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LOCALIZZAZIONE DEL CHIAMANTE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AI FINI DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI CHIAMATA DI EMERGENZA CON CAPACITÀ DI LOCALIZZAZIONE [NOTIFICATA CON IL NUMERO C(2003) 2657] (2003/558/CE) (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2002/12/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

1. La decisione 91/396/CEE sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza[1] obbligava gli Stati membri ad introdurre il numero 112 nelle reti telefoniche pubbliche come numero unico europeo per le chiamate di emergenza entro il 31 dicembre 1992, prevedendo, a talune condizioni, una possibilità di deroga fino al 31 dicembre 1996.

2. La direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva sul servizio universale)[2] stabilisce che, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo 112, gli operatori di reti telefoniche pubbliche (di seguito "gli operatori") mettano a disposizione delle autorità preposte ai servizi di pronto intervento, nella misura tecnicamente fattibile, le informazioni relative alla localizzazione del chiamante. La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)[3] stabilisce che i fornitori di reti e servizi di comunicazioni pubbliche possano disattivare la soppressione dell'indicazione della linea chiamante e possano annullare la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, linea per linea, per gli organismi che trattano chiamate di emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro, in particolare per le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, affinché questi possano reagire a tali chiamate.

3. Sebbene la presente raccomandazione riguardi il numero 112 con capacità di localizzazione, resta inteso che gli altri numeri nazionali di chiamate di emergenza dovranno avere la stessa funzionalità e seguiranno gli stessi principi. La presente raccomandazione non concerne gli organismi che gestiscono impianti privati di telecomunicazioni.

4. Per un funzionamento ottimale dei servizi E112 in tutta la Comunità occorre risolvere i problemi legati all'attuazione dei servizi e coordinare i tempi di introduzione dei nuovi sistemi. Il

(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2) GU L 217 del 06.08.1991, pag. 31

(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 31

Gruppo di coordinamento sull'accesso ai dati di localizzazione da parte dei servizi di pronto intervento (Co-ordination Group on Access to Location Information by Emergency Services - CGALIES) - una partnership tra operatori dei servizi pubblici e del settore privato istituita dalla Commissione nel maggio 2000 - ha consentito ad esponenti di settori diversi di discutere e concordare i principi per un'attuazione armonizzata e tempestiva di tali servizi.

5. In linea con la raccomandazione del CGALIES, i fornitori di reti o servizi di telefonia pubblica compiano il massimo sforzo per individuare e trasmettere informazioni il più possibile affidabili sull'ubicazione del chiamante per tutte le chiamate effettuate al numero di emergenza unico europeo 112.

6. Durante la fase introduttiva dei servizi E112, è preferibile applicare il principio del massimo sforzo piuttosto che imporre specifiche caratteristiche di prestazioni in termini di localizzazione. Tuttavia, man mano che i centri di raccolta delle chiamate di emergenza e i servizi di pronto intervento acquisiranno maggiore esperienza pratica in materia di informazioni sulla localizzazione, le loro esigenze potranno essere definite con maggiore precisione. Inoltre, le tecnologie di localizzazione continueranno ad evolvere, sia per le reti mobili cellulari che per i sistemi di localizzazione satellitari. Al termine della fase iniziale sarà pertanto necessario riesaminare l'approccio basato sul principio del massimo sforzo.

7. È importante che gli Stati membri sviluppino prassi e soluzioni tecniche comuni per fornire servizi E112. L'elaborazione di soluzioni tecniche comuni deve essere realizzata dagli organismi di normalizzazione europei, per facilitare l'introduzione dei servizi E112, definire soluzioni interoperabili e diminuire i costi di attuazione per l'Unione europea.

8. Una soluzione armonizzata su scala europea favorirebbe l'interoperabilità delle applicazioni di sicurezza avanzate, come ad esempio la composizione manuale o automatica del numero da parte di un terminale telematico installato a bordo dell'autoveicolo. Questi tipi di chiamate possono fornire informazioni supplementari, ad esempio numero di passeggeri a bordo di un'automobile o di un autobus, direzione bussola, indicazioni dei sensori di collisione, tipo di merci pericolose trasportate e condizioni di salute del conducente e dei passeggeri. Considerato l'elevato volume di traffico transfrontaliero in Europa, diventa sempre più necessario un protocollo comune di trasmissione dati per l'invio di tali informazioni ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza e ai servizi di pronto intervento al fine di evitare rischi di confusione o di errata interpretazione dei dati trasmessi.

9. Le modalità di trasmissione delle informazioni di localizzazione da parte degli operatori ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza devono essere definite in modo trasparente e non discriminatorio, eventualmente anche per l'aspetto dei costi.

10. Per un buon funzionamento dei servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione l'ubicazione del chiamante determinata dal fornitore di una rete o di un servizio di telefonia pubblica deve essere trasmessa automaticamente a qualsiasi centro di raccolta delle chiamate di emergenza.

11. La direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)[4] stabilisce in linea di principio che il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati sia rigorosamente tutelato e che a tal fine siano adottate adeguate misure di sicurezza tecnica ed organizzativa. La direttiva autorizza tuttavia i servizi di pronto intervento

(4) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

ad utilizzare i dati di localizzazione senza il consenso dell'utente interessato. Gli Stati membri devono garantire che esistano procedure trasparenti in base alle quali il fornitore di una rete e/o di un servizio pubblico di telecomunicazioni possa, per ogni singola linea di comunicazione, non rispettare il temporaneo rifiuto o mancanza di assenso di un utente al trattamento dei dati di localizzazione a beneficio di organismi preposti al trattamento delle chiamate di emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro.

12. Le azioni svolte nel contesto del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (di seguito "programma di azione per la protezione civile")[5] devono contribuire ad incorporare gli obiettivi di protezione civile nelle altre politiche ed azioni della Comunità e a garantire la coerenza del programma con altre iniziative comunitarie. Ciò consente alla Commissione di realizzare azioni finalizzate a migliorare il livello di preparazione degli organismi di protezione civile negli Stati membri, affinandone le capacità di reazione e perfezionandone le tecniche e i metodi di intervento e di immediata assistenza dopo le emergenze. Possono rientrare in tali attività il trattamento e l'uso, da parte dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza e dei servizi di pronto intervento, delle informazioni di localizzazione associate alle chiamate di emergenza al numero E112.

13. Per realizzare gli obiettivi della presente raccomandazione diventa sempre più necessario un dialogo permanente tra operatori di reti pubbliche e fornitori di servizi e pubbliche autorità, compresi i servizi di pronto intervento.

14. Nelle relazioni sul grado di attuazione dei servizi E112, le autorità nazionali devono analizzare gli eventuali problemi di fattibilità tecnica che ostacolano l'introduzione dei servizi E112 per categorie specifiche di utenti finali, nonché i requisiti tecnici per il trattamento delle chiamate di emergenza effettuate mediante SMS e altri servizi telematici.

15. Le misure indicate nella presente raccomandazione sono conformi al parere espresso a titolo consultivo dal Comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE,

RACCOMANDA:

1. Gli Stati membri devono applicare le condizioni e i principi armonizzati definiti qui di seguito nella trasmissione di informazioni di localizzazione ai servizi di pronto intervento per tutte le chiamate effettuate al numero di emergenza unico europeo 112.

2. Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

a) "servizio di pronto intervento": un servizio, riconosciuto come tale dallo Stato membro, che fornisce assistenza immediata e rapida, in situazioni in cui esiste un rischio diretto per la vita o l'incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l'ambiente (elenco non esaustivo);

b) "informazioni di localizzazione": i dati trattati in una rete mobile pubblica che indicano la posizione geografica del terminale mobile di un utente e in una rete pubblica fissa i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale;

c) "servizio E112": un servizio di comunicazione di emergenza che usa il numero di emergenza unico europeo 112 ed è in grado di fornire informazioni sull'ubicazione del chiamante;

(5) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53

d) "centro di raccolta delle chiamate di emergenza": il luogo fisico dove arrivano le chiamate di emergenza sotto la responsabilità di una pubblica autorità.

3. Gli Stati membri devono elaborare norme dettagliate per gli operatori della rete pubblica che contengano, tra l'altro, le disposizioni elencate ai punti da 4 a 9.

4. Per ciascuna chiamata al numero di emergenza unico europeo 112, gli operatori di reti telefoniche pubbliche devono, a partire dalla rete, trasmettere (*push*) ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza le migliori informazioni disponibili sull'ubicazione del chiamante, nella misura tecnicamente fattibile. Durante il periodo intermedio fino alla conclusione del riesame di cui al punto 13, è ammesso che gli operatori rendano disponibile l'informazione sulla localizzazione unicamente su richiesta (*pull*).

5. Gli operatori delle reti telefoniche pubbliche fisse devono rendere disponibile l'indirizzo dell'abbonato dalla cui linea è effettuata la chiamata di emergenza.

6. Gli operatori delle reti telefoniche pubbliche devono fornire le informazioni di localizzazione in maniera non discriminatoria, senza operare discriminazioni tra la qualità delle informazioni fornite sui propri abbonati e su altri utenti. Nel caso delle reti fisse, per "altri utenti" si intendono anche gli utenti di telefoni pubblici a pagamento; nel caso di reti o di applicazioni mobili, i termini "altri utenti" indicano gli utenti in roaming, gli utenti ospiti della rete o, eventualmente, gli utenti di terminali mobili non identificabili in base al numero di abbonamento o di utenza.

7. Tutte le informazioni di localizzazione vanno accompagnate dall'identificazione della rete di provenienza della chiamata.

8. Gli operatori delle reti telefoniche pubbliche devono conservare e aggiornare precise fonti di informazione sulla localizzazione, comprese le informazioni sugli indirizzi.

9. Per ogni chiamata di emergenza per la quale è stato identificato il numero di abbonato o di utenza, gli operatori delle reti pubbliche devono consentire ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza e alle autorità di pronto intervento di aggiornare le informazioni di localizzazione grazie a una funzione di richiamo del numero (*pulling*) al fine di trattare l'emergenza.

10. Per facilitare la trasmissione di dati tra gli operatori di rete e i centri di raccolta delle chiamate di emergenza, gli Stati membri devono incoraggiare l'uso di una norma di interfaccia comune ed aperta e, se disponibile, di un protocollo comune di trasmissione dati adottato dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Tale norma deve essere abbastanza flessibile per poter integrare eventuali requisiti futuri, ad esempio per i terminali telematici a bordo degli autoveicoli. Gli Stati membri devono garantire che l'interfaccia permetta di trattare efficacemente le situazioni di emergenza.

11. Considerato l'obbligo di fornire servizi E112, stabilito dalla direttiva sul servizio universale, gli Stati membri devono fornire ai cittadini informazioni adeguate sull'esistenza, le modalità di uso e i vantaggi dei servizi E112. I cittadini vanno informati che il numero 112 li mette in comunicazione con i servizi di pronto intervento in tutto il territorio dell'Unione europea e che viene trasmessa anche la loro ubicazione. Essi devono inoltre essere informati dell'identità dei servizi di pronto intervento che riceveranno le informazioni di localizzazione e ricevere altre informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto dei loro dati personali.

12. Alla luce della costante evoluzione dei concetti e delle tecnologie, gli Stati membri sono invitati a promuovere e sostenere lo sviluppo di servizi di assistenza in situazioni di emergenza, ad esempio per turisti e viaggiatori e per il trasporto stradale e ferroviario di merci pericolose, tra cui le procedure per la trasmissione di informazioni di localizzazione e di altre informazioni in caso di emergenza o di incidenti ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza; a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di specifiche di interfaccia comuni per garantire l'interoperabilità di tali servizi su scala europea; ad incoraggiare l'uso delle tecnologie di localizzazione ad alta precisione quali le tecnolo-

gie di localizzazione delle reti mobili di terza generazione e dei sistemi di navigazione satellitare.

13. Gli Stati membri devono invitare le loro autorità nazionali a riferire alla Commissione sullo stato di attuazione dei servizi E112 entro la fine del 2004 affinché la Commissione possa avviare un riesame della situazione tenendo conto delle nuove esigenze dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza e dei servizi di pronto intervento nonché dei progressi compiuti e delle tecnologie disponibili in materia di localizzazione.

14. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003

Per la commissione
ERKKI LIIKANEEN
Membro della commissione

RAPPORTI E RELAZIONI

POSIZIONE COMUNE DELL'ERG SULL'APPROCCIO AI RIMEDI APPROPRIATI NEL NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE*

Sommario esecutivo

Questo documento illustra la Posizione Comune del Gruppo europeo dei Regolatori delle Autorità Nazionali di Regolamentazione (NRA) e dei Servizi della Commissione europea - Direzione generale Società dell'Informazione e Direzione generale Concorrenza, sui rimedi nel nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche. Il suo scopo è quello di assicurare un approccio coerente ed armonico nell'applicazione dei rimedi da parte delle NRA in linea con il principio di proporzionalità del diritto comunitario e con gli obiettivi chiave di promuovere la concorrenza, di contribuire allo sviluppo del mercato interno e di promuovere gli interessi dei cittadini europei (Art. 8 Direttiva Quadro[1]). Il documento, strutturato in cinque capitoli, segue la logica sottostante al processo di scelta dei rimedi: la discussione introduttiva sulla finalità ed il contesto è seguita da (i) identificazione e catalogazione dei tipici problemi concorrenziali; (ii) un catalogo dei tipici rimedi disponibili; (iii) principi che guidano le NRA nella scelta dei rimedi appropriati; (iv) ricerca di una corrispondenza tra i tipici problemi concorrenziali e i rimedi disponibili.

1. Finalità e contesto (Capitolo 1)

Coerentemente con l'analisi economica corrente, la politica interviene sempre più nei mercati solo per occuparsi dei fallimenti di mercato chiaramente identificati o alla luce di qualche prioritario interesse pubblico. Nel contesto del nuovo quadro regolamentare, il fallimento di mercato più importante è associato al potere di mercato. La causa alla base della maggior parte dei problemi relativi al potere di mercato nei mercati delle comunicazioni è a sua volta rappresentata dalle barriere all'entrata.

Laddove barriere all'entrata esistono e la struttura dei costi e della domanda sia tale da favorire solo un numero limitato di imprese, l'*incumbent* potrebbe detenere un significativo potere di mercato.

Scopo del nuovo quadro regolamentare è fornire un approccio armonico alla regolamentazione delle comunicazioni elettroniche che porti ad una concorrenza sostenibile, alla interoperabilità dei servizi e a benefici per i consumatori.

L'imposizione di rimedi rappresenta il terzo stadio del processo previsto nel nuovo quadro regolamentare per quanto riguarda gli obblighi regolatori connessi ad un significativo potere di mercato[2].

(*) Il documento qui pubblicato per estratto, rappresenta la posizione comune dei membri dell'ERG. Il documento è stato approvato nella riunione plenaria dell'ERG il 1° aprile 2004. Il documento non necessariamente riflette la posizione ufficiale della Commissione europea. In questo volume si è scelto di pubblicare l'*Executive Summary* e il primo capitolo nella traduzione curata dal Servizio relazioni comunitarie e internazionali dell'Autorità. Il documento integrale in lingua inglese è disponibile nel sito http://www.erg.int.

(1) Direttiva 2002/21/EC.

(2) Direttiva 2002/21/EC, art 15 e 16.

I tre stadi sono i seguenti.

1. Definizione del mercato: le NRA definiscono i mercati suscettibili di regolamentazione ex ante, in maniera adeguata alle circostanze nazionali. La Commissione, al fine di filtrare o selezionare dall'ampio numero di mercati, quelli che potrebbero essere definiti al primo stadio, ha identificato tre criteri[3]:

- Elevate barriere all'entrata e di carattere non transitorio;

- La dinamica della concorrenza in un mercato con barriere all'ingresso;

- L'adeguatezza del diritto della concorrenza (in assenza della regolamentazione ex ante).

I tre criteri, che sono descritti nella Raccomandazione, sono stati e saranno usati dalla Commissione Europea e dalle NRA per identificare quei mercati le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione degli obblighi regolatori stabiliti nelle specifiche Direttive[4]. Quindi, si presume che la regolamentazione ex ante sia appropriata per i 18 mercati previsti dalla Raccomandazione qualora sia stata riscontrata una posizione di SMP. Pertanto non è necessario per le stesse Autorità nazionali determinare se il diritto della concorrenza basti di per sé a far fronte ai problemi concorrenziali nei mercati inclusi nella Raccomandazione.

2. L'analisi di mercato rappresenta il secondo stadio. Una volta definito il mercato (il che implica una specifica azione da parte delle NRA), questo dovrà essere analizzato al fine di verificare il grado di concorrenza in esso presente, coerentemente con le Linee Guida sull'SMP[5]. Le NRA interverranno per imporre obblighi alle imprese solo laddove i mercati non siano effettivamente competitivi in virtù del fatto che tali imprese si trovino in una posizione equivalente a quella dominante secondo il significato attribuito a tale concetto dall'art. 82 del Trattato CE[6].

3. Rimedi: Laddove l'analisi di mercato riveli che la concorrenza su un determinato mercato non sia effettiva, e l'NRA designi uno o più operatori come aventi SMP su quel mercato, allora almeno un rimedio adeguato dovrà essere applicato[7]; questo è il terzo ed ultimo stadio.

Il processo in tre stadi ora descritto consente di concentrare la regolamentazione in aree dove essa è effettivamente richiesta. Tale processo segue anche la logica del processo decisionale delle NRA nel momento in cui queste selezionano un rimedio per risolvere un problema di concorrenza identificato. Ciò presenta numerosi benefici rispetto al precedente quadro nell'ambito del quale i mercati erano definiti, l'operatore con SMP identificato e i rimedi erano imposti piuttosto meccanicamente, mentre il nuovo quadro permette di concentrare la regolamentazione in aree dove essa è effettivamente richiesta. In tutto il documento si presume che i mercati in considerazione abbiano soddisfatto i primi due stadi del processo.

Gli obiettivi e i principi regolatori per le NRA sono stabiliti all'art. 8 della Direttiva Quadro. Questi obiettivi sono:

- Promuovere la concorrenza

- Contribuire allo sviluppo del mercato interno

- Promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione europea.

(3) Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti, OJ 8.5.2003 L 114/45.

(4) Direttiva 2002/21/EC, art. 15.

(5) Linee Guida della Commissione sull'analisi di mercato e sull'identificazione del significativo potere di mercato nell'ambito del quadro Comunitario di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, OJ 11.7.2002. C 165/6.

(6) Direttiva 2002/21/EC, art. 14.

(7) Articolo 16 della Direttiva Quadro [Direttiva 2002/21/EC].

Tali finalità si riflettono nei rimedi previsti nella Direttiva Accesso e nella Direttiva Servizio Universale che insieme dovrebbero consentire alle NRA di perseguire questi obiettivi in maniera equilibrata.

2. Problemi concorrenziali tipici (Capitolo 2)

Nel campo dello specifico settore della regolamentazione ex ante, le Autorità nazionali di regolamentazione dovranno occuparsi delle imprese che detengono un significativo potere di mercato (SMP) su uno o più mercati delle comunicazioni. In tali situazioni, i seguenti problemi potrebbero sorgere: l'impresa dominante potrebbe tentare di eliminare i concorrenti dal mercato in cui gode di SMP o da qualche mercato ad esso correlato e potrebbe intraprendere pratiche che vadano a scapito degli utenti finali, come ad esempio l'imposizione di prezzi monopolistici, la fornitura di prodotti di scarsa qualità e produzione inefficiente. Le quattro costellazioni di mercato basilari attinenti a tali problemi competitivi sono:

- *Estensione della dominanza da mercati verticalmente collegati* (*Vertical Leveraging*): si verifica quando un'impresa dominante cerca di estendere il suo potere di mercato da un mercato *wholesale* ad un mercato *wholesale* ad esso verticalmente collegato o ad un mercato *retail*.

- *Estensione della dominanza da mercati orizzontalmente collegati* (*Horizontal Leveraging*): si verifica quando un operatore con SMP cerca di estendere il suo potere di mercato ad un altro mercato che però non è ad esso verticalmente collegato.

- *Dominanza su un singolo mercato*: i problemi che possono verificarsi nell'ambito di un singolo mercato sono comportamenti volti a scoraggiare l'entrata, pratiche di sfruttamento del prezzo, e inefficienze produttive.

- *Terminazione* (*accesso two way*): si riferisce al legame tra la fissazione del prezzo nei mercati della terminazione e nei mercati *retail* collegati che potrebbero essere competitivi.

Facendo ricorso a questa tipologia, si descrivono 27 potenziali problemi competitivi. Ognuno di questi problemi potrebbe essere identificato nel corso dell'analisi di mercato come problema che deve essere affrontato dalle NRA. Naturalmente, non tutti i problemi sorgeranno in ogni singolo caso nella pratica. Quest'elenco di problemi competitivi vuole essere solo una guida e non preclude alle NRA la possibilità di identificare altri problemi potenziali.

3. Rimedi tipici (Capitolo 3)

I rimedi tipici previsti dal nuovo quadro regolamentare sono enunciati agli articoli da 9 a 13 della Direttiva Accesso e agli articoli da 17 a 19 della Direttiva Servizio Universale.

I seguenti obblighi *wholesale* sono previsti dalla Direttiva Accesso:

- Trasparenza
- Non-discriminazione
- Separazione contabile
- Accesso
- Controllo del prezzo e contabilità dei costi.

Inoltre, la Direttiva Accesso permette alle NRA di imporre rimedi diversi da quelli elencati nella stessa Direttiva qualora dovessero verificarsi circostanze eccezionali. Questi rimedi di carattere eccezionale non sono trattati dal presente documento.

L'elenco dei possibili obblighi di tipo *retail* menzionati nella Direttiva Servizio Universale non è esaustivo. Ad ogni modo, in esso si fa specifica menzione del divieto di imporre prezzi monopolistici o prezzi predatori, di praticare discriminazioni illecite di prezzo o irragionevoli aggregazioni di servizi, divieti che potrebbero essere attuati inter alia attraverso il meccanismo del price cap o attraverso controlli di prezzo individuali. Controlli regolatori sui servizi *retail* possono essere imposti solo laddove le misure *wholesale* pertinenti o comunque correlate fossero incapaci di raggiungere l'obiettivo di assicurare un'effettiva concorrenza.

4. Principi per l'imposizione di rimedi (Capitolo 4)

L'art. 8 della Direttiva Accesso richiede che i rimedi si basino sui sottostanti problemi (di concorrenza) identificati, siano proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi previsti per le NRA all'art. 8 della Direttiva Quadro[8]. Scopo di tale capitolo è quello di rafforzare tali concetti e di fornire una guida alle NRA che indichi loro come raggiungere gli obiettivi previsti dal quadro, rispettando allo stesso tempo i requisiti menzionati.

Il primo principio è che le NRA emettano sempre decisioni motivate in linea con gli obblighi su di esse gravanti in base alle Direttive. Ciò comporta la necessità che il rimedio prescelto si basi sulla natura del problema identificato. Il problema (i) del mercato sarà già stato identificato nel corso della procedura di analisi del mercato stesso. Nell'ambito delle decisioni deve essere inclusa un'analisi sulla proporzionalità del rimedio adottato. Tali decisioni dovranno comprendere, per ogni problema, riflessioni sui rimedi alternativi, laddove possibile, in maniera tale che possa essere prescelto il rimedio meno gravoso. Le decisioni dovrebbero tenere in debito conto anche l'effetto potenziale dei rimedi proposti sui mercati correlati.

Un secondo principio è quello per cui, laddove la concorrenza sulle infrastrutture sia poco praticabile, a causa della presenza permanente di colli di bottiglia associati a significative economie di scala o di scopo o a causa di altre barriere all'entrata, le NRA dovranno assicurare che ci sia sufficiente accesso agli inputs a livello *wholesale*. In questo caso, le NRA dovrebbero anche far fronte ai potenziali comportamenti abusivi che potrebbero verificarsi.

Un terzo principio è quello per cui, dove, come parte della definizione del mercato e del processo di analisi, la replicabilità della infrastruttura dell'*incumbent* sia considerata praticabile, i rimedi disponibili dovrebbero comunque essere di aiuto nel processo di transizione ad un mercato competitivo sostenibile[9]. Laddove ci sia la certezza che la replicabilità sia possibile, tali mercati dovrebbero essere trattati alla stregua di quei mercati per i quali sia noto che la replicabilità è praticabile. Nei casi di maggiore incertezza, le NRA dovrebbero adottare un atteggiamento flessibile ed impegnarsi in un monitoraggio ed esame costante del settore al fine di rivedere continuamente le proprie posizioni.

Un quarto principio è quello per cui i rimedi dovrebbero essere designati, dove possibile, in modo tale da essere compatibilmente incentivanti. Pertanto, le NRA dovrebbero, ogni volta che sia possibile, formulare rimedi in modo tale che per il soggetto regolato i vantaggi derivanti dall'ottemperanza siano maggiori dei benefici derivanti dall'inottemperanza. Rimedi compatibilmente incentivanti hanno grandi probabilità di essere allo stesso tempo efficaci e di richiedere solo un minimo di

(8) Direttiva 2002/19/CE. L'articolo 8 della Direttiva 2002/21/CE (Direttiva Quadro) evidenzia gli obiettivi della NRA, che sono di promuovere la concorrenza, contribuire allo sviluppo del mercato interno e promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione europea.

(9) Quando in tale documento si parla di replicabiltà, ci si riferisce alla capacità di altre infrastrutture di fornire gli stessi servizi. Quindi, la replicabilità non necessita delle stesse infrastrutture e, seppure così fosse, non si può presumere che sarà configurata allo stesso modo.

intervento regolamentare in corso. Ciò potrebbe essere difficile da raggiungere in pratica, specialmente se si considera che il potere giuridico di sviluppare incentivi che inducano all'ottemperanza varia in larga misura nei vari Stati Membri.

5. Corrispondenza tra rimedi disponibili e problemi di concorrenza emersi (Capitolo 5)

Questo capitolo conclusivo tenta di abbinare i rimedi a disposizione delle NRA, illustrati nel Capitolo 3, ai problemi competitivi identificati nel Capitolo 2. I principi generali discussi nel capitolo 4 soggiacciono a tale corrispondenza. L'analisi del capitolo è fatta a livello generale, sottraendo diverse condizioni a cui le NRA devono far fronte e che le stesse dovranno tener in debito conto nel momento in cui si apprestano a decidere in merito ai rimedi. Per cui, le conclusioni tratte, non dovrebbero essere viste in difesa di un'approccio meccanicistico o come una preclusione per le NRA dal giungere a conclusioni diverse basate sull'analisi di mercato. Questo resoconto non intende fornire una panoramica di questo tipo di esercizio per tutti e 27 i problemi che sono stati identificati, ma solo evidenziare i problemi più importanti.

Nell'imporre rimedi ex ante, le NRA spesso non possono osservare in realtà un certo tipo di comportamento anti-concorrenziale ma dovranno prevedere che un particolare problema competitivo possa manifestarsi, basandosi sugli incentivi che un'impresa con SMP possa avere ad intraprendere tali comportamenti che a loro volta saranno esaminati nell'analisi di mercato. Ad ogni modo, visto che l'imposizione dei rimedi segue la fase di definizione ed analisi di mercato, i regolatori avranno una conoscenza dettagliata del mercato, e, laddove un mercato non sia effettivamente concorrenziale, avranno determinato l'operatore con SMP ed identificato l'origine del potere di mercato come pure i problemi competitivi attuali e potenziali.

Se i mercati hanno le caratteristiche di monopoli naturali (significative economie di scala/o scopo ad un livello rilevante di produzione) ed esistono significative barriere all'entrata (ad esempio a causa di elevati costi *sunk*), è piuttosto improbabile che si manifesti da sé una certa concorrenza effettiva e a quel punto i regolatori dovranno occuparsi direttamente degli effetti distorsivi del potere di mercato, quali prezzi monopolistici, discriminazione di prezzo, mancanza di investimenti, inefficienze e scarsa qualità. In altri mercati, dove non sono presenti significative economie di scala o scopo, ed esistono solo limitate barriere strutturali (quindi esogene), le preoccupazioni relative al potere di mercato sono ridotte; comunque, posizioni di SMP possono derivare da barriere all'entrata endogene che conseguono al comportamento dell'impresa dominante (foreclosure). In tali casi, l'NRA è chiamata a prevenire tali comportamenti al fine di promuovere l'entrata sul mercato e permettere alla concorrenza di svilupparsi.

Al fine di promuovere una concorrenza sostenibile, basata sulle infrastrutture, le NRA devono assicurare incentivi agli investimenti tali per cui l'infrastruttura dell'impresa dominante sia replicabile, laddove ciò è tecnicamente praticabile ed economicamente efficiente, nell'arco di un periodo di tempo ragionevole. Incentivi ad investire sono particolarmente pertinenti nel caso della regolamentazione dell'accesso. Con la decisione relativa a se e a quale livello dell'infrastruttura, l'accesso deve essere fornito dall'impresa con SMP e stabilendo il prezzo d'accesso, l'NRA influenzerà gli incentivi ad investire sia dell'impresa dotata di SMP che degli operatori alternativi.

Dato che la struttura dei costi e gli incentivi ad investire degli operatori alternativi sono destinati a cambiare nel tempo dal momento che essi svilupperanno il loro marchio ed una base clienti, le NRA potrebbero considerare di dare loro la possibilità di effettuare investimenti in maniera graduale. Tale approccio, per cui due o più prodotti di accesso a diversi livelli della gerarchia della rete sono contemporaneamente disponibili, è stato chiamato 'scala d'investimento'.

Se c'è sufficiente certezza della possibilità di un'efficiente replicabilità, le NRA potrebbero segnalare nelle loro reviews di reputare certi rimedi in grado di superare lo squilibrio esistente e/o considerare di adottare regole dinamiche per i prezzi d'accesso al fine di promuovere gli investimenti. Cambiando le proprietà degli incentivi della regolamentazione nel tempo, le NRA possono indurre gli operatori a 'salire la scala ', cosa che le porterà nel lungo periodo ad eliminare la regolamentazione in quei mercati in cui la replicabilità si è verificata.

Dove invece c'è incertezza sulla replicabilità, le NRA dovranno ponderare i benefici della concorrenza sulle infrastrutture rispetto al rischio di una duplicazione inefficiente e a quello di non avere alla fine né concorrenza sulle infrastrutture né sui servizi, se la replicabilità non si verifica. Ogni volta che la seconda ipotesi abbia probabilità di prevalere, le NRA dovrebbero adottare un approccio 'neutrale', fissare i prezzi dei prodotti rilevanti per l'accesso in corrispondenza dei costi, monitorare la performance del mercato e proseguire il dialogo con il settore. Gli incentivi ad investire potrebbero anche cambiare nel tempo a causa delle dinamiche di mercato, portando così alla replicabilità senza incentivi regolatori aggiuntivi. In quei segmenti in cui è improbabile che si sviluppi concorrenza sulle infrastrutture, le NRA dovrebbero stabilire prezzi d'accesso tali per cui l'*incumbent* abbia incentivi alla manutenzione e all'aggiornamento della propria rete e allo stesso tempo sia assicurata l'entrata efficiente a livello *retail*.

Per quanto riguarda i mercati emergenti, che come tali non saranno di solito soggetti a regolamentazione ex ante, potrebbe essere necessaria l'azione regolatoria nel caso di mancato funzionamento che porterà alla chiusura completa del mercato emergente. Ciò si può verificare laddove il mercato emergente dipenda da inputs che non possono essere replicati o sostituiti in un arco di tempo ragionevole. In queste circostanze, ci potrebbe essere la necessità per un tempestivo intervento regolamentare nel mercato dal quale la dominanza può essere estesa al mercato emergente per garantire un adeguato accesso a quest'input, così da consentire che la concorrenza si sviluppi in quest'ultimo mercato. In questo modo, la natura distinta del mercato emergente è mantenuta e allo stesso tempo, attraverso l'applicazione della regolamentazione ai soli input necessari del mercato, se ne impedisce la chiusura.

Altro problema importante trattato è la questione relativa all'approccio regolamentare alle tariffe di terminazione. Dove ci sia pericolo che un operatore con SMP sul mercato della terminazione sfrutti il suo potere di mercato per innalzare le tariffe di costo della terminazione provocando così strutture di prezzo distorte, le NRA potrebbero considerare gli obblighi di trasparenza, non discriminazione o controllo del prezzo per risolvere il problema. Sebbene la trasparenza possa in certi casi portare ad una maggiore consapevolezza dei clienti e la non discriminazione potrebbe rendere più visibili i costi di terminazione delle chiamate *on net*, entrambi i rimedi non risolvono il problema direttamente, e quindi in molti casi sono destinati ad essere inadeguati.

Un obbligo che riguarda direttamente il prezzo di terminazione è la fissazione del prezzo orientato al costo sulla base del controllo del prezzo e dell'obbligo di contabilità dei costi. Ciò potrebbe dover essere sostenuto da un obbligo di separazione contabile. Un prezzo d'accesso orientato al costo rende impossibile i prezzi monopolistici e riduce le possibilità di distorsione. Nei casi in cui un'immediata attuazione del controllo sui prezzi che fissi i prezzi ad un livello competitivo possa causare problemi sproporzionati agli operatori mobili, le NRA potrebbero ricorrere al sistema del *price cap* oppure alla riduzione graduale programmata (*glide path*) per raggiungere un livello di concorrenza in un numero di anni ragionevole.

Un approccio diverso potrebbe anche essere adeguato per i nuovi entranti (sia nel fisso che nel mobile), dal momento che, a causa della loro modesta scala di produzione, i prezzi orientati al costo sono probabilmente irragionevoli o rappresentano solo un tetto ai prezzi di terminazione. Ad ogni

modo, visto che il nuovo entrante potrebbe anche avere incentivi a fissare tariffe di terminazione ad un livello superiore a ciò che è considerato socialmente ottimale, le NRA potrebbero considerare di regolare le tariffe di terminazione ad un livello paragonabile a ciò che i primi entranti hanno richiesto nel mercato nazionale (reciprocità ritardata) o secondo il benchmarking internazionale.

Tuttavia, le NRA potrebbero considerare lecito apportare modifiche temporanee o aggiustamenti al rimedio generale del controllo del prezzo per i nuovi operatori, al fine di promuovere la concorrenza. Questi aggiustamenti potrebbero implicare l'obbligo di offrire prezzi 'equi/ragionevoli' come metodo per assicurare che gli incentivi all'investimento dei nuovi entranti siano mantenuti.

Il problema di entrambi gli approcci è quando il 'periodo di grazia ' debba finire, dal momento che le NRA non dovranno soltanto tenere in considerazione i costi correnti dell'entrante ma anche la sua capacità di competere effettivamente in quel mercato, per guadagnare quote di mercato ed abbassare i costi medi per minuto. Le NRA dovranno quindi formulare delle previsioni su un periodo di tempo ragionevole entro il quale il prezzo dell'entrante possa essere regolato secondo l'approccio regolamentare generale del settore, considerando la situazione competitiva del mercato, al fine di assicurare una produzione efficiente.

6. Conclusione

Se le NRA da un lato devono proteggere i consumatori dalle pratiche di sfruttamento e dalle inefficienze laddove vi sia potere di mercato, il fine ultimo è quello di promuovere una concorrenza in grado di autoalimentarsi e di concentrare la regolamentazione su quelle parti di mercato dove la replicabilità degli assets dell'incumbent è impraticabile o economicamente indesiderabile. Le NRA possono perseguire tale scopo impedendo all'impresa con SMP di estendere il suo potere di mercato a mercati potenzialmente competitivi e designando prodotti d'accesso e prezzi d'accesso tali per cui l'*incumbent* e gli operatori alternativi si trovino, nel tempo, di fronte ai giusti incentivi per investire.

(CAPITOLO 1)

1. Finalità e contesto

Questo documento illustra la posizione comune, preparata in stretta collaborazione con i Servizi della Commissione Europea Direzione Generale Società dell'Informazione e Direzione Generale Concorrenza, del Gruppo dei Regolatori Europei (ERG) sui rimedi da imporre alle imprese designate come aventi un significativo potere di mercato (SMP) in specifici mercati nell'ambito del nuovo quadro regolamentare. Il documento si occupa soltanto degli obblighi per i quali la designazione di organismo con SMP è un prerequisito essenziale e delle situazioni in cui la regolamentazione ex ante è necessaria, dato che l'adeguatezza dell'intervento ex post è già stata presa in esame.

Scopo di questo documento è illustrare le posizioni delle Autorità Nazionali di Regolamentazione sui rimedi da imporre in modo tale da contribuire allo sviluppo del mercato interno ed assicurare un'applicazione coerente del nuovo quadro regolamentare. Nell'ambito di quest'ultimo, le NRA hanno stabilito come obiettivo quello di contribuire allo sviluppo del mercato interno. Il presente documento rappresenta un passo concreto verso l'adempimento di tale obbligo.

Questo documento fa parte di un processo volto a ricercare un accordo sugli strumenti e sui rimedi più adeguati a risolvere particolari tipi di situazioni che si verificano sul mercato. Al riguardo,

alle NRA si richiede di cooperare tra loro e con la Commissione in maniera trasparente in modo da assicurare una coerente applicazione in tutti gli Stati Membri del nuovo quadro regolamentare[10].

Trattasi di un documento in evoluzione che sarà regolarmente aggiornato alla luce degli sviluppi del mercato e dell'esperienza accumulata dalle NRA nell'applicazione dei rimedi.

1.1. Background

Prima di procedere ad un approfondimento del nuovo quadro regolamentare e del modo in cui vengono applicati i rimedi alle imprese dotate di SMP in specifici mercati, vale la pena riaffermare le ragioni per cui (e come) i *policy-makers* intervengono nei mercati.

Coerentemente con l'analisi economica corrente, la politica interviene sempre più nei mercati solo per occuparsi dei fallimenti di mercato chiaramente identificati o alla luce di qualche prioritario interesse pubblico. Nel contesto del nuovo quadro regolamentare, il fallimento di mercato più importante è associato al potere di mercato. I *policy-makers* si occupano di potere di mercato in quanto esso consente alle imprese di agire in maniera indipendente dagli altri attori del mercato, dai fornitori e dai clienti. Più precisamente definito, il potere di mercato è la capacità di un'impresa di aumentare i prezzi al di sopra del livello competitivo.

Nel diritto comunitario della concorrenza il potere di mercato è trattato in diversi modi. In primo luogo, c'è il controllo ex post per abuso di posizione dominante secondo le disposizioni contenute nell'articolo 82 del Trattato. Esso implica un processo articolato in tre fasi, in cui si deve definire il mercato rilevante, stabilire se una posizione di dominanza è detenuta su quel mercato ed infine accertare che un abuso effettivo si sia verificato. Quindi, l'articolo 82 dispone controlli sul potere di mercato al momento esistente[11].

I casi di concorrenza, compresi quelli relativi alla dominanza, devono essere sempre visti come casi specifici. La politica di concorrenza serve anche ad agire in prospettiva attraverso la regolamentazione delle concentrazioni per impedire una posizione dominante su un mercato emergente (o una posizione dominante che si possa estendere) che probabilmente causerebbe un serio pregiudizio ai consumatori[12]. Tale intervento, che rappresenta un intervento di tipo una tantum, può assumere la forma dell'ammissione dell'operazione di concentrazione ma in maniera condizionata oppure, in casi eccezionali, del suo totale divieto. In generale le disposizioni del diritto comunitario della concorrenza si applicano a tutti i settori dell'economia.

In settori cruciali dell'economia, quali telecomunicazioni ed energia, la radicata posizione di privilegio dei monopoli di stato verticalmente integrati presenta una sfida particolare. Queste società hanno iniziato la loro attività con un monopolio su infrastrutture chiave che sono necessarie per fornire i servizi ai consumatori. Data la complessità di queste reti, e dato che nell'ambito della politica di liberalizzazione c'è bisogno di rendere obbligatorio l'accesso, di stabilire e regolare le tariffe, i *policy makers* hanno deciso, sin dall'inizio del processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che fino a quando non emerga una concorrenza effettiva, i problemi concorrenziali in questi mercati sono meglio affrontati attraverso una combinazione di regolamentazione ex ante nel settore specifico e di applicazione ex post delle norme sulla concorrenza.

La teoria economica e lo sviluppo tecnologico hanno messo in discussione quell'assunto per cui tali servizi potrebbero essere forniti solo da un monopolio verticalmente integrato. È ora ricono-

(10) Direttiva 2002/21/CE, articoli 7.2 e 8.3 (d).

(11) L'articolo 81 del Trattato controlla gli accordi o altre pratiche (ad esempio i cartelli), che hanno per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare la concorrenza.

(12) Lo standard proposto che sarà applicato a partire dal 1 maggio 2004 è che una concentrazione non deve significativamente impedire un'effettiva concorrenza sul mercato.

sciuto che la concorrenza non solo sia praticabile in molti stadi della catena del valore ma che essa genera benefici statici e dinamici per i consumatori.

Nel precedente quadro regolamentare, era la stessa legislazione a definire direttamente i mercati, a stabilire regole rigorose e meccaniche per la definizione di operatori con potere di mercato (ad esempio la quota di mercato del 25%), e ad identificare i rimedi che dovevano essere imposti.

La principale innovazione del nuovo quadro è quella di legare intrinsecamente la regolamentazione ai concetti ed ai principi del diritto della concorrenza nell'UE. Ciò significa che i rimedi devono essere stabiliti dalle NRA, tenendo conto del principio di proporzionalità, sulla base delle specifiche circostanze del caso. Ciò riflette l'importanza del ruolo dell'analisi economica nella sua capacità di identificare i tipi di problemi concorrenziali ed i rimedi a tali problemi in maniera effettiva ed autosufficiente. Quindi, nel nuovo quadro regolamentare, la regolamentazione si impone sui mercati rilevanti che sono definiti coerentemente con l'analisi economica e la prassi del diritto della concorrenza quando un'impresa (o un insieme di imprese) detenga una posizione equivalente a quella dominante su tale mercato (SMP). Per cui, l'assenza di dominanza è ciò che comporta la revoca degli obblighi. Il meccanismo è lo stesso usato per l'accertamento di una posizione dominante ai sensi dell'Articolo 82 del Trattato ma l'analisi è di prospettiva. A differenza della regolamentazione delle concentrazioni, la regolamentazione ex ante comporta crescenti revisioni in modo tale che i rimedi possano essere fatti su misura alla luce dell'esperienza.

La causa sottostante alla maggior parte dei problemi di concorrenza relativi al potere di mercato nei mercati delle comunicazioni sono le barriere all'entrata. Dove barriere all'ingresso non esistono o sono di lieve portata, l'ingresso sul mercato attuale o potenziale porterà ad una situazione di piena efficienza allocativa e produttiva con prezzi che si conformano ai costi ad un livello di produzione socialmente desiderabile. Ad ogni modo, tali circostanze raramente si verificano nel mercato delle comunicazioni, dal momento che barriere all'ingresso sia strutturali che legali/regolatorie esistono in molte aree. Tali barriere sono state identificate nella Raccomandazione della Commissione[13] come il primo (dei tre cumulativamente applicati) criterio da applicare nel momento in cui si deve decidere se un mercato possa essere considerato rilevante per la regolamentazione ex ante.

Barriere strutturali – secondo la Raccomandazione – "...esistono quando lo stato della tecnologia e la struttura dei costi associata, come pure il livello della domanda, sono tali da creare condizioni asimmetriche tra *incumbents* e nuovi entranti impedendo o prevenendo l'ingresso sul mercato dei secondi. Ad esempio, si possono riscontrare elevate barriere all'ingresso quando il mercato è caratterizzato da sostanziali economie di scala, di scopo e da densità ed elevati costi *sunk*"[14].

Le barriere all'ingresso legali o regolatorie, dall'altro lato, "...non si basano su condizioni economiche, ma possono derivare da misure legislative, amministrative o altre misure statali che hanno un effetto diretto sulle condizioni di ingresso e/o sulla collocazione degli operatori nel mercato rilevante. Un esempio è il caso del limite legale al numero di imprese aventi accesso allo spettro. Tale limite è tipicamente collegato alla barriera tecnica o tecnologica relativa, ad esempio, una restrizione alla quantità di spettro che può essere assegnata, e di conseguenza genera un limite al numero di licenze date alle imprese che cercano di entrare su un mercato. Una significativa barriera all'ingresso di tipo legale o regolamentare potrebbe esistere quando l'ingresso su un particolare mercato è reso

(13) Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di regolamentazione ex ante secondo la Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio su un quadro regolamentare comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, OJ 8.5.2003 L 114/45. D'ora in avanti ci si riferirà ad essa come Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti.

(14) Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti, p. 10.

non fattibile in conseguenza di determinate esigenze regolatorie ed inoltre quando tale situazione è destinata a prolungarsi per un periodo di tempo prevedibile[15] ".

Le NRA possono, attraverso i rimedi del nuovo quadro regolamentare, occuparsi di certi aspetti della struttura di mercato, come ad esempio le barriere all'ingresso. Le barriere all'ingresso menzionate nella Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti (economie di scala, di scopo e densità; costi *sunk*) sono fattori che comunque non possono essere influenzati dall'intervento della regolamentazione ed in ogni caso necessitano di lunghi periodi di tempo per poter essere influenzati. Il nuovo quadro regolamentare e gli altri obblighi gravanti sugli Stati Membri (che erano già parte del precedente quadro ONP) hanno anche come obiettivo quello di limitare le barriere legali e/o regolatorie (ad esempio autorizzazione generale, commercio delle frequenze oppure requisiti più stringenti per favorire l'armonizzazione).

Ogniqualvolta esistono barriere all'ingresso e dove la struttura dei costi e della domanda sia tale da reggere solo un numero limitato di imprese[16], l'impresa *incumbent* potrebbe detenere un significativo potere di mercato. In tali circostanze sorgono tre tipi di problemi per il regolatore: primo, l'impresa dominante può tentare di trasferire il suo potere di mercato ad un mercato adiacente verticalmente o orizzontalmente collegato; secondo, l'impresa potrebbe intraprendere pratiche a tutela del mercato in cui gode di SMP; ed infine, potrebbe intraprendere pratiche note come "comportamenti da manuale del monopolista", quali sovrapprezzo, fornitura di scarsa qualità e produzione inefficiente.

1.2. Il nuovo quadro regolamentare

Scopo delle Direttive è di ottenere un quadro armonico per la regolamentazione delle comunicazioni elettroniche che porti ad una concorrenza sostenibile, all'interoperabilità dei servizi e che dia benefici ai consumatori.

Il nuovo quadro opera secondo il principio della neutralità tecnologica e ricorre ai principi del diritto della concorrenza. Si tratta del passaggio più importante nella transizione dai monopoli verticalmente integrati del passato al normale processo competitivo (governato esclusivamente dal diritto della concorrenza, laddove sia adeguato). Gli Stati Membri possono procedere al ritmo determinato dalle condizioni dei propri mercati, mentre allo stesso tempo applicano il quadro uniforme necessario per il funzionamento del mercato interno.

L'ambito del nuovo quadro è rappresentato da tutti i prodotti ed i servizi di comunicazione elettronica.

1.2.1. Rimedi nel contesto del nuovo quadro regolamentare

L'imposizione di rimedi rappresenta il terzo stadio del processo previsto dal nuovo quadro regolamentare (facendo riferimento agli obblighi regolamentari relativi al significativo potere di mercato – SMP)[17]. I tre stadi sono di seguito riassunti. I rimedi possono essere imposti nei confronti di imprese con SMP in specifici mercati sia nell'ambito della Direttiva Accesso (in specifiche circostanze) che della Direttiva Servizio Universale.

1. Definizione del mercato: le NRA definiscono i mercati suscettibili di regolamentazione ex ante, in modo adeguato alle circostanze nazionali. Nel fare ciò, devono tenere in massima considerazione i mercati identificati nella Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti[18].

(15) Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti, p. 11.

(16) Nel caso limite in cui la struttura dei costi e della domanda regge una sola impresa, si parla di monopolio naturale (o struttura di costo subadditiva).

(17) Direttiva 2002/21/CE, articoli 15 e 16.

(18) Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003.

La Commissione, al fine di filtrare o selezionare dall'ampio numero di mercati, quelli che potrebbero essere definiti al primo stadio, ha identificato tre criteri. I tre criteri descritti nella Raccomandazione per identificare i mercati le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione degli obblighi regolatori previsti nelle specifiche Direttive[19] sono:

- Elevate barriere all'ingresso e di carattere non transitorio;
- La dinamica della concorrenza in un mercato con barriere all'ingresso;
- L'adeguatezza del diritto della concorrenza (in assenza della regolamentazione ex ante).

I tre criteri sono stati utilizzati dalla Commissione per l'identificazione dei mercati nella presente Raccomandazione e saranno utilizzati nelle future versioni della Raccomandazione. Per cui si presume che la regolamentazione ex ante sia adeguata per i 18 mercati della Raccomandazione se in essi si riscontri una posizione di SMP. Quindi non è necessario per le stesse Autorità Nazionali stabilire se il diritto della concorrenza basti di per sé ad affrontare i problemi competitivi nei mercati inclusi nella Raccomandazione. Le NRA devono comunque applicare i tre criteri nel decidere se un mercato non incluso nella Raccomandazione, o altrimenti definito rispetto a quelli compresi nella Raccomandazione stessa, abbia le caratteristiche per essere sottoposto a regolamentazione ex ante. Di conseguenza, la Commissione utilizzerà i tre criteri anche quando le NRA dovessero comunicare mercati diversi da quelli previsti dalla Raccomandazione.

Testbox 1: Mercati emergenti

Il concetto di mercato emergente è introdotto dalla Direttiva Quadro, laddove in essa si afferma che sebbene " de facto, l'impresa leader del mercato detenga con ogni probabilità una considerevole quota di mercato, la stessa non deve essere soggetta ad obblighi inadeguati"[20]. Dalle Linee Guida sull'SMP emerge chiaramente che nel caso dei mercati emergenti un approccio più flessibile è giustificato dal momento che l'imposizione di una regolamentazione ex ante potrebbe indebitamente influenzare le condizioni di competitività che vanno a delinearsi nell'ambito di un nuovo mercato emergente[21]. Inoltre, le Linee Guida rilevano che l'articolo 14 (3) della Direttiva Quadro (trasferimento di un'impresa con significativo potere di mercato) non è destinato ad essere applicato in relazione al potere di mercato trasferito da un mercato "regolato" ad uno emergente, "non regolato". Ogni condotta abusiva in un mercato emergente sarà trattata nell'ambito delle disposizioni sulla dominanza ai sensi dell'articolo 82 del Trattato[22]. Allo stesso tempo, fintantoché ci sia una minaccia reale che il potere di mercato venga trasferito, la chiusura di tali mercati emergenti da parte dell'impresa leader dovrebbe essere impedita attraverso un'efficace regolamentazione del mercato (i) da cui il potere di mercato potrebbe essere trasferito.

Nella Raccomandazione sui mercati rilevanti la Commissione delinea i mercati che sono suscettibili di essere sottoposti a regolamentazione ex ante[23]. Se un certo mercato deve essere sottoposto a regolamentazione, deve trattarsi di un mercato propriamente definito secondo i principi del diritto della concorrenza, come illustrato nella Comuni-

(19) Direttiva 2002/21/CE, articolo 15.

(20) Direttiva 2002/21/CE, Recital 27.

(21) Questo paragrafo attinge molto dalle Linee Guida della Commissione sull'analisi di mercato e sull'accertamento del significativo potere di mercato, 2002/C 165/03, paragrafi 83-85.

(22) Linee Guida della Commissione sull'analisi di mercato e sull'accertamento dell'SMP, nota 92.

(23) 2003/311/CE.

cazione della Commissione sulla Definizione del Mercato[24]. La stessa cosa si applica ad un mercato emergente. Quest'ultimo deve essere distinto da un mercato che sia già suscettibile di regolamentazione ex ante sia dal punto di vista della domanda che da quello dell'offerta. Ciò significa che i consumatori del nuovo servizio non dovrebbero modificare le loro abitudini verso i servizi al momento disponibili, in risposta ad un piccolo ma significativo e non transitorio aumento del prezzo del nuovo servizio. Allo stesso modo, le imprese che forniscono i servizi esistenti non dovrebbero trovarsi in una posizione che consenta loro di entrare rapidamente nel mercato del nuovo servizio in risposta all'aumento di prezzo[25].

La caratteristica che contraddistingue un mercato emergente è rappresentata dal fatto che il mercato non è maturo. Ciò implica il fatto che in un mercato emergente non è possibile stabilire in modo definitivo se i tre criteri siano rispettati o meno. I tre criteri, che devono essere cumulativamente soddisfatti, sono dati dall'esistenza di barriere all'ingresso elevate e di carattere non transitorio, dalla mancanza di dinamicità della concorrenza in un mercato con barriere all'ingresso per un'effettiva concorrenza e dall'inadeguatezza del diritto della concorrenza a risolvere il problema. Anche se un'impresa effettua un investimento non irrilevante al fine di fornire un nuovo servizio non c'è alcuna garanzia del fatto che, in un settore innovativo ed in rapida evoluzione, si trovi un meccanismo alternativo più economico per la fornitura del servizio stesso. È anche difficile accertare la dinamicità della concorrenza in un mercato con barriere all'ingresso, dal momento che molti potenziali entranti non elaboreranno piani industriali per entrare nell'area di un nuovo servizio almeno fino a quando il mercato non sarà visto come proposta commerciale. Molte nuove iniziative sul mercato non hanno successo ma quelle fortunate creano incentivi per altre imprese ad entrare sul mercato. Nel discutere il secondo criterio, nel Memorandum Esplicativo della Raccomandazione, si afferma che "le barriere all'entrata potrebbero diventare anche meno rilevanti relativamente ai mercati trainati dall'innovazione e caratterizzati da un crescente progresso tecnologico. In tali mercati, vincoli competitivi derivano spesso dalle minacce di innovazione dei concorrenti potenziali che al momento non fanno parte del mercato. In tali mercati trainati dall'innovazione, una concorrenza dinamica o più a lungo termine può avere luogo tra imprese che non necessariamente sono in competizione in un mercato esistente piuttosto "statico". Solo col passare di un certo periodo di tempo è possibile rispondere a tali interrogativi.

Un esempio di mercato emergente potrebbe essere dato dalla futura fornitura dei telefoni di nuova generazione di servizi dati a larga banda. In tali mercati gli operatori fornirebbero agli utenti finali l'accesso ad Internet attraverso connessioni veloci ed in più la mobilità. Come affermato nel Memorandum Esplicativo della Raccomandazione della Commissione sui Mercati Rilevanti, molti problemi importanti di questi mercati "possono al momento essere trattati solo con un elevato grado di incertezza". Su questa base nessun mercato di tipo *retail* o *wholesale* appartenente a quest'area è stato identificato nella Raccomandazione.

2. L'analisi di mercato rappresenta il secondo stadio. Una volta definito il mercato (il che implica una specifica azione da parte delle NRA), questo dovrà essere analizzato al fine di verificare il grado di concorrenza in esso presente, coerentemente con le Linee Guida sul-

(24) OJ C 372, 9.12.1997.

(25) In un caso del genere non sarebbe possibile acogliere una diversa definizione del mercato al momento regolato.

l'SMP[26] Le NRA interverranno per imporre obblighi alle imprese solo laddove i mercati non siano effettivamente competitivi in virtù del fatto che tali imprese si trovino in una posizione equivalente a quella dominante secondo il significato attribuito a tale concetto dall'art. 82 del Trattato CE[27]. La nozione di dominanza è stata definita nella giurisprudenza della Corte di Giustizia come la posizione di forza economica che consente ad un'impresa di comportarsi, in misura considerevole, in maniera indipendente dai concorrenti, dai fornitori ed infine dai consumatori.

3. Rimedi: Laddove l'analisi di mercato riveli che la concorrenza su un determinato mercato non sia effettiva, e l'NRA designi uno o più operatori come aventi SMP su quel mercato, allora almeno un rimedio adeguato dovrà essere applicato[28]; questo è il terzo ed ultimo stadio.

Lungo tutto il resto di questo documento si presume che i mercati presi in considerazione abbiano soddisfatto i primi due stadi del processo. Ciò senza alcun pregiudizio dell'analisi che individualmente le NRA dovranno intraprendere. Né d'altra parte ciò significa che un mercato identificato nella Raccomandazione sia necessariamente caratterizzato dall'esistenza di SMP. Ad ogni modo, soddisfare i test previsti agli *step* 1 e 2 genera la presunzione che qualche forma di regolamentazione ex ante sia giustificata e che quindi almeno un rimedio dovrà essere applicato nei confronti dell'impresa (e) identificata con SMP.

La definizione di mercati suscettibili di essere sottoposti a regolamentazione ex ante (fase 1) è cosa diversa dall'accertamento di un'effettiva concorrenza nei mercati individuali (fase 2). Questo documento è designato per assistere le NRA nella fase 3 ed integra la guida già fornita dalla Commissione nelle fasi 1 e 2[29]. Ciononostante c'è una forte relazione tra ognuna delle tre fasi. Ad esempio, gli effetti dei rimedi saranno monitorati e valutati nelle future revisioni dei mercati e nell'accertare se un mercato è effettivamente competitivo, gli effetti dei rimedi esistenti dovrebbero essere presi in considerazione.

Questo documento analizza i problemi relativi ai rimedi a livello generale, sottraendo diverse condizioni a cui le NRA devono far fronte e che le stesse dovranno tener in debito conto nel momento in cui si apprestano a decidere. Per cui, le conclusioni tratte, dovrebbero essere considerate come linee guida e in nessun modo come in difesa di una approccio meccanicistico o come una preclusione per le NRA dal giungere a conclusioni diverse basate sull'analisi di mercato e sulle particolari circostanze del caso.

Il processo in tre stadi ora descritto consente di concentrare la regolamentazione in aree dove essa è effettivamente richiesta. Tale processo segue anche la logica del processo decisionale delle NRA nel momento in cui queste selezionano un rimedio per risolvere un problema di concorrenza identificato. Ciò presenta numerosi benefici rispetto al precedente quadro nell'ambito del quale i mercati erano definiti, l'operatore con SMP identificato e i rimedi imposti piuttosto meccanicamente. Il precedente quadro regolamentare era stato designato per aprire alla concorrenza i mercati, ma visto lo sviluppo della concorrenza in molte aree, si è corso il rischio di regolare laddove non era necessario e viceversa. Entrambi i tipi di errore nuocciono al benessere sociale, sia dal punto di vista dei produttori che dei consumatori. Nel nuovo quadro l'obiettivo è prima concentrare la regolamen-

(26) Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti, OJ 8.5.2003 L 114/45.

(27) Direttiva 2002/21/CE, articolo 14.

(28) Articolo 16 della Direttiva Quadro (Direttiva 2002/21/CE).

(29) Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti, OJ 8.5.2003 L 114/45 e Memorandum Esplicativo; Linee Guida della Commissione. Linee Guida della Commissione sull'analisi di mercato e sull'accertamento del significativo potere di mercato nell'ambito del Nuovo Quadro Comunitario per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, OJ 11.7.2002 C 165/6.

tazione ove essa sia veramente richiesta e poi regolare in modo da generare un'effettiva e sostenibile concorrenza nel medio periodo, ove ciò sia possibile.

Conseguenza di tale approccio adottato dal nuovo quadro è la sua coerenza con il diritto della concorrenza, i cui principi economici sono di validità universale. Quindi, il nuovo quadro, quando correttamente applicato, assicura che la regolamentazione sia designata solo per quei mercati e per quelle situazioni in cui è strettamente necessaria. In particolare, il proliferare di mercati da sottoporre a regolamentazione, si manifesta immediatamente. Mentre nel precedente quadro regolamentare intere aree dell'economia erano sottoposte allo stesso livello di regolamentazione, nel nuovo quadro ogni mercato sarà sottoposto ad un'adeguata risposta regolatoria in relazione a specifici problemi chiaramente identificati. Il risultato è che il livello generale di regolamentazione sarà col tempo minore, più mirato ai problemi competitivi e genererà una situazione in cui ci sarà sempre meno bisogno di essa.

Il nuovo quadro si presenta con dei costi d'avvio tutt'altro che insignificanti, ma tali costi alla fine porteranno a maggiori benefici a partire dalla concentrazione della regolamentazione ad un livello più specifico. Il nuovo quadro continuerà a dare buoni risultati in futuro non appena una certa concorrenza effettiva si sarà stabilita ed un numero crescente di mercati si sarà affrancato dalla regolamentazione ex ante. Come tale, facilita il passaggio ai controlli ex post basati sul diritto della concorrenza, non appena i mercati in cui si sia affermata una certa concorrenza sostenibile siano stati identificati nelle periodiche *reviews* e pertanto rimossi dall'ambito della regolamentazione ex ante.

1.2.2. Gli obiettivi delle NRA

Come stabilito all'art. 8 della Direttiva Accesso, gli obblighi devono basarsi sulla natura dei problemi identificati, devono essere proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi previsti per le NRA dalla Direttiva Quadro. Lo stesso vale per quelle particolari circostanze previste all'articolo 17 (2) della Direttiva Servizio Universale in cui obblighi possono essere predisposti ad un mercato *retail*. Questi obiettivi sono:

- *Promuovere la concorrenza* nella fornitura di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle infrastrutture associate e delle infrastrutture di servizi. Ciò può essere raggiunto *inter alia* assicurando ai consumatori prezzo, scelta e qualità migliori attraverso una concorrenza effettiva, investimenti efficienti nelle infrastrutture e gestione delle risorse;

- *Contribuire allo sviluppo del mercato interno*. Ciò può essere raggiunto *inter alia* attraverso la rimozione degli ostacoli alle reti ed i servizi pan europei e assicurando una pratica regolatoria coerente in tutta la comunità

- *Promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione europea*. Ciò può essere raggiunto *inter alia* assicurando l'accesso universale e proteggendo i diritti dei consumatori ed in particolari di quelli più bisognosi. La Direttiva Servizio Universale stabilisce i poteri a disposizione delle NRA per far si che questi obiettivi siano soddisfatti.

Tali finalità si riflettono nei rimedi previsti dalla Direttiva Accesso e dalla Direttiva Servizio Universale in diversa misura. Laddove la Direttiva Accesso si concentri principalmente sulla promozione della concorrenza (sia da un punto di vista statico che dinamico incoraggiando investimenti efficienti e l'innovazione), al centro della Direttiva Servizio Universale si troveranno l'interesse dei consumatori ed il mercato interno. Ad ogni modo, i confini tra i due obiettivi sono così sfumati che la promozione della concorrenza porterà, in generale, a prezzi più bassi, ad una migliore qualità, ad una maggiore innovazione e a più varietà, il che è nell'interesse dei consumatori, mentre gli strumenti della Direttiva servizio Universale avranno l'effetto di promuovere la concorrenza.

L'intero processo di applicazione coerente del quadro regolamentare e l'armonizzazione ruotano intorno a come le NRA assicureranno il soddisfacimento dell'obiettivo di contribuire allo sviluppo del mercato interno. Assicurare la coerenza della pratica regolatoria in tutto il territorio UE è responsabilità di ogni NRA, tenuto conto delle particolari condizioni nei mercati nazionali. Le NRA dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione in maniera trasparente al fine di assicurare la coerente applicazione del quadro in tutti gli Stati Membri[30].

In particolare, come descritto agli articoli 7 (2) ed 8 (3) della Direttiva Quadro, le NRA dovranno cercare di convenire sui tipi di mezzi e rimedi considerati più adeguati per affrontare particolari situazioni di mercato e cooperare in maniera trasparente tale da assicurare lo sviluppo di una pratica regolatoria coerente e l'applicazione delle Direttive. La presente Posizione Comune rappresenta uno sforzo per assicurare tale approccio coerente in relazione ai rimedi. Pertanto, l'elaborazione di una Posizione Comune è parte del processo di contribuzione delle NRA allo sviluppo del mercato interno. Ad ogni modo, il sorgere di specifiche circostanze nazionali potrebbe giustificare un diverso approccio nell'applicazione dei rimedi in singoli casi. Come per tutti i rimedi proposti, ogni approccio di questo tipo sarà soggetto alle procedure di notifica e consultazione ai sensi dell'articolo 7[31].

Le prime fasi della definizione del mercato e dell'analisi di mercato sono già armonizzate. Quest'obiettivo è stato raggiunto attraverso le Linee Guida della Commissione sull'analisi di mercato e sull'SMP e la Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti. Scostamenti dalla Raccomandazione sono soggetti ad ulteriori controlli sul singolo mercato attraverso il ricorso alla procedura dell'articolo 7[32].

In alcuni casi l'impatto di una particolare misura potrebbe esser avvertito in altri Stati Membri. In tali casi, le NRA dovrebbero prestare attenzione alla potenziale distorsione degli scambi, dato il loro dovere di contribuire allo sviluppo del mercato interno[33]. Il Gruppo dei Regolatori Europei (ERG) è stato fondato proprio per far fronte a questo così come ad altri problemi[34]. Quindi, oltre ai procedimenti delineati all'art. 7 della Direttiva Quadro, le NRA (attraverso l'ERG) dovrebbero restare a stretto contatto tra loro (e con la Commissione) nel momento in cui prendono in considerazione misure che potenzialmente possono influenzare lo schema di riferimento degli scambi tra Stati Membri creando così barriere ad un singolo mercato.

1.3. La struttura del documento

Tale documento non si basa solo sull'astratta analisi economica, ma anche su relazioni e studi rapportati ai dati di mercato e all'esperienza pratica delle NRA associata ai problemi concorrenziali nei rispettivi mercati e ai i mezzi più adeguati alla risoluzione di questi problemi.

Questa è solo la prima versione di quello che deve essere considerato come un documento in evoluzione.

Tale documento sarà continuamente soggetto a revisione alla luce dell'esperienza guadagnata dalle NRA nell'applicazione dei rimedi e sulla base degli sviluppi del mercato. Il programma di lavoro dell'ERG per il 2004 prevede che questo processo di revisione abbia inizio fin dall'ultimo trimestre del 2004.

(30) Direttiva 2002/21/CE, articolo 7.

(31) Sebbene i rimedi non siano soggetti al potere di veto della Commissione europea.

(32) Ai sensi dell'articolo 7, le Autorità Nazionali di Regolamentazione devono notificare alla Commissione qualora cerchino di definire un nuovo mercato e per ogni designazione di un operatore che si trovi in una posizione dominante quando ciò potrebbe influenzare gli scambi tra Stati Membri. Tutte le altre NRA sono pure consultate.

(33) Articolo 8(3) della Direttivs quadro [Direttiva 2002/21/CE].

(34) Articolo 3, Decisione della Commissione 2002/627/CE.

Il resto del documento è strutturato in quattro capitoli seguendo la logica tipica dell'approccio di un'NRA in relazione ai rimedi: il Capitolo 2 riesamina quelle aree in cui, per esperienza pratica e dall'analisi della letteratura economica, sorgono problemi di potere di mercato in relazione ai mercati delle reti e dei servizi di comunicazione. Tale capitolo prescinde dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti e mette in luce i problemi che probabilmente si manifesteranno su questi mercati.

Il Capitolo 3 riassume brevemente a fini consultativi i rimedi disponibili.

Il Capitolo 4 illustra una serie di principi guida che le NRA utilizzeranno nell'applicazione dei rimedi. Tale capitolo mostra come le NRA possono meglio raggiungere gli obiettivi del nuovo quadro nella scelta dei rimedi per far fronte ad una posizione di SMP.

Il capitolo conclusivo integra il lavoro dei precedenti capitoli del documento e fornisce una panoramica dettagliata delle probabili valutazioni che un'NRA può fare in una particolare circostanza. Tale guida è fornita ad un livello molto elevato dal momento che gli esempi considerati difettano del ricco contesto che le normali analisi di mercato negli Stati Membri sono in grado di produrre.

Per cui, il capitolo conclusivo andrebbe usato come guida per l'analisi più che come asserzione definitiva.

AUDIZIONI DELL'AUTORITÀ

AUDIZIONI DELL'AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI - COMMISSIONI RIUNITE VII E IX SEDUTA 10 SETTEMBRE 2003

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL PROGETTO DI LEGGE RECANTE "NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE"

1. Vorrei innanzitutto ringraziare queste Commissioni riunite ed i loro Presidenti per questa convocazione che ci consente di formulare qualche ulteriore osservazione sulle proposte di legge di riassetto del sistema radiotelevisivo oggi sottoposte al Vostro esame in forma di testo unificato.

Ricordo a questo proposito che l'Autorità era già stata udita da queste Commissioni il 19 dicembre dello scorso anno e in quella occasione avemmo anche modo di produrre una memoria scritta corredata da una nota tecnica, memoria e nota che ci permettiamo di riprodurre alla Vostra attenzione ritenendole, nella massima parte dei loro contenuti, tutt'ora pertinenti e valide. Così come ci permettiamo di depositare la memoria che il 15 maggio 2003 di quest'anno abbiamo inviato alla Commissione Trasporti del Senato, memoria che aggiungeva ai documenti gia presentati nuovi profili.

In queste memorie l'Autorità ha espresso un convinto apprezzamento sull'impianto generale del progetto presentato dal Governo come legge di sistema costruita per principi: un progetto ispirato a criteri di maggiore organicità rispetto a quelli seguiti in passato nonché ad una visione anticipatrice dei processi tecnologici in atto.

Questi motivi di apprezzamento vengono oggi confermati e rafforzati anche in ragione dei sensibili miglioramenti apportati al testo originario, specialmente nell'ambito dei "principi generali" disciplinati nel Cap. I, che esprimono, a nostro avviso, la parte più elaborata e potenzialmente più innovativa della nuova disciplina.

In questo quadro le modificazioni introdotte in tema di emittenza locale e di tutela dei minori negli artt. 7 e 10 appaiono, a nostro avviso, significative e apprezzabili.

Ricordo, peraltro, che nella precedente audizione (e nella memoria allora presentata) richiamammo anche la presenza di alcuni aspetti più problematici anche sul piano strettamente tecnico e rispetto a cui si prospettava l'esigenza di approfondimenti e riflessioni ulteriori.

Questi aspetti venivano indicati con riferimento a tre aree fondamentali, contenenti rispettivamente la disciplina antitrust contenuta nel Capo II; le modalità di riassetto della concessionaria pubblica definite nel Capo IV; nonché la disciplina del regime transitorio espressa nel Capo V.

Su questi aspetti, nonostante che molte delle modifiche introdotte nel corso dei lavori parlamentari si presentino decisamente migliorative, permangono tutt'ora alcuni degli interrogativi già sollevati nelle precedenti memorie.

Ma a parte questi aspetti, per cui ci limitiamo a rinviare al testo delle memorie, riteniamo in questa occasione utile accennare innanzitutto alle novità di quadro che nel corso degli ultimi mesi sono intervenute nel contesto normativo e istituzionale del settore radiotelevisivo, novità che a nostro giudizio meritano oggi di essere valutate con attenzione. Mi riferisco, in particolare, ai due eventi che più hanno segnato gli sviluppi più recenti del nostro sistema radiotelevisivo: e cioè, da un lato, all'entrata in vigore il 25 luglio scorso delle nuove direttive comunitarie, seguite poi dal codice delle comunicazioni elettroniche adottato dal Governo alla fine di luglio (e oggi in corso di pubblicazione); dall'altro, alla nascita nel sistema televisivo satellitare criptato di una situazione di monopolio, ancorchè condizionata al rispetto di precise prescrizioni imposte dalla Commissione europea al momento della vendita di Telepiù e Stream, prescrizioni su cui la nostra Autorità è chiamata a vigilare.

Per quanto concerne il primo aspetto, il punto da rilevare è che le nuove direttive, rappresentano ormai, ai sensi della riforma del Titolo V della Costituzione, e, in particolare, della nuova formulazione dell'art. 117, 1° comma, uno specifico parametro dotato di valore costituzionale.

Da qui l'esigenza di una considerazione molto attenta del loro contenuto ai fini di un confronto con il contenuto della legislazione nazionale che stiamo adottando. Ora, se valutiamo questa prospettiva, vediamo che la disciplina posta dalla direttiva quadro n. 21/2002 appare suscettibile di incidere sui contenuti della legge di sistema almeno per due aspetti: per l'aspetto attinente alla disciplina dei mercati di cui agli art. 15 e 16 (anche in riferimento all'art. 7 della stessa direttiva) e per l'aspetto attinente alla gestione dello spettro delle radiofrequenze (di cui all'art. 9 della direttiva).

Per quanto concerne la definizione dei mercati rilevanti - affidata alla competenza dell'Agcom - vediamo che la legge di sistema, all'art. 14, 2°comma, richiama espressamente gli artt. 15 e 16 della direttiva quadro. Se a questa si aggiunge il contenuto della Raccomandazione della commissione dell'11.02.2003, che ha integrato sul punto la direttiva-quadro indicando come mercato rilevante quello dei "servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali", si prospetta oggi chiaramente l'esigenza di valutare la compatibilità di questa nuova disciplina (ormai, come si diceva, dotata di valore costituzionale), con la definizione espressa all'art. 2 lettera g) del testo unificato in ordine "sistema integrato delle comunicazioni", una definizione che, come è stato ripetutamente osservato, supera non solo i confini del settore radiotelevisivo, ma anche quelli più estesi del comparto della "comunicazione elettronica", che è stato posto a base delle nuove direttive comunitarie.

Questo problema - a nostro avviso - presenta profili di particolare complessità tecnico - giuridica, data la non piena coincidenza tra la materia toccata dalla direttiva - quadro (che investe la disciplina delle reti e dei servizi, ma non dei contenuti) e la materia della legge di sistema (che investe, invece, in prevalenza, la sfera dei contenuti). In ogni caso, si tratta di un problema da considerare con attenzione.

Osservazioni analoghe possono, a nostro avviso, essere fatte anche con riferimento al tema della gestione dello spettro frequenziale nel corso della fase transitoria, una gestione che, alla luce dei principi posti dalla legge di sistema in tema di sperimentazione digitale e di trading, sembra consolidare l'assetto esistente, ponendo alcune barriere all'ingresso dei nuovi operatori. Anche su questo piano va ricordato che la direttiva - quadro, all'art. 9, impone agli Stati membri, ai fini della gestione efficiente dello spettro elettromagnetico, di allocare e assegnare le radio frequenze secondo "criteri obbiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati".

Il secondo evento sopravvenuto che vorremmo richiamare riguarda, invece, come si diceva, l'ingresso nel mercato della pay tv satellitare di un operatore unico. Su questo terreno, i nuovi problemi che si vanno delineando (penso, in particolare,alla vicenda in corso del campionato di calcio) investono, in particolare, la configurazione del "diritto di accesso" alla piattaforma unitaria, che è un diritto non ancora ben definito nei suoi contenuti, ma che andrà precisato al fine di garantire a tutti gli operatori terzi condizioni eque e non discriminatorie nell'uso della piattaforma.

La disciplina sinora posta in sede comunitaria (nonché le condizioni aggiuntive fissate dalla Commissione europea in sede di autorizzazione all'acquisto da parte di Sky), non sembrano ancora sufficienti a dare una risposta sicura ai vari problemi che, sul terreno pratico, si vanno delineando. Troppo resta, infatti, ancora affidato soltanto alla buona volontà delle parti. Su questo terreno, un intervento del legislatore nazionale, anche a supporto della disciplina regolamentare sul "diritto di accesso" che l'Autorità si è impegnata ad adottare entro l'aprile del prossimo anno, parrebbe quindi estremamente opportuna e auspicabile.

Non ci soffermiamo ulteriormente su altri profili problematici richiamati nelle precedenti memorie, ma vogliamo soltanto accennare brevemente al tema cruciale del rapporto tra la disciplina transitoria formulata dal Capo V, ai fini del passaggio della tecnologia analogica a quella digitale, e i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 466/2002.

Questa sentenza, come è noto, dopo aver riconosciuto la legittimità del regime transitorio fissato all'art. 3, co. 7 della legge n. 249/1997, ha condizionato la legittimità di tale regime alla previsione di un termine finale che la stessa Corte definisce come "assolutamente certo, definitivo e comunque non eludibile", termine che, come sappiamo, è stato puntualmente indicato, con una pronuncia di tipo "additivo", nel 31 dicembre di questo anno.

È vero che la stessa sentenza riserva al legislatore la determinazione "delle modalità della definitiva cessazione del regime transitorio di cui al co. 7 dell'art. 3", ma di fronte alla perentorietà dell' indicazione espressa nel dispositivo della sentenza, non sembra che tali modalità, finché risultino circoscritte al settore delle trasmissioni analogiche, possano in alcun modo comportare la possibilità di un superamento di tale limite.

Questa possibilità la Corte pare, invece, consentirla ai sensi dell'ultimo inciso del par. 11 della motivazione, soltanto nel caso in cui - cito testualmente - "dallo sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terrestre" venga a derivare un "aumento delle risorse tecniche disponibili". Questa è la via imboccata dal testo che state esaminando dove, all'art. 25, si stabilisce che, entro il 31 dicembre 2003, saranno attivate "reti digitali terrestri con un offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali". Questa norma, introdotta dal Senato, rappresenta certamente un passo in avanti nella soluzione del problema, anche se resta evidente che, ai fini del rispetto del giudicato espresso nella sentenza n. 466, l'arricchimento del pluralismo mediante l'offerta digitale dovrà essere effettivo e non solo potenziale, dal momento che dovrà comportare un ampliamento nell'offerta di programmi in chiaro da parte di operatori diversi, programmi agevolmente accessibili ad una larga fascia di utenti.

Tutto questo, naturalmente, comporta una non facile corsa contro il tempo perché questa offerta alternativa di programmi effettivamente accessibili al pubblico dovrà avvenire prima della scadenza del termine finale fissato dalla stessa Corte. Ora è vero che lo stesso art. 25, al comma 3, affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare il realizzarsi entro l'anno delle condizioni per un'offerta digitale effettiva, ma resta l'inconveniente che tale verifica viene a compiersi ben oltre la scadenza del termine indicato dalla Corte e senza, d'altro canto, comportare alcuna sanzione in caso di accertata inosservanza dello stesso termine.

Anche su questo aspetto della disciplina transitoria appare, quindi, opportuno un approfondimento ulteriore. Un ultimo profilo cui vorremmo accennare riguarda le nuove competenze che la legge di sistema affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Da una prima analisi, che abbiamo effettuato, risulta che all'Autorità vengono assegnate ventisei nuove competenze, in gran parte del tutto indipendenti dalle competenze esistenti e legate a percorsi istruttori di particolare delicatezza e complessità. È appena il caso di accennare al fatto che per rendere effettivo l'esercizio di competenze di questo tipo occorrono risorse adeguate, anche in termini di nuove e specifiche professionalità da acquisire sul mercato. Ma le risorse economiche e di

personale di cui oggi l'Autorità dispone si presentano assolutamente sottodimensionate anche rispetto alle competenze in atto.

Questo problema l'Autorità ha già avuto modo di segnalarlo con due lettere inviate, nel giugno scorso, al Presidente della Camera ed al Presidente del Senato, lettere che hanno avuto pronto riscontro e che sono state trasmesse alle Commissioni competenti. Riteniamo doveroso, in questa sede, rinnovare la segnalazione, dal momento che dalla soluzione di questo problema viene in gran parte a dipendere l'effettiva operatività (e, pertanto, la credibilità) del nuovo impianto garantistico che le legge di sistema intende tracciare.

CAMERA DEI DEPUTATI - COMMISSIONI RIUNITE VII E IX SEDUTA 8 GENNAIO 2004

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL PROGETTO DI LEGGE RECANTE "NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE"

1. Desidero innanzitutto ringraziare queste Commissioni riunite (VII e IX) per l'invito odierno che ci consente di aggiornare le valutazioni già espresse dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla legge in tema di assetto del sistema radiotelevisivo, tenendo conto anche dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere del 15 dicembre scorso.

A questo proposito vorrei ricordare che l'Autorità ha già avuto modo di esprimere le proprie valutazioni sulla disciplina in questione in due precedenti audizioni, svoltesi rispettivamente il 19 dicembre 2002 e il 10 settembre 2003, nella fase di avvio del primo e del secondo passaggio dinanzi alle Camere del disegno di legge in esame. In queste occasioni l'Autorità potè illustrare le proprie posizioni, oltre che verbalmente, anche attraverso la presentazione di due memorie scritte (la prima memoria corredata da una nota tecnica), allegando anche, il 10 settembre, una terza memoria presentata il 15 maggio 2003 alla Commissione trasporti del Senato.

In tali audizioni e in tali memorie l'Autorità esprimeva il proprio apprezzamento sull'impianto generale del disegno di legge (e in particolare sui principi generali formulati nel Capo I) - riconoscendo tale impianto ispirato a criteri di organicità e ad una visione anticipatrice dei processi tecnologici in atto - ma formulava anche alcuni rilievi critici riferiti, in particolare, a tre aree concernenti, rispettivamente, la disciplina antitrust contenuta nel Capo II; le modalità di privatizzazione della concessionaria pubblica definite nel Capo IV; il regime transitorio regolato nel Capo V. Tali valutazioni restano, a nostro avviso, - nonostante il tempo trascorso e le variazioni (alcune sicuramente migliorative) introdotte nel progetto iniziale - ancora attuali e vengono qui preliminarmente richiamate in quanto tuttora in grado di rispecchiare gli orientamenti maturati dall'Autorità in ordine alla nuova disciplina.

2. Ma in questa sede occorre anche darsi carico delle novità che sono sopravvenute dopo la definitiva approvazione della legge, novità che si riassumono nel rinvio operato dal Presidente della Repubblica il 15 dicembre scorso e nella successiva emanazione, il 24 dicembre, del D.L. n.

352, concernente le modalità di definitiva cessazione del regime transitorio di cui all'art. 3 , 7° comma, della legge n 249 del 1997. Ciascuno di questi due interventi - che vanno indubbiamente considerati nella loro stretta concatenazione sia logica che temporale - merita una riflessione attenta, per gli effetti che potranno determinare sulla definitiva messa a punto della "legge di sistema".

3. Vediamo, in primo luogo, il messaggio di rinvio.

Questo messaggio, com'è noto, risulta motivato con riferimento a tre profili, che attengono alla cessazione del regime transitorio e alla distribuzione delle risorse e che investono, in particolare, gli artt. 2 lett. g, 15 e 25 della legge approvata (del tutto secondario e formale resta, invece, il richiamo all'avvenuta caducazione del D.lg. n. 198 del 2002 in conseguenza della sentenza n. 202 del 2003 della Corte Costituzionale).

Ai profili concernenti la cessazione del regime transitorio, così come regolata dall'art. 25 del testo approvato, ha dato una prima risposta, con disposizioni di carattere urgente, il D.L. n. 352 del 24 dicembre ora sottoposto a conversione.

Il profilo concernente la distribuzione delle risorse (e riferito in particolare alla composizione del "sistema integrato delle comunicazioni") dovrà essere affrontato, invece, in primo luogo, in occasione del riesame del testo della legge che ha determinato l'esito del rinvio.

4. Ora, con riferimento al regime transitorio delle concessioni analogiche regolato dall'art. 25 il Capo dello Stato, richiamando i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002, ha rilevato che, per poter considerare realizzate le condizioni di un diverso futuro assetto derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre - condizioni in grado di giustificare il superamento del limite temporale fissato nel dispositivo della sentenza - "deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da tale espansione".

La "legge di sistema", all'art. 25, terzo comma, ha affidato alla nostra Autorità il compito di verificare queste condizioni attraverso un esame della offerta complessiva dei programmi televisivi digitali terrestri da effettuare entro 12 mesi dal 31.12.2003 e diretta ad accertare: a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programma diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

Con riferimento a tale disciplina il messaggio presidenziale formula due rilievi. Il primo per segnalare che il lasso di tempo indicato per l'esame dell'Autorità, data la sua eccessiva ampiezza, "si traduce di fatto in una proroga del termine finale del 31.12.2003 indicato dalla Corte Costituzionale". Il secondo per lamentare che l'art. 25 non prevede "alcuna conseguenza certa" in caso di accertamento negativo, mancando indicazioni "in ordine al tipo ed agli effetti dei provvedimenti che dovrebbero seguire all'eventuale esito negativo dell'accertamento".

Concludendo su questo punto il messaggio segnala, infine, la mancanza di un termine finale per l'attuazione delle modalità per la definitiva cessazione del regime transitorio, dal momento che "il 1° gennaio 2004 può essere considerato come il dies a quo non di un nuovo regime transitorio , ma dell'attuazione delle modalità di cessazione di tale regime", attuazione per cui risulta necessario indicare anche un dies ad quem.

A tali rilievi - come si diceva- ha dato risposta il decreto legge del 24 dicembre riducendo, da un lato, il termine per l'accertamento dell'Autorità da 12 a 4 mesi, e attribuendo, dall'altro, alla stessa Autorità, in caso di accertamento negativo sulle condizioni richiamate, il potere di adottare i provvedimenti indicati nell'art. 2 , comma 7, della legge 249 del 1997.

Così operando il Governo ha adottato una nuova disciplina che - pur nella sua provvisorietà - può ritenersi allineata con i rilievi espressi in ordine all'art. 25 del messaggio presidenziale, dal momento che tale disciplina individua - ai sensi della sentenza n. 466 - nell'effettivo arricchimento del pluralismo mediante la tecnica digitale la condizione idonea a giustificare il possibile superamento del termine perentorio del 31 dicembre 2003.

Detto questo non si può, d'altro canto, trascurare che il decreto legge n. 352, nella formulazione attuale, suscita anche - forse in ragione della sua eccessiva laconicità - alcuni problemi interpretativi che - prima di passare alla fase della sua applicazione - sarebbe opportuno chiarire in sede di conversione.

Queste difficoltà interpretative investono sia le condizioni che l'Autorità dovrà verificare che i provvedimenti da applicare in conseguenza di tale verifica.

Sul piano delle condizioni da verificare il decreto-legge non definisce, infatti, alcuna soglia, né minima né massima, alla luce della quale valutare i dati che l'Autorità dovrà raccogliere, così da poter accertare l'effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo radiotelevisivo. Né dalla disciplina espressa nel decreto emergono, sia pure indirettamente, linee guida in grado di orientare la discrezionalità della valutazione tecnica che è stata affidata all'Autorità.

Restano, di conseguenza, aperti alcuni interrogativi, che mi limito ad accennare.

Ai fini dell'effettivo arricchimento del pluralismo attraverso il digitale terrestre, quale dovrà essere la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti? E quale il livello di diffusione sul mercato dei nuovi decoder?

Non solo. Dato che è in questione la disciplina antitrust relativa alle emittenti analogiche operanti in ambito nazionale, risulta evidente che l'ampliamento del pluralismo andrà verificato con riferimento alle nuove reti digitali in ambito nazionale, a nulla potendo rilevare eventuali emittenti digitali operanti in ambito locale. Ma non essendo stata promulgata la "legge di sistema" - dove si prevede in ambito nazionale la copertura almeno del 50% della popolazione - e in mancanza di criteri diversi fissati nel decreto legge, a quale parametro di copertura si dovrà fare riferimento? Occorrerà ancora riferirsi all'art. 3, comma 5, della legge n. 249 del 1997, dove si pone la condizione della copertura dell'80% del territorio come requisito per il rilascio di una concessione per operare in ambito nazionale? E ancora: quando l'offerta al pubblico su reti digitali di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche può considerarsi effettiva?

Altre incertezze sorgono in ordine ai provvedimenti che l'Autorità è chiamata ad adottare.

Su questo piano, il decreto legge si limita a rinviare ai provvedimenti deconcentrativi indicati nel 7° comma dell'art. 2 della legge n. 249. Ma questo significa che l'Autorità potrà soltanto adottare le misure espressamente richiamate in quel comma (in grado, al limite, di incidere sulla struttura delle aziende, mediante dismissioni), o anche - secondo la logica propria della legge Maccanico - misure dirette a imporre alle reti private eccedenti di trasferirsi sul satellite, rilasciando le frequenze analogiche occupate, e alla concessionaria pubblica di rinunciare, per una rete, alle risorse pubblicitarie?

Un ulteriore motivo di incertezza riguarda, infine, la chiusura del regime transitorio, cioè il dies ad quem per la definitiva cessazione di tale regime richiamato nel messaggio presidenziale sulla scorta della sentenza n. 466.

Su questo piano il decreto legge non chiarisce se il periodo transitorio debba ritenersi concluso con l'invio al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari della relazione che dà conto

all'accertamento effettuato ovvero, successivamente, con l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, 7° comma, che potrebbero anche richiedere lo svolgimento di un'ulteriore istruttoria.

Su questi diversi aspetti, ancora indeterminati, l'esigenza di un chiarimento in sede di conversione del decreto legge appare, oggi, forse più che opportuna, necessaria. E questo anche in relazione alla natura degli interessi costituzionali che entrano in gioco in questa materia e che investono sfere quali quelle regolate dagli artt. 21 e 41 della Costituzione, protette da una "riserva di legge" e, di conseguenza, in gran parte sottratte alla discrezionalità del potere amministrativo.

5. Ma il messaggio del Capo dello Stato ha investito, come si diceva, oltre il regime transitorio, anche il tema della distribuzione delle risorse, che non viene toccato dal decreto legge n. 352 del 2003.

Su questo piano il messaggio ha evidenziato che la composizione del "sistema integrato delle comunicazioni" (SIC), assunto dalla legge come base di riferimento, potrebbe consentire, a causa della sua dimensione, a chi ne detenga il 20% di disporre di strumenti di comunicazione in misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti.

Il messaggio, in merito alla raccolta pubblicitaria ha, inoltre, richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha sottolineato il pericolo "che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la costituzione fa oggetto di energica tutela" (sent. n. 231 del 1985).

Queste osservazioni risultano, a nostro avviso, fondate, così come avevamo avuto modo di accennare nelle precedenti audizioni e nelle memorie allora presentate.

In tali occasioni, infatti, avevamo segnalato alcuni aspetti non convincenti della disciplina posta negli art. 2 lett. g) e 15 della "legge di sistema", aspetti riferibili sia alla eccessiva disomogeneità dei mercati inclusi nel sistema integrato; sia alla conseguente difficile quantificazione del complesso delle risorse riconducibili a tale sistema; sia, infine, alla scarsa coerenza di tale disciplina con le recenti direttive e raccomandazioni comunitarie in tema di mercati rilevanti.

Su questi aspetti una modifica sostanziale appare, dunque, senz'altro auspicabile.

6. Infine, una postilla finale.

Dalla data di presentazione alla Camera del disegno di legge governativo (avvenuta il 25 settembre 2002) è trascorso quasi un anno e mezzo. Vediamo che questo arco temporale è stato particolarmente ricco di accadimenti nel settore radiotelevisivo.

Oltre alla sentenza n. 466 della Corte Costituzionale, che sta alla base del rinvio presidenziale, abbiamo assistito, in questi mesi, all'entrata in vigore delle nuove direttive comunitarie in tema di comunicazioni elettroniche; al varo del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche (che ha innovato profondamente l'assetto normativo esistente in tema di telecomunicazioni, con ripercussioni significative anche sul settore televisivo); all'ingresso di Sky Italia come operatore unico del mercato della televisione satellitare a pagamento; all'avvio delle deleghe operate dall'Autorità nei confronti dei Co.re.com.

Per quanto concerne, in particolare, le funzioni di questa Autorità i prossimi mesi saranno molto densi di impegni e di scadenze. Entro il 30 aprile prossimo dovremo, infatti, non solo completare gli accertamenti richiesti dal recente decreto legge, relativi allo sviluppo del digitale terrestre, ma anche definire il regolamento sul diritto di accesso alle piattaforme digitali e concludere l'istruttoria sulle posizioni dominanti nel settore televisivo relativa al periodo 2001 - 2003.

Il riesame della legge di sistema conseguente al rinvio presidenziale potrebbe, dunque, essere l'occasione per allargare lo sguardo anche a queste nuove realtà che sono emerse di recente e che ben presto ci troveremo nella necessità di affrontare.

SENATO DELLA REPUBBLICA - VIII COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI - SEDUTA 20 GENNAIO 2004

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 352, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI MODALITÀ DI DEFINITIVA CESSAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249"

1. Ringrazio l'Ufficio di Presidenza integrato di questa Commissione per l'invito che ci è stato rivolto e che ci consente di formulare qualche osservazione sul decreto-legge n. 352 del 24 dicembre 2003, concernente le modalità di definitiva cessazione del regime transitorio di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 249 del 1997, decreto-legge che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è chiamata ad applicare.

In ordine a tale decreto-legge l'Autorità ha già avuto modo di esprimere le proprie valutazioni in occasione dell'audizione informale svoltasi l'8 gennaio scorso innanzi alle Commissioni riunite VII e IX della Camera dei Deputati in sede di riesame della legge di riassetto del sistema radiotelevisivo dopo il rinvio operato, il 15 dicembre scorso, dal Presidente della Repubblica.

Data la brevità del tempo trascorso, in questa sede non potremo che richiamare le osservazioni già espresse in tale precedente occasione, aggiungendo, peraltro, ove possibile, qualche ulteriore riflessione e qualche informazione sulle attività istruttorie che l'Autorità, in attuazione del decreto-legge, ha già avviato.

2. Penso che sia utile partire da una breve riflessione sulla ratio che sta alla base del DL 352.

Sappiamo che questo decreto è stato adottato per rispondere, in via di urgenza, ai rilievi espressi nel messaggio di rinvio presidenziale del 15 dicembre scorso in ordine all'art. 25 della "legge di sistema" già approvata dalle Camere, rilievi concernenti il rispetto dei principi fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002, con riferimento particolare alla definitiva chiusura del regime transitorio relativo alla televisione analogica regolato dall'art. 3, comma 7, della legge n. 249 del 1997 ed al conseguente passaggio alla televisione in tecnica digitale terrestre.

Per valutare i contenuti del decreto-legge n. 352 risulta, quindi, indispensabile far riferimento sia al messaggio di rinvio del 15 dicembre scorso che alla sentenza n. 466/02 della Corte Costituzionale, che rappresentano i due presupposti diretti dello stesso decreto.

3. Il messaggio presidenziale, traendo spunto dai contenuti della sentenza n. 466, ha precisato con molta chiarezza che per poter ritenere superabile il limite del 31 dicembre 2003, fissato nel dispositivo di tale sentenza, "deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre".

Di questo problema - come lo stesso messaggio rileva - si era dato carico l'art. 25 della "legge di sistema" che, al terzo comma, affidava all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare - entro un anno dal 31 dicembre 2003 - tre condizioni e cioè : a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi sulle reti analogiche.

In ordine a tale disciplina, tracciata nel testo dell'art. 25 della "legge di sistema", il messaggio presidenziale ha formulato, com'è noto, tre distinti rilievi.

Con un primo rilievo il messaggio ha segnalato che il lasso di tempo attribuito all'Autorità per tale esame risulta troppo ampio rispetto alle presumibili occorrenze della verifica, tanto che esso si tradurrebbe "di fatto in una proroga del termine finale indicato dalla Corte Costituzionale".

Con un secondo rilievo il messaggio ha lamentato che l'art. 25 non prevede "alcuna conseguenza certa" in caso di accertamento negativo da parte dell'Autorità, dato che non fornisce indicazioni "in ordine al tipo ed agli effetti dei provvedimenti" da adottare.

Infine, con un terzo rilievo il messaggio constata la mancata indicazione di un termine finale per l'attuazione delle modalità per la definitiva cessazione del regime transitorio indicato dalla legge n. 249/97, in quanto "il 1° gennaio 2004 può essere considerato come il dies a quo non di un nuovo regime transitorio, ma dell' attuazione delle modalità di cessazione di tale regime", modalità che dovevano essere determinate dal Parlamento entro il 31 dicembre 2003 e per le quali - sottolinea sempre il messaggio - risulta necessario indicare anche il dies ad quem .

4. A questi rilievi espressi nel messaggio presidenziale ha dato risposta il decreto-legge n. 352, abbreviando da un lato, il termine per la verifica dell'Autorità da 12 a 4 mesi; attribuendo, dall'altro, alla stessa Autorità, in caso di accertamento negativo, il potere di adottare i provvedimenti indicati nell'art. 2, comma 7, della legge 249, al fine di eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo.

Così operando il Governo ha adottato una disciplina che - a nostro avviso - appare sostanzialmente allineata con i rilievi espressi nel messaggio di rinvio, dal momento che tale disciplina individua - così come richiesto dalla sent. n. 466 - nell'arricchimento del pluralismo mediante la tecnica digitale l'unica condizione in grado di giustificare il possibile superamento del termine inderogabile del 31 dicembre 2003.

Rilevato questo in termini generali, nell'audizione dell'8 gennaio scorso alla Camera, abbiamo, peraltro, ritenuto di dover segnalare la presenza di alcune incertezze interpretative che il decreto-legge, nella formulazione attuale, suscita e che sarebbe, quindi, opportuno chiarire già in sede di conversione.

Tali incertezze investono - a nostro avviso - sia le condizioni che l'Autorità è chiamata ad accertare, sia i provvedimenti che dovranno essere adottati dalla stessa Autorità in caso di accertamento negativo.

Per quanto concerne le condizioni, la carenza più evidente si constata nella mancanza di un'indicazione sulla soglia minima cui rapportare la quota di popolazione che dovrà essere raggiunta dalle nuove reti digitali al fine di poter giudicare come avvenuto l'effettivo arricchimento del pluralismo. Nella "legge di sistema" tale soglia, com'è noto - con riferimento alla data del 1° gennaio 2004 - era stata indicata nel 50% della popolazione, ma questa indicazione non è stata poi ripresa nel testo del decreto-legge. Da qui l'incertezza in ordine al parametro di riferimento che l'Autorità è tenuta ad applicare nel suo accertamento.

Ma, sempre sul piano delle condizioni da accertare, qualche precisazione, con l'indicazione di alcuni indici di riferimento, potrebbe essere - a nostro avviso - utile e opportuna, ancorché non essenziale, anche in ordine al grado di diffusione dei decoder sul mercato, alla misurazione della accessibilità del prezzo, alla valutazione dell'effettività dell'offerta al pubblico di programmi diversi da quelli diffusi sulle reti analogiche. L'esigenza di tali precisazioni va collegata, in particolare, al fatto che i poteri di accertamento e sanzionatori conferiti dal decreto-legge all'Autorità investono materie coperte dalla "riserva di legge" di cui agli artt. 21 e 41 della costituzione, in quanto pongono

in gioco profili che investono sia la libertà di espressione del pensiero che il diritto di iniziativa privata, profili dove - ai sensi di una consolidata giurisprudenza costituzionale - spetta al legislatore indicare "criteri idonei a delimitare la discrezionalità" del soggetto amministrativo investito del potere di intervento e di sanzione.

Questi criteri, nella attuale formulazione del decreto-legge restano, invece, tuttora in gran parte inespressi e questo potrebbe contribuire a indebolire - di fronte ad un eventuale azione giudiziaria - la base normativa dei provvedimenti che dovranno essere adottati .

5. Ulteriori motivi di incertezza sorgono poi in ordine alla tipologia e alla natura dei provvedimenti che l'Autorità è chiamata ad adottare in caso di accertamento negativo.

Su questo piano il decreto-legge si limita, infatti, a rinviare ai provvedimenti deconcentrativi indicati nell'art. 2, comma 7, della legge 249 del 1997. Ma questo non rende chiaro se l'Autorità potrà ricorrere soltanto alle misure espressamente richiamate in tale articolo (misure che prevedono, come sappiamo, nelle ipotesi più gravi, l'ordine di dismissione dell'azienda o di rami di azienda) o anche ad altre misure, quali quelle dirette a imporre alle reti private eccedenti di trasferirsi sul satellite (rilasciando le frequenze analogiche occupate) e alla concessionaria pubblica di rinunciare, per una rete, alle risorse pubblicitarie, così come previsto in altri articoli della "legge Meccanico" diversi dall'art. 2, comma 7.

Infine per quanto concerne la chiusura del regime transitorio - cioè l'individuazione del dies ad quem richiesta nel messaggio presidenziale - il decreto-legge non precisa con sufficiente chiarezza se tale periodo debba ritenersi concluso il 31.5.2004, con l'invio al Governo ed alle Commissioni parlamentari della relazione che dà conto dell'accertamento effettuato e degli eventuali provvedimenti da adottare, ovvero in una fase successiva, con l'effettiva messa in atto di tali provvedimenti, messa in atto che, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, della legge n. 249 potrebbe anche richiedere una nuova istruttoria ed un allungamento dei tempi.

È vero che sia il titolo che le premesse del decreto-legge n. 352 - dove si parla di "definitiva cessazione del regime transitorio" - lasciano pensare che il 31 maggio p.v. rappresenti, comunque, il termine finale ed insuperabile del procedimento di chiusura regime transitorio, ma, alla luce del testo attuale, resta pur sempre qualche elemento di incertezza.

Da qui - come si diceva - l'utilità di apportare, in sede di conversione, i chiarimenti opportuni.

6. Vorrei, infine, concludere dando qualche informazione sull'attività di accertamento che è stata già avviata. Pur in attesa della legge di conversione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è, infatti, già impegnata nell'avvio delle attività richieste dal decreto-legge.

A tal fine - tenendo conto della complessità dell'istruttoria da svolgere e dell'interferenza della stessa con le competenze di Dipartimenti e Servizi diversi - l'Autorità ha provveduto a costituire - con una delibera di Consiglio del 14 gennaio scorso - un'Unità di coordinamento, che avrà il compito di relazionare al Consiglio dell'Autorità sulle attività svolte con cadenza quindicinale.

Per lo svolgimento degli accertamenti richiesti questa Unità potrà avvalersi del Nucleo della Guardia della Finanza per la tutela della radiodiffusione e della Polizia delle telecomunicazioni. Questa Unità di coordinamento ha già iniziato a operare con l'invio alle emittenti impegnate nell'avvio della tecnologia digitale della richiesta di dare precise informazioni in ordine alle reti esistenti ed ai programmi trasmessi.

Considerato il carattere speciale della disciplina posta dal decreto-legge, segnalo che l'Autorità intende operare in deroga alle procedure ordinarie, fermo restando in ogni caso la salvaguardia delle garanzie in materia di trasparenza e contraddittorio cui comunque l'Autorità verrà a ispirare il proprio operato.

CAMERA DEI DEPUTATI - COMMISSIONI RIUNITE VII E XI
SEDUTA 5 FEBBRAIO 2004

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 352, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI MODALITÀ DI DEFINITIVA CESSAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249"

1. Ringrazio anche a nome dei colleghi Pilati e Sangiorgi, che mi accompagnano in questa audizione, le Commissioni riunite VII e IX per questo nuovo invito che ci consente di aggiornare le nostre valutazioni ulteriori sul decreto-legge n. 352/03 sottoposto al vostro esame.

Ricordo che, nel corso dell'ultimo mese, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha già avuto modo di esprimere le proprie valutazioni su questo decreto-legge, in due occasioni, prima nell'audizione informale svoltasi sempre dinanzi a questa Commissione l'8 gennaio scorso e poi nell'audizione informale innanzi all'VIII Commissione del Senato tenutasi il 20 gennaio scorso.

Data l'estrema brevità del tempo trascorso dalle due precedenti audizioni, in questa sede non potremo far altro che richiamare le osservazioni già formulate, limitandoci ad aggiornarle in ordine ai punti del decreto-legge che hanno formato oggetto di emendamenti già approvati dal Senato.

2. Le osservazioni formulate il 20 gennaio scorso innanzi alla VIII Commissione del Senato muovevano da una breve riflessione sulla ratio che sta alla base del DL 352.

Come sappiamo, questo decreto è stato adottato per rispondere, in via di urgenza, ai rilievi espressi nel messaggio di rinvio presidenziale del 15 dicembre scorso in ordine all'art. 25 della "legge di sistema" già approvata dalle Camere, rilievi concernenti il rispetto dei principi fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 466 del 2002, con riferimento particolare alla definitiva chiusura del regime transitorio relativo alla televisione analogica regolato dall'art. 3, comma 7, della legge n. 249 del 1997 ed al conseguente passaggio alla televisione in tecnica digitale terrestre.

Per valutare i contenuti del decreto-legge n. 352 risulta, quindi, indispensabile far riferimento sia al messaggio di rinvio del 15 dicembre scorso sia alla sentenza n. 466/02 della Corte Costituzionale, che rappresentano i due presupposti diretti dello stesso decreto.

3. Il messaggio presidenziale, traendo spunto dai contenuti della sentenza n. 466, ha precisato con molta chiarezza che per poter ritenere superabile il limite del 31 dicembre 2003, fissato nel dispositivo di tale sentenza, "deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre".

Di questo problema - come lo stesso messaggio rileva - si era dato carico l'art. 25 della "legge di sistema" approvata dalle Camere che, al terzo comma, affidava all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di accertare - entro un anno dal 31 dicembre 2003 - tre condizioni e cioè : a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi sulle reti analogiche.

In ordine a tale disciplina, tracciata nel testo dell'art. 25 della "legge di sistema", il messaggio presidenziale ha formulato, com'è noto, tre rilievi diversi.

Con un primo rilievo il messaggio segnalava che il lasso di tempo attribuito all'Autorità per tale esame risultava troppo ampio rispetto alle presumibili occorrenze della verifica, tanto che esso si sarebbe tradotto "di fatto in una proroga del termine finale indicato dalla Corte Costituzionale".

Con un secondo rilievo il messaggio lamentava che l'art. 25 non prevedesse "alcuna conseguenza certa" in caso di accertamento negativo da parte dell'Autorità, dato che non forniva indicazioni "in ordine al tipo ed agli effetti dei provvedimenti" da adottare.

Infine, con un terzo rilievo il messaggio constatava la mancata indicazione di un termine finale per l'attuazione delle modalità per la definitiva cessazione del regime transitorio indicato dalla legge n. 249/97, in quanto "il 1° gennaio 2004 può essere considerato come il dies a quo non di un nuovo regime transitorio, ma dell' attuazione delle modalità di cessazione di tale regime", modalità che dovevano essere determinate dal Parlamento entro il 31 dicembre 2003 e per le quali - sottolinea sempre il messaggio - risulta necessario indicare anche il dies ad quem .

4. A questi rilievi espressi nel messaggio presidenziale ha dato risposta il decreto-legge n. 352, abbreviando, da un lato, il termine per la verifica dell'Autorità da 12 a 4 mesi; attribuendo, dall'altro, alla stessa Autorità, in caso di accertamento negativo, il potere di adottare i provvedimenti indicati nell'art. 2, comma 7, della legge 249, al fine di eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo.

Così operando il Governo ha adottato una disciplina che - a nostro avviso - appare, nel suo impianto, sostanzialmente allineata con i rilievi espressi nel messaggio di rinvio, dal momento che tale disciplina individua - così come richiesto dalla sent. n. 466 - nell'arricchimento del pluralismo mediante la tecnica digitale terrestre l'unica condizione in grado di giustificare il possibile superamento del termine del 31 dicembre 2003, dichiarato dalla Corte Costituzionale come inderogabile.

Rilevato questo con riferimento all'impostazione generale del decreto-legge, sia nell'audizione dell'8 gennaio scorso alla Camera che in quella del 20 gennaio al Senato, ritenevamo, peraltro, di dover segnalare la presenza di alcune incertezze interpretative che il decreto-legge, nella sua formulazione originaria, veniva a suscitare e che riconducevano ad auspicare alcuni chiarimenti da apportare in sede di conversione.

Tali incertezze interpretative venivano rilevate sia con riferimento alle condizioni che l'Autorità è chiamata ad accertare, sia con riferimento ai provvedimenti che dovranno essere adottati dalla stessa Autorità in caso di accertamento negativo.

Per quanto concerne le condizioni, la carenza più evidente veniva constatata nella mancanza di un'indicazione sulla soglia minima cui rapportare la quota di popolazione che dovrà essere raggiunta dalle nuove reti digitali al fine di poter giudicare come avvenuto l'effettivo arricchimento del pluralismo.

L'emendamento introdotto al Senato in ordine alla copertura delle nuove reti, che non deve essere inferiore al 50%, ha accolto questo rilievo ed ha ovviato alla carenza rilevata.

Ma, sempre sul piano delle condizioni da accertare, nell'audizione del 20 gennaio si segnalava l'opportunità di qualche maggiore precisazione da apportare anche in ordine al grado di diffusione dei decoder sul mercato, alla misurazione della accessibilità del prezzo, alla valutazione dell'effettività dell'offerta al pubblico di programmi diversi da quelli diffusi sulle reti analogiche. L'esigenza di tali precisazioni veniva motivata, in particolare, con riferimento al fatto che i poteri di accertamento e sanzionatori conferiti dal decreto-legge all'Autorità investono materie strettamente coperte dalla "riserva di legge" di cui agli artt. 21 e 41 della costituzione, in quanto tali da porre in gioco profili che investono sia la libertà di espressione del pensiero che il diritto di iniziativa privata: profili dove - ai sensi di una consolidata giurisprudenza costituzionale - spetta al legislatore indicare "criteri idonei a delimitare la discrezionalità" del soggetto amministrativo investito del potere di intervento e di sanzione.

Nel testo emendato queste precisazioni si limitano soltanto alla qualifica di "nazionale" riferita al mercato dei decoder. Si tratta indubbiamente di un passo avanti, ma, per il resto, permangono i

dubbi sul rispetto della riserva di legge di cui agli art. 21 e 41 della costituzione e, conseguentemente, sulla tenuta - di fronte ad un eventuale azione giudiziaria - dei provvedimenti che l'Autorità dovrà adottare.

5. Ulteriori motivi di incertezza venivano poi segnalati in ordine alla tipologia e alla natura dei provvedimenti che l'Autorità è chiamata ad adottare in caso di accertamento negativo.

Questi motivi di incertezza permangono anche alla luce del testo emendato che rinvia ai provvedimenti deconcentrativi indicati nell'art. 2, comma 7, della legge 249 del 1997. Questo non rende, infatti, chiaro se l'Autorità possa ricorrere soltanto alle misure espressamente richiamate in tale articolo (misure che prevedono, come sappiamo, nelle ipotesi più gravi, l'ordine di dismissione dell'azienda o di rami di azienda) o anche ad altre misure, quali quelle dirette a imporre alle reti private eccedenti di trasferirsi sul satellite (rilasciando le frequenze analogiche occupate) e alla concessionaria pubblica di rinunciare, per una rete, alle risorse pubblicitarie, così come previsto in altri articoli della "legge Meccanico" diversi dall'art. 2, comma 7.

Infine, per quanto concerne la chiusura del regime transitorio - cioè l'individuazione del *dies ad quem* richiesta nel messaggio presidenziale - nella precedente audizione si rilevava come il decreto-legge non precisasse con sufficiente chiarezza se tale periodo debba ritenersi concluso il 31.5.2004, con l'invio al Governo ed alle Commissioni parlamentari della relazione che dà conto dell'accertamento effettuato e degli eventuali provvedimenti da adottare, ovvero in una fase successiva, con l'effettiva messa in atto di tali provvedimenti, messa in atto che, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, della legge n. 249 potrebbe anche richiedere una nuova istruttoria ed un allungamento dei tempi.

È vero che sia il titolo che le premesse del decreto-legge n. 352 - dove si parla di "definitiva cessazione del regime transitorio" - lasciano pensare che il 31 maggio p.v. rappresenti, comunque, il termine finale ed insuperabile del procedimento di chiusura da regime transitorio, ma, alla luce del testo attuale, resta pur sempre qualche margine di incertezza.

Considero, invece, utili ai fini dell'accertamento che l'Autorità è chiamata ad effettuare, gli altri emendamenti espressi nel primo comma dell'art. 1 sia con riferimento alla contestualità delle tre condizioni da verificare, sia con riferimento alla considerazione delle tendenze in atto nel mercato. Il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale avviene, come è naturale, attraverso un processo che va considerato nella sua complessità, tenendo anche conto delle sue possibili prospettive di sviluppo.

6. Vorrei, infine, concludere dando qualche informazione sull'attività di accertamento che è stata già avviata. Pur in attesa della legge di conversione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è, infatti, già impegnata nell'avvio delle attività richieste dal decreto-legge.

A tal fine - tenendo conto della complessità dell'istruttoria da svolgere e dell'interferenza della stessa con le competenze di Dipartimenti e Servizi diversi - l'Autorità ha provveduto a costituire - con una delibera di Consiglio del 14 gennaio scorso - un'Unità di coordinamento, che avrà il compito di relazionare al Consiglio dell'Autorità sulle attività svolte con cadenza quindicinale. La prima relazione è già stata effettuata nella riunione di Consiglio della scorsa settimana.

Per lo svolgimento degli accertamenti richiesti questa Unità si avvale dei Nuclei della Guardia della Finanza per la tutela della radiodiffusione e della Polizia delle Telecomunicazioni operanti presso l'Autorità. L' Unità ha già iniziato a operare con l'invio alle emittenti impegnate nell'avvio della tecnologia digitale della richiesta di dare precise informazioni in ordine alle reti esistenti ed ai programmi trasmessi.

Considerato il carattere speciale della disciplina posta dal decreto-legge, l'Autorità sta oggi operando in deroga alle procedure ordinarie, fermo restando, in ogni caso, la salvaguardia delle garanzie in materia di trasparenza e contraddittorio cui comunque l'Autorità verrà a ispirare il proprio operato.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI - SEDUTA 5 APRILE 2004

AUDIZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverto altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Procedure informative

Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione dell'Autorità perle garanzie nelle comunicazioni.

È presente il Presidente dell'Autorità, professor Enzo Cheli, accompagnato dal segretario generale, dottor Alessandro Botto, dai commissari dell'Autorità, dottori Paola Maria Manacorda, Alfredo Meocci e GiuseppeSangiorgi, il direttore del servizio relazioni istituzionali, avvocato Pier-Luigi Mazzella, e il direttore dell'ufficio stampa, dottor Angrisani.

Ringrazio tutti gli intervenuti per la loro disponibilità e senza ulteriori indugi cedo la parola al presidente Cheli, che ci esporrà gli aspetti essenziali dello schema di regolamento elaborato dall'Autorità. Il documento è a disposizione dei membri della Commissione.

CHELI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Signor Presidente, in riferimento alle consultazioni elettorali del 12 e13 giugno, l'Autorità ha elaborato tre schemi di regolamento dedicati rispettivamente alle elezioni del Parlamento Europeo, alle elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione sarda e alle elezioni dei Comuni e delle Province che saranno convocati per la consultazione elettorale. In questi tre schemi di regolamento l'Autorità per quanto era possibile ha ricalcatola disciplina che era già stata adottata in precedenza per elezioni dello stesso tipo, in particolar modo per le elezioni regionali e per quelle comunali e provinciali, disciplina che nel complesso, nell'esperienza che ne abbiamo fatto, ha dato buona prova di sé. Questo in riferimento sia ai programmi di comunicazione politica che ai messaggi gratuiti e a pagamento autogestiti ed ai programmi d'informazione, cui si aggiunge la disciplina relativa alla stampa e ai sondaggi.

Nei regolamenti che dopo questa consultazione ci apprestiamo ad approvare vanno tuttavia segnalati, rispetto al passato, due profili di novità.

Un primo aspetto concerne la nuova disciplina in tema di emittenti radiofoniche e televisive locali introdotta con la legge n. 213 del 2003, una legge ispirata al criterio della semplificazione che ha notevolmente modificato per l'emittenza locale la normazione relativa alla par condicio contenuta nella legge n. 28 del 2000. La medesima legge n. 213 del 2003 sta ora trovando la sua

attuazione nel codice di autoregolamentazione che è stato elaborato dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti locali, codice che, dopo i pareri richiesti dalla legge, la scorsa settimana (nei tempi previsti) è stato approvato della nostra Autorità. Tale codice, che da dichiarazioni di stampa appare condiviso dalle associazioni delle emittenti locali, è sottoposto alla sottoscrizione dei rappresentanti delle associazioni di categoria per essere poi emanato dal Ministro delle comunicazioni; riteniamo che tutto ciò avverrà nel giro di pochi giorni. L'Autorità, quindi, per questo primo aspetto che riguarda l'emittenza locale, si trova impegnata, in tutti e tre i regolamenti che hanno un capitolo dedicato all'emittenza locale, ad adattare queste nuove discipline al quadro della disciplina speciale della legge n. 213. La semplificazione per il lavoro preparatorio che è stato effettuato sarà resa operante nei confronti di tutte le emittenti locali, sia radiofoniche che televisive, e di tutti i diversi tipi di messaggi, di comunicazione politica, di messaggi autogestiti e di programmi informativi.

Il secondo aspetto di novità è stato già affrontato, mi pare, da questa Commissione e riguarda il regolamento relativo alle elezioni europee, elezioni che come sappiamo si svolgono per la prima volta nel regime della legge n. 28 del 2000; si tratta di un profilo di novità che investe non soltanto il nostro regolamento, ma anche quello in corso di approvazione presso questa Commissione. Vorremmo segnalare, in particolare, che nell'individuazione dei soggetti politici ammessi alla ripartizione degli spazi nella prima fase della campagna elettorale (cioè dall'indizione dei comizi alla presentazione delle liste) l'Autorità ha adottato un criterio del tutto identico a quello che si desume dallo schema di regolamento che ci è stato inviato e che è in corso di elaborazione da parte di questa Commissione; tale criterio fa riferimento alle forze politiche presenti nell'assemblea da rinnovare, cioè nel Parlamento europeo, con almeno un rappresentante (quindi, un criterio diverso da quello seguito per le elezioni politiche nelle precedenti occasioni), o comunque alle forze politiche che costituiscano un autonomo Gruppo almeno in un ramo del Parlamento nazionale. Su questo punto la bozza di regolamento in corso di elaborazione presso l'Autorità è assolutamente allineata al testo elaborato dalla Commissione per l'emittenza pubblica.

Per quanto riguarda poi il riparto degli spazi in questo primo periodo della campagna elettorale, l'Autorità ha ritenuto di dover conservare il criterio che già veniva seguito in precedenza per le elezioni politiche, prevedendo una ripartizione del tempo nei termini seguenti: per il 90 per cento ai soggetti presenti nell'assemblea da rinnovare e per il 10 per cento, come diritto di tribuna, a tutti gli altri soggetti. Qui vi è una diversità con il criterio che risulta dalla bozza del vostro regolamento.

PRESIDENTE. Mi scusi: questo avviene nella prima fase, con tutti i vecchi soggetti.

CHELI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Nella prima fase sono presenti i vecchi soggetti e anche altri soggetti non presenti nell'Assemblea. Noi abbiamo adottato il criterio del 90 e del 10 per cento, mentre nel vostro regolamento si parla di una ripartizione al 50 per cento.

PRESIDENTE. Quindi, il 10 per cento riguarda solo chi è presente nel Parlamento nazionale.

CHELI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. È esattamente questo il criterio che abbiamo adottato per la prima fase (che peraltro per le elezioni europee è brevissima, veramente di pochi giorni) e che è presente nell'articolo 3, comma 1, della nostra bozza di regolamento.

Da ultimo vorrei poi segnalare che l'Autorità avrebbe intenzione di riservare, alla luce dell'esperienza fatta nelle precedenti elezioni, una maggiore attenzione ai programmi di informazione, in particolare a quelli di approfondimento informativo. Alla luce di decisioni che l'Autorità in questa materia ha già avuto modo di adottare con riferimento alle precedenti consultazioni elettorali e politiche, l'orientamento sarebbe quello di inserire nell'articolo 8 del nostro regolamento (che attua l'articolo 5 della legge n. 28 del 2000) un richiamo diretto ad assicurare anche in tali programmi un equilibrato contraddittorio tra tutti i soggetti che partecipano alle elezioni. Tale criterio era finora più

implicito che esplicito; alla luce dell'esperienza fatta e delle decisioni prese in passato l'Autorità sarebbe orientata ad introdurre questo tipo di precisazione in modo esplicito.

Signor Presidente, nei termini più generali, sono questi i criteri cui vorremmo ispirarci per la definizione di tali regolamenti, le cui bozze definitive non possiamo oggi consegnare in quanto condizionate alla sottoscrizione per la parte dell'emittenza locale del codice di autoregolamentazione attualmente giacente presso il Ministero delle comunicazioni per l'emanazione.

Per completare il quadro che mi sono limitato ad esporre nei suoi termini più generali, vorrei pregarla, signor Presidente, di dare la parola al dottor Sangiorgi, che è relatore nei procedimenti relativi a questi regolamenti e che potrà fornire qualche ulteriore precisazione.

PRESIDENTE. All'intervento del dottor Sangiorgi, seguiranno le domande di approfondimento da parte dei membri della Commissione.

Quella odierna è un'audizione di coordinamento, dopodiche' la Commissione e l'Autorità decideranno nelle loro sedi autonome e diverse; in questa sede, quindi, non dobbiamo arrivare ad una conclusione, dobbiamo solo spiegare la nostra posizione (peraltro, lo abbiamo già fatto in diverse occasioni informali) e capire bene che cosa l'Autorità ha in animo di fare.

Cedo quindi la parola al dottor Sangiorgi.

SANGIORGI, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Ho sempre considerato assai utili questi incontri con la Commissione che peraltro sono previsti dalla legge. Lo sono in particolare in questa occasione giacché, in vista delle prossime elezioni del 12 e 13 giugno e delle relative campagne elettorali, sia la Commissione che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono chiamate a stilare quelli che definirei due codici della strada (la Commissione per quanto riguarda la RAI, l'Autorità per ciò che attiene al settore radiotelevisivo privato), alla presenza però di un solo vigile che è la stessa Autorità. È opportuno quindi che questi due codici siano il più possibile in sintonia tra loro, per evitare che rispetto a comportamenti analoghi vengano tenuti atteggiamenti diversi da parte dei due soggetti regolatori.

PRESIDENTE. Anche se - mi sia consentita la battuta - gran parte dei problemi nasce quando il vigile ferma qualcuno che gli risponde: «Lei non sa chi sono io!»

SANGIORGI, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Forse però in questo caso tutti sono in grado di dire chi è il fermato.

Ricordo, fra l'altro, come aspetto peculiare della nostra disciplina generale, il particolare accento che l'Autorità ha sempre posto sulla verifica dei sondaggi effettuati durante le campagne elettorali. Non è infatti permesso pubblicare e diffondere tali sondaggi nei giorni a ridosso delle elezioni e, nei periodi in cui è invece consentito farlo, essi vanno pubblicati nel rispetto di una serie di precise garanzie nei confronti dei cittadini proprio per fare in modo che i sondaggi anche di carattere politico-elettorale rispondano alla loro effettiva funzione, che è quella di riflettere degli orientamenti e non di indurre comportamenti, evitando così che vengano utilizzati in modo diverso e strumentale rispetto alle finalità loro assegnate.

Ogni qual volta veniamo chiamati in questa sede riscontriamo che l'argomento che viene discusso con più frequenza e che desta il maggiore interesse a livello parlamentare è quello della disciplina dei programmi di informazione. Sotto questo profilo la legge n. 28 del 2000 è una delle pochissime leggi dello Stato che interviene sui programmi di informazione, tema delicatissimo anche rispetto al disposto dell'articolo 21 (della Costituzione) e va rilevato che tutte le volte che si affronta tale questione sia da parte della Commissione che dell'Autorità si tenta un affinamento di quello che è il comune modo di regolamentare l'aspetto dell'informazione che ha luogo durante il periodo della campagna elettorale. Pertanto, quando rileggiamo l'articolo 5 della legge

n. 28 - quello dedicato proprio a questo problema - prendiamo atto della necessità di assicurare alcuni obiettivi e cioè: parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione. Ebbene, in che modo è possibile nel concreto declinare questi obiettivi e verificare il loro effettivo raggiungimento? Nel tempo l'Autorità ha svolto in termini generali un'analisi approfondita di questi problemi legati all'informazione e l'opinione cui siamo addivenuti è che nei periodi elettorali - proprio in ragione della specificità del momento - è opportuno declinare la giurisprudenza dell'Autorità privilegiando, nella definizione dei criteri volti a raggiungere i suddetti obiettivi, l'interpretazione che maggiormente si adegua ai princìpi costituzionali. La giurisprudenza costituzionale offre di questo aspetto un'interpretazione molto sofisticata e a mio avviso intelligente nel senso che ovviamente, pur non potendo agire sui contenuti dell'informazione (per evidenti ragioni di salvaguardia dell'autonomia dei giornalisti), è possibile però intervenire sulle caratteristiche modali e su quelle organizzative con le quali viene fornita l'informazione. Agire su tali caratteristiche significa non toccare i contenuti, ma indurre l'organizzazione dell'informazione a tendere o meno verso un principio di completezza a seconda dei limiti modali e organizzativi che vengono definiti.

Credo pertanto che, soprattutto con riferimento ai programmi di approfondimento, la caratteristica organizzativa che più si adegua al principio del pluralismo e che meglio garantisce la completezza delle posizioni da rappresentare sia quella basata sul contraddittorio.

Siamo pertanto convinti dell'opportunità di inserire, nell'articolo del regolamento dell'Autorità che si riferisce alla declinazione concreta dell'articolo 5 della legge n. 28, innanzi tutto dei precisi riferimenti alle modalità organizzative dei telegiornali, nell'ambito dei quali - tanto per fare un esempio - i soggetti politici debbono essere presenti solo per assicurare completezza di informazione; inoltre, la loro presenza deve essere effettivamente legata a dati di cronaca e solo a questi e, laddove si parli di loro, è necessario farlo con equilibrio ed equità, senza quindi ricorrere all'ausilio di telecamere e riprese dirette di eventi a seconda del soggetto organizzatore. A questo, che è sempre stato criterio costante della giurisprudenza dell'Autorità (in realtà anche della Commissione), ne va aggiunto uno ulteriore volto a garantire nei programmi di informazione e di approfondimento giornalistico la presenza del contraddittorio sia all'interno del programma o, se si tratta di una serie di puntate, complessivamente nell'ambito delle trasmissioni.

Questi sono gli elementi cui attribuiamo il maggior rilievo e rispetto ai quali ci interessa ascoltare anche le vostre considerazioni.

PRESIDENTE. Premesso che le questioni testé sottolineate dai nostri ospiti sono all'attenzione della Commissione, prima di dare la parola ai colleghi che intendono intervenire, vorrei fare il punto dei nostri lavori su questa materia ricordando che alle ore 20 di oggi scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti al testo predisposto dalla Commissione, che verrà posto ai voti nella giornata di domani o di dopodomani e rispetto al quale sono state manifestate posizioni molto diversificate. Tuttavia, vorrei sottolineare l'importanza che ha per noi l'acquisizione dell'orientamento dell'Autorità su queste problematiche.

GIULIETTI (DS-U). Signor Presidente, prima di rivolgere alcune domande ai nostri ospiti, vorrei segnalare delle questioni che non riguardano solo il tema oggetto della nostra audizione e di cui forse dovremo discutere anche al termine della seduta.

PRESIDENTE. Per non sottrarre tempo all'audizione, dico subito che per domani, a conclusione della seduta, è previsto lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza nell'ambito del quale potremo soffermarci su questi argomenti.

GIULIETTI (DS-U). Tengo però a precisare che le questioni cui desidero accennare attengono al tema della garanzia delle pari opportunità e delle pari condizioni e quindi mi sembra importan-

te che restino agli atti della Commissione. Mi riferisco al fatto che oggi alle ore 18,30 verrà registrata una puntata del programma «Porta a Porta» sul caso Sofri e risulterebbe davvero singolare se a Marco Pannella - con il quale pure spesso sono in disaccordo - non venisse concessa la possibilità di esprimere la propria opinione su una vicenda per la quale per protesta sta effettuando uno sciopero della sete. Mi sembrava giusto porre questo problema e farlo per tempo affinché la mia non sembrasse una protesta tardiva.

Sempre in tema di garanzia del pluralismo, vorrei segnalare anche la questione del processo di ristrutturazione e di riorganizzazione della RAI, sul quale siamo chiamati a discutere e che, se per alcuni rientra nella materia prettamente aziendale, per quanto mi riguarda attiene invece ai criteri di garanzia delle pari opportunità; tale processo, infatti, potrebbe andare ad incidere negativamente sulla libertà dei giornalisti e sull'imparzialità dell'informazione, con il rischio che i nostri regolamenti vengano aggirati strutturalmente e sostanzialmente, per di più in vista della prossima campagna elettorale.

Mi sembrava quindi corretto porre adesso tale problema considerato che è stato già oggetto di discussioni di cui hanno dato notizia le agenzie di stampa, registrando in proposito posizioni anche molto diversificate.

Tornando al merito dell'audizione odierna, desidero innanzi tutto salutare i nostri ospiti ed in secondo luogo far rilevare che le questioni oggi poste dal professor Cheli e dal dottor Sangiorgi erano state sottolineate con molta forza e passione già in altre occasioni - anche quando alla guida del Paese vi erano maggioranze diverse - assieme ad altre questioni che attenevano al problema del monitoraggio e delle sanzioni, e su queste intendo porre delle domande che credo possano risultare utili al lavoro della Commissione sia per quanto riguarda i regolamenti che siamo chiamati ad elaborare, sia rispetto alla legge Gasparri poiché in fase di ulteriore lettura da parte del Parlamento nulla vieta che possano essere accolte le osservazioni più volte formulate dall'Autorità.

Ritengo che, specie in questa occasione, sia necessario definire regole certe proprio per evitare il rischio di trasferire all'Autorità la responsabilità di tutte le polemiche che avranno luogo di qui alla conclusione della prossima campagna elettorale. Del resto la stessa Autorità, attraverso il presidente Cheli, ha più volte sottolineato come l'aspetto centrale e sostanziale dell'appello del Presidente della Repubblica non andasse individuato nel rinvio alle Camere della legge Gasparri, bensì nel primo messaggio al Parlamento laddove si faceva esplicito riferimento alla questione delle pari opportunità come elemento strutturale dello statuto delle opposizioni e di un corretto svolgimento della campagna elettorale, e mi sembra di ricordare che tale tema venisse addirittura messo in relazione con quello dell'esercizio del voto. Questo carica le istituzioni, al di là delle parti, di una grande responsabilità; inoltre, considerati gli scontri frontali verificatisi sulla legge Gasparri, il piano di ristrutturazione della RAI e il pronunciamento che si è avuto a livello europeo, siamo evidentemente in presenza di un passaggio delicatissimo. Risulta quindi fondamentale capire quali saranno le regole e le modalità di svolgimento della campagna elettorale; in caso contrario si rischia di dover chiedere alle autorità di garanzia di farsi garanti della campagna elettorale sia per quanto riguarda il settore radiotelevisivo pubblico che per quanto concerne quello privato attraverso una sorta di grande commissariamento.

Rivolgo quindi le seguenti domande all'Autorità. Nell'attuale fase di riorganizzazione, vorrei sapere quali sono i tempi degli esposti presentati da diverse formazioni politiche, in particolare durante la campagna elettorale (non ne faccio una questione di bandiera e quindi non mi riferisco solo ai senatori Falomi e Gentiloni), riguardanti le pari opportunità all'accesso; sempre che vi siano istruttorie aperte su questioni a ciò relative. Infatti, quando si apre una campagna elettorale non è fondamentale la denuncia quanto i tempi di risposta alla denuncia stessa.

Lei ricorderà - anche se mi pare che il professor Cheli all'epoca non fosse ancora presidente - l'analisi che altri commissari effettuarono della singolare vicenda che si verificò all'epoca del referendum sulla legge Mammì, in cui gli esposti vennero accolti soltanto dopo l'esito del referendum, dando ragione alla parte lesa. Naturalmente questo non determinò nulla proprio perché avveniva in un momento successivo.

La prima domanda quindi concerne i tempi di istruttoria e d'intervento su contenziosi già esistenti e le modalità organizzative che l'Autorità intende porre in essere in caso di violazione dei regolamenti sullo svolgimento della campagna elettorale sulle reti radiotelevisive.

La seconda domanda è finalizzata a comprendere se in questa fase le modalità di intervento, con l'eventuale sequestro di materiale e le relative sanzioni, in base alla vostra esperienza, specie in campagna elettorale, hanno dimostrato la loro efficacia. Poiché siete intervenuti sul regolamento anche per quanto riguarda le emittenti locali (noi ci occupiamo sempre di RAI e di Mediaset, ma in Italia esistono molte altre emittenti), Senato della Repubblica Camera dei deputati vorrei sapere se gli attuali strumenti per la contestazione e la violazione dei regolamenti a disposizione dell'Authority, anche in riferimento alla periferia regionale, possano ritenersi adeguati e in grado di garantire interventi tempestivi.

Pongo oggi questa domanda perchéa mio avviso sarebbe sbagliato trasferire un contenzioso sull'Autorità domani. È bene capire oggi quali sono le eventuali difficoltà che potrebbero insorgere. Questa considerazione riguarda in parte anche la Commissione di vigilanza. Se non ricordo male la strumentazione attuale vale per il settore televisivo. Mi chiedo quindi se esistono già efficaci strumenti di monitoraggio per l'apparato radiofonico, che appare molto più complesso. Proprio l'Autorità in passato ha posto l'attenzione sul fatto che alcuni settori non riuscivano ad essere monitorati. Si tratta di una problematica sollevata più volte e alla quale non è stata data risposta neanche nelle leggi di sistema.

Torno a chiedere chiarimenti in proposito perché nel momento in cui si stabilisce una deregolamentazione si devono aumentare i controlli, altrimenti non si capirebbe la doppia manovra che trasferirebbe a carico dell'Authority ogni forma di contenzioso. Se così fosse, sarebbe bene saperlo prima.

Non so se sia frutto di un lavoro comune con l'Autorità per la vigilanza RAI, però mi ha particolarmente colpito la parte della relazione del dottore Sangiorgi relativa al principio del contraddittorio, in cui si parla della copertura complessiva di tutte le forze politiche. E' un passaggio in sintonia con la relazione svolta dal presidente Petruccioli, il quale insiste molto su tali concetti, che personalmente condivido.

Per quanto riguarda il monitoraggio in sede regionale, si stanno aprendo delle questioni relative alla RAI. Ieri ho visto uno studio, non so se giusto o sbagliato, relativo alla Regione Emilia Romagna, dove nel confronto tra i due candidati come sindaci uno dei due veniva «azzerato ». La RAI ha risposto affermando di non possedere i dati sulle trasmissioni regionali. È un'affermazione grave. Pertanto, vorrei sapere se effettuate un monitoraggio a livello regionale, se disponete di strutture adeguate in grado di darci informazioni anche in caso di esposto o se si tratta di una zona morta.

Ho posto tali questioni per sapere se alcune sono affrontabili, se altre sono già state affrontate e in parte risolte e se la tempestiva ed efficace soluzione di altre ancora possa essere il risultato di un rapporto positivo, che personalmente auspicherei, tra Commissione di vigilanza e Authority.

BARELLI (FI). Innanzi tutto ringrazio il professor Cheli per la lucidità della relazione svolta. Vorrei tuttavia avanzare una richiesta di chiarimento circa la ripartizione dei tempi prevista dall'Autorità per la fase antecedente la presentazione delle liste, laddove si fa riferimento ad un 10 per cento.

La domanda è rivolta più al presidente Petruccioli che non al professore Cheli.

PRESIDENTE. La divisione si riferisce ai dieci giorni del primo periodo. Il professor Cheli ha detto che mantengono questo tradizionale riferimento: il 90 per cento del tempo viene assegnato ai soggetti presenti nell'Assemblea da rinnovare (nel nostro caso il Parlamento Europeo); il 10 per cento per i soggetti che non fanno parte del Parlamento Europeo ma che rientrano nei criteri fissati, essendo presenti, per esempio, nel Parlamento italiano.

È l'unico punto che introduce una disparità teorica fra i diversi soggetti, diversamente dai nostri orientamenti che mirano a mettere tutti sullo stesso piano. Quindi, l'Autorità mantiene questa distinzione.

D'ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, ho ascoltato con molto interesse l'introduzione svolta dal presidente dell'Autorità Cheli e dal dottor Sangiorgi. Mentre ascoltavo, il mio pensiero è andato ad un'esigenza che riguarda forse più noi della Commissione di vigilanza che non i rappresentanti dell'Autorità, anche se li investe comunque per l'interconnessione che esiste tra le due sedi istituzionali.

Infatti, se noi elaboriamo il regolamento per la parte pubblica, sarà poi l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a comminare le sanzioni e a verificare che il regolamento sia stato rispettato. Pertanto è bene affrontare il tema al quale sto per riferirmi alla loro presenza, salvo poi il fatto che noi prenderemo le nostre decisioni.

Trovo un po' strano che in materia di garanzia del pluralismo e di completezza delle informazioni e delle comunicazioni da parte dei soggetti che partecipano alla vicenda elettorale, l'Autorità di garanzia nel fissare le regole sia persino più precisa di quanto non sia l'Autorità di vigilanza. Affermo ciò soprattutto in relazione a due temi che il dottor Sangiorgi ha sottolineato nella sua introduzione: la definizione dell'equilibrio attraverso il contraddittorio e la definizione della presenza in video dei politici nei programmi strettamente informativi.

Si tratta di aspetti molto delicati. Ho l'abitudine di affrontare tali aspetti con il velo di ignoranza che dovrebbe accompagnare le fasi in cui si redigono norme nuove. Resto tuttavia abbastanza legato affettivamente all'impostazione di principio contenuta nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, di cui fui relatore e con la quale si definì la disciplina della dialettica politica nell'ambito del sistema uninominale e maggioritario.

Non conosco ovviamente il testo che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si accinge ad emanare, ma è evidente che dovremmo cercare di dare al problema dell'equilibrio attraverso il contraddittorio una definizione analoga, sia noi in sede di regolamentazione pubblica, sia loro in sede di regolamentazione dell'emittenza privata. Solo in questo modo si può raggiungere l'obiettivo finale dell'equilibrio indicato dalla norma sulla par condicio. Se la materia viene interpretata dalle due Autorità, quindi tra sede pubblica e privata, in modo distante e diverso già in fase di regolamentazione, figuriamoci cosa potrà accadere in sede di gestione e di un eventuale contenzioso successivo.

Mi convince l'idea che il contraddittorio possa verificarsi all'interno di una trasmissione o nell'ambito di più puntate di un medesimo programma in cui le diverse opinioni su uno stesso tema vengono espresse con uno schema organizzativo ed editoriale omogeneo. Credo che con il suo intervento il professor Sangiorgi volesse dire proprio questo. Di conseguenza, qualora si consideri possibile adempiere al principio dell'equità attraverso il contraddittorio articolato anche su più puntate di un medesimo programma, onde evitare il contenzioso e interpretazioni ai limiti della possibile e legittima applicazione dei regolamenti, va stabilito in anticipo e in maniera chiara che tutte le puntate in cui si sosterranno opinioni differenti o esattamente contrarie su uno stesso tema dovranno essere caratterizzate, dal punto di vista strutturale, da impostazioni editoriali e organizzative omogenee.

La relazione del presidente Petruccioli conteneva una specificazione più dettagliata - ma che non ha trovato analoga esplicitazione negli emendamenti presentati - sulla presenza in video dei soggetti politici durante la campagna elettorale. Dalle affermazioni del professor Sangiorgi mi è parso di capire che l'Authority si accinge a predisporre una regolamentazione leggermente più dettagliata rispetto a quella prevista da questa Commissione e che, a mio sommesso parere, è un po' troppo di principio. In proposito mi corre l'obbligo di rilevare che, contrariamente alle norme di dettaglio, le norme di principio contenute in un regolamento non sono sanzionabili. Fatta questa premessa, il nostro regolamento dovrà essere formulato in modo preciso onde evitare quanto più possibile il contenzioso. Tenuto conto poi che le affermazioni di principio generano un contenzioso infinito, si addiviene al problema teste' rilevato dall'onorevole Giulietti e cioè che, essendo il giudizio sul contenzioso sempre successivo al danno che si determina, lo strumento regolamentare diventa inutile ai fini della contestazione e della violazione dei regolamenti sullo svolgimento delle diverse campagne elettorali.

LAINATI (FI). Colgo innanzi tutto l'occasione per rivolgere un cordiale saluto al presidente Cheli e ai membri dell'Authority oggi presenti.

In relazione a quanto teste' sostenuto dal senatore D'Andrea e, in particolare, alla partecipazione di soggetti politici alle trasmissioni in periodo preelettorale, chiedo al presidente Cheli e segnatamente al dottor Sangiorgi, che ha posto l'accento sull'argomento nel suo intervento, come intendano risolvere la necessità di coniugare le esigenze di questa o quell'altra parte politica con le tradizionali, logiche e ovvie esigenze dell'istituzione Governo e dei suoi membri, che hanno il dovere di esporre scelte, anche di una certa rilevanza, operate in relazione agli eventi di politica estera ma anche a quelli di politica interna. Alcuni accadimenti di carattere internazionale hanno una tale rilevanza da rendere necessaria una presa di posizione il più possibile autorevole da parte del Governo italiano nell'ambito non solo dell'Unione Europea ma anche di altre istituzioni di rilevante peso sovranazionale. Analoghe considerazioni valgono per gli avvenimenti che si verificano nel contesto della politica italiana.

Peraltro, mi sembra estremamente complesso anche sul piano della praticità, entrare in modo così specifico nel dettaglio della presenza video- voce o di citazione collegata a una determinata immagine. Sento di poter affermare ciò perché, avendo fatto per molti anni il giornalista televisivo, sarei il primo a trovarmi in enorme difficoltà nella necessità e nell'obbligo di adempiere a indicazioni così specifiche quali quelle teste' annunciate.

Nel momento in cui si debbono coniugare varie esigenze, mi sembra importante tener conto della reale possibilità di mettere in pratica, nel succedersi degli innumerevoli momenti di informazione quotidiana, la necessità di adempiere alle direttive che vi apprestate ad emanare.

PRESIDENTE. Prima di cedere la parola al presidente Cheli e al professor Sangiorgi, vorrei esprimere tre brevi considerazioni.

La prima riguarda la conoscenza degli emanandi regolamenti da parte dell'Autorità. Vorrei che fosse chiaro a tutti che, al termine di questa audizione, la Commissione disporrà di un'informazione abbastanza precisa, in quanto il presidente Cheli ha precisato che i tre regolamenti (noi ne prevediamo due unificando le elezioni regionali con quelle amministrative) ricalcano le precedenti normative con le precisazioni che sono state esplicitamente indicate e che sono in via di definizione. Da questo punto di vista, pertanto, l'audizione ottiene il suo risultato giacché domani la Commissione deciderà disponendo dell'informazione acquisita nel corso dell'incontro odierno.

La seconda considerazione concerne i notiziari e la presenza in video di uomini politici. Senza voler anticipare la discussione che svolgeremo, faccio presente che i problemi che ho sollevato nel corso della mia relazione e ai quali ho cercato di dare risposta con opportuni emendamenti, nascono dal fatto che non dobbiamo affrontare tanto e solo il tema della presenza dei politici nel corso dei

notiziari quanto quello specifico dei candidati, e questo deve essere chiaro. L'informazione fa il suo dovere e svolge il suo compito, non possiamo però ignorare che si può determinare uno squilibrio a vantaggio di questo o di quel candidato qualora personalità politiche o esponenti di Governo candidati, ad esempio, nelle elezioni europee possano trarre vantaggio elettorale per la costruzione di eventi che li mantengano sotto i riflettori dell'informazione radiotelevisiva. Il nodo dunque riguarda i candidati.

La terza considerazione concerne il contraddittorio. Senatore D'Andrea, mi corre d'obbligo una precisazione filologica: le possibilità di accesso paritariamente garantite ai diversi competitori politici attraverso un intero ciclo di trasmissioni riguardano il pluralismo e non il contraddittorio, che sono due concetti distinti. Con modalità del contraddittorio - che possiamo decidere se prevedere o meno - si indica qualcosa di preciso. Deve perciò essere chiaro che, qualora l'Autorità o la Commissione decidano di appellarsi a questa modalità nel corso della campagna elettorale, in tutte le trasmissioni di approfondimento un candidato o un soggetto politico dovrà confrontarsi in contraddittorio con un avversario. In altri termini, le trasmissioni svolte in campagna elettorale non dovranno avere la scena occupata da un solo soggetto.

Da questo punto di vista il principio del pluralismo in campagna elettorale mi sembra già assorbito dal principio del contraddittorio. Secondo me il fatto che in campagna elettorale la scena sia occupata da un singolo soggetto in più circostanze non attenua il fatto che in campagna elettorale è bene che ci sia il contraddittorio; mi interessava qui sottolineare non la soluzione, ma il fatto che si tratta di concetti tra loro diversi, tutto qui.

CHELI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Signor Presidente, ringrazio lei ed i commissari per le domande che sono state formulate; ci distribuiremo le risposte. Vorrei partire dalle sue osservazioni, signor Presidente, che condivido; parlando a titolo personale, penso sia una linea che anche l'Autorità sta seguendo e che condivido in gran parte. Per quanto riguarda la conoscenza dei testi, come ricordavo all'inizio, l'Autorità si è soffermata sulla valutazione di un'esperienza che noi riteniamo essere positiva, il che ci ha indotto a non allontanarci, fin dove era possibile farlo, dai testi precedenti introducendo norme nuove (fatta salva l'eccezione relativa al profilo dei programmi informativi, su cui si diffonderà tra breve il dottor Sangiorgi) e quindi, a parte i profili nuovi, confermando le norme precedenti. Sul punto riguardante i candidati presenti nei programmi informativi, c'è una norma che noi abbiamo già adottato nei precedenti regolamenti e che riprendiamo nell'articolo 8. Il principio generale è che la presenza di candidati esponenti di partiti e movimenti, membri del Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli enti locali è vietata in tutte le trasmissioni diverse da quelle della comunicazione politica, dai messaggi autogestiti e dai programmi d'informazione, dove però tale presenza è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la salvaguardia dei principi di completezza ed imparzialità su fatti o eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca.

PRESIDENTE. Tra l'altro, è una norma tradizionale.

CHELI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*.

Esattamente, è una norma che riprendiamo dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale.

Passando al principio del contraddittorio, ho già accennato a quella che è una posizione che sta maturando nell'Autorità, perché sottintesa e presente in tutte le pronunce adottate, ma anche su questo punto si soffermerà tra breve il dottor Sangiorgi.

Per quanto riguarda le richieste di chiarimenti avanzate dall'onorevole Giulietti, l'Autorità ha ora all'esame in istruttoria tre esposti che sono stati presentati in ordine alla presenza di politici nei programmi di intrattenimento e nei programmi informativi. Tali istruttorie sono in fase avanzata e l'impegno dell'Autorità (molto dipende anche dalla novità delle questioni sollevate, perché i temi

posti con le tre denunce che hanno dato luogo alle istruttorie sono nuovissimi) è quello di arrivare alle pronunce, se possibile, prima dell'apertura della campagna elettorale.

Il tema delle sanzioni rappresenta un punto dolente per il lavoro dell'Autorità. Già in molte occasioni non solo sul tema della par condicio ma anche su quello della tutela dei minori o su altri temi che attengono al mercato delle comunicazioni abbiamo sottolineato l'eccessiva bonomia del nostro quadro sanzionatorio. Anche per quanto riguarda la par condicio, onorevole Giulietti, le sanzioni sono prevalentemente di riequilibrio nei programmi; anche se in certi casi si può prevedere la sospensione, non vi sono coperture di ordine economico che possano dare maggiore forza al quadro sanzionatorio. La legge n. 213 del 2003, peraltro, nel dare una disciplina differenziata apparentemente più leggera per le emittenti locali ha un po' rafforzato il quadro sanzionatorio, prevedendo anche la possibilità di sanzioni di ordine economico. Si tratta certamente di una materia che non ci stanchiamo di segnalare al potere politico, su cui andrebbe fatta una riflessione, un approfondimento, in termini di sistema così come di maggiore articolazione del quadro sanzionatorio.

Per quanto riguarda la velocità degli interventi, naturalmente bisogna distinguere le fasi che non attengono al periodo elettorale da quelle per cui opera l'articolo 10 della legge n. 28 del 2000. È chiaro che mentre le istruttorie su cui stiamo decidendo non hanno i tempi rigorosi di tale legge, nel momento in cui si aprirà la campagna elettorale e nascerà il contenzioso elettorale, l'Autorità seguirà con il massimo rigore - come ha sempre fatto - la tempistica dell'articolo 10, cioè dieci giorni per la denuncia, 24 ore per le controdeduzioni e 48 ore per la decisione. Nei limiti del possibile abbiamo sempre cercato di rispettare questa tempistica, rendendoci conto che le decisioni prese ad elezioni avvenute hanno molto poco peso.

Il monitoraggio è un altro dei grandi temi su cui si applica l'impegno dell'Autorità. È un tema che si collega alle risorse disponibili: organizzare un monitoraggio completo sulle reti locali e sulla radiofonia è un problema di organizzazione, quindi che attiene alla quantità di risorse disponibili. In questo momento svolgiamo un monitoraggio che riteniamo sufficientemente preciso sulle reti nazionali; il monitoraggio sulle reti locali partirà attraverso le deleghe che dobbiamo dare ai Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM), anche se si pongono per questi ultimi problemi di risorse per svolgere tale funzione; il monitoraggio sulla radiofonia per il momento non c'è.

Per quanto riguarda la domanda che poneva il senatore Barelli, mi pare che il presidente Petruccioli abbia già fornito il chiarimento richiesto.

SANGIORGI, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Vorrei ricordare all'onorevole Lainati che l'Autorità, anche per sua cultura, non fa programmi o regolamenti che vietino qualcosa, anzi, cerca di declinare nel concreto l'affermazione di due grandi diritti costituzionali che sono due grandi libertà del Paese: in primo luogo, il diritto alla parità di condizioni e al pluralismo dei partiti e dei soggetti politici, perché tutti siano rappresentati sulla scena dell'informazione; in secondo luogo, il diritto alla completezza dell'informazione dei cittadini. È stato ricordato il passaggio più intenso del messaggio del Capo dello Stato, quello per cui lo statuto delle opposizioni nel Paese passa, oltre che per la vita parlamentare, per un equilibrato sistema della comunicazione; ebbene, siamo esattamente in questo tema. Quando arriviamo a concepire l'elemento del contraddittorio come elemento organizzativo utile, lo diciamo nella convinzione che, non potendo toccare i contenuti dell'informazione, l'agire sulle modalità organizzative abbia un riflesso molto importante nell'indirizzare tali contenuti verso ciò che ci chiede la legge, vale a dire i parametri di imparzialità, di completezza e di trasparenza dell'informazione. Questo è lo sforzo che stiamo facendo, a maggior ragione, nel regolamento che abbiamo di fronte.

Passando ad altri temi, ci è stato chiesto quali sono i tempi previsti: a prescindere dalle istruttorie che abbiamo in corso, i cui tempi sono quelli garantiti dai procedimenti amministrativi, per i procedimenti in periodo di par condicio è previsto un tempo di 48 ore, che evidentemente brucia talvolta ogni margine di garantismo. L'Autorità, comunque, cercando di rispettare questo principio, interviene.

È vero, la legge n. 28 del 2000 è una legge «disarmata». Però, nella forte autoreferenzialità dei mezzi di comunicazione, imporre ad una potente emittente televisiva di rettificare un'opinione che ha dato in una fascia oraria di grande ascolto, di mettere in onda una trasmissione riparatrice, di dire tutto questo ai telespettatori citando il provvedimento dell'Autorità che la obbliga a farlo, rappresenta un deterrente notevole. L'esperienza del passato ci dice che, quando l'Autorità ha toccato con questi provvedimenti le emittenti durante la campagna elettorale, le cose sono andate abbastanza bene. Ancora, vorrei ricordare il tema dei notiziari e dei politici in televisione. Anche qui, chi può pensare oggi di farla franca a lungo realizzando trasmissioni totalmente prive di contraddittorio? C'è ormai anche una reazione del pubblico rispetto a programmi non pluralisti.

Per quanto riguarda i telegiornali, da parte dell'Autorità non vi è alcun intendimento prevaricatore su certe libertà di informazione. Quindi, è ragionevole ritenere che tanto maggiore è la professionalità e la deontologia degli addetti all'informazione e la qualità delle direttive che ricevono dai loro editori, tanto minore risulterà l'invasività della regolamentazione dell'Autorità nei confronti delle TV private, ma anche della vostra Commissione nei confronti della RAI.

Il risultato di tutto ciò lo vedremo a campagna elettorale conclusa, essendo evidentemente difficile prevederlo prima che si cominci a giocare.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il loro prezioso contributo e dichiaro conclusa l'audizione.

I lavori terminano alle ore 17,10.

CONSULTAZIONI PUBBLICHE

CONSULTAZIONI PUBBLICHE

DELIBERA N. 16/03/CIR
CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2004

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione Infrastrutture e Reti del 17 dicembre 2003, in particolare nella sua prosecuzione del 23 dicembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed in particolare gli articoli 19 e 44;

VISTA la delibera n. 278/99/CONS recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.141 del 20 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 160/03/CONS recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001";

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2003;

VISTO il regolamento adottato dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 23 dicembre 2003, concernente la procedura di consultazione pubblica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. ha reso pubblica la propria Offerta di Riferimento per l'anno 2004 in data 31 ottobre 2003;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento "Valutazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2004", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 novembre 2003, n. 269, con la quale i soggetti interessati erano stati invitati a far pervenire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento.

CONSIDERATI i contributi ricevuti dagli organismi di telecomunicazioni ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che Telecom Italia risulta notificata nel mercato nazionale dell'interconnessione su rete fissa, ai sensi della delibera n. 160/03/CONS, e ritenuto che l'intervento dell'Autorità di approvazione con eventuali modifiche dell'Offerta di Riferimento 2004 di Telecom Italia abbia un impatto rilevante in tale mercato di riferimento;

RITENUTO pertanto opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004.

2. Le modalità di consultazione e la proposta di provvedimento sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 16/03/CIR
CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2004

Modalità di consultazione

Nell'ambito del procedimento istruttorio "Valutazione dell'Offerta di Riferimento 2004 di Telecom Italia", finalizzato alla valutazione dell'offerta di riferimento pubblicata dalla società Telecom Italia S.p.A. applicabile nell'anno 2004, l'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, osservazioni, elementi di informazione e documentazione relativi alla proposta di provvedimento di approvazione, con modifiche, dell'Offerta di Riferimento 2004.

In particolare l'Autorità invita le parti interessate a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B, con particolare riferimento alle valutazioni contenute nei paragrafi 3 e 4 dell'allegato B, nonché alle proposte di decisione indicate nei riquadri da 3.a) a 3.w) e da 4.a) a 4.v) del medesimo allegato.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "*Consultazione pubblica sull'approvazione dell'OR 2004*", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere fatte pervenire, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Dipartimento Regolamentazione

Att.ne ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento

Centro Direzionale is. B5 – "Torre Francesco"

80143 Napoli

Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail*: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata.

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse descritti in dettaglio nell'Allegato B, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

Le parti interessate possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione, le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa.

L'audizione si terrà entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 217/01/CONS contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione", per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it.

ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 16/03/CIR
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO: APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2004

1. Introduzione

1. In data 31 ottobre 2003 Telecom Italia ha pubblicato le condizioni di offerta relative ai servizi di interconnessione ed accesso applicabili a partire dal 1° gennaio 2004.

Successivamente alla pubblicazione dell'Offerta, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio finalizzato alla valutazione ed approvazione, eventualmente con modifiche, dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2004. La comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 11 novembre 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 19 novembre 2003.

2. Nel corso della prima fase del procedimento è stata svolta un'analisi dell'Offerta 2004, riferita in particolare alle condizioni economiche e tecniche di alcuni servizi segnalati nei contributi ricevuti da alcuni organismi di telecomunicazioni, ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento. Alcune delle questioni oggetto di segnalazione sono state oggetto di un approfondimento con Telecom Italia nel corso di una riunione.

L'Autorità ha quindi effettuato la propria valutazione sulle condizioni di offerta dei servizi segnalati, riportate nei paragrafi 3 e 4 del presente documento. Le decisioni che l'Autorità intende proporre in sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento sono riportate nei punti da 3.a) a 3.w) del paragrafo 3 e da 4.a) a 4.v) del paragrafo 4.

2. Quadro normativo

3. Il nuovo Codice delle Comunicazioni (D. Leg. n. 259/03) prevede che (articolo 19, comma 9) "Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento".

Viene inoltre previsto, all'articolo 44, comma 1, che "*Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente*".

4. Alla luce delle disposizioni normative sopra riportate, il procedimento di valutazione ed approvazioni con eventuali modifiche dell'offerta 2004 viene svolto sulla base degli obblighi normativi attualmente in vigore.

3. Le condizioni di offerta

5. Nel corso del procedimento l'Autorità ha proceduto a verificare il rispetto dei vincoli di cap, nonché il contenuto dei panieri in termini di servizi e le condizioni di offerta di alcuni di essi, anche alla luce delle segnalazioni ricevute direttamente dagli operatori.

Le valutazioni dell'Autorità sono riportate nel seguito.

I servizi inclusi nel network cap

6. La prima attività svolta nel corso del procedimento è relativa alla verifica del rispetto dei vincoli di *network cap* delle condizioni economiche.

I vincoli di *cap* previsti dai commi 1, 2, 3, 4 dall'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR sono di seguito riportati:

- servizi di interconnessione a livello SGU: IPC –8%;

- servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC –6%;

- servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC –3,75%;

- servizi accessori: IPC–IPC.

La variazione percentuale annua dell'Indice dei prezzi al consumo (IPC) indicata dall'ISTAT relativa al mese di giugno 2003 (calcolata a partire da giugno 2002) ed utilizzata da Telecom Italia nella definizione del valore netto del vincolo di variazione panieri, è pari al 2,5%. Tale indice, in coerenza con la prassi adottata nella verifica del meccanismo di *price cap*, è stato calcolato come variazione percentuale della media su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.

Le variazioni percentuali fra la spesa ottenuta applicando ad ogni singolo paniere di riferimento i prezzi previsti nell'OIR 2003 e la spesa ottenuta applicando ai medesimi panieri i prezzi previsti dall'OIR 2004 sono risultate le seguenti:

- per i servizi di interconnessione a livello SGU (paniere A): – 5,5%

- per i servizi di interconnessione a livello SGD e SGT (paniere B): –3,5%

- per i servizi di interconnessione a livello doppio SGT (paniere C): –1,22%

- per i servizi accessori (paniere D): –0,03%.

Per ciò che riguarda il paniere C, l'Autorità ha rilevato che la relativa riduzione della spesa conseguita nell'OIR 2003 è risultata superiore a quella imposta. Ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera n. 03/03/CIR, la differenza tra la riduzione imposta e quella effettivamente conseguita nell'OIR 2003, pari a 0,03%, può essere computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'OIR 2004.

L'Autorità ha inoltre rilevato che, così come previsto dal comma 5, art. 5, le condizioni economiche relative ai servizi di kit e collegamenti trasmissivi di interconnessione non hanno subito incrementi rispetto a quelli pubblicati lo scorso settembre nell'OIR 2003 e che inoltre, così come previsto dal comma 6, art. 5, le riduzioni dei prezzi garantite ai servizi di raccolta in modalità forfetaria a livello SGU, SGD e SGT non sono inferiori a quelle previste per i servizi di raccolta minutaria in decade 7 dei corrispondenti livelli di interconnessione.

7. Sulla base di quanto rilevato appaiono, in prima istanza, rispettati i vincoli di riduzione imposti dalla delibera n. 3/03/CIR.

Al fine di completare l'analisi delle condizioni economiche dei servizi occorre altresì considerare alcuni aspetti emersi dai contributi ricevuti dagli operatori nel corso del procedimento e di seguito descritti.

8. In primo luogo, alcuni operatori hanno segnalato che l'incremento del 30% ca. dei contributi *una tantum* dei servizi di accesso disaggregato e del contributo di qualificazione xDSL all'interno del paniere D, relativo ai servizi accessori potrebbe avere un rilevante impatto sotto il profilo competitivo e non essere coerente con i corrispondenti prezzi *retail*. Tale variazione, a detta degli operatori, può costituire un disincentivo all'uso dell'accesso disaggregato ed alla realizzazione di infrastrutture alternative, con effetti di natura anticompetitiva.

A tale proposito Telecom Italia ha evidenziato che l'aumento di tale voce di spesa per gli operatori è riconducibile all'analisi dei costi dei servizi per il 2003, che risultano superiori anche ai valori proposti per il 2004 e che la variazione è avvenuta nel rispetto del vincolo di *cap* per lo specifico paniere, tenuto conto che altre voci, in particolare la quota di attivazione per la CPS è diminuito.

9. Sul punto, l'Autorità intende esprimere le seguenti considerazioni. In primo luogo si osserva che, nel definire le modalità di intervento nella suesposta questione, l'Autorità deve esercitare le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e la concorrenza sostenibile, come evidenziato sia nel quadro normativo vigente sia in quello di prossima introduzione.

I valori di offerta servizi erano stati modificati dall'Autorità con la delibera n. 2/03/CIR anche sulla base di una verifica di coerenza rispetto ai corrispondenti valori *retail*, con l'obiettivo di garantire agli operatori, che utilizzano il servizio di accesso disaggregato per realizzare infrastrutture d'accesso alternative a quella di Telecom Italia, condizioni competitive e parità di trattamento con le direzioni commerciali dell'operatore notificato.

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la composizione del paniere D, che include servizi di natura accessoria caratterizzati da una struttura di costi omogenea e fortemente dipendente dal costo della manodopera. Tenuto conto di ciò, per il paniere D è stato previsto un vincolo di *cap* (IPC-IPC) tale da mantenere costante il valore nominale del paniere . In tale ottica è opportuno evidenziare che l'incremento dei prezzi dei servizi di attivazione dell'accesso disaggregato, caratterizzato da una crescita prospettica dei volumi, è stato compensato da una riduzione del prezzo di attivazione della *carrier preselection*, servizio avviato nel 1999 ed ormai ritenuto quasi stabilizzato in termini di volumi.

Peraltro la riduzione del prezzo della quota di attivazione CPS non è stata motivata da Telecom Italia, e non appare pienamente giustificata alla luce dell'affermazione di Telecom Italia che il valore fissato dall'Autorità risulta al di sotto dei costi. L'Autorità ritiene pertanto che la manovra proposta non risulti sufficientemente motivata e che rappresenti un comportamento atto a costituire nuovi vincoli allo sviluppo del mercato dell'accesso.

3.a L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni economiche in esame nel senso di mantenere i prezzi dei contributi di attivazione per il servizio di *unbundling* e per la CPS pari, per l'anno 2004, a quelli approvati nell'Offerta di Riferimento 2003.

10. Un secondo aspetto da considerare riguarda i contributi di attivazione dei circuiti parziali a 256Kbps, 384Kbps, 512Kbps, 768Kbps, 34Mbps e 155Mbps e i contributi per l'accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso (cosiddetto shared access). I contributi di attivazione di tali servizi, per i quali è stato registrato un volume nullo nel corso del periodo di riferimento (1 luglio 2002 – 30 giugno 2004), presentano un incremento pari rispettivamente al 10% e al 31,25%.

Il comma 2, dell'articolo 2, della delibera n. 11/03/CIR aveva previsto che le condizioni economiche dei servizi caratterizzati da un volume nullo dovessero variare in misura pari al vincolo di controllo generale del paniere cui tali servizi appartengono. Nel caso in esame il paniere di riferimento è il paniere D che, come rappresentato in precedenza, presenta un tasso di riduzione generale dello 0% (IPC-IPC).

L'Autorità rileva, pertanto, che le condizioni economiche proposte per i suddetti servizi risultano non coerenti con quanto disposto dalla delibera 11/03/CIR.

3.b L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni economiche in esame nel senso di mantenere i prezzi dei contributi di attivazione per i circuiti sopra indicati, per i quali si è registrato un volume nullo nel periodo di riferimento, pari, per l'anno 2004, a quelli approvati nell'Offerta di Riferimento 2003.

Quota supplementare per il servizio di raccolta in Carrier Preselection

11. Nell'Offerta di Riferimento 2004 Telecom Italia ha incrementato la quota minutaria supplementare applicata alla raccolta del traffico in modalità *Carrier Pre-selection*, finalizzata al recupero degli investimenti effettuati per l'adeguamento (*System Setup*) della rete alla *Carrier Preselection*. Alcuni operatori hanno segnalato che tale incremento, che è valutabile nella misura di oltre il 200 %, rappresenta un reale ostacolo alla concorrenza e comporta un notevole incremento dei costi degli operatori stessi. Telecom Italia, d'altra parte, ha comunicato all'Autorità di aver recuperato, sino ad ora, circa un terzo dei costi di adeguamento sostenuti e che l'incremento apportato le consentirà di recuperare tali costi entro il mese di Ottobre 2004.

12. La delibera n. 10/00/CIR, nell'approvare l'applicazione di tale quota supplementare per il servizio di raccolta in CPS finalizzata al recupero dei costi sostenuti per l'adeguamento di sistema per la fornitura del servizio stesso, ha fissato in quattro anni e mezzo il periodo di riferimento entro il quale Telecom Italia avrebbe dovuto recuperare tali costi, definendo tale periodo sulla base del numero di attivazioni previsto e del relativo traffico sviluppato nel medesimo arco temporale. In particolare, era previsto, da Telecom Italia, un piano di attivazioni con 12.000 attivazioni al giorno (per giorno lavorativo) nel primo anno, 9.000 nel secondo e 6.000 nel terzo e quarto anno, per un totale di circa 7 milioni di linee. L'analisi del reale andamento del mercato della *carrier pre-selection* dimostra che, rispetto all'andamento ipotizzato alla base del piano di rientro approvato, il processo di *provisioning* è andato a regime con notevole ritardo ed il numero di 12.000 attivazioni si è raggiunto solo alla fine del secondo anno. Inoltre, all'inizio del terzo anno eventi quali l'avvio con volumi rilevanti del servizio di accesso disaggregato ed il significativo numero di rientri in Telecom Italia hanno contribuito a ridurre il traffico dalla *carrier preselection*, concorrendo al ritardo nel piano di rientro dei costi.

13. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno modificare il piano di recupero dei costi di adeguamento del sistema, sostenuti da Telecom Italia, sulla base dei dati di attivazione e di traffico realizzati nel periodo 2000- 2003, in quanto le ipotesi prese a base si sono rilevate non corrette in quanto l'avvio effettivo della prestazione è avvenuto con almeno 12 mesi di ritardo. Pertanto l'Autorità ritiene ragionevole che il recupero di tali costi si realizzi con un anno di ritardo rispetto alle ipotesi iniziali. Sulla base di tale assunzioni, valutati i dati di traffico ed ipotizzando, sulla base dei valori pregressi, un incremento annuo del traffico in CPS di circa il 10%, l'Autorità ritiene che il valore approvato per il 2003 valore della quota supplementare possa consentire l'effettivo recupero entro l'anno 2005.

3.c L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni economiche in esame nel senso di mantenere, nell'Offerta di Riferimento 2004, il valore della quota supplementare di raccolta in CPS, pari a quello approvato per l'Offerta di Riferimento 2003.

Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione

14. Nell'Offerta di Riferimento 2004 le condizioni economiche applicate da Telecom Italia per la prestazione di "fatturazione per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore" sono determinate in misura variabile in funzione dell'importo medio minutario fatturato al cliente chiamante. Infatti, il valore della percentuale del fatturato, dovuta per il servizio, è pari al minimo tra: 3,3 x pmm +4,2 e 10; dove pmm è il prezzo medio minutario, espresso in euro al minuto, dello specifico servizio oggetto della prestazione richiesta dall'operatore.

Alcuni operatori hanno segnalato una duplice criticità: da un lato l'introduzione della dipendenza della percentuale applicata dal prezzo finale e dall'altro il notevole incremento di tale percentuale rispetto al valore 2003 (pari al 2,9% fisso).

15. Con riferimento all'offerta 2003, l'articolo 1, comma 1, lettera d, punto 1, della delibera n. 2/03/CIR e l'articolo 3, comma 2, lettera d, della delibera n. 11/03/CIR, hanno definito, per la quota di fatturazione, il valore del 2,9% del fatturato, indipendentemente dal valore di prezzo applicato.

In merito Telecom Italia ha evidenziato che la percentuale del 2,9%, valutata per l'offerta 2003, non risulta più orientata ai costi in quanto gli stessi sono cambiati, in particolare, in conseguenza delle numerosi frodi e dell'incremento delle attività dovute agli accertamenti delle eventuali attività illecite ed alle contestazioni presentate dagli utenti.Per far fronte a tale situazione, Telecom Italia ha dichiarato di aver dovuto potenziare i sistemi di prevenzione e di gestione del cliente. Secondo Telecom Italia, la formula proposta (con valori compresi tra 4,2% e 10%) oltre a essere più rappresentativa dei costi reali, favorisce le numerazioni a basso prezzo (e quindi intrinsecamente meno rischiose). Infatti, in alternativa, si sarebbe dovute applicare a tutte le numerazioni lo stesso valore medio che risulta molto maggiore del 2,9% precedentemente applicato.

16. L'Autorità, sul punto, rileva innanzitutto che la modifica della modalità di applicazione del prezzo di fatturazione ha un significativo impatto sul mercato dei servizi a valore aggiunto, qualora si consideri l'incertezza indotta negli operatori interconnessi che, seppur confidando nella stabilità del prezzo di tale servizio di interconnessione, si trovano a dover rinegoziare per il 2004 le condizioni economiche con i centri servizi propri clienti. Inoltre, tenuto conto che il servizio di fatturazione è soggetto all'orientamento al costo, risulta necessario valutare gli effettivi costi sottostanti al servizio al fine di determinarne il valore per l'anno 2004. A tale proposito, Telecom Italia ha fornito i dati di costo che apparentemente non si discostano da quelli sottostanti la fissazione del valore approvato con la delibera n. 2/03/CIR. Pertanto l'applicazione all'anno 2004 della metodologia già approvata fa registrare un valore, per il 2004, prossimo a quello approvato per l'anno 2003.

L'Autorità ritiene inoltre che l'applicazione di un unico valore percentuale, che scorreli il costo della fatturazione dal prezzo fatturato, risulta maggiormente rappresentativo della reale struttura dei costi.

3.d L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni proposte da Telecom Italia per il servizio di fatturazione per l'accesso dei propri abbonati alle numerazioni non geografiche di altri operatori nel senso di approvare un unico valore percentuale, indipendente dal valore fatturato al cliente finale, determinato sulla base dei dati di costo forniti da Telecom Italia, applicando la metodologia descritta nelle premesse della delibera n. 2/03/CIR.

17. In merito al servizio di configurazione dei prezzi richiesti dagli operatori interconnessi, Telecom Italia richiede, per il 2004, un importo *una tantum* pari a ca. € 30.000,00 per ogni configurazione di scaglione tariffario associato a singola numerazione o centinaio. Inoltre, sia per la configurazione di numerazioni con prezzi già pubblicati nelle griglie tariffarie, sia per la configurazione prezzi non inclusi nelle griglie tariffarie, Telecom Italia garantisce tempi massimi di fornitura del servizio pari a 90 giorni.

Alcuni operatori hanno segnalato che un costo di configurazione eccessivamente elevato può costituire un disincentivo allo sviluppo di nuovi servizi a valore aggiunto e, congiuntamente ai lunghi tempi di configurazione, potrebbe rappresentare un freno alla concorrenza.

Telecom Italia ha precisato di aver calcolato i costi di configurazione ipotizzando un'ora di lavoro su ogni SGU ed alcuni di costi di predisposizione degli impianti. Infatti, l'attività di configurazione, secondo la stessa Telecom Italia, consiste nella predisposizione di una procedura *software* riguardante la nuova configurazione del prezzo, nonché nel successivo aggiornamento locale di ciascuna centrale SGU con i relativi test. Tali operazioni, sempre secondo Telecom Italia, sono svolte presso ciascuna centrale SGU al fine di aggiornare il c.d. "cartellino", generato per ogni chiamata.

18. La delibera n. 11/03/CIR prevede che gli eventuali oneri di configurazioni di prezzi non inclusi nelle griglie tariffarie siano inclusi nell'Offerta di Riferimento a condizioni economiche eque, non discriminatorie ed orientate al costo. La verifica delle condizioni economiche proposte non può che essere svolta pertanto alla luce di costi esposti da Telecom Italia in contabilità regolatoria e della pertinenza delle attività remunerate al servizio offerto. Alla luce delle informazioni fornite da Telecom Italia, l'Autorità, allo stato, non ritiene che sussistano motivazioni per modificare i valori proposti da Telecom Italia.

Relativamente ai tempi di configurazione delle numerazioni sulla rete di Telecom Italia, l'Autorità non ritiene motivato che gli stessi siano fissati in 90 giorni indipendentemente dal fatto che il prezzo ad esse associato sia o meno presente nelle griglie tariffarie.

L'Autorità osserva, infine, che l'introduzione delle griglie di prezzo e degli oneri di configurazione dei prezzi "fuori griglia" è coerente solo qualora i livelli di prezzo presenti nelle griglie siano disponibili agli operatori indipendentemente dalla numerazione scelta per il servizio finale (compatibilmente con i vincoli di prezzo massimo fissati dalla normativa vigente). Pertanto non risulta necessario associare ad ogni numerazione un sottoinsieme di prezzi disponibili ma è sufficiente disporre di un solo elenco di prezzi "già configurati" che sia tempestivamente aggiornato e reso disponibile da Telecom Italia.

3.e L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni tecniche del servizio di configurazione delle numerazioni non geografiche in capo agli operatori interconnessi, nel senso di richiedere a Telecom Italia di:

- fissare il periodo di configurazione, nel caso di prezzi già configurati all'interno delle griglie, in una misura inferiore o uguale a 30 giorni;

- rendere disponibili per tutte le numerazioni i livelli di prezzo già configurati e quelli ulteriori che saranno attivati su richieste degli operatori, ivi inclusa la direzione commerciale di Telecom Italia su specifiche numerazioni.

19. Relativamente ai servizi in decade 7, gli operatori hanno segnalato che Telecom Italia prevede nelle condizioni dell'offerta di inibire i servizi offerti su un dato arco di numerazione o su di uno specifica numerazione nel caso in cui la qualità del servizio risulti troppo bassa.

Telecom Italia ha evidenziato che la loro previsione è finalizzata unicamente a tutelare l'integrità della rete da fenomeni degradanti, quali i continui tentativi di chiamata da parte degli utenti finali, e non vuole essere un'interferenza nelle attività commerciali degli altri operatori.

20. Alla luce di quanto disposto dall'art. 5, della delibera 9/02/CIR, relativamente agli obblighi di comunicazione in capo agli operatori titolari delle numerazioni per servizi Internet, l'Autorità ritiene che l'operatore deve comunicare ai propri clienti le informazioni relative alla qualità del servizio offerto ma che tali informazioni non siano necessarie a Telecom Italia per configurare il servizio di fatturazione.

3.f L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta del servizio in questione, nel senso di eliminare le clausole sopra indicate introdotte da Telecom Italia.

Accesso al servizio 12

21. L'Autorità ha rilevato che Telecom Italia ha escluso dall'Offerta di Riferimento 2004 il servizio di accesso in interconnessione al servizio 12 (informazione elenco abbonati nazionali).

Telecom Italia ha giustificato l'esclusione ai sensi dell'art. 55 del Codice delle Comunicazioni ove tale servizio è stato espunto da quelli soggetti ad obbligo di servizio universale. Pertanto Telecom Italia ha ritenuto che questo servizio non sia più soggetto agli obblighi di pubblicazione e di orientamento al costo a cui soggiacciono gli altri elementi dell'Offerta di Riferimento.

Telecom Italia ha comunque evidenziato che per il 2004 il prezzo del servizio è rimasto immutato e che la sua offerta è disponibile sul proprio sito web.

22. L'Autorità ha svolto una verifica di tali condizioni, da cui è emerso che l'offerta per l'accesso da rete fissa al servizio 12 prevede l'applicazione del modello di terminazione; ciò, peraltro, contrasta con la delibera n. 4/02/CIR che prevede l'equiparazione del servizio di informazione abbonati ai servizi non geografici, per i quali la tariffa viene definita dall'operatore cui è assegnata la numerazione e per i quali si applica il modello di raccolta. L'Autorità pertanto ritiene che la esclusione dall'Offerta di Riferimento 2004 del servizio di accesso al 12 non risulti coerente con quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche e che gli obblighi e le condizioni di fornitura di tale servizio debbano permanere sulla base della normativa preesistente sino al completamento del riesame degli obblighi.

3.g L'Autorità esprime l'orientamento di modificare l'Offerta di Riferimento 2004 nel senso di richiedere a Telecom Italia l'inserimento delle condizioni di interconnessione per il servizio 12, con le modalità previste dalla delibera n. 4/02/CIR e successive integrazioni.

Offerta di flussi di interconnessione a 34Mbps

23. Telecom Italia ha introdotto nell'Offerta di Riferimento 2004, l'offerta di flussi di interconnessione a 34Mbps in ottemperanza all'art. 1, comma 1, lett. a), sub 1) della delibera n. 2/03/CIR ed all'art. 3, comma 2, lett. b) della delibera n. 11/03/CIR.

In merito alle condizioni di offerta proposte da Telecom Italia, alcuni operatori hanno segnalato che le stesse contemplano condizioni economiche e che, a loro avviso, potrebbero impedire o limitare la fruizione del servizio.

Altri operatori hanno anche segnalato che le modalità di offerta risulterebbero incomplete, con particolare riferimento ai casi di accesso alla rete di Telecom Italia con estensione del collegamento ove non è inclusa la possibilità di utilizzo di collegamenti a 34Mbps.

24. L'Autorità ha svolto un approfondimento sulla struttura di tale offerta, anche in relazione alle disposizioni di cui alle delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR ed ai costi delle componenti impiantistiche previste e ritiene pertanto, al fine di rimuovere le criticità segnalate dagli operatori, che le condizioni di offerta del servizio in questione debbano essere integrate prevedendo la possibilità di utilizzo di interfacce a 155Mbps e l'eliminazione dell'obbligo di acquisto congiunto con le interfacce a 2Mbps sull'autocommutatore di Telecom Italia, nonché introducendo la possibilità di estensione del collegamento a 34 Mbps.

3.h L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta del servizio di flussi di interconnessione a 34 Mbps, nel senso di richiedere a Telecom Italia di:

- introdurre la possibilità di utilizzo di interfacce a 155Mbps
- eliminare l'obbligo di acquisto congiunto con le interfacce a 2Mbps sull'autocommutatore di Telecom Italia
- introdurre la possibilità di estensione del collegamento a 34 Mbps.

Flussi di interconnessione: restrizioni d'uso

25. Telecom Italia ha previsto, nell'Offerta di Riferimento 2004, che i circuiti di interconnessione tra i propri nodi e quelli degli operatori interconnessi siano forniti solo congiuntamente alle funzionalità di commutazione di centrale dei propri autocommutatori. Tale aggregazione di offerta impedisce, secondo quanto segnalato da alcuni operatori, l'uso del servizio di circuiti di interconnessione per servizi diversi da quelli di fonia vocale commutata. Inoltre, Telecom Italia non ha previsto eventuali servizi aggiuntivi necessari all'utilizzo dei circuiti di interconnessione per destina-

zioni d'uso diverse dalla fonia vocale, né ha predisposto modalità di migrazione economica dalle offerte che utilizzano le medesime componenti impiantistiche dei flussi di interconnessione.

26. Le delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR dispongono che Telecom Italia preveda la possibilità di utilizzare i circuiti di interconnessione per qualsiasi tipo di applicazione (raccolta del traffico fonia, di accessi disaggregati, di traffico dati, etc.), purché gli stessi circuiti rileghino una sede dell'operatore (anche co-locata) ad una sede di Telecom Italia ove siano localizzati gli apparati degli operatori. Nelle suddette delibere viene inoltre disposto, in via generale, che nel caso di rilegamento tra sede OLO e centrale Telecom Italia, catene impiantistiche similari devono essere offerti, in base al principio di non discriminazione, a condizioni economiche analoghe, fatte salve eventuali componenti aggiuntivi relativi alle specifiche applicazioni.

Tale conclusione è supportata dalla considerazione che se un operatore ha già attive infrastrutture di interconnessione per il traffico fonia, allo stato è impossibile per lo stesso condividere le medesime risorse trasmissive anche per il trasporto di altre tipologie di traffico, quali il traffico raccolto in *unbundling* o in ADSL *wholesale* nel medesimo sito. Tale limitazione oltre ad avere come effetto l'incremento di costi per l'operatore che è costretto ad attivare nuovi flussi per erogare i servizi tipici del mercato dell'accesso (*unbundling e ADSL wholesale*), rappresenta un utilizzo inefficiente delle risorse di rete già a disposizione.

L'Autorità ritiene che le condizioni di offerta dei servizi di cui al presente paragrafo non risultino coerenti con la regolamentazione vigente.

3.k L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia l'eliminazione delle restrizioni all'utilizzo dei flussi di interconnessione.

Circuiti parziali: restrizioni sull'utilizzo, SLA e condizioni di offerta

27. Con riferimento al servizio di circuiti parziali, alcuni operatori hanno segnalato che nell'Offerta di Riferimento venga esclusa la possibilità di impiego di tali circuiti al fine di realizzare una linea affittata tra un proprio punto di presenza ed un cliente finale. Inoltre, secondo gli operatori i parametri di disponibilità e il *Service Level Agreement* (SLA) presenti nell'Offerta di Riferimento risultano non adeguati a competere con l'offerta di linee affittate retail di Telecom Italia.

28. La delibera n. 11/03/CIR ha previsto che i circuiti parziali siano utilizzabili a prescindere dalla tipologia di utenza attestata ai punti terminali ed indipendentemente dal fatto che l'OLO acquisti o meno una seconda coda di terminazione da Telecom Italia. Nelle condizioni riportate nell'Offerta di Riferimento 2004, Telecom Italia invece da un lato pone restrizioni alla tipologia d'utenza (l'utente attestato non può essere un altro operatore di telecomunicazioni), dall'altro consente l'utilizzazione del circuito parziale solo nell'ambito della realizzazione di una linea affittata che unisce due sedi di utenti finali. Alla luce della normativa vigente l'Autorità ritiene che debba essere espressamente previsto nell'Offerta di Riferimento che i circuiti parziali siano un servizio essenziale necessario per la realizzazione di un servizio di linee affittate.

3.i L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia l'eliminazione delle restrizioni all'utilizzo dei circuiti parziali.

29. Relativamente alla segnalazione sull'adeguatezza dello SLA, la delibera n. 11/03/CIR ha previsto che Telecom Italia formuli un'offerta dello SLA che fornisca garanzie, sui tempi di disponibilità dei circuiti parziali, migliorative rispetto ai valori applicati alle linee affittate retail, al fine di permettere la completa replicabilità del servizio di linee affittate *retail*.

30. Alla luce della normativa vigente e considerando l'analogo utilizzo dei servizi di circuiti parziali e di linee affittate *wholesale*, l'Autorità ritiene opportuno che lo SLA dei circuiti parziali

(inteso come tempi e penalità applicate, nonché le modalità operative di comunicazione) sia coerente con i valori approvati per il servizio di linee affittate *wholesale*, con l'unica eccezione del parametro di disponibilità per il quale, devono essere garantite condizioni migliorative tali da permettere la replicabilità di una linea affittata *retail* a partire da almeno due circuiti parziali.

3.j L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di adeguare lo SLA dei circuiti parziali ai valori approvati per il servizio di linee affittate *wholesale*, salvo il parametro di disponibilità per il quale devono essere garantite condizioni migliorative tali da permettere la replicabilità di una linea affittata *retail* che include due circuiti parziali.

31. In merito alle le condizioni di cessazione per il servizio di circuiti parziali, diversi operatori hanno segnalato che le stesse prevedono che l'operatore paghi i ratei a scadere per la restante parte dell'anno, anche dopo il primo anno di rinnovo del contratto.

32. L'Autorità ritiene che le condizioni di cessazione del servizio in oggetto devono essere allineate a quelle previste per i flussi di interconnessione prevedendo un opportuno periodo di preavviso trascorso il quale nulla sia dovuto da parte dell'operatore.

3.l L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare l'offerta al fine di allineare le condizioni di cessazione del servizio di circuito parziale a quelle previste per i flussi di interconnessione.

Raccordi interni di centrale : restrizioni all'utilizzo e condizioni di offerta

33. Alcuni operatori hanno segnalato difficoltà nella messa a disposizione del servizio di raccordi interni di centrale da parte di Telecom Italia nel caso in cui tali circuiti connettano apparati di OLO in co-locazione con altri apparati anche di altri operatori in *housing* commerciale e siano impiegati per servizi diversi da quelli di fonia vocale.

34. Sul punto, l'Autorità rileva che le delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR dispongono che Telecom Italia realizzi i raccordi interni di centrale a condizioni trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie e che gli stessi raccordi siano offerti agli operatori co-locati indipendentemente dagli operatori rilegati ed a prescindere dal servizio per cui sono attivati. Ai sensi di quanto precedentemente disposto, appare necessario che Telecom Italia adegui le condizioni di offerta in modo tale da garantire a tutti gli operatori la possibilità di utilizzare raccordi interni verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso.

3.m L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare l'offerta al fine di garantire l'utilizzo di raccordi interni, a condizioni trasparenti ed orientate al costo, verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso.

35. In merito alle condizioni di offerta del servizio, alcuni operatori hanno richiesto di rimuovere le limitazioni sulla configurazione minima dei raccordi in fibra, con specifico riferimento all'introduzione di raccordi con 32 fibre per capacità di 2Mbps e di 8 fibre per capacità di 155Mbps.

36. L'Autorità rileva che tale richiesta può aumentare l'efficienza dell'uso del servizio da parte degli operatori e ritiene pertanto condivisibile la richiesta di rimuovere le limitazioni sopra indicate.

3.n L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare l'offerta al fine di rimuovere le limitazioni sulla configurazione minima dei raccordi in fibra ottica.

Servizio di Canale Virtuale Permanente

37. L'Autorità ha rilevato in primo luogo, anche sulla base delle segnalazioni di numerosi operatori, che Telecom Italia non ha inserito l'offerta di CVP nel corpo dell'Offerta di Riferimento 2004, ma che l'offerta di tale servizio è stata pubblicata separatamente. Sul punto, l'Autorità ritiene, come già evidenziato nella delibera n. 11/03/CIR, che l'offerta CVP faccia parte dei servizi di interconnessione, in coerenza con quanto disposto dalla delibera n. 2/00/CIR ed indipendentemente dalla modalità di valutazione dell'orientamento al costo (*retail minus* piuttosto che *cost plus*). Pertanto, l'offerta va ripubblicata integralmente e periodicamente, completa di caratteristiche tecniche ed economiche di fornitura, e comunicata all'Autorità contestualmente alle altre offerte del listino di interconnessione.

38. In merito alle condizioni di offerta CVP, diversi operatori hanno segnalato che l'offerta di Telecom Italia sul mercato *retail* di servizi di connettività dati, inclusivi di accesso xDSL, risulterebbe avere caratteristiche economiche, tecniche e dello SLA non replicabili a partire dall'offerta *wholesale* CVP.

Relativamente alle condizioni economiche, nel corso del procedimento gli operatori hanno inviato all'Autorità documentazione finalizzata a dimostrare la difformità delle offerte effettivamente proposte da Telecom Italia sul mercato *retail* da quelle utilizzate dall'Autorità in sede di approvazione dell'offerta *wholesale* CVP. In particolare, secondo quanto segnalato dagli operatori, Telecom Italia applicherebbe, in funzione del valore dell'offerta *retail*, sconti differenziati in funzione dei *budget* assegnati alle proprie divisioni commerciali, da applicarsi più frequentemente in aree in cui siano presenti infrastrutture di altri operatori, che includerebbero anche la fornitura di prestazioni aggiuntive "a titolo gratuito".

39. La delibera n. 15/00/CIR ha disposto che gli eventuali sconti praticati da Telecom Italia devono essere oggetto di esplicita approvazione preventiva da parte dell'Autorità anche ai fini della valutazione degli impatti sulle condizioni economiche del servizio intermedio di CVP. Infatti l'orientamento al costo dei servizi CVP è ottenuto applicando il criterio di *retail minus* introdotto con la delibera n. 2/00/CIR e successivamente precisato con le delibere n. 15/00/CIR e 6/03/CIR, e pertanto ogni variazione delle effettive condizioni retail di riferimento comporta l'adeguamento delle condizioni CVP applicate agli operatori. Alla luce di tali considerazioni l'Autorità ritiene necessario che i prezzi *retail*, sulla base dei quali applicare la prevista percentuale di riduzione per definire il prezzo *wholesale* tengano conto del valore di sconto medio applicato da Telecom Italia ai propri prezzo *retail*.

L'Autorità pertanto intende procedere alla revisione delle condizioni economiche dell'offerta CVP, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, anche con riferimento alle condizioni economiche dei relativi servizi accessori di trasporto metropolitano ed interurbano.

3.o L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di:

- riformulare le condizioni economiche dell'offerta *wholesale* CVP, al fine di considerare il valore di sconto medio applicato dalla medesima società nei confronti della propria clientela finale.

- comunicare all'Autorità i valori di sconto applicati nei contratti *retail* al fine di giustificare il valore di sconto medio applicato.

40. Relativamente alle condizioni tecniche gli operatori hanno segnalato che sarebbero presenti sul mercato alcune offerte di Telecom Italia con caratteristiche tecniche e di fornitura non replicabili a partire dall'offerta CVP vigente. I principali problemi segnalati sono in relazione alle garanzie sui tempi di disponibilità minima, al mancato supporto delle classi di servizio ATM (quali la CBR e la VBR-rt) ed alle garanzie di tempi massimi di *provisioning* ed *assurance*.

In merito alle offerte di disponibilità ed ai tempi di *provisioning* ed *assurance*, Telecom Italia sostiene che i parametri dichiarati nelle proprie offerte *retail* di base sono solo dati nominali garantiti. In merito al mancato supporto delle classi di servizio ATM, gli operatori segnalano che queste ultime sarebbero necessarie al fine di replicare le offerte integrate voce e dati di Telecom Italia.

A tale proposito, Telecom Italia sostiene di non impiegare classi di servizio ATM differenziate, ma solo la classe ABR senza la notifica di congestione prevista per il CVP. Nel caso delle proprie offerte retail voce e dati, le differenti classi di servizio sarebbero gestite a livello IP interessando solo il terminale d'utente ed i nodi di *core network*, dunque una tale architettura risulterebbe replicabile dagli OLO. Telecom Italia ha inoltre pubblicato, in data 28 novembre 2003, un'offerta di accesso a banda larga a volume che contempla l'uso della classe VRB-rt nell'ambito dei servizi CVP.

41. Sul punto, l'Autorità rileva, in primo luogo, che anche i parametri tecnici, dello SLA e di qualità del servizio concorrono alla valutazione di replicabilità delle offerte di connettività a banda larga di Telecom Italia. Pertanto l'Autorità ritiene che, nell'analisi della replicabilità debbano essere tenute in considerazione le modalità tecniche di realizzazione adottate da Telecom Italia, i parametri di configurazione e le condizioni di *Service Level Agreement*, inclusivi delle condizioni di provisioning, assurance e delle disponibilità annue, sia nominali che garantite e dei corrispondenti livelli di penali. Per tali motivi, al fine di permettere la piena replicabilità delle offerte *retail* di Telecom Italia, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia indichi, come parte integrante dell'offerta CVP tutti i parametri proposti nelle proprie offerte *retail*, quali ad esempio i tempi di disponibilità, di *provisioning* ed *assurance*, i tempi massimi di latenza e di *jitter*, ed i tassi di perdita di celle.

3.p L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni tecniche al fine di indicare nell'offerta *wholesale* CVP, in modo esaustivo, i parametri tecnici proposti nelle proprie offerte *retail*.

42. Alcuni operatori hanno segnalato numerose criticità nel rispetto degli SLA attualmente vigenti da parte di Telecom Italia in merito a specifici aspetti delle procedure di *provisioning* ed *assurance*. Ad esempio, è stato segnalato che, nel corso del 2003, Telecom Italia ha consegnato agli operatori un numero rilevante di circuiti CVP non funzionanti o non correttamente configurati (errato *provisioning* iniziale). Ciò provoca un innalzamento dei costi per gli operatori.

43. In merito alla consegna di circuiti non funzionanti o non correttamente configurati, l'Autorità, ritiene opportuna l'introduzione dello SLA di garanzia sulla percentuale massima di circuiti con errato *provisioning*, al fine di incentivare Telecom Itala a correggere le criticità sopra segnalate

3.q L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni tecniche al fine di introdurre, nell'ambito dello SLA, adeguate garanzie sulla percentuale massima di circuiti con errato *provisioning*.

Provisioning dei servizi di configurazione delle numerazioni

44. Alcuni operatori hanno segnalato diverse criticità in merito ai tempi massimi di configurazione delle numerazioni non geografiche, nonché dei codici e routing number loro assegnati. Difatti, il termine di 90 giorni proposto dall'offerta di riferimento per la configurazione delle numerazioni non geografiche non sarebbe ritenuto adeguato alla gestione competitiva di servizi a valore aggiunto. Gli stessi operatori fanno rilevare che Telecom Italia offrirebbe ai propri clienti la configurazione di numerazioni 899 in soli 15 giorni, mentre garantirebbe agli OLO, con servizi dello SLA plus su base commerciale, la riduzione dei tempi massimi di configurazione a 30 ed a 60 giorni.

Inoltre apparentemente a causa di differenze nelle scelte impiantistiche di Telecom Italia, le configurazioni di numerazioni 700, 701, 702 e 709 sono offerte con tempi massimi di configurazione inferiori a 30 giorni.

Gli operatori ritengono che il termine di 90 giorni proposto dall'offerta di riferimento non sia commisurato alle reali attività connesse alla fornitura del servizio, ma abbia lo scopo di indirizzare gli stessi verso le offerte dello SLA plus commerciali.

45. L'Autorità rileva che la differenziazione dei tempi di configurazione per le diverse numerazioni non risulti giustificata. L'Autorità ritiene pertanto che l'uso di particolari scelte impiantistiche da parte di Telecom Italia (con particolare riferimento all'uso della rete intelligente) devono essere volte, nel rispetto del principio di non discriminazione, alla minimizzazione dei tempi di configurazione delle numerazioni e che gli stessi tempi siano indipendenti dalle tipologie di numerazioni configurate.

3.r L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni di *provisioning* del servizio di configurazione delle numerazioni, al fine di minimizzare i tempi di configurazione ed garantire gli stessi tempi, indipendentemente dalla tipologia di numerazione.

Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia

46. Alcuni operatori segnalano che Telecom Italia non fornisce un elenco completo ed aggiornato delle numerazioni non geografiche configurate sulla propria rete, né informa gli operatori riguardo l'apertura di nuove numerazioni non geografiche.

In questo modo gli operatori interconnessi non possono configurare l'instradamento per tali numerazioni con conseguente impossibilità di accesso per i propri abbonati.

47. L'Autorità, al fine di garantire l'interoperabilità delle reti, ritiene necessario che Telecom Italia assicuri una adeguata informazione in merito alle numerazioni non geografiche assegnate alla stessa e configurate sulla propria rete, a tutti gli operatori che ne facciano richiesta. Inoltre, l'apertura di nuove numerazioni dovrà essere comunicata con opportuno anticipo agli operatori interconnessi, al fine di permettere agli stessi di effettuare per tempo le relative configurazioni di rete.

3.s L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di fornire, a tutti gli operatori che ne facciano richiesta, informazioni sulle numerazioni non geografiche assegnate alla stessa e configurate sulla propria rete nonché di fornire, agli operatori, con un adeguato anticipo, informazioni in merito all'apertura di nuove numerazioni configurate sulla propria rete.

Servizio di unbundling: SLA e condizioni di offerta

48. Alcuni operatori hanno segnalato, nel caso in cui il servizio di *unbundling* sia impiegato per la fornitura servizi ad utenze di tipo business, è necessario poter garantire condizioni di *assurance* più stringenti di quelle attualmente proposte da Telecom Italia. Nel caso di utenze business la linea di accesso è infatti tipicamente impiegata per la raccolta di molteplici utenze voce e dati, pertanto il danno connesso al protrarsi del disservizio è maggiore di quello subito da un normale utente residenziale.

49. L'Autorità ritiene opportuno, al fine di promuovere l'impiego del servizio per una maggiore varietà di tipologie d'utenza, che Telecom Italia integri lo SLA di *assurance* prevedendo condizioni opzionali che garantiscano tempi di ripristino migliorativi rispetto a quelli correntemente offerti.

3.t L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni dello SLA di assurance del servizio di *unbundling* con l'introduzione di un'opzione di tempi di ripristino migliorativi rispetto a quelli correntemente offerti.

50. Telecom Italia, ottemperando a quanto disposto dalla delibera 11/03/CIR, ha eliminato le precedenti limitazioni sulle variazioni di velocità trasmissiva nell'uso della coppia ULL nel caso di accessi ADSL.

Diversi operatori hanno rilevato nell'Offerta di Riferimento che tali limitazioni permangono per le variazioni di velocità trasmissiva nel caso degli altri tipi di accesso xDSL.

51. L'Autorità ritiene che le considerazioni espresse dalla delibera 11/03/CIR in merito alle variazioni di velocità trasmissiva nel caso di coppie per uso ADSL sono applicabili in modo analogo anche per coppie impiegate con i restanti servizi xDSL.

3.u L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni in esame, al fine di eliminare le limitazioni relative alle variazioni di velocità per i servizi xDSL diversi dall'ADSL.

52. In merito al servizio di *Shared Access* con *splitter* a cura di Telecom Italia, alcuni operatori hanno richiesto che, coerentemente a quanto previsto dalla delibera n. 24/01/CIR, allegato A, comma 2, punto 2, Telecom Italia preveda una modalità di fornitura dello *splitter* a carico di Telecom Italia a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

53. L'Autorità ha rilevato che Telecom Italia ha pubblicato in data 28 novembre 2003 una integrazione all'Offerta di Riferimento che prevede tale modalità di offerta, e che le stesse risultano, allo stato, coerenti con quanto precedentemente disposto.

3.v L'Autorità esprime l'orientamento di approvare le condizioni di offerta proposte da Telecom Italia in data 28 novembre.

Servizio di unbundling: rifiuti per indisponibilità di rete

54. Nel corso del procedimento, l'Autorità ha ricevuto numerose segnalazioni in merito alla presunta difficoltà da parte degli operatori nell'utilizzo dei servizi di *unbundling* su linea non attiva (seconda linea per servizi ADSL su ISDN e ULL di linea non attiva) in virtù della causale di scarto "indisponibilità di rete Telecom". Tale causale di scarto infatti è un impedimento insormontabile (ovvero non prevede una procedura di risoluzione) e non prevedibile a priori (l'operatore non ha informazioni sul numero di linee ancora "disponibili") e mette l'operatore nella condizione di comunicare al cliente, che ha già sottoscritto il contratto, l'impossibilità di realizzare la prestazione. Tale circostanza è potenzialmente discriminatoria per l'operatore se si considera che, se il cliente richiedesse la linea direttamente a Telecom Italia, non avrebbe il medesimo rifiuto in quanto, anche in assenza di risorse di rete, Telecom Italia sarebbe comunque tenuta a fornire l'impianto per gli obblighi di servizio universale. Analoghi problemi sono stati segnalati per il servizio di prolungamento dell'accesso su portanti in fibra ottica e per i circuiti parziali, ove si sono registrati casi di rifiuto per assenza di risorse di rete, con la conseguente necessità per l'operatore di annullare gli ordini dei clienti. Anche per tali servizi la causale di rifiuto per indisponibilità di risorse non prevede una procedura di risoluzione.

55. Telecom Italia ha precisato di non avere risorse di rete di accesso riservate e pertanto in caso di rifiuto si troverebbe anch'essa nella condizione di non disporre della rete e di dover procedere a lavori di ampliamento. Tali lavori, se particolarmente onerosi, avvengono con la partecipazione economica del cliente.

56. L'Autorità ritiene che la conoscenza di indisponibilità solo successivamente alla stipula di un contratto con il cliente finale rappresenti un impedimento alla capacità di contrarre da parte degli operatori. Appare pertanto necessario che siano rese disponibili agli operatori sia informazioni puntuali sullo stato della rete in termini di disponibilità di risorse, sia previsioni e tempistiche di sviluppo di rete di Telecom Italia per i siti con carenza di risorse. Inoltre, nei casi consentiti dalla normativa vigente, potrebbe essere prevista la partecipazione ai costi da parte dell'operatore.

3.x L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di fornire agli operatori informazioni puntuali sullo stato della rete in termini di disponibilità di risorse, nonché le previsioni e le tempistiche di sviluppo di rete di Telecom Italia per i siti con carenza di risorse.

Servizio di co-locazione: costi di riordino del permutatori

57. Con riferimento alle procedure di ampliamento degli spazi di co-locazione, l'Autorità rileva che, in ottemperanza alla normativa vigente, Telecom Italia ha introdotto una specifica procedura che include, come segnalato dagli operatori, un'attività di riordino dei permutatori i cui costi sono a carico degli operatori interconnessi.

A tale proposito Telecom Italia ha dichiarato che è a suo avviso giusto attribuire tali costi integralmente all'operatore in quanto in assenza di richieste dell'operatore, Telecom Italia non avrebbe la necessità di procedere al riordino del permutatore.

58. L'Autorità rileva che l'indisponibilità di coppie contigue è da addebitarsi, in primo luogo, alla gestione da parte di Telecom Italia delle risorse al permutatore e Telecom Italia stessa potrebbe avere benefici dall'operazione di riordino. L'Autorità ritiene pertanto opportuno che venga introdotto un criterio per l'attribuzione dei costi del riordino dei permutatori, anche in relazione ai costi unitari di riordino della singola linea, in modo che tali costi vengano ripartiti tra Telecom Italia e gli operatori.

3.y L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia delle di riformulare le condizioni in esame, introducendo una modalità di ripartizione tra Telecom Italia stessa e gli operatori dei costi di riordino del permutatore.

Servizi di co-locazione virtuale e co-mingling

59. Con riferimento alle condizioni relative ai servizi di *co-mingling* e di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte dell'operatore, è stato segnalato, da parte di alcuni operatori, che Telecom Italia richiede che gli apparati in tecnologia xDSL installabili siano appartenenti ad un elenco di apparati già certificati, perché già utilizzati da Telecom Italia stessa o da altri operatori, ovvero sottoposti a verifica delle specifiche tecniche ed ad approvazione da parte di Telecom Italia. Telecom Italia non ha tuttavia pubblicato l'elenco degli apparati già accettati.

Nel caso di servizio di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte di Telecom Italia, alcuni operatori hanno anche segnalato che le caratteristiche tecniche ed economiche del DSLAM sembrerebbero non in linea con quelle degli analoghi apparati che Telecom Italia ha dichiarato di impiegare nella fornitura dei servizi ADSL *wholesale*.

Viene, inoltre, segnalato da parte di alcuni operatori che le condizioni di offerta del servizio di *co-mingling* non permetterebbero la possibilità di impiegare apparati (p.e. *Add Drop Multiplexer* - ADM) per la concentrazione dei flussi di traffico raccolti dagli OLO, ponendo di conseguenza restrizioni all'uso del servizio di *co-mingling*.

Alcuni operatori hanno infine richiesto che il servizio di co-locazione virtuale sia esteso a qualsiasi tipologia di centrale di Telecom Italia ove sia possibile raccogliere clienti in modalità ADSL *wholesale*, con particolare riferimento alle limitazioni attualmente esistenti per le centrali "*in container*" e di tipo "unificato MD".

60. Al fine di superare le criticità segnalate, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia provveda ad integrare le offerte di *co-mingling* e di co-locazione virtuale rendendo disponibile l'elenco degli apparati già certificati e sui quali è in grado di svolgere le attività di manutenzione, estenda la possibilità di utilizzo della co-locazione virtuale con DSLAM fornito da Telecom Italia a tutte le tipologie di DSLAM impiegate nella propria rete in coerenza con la delibera n. 4/02/CIR e consenta l'installazione negli spazi in *co-mingling* di apparati di qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi funzione, purché rispettino gli standard internazionali e non influenzino gli altri servizi erogati sulla rete in analogia con quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR per la co-locazione fisica.

Inoltre l'Autorità, al fine di promuovere la diffusione del servizio di *unbundling*, intende analizzare con Telecom Italia i vincoli tecnici soggiacenti alle restrizioni sulle tipologie di centrale aper-

te al servizio di co-locazione virtuale, al fine di introdurre eventuali soluzioni impiantistiche alternative a quelle attualmente proposte.

3.w L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia l'integrazione dell'offerta di servizi di co-locazione virtuale e *co-mingling* secondo quanto indicato al precedente punto 59.

4. Ulteriori segnalazioni

Nel corso del procedimento sono state ricevute inoltre le seguenti segnalazioni su cui l'Autorità non ritiene necessario adottare nuove determinazioni in quanto tali punti risultano già regolati dalla normativa vigente ovvero in quanto non attinenti all'oggetto del procedimento:

61. Ratei di cessazione dei flussi di interconnessione: Telecom Italia, per le condizione di cessazione del servizio in oggetto dopo il primo anno di contratto, ha previsto che l'operatore sia tenuto a pagare un ulteriore rateo bimestrale del canone annuo.

4.a L'Autorità, nel rilevare che tale proposta prevede il pagamento da parte dell'operatore di un bimestre di servizio non fruito, esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto all'art. 3, comma 2, lett. C, della delibera 11/03/CIR.

62. Presenza nell'Offerta di Riferimento di due differenti condizioni economiche per il servizio di consegna DSS1: il prezzo del servizio congiunto di raccolta e conversione ISDN/DSS1 non risulta coerente con i prezzi delle offerte dei singoli servizi di conversione ISDN/DSS1 e di raccolta.

4.b L'Autorità, nel rilevare che la tematica in oggetto è stata già affrontata nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2003, esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della delibera n. 11/03/CIR.

63. Richiesta di introdurre per Telecom Italia un limite temporale massimo per fatturare il traffico in interconnessione: alcuni operatori, segnalando il fatto che Telecom Italia ha presentato nel 2003 richieste di conguagli relativi a traffico del 2001, hanno richiesto l'introduzione di un limite temporale massimo di sei mesi per la fatturazione del traffico pregresso.

4.c L'Autorità rileva che la questione è, in via generale, regolata dal Codice Civile, restando comunque fermo quanto espressamente previsto dalle parti nei contratti di interconnessione. L'Autorità ritiene pertanto giustificato un intervento solo in casi specifici, se richiesto, qualora le condizioni sottoscritte risultino ingiustificate e tali da costituire un ostacolo alla concorrenza. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

64. Condizioni di impiego del servizio SPP (*Service Provider Portability*) e modalità di gestione degli ordini per ISDN multinumero: alcuni operatori hanno richiesto di poter accedere al servizio di SPP senza il contestuale cambio dell'operatore di accesso della linea (ovvero cessazione della linea) e di poter evitare la comunicazione nell'ordinativo, in caso di SPP per linee ISDN multinumero, di tutte le numerazioni associate alla linea.

4.d In merito l'Autorità rileva che, come sottolineato nella delibera n. 7/00/CIR, il servizio in oggetto costituisce una prestazione accessoria al cambio di operatore e che in merito alle informazioni necessarie nell'ordinativo per la richiesta del servizio, è applicabile quanto disposto in merito dalla stessa delibera n. 7/00/CIR. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

65. Introduzione nell'Offerta di Riferimento del servizio di "triggering network": il servizio in oggetto è un servizio, ausiliario al servizio di transito, fornito su base commerciale come quota aggiuntiva fissa per comunicazione, consistente nell'analisi delle numerazioni non geografiche per il reperimento del *routing number* ai fini del corretto instradamento verso la rete di destinazione. Alcuni operatori, rilevando che tale prestazione è basata su servizi di rete intelligente, hanno richiesto che sia sottoposto ad obbligo di orientamento al costo analogamente ai servizi di rete intelligente associati al servizio di transito, già regolati dalla delibera n. 10/00/CIR.

4.e L'Autorità ritiene che l'eventuale introduzione di nuovi obblighi nell'Offerta di Riferimento possa essere riesaminata successivamente al completamento delle analisi dei mercati rilevanti, in sede di revisione degli obblighi in capo agli operatori notificati. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

66. Introduzione di tariffe differenziate all'interno dello stesso arco di numerazione per 702 e 709: alcuni operatori hanno richiesto di integrare l'Offerta di Riferimento introducendo la possibilità di definire servizi su numerazioni 702 e 709 con prezzi differenziati all'interno dello stesso centinaio.

4.f L'Autorità esprime l'orientamento di modificare l'Offerta di Riferimento 2004 nel senso di richiedere a Telecom Italia di prevedere per le numerazioni 702 e 709 la configurazione di prezzi per singolo numero rimandando a quanto disposto nella delibera n. 9/03/CIR (art. 11, comma 4).

67. Informazioni necessarie alla configurazione di NNG (Numerazioni Non Geografiche): alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia richiede che, all'atto della richiesta di configurazione di nuove numerazioni nell'ambito del servizio di accesso di clienti Telecom Italia a NNG dell'operatore interconnesso, l'OLO descriva le modalità di effettuazione del servizio e dia evidenza della comunicazione ed eventuale approvazione della tariffa da parte dell'Autorità.

4.h L'Autorità, nel ribadire che tali informazioni non sono necessarie alla configurazione delle numerazioni e non devono pertanto essere richieste, esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dalla delibera n. 2/03/CIR.

68. Fissazione della quota di *surcharge* per i servizi di raccolta da telefonia pubblica: diversi operatori hanno segnalato che Telecom Italia ha incrementato nel corso del 2003 la quota supplementare minutaria associata alla raccolta di traffico da apparati di telefonia pubblica.

4.k L'Autorità rileva che la determinazione dei criteri di determinazione di tale quota è stata oggetto di uno specifico procedimento. Il prezzo di interconnessione per tale servizio dovrà essere modificato da Telecom Italia, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera n. 12/03/CIR. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di richiedere a Telecom Italia di allineare l'Offerta di Riferimento 2004 al disposto della delibera n. 12/03/CIR.

69. Co-locazione virtuale: Alcuni operatori hanno richiesto che Telecom Italia preveda, nell'ambito dell'offerta di co-locazione virtuale con apparati forniti da Telecom Italia, la possibilità di impiegare una quota parte dei DSLAM che Telecom Italia stessa impiega per i propri servizi xDSL.

4.i L'Autorità ritiene che l'eventuale introduzione di nuovi obblighi nell'Offerta di Riferimento possa essere riesaminata successivamente al completamento delle analisi dei mercati rilevanti, in sede di revisione degli obblighi in capo agli operatori notificati. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

70. Costi della co-locazione in spazio fisico: Alcuni operatori, nell'ambito delle proprie analisi di replicabilità per il servizio di accesso, hanno espresso l'esigenza di una sostanziale riduzione

dei costi di co-locazione al fine di permettere una riduzione nel numero minimo di utenti per stadio di linea necessario al rientro degli investimenti.

4.j L'Autorità rileva che, allo stato, la fissazione delle condizioni economiche dei servizi in questione è svolta sulla base del criterio dell'orientamento al costo e del principio di parità di trattamento interno-esterno. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

71. Integrazioni delle procedure di richiesta dei servizi di accesso disaggregato: alcuni operatori hanno richiesto in via generale di integrare la procedura di richiesta di linee in *unbundling* in modo tale da prevedere nuove modalità di *provisioning* delle coppie nell'ambito di tipologie di servizi diversi da quello telefonico.

4.l L'Autorità rileva che la modalità di *provisioning* delle coppie in *unbundling* è stata regolamentata nell'ambito di precedenti provvedimenti ai quali, pertanto, si rimanda e che eventuali modalità di *provisioning* integrative possono comunque essere concordate tra le parti sulla base di negoziazioni bilaterali, ricorrendo all'intervento dell'Autorità in caso di problemi nella conclusione degli accordi. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

72. Disponibilità del database delle risorse di co-locazione: alcuni operatori hanno sollecitato la pubblicazione da parte di Telecom Italia del *database* delle risorse di co-locazione di cui alla delibera n. 11/03/CIR.

4.m L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lett. d della delibera n. 11/03/CIR.

73. SLA del servizio di *Shared Access*: la delibera n. 11/03/CIR dispone che Telecom Italia introduca SLA di assurance garantiti nel 100% dei casi.

4.n L'Autorità, nel rilevare l'inottemperanza di Telecom Italia,, esprime l'orientamento di modificare l'Offerta di Riferimento 2004 nel senso di richiedere a Telecom Italia di integrare le condizioni dello SLA secondo quanto disposto dalla delibera n. 11/03/CIR.

74. SLA dei raccordi interni di centrale: alcuni operatori hanno segnalato che gli SLA introdotti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2004 per i raccordi interni risulterebbero non coerenti con le effettive attività connesse alla fornitura ed al ripristino del servizio.

4.o L'Autorità, nel rilevare che le condizioni proposte sono in linea con quanto disposto dalla delibera n. 11/03/CIR, esprime l'orientamento di approvare le condizioni proposte da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2004.

75. Condizioni economiche del servizio di circuiti parziali: alcuni operatori hanno segnalato che le riduzioni di prezzo per tale servizio risultano ristrette ai circuiti con scarsa diffusione, quali quelli di lunghezze e capacità maggiori di 5km, mentre risultano invariati i prezzi dei circuiti con maggiormente diffusi, quali quelli di lunghezze e capacità minori.

4.p L'Autorità, considerato che i prezzi dei circuiti parziali fino a 5 km sono definiti dalla delibera n. 18/01/CIR e rilevato che le condizioni economiche proposte risultano coerenti con la predetta delibera, esprime l'orientamento di approvare le condizioni proposte da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2004.

76. Annullamento ordini dei circuiti parziali: Telecom Italia nel manuale delle procedure per i servizi di interconnessione prevede che, in caso di annullamento ordini, l'operatore sia tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, un importo pari al 25% del contributo di attivazione del collegamento, se l'annullamento perviene entro 10 giorni solari dalla data dell'ordine, o in alterna-

tiva un importo pari al 100% del contributo di attivazione del collegamento, se l'annullamento perviene dopo 10 giorni dalla data dell'ordine. La delibera n. 11/03/CIR dispone che Telecom Italia preveda un periodo iniziale in cui l'operatore ha facoltà di annullare l'ordine senza sostenere alcun onere.

4.q L'Autorità esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lett. g della delibera n. 11/03/CIR.

77. Variazioni delle modalità di offerta dei servizi a banda larga: alcuni operatori hanno richiesto di regolamentare, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento, una modalità di uso condiviso tra più operatori delle porte ATM di raccolta per servizi ADSL *wholesale* e CVP al fine di poter ripartire tra gli stessi i costi impiantistici connessi. In merito a tale richiesta, l'Autorità osserva che la modalità di offerta citata, sebbene non prevista, è nei fatti ottenibile con il ricorso alla rivendita dei servizi *wholesale* in oggetto od alla formazione di consorzi tra operatori. Altri operatori hanno richiesto l'introduzione di una modalità di fatturazione per conto terzi per i servizi xDSL a tempo che contempli, oltre alle spese relative ai volumi di traffico del cliente finale anche eventuali servizi a valore aggiunto forniti dagli operatori. Gli stessi operatori segnalano che Telecom Italia prevede, per alcune offerte ADSL *retail* senza canone, che la fatturazione sia effettuata congiuntamente a quella del traffico telefonico nello stesso bollettino del cliente finale, con una evidente riduzione dei costi di fatturazione. La modalità di fatturazione richiesta permetterebbe agli operatori di pagare solo la quota dei costi di fatturazione di propria pertinenza, e ripristinerebbe le condizioni di parità di trattamento con Telecom Italia. Altri operatori hanno infine richiesto l'introduzione di una offerta di servizi a banda larga disaggregata per componenti orientate al costo, inclusiva delle modalità di accesso ADSL ed SHDSL, del supporto delle classi di servizio ATM e di tutte le funzioni previste dagli apparati di rete di Telecom Italia, articolata su tre livelli geografici di interconnessione (al DSLAM, al *parent switch* ed al *distant switch*).

4.r L'Autorità ritiene che le richieste di cui al punto 76 esulino dallo scopo del procedimento di valutazione dell'Offerta di Riferimento 2004, ma che potranno essere più opportunamente riesaminate in sede di revisione degli obblighi in capo agli operatori notificati successivamente al completamento delle analisi dei mercati rilevanti. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

78. Servizi di terminazione del traffico commutato via SGU distrettuale e via SGT: alcuni operatori hanno richiesto che Telecom Italia pubblichi la lista degli archi di numerazione appartenenti agli altri operatori serviti a ciascun SGU ed SGT aperto all'interconnessione, al fine di permettere l'instradamento diretto delle chiamate senza ricorrere al servizio di transito di Telecom Italia.

4.s L'Autorità, considerato che tali informazioni possono essere reperite direttamente tra gli operatori interessati, esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

79. Applicabilità del servizio di transito singolo SGT all'interno della stessa area *gateway* per operatori connessi ad un solo SGT: un operatore ha richiesto l'applicazione del servizio di transito "singolo SGT" quando, interconnessi ad un solo SGT all'interno di una area *gateway*, impiegano il servizio di transito verso operatori interconnessi al secondo SGT della stessa area.

4.t L'Autorità rileva che, ai sensi della delibera n. 2/03/CIR, il servizio di transito con singolo SGT è applicabile solo nei casi in cui l'operatore di origine e l'operatore di destinazione abbiano punti di interconnessione sul medesimo SGT. Il servizio risulta quindi non applicabile se l'operatore di destinazione è interconnesso ad un SGT diverso da quello di origine, indipendentemente dal fatto che gli SGT appartengano alla medesima area gateway. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

80. Co-locazione fisica: Un operatore, nel segnalare che le condizioni economiche relative al servizio di fornitura di energia elettrica nell'ambito della co-locazione, risultano sostanzialmente invariate rispetto al 2003, ne ha richiesto una sostanziale riduzione, non ritenendo che i prezzi del servizio offerto siano allineati al reale andamento dei costi.

4.u L'Autorità considerato che il prezzo del servizio di fornitura di energia elettrica è valutato sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguale ai costi di trasferimento interni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera a), sub 2 della delibera n. 2/03/CIR esprime l'orientamento di richiedere a Telecom Italia di giustificare i costi proposti nell'Offerta di Riferimento 2004 per tale servizio.

81. Articolazione in fasce orarie di picco e di fuori picco dei prezzi dei servizi di interconnessione per il trasporto di traffico commutato: un operatore ha richiesto l'eliminazione dell'articolazione in fasce orarie per i servizi di interconnessione, con particolare riferimento al servizio di transito, rilevando che l'articolazione vigente è basata sui dati di traffico degli utenti di Telecom Italia e non tiene quindi conto di eventuali differenze statistiche del traffico dei clienti attestati sulla propria rete. In merito a tale aspetto, l'Autorità rileva che una eventuale modifica del sistema di articolazione in fasce di picco e fuori picco, finalizzata sia a ridefinire il gradiente tariffario sulla base di statistiche complessive sia eventualmente ad eliminare il gradiente medesimo, richieda uno specifico approfondimento che non può essere realizzato nel corso del presente procedimento. Ciò anche in considerazione del fatto che una eventuale modifica, per il 2004, del gradiente modificherebbe in maniera significativa i prezzi di interconnessione per lo stesso anno, ritardando di conseguenza l'approvazione dell'Offerta di Riferimento e vanificando lo sforzo di approvare le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2004 il più tempestivamente possibile.

4.v L'Autorità si riserva di esaminare, in sede di un tavolo di lavoro con la partecipazione di Telecom Italia e degli operatori interconnessi, tale questione nel corso del 2004 al fine di eventualmente rivedere l'articolazione tariffaria dei servizi di interconnessione per l'anno 2005. L'Autorità pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia una modifica dell'Offerta di Riferimento 2004 sul punto in esame.

DELIBERA N. 39/04/CONS
CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE NORME A GARANZIA DELL'ACCESSO DEI FORNITORI DI CONTENUTI DI PARTICOLARE VALORE ALLE RETI PER LA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 febbraio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";

VISTA la delibera n. 278/99/CONS recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale";

VISTA la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

VISTA la raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito indicato come Codice);

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS";

CONSIDERATO che l'art. 29 dell'allegato A alla delibera 435/01/CONS prevede l'adozione da parte dell'Autorità di provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza entro il 31 Marzo 2004;

CONSIDERATO che la direttiva quadro lascia impregiudicate le misure adottate a livello nazionale per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare il pluralismo dei mezzi di informazione;

CONSIDERATO che le disposizioni previste dal comma 1, lettere a) e b) dell'art. 29 della delibera n. 435/01/CONS riguardano specificatamente il profilo del pluralismo informativo e la tutela dei fornitori di contenuti di particolare valore;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'attuazione delle altre previsioni dell'art. 29 della delibera n. 435/01/CONS, risulta opportuno valutare l'esito delle analisi previste dagli artt. 18 e 19 del Codice;

RITENUTO pertanto necessario effettuare una consultazione riguardo ai contenuti di un primo provvedimento che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettere a) e b), preveda norme a garanzia dell'accesso alle reti digitali terrestri per fornitori di contenuto di "particolare valore" per il sistema televisivo nazionale e locale;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'approvazione del provvedimento recante norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti di "particolare valore" alle reti di televisione digitale terrestre.

2. Le modalità di consultazione ed un documento che illustra i contenuti di una bozza di provvedimento sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 25 febbraio 2004

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A

Modalità di consultazione

L'Autorità invita le parti interessate a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni, elementi di informazioni, e documentazione relativa alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B, con particolare riferimento agli orientamenti indicati nei riquadri 1–6.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "*Consultazione pubblica concernente il provvedimento recante norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti di televisione digitale terrestre*", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Dipartimento Regolamentazione

Ufficio operatori e contenuti dell'audiovisivo, editoria e multimedialità

Att.ne ing. Federico Flaviano

Via delle Muratte 25

00187 ROMA

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081-7507.621

È gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalità suesposte.

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere, in maniera puntuale e sintetica, le osservazioni della parte interessata sui punti descritti in dettaglio nell'Allegato B, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto e della numerazione delle questioni indicata.

Le parti interessate possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa. L'audizione si terrà entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita, la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 335/03/CONS contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione" per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

ALLEGATO B
CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre

1. Quadro normativo

L'Autorità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 dell'allegato A alla delibera 435/01/CONS (Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale), ha previsto di adottare, al termine del periodo utile per chiedere autorizzazioni alla sperimentazione della televisione digitale terrestre, provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza per la televisione digitale terrestre ad integrazione del regolamento stesso.

L'art. 29 recita: "*L'Autorità, ai fini di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla sperimentazione e considerando il titolo preferenziale previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 66/01:*

a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per:

1) il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo;

2) il sistema televisivo locale, in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;

b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parità di trattamento;

c) norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto del norme del presente regolamento;

d) norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati;

e) le modalità per l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, in materia di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi incluso l'obbligo di trasmettere programmi in chiaro;

f) sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione, sentita l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per l'assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle ulteriori licenze;

g) la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete anche tenendo conto della scarsità delle risorse e della necessità di promuovere l'innovazione."

Il provvedimento, i cui contenuti sono oggetto della presente consultazione, riguarda le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), dell'art. 29. Queste disposizioni attengono al profilo del pluralismo informativo e alla tutela dei fornitori di contenuti di "particolare valore" e possono, quindi, essere adottate indipendentemente dall'espletamento della procedura di definizione ed analisi dei mercati prevista dagli artt. 18 e 19 del Codice. I destinatari del provvedimento oggetto della consultazione sono tutti gli operatori di rete. In ragione della necessità di garantire e di ampliare il grado del pluralismo informativo e culturale del sistema televisivo, con particolare riferimento alla televisione digitale terrestre, per tutti gli operatori di rete, relativamente alla quota di capacità che la legge ed il regolamento 435/01/CONS riserva ai fornitori di contenuti indipendenti, viene previsto un obbligo di "*must offer*" secondo i criteri individuati dall'Autorità. Per quanto riguarda i rimanenti punti di cui all'art. 29, comma 1, che non appaiono avere rilevanza immediata sugli impegni di cui all'art. 35 del medesimo regolamento (relativi alla possibilità di convertire le abilitazioni televisive), si ritiene opportuno valutare le misure necessarie all'esito della procedura di analisi dei mercati rilevanti di cui al Codice delle Comunicazioni elettroniche. Con l'entrata in vigore del cosiddetto "nuovo pacchetto" di direttive per le comunicazioni elettroniche il quadro regolamentare di riferimento è infatti parzialmente mutato in quanto l'imposizione, modifica o revoca di obblighi ex-ante a carico di operatori di rete di comunicazioni elettroniche può avvenire solo con riguardo ad "imprese che dispongono di un significativo potere di mercato previo completamento delle procedure di analisi dei mercati rilevanti".Tuttavia tale quadro normativo non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica e lascia impregiudicate le misure adottate a livello nazionale per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare il pluralismo dei mezzi di informazione. In conformità con tale impostazione l'art. 2, comma 3, del Codice delle Comunicazioni elettroniche, dispone infatti che "*rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi*".

2. Contenuti della bozza di provvedimento

2.1 Oggetto del provvedimento

L'art. 29 dispone che l'Autorità, al fine di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tenden-

ze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce:

a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per:

1) il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo;

2) il sistema televisivo locale, in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;

b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parità di trattamento;

Obiettivo principale del provvedimento è quindi disciplinare le condizioni minime atte a garantire che i fornitori di contenuti di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), della delibera n. 435/01/CONS abbiano accesso alla capacità trasmissiva degli operatori di rete.

1. L'Autorità esprime l'orientamento di disciplinare con il presente provvedimento l'individuazione di condizioni minime atte a garantire che i fornitori di contenuti di "particolare valore", secondo i criteri individuati nel provvedimento stesso, abbiano possibilità di accesso alle reti.

2.2. Contenuti di particolare valore nell'ambito del sistema televisivo nazionale

Per quanto riguarda il sistema televisivo nazionale, fermo restando il titolo preferenziale previsto dall'art. 31, comma 1, del regolamento, le emittenti indipendenti di "particolare valore" potrebbero essere alternativamente individuate in riferimento ad almeno uno dei seguenti criteri:

a) l'arricchimento del contenuto educativo della programmazione attraverso canali tematici rivolti ad un pubblico di età scolare o prescolare ovvero in generale palinsesti relativi a programmi formativi;

b) il rafforzamento del pluralismo informativo attraverso canali tematici dedicati all'informazione e all'approfondimento dei fatti e delle notizie, del contesto sociale-economico, culturale e politico nazionale ed internazionale;

c) l'offerta di palinsesti tematici e di servizi interattivi dedicati al miglioramento del rapporto fra il cittadino e la pubblica amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori di servizi di interesse generale e di pubblica utilità;

d) la promozione dell'identità culturale nazionale ed europea, per i canali che non rientrano nella definizione di canale tematico, attraverso palinsesti che garantiscano una quota di riserva a favore delle opere europee e di produttori indipendenti maggiore rispetto a quella minima prevista dalla legge n. 122/98. Tale maggiorazione si stima ragionevole nell'ordine del 25% per le opere europee (per un totale quindi pari al 75%) e del 10% per i produttori indipendenti (per un totale pari al 20%).

Indipendentemente dai requisiti di cui sopra, un ulteriore criterio selettivo potrebbe essere individuato nell'adozione di modalità tecniche che rendano fruibile la programmazione alle persone portatrici di handicap sensoriali, anche attraverso il sistema di comunicazione LIS ("lingua italiana dei segni") ovvero attraverso la disponibilità di sottotitolatura per oltre il 50% della programmazione ovvero per il tramite di un canale sonoro digitale ausiliario a favore dei non vedenti.

2. L'Autorità esprime l'orientamento di individuare (fermo restando quanto previsto dall'art. 36 del regolamento) come fornitori di contenuto di particolare valore per il sistema televisivo nazionale, i canali indipendenti a natura tematica dedicati ad una programmazione rivolta ai minori in età scolare o pre-scolare ovvero a programmi formativi in generale ovvero i canali tematici dedicati all'informazione e l'approfondimento e l'offerta di programmi e applicativi interattivi relativi al rapporto fra il cittadino e fornitori di servizi pubblici. Per i canali che non rientrano nella definizione di canale tematico si propone, in relazione alla promozione dell'identità culturale nazionale ed europea, di considerare di "particolare valore" i canali che dedichino almeno il 75% del tempo mensile di trasmissione alle opere europee ed almeno il 20% del tempo di diffusione alle opere europee di produttori indipendenti. L'Autorità esprime l'orientamento che, in ogni caso, particolare valore dovrà essere attribuito alla programmazione che è fruibile da persone portatrici di handicap sensoriali.

2.3. Contenuti di particolare valore nell'ambito del sistema televisivo locale

Per quanto riguarda il sistema televisivo locale, nel rispetto degli assetti istituzionali correnti, l'Autorità esprime l'orientamento che, rimanendo fermo il titolo preferenziale previsto dall'art. 36, comma 1, del regolamento, l'emanando provvedimento dovrebbe solo indicare dei criteri "cornice" a partire dai quali, a livello territoriale, potrà essere progressivamente sviluppata una regolamentazione più dettagliata. Tali criteri potrebbero essere individuati nell'attribuzione a livello locale di un particolare valore alle emittenti:

a) di natura "comunitaria" ovverosia che si impegnano a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione e a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21 come previsto dal regolamento 435/01/CONS;

b) tematiche dedicate a programmi formativi, con particolare riferimento alla localizzazione territoriale dell'attività formativa legata allo sviluppo locale dei servizi, dell'industria e dell'artigianato;

c) tematiche dedicate all'informazione locale e all'approfondimento della realtà socio-economica e politica a livello territoriale, compresi canali dedicati alla valorizzazione delle culture locali e dialettali;

d) l'offerta di programmi e servizi interattivi dedicati al rapporto dei cittadini con le amministrazioni locali e con i fornitori di servizi locali di interesse generale e di pubblica utilità;

e) programmi dedicati alle minoranze linguistiche, con espresso obbligo di riserva di capacità per quanto concerne le minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

3. L'Autorità esprime l'orientamento, fermo restando il titolo preferenziale previsto dall'art. 36 del regolamento, di prevedere nell'emanando provvedimento, per quanto concerne l'emittenza locale, dei criteri generali che potranno essere oggetto di specifica e più dettagliata regolamentazione a livello locale ed in particolare di individuare fornitori di contenuto di particolare valore per il sistema televisivo locale in relazione alla natura comunitaria delle emittenti ovvero i canali tematici dedicati a programmi formativi ovvero quelli dedicati all'informazione locale e all'approfondimento, ivi compresi canali dedicati alla valorizzazione delle culture locali e dialettali o l'offerta di programmi e servizi di pubblica utilità con spiccata specificità locale ovvero di canali dedicati alle minoranze linguistiche.

2.4. Obblighi degli operatori di rete

L'art. 29 del regolamento prevede, nella definizione di regole a garanzia dell'accesso per i fornitori di contenuti di particolare valore, due possibili scenari legati alla disponibilità o meno di risorse suffi-

cienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste di accesso alla rete da parte dei fornitori di contenuti di particolare valore. Il provvedimento dovrebbe individuare le regole di accesso per i due scenari:

1) Nel primo scenario, ovverosia nel caso in cui le richieste di accesso non superino la capacità disponibile, l'accesso dei fornitori di contenuti di "particolare valore" potrebbe essere garantito tramite:

a) una corretta informazione da parte degli operatori di rete circa la disponibilità, le condizioni tecniche ed economiche di offerta relative alle risorse trasmissive da cedere a terzi;

b) l'offerta di capacità trasmissiva a condizioni di parità di trattamento. A tale fine appare necessaria una maggiore caratterizzazione di quanto già previsto dagli art. 25 e 27 del regolamento 435/01/CONS in materia di separazione contabile e societaria per gli operatori di rete, con l'emanazione di opportune linee guida in materia di ripartizione dei costi diretti ed indiretti legati all'utilizzo della rete.

2) Per i casi di cui all'art. 29, comma 1, lett. b), del regolamento, ovvero in presenza di risorse insufficienti a garantire a tutti i fornitori di contenuti che ne facciano richiesta accesso alla capacità trasmissiva, sarebbe opportuno prevedere (oltre a quanto previsto al punto 1):

a) a favore dei fornitori di contenuti di particolare valore, una percentuale "di riserva", che si ritiene congrua nell'ordine del 20%, da parte degli operatori di rete che ne hanno lo specifico obbligo (di legge o regolamento), della capacità disponibile da mettere a disposizione capacità trasmissiva a soggetti terzi;

b) meccanismi che garantiscano un accesso in via prioritaria ai fornitori di contenuti individuati nel presente provvedimento.

Nell'ipotesi in cui la capacità sia stata integralmente occupata nella fase di sperimentazione, al momento della conversione dell'abilitazione in licenza, l'operatore dovrebbe considerare comunque prioritarie (nella misura della percentuale "di riserva") le richieste pervenute dai fornitori di contenuti di particolare valore. Nel caso in cui tale percentuale di riserva non sia comunque sufficiente, deve essere prevista la possibilità da parte degli operatori di rete di stipulare accordi con più fornitori di contenuto per la stessa porzione di capacità trasmissiva. In tal caso si può ipotizzare che questa sia condivisa dai vari fornitori di contenuto, su base oraria e secondo criteri statici o dinamici. La condivisione di tipo statico presuppone la suddivisione della giornata televisiva in più fasce orarie occupate stabilmente da diversi fornitori di contenuti. La condivisione di tipo dinamico presuppone una rotazione periodica degli orari assegnati tra i vari fornitori di contenuti, in modo da garantire a questi ultimi pari opportunità nello sfruttamento di fasce di ascolto più adeguate al proprio pubblico di riferimento.

4. L'Autorità esprime l'orientamento che, ai fini di garantire l'accesso ai fornitori di contenuti, risulta necessaria una corretta e tempestiva informazione da parte degli operatori di rete circa la disponibilità di capacità trasmissiva a terzi e che vengano praticate condizioni di parità di trattamento economico e tecnico con opportuna ripartizione dei costi di accesso. Nel caso di risorse insufficienti l'accesso potrebbe essere inoltre garantito, da parte degli operatori di rete che hanno lo specifico obbligo di offerta, tramite una riserva di una apposita percentuale della capacità trasmissiva a favore dei fornitori di contenuto di particolare valore e tramite la possibilità per più fornitori di contenuti di occupare lo stesso "slot" trasmissivo in regime di condivisione statica e dinamica. La riserva di capacità che appare ritenersi congrua è pari al 20% della capacità disponibile a terzi.

2.5. Risoluzione delle controversie

Le procedure di risoluzione delle controversie, nel caso di specie, assumono una particolare rilevanza al fine di garantire l'efficacia dell'impianto normativo a favore dei fornitori indipendenti; è opportuno pertanto rafforzare quanto già disposto dall'art. 28, comma 1, della delibera n. 435/01/CONS in

merito alla risoluzione delle eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti di particolare valore, che prevede l'applicazione dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97. Appare adeguato prevedere che la procedura per la risoluzione delle controversie sia conforme a quanto previsto dalla delibera n. 148/01/CONS, ovvero sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'Autorità esprime l'orientamento che la procedura per la risoluzione delle controversie su istanza di una parte interessata sia quella prevista nella delibera n. 148/01/CONS.

2.6. Disposizioni transitorie

Si ritiene opportuno, nell'emanando regolamento, precisare alcuni aspetti relativi alla tempistica per l'avvio delle procedure di rilascio delle licenze per operatore di rete ed in particolare che a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento oggetto della presente consultazione, venga prevista la possibilità di convertire l'abilitazione alla sperimentazione in licenza (secondo le modalità di cui all'art. 35 del regolamento).

Dovrebbero essere inoltre specificate le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla separazione societaria, di cui all'art. 27 del Regolamento, da completarsi, per gli operatori di rete che sono anche titolari di concessione nazionale, entro il termine previsto dall'art. 36 della delibera n. 435/01/CONS (conversione delle concessioni in licenze). L'Autorità nel presente provvedimento intenderebbe prevedere che il concessionario televisivo, all'atto della domanda di conversione dell'abilitazione in licenza di operatore di rete, dovrebbe in ogni caso presentare domanda di autorizzazione a fornire contenuti (relativamente ai programmi oggetto di concessione) e quindi attuare la separazione societaria entro il termine di cui all'art. 36 della delibera n. 435/01/CONS (almeno sei mesi prima la scadenza della concessione). Le suddette indicazioni dovrebbero avere effetto anche nei confronti della concessionaria del servizio pubblico.

6. L'Autorità esprime l'orientamento di far coincidere l'avvio delle procedure di rilascio delle licenze per gli operatori di rete o di conversione delle abilitazioni televisive a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per quanto riguarda la separazione societaria, gli operatori di rete che siano anche concessionari nazionali (anche se non trasmettono programmi diversi da quelli oggetto della concessione), dovrebbero attuarla entro il termine previsto dall'art. 36 della delibera n. 435/01/CONS (ovverosia sei mesi prima della scadenza della concessione). L'Autorità esprime l'orientamento che le suddette indicazioni si applichino anche nei confronti della concessionaria del servizio pubblico.

DELIBERA N. 54/04/CONS
CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE DESTINATE AL SERVIZIO GSM PUBBLICO AD UN NUOVO OPERATORE ED AI GESTORI ESISTENTI

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio dell'11 marzo 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, ed in particolare gli artt. 14, comma 1, e 29;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni 25 marzo 1998, n. 113, "Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze";

VISTA la propria delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999, "Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1999;

VISTO il bando di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 della durata di 15 anni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999;

VISTA la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999 "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999;

VISTA la delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la delibera n. 895/00/CONS del 20 dicembre 2000, "Assegnazione temporanea di frequenze nella banda GSM 1800", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2000;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 286/02/CONS del 25 settembre 2002 "Procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237, del 9 ottobre 2002;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTO l'accordo procedimentale tra il Ministero ed i gestori radiomobili in materia di assegnazione di frequenze trasmesso con la nota del Ministro delle comunicazioni GMO/12445/10/03 del 7 ottobre 2003;

VISTA la determina della Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni del Ministero delle comunicazioni del 20 ottobre 2003 che assegna frequenze in banda GSM;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 29 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la procedure di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze destinate al servizio GSM pubblico ad un nuovo operatore ed ai gestori esistenti.

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 11 marzo 2004

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 54/04/CONS

Modalità di consultazione

L'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione relativi alle misure regolamentari in materia di rilascio degli ulteriori diritti d'uso per le frequenze GSM ad uso pubblico, ivi incluse quelle relative all'eventuale ingresso di un nuovo operatore nel relativo mercato.

In particolare l'Autorità invita anche ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), del Codice, le parti interessate a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con particolare riferimento alle specifiche proposte di decisione ed agli orientamenti dell'Autorità esposti nel testo della consultazione di cui all'allegato B, ed evidenziati mediante le domande da 1) a 10) per facilitare le osservazioni.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sulle procedure di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze destinate al servizio GSM pubblico ad un nuovo operatore ed ai gestori esistenti", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di 45 giorni dalla pubblicazione del presente documento

nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Ing. Bruno Artemisio

Ufficio Pianificazione frequenze

Dipartimento Regolamentazione

Centro Direzionale Is. B5

80143 Napoli

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081-7507.621

È gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalità suesposte.

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse fra quelli descritti in dettaglio nell'Allegato B, nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive effettive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione, le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 435/03/CONS i soggetti partecipanti forniscono anche la propria valutazione dell'impatto esterno delle procedure di assegnazione proposte.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione", per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it.

ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 54/04/CONS
CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO "PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE DESTINATE AL SERVIZIO GSM PUBBLICO AD UN NUOVO OPERATORE ED AI GESTORI ESISTENTI"

1. Quadro di riferimento regolamentare

L'Autorità ha stabilito una serie di procedure di assegnazione delle frequenze per l'espletamento dei servizi pubblici GSM da ultimo con la delibera n. 286/02/CONS del 25 settembre 2002.

I principi stabiliti con la detta delibera sono riassumibili nei punti seguenti:

a) a tutti i gestori radiomobili GSM è data la garanzia dell'assegnazione di un minimo di 15 MHz nazionali lordi, tra 900 e 1800 MHz;

b) l'assegnazione, su richiesta, delle frequenze aggiuntive rispetto ai detti 15 MHz, a tutti i gestori GSM, avviene in maniera trasparente e non discriminatoria, fino ad un massimo di 25 MHz complessivi nazionali a 900 e a 1800 MHz;

c) l'Autorità si riserva di rivedere i tetti di assegnazione delle frequenze, fissati a 25 MHz complessivi tra 900 e 1800 MHz, e di definire le misure per l'assegnazione di ulteriori frequenze eventualmente disponibili, utilizzando procedure eque, trasparenti e non discriminatorie, anche aperte ad eventuali nuovi licenziatari.

Nella stessa delibera l'Autorità ha stabilito, all'art. 6, comma 1, il calendario per la progressiva liberazione da parte di TIM della banda utilizzata per il sistema radiomobile analogico TACS. In base a tale calendario al 30 giugno 2003, TIM ha provveduto a liberare 5 MHz di banda.

L'Autorità inoltre, all'art. 7 della citata delibera, ha disposto che gli stessi gestori radiomobili assegnatari di banda su porzioni del territorio nazionale possono proporre piani di riordino ovvero la sostituzione della banda a 900 MHz e che il Ministero può fissare, sulla base della disponibilità di banda, e fermo quanto previsto in materia di tetti di assegnazione, il calendario e le modalità per la riallocazione dei canali assegnati nelle bande a 900 MHz, ai fini della razionalizzazione della banda stessa.

In data 15 settembre 2003 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" (di seguito il Codice) che recepisce il nuovo pacchetto di direttive comunitarie di settore.

Il Codice, dispone, all'art. 14, comma 1, che la predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, all'art. 27, comma 6, che i diritti d'uso delle frequenze siano concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie, ed all'art. 29, comma 1, che l'Autorità, quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le frequenze, deve tra l'altro:

1. concedere a tutte le parti interessate, compresi gli utenti ed i consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione;

2. pubblicare qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti individuali d'uso, indicandone le ragioni;

3. stabilire procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori;

4. riesaminare tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati.

Inoltre, sempre il Codice, all'art. 29, dispone che l'Autorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali d'uso delle frequenze radio, renda nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti in base a procedure stabilite dall'Autorità.

2. Tematiche generali della banda a 1800 MHz e condizioni per l'ingresso di un nuovo operatore pubblico GSM

La banda internazionalmente allocata al GSM a 1800 MHz è costituita da 75 MHz, di cui attualmente 45 MHz sono assegnati su tutto il territorio nazionale ai gestori GSM, 20 MHz sono assegnati dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) al Ministero della Difesa e potrebbero essere liberati a seguito di esigenze di sviluppo del mercato[1], 5 MHz sono, allo stato, nella disponibilità esclusiva del Ministero della Difesa e pertanto non allocati al GSM pubblico, ed infine una porzione da 5 MHz è assegnata temporaneamente all'operatore WIND solo nelle 16 maggiori città.

La situazione delle assegnazioni in banda 1800 MHz è riassumibile al modo seguente:

Stato attuale della banda a 1800 MHz

Sotto-banda	Stato
1710 - 1715 1805 - 1810	Ministero della Difesa
1715 - 1735 1810 - 1830	GSM - liberabili secondo quanto previsto dal PNRF (attualmente Ministero della Difesa)
1735 - 1750 1830 - 1845	TIM
1750 - 1755 1845 - 1850	WIND (solo nelle 16 grandi città)
1755 - 1770 1850 - 1865	WIND
1770 - 1785 1865 - 1880	Vodafone

Complessivamente pertanto esistono le condizioni per l'assegnazione di frequenze ad un nuovo gestore pubblico GSM (ovviamente un operatore con sola licenza UMTS ha titolo a considerarsi nuovo entrante GSM). Potrebbero essere assegnabili, per una eventuale procedura di ingresso di un nuovo entrante, almeno 20 MHz di banda a 1800 MHz. Inoltre, qualora possibile, vi potrebbe essere un'ulteriore dotazione di altri 5 MHz.

Come specificato nel PNRF, la disponibilità di 20 MHz di banda a 1800 MHz, è soggetta alla liberazione da parte del Ministero della Difesa sotto opportune condizioni e pertanto tale processo di liberazione può essere avviato soltanto a fronte di un concreto interesse da parte del mercato.

(1) La nota n. 143 del vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze dispone che possono essere riservate al predetto sistema sulla base delle esigenze di sviluppo del servizio individuate dall'Autorità con le procedure di cui al d.P.R. n. 318/97 e previa individuazione di una adeguata compensazione in termini di idonea risorsa spettrale a favore del Ministero della Difesa.

La necessità di verificare l'interesse per un nuovo operatore nel mercato nazionale era già stata sottolineata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere fornito nell'ambito del procedimento concluso con l'adozione della delibera n. 286/02/CONS. Infatti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel ritenere che le modalità di assegnazione previste nella delibera 286/02/CONS possano essere giustificate da particolari esigenze, tenuto conto che l'assegnazione non riguarda la totalità dello spettro disponibile, ravvede l'esigenza di assegnare il resto della banda disponibile mediante procedure concorsuali che consentano anche di verificare l'ingresso di nuovi operatori.

In tema di dotazione frequenziale per l'eventuale nuovo entrante occorre valutare se sia utile un'assegnazione di frequenze anche a 900 MHz. Il vantaggio di una dotazione su entrambe le bande 900 e 1800 MHz riguarda la possibilità di pianificare una rete cosiddetta *multilayer*. Lo svantaggio è che per la realizzazione di una rete a doppio strato sono in genere necessari investimenti maggiori, per dotarsi di strumenti ed apparati di entrambi i tipi. Per tali motivi, ed anche per la maggiore disponibilità di banda a 1800 MHz rispetto a 900 MHz (35 MHz contro 75 MHz), storicamente le reti a 900 MHz sono state appannaggio degli operatori *incumbent* mentre i nuovi operatori hanno avuto dotazioni solo a 1800 MHz. Inoltre se la dotazione del nuovo entrante fosse costituita parzialmente con porzioni di banda a 900 MHz, essa potrebbe in linea teorica prevedere al più una porzione di circa 5 MHz a 900 MHz[2], che allo stato non potrebbe che provenire dalla banda attualmente occupata dal TACS, e quindi essere situata in banda cosiddetta estesa (E-GSM). In tali condizioni il nuovo entrante avrebbe lo svantaggio di una banda soggetta ad alcune limitazioni di sfruttamento per via della minore diffusione, allo stato, di terminali ed apparati capaci di sintonizzare la stessa.

Tenuto conto delle valutazioni esposte, l'Autorità rileva che, per il nuovo entrante, una possibile efficace alternativa all'assegnazione diretta di banda a 900 MHz sia la possibilità di ottenere il *roaming* sulla rete a 900 MHz da parte degli operatori con una rete a 900 MHz ragionevolmente sviluppata e per i quali sia previsto uno specifico obbligo in tal senso.

3. Procedure proposte per l'assegnazione della banda radiomobile ad un nuovo entrante GSM

Per quanto riguarda la procedura da utilizzare per l'assegnazione di banda al nuovo entrante GSM, l'Autorità esprime l'orientamento che per garantire le esigenze di uniformi condizioni concorrenziali, questa dovrebbe essere comparabile alla procedura (procedura di licitazione del tipo *beauty contest*) seguita nel caso dell'ultima procedura selettiva dedicata al GSM avviata con la delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999 e con bando di gara pubblicato il 26 maggio 1999. Si noti infatti che degli attuali tre gestori pubblici GSM attualmente operanti, due hanno ottenuto la licenza attraverso la partecipazione ad una selezione di tipo comparativo (appunto *beauty contest*) ed un altro ha ottenuto la licenza come conversione di una concessione a suo tempo rilasciata. Utilizzando una diversa procedura, come ad esempio una procedura aperta del tipo asta pubblica, il nuovo entrante GSM potrebbe essere discriminato in quanto dovrebbe potenzialmente concorrere su criteri differenti rispetto agli altri gestori GSM, che, tra l'altro, beneficerebbero anche della loro posizione di *incumbent* e quindi di *leadership* di mercato. La soluzione qui discussa peraltro rispetterebbe le condizioni competitive preesistenti alla procedura di gara per le licenze UMTS.

Per quanto riguarda la suddetta procedura di gara per l'assegnazione della banda al nuovo entrante va osservato che, benché la scelta di una procedura selettiva con criterio di aggiudicazione

(2) L'esatta quantificazione dipende dalla effettiva realizzazione delle misure di cui alla delibera n. 286/02/CONS, e comunque la banda eventualmente disponibile potrebbe non essere tutta destinata al nuovo entrante.

basato sulla migliore offerta economica ed aperto a qualunque soggetto in possesso di dimostrate credenziali tecniche e commerciali nella gestione del servizio, sia da considerarsi in generale la più adeguata per raggiungere gli obiettivi di semplicità, equità e trasparenza nella valutazione delle offerte, permettendo di aggiudicare i diritti d'uso dello spettro a soggetti qualificati che abbiano dimostrato propensione ad un efficace utilizzo della risorsa scarsa oggetto di gara, tale principio, sulla base del quale sono state basate le più recenti procedure nazionali di assegnazione dello spettro, appare prevalente la necessità di garantire una sostanziale par condicio fra i gestori GSM.

La procedura di gara basata sul *beauty contest* prevede necessariamente l'assunzione di specifici e documentabili impegni sulla realizzazione di una copertura nazionale nonché di impegni relativi allo sviluppo delle reti e dei servizi (tali impegni divengono ovviamente obbligatori per l'aggiudicatario).

Per quanto riguarda gli altri obblighi specifici da imporre in sede di gara, nonché i criteri di aggiudicazione, l'Autorità ritiene, per gli stessi motivi, che essi debbano essere mutuati da quelli relativi alla citata gara per il quarto gestore GSM, prevedendo inoltre fra gli obblighi stessi il divieto espresso del cosiddetto *refarming* per le frequenze ottenute (assegnazione limitata all'utilizzo in tecnica GSM), coerentemente con l'identico vincolo imposto per le frequenze assegnate ai sensi della delibera n. 286/02/CONS, ed inoltre i vincoli di servizio e copertura di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della stessa delibera per poter richiedere banda aggiuntiva, rispetto ad una dotazione minima iniziale pari a 15 MHz.

Quesiti relativi al paragrafo n. 3

1) Esiste l'interesse da parte di un operatore nuovo entrante per ottenere una autorizzazione ad operare una rete nazionale GSM (assegnazione di diritto d'uso per le relative frequenze)? Si prega di accompagnare tale manifestazione di interesse con una breve descrizione dell'impresa o raggruppamento di imprese interessate e delle ragioni tecniche ed economiche che motivano la stessa.

2) Si giudica ragionevole l'orientamento dell'Autorità sul fatto che la procedura per l'assegnazione della banda (diritti d'uso) GSM ad un nuovo entrante dovrebbe essere di tipo *beauty contest* ai fini di garantire par condicio fra gli operatori GSM?

3) Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità secondo cui le garanzie imposte per la realizzazione della rete, nella procedura di *beauty contest* per il nuovo entrante, dovrebbe essere basata su criteri di selezione relativi alla copertura nazionale, alla realizzazione della rete e dei servizi?

4) Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità secondo cui la dotazione potenziale complessiva di tale operatore dovrebbe essere fino a 25 MHz nazionali, con un minimo garantito di 15 MHz?

5) Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità secondo cui la banda per il nuovo entrante dovrebbe essere costituita da sola banda a 1800 MHz e che sia data allo stesso la possibilità di accedere al *roaming* a 900 MHz? Possono essere ipotizzate altre alternative?

4. Tematiche generali relative alla banda GSM a 900 MHz ed assegnazione della stessa

Sulla base del quadro normativo sopra delineato (paragrafo 1) e della disponibilità di banda, il Ministero delle Comunicazioni ha autorizzato con determinazione del 20 ottobre 2003 un piano di assegnazione della banda immediatamente disponibile a 900 MHz (5 MHz ex TACS e 1.3 MHz ex CT1, lordi), che costituisce la prima fase di un accordo procedimentale con i gestori GSM, siglato in data 7 ottobre 2003.

Si rileva che, nel citato accordo procedimentale tra gestori e Ministero del 7 ottobre 2003, i gestori hanno avanzato la loro candidatura per l'assegnazione di tutta la banda disponibile al 31 dicembre 2005 a 900 MHz, proponendo anche un piano specifico di assegnazione che prevede tra l'altro la razionalizzazione della banda a 900 MHz stessa. Tale possibilità di assegnazione è condizionata dalla possibilità che l'Autorità riveda il limite massimo di 25 MHz per gestore stabilito con la delibera n. 286/02/CONS.

Sulla base del piano citato l'assegnazione conseguente della banda GSM al 31 dicembre 2005 sarebbe la seguente:

OPERATORE / SISTEMA	TACS 900	GSM 900
TIM	0	16.6 (1)
Vodafone		13.4
WIND		5

I dati sono in MHz accoppiati e si intendono lordi – Tutte le assegnazioni si intendono nazionali.

(1) 10 MHz sono in banda E-GSM

Tale piano di razionalizzazione della banda 900 MHz che supera con una soluzione più efficiente l'attuale frammentazione dell'utilizzo esistente, deve necessariamente essere posto in relazione alle procedure previste per il nuovo entrante. Se la banda a 900 MHz eccedente, rispetto ai tetti previsti dalla delibera n. 286/02/CONS, non dovesse entrare a far parte della dotazione di un nuovo entrante, risulta evidente che è possibile procedere all'assegnazione ai gestori esistenti della banda a 900 MHz anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito con la delibera n. 286/02/CONS. L'Autorità ritiene comunque che debba rimanere in ogni caso garantita a tutti i gestori la possibilità di richiedere l'assegnazione di 25 MHz di banda.

Per quanto riguarda le assegnazioni di banda a 900 MHz in eccesso rispetto al possibile tetto di 25 MHz, queste dovrebbero essere eseguite sulla base di specifiche misure e condizioni di autorizzazioni obiettive e trasparenti e che promuovano l'uso efficiente delle risorse spettrali e la qualità del servizio.

Tra le misure che sarebbe opportuno adottare vi sono quelle relative alle condizioni di ingresso per un nuovo operatore. Infatti, ove tale operatore dovesse disporre di sola banda a 1800 MHz, l'Autorità ritiene che il *roaming* fornito sulla banda a 900 MHz, a favore del nuovo entrante per un periodo limitato ma sufficientemente protratto nel tempo, sarebbe una misura equa, proporzionata e giustificata al fine di mantenere le condizioni di effettiva concorrenza. Infatti il nuovo entrante potrebbe disporre del *roaming* per un periodo in cui presumibilmente la propria rete non sarà ancora completamente diffusa sul territorio. Naturalmente l'obbligo di fornire il *roaming* dovrebbe ricadere solo su quegli operatori GSM che, dalle procedure di assegnazione della banda a 900 MHz, ottengano banda in eccedenza rispetto al tetto dei 25 MHz complessivi, in quanto specifica condizione di autorizzazione connessa all'assegnazione della banda stessa.

Per quanto riguarda le condizioni cui fornire il *roaming*, esso dovrebbe riguardare tutto il territorio nazionale, a condizioni orientate al costo, per un periodo pari ad almeno 5 anni dall'ingresso del nuovo entrante ovvero fintantoché il nuovo entrante non abbia la potenziale disponibilità di 25 MHz nazionali a 1800 MHz (si ipotizza infatti che la totalità dei diritti d'uso della banda a 1800 MHz non possa essere rilasciata contemporaneamente). Il *roaming* ovviamente dovrebbe riguardare tutti i servizi offerti, ivi inclusi quelli relativi a modalità di pagamento, a valore aggiunto, e quelli dati.

Un'altra misura che l'Autorità reputa rilevante ai fini di un effettivo sviluppo della concorrenza, e che va sempre associata alla procedura di assegnazione delle ulteriori frequenze a 900 MHz descritta precedentemente, sempre a favore dell'eventuale nuovo entrante GSM, è l'obbligo, ove tecnicamente fattibile, di condivisione di impianti, siti ed infrastrutture da parte dei gestori radiomobili GSM esistenti. Anche qui l'obbligo sarebbe, in primis, a carico dei soli gestori GSM con banda eccedente 25 MHz complessivi nazionali lordi. La condivisione dovrebbe riguardare tutto il territorio nazionale, i siti ove sono installati apparati che gestiscono frequenze a 900 MHz e le infrastrutture connesse, le condizioni dovrebbero essere orientate al costo, e la durata dei contratti dovrebbe essere di almeno 5 anni.

Le misure proposte lascerebbero comunque salve ed impregiudicate la determinazione e l'eventuale applicazione dei rimedi conseguenti all'attività di analisi di mercato e verifica delle condizioni di effettiva concorrenza, come previsto dal Codice, in cui la quota di dotazione frequenziale può costituire, in generale, uno dei parametri per l'analisi della forza di mercato.

Il Codice prevede inoltre all'art. 35, e come condizione per il rilascio di diritti d'uso dello spettro, la corresponsione di contributi. L'Autorità ha fissato i criteri per la determinazione dei contributi per la banda oggetto delle procedure di cui alla delibera n. 286/02/CONS, all'art. 5, comma 1, della stessa delibera. L'Autorità ritiene che gli stessi criteri debbano valere anche per la banda GSM assegnata in maniera eccedente 25 MHz complessivi nazionali lordi. Inoltre l'Autorità esprime l'orientamento che per tali assegnazioni i contributi dovrebbero essere corrisposti nella misura massima e che quindi non si dovrebbero applicare gli eventuali fattori riduttivi previsti all'art. 5, della delibera n. 286/02/CONS. Sono inoltre fatti salvi gli eventuali contributi che ancora devono essere corrisposti al Ministero della Difesa ai sensi del D.M. n. 113/98.

Quesiti relativi al paragrafo n. 4:

6) Nel caso il gestore nuovo entrante utilizzi esclusivamente frequenze a 1800 MHz, si ritiene condivisibile prevedere la possibilità di assegnare i diritti d'uso dello spettro (a 900 MHz) disponibile ai gestori esistenti anche superando il limite attuale di 25 MHz?

7) Si ritiene condivisibile, quale specifica condizione di autorizzazione, l'obbligo di concedere il *roaming* a 900 MHz a favore dell'eventuale nuovo entrante (con sola banda 1800 MHz) da imporre ai gestori esistenti a fronte dell'assegnazione della banda a 900 MHz oltre i 25 MHz nazionali complessivi? Si ritengono condivisibili le condizioni poste? Esporre le ragioni, motivate, per cui occorrerebbe discostarsi dalle scelte indicate.

8) Si ritiene condivisibile quale specifica condizione di autorizzazione l'obbligo della condivisione dei siti e delle infrastrutture da imporre ai gestori esistenti a fronte dell'assegnazione della banda a 900 MHz oltre i 25 MHz nazionali complessivi, a favore dell'eventuale nuovo entrante? Si ritengono condivisibili le condizioni poste? Esporre le ragioni, motivate, per cui occorrerebbe discostarsi dalle scelte indicate.

9) Si ritiene condivisibile la fissazione dei criteri per la determinazione dei contributi per l'utilizzo dello spettro proposti per l'assegnazione della banda GSM 900 MHz per la parte eccedente 25 MHz?

10) Dovrebbero essere imposte delle altre condizioni specifiche per i gestori assegnatari della banda a 900 MHz che superino complessivamente i 25 MHz? Quali? Esporre le proprie motivate ragioni.

DELIBERA N. 55/04/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LE MISURE PER L'ASSEGNAZIONE DI DIRITTI D'USO PER LE FREQUENZE DISPONIBILI PER RETI RADIO A LARGA BANDA PUNTO-MULTIPUNTO A 26 E 28 GHZ

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio dell'11 marzo 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, ed in particolare l'art. 14, comma 1, e l'art. 29;

VISTA la delibera n. 278/99/CONS recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la delibera n. 822/00/CONS, recante "Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la nota del Ministro delle Comunicazioni n. GMB/14350/02/04 del 24 febbraio 2004 con cui si manifesta l'esigenza di una regolamentazione ai fini dell'assegnazione delle frequenze ancora disponibili per i sistemi WLL a 26 e 28 GHz a seguito di richieste in tal senso di operatori di mercato, e le richieste degli operatori stessi;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'emanazione di una disciplina per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze disponibili per i sistemi WLL in banda 26 e 28 GHz, ai sensi dell'art. 29 del Codice, anche in base a quanto previsto dalla delibera n. 822/00/CONS;

CONSIDERATO che l'Autorità ha elaborato una proposta di provvedimento che descrive le procedure ai fini del rilascio dei diritti d'uso delle frequenze disponibili per i sistemi WLL in banda 26 e 28 GHz;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione pubblica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2004;

RITENUTO pertanto opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta la consultazione pubblica concernente le misure per l'assegnazione di diritti d'uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto multipunto a 26 e 28 GHz.

2. Le modalità di consultazione e la proposta di provvedimento sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 11 marzo 2004

Il Commissario relatore
PAOLA MARIA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 55/04/CONS

Modalità di consultazione

L'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione relativi alla proposta di provvedimento di misure per l'assegnazione di diritti d'uso per le frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto a 26 e 28 GHz, di seguito definiti brevemente sistemi WLL, ancora disponibili a seguito delle procedure di gara espletate con bando del Ministero delle Comunicazioni del 31 gennaio 2002.

In particolare l'Autorità invita anche ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), del Codice, le parti interessate a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B, con particolare riferimento alle proposte di decisione ivi contenute ed alle domande evidenziate nel riquadro.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "*Consultazione pubblica sulle misure per il rilascio di diritti d'uso per le frequenze disponibili per i sistemi WLL*", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Ing. Bruno Artemisio

Ufficio Pianificazione frequenze

Dipartimento Regolamentazione

Centro Direzionale Is. B5

80143 Napoli

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081-7507.621

È gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalità suesposte.

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse fra quelli descritti in dettaglio nell'allegato B, nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive effettive decisioni dell'Autorità stessa.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 435/03/CONS i soggetti partecipanti forniscono anche la propria valutazione dell'impatto esterno della procedura di assegnazione proposta e delle eventuali alternative.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione", per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it.

ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 55/04/CONS
CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO "MISURE PER L'ASSEGNAZIONE DI DIRITTI D'USO PER LE FREQUENZE DISPONIBILI PER RETI RADIO A LARGA BANDA PUNTO-MULTIPUNTO A 26 E 28 GHZ"

1. Quadro di riferimento normativo

Con la delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, "Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto", l'Autorità ha avviato le procedure ai fini del rilascio di licenze per l'utilizzo di frequenze per i sistemi a larga banda di tipo punto-multipunto nelle bande a 26 e 28 GHz, comunemente noti come sistemi Wireless Local Loop (WLL).

L'art. 10, comma 4, della delibera dispone che, con successivo provvedimento, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle frequenze che dovessero risultare ancora disponibili in seguito alle procedure disciplinate con il provvedimento in questione.

Il quadro regolamentare di riferimento è stato completato dall'Autorità con la delibera n. 400/01/CONS del 10 ottobre 2001 "Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza".

Successivamente al completamento del quadro regolamentare da parte dell'Autorità, il Ministero ha provveduto alla pubblicazione del relativo bando di gara il 31 gennaio 2002 ed all'effettuazione della gara nel mese di giugno del 2002. Delle potenziali 210 licenze disponibili sono state assegnate 69 licenze a 14 operatori differenti, di cui 48 in banda 24,5 – 26,5 GHz e 21 in banda 27,5 – 29,5 GHz. Solo nella regione Umbria si è effettuata una procedura di miglioramenti competitivi e solo nella banda 24,5 – 26,5 GHz, con l'assegnazione di tutte le 7 licenze disponibili. Nessun operatore si è avvalso della facoltà di ottenere banda aggiuntiva a 24,5 – 26,5 GHz, benché 3 di essi ne avessero manifestato l'interesse nella prima fase di gara.

Nella tabella A, riportata in calce, viene rappresentato il riepilogo dei blocchi di frequenze che risulterebbero ancora disponibili nelle varie aree regionali, mentre nella tabella B, anch'essa in calce, viene riportata la canalizzazione dei blocchi di frequenze.

2. Esigenze per un'ulteriore regolamentazione

Tutto ciò premesso, e tenuto conto delle richieste provenienti da operatori interessati, l'Autorità ritiene necessario procedere a definire le regole per l'attribuzione dei diritti d'uso relativi alla banda rimasta inassegnata.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche dispone, all'art. 14, comma 1, che la predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, all'art. 27, comma 6, che i diritti d'uso delle frequenze siano concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie, ed all'art. 29, comma 1, che l'Autorità, quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le frequenze, deve tra l'altro:

1. concedere a tutte le parti interessate, compresi gli utenti ed i consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione;

2. pubblicare qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti individuali d'uso, indicandone le ragioni;

3. stabilire procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori;

4. riesaminare tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati.

Inoltre, il Codice, all'art. 29, dispone che l'Autorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali d'uso delle frequenze radio, renda nota la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali diritti, in base a procedure stabilite dall'Autorità.

3. Descrizione della procedura proposta

Tenuto conto degli esiti della procedura di gara già espletata, la modalità di funzionamento della procedura proposta è sintetizzabile come segue:

a) Passo 1

Il Ministero delle comunicazioni invita pubblicamente i soggetti interessati all'assegnazione delle frequenze WLL disponibili a presentare domanda nelle varie aree regionali. I soggetti

ammessi a presentare domanda sono sia coloro che hanno già ottenuto il diritto d'uso delle frequenze nella precedente selezione sia coloro che intendono acquisire i diritti d'uso per la prima volta.

Tutte le condizioni normative (definizione delle aree regionali, dimensione dei blocchi di frequenza, condizioni per l'utilizzo delle frequenze, obblighi di copertura, misure per favorire lo sviluppo della concorrenza, requisiti soggettivi dei partecipanti) non espressamente modificate nella presente procedura, rimangono invariate rispetto alla precedente selezione. Si propone che la durata dell'invito a presentare domanda di assegnazione abbia una durata di 12 mesi e che la disponibilità dei blocchi venga periodicamente aggiornata. Successivamente, ove necessario, il Ministero potrà reiterare la procedura.

b) Passo 2

Nel momento in cui, per una certa area regionale e per una certa banda (26 o 28 GHz) perviene una richiesta, il Ministero rende nota l'eventuale manifestazione d'interesse, la pubblicazione di tale notizia fa decorrere un "periodo finestra" di 30 giorni solari in cui possono essere presentate altre richieste per la stessa banda ed area geografica.

Si propone che ogni soggetto possa presentare domanda per un solo blocco alla volta per banda ed area regionale, durante ciascun "periodo finestra" attivato. Tuttavia, terminato un "periodo finestra", qualora siano disponibili ancora blocchi di frequenza lo stesso soggetto può presentare un'altra domanda per ulteriore banda, e così via. Tale disposizione consente di allargare il più possibile il numero di operatori di mercato risultanti, a parità di banda assegnata.

c) Passo 3a

Qualora per una data area geografica il numero di domande ammissibili pervenute, entro il termine dei trenta giorni, sia inferiore alla disponibilità dei blocchi disponibili, l'assegnazione dei blocchi stessi avviene rispettando l'ordine di presentazione delle domande. L'assegnazione comporta il pagamento del valore di riserva per il blocco, cioè il valore minimo fissato.

d) Passo 3b

Nel caso in cui nel "periodo finestra" di 30 giorni vengano presentate più domande rispetto al numero dei blocchi disponibili, si propone di utilizzare il criterio di selezione detto *Sealed Bid Single Offer* (offerta unica in busta chiusa).

In sostanza si prevede che ciascun richiedente, congiuntamente alla domanda di partecipazione ed assegnazione di un certo blocco di frequenze, presenti, opzionalmente, un'offerta, singola e sigillata, contenente l'ammontare che il richiedente sarebbe disposto ad offrire, in aggiunta al minimo, per l'assegnazione di un blocco in quella data area geografica nel caso in cui il numero di domande superi la disponibilità. Tale offerta di rilancio potrebbe comunque essere pari a zero qualora il soggetto non intenda competere sulla base economica ma solo partecipare all'assegnazione al prezzo minimo. Qualora il soggetto non presenti l'offerta sigillata assieme alla domanda di assegnazione si intende che il rilancio sia pari a zero. Ovviamente non si darà luogo all'apertura delle buste contenenti l'eventuale offerta nei casi descritti al Passo 3a.

Nel caso descritto al passo 3b l'assegnazione dei diritti d'uso dei blocchi avverrebbe sulla base dell'entità dell'offerta di rilancio, formando una graduatoria. In caso di eventuale parità fra due o più offerte, per determinare l'ordine della graduatoria di assegnazione verrebbe preso in considerazione l'ordine di presentazione delle offerte ed in caso di ulteriore parità sarebbero favo-

riti i nuovi entranti rispetto ai già licenziatari WLL[1], ed infine ove necessario si procederà mediante estrazione a sorteggio.

Per quanto riguarda la fissazione dell'importo minimo per ciascun blocco si propone che esso sia pari a quello già stabilito per la precedente selezione eventualmente tenendo conto della necessità di attualizzazione e di allineamento della durata dei diritti d'uso con quella delle licenze già rilasciate.

La durata dei diritti d'uso assegnati, tenuto conto di quanto disposto all'art. 27, comma 4, e all'art. 25, commi 6 e 7, del Codice, è fissata al 31 dicembre dell'anno in cui termina la validità delle licenze assegnate con le procedure di cui al bando del 31 gennaio 2002. L'allineamento della durata consente la cessazione dei diritti d'uso nello stesso anno per tutte le frequenze assegnate nelle bande WLL e pertanto semplifica sia le procedure di eventuale rinnovo che l'emanazione di eventuali disposizioni future in ordine alla gestione armonizzata dello spettro.

Quesiti:

1) Si ritiene condivisibile la procedura proposta dall'Autorità per l'assegnazione delle frequenze WLL ancora disponibili?

2) Con riferimento alle condizioni generali ed alle procedure descritte nei passi 1-3, si chiede di proporre eventuali alternative (la proposta deve essere adeguatamente motivata)

Tabella A - WLL - Blocchi di frequenze non assegnati

Abruzzo	A	B	C	D	E	F	H	L
Basilicata	A	B	C	D	E	F	H	L
Bolzano		B	C	D		F	H	L
Calabria	A	B	C	D	E	F	H	L
Campania	A	B	C		E	F	H	L
E. Romagna	A	B	C		E	F	H	L
Friuli V. G.	A	B	C	D	E	F	H	L
Lazio	A	B	C		E	F	H	L
Liguria	A		C		E	F	H	L
Lombardia	A	B	C		E	F	H	L
Marche		B	C	D	E	F	H	L
Molise		B	C	D	E	F	H	L
Piemonte	A	B	C		E	F	H	L
Puglia	A	B	C		E	F	H	L
Sardegna	A	B	C		E	F	H	L
Sicilia	A	B	C		E	F	H	L
Toscana		B		D	E	F	H	L
Trento		B	C	D		F	H	L
Umbria							H	L
Val d'Aosta	A	B	C	D	E	F	H	L
Veneto	A		C			F	H	L

(1) Un soggetto si considera già licenziatario WLL se è titolare di una licenza WLL rilasciata con le procedure di cui al bando del 31 gennaio 2002 ovvero se in tali condizioni si trova almeno una delle società appartenenti al medesimo gruppo economico/industriale.

Tabella B - WLL - Denominazione blocchi di frequenze

Blocchi di frequenze					Dimensione (MHz)
	Limite inferiore (GHz)	Limite superiore (GHz)	Limite inferiore (GHz)	Limite superiore (GHz)	
Blocco A	24,549	24,605	25,557	25,613	2 x 56 MHz
Guardia	24,605	24,633	25,613	25,641	2 x 28 MHz
Blocco B	24,633	24,689	25,641	25,697	2 x 56 MHz
Guardia	24,689	24,717	25,697	25,725	2 x 28 MHz
Blocco C	24,717	24,773	25,725	25,781	2 x 56 MHz
Guardia	24,773	24,801	25,781	25,809	2 x 28 MHz
Blocco D	24,801	24,857	25,809	25,865	2 x 56 MHz
Guardia	24,857	24,885	25,865	25,893	2 x 28 MHz
Blocco E	24,885	24,941	25,893	25,949	2 x 56 MHz
Guardia	24,941	24,969	25,949	25,977	2 x 28 MHz
Blocco F	24,969	25,025	25,977	26,033	2 x 56 MHz
Guardia	25,025	25,053	26,033	26,061	2 x 28 MHz
Blocco G	25,053	25,109	26,061	26,117	2 x 56 MHz
Blocco H	28,0525	28,1645	29,0605	29,1725	2 x 112 MHz
Guardia	28,1645	28,1925	29,1725	29,2005	2 x 28 MHz
Blocco I	28,1925	28,3045	29,2005	29,3125	2 x 112 MHz
Guardia	28,3045	28,3325	29,3125	29,3405	2 x 28 MHz
Blocco L	28,3325	28,4445	29,3405	29,4525	2 x 112 MHz

DELIBERA N. 1/04/CIR

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO A : "ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI D'USO DELLE NUMERAZIONI PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE ABBONATI"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 marzo 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 11 e 83;

VISTA la delibera n. 36/02/CONS, del 6 febbraio 2002, recante "Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;

VISTA la delibera n. 180/02/CONS, del 13 giugno 2002, recante "Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2002;

VISTA la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.177 del 1° agosto 2003;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento "Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2003, n. 222, con la quale i soggetti interessati erano stati invitati a far pervenire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento;

VISTI i contributi ricevuti dai soggetti interessati ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, nonché quelli acquisiti nel corso delle audizioni con i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dall'approvazione del provvedimento relativo alla "Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati", l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario Ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo a "Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati".

2. Le modalità di consultazione e la proposta di provvedimento sono riportate rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 17 marzo 2004

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale
ALESSANDRO DELLA GATTA

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 1/04/CIR
CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO A: "ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI D'USO DELLE NUMERAZIONI PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE ABBONATI"

Modalità di consultazione

Nell'ambito del procedimento istruttorio "Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati", finalizzato a definire il calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui all'articolo 24 dell'allegato alla delibera n. 9/03/CIR, l'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, osservazioni, elementi di informazione e documentazione concernenti la proposta di provvedimento di cui all'allegato B della presente delibera.

In particolare l'Autorità invita le parti interessate a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B, con particolare riferimento alle valutazioni contenute nei paragrafi 5-26 dell'allegato B, nonché alle proposte di decisione indicate nei riquadri da A a G del medesimo allegato.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "*Consultazione pubblica sull'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazioni abbonati*", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Dipartimento Regolamentazione

Att.ne ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento

Centro Direzionale is. B5 – "Torre Francesco"

80143 Napoli

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081.7507.621.

È gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo, con le modalità suesposte.

Le comunicazioni devono essere strutturate in modo da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse descritti in dettaglio nell'Allegato B, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

Ai sensi dell'art.3, comma 3, della delibera n. 435/03/CONS, i partecipanti forniscono anche la propria valutazione relativa all'impatto esterno della misura proposta.

Le parti interessate possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa.

L'audizione si terrà entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione", per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it.

ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 1/04/CIR
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI D'USO DELLE NUMERAZIONI PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE ABBONATI

1) Il procedimento istruttorio

1. L'Autorità, con l'art. 24 dell'allegato alla delibera n. 9/03/CIR, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", di seguito Piano di Numerazione, ha previsto l'introduzione di una categoria di numerazioni per l'offerta dei servizi di informazioni abbonati. All'art. 28, comma 4, del Piano di Numerazione, l'Autorità si è riservata di definire, con separato provvedimento, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione per le numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui all'articolo 24 sopra citato. Facendo seguito a tale decisione, l'Autorità ha avviato il procedimento "Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati" con la comunicazione pubblicata sul proprio sito web dell'Autorità in data 15 settembre 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2003, n. 222.

2. Nel corso della fase istruttoria sono stati convocati in audizione gli operatori che, nel corso del procedimento relativo alla revisione del Piano di Numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR, avevano fornito contributi e proposte in merito all'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazioni elenco abbonati, nonché le imprese che, ai sensi della comunicazione di avvio del presente procedimento, hanno fornito contributi scritti e avanzato richiesta di essere convocati in audizione.

3. In particolare sono stati convocati in audizione gli operatori H3G S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Edisontel S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Atlanet S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Seat Pagine Gialle S.p.A., Tim S.p.A e Albacom S.p.A.. Quest'ultimo, convocato con lettera prot. n. U/04312/03/NA del 6 ottobre 2003, non ha però ritenuto di intervenire. Sono state inoltre acquisite le memorie scritte fornite dalle società H3G S.p.A., Vodafone Omnitel NV, Wind Telecomunicazioni S.p.A, Telecom Italia S.p.A, Seat Pagine Gialle S.p.A., Fastweb S.p.A e The Number UK Ltd.

4. Sulla base degli elementi acquisiti nella prima fase del procedimento, l'Autorità, con la presente proposta, formula le proprie valutazioni ed i propri orientamenti in merito alle decisioni da adottare con riferimento al calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati, nonché sulle condizioni di offerta dei servizi medesimi. Le decisioni che l'Autorità intende proporre sono riportate nei punti da A a G.

2) Il quadro normativo e gli obiettivi del presente procedimento

5. La delibera n. 36/02/CONS, ha disposto le modalità ed il calendario attuativo per la costituzione dell'elenco generale e della relativa base di dati unica degli abbonati ai servizi di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile attivi sul territorio nazionale. In particolare, la base di dati unica ha la finalità di garantire una piena concorrenza nel mercato dei servizi a valle della base di dati unica, ovvero i servizi di predisposizione degli elenchi telefonici ed i servizi di informazione abbonati. Inoltre, la medesima delibera n. 36/02/CONS, ha previsto, sempre con finalità pro-concorrenziali, l'identificazione di una specifica categoria di numerazioni attraverso la quale gli operatori e le imprese interessate potessero espletare, in condizioni di parità anche dal punto di vista della numerazione, i servizi di informazione abbonati.

6. A tale riguardo, occorre sottolineare che Telecom Italia ha sino ad ora utilizzato una numerazione breve a due cifre ("12") per lo svolgimento del proprio servizio di informazione abbonati e che attraverso tale servizio, Telecom Italia, ha fornito il servizio universale definito all'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 318/97, sino all'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003 che recepisce il nuovo quadro regolamentare comunitario in tema di comunicazioni elettroniche.

7. L'Autorità, in attuazione a quanto disposto dalla delibera n. 36/02/CIR, ha identificato, all'art. 24 del Piano di Numerazione, l'arco di numerazione "12XY" per l'espletamento dei servizi informazione abbonati, demandando ad uno specifico procedimento la definizione del calendario di attuazione, dei requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni in questione. Tale previsione risulta in linea con i poteri attribuiti all'Autorità dal Codice delle comunicazioni elettroniche che prevede all'articolo 15, comma 2: "*L'Autorità stabilisce il piano di numerazione e le procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico*".

3) Il calendario di attuazione

8. La maggior parte dei soggetti intervenuti nel procedimento ha sottolineato che la previsione di tempi certi e ragionevoli per l'apertura delle numerazioni del tipo "12XY" assume una rilevante importanza per garantire un tempestivo avvio dei servizi di informazione abbonati su tali numerazioni a beneficio sia dell'utenza sia delle imprese che già offrono servizi di questo tipo su altre numerazioni con uno svantaggio competitivo legato alla immediata riconoscibilità della numerazione "12". Parimenti è stata evidenziata la necessità di prevedere in maniera accurata le modalità di transizione dalla numerazione 12 all'apertura delle numerazioni del tipo "12XY", ivi incluse le forme ed i contenuti delle informative agli utenti. A tale riguardo si rileva che sono emerse posizioni discordanti in merito alla possibilità ed opportunità di far coesistere, anche per periodi limitati, numerazioni a 2 cifre (12) ed a 4 cifre ovvero i numeri 12XY che saranno attribuiti.

9. In merito al primo punto, buona parte degli operatori ritengono che l'apertura delle numerazioni debba essere effettuata nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi tecnici necessari all'espletamento di tutte le attività di predisposizione delle reti da parte degli operatori (definizione di eventuali aspetti tecnici, modifica degli accordi di interconnessione ed implementazione degli adeguamenti di rete) ed a informare adeguatamente l'utenza ed il mercato del cambiamento in atto. Alcuni operatori stimano che, a partire dall'approvazione delle decisioni dell'Autorità, un periodo di 3 mesi sia sufficiente per lo svolgimento delle sopra citate attività mentre altri ritengono necessario un periodo di circa 6 mesi. In un caso, è stato evidenziato che risulta necessario un periodo più lungo di almeno 12 mesi prima dell'apertura delle numerazioni 12XY e di ulteriori 7 mesi di coesistenza tra il "12" e le numerazioni 12XY. Ciò è stato motivato in primo luogo sulla considerazione che il numero 12 risulta noto ed utilizzato da alcuni decenni e che il passaggio alla nuova numerazione avrebbe un impatto significativo sulla clientela, che lo stesso soggetto stima in circa 5 mesi nell'ipotesi di utilizzare 2 cicli di fatturazione per informare la totalità della propria utenza. Inoltre, sempre secondo lo stesso soggetto, occorre aggiungere un ulteriore tempo tecnico necessario per la modifica delle specifiche di interconnessione e l'implementazione delle relative soluzioni tecniche.

10. In merito alla fase di transizione tra numero 12 e avvio dei servizi su numerazioni 12XY, alcuni operatori ritengono impossibile la coesistenza tra numerazioni a 2 e 4 cifre e pertanto propongono che, a partire da una data certa, la numerazione 12 venga chiusa contestualmente all'avvio di almeno una numerazione del tipo 12XY. In un caso, viene invece evidenziato che la coesistenza debba essere consentita per almeno 7 mesi, con una modalità per la quale, alla selezione del solo numero 12, dopo un tempo prefissato l'utente invece di essere informato della chiusura di tale numerazione e della disponibilità delle nuove numerazioni 12XY, venga instradato sull'operatore che offre l'attuale servizio 12. Successivamente a tale periodo, il medesimo soggetto ritiene che debba essere prevista, per almeno 12 mesi, una fonia che informi l'utente della chiusura del 12. Relativamente alle comunicazioni all'utenza finalizzate all'informazione sul passaggio da 12 a 12XY, la maggior parte degli operatori ritiene che, antecedentemente all'avvio delle numerazioni 12XY, devono essere fornite all'utente che accede al servizio 12 informazioni in modalità "neutra" ovvero che non indichino la numerazione 12XY che sarà assegnata ad un particolare operatore. Ciò garantirebbe che l'avvio delle nuove numerazioni avvenga in una situazione di trasparenza e di non discriminazione, a garanzia di tutti gli operatori che intendono avviare tali servizi. Un'informativa con le modalità analoghe, sempre secondo gli stessi operatori, dovrebbe essere inserita nelle comunicazioni alla clientela.

11. Tenuto conto delle posizioni rappresentate dai soggetti intervenuti nel procedimento, l'Autorità ritiene opportuno che l'introduzione delle nuove numerazioni 12XY avvenga nel rispetto di un periodo di transizione finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dell'utenza che, utilizzando da tempo il servizio a 2 cifre, deve essere adeguatamente informata sulla cessazione dell'erogazione del servizio su tale codice e sul contestuale avvio delle nuove numerazioni 12XY. A tale proposito, l'Autorità ritiene altresì opportuno, al fine di fornire ampia e chiara informativa alla clientela e garantire una sostanziale parità tra tutti i soggetti che intendono fornire servizi su tali numerazioni, che la transizione

avvenga senza prevedere un periodo di coesistenza tra numerazioni a 2 ed a 4 cifre, ferma restando l'adozione di opportune cautele per informare i clienti che continueranno a selezionare la numerazione 12 successivamente all'avvio dei 12XY. Infatti, le recenti esperienze nelle modifiche al Piano di Numerazione hanno mostrato che un periodo di coesistenza tra differenti numerazioni può generare incertezza e confusione tra gli utenti. A tale riguardo, risulta necessario che tutti gli operatori contribuiscano a garantire, con ogni mezzo, una corretta informazione all'utenza sia nella fase antecedente sia nella fase successiva all'apertura delle numerazioni 12XY. L'Autorità ritiene opportuno che i messaggi fonici da introdurre sulla numerazione 12 informino l'utenza sul passaggio in atto senza fare riferimento a specifiche numerazioni 12XY che saranno utilizzate da Telecom Italia o da altri operatori. Analoghe modalità dovranno essere seguite per le informazioni fornite attraverso la fattura telefonica.

12. Il periodo transitorio in questione ha anche lo scopo di permettere l'espletamento di tutte le attività tecniche necessarie all'avvio operativo delle nuove numerazioni 12XY e per assicurare il raggiungimento delle stesse da parte di tutti gli utenti indipendentemente dalla rete di appartenenza. A tale riguardo l'Autorità ritiene che, configurandosi la numerazione 12XY come numerazione non geografica, siano già disponibili le necessarie normative tecniche nonché, nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia, le procedure per l'apertura di numerazioni non geografiche in capo allo stesso operatore ed a quelli interconnessi. Il periodo transitorio dovrà pertanto assumere una durata limitata e ragionevole, in quanto l'Autorità ritiene indispensabile far beneficiare gli utenti nel più breve tempo possibile degli effetti legati al raggiungimento di un regime di piena concorrenza in termini di qualità e quantità delle offerte disponibili per i servizi di informazione abbonati, garantendo ai soggetti interessati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del Codice delle comunicazioni, l'utilizzo di numerazioni similari nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

13. L'Autorità ritiene quindi che un periodo di 6 mesi dalla adozione finale del provvedimento sull'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY sia ragionevole ed adeguato a contemperare le diverse esigenze sopra rappresentate. Infatti da una parte si ritiene possibile procedere ai necessari adeguamenti entro tale periodo e dall'altra tale durata permette una corretta informativa a tutta l'utenza sia attraverso i normali canali pubblicitari sia attraverso la fattura telefonica. Ciò premesso si ritiene che l'avvio operativo delle numerazioni 12XY possa essere stabilito a partire dal 1° gennaio 2005.

A. L'Autorità esprime pertanto l'orientamento di :

A1. Garantire l'apertura delle numerazioni 12XY a partire dal 1°gennaio 2005, con la contestuale cessazione dell'offerta di informazioni abbonati sulla numerazione 12.

A2. Richiedere a Telecom Italia, nei 4 mesi antecedenti tale data, di informare gli utenti che accedono alla numerazione 12 in merito alla possibilità di accedere, dal 1° gennaio 2005 ai servizi di informazioni abbonati offerti sulle numerazioni 12XY. Tale messaggio non deve riportare indicazioni in merito ad una o più numerazioni specifiche assegnate alle imprese.

A3. Richiedere a tutti gli operatori di fornire alla propria utenza, attraverso le fatture ed i servizi di customer care le informazioni di cui al punto A2 secondo le stesse modalità.

A4. Richiedere a tutti gli operatori di accesso, nei 12 mesi successivi alla data del 1° gennaio 2005, di informare l'utenza che selezioni la numerazione 12 del cambiamento avvenuto, con le modalità riportate al punto A2.

4) Requisiti soggettivi e modalità per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati

14. In merito ai requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazioni abbonati, alcuni soggetti ritengono che tali numerazioni debbano essere attribuite ai soli operatori già assegnatari di numerazioni utilizzate per la clientela ed in grado di garan-

tire l'offerta di servizi su tutto il territorio nazionale. In altri casi si ritiene sufficiente il requisito della titolarità di un'autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, con riguardo alla fornitura di servizi di informazione abbonati. Altri soggetti ritengono tuttavia che tale requisito non sia sufficiente e che vada accompagnato da ulteriori requisiti sulla effettiva capacità di offerta di tali servizi, con riferimento ad esempio ad adeguate garanzie sulla interoperabilità del servizio, sui livelli minimi di qualità nell'offerta alla clientela, sull'aggiornamento sistematico delle informazioni fornite e sulla solidità finanziaria. Viene in altri casi considerato come requisito essenziale la disponibilità gratuita della base di dati unica costituita ai sensi della delibera n. 36/02/CONS. Viene infine da più parti sottolineata la necessità di rendere disponibili tali numerazione esclusivamente per l'offerta sull'intero territorio nazionale.

15. L'Autorità ritiene che il possesso di un'autorizzazione all'offerta di servizi di comunicazione elettronica che includa la fornitura di servizi di informazioni abbonati sia requisito sufficiente, sotto il profilo del titolo autorizzatorio, per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY. Tuttavia, come previsto dal Codice, ed in particolare dall'art. 28, comma 1, risulta a parere dell'Autorità, opportuno definire le specifiche condizioni di attribuzione dei diritti d'uso in relazione alla fornitura del servizio di informazione abbonati, al fine di garantire l'uso efficiente delle numerazioni nel rispetto delle finalità di sviluppo della concorrenza e di tutela dell'utenza. Tali condizioni riguardano in particolare, l'obbligo di avviare il servizio entro un periodo determinato di tempo (a partire dall'attribuzione di diritti d'uso), la raggiungibilità delle numerazioni 12XY dagli utenti di tutte le reti di comunicazione elettronica e da tutto il territorio nazionale, l'offerta di informazioni relative a tutti gli utenti delle reti pubbliche di comunicazione elettronica, l'adozione da parte dei fornitori dei servizi di informazione abbonati delle misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parità di accesso ai servizi di informazioni telefoniche, il rispetto da parte dei fornitori dei servizi di informazione abbonati delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni.

16. Nell'offerta di servizi di informazione abbonati è frequentemente previsto il servizio addizionale c.d. di "completamento di chiamata", che consente di raggiungere direttamente la numerazione per la quale sono richieste informazioni. Al riguardo, l'Autorità ritiene che, configurandosi il "completamento della chiamata" come servizio telefonico accessibile al pubblico, esso dovrebbe essere espletato solamente da un soggetto autorizzato alla fornitura di tale servizio. Pertanto, in presenza di tale circostanza, appare necessario prevedere, per l'attribuzione dei diritti d'uso, il possesso di un'autorizzazione generale che includa la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico.

B. L'Autorità ritiene opportuno proporre i seguenti requisiti e condizioni per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati:

B1. Il possesso dell'autorizzazione generale per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica al pubblico che includa i servizi di informazione abbonati è il requisito soggettivo necessario per l'attribuzione dei diritti d'uso delle relative numerazioni, fatto salvo il caso dell'offerta del servizio di "completamento della chiamata" per la quale risulta necessario il possesso dell'autorizzazione generale per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico.

B2. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice delle comunicazioni, sono previste le seguenti condizioni per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazione 12XY:

B2.1 la raggiungibilità del servizio dagli utenti di tutte le reti di comunicazione elettronica, ivi incluse le reti di comunicazioni mobili e personali;

B2.2 la raggiungibilità del servizio da tutto il territorio nazionale;

B2.3 la fornitura del servizio informazione abbonati nel rispetto delle misure stabilite

dall'Autorità per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parità di accesso ai servizi di informazioni telefoniche, a costi accessibili;

B2.4 il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni;

B2.5 la fornitura delle informazioni relative a tutti gli abbonati di tutti gli operatori di rete fissa e mobile, che hanno manifestato il loro consenso ad essere riportati nell'elenco accessibile attraverso il servizio di informazione abbonati (p.e. base di dati ex. delibera n. 36/02/CONS), assicurando altresì il costante aggiornamento di tali informazioni;

B2.6 l'avvio del servizio da parte delle imprese assegnatarie delle numerazioni per servizi di informazione abbonati entro 90 giorni dall'attribuzione dei relativi diritti d'uso;

B2.7 I diritti d'uso di una numerazione per servizi di informazioni abbonati sono revocati qualora l'impresa interrompa il servizio per più di 90 giorni.

17. Relativamente alle modalità di attribuzione dei diritti d'uso, viene sottolineata da tutti i soggetti la necessità di garantire procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione, basate in genere sul criterio del "primo arrivato – primo servito". Viene inoltre rilevata l'importanza di adottare adeguate procedure per risolvere eventuali conflitti sulle richieste di numerazione. Tali procedure dovrebbero in particolare essere utilizzate in sede di prima attribuzione dei diritti d'uso (si veda al riguardo la sezione 5 seguente). In merito infine alle numerazioni effettivamente assegnabili agli operatori, i soggetti intervenuti nel procedimento hanno generalmente sottolineato l'esigenza di assegnare, a regime, più di una numerazione (fino a 3 numeri a ciascun soggetto), al fine di poter specializzare i servizi offerti, ad esempio su base nazionale o internazionale.

18. In merito alle modalità di attribuzione, l'Autorità ritiene in primo luogo necessario limitare ad una le numerazioni assegnabili a ciascun soggetto richiedente, quanto meno nella prima fase di avvio operativo di tali numerazioni. Ciò in considerazione del limitato numero di numerazioni a 4 cifre disponibili e della esigenza di favorire l'ingresso sul mercato del maggior numero di soggetti interessati. Per ciò che riguarda le procedure di attribuzione dei diritti d'uso, l'Autorità ritiene che i criteri di norma adottati per le altre numerazioni previste dal Piano di Numerazione, ovvero l'attribuzione sulla base della data della domanda e laddove possibile, sulla base delle preferenze indicate dai richiedenti, debba risultare applicabile anche alle numerazioni in questione. Inoltre dovrebbe essere prevista la possibilità di attribuire numerazioni anche ad eventuali soggetti terzi che, seppur in possesso dei requisiti per l'attribuzione di numerazioni alla fornitura di servizi di informazione abbonati, non ritengono di dover richiedere direttamente l'attribuzione dei relativi diritti d'uso, sulla base di quanto previsto ad esempio per le numerazioni su codice 803 o 892.

19. In ultimo, relativamente alla esigenza prospettata da alcuni soggetti di associare, in maniera mnemonica, le numerazioni 12XY, ed in particolare le due ultime cifre, ad altre numerazioni già in uso dagli stessi soggetti, si osserva quanto segue. L'art. 24, comma 2, del Piano di Numerazione prevede l'utilizzazione di numerazioni 12XY con X diverso da 0, 1, 2 o 3. Alcuni soggetti hanno tuttavia segnalato che tale previsione esclude la possibilità di assegnare una numerazione le cui cifre XY possano essere associate a numerazioni già in uso e note al pubblico, ponendo gli stessi in posizione di disparità rispetto ad altri soggetti. Alla luce di tale circostanza, l'Autorità ritiene opportuno che, ferma restando la previsione di non attribuire alcune numerazioni particolari (p.e. 1200, 1212, 1224, 1234) di immediata riconoscibilità e tali da assicurare un evidente vantaggio competitivo, possano essere incluse nelle numerazioni assegnabili alcune delle numerazioni attualmente non attribuibili modificando in tal senso la delibera n. 9/03/CIR.

C. L'Autorità intende proporre le seguenti modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY:

C1. Ciascuna impresa autorizzata alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica al pubblico che include i servizi di informazione abbonati può richiedere i diritti d'uso di una sola delle numerazioni 12XY per l'offerta diretta di tali servizi.

C2. Ciascuna impresa autorizzata alla fornitura di reti pubbliche di comunicazioni può richiedere i diritti d'uso di una delle numerazioni 12XY per conto di altra impresa autorizzata all'offerta di servizi di comunicazione elettronica al pubblico (in possesso dei requisiti di cui al punto B2), allegando alla richiesta il contratto stipulato tra le due imprese.

C3. Fatto salvo quanto previsto successivamente in merito alle procedure di prima attribuzione, il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.

5) Modalità di prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati

20. Nel corso del procedimento è stata segnalata l'esigenza di provvedere alla prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazione 12XY in tempi brevi al fine di potere tempestivamente avviare le attività necessarie alla apertura delle numerazioni e dei relativi servizi al pubblico. E' stata anche segnalata la necessità di prevedere una specifica procedura che, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione assicuri parità di trattamento tra tutti i soggetti potenzialmente interessati nella fase di prima attribuzione delle numerazioni in parola.

21. L'Autorità condivide l'esigenza di attribuire i diritti d'uso delle numerazioni il più sollecitamente possibile, successivamente alla approvazione delle procedure di attribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 27, comma 8, del Codice delle Comunicazioni. In merito alla prima attribuzione, l'Autorità ritiene opportuno prevedere una procedura attraverso la quale, a partire dalle preferenze espresse dalle imprese, si provveda ad attribuire le eventuali numerazioni richieste da due o più soggetti a mezzo di estrazione a sorte. Tale procedura è di seguito descritta:

1) Entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento, ciascuna impresa in possesso dei requisiti soggettivi richiede una numerazione preferenziale per servizi di informazioni abbonati. L'impresa allega altresì alla richiesta una lista, ordinata in ordine decrescente di preferenza, di ulteriori 59 numerazioni.

2) Successivamente al termine sopra indicato, il Ministero delle comunicazioni provvede ad attribuire le numerazioni sulla base delle preferenze espresse dalle imprese che ne abbiano fatto richiesta entro lo stesso termine.

3) Nel caso di coincidenza tra richieste di numerazioni, si effettua un sorteggio tra le due o più imprese richiedenti la stessa numerazione. All'impresa, o alle imprese, escluse dal sorteggio sarà assegnata la prima delle numerazioni indicate nella lista di preferenze consegnata all'atto della richiesta. In caso di ulteriore coincidenza (a parità di posizione in graduatoria di preferenza) delle richieste di numerazioni si procede ad un nuovo sorteggio ed all'assegnazione, all'impresa o alle imprese escluse, delle numerazioni indicate in posizione successiva nella lista di preferenze, purché non già attribuite.

4) La procedura di cui al punto precedente si applica sino all'esaurimento delle richieste pervenute entro il termine sopra indicato.

5) A partire dal 45-esimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente

provvedimento, il Ministero delle comunicazioni attribuisce le numerazioni per il servizio informazione abbonati secondo la procedura di cui al punto C precedente.

D. L'Autorità propone la procedura descritta al paragrafo 21 per la prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY.

6) Offerta di servizi sulle numerazioni per servizi di informazione abbonati e norme a tutela dell'utenza e della concorrenza

22. Come previsto dall'art. 1 del Piano di Numerazione, i servizi di informazioni abbonati riguardano le informazioni inerenti gli abbonati a tutti gli operatori di rete fissa e mobile e possono essere offerti anche con caratteristiche evolute. Appare opportuno precisare alcune delle modalità attraverso le quali tali servizi possono essere offerti al fine di fornire le necessarie garanzie e tutele per l'utenza. In primo luogo, come già evidenziato al precedente paragrafo 14, i servizi in questione dovranno essere in grado di fornire informazioni relative a tutti gli abbonati di tutti gli operatori di rete mobile e fissa e non limitare l'offerta ad alcune categorie ristrette di abbonati. I servizi potranno essere inoltre offerti attraverso operatori o sistemi automatici di risposta, mentre non si ritiene coerente con la normativa vigente l'offerta di tali servizi attraverso siti web specializzati raggiungibili in modalità "*dial up*" attraverso una numerazione 12XY. Più in generale non potrà essere offerto l'accesso "*dial up*" ad internet attraverso tali numerazioni.

23. Il servizio di completamento della chiamata consente all'utente di raggiungere la numerazione ottenuta dal servizio informazione abbonati attraverso il servizio medesimo. La fornitura di questo servizio aggiuntivo senza particolari cautele consentirebbe l'accesso da una linea di utente a numerazioni per le quali potrebbero essere state previste, per la medesima linea, restrizioni attraverso blocco selettivo o permanente di chiamata. Inoltre l'accesso da servizio informazione abbonati a numerazioni per servizi a sovrapprezzo, attraverso il completamento della chiamata, potrebbe non consentire all'utente di apprezzare in maniera corretta il costo del servizio a sovrapprezzo. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno che alcune numerazioni, quali ad esempio quelle internazionali e per servizi a sovrapprezzo, siano escluse dal servizio di completamento della chiamata. Ciò da una parte consente una migliore tutela del consumatore e dall'altra costituisce una barriera all'utilizzo delle numerazioni 12XY per finalità diverse da quelle previste dal piano di numerazione.

E. L'Autorità ritiene opportuno specificare che:

E1. Sulle numerazioni 12XY è possibile offrire servizi di informazione abbonati, realizzati anche con caratteristiche evolute, ivi incluso il servizio di completamento della chiamata, fruibili in fonia vocale e realizzati attraverso operatori o sistemi automatici di risposta.

E2. Sulle numerazioni 12XY non è possibile offrire servizi di accesso ad Internet, in qualunque modalità realizzati ed altresì servizi specifici di connessione a siti web dedicati a servizi di elenco abbonati o informazione abbonati.

E3. Il servizio di completamento della chiamata non può essere offerto verso le numerazioni internazionali e verso le numerazioni per servizi a sovrapprezzo.

24. Nel corso del procedimento alcuni soggetti hanno segnalato che il mantenimento, successivamente all'apertura delle numerazioni 12XY, della possibilità di offrire servizi di informazione abbonati su numerazioni diverse da queste ultime con riferimento alle numerazioni in decade 4 (tra cui le conosciute numerazioni 412) potrebbe creare effetti distorsivi sul mercato. Al riguardo viene fatto notare che le numerazioni in decade 4 sono ad uso esclusivo degli operatori di rete e di servizi di telefonia pubblica che rilegano direttamente gli utenti e che pertanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nella fattispecie di servizi di informazione abbonati, non sarebbero in grado di

competere, a parità di condizioni, con tali operatori. Ciò potrebbe pregiudicare lo sviluppo di una effettiva concorrenza su tali servizi, in quanto l'utenza sarebbe "vincolata" ai servizi offerti dagli operatori di accesso. Altri soggetti fanno al contrario notare come la coesistenza di un'offerta di servizi su numerazioni 12XY e su numerazioni in decade 4 sarebbe coerente con la normativa vigente.

25. In merito a tale aspetto, occorre osservare che il Codice delle comunicazioni prevede espressamente che l'Autorità stabilisca il piano di numerazione "*in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico*". Nel caso di specie, qualora non venisse a cessare l'offerta di servizi informazione abbonati in decade 4, gli operatori di accesso potrebbero usufruire di numerazioni pregiate e non disponibili ad altri soggetti, potenzialmente più brevi e di facile memorizzazione, non sarebbe quindi rispettato il principio di parità di trattamento fra tutti i fornitori di servizi. Tra l'altro tali numerazioni (in particolare il 412) sono comuni a tutti gli operatori di accesso e potrebbero generare incertezze agli utenti sull'identità del fornitore del servizio e sui costi effettivi, qualora un utente acceda al servizio da reti differenti (ad esempio da rete mobile e fissa). Peraltro nel caso di offerta del c.d. "completamento di chiamata", si costituirebbe una violazione del principio tassativo per il quale le numerazioni in decade 4 sono dedicate a servizi interni di rete e che non necessitano di interoperabilità tra reti di operatori diversi.

26. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene pertanto che l'apertura delle numerazioni 12XY debba essere accompagnata da un contestuale divieto di offerta di servizi di informazione abbonati sulle numerazioni in decade 4 al fine di assicurare un assetto concorrenziale neutrale, sotto il profilo della numerazione, e coerente con il diritto comunitario. Tale previsione inoltre garantisce ulteriore tutela e certezze per il cliente finale.

F. L'Autorità ritiene opportuno proporre che, a far data dall'apertura delle numerazioni 12XY, venga a cessare l'offerta di servizi di informazioni abbonati sulle numerazioni in decade 4.

7) Contributi per la concessione dei diritti d'uso del 12XY

27. L'art. 35 del Codice delle comunicazioni prevede che i contributi per la concessione dei diritti d'uso dei numeri sono stabiliti dal Ministero delle comunicazioni sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità. A tal fine, appare opportuno assumere come riferimento per la fissazione di tali criteri, i valori stabiliti dal Codice delle comunicazioni nel caso di attribuzione di diritti d'uso di numerazioni composte dal medesimo numero di cifre. L'allegato 10 del Codice fissa un contributo di 27.750 Euro per i codici a quattro cifre per servizi di assistenza clienti "*customer care*". Il contributo per i codici, a quattro cifre, di *carrier selection* o di accesso a rete privata virtuale risulta pari a 111.000 Euro. Infine, si noti che il contributo per un numero a 5 cifre su codice 163 o 164 risulta pari sempre a 111.000 Euro.

28. Il confronto con le numerazioni per servizi di assistenza clienti non appare significativo, in quanto tali servizi, offerti gratuitamente per il chiamante, riguardano principalmente i soli clienti di un operatore mentre una numerazione 12XY risulta a disposizione di tutta l'utenza. Pertanto, appare ragionevole definire un contributo superiore a quello previsto per i codici a quattro cifre per assistenza clienti. Tenuto conto dei valori previsti, per le numerazioni esistenti, dal Codice delle comunicazioni e considerato il ridotto numero di numerazioni allo stato disponibili appare opportuno, anche al fine di garantire l'uso efficiente di tali numerazioni, definire un valore di contribuzione annuale compreso tra 55.500 e 111.000 euro.

G. L'Autorità propone di fissare il valore del contributo annuale per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni 12XY nella misura compresa tra 55.500 Euro e 111.000 Euro.

DELIBERA N. 2/04/CIR

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO A: "SERVIZIO UNIVERSALE: APPLICABILITÀ DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE DEL COSTO NETTO PER L'ANNO 2002"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell' 8 aprile 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante "Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante "Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 330/01/CONS del 1° agosto 2001, recante "Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS "Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 14/02/CIR del 20 dicembre 2002, recante "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata sulla nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 settembre dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 2/04/CONS del 14 gennaio 2004, recante "Gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico concernente la verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2002: affidamento dell'incarico alla Società Europe Economics";

VISTE le relazioni presentate da Telecom Italia il 16 giugno 2003 "Servizio universale: metodologia adottata da Telecom Italia S.p.A. per il calcolo del costo netto 2002" e "Relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2002";

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento "Servizio Universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2003;

VISTA la decisione della sezione sesta del Consiglio di Stato dell' 8 luglio 2003;

VISTA la relazione finale della società Europe Economics, acquisita in data 31 marzo 2004, concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2002;

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico concernenti l'approvazione del provvedimento relativo al "Servizio Universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002", l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento Regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo a "Servizio Universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002".

2. Le modalità di consultazione e la proposta di provvedimento sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il presente provvedimento e la relazione della società Europe Economics concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2002 sono pubblicati sul sito web dell'Autorità.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e , nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 8 aprile 2004

Il Commissario relatore
ALESSANDRO LUCIANO

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 2/04/CIR
CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO A: "SERVIZIO UNIVERSALE: APPLICABILITÀ DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE DEL COSTO NETTO PER L'ANNO 2002"

Modalità di consultazione

Nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al "Servizio universale: Applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002", finalizzato a stabilire l'applicabilità del meccanismo di ripartizione e alla giustificazione del costo netto, l'Autorità intende acquisire tramite consultazione pubblica commenti, osservazioni, elementi di informazione e documentazione concernenti la proposta di provvedimento di cui all'allegato B della presente delibera.

In particolare l'Autorità invita le parti interessate a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B, con particolare riferimento alle valutazioni contenute nei paragrafi 15-99 dell'allegato B, nonché alle proposte di decisione indicate nei riquadri contraddistinti dalle lettere da A ad I del medesimo allegato.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Servizio universale: Applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Dipartimento Regolamentazione

Att.ne ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento

Centro Direzionale is. B5 – "Torre Francesco"

80143 Napoli

Le comunicazioni potranno essere anticipate, inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081.7507.621

È gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo, con le modalità suesposte.

Le comunicazioni devono essere strutturate in modo da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse descritti in dettaglio nell'Allegato B, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

Le parti interessate possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione, le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa.

L'audizione si terrà entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione", per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it.

ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 2/04/CIR

Proposta di provvedimento

1. Il procedimento istruttorio

1. La società Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia) ha presentato all'Autorità, in data 16 giugno 2003, il calcolo del costo netto derivante dagli obblighi di fornitura del servizio universale relativo all'anno 2002, ai sensi dell'art.3, comma 10, del d.P.R. n. 318/97 e dell'art. 5, comma 1, del D.M. 10 marzo 1998. L'Autorità ha pertanto avviato, in data 16 luglio 2003, un procedimento istruttorio finalizzato a determinare l'applicabilità del meccanismo di ripartizione ed a valutare il costo netto del servizio universale per l'anno 2002.

2. Al fini della determinazione dell'iniquità dell'onere e della conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione, l'Autorità, contestualmente alla comunicazione di avvio istruttoria, pubblicata in data 14 agosto 2003 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188, ha richiesto agli operatori di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. 10 marzo 1998 dati e informazioni concernenti varie voci di ricavi e di costi, nonché di volumi di traffico e numerosità della clientela.

3. In data 12 novembre 2003, l'Autorità, sulla base dei dati forniti dagli operatori e della conseguente analisi sul grado di concorrenza raggiunto nel mercato delle telecomunicazioni, ha stabilito che, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 259/03 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito Codice), gli obblighi di fornitura del servizio universale hanno costituito per l'anno 2002 un onere ingiustificato a carico di Telecom Italia.

4. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto applicabile il meccanismo di ripartizione, ai sensi dell'art. 63 del Codice, nonché dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 6, comma 2, lettera a), dell'Allegato 11 del Codice. Conseguentemente l'Autorità ha incaricato la società Europe Economics, selezionata sulla base di una procedura di gara, di verificare il calcolo del costo netto, relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale, dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2002.

5. Europe Economics ha avviato in data 23 gennaio 2004 l'attività di verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.

6. Nel corso dell'attività di controllo del calcolo del costo netto, Telecom Italia ha presentato all'Autorità ed a Europe Economics la propria proposta di quantificazione dei vantaggi di mercato di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) dell'Allegato 11 del Codice.

7. In data 31 marzo 2004, Europe Economics ha presentato la relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del costo netto sulla base di quanto previsto dal

Capo IV del Titolo II del Codice e dalle disposizioni dell'Allegato 11 dello stesso Codice. La relazione finale riporta altresì le modalità di calcolo e la quantificazione finale, effettuata da Europe Economics, dei vantaggi di mercato derivati a Telecom Italia quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale.

8. L'Autorità, effettuate le proprie valutazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c) dell'Allegato 11 del Codice, formula, con la presente proposta, i propri orientamenti in merito alle decisioni da adottare con riferimento all'applicabilità e giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002.

2. La valutazione dell'iniquità dell'onere e dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione

2.1. Il livello concorrenziale nel mercato della telefonia vocale su rete fissa

9. Coerentemente con i provvedimenti relativi al costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000 e 2001, l'Autorità ritiene che il livello di concorrenza dei mercati dei servizi di telefonia sia un parametro adeguato per stabilire se l'onere connesso con gli obblighi di servizio universale sia giustificato o meno.

10. L'Autorità ha utilizzato i dati richiesti agli operatori per accertare che il livello di concorrenza del mercato della telefonia vocale raggiunto negli anni precedenti non fosse diminuito. I risultati dell'analisi hanno mostrato un lieve miglioramento del grado di concorrenza rispetto all'anno 2001. In particolare, la quota di mercato del traffico telefonico di Telecom Italia è scesa dal 79% del 2001 al 78% nel 2002. A conferma del livello di concorrenza rilevato sul mercato si osserva che i ricavi di interconnessione di Telecom Italia sono aumentati rispetto al 2001 di circa il 16% nonostante le tariffe dei servizi wholesale previste nell'Offerta di Riferimento abbiano avuto un complessivo trend decrescente. Infine si è riscontrato che sei operatori interconnessi hanno consolidato la propria posizione di mercato, con una quota di ricavi nel mercato della telefonia vocale superiore all'1%.

2.2. La sostituibilità tra servizi di telefonia mobile e servizi di telefonia fissa nelle aree non remunerative

11. Il Codice delle Comunicazioni prevede all'art.3, comma 2 dell'allegato 11, "un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale." Dal meccanismo di ripartizione sono esplicitamente esentati (art. 3, comma 5 dell'allegato 11) esclusivamente le imprese che forniscono reti private ed i fornitori di reti per gruppi chiusi di utenti, di trasmissione dati, di servizi a valore aggiunto e di accesso ad Internet, mentre l'Autorità, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Codice "può valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per le imprese che non superano determinati livelli di fatturato e per quelle nuove entranti nel settore, tenendo conto della loro situazione finanziaria.". Appare quindi evidente, dalle previsioni sopra citatedella nuova disciplina, che la contribuzione al fondo del servizio universale, qualora il costo netto venga valutato come "iniquo", è retta da un principio di solidarietà per il quale tutte le imprese che offrono servizi di comunicazione elettronica al pubblico devono concorrere al finanziamento del costo netto. Da questo meccanismo possono essere esentate, sulla base di una valutazione dell'Autorità, esclusivamente le imprese che non raggiungono determinati livelli di fatturato o nuove entranti nel mercato. L' eventuale esenzione, in tale ultimo caso, viene quindi effettuata sulla base dell'opportunità di non gravare imprese così individuate, suscettibili di avere una

situazione finanziaria precaria, di un ulteriore onere. La normativa vigente non prevede quindi l'esclusione dal meccanismo di ripartizione, nemmeno in via potenziale, di specifiche categorie di fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico, quali ad esempio gli operatori di rete mobile. Ad ogni modo, l'Autorità, nelle proprie valutazioni relative all'applicabilità del meccanismo di ripartizione, ha ritenuto opportuno, anche alla luce della recente decisione (che comunque aveva come presupposto una disciplina ora abrogata dal Codice) della sezione sesta del Consiglio di Stato dell' 8 luglio 2003, in merito alla delibera n. 8/00/CIR, accertare l'esistenza di sostituibilità tra servizi di telefonia vocale mobile e fissa. L'Autorità ritiene comunque che l'analisi di sostituibilità deve essere ricondotta e circoscritta in un contesto attinente con gli obblighi di servizio universale.

12. A tale riguardo, l'Autorità ha proceduto, in primo luogo, a ri-esaminare le relazioni finali dei soggetti incaricati della verifica del calcolo del costo netto per gli anni 2000 e 2001 (rispettivamente le società NERA e Analysys) al fine di considerare, nell'ambito del presente procedimento, le valutazioni dei predetti soggetti in merito alla esistenza di un dato livello di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobile. I soggetti incaricati di controllare il calcolo del costo netto determinano, infatti, il livello di sostituibilità tra i servizi di telefonia mobile e fissa, al fine di quantificare i cosiddetti "ricavi di sostituzione" i quali costituiscono una delle voci di ricavo del servizio di telefonia vocale (aree non remunerative) offerto in base agli obblighi di servizio universale.

I ricavi di sostituzione possono essere definiti come i ricavi che Telecom Italia non perderebbe nonostante la disattivazione di un'area di centrale, di una linea telefonica di un cliente o di una postazione telefonica pubblica in quanto i clienti disattivati deciderebbero di far ricorso per esempio a linee telefoniche alternative di amici, di vicini, postazioni di lavoro e telefoni pubblici (aree remunerative adiacenti).

13. La quantificazione dei ricavi di sostituzione dipende anche dal livello riscontrato di sostituibilità tra telefonia fissa e mobile, nel senso che all'aumentare della sostituibilità una sempre maggiore quantità di traffico si trasferirà dalla rete fissa di Telecom Italia alla rete mobile. Il verificarsi di un livello significativo di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e mobili comporta quindi una perdita di traffico per Telecom Italia e una conseguente diminuzione dei cosiddetti ricavi di sostituzione. Poiché tali ricavi sono allocati in diminuzione degli effettivi ricavi che l'area non remunerativa consegue, maggiore sarà la sostituibilità, minore sarà il costo netto di un'area non remunerativa. Pertanto l'analisi di sostituibilità che viene effettuata dal revisore nel corso del controllo del calcolo del costo netto, sebbene per quanto detto al paragrafo 11 non sia un presupposto per stabilire l'esclusione di una categoria di imprese dal meccanismo di ripartizione, viene considerata nella valutazione del costo netto e concorre alla sua quantificazione, riducendone il valore all'aumentare della sostituibilità.

14. Nel 1997 Oftel ha suggerito di stimare i ricavi di sostituzione entro un intervallo compreso tra 0 e 20% del traffico uscente dalle aree non remunerative e compresa tra 0 e 10% per il traffico entrante. Tali percentuali indicano quindi che, già nel 1997, Oftel riteneva che, al più, solo il 20% del traffico uscente dalle aree non remunerative, nel caso fossero state disattivate, sarebbe stato sostituito facendo ricorso a linee telefoniche fisse alternative, mentre il rimanente 80% sarebbe stato presumibilmente perso o sostituito da telefonia mobile. Viene pertanto per quell'anno constatata una significativa sostituibilità dei servizi telefonici fissi con i servizi telefonici mobili.

15. In occasione delle verifiche del calcolo del costo netto degli anni 2000 e 2001, NERA e Analysys hanno riscontrato un livello significativo di sostituibilità potenziale tra i servizi di telefonia vocale mobile e fissa per gli utenti presenti nelle aree non remunerative per le quali è stato richiesto un costo netto.

16. In particolare, nell'ambito della verifica del costo netto del servizio universale dell'anno 2000, la società NERA ha quantificato i ricavi di sostituzione nella misura del 10% del traffico uscente e del 5% del traffico entrante. NERA ha evidenziato nella propria relazione sul controllo del costo netto per l'anno 2000, che "....Tuttavia, una parte delle chiamate che vengono perse quando Telecom Italia 'rete fissa' cessa il servizio (alcune delle quali vengono anche perse da Telecom Italia Mobile), verrebbero ora fatte o ricevute su reti di telecomunicazione mobile (RTM), o perché l'utente cancellato dispone anche di un telefono cellulare, oppure perché una volta che il suo abbonamento alla rete fissa fosse cancellato, l'utente si abbonerebbe a una rete mobile. Alcuni di questi ricavi per abbonamenti e chiamate verrebbero a maturare a favore di Telecom Italia Mobile, contribuendo in modo positivo ai suoi utili".

17. Relativamente all'anno 2001, la società Analysys ha ridotto la percentuale di traffico uscente e entrante rispettivamente dal 10 al 5% e dal 5 al 1% in ragione della maggiore sostituibilità tra fisso e mobile nelle aree non remunerative. La variazione apportata alla percentuale dei ricavi di sostituzione ha comportato la riduzione del costo netto della telefonia vocale nella misura di 11 miliardi di lire. Il mercato della telefonia è infatti molto cambiato dal 1997 ad oggi e Analysys ha ritenuto che "... Un modo per tenere in considerazione tale mutamento del mercato potrebbe essere quello di assumere che tutti clienti in aree non remunerative che sono utenti di telefonia mobile non faranno uso della telefonia fissa una volta scollegati. Quindi le percentuali utilizzate da Telecom Italia dovrebbero essere ridotte per tenere conto della penetrazione media della telefonia mobile in Italia durante 2001 (moltiplicando le percentuali per uno meno la penetrazione della telefonia mobile nel 2001). Le nuove percentuali risulterebbero essere il 2% per i ricavi da traffico uscente e l'1% per quelli da traffico entrante".

18. L'Autorità, sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene che il livello di sostituibilità tra i servizi di telefonia vocale fissa e mobile sia particolarmente elevato in un contesto di servizio universale e che pertanto risulti, anche sotto questo profilo, ulteriormente giustificata l'applicazione del meccanismo di ripartizione a tutte le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico.

19. Peraltro l'Autorità osserva che gli operatori di rete mobile traggono un evidente beneficio dall'esistenza degli obblighi di servizio universale imposti a Telecom Italia sul servizio di telefonia vocale. Infatti i clienti di Telecom Italia nelle aree non remunerative originano chiamate fisso-mobile che forniscono agli operatori mobili ricavi *wholesale* di terminazione. In modo speculare, clienti degli operatori mobili che effettuano chiamate mobile-fisso terminate nelle aree non remunerative servite da Telecom Italia generano ricavi retail per gli stessi operatori di rete mobile. La quantificazione di tali ricavi non è stata effettuata nel corso del procedimento, tuttavia appare ragionevole stimare che tali ricavi possano essere di un ordine di grandezza comparabile con le quote di contribuzione al fondo determinate per gli operatori di rete mobile.

20. Alla luce della analisi riportata al paragrafo 10 l'Autorità rileva che i servizi di telefonia vocale su rete fissa sono soggetti a un grado di concorrenza significativo e consolidato. Tenuto anche conto delle precedenti considerazioni in merito all'esistenza di un significativo livello di sostituibilità, l'Autorità ritiene pertanto che l'onere della fornitura degli obblighi di servizio universale a carico di Telecom Italia sia ingiustificato, ed altresì che sia applicabile il meccanismo di ripartizione agli operatori di rete fissa e mobile, coerentemente con quanto previsto dall'art. 63, comma 1, del Codice, dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 6, comma 2, lett. a) dell'Allegato 11 dello stesso Codice.

21. In relazione al calcolo del costo netto per l'anno 2002, anche la società Europe Economics ha considerato rilevante il livello di sostituibilità tra servizi di telefonia fissa e telefonia mobile. Europe Economics ha quindi confermato le percentuali dei ricavi di sostituzione stimate da Analysys nell'attività di verifica del costo netto 2001. L'implementazione di tali percentuali ha comportato una riduzione del costo netto di circa 3,7 milioni di euro.

3. L'esenzione dalla contribuzione al fondo

22. L'anno 2002 è stato caratterizzato da un livello significativo e consolidato della concorrenza in termini di numero di operatori presenti sul mercato, in termini di domanda dei servizi di interconnessione e delle quote di mercato degli operatori alternativi. I costi di interconnessione degli operatori nuovi entranti costituiscono tuttora la quota preponderanteuna porzione rilevante dei costi totali sostenuti dagli operatori stessi. Si rileva infatti che, alcuni operatori hanno registrato, per l'anno 2002, una differenza negativa tra i ricavi ed i costi previsti dall'Allegato 11 del Codice.

23. In ragione di tali considerazioni, come per gli anni 1999, 2000 e 2001, l'Autorità ritiene opportuno applicare una soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale pari all'1% dei ricavi netti degli operatori. L'Autorità ritiene infatti che l'applicazione di un meccanismo di ripartizione delle quote di contribuzione al fondo, con l'aggiunta di una soglia di esenzione, possa minimizzare eventuali distorsioni di mercato in quanto, da un lato, ripartisce i contributi nel modo più ampio possibile e, dall'altro, tutela gli operatori nuovi entranti caratterizzati da bassi ricavi e alti costi di interconnessione.

A. Quesito relativo ai paragrafi (2) e (3)

A.1 Si ritengono condivisibili le valutazioni dell'Autorità sul sistema di ripartizione del costo netto del servizio universale, ivi compreso il meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale per ciascun operatore di rete fissa e mobile i cui ricavi netti, calcolati sulla base di quanto previsto dall'Allegato 11 del Codice, sono inferiori al 1% del totale?

4. La verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia

24. Telecom Italia ha presentato all'Autorità il 16 giugno 2003 la relazione sul calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2002. I servizi per i quali Telecom Italia ha dichiarato l'esistenza di un costo netto, ai sensi del Capo IV del Codice, sono:

a) Telefonia vocale composta da:

i) Aree di centrale SL non remunerative;

ii) Aree armadio non remunerative presenti all'interno di aree di centrale SL remunerative;

iii) Categorie agevolate di clienti;

b) Telefoni pubblici non remunerativi presenti all'interno di aree SL remunerative;

c) Servizio di informazione elenco abbonati.

25. Telecom Italia ha presentato due diversi approcci per il calcolo del costo netto delle aree SL non remunerative. In particolare Telecom Italia ha prospettato, da un lato, un proprio metodo per la definizione della numerosità di aree SL non remunerative e, dall'altro, ha presentato l'approccio di definizione del bacino di aree SL non remunerative adottato dall'Autorità con la delibera n. 14/02/CIR.

26. La scelta dell'approccio ha un impatto anche sulla telefonia pubblica in quanto il costo netto è calcolato solo per quelle postazioni telefoniche pubbliche presenti in aree SL remunerative.

27. Il costo netto relativo ai due approcci presentati non comprende l'ammontare dei vantaggi di mercato che è stato stimato da Telecom Italia all'interno di un intervallo di valori compreso tra 4,7 e 8 milioni di euro.

28. La tabella sottostante riporta in dettaglio le voci del costo netto dichiarato da Telecom Italia dei singoli servizi facenti parte degli obblighi di servizio universale.

Tabella 1: Costo netto per l'anno 2002 (valori arrotondati all'euro)

	Costi evitabili	Ricavi mancati	Costo netto	Capitale incrementale evitabile
Fonia vocale approccio 1	355.786.531	240.387.593	115.398.938	810.019.158
Fonia vocale approccio 2	236.494.603	152.960.305	83.534.298	548.148.235
Categorie agevolate	8.770.841	0	8.770.841	26.977.645
Telefonia pubblica approccio 1	56.823.854	23.268.432	33.555.423	69.311.772
Telefonia pubblica approccio 2	59.099.327	24.119.844	34.979.483	71.958.295
Servizio 12	103.294.714	76.116.239	27.178.475	7.122.146
Totale approccio 1	52.467.541	339.772.264	184.903.676	913.430.720
Totale approccio 2	407.659.484	253.196.388	154.463.096	654.206.320

Fonte: Telecom Italia - Relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2002.

29. Telecom Italia ha introdotto, per l'anno 2002, un'ulteriore voce di costo netto per la telefonia vocale concernente le categorie agevolate di utenti derivante dagli obblighi previsti dalle delibere n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS.

30. Con l'avvio delle attività di controllo del calcolo del costo netto, Telecom Italia ha presentato delle rettifiche ai valori delle voci di costo netto dichiarati in data 16 giugno 2003. Tali rettifiche derivavano da alcuni errori nell'inserimento dei dati di input da parte di Telecom Italia e dall'eliminazione del "Contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche" pari al 2 per cento dei ricavi fatturati per l'anno 2002. Le correzioni dovute a tali errori hanno richiesto un nuovo calcolo del costo netto il quale è stato il punto di partenza dell'attività di verifica da parte di Europe Economics. Tale costo netto è sintetizzato in tabella. Si noti che Europe Economics ha considerato il solo Approccio 2 di Telecom Italia.

Tabella 2: Costo netto 2002 derivante dalle correzioni presentate da Telecom Italia

	Costi evitabili	Ricavi mancati	Costo netto
Fonia vocale approccio 2	230.7	149.9	80.8
Categorie agevolate	13.4	0	13.4
Telefonia pubblica approccio 2	75.9	31.3	44.6
Servizio 12	103.0	77.4	25.6
Totale approccio 2	423.1	258.7	164.4
Vantaggi di mercato			6,3*
Totale approccio 2 dopo quantificazione vantaggi di mercato			158,1

* Valore medio calcolato da Europe Economics a fini espositivi sulla base dei valori minimi e massimi proposti da Telecom Italia.

Fonte: Europe Economics. Euro/milioni

31. L'attività di verifica effettuata dalla società Europe Economics ha comportato una serie di rettifiche al costo netto dichiarato da Telecom Italia. Europe Economics ha provveduto inoltre a stimare i vantaggi di mercato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) dell'Allegato 11 del Codice.

32. Dalla relazione finale, l'Autorità ha tuttavia rilevato che Telecom Italia, nel corso delle attività di controllo, ha sollevato una serie di obiezioni sulla coerenza di taluni cambiamenti metodologici implementati da Europe Economics sul calcolo del costo netto con le precedenti decisioni dell'Autorità.

33. Più specificatamente, Telecom Italia ha sostenuto che la nuova valorizzazione del capitale impiegato (valore netto di sostituzione) effettuata da Europe Economics, sulla base della vita residua contabile dei cespiti, non è corretta né giustificata se messa in relazione alle verifiche effettuate negli anni precedenti dagli altri revisori del calcolo del costo netto. Il cambio metodologico, infatti, contrasterebbe con la delibera n. 14/02/CIR la quale ha stabilizzato una metodologia di calcolo al fine di "congelare", per un periodo di 24 mesi, le aree potenzialmente non remunerative all'interno delle quali Telecom Italia può richiedere un costo netto. Telecom Italia ha pertanto richiesto che, così come accettato nel calcolo del costo netto per gli anni precedenti, il valore netto di sostituzione sia calcolato decurtando il valore dei cespiti del 50% e ipotizzando quindi che tali cespiti siano a metà della vita utile contabile coerentemente con il fatto che il soggetto fornitore del servizio universale opera in un ambiente di mercato maturo.

A tale riguardo Telecom Italia ha prodotto uno studio in merito alla vita residua dei cespiti della rete di accesso nella regione Piemonte con il quale si è evidenziato che le aree marginali della regione sono caratterizzate da investimenti infrastrutturali mediamente più giovani rispetto alle aree metropolitane. Ciò dimostrerebbe che l'uso del valore netto di sostituzione a livello nazionale sottostima il reale capitale impiegato da Telecom Italia nelle aree non remunerative.

34. Telecom Italia ha altresì sostenuto che l'utilizzo dell'approccio FCM (Financial Capital Maintenance), per valorizzare le voci di ammortamento, non sia coerente né con la normativa vigente né con le verifiche effettuate dai revisori del costo netto degli anni precedenti.

5. Il costo netto delle aree SL e delle aree armadio

5.1. La proposta di Telecom Italia

35. Telecom Italia ha impiegato la metodologia di calcolo, descritta in dettaglio nella propria relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2002, per identificare ex-ante le aree SL e le aree armadio potenzialmente non remunerative e quindi evitabili da un operatore non soggetto agli obblighi di servizio universale.

36. Il calcolo del costo netto non è stato quindi effettuato su tutte le aree ma solo su quelle aree che presentano determinate caratteristiche altimetriche, di marginalità demografico-territoriale e di capacità di generare reddito che le possano qualificare come aree potenzialmente non remunerative e che, pertanto, Telecom Italia non avrebbe servito, a seguito di una propria pianificazione aziendale, in assenza di obblighi di servizio universale.

37. La determinazione del costo netto ha seguito comunque due diversi approcci, uno basato sulla ricerca delle aree SL effettivamente in perdita all'interno dell'insieme di aree potenzialmente non remunerative individuato da Telecom Italia (Approccio 1) e l'altro sulla ricerca sempre delle aree potenzialmente in perdita, ma in questo secondo caso, all'interno del bacino di aree non remunerative finanziate nel 2001 sulla base della delibera n. 14/02/CIR (Approccio 2).

5.2. La verifica di Europe Economics

38. L'attività di verifica delle tecniche di calcolo e degli input per il costo netto del servizio di telefonia vocale, è stata operata in due fasi: una prima fase di analisi della documentazione fornita da Telecom Italia e una seconda di verifica dei modelli.

39. Lo scopo della prima fase è stato quello di accertare la ragionevolezza degli algoritmi di calcolo eseguiti da Telecom Italia al fine di identificare il costo netto della fonia vocale sia nelle Aree SL sia nelle Aree Armadio. La seconda fase ha invece permesso di verificare che SusyXP (Iil software di Telecom Italia per il calcolo del costo netto) eseguisse effettivamente i calcoli verificati sulla documentazione cartacea.

40. A valle dell'attività di verifica, Europe Economics è pervenuta alle seguenti conclusioni generali: (1) Cambiamento di alcune tecniche di calcolo previste dal software SusyXP per l'applicazione delle procedure previste nel documento metodologico; (2) Modifica di alcuni dati di input sebbene tali dati di input sono risultati, in generale, ragionevoli e in linea con quanto descritto nel Documento metodologico di Telecom Italia.

41. I principali cambiamenti apportati da Europe Economics al calcolo del costo netto della telefonia vocale sono riportati di seguito:

a) Distinzione del costo unitario della potenzialità dei cavi tra rete primaria e rete secondaria in luogo di un unico costo unitario utilizzato da Telecom Italia;

b) Esclusione dei costi derivanti dai reparti di riserva (linee non attive);

c) Diversa allocazione dei costi di installazione del raccordo d'abbonato;

d) Diversa definizione dell'evitabilità dei costi commerciali in luogo del costo medio per cliente della gesitione commerciale come calcolato da Telecom Italia;

e) Diversa definizione dell'evitabilità del costo orario per l'attività di manutenzione;

f) Diversa applicazione del tasso per il disallineamento temporale tra il sostenimento del costo netto di Telecom Italia (31 dicembre di ogni anno) e la data di finanziamento riconosciuta dal Ministero (15 settembre di ogni anno);

g) Utilizzo dell'Approccio 2 adottato dall'Autorità con la delibera n.14/02/CIR, ai fini della determinazione delle aree potenzialmente non profittevoli, come punto di partenza dell'analisi di calcolo, in luogo dell'Approccio 1 proposto da Telecom Italia;

h) Affinamenti dei calcoli concernenti la valutazione delle minusvalenze "efficienti", degli ammortamenti attraverso l'approccio FCM (Financial Capital Maintenance) in luogo del OCM (Operatinge Capital Maintenance) e del valore netto di sostituzione effettivo rispetto al 50% stimato da Telecom Italia.

42. L'impatto complessivo degli aggiustamenti apportati da Europe Economics è di una riduzione del costo netto della telefonia vocale di circa 64,4 milioni di euro rispetto al calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia (80,8 milioni di euro). Il costo netto risultante dalla revisione del calcolo è quindi pari a 16,4 milioni di euro. Tuttavia Europe Economics ha anche quantificato il costo netto della telefonia vocale escludendo dal calcolo i cambiamenti metodologici relativi al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti. Il costo netto della telefonia vocale così ricalcolato è pari a 54 milioni di euro.

6. Il costo netto delle categorie agevolate di clienti

6.1. La proposta di Telecom Italia

43. Telecom Italia introduce, per l'anno 2002, una voce di costo netto, pari a 13,4 milioni di euro, relativa alle categorie agevolate che ammonta a circa 13,4 milioni di euro. Tale voce di costo netto deriva dalle disposizioni, di recepimento della normativa nazionale, previste dalle delibere n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS in merito alla fornitura di condizioni economiche agevolate a favore di particolari categorie di clienti.

44. Telecom Italia pratica quindi il 50% di riduzione del prezzo al dettaglio del canone di abbonamento mensile al servizio telefonico e applica l'esenzione totale dal pagamento dello stesso prezzo a coloro che utilizzano sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti).

45. Il costo netto delle categorie agevolate di clienti deriva dalla riduzione dei ricavi generata dalle disposizioni regolamentari nonché dai costi evitabili dell'erogazione e gestione del servizio medesimo (comunicazione ai clienti, adeguamento dei sistemi informativi, formazione del personale).

6.2. La verifica di Europe Economics

46. Europe Economics ha effettuato i seguenti aggiustamenti rispetto alle voci di costi e di ricavi prospettati da Telecom Italia per il calcolo del costo netto delle categorie agevolate di utenti:costi di fatturazione; costi di front-end; circolante da canone attivo; ricavi mancati; disallineamento temporale.

47. Gli aggiustamenti di Europe Economics hanno ridotto il costo netto delle categorie agevolate di utenti a 3,8 milioni di euro.

7. Il costo netto della telefonia pubblica

7.1. La proposta di Telecom Italia

48. La metodologia di calcolo del costo netto della telefonia pubblica proposta da Telecom Italia prevede che la ricerca delle postazioni telefoniche non remunerative avvenga esclusivamente all'interno di aree SL e armadio complessivamente profittevoli, in quanto le postazioni incluse nelle aree non profittevoli sono già considerate nel costo net00to della telefonia vocale. Sempre nell'ambito di tale metodologia, Telecom Italia ha proposto di identificare gli investimenti minimi in infrastrutture impiantistiche della telefonia pubblica, che la stessa società avrebbe potuto evitare se non fosse stata soggetta agli obblighi di servizio universale.

49. Telecom Italia ha applicato i criteri stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS concernente "Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche", per individuare il numero di postazioni telefoniche pubbliche per ogni area geografica necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti.

50. L'implementazione della metodologia di calcolo proposta da Telecom Italia comporta un numero di impianti non remunerativi che è differenziato a seconda dell'approccio seguito (Approccio 1 e Approccio 2) per il calcolo del costo netto delle aree non remunerative.

51. Dalla relazione finale, l'Autorità ha rilevato che, nel corso dell'attività di verifica, Telecom Italia ha sollevato una questione interpretativa della delibera n. 290/01/CONS in merito al trattamento delle postazioni telefoniche pubbliche identificate come "concentrazioni". In particolare, Telecom Italia ritiene che tali insiemi di apparecchi telefonici non abbiano i requisiti per rientrare nel parco impianti del servizio universale stabilito appunto dalla delibera n. 290/01/CONS. Inoltre in relazione ai criteri quantitativi per la determinazione del numero minimo di impianti da installare, Telecom Italia ha richiesto che gli impianti stradali siano considerati prioritariamente rispetto agli impianti al dettaglio (es. impianti siti all'interno di esercizi commerciali, ecc.).

7.2. La verifica di Europe Economics

52. I cambiamenti apportati da Europe Economics al costo netto della Telefonia Pubblica hanno riguardato due principali categorie:

a) Applicazione della disciplina della Delibera delibera n. 290/01/CONS, rispetto a quella implicita nel modello originario di Telecom Italia, per ciò che concerne l'identificazione del "parco impianti USO".

b) Cambiamenti relativi all'evitabilità di alcuni costi.

53. In merito alla proposta di Telecom Italia di escludere gli impianti in concentrazioni e di includere gli impianti stradali all'interno del "parco impianti USO", Europe Economics ha ritenuto che tale approccio non è in linea con il dettato della delibera n. 290/01/CONS e ha pertanto proceduto alla quantificazione del costo netto sulla base di una metodologia diversa.

54. In particolare Europe Economics ha sostenuto che la valutazione del costo netto del servizio di telefonia pubblica deve riferirsi alla simulazione del comportamento di un operatore efficiente che dislochi, in maniera ottimale sul territorio, il numero minimo di PTP stabilito dalla Delibera delibera n. 290/01/CONS. L'ottimalità della dislocazione degli impianti, nel pieno rispetto dei vin-

coli stabiliti dalla Deliberadelibera, deve essere effettuata sulla base del fatto che l'operatore incaricato dovrebbe fornire il Servizio Universale di telefonia pubblica minimizzando la perdita attesa.

55. Oltre tale cambiamento, Europe Economics ha effettuato una serie di aggiustamenti relativi all'evitabilità dei costi concernenti il servizio di telefonia pubblica nel suo complesso.

56. Gli aggiustamenti apportati da Europe Economics hanno comportato una riduzione del costo netto della telefonia pubblica di circa 31,5 milioni di euro rispetto al calcolo presentato da Telecom Italia. Il costo netto è stato quindi valutato in circa 13,1 milioni di euro. Tuttavia Europe Economics ha anche quantificato il costo netto della telefonia pubblica escludendo dal calcolo i cambiamenti metodologici relativi al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti. Il costo netto della telefonia pubblica così ricalcolato è pari a 9,9 milioni di euro.

8. Il costo netto del Servizio 12

8.1. La proposta di Telecom Italia

57. La metodologia di calcolo del costo netto del servizio di informazione abbonati proposta da Telecom Italia prevede di individuare le risorse per la fornitura del Servizio 12 che Telecom Italia eviterebbe di impiegare se non fosse soggetta agli obblighi di servizio universale.

58. L'obbligo di servizio universale si sostanzia nella regolamentazione da parte dell'Autorità del prezzo al dettaglio del Servizio 12. Il costo netto presentato da Telecom Italia per la fornitura del Servizio 12 risulta pari a circa 27 milioni di euro derivante dalla differenza tra 103 milioni di costi evitabili e 76 milioni di ricavi mancati.

8.2. La verifica di Europe Economics

59. Europe Economics ha apportato una serie di correttivi alle valorizzazioni dei costi e dei ricavi presentate da Telecom Italia per il Servizio 12. Tali correttivi hanno riguardato: minusvalenze; numero di supervizisori; costo del personale; ricavi netti da traffico indotto; esclusione del canone dello Stato; disallineamento temporale.

60. L'impatto congiunto dei cambiamenti effettuati da Europe Economics ha comportato l'azzeramento del costo netto del Servizio 12.

9. I vantaggi di mercato

61. Nel corso della verifica del costo netto, Telecom Italia ha presentato a Europe Economics la propria proposta relativa alla quantificazione dei vantaggi di mercato derivanti dall'essere organismo incaricato della fornitura del servizio universale. Il totale dei vantaggi di mercato proposti è compreso in un intervallo di valori tra 4,7 e 8 milioni di euro. La tabella seguente mostra le stime effettuate da Telecom Italia in relazione ai benefici indiretti per l'anno 2001.

Tabella 3: Stima dei benefici indiretti proposta da Telecom Italia per l'anno 2002

Benefici indiretti (euro/mil.)	Anno 2002	Anno 2001	Anno 2000
1) Fedeltà al marchio	1.5*	0	0
2) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto – mailing	1.7*	3,0	4,1
3) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto – telefoni pubblici	3.1*	1,5	5,9
4) Database cliente	0	0	0
5) Presenza diffusa	0	0	0
6) Effetto del ciclo di vita	0	0	0
Totale	6,3*	4,5	10,1

* A fini puramente espositivi Europe Economics ha riportato dei valori intermedi rispetto all'intervallo di valori presentati da Telecom Italia.

Fonte: Europe Economics.

62. L'attività di verifica di Europe Economics ha condotto ad alcune rettifiche delle stime sui vantaggi di mercato effettuate da Telecom Italia. L'impatto degli aggiustamenti di Europe Economics è sintetizzato nella tabella seguente e motivato nella relazione finale allegata al presente provvedimento.

Tabella 4: Valutazione dei vantaggi di mercato degli obblighi di servizio universale del 2002

Benefici indiretti	**Europe Economics 2002 – euro/Mil.**
1) Fedeltà al marchio	24,7
2) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto – mailing	1,8
3) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto – telefoni pubblici	2,4
4) Database cliente	0
5) Presenza diffusa	0
6) Effetto del ciclo di vita	0
Totale	28,8

Fonte: Europe Economics.

Europe Economics ha infine ritenuto opportuno attribuire le voci dei vantaggi di mercato all'interno di ogni servizio che ha generato i benefici stessi e per il quale è stato dichiarato un costo netto. Nella tabella di seguito sono riportati gli importi dei vantaggi di mercato attribuiti a ciascun servizio.

Tabella 5: Attribuzione dei vantaggi di mercato ai differenti servizi

€ milioni	**Fedeltà al marchio**	**Valore pubblicitario mailing**	**Valore pubblicitario PTP**	**Totale**
Fonia vocale	24,7	1,8	0,6	27
Telefonia Pubblica	0	0	1,8	1,8
Categorie agevolate	0	0	0	0
Servizio 12	0	0	0	0
Totale	24,7	1,8	2,4	28,8

Fonte: Europe Economics

63. L'impatto delle rettifiche apportate al costo netto presentato da Telecom Italia e la valutazione dei vantaggi di mercato sono sintetizzati nella tabella sottostante.

Tabella 6: Risultanze della verifica del calcolo del costo netto dell'anno 2002 di Europe Economics (Euro/milioni)

	Telecom Italia	**Europe Economics**			**Europe Economics**
	Approccio 2	Costi Evitabili	Ricavi Mancati	Costo netto	(Senza cambiamenti metodologici)
Fonia Vocale	80,8	189,6	173,1	16,4	54
Telefonia Pubblica	44,6	28,2	15,2	13,1	9,9
Categorie Agevolate	13,4	0	3,8	3,8	3,8
Servizio 12	25,6	n.a	n.a	0	0
Benefici Indiretti (Imputati)**	(6,3)*	n.a	n.a	(18,3)**	(28,8)
Totale	158,1			15	38,8

* TI non ha presentato una media dei risultati totali dell'analisi dei benefici indiretti; il valore indicato è stato riportato da Europe Economics esclusivamente a fini espositivi.

** Europe Economics ha valutato i vantaggi di mercato in 28,8 milioni di euro. Europe Economics ha ritenuto opportuno attribuire le varie voci di vantaggi di mercato ai relativi servizi che generano un costo netto. I benefici indiretti attribuibili alla telefonia vocale sono superiori del costo netto della fonia vocale per un ammontare pari a 12,4 milioni di euro. Tale ammontare non può essere nuovamente attribuito ad altre voci di costo netto.

64. Europe Economics ha apportato una serie di aggiustamenti sia di natura metodologica sia nelle procedure di calcolo adottate da Telecom Italia per la determinazione del costo netto. Più in particolare, Europe Economics ha modificato la metodologia di calcolo in merito al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti. Europe Economics ha comunque proceduto a quantificare in modo disaggregato l'impatto che tali cambiamenti metodologici hanno sul costo netto sia della telefonia vocale sia della telefonia pubblica. I risultati sul costo netto derivanti dell'esclusione dei cambiamenti metodologici sono stati forniti da Europe Economics nella tabella 10.4 della relazione finale e riportati nell'ultima colonna a destra della tabella 6.

10. L'ammissibilità dei costi netti del servizio universale

65. Secondo la normativa vigente, il soggetto incaricato della fornitura degli obblighi di servizio universale deve dimostrare, nel richiedere il finanziamento da parte di terzi operatori per il costo netto di un determinato servizio, che avrebbe potuto evitare di offrire il servizio stesso se non fosse stato soggetto all'obbligo di fornitura.

66. Europe Economics ha ritenuto, sulla base del principio dell'evitabilità dei costi, di computare all'interno del costo netto del servizio universale anche i costi amministrativi sostenuti da Telecom Italia per effettuare il calcolo del costo netto stesso e i costi relativi al disallineamento temporale tra la data di sostenimento del costo netto e la data di ricevimento del finanziamento da parte del Ministero delle Comunicazioni. Il valore di tali costi, determinato in relazione all'approccio seguito da Europe Economics per il calcolo del costo netto, ammonta a circa 1,2 milioni di euro. Nel caso della quantificazione del costo netto senza cambiamenti metodologici gli stessi costi ammontano a 1,8 milioni di euro.

67. I costi amministrativi di calcolo e il tasso di interesse per il disallineamneto disallineamento temporale riguardano tutti i servizi per i quali Telecom Italia dichiara un costo netto. I soggetti incaricati della verifica del calcolo del costo netto degli anni, 2000, e 2001 (NERA e Analysys) non hanno mai considerato pertinenti tali voci di costi.

68. L'Autorità ritiene che tali tipologie di costi debbano essere considerate come un onere a carico dei soggetti fornitori del servizio universale qualora intendano richiedere il finanziamento del costo netto sostenuto. Peraltro l'art. 5 dell'Allegato 11 del Codice, concernente il calcolo del costo netto, fornisce il dettaglio delle voci di costo ammissibili al costo netto di un determinato servizio, tra le quali non figurano né i costi amministrativi relativi al calcolo né i costi per gli interessi dovuti a Telecom Italia a causa del disallineamento temporale determinato tra l'altro dalle prescrizioni previste dallo stesso Allegato 11.

69. Sulla base di quanto premesso, l'Autorità non ritiene giustificate e conformi al dettato normativo le valutazioni di Europe Economics concernenti il costo amministrativo per il calcolo del costo netto e il costo per il disallineamento temporale tra la data di sostenimento del costo netto e la data di ricevimento del finanziamento da parte del Ministero delle Comunicazioni.

10.1. L'ammissibilità del costo netto della telefonia vocale (aree non remunerative e categorie agevolate di clienti)

70. Relativamente alla telefonia vocale, Telecom Italia ha utilizzato anche per l'anno 2002 la metodologia di calcolo del costo netto che permette di identificare a priori le aree SL e le aree armadio potenzialmente non remunerative.

71. Telecom ha altresì presentato, sempre nell'ambito della telefonia vocale, il costo netto della fornitura di condizioni economiche agevolate per particolari categorie di clienti.

72. Europe Economics ha ritenuto di dover apportare una serie di aggiustamenti alle valorizzazioni dei costi e dei ricavi rispetto al costo netto della telefonia vocale presentato da Telecom Ita-

lia. In generale le correzioni prodotte da Europe Economics hanno riguardato la ragionevolezza dell'algoritmo di calcolo del costo netto e la verifica degli input utilizzati da Telecom Italia. Più specificatamente, tra i cambiamenti più rilevanti effettuati, Europe Economics ha ritenuto opportuno modificare rispetto al calcolo del costo netto 2001, la metodologia di valorizzazione del capitale impiegato (valore netto di sostituzione), il metodo di valorizzazione degli ammortamenti e infine le minusvalenze "efficienti". Europe Economics ha affinato tali metodi di valorizzazione facendo ad esempio ricorso alla vita residua contabile dei cespiti in luogo di una valorizzazione accettata dall'Autorità negli anni precedenti al fine di stabilizzare la metodologia di calcolo del costo netto.

73. L'Autorità osserva che l'approccio utilizzato da Europe Economics va nella direzione di valutare più puntualmente i dati utilizzati per la stima del costo netto. D'altra parte, tale affinamento appare configurarsi come un cambiamento metodologico che potrebbe contrastare con l'esigenza di stabilizzazione delle aree potenzialmente non remunerative. L'art. 5 della delibera n. 14/02/CIR prevede infatti che il bacino di aree potenzialmente non remunerative, all'interno del quale Telecom Italia può richiedere un costo netto per la fornitura del servizio di telefonia vocale, sia predefinito per 24 mesi. L'Autorità ritiene che i cambiamenti di carattere metodologico effettuati da Europe Economics potrebbero comportare una modifica del bacino di aree non remunerative e che tali modifiche potrebbero non essere coerenti con le precedenti decisioni, contravvenendo pertanto alla sopra richiamata esigenza di stabilizzare nel tempo la metodologia di calcolo del costo netto della telefonia vocale. L'Autorità ritiene tuttavia che la valutazione di Europe Economics possa essere considerata come una raccomandazione applicabile per l'attività di verifica del calcolo del costo netto 2003 nell'ambito della quale potrà essere definita una nuova, complessiva e più puntuale metodologia volta ad accogliere tutte le considerazioni sviluppate dai revisori del calcolo del costo netto, dal 1998 ad oggi.

74. L'Autorità ritiene pertanto che la quantificazione effettuata da Europe Economics per il costo netto delle aree non remunerative (aree SL e aree armadio), escludendo i cambiamenti metodologici, siano giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione 2002 nella misura di 54 milioni di Euro.

75. In merito alle categorie agevolate, l'Autorità ritiene ammissibile, ai sensi dell'art. 59, comma 2, del Codice delle comunicazioni, il relativo costo netto nella misura stabilita da Europe Economics.

76. L'Autorità ritiene quindi che il costo netto delle aree non remunerative (SL e armadio) quantificato in 54.000.000 di euro e il costo netto delle categorie agevolate di clienti valutato da Europe Economics in 3.800.000 euro sono giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 2002.

10.2. L'ammissibilità del costo netto della telefonia pubblica

77. La delibera n. 290/01/CONS stabilisce i criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche. Telecom Italia ha presentato il costo netto della telefonia pubblica in relazione alle postazioni telefoniche pubbliche in perdita installate sulla base dei criteri di distribuzione territoriale stabiliti dall'Autorità.

78. Europe Economics ha effettuato delle correzioni concernenti l'evitabilità dei costi e le tipologie di postazioni telefoniche pubbliche costituenti il cosiddetto "parco impianti USO" derivante dalla delibera n. 290/01/CONS.

79. L'Autorità considera le valutazioni effettuate da Europe Economics pienamente giustificate e conformi alla normativa vigente in merito in particolare:

a) alla considerazione dell'intero territorio comunale per il computo delle postazioni telefoniche pubbliche;

b) all'inclusione delle concentrazioni tra le postazioni telefoniche pubbliche previste dalla delibera n. 290/01/CONS;

c) al comportamento di un soggetto fornitore del servizio universale laddove il numero di impianti installati è superiore al numero previsto dai criteri della delibera n. 290/01/CONS;

d) alla re-imputazione dei ricavi;

e) alla evitabilità dei costi del sistema di gestione, della rete intelligente, dei costi commerciali.

80. Il costo netto della telefonia pubblica risultante dall'attività di verifica svolta da Europe Economics è pari a 13,1 milioni di euro per un numero di impianti pari a 42.098, tenuto conto dei cambiamenti metodologici concernenti il valore netto di sostituzione, le minusvalenze "efficienti" e il metodo degli ammortamenti applicati anche al costo netto della telefonia vocale.

81. Coerentemente con l'approccio seguito per il servizio di telefonia vocale, l'Autorità, non ritiene coerente l'implementazione di tali cambiamenti metodologici, che, per l'anno 2002, i quali hanno un impatto sul costo netto della telefonia pubblica di circa 3,2 milioni di euro. Escludendo l'impatto economico dei cambiamenti metodologici, il costo netto della telefonica pubblica giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione è così pari a 9,9 milioni di euro.

10.3. L'ammissibilità del costo netto del Servizio 12

82. L'Autorità ritiene che i correttivi apportati, da Europe Economics, al calcolo del costo netto del Servizio 12 presentato da Telecom Italia siano pienamente giustificati e conformi al dettato normativo.

83. L'Autorità pertanto alla luce delle risultanze dell'attività di verifica svolta da Europe Economics non ritiene ammissibile il costo netto dichiarato da Telecom Italia per il servizio di informazioni abbonati (Servizio 12).

10.4. La valutazione dei vantaggi di mercato

84. L'Autorità riconosce che la stima dei vantaggi di mercato derivanti dalla fornitura del servizio universale risulta particolarmente complessa, in quanto non esistono metodologie di calcolo univoche, in ambito internazionale, per tale valutazione. D'altra parte, il quadro normativo richiede che il calcolo del costo netto tenga conto dei vantaggi di mercato derivanti al soggetto fornitore del servizio universale e, a tale riguardo, indica alcune tipologie di vantaggi di cui il soggetto revisore deve tener conto nell'ambito della verifica. Le valutazioni dei vantaggi di mercato effettuate da Europe Economics, confermano le stime effettuate dalle società Analysys per il costo netto 2001 e della società NERA per il costo netto 2000 e sono in linea con la prassi seguita per tali stime da altre Autorità di settore e società di consulenza di rilevanza internazionale.

Tabella 7 : Valutazione dei benefici indiretti per gli anni 2000, 2001 e 2002 (Euro/Milioni)

Benefici indiretti	**Europe Economics 2002 – euro/Mil.**	**Analysys 2001 euro/Mil**	**NERA 2000 euro/Mil.**
1) Fedeltà al marchio	24,7	25,3	20,4
2) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto - mailing	1,8	2,6	4,1
3) Valore pubblicitario delle occasioni di contatto - telefoni pubblici	2.4	3,1	5,9
4) Database cliente	0	0	0,13
5) Presenza diffusa	0	0	0
6) Effetto del ciclo di vita	0	0	1,7
Totale	28,8	31,0	32,4

85. L'Autorità comunque osserva che Europe Economics ha inteso attribuire le singole tipologie di vantaggi di mercato a ciascun servizio che ha originato il beneficio stesso e per il quale è stato dichiarato un costo netto.

86. L'Autorità pertanto ritiene, sulla base delle risultanze dell'attività di verifica che i vantaggi di mercato stimati da Europe Economics siano giustificati e pertanto ammissibili al meccanismo di ripartizione nella misura di 28.840.000 euro e che essi sono afferenti ai differenti secondo l'attribuzione effettuata da Europe Economics nella precedente tabella 5 e sintetizzate nella seguente tabella 8 :

Tabella 8: Vantaggi di mercato attribuiti per servizio

Servizio	Valore ammesso
Telefonia Vocale (aree non remunerative)	27
Telefonia vocale (categorie agevolate)	0
Telefonia Pubblica	1,8
Servizio 12	0
Totale	28,8

11. Finanziamento del servizio universale

87. Considerate le valutazioni espresse nella precedente sezione 10, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo, di cui all'articolo 4 dell'Allegato 11 del Codice, risulta pari a e.37.222.000. Tale onere comprende il costo netto ammesso dall'Autorità al meccanismo di ripartizione tenuto conto dei vantaggi di mercato derivanti a Telecom Italia quale soggetto fornitore del servizio universale e gli oneri (e. 222.000 IVA compresa) relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze, incaricato dall'Autorità.

Il dettaglio delle voci di costo netto e dei relativi vantaggi di mercato giustificati ai fini del meccanismo di ripartizione è sintetizzato in tabella.

Tabella 9: Onere complessivo del servizio universale per l'anno 2002 (Euro/Milioni)

	A Costo netto giustificato ante vantaggi di mercato	B Vantaggi di mercato giustificati e attribuiti per servizio	C Costo netto ammesso al meccanismo di ripartizione
Telefonia vocale (aree non remunerative)	54,0	(27,0)	27,0
Telefonia vocale (categorie agevolate)	3,8	0	3,8
Telefonia pubblica	9,9	(1,8)	8.1
Servizio 12	0	0	0
Costi amministrativi e di disallineamento temporale	(1,8)	-	(1,8)
Costo di verifica del calcolo	-	-	0,22
Totale	-	-	37,22

88. Con l'avvio del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale dell'anno 2002, l'Autorità ha provveduto a richiedere agli operatori i dati e le informazioni indicate nell'allegato 11 del Codice al fine di determinare le quote di contribuzione al fondo sulla base delle modalità di calcolo.

89. L'Autorità ha pertanto determinato le seguenti percentuali di contribuzione come indicato nella seguente tabella 10:

Tabella 10: Quote di contribuzione

Soggetto debitore	Quota di contribuzione
Telecom Italia	35,4%
Telecom Italia Mobile	31,4%
Vodafone Omnitel	22,8%
Wind TLC	10,4%
Totali	100,0%

B. Quesiti relativi alla sezione (10)

B.1 Si giudica condivisibile l'orientamento dell'Autorità di non ammettere al meccanismo di ripartizione i costi amministrativi del calcolo e il costo degli interessi per il disallineamento temporale?

C. Quesiti relativi alla sezione (10.1)

C.1 Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia vocale (aree non remunerative SL e armadio) escludendo i cambiamenti di natura metodologica (rispetto alla metodologia usata per il controllo del costo netto per l'anno 2001) riferiti al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti e derivanti dall'attività di verifica del calcolo del costo netto?

C.2 Si ritiene giustificata la proposta dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto delle categorie agevolate di clienti nella misura stabilita da Europe Economics?

D. Quesito relativo alla sezione (10.2)

D.1 Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica escludendo i cambiamenti di natura metodologica riferiti al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti e derivanti dall'attività di verifica del calcolo del costo netto?

E. Quesito relativo alla sezione (10.3)

E.1 Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di non ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto del Servizio 12 dichiarato da Telecom Italia?

F. Quesito relativo alla sezione (10.4)

F.1 Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di effettuare un'attribuzione dei vantaggi di mercato in funzione del singolo servizio che ha generato i vantaggi stessi seguendo la metodologia di attribuzione adottata da Europe Economics?

G. Quesito relativo alla sezione (11)

G.1 Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di adottare il modello di calcolo di ripartizione del costo netto 2002 e dei relativi oneri di controllo del calcolo del costo netto così come previsto dall'Allegato 11 del Codice?

12. Evoluzione del servizio universale

90. Europe Economics ha ritenuto di suggerire un miglioramento dell'affidabilità dell'esercizio di calcolo del costo netto del servizio universale per gli anni futuri. Europe Economics ha sostenuto che il calcolo del costo netto debba subire delle modifiche di carattere metodologico le quali dovrebbero riguardare principalmente le vite dei cespiti, il costo del capitale, l'utilizzo della metodologia LRIC a costi correnti per la stima del costo netto del SU e la necessità di includere solo costi efficienti.

91. A tale riguardo, Europe Economics ha formulato una raccomandazione all'Autorità affinché, attraverso un processo di consultazione, sia stabilita una metodologia che recepisca le principali questioni in merito al calcolo del costo netto.

92. L'Autorità rileva la necessità di rivedere la metodologia di calcolo al fine di stabilizzare la determinazione del costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale. L'Autorità ritiene quindi che i principali aspetti della metodologia di calcolo possano essere disciplinati, compatibilmente con quanto previsto dall'Allegato 11 del Codice, a valle di un processo di consultazione che coinvolga gli operatori di telecomunicazioni e nell'ambito dell'eventuale verifica del calcolo del costo netto per l'anno 2003.

H. Quesito relativo alla sezione (12)

H.1 Si ritiene condivisibile l'orientamento dell'Autorità di effettuare un processo di consultazione pubblica, volto a stabilire gli aspetti metodologici fondamentali alla base del calcolo del costo netto e nell'ambito della verifica dell'eventuale costo netto 2003?

DELIBERA N. 115/04/CONS
PROROGA DEI TERMINI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE NORME A GARANZIA DELL'ACCESSO DEI FORNITORI DI CONTENUTI DI PARTICOLARE VALORE ALLE RETI PER LA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 aprile 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale" ed in particolare l'art. 29 dell'allegato A che prevede l'adozione da parte dell'Autorità di provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza entro il 31 Marzo 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 284, suppl. ord. n. 259, del 6 dicembre 2001;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 240, del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 39/04/CONS, recante "Consultazione pubblica concernente norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 75, del 30 marzo 2004;

VISTA l'istanza della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. del 19 aprile 2004 con la quale è stata richiesta, in ragione della particolare complessità e rilevanza della materia, di poter valutare la possibilità di un rinvio dei termini della suddetta consultazione;

CONSIDERATA altresì la concomitante scadenza dell'accertamento di cui all'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352 recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249", convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2004, n. 43;

RITENUTO di poter accogliere favorevolmente la richiesta della RAI;

UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Il termine di invio delle comunicazioni di risposta di cui alla consultazione pubblica avviata con delibera n. 39/04/CONS è fissato al 21 maggio 2004.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2004

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

I PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ

CONDIZIONI DI OFFERTA AGLI OPERATORI ALTERNATIVI (OLO) E AI FORNITORI DI ACCESSO (ISP)

DELIBERA N. 289/03/CONS
REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO DEI PREZZI MASSIMI DEI SERVIZI DI TELEFONIA VOCALE OFFERTI DA TELECOM ITALIA

L'AUTORITÀ

NELLA seduta del Consiglio del 23 luglio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 19 settembre 1997, recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 403, del 20 ottobre 1998, recante: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative";

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la propria delibera del 22 dicembre 1998 n. 85/98, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale;

VISTA la propria delibera n. 101/99, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

VISTA la propria delibera n. 171/99 concernente la regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193;

VISTA la propria delibera n.197/99, del 7 settembre 1999, concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la propria delibera n. 274/99, concernente i criteri di ammissibilità di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di "*price cap*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 16 novembre 1999, n. 269;

VISTA la propria delibera n. 338/99, del 6 dicembre 1999, concernente l'Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia;

VISTA la propria delibera n. 314/00/CONS, concernente la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 luglio 2000, n. 160;

VISTA la propria delibera n. 847/00/CONS, recante "Revisione dei valori del sistema di *price cap*" di cui alla delibera n. 171/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 30 dicembre 2000, n. 303;

VISTA la propria delibera 330/01/CONS concernente l'applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS "Determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 28 agosto 200, n. 199;

VISTA la propria delibera n. 469/01/CONS, recante "Revisione dei valori del sistema di *price cap*" di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli effetti prodotti dall'applicazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 7 del 9 gennaio 2002;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 77 dell'11 gennaio 2001, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la propria delibera n. 350/02/CONS del 6 novembre 2002, concernente "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 278 del 27 novembre 2002;

VISTA la consultazione pubblica sulla revisione del meccanismo di "*price cap*" indetta con delibera n. 183/02/CONS, nonché le risultanze di detta consultazione;

VISTA la Raccomandazione C (2003) 497 sui mercati rilevanti di prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche dell'11 febbraio 2003;

VISTA la propria delibera n. 47/03/CONS concernente la revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 22 marzo 2003, n. 68;

VISTA la propria delibera n. 160/03/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 2003, n. 134;

UDITA la relazione al Consiglio del Commissario Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni , nella seduta del Consiglio del 23 luglio 2003;

SENTITA la società Telecom Italia in data 18 novembre 2002, 4 febbraio 2003, 26 maggio 2003 e 19 giugno 2003;

SENTITE le società Wind, Albacom, Tele2 in data 20 novembre 2002;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il quadro regolamentare e le determinazioni dell'Autorità in materia di condizioni economiche di offerta dei servizi di telefonia vocale di Telecom Italia

1.1. Il quadro regolamentare

L'Autorità esercita i suoi poteri di regolamentazione e controllo dei prezzi massimi dei servizi di telefonia vocale dell'operatore di rete fissa notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica fissa, attraverso un sistema di controllo su base pluriennale dei prezzi praticati in riferimento alla variazione di produttività conseguibile dallo stesso operatore (sistema di *price cap*), in base a quanto stabilito dal d.P.R. n. 318/97 e dalla legge n. 249/97.

L'art. 7 comma 1 del d.P.R. n. 318/97 prevede che le condizioni economiche per l'accesso e l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni, accessibili al pubblico sulla suddetta rete, osservino i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato, nonché i criteri di carattere generale, stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità, dalla legge n. 481 del 1995.

L'art. 1, comma 6, lett. c) n. 14 della legge 249/97, nel definire le competenze dell'Autorità, rimanda anch'esso alla legge n. 481/95.

L'art. 2, comma 12, lett. e) della legge n. 481/95, stabilisce che *"l'Autorità al fine di perseguire gli obiettivi di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore, nonché adeguati livelli di qualità (di cui all'art. 1, comma 1) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale"*.

In base a quanto stabilito all'art. 2, comma 18 della legge n. 481/95, l'Autorità fissa quindi un valore medio ponderato dei prezzi di uno o più panieri di servizi sottoposti al regime di *price cap*, che vincola l'operatore notificato alla variazione di tali prezzi sulla base di un valore calcolato della "X" (che rappresenta il recupero di produttività dell'operatore sottoposto al vincolo) e dell'indice dei prezzi al consumo.

Inoltre, nell'esercizio delle attività di controllo sui prezzi dei servizi dell'operatore notificato, l'Autorità è chiamata a verificare il rispetto degli obblighi che ricadono su detto operatore ai sensi del vigente quadro regolamentare comunitario e nazionale; si tratta del rispetto dei principi regolamentari relativi a : a) standard qualitativi e tecnici delle condizioni di accesso alla rete e di uso dei servizi; b) trasparenza e non discriminazione; c) orientamento al costo; d) separazione contabile e sistemi appropriati di contabilità; e) fornitura di servizi informativi e addizionali; f) condizioni di sconto trasparenti e non discriminatorie.

L'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 77/01 dispone che l'Autorità assicuri il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione, renda pubblici i criteri volti a garantire l'accettabilità delle condizioni economiche a livello nazionale e definisca tetti tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti, finché la concorrenza non realizzi un'effettiva autoregolamentazione dei prezzi.

Una specifica attenzione merita l'inquadramento della disciplina dei prezzi dei servizi di telefonia di Telecom Italia nella imminente prospettiva evolutiva del quadro regolamentare nazionale, conseguente alla trasposizione in Italia del pacchetto delle direttive comunitarie in materia di comunicazioni elettroniche.

A tal riguardo, si ricorda che la direttiva 2002/21/CE (la cd. "direttiva quadro") dispone espressamente che gli Stati Membri mantengano le obbligazioni vigenti in base alla normativa nazionale - sia in materia di servizi intermedi, sia di servizi finali - sino a quando essi non abbiano completato le analisi di mercato previste dal nuovo quadro regolamentare (articolo 27, rubricato "disposizioni transitorie").

Parimenti, e con specifico riferimento alla disciplina dei prezzi finali, l'art. 16, comma 1, della Direttiva 2002/22/CE (Servizio universale) prevede che gli Stati membri mantengano in essere tutti gli obblighi relativi alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica, fino a che non siano state condotte le analisi di mercato di cui all'art. 16, comma 3, della Direttiva 2002/22/CE.

È d'altro canto da ricordare che il principio generale del massimo beneficio per l'utenza (da declinare sul piano della scelta, della qualità e dei prezzi dei servizi) è confermato nel nuovo quadro come obiettivo generale da perseguire nell'attività di regolamentazione del settore delle comunicazioni elettroniche (articolo 8, commi 1 e 2, lett. a) della direttiva 2002/21/CE).

1.2. Obiettivi ed esiti degli interventi dell'Autorità

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, l'Autorità ha provveduto a definire, con la delibera n. 171/99, successivamente modificata ad opera delle delibere n. 847/00/CONS e n. 469/01/CONS, gli elementi per l'applicazione di un meccanismo di *price cap* per gli anni 2000-2002.

Il regime definito con le citate delibere rispondeva essenzialmente alle esigenze di controllo dei prezzi massimi tipiche di una fase di transizione da un contesto monopolistico ad un mercato concorrenziale, laddove le dinamiche competitive risultano ancora embrionali nella generalità dei segmenti di mercato e il sistema di *price cap* mira a tutelare la clientela che utilizza le offerte generalizzate (con particolare attenzione alla clientela residenziale), attraverso riduzioni programmate dei prezzi dei servizi a traffico e, contemporaneamente, ad incentivare ad una maggiore efficienza l'operatore dominante (il quale può conseguire benefici trattenendo, per l'intera durata del regime di *price cap*, eventuali maggiori margini operativi derivanti dalla riduzione dei propri costi di esercizio superiori ai livelli di recupero di efficienza indicati dal regolatore).

Il precedente regime di *price cap* ha inoltre consentito interventi di riequilibrio tariffario, con l'obiettivo di realizzare una struttura tariffaria dell'operatore storico orientata ai costi (presupposto imprescindibile per una equilibrata diffusione di dinamiche concorrenziali).

A tal fine, in occasione delle delibere n. 847/00/CONS e n. 469/01/CONS, il meccanismo di *price cap* è stato modificato in modo tale da permettere, tra l'altro, l'evoluzione del processo di riequilibrio tariffario, così come richiesto dalla Commissione europea, attraverso un aumento programmato dei prezzi dei servizi di accesso (canoni e contributi) e una riduzione dei prezzi dei servizi a traffico.

Merita peraltro segnalare che in materia di orientamento al costo delle tariffe finali, l'Autorità ha anche effettuato interventi di controllo relativi alla formazione dei prezzi finali, agendo in particolare con la delibera n. 152/02/CONS (Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna), con la quale sono stati introdotti test di prezzo volti a prevenire l'insorgenza di fenomeni di compressione dei margini o dei prezzi. In tal modo si è inteso affiancare al meccanismo di *price cap* (che regola i prezzi massimi) un percorso di verifica dei *price floor* (soglie minime di prezzo per i servizi a traffico) a salvaguardia delle condizioni competitive e a tutela dei consumatori. Nella fascia compresa fra prezzi massimi regolati dal *price cap* e *price floor* stabiliti con delibera n. 152/02/CONS è situato uno spazio competitivo dove i meccanismi di mercato possono dispiegarsi in modo da assicurare benefici alla competizione fra aziende ed agli utenti.

2. Il nuovo meccanismo di *price cap*

Sulla base del quadro regolamentare sopra descritto e in considerazione delle risultanze del funzionamento del meccanismo di *price cap* per il periodo 2000-2002, impregiudicate le evidenze delle analisi di mercato che saranno effettuate a seguito dell'entrata in vigore del nuovo quadro regolamentare europeo delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere al rinnovo del sistema di programmazione pluriennale dei prezzi massimi praticabili da Telecom Italia per i servizi di telefonia fissa per gli anni 2003-2006. L'attuale contesto di mercato evidenzia infatti che il percorso verso una piena concorrenza di tutti i segmenti della telefonia vocale è avviato e si sta sviluppando, fisiologicamente, con ritmi diversi in relazione ai diversi segmenti e alle diverse tipologie di clientela, in linea con le tendenze emerse nei principali Paesi europei. In particolare, è possibile rilevare che mentre i servizi a traffico per la clientela affari hanno evidenziato un immediato e rapido sviluppo di offerte concorrenti, il segmento del traffico residenziale beneficia solo in misura relativamente limitata di offerte competitive nei servizi di base, mentre il segmento dell'accesso appare ancora caratterizzato da una significativa dominanza da parte dell'operatore storico. In sostanza, il segmento dell'accesso sta sperimentando dinamiche concorrenziali da tempi più recenti (in particolare, a partire dall'effettiva implementazione dei servizi di accesso disaggregato e dalla disponibilità di offerte di accesso diretto al cliente finale); tale disallineamento temporale si risolve in un diverso grado di disponibilità di offerte concorrenziali sui diversi segmenti. L'Autorità ha analizzato questa situazione in dettaglio e ha coerentemente individuato alcune soluzioni regolamentari nell'ambito del nuovo meccanismo di *price cap*; tale strumento si aggiunge al meccanismo di *network cap* volto a controllare la formazione dei prezzi all'ingrosso nel disegnare un quadro complessivo flessibile e tale da garantire una corretta evoluzione del mercato delle telecomunicazioni su rete fissa nel suo complesso.

L'analisi ha riguardato in particolare:

a) la necessità di tutelare le fasce di consumatori meno esposte alla concorrenza dalla possibilità di aumenti di prezzo in termini reali;

b) la relazione tra margini derivanti dall'applicazione dei meccanismi di *price* e *network cap* e resa effettiva dei servizi a traffico, compresa la *retention* nelle chiamate fisso-mobile, anche alla luce delle risultanze dell'applicazione dei cd test di prezzo previsti dalla delibera 152/02/CONS;

c) la concorrenzialità esistente nei servizi di traffico internazionale.

Dall'analisi svolta dall'Autorità, risulta che:

- residua, nell'attuale contesto di mercato, una esigenza di tutela per i consumatori, soprattutto con riferimento alla clientela residenziale. Questa può essere adeguatamente protetta attraverso un meccanismo che porti alla riduzione dei prezzi di alcuni servizi di accesso in termini reali, neutralizzando e anzi utilizzando gli effetti inflativi a favore dei consumatori; in questo senso, l'esperienza internazionale segnala una serie di modelli di *price cap* adeguati all'attuale contesto concorrenziale, caratterizzati da livelli di *cap* "di salvaguardia", opportunamente modulati in ragione delle specifiche esigenze del segmento considerato;

- l'avvenuto completamento del percorso di progressiva riduzione del deficit della rete di accesso, anche come portato degli effetti dell'applicazione del precedente meccanismo di *cap*, non richiede più ulteriori aumenti dei canoni; allo stesso tempo, la diffusione dei servizi di *unbundling* e di accesso diretto alla clientela soprattutto affari, disegna uno scenario favorevole a un modesto allentamento del controllo regolamentare su determinati servizi di accesso, la cui eventuale rimodulazione nel senso dell'evoluzione dell'andamento dei prezzi al consumo appare coerente con l'attuale quadro competitivo;

- per i servizi a traffico, il riscontro dei livelli dei prezzi delle diverse tipologie di traffico con i corrispondenti livelli di costo, valutati secondo i test di prezzo previsti dalla delibera sulla parità di trattamento interna-esterna, anche valutando l'evoluzione delle curve di costo nel tempo alla luce delle riduzioni previste dal sistema di *network cap* per i costi dei servizi di interconnessione presenti nell'offerta di riferimento;

- infine, l'esclusione dal meccanismo di *cap* delle chiamate internazionali, laddove la situazione competitiva sembra volgere ormai nel senso di una soddisfacente apertura del mercato.

Una ulteriore, puntuale valutazione delle condizioni concorrenziali sarà comunque effettuata in occasione delle analisi di mercato previste dal nuovo quadro regolamentare di imminente introduzione.

Il nuovo meccanismo richiede la messa a punto di un insieme di variabili qualitative e quantitative e, in particolare:

1) la definizione dei panieri di servizi di riferimento;

2) il prezzo iniziale dei servizi inclusi nei panieri di servizi di riferimento;

3) la variazione percentuale annuale programmata dei prezzi massimi dei servizi;

4) le modalità di comunicazione delle variazioni dei prezzi e dei panieri dei consumi;

5) la revisione dei prezzi nel corso del periodo di *price cap*;

6) la disciplina delle modalità applicative in grado di incidere sul funzionamento del sistema di *price cap*.

A tal fine, l'Autorità ha indetto, con delibera n. 183/02/CONS, una consultazione pubblica al fine di acquisire le posizioni delle parti interessate in merito al meccanismo di *price cap* sui prezzi finali dell'operatore notificato di rete fissa. Dette posizioni sono state pubblicate sul sito Internet dell'Autorità.

Successivamente, gli operatori che hanno risposto alla consultazione sono stati auditi, al fine di acquisire ulteriori contributi utili per il procedimento.

Di seguito, sono riportati gli esiti degli approfondimenti istruttori, con le motivazioni a supporto delle determinazioni assunte.

2.1. La composizione dei panieri di riferimento

L'ambito di applicazione di uno strumento regolamentare come quello del *price cap* è, per sua natura, delimitato ai mercati, ovvero a quei segmenti di determinati mercati, rispetto ai quali un ridotto livello di competitività nell'offerta rischia di non garantire prezzi concorrenziali ai consumatori. L'Autorità ha pertanto proceduto alla definizione della composizione dei panieri di servizi in relazione al grado di concorrenza raggiunto nei diversi segmenti del mercato dei servizi di telefonia fissa.

L'analisi effettuata ha condotto alla definizione di tre panieri separati:

a) il paniere dei servizi di accesso che include i canoni di abbonamento e i contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN);

b) il paniere dei servizi a traffico commutato che è composto dalle chiamate distrettuali e interdistrettuali;

c) il paniere delle chiamate fisso-mobile (per la sola quota di *retention* di Telecom Italia.

L'articolazione su più panieri è finalizzata a ottimizzare il controllo e la verifica amministrativa dei risultati dell'applicazione del meccanismo di *cap*, riducendo così le possibilità di sussidi inde-

biti tra servizi a minore effettività concorrenziale e quelli maggiormente esposti al mercato. Tale articolazione consente inoltre un miglior raccordo dell'evoluzione dei prezzi dei servizi a traffico con il vigente *network cap*, imposto dall'Autorità con la delibera 3/03/CIR.

Con riferimento all'inserimento nel meccanismo di *cap* della quota di *retention* di spettanza di Telecom Italia per le chiamate fisso/mobile, si ricorda che esso è stato espressamente disposto dalla delibera 47/03/CONS.

Per quanto riguarda le chiamate internazionali da rete fissa, si osserva che l'offerta di servizi intermedi di terminazione del traffico internazionale, ancorché veda ancora Telecom Italia con posizioni di rilievo, risulta ampia ed articolata e tale da caratterizzare un mercato contendibile. Ciò trova peraltro un puntuale riscontro nelle condizioni concorrenziali del mercato *retail* delle chiamate internazionali, su cui Telecom Italia detiene una quota di mercato (pure significativa) considerevolmente più bassa rispetto a quella relativa a tutti gli altri servizi di fonia. Pertanto, l'Autorità ha valutato di non sottoporre tali servizi a regime di *price cap*, riservandosi di rivedere tale valutazione all'esito delle analisi di mercato previste dal nuovo quadro normativo europeo.

2.2. Il prezzo iniziale dei servizi inclusi nei panieri di riferimento

L'Autorità intende assicurare che il nuovo regime di controllo abbia un certo grado di continuità con il precedente; a tal fine, si ritiene che i prezzi praticati da Telecom Italia al 31 dicembre 2002 possano essere la base di partenza ai quali applicare il sistema pluriennale di variazione percentuale annuale programmata dei prezzi.

Con specifico riferimento al segmento delle chiamate fisso-mobile (e, quindi, alla quota di *retention* di spettanza di Telecom Italia, soggetta al meccanismo di *cap*), si ricorda che esse sono state oggetto di una specifica regolamentazione, dapprima attraverso la delibera n. 338/99 e, successivamente, con la delibera n. 47/03/CONS, con la quale l'Autorità ha provveduto a determinare sia il prezzo massimo di terminazione praticato dagli operatori mobili notificati, sia la quota di *retention* applicata da Telecom Italia. Si è trattato di un intervento volto a riallineare il valore di tale quota, fissato dalla delibera n. 338/99, a fronte di consistenti riduzioni realizzatesi in maniera generalizzata, sia sui costi di interconnessione, sia sui prezzi dei servizi a traffico forniti da Telecom Italia.

In ragione di ciò, ed in linea con quanto già espressamente indicato dal considerando G e dal combinato dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, della citata delibera n. 47/03/CONS, il prezzo massimo della quota di *retention* per le comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia, stabilito dalla delibera n. 47/03/CONS, costituisce il prezzo di riferimento iniziale nel nuovo regime di controllo dei prezzi al quale applicare il meccanismo pluriennale di variazione percentuale annuale programmata, stabilito dal presente provvedimento.

2.3. La variazione percentuale annuale programmata dei prezzi massimi dei servizi

2.3.1. Paniere dei servizi di accesso

Allo stato, l'attuale struttura del mercato dei servizi di accesso *retail* è caratterizzata da una sostanziale situazione di limitata concorrenza, con il mantenimento di una quota di mercato molto elevata da parte di Telecom Italia. L'introduzione del meccanismo di *network cap* da parte dell'Autorità per i servizi di accesso disaggregato (offerta a livello *wholesale*) è, tra l'altro, finalizzata ad incentivare lo sviluppo di investimenti in infrastrutture di accesso, grazie ad una maggiore prevedibilità delle linee di evoluzione dei prezzi di tali servizi intermedi. Ciò dovrebbe permettere ai consumatori una maggiore possibilità di scelta per l'acquisto di servizi di accesso da operatori alternativi. Tuttavia, anche in ragione della difficoltà di prevedere i tempi e le modalità di tale sviluppo, l'Autorità ritiene che un meccanismo di *price cap* adeguato alla descritta situazione concorrenziale debba

assicurare una opportuna tutela dei consumatori nella fase di avvio massivo dell'offerta di servizi di accesso disaggregato e di accesso diretto alla clientela (già oggi disponibili, ma che ancora presentano una contenuta rilevanza quantitativa).

L'avvenuto completamento del percorso di progressiva riduzione del deficit del servizio di accesso nell'ambito del processo di ribilanciamento non richiede più, d'altro canto, eventuali ulteriori aumenti programmati dei prezzi dei servizi di accesso *retail* (canoni), quali quelli che hanno caratterizzato il funzionamento del meccanismo di *price cap* nell'ultimo biennio.

Il meccanismo di controllo della variazione percentuale annuale programmata dei prezzi dei servizi di accesso *retail* deve pertanto garantire una fondamentale stabilità nel corso dei prossimi anni, con un possibile allegerimento dei vincoli regolamentari al raggiungimento di una situazione competitiva caratterizzata da una maggiore concorrenza nel mercato dell'accesso diretto, qualificabile in ragione di un congruo numero di accessi e di altri segnali di una avvenuta transizione a uno stadio concorrenziale più avanzato nel mercato dell'accesso, nonché di una progressiva ampia disponibilità di soluzioni di accesso *wholesale* fornite da Telecom Italiana sull'intero territorio nazionale, in grado di agevolare tale transizione. Risulta quindi necessario programmare una stabilità complessiva dei prezzi in termini reali, nell'ottica di mantenere nel periodo di vigenza del *cap* l'orientamento al costo, evitando, nel medio periodo, fenomeni di compressione dei margini fra prodotti *wholesale* e prezzi finali.

L'attuale contesto di mercato evidenzia altresì, con specifico riferimento al segmento dell'accesso, che la clientela residenziale fruisce in minor misura, rispetto alla clientela affari, dei vantaggi di offerte da parte di operatori alternativi a Telecom Italia.

L'analisi degli effetti del precedente sistema di *price cap* e, segnatamente, degli aumenti dei prezzi dei canoni di abbonamento nell'ambito del processo di ribilanciamento tariffario, evidenzia d'altro canto che l'aumento dei prezzi dei servizi di accesso si è prevalentemente concentrato sui canoni di abbonamento della clientela residenziale.

Appare pertanto indispensabile, ad avviso dell'Autorità, anche ai fini del rispetto del principio di massimo beneficio per l'utenza, che a tale categoria di clientela sia assicurata una particolare tutela nell'ambito del rinnovo del sistema di *price cap*. Lo strumento tecnico utile ad assicurare tale tutela è la fissazione di un vincolo addizionale (*sub cap*) che prevenga ulteriori incrementi di prezzo dei canoni di abbonamento per il segmento di clientela residenziale. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, tale misura è destinata peraltro ad essere riconsiderata alla luce dell'evoluzione delle condizioni concorrenziali nel mercato dell'accesso, nonché delle sottese dinamiche del segmento di mercato dell'accesso *wholesale*. Pertanto, qualora si riscontri un effettiva e capillare disponibilità sull'intero territorio nazionale di soluzioni di accesso *wholesale*, basate principalmente su servizi di accesso disaggregato, ovvero su altre soluzioni complementari di accesso *wholesale* e tali da assicurare la presenza sul mercato di offerte finali di accesso da parte di altri operatori economicamente sostenibili, l'Autorità potrà valutare l'opportunità di procedere alla rimozione del vincolo di *sub cap* imposto a tutela della clientela residenziale.

2.3.2. Paniere dei servizi a traffico commutato

I servizi a traffico commutato, distrettuale e interdistrettuale, presentano un livello concorrenziale più elevato rispetto al mercato dell'accesso; d'altra parte essi sono soggetti al vincolo dell'orientamento al costo. Le riduzioni apportate al costo dei servizi di interconnessione di Telecom Italia e la flessibilità delle soluzioni tecnico-regolamentari introdotte nel corso degli anni nell'offerta di riferimento hanno consentito l'entrata di un numero rilevante di nuovi operatori che offrono servizi a traffico a prezzi competitivi rispetto a Telecom Italia. Peraltro, la struttura di mercato, come riscontrato nell'ambito della delibera n. 160/03/CONS, evidenzia tuttora una situazione di dominanza da parte di Telecom Italia; ciò suggerisce l'opportunità di mantenere un controllo sui prezzi dei servizi a traffico.

L'Autorità pertanto ritiene che valutati in misura prospettica i costi sottostanti il paniere dei servizi a traffico commutato delle chiamate distrettuali e interdistrettuali debbano essere soggetto a un *cap* di salvaguardia.

2.3.3. Paniere dei servizi di retention

Per quanto riguarda il segmento delle chiamate fisso-mobile, l'obiettivo di riduzione della *retention* è giustificato dalla persistenza di alti margini su un servizio pure caratterizzato da un aumento dei volumi e quindi da maggiori efficienze nella gestione del traffico, nonché dalla limitata elasticità della domanda inerente alla natura della direttrice di traffico in esame. L'applicazione di un meccanismo di *cap* è quindi finalizzata allo sviluppo di una pressione volta al contenimento dei margini (destinati a crescere ulteriormente, in assenza di tale pressione), a vantaggio dei consumatori. Sul punto si rinvia alle puntuali considerazioni già esposte nella delibera n. 47/03/CONS.

Per quanto concerne la definizione del valore di tale riduzione, si ritiene che essa debba essere effettuata in misura simmetrica alla riduzione del costo per il servizio intermedio di interconnessione correntemente utilizzato per la fornitura del servizio finale di chiamata verso reti mobili da parte degli operatori di rete fissa; tale misura appare in grado di assicurare che le riduzioni della quota di spettanza di Telecom Italia imposte mediante il meccanismo di *cap* non producano eccessive compressioni dei margini concorrenziali.

Le riduzioni programmate della quota di *retention* affiancano le riduzioni programmate per gli anni 2004 e 2005 delle tariffe di terminazione.

L'analisi dell'orientamento al costo evidenzia che, per tutti i servizi a traffico, il livello attuale dei prezzi al dettaglio si mantiene al di sopra dei costi sostenuti, con margini maggiori per le chiamate interdistrettuali e fisso-mobile. Le chiamate interdistrettuali sono comunque oggetto di numerose offerte commerciali al ribasso rispetto ai prezzi nominali, mentre le chiamate fisso-mobile mostrano un maggiore grado di rigidità.

Dall'analisi si evince che le riduzioni programmate dei servizi a traffico, specialmente delle chiamate fisso-mobile, non possono essere ribaltate sugli utenti e pertanto risulta opportuno separare in un paniere distinto la componente di *retention* delle chiamate fisso-mobile.

2.3.4. Modalità di comunicazione delle variazioni dei prezzi

Come stabilito dall'art. 4, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità è chiamata a svolgere un'azione continua di monitoraggio sui prezzi al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza. L'art. 2, comma 12, lett. e) della legge 481/95 inoltre stabilisce la procedura di variazione dei prezzi stabilendo che l'Autorità verifichi la conformità ai criteri stabiliti dalle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronunci, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro 90 giorni dal ricevimento della proposta, disponendo che, qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente. Tale termine, confermato dalla delibera n. 171/99, è stato successivamente ridotto a 30 giorni dalla delibera n. 847/00/CONS (articolo 4, che modifica il termine di cui al titolo III, punto 6 della delibera n. 171/99). L'esperienza applicativa ha peraltro messo in evidenza che il numero e la complessità strutturale delle variazioni di prezzo proposte dall'operatore notificato, che si inseriscono nel sistema complessivo di valutazione di tutti i pacchetti tariffari e delle nuove offerte di servizi, rendono necessaria una valutazione approfondita da parte degli uffici dell'Autorità e richiedono pertanto tempistiche più adeguate a tale esigenza; ciò ha condotto l'Autorità a riconsiderare la durata temporale di detta valutazione e a modificare il termine precedentemente definito. Nel periodo di applicazione del regime di *price cap* Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità i panieri dei consumi di riferimento, nonché le variazioni di prezzo praticate nel corso dell'anno di riferimento. Laddove le variazioni proposte riguardino non solo semplici variazioni del livello dei prezzi, ma anche variazioni della struttura degli stessi, ne conseguono

effetti distributivi sulla struttura del paniere di riferimento, che necessitano di adeguate verifiche da parte dell'Autorità. Per tenere conto di tali esigenze si ritiene quindi di continuare a utilizzare il termine di 30 giorni previsto dalla delibera n. 847/00/CONS per quanto riguarda la variazione dei livelli di prezzo dei servizi inclusi nel paniere, mentre per quanto riguarda le variazioni relative alla struttura dei prezzi applicati (per es., variazione delle fasce orarie) o a nuove configurazioni dell'offerta di servizi inclusi nel regime di *price cap*, si intende utilizzare il termine di 60 giorni, che risponde alle esigenze obiettive di valutazione dell'Autorità.

Il paniere dei consumi di riferimento è riferito a 2 anni solari (esercizi) precedenti rispetto a quello di applicazione del meccanismo di *price cap*. Il paniere dei consumi include tutte le chiamate originate da clienti Telecom Italia rientranti nelle categorie di servizi soggetti a regime di *price cap*, indipendentemente dalle offerte tariffarie sottoscritte dai clienti, nonché tutti i servizi di accesso PSTN e ISDN offerti al pubblico da Telecom Italia. Sono escluse dal paniere tutte le chiamate indirizzate verso numerazioni non geografiche; relativamente alle chiamate verso numerazioni in decade 7 (accesso a Internet), l'Autorità si riserva di valutare in futuro l'opportunità di inclusione nel paniere.

La comunicazione annuale del paniere dei consumi entro il 1° giugno di ciascun anno di applicazione dovrebbe garantire che i dati in esso contenuti siano certificati e riconciliati con il bilancio civilistico dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre dell'anno precedente.

Al fine della verifica dei vincoli definiti nella presente delibera, le quantità incluse nel paniere dei consumi sono valorizzate con i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia. Al fine di evitare che offerte speciali o promozionali, ovvero offerte alle quali hanno accesso solo alcuni segmenti della clientela, possano produrre effetti sul meccanismo definito nella presente delibera, tali offerte e tali pacchetti tariffari non possono essere computati ai fini del rispetto dei vincoli di *price cap*. Analogamente, anche le forme di offerta gratuita di servizi, in qualsiasi modo formulate, non possono essere computate ai fini del rispetto dei vincoli imposti dalla presente delibera, né eventuali trasformazioni di tali offerte in variazioni permanenti dei prezzi potranno essere computate ai fini del *price cap*.

Le eventuali modiche dei prezzi finali di Telecom Italia dovranno, d'altro canto, assicurare il pieno rispetto del principio di trasparenza tariffaria , a garanzia degli utenti e di una equilibrata concorrenza, anche in un ambiente multiservizio e multioperatore, sulla base del principio di orientamento ai costi, valutati sulla media dei costi attribuiti ad un dato servizio, e di non discriminazione della tariffa indipendentemente dalla tipologia di traffico e dall'operatore di terminazione.

Si confermano infine le disposizioni recate dalle delibere n. 171/99 e n. 847/00/CONS, a garanzia di una equa distribuzione nel corso dell'anno delle variazioni dei prezzi consentite nell'ambito del meccanismo di *price cap*.

2.3.5. La revisione dei prezzi nel corso del periodo di price cap

Il presente provvedimento non pregiudica l'applicazione del nuovo quadro regolamentare; in base agli obiettivi ed agli strumenti del nuovo quadro, l'Autorità potrà condurre una revisione dell'ambito di intervento regolamentare nei confronti dei servizi attualmente oggetto del sistema di controllo programmato dei prezzi massimi. Tale revisione sarà basata sull'applicazione di metodologie di analisi economica volte a definire i mercati rilevanti, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale di recepimento, oltre che dalla Raccomandazione europea sui mercati rilevanti.

Un'ulteriore possibilità di revisione è prevista al termine dei primi 15 mesi di applicazione del meccanismo di *price cap*, per verificare che la composizione qualitativa dei panieri, la congruità dei

prezzi nonché le variazioni percentuali annuali programmate siano giustificate alla luce dei riscontri condotti dall'Autorità sui dati forniti da Telecom Italia.

La possibilità di estendere ad altri servizi o, al contrario, di eliminare, obblighi di natura regolamentare sulla base del meccanismo di *price cap*, dipenderà dunque dall'evoluzione dei mercati e dal conseguente percorso della regolamentazione.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione finale al Consiglio del Commissario relatore, Paola Maria Manacorda, sugli ulteriori risultati istruttori;

DELIBERA

Art. 1
Regolamentazione pluriennale dei prezzi di Telecom Italia attraverso un meccanismo di *price cap*

1. Ai prezzi dei servizi offerti da Telecom Italia, inclusi nei panieri di riferimento, si applica un meccanismo pluriennale di controllo basato sulla fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico del paniere dei consumi di tali servizi (*price cap*).

2. Per ciascun paniere, il vincolo è definito nella misura di IPC – X (*cap*), dove IPC (Indice dei Prezzi al Consumo) è la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT e il fattore X è il tasso di variazione di produttività relativo all'insieme dei servizi inclusi nel paniere di appartenenza.

3. A specifici servizi e a particolari categorie di clientela sono applicati vincoli pluriennali di tipo IPC – Y (*sub cap*), dove Y è il livello di variazione di produttività per lo specifico servizio o categoria di clientela.

Art. 2
Composizione dei panieri di servizi di riferimento

1. I servizi offerti da Telecom Italia soggetti al regime di *price cap* sono suddivisi nei seguenti panieri di riferimento:

a) paniere dei servizi di accesso;

b) paniere dei servizi a traffico commutato;

c) paniere delle chiamate fisso-mobile.

2. I servizi inclusi nei panieri di cui al comma 1 sono distinti nelle categorie di clienti residenziali e clienti affari.

3. Il paniere dei servizi di accesso di cui al comma 1 lettera a), è composto dai seguenti servizi:

a) contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN);

b) canoni di abbonamento (PSTN e ISDN).

4. Il paniere dei servizi a traffico commutato di cui al comma 1, lettera b), è composto dai seguenti servizi:

a) telefonia distrettuale;

b) telefonia interdistrettuale;

5. Il paniere delle chiamate fisso-mobile di cui al comma1, lett. c), è composto dai seguenti servizi:

a) chiamate fisso-mobile per la sola quota di *retention*.

Art. 3
Entrata in vigore e durata del sistema di *price cap*

1. Il meccanismo di *cap* si applica dalla data di notifica del presente provvedimento alla Società Telecom Italia per i panieri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). I prezzi praticati al 31 dicembre 2002 da Telecom Italia ai servizi inclusi nei panieri di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) sono individuati come valori iniziali sui cui computare le variazioni percentuali annuali di cui all'articolo 4.

2. Dal 1° gennaio 2004 e per ogni anno di riferimento, Telecom Italia applica ai prezzi di cui al comma 1 le variazioni percentuali annuali di cui all'art. 4.

3. Il meccanismo di *cap* si applica al paniere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), a partire dal 1 gennaio 2004. Il valore della quota di *retention* individuato come valore iniziale sui cui computare le variazioni percentuali annuali è quello stabilito con delibera n. 47/03/CONS.

4. Il regime di controllo dei prezzi dei servizi inclusi nei panieri di cui all'art. 2 rimane in vigore sino al 31 dicembre 2006.

Art. 4
Valore delle variazioni percentuali annuali programmate dei *cap* e dei *sub cap*

1. La variazione percentuale annuale programmata dei prezzi del paniere dei servizi di accesso di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) è fissata in IPC – 0%.

2. La variazione percentuale annuale programmata dei prezzi del paniere dei servizi di accesso di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) è fissata in IPC - IPC (*sub cap*) per la categoria dei canoni di accesso dei clienti residenziali.

3. La variazione percentuale annuale programmata dei prezzi del paniere dei servizi a traffico commutato di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), è fissata in IPC – IPC

4. La variazione percentuale annuale programmata della quota di *retention* di cui all'art. 2 comma 1 lett. c), è fissata in IPC- 6%.

Art. 5
Modalità applicative e tempistica

1. Le modalità applicative dei vincoli di *cap* sono stabilite dalla delibera n. 171/99 così come modificata dalla delibera n. 847/00/CONS.

2. Il paniere dei consumi di riferimento è dato dalle informazioni di consumo distinte per utenze residenziali e affari, per servizio, per fasce orarie e per diverse modalità di tariffazione.

3. Telecom Italia trasmette entro il 1° giugno di ogni anno i panieri dei consumi di riferimento di cui al comma 2 relativamente al periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente a quello in corso .

4. Il paniere dei consumi di cui al precedente comma 3 è trasmesso all'Autorità accompagnato da un'autocertificazione della veridicità dei dati e della loro congruenza rispetto ai dati contabili da predisporre allo scopo, nelle forme e modalità previste ai sensi del d.P.R. 403/98.

5. Il valore di riferimento dell'Indice dei Prezzi al Consumo delle famiglie di operai e impiegati (IPC) da utilizzare ai fini dell'applicazione del *price cap* è, per ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione ISTAT per il periodo gennaio-dicembre dell'anno precedente.

6. Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli imposti si utilizzano i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia.

7. I prezzi praticati a seguito della sottoscrizione da parte della clientela di specifiche offerte tariffarie (c.d. pacchetti tariffari) non sono computati ai fini del meccanismo di *price cap*.

8. I volumi di traffico offerti alla clientela a titolo gratuito non sono conteggiati al fine del rispetto dei vincoli di *cap* e devono essere considerati nell'ambito dei test di prezzo introdotti dalla delibera n. 152/02/CONS.

9. Tutti i prezzi praticati al pubblico delle chiamate su numerazioni geografiche, fatta salva l'articolazione fra chiamate distrettuali e interdistrettuali, non sono differenziati sul territorio nazionale e non dipendono dalla tipologia di traffico ovvero dall'operatore di terminazione. Rimane ferma la possibilità di articolare il prezzo delle chiamate interdistrettuali sulla base della distanza.

10. L'anno di riferimento per l'applicazione dei vincoli del *cap* è dal 1° gennaio al 31 dicembre.

11. Le variazioni dei livelli dei prezzi dei servizi inclusi nei panieri di riferimento di cui all'art. 2, che non comportano variazioni della struttura del paniere, sono comunicate da Telecom Italia all'Autorità, che si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

12. L'introduzione nel corso del meccanismo di *price cap* di nuove modalità di offerta dei servizi inclusi nei panieri che comportano la modifica della struttura dei panieri dei consumi di riferimento di cui all'art. 2 è comunicata all'Autorità, che si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

13. La verifica del rispetto dei vincoli imposti è effettuata al termine di ogni anno di riferimento.

Art. 6
Disposizioni finali

1. L'Autorità si riserva di rivedere le disposizioni relative al meccanismo di *price cap* alla luce del completamento delle analisi di mercato effettuate ai sensi della normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie di cui in premessa.

2. Nell'ambito delle attività di revisione di cui al comma 1, l'Autorità si riserva, in particolare di valutare l'opportunità di mantenere o meno il vincolo di *sub cap* di cui all' articolo 4 comma 2, anche alla luce della effettiva disponibilità su tutto il territorio nazionale di offerte di accesso alternative, realizzate anche mediante soluzioni di accesso all'ingrosso fornite da Telecom Italia.

3. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Roma, 23 luglio 2003

Il Commissario relatore
PAOLA MARIA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 11/03/CIR
APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2003 DI TELECOM ITALIA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 luglio 2003, in particolare nella sua prosecuzione del 25 luglio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio Universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica ("direttiva servizio universale");

VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, relativa alla "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 2/00/CIR, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

VISTA la delibera n. 148/01/CONS, recante "Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2001;

VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002;

VISTA la delibera n. 9/02/CIR, recante "Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli *Internet Service Provider* delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 2002;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 350/02/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278, del 27 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 8 aprile 2003;

VISTA la delibera n. 3/03/CIR, recante "Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 160/03/CIR, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2003;

VISTA la delibera n. 183/03/CONS, recante "Misure relative all'offerta pubblica di servizi mediante l'utilizzo di Radio LAN", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2003;

VISTA la delibera n. 289/03/CONS, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi massimi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia" del 23 luglio 2003, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

VISTA l'Offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2003, pervenuta all'Autorità in data 11 aprile 2003;

VISTA la delibera n. 7/03/CIR, recante "Consultazione pubblica concernente l'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A., per l'anno 2003", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 2003;

VISTI gli esiti della sopra menzionata consultazione pubblica ed i commenti pervenuti dai soggetti interessati in tale ambito;

VISTI gli atti del procedimento;

SENTITA in audizione la società Telecom Italia;

SENTITI in audizione gli operatori Albacom, Atlanet, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Telecom Italia Mobile, Tiscali, Welcome Italia, Wind-Infostrada;

CONSIDERATO che in data 24 aprile 2003 l'Autorità ha avviato due procedimenti concernenti rispettivamente la "Definizione di Metodologie contabili per la Rete di Accesso della Società Telecom Italia S.p.A." e la "Revisione del Tasso di remunerazione del capitale della rete fissa della società Telecom Italia";

CONSIDERATO quanto segue:

A. Il procedimento istruttorio

1. La società Telecom Italia ha pubblicato l'Offerta di Riferimento per l'anno 2003 in data 11 aprile 2003.

L'Autorità ha avviato il procedimento di valutazione dell'Offerta di Riferimento disponendo, con la delibera n. 7/03/CIR, lo svolgimento di una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione, dagli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizioni tecniche e economiche dell'Offerta di Riferimento 2003. Le risposte degli operatori alla consultazione hanno messo in evidenza la necessità di esaminare, da un lato, alcuni meccanismi di applicazione del *network cap* e, dall'altro, di definire in modo più completo

alcuni aspetti tecnici presenti nell'offerta presentata da Telecom Italia che potrebbero limitare l'offerta di servizi *wholesale* e *retail* da parte degli operatori interconnessi.

2. Le principali tematiche sollevate nelle risposte alla consultazione pubblica sono state ulteriormente approfondite con gli operatori rispondenti nel corso di un'audizione. Successivamente è stato condotto un puntuale confronto con Telecom Italia sui contenuti tecnico-economici dell'Offerta di Riferimento relativamente alle segnalazioni pervenute dagli operatori ed ai punti di approfondimenti rilevati dagli uffici dell'Autorità.

B. La verifica del rispetto del meccanismo di *network cap*

1. Nel corso del procedimento l'Autorità ha proceduto a verificare il rispetto dei vincoli di *cap* , nonché il contenuto dei panieri in termini di servizi e le condizioni di offerta di alcuni di essi. Le valutazioni dell'Autorità sono riportate nel seguito.

2. In merito all'osservanza dei vincoli di *cap* previsti dall'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR e di seguito riportati:

1) Servizi di interconnessione a livello SGU:	IPC – 8%;
2) Servizi di interconnessione a livello SGD e SGT:	IPC – 6%;
3) Servizi di interconnessione a livello doppio SGT:	IPC – 3,75%;
4) Servizi accessori:	IPC – IPC.

l'Autorità ha rilevato che la variazione percentuale annua dell'Indice dei prezzi al consumo (IPC) indicata dall'ISTAT relativa al mese di giugno 2002 (calcolata a partire da giugno 2001) ed adottata da Telecom Italia nella definizione dei *cap* dei panieri è pari al 2,4%. Tale indice, in coerenza con la prassi adottata nella verifica del meccanismo di *price cap*, è stato calcolato come variazione percentuale della media su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.

L'esame svolto ha permesso di verificare il rispetto, da parte delle condizioni economiche proposte da Telecom Italia, dei vincoli imposti dall'art. 5, commi 1- 6 della delibera n. 3/03/CIR.

In allegato è riportato, per ognuno dei panieri, un prospetto riepilogativo delle variazioni di spesa previste per ciascuno dei panieri e la relativa verifica di rispetto dei vincoli di *cap* suesposti.

3. Telecom Italia ha inserito all'interno dei panieri dei servizi a traffico del *network cap*, il servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1, introdotto con l'art. 1, comma 2, della delibera n. 2/03/CIR.

Dall'esame dell'Offerta di Riferimento 2003 emerge, inoltre, che la differenza tra i valori economici delle due tabelle 24 e 25 dell'Offerta di Riferimento 2003, relative entrambe al servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1, non è consistente con il servizio di sola raccolta. Telecom Italia ha asserito che tale differenza è dovuta alla computazione di costi di gestione degli operatori che, nel caso di offerta di conversione DSS1 associata con la prestazione di raccolta, non sarebbero valorizzati.

L'Autorità ritiene opportuno che le condizioni economiche del servizio siano valutate sulla base dei costi sottostanti e non all'interno del meccanismo di *network cap*. Tale variazione non comporta allo stato alcun effetto sui restanti servizi soggetti al vincolo di *cap* in quanto i relativi volumi risultano nulli nel periodo di riferimento.

A tal proposito, l'Autorità ritiene opportuno evidenziare che il servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1 è stato introdotto come prestazione opzionale del servizio di

raccolta e che il prezzo di tale prestazione, in quanto soggetta all'obbligo di verifica di orientamento al costo, deve comprendere tutti i costi pertinenti.

4. Relativamente alle variazioni di prezzo proposte da Telecom Italia per i servizi per i quali è stato registrato un volume nullo di vendita nel corso del periodo di riferimento, l'Autorità ha evidenziato che qualsiasi variazione di prezzo per tali servizi all'interno di uno specifico paniere non influisce sul rispetto del vincolo per il paniere in esame. Non vi è, infatti, alcun effetto economico all'interno del paniere in quanto, indipendentemente dal prezzo applicato, il peso di tali servizi è sempre nullo. Appare quindi evidente che tale circostanza consentirebbe all'operatore notificato di variare il prezzo dei servizi a volume nullo in maniera arbitraria, senza alcun riferimento sia ai costi del servizio sia al rispetto dei vincoli di *cap*. L'Autorità ritiene che la possibilità di variare in maniera arbitraria, all'interno di un sistema di *cap*, i prezzi dei servizi a valore nullo sia suscettibile di determinare distorsioni sul mercato dell'interconnessione, e, pertanto, ritiene opportuno disciplinare la formazione del prezzo dei servizi a volume zero nel seguente modo:

a) servizi già presenti nelle precedenti offerte di riferimento (le cui condizioni economiche risultano essere già state valutate rispetto ai relativi costi): le condizioni economiche sono definite applicando al valore dell'anno precedente la variazione complessiva del paniere che contiene il servizio stesso;

b) servizi di nuova introduzione: le condizioni economiche sono definite sulla base del principio di orientamento al costo del prezzo del servizio.

5. L'art. 1, comma 1, lettera a), punto 1, della delibera n. 2/03/CIR dell'Autorità prevede che Telecom Italia renda disponibili agli operatori circuiti di interconnessione a 34Mbps ed a 155Mbps e le relative porte di interconnessione sulle proprie centrali nel rispetto del principio di parità di trattamento.

Rinviando al considerando C1.2 per i flussi a 34 Mbps, relativamente ai flussi di interconnessione a 155 Mbps Telecom Italia, nell'inserire tali flussi nell'Offerta di Riferimento 2003, ha applicato condizioni economiche che, a parere dell'Autorità, non sono rispondenti a quanto indicato dalla delibera n. 2/03/CIR ed in particolare al considerando D della medesima delibera. Infatti, in tale provvedimento è stato previsto che le condizioni economiche dei flussi di interconnessione a 34Mbps e 155Mbps dovessero essere determinate in maniera coerente con quelle dei flussi di interconnessione già inclusi nell'offerta di riferimento e con le altre offerte di linee affittate esistenti relativamente ai rapporti di prezzo rispetto ai circuiti a 2Mbps.

Tale condizione non appare verificata. Infatti, si può verificare che per i CDN *retail* i prezzi dei circuiti a 155Mbps sono tra 14 e 17 volte quelli dei circuiti a 2Mbps di uguale lunghezza e tipologia di offerta, mentre per i flussi di interconnessione il corrispondente rapporto tra i prezzi dei flussi a 155Mbps e quelli a 2Mbps è compreso tra 30 e 38.

Telecom Italia giustifica le differenze di costo facendo presente che le offerte di circuiti di interconnessione a 155 Mbps sono basate su portanti di trasmissione a 2,5 Gbps, anche al fine di offrire agli OLO costi prospettici incrementali minori in caso di ampliamento della capacità.

L'Autorità rileva che la scelta di tale catena impiantistica è stata effettuata autonomamente da Telecom Italia ed, inoltre, che tale scelta tecnica non consente di utilizzare in maniera efficiente l'infrastruttura a 2,5 Gbps, considerando, peraltro, che non è stata fornita evidenza di sviluppi della domanda di capacità da parte degli operatori che giustifichino tale scelta.

Dall'analisi delle condizioni economiche proposte emerge, inoltre, un'anomalia in quanto i circuiti di interconnessione a 155Mbps di lunghezza 10Km presentano prezzi superiori a quelli di lunghezza 11Km.

Alla luce di quanto sopra esposto l'Autorità ritiene che Telecom Italia non possa ribaltare il costo di proprie scelte impiantistiche sugli operatori interconnessi e che pertanto l'offerta dei circuiti di interconnessione a 155Mbps debba essere riformulata in ottemperanza a quanto già previsto dalla delibera n. 2/03/CIR.

6. In merito alle condizioni economiche dei servizi soggetti alla verifica di orientamento al costo, gli operatori hanno segnalato una particolare criticità relativa alla valutazione delle condizioni economiche applicate al servizio di raccolta delle chiamate originate da Telefonia Pubblica ed indirizzate a numerazioni non geografiche degli OLO.

Per tale servizio, infatti, Telecom Italia ha proposto un aumento rilevante e pari a circa il 36% della quota di *surcharge* sul servizio di raccolta.

Gli operatori hanno richiesto una valutazione delle condizioni economiche di tale servizio anche dal punto di vista concorrenziale, tenuto conto della presenza di Telecom Italia nel mercato *wholesale* e *retail* della telefonia pubblica offerta su carte pre-pagate. In particolare gli operatori alternativi hanno evidenziato la necessità di formulare le proprie offerte sulla base di condizioni economiche certe e che l'adeguamento alle variazioni dei costi dei prezzi delle proprie offerte richiede tempi congrui al fine della produzione e distribuzione delle carte pre-pagate. Un rilevante aumento della quota di *surcharge* può comportare impatti nella redditività del servizio offerto dagli operatori alternativi almeno fino a quando tale aumento non possa essere opportunamente considerato nella formulazione della propria offerta.

La valutazione del prezzo applicato alla *surcharge* da telefonia pubblica dovrebbe essere condotta anche alla luce degli impatti sul costo netto per il Servizio Universale e delle relative quote di contribuzione.

Alla luce di tali considerazioni l'Autorità ritiene che, coerentemente con quanto disposto dall'art. 14, comma 7, del D.M. Interconnessione (DM 23/4/98), l'aumento della quota di *surcharge* possa essere applicato dall'operatore notificato solo dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione della proposta da parte di Telecom Italia (avvenuta il giorno 11 aprile 2003), ossia a partire dal 11 ottobre 2003. Inoltre l'Autorità ritiene necessario riservare uno specifico approfondimento per la valutazione dell'effettivo orientamento al costo dello stesso, con separato procedimento, che valuti i criteri di definizione dei costi del servizio, anche considerando l'eventuale impatto degli obblighi di Servizio Universale in capo a Telecom Italia e del relativo fondo di remunerazione a carico degli operatori.

7. Infine, per ciò che riguarda i prezzi proposti da Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato, è stata effettuata la seguente valutazione.

L'art. 4, comma 2, della delibera n. 3/03/CIR ha richiesto la formulazione del valore iniziale di tali servizi nel rispetto dei seguenti criteri :

a) della migliore tariffa europea;

b) della possibilità di anticipare i recuperi di efficienza sui costi operativi anche secondo le previsioni del successivo art. 6, comma 6;

c) della struttura dei costi dei cespiti che compongono la rete di accesso;

d) della effettiva applicazione del principio di parità di trattamento.

A seguito di tale delibera, nell'Offerta di Riferimento 2003 Telecom Italia ha ritenuto di proporre il medesimo prezzo di 8,3 €/mese per i servizi di accesso disaggregato "solo voce" (POTS) e "voce+dati" (POTS+ADSL).

La proposta di un prezzo uguale per le due tipologie di servizio è stata valutata dall'Autorità anche alla luce della contenuta differenza di costo tra il servizio POTS ed il servizio POTS+ADSL e

la ragionevole previsione di sviluppo della domanda di servizi di accesso ADSL a larga banda. L'Autorità, sentito anche l'orientamento prevalente degli operatori alternativi, ritiene adeguata la proposta di un prezzo unico.

Inoltre, l'Autorità, secondo quanto previsto dalla delibera n. 3/03/CIR, ha svolto nel corso di un separato procedimento, finalizzato alla definizione delle metodologie contabili per la rete di accesso di Telecom Italia, un'approfondita analisi dei costi della rete di accesso di Telecom Italia, considerando che, per quanto concerne l'approvazione del valore per l'anno 2003, rileva l'indicazione del valore a costi storici pienamente allocati, secondo quanto disposto dalla delibera n. 200/CIR.

Nell'ambito del procedimento relativo all'Offerta di Riferimento 2003 sono, quindi, stati acquisiti gli approfondimenti relativi, tra l'altro, alla composizione e l'uso delle risorse della rete di accesso, alla valorizzazione dei cespiti - opere civili, cavi, apparecchiature - della rete medesima ed ai costi di gestione e manutenzione, nonché ai metodi di formazione dei centri di costo primari e le allocazioni di tali costi.

Da tali risultanze, tenuto anche conto della necessità di valorizzare in maniera efficiente il servizio di accesso disaggregato, emerge che, allo stato, non sussistono motivazioni per modificare al ribasso, come richiesto da alcuni operatori nel corso del procedimento, il prezzo proposto da Telecom Italia per il 2003.

Le risultanze del suddetto procedimento relativo alla valutazione dei costi della rete di accesso, nonché le risultanze relative al procedimento relativo alla revisione del tasso di remunerazione del capitale della rete fissa di Telecom Italia saranno, inoltre, utili all'Autorità ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2004. Data l'imminente predisposizione dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2004, che deve essere presentata entro il 31 ottobre 2003, Telecom Italia mantiene provvisoriamente il valore proposto di 8,3 €/mese anche in sede di presentazione di tale Offerta di Riferimento.

C. Condizioni tecniche di offerta di alcuni servizi presenti nell'Offerta di Riferimento

L'Autorità, nel corso del procedimento, ha rilevato una serie di modalità applicative e restrizioni alle condizioni di offerta di taluni servizi di accesso e di interconnessione che risultano essere non rispondenti alle disposizioni regolamentari vigenti (in particolare la delibera n. 2/03/CIR), ovvero non completamente esplicitate nell'ambito dell'Offerta di Riferimento proposta da Telecom Italia.

1. Modalità applicative e restrizioni alle condizioni di offerta di taluni servizi di accesso e di interconnessione

1.1. Applicabilità delle condizioni economiche dei circuiti di interconnessione e dei circuiti parziali

Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che, nonostante le disposizioni previste dalla normativa vigente (da ultimo la delibera n. 2/03/CIR), in sede di contrattazione con Telecom Italia, sono emerse criticità in merito alla disciplina applicata ai collegamenti trasmissivi necessari all'operatore alternativo per collegarsi alle reti di Telecom Italia o ai clienti finali.

In particolare gli operatori hanno fatto riferimento alla richiesta di Telecom Italia di applicare ai flussi trasmissivi tra la sede OLO e la centrale di Telecom Italia condizioni economiche differenti per la raccolta del traffico fonia e del traffico dati. Analogamente Telecom Italia applichereb-

be condizioni economiche differenti ai circuiti trasmissivi tra sede OLO e sede di cliente finale in funzione della terminazione del circuito realizzata dall'operatore (in particolare secondo Telecom Italia il circuito parziale sarebbe utilizzabile unicamente per terminazioni in sede cliente e non per terminazioni in sede OLO).

L'Autorità osserva in via preliminare che, valendo il principio dell'orientamento al costo, al variare del servizio realizzato dall'OLO su un circuito non dovrebbero risultare differenze nelle condizioni economiche applicate a parità di componenti impiantistiche trasmissive utilizzate. L'applicazione di condizioni economiche differenti a parità di componenti impiantistiche implicherebbe, infatti, la determinazione di un diverso valore di orientamento al costo per medesimi elementi di rete.

Tale principio generale è stato richiamato dall'Autorità, relativamente ai flussi di interconnessione, nelle premesse della delibera n. 2/03/CIR dove è stato previsto all'art. 1, comma 1, lett. a), punto 7, che : *"i flussi di interconnessione possono essere utilizzati dagli operatori anche per servizi diversi dalla raccolta e terminazione del traffico, purché rileghino la centrale di Telecom Italia ad una sede dell'operatore (anche se co-locata). La migrazione di circuiti preesistenti in circuiti di interconnessione avviene senza oneri aggiuntivi per l'operatore che la richieda"*.

Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorità ribadisce pienamente quanto affermato nella delibera n. 2/03/CIR in merito alla necessità che, nel caso di rilegamento tra sede OLO e centrale Telecom Italia, catene impiantistiche similari devono essere acquistabili, in base al principio di non discriminazione, a condizioni economiche analoghe, fatte salve eventuali componenti aggiuntivi relativi alle specifiche applicazioni.

Relativamente ai circuiti parziali, l'Autorità ritiene inoltre che sia applicabile il principio generale prima descritto. L'imposizione di applicazione di condizioni economiche differenti al variare dei servizi realizzati dall'operatore, a parità di componenti impiantistiche, risulterebbe incoerente con il principio sopraenunciato.

L'Autorità ribadisce che, pertanto, i circuiti parziali sono utilizzabili con la finalità di realizzare linee affittate tra due o più punti terminali, a prescindere dalla tipologia di utenza attestata a detti punti terminali ed indipendentemente dal fatto che la coda di terminazione sia presente o fornita da Telecom Italia.

L'Autorità ritiene che per le linee in affitto che possano configurarsi come circuiti parziali o come composizione di circuiti parziali, Telecom Italia debba fornire una migrazione senza alcun onere secondo quanto già disposto dalla delibera n. 18/01/CIR, art. 2 comma 3, offrendo la possibilità di migrazione a circuiti parziali anche nei casi in cui le linee in affitto contemplino prestazioni aggiuntive, quali ad es. SLA migliorativi o il doppio instradamento del flusso trasmissivo.

1.2. Flussi di interconnessione

Circuiti di interconnessione a 34 Mbps

Nonostante quanto disposto all'art. 1, comma 1, lett. a), sub 1), in merito all'introduzione nell'Offerta di Riferimento del servizio di circuiti di interconnessione a 34Mbps, l'Autorità ha rilevato l'assenza di tale servizio nell'Offerta medesima.

Nel corso del procedimento, Telecom Italia ha affermato che la mancata inclusione del servizio in esame all'interno dell'Offerta di Riferimento è dovuta, da un lato, all'assenza di interfacce a 34 Mbps nelle proprie centrali e, dall'altro, alla non disponibilità di circuiti a 34 Mbps sulle reti SDH.

Sul punto l'Autorità fa in primo luogo rilevare che l'assenza di interfacce di centrale non pregiudica la fornitura del servizio trasmissivo che potrebbe essere utilizzato per il trasporto di segnali associati a porte a 2Mbps. Inoltre, l'impiego di specifiche tecnologie trasmissive non appare ostativo alla fornitura del servizio, in quanto esso è tecnicamente realizzabile stante la disponibilità di altri servizi di trasporto offerti da Telecom Italia con la stessa velocità sia a livello *retail* che *wholesale*.

L'Autorità, pertanto, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni per la mancata inclusione del servizio in esame nell'Offerta di Riferimento, ritiene necessario disporre, sulla base di quanto rilevato e nel rispetto del principio di parità di trattamento, l'ottemperanza per Telecom Italia a quanto previsto con la delibera n. 2/03/CIR relativamente all'introduzione di un'offerta di circuiti di interconnessione a 34Mbps.

Condizioni di recesso per i circuiti di interconnessione

Alcuni operatori hanno segnalato, nel corso del procedimento, l'eccessiva onerosità del meccanismo di recesso previsto da Telecom Italia nelle condizioni di offerta di circuiti di interconnessione. In particolare gli operatori hanno segnalato che Telecom Italia richiede il versamento dei ratei a scadere in caso di recesso anticipato dal contratto, anche quando il contratto è in essere da più di un anno.

L'Autorità, con la delibera n. 4/02/CIR al considerato 5.5, già ha evidenziato come il meccanismo contrattuale imposto da Telecom Italia fosse eccessivamente rigido e rappresentasse un ostacolo ad una flessibilità di programmazione necessaria agli operatori in fase di sviluppo.

Gli operatori stessi hanno inoltre evidenziato che il pagamento dei ratei a scadere, concluso il primo anno di contratto, non viene richiesto da Telecom Italia nei contratti *retail*.

L'Autorità alla luce del principio di parità di trattamento interno-esterno e di non discriminazione, ritiene opportuno che Telecom Italia preveda che, trascorso un anno di durata minima del contratto, nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale durata l'operatore possa, con ragionevole preavviso, cessare anticipatamente i circuiti di interconnessione senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi.

1.3. Servizi di co-locazione: raccordi di centrale

L'art. 1, comma 1, lettera a), punto 6 della delibera n. 2/03/CIR dispone che Telecom Italia realizzi i raccordi interni di centrale a condizioni trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie e che gli stessi raccordi siano offerti indipendentemente dagli operatori rilegati ed a prescindere dal servizio per cui sono attivati. Nel corso del procedimento istruttorio sono state ricevute numerose segnalazioni sulla modalità di impiego di tale servizi. In particolare gli operatori hanno segnalato che, nonostante tale specifica disposizione, nel caso che tali circuiti connettano apparati OLO con quelli di Telecom Italia, quest'ultima ne consente l'uso alle condizioni previste dalla delibera n. 2/03/CIR esclusivamente in combinazione con i servizi di raccolta e terminazione del traffico vocale.

L'Autorità, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni per la mancata ottemperanza alla delibera n. 2/03/CIR, ribadisce la necessità che, sulla base del principio di non discriminazione e parità di trattamento interno-esterno, tali circuiti vengano forniti alle condizioni disposte dalla delibera n. 2/03/CIR.

1.4. Servizi di accesso disaggregato alla rete locale

L'art. 2, comma 1, lettera a), punto 11, della delibera n. 2/03/CIR dispone che Telecom Italia fornisca le linee in accesso disaggregato indipendentemente dalla tipologia di cliente di rete fissa che utilizza la linea stessa ed indipendentemente dalla tipologia di servizio per cui è attivata.

Tale principio è stato ulteriormente ribadito, relativamente agli accessi in tecnologia R-LAN, nell'art. 6, comma 2, della delibera n. 183/03/CONS che dispone "L'operatore notificato nella fornitura dei servizi regolamentati quali l'accesso disaggregato alla rete locale o servizi *wholesale* con tecnologia xDSL non opera discriminazioni fra richieste relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale e apparecchiature con prolungamento radio dell'accesso alla rete fissa di tipo R-LAN."

L'Autorità ritiene pertanto che non possano essere applicate discriminazioni nell'utilizzo delle infrastrutture di accesso alla rete fissa dell'operatore con significativo potere di mercato.

1.5. Servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore

Telecom Italia, nella pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per il 2003 relativa al servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore, ha omesso di indicare quanto previsto all'art. 1, comma 1, lettera d, sub 1, relativamente alle condizioni economiche del servizio di fatturazione (fissate al 2,9% del fatturato), rimandando a negoziazioni bilaterali tra Telecom Italia e gli operatori la definizione di un'unica quota percentuale per le voci di fatturazione e rischio di insolvenza, sulla base della specificità dei servizi offerti e degli oneri relativi, non ottemperando con ciò a quanto indicato nella delibera n. 2/03/CIR.

L'Autorità ritiene che, fatte salve le conseguenze derivanti dalla inottemperanza alle proprie disposizioni, Telecom Italia debba riformulare la propria offerta del servizio di fatturazione in linea con quanto precedentemente disposto con riferimento all'intero anno 2003.

In merito all'applicazione di quanto disposto all'art. 1, comma 1, lettera d, sub 3, della delibera n. 2/03/CIR, relativamente alle negoziazioni bilaterali per la copertura di eventuali oneri derivanti dalle perdite su credito tramite un sistema di conguagli periodici, nel corso del procedimento sono state ricevute alcune segnalazioni circa difficoltà oggettive riscontrate da alcuni operatori alternativi per avviare o concludere tali negoziazioni. In particolare è stato segnalato che, anche con riferimento all'anno 2002, Telecom Italia non avrebbe ancora messo a disposizione le informazioni sui livelli di insolvenza degli operatori necessarie per portare a temine gli accordi bilaterali.

Telecom Italia in sede di audizione ha evidenziato che i tavoli negoziali avviati con gli operatori potrebbero concludersi rapidamente individuando una percentuale unica, da applicare sul fatturato, comprensiva del 2,9% individuato dall'Autorità e di una restante parte legata alle perdite su crediti.

Al riguardo l'Autorità ritiene necessario da un lato sollecitare Telecom Italia a procedere senza indugio alle negoziazioni ai sensi e nei tempi previsti dal decreto del Ministro delle Comunicazioni 23 aprile 1998 "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni" e dall'altro, sulla base del principio di trasparenza, richiedere a Telecom Italia di esporre agli operatori valorizzazioni economiche disaggregate che evidenzino separatamente il servizio di fatturazione dalle perdite su crediti, rimanendo fermo in particolare che il valore massimo per la quota di fatturazione è quello disposto dalla delibera n. 2/03/CIR.

Relativamente ai prezzi che gli operatori titolari delle numerazioni – e quindi, ai sensi della delibera n. 1/00/CIR, titolari del relativo *pricing* – possono applicare alle proprie numerazioni non geografiche, sono state ricevute alcune segnalazioni che riguardano da una parte la coerenza del sistema a "griglia" introdotto da Telecom Italia nella propria Offerta di Riferimento e dall'altra le modalità e le condizioni attraverso le quali un operatore può richiedere la configurazione sulla rete di Telecom Italia di prezzi non inclusi nelle griglie proposte. In particolare, secondo gli operatori, Telecom Italia non riterrebbe applicabile il valore del 2,9% individuato dall'Autorità ai servizi configurati con prezzi al pubblico non inclusi nelle griglie esposte nell'Offerta di Riferimento.

A tale riguardo l'Autorità ritiene che l'introduzione di griglie di prezzo rappresenti una modalità introdotta da Telecom Italia che non può costituire motivo per la disapplicazione della quota massima di fatturazione individuata dalla stessa Autorità. Qualora Telecom Italia decidesse di mantenere le griglie di prezzo l'Autorità, sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno, ritiene necessario che tale griglia dei prezzi includa tutti i prezzi che Telecom Italia configura sulla propria rete, sia per le numerazioni di cui lo stesso operatore è titolare sia per le numerazioni di cui sono titolari gli operatori alternativi. Pertanto tale griglia dovrà essere periodicamente aggiornata ed integrata con le nuove configurazioni di prezzo realizzate ad uso interno o per altri operatori. Inoltre le configurazioni di prezzo dovranno essere rese disponibili per tutte le numerazioni alle quali si applica il servizio di fatturazione e rischio di insolvenza in esame, fatti salvi i limiti di prezzo previsti dalla normativa vigente per le specifiche numerazioni.

Relativamente alle configurazioni di prezzi non disponibili nella griglia al momento della richiesta, Telecom Italia potrà prevedere, laddove giustificato, un eventuale contributo *una tantum* di configurazione fornendo evidenza dei relativi costi. Infine, in merito alla configurazione di prezzi al di fuori della griglia, appare opportuno chiarire che le nuove configurazioni che Telecom Italia realizzerà dovranno essere riportate nelle griglie presenti nell'Offerta di Riferimento e comunicate agli operatori entro 15 giorni dalla configurazione e, quindi, disponibili per tutti gli operatori e per tutte le numerazioni. Resta inteso che il servizio di fatturazione per le numerazioni di nuova configurazione è offerto alle medesime condizioni previste per le numerazioni ed i prezzi già configurati.

1.6. Circuiti parziali

Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno evidenziato che il manuale delle procedure presente nell'Offerta di Riferimento prevede uno studio di fattibilità al fine di "...individuare i costi necessari per la predisposizione del sito" non previsto negli anni scorsi.

La delibera n. 4/02/CIR, all'art. 1, comma 1, lettera i) ed al considerato 14.1, ha previsto che Telecom Italia potesse o riformulare l'offerta di circuiti parziali includendo i costi aggiuntivi dei sistemi di attestazione, o eliminare i sistemi di attestazione stessi rendendoli opzionali.

L'Autorità ritiene che Telecom Italia, avendo scelto di rimuovere i sistemi di attestazione, non possa richiedere ulteriori oneri in aggiunta al costo dei circuiti parziali, quali ad esempio spese per studi di fattibilità o costi di predisposizione del sito.

L'Autorità ritiene pertanto che tali prestazioni debbano intendersi come opzionali, fornibili a richiesta dell'operatore e che Telecom Italia debba prevedere l'opzione "base" di circuiti parziali che esponga soltanto i costi dovuti per il circuito stesso.

2. Chiarimenti relativi alle condizioni di offerta di taluni servizi di accesso e di interconnessione

2.1. Servizi di co-locazione

Service Level Agreement per i servizi di co-locazione

Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia non offre nella propria Offerta di Riferimento adeguate garanzie per la gestione dei servizi accessori di co-locazione, con riferimento, in particolare, al servizio di fornitura di raccordi interni di centrale.

Tali raccordi quando connettono due operatori co-locati, costituiscono un elemento chiave ai fini della predisposizione di offerte di trasporto di capacità alternative a quelle di Telecom Italia. L'assenza di una procedura gestionale codificata per i raccordi interni di centrale impedisce agli operatori una efficiente richiesta di assistenza in caso insorgano problemi, anche per cause accidentali.

Telecom Italia, nel corso del procedimento, ha dichiarato di ritenere applicabili ai raccordi realizzati per conto degli operatori i livelli di servizio generali applicati agli interventi effettuati all'interno del sito co-locato.

L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno che Telecom Italia includa esplicitamente i raccordi interni di centrale nello SLA applicabile agli "ampliamenti di raccordi su sito già adeguato con materiali da approvvigionare".

L'Autorità ravvisa inoltre l'esigenza che Telecom Italia integri il *Service Level Agreement* per i servizi di co-locazione, prevedendo tempi certi di consegna degli studi di fattibilità, analoghi a quelli previsti per la fattibilità dei siti di co-locazione dall'art. 7, della delibera n. 13/00/CIR, introducendo procedure gestionali con tempi massimi di intervento che prevedano le principali cause di intervento.

Relativamente alla predisposizione dei siti in co-locazione l'Autorità, con l'art. 2, comma 1, lettera c), punto 4 della delibera n. 2/03/CIR, ha ribadito che le penali nel *Service Level Agreement* per i servizi di co-locazione siano corrispondenti a quelle disposte dalla delibera n. 13/00/CIR.

Gli operatori hanno segnalato che tale disposizione risulta disattesa nell'attuale Offerta di Riferimento.

Telecom Italia, a tal proposito, ha dichiarato di non ritenere tali penali applicabili ai tempi di *provisioning* dei moduli di co-locazione, indicando che garantisce agli operatori lo stesso livello di penali utilizzato con le ditte fornitrici delle opere di adeguamento dei siti.

Telecom Italia ha precisato che nei contratti con i propri fornitori, al raggiungimento della penale massima del 10% dell'importo contrattuale come somma di tutte le penali emesse, Telecom Italia si riserva il diritto di risolvere il contratto. Pertanto, a parere di Telecom Italia, il livello massimo di penali dovrebbe essere pari al 10% dell'importo contrattuale, valore peraltro già oltrepassato nell'attuale SLA.

L'Autorità ritiene che l'obiezione di Telecom Italia non sia accoglibile in quanto le condizioni contrattuali che Telecom Italia ha adottato verso i propri fornitori sono stabilite in un ambito differente da quello che vige tra operatori e Telecom Italia. In particolare, la possibilità di recesso dal contratto citata dalla stessa Telecom Italia presuppone la possibilità di scelta di un fornitore alternativo nel caso in cui il primo si riveli inadempiente. Tale possibilità è chiaramente preclusa agli operatori che si rivolgono a Telecom Italia per i servizi di co-locazione che, a fronte di un notevole ritardo nella predisposizioni dei siti, sono obbligati a ritardare l'avvio dei propri servizi commerciali nelle aree servite dai siti in questione.

A tale considerazione si aggiunga che Telecom Italia non solo fornisce servizi di co-locazione, ma compete con gli operatori nei servizi all'utenza finale. Eventuali ritardi nella consegna delle risorse di co-locazione potrebbero risolversi in vantaggi competitivi per l'operatore notificato.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, a partire dall'Offerta di Riferimento 2004, adotti livelli progressivi di penali giornaliere, per i ritardi sui tempi di fornitura dei moduli di co-locazione, sulla base di quanto riportato nella successiva tabella 1.

I valori indicati in tale tabella sono definiti assumendo il rapporto tra i tempi di ritardo per la fornitura dei moduli e i relativi tempi massimi proporzionale al rapporto tra i tempi di ritardo e i relativi tempi massimi per la fornitura dei servizi ULL, previsto dall'art. 7 della delibera n. 13/00/CIR. Le penali indicate, pertanto, corrispondono rispettivamente al 30%, 50% e 100% del totale dell'importo contrattuale allo scadere di ciascuna soglia temporale.

Tabella 1: Livelli progressivi di penale giornaliera per il *provisioning* dei moduli di co-locazione

Ritardo nei tempi di consegna	Penale giornaliera espressa rispetto al totale dell'importo contrattuale
Al di sotto di 18 giorni	1,67%
tra il 19 e 63 giorni	0,44%
tra 64 e 135 giorni	0,69%
oltre 135 giorni	0,74%

Disponibilità di coppie al permutatore

Alcuni operatori, nel corso del procedimento, hanno segnalato che Telecom Italia, a fronte di una richiesta di ampliamento delle coppie disponibili per il servizio di *unbundling* ha manifestato, in alcuni casi, l'impossibilità di adempiere adducendo ragioni di indisponibilità di spazio ai permutatori, ovvero ha subordinato la realizzazione di ogni richiesta di ampliamento ad uno studio di fattibilità ed a condizioni economiche che gli operatori stessi ritengono particolarmente onerose. Tali operatori hanno anche segnalato di trovarsi nella condizione di richiedere ampliamenti poiché avevano accettato, nelle fasi iniziali delle procedure di co-locazione, un numero di coppie inferiore al numero previsto dall'art. 9 della delibera n. 13/00/CIR, dato che il numero complessivo di coppie non era sufficiente per tutti gli operatori richiedenti. A seguito del rilascio di spazi da parte di altri operatori, è stata quindi richiesta a Telecom Italia la disponibilità di ulteriori coppie rispetto a quelle inizialmente accettate.

In merito alla problematica, Telecom Italia ha fatto in primo luogo presente che esiste una cospicua quota di risorse di co-locazione che sono state predisposte e mai prese in gestione dagli operatori assegnatari e che tali risorse comprendono anche quote di spazi ai permutatori. L'art. 10, comma 10, della delibera n. 13/00/CIR fissa a sei mesi il limite temporale entro cui gli operatori sono tenuti a prendere possesso dei moduli standard di co-locazione per la fornitura di servizio agli utenti. In caso contrario, il modulo potrà essere dichiarato disponibile secondo quanto stabilito dal citato articolo.

Telecom Italia ha inoltre dichiarato che, anche nel caso di disponibilità teoriche, gli spazi al permutatore potrebbero non essere agevolmente ceduti agli operatori in quanto, a causa del normale processo di attivazione disattivazione delle utenze, le posizioni libere non costituiscono blocchi contigui e, dunque, non possono essere rese disponibili. Telecom Italia ha segnalato che eventuali operazioni di riordino, oltre ad essere estremamente onerose, se fatte in modo sistematico, porterebbero disservizi all'utenza (Telecom Italia garantisce comunque tale operazione almeno nel caso di rinnovo degli armadi dei permutatori).

L'Autorità ritiene che l'esigenza degli operatori di ampliamento degli spazi di co-locazione debba essere soddisfatta da Telecom Italia in tempi ragionevoli e certi, al fine di consentire una corretta pianificazione delle azioni commerciali da parte degli operatori alternativi.

L'Autorità ritiene pertanto necessario che Telecom Italia predisponga una procedura che gli operatori possano utilizzare in caso di richieste di ampliamenti degli spazi di co-locazione che includa una completa casistica di eventi possibili (ad esempio, permutatore saturo con spazi liberabili, permutatore saturo con spazi non liberabili che necessita di ampliamenti, permutatore disordinato,...), nonché i relativi tempi e modalità di risoluzione previsti.

Ai fini dell'ampliamento dei siti e della pianificazione del proprio sviluppo di offerta di servizi sul territorio, alcuni operatori, nell'ambito della consultazione pubblica, hanno anche segnalato la

necessità di poter conoscere lo stato di assegnazione delle risorse di co-locazione con riferimento anche al grado di riempimento dei permutatori nonché dei cavi ai fini dell'utilizzo di servizi xDSL.

A tal proposito, Telecom Italia ha fatto presente che, in base a quanto disposto dall'art. 2 della delibera n. 13/00/CIR, con cadenza semestrale comunica un aggiornamento del *database* delle risorse di co-locazione sia all'Autorità sia agli operatori stessi. Tale *database* è stato tuttavia definito senza tenere però conto delle risorse che si rendono disponibili a seguito del ritiro parziale o totale di alcuni operatori dai siti originariamente acquisiti.

L'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia pubblichi con cadenza almeno bimestrale il *database* delle risorse di co-locazione disponibili, aggiornandolo con l'indicazione sia delle risorse disponibili a seguito di rinunce degli operatori, sia degli spazi cedibili perché non presi in gestione, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della delibera n.13/00/CIR.

Inoltre, poiché le informazioni relative alla disponibilità al permutatore ed al tasso di riempimento dei cavi sono necessarie per gli operatori per la pianificazione delle proprie attività, l'Autorità ritiene opportuno che tale *database*, oltre alle informazioni sugli spazi fisici, includa anche quelle relative alla disponibilità al permutatore ed al tasso di riempimento dei cavi ai fini dell'utilizzo per servizi xDSL.

Subentro in spazi di co-locazione parzialmente ceduti da altri operatori

Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno segnalato che l'Offerta di Riferimento richiede, in merito alle "condizioni generali per il subentro di un operatore negli spazi di co-locazione già assegnati ad un altro operatore", che tale subentro avvenga solo a seguito della cessione integrale del contratto di sito precedentemente sottoscritto con Telecom Italia da parte dell'operatore cedente all'operatore cessionario. Un operatore che volesse dunque acquisire risorse di co-locazione resesi disponibili a seguito del rilascio da parte di un altro operatore sarebbe vincolato alla acquisizione integrale del lotto.

La delibera n. 13/00/CIR fissa, all'art. 9, la definizione di modulo minimo di risorse assegnabili, identificando, tra l'altro, come spazio minimo allocabile quello di due telai di dimensioni 600x300x2200 mm. Tale spazio è associato allo spazio al permutatore per almeno 2000 coppie oppure a 1800 coppie e 32 cavi coassiali, nonché allo spazio al permutatore ottico per almeno 20 fibre. Tale definizione dello spazio minimo è stata adottata dall'Autorità, nel rispetto delle modularità di spazi previste da Telecom Italia, al fine di garantire la massima flessibilità per gli operatori.

L'Autorità ritiene che il limite, posto da Telecom Italia, di cessione integrale degli spazi rilasciati da un operatore all'altro, contrasti con gli obiettivi di flessibilità che hanno condotto alla suddetta scelta delle dimensioni dei moduli minimi.

L'Autorità ritiene, pertanto, possibile anche la cessione parziale di spazi e risorse, ove la dimensione minima di spazio cedibile è quella del singolo telaio e la dimensione minima dei blocchi di posizioni cedibili in ciascun permutatore è individuata in funzione delle specifiche tecniche del permutatore stesso.

2.2. Servizi di accesso disaggregato alla rete locale

Qualificazione ADSL: vincoli sulla velocità

Nel corso del procedimento alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia, a partire dall'Offerta di Riferimento 2003, ha introdotto la richiesta di qualificazione della linea di accesso disaggregato anche nel caso in cui l'operatore utilizzi, sotto la propria responsabilità, la linea ADSL con una velocità differente da quella già qualificata in fase di attivazione della linea, sottolineando che tale richiesta non era prevista nelle precedenti Offerte di Riferimento.

Telecom Italia ha precisato la metodologia utilizzata per determinare se, a seguito di una richiesta da parte OLO, un dato rilegamento in rame è idoneo alla trasmissione ADSL ad una certa velocità (cosiddetta qualificazione ADSL); tale metodologia prevede due fasi:

1) fissazione di uno "scenario di rumore di riferimento" che è costituito da un prefissato insieme di sistemi tradizionali e xDSL (n1 sistemi POTS, n2 sistemi ISDN, n3 sistemi ADSL, n4 sistemi SDSL, ecc.) attivi all'interno di un certo cavo. Lo scenario di riferimento stabilisce, per ogni tecnologia xDSL un limite sul numero massimo di sistemi dello stesso tipo installabili nel settore di cavo. Lo scenario di rumore non dipende dalle velocità trasmissive dei sistemi ADSL ma solo dal numero massimo di sistemi ADSL ipotizzato (n_3). Un nuovo sistema ADSL può essere inserito in rete se la somma del numero di sistemi ADSL già presenti all'interno del cavo, aumentata di una unità, è minore o uguale al numero massimo di sistemi ADSL ipotizzati nello scenario di riferimento suddetto (ad es. se il numero massimo di ADSL ipotizzato è n_3=20 e sono attualmente attivi 16 sistemi ADSL, possono essere accettati altri 4 sistemi ADSL);

2) una volta che un nuovo sistema ADSL viene ritenuto ammissibile all'interno del cavo, Telecom Italia effettua una simulazione, utilizzando lo scenario di rumore di riferimento di cui al sub 1), per determinare, in funzione della distanza dell'utente dallo stadio di linea, se è possibile offrire la velocità richiesta dall'operatore.

Dall'analisi del processo di qualificazione emerge che, qualora l'operatore avesse la necessità di variare la velocità trasmissiva di una linea su cui ha precedentemente ottenuto la qualificazione, nella maggior parte dei casi il margine di rumore reale nel cavo dovrebbe consentire tale variazione. Dal punto di vista dei servizi offerti sulle altre coppie, l'aumento di velocità trasmissiva sulla coppia ADSL non appare generare alcun problema di degradazione dei servizi già attivati, in quanto ciascuna coppia è stata qualificata utilizzando lo "scenario di riferimento" in cui sono stati considerati sistemi ADSL alla massima velocità trasmissiva.

In conclusione l'Autorità ritiene che una volta ottenuta una qualificazione iniziale, in cui l'operatore specifica il tipo di apparato xDSL e la velocità trasmissiva, non è più necessaria, in linea di principio un'ulteriore qualificazione qualora l'operatore decidesse (su base non interferenziale) di aumentare la velocità trasmissiva. Resta inteso che, in assenza di una qualificazione di Telecom Italia, è l'operatore alternativo ad essere responsabile delle eventuali intereferenze causate. L'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia sia informata delle eventuali variazioni di velocità apportate al fine di consentire il continuo monitoraggio del livello interferenziale. Le attività di qualificazione svolte da Telecom Italia per poter compiere le azioni di *spectrum management* saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nell'ambito del tavolo tecnico che coinvolge operatori e Autorità finalizzato, tra l'altro, all'introduzione del servizio ADSL su linea ISDN.

Service Level Agreement per il servizio di accesso disaggregato condiviso

La delibera n. 2/03/CIR stabilisce, all'art. 2, comma 1, lett. b, punto 2, che: "*Telecom Italia riformula il Service Level Agreement per il servizio di accesso disaggregato condiviso riducendo i tempi di attivazione e ripristino e prevedendo penali garantite nel 100% dei casi*".

Diversi operatori, nel corso del procedimento, hanno segnalato che Telecom Italia non ha né ridotto i propri tempi di *assurance*, né previsto penali che coprano il 100%.

Telecom Italia ha motivato la mancata riformulazione con il fatto che, essendo attualmente il servizio scarsamente diffuso, non è ancora in grado di garantire in modo affidabile tempi certi di assistenza in quanto, allo stato, non è possibile dimensionare le strutture preposte in modo efficiente essendo le problematiche tecniche e gestionali connesse non ancora del tutto chiare.

L'Autorità ritiene che le ridotte garanzie offerte dagli SLA, dovute al perdurare di condizioni di incertezza tecnica, possano rappresentare un disincentivo per la diffusione dell'offerta e che, pertanto, Telecom Italia debba adeguarsi, in tempi certi, a quanto già disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b, punto 2, della delibera n. 2/03/CIR.

2.3. Circuiti parziali

Service Level Agreement (SLA)

Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno evidenziato la necessità di disporre, nello SLA applicato ai servizi di circuiti parziali, di tempi di disponibilità garantiti al fine, da un lato, di poter concorrere con le offerte commerciali sul mercato *retail* di linee in affitto, dall'altro, di poter impiegare tali servizi anche per applicazioni che necessitano di elevata affidabilità.

L'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia formuli un'offerta opzionale di garanzia sui tempi di disponibilità annua, con relative penali proporzionali al numero di ore di indisponibilità al di sopra del numero garantito. Tale parametro è da intendersi garantito in modo puntuale per ciascun circuito parziale e sulla sola tratta di competenza di Telecom Italia.

Annullamento degli ordini prima della consegna

Gli operatori, nel corso del procedimento, hanno fatto rilevare che il Manuale delle Procedure incluso nell'Offerta di Riferimento, prevede che *"Qualora l'operatore richieda l'annullamento di un ordine di fornitura di un circuito parziale, già presentato a Telecom Italia ma non ancora consegnato, l'operatore è tenuto a corrispondere a Telecom Italia, a titolo di rimborso, un importo pari alla somma del contributo di attivazione e del 200% del canone mensile previsto"*.

L'Autorità ritiene che tale onere sia non rispondente al reale costo sostenuto da Telecom Italia, ad esempio quando il recesso avvenga entro pochi giorni dalla data di richiesta e che, pertanto, lo stesso possa rappresentare una ingiustificata barriera all'accesso all'offerta.

L'Autorità ritiene, pertanto, che Telecom Italia, a partire dall'Offerta di Riferimento 2004, debba riformulare le condizioni applicabili prevedendo una reale rispondenza dell'entità della penale ai costi sostenuti.

2.4. CVP

Il servizio di canale virtuale permanente si configura come un sistema d'accesso comprendente l'utilizzo sia del portante fisico, sia di apparati trasmissivi a larga banda. L'obbligo di introduzione di tale servizio deriva dalla delibera n. 2/00/CIR, che all'art. 5, comma 1, dispone che l'operatore notificato debba offrire agli operatori alternativi un servizio CVP per tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia xDSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela. La delibera n. 15/00/CIR ha fissato le condizioni economiche e tecniche di fornitura per il servizio CVP per l'Offerta di Riferimento dell'anno 2000 a partire dall'analisi delle offerte commerciali dei servizi di accesso e connettività a larga banda proposte da Telecom Italia.

Le condizioni economiche di tale servizio sono state oggetto di revisione in occasione dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2002 di Telecom Italia, mentre le modalità tecniche di fornitura ed i *Service Level Agreement* di tale servizio non hanno subito variazioni rispetto all'iniziale introduzione del servizio.

Alcuni operatori, nel corso del presente procedimento, hanno segnalato che, contrariamente a quanto previsto dalla delibera n. 2/00/CIR, Telecom Italia propone sul mercato *retail* offerte di accesso xDSL non replicabili a partire dalle configurazioni previste nell'attuale offerta, con particolare riferimento alla garanzia sui tempi di disponibilità minima, all'uso di classi di servi-

zio ATM quali la CBR e la VBR-rt ed alla garanzia di tempi massimi di *provisioning* ed *assurance*. Inoltre gli operatori hanno evidenziato che i livelli di servizio garantiti nell'offerta ADSL *wholesale* sono migliori di quelli garantiti per l'offerta CVP, nonostante una sostanziale equivalenza impiantistica.

In merito alle segnalazioni degli operatori alternativi, Telecom Italia ha dichiarato di offrire nelle offerte *retail*, su base commerciale, *Service Level Agreement* migliorativi al fine di ridurre i tempi massimi di *provisioning* ed *assurance*, pur senza produrre evidenza puntuale dei contratti di SLA e delle condizioni economiche relative alla propria offerta commerciale.

Inoltre Telecom Italia, a seguito di richiesta da parte dell'Autorità, ha fornito alcune informazioni in merito alle condizioni tecniche ed economiche delle proprie offerte commerciali di accesso e connettività a banda larga, dichiarando che a suo avviso tutte le proprie offerte *retail* attualmente sul mercato sono replicabili a partire dall'offerta CVP vigente.

In merito a tale ultimo aspetto, alcuni operatori hanno tuttavia fornito evidenza che tali condizioni di replicabilità non sarebbero possibili, come ad esempio nel caso delle offerte di Telecom Italia Hyperway e Datawan integrate con i servizi Atmosfera, pubblicizzati come comprensivi delle classi di servizio VBR, CBR ed ABR.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba allineare le condizioni di *provisioning* ed *assurance* per i servizi CVP xDSL alle condizioni offerte per il servizio ADSL *wholesale* integrandole con penali garantite nel 100% dei casi ed includendo, in virtù del principio di parità di trattamento, le condizioni tecniche di offerta del servizio di CVP a partire dalle proprie offerte *retail* di connettività a larga banda.

D. La concorrenza nel mercato dell'accesso ed i necessari interventi regolamentari

Il mercato dei servizi di accesso in Italia presenta una condizione di sostanziale monopolio a vantaggio dell'operatore *incumbent* Telecom Italia. Lo sviluppo dei servizi di accesso disaggregato non mostra, allo stato, l'avvio di una effettiva concorrenza nel mercato dell'accesso.

A più di un anno dall'avvio operativo del servizio di accesso disaggregato si registrano volumi inferiori all' 1% delle linee di accesso. Inoltre, la progressiva riduzione del numero di operatori alternativi attivi in tale mercato è sintomatica di una difficoltà oggettiva allo sviluppo di una piena competizione.

È evidente che una effettiva concorrenza in tale mercato può essere realizzata solo nell'ambito di un quadro che faciliti l'ingresso di operatori che investano in infrastrutture alternative e che, allo stesso tempo, siano in grado di offrire i servizi di accesso a tutti i cittadini senza limitazioni territoriali dovute a vincoli di natura regolatoria.

L'Autorità ritiene necessario intraprendere le iniziative finalizzate ad ottenere che le condizioni di interconnessione ed i servizi all'ingrosso, presenti nell'Offerta di Riferimento dell'operatore *incumbent*, siano adeguate al raggiungimento dei predetti obiettivi.

Per consentire una maggiore competitività e sviluppo nei servizi di accesso gli operatori alternativi hanno segnalato all'Autorità la necessità di un chiarimento e di un'eventuale integrazione del quadro regolamentare vigente alla luce delle seguenti esigenze:

a) la necessità, emersa nel corso del procedimento, di contrattualizzare prezzi di terminazione sulle proprie reti differenti da quelli attualmente applicabili a Telecom Italia, giustificata dai maggiori oneri derivanti dagli investimenti sulla rete di accesso.

b) l'esigenza di essere immediatamente presenti sull'intero territorio nazionale con un'offerta comprendente sia il servizio di accesso sia il traffico, giustificata dalla necessità di presentare offerte commerciali fruibili da tutti gli utenti, indipendentemente dalla locazione geografica.

Relativamente alla richiesta di incrementare la quota di terminazione sulla rete di un operatore alternativo, l'Autorità ritiene di osservare quanto segue.

La "quota di terminazione" è il prezzo che l'operatore di "originazione" deve corrispondere per terminare una chiamata originata da un proprio cliente (direttamente o in *carrier selection/preselection*) sulla rete di un altro operatore, fornitore del servizio di accesso per l'utenza chiamata. La terminazione rappresenta dunque un servizio di interconnessione necessario per garantire l'interoperabilità tra le reti di telecomunicazione.

L'attuale quadro normativo prevede che, qualora l'operatore di terminazione sia Telecom Italia, ovvero un altro operatore con obblighi equivalenti, il prezzo del servizio di terminazione sia soggetto a vincoli di natura regolamentare.

Nel caso in cui l'operatore di terminazione sia invece un operatore alternativo, allo stato, non esiste alcun obbligo regolamentare sulla modalità di definizione del prezzo di terminazione.

Per prassi, il valore di riferimento riconosciuto all'operatore alternativo per la quota di terminazione è pari a quello di Telecom Italia in virtù dei cosiddetti accordi di "reciprocità" che, tuttavia, non sono riferibili a specifiche previsioni normative.

Per effetto della riduzione dei costi e degli interventi regolamentari dell'Autorità, il prezzo di terminazione sulla rete di Telecom Italia si è negli anni ridotto e di conseguenza anche il prezzo riconosciuto agli operatori alternativi ha subito il medesimo decremento.

Già nella delibera n. 3/03/CIR l'Autorità aveva osservato che *"la fissazione di tariffe di interconnessione non reciproche può contribuire ad eliminare eventuali residui vantaggi da integrazione verticale che l'operatore dominante può utilizzare"*. È evidente che la tariffa di terminazione determinata per Telecom Italia sulla base dei propri costi efficienti riflette economie di scala e di scopo proprie di un operatore *incumbent* efficiente e verticalmente integrato e non può essere rappresentativa dei costi tipici di un operatore nuovo entrante, soprattutto quando questi decida di investire sulle infrastrutture di rete di accesso. Tale differente struttura dei costi e degli investimenti rende chiaro che non può esistere un legame diretto tra i valori di terminazione sulla rete di un operatore nuovo entrante ed i valori riportati nell'Offerta di Riferimento dell'operatore *incumbent*.

Nel caso di servizi a traffico commutato l'Autorità, con la delibera n. 152/02/CONS, nell'evidenziare l'esistenza di un effettivo vantaggio da integrazione verticale, ha introdotto dei test di prezzo idonei a valutare le condizioni di ingresso di un operatore alternativo efficiente.

Nel caso di operatori nuovi entranti nel mercato dell'accesso alla rete fissa, gli elevati oneri di infrastrutturazione sono stati più volte evidenziati in occasione dell'analisi dei costi diretti ed indiretti dell'accesso disaggregato.

Lo sviluppo della concorrenza sul mercato dell'accesso e la sopravvivenza degli operatori in tale mercato, secondo l'Autorità, si potrà avere, pertanto, unicamente qualora si consenta agli operatori nuovi entranti di recuperare i propri maggiori costi, anche tramite i ricavi da interconnessione. È peraltro evidente che tali maggiori oneri sono destinati a ridursi quando l'operatore nuovo entrante riesca a guadagnare quote di mercato rilevanti e tali da consentire la fruizione di economie di scala.

L'Autorità ritiene, pertanto, che la richiesta avanzata dagli operatori alternativi di rivedere le proprie quote di terminazione rispetto ai valori attualmente contrattualizzati sia ragionevole e suscettibile di creare effetti benefici sulla concorrenza e sugli investimenti.

Ad avviso dell'Autorità, come sottolineato nelle premesse della delibera n. 289/03/CONS, stante la contenuta dimensione del volume di traffico terminato sulla rete di altro operatore rispetto a quello terminato sulla rete di Telecom Italia (in virtù dell'esiguo numero di accessi diretti degli operatori alternativi), la variazione dei costi associati al traffico originato dalla rete di Telecom Italia, in conseguenza della variazione dei prezzi di terminazione su rete di altro operatore, allo stato, non potrà avere effetti apprezzabili sul prezzo finale praticato agli utenti finali valutato sulla base dei costi medi di terminazione. Solo al realizzarsi di una reale concorrenza nell'intero mercato nazionale dell'accesso tale condizione potrebbe portare effetti significativi che necessiterebbero una revisione dei prezzi finali.

Pertanto, ribadendo che le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle condizioni economiche contenute nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia, alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno che gli operatori alternativi, operanti nel mercato dell'accesso, possano richiedere la ridefinizione dei prezzi di terminazione sulle proprie reti, tenendo in considerazione anche gli investimenti necessari alla realizzazione di infrastrutture della rete di accesso. Tali negoziazioni devono concludersi entro i termini previsti all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni" del 24 aprile 1998. L'Autorità si riserva di intervenire nelle controversie tra operatori che dovessero sorgere su tale punto, secondo le disposizioni di cui al Capo I della delibera n. 148/01/CONS.

In considerazione di eventuali problematiche di ordine tecnico - applicativo in relazione agli altri servizi di interconnessione (*Carrier selection*, transito, etc...) che dovessero insorgere a valle della ridefinizione dei contratti di terminazione su rete di altro operatore, l'Autorità avvierà un apposito tavolo tecnico.

In relazione all'esigenza degli operatori alternativi di essere immediatamente presenti sull'intero territorio nazionale con un'offerta comprendente sia il servizio di accesso sia il traffico, l'Autorità ritiene che, allo stato, soltanto Telecom Italia possa proporre tale modalità di offerta e ciò rappresenta un indubbio vantaggio competitivo.

Lo strumento individuato dagli operatori per consentire la realizzazione immediata di un'offerta su tutto il territorio nazionale, è denominato, a livello internazionale, *Wholesale Line Rental* e consiste nella possibilità per l'operatore alternativo di provvedere alla fatturazione unica verso il cliente finale sia del traffico raccolto in *Carrier pre-selection*, sia dei restanti servizi (traffico non geografico e canone di accesso).

D'altra parte, una reale concorrenza sui servizi di accesso può svilupparsi unicamente gestendo una propria infrastruttura di rete e proponendo in tal modo offerte differenziate, non solo nel prezzo, ma anche nelle caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi. In tale ottica l'Autorità reputa che lo strumento principale per realizzare la concorrenza nell'accesso, oltre alla posa di infrastrutture alternative (accesso diretto), sia il servizio di accesso disaggregato.

Il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) dovrebbe quindi rappresentare una soluzione transitoria e complementare al servizio di accesso diretto o disaggregato la cui eventuale introduzione sarà valutata dall'Autorità in separato procedimento.

UDITA la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2003 di Telecom Italia

1. È approvata l'Offerta di Riferimento per l'anno 2003 pubblicata da Telecom Italia in data 11 aprile 2003, fatto salvo quanto previsto ai successivi articolo 3, comma 2 ed articolo 4, comma 1.

Art. 2
Integrazioni sulle modalità applicative del meccanismo di *network cap* a partire dall'Offerta 2004

1. Il servizio di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1 introdotto con l'articolo 1, comma 2 della delibera n. 2/03/CIR non è incluso nei panieri del *network cap* ed è soggetto, quindi, a verifica dell'orientamento al costo.

2. A partire dall'Offerta di Riferimento per l'anno 2004, le condizioni economiche dei servizi con volume nullo all'interno dei panieri di *network cap* sono determinate nel seguente modo:

a) servizi già presenti nelle precedenti Offerte di Riferimento: le condizioni economiche sono definite applicando al prezzo dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere che contiene il servizio stesso;

b) servizi di nuova introduzione: le condizioni economiche sono soggette alla verifica dell'orientamento al costo.

Art. 3
Modalità applicative e chiarimenti sull'Offerta di Riferimento

1. Telecom Italia formula l'offerta dei seguenti servizi nel rispetto dei principi di non discriminazione e di coerenza delle condizioni economiche a parità di elementi impiantistici utilizzati:

a) Servizio di circuiti di interconnessione.

b) Servizio di circuiti parziali: Telecom Italia assicura la migrazione dei servizi di linee affittate *retail* e *wholesale* a circuiti parziali senza alcun onere aggiuntivo, secondo quanto disposto dalla delibera n. 18/01/CIR, art. 2 comma 3, ed elimina ogni obbligo in merito ad eventuali attività di predisposizione del sito ed ai relativi studi di fattibilità.

c) Servizio di raccordi interni di centrale.

2. Con riferimento a quanto disposto dalla delibera n 2/03/CIR, fatta salva l'attivazione di eventuali procedimenti sanzionatori per la mancata ottemperanza, Telecom Italia recepisce nell'Offerta di Riferimento le seguenti disposizioni:

Servizi di interconnessione

a) Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei flussi di interconnessione a 155 Mbps di cui alle tabelle 1, 1bis, 2bis e 3bis dell'Offerta di Riferimento 2003, secondo i criteri previsti nella delibera n. 2/03/CIR.

b) Telecom Italia formula le condizioni economiche di offerta dei circuiti di interconnessione a 34Mbps, secondo quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR.

c) Telecom Italia riformula le condizioni di offerta dei circuiti di interconnessione prevedendo che l'operatore, trascorso un anno di durata minima del contratto, nel secondo anno e nei successivi anni di eventuale proroga contrattuale possa cessare con un ragionevole preavviso i circuiti di interconnessione senza il pagamento di ratei o oneri aggiuntivi, secondo quanto previsto dalla delibera n. 4/02/CIR, art. 3, comma 1, lett. h, punto 2.

Servizio di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore

d) Telecom Italia riformula le condizioni economiche del servizio di "fatturazione per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore" prevedendo, per la quota di fatturazione, il valore del 2,9% del fatturato così, come disposto dall'art. 1, comma 1, lettera d, punto 1, della delibera n. 2/03/CIR. Tale valore è applicabile indipendentemente dal prezzo del servizio fatturato ed indipendentemente dalle griglie di prezzo contenute nell'Offerta presentata da Telecom Italia. Gli eventuali oneri di configurazioni di prezzi non inclusi nelle griglie sono esposti nell'Offerta di Riferimento condizioni economiche eque, non discriminatorie ed orientate al costo.

e) Con riferimento alla quota di "perdita su crediti", Telecom Italia conclude le negoziazioni avviate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d, punto 2, della delibera n. 2/03/CIR, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di avvio delle stesse negoziazioni, fornendo tutte le informazioni a tal fine necessarie, ivi inclusa la documentazione necessaria alla determinazione della perdita effettivamente generata dall'operatore. Nell'ambito delle negoziazioni, Telecom Italia fornisce agli operatori evidenza separata delle componenti di perdita su crediti in maniera disaggregata rispetto alla quota di fatturazione di cui al precedente punto d.

Servizi di accesso disaggregato

f) Qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato ADSL con velocità superiore a quella certificata in fase di attivazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione a Telecom Italia ai fini delle attività di *spectrum management*. L'operatore è tenuto a richiedere a Telecom Italia il servizio di qualificazione ADSL solo nel caso in cui necessiti di una garanzia della velocità di trasmissione utilizzata, differente da quella già certificata in fase di attivazione, secondo quanto disposto all'art. 2, comma 1, lettera a, punto 9 della delibera n. 2/03/CIR.

3. Telecom Italia predispone una procedura applicabile al caso di richiesta di ampliamenti degli spazi di co-locazione che contempli anche la possibilità di cessione parziale di spazi e risorse di co-locazione.

4. A partire dall'Offerta di Riferimento per l'anno 2004 si dispongono le seguenti integrazioni:

Servizi di co-locazione

a) Telecom Italia integra il *Service Level Agreement* per i servizi di co-locazione, prevedendo tempi certi di consegna degli studi di fattibilità dei raccordi interni e tempi massimi di intervento per la realizzazione e l'assistenza tecnica.

b) Telecom Italia applica, per i raccordi interni di centrale i tempi di *provisioning* e le penali previste nel *Service Level Agreement* per servizi di co-locazione.

c) Telecom Italia applica livelli progressivi di penali per i ritardi sui tempi di fornitura dei servizi di co-locazione in linea con quanto definito all'art. 7, della delibera n. 13/00/CIR e secondo le premesse del presente provvedimento.

d) Telecom Italia provvede alla pubblicazione, con cadenza almeno bimestrale, del *database* delle risorse di co-locazione disponibili, adeguandolo in modo da tener conto sia delle risorse disponibili a seguito di rinunce degli operatori, sia degli spazi cedibili ai sensi dell'art. 10, comma 10, della delibera n.13/00/CIR. Tale *database*, oltre alle informazioni sugli spazi fisici e sulle disponibilità al permutatore, comprende anche l'informazione sul grado di riempimento dei cavi ai fini dell'utilizzo per servizi xDSL.

Servizi di accesso disaggregato

e) Telecom Italia integra il Service Level Agreement dei servizi di accesso disaggregato condiviso riducendo i tempi di attivazione e ripristino e prevedendo penali garantite nel 100% dei casi, così come previsto dalla delibera n. 2/03/CIR, art. 2, comma 1, lett. b, punto 2.

Servizio di Circuiti Parziali

f) Telecom Italia formula un'offerta di garanzia sui tempi di disponibilità annua, con relative penali proporzionali al numero di ore di indisponibilità al di sopra del numero garantito.

g) Telecom Italia riformula i livelli di penale per la revoca degli ordini di circuiti parziali prima della consegna da parte degli operatori, prevedendo importi progressivi con il numero di giorni trascorsi dall'ordine e comprendendo un periodo iniziale in cui non è dovuto alcun importo.

Servizio di Circuito Virtuale Permanente

h) Telecom Italia allinea le condizioni di *provisioning* ed *assurance* applicate ai servizi Circuito Virtuale Permanente xDSL alle condizioni offerte previste per il servizio ADSL *wholesale* integrandole con penali garantite nel 100% dei casi.

i) Telecom Italia integra le condizioni di offerta del servizio di CVP a partire dalle proprie offerte *retail* di connettività a larga banda, con particolare riferimento alle condizioni tecniche e di qualità di servizio.

Art. 4
Disposizioni finali

1. Sino al 10 ottobre 2003 resta in vigore per il servizio di "*surcharge*" della raccolta per le chiamate originate da telefonia pubblica, di cui alle tabelle n. 8 e 14 dell'Offerta di Riferimento 2003, il valore disposto dall'art. 1, comma 1, lettera b, sub 5 della delibera 2/03/CIR. L'Autorità, a seguito di uno specifico procedimento, stabilisce i criteri per la determinazione del valore della "*surcharge*"applicati da Telecom Italia.

2. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui al precedente articolo 3, commi 1, 2 e 3, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

3. Gli accordi relativi ai servizi di interconnessione offerti dagli operatori attivi nel mercato dell'accesso, diretto e disaggregato, e diversi da Telecom Italia, possono prevedere condizioni economiche differenti da quelle approvate con il presente provvedimento. Telecom Italia, su richiesta delle parti, procede alle opportune modificazioni dei contratti del servizio di terminazione su rete di altro operatore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Le controversie tra operatori sono rimesse all'Autorità secondo le disposizioni di cui al capo I dell'Allegato A della delibera n. 148/01/CONS.

4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2003

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 11/03/CIR

	Pesi	Variazione Spesa	Obiettivo *cap*
Paniere A - SGU		-5,60%	-5,60%
Raccolta via SGU	37,5%	-5,6%	
Raccolta via SGU D7	0,0%	-	
Raccolta forfettaria SGU	0,0%	-	
Terminazione via SGU	19,4%	-5,6%	
Transito via SGU	0,01%	-11,3%	
Kit di interconnessione	17,7%	-2,8%	
Flussi di ICX	25,3%	-7,6%	
Circ. parz. non a ceiling	0,0%	-	
Paniere B - SGD e SGT		-3,60%	-3,60%
Raccolta via SGD	0,0%	-	
Raccolta via SGT	37,1%	-3,4%	
Raccolta forfettaria SGD	0,0%	-	
Raccolta forfettaria SGT	0,0%	-	
Terminazione via SGD	0,0%	-	
Terminazione via SGT	59,6%	-3,1%	
Transito via SGD	0,0%	-	
Transito via SGT	3,4%	-14,3%	
Paniere C - 2 SGT		-1,35%	-1,35%
Raccolta doppio SGT	6,7%	-2,0%	
Terminazione doppio SGT	18,5%	-1,0%	
Transito doppio SGT	0,0001%	-15,6%	
Accesso alle Cable Station	0,1%	-1,4%	
Instrad. vs estero da SGT	24,5%	-3,9%	
Instrad. vs estero da CI	50,2%	-0,1%	
Paniere D - Contributi		0,00%	0,00%
Contr. SPP	0,0%	-	
Contr. attiv. CPS	91,9%	0,0%	
Contr. Config. codici CPS	0,0%	-	
Contr. Attivazione Number Hosting	0,0%	-	
Contrib. per circ. parz.	0,0%	-	
Contrib. Acc. Dis. Rete loc.	8,1%	0,0%	
Contr. Acc. Dis. sottorete loc.	0,0%	-	
Contr. Acc. Cond. Rete distrib. (POTS)	0,0%	-	
Contr. Canale numerico	0,0%	-	
Contr. prolung. accesso	0,0%	-	
Contr. Aggiuntivi Acc. Dis. Rete Loc.	0,0%	-	
Contr. Aggiuntivi Acc. Dis. Sottorete Loc.	0,0%	-	
Contr. Aggiuntivi Acc. Condiviso	0,0%	-	
Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Rete distrib.	0,0%	-	
Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Sottorete distrib.	0,0%	-	
Contr. Disatt. Acc. condiviso Rete distrib.	0,0%	-	
Contr. Disatt. Canale numerico	0,0%	-	
Contr. Disatt. Prolung. Accesso C.Numerico	0,0%	-	

DELIBERA N. 304/03/CONS
CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE NUOVE OFFERTE DI LINEE AFFITTATE *RETAIL* E *WHOLESALE*

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 agosto 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221;

VISTA la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 19 giugno 1992, serie L n. 165;

VISTA la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 26 ottobre 1997, serie L n. 295;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2001, n. 74;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio Universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica ("direttiva servizio universale");

VISTA la propria delibera n. 66/98, recante "Autorizzazione alla Telecom Italia in relazione all'offerta di circuiti diretti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 1998, n. 263;

VISTA la propria delibera n. 101/99, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

VISTA la propria delibera n. 171/99, recante "regolamentazione ed il controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193;

VISTA la propria delibera n. 197/99, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato", pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità n. 1/1999;

VISTA la propria delibera n. 389/00/CONS, recante "Determinazioni di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 168;

VISTA la propria delibera n. 711/00/CONS, recante "Nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, S.O. n. 193;

VISTA la propria delibera n. 266/01/CONS, recante "Integrazione della delibera n. 711/00/CONS in merito al calcolo delle condizioni economiche dei circuiti diretti analogici urbani", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 luglio 2001, n. 160;

VISTA la propria delibera n. 393/01/CONS, "Offerta *wholesale* di linee affittate da parte di Telecom Italia S.p.A.", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 novembre 2001, n. 259;

VISTA la propria delibera n. 59/02/CONS, recante "Offerta di linee affittate *wholesale* da parte della società Telecom Italia S.p.A." pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 2002, n. 61;

VISTA la propria delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n. 153;

VISTA la propria delibera n. 350/02/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 2002, n. 278;

VISTA la propria delibera n. 160/03/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 2003, n. 134;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il quadro normativo di riferimento comunitario e nazionale e le determinazioni dell'Autorità

La normativa comunitaria vigente (direttiva 92/44/CE, modificata dalla direttiva 97/51/CE) definisce il servizio di linee affittate, come "le infrastrutture di telecomunicazione che forniscono capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di una stessa rete e che non includono la commutazione su richiesta". La direttiva impone (articoli 8, comma 2, e 10, comma 1) agli organismi notificati come aventi significativo potere di mercato (SPM) nel mercato nazionale delle linee affittate di rispettare i principi di orientamento al costo, trasparenza, obiettività e non discriminazione nella determinazione delle relative condizioni economiche. La Direttiva dispone altresì che le tariffe per le linee affittate debbano essere indipendenti dal tipo di applicazione prescelto dall'utente e debbano riflettere i costi relativi agli elementi di rete utilizzati per fornire il servizio.

Tali principi regolamentari sono stati trasposti nella normativa nazionale, ad opera del d.P.R. n. 318/97, che ha recepito la normativa comunitaria nel settore delle telecomunicazioni (si vedano, in particolare gli articoli 7, 8 e 9) e del Capo III del d.P.R. n. 77/01, che ha recepito la direttiva 97/51/CEE.

Sulla base del quadro normativo comunitario e nazionale, l'Autorità è intervenuta più volte sul mercato delle linee affittate. Inizialmente, con la delibera n. 66/98 l'Autorità ha autorizzato Tele-

com Italia ad applicare le condizioni economiche proposte per l'offerta delle linee affittate, riservandosi di rivedere tali condizioni economiche in una fase successiva di verifica dei criteri di contabilità dei costi e di separazione contabile ai sensi della raccomandazione comunitaria [98/322/CEE] e degli art. 8 e 9 del d.P.R. 318/97, ovvero di ulteriori forme di controllo dei prezzi ai sensi dell'art. 7, comma 1 del medesimo provvedimento.

Con la delibera n. 171/99, l'Autorità ha ribadito che il servizio di linee affittate da parte di operatori notificati come aventi notevole forza di mercato rientra tra i servizi sottoposti al criterio dell'orientamento al costo e all'obbligo di separazione contabile e, nel corso dello stesso anno, con la delibera n. 19/99, ha notificato Telecom Italia come organismo dotato di significativo potere di mercato nel mercato nazionale dei servizi delle linee affittate.

Successivamente, con la delibera n. 389/00/CONS, l'Autorità, nel precisare la distinzione tra il servizio di circuiti di interconnessione e quello di linee affittate, ha sottolineato il duplice ruolo che queste ultime ricoprono nel mercato delle telecomunicazioni: da un lato, esse costituiscono un servizio rivolto alla clientela finale e, dall'altro lato, un fattore di produzione necessario agli operatori di telecomunicazioni per offrire i propri servizi di telecomunicazioni in concorrenza con l'operatore notificato; in tal senso, le analisi effettuate hanno evidenziato una particolare correlazione tra le dinamiche dei prezzi delle linee affittate e la diffusione di servizi Internet, nel contesto nazionale.

L'Autorità è quindi intervenuta sulle condizioni economiche e di fornitura dei servizi di linee affittate, in prima istanza con la delibera n. 711/00/CONS, ha approvato le condizioni economiche di ".. collegamenti diretti analogici e numerici in ambito nazionale.." (in altri termini, l'offerta *retail* di linee affittate) ed il relativo *Service Level Agreement* (SLA).

In una seconda fase, anche sulla base delle indicazioni emerse della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 89/01/CONS, l'Autorità, con la delibera n. 393/01/CONS, ha ritenuto opportuno introdurre in capo a Telecom Italia l'obbligo di predisporre un'offerta *wholesale* di linee affittate, dedicata agli operatori licenziatari ed autorizzati, a condizioni migliorative rispetto all'offerta *retail*, prevedendo la pubblicazione, da parte dell'operatore notificato, di un listino relativo alle condizioni economiche *wholesale* per i servizi di linee affittate; la successiva delibera n. 59/02/CONS, ha approvato l'offerta "*wholesale di collegamenti diretti analogici e numerici in ambito nazionale*".

In sede di applicazione dell'istituto del significativo potere di mercato per l'anno 2000 e 2001, l'Autorità con le delibere n. 350/02/CONS e n. 160/03/CONS ha confermato Telecom Italia quale unico soggetto avente significativo potere di mercato nel mercato delle linee affittate. In particolare, la delibera n. 160/03/CONS riferisce che, con specifico riguardo al mercato delle linee affittate, l'operatore è risultato detenere una quota di mercato superiore al 94%, con riferimento al fatturato del 2001, e pari al 90%, con riferimento al fatturato del 2002. In relazione alla presenza di un certo grado di concorrenza a livello locale, verificato relativamente alle principali aree urbane, l'Autorità ha inoltre ritenuto che tale grado di concorrenza non fosse tale da giustificare segmentazioni del mercato su base geografica ed ha confermato la dimensione nazionale del mercato delle linee affittate.

Si evidenzia da ultimo che il nuovo quadro regolamentare, in particolare la direttiva 2002/21/CE (la cd. "direttiva quadro"), dispone espressamente che gli Stati Membri mantengano le obbligazioni vigenti in base alla normativa nazionale - sia in materia di servizi intermedi, sia di servizi finali - sino a quando essi non abbiano completato le analisi di mercato previste dal nuovo quadro regolamentare (articolo 27, rubricato "disposizioni transitorie"). Parimenti, e con specifico riferimento alla disciplina dei prezzi finali, l'art. 16, comma 1, della Direttiva 2002/22/CE (Ser-

vizio universale) prevede che gli Stati membri mantengano in essere tutti gli obblighi relativi alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica, fino a che non siano state condotte le analisi di mercato di cui all'art. 16, comma 3, della Direttiva 2002/22/CE.

2. Gli obiettivi dell'intervento regolamentare e il procedimento istruttorio

2.1. I principali aspetti critici delle offerte di linee affittate di Telecom Italia e gli obiettivi dell'intervento dell'Autorità

L'esperienza del mercato ha messo in luce alcuni aspetti critici delle attuali condizioni di fornitura di linee affittate applicate da Telecom Italia. In particolare, gli operatori hanno segnalato alcune incongruenze nell'attuale formulazione delle offerte *retail* e *wholesale* da parte di Telecom Italia, sia per quanto riguarda il rapporto tra le condizioni economiche praticate per le due tipologie d'offerta, sia in relazione a condizioni di fornitura (tempi di fornitura e manutenzione; prestazioni accessorie associabili; schemi di sconto, etc.) tali da disincentivare l'accesso all'offerta di servizi *wholesale*. L'Autorità ritiene quindi opportuno un intervento mirato ai seguenti aspetti:

a) appare in primo luogo indispensabile un riesame delle condizioni economiche dei servizi di linee affittate di Telecom Italia, alla luce delle risultanze della contabilità regolatoria, nonché del confronto con i prezzi praticati in Europa. Ciò, al fine di verificare eventuali recuperi di efficienza conseguiti da Telecom Italia nel periodo in esame e, conseguentemente, di valutare l'effettivo grado di orientamento al costo dei prezzi di Telecom Italia. Infine, e secondo quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, l'Autorità intende effettuare una valutazione della necessità di introdurre le tariffe applicate ai servizi di linee affittate all'interno dei meccanismi di programmazione dei prezzi massimi dei servizi intermedi e finali;

b) in secondo luogo, l'Autorità intende valutare se la struttura dell'attuale offerta *wholesale* (in termini di categorie di circuiti e prestazioni aggiuntive) rispecchi effettivamente quella dell'offerta *retail*, cosi come richiesto dalla propria delibera n. 393/01/CONS (art 1. comma 2).

2.2. Le posizioni espresse dagli operatori e da Telecom Italia sui principali temi istruttori

L'Autorità ha disposto l'avvio di un procedimento di revisione dell'offerta di linee affittate di Telecom Italia, dandone comunicazione agli interessati con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2003 e nel proprio sito web in data 1 aprile 2003.

Nell'ambito del procedimento, gli uffici istruttori hanno provveduto ad acquisire le posizioni degli operatori in merito alle attuali condizioni di offerta e le proposte di revisione, convocando in audizione gli operatori e le Associazioni rappresentative dei fornitori di accesso ad Internet, nonché Telecom Italia. Alcuni operatori hanno inoltre formalizzato le proprie posizioni tramite l'invio di contributi scritti.

Nel corso del procedimento, sono stati inoltre richiesti a Telecom Italia ulteriori dati ed informazioni di carattere economico-quantitativo, ad integrazione e dettaglio di quanto rendicontato nella contabilità regolatoria della medesima Telecom Italia. Si riportano di seguito le argomentazioni proposte dai soggetti intervenuti nell'istruttoria sui principali temi trattati.

a) Condizioni economiche dell'offerta di linee affittate *retail* e *wholesale*: la maggior parte dei soggetti intervenuti nel procedimento ha evidenziato una incoerenza tra le condizioni econo-

miche delle offerte di linee affittate *retail* e *wholesale*. Su tali basi, gli operatori hanno manifestato la necessità di una revisione complessiva dei prezzi dei servizi di linee affittate, sia *retail* che *wholesale*. Gli operatori hanno inoltre segnalato la necessità di rivedere la metodologia di calcolo degli sconti a volume, al fine di prevedere un sistema di calcolo basato sul totale della spesa da essi sostenuta nell'arco dell'intero anno per l'acquisto di linee affittate *retail* e *wholesale*.

b) Struttura dell'offerta *wholesale*: gli operatori hanno segnalato che l'assenza nell'offerta *wholesale* di alcune condizioni previste nell'offerta *retail* (ad es., lo sconto del 65% nel caso in cui una delle due terminazioni del circuito acquistato sia co-locata presso una centrale Telecom Italia; la disponibilità della prestazione aggiuntiva di rete privata virtuale dedicata (RPVD)), comporta, in taluni casi, una maggiore convenienza dell'offerta *retail* rispetto a quella *wholesale*. Ciò giustifica, a parere degli operatori, lo scarso utilizzo dell'offerta *wholesale* da parte degli stessi.

Telecom Italia rileva che prima della delibera n. 59/02/CONS le condizioni economiche della generalità delle linee affittate (*retail e wholesale*) erano fissate nell'unico listino prezzi definito ai sensi della delibera n. 711/00/CONS, rivolto tanto agli utenti finali quanto agli operatori e agli ISP; con specifico riferimento allo sconto applicato ai circuiti con terminazione colocata (soluzione utilizzata di fatto dai soli operatori) ritiene che esso possa essere escluso dalle condizioni economiche *retail* ed incluso soltanto nelle condizioni *wholesale*.

Per quanto riguarda il servizio RPV-D, Telecom Italia sostiene che non si tratti di un servizio intermedio, bensì di una prestazione aggiuntiva rivolta esclusivamente alla grande utenza *retail*.

c) Condizioni tecniche e procedurali di fornitura: diversi operatori hanno richiesto una incisiva revisione del *Service Level Agreement* (SLA) relativo alle condizioni di fornitura (*provisioning*) e di gestione e risoluzione dei problemi tecnici (*assurance*) finalizzata ad assicurare :

1. la definizione di tempi di consegna per l'offerta *wholesale* più brevi rispetto a quelli previsti nell'offerta *retail*;

2. il calcolo in ore solari dei tempi massimi di ripristino guasti, anche per i circuiti a 2 Mbit/s;

3. l'introduzione di penali proporzionali al numero di ore e di giorni di interruzione del servizio;

4. l'introduzione di un sistema di report per il calcolo delle penali e di meccanismi più vincolanti per la corresponsione delle stesse;

5. l'introduzione di garanzie sui tempi di disponibilità minima del circuito, su base annua o mensile.

Telecom Italia ritiene che la fornitura di SLA migliorativi rispetto a quelli standard debba rientrare nell'ambito di accordi commerciali.

3. Analisi delle condizioni economiche delle offerte di linee affittate *retail* e *wholesale*

L'analisi dei dati di contabilità regolatoria dei servizi di linee affittate in ambito nazionale, effettuata mettendo a confronto i risultati conseguiti nell'esercizio 2001 rispetto a quelli conseguiti nei due esercizi precedenti, evidenzia un progressivo miglioramento dei risultati economici. Ciò appare conseguente, nonostante le diminuzioni di prezzo apportate dalla delibera n. 711/00/CONS,

alla riduzione di costi della struttura commerciale ed ai recuperi di efficienza conseguiti. Dai dati contabili esaminati emerge peraltro una disomogeneità dei risultati economici conseguiti nelle differenti tipologie di linee affittate.

L'Autorità ha inoltre svolto un esame delle condizioni economiche dei servizi di linee affittate in relazione alle condizioni di offerta applicate negli altri paesi europei. A tal fine un primo strumento di analisi utilizzato è stato esaminato il "Communication Outlook 2003" dell'OCSE, di recente pubblicazione.

Il benchmark elaborato dall'OCSE prende in considerazione tre tipologie di circuito: circuiti analogici (M1020), circuiti numerici a 64 Kbit/s e circuiti numerici a 2 Mbit/s.

Tabella 2 OCSE: Paniere di linee affittate in ambito nazionale, Agosto 2002

	Tipologia del circuito		
	M1020	**64 Kbit/s**	**1.5/2 Mbit/s**
Austria	490.999	373.843	1.770.219
Belgio	533.936	430.624	1.753.417
Danimarca	127.610	202.805	842.950
Francia	515.453	433.800	1.904.103
Gemania	302.331	338.989	1.609.628
Grecia	253.032	290.698	1.633.266
Irlanda	221.749	285.713	1.716.171
Italia	403.607	414.815	2.392.583
Lussemburgo	172.800	236.010	1.089.780
Olanda	209.049	406.184	2.096.484
Portogallo	443.122	378.745	2.584.705
Spagna	477.621	425.045	2.816.252
Svezia	72.926	259.322	558.405
Regno Unito	366.731	506.569	2.111.228
Media	327.926	355.940	1.777.085
Differenziale Teorico Italia Media Europea	23%	17%	35%

Fonte: OECD, Communications Outlook 2003 - Valori espressi in US$

Si rileva, peraltro, che il confronto sopra riportato rappresenta solo in misura parziale il posizionamento dei prezzi nazionali rispetto alla media europea.

Infatti, nella maggior parte dei paesi appartenenti all'Unione Europea, la normativa vigente non prevede l'obbligo di predisposizione di un'offerta di linee affittate *wholesale* dedicata agli operatori licenziatari e autorizzati a condizioni economiche differenti rispetto a quelle previste per i clienti finali. Inoltre, i valori confrontati si riferiscono ai canoni annuali di un paniere composto di 100 circuiti di differenti lunghezze e non considerano i contributi di attivazioni.

Da un confronto internazionale relativo ai principali paesi europei, emerge, inoltre, che il differenziale tra prezzi relativi ai circuiti numerici praticati da Telecom Italia e la media aritmetica dei prezzi praticati nei Paesi considerati risulta più consistente per le lunghe distanze; in altre parole, la attuale funzione costo/distanza non mostra, al crescere della distanza del circuito, le stesse riduzioni osservate in altri paesi.

Alla luce degli elementi emersi dal confronto internazionale, l'Autorità ha svolto una analisi dei recuperi di efficienza evidenziati dai dati contabili rilevando l'opportunità di intervenire sulle condizioni economiche praticate da Telecom Italia.

L'Autorità, coerentemente con le scelte effettuate per i servizi finali di telefonia vocale, ritiene opportuno utilizzare un sistema di programmazione pluriennale delle variazioni di prezzo dell'operatore notificato (*price cap*) determinato sulla base dei costi del servizio e dell'evoluzione prospettica degli stessi. La completa introduzione del sistema di *cap* per i servizi di linee affittate non potrà tuttavia che avvenire a valle delle analisi di mercato previste dal nuovo quadro regolamentare comunitario.

Nelle more del completamento delle analisi di mercato, l'Autorità rileva la necessità di introdurre una riduzione che rappresenta una primo intervento, non rinviabile, del percorso per garantire il corretto grado di orientamento al costo, percorso che dovrà essere completato attraverso l'introduzione dei servizi in questione in un sistema di programmazione pluriennale, tipicamente di durata triennale, dei prezzi massimi. In particolare, sulla base delle analisi svolte precedentemente, l'Autorità ritiene necessario, nell'ottica di un meccanismo di programmazione su base pluriennale, prevedere una riduzione media dei prezzi dell'offerta *retail* dell'ordine del 5,25 %.

Inoltre, in considerazione dello specifico disallineamento evidenziato dal confronto internazionale e dai dati contabili in relazione ai collegamenti a 2 Mbits/s, l'Autorità ritiene opportuno che per tali servizi sia garantita una riduzione di almeno il 7 %.

Tali vincoli di riduzioni si applicano sulla base delle consistenze presenti al 31 dicembre 2001 e dei prezzi dell'offerta standard di cui alla delibera 711/00/CONS.

Telecom Italia può inoltre prevedere condizioni migliorative, legate ad esempio ai volumi di spesa dei clienti ed alle durate contrattuali; le eventuali riduzioni di prezzi connesse a all'introduzioni di sistemi di sconto non sono computate ai fini del rispetto dei vincoli di riduzione imposti per l'offerta standard. Tali condizioni dovranno inoltre essere articolate, in relazione alle diverse tipologie di servizio, in misura coerente con le riduzioni di prezzo che saranno applicate all'offerta standard.

Relativamente alle condizioni di offerta agli operatori, l'Autorità ritiene opportuno ribadire quanto previsto dalla delibera n. 393/01/CONS in merito alla necessità di predisporre un'offerta *wholesale* che venga resa disponibile agli operatori sia licenziatari che autorizzati. L'offerta *wholesale* dovrà quindi avere la medesima struttura dell'offerta *retail* in termini di tipologia di circuiti offerti, di eventuali classi di sconto previste e di servizi e prestazioni aggiuntive. Le condizioni economiche di tale offerta dovranno essere stabilite applicando una riduzione all'offerta *retail* che tenga conto dei costi evitabili, ovvero nella fattispecie, dei costi di commercializzazione e gestione del cliente finale.

Per quanto attiene al differenziale *retail-wholesale*, l'Autorità ritiene, sulla base delle valutazioni delle condizioni complessive di replicabilità delle offerte e delle analisi di contabilità regolatoria che la misura del 12 % sia adeguata in considerazione della stima dei costi evitabili.

Tale valore di riduzione dovrà applicarsi puntualmente alle condizioni economiche previste nell'offerta *retail* per ogni tipologia di circuito nonché alle eventuali condizioni migliorative (ad esempio classi di sconto) che l'operatore notificato intenderà definire nell'ambito dell'offerta *retail*.

In merito agli sconti a volume, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, al fine di differenziare in misura più incisiva l'offerta *wholesale* accessibile agli operatori rispetto a quanto disponibile per la propria clientela finale, elimini la differenziazione tra acquisti *retail* ed acquisti *wholesale* ai fini del raggiungimento delle soglie previste per accedere al sistema di sconto.

L'Autorità ritiene inoltre che le riduzioni applicate nell'ambito dell'offerta *retail*, giustificate obiettivamente sulla base dei risparmi dei costi, debbano essere riconosciute anche nell'ambito dell'offerta *wholesale*. Si tratta in particolare delle riduzioni riconosciute nel caso di contratti di durata pluriennale (basate su effettive economie sui costi legate alla possibilità di distribuire su un arco

temporale più lungo i costi fissi) ovvero del caso di circuiti in cui uno dei due punti terminali coincide con una centrale Telecom Italia (basate in questo secondo caso sull'utilizzo di minori risorse impiantistiche). In questo contesto risulta coerente con quanto sopra esposto, l'inserimento, all'interno dell'offerta *wholesale* anche di prestazioni aggiuntive quali l'RPV-D e la diversità di instradamento. Tali prestazioni infatti, consentono di conseguire notevoli risparmi di costo di natura impiantistica ovvero di realizzare servizi di qualità analoga a quella offerta da Telecom Italia ai propri clienti e pertanto devono essere rese disponibili anche agli operatori licenziatari e autorizzati.

In conclusione, l'Autorità ritiene che l'effetto congiunto delle riduzioni introdotte dal presente provvedimento per l'offerta *retail* e *wholesale* sarà quello di realizzare un maggior grado di orientamento al costo ed il sostanziale allineamento dei prezzi dell'offerta nazionale di circuiti affittati al valor medio desunto dal confronto internazionale.

4. Condizioni tecniche e procedurali di fornitura

4.1. Condizioni di *provisioning*

Nel corso del procedimento è stato segnalato che l'adozione di tempi massimi di *provisioning* identici tra offerte *retail* e *wholesale* può rappresentare un impedimento alla replicabilità dell'offerta di Telecom Italia. La necessità che i tempi di consegna dell'offerta *wholesale* risultino migliorativi rispetto all'offerta *retail* è anche stata recentemente sottolineata dalla Commissione Europea.

L'Autorità, al fine di garantire agli operatori la possibilità di fornire servizi ai propri clienti in tempi confrontabili con quelli di Telecom Italia nel rispetto del principio di parità di trattamento, ritiene che i tempi massimi di consegna previsti per l'offerta *wholesale* debbano essere ridotti rispetto a quelli previsti per l'offerta *retail* di un tempo congruo a consentire agli operatori di espletare le attività di propria competenza.

Tali condizioni di provisoning devono essere garantite per ciascun circuito ed indipendentemente dal numero di circuiti acquistati. I livelli di penale per il *provisioning* restano quelli definiti in tabella 3 dell'allegato B della delibera n. 711/00/CONS, dove i ritardi sono calcolati rispetto ai tempi massimi di consegna che saranno previsti per l'offerta *wholesale*.

4.2. Condizioni di *assurance*

L'Autorità ritiene che i circuiti a 2 Mbit/s, dato il loro frequente utilizzo in applicazioni ad elevata disponibilità, richiedano condizioni di *assurance* migliorative rispetto alle attuali. Appare pertanto opportuno che Telecom Italia estenda a tali circuiti le garanzie di *assurance* previste attualmente per i circuiti a capacità maggiore adottando, anche in questo caso, tempi di ripristino in ore solari. L'Autorità ritiene che i livelli di penali sui tempi di ripristino già definiti dalla delibera n. 711/00/CONS siano adeguati a garantire le condizioni di *assurance* per l'offerta *wholesale* e che, pertanto, vadano ripresi nel relativo *Service Level Agreement* di base.

Al fine di garantire certezze sulla disponibilità dei circuiti, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia, oltre a garantire il rispetto delle specifiche condizioni di *assurance*, introduca garanzie puntuali anche sui tempi massimi di indisponibilità annua. Si noti che tali garanzie vengono già fornite, anche per le offerte standard di *Service Level Agreement*, in diversi paesi europei con tecnologie ed infrastrutture simili a quelle italiane (ad esempio, con riferimento ai succitati circuiti a 2 Mbit/s, le percentuali di tempo di disponibilità annua garantita in Francia, Inghilterra e Germania risultano rispettivamente del 99.77%, 99.85% e 98.80%) e con il corredo di adeguate penali in caso di indisponibilità superiori rispetto al limite garantito.

L'Autorità ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia riformuli i propri contratti standard di *Service Level Agreement*, introducendo, per ciascuna tipologia di circuiti, garanzie per ciascun circuito

sul numero massimo di ore solari annue di indisponibilità coerenti con quelle disponibili in sede europea. Al fine di garantire i suddetti vincoli di disponibilità, l'Autorità reputa necessario che Telecom Italia introduca penali commisurate al numero di ore solari annue di indisponibilità di ciascun circuito fornito.

4.3. Offerta di *Service Level Agreement* migliorativi

Nei paesi analizzati nell'ambito del *benchmark* internazionale, l'Autorità ha rilevato che le rispettive offerte degli operatori notificati prevedono differenti qualità di servizio. In particolare, in alcuni paesi, i livelli di servizio migliorativi rispetto a quelli standard sono offerti tramite la sottoscrizione di singole opzioni. Ognuna delle opzioni garantisce il miglioramento di un differente aspetto delle qualità del servizio. Le opzioni più comunemente disponibili prevedono il miglioramento dei tempi di consegna, il miglioramento dei tempi di riparazione ed il miglioramento della disponibilità minima garantita. L'Autorità ritiene che la formulazione di un *Service Level Agreement* "premium", secondo le descritte modalità, risulti particolarmente efficace in quanto l'acquirente dei servizi di linee affittate, potendo aderire alle singole opzioni, sostiene unicamente i costi relativi all'aspetto della qualità di servizio a cui è interessato.

L'Autorità ritiene pertanto che, nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione, l'offerta di opzioni migliorative dei tre parametri con cui si misura la qualità del servizio (ovvero tempi di consegna, tempi di riparazione e disponibilità annua del circuito), debba costituire parte integrante delle nuove offerte di linee affittate *retail* e *wholesale*. Le singole opzioni devono essere in grado di soddisfare le esigenze legate alle differenti destinazioni d'uso dei circuiti. Le condizioni economiche delle suddette prestazioni migliorative de *Service Level Agreement* standard devono essere eque e non devono costituire un disincentivo al loro utilizzo.

4.4. Fornitura di report periodici

L'Autorità, al fine di superarare le criticità segnalate dagli operatori in merito alla applicazione dei meccanismi di penali automatiche, disposti ai punti 2 e 4 dell'allegato B della delibera n. 711/00/CONS, ritiene opportuno che Telecom Italia ridefinisca il sistema dei report relativo ai processi gestionali di *provisioning* ed *assurance*, ivi incluse le informazioni relative agli effettivi tempi di disponibilità dei circuiti. A tal fine, appare utile avviare un gruppo di lavoro tra operatori, il cui stato di avanzamento dei lavori e le risultanze dovranno essere riportati all'Autorità.

UDITA la relazione del Commissario Paola Manacorda, relatore ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Condizioni dell'offerta *retail*

1. La struttura della nuova offerta *retail* assume a riferimento l'offerta disciplinata dalla delibera n. 711/00/CONS, in termini di categorie di circuiti considerate e di prestazioni aggiuntive (contributi e canoni aggiuntivi).

2. Telecom Italia riformula la propria offerta *retail* di linee affittate assicurando, sulla base dei volumi complessivi al 31 dicembre 2001 e dei prezzi dell'offerta *retail* standard di cui alla delibera 711/00/CONS, una riduzione di spesa almeno pari a 5,25 % per l'intero paniere dei servizi di circuiti diretti nazionali.

3. Per il servizio di circuito numerico a velocità pari a 2 Mbit/s, Telecom Italia assicura una riduzione almeno pari al 7 % .

4. Telecom Italia, nel riformulare tale offerta, può introdurre condizioni migliorative, nel rispetto del principio di non discriminazione, che non sono computabili ai fini del rispetto dei vincoli di riduzione di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 2
Condizioni dell'offerta *wholesale*

1. L'offerta *wholesale* è dedicata agli operatori in possesso del titolo autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

2. La struttura della nuova offerta *wholesale* deve comprendere tutte le categorie di circuiti e tutte le modalità di fornitura previste dall'offerta disciplinata dalla delibera n. 711/00/CONS, tra cui in particolare i collegamenti in cui una o entrambe le terminazioni risultano co-locate con centrali Telecom Italia e tutte le prestazioni aggiuntive, ivi incluse l'RPV-D, la diversità di instradamento ed il raccordo di accesso protetto.

3. Ognuna delle voci di costo della nuova offerta *wholesale*, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, presenta la riduzione almeno del 12 % rispetto ai prezzi formulati per la nuova offerta *retail* di cui al precedente articolo 1.

4. Telecom Italia formula le condizioni economiche delle prestazioni aggiuntive (canoni e contributi aggiuntivi) nel rispetto del principio dell'orientamento al costo e non discriminazione.

Art. 3
Condizioni di fornitura dell'offerta retail e wholesale

1. Telecom Italia riformula il *Service Level Agreement* di base per l'offerta *retail*, prevedendo anche tempi massimi di consegna garantiti nel 100% dei casi per ciascuna tipologia di circuito.

2. Telecom Italia riformula il *Service Level Agreement* di base per l'offerta *wholesale* adottando tempi massimi di consegna garantiti per ciascun circuito fornito inferiori di almeno 4 giorni rispetto a quelli previsti per la corrispondente offerta *retail* e, per le restanti condizioni di qualità del servizio, parametri almeno uguali a quelli previsti per il corrispondente *Service Level Agreement* di base per l'offerta *retail*.

3. Telecom Italia adotta, nei *Service Level Agreement* di base per le offerte *retail* e *wholesale*, penali per il mancato rispetto dei tempi di consegna di cui ai precedenti commi 1 e 2, pari a quelle disposte in tabella 3 dell'allegato B della delibera n. 711/00/CONS.

4. Telecom Italia modifica il *Service Level Agreement* di base per l'offerta *wholesale* introducendo tempi di ripristino in ore solari per i circuiti a 2Mbit/s e le rispettive penali.

5. Telecom Italia riformula il *Service Level Agreement* di base introducendo, per ciascuna tipologia di circuiti, garanzie sul numero massimo di ore solari annue di indisponibilità.

6. Telecom Italia introduce, nella propria offerta, opzioni migliorative rispetto alle condizioni contenute all'interno del *Service Level Agreement* di base per quanto concerne i tempi di ripristino, i tempi di riparazione e la disponibilità annua del circuito. Tali opzioni sono sottoscrivibili singolarmente. Le condizioni economiche delle predette opzioni devono essere eque, trasparenti e non discriminatorie e non devono costituire un disincentivo al loro utilizzo. Tali opzioni migliorative costituiscono parte integrante delle relative offerte *retail* e *wholesale*.

Art. 4
Entrata in vigore e modalità applicative

1. Telecom Italia pubblica entro quarantacinque giorni dalla notifica del presente provvedimento le nuove offerte *retail* e *wholesale* di linee affittate secondo le indicazioni contenute nella presen-

te provvedimento. L'Autorità, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione, verifica tali offerte e le approva, eventualmente con modifiche.

2. Le nuove offerte di linee affittate *retail* e *wholesale* entrano in vigore dalla data di approvazione di cui al precedente comma 1.

3. La migrazione dalle condizioni di offerta *retail* alle nuove condizioni di offerta *wholesale* previste dal presente provvedimento avviene su richiesta dei soggetti aventi diritto all'applicazione dell'offerta *wholesale* e senza oneri per gli stessi.

Art. 5
Disposizioni finali

1. L'inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 5 agosto 2003

Il Commissario relatore
PAOLA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 12/03/CIR
INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI *SURCHARGE* APPLICATA DA TELECOM ITALIA PER LA RACCOLTA DELLE CHIAMATE ORIGINATE DA TELEFONIA PUBBLICA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 27 novembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 44 e 50;

VISTA la delibera n. 290/01/CONS, recante "Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 344/01/CONS, recante "Determinazione del tasso medio di remunerazione del capitale applicabile alla contabilità predisposta da Telecom Italia ai fini regolatori" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 14/02/CIR, recante "Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2001";

VISTA la delibera n. 399/02/CONS, recante "Linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria da parte degli operatori mobili", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 8 gennaio 2003;

VISTA la delibera n. 350/02/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 8 aprile 2003;

VISTA la delibera n. 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2003;

VISTA la delibera n. 160/03/CONS, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2003;

SENTITA in audizione la società Telecom Italia il giorno 25 settembre 2003;

SENTITE in audizione le società Albacom, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Tele2, Tiscali, Wind Telecomunicazioni il giorno 26 settembre 2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il procedimento istruttorio

1. La quota di *surcharge* rappresenta una quota addizionale minutaria richiesta da Telecom Italia agli operatori interconnessi per il servizio di interconnessione per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica.

2. Il servizio di telefonia pubblica è offerto attraverso apparati telefonici dedicati all'accettazione di mezzi di pagamento diversi (moneta, schede o carte pre-pagate, carte di credito) installati di norma in postazioni specifiche quali cabine o cupole situate sulle sedi stradali, in sedi pubbliche (ospedali, uffici, scuole), o altre aree quali stazioni, aeroporti e locali commerciali.Tali apparati sono collegati alla rete telefonica attraverso collegamenti di accesso (doppini, reti di distribuzione primaria e secondaria) del tutto analoghi a quelli utilizzati per la telefonia privata. Il tra-

sporto della chiamata è effettuato utilizzando la rete di interconnessione di Telecom Italia, per la parte di raccolta e commutazione e, ove applicabile, per la terminazione. Il servizio di telefonia pubblica è quindi caratterizzato oltre che dai costi concernenti il trasporto della chiamata, anche dai costi relativi agli impianti ed alle reti di accesso che data la natura del servizio, a differenza di quanto avviene per la telefonia privata (residenziale e affari), non possono essere finanziati attraverso un canone.

3. Relativamente ai mezzi di pagamenti utilizzati per il servizio di telefonia pubblica, giova puntualizzare che le cosiddette schede telefoniche pre-pagate sono emesse esclusivamente da Telecom Italia e sono interscambiabili con le monete come mezzo di pagamento ed ad esse si applicano i prezzi della telefonia pubblica fissati dall'Autorità. Le cosiddette carte telefoniche sono invece messe in commercio sia da Telecom Italia sia dagli operatori concorrenti e consentono, attraverso una chiamata ad un numero gratuito, di raggiungere il numero chiamato (nazionale o internazionale) con un prezzo minutario determinato dall'operatore emittente la carta.

4. Il finanziamento dei costi del servizio di accesso da telefonia pubblica viene effettuato attraverso una maggiorazione (rispetto ai corrispondenti prezzi al pubblico della telefonia residenziale e affari) dei prezzi minutari del traffico. Tale quota aggiuntiva è applicata sia nei prezzi minutari "generalizzati" offerti da Telecom Italia a clienti che utilizzano monete o schede pre-pagate emesse dalla stessa società, sia nel caso di traffico originato da clienti utilizzanti carte telefoniche messe in commercio da Telecom Italia e dagli operatori interconnessi. Telecom Italia inoltre finanzia parte dei costi relativi alla telefonia pubblica attraverso il fondo del servizio universale.

5. Nell'Offerta di Riferimento 2003, Telecom Italia ha proposto un significativo aumento della quota di *surcharge* da 5,22 €cent/minuto a 7,13 €cent/minuto, pari a circa il 36%. L'Autorità, alla luce del rilevante aumento richiesto da Telecom Italia per il 2003, ha disposto, all'art. 4, comma 1 della delibera 11/03/CIR, concernente l'approvazione dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2003, lo svolgimento di uno specifico procedimento finalizzato alla definizione di specifici criteri per la determinazione del valore della quota di *surcharge* applicati da Telecom Italia. Tale procedimento è stato avviato in data 16 settembre 2003.

6. Lo scopo del procedimento è stato quindi quello di definire la metodologia economico-contabile per la determinazione della quota di *surcharge* per il servizio di accesso alla telefonia pubblica.

7. Nel corso della fase istruttoria, sono stati convocati in audizione Telecom Italia e gli operatori interconnessi ai quali è direttamente applicata la quota di *surcharge*, che, nel corso del procedimento relativo all'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2003, avevano presentato osservazioni sull'aumento della quota di *surcharge*. Telecom Italia è stata sentita in data 25 settembre 2003, mentre in data 26 settembre 2003 sono stati sentiti in audizione gli operatori Albacom, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Tele2, Tiscali e Wind Telecomunicazioni. L'Autorità nel corso delle audizioni ha sollecitato l'invio di memorie scritte. Sono state ricevute memorie, oltre che da Telecom Italia, Albacom, Edisontel/Plug it, Tele2, Tiscali e Wind, anche dalle società Welcome Italia e Trans World Communication Italia.

8. L'Autorità ha quindi acquisito, nel corso della fase istruttoria, informazioni in merito alla metodologia di calcolo della quota di *surcharge* utilizzata da Telecom Italia per determinarne il valore per il 2003. L'Autorità ha anche richiesto da Telecom Italia ulteriori informazioni sulla metodologia ed i dati contabili. Relativamente ai dati contabili, Telecom Italia ha fatto riferimento ai dati già forniti nell'ambito del procedimento concernente l'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2003, che sono stati integrati da ulteriori comunicazioni, nonché ai dati sulla telefonia pubblica contenuti nella propria relazione all'Autorità sul calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2002.

9. Considerati i possibili effetti, ancorché indiretti, fra quote di *surcharge* e contributo al fondo del servizio universale, l'Autorità ha anche convocato in audizione i soggetti (Telecom Italia Mobile -TIM, Vodafone Omnitel e Wind) che, relativamente all'anno 2001, sono stati chiamati a contribuire al fondo. L'operatore Vodafone Omnitel convocato con lettera del 22 settembre 2003, prot. n. 4061/03/NA, non ha però ritenuto di intervenire nel procedimento mentre l'operatore TIM, convocato con la medesima lettera, ha inviato una memoria scritta.

2. Le posizioni degli operatori

10. Telecom Italia ha fornito informazioni in merito all'applicazione della quota di *surcharge* ed alla metodologia di calcolo utilizzata per la fissazione di tale quota nell'Offerta di Riferimento dell'anno 2003. Telecom Italia ha dichiarato che la quota di *surcharge* è finalizzata al recupero dei costi del servizio di accesso alla telefonia pubblica, che includono i costi relativi agli elementi della rete di distribuzione compresi tra la cartolina di centrale SGU (Stadio di Gruppo Urbano) e la cosiddetta borchia d'utente, nonché i costi afferenti gli apparati e le postazioni telefoniche pubbliche. L'applicazione di tale quota è giustificata, secondo Telecom Italia, dal fatto che il servizio di accesso da postazioni telefoniche pubbliche non è finanziato da alcun canone contrariamente a quanto avviene per il servizio di accesso da telefonia privata (residenziale o affari). Pertanto i costi del servizio di accesso da telefonia pubblica sono finanziati con un incremento del costo minutario.

11. Relativamente alla metodologia di calcolo della quota di *surcharge*, Telecom Italia ha dichiarato che le relative condizioni economiche minutarie sono determinate dividendo i costi (rete di accesso, apparati e postazioni) di tutte le PTP (Postazioni Telefoniche Pubbliche) installate sul territorio nazionale per il volume di traffico verso numerazioni geografiche ed il traffico fisso-mobile delle chiamate originate dai clienti di Telecom Italia ed il traffico (verso numerazioni geografiche e non geografiche) originato dai clienti degli operatori interconnessi. Secondo Telecom Italia, è necessario considerare tutte le postazioni in quanto i clienti di tali altri operatori hanno accesso anche alle PTP soggette agli obblighi di servizio universale e per le quali la stessa Telecom Italia dichiara un costo netto.

12. Telecom Italia ha, inoltre, dichiarato che la riduzione, verificatasi nel corso degli ultimi anni, del traffico originato dalla telefonia pubblica è alla base dell'incremento di *surcharge* proposto da Telecom Italia.

13. Telecom Italia ha, infine, fatto presente che le variazioni della quota di *surcharge* sono trasferite alle proprie offerte alla clientela finale con un ritardo temporale di circa 60 giorni, necessario sia alla distribuzione commerciale delle proprie carte telefoniche pre-pagate sia all'adeguamento delle piattaforme software per la tariffazione.

14. Nel corso del procedimento alcuni operatori interconnessi hanno sollevato una questione preliminare riguardante la coerenza dell'applicazione della quota di *surcharge* in relazione alla normativa nazionale e comunitaria concernente gli obblighi di servizio universale. In particolare, secondo gli operatori, la determinazione dell'orientamento al costo del servizio di accesso alla telefonia pubblica, sulla base dell'attuale parco di postazioni telefoniche pubbliche, sarebbe in contrasto con il finanziamento che Telecom Italia percepisce dagli operatori contribuenti al fondo per il costo netto della telefonia pubblica. Gli operatori ritengono, altresì, che, essendo la telefonia pubblica in perdita strutturale, come dimostrato dalla contabilità regolatoria, gli eventuali incrementi di costi minutari della telefonia pubblica dovrebbero essere finanziati unicamente attraverso il meccanismo di contribuzione al fondo del servizio universale e non attraverso l'incremento del prezzo dei servizi di raccolta per le chiamate originate da telefonia pubblica.

15. In merito alla relazione tra la quota di *surcharge* ed il costo netto del servizio universale, un operatore, nel sottolineare la necessità di chiarire tale relazione, ritiene che qualora Telecom Italia non potesse recuperare tutti gli oneri legati alla messa a disposizione del servizio attraverso la quota di *surcharge*, gli stessi oneri andrebbero ad incrementare il costo netto del servizio universale. L'operatore osserva che tale costo è ripartito tra un numero ristretto di operatori che, peraltro, potrebbero non essere presenti nel mercato interessato dalla quota di *surcharge*.

16. Gli operatori interconnessi hanno inoltre segnalato quanto segue :

a. L'applicazione della quota di *surcharge* può comportare effetti distorsivi sul segmento di mercato costituito dalle chiamate originate da telefonia pubblica in quanto l'incremento del prezzo dei servizi di raccolta da telefonia pubblica riduce i volumi di traffico innescando un evidente circolo vizioso che comporta un successivo incremento dei costi unitari di *surcharge*;

b. l'eventuale quota di *surcharge* dovrebbe essere assoggettata ad un meccanismo di controllo di lungo periodo di tipo *network cap* al fine di garantire da un lato la prevedibilità nel breve-medio periodo, nell'Offerta di Riferimento, delle condizioni economiche della *surcharge*, e dall'altro il perseguimento di obiettivi di efficienza da parte di Telecom Italia;

c. risulta necessario assicurare la trasparenza relativa ai *transfer charge* interni di Telecom Italia tra aggregato regolatorio Commerciale ed aggregato regolatorio Accesso per il servizio di accesso alla telefonia pubblica, al fine di garantire parità di trattamento;

d. dalla valutazione dei prezzi applicati da Telecom Italia alle proprie carte telefoniche prepagate, la quota di *surcharge* applicata internamente risulterebbe inferiore a quella richiesta agli operatori interconnessi. Inoltre la valorizzazione della quota applicata internamente da Telecom Italia dovrebbe essere effettuata decurtando, dal valore facciale delle carte, gli importi dell'IVA e dei costi relativi alla distribuzione delle carte telefoniche pre-pagate, sempre al fine di garantire parità di trattamento;

e. le variazioni del prezzo comprensivo della quota di *surcharge* per i servizi di raccolta da telefonia pubblica richiedono tempi di adeguamento delle piattaforme software per la tariffazione e tempi di adeguamento della distribuzione commerciale compresi tra 40 e 90 giorni.

3. Le valutazioni dell'Autorità

3.1. La determinazione della quota di *surcharge*

17. La metodologia di calcolo della quota di *surcharge* utilizzata da Telecom Italia include tutte le postazioni telefoniche pubbliche ivi incluse quelle soggette agli obblighi di servizio universale, di cui alla delibera n. 290/01/CONS. Tale metodologia ha quindi come effetto l'integrale recupero dei costi legati alla *surcharge* attraverso l'applicazione di un prezzo di interconnessione.

18. L'Autorità ritiene che la metodologia utilizzata da Telecom Italia, operatore soggetto agli obblighi di fornitura del servizio universale in relazione alla telefonia pubblica, non consideri in maniera opportuna i meccanismi attraverso i quali i maggiori oneri derivanti da tali obblighi vengono recuperati. A tale riguardo occorre ricordare che l'art. 3, comma 4, dell'Allegato 11, del d. lgs. n. 259 del 1° agosto 2003 prevede che: *"Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui al comma 2 e 3 avviene esclusivamente mediante la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo"*. Pertanto, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di fornitura del servizio universale, valutati nel costo netto dichiarato da Telecom Italia, devono essere finanziati esclusivamente mediante la contribuzione al fondo e non attraverso l'applicazione di quote supplementari ai prezzi di interconnessione.

19. Qualora la quota di *surcharge* fosse invece posta pari a 0 (rectius non applicata), si ridurrebbero, a parità di volumi e di prezzi *wholesale*, i ricavi provenienti dal traffico. Tale riduzione provocherebbe pertanto un incremento del costo netto per le postazioni di telefonia pubblica ricadenti sotto gli obblighi di servizio universale. Inoltre e relativamente agli apparati non a servizio universale, che costituiscono all'incirca il 50% del totale delle postazioni (240.000), Telecom Italia non potrebbe recuperare interamente i costi del servizio di accesso, in quanti i ricavi da traffico compenserebbero i soli costi del trasporto delle chiamate. Occorre inoltre rilevare che in tale ipotesi, gli operatori interconnessi che dovessero utilizzare il servizio di raccolta da telefonia pubblica non verrebbero a sostenere costi loro pertinenti e relativi all'utilizzo degli apparati e della rete di accesso. In tale ipotesi verrebbe quindi violato il principio di causalità, che prevede l'attribuzione ed il recupero dei costi in coerenza con la causa che ha generato i costi medesimi.

20. Per le motivazioni di cui al precedente punto 18, non appare, d'altronde, corretto recuperare, attraverso la quota di *surcharge*, tutti i costi legati alla telefonia pubblica. Infatti, nel caso delle postazioni di telefonia pubblica, la disciplina del servizio universale, con particolare riferimento alla delibera n. 290/01/CONS, impone a Telecom Italia l'installazione di un numero minimo di postazioni, a copertura dell'intero territorio nazionale ed in specifici luoghi, al fine di soddisfare le ragionevoli esigenze dei clienti. Tali obblighi di installazione delle postazioni comportano, per Telecom Italia, un'inefficienza allocativa, in quanto tali postazioni non sarebbero mantenute (nel tempo ovvero in un dato luogo) dall'operatore in assenza di obblighi di servizio universale. La metodologia proposta da Telecom Italia, oltre a profilare l'eventualità dell'esclusione dall'ambito del servizio universale di costi derivanti dai relativi obblighi, non risulta pienamente rappresentativa del costo efficiente, includendo, infatti, nella valutazione degli stessi costi, anche il sottoinsieme delle postazioni a servizio universale i cui maggiori oneri strutturali dovrebbero essere compensati dal meccanismo di contribuzione al fondo. L'Autorità ritiene quindi necessario stabilire una metodologia di calcolo della quota di *surcharge* che preveda l'esclusione delle postazioni telefoniche pubbliche a servizio universale per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto. Tale criterio consente, da una parte, di fissare una quota di *surcharge* orientata ai costi efficienti del servizio e, dall'altra, di realizzare un bilanciamento tra la necessità del recupero dei costi con i meccanismi propri dell'interconnessione e la minimizzazione dell'onere di contribuzione ai costi derivanti dalla fornitura del servizio universale.

21. A tale proposito, risulta utile suddividere la totalità delle postazioni telefoniche pubbliche di Telecom Italia in tre categorie :

a. le PTP non soggette ad obblighi di servizio universale, che Telecom Italia ha installato sul territorio nazionale in base a proprie scelte commerciali e di mercato;

b. le PTP soggette agli obblighi di servizio universale, identificate ai sensi della delibera n. 290/01/CONS, per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto;

c. le PTP soggette agli obblighi di servizio universale, identificate ai sensi della delibera n. 290/01/CONS, per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto.

22. L'esclusione, dalla metodologia di calcolo della quota di *surcharge*, delle postazioni di cui al sub c. del punto precedente costituisce quindi lo strumento per assicurare che la valorizzazione della quota stessa rappresenti i costi efficienti di accesso dalle rimanenti postazioni. Attraverso la modifica alla metodologia secondo quanto sopra indicato, il ristoro dei costi di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche avviene, per le differenti categorie di postazioni di cui al precedente punto 21, con le modalità di seguito indicate:

a. per le postazioni installate da Telecom Italia per le quali non sussiste un obbligo di servizio universale (sub a. del punto 21) e per quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le

quali non viene dichiarato un costo netto (sub b. del punto 21) sono recuperati con la quota di *surcharge* relativa alle chiamate originate sia dai clienti di Telecom Italia sia dai clienti degli operatori interconnessi

b. i costi di accesso dalle postazioni soggette agli obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto sono recuperati in parte con la quota di *surcharge* e, relativamente ai maggiori oneri derivanti dal servizio universale, con il fondo del servizio universale.

3.2. Criteri per la determinazione della quota di *surcharge*

23. Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorità ritiene che la quota di *surcharge* deve essere calcolata escludendo, dal totale delle PTP installate il sottoinsieme (sub c. del precedente punto 21) delle PTP per le quali viene dichiarato un costo netto di servizio universale. Ai fini della valorizzazione dei cespiti impiegati per l'offerta del servizio di accesso della telefonia pubblica, si dovranno utilizzare metodologie di costo coerenti e conformi al quadro regolamentare vigente.

24. Telecom Italia tratta, da un punto di vista contabile, le postazioni telefoniche pubbliche come un cespite facente parte dello stato patrimoniale dell'aggregato regolatorio Commerciale, applicando il tasso di remunerazione del capitale impiegato utilizzato per la rete di trasporto e di accesso. L'Autorità condividendo tale impostazione ritiene che, a prescindere dall'allocazione contabile dei cespiti nei vari aggregati regolatori, Telecom Italia debba garantire l'orientamento al costo per tutti i servizi di accesso e di interconnessione sui quali vigono obblighi di natura regolamentare, applicando il tasso di remunerazione massima del capitale impiegato vigente e attualmente fissato dalla delibera n. 344/01/CONS.

25. Le informazioni contabili fornite da Telecom Italia nel corso del procedimento hanno evidenziato la presenza della voce di costo afferente i "distributori di schede telefoniche pre-pagate e di monete" anche se è risultata non disponibile la relativa valorizzazione di dettaglio. Ai fini della tutela della parità di trattamento e della neutralità competitiva tra divisione commerciale di Telecom Italia e operatori interconnessi, l'Autorità ritiene che tutte le categorie di costi concernenti la commercializzazione, la distribuzione e la comunicazione verso i clienti/consumatori di servizi relativi alla telefonia pubblica non debbano essere allocati nei servizi all'ingrosso di interconnessione e di accesso. In particolare, l'Autorità ritiene che i suddetti costi di commercializzazione, di distribuzione e di comunicazione siano di competenza dell'aggregato regolatorio Commerciale e che, pertanto, non debbano essere tenute in conto nella determinazione delle condizioni economiche della quota di *surcharge*.

26. In merito alla determinazione del valore minutario della quota di *surcharge*, Telecom Italia ha dichiarato che il volume totale di traffico utilizzato include il traffico verso numerazioni geografiche ed il traffico fisso-mobile delle chiamate originate dai clienti di Telecom Italia ed il traffico (verso numerazioni geografiche e non geografiche) originato dai clienti degli operatori interconnessi. Risulta pertanto escluso il traffico verso numerazioni non geografiche originato dai clienti finali di Telecom Italia. L'Autorità non ritiene giustificata tale esclusione, tenuto conto che la quota di *surcharge* si applica a tutte le tipologie di traffico. Pertanto la quota minutaria di *surcharge* deve essere calcolata sulla base della totalità del traffico originato (verso numerazioni geografiche e non geografiche) sia dai clienti finali di Telecom Italia sia da quelli dei restanti operatori, dalle PTP per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto.

27. In merito alla richiesta di introduzione della *surcharge* nel sistema di programmazione pluriennale dei prezzi dei servizi di interconnessione (*network cap*) introdotto dalla delibera n. 3/03/CIR, l'Autorità ritiene che la valutazione di tale richiesta potrà avvenire, successivamente alla prima applicazione, a valersi nell'Offerta di Riferimento 2004, dei criteri di calcolo introdotti dal presente provvedimento, nell'ambito delle revisione del *network cap*, di cui all'art. 7, comma 1 della succitata delibera.

3.4. La parità di trattamento nell'applicazione della quota di *surcharge*

28. Gli operatori interconnessi e Telecom Italia hanno segnalato che le modifiche apportate alla quota di *surcharge* richiedono un ritardo temporale per essere applicate nelle offerte *retail*, necessario all'adeguamento della rete di commercializzazione nonché all'adeguamento delle piattaforme software per la tariffazione.

29. Telecom Italia è un operatore verticalmente integrato la cui divisione commerciale è potenzialmente in grado di recepire più velocemente rispetto ai concorrenti le modifiche dei prezzi dei servizi di interconnessione nei mercati a monte.

30. Ai fini della tutela del principio di non discriminazione tra operatori interconnessi e divisione commerciale di Telecom Italia, l'Autorità ritiene opportuno che la valorizzazione della quota di *surcharge* applicata da Telecom Italia alle proprie carte telefoniche pre-pagate sia effettuata tenendo opportunamente conto, nel valore "facciale" delle carte emesse da Telecom Italia, dell'importo dell'IVA e dei costi relativi alla distribuzione delle carte telefoniche.

UDITA la relazione del Commissario Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) quota di *surcharge*, il prezzo supplementare minutario praticato da Telecom Italia, ai servizi di interconnessione per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica, per finanziare i costi concernenti il servizio di accesso alla rete di distribuzione in rame da postazioni telefoniche pubbliche;

b) postazioni telefoniche pubbliche soggette agli obblighi di servizio universale, le postazioni telefoniche pubbliche identificate dalla delibera n. 290/01/CONS.

Art. 2
Criteri per la determinazione della quota di *surcharge*

1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative alla quota di *surcharge* minutaria per i servizi di raccolta da telefonia pubblica sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo.

2. I costi di riferimento per la fissazione della quota di *surcharge* sono quelli concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto, determinati secondo quanto previsto al successivo comma 3.

3. I costi di cui al precedente comma 2 non comprendono i costi concernenti i distributori automatici di carte telefoniche pre-pagate, nonché ogni altro costo relativo alla gestione commerciale degli apparecchi tra cui quelli relativi alla comunicazione ai clienti, alla commercializzazione e alla distribuzione di carte telefoniche pre-pagate.

4. Ai fini del calcolo della quota di *surcharge* minutaria, l'insieme dei minuti di traffico di riferimento è costituito dalla totalità delle chiamate verso numerazioni geografiche e non geografiche, originate dai clienti di Telecom Italia e dai clienti di altri operatori dalle postazioni telefoniche pubbliche.

5. In sede di prima applicazione, i costi ed il volume di traffico totale di riferimento di cui ai precedenti commi 2 e 4 sono quelli relativi all'esercizio contabile 2001.

6. La quota minutaria di *surcharge* è determinata come rapporto tra i costi di cui al precedente comma 2 e il volume di traffico totale di riferimento di cui al precedente comma 4.

Art. 3
Disposizioni finali

1. Telecom Italia aggiorna le condizioni economiche dell'offerta di riferimento e le nuove condizioni economiche della quota di *surcharge*, di cui all'art. 2, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Telecom Italia fornisce, su richiesta dell'Autorità, i dati necessari alla verifica della coerenza delle proprie offerte finali con la quota di *surcharge* di cui al precedente comma 1, nel rispetto del principio di non discriminazione.

La presente delibera è notificata alla Società Telecom Italia ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 27 novembre 2003

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 440/03/CONS
APPROVAZIONE DELLE NUOVE OFFERTE DI LINEE AFFITTATE *RETAIL* E *WHOLESALE* FORMULATE DA TELECOM ITALIA AI SENSI DELLA DELIBERA N. 304/03/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 17 dicembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214;

VISTA la delibera n. 711/00/CONS recante "Nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A." pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 24 novembre 2000, n. 275;

VISTA la delibera n. 59/02/CONS recante "Offerta di linee affittate *wholesale* da parte della società Telecom Italia S.p.A." pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 2002, n. 61;

VISTA la delibera n. 304/03/CONS del 5 agosto 2003, recante "Criteri per la predisposizione delle nuove offerte di linee affittate *retail* e *wholesale*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° settembre 2003, n. 202;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Pubblicazione e attività svolte nell'ambito della verifica delle nuove offerte di linee affittate *retail* e *wholesale*

1. Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia) ha pubblicato sul proprio sito internet, in data 19 settembre 2003, le nuove offerte di linee affittate *retail e wholesale* (di seguito, le nuove offerte *retail* e *wholesale*), in attuazione della delibera n. 304/03/CONS. L'Autorità ha quindi avviato le attività di verifica delle nuove offerte secondo quanto previsto dalla citata delibera.

2. In data 30 ottobre 2003, Telecom Italia ha provveduto ad aggiornare le offerte pubblicate in data 19 settembre 2003, apportando alcune modifiche alle condizioni tecniche di fornitura. Inoltre, in data 29 ottobre 2003, Telecom Italia ha fornito informazioni all'Autorità in merito a modalità e tempistiche con le quali la stessa Società intende procedere per il completamento delle attività previste dalla delibera n. 304/03/CONS.

3. L'Autorità, al fine di approfondire alcuni aspetti delle nuove offerte emersi nel corso delle sue attività di verifica, ha convocato in audizione la società Telecom Italia, in data 28 ottobre 2003, e le società Edisontel S.p.A., MCI-Worldcom S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., in data 5 novembre 2003. Sono stati inoltre acquisiti i contributi pervenuti dai predetti operatori nonché il contributo dell'Associazione Italiana Internet Provider, inviato in data 28 novembre 2003.

4. In considerazione della pubblicazione con modifiche ed integrazioni, in data 30 ottobre 2003, delle offerte già pubblicate il 19 settembre 2003, l'Autorità si è riservata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della delibera n. 304/03/CONS, di verificare ed approvare le offerte in oggetto entro 45 giorni, a partire dall'ultima data di pubblicazione.

2. Valutazioni in merito alle condizioni economiche e tecniche delle nuove offerte *retail* e *wholesale*

2.1. Verifica delle condizioni economiche

5. Il vincolo imposto dalla delibera n. 304/03/CONS prevede una riduzione dei prezzi dell'offerta *retail* di almeno il 5,25 % per l'intero paniere dei servizi di circuiti diretti nazionali ed una specifica riduzione del 7 % per il servizio di circuiti diretti numerici a velocità di 2 Mbit/s. L'analisi effettuata evidenzia che le riduzioni della spesa relativa ai canoni mensili (canone di terminazione sede utente e canone trasmissivo) dell'insieme dei servizi di circuiti diretti nazionali e del servizio di circuito numerico a velocità pari a 2 Mbit/s, apportate dalla nuova offerta *retail* e valutate sulla base delle consistenze al 31 dicembre 2001, sono rispettivamente pari a 5,77 % e a 7,59 %. Le spese relative ai contributi di attivazione *una tantum*, valutate sulla base del numero di circuiti attivati nel corso del 2001, presentano aumenti pari al 9,98 %, sia sull'insieme complessivo dei servizi di circuiti diretti nazionali, sia sul servizio di circuito numerico a velocità pari a 2 Mbit/s. Pertanto, le riduzioni relative al paniere di spesa complessivo (canoni mensili più contributi di attivazione *una tantum*) risultano pari al 5,25 % per l'intero paniere di servizi di circuiti diretti nazionali e al 7,03 % per il servizio di circuito numerico a velocità pari a 2 Mbit/s. Tali riduzioni rispettano quindi i vincoli disposti dai commi 2 e 3 dell'art. 1 della delibera n. 304/03/CONS.

6. In merito ai prezzi della nuova offerta *wholesale*, l'art. 2, comma 3, della delibera n. 304/03/CONS, prevede che tali prezzi siano inferiori, nella misura del 12%, ai corrispondenti prezzi *retail*. A seguito delle verifiche effettuate sul differenziale fra offerta al dettaglio (*retail*) e offerta all'ingrosso (*wholesale*), si rileva che essi risultano in linea con le disposizioni summenzionate.

7. L'Autorità tuttavia osserva che le nuove offerte di linee affittate *retail* e *wholesale* prevedono la corresponsione di oneri aggiuntivi in relazione a nuove fattispecie di fornitura del servizio, non previste dalle offerte di cui alle delibere n. 711/00/CONS e n. 59/02/CONS. In particolare, al paragrafo 3, delle nuove offerte *retail* e *wholesale* si legge quanto segue: *"Telecom Italia concorderà modalità realizzative fuori standard e relativi prezzi, commisurati agli oneri aggiuntivi da sostenere, nei seguenti casi:*

a) richiesta di apparati speciali necessari per sopperire a particolari caratteristiche ambientali o strutturali del sito del Cliente/Operatore;

b) necessità di attraversamento di suolo privato;

c) realizzazioni che prevedono sviluppi di rete (scavi per posa cavi/fibra, palificazioni, ecc.) ad hoc per il Cliente/Operatore in siti non raggiunti dalla rete di Telecom Italia o in siti in cui l'infrastruttura esistente sia insufficiente per soddisfare le richieste del Cliente/Operatore."

8. L'Autorità rileva che la richiesta di oneri aggiuntivi di cui al punto precedente deve essere comunque giustificata da circostanze eccezionali ed imprevedibili rispetto ad una normale pianificazione degli investimenti di rete e dall'obiettiva riscontrabilità di condizioni di eccessiva onerosità, per Telecom Italia, nella fornitura del servizio a condizioni standard. In tal caso gli oneri richiesti dovranno altresì essere proporzionati allo scopo e pari agli effettivi costi sostenuti da Telecom Italia; dovrà altresì essere prevista una equa ripartizione degli stessi sulla durata del contratto. In ogni caso, tali oneri aggiuntivi ed i corrispondenti meccanismi di ristoro dovranno essere oggetto di rendicontazione separata nell'ambito della contabilità regolatoria predisposta per l'offerta di linee affittate, onde evitare un doppio conteggio degli stessi (sia nell'ambito dei costi generali sia come oneri specifici).

2.2. Condizioni di *provisioning*

9. Relativamente alle condizioni di *provisioning*, l'Autorità ha rilevato che i tempi di consegna sul singolo circuito previsti nella nuova offerta *wholesale* risultano sempre di almeno quattro giorni inferiori ai corrispettivi tempi di consegna previsti nell'offerta *retail*, così come disposto dall'art. 3, comma 2, della delibera n. 304/03/CONS. In particolare i differenziali garantiti nell'ultima pubblicazione dell'offerta *wholesale*, sono i seguenti: 6 giorni per i circuiti analogici e per i circuiti numerici a velocità inferiore o uguale a 64 Kbit/s, 8 giorni per i circuiti numerici a velocità superiore a 64 Kbit/s e inferiore a 2 Mbit/s, 9 giorni per i circuiti numerici a velocità di 2 Mbit/s, 20 giorni per i circuiti numerici a velocità superiore a 2 Mbit/s.

L'Autorità rileva che il nuovo sistema di *Service Level Agreement* (di seguito SLA) relativo al *provisioning* prevede tempi di consegna standard garantiti sulla totalità dei circuiti forniti, mentre non sono contemplati tempi di consegna migliorativi garantiti sul 95% dei circuiti ordinati nel corso di un anno solare a tutti quei clienti che, nel corso del medesimo periodo, richiedevano più di venti circuiti dello stesso tipo. Telecom Italia ha argomentato che l'eliminazione di tali tempi di *provisioning* garantiti sul 95% dei circuiti ordinati, in favore dell'introduzione di tempi di *provisioning* più stringenti sul singolo circuito, comporta il vantaggio di una semplificazione dei meccanismi di penali, senza peraltro deteriorare il livello di qualità offerto.

L'Autorità ritiene che, in linea di principio, il nuovo sistema di *provisioning* adottato da Telecom Italia possa risultare più efficace per gli operatori. Tuttavia, al fine di verificare che le condizioni di

provisioning previste dalle nuove offerte non comportino alcun deterioramento del livello di qualità offerto rispetto a quello garantito dalle precedenti offerte, si ritiene in ogni caso opportuno che, per l'anno 2004, Telecom Italia fornisca all'Autorità su base trimestrale le statistiche relative ai tempi di consegna del 95% dei circuiti complessivamente ordinati, disaggregati per tipologia di circuito.

2.3. Condizioni di *assurance*

10. La definizione di chiusura del disservizio prevista nell'ultima pubblicazione delle nuove offerte *retail* e *wholesale* è la seguente: "*Un disservizio si considera chiuso al momento della sua rimozione da parte di Telecom Italia con contestuale informazione dell'operatore dell'avvenuto ripristino del disservizio*".

11. L'Autorità ritiene che la chiusura del disservizio debba avvenire in modo concordato tra Telecom Italia e il cliente/operatore. Si ritiene pertanto opportuno che, a seguito della comunicazione di avvenuto ripristino del servizio inviata da Telecom Italia, il cliente/operatore abbia a disposizione un adeguato periodo di tempo, stimabile in 48 ore, salva la possibilità delle parti di concordare un termine inferiore, nel quale il cliente/operatore possa compiere le proprie verifiche.

12. L'orario su cui si basa il calcolo dei tempi di ripristino espressi in ore lavorative, previsto nel paragrafo 4, allegato B della delibera n. 711/00/CONS, è il seguente:

a) 8.00 - 20.00 dal lunedì al venerdì;

b) 8.00 - 13.00 il sabato.

L'Autorità rileva che nelle nuove offerte *retail* e *wholesale* tale orario è stato, senza specifica motivazione, modificato come di seguito riportato:

c) 8.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì, escluso i festivi (infrasettimanali).

Questa modifica configura un peggioramento del livello di qualità del servizio offerto nel senso di prevedere tempi effettivi di ripristino più lunghi. Pertanto, non avendo la delibera 304/03/CONS modificato i criteri di calcolo del disservizio, Telecom Italia è tenuta a mantenere l'orario precedentemente in vigore, definito al paragrafo 4, allegato B della delibera n. 711/00/CONS.

2.4. Disponibilità e *Service Level Agreement premium*

13. L'Autorità ha rilevato che l'introduzione del parametro di disponibilità annua nel *Service Level Agreement* di base, prevista per ciascuna tipologia di circuito, dall'art. 3, comma 5, della delibera n. 304/03/CONS, è stata invece limitata ai soli circuiti i cui tempi di ripristino garantiti sono espressi in ore solari. In particolare, la disponibilità percentuale annua garantita per i circuiti a 2 Mbit/s (offerta *wholesale*) è pari a 98,8% mentre per i circuiti a velocità superiore a 2 Mbit/s (offerta *retail* e offerta *wholesale*) è pari a 99,6%, mentre per i circuiti inferiori a 2 Mbit/s tale parametro non è stato introdotto.

Al riguardo, Telecom Italia, nella lettera inviata all'Autorità in data 29 ottobre 2003, ha sottolineato l'esigenza di procedere ad un'analisi tecnica, sulla base delle misurazioni che saranno effettuate nei primi mesi di commercializzazione dell'offerta, per definire le modalità di introduzione del parametro di disponibilità in ore solari per i circuiti per i quali i tempi di ripristino sono espressi in ore lavorative, ivi inclusi i circuiti attivati in corso d'anno.

L'Autorità ritiene che la garanzia sul numero massimo di ore solari annue di indisponibilità sia un aspetto fondamentale del livello di qualità di servizio realmente fornito per tutte le tipologie di circuito. L'Autorità ritiene peraltro fondate le argomentazioni tecniche prospettate da Telecom Italia a supporto della necessità di una introduzione progressiva di tale parametro e richiede pertanto a Telecom Italia di integrare, entro il mese di giugno 2004, le offerte *retail* e *wholesale* introducendo il parametro di disponibilità anche per i circuiti per i quali i tempi di ripristino sono espressi in ore

lavorative, ivi inclusi i circuiti attivati in corso d'anno. La fissazione dei valori garantiti per tale parametro dovrà essere effettuata anche sulla base delle migliori prassi internazionali.

14. Relativamente ai livelli di disponibilità garantiti per i circuiti a velocità a 2 Mbit/s, l'Autorità rileva che essi risultano inferiori ai corrispondenti valori previsti negli altri Paesi europei e pertanto ritiene opportuno che, entro la medesima data di cui al punto precedente, Telecom Italia provveda a modificare le proprie offerte in modo tale da allineare tali livelli di disponibilità agli standard prevalenti sui mercati internazionali.

15. Per quanto riguarda le penali associate alla sottoscrizione, a titolo oneroso, di condizioni di fornitura premium, Telecom Italia, per ognuna delle opzioni migliorative introdotte (*provisioning* premium, ripristino premium e disponibilità premium), ha esplicitamente previsto che "*...il valore della penale richiesta dal cliente/operatore non potrà superare il 100% dell'importo aggiuntivo previsto per il circuito*". Inoltre, in caso di mancato conseguimento del parametro garantito dall'opzione premium, Telecom Italia prevede che la penale in questione non sia corrisposta integralmente, ma commisurata allo scarto dal parametro obiettivo (ad esempio, ai giorni di ritardo sulla consegna).

In merito a tale aspetto, vale tenere conto del fatto che la sottoscrizione di uno SLA premium a titolo oneroso si rende necessaria in presenza di particolari esigenze di velocità di realizzazione e di qualità del servizio, superiori a quelle standard predefinite. In tal caso, appare evidente la necessità di assicurare il rispetto puntuale dei parametri di SLA premium sottoscritti, anche mediante l'adozione di penali che provvedano un particolare incentivo al rispetto degli impegni sottoscritti. A tal fine, un valore di penale pari, al massimo, all'importo di sottoscrizione dello SLA premium non appare sufficiente a garantire il rispetto dello SLA stesso. L'Autorità ritiene quindi opportuno che Telecom Italia riformuli le penali relative agli SLA premium, sulla base anche delle migliori prassi praticate nei Paesi europei nei quali è disponibile un'offerta SLA premium. In particolare, la restituzione dell'intero importo aggiuntivo deve avvenire ogni qualvolta i parametri previsti dallo SLA premium non sono rispettati. In aggiunta alla restituzione di tale importo aggiuntivo, dovrà quindi essere prevista la corresponsione di penali, proporzionali allo scostamento dal parametro obiettivo dello SLA premium, dello stesso importo di quelle previste dallo SLA standard.

16. Infine, si osserva la necessità che, in occasione della migrazione dalle precedenti offerte alle nuove offerte *retail e wholesale*, Telecom Italia operi nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento interno - esterno (secondo il quale le condizioni di fornitura dei circuiti offerte alle divisioni interne o società controllate devono essere uguali alle condizioni *wholesale*) e di non discriminazione fra i vari operatori (secondo il quale, a parità di condizioni economiche devono essere offerte le medesime condizioni contrattuali e che le opzioni migliorative devono essere accessibili a tutti).

UDITA la relazione del Commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

DELIBERA

Art. 1
Approvazione delle nuove offerte di linee affittate *retail* e *wholesale* di Telecom Italia

1. Sono approvate le nuove offerte di linee affittate *retail* e *wholesale* così come pubblicate da Telecom Italia ed integrate in data 30 ottobre 2003, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2
Condizioni economiche

1. Qualora in circostanze eccezionali e dimostrabili non risulti possibile la fornitura di linee affittate a condizioni standard, gli oneri aggiuntivi richiesti sono formulati nel rispetto dei principi di orientamento al costo, non discriminazione e parità di trattamento interno - esterno e sono oggetto di rendicontazione separata nell'ambito della contabilità regolatoria di Telecom Italia.

Art. 3
Condizioni tecniche di fornitura

1. Telecom Italia, nel corso dell'anno 2004, fornisce all'Autorità, con cadenza trimestrale e per ogni tipologia di circuito, i dati relativi ai tempi di consegna del 95% dei circuiti complessivamente ordinati.

2. Telecom Italia nelle nuove offerte *retail* e *wholesale* adotta una procedura per la chiusura del disservizio, concordata con gli operatori ed in conformità alle indicazioni fornite in premessa.

3. Il calcolo dei tempi di ripristino del servizio nelle nuove offerte *retail* e *wholesale* è basato sull'orario lavorativo 8.00 – 20.00 dal lunedì al venerdì; 8.00 – 13.00 il sabato, secondo quanto già definito al paragrafo 4, allegato B della delibera n. 711/00/CONS.

4. Telecom Italia riformula le condizioni migliorative (*premium*) del *Service Level Agreement* delle nuove offerte *retail* e *wholesale*, garantendo che le penali relative riconoscano, oltre alla restituzione dell'intero importo aggiuntivo richiesto, anche un'ulteriore quota nelle modalità previste per le penali applicabili al *Service Level Agreement* di base e di pari importo. Le condizioni migliorative sono formulate nel rispetto dei principi di parità di trattamento interno - esterno e non discriminazione.

Art. 4
Disposizioni finali

1. Telecom Italia integra le nuove offerte di linee affittate *retail e wholesale* secondo le disposizioni del presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Entro il 30 giugno 2004, Telecom Italia integra e modifica le offerte *retail e wholesale* di linee affittate in relazione a:

a) il completamento dell'introduzione del parametro di disponibilità annua per la totalità dei circuiti;

b) l'allineamento alle migliori prassi internazionali del parametro di disponibilità garantito per i circuiti a velocità pari a 2 Mbit/s;

c) l'introduzione di un sistema di report, relativo ai processi gestionali di *provisioning* ed *assurance*, a disposizione degli operatori che include anche le informazioni relative agli effettivi tempi di disponibilità dei circuiti.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 17 dicembre 2003

Il Commissario relatore
PAOLA MARIA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 3/04/CIR
APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2004

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 14 aprile 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed in particolare gli articoli 19 e 44;

VISTA la delibera n. 2/00/CIR, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;

VISTA la delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTA la delibera n. 13/00/CIR, recante "Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 303 del 30 dicembre 2000;

VISTA la delibera n. 14/00/CIR, recante "Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2001;

VISTA la delibera n. 15/00/CIR, recante "Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-DSL di Telecom Italia denominati *ring e full business company*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n.17 del 22 gennaio 2001;

VISTA la delibera n. 15/01/CIR, recante "Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001;

VISTA la delibera 24/01/CIR, recante "Disposizioni per l'implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 dicembre 2001, n. 292;

VISTA la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 87 del 13 aprile 2002;

VISTA la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 56 del 8 aprile 2003;

VISTA la delibera n. 3/03/CIR, recante "Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 68 del 22 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 4/03/CIR, recante "Integrazione della disposizioni in materia di *Carrier Preselection*: norme in materia di disattivazione della prestazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.98 del 29 aprile 2003;

VISTA la delibera n. 6/03/CIR, recante "Offerte di servizi x-DSL all'ingrosso da parte della società Telecom Italia e modifiche all'offerta per accessi singoli in modalità *flat*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 97del 28 aprile 2003;

VISTA la delibera n. 160/03/CONS recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.134 del 12 giugno 2003;

VISTA la delibera n. 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 198 del 27 agosto 2003;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 12/03/CIR, recante "Individuazione dei criteri per la determinazione della quota di *surcharge* applicata da Telecom Italia per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 440/03/CONS, recante "Approvazione delle nuove offerte di linee affittate *Retail* e Wholesale formulate da Telecom Italia ai sensi della delibera 304/03/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 2004;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione pubblica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

CONSIDERATO che Telecom Italia ha reso pubblica la propria Offerta di Riferimento per l'anno 2004 in data 31 ottobre 2003;

CONSIDERATO che Telecom Italia risulta notificata nel mercato nazionale dell'interconnessione su rete fissa, ai sensi della delibera n. 160/03/CONS, e ritenuto che l'intervento dell'Autorità di approvazione, con eventuali modifiche, dell'Offerta di Riferimento 2004 di Telecom Italia abbia un impatto rilevante in tale mercato di riferimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento "Valutazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2004", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 269 del 19 novembre 2003, con la quale i soggetti interessati erano stati invitati a far pervenire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento;

CONSIDERATI i contributi ricevuti dagli organismi di telecomunicazioni ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento;

VISTA la delibera n. 16/03/CIR, recante "Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2004 di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2004, con la quale i soggetti interessati sono stati invitati a far pervenire le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B della sopra citata delibera;

CONSIDERATI i contributi ricevuti dagli operatori di telecomunicazione Albacom, Atlanet, Eutelia, Fastweb, H3G, KPNQwest, Telecom Italia, Tele 2, Tiscali, Welcome Italia e Wind e dalle associazioni AIIP ed Adiconsum in risposta alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 16/03/CIR.

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il procedimento istruttorio

1. In data 31 ottobre 2003 Telecom Italia ha pubblicato le condizioni di offerta relative ai servizi di interconnessione ed accesso applicabili a partire dal 1° gennaio 2004. Successivamente alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2004, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio finalizzato alla sua valutazione ed approvazione, eventualmente con modifiche. La comunicazione di avvio del procedimento con la relativa richiesta di contributi è stata pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 11 novembre 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 19 novembre 2003.

2. Nel corso della prima fase del procedimento è stata svolta un'analisi dell'Offerta 2004, con particolare riferimento alle tematiche segnalate dagli organismi di telecomunicazioni interessati. Alcune delle questioni oggetto di segnalazione sono state oggetto di un approfondimento con Telecom Italia nel corso di una riunione tenutasi in data 24 novembre 2004.

3. L'Autorità ha quindi effettuato la propria valutazione sulle condizioni di offerta dei servizi segnalati, ed ha sottoposto a consultazione pubblica i propri orientamenti in merito all'approvazione dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2004, contenuti nella proposta di provvedimento di cui all'al-

legato B della delibera n. 16/03/CIR. La predetta delibera è stata pubblicata sul sito dell'Autorità in data 29 dicembre 2003 e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 5 dell'8 gennaio 2004. Considerato che la stessa delibera disponeva un periodo di 30 giorni per l'invio delle risposte alla consultazione pubblica, questa si è conclusa in data 9 febbraio 2004.

4. Entro il predetto termine sono stati ricevuti contributi dai seguenti operatori di telecomunicazioni: Albacom, Eutelia, Fastweb, KPNQwest, Telecom Italia, Tiscali, Welcome Italia e Wind e dalle associazioni AIIP ed Adiconsum. Gli operatori Atlanet, H3G e Tele2 hanno fatto pervenire i propri contributi in data 10 febbraio 2004, provvedendo tuttavia ad anticipare i contributi tramite posta elettronica il 9 febbraio 2004.

5. Gli operatori Albacom, Fastweb, KPNQwest, Telecom Italia, Welcome Italia e Wind hanno, inoltre, richiesto, nei termini previsti dalla delibera n. 16/03/CIR, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni sulla base di un documento scritto. A tal fine le predette società sono state convocate in audizione in data 3 febbraio (Wind), 4 febbraio (Welcome Italia e Telecom Italia) e 5 febbraio (KPNQwest, Fastweb ed Albacom).

2. Il quadro normativo di riferimento

6. Il Codice delle Comunicazioni (D. Lgs. n. 259/03) prevede che (articolo 19, comma 9) "*Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento*".

Viene inoltre previsto, all'articolo 44, comma 1, che "*Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorità, relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente*".

7. Alla luce delle disposizioni normative sopra riportate, il procedimento di valutazione ed approvazione con eventuali modifiche, dell'Offerta 2004 è stato svolto sulla base degli obblighi regolamentari previgenti alla data di entrata in vigore del Codice delle comunicazioni.

8. Nel proprio contributo alla consultazione pubblica, Telecom Italia, nel condividere il mantenimento degli obblighi in capo agli operatori notificati fino al completamento delle analisi di mercato, ritiene, sulla base dell'art. 50, comma, 3 del Codice delle Comunicazioni, che "*l'Autorità non abbia il potere di modificare le condizioni economiche ma solo di richiedere a Telecom Italia di giustificare l'orientamento al costo e presentare nuovi valori coerenti con le osservazioni, motivate, dell'Autorità stessa*".

9. A tale riguardo, l'Autorità, rilevando che ovviamente la formulazione dell'Offerta di Riferimento rimane nella responsabilità di Telecom Italia, osserva che lo stesso Codice delle Comunicazioni dispone, all'art. 50, comma 2, che "*L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.*", e che all'art. 50, comma 3, l'Autorità può esigere un adeguamento dei prezzi. Sussistono pertanto i presupposti nor-

mativi affinché l'Autorità eserciti i poteri di intervento sui meccanismi di recupero dei costi ovvero sui metodi di determinazione dei prezzi per tutti i servizi soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi.

3. Le condizioni di offerta

10. Nel corso del procedimento l'Autorità ha proceduto a verificare il rispetto dei vincoli di *cap*, nonché il contenuto dei panieri in termini di servizi e le condizioni di offerta di alcuni di essi, anche alla luce delle segnalazioni ricevute direttamente dagli operatori.

Le valutazioni dell'Autorità sono riportate nel seguito.

I servizi inclusi nel network cap

11. I vincoli di *cap* previsti dai commi 1, 2, 3, 4 dall'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR sono di seguito riportati:

- servizi di interconnessione a livello SGU: IPC –8%;
- servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC –6%;
- servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC –3,75%;
- servizi accessori: IPC–IPC

La variazione percentuale annua dell'Indice dei prezzi al consumo (IPC) indicata dall'ISTAT relativa al mese di giugno 2003 (calcolata a partire da giugno 2002) ed utilizzata da Telecom Italia nella definizione del valore netto del vincolo di variazione panieri, è pari al 2,5%. Tale indice, in coerenza con la prassi adottata nella verifica del meccanismo di *price cap*, è stato calcolato come variazione percentuale della media su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati.

Le variazioni percentuali fra la spesa ottenuta applicando ad ogni singolo paniere di riferimento i prezzi previsti nell'OIR 2003 e la spesa ottenuta applicando ai medesimi panieri i prezzi previsti dall'OIR 2004 sono risultate le seguenti (come maggiormente dettagliati nell'allegato A alla presente delibera):

- per i servizi di interconnessione a livello SGU (paniere A): – 5,5%
- per i servizi di interconnessione a livello SGD e SGT (paniere B): –3,5%
- per i servizi di interconnessione a livello doppio SGT (paniere C): –1,22%
- per i servizi accessori (paniere D): –0,03%.

Per ciò che riguarda il paniere C, l'Autorità ha rilevato che la relativa riduzione della spesa conseguita nell'OIR 2003 è risultata superiore a quella imposta. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della delibera n. 3/03/CIR, la differenza tra la riduzione imposta e quella effettivamente conseguita nell'OIR 2003, pari a 0,03%, può essere computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'OIR 2004.

L'Autorità ha, inoltre, rilevato che, così come previsto dal comma 5, art. 5, della citata delibera, le condizioni economiche relative ai servizi di *kit* e collegamenti trasmissivi di interconnessione non hanno subito incrementi rispetto a quelli pubblicati lo scorso settembre nell'OIR 2003 e che, inoltre, così come previsto dal successivo comma 6, art. 5, le riduzioni dei prezzi garantite ai servizi di raccolta in modalità forfetaria a livello SGU, SGD e SGT non sono inferiori a quelle previste per i servizi di raccolta minutaria in decade 7 dei corrispondenti livelli di interconnessione.

Pertanto, l'Autorità ritiene che i vincoli di riduzione imposti dalla delibera n. 3/03/CIR sono stati rispettati per i panieri A, B e C.

12. Per quanto riguarda il paniere D, nel corso della prima fase del procedimento erano emersi alcuni aspetti relativi alle condizioni economiche di alcuni servizi segnalati dagli operatori e di seguito descritti. In primo luogo, alcuni operatori hanno segnalato che l'incremento dell'ordine del 30% dei contributi *una tantum* dei servizi di accesso disaggregato e del contributo di qualificazione xDSL all'interno del medesimo paniere, relativo ai servizi accessori, potrebbe avere un rilevante impatto sotto il profilo competitivo e non essere coerente con i corrispondenti prezzi *retail*. Tale variazione, a detta degli operatori, può costituire un disincentivo all'uso dell'accesso disaggregato ed alla realizzazione di infrastrutture alternative, con effetti di natura anticompetitiva.

A tale proposito Telecom Italia ha evidenziato che l'aumento di tale voce di spesa per gli operatori è riconducibile all'analisi dei costi dei servizi per il 2003, che risultano superiori anche ai valori proposti per il 2004 e che la variazione è avvenuta nel rispetto del vincolo di *cap* per lo specifico paniere, tenuto conto che altre voci, in particolare la quota di attivazione per la CPS, sono diminuite.

13. Relativamente al paniere D, l'Autorità aveva espresso, al punto 3.a della proposta di provvedimento, l'orientamento di modificare le condizioni economiche dei contributi di attivazione per il servizio di *unbundling* e per la CPS, ponendoli uguali, per l'anno 2004, a quelli approvati nell'Offerta di Riferimento 2003.

14. In merito all'orientamento formulato dall'Autorità, alcuni operatori (Albacom, Eutelia, Tele 2 e Welcome Italia) ritengono non accettabile un intervento volto al ripristino dei valori approvati per il 2003, in quanto comporterebbe un aumento della quota di attivazione della CPS, con conseguenti impatti sugli operatori, tenuto conto della notevole importanza che tale servizio ancora riveste nel mercato della telefonia fissa. Gli stessi operatori ritengono che l'Autorità dovrebbe tuttavia intervenire per la riduzione dei soli servizi il cui prezzo è stato incrementato da Telecom Italia, in particolare il contributo di attivazione dell'*unbundling* lasciando inalterato il valore proposto da Telecom Italia per l'attivazione della CPS.

15. Telecom Italia, sul punto, fa rilevare che i prezzi proposti per i servizi nel paniere D rispettano il vincolo IPC - IPC imposto dalla delibera n. 3/03/CIR e che, pertanto, al fine del pieno rispetto del vincolo di *cap* imposto, la modifica proposta per i due servizi nel paniere esigerebbe il ricalcolo e l'approvazione dei valori di tutti gli altri servizi dello stesso paniere.

16. In relazione ad altri servizi del paniere D, si rileva che i contributi di attivazione dei circuiti parziali a 256Kbps, 384Kbps, 512Kbps, 768Kbps, 34Mbps e 155Mbps e i contributi per l'accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso (cosiddetto *shared access*), per i quali è stato registrato un volume nullo nel corso del periodo di riferimento (1 luglio 2002 - 30 giugno 2004), presentano un incremento pari rispettivamente al 10% ed al 31,25%.

Il comma 2, dell'articolo 2, della delibera n. 11/03/CIR aveva previsto che le condizioni economiche dei servizi caratterizzati da un volume nullo dovessero variare in misura pari al vincolo di controllo generale del paniere cui tali servizi appartengono che, nel caso in esame, è pari allo 0% (IPC-IPC). L'Autorità, pertanto, ha rilevato, nella propria proposta di provvedimento, che le condizioni economiche proposte per i suddetti servizi risultano non coerenti con quanto disposto dalla delibera n. 11/03/CIR ed ha espresso l'orientamento di riportare tali valori a quelli del 2003.

17. Con riferimento ai contributi di attivazione dei circuiti parziali alle velocità sopra indicate, Telecom Italia ha fatto rilevare che i circuiti da 256Kbps a 768Kbps sono basati sulla medesima componente impiantistica dei circuiti a 128Kbps ed a 2Mbps e che pertanto, le attività di predisposizione sono le stesse.

18. L'Autorità rileva che l'adeguamento di solo alcuni dei prezzi dei servizi (i cui volumi di vendita non siano risultati nulli nel periodo di riferimento) contenuti nel paniere D comporterebbe l'imposizione di un vincolo differente da quello disposto dalla delibera n. 2/03/CIR (IPC - IPC).

La modifica delle regole del sistema programmato di controllo dei prezzi non può però essere effettuata nel corso dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento e pertanto il vincolo IPC-IPC non può essere variato in questa sede.

19. L'Autorità ha preso atto che un numero rilevante di operatori ha richiesto che il prezzo di attivazione della CPS non venga incrementato e che il prezzo del contributo di attivazione dell'*unbundling* venga ridotto ed, altresì, che gli stessi operatori hanno giudicato come anticompetitiva la manovra proposta da Telecom Italia, manovra che può in effetti risultare in un disincentivo per lo sviluppo della larga banda.

20. Considerato che numerose sono le combinazioni di prezzi, sulla base dei volumi di riferimento, che portano al rispetto di un determinato vincolo di *cap* e che, nell'ambito delle scelte possibili di prezzi nel paniere D, è stata operata una scelta che può penalizzare gli operatori infrastrutturati, l'Autorità richiede a Telecom Italia di riformulare i prezzi del paniere D, nel rispetto del vincolo IPC-IPC e considerando quanto espresso al successivo paragrafo 21 in merito ai servizi a volume nullo. L'Autorità ritiene opportuno che la nuova proposta di Telecom Italia, che dovrà essere pubblicata entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, abbia effetto dalla predetta data di pubblicazione, fermo restando che fino a tale ultima data rimarranno in vigore i prezzi del paniere D proposti in data 31 ottobre 2003.

21. In merito alle variazioni di prezzo dei servizi a volume nullo, l'Autorità, fa rilevare che quanto previsto all'art. 2, comma 2, della delibera n. 11/03/CIR si applica a tutti i servizi dell'Offerta di Riferimento, i cui volumi di vendita risultino nulli per il periodo di riferimento. L'Autorità, pertanto, richiede a Telecom Italia di adeguare l'Offerta di Riferimento 2004, mantenendo i prezzi approvati per l'Offerta di Riferimento 2003 dei seguenti servizi risultati a volume nullo:

- contributi di attivazione dei circuiti parziali per le velocità 256 Kbit/s, 384 Kbit/s, 512 Kbit/s, 768 Kbit/s, 34 Mbit/s e 155 Mbit/s;

- contributi di attivazione per l'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio (POTS, ISDN BRA, ADSL, SDSL, VDSL, HDSL, ISDN PRA);

- contributi di qualificazione della linea per l'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio xDSL;

- contributo di attivazione per l'accesso condiviso alla rete di distribuzione *(shared access)*;

- contributo di qualificazione della linea ADSL per l'accesso condiviso alla rete di distribuzione *(shared access)*.

22. L'Autorità, considerato quanto premesso, si riserva di valutare, nell'ambito delle revisione del *network cap*, l'adeguamento delle regole relative al paniere D da applicare per la predisposizione dell'Offerta di Riferimento 2005.

Quota supplementare per il servizio di raccolta in Carrier Preselection

23. Nell'Offerta di Riferimento 2004 Telecom Italia ha incrementato la quota minutaria supplementare applicata alla raccolta del traffico in modalità *Carrier Pre-selection*, finalizzata al recupero degli investimenti effettuati per l'adeguamento (*System Setup)* della rete alla *Carrier Preselection*. Alcuni operatori hanno segnalato che tale incremento, che è valutabile nella misura di oltre il 200 %, rappresenta un reale ostacolo alla concorrenza e comporta un notevole incremento dei costi degli operatori stessi. Telecom Italia, d'altra parte, ha comunicato all'Autorità di aver recuperato, sino ad ora, circa un terzo dei costi di adeguamento sostenuti e che l'incremento apportato le consentirà di recuperare tali costi entro il mese di Ottobre 2004.

24. La delibera n. 10/00/CIR, nell'approvare l'applicazione di tale quota supplementare per il servizio di raccolta in CPS finalizzata al recupero dei costi sostenuti per l'adeguamento di sistema per la fornitura del servizio stesso, ha fissato in quattro anni e mezzo il periodo di riferimento entro il quale Telecom Italia avrebbe dovuto recuperare tali costi, definendo tale periodo sulla base del numero di attivazioni previsto e del relativo traffico sviluppato nel medesimo arco temporale. In particolare, era previsto, da Telecom Italia, un piano di attivazioni con 12.000 attivazioni al giorno (per giorno lavorativo) nel primo anno, 9.000 nel secondo e 6.000 nel terzo e quarto anno, per un totale di circa 7 milioni di linee. L'analisi del reale andamento del mercato della *carrier pre-selection* dimostra che, rispetto all'andamento ipotizzato alla base del piano di rientro approvato, il processo di *provisioning* è andato a regime con notevole ritardo ed il numero di 12.000 attivazioni si è raggiunto solo alla fine del secondo anno. Inoltre, all'inizio del terzo anno eventi quali l'avvio con volumi rilevanti del servizio di accesso disaggregato ed il significativo numero di rientri in Telecom Italia hanno contribuito a ridurre il traffico dalla *carrier preselection,* concorrendo al ritardo nel piano di rientro dei costi.

25. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità, nella proposta di provvedimento, aveva espresso l'orientamento di modificare il piano di recupero dei costi di adeguamento del sistema sostenuti da Telecom Italia, estendendolo di un anno rispetto alle ipotesi iniziali per tenere conto del fatto che l'avvio effettivo della prestazione è avvenuto con lo stesso periodo di ritardo. Pertanto l'Autorità, valutati i dati di attivazione e di traffico realizzati nel periodo 2000-2003 e ipotizzato, sulla base dei valori pregressi, un incremento annuo del traffico in CPS di circa il 10%, ha ritenuto che il valore della quota supplementare approvato per il 2003 permetta l'effettivo recupero dei costi entro l'anno 2005.

26. Diversi operatori, tra cui Albacom, Tele 2 e Welcome Italia, hanno segnalato che, a loro avviso, Telecom Italia avrebbe già recuperato la maggior parte dei costi di adeguamento e che l'eventuale mancato rientro della parte rimanente sarebbe esclusivamente imputabile a comportamenti anticoncorrenziali praticati negli anni dall'*incumbent* sul servizio di CPS, con particolare riferimento ai ritardi nell'attivazione del servizio. In considerazione di ciò, tali operatori richiedono che sia mantenuta la quota supplementare ai valori approvati per il 2003 fino alla scadenza prefissata con la delibera n. 10/00/CIR e che non sia riconosciuta la eventuale quota di costi di adeguamento di sistema non ancora recuperati.

27. Telecom Italia ritiene, d'altra parte, che non siano imputabili alla stessa Società le differenze tra le previsioni di traffico sulle quali era basato il piano di rientro dei costi ed il traffico effettivamente consuntivato e, pertanto, evidenzia la propria indisponibilità ad ulteriori proroghe dei tempi di recupero dei costi sostenuti. In subordine, Telecom Italia ha richiesto, al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati ed a fronte di una eventuale ulteriore estensione del periodo di rientro, che il credito residuo venga rivalutato impiegando un adeguato tasso di interesse.

28. L'Autorità sottolinea, in primo luogo, che i ritardi rispetto al piano di recupero previsto dalla delibera n. 10/00/CIR sono imputabili al ritardo di Telecom Italia nella messa a regime di un sistema di *provisioning* adeguato al numero delle richieste di attivazione ed al successivo fenomeno di rallentamento della crescita del traffico in CPS, dovuto ai processi di rientro in Telecom Italia dei clienti in CPS. Inoltre l'Autorità rileva che, con la delibera n. 4/03/CIR, i processi di attivazione e disattivazione di CPS sono stati posti su di un piano di parità, rilevando che il sistema di attivazione della CPS, per il quale viene richiesto il recupero dei costi, viene utilizzato anche per la disattivazione della prestazione stessa.

29. L'Autorità osserva, inoltre, che le strategie commerciali di Telecom Italia, finalizzate al rientro della clientela che mediante la CPS aveva scelto un altro operatore, potrebbe avere come ulteriore conseguenza negativa sullo sviluppo di una effettiva concorrenza il possibile mutamento

della quota supplementare. Infatti, all'aumentare del numero dei rientri in Telecom Italia, si decrementa la crescita del traffico in CPS e conseguentemente il piano di recupero dei costi diverge dalle iniziali previsioni, con il conseguente incremento della quota di sovrapprezzo in presenza di una durata costante del periodo di rientro. Tale apparente paradosso è risolto dall'evidente considerazione che, avendo Telecom Italia usufruito del sistema di attivazione e disattivazione della CPS, lo stesso operatore deve contribuire al recupero dei costi. A tale riguardo appare quindi opportuno considerare anche il traffico prodotto dalla clientela che ha disattivato la CPS. Pertanto l'Autorità, nel confermare la decisione di richiedere a Telecom Italia di mantenere, per il 2004, la quota di sovrapprezzo al valore approvato per il 2003, ritiene opportuno procedere ad una valutazione dell'effettivo recupero dei costi di adeguamento tenendo anche conto la stima del mancato traffico in CPS relativo ai clienti rientrati in Telecom Italia. Tale verifica dovrà completarsi in tempo utile per predisposizione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia dell'anno 2005. Infine l'Autorità, qualora si rilevasse necessario estendere ulteriormente il periodo di applicazione della quota supplementare, si riserva di valutare gli effetti, per il calcolo del valore della quota di sovrapprezzo, dell'eventuale applicazione di un criterio di attualizzazione degli investimenti effettuati.

Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione

30. Nell'Offerta di Riferimento 2004 le condizioni economiche applicate da Telecom Italia per la prestazione di "fatturazione per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore" sono determinate in misura variabile in funzione dell'importo medio minutario fatturato al cliente chiamante. Infatti, il valore della percentuale del fatturato, dovuta per il servizio, è pari al minimo tra: 3,3 x pmm +4,2 e 10; dove pmm è il prezzo medio minutario, espresso in euro al minuto, dello specifico servizio oggetto della prestazione richiesta dall'operatore.

Alcuni operatori hanno segnalato una duplice criticità: da un lato l'introduzione della dipendenza della percentuale applicata dal prezzo finale e dall'altro il notevole incremento di tale percentuale rispetto al valore 2003 (pari al 2,9% fisso).

31. Con riferimento all'Offerta 2003, l'articolo 1, comma 1, lettera d, punto 1, della delibera n. 2/03/CIR e l'articolo 3, comma 2, lettera d, della delibera n. 11/03/CIR, hanno definito, per la quota di fatturazione, il valore del 2,9% del fatturato, indipendentemente dal valore di prezzo applicato.

In merito Telecom Italia ha evidenziato che la percentuale del 2,9%, valutata per l'Offerta 2003, non risulta più orientata ai costi in quanto gli stessi sono cambiati, in particolare, in conseguenza dell'incremento delle attività dovute agli accertamenti e prevenzioni delle eventuali attività illecite ed alle contestazioni presentate dagli utenti. Per far fronte a tale situazione, Telecom Italia ha dichiarato di aver dovuto potenziare i sistemi di prevenzione e di gestione del cliente. Secondo Telecom Italia, la formula proposta (con valori compresi tra 4,2% e 10%) oltre a essere più rappresentativa dei costi reali, favorisce le numerazioni a basso prezzo (e quindi intrinsecamente meno rischiose). Infatti, in alternativa, si sarebbe dovute applicare a tutte le numerazioni lo stesso valore medio che risulta molto maggiore del 2,9% precedentemente applicato.

32. L'Autorità, sul punto, rileva innanzitutto che la modifica della modalità di applicazione del prezzo di fatturazione ha un significativo impatto sul mercato dei servizi a valore aggiunto, qualora si consideri l'incertezza indotta negli operatori interconnessi che, seppur confidando nella stabilità del prezzo di tale servizio di interconnessione, si trovano a dover rinegoziare per il 2004 le condizioni economiche con i centri servizi dei propri clienti. Inoltre, tenuto conto che il servizio di fatturazione è soggetto all'orientamento al costo, risulta necessario valutare gli effettivi costi sottostanti al servizio al fine di determinarne il valore per l'anno 2004. A tale proposito, Telecom Italia ha fornito i dati di costo che apparentemente non si discostano da quelli sottostanti la fissazione del valore

approvato con la delibera n. 2/03/CIR. Pertanto l'applicazione all'anno 2004 della metodologia già approvata fa registrare un valore, per il 2004, prossimo a quello approvato per l'anno 2003.

L'Autorità ritiene inoltre che l'applicazione di un unico valore percentuale, che scorreli il costo della fatturazione dal prezzo fatturato, risulta maggiormente rappresentativo della reale struttura dei costi.

33. Pertanto, l'Autorità, nella proposta di provvedimento, aveva espresso l'orientamento di modificare le condizioni proposte da Telecom Italia per il servizio di fatturazione per l'accesso dei propri abbonati alle numerazioni non geografiche di altri operatori nel senso di approvare un unico valore percentuale, indipendente dal valore fatturato al cliente finale, determinato sulla base dei dati di costo forniti da Telecom Italia, applicando la metodologia descritta nelle premesse della delibera n. 2/03/CIR.

34. Nel corso della consultazione pubblica, Telecom Italia ha ribadito l'opportunità, a suo avviso, di mantenere la proposta formulata nell'Offerta di Riferimento 2004. Le principali argomentazioni utilizzate per giustificare tale posizione sono relative, in primo luogo, ad una maggiore rispondenza della nuova modalità ai criteri di separazione del prezzo del servizio erogato per le numerazioni a basso rischio rispetto a quelle ad alto rischio, in coerenza con quanto previsto dalla delibera n. 6/02/CIR. In secondo luogo, relativamente alla metodologia applicata per il calcolo dei costi sottostanti, Telecom Italia ritiene maggiormente rispondente al principio di causalità dei costi l'attribuzione integrale dei costi relativi alla "gestione reclami e prevenzione frodi" ai servizi di traffico non geografico ad alto rischio, anziché la distribuzione su tutti i servizi a traffico, secondo quanto disposto dalla delibera n. 2/03/CIR. La società, infatti, ritiene che la principale causa dei costi in esame sia proprio il traffico non geografico ed il suo elevato livello di insolvenza.

35. Con riferimento a tale ultimo aspetto, l'Autorità non ritiene fondate le motivazioni sottostanti alle modalità di allocazione di tali costi ai servizi, così come proposte da Telecom Italia. Infatti, già con la delibera n. 2/03/CIR, l'Autorità aveva ritenuto maggiormente in linea con il principio di causalità dei costi il criterio di attribuzione degli stessi a tutti i servizi a traffico in misura proporzionale alle perdite associate. Infatti, dal dettagliato esame delle attività sottostanti la voce "gestione reclami e prevenzioni frodi", fornito da Telecom Italia, è possibile determinare che i costi del servizio in esame sono riconducibili ai seguenti processi:

1) gestione del contatto con il cliente (identificazione, gestione contatto,....)

2) gestione dati del cliente (inserimento, aggiornamento,)

3) gestione esigenze del cliente (acquisizione esigenza, assegnazione e lavorazione, ...)

4) azioni di prevenzione frodi (esecuzione controlli parametrici su storia, morosità, analisi delle situazioni a rischio, definizione ed esecuzione azioni quali il recupero credito,...)

5) monitoraggio consumi di traffico anomalo (analisi dati di traffico, generazione allarmi, esecuzione di verifiche, contatto con il cliente, disabilitazione linea, ...)

Al fine di eliminare i costi non pertinenti relativi all'attività di gestione commerciale del cliente di competenza della sola Telecom Italia, il costo complessivo di tali attività viene ridotto a un "driver" di allocazione basato sull'incidenza percentuale dei costi del personale impiegato nelle attività 4) e 5). L'Autorità ritiene che l'ammontare dei costi così determinato sia riconducibile a tutto il traffico che genera un'insolvenza e quindi una perdita. Per tale ragione la corretta applicazione del principio di causalità dei costi non può prevedere l'integrale attribuzione di tali costi ai soli servizi non geografici ad alto rischio (che generano circa il 20% della totale perdita dei servizi a traffico) ma la loro attribuzione a tutti i servizi in misura proporzionale alla perdita generata da ciascun servizio. A riprova di tale valutazione, l'Autorità osserva che, come comunicato dalla stessa Telecom Italia,

successivamente all'approvazione della delibera n. 9/03/CIR, con la quale sono state introdotte soglie di prezzo massimo su alcune numerazioni per servizi a sovrapprezzo, si è assistito ad una migrazione dei servizi ad alto rischio di alcune numerazioni non geografiche che, con la metodologia proposta da Telecom Italia di allocazione dei costi, non si ritroverebbero attribuite alcun costo relativo alla "gestione reclami e prevenzione frodi".

36. Relativamente alla possibilità di definire un prezzo del servizio differente al variare del prezzo pagato dal consumatore finale per l'accesso al servizio, l'Autorità osserva che l'iniziale separazione in alto e basso rischio introdotta dalla delibera n. 6/02/CIR è stata modificata dalla nuova modalità di trattazione, adottata con la successiva delibera n. 2/03/CIR, dei servizi di fatturazione e rischio di insolvenza ed in particolare dalla decisione di non determinare *ex-ante* la percentuale di remunerazione relativa alle perdite generate dal servizio. L'Autorità, con tale ultima delibera, ha, infatti, stabilito che venga considerata nell'Offerta di Riferimento la sola quota afferente il servizio di fatturazione e di prevenzione e gestione crediti mentre la quota relativa alle perdite su credito venga determinata *ex-post* tra Telecom Italia e gli operatori sulla base delle fatture effettivamente non pagate. Per tali motivi, la quota dei costi relativa al servizio incluso nell'Offerta di Riferimento non ha più ragione di essere attribuita in maniera differente tra alto e basso rischio in quanto è relativa ad attività che vengono svolte ai fini dell'emissione della fattura nel suo complesso indipendentemente dalle particolari tipologie di traffico ivi contenute. L'Autorità, pertanto, ritiene che l'applicazione di un unico valore percentuale risulta maggiormente rappresentativo della reale struttura dei costi.

37. In merito ai costi sottostanti al servizio, Telecom Italia ha dichiarato che la valorizzazione dei costi utilizzata è quella relativa ai dati di consuntivo 2001 e che, inoltre, tale base di costo è da ritenersi adeguata anche per le valutazioni relative agli anni successivi al 2002, in quanto il prezzo del servizio è definito in misura percentuale dei valori di costo rispetto ai ricavi. L'Autorità condivide tale valutazione relativa alla base di costo di riferimento, in quanto, laddove si riscontra una crescita sia dei costi che dei ricavi, l'effetto percentuale non viene ad essere alterato.

Considerato che la metodologia da applicarsi è quella stabilita dalla delibera n. 2/03/CIR e che la base dei costi risulta quella relativa all'esercizio contabile 2001, utilizzato anche all'atto dell'adozione della precitata delibera, l'Autorità ritiene che non sussistano motivazioni per approvare la proposta di Telecom Italia e, pertanto, richiede allo stesso operatore di adeguare l'Offerta di Riferimento prevedendo un'unica percentuale che, allo stato ed alla luce delle informazioni contabili a disposizione non supera il valore previsto all'art. 1, comma 1, lettera d, sub 1 della delibera n. 2/03/CIR, ovvero 2,9%, valore determinato applicando la metodologia applicata ai dati di contabilità 2001.

38. In merito al servizio di configurazione dei prezzi richiesti dagli operatori interconnessi, Telecom Italia richiede, per il 2004, un importo *una tantum* pari a ca. 30.000,00 per ogni configurazione di scaglione tariffario associato a singola numerazione o centinaio. Inoltre, sia per la configurazione di numerazioni con prezzi già pubblicati nelle griglie tariffarie, sia per la configurazione prezzi non inclusi nelle griglie tariffarie, Telecom Italia garantisce tempi massimi di fornitura del servizio pari a 90 giorni.

Alcuni operatori hanno segnalato che un costo di configurazione eccessivamente elevato può costituire un disincentivo allo sviluppo di nuovi servizi a valore aggiunto e, congiuntamente ai lunghi tempi di configurazione, potrebbe rappresentare un freno alla concorrenza.

Telecom Italia ha precisato di aver calcolato i costi di configurazione ipotizzando un'ora di lavoro su ogni SGU ed alcuni costi di predisposizione degli impianti. Infatti, l'attività di configurazione, secondo la stessa Telecom Italia, consiste nella predisposizione di una procedura soft-

ware riguardante la nuova configurazione del prezzo, nonché nel successivo aggiornamento locale di ciascuna centrale SGU con i relativi *test*. Tali operazioni, sempre secondo Telecom Italia, sono svolte presso ciascuna centrale SGU al fine di aggiornare il c.d. *"cartellino"*, generato per ogni chiamata.

39. La delibera n. 11/03/CIR prevede che gli eventuali oneri di configurazioni di prezzi non inclusi nelle griglie tariffarie siano inclusi nell'Offerta di Riferimento a condizioni economiche eque, non discriminatorie ed orientate al costo. La verifica delle condizioni economiche proposte non può che essere svolta, pertanto, alla luce di costi esposti da Telecom Italia in contabilità regolatoria e della pertinenza delle attività remunerate al servizio offerto. Sulla base delle informazioni fornite da Telecom Italia, l'Autorità, allo stato, non ritiene che sussistano motivazioni per modificare i valori proposti da Telecom Italia.

Relativamente ai tempi di configurazione delle numerazioni sulla rete di Telecom Italia, l'Autorità non ritiene motivato che gli stessi siano fissati in 90 giorni indipendentemente dal fatto che il prezzo ad esse associato sia o meno presente nelle griglie tariffarie.

40. L'Autorità osserva, infine, che l'introduzione delle griglie di prezzo e degli oneri di configurazione dei prezzi "fuori griglia" è coerente solo qualora i livelli di prezzo presenti nelle griglie siano disponibili agli operatori indipendentemente dalla numerazione scelta per il servizio finale (compatibilmente con i vincoli di prezzo massimo fissati dalla normativa vigente). Pertanto non risulta necessario associare ad ogni numerazione un sottoinsieme di prezzi disponibili ma è sufficiente disporre di un solo elenco di prezzi "già configurati" che sia tempestivamente aggiornato e reso disponibile da Telecom Italia.

L'Autorità aveva, pertanto, espresso, nella proposta di provvedimento, l'orientamento di modificare le condizioni tecniche del servizio di configurazione delle numerazioni non geografiche in capo agli operatori interconnessi, nel senso di richiedere a Telecom Italia di:

- fissare il periodo di configurazione, nel caso di prezzi già configurati all'interno delle griglie, in una misura inferiore o uguale a 30 giorni;

- rendere disponibili per tutte le numerazioni i livelli di prezzo già configurati e quelli ulteriori che saranno attivati su richieste degli operatori, ivi inclusa la direzione commerciale di Telecom Italia su specifiche numerazioni.

41. In merito alle condizioni economiche, alcuni operatori interconnessi, nel confermare che tali livelli di prezzo possono costituire un disincentivo alla concorrenza, ritengono che gli stessi risultino eccessivamente alti rispetto ai costi di configurazione delle proprie reti.

L'Autorità, tuttavia, dalla analisi dei dati e delle giustificazioni fornite da Telecom Italia sui costi sottostanti, non ritiene che sussistano motivazioni per modificare i valori proposti da Telecom Italia per la configurazione di prezzi fuori griglia. L'Autorità intende precisare, comunque, che i livelli di prezzo già configurati e quelli ulteriori che saranno attivati sulle varie numerazioni, sia per richiesta degli operatori, sia per richiesta della direzione commerciale di Telecom Italia, debbano essere resi disponibili per tutte le numerazioni.

42. Relativamente ai tempi di configurazione delle numerazioni, in sede di consultazione, Telecom Italia ha affermato di poter configurare alcune numerazioni non geografiche in 90 giorni ed altre in 30 giorni indipendentemente dal livello di tariffazione ad esse associato. Secondo l'operatore, quindi, la differenza non è legata alla presenza o meno nella griglia dello scaglione tariffario ma è riconducibile alla diversa modalità di configurazione sulla rete dei vari servizi e delle numerazioni agli stessi associati, in quanto per motivi storici alcuni servizi non geografici fanno uso esclusivamente della rete intelligente mentre altri sono configurati su tutte le centrali.

43. L'Autorità, considerato che la scelta di configurare differentemente alcune numerazioni è stata unilateralmente effettuata da Telecom Italia e che tale scelta comporta per tali numerazioni un differente e minore livello di efficienza non giustificato da motivazioni tecniche, ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare l'Offerta di Riferimento al fine di garantire per tutte le numerazioni un tempo massimo di configurazione efficiente pari a 30 giorni dalla richiesta. In considerazione delle eventuali modifiche tecniche da apportare, l'Autorità ritiene congruo che tale adeguamento sia realizzato entro tre mesi dalla notifica del presente provvedimento.

44. Relativamente ai servizi in decade 7, gli operatori hanno segnalato che Telecom Italia prevede nelle condizioni dell'offerta di inibire i servizi offerti su un dato arco di numerazione o su di una specifica numerazione nel caso in cui la qualità del servizio risulti troppo bassa.

Telecom Italia ha evidenziato che la loro previsione è finalizzata unicamente a tutelare l'integrità della rete da fenomeni degradanti, quali i continui tentativi di chiamata da parte degli utenti finali, e non vuole essere un'interferenza nelle attività commerciali degli altri operatori.

45. Alla luce di quanto disposto dall'art. 5 della delibera n. 9/02/CIR, relativamente agli obblighi di comunicazione in capo agli operatori titolari delle numerazioni per servizi Internet, l'Autorità ritiene che l'operatore deve comunicare ai propri clienti le informazioni relative alla qualità del servizio offerto ma che tali informazioni non siano necessarie a Telecom Italia per configurare il servizio di fatturazione.

L'Autorità aveva pertanto espresso l'orientamento di modificare le condizioni di offerta del servizio in questione, nel senso di eliminare le clausole sopra indicate introdotte da Telecom Italia.

46. Nel corso della consultazione, Telecom Italia ha osservato che la previsione contenuta nell'Offerta di Riferimento è finalizzata, oltre che alla tutela dell'integrità di rete, alla tutela della propria clientela in riguardo alla qualità della connessione.

Sul punto si è espressa anche l'associazione dei consumatori Adiconsum evidenziando la necessità che l'operatore titolare della numerazione offra servizi di un adeguato livello qualitativo assumendosi impegni precisi nei confronti dei consumatori.

L'Autorità, nel condividere il principio di tutela dei cliente, ritiene che gli operatori titolari delle numerazioni non geografiche, con particolare riferimento alle numerazioni per servizi di accesso ad Internet, debbano comunicare in maniera trasparente e puntuale ai propri clienti il livello di qualità che il proprio servizio garantisce, così da consentire ai clienti di scegliere se aderire o meno. Laddove, invece, il livello di servizio offerto rischi di compromettere l'integrità della rete, devono essere predisposti e concordati tra tutti gli operatori i necessari meccanismi di tutela della rete nell'ambito delle modalità tecniche concordate per l'interconnessione.

Relativamente alle clausole poste da Telecom Italia per attivare le numerazioni non geografiche, pertanto, l'Autorità ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare le condizioni di offerta del servizio in questione, eliminando la richiesta di informazioni non necessarie alla configurazione del servizio.

Accesso al servizio 12

47. L'Autorità ha rilevato che Telecom Italia ha escluso dall'Offerta di Riferimento 2004 il servizio di accesso in interconnessione al servizio 12 (informazione elenco abbonati nazionali).

Telecom Italia ha giustificato l'esclusione ai sensi dell'art. 55 del Codice delle Comunicazioni ove tale servizio è stato espunto da quelli soggetti ad obbligo di servizio universale. Pertanto Telecom Italia ha ritenuto che questo servizio non sia più soggetto agli obblighi di pubblicazione e di orientamento al costo a cui soggiacciono gli altri elementi dell'Offerta di Riferimento. Telecom Italia ha comunque evidenziato che per il 2004 il prezzo del servizio è rimasto immutato e che la sua offerta è disponibile sul proprio sito web.

48. L'Autorità ha svolto una verifica di tali condizioni, da cui è emerso che l'offerta per l'accesso da rete fissa al servizio 12 prevede l'applicazione del modello di terminazione; ciò, peraltro, contrasta con la delibera n. 4/02/CIR che prevede l'equiparazione del servizio di informazione abbonati ai servizi non geografici, per i quali la tariffa viene definita dall'operatore cui è assegnata la numerazione e per i quali si applica il modello di raccolta. L'Autorità aveva pertanto ritenuto, nella propria proposta di provvedimento, che l'esclusione dall'Offerta di Riferimento 2004 del servizio di accesso al 12 non risulti coerente con quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche e che gli obblighi e le condizioni di fornitura di tale servizio debbano dunque permanere sulla base della normativa preesistente sino al completamento del riesame degli obblighi.

49. Telecom Italia, in merito alla proposta di decisione dell'Autorità, ha fatto rilevare che la delibera n. 4/02/CIR ha fondato la decisione di equiparare il servizio di informazione abbonati ai servizi non geografici sul presupposto, ormai decaduto, che tale servizio sia parte degli obblighi di servizio universale. Venuto meno, con il Codice delle comunicazioni tale obbligo, a parere di Telecom Italia, la decisione della delibera n. 4/02/CIR risulterebbe abrogata.

50. L'Autorità ritiene che la giustificazione addotta da Telecom Italia non rilevi in quanto il modello di interconnessione di terminazione non può in ogni caso essere applicato ad una numerazione non geografica quale il "12".

L'Autorità ritiene opportuno richiedere, pertanto, a Telecom Italia di adeguare nell'Offerta di Riferimento 2004 le condizioni di interconnessione al servizio informazione abbonati su numerazione 12 con le modalità previste dalla delibera n. 4/02/CIR e successive integrazioni, trattando quindi la numerazione associata al pari delle numerazioni non geografiche in capo all'operatore medesimo.

Offerta di flussi di interconnessione a 34Mbps

51. Telecom Italia ha introdotto nell'Offerta di Riferimento 2004, l'offerta di flussi di interconnessione a 34Mbps in ottemperanza all'art. 1, comma 1, lett. a), sub 1) della delibera n. 2/03/CIR ed all'art. 3, comma 2, lett. b) della delibera n. 11/03/CIR.

In merito alle condizioni di offerta proposte da Telecom Italia, alcuni operatori hanno segnalato che le stesse contemplano condizioni economiche e tecniche che, a loro avviso, potrebbero impedire o limitare la fruizione del servizio.

Altri operatori hanno anche segnalato che le modalità di offerta risulterebbero incomplete, con particolare riferimento ai casi di accesso alla rete di Telecom Italia con estensione del collegamento ove non è inclusa la possibilità di utilizzo di collegamenti a 34Mbps.

52. L'Autorità ha svolto un approfondimento sulla struttura di tale offerta, anche in relazione alle disposizioni di cui alle delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR ed ai costi delle componenti impiantistiche previste ed ha ritenuto, nella propria proposta di provvedimento, che, al fine di rimuovere le criticità segnalate dagli operatori, le condizioni di offerta del servizio in questione dovessero essere integrate prevedendo la possibilità di utilizzo di interfacce a 155Mbps, l'eliminazione dell'obbligo di acquisto congiunto con le interfacce a 2Mbps sull'autocommutatore di Telecom Italia e l'introduzione del servizio di estensione del collegamento a 34Mbps.

53. Telecom Italia, sul punto, fa rilevare che i flussi di interconnessione hanno per finalità il rilegamento delle porte degli autocommutatori PSTN, disponibili a velocità di 2Mbps e155Mbps. La consegna di un flusso a 34 Mbps su terminazione a 155 Mbps richiederebbe in ogni caso operazioni di demultiplazione che, a parere di Telecom Italia, comporterebbero inutili incrementi di costo per gli operatori interconnessi. Per tali motivi, Telecom Italia non ritiene giustificata l'introduzione di nuove modalità di consegna del servizio di flussi a 34 Mbps. In merito alle condizioni economiche del servizio, Telecom Italia, ha giustificato la propria proposta con una valorizzazione effettuata

sulla base della struttura produttiva impiegata, analogamente a quanto già fatto per i flussi a 155 Mbps. Tale valorizzazione prevede in particolare l'uso di componenti trasmissive e di raccordo in tecnologia SDH a 2,5 Gbps.

54. Gli operatori Wind e Tiscali, nel condividere l'orientamento dell'Autorità, segnalano che l'attuale offerta, che prevede interfacce in tecnologia PDH, risulta inefficiente e non consentirebbe, tra l'altro, l'uso dei flussi di interconnessione a tale velocità per altre tipologie di traffico. Secondo questi operatori, un'offerta di interfacce in tecnologia SDH (ad esempio TUG-3 - *Tributary Unit Group-3*), consentirebbe un'utilizzazione maggiormente efficiente dei flussi di interconnessione a 34 Mbps, anche in relazione al servizio di estensione del collegamento a tale velocità. Wind, inoltre, segnala che il prezzo proposto da Telecom Italia non risulta del tutto in linea con quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR, relativamente al mantenimento delle relazioni di prezzo previste per i circuiti diretti numerici alle differenti velocità.

55. L'Autorità, valutata la fondatezza delle segnalazioni degli operatori, ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare l'Offerta di Riferimento introducendo il servizio di flusso di interconnessione a 34Mbps con interfacce SDH a 155Mbps, nonché l'introduzione dell'estensione del collegamento a 34 Mbps con le stesse modalità. L'Autorità ritiene altresì opportuno raccomandare l'utilizzazione di interfacce in modalità TUG-3, al fine di minimizzare le tipologie di apparati e interfacce presenti e garantire la massima efficienza anche in presenza di usi condivisi delle portanti trasmissive.

56. In merito alle condizioni economiche del servizio di flussi a 34 Mbps, l'Autorità, coerentemente con quanto già previsto da Telecom Italia nella formulazione dell'offerta di linee affittate *wholesale* approvata con la delibera n. 440/03/CONS e considerato che un flusso a 155Mbps può multiplare fino a tre flussi a 34Mbps, ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare i prezzi della componente trasmissiva (intesa come "collegamento trasmissivo di interconnessione" e relativo "canone anno trasmissivo") adottando valori non superiori ad un terzo di quelli già proposti per i flussi a 155Mbps.

Flussi di interconnessione: restrizioni d'uso

57. Telecom Italia ha previsto, nell'Offerta di Riferimento 2004, che i circuiti di interconnessione tra i propri nodi e quelli degli operatori interconnessi siano forniti solo congiuntamente alle funzionalità di commutazione di centrale dei propri autocommutatori. Tale aggregazione di offerta impedisce, secondo quanto segnalato da alcuni operatori, l'uso del servizio di circuiti di interconnessione per servizi diversi da quelli di fonia vocale commutata. Inoltre, Telecom Italia non ha previsto eventuali servizi aggiuntivi necessari all'utilizzo dei circuiti di interconnessione per destinazioni d'uso diverse dalla fonia vocale, né ha predisposto modalità di migrazione economica dalle offerte che utilizzano le medesime componenti impiantistiche dei flussi di interconnessione.

58. Le delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR dispongono che Telecom Italia preveda la possibilità di utilizzare i circuiti di interconnessione per qualsiasi tipo di applicazione (raccolta del traffico fonia, di accessi disaggregati, di traffico dati, etc.), purché gli stessi circuiti rileghino una sede dell'operatore (anche co-locata) ad una sede di Telecom Italia ove siano localizzati gli apparati degli operatori. Nelle suddette delibere viene inoltre disposto, in via generale, che nel caso di rilegamento tra sede OLO e centrale Telecom Italia, catene impiantistiche similari devono essere offerte, in base al principio di non discriminazione, a condizioni economiche analoghe, fatti salvi eventuali componenti aggiuntivi relativi alle specifiche applicazioni.

Tale conclusione è supportata dalla considerazione che se un operatore ha già attive infrastrutture di interconnessione per il traffico fonia, allo stato è impossibile per lo stesso condividere le

medesime risorse trasmissive anche per il trasporto di altre tipologie di traffico, quali il traffico raccolto in *unbundling* o in ADSL *wholesale* nel medesimo sito. Tale limitazione oltre ad avere come effetto l'incremento di costi per l'operatore che è costretto ad attivare nuovi flussi per erogare i servizi tipici del mercato dell'accesso (*unbundling* e ADSL *wholesale*), rappresenta un utilizzo inefficiente delle risorse di rete già a disposizione. Pertanto l'Autorità, nella propria proposta di provvedimento, aveva ritenuto che le condizioni di offerta dei servizi di cui al presente paragrafo non risultassero coerenti con la regolamentazione vigente ed ha espresso l'orientamento di richiedere a Telecom Italia l'eliminazione delle restrizioni all'utilizzo dei flussi di interconnessione.

59. In merito a tale proposta, KPNQWest e AIIP hanno evidenziato che gli ISP, generalmente non sottoscrittori di contratti di interconnessione per servizi fonia con Telecom Italia, non possono accedere alle condizioni economiche dei flussi di interconnessione per il trasporto del traffico xDSL verso le proprie sedi. Essi pertanto richiedono l'applicazione delle condizioni economiche dei flussi di interconnessione ai rilegamenti per il traffico xDSL anche nel caso in cui non siano pre-esistenti circuiti di interconnessione in fonia.

60. Telecom Italia, in merito all'orientamento espresso dall'Autorità, fa osservare che i flussi di interconnessione sono stati realizzati per il trasporto del traffico commutato tra le centrali di Telecom Italia e quelle degli operatori interconnessi al fine di soddisfare specifici obblighi regolamentari. Pertanto, qualora si confermasse l'orientamento dell'Autorità di eliminare le restrizioni d'uso di tali flussi per altre tipologie di traffico, tale decisione dovrebbe essere accompagnata da misure specifiche atte a garantire un uso dei servizi di flussi di interconnessione in maniera coerente con il fine originario per il quale tali servizi sono stati inclusi nell'Offerta di Riferimento. A tal riguardo, Telecom Italia ritiene che l'eventuale uso per altre tipologie di traffico possa essere ammesso solo in presenza di un'infrastruttura di interconnessione tra il nodo di Telecom Italia e quello dell'OLO realizzata da Telecom Italia stessa e di flussi di interconnessione già attivi su tale infrastruttura.

61. L'Autorità osserva che l'esistenza di un circuito di interconnessione è un'evidente condizione necessaria e sufficiente per la condivisione dei flussi di interconnessione medesimi, consentendo, tra l'altro, le modalità di utilizzo condiviso di seguito riportate:

- *unbundling* presso lo stadio di linea co-locato all'SGU/SGT interconnesso. In tale caso l'operatore può impiegare la componente trasmissiva del flusso di interconnessione PSTN per la raccolta del traffico ULL;

- collegamento di POP ATM a nodi ATM di Telecom Italia co-locati in centrali SGU/SGT, per usufruire di servizi CVP o ADSL *wholesale*. In tale caso l'operatore, qualora interconnesso a tale nodo, può impiegare la componente trasmissiva del flusso di interconnessione per il trasporto di tale traffico.

L'Autorità rileva, infine, che Telecom Italia ha allineato le condizioni economiche dell'offerta commerciale per i rilegamenti dei circuiti tra le proprie centrali ATM e quelle degli operatori OLO alle condizioni previste in Offerta di Riferimento per i flussi di interconnessione.

62. L'Autorità ritiene pertanto che, fermo restando quanto previsto dalle delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR, debbano essere specificate nell'Offerta di Riferimento, in linea con quanto indicato al paragrafo precedente, le modalità attraverso le quali può essere realizzato, a partire da uno o più circuiti di interconnessione, l'uso condiviso dei flussi di interconnessione, realizzati per il traffico commutato, per altre tipologie di traffico.

Circuiti parziali: restrizioni sull'utilizzo, SLA e condizioni di offerta

63. Con riferimento al servizio di circuiti parziali, alcuni operatori hanno segnalato che nell'Offerta di Riferimento viene esclusa la possibilità di impiego di tali circuiti al fine di realizzare una

linea affittata tra un proprio punto di presenza ed un cliente finale. Inoltre, secondo gli operatori i parametri di disponibilità e il *Service Level Agreement* (SLA) presenti nell'Offerta di Riferimento risultano non adeguati a competere con l'offerta di linee affittate *retail* di Telecom Italia.

64. La delibera n. 11/03/CIR ha previsto che i circuiti parziali siano utilizzabili a prescindere dalla tipologia di utenza attestata nei punti terminali ed indipendentemente dal fatto che l'OLO acquisti o meno una seconda coda di terminazione da Telecom Italia. Nelle condizioni riportate nell'Offerta di Riferimento 2004, Telecom Italia invece, da un lato, pone restrizioni alla tipologia d'utenza (l'utente attestato non può essere un altro operatore di telecomunicazioni), dall'altro consente, l'utilizzazione del circuito parziale solo nell'ambito della realizzazione di una linea affittata che unisce due sedi di utenti finali. Alla luce della normativa vigente, l'Autorità ha ritenuto che debba essere espressamente previsto nell'Offerta di Riferimento che i circuiti parziali siano un servizio essenziale necessario per la realizzazione di un servizio di linee affittate ed ha pertanto proposto che Telecom Italia modifichi le condizioni di offerta in esame eliminando le restrizioni all'utilizzo dei circuiti parziali.

65. Sul punto, Telecom Italia ha dichiarato che i circuiti parziali, definiti come collegamenti tra nodo dell'operatore interconnesso e sede di un proprio cliente finale di rete fissa (purché sede cliente e nodo operatore siano situati all'interno dello stesso distretto), vengono forniti all'operatore al fine di realizzare un servizio di linee affittate per la propria clientela finale.

66. In merito, KPNQWest, ha richiesto che il circuito parziale possa essere utilizzato, oltre che per i collegamenti dedicati fra sedi operatore e sedi di propri clienti, anche per i collegamenti con altri operatori, indipendentemente dal servizio erogato e dalla destinazione d'uso del collegamento stesso.

67. L'Autorità rileva che la regolamentazione vigente prevede l'obbligo di fornitura del servizio di linee affittate *wholesale*, secondo le condizioni da ultimo approvate con la delibera n. 440/03/CONS. Tale servizio può essere utilizzato per tutte le applicazioni, tra cui la realizzazione di circuiti di rilegamento tra operatori. Inoltre, secondo quanto indicato nelle premesse alla delibera n. 10/00/CIR, gli obblighi relativi all'offerta del servizio di circuito parziali sono imposti al fine di consentire all'operatore che richiede un circuito parziale di fornire un servizio "*end-to-end*" di linee affittate alla clientela finale. In merito a tale ultimo aspetto, si ritiene utile ribadire il principio per cui la presenza di due code di terminazione realizzate da Telecom Italia non può essere condizione rilevante per la fornitura di un circuito parziale in quanto la seconda coda di una linea affittata potrebbe essere realizzata con infrastrutture non di Telecom Italia o co-locata, nel caso in cui la linea affittata rilega la sede di un operatore con la sede del cliente finale. Pertanto l'Autorità ritiene necessario richiedere a Telecom Italia di adeguare le condizioni di offerta del servizio di circuito parziale al fine di eliminare le limitazioni in merito alla presenza di due code di terminazione, precisando anche che la linea affittata così realizzata può essere utilizzata per il trasporto di tutte le tipologie di servizio, ivi inclusi i servizi dati e a larga banda.

68. L'Autorità considerato che il sistema di regolamentazione delle linee affittate (al dettaglio ed all'ingrosso) e dei circuiti parziali è il risultato di un processo che si è evoluto nel tempo presentando sia elementi di sovrapposizione, sia di divaricazione non sempre riconducibili ad effettive differenze impiantistiche, ritiene comunque necessario operare una razionalizzazione del sistema degli obblighi di fornitura e delle relative condizioni economiche che, tuttavia, dovrà essere successivo al completamento delle analisi di mercato ed all'identificazione degli operatori con significativo potere di mercato nei mercati *retail* e *wholesale* individuati sulla base della Raccomandazione C(2003) 497 sui mercati rilevanti.

69. Relativamente alla segnalazione sull'adeguatezza dello SLA, la delibera n. 11/03/CIR ha previsto che Telecom Italia formuli un'offerta dello SLA che fornisca garanzie, sui tempi di dispo-

nibilità dei circuiti parziali, migliorative rispetto ai valori applicati alle linee affittate *retail*, al fine di permettere la completa replicabilità del servizio di linee affittate *retail*.

70. Alla luce della normativa vigente e considerando l'analogo utilizzo dei servizi di circuiti parziali e di linee affittate *wholesale*, l'Autorità ritiene opportuno indicare che lo SLA dei circuiti parziali (inteso come tempi e penalità applicate, nonché le modalità operative di comunicazione) sia coerente con i valori approvati per il servizio di linee affittate *wholesale,* con l'unica eccezione del parametro di disponibilità per il quale devono essere garantite condizioni migliorative tali da permettere la replicabilità di una linea affittata *retail* a partire da almeno due circuiti parziali.

71. Inoltre, in merito alle penali di *provisioning* (per ritardi oltre 30 giorni) ed assurance (per ritardi oltre le 10 ore), Wind ha fatto rilevare, nel proprio contributo alla consultazione pubblica, che esse risultano, nell'Offerta di Riferimento 2004, peggiorative rispetto a quelle previste nell'Offerta di Riferimento 2003.

72. In merito a tale punto, l'Autorità osserva che, con la delibera n. 440/03/CONS, sono state indicate le condizioni di *provisioning* ed *assurance* per le linee affittate *wholesale*. Tali condizioni riguardano in particolare gli orari per la segnalazione dei disservizi, le procedure di chiusura concordata dei guasti, le opzioni di SLA *premium* nonché il sistema delle penali. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare lo SLA dei circuiti parziali ai valori approvati per il servizio di linee affittate *wholesale*, di cui alla predetta delibera. Inoltre, per il parametro di disponibilità, dovranno essere fornite condizioni migliorative tali da permettere la replicabilità di una linea affittata *retail* che include due circuiti parziali. Infine, relativamente alle garanzie sui tempi di disponibilità, l'adeguamento degli SLA dei circuiti parziali dovrà avvenire entro il mese di giugno 2004, coerentemente con il calendario previsto dalla predetta delibera, prevedendo il calcolo della disponibilità a partire dalla data di effettiva attivazione del circuito.

73. In merito alle condizioni di cessazione per il servizio di circuiti parziali, diversi operatori hanno segnalato che le stesse prevedono che l'operatore paghi i ratei a scadere per la restante parte dell'anno, anche dopo il primo anno di rinnovo del contratto.

74. L'Autorità ritiene che le condizioni di cessazione del servizio in oggetto debbano essere allineate a quelle previste per i flussi di interconnessione prevedendo un opportuno periodo di preavviso trascorso il quale nulla sia dovuto da parte dell'operatore e pertanto richiede a Telecom Italia di adeguare l'offerta al fine di allineare le condizioni di cessazione del servizio di circuito parziale a quelle previste per i servizi di flussi di interconnessione.

Raccordi interni di centrale: restrizioni all'utilizzo e condizioni di offerta

75. Alcuni operatori hanno segnalato difficoltà nella messa a disposizione del servizio di raccordi interni di centrale da parte di Telecom Italia nel caso in cui tali circuiti connettano apparati di OLO in co-locazione con altri apparati (anche di altri operatori in *housing* commerciale) e siano impiegati per servizi diversi da quelli di fonia vocale.

76. Sul punto, l'Autorità rileva che le delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR dispongono che Telecom Italia realizzi i raccordi interni di centrale a condizioni trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie e che tale servizio sia offerto agli operatori in co-locazione indipendentemente dagli operatori rilegati e dalla tipologia di traffico. L'Autorità ribadisce tale obbligo per Telecom Italia di adeguare le condizioni dell'offerta al fine di garantire la possibilità di utilizzare raccordi interni a partire da sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dalla finalità del raccordo stesso.

Considerato che il servizio in esame è accessorio al servizio di co-locazione e che lo stesso risulta applicabile in tutti i casi in cui almeno uno dei due punti rilegati appartiene ad un operatore

co-locato, l'Autorità ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare l'Offerta di Riferimento prevedendo l'utilizzo di raccordi interni, a condizioni trasparenti ed orientate al costo, verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso.

77. In merito alle condizioni di offerta del servizio, alcuni operatori hanno richiesto di rimuovere le limitazioni sulla configurazione minima dei raccordi in fibra, con specifico riferimento all'introduzione di raccordi con 32 fibre per capacità di 2Mbps e di 8 fibre per capacità di 155Mbps.

78. L'Autorità, considerato che una configurazione minima ragionevolmente ridotta può aumentare l'efficienza dell'uso del servizio da parte degli operatori, richiede a Telecom Italia di adeguare l'Offerta di Riferimento eliminando le limitazioni sulla configurazione minima dei raccordi in fibra ottica.

Servizio di Canale Virtuale Permanente

79. L'Autorità ha rilevato in primo luogo, anche sulla base delle segnalazioni di numerosi operatori, che Telecom Italia non ha inserito l'offerta di CVP nel corpo dell'Offerta di Riferimento 2004, ma che l'offerta di tale servizio è stata pubblicata separatamente. Sul punto, l'Autorità ritiene, come già evidenziato nella delibera n. 11/03/CIR, che l'offerta CVP faccia parte dei servizi di interconnessione, in coerenza con quanto disposto dalla delibera n. 2/00/CIR ed indipendentemente dalla modalità di valutazione dell'orientamento al costo (*retail minus* piuttosto che *cost plus*). Pertanto, l'offerta va ripubblicata integralmente e periodicamente, completa di caratteristiche tecniche ed economiche di fornitura, e comunicata all'Autorità contestualmente alle altre offerte del listino di interconnessione.

80. In merito alle condizioni di offerta CVP, diversi operatori hanno segnalato che l'offerta di Telecom Italia sul mercato *retail* di servizi di connettività dati, inclusivi di accesso xDSL, risulterebbe avere caratteristiche economiche, tecniche e dello SLA non replicabili a partire dall'offerta *wholesale* CVP.

Servizio CVP: condizioni economiche

81. Relativamente alle condizioni economiche, nel corso del procedimento gli operatori hanno inviato all'Autorità documentazione finalizzata a dimostrare la difformità delle offerte effettivamente proposte da Telecom Italia sul mercato *retail* da quelle utilizzate dall'Autorità in sede di approvazione dell'offerta *wholesale* CVP. In particolare, secondo quanto segnalato dagli operatori, Telecom Italia applicherebbe, in funzione del valore dell'offerta *retail*, sconti differenziati in funzione dei *budget* assegnati alle proprie divisioni commerciali, da applicarsi più frequentemente in aree in cui siano presenti infrastrutture di altri operatori, che includerebbero anche la fornitura di prestazioni aggiuntive "a titolo gratuito".

82. La delibera n. 15/00/CIR ha disposto che gli eventuali sconti praticati da Telecom Italia devono essere oggetto di esplicita approvazione preventiva da parte dell'Autorità anche ai fini della valutazione degli impatti sulle condizioni economiche del servizio intermedio di CVP. Infatti l'orientamento al costo dei servizi CVP è ottenuto applicando il criterio di *retail minus* introdotto con la delibera n. 2/00/CIR e successivamente precisato con le delibere n. 15/00/CIR e 6/03/CIR, e pertanto ogni variazione delle effettive condizioni *retail* di riferimento comporta l'adeguamento delle condizioni CVP applicate agli operatori. Alla luce di tali considerazioni l'Autorità ha ritenuto necessario, nella propria proposta di decisione, che i prezzi *retail*, sulla base dei quali applicare la prevista percentuale di riduzione per definire il prezzo *wholesale* tengano conto del valore di sconto medio applicato da Telecom Italia ai propri prezzo *retail*. L'Autorità pertanto ha ritenuto necessario che si proceda alla revisione delle condizioni economiche dell'offerta CVP, nel rispetto dei principi di tra-

sparenza e non discriminazione, anche con riferimento alle condizioni economiche dei relativi servizi accessori di trasporto metropolitano ed interurbano.

83. L'Autorità, nella propria proposta di decisione, ha espresso l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di:

- riformulare le condizioni economiche dell'offerta *wholesale* CVP, al fine di considerare il valore di sconto medio applicato dalla medesima società nei confronti della propria clientela finale;

- comunicare all'Autorità i valori di sconto applicati nei contratti *retail* al fine di giustificare il valore di sconto medio applicato.

84. In merito alla proposta di decisione dell'Autorità, diversi operatori, tra cui Fastweb, KPNQWest ed AIIP, hanno osservato che le condizioni economiche dell'offerta CVP andrebbero riviste non in base allo sconto medio praticato da Telecom Italia, ma in base allo sconto massimo applicato, considerando gli operatori autorizzati alla stregua dei migliori clienti di Telecom Italia. Ciò anche al fine di garantire la replicabilità di tutte le offerte *retail* di Telecom Italia.

85. Telecom Italia ha affermato che gli sconti praticati nelle proprie offerte *retail* riguardano le sole componenti non regolamentate del servizio e pertanto devono considerarsi non pertinenti nella definizione del prezzo *wholesale*. In particolare Telecom Italia considera regolamentati il modem e le sole componenti di accesso e trasporto metropolitano (unicamente per le aree di Roma e Milano).

86. Telecom Italia ha inoltre comunicato che le offerte Hyperway e Datawan sono le uniche, attualmente commercializzate, che prevedono componenti di accesso in tecnologia xDSL o SDH analoghe a quelle analizzate nel corso del procedimento relativo alla delibera n. 15/00/CIR.

87. L'Autorità, avendo preso atto delle posizioni degli operatori e rilevato che Telecom Italia si è impegnata a ridurre del 50% l'Offerta di trasporto interurbano ATM agli operatori, ritiene opportuno che Telecom Italia riformuli le condizioni economiche del servizio di accesso CVP applicate a partire dal 1 gennaio 2004, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari definite dalle delibere n. 2/00/CIR, n. 15/00/CIR e n. 6/03/CIR. In particolare le delibere n. 2/00/CIR e n. 15/00/CIR hanno definito il livello di disaggregazione dell'offerta CVP ed il criterio di applicazione del principio del *retail minus* mentre la delibera n. 6/03/CIR ha precisato la composizione dei costi evitabili nel calcolo del *minus* con riferimento alle singole offerte *retail* di Telecom Italia.

88. La delibera n. 15/00/CIR, sulla scorta di quanto previsto dalla delibera n. 2/00/CIR, ha disposto, all'art. 1, commi 1 e 5, che il servizio CVP sia fornito in maniera disaggregata nelle seguenti componenti base:

1) modem in sede d'utente;

2) raccolta dalla sede utente al DSLAM;

3) connettività *wholesale* dal DSLAM alla rete ATM di Telecom Italia;

4) connettività tra nodo ATM di Telecom Italia e nodo dell'operatore;

ed inoltre che deve essere prevista un'offerta a condizioni *wholesale* per il servizio opzionale di trasporto ATM di tipo geografico ed un'offerta per il servizio opzionale di collegamento tramite CDN a 2, 34, 155, 622Mbps fra nodi ATM di Telecom Italia e nodi degli OLO.

89. In merito alle componenti del servizio di cui ai punti 2) e 3), l'art. 1 della delibera n. 15/00/CIR, nel definire le modalità di formulazione delle condizioni economiche del servizio, dispone che l'offerta *wholesale* sia formulata sia in modalità *flat* sia in modalità a consumo. La medesima delibera dispone inoltre che l'offerta *wholesale* sia formulata a parità di condizioni tecniche e di componenti accessorie rispetto all'offerta *retail* di Telecom Italia utilizzata a riferimento. Tra le componenti che devono essere fornite nell'offerta *wholesale* sono anche presenti:

a) la connettività in ambito urbano (ove presente);

b) la porta ATM al nodo di raccolta di Telecom Italia.

La delibera n. 15/00/CIR dispone inoltre che le condizioni di offerta *wholesale* devono essere aggiornate applicando il *minus* ad ogni offerta migliorativa di Telecom Italia, fatta salva la possibilità per Telecom Italia di dimostrare all'Autorità una diversa composizione dei costi evitabili nelle nuove offerte.

90. La delibera n. 15/00/CIR dispone che la componente di accesso deve essere fornita agli operatori in modo disaggregato dalle componenti accessorie eventualmente presenti nell'offerta *retail*. Il prezzo della componente di accesso, in coerenza con l'art. 2, comma 2, della delibera n. 6/03/CIR, è determinato sulla base del prezzo dalla stessa praticato per i corrispondenti servizi finali da Telecom Italia, depurato del valore dei servizi, forniti alla clientela, aggiuntivi rispetto a quelli necessari per la sola connettività e sottraendo dal valore così determinato una percentuale (minus) corrispondente ai costi non pertinenti, quali costi di commercializzazione dell'offerta, costi di gestione del cliente, costi delle infrastrutture di rete aggiuntive a quelle di cui all'offerta all'ingrosso e necessarie per fornire al cliente finale un servizio di qualità equivalente.

91. L'Autorità osserva che in quest'ultima voce rientrano anche, e non esclusivamente, il costo del trasporto ATM interurbano (ove presente nell'offerta *retail*), una quota del costo della porta ATM sul nodo di raccolta di Telecom Italia ed una quota del costo dei flussi di collegamento tra il nodo ATM di Telecom Italia e gli apparati ATM dell'operatore interconnesso.

92. L'art. 4 della delibera n. 15/00/CIR ha, infine, disposto per Telecom Italia obblighi di comunicazione preventiva all'Autorità di qualsiasi offerta *retail* con accesso in tecnologia xDSL corredata delle relative condizioni economiche; ciò al fine di valutare l'applicazione del principio di non discriminazione all'offerta *wholesale*. Il medesimo articolo dispone che qualsiasi politica di sconto praticata da Telecom Italia alla clientela finale deve essere oggetto di esplicita valutazione da parte dell'Autorità, anche ai fini della eventuale revisione delle offerte *wholesale*. Inoltre l'art. 2, comma 3, della delibera n. 6/03/CIR dispone che Telecom Italia, nel comunicare all'Autorità le condizioni economiche delle offerte *retail*, dia contestualmente evidenza disaggregata del valore dei servizi aggiuntivi e dei costi non pertinenti, fornendo anche i criteri di valutazione utilizzati ed indicando la natura dei dati utilizzati con il previsto livello di dettaglio; ciò al fine di permetterne l'analisi di replicabilità a partire dai servizi *wholesale* già presenti e l'eventuale revisione di questi ultimi.

93. Ciò premesso l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia riformuli l'offerta *wholesale* CVP tenuto conto di tutte le offerte *retail* in commercio ed in particolare:

- delle condizioni economiche applicate nei servizi *retail*, tra cui Hyperway e Datawan;

- delle condizioni economiche migliorative praticate nell'ambito di offerte *retail* inserite in convenzioni nazionali con associazioni di aziende;

- delle condizioni economiche migliorative derivanti dall'applicazione di sconti massimi applicati alla propria clientela, anche su componenti non regolamentate ed accessorie al servizio di connettività, ma fornite in bundle nelle offerte *retail*.

Per consentire la valutazione delle nuove condizioni economiche, Telecom Italia dovrà fornire una nuova comunicazione delle condizioni economiche e di fornitura (componenti accessorie, SLA e penali) delle suddette offerte *retail* attualmente in commercio basate su componenti di accesso xDSL ed SDH, a consumo e flat e, per ciascuna capacità prevista, dando contestualmente evidenza disaggregata del valore dei servizi aggiuntivi e dei costi non pertinenti secondo quanto disciplinato dall'art. 2, comma 3, della delibera n. 6/03/CIR.

94. In ottemperanza alla normativa vigente l'Autorità si riserva di verificare la coerenza delle condizioni economiche del servizio CVP sulla base dei dati di dettaglio forniti da Telecom Italia e, ove necessario, di richiederne la modifica.

Servizio CVP: condizioni tecniche e di fornitura

95. Relativamente alle condizioni tecniche gli operatori hanno segnalato che sarebbero presenti sul mercato alcune offerte di Telecom Italia con caratteristiche tecniche e di fornitura non replicabili a partire dall'offerta CVP vigente. I principali problemi segnalati sono in relazione alle garanzie sui tempi di disponibilità minima, al mancato supporto delle classi di servizio ATM (quali la CBR e la VBR-rt) ed alle garanzie di tempi massimi di *provisioning ed assurance.*

In merito alle offerte di disponibilità ed ai tempi di *provisioning ed assurance*, Telecom Italia sostiene che i parametri dichiarati nelle proprie offerte *retail* di base sono solo dati nominali garantiti. In merito al mancato supporto delle classi di servizio ATM, gli operatori segnalano che queste ultime sarebbero necessarie al fine di replicare le offerte integrate voce e dati di Telecom Italia.

A tale proposito, Telecom Italia sostiene di non impiegare classi di servizio ATM differenziate, ma solo la classe ABR senza la notifica di congestione prevista per il CVP. Nel caso delle proprie offerte *retail* voce e dati, le differenti classi di servizio sarebbero gestite a livello IP interessando solo il terminale d'utente ed i nodi di *core network*, dunque una tale architettura risulterebbe replicabile dagli OLO. Telecom Italia ha inoltre pubblicato, in data 28 novembre 2003, un'offerta di accesso a banda larga a volume che contempla l'uso della classe VBR-rt nell'ambito dei servizi CVP.

96. Sul punto, l'Autorità rileva, in primo luogo, che anche i parametri tecnici, dello SLA e di qualità del servizio concorrono alla valutazione di replicabilità delle offerte di connettività a banda larga di Telecom Italia. Pertanto l'Autorità ritiene che, nell'analisi della replicabilità debbano essere tenute in considerazione le modalità tecniche di realizzazione adottate da Telecom Italia, i parametri di configurazione e le condizioni di *Service Level Agreement*, inclusivi delle condizioni di *provisioning*, assurance e delle disponibilità annue, sia nominali che garantite e dei corrispondenti livelli di penali.

Per tali motivi, al fine di permettere la piena replicabilità delle offerte *retail* di Telecom Italia, l'Autorità, nella propria proposta di decisione, ha ritenuto necessario che Telecom Italia indichi, come parte integrante dell'offerta CVP tutti i parametri proposti nelle proprie offerte *retail*, quali ad esempio i tempi di disponibilità, di *provisioning* ed *assurance*, i tempi massimi di latenza e di jitter, ed i tassi di perdita di celle.

97. L'Autorità, nella propria proposta di decisione, ha ritenuto necessario che Telecom Italia riformuli le condizioni tecniche indicando nell'offerta *wholesale* CVP, in modo esaustivo, i parametri tecnici proposti nelle proprie offerte *retail.*

98. Telecom Italia ha ribadito di non fare uso di classi di servizio ATM differenziate ed ha dichiarato che i livelli di qualità relativi ai servizi offerti alla propria utenza finale sono solo prestazioni non garantite da penali. I suddetti livelli di qualità sarebbero da considerarsi soltanto come valori "obiettivo", osservabili su tempi sufficientemente lunghi di funzionamento normale del circuito virtuale permanente. Telecom Italia ha infine comunicato all'Autorità i livelli di prestazioni di *provisioning* ed l'*assurance* previsti per il servizio CVP dichiarando che tali dati sono identici a quelli delle proprie offerte *retail.*

99. L'Autorità, osservando che i parametri tecnici, dello SLA e di qualità del servizio (anche se non garantiti) concorrono alla valutazione di replicabilità delle offerte, ritiene opportuno che Telecom Italia integri le condizioni tecniche del servizio CVP, sulla base del principio di non discriminazione, prevedendo nello SLA sia i tempi di *provisioning ed assurance*, sia i livelli offerti nei propri servizi finali all'utenza business di:

- disponibilità minima annua per singolo circuito;

- massima latenza;

- massimo *jitter* e massimo tasso di perdita.

100. Al fine della verifica della reale parità di trattamento tra offerte *wholesale* e *retail* ed in considerazione del fatto che Telecom Italia dichiara di non prevedere penali a garanzia dei livelli di qualità, l'Autorità ritiene inoltre che Telecom Italia debba comunicare i livelli di qualità di servizio e di SLA di *provisioning* ed *assurance* offerti ai propri utenti business per le offerte di connettività a banda larga e, su base periodica, i livelli di servizio effettivamente conseguiti. Appare utile precisare, a tale ultimo riguardo, che le informazioni dovranno includere i valori misurati per il parametro di disponibilità ed i livelli di *provisioning* ed *assurance* effettivamente conseguiti, dando evidenza disaggregata delle prestazioni del servizio CVP con accessi xDSL ed SDH ed evidenza disaggregata delle prestazioni delle proprie offerte *business* con accessi xDSL ed SDH.

101. Alcuni operatori hanno segnalato inoltre numerose criticità nel rispetto degli SLA attualmente vigenti da parte di Telecom Italia in merito a specifici aspetti delle procedure di *provisiong* ed *assurance*. Ad esempio, è stato segnalato che, nel corso del 2003, Telecom Italia ha consegnato agli operatori un numero rilevante di circuiti CVP non funzionanti o non correttamente configurati (errato provisioning iniziale). Ciò provoca un innalzamento dei costi per gli operatori.

102. In merito alla consegna di circuiti non funzionanti o non correttamente configurati, l'Autorità, ritiene opportuna l'introduzione dello SLA di garanzia sulla percentuale massima di circuiti con errato *provisioning*, al fine di incentivare Telecom Italia a correggere le criticità sopra segnalate.

103. L'Autorità nella propria proposta di decisione, ha ritenuto di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni tecniche al fine di introdurre, nell'ambito dello SLA, adeguate garanzie sulla percentuale massima di circuiti con errato *provisioning*.

104. In merito agli SLA ed alla elevata percentuale di guasti di prima attivazione, gli operatori, in sede di consultazione pubblica hanno ribadito di avere riscontrato criticità nel rispetto dei livelli di servizio previsti per *provisioning* e *assurance*, sottolineando che le penali, ove presenti, non rappresentano un disincentivo adeguato ai comportamenti anticompetitivi di Telecom Italia.

105. Con riferimento ai guasti di prima attivazione, Telecom Italia ha fatto rilevare di aver avviato un periodo di sperimentazione di sei mesi durante il quale il rilascio del CVP è previsto solo a valle di test con un *router* di prova. Telecom Italia ritiene che l'introduzione di tale procedura possa abbattere sensibilmente il tasso circuiti rilasciati non funzionanti, rendendo non necessaria l'introduzione di un meccanismo di penali. Telecom Italia ha proposto di rimandare la definizione della percentuale massima di guasti di prima attivazione, da includere in un eventuale SLA, solo a seguito delle risultanze del suddetto periodo di sperimentazione; in subordine, Telecom Italia ha richiesto che tale percentuale sia fissata al 10%.

106. L'Autorità, preso atto di quanto espresso dalle parti, ritiene opportuno che Telecom Italia introduca nello SLA di *provisioning* garanzie sulla percentuale annua massima di circuiti consegnati erroneamente. Nelle more delle risultanze della sperimentazione prevista da Telecom Italia, la percentuale massima di circuiti con errata consegna dovrà risultare inferiore al 10% del totale annuo; le penali relative dovranno risultare proporzionate ai canoni dei circuiti consegnati erroneamente ed al tempo totale di mancato funzionamento degli stessi. L'Autorità si riserva di modificare i livelli di SLA, con le relative penali, a valle dell'analisi degli esiti della sperimentazione condotta da Telecom Italia.

107. In merito alle criticità sul rispetto degli SLA di *assurance* e sull'applicazione delle penali segnalate dagli operatori, l'Autorità ritiene che la modalità di chiusura concordata dei guasti, recente-

mente introdotta per il servizio di linee affittate con la delibera n. 440/03/CONS, debba essere estesa anche al servizio CVP. Tale procedura infatti, consente un più corretto conteggio del numero di guasti serviti e dei tempi di disservizio sia al fine del calcolo delle penali sia del tempo di disponibilità.

Provisioning dei servizi di configurazione delle numerazioni

108. Alcuni operatori hanno segnalato diverse criticità in merito ai tempi massimi di configurazione delle numerazioni non geografiche, nonché dei codici e routing number loro assegnati. Difatti, il termine di 90 giorni proposto dall'offerta di riferimento per la configurazione delle numerazioni non geografiche non sarebbe ritenuto adeguato alla gestione competitiva di servizi a valore aggiunto. Gli stessi operatori fanno rilevare che Telecom Italia offrirebbe ai propri clienti la configurazione di numerazioni 899 in soli 15 giorni, mentre garantirebbe agli OLO, con servizi dello SLA plus su base commerciale, la riduzione dei tempi massimi di configurazione a 30 ed a 60 giorni.

Inoltre apparentemente a causa di differenze nelle scelte impiantistiche di Telecom Italia, le configurazioni di numerazioni 700, 701, 702 e 709 sono offerte con tempi massimi di configurazione inferiori a 30 giorni.

Gli operatori ritengono che il termine di 90 giorni proposto dall'offerta di riferimento non sia commisurato alle reali attività connesse alla fornitura del servizio, ma abbia lo scopo di indirizzare gli stessi verso le offerte dello SLA plus commerciali.

109. L'Autorità rileva che la differenziazione dei tempi di configurazione per le diverse numerazioni non risulti giustificata. L'Autorità ritiene pertanto che l'uso di particolari scelte impiantistiche da parte di Telecom Italia (con particolare riferimento all'uso della rete intelligente) devono essere volte, nel rispetto del principio di non discriminazione, alla minimizzazione dei tempi di configurazione delle numerazioni e che gli stessi tempi siano indipendenti dalle tipologie di numerazioni configurate.

L'Autorità aveva pertanto espresso, nella proposta di provvedimento, l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni di *provisioning* del servizio di configurazione delle numerazioni, al fine di minimizzare i tempi di configurazione e garantire gli stessi tempi, indipendentemente dalla tipologia di numerazione.

110. Telecom Italia, nel corso della consultazione ha giustificato le differenze tra i tempi di configurazione per numerazioni a valore aggiunto (90 giorni) e quelle basate su rete intelligente (30 giorni) come segue:

- le numerazioni per servizi non geografici a valore aggiunto, vengono configurate sia sul *database* di rete intelligente (associazione della numerazione non geografica con il corretto routing number 0180OPID) che su tutti gli SGU di Telecom Italia (associazione della numerazione non geografica con il corretto scaglione tariffario). Inoltre, nel caso di prime numerazioni (es. primo arco di numerazione afferente al codice 899), viene configurato anche il routing number (0180OPID) su tutti gli SGU e SGT per consentire il corretto instradamento sui punti di interconnessione dell'operatore titolare delle numerazioni non geografiche;

- le numerazioni relative a servizi in decade 7 vengono configurate soltanto sui *database* di rete intelligente e, solo nel caso in cui tali numerazioni siano le prime numerazioni di decade 7 richieste dall'operatore, viene configurato anche il routing number su tutti gli impianti SGU e SGT.

Tale differenza è riconducibile, quindi, alla diversa modalità di realizzazione sulla rete dei vari servizi, in quanto, per motivi storici, alcuni servizi non geografici fanno uso esclusivamente della rete intelligente mentre altri sono configurati su tutte le centrali.

111. L'Autorità, considerato che la scelta di configurare differentemente le numerazioni è stata unilateralmente effettuata da Telecom Italia e che tale scelta impone per alcune numerazioni un differente e minore livello di efficienza, ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare l'Offerta di Riferimento, relativamente alle condizioni di *provisioning* del servizio di configurazione delle numerazioni, al fine di garantire un tempo massimo di configurazione, per tutte le numerazioni, pari a 30 giorni dalla richiesta.

Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia

112. Alcuni operatori segnalano che Telecom Italia non fornisce un elenco completo ed aggiornato delle numerazioni non geografiche configurate sulla propria rete, né informa gli operatori riguardo l'apertura di nuove numerazioni non geografiche.

In questo modo gli operatori interconnessi non possono configurare l'instradamento per tali numerazioni con conseguente impossibilità di accesso per i propri abbonati.

113. L'Autorità, al fine di garantire l'interoperabilità delle reti, ritiene necessario che Telecom Italia assicuri una adeguata informazione in merito alle numerazioni non geografiche assegnate alla stessa e configurate sulla propria rete, a tutti gli operatori che ne facciano richiesta. Inoltre, l'apertura di nuove numerazioni dovrà essere comunicata con opportuno anticipo agli operatori interconnessi, al fine di permettere agli stessi di effettuare per tempo le relative configurazioni di rete.

114. In merito a tale proposta di decisione, Telecom Italia ha evidenziato la piena disponibilità a comunicare agli operatori che lo richiedano le informazioni sulle proprie numerazioni non geografiche e che tale comportamento rientra nella normale prassi seguita da Telecom Italia per i servizi offerti in concorrenza.

115. L'Autorità ritiene pertanto opportuno richiedere a Telecom Italia di adeguare l'Offerta nel senso di specificare le modalità per la comunicazione agli operatori dell'apertura di nuove numerazioni prevedendo un anticipo almeno equivalente al periodo di tempo necessario a Telecom Italia stessa per configurare sulla propria rete le numerazioni non geografiche degli altri operatori.

Servizio di unbundling: SLA e condizioni di offerta

116. Alcuni operatori hanno segnalato che, nel caso in cui il servizio di *unbundling* sia impiegato per la fornitura di servizi ad utenze di tipo *business*, è necessario poter garantire condizioni di assurance più stringenti di quelle attualmente proposte da Telecom Italia, con riferimento ai tempi necessari per il ripristino della linea dopo un guasto. Nel caso di utenze *business* la linea di accesso è infatti tipicamente impiegata per la raccolta di molteplici utenze voce e dati, pertanto il danno connesso al protrarsi del disservizio è maggiore di quello subito da un normale utente residenziale.

117. L'Autorità, al fine di promuovere l'impiego del servizio per una maggiore varietà di tipologie d'utenza, ha ritenuto opportuno, nella proposta di provvedimento, richiedere a Telecom Italia di integrare lo SLA di *assurance* prevedendo condizioni opzionali che garantiscano tempi di ripristino migliorativi rispetto a quelli correntemente offerti.

118. Telecom Italia ha dichiarato, nel contributo in risposta alla consultazione pubblica, di aver negoziato e concluso accordi di SLA di *assurance* migliorativi con alcuni operatori che permettono di accedere a tempi di ripristino più brevi su base intervento. Il pagamento avviene in ragione del numero di interventi effettivamente richiesti nel tempo di ripristino prefissato.

119. L'Autorità ritiene opportuno precisare che il servizio di SLA di assurance migliorativo deve essere fornito, a condizioni eque, trasparenti ed orientate al costo nell'Offerta di Riferimento. L'Autorità ritiene, inoltre, che l'offerta formulata su base intervento, secondo quanto riportato al punto precedente, deve opportunamente essere corredata da apposite penali da applicare nel caso la richiesta di intervento sia stata accettata da Telecom Italia e non condotta a termine entro i tempi previsti.

120. Telecom Italia, ottemperando a quanto disposto dalla delibera n. 11/03/CIR, ha eliminato le precedenti limitazioni sulle variazioni di velocità trasmissiva nell'uso della coppia ULL nel caso di accessi ADSL.

Diversi operatori hanno rilevato nell'Offerta di Riferimento che tali limitazioni permangono per le variazioni di velocità trasmissiva nel caso degli altri tipi di accesso xDSL.

121. L'Autorità ha ritenuto che le considerazioni espresse dalla delibera n. 11/03/CIR in merito alle variazioni di velocità trasmissiva nel caso di coppie per uso ADSL siano applicabili in modo analogo anche per coppie impiegate per i restanti servizi xDSL ed ha espresso l'orientamento, nella proposta di provvedimento, di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni di offerta al fine di eliminare le limitazioni relative alle variazioni di velocità per i servizi xDSL diversi dall'ADSL.

122. Telecom Italia, a tal proposito, ha fatto rilevare che, contrariamente a quanto accade per l'ADSL, per i servizi SHDSL un aumento della velocità comporta un aumento della banda utilizzata e che pertanto potrebbero verificarsi interferenze con i servizi già esistenti. Tuttavia, Telecom Italia, successivamente alle prime riunioni del tavolo tecnico sullo *spectrum management* avviato dall'Autorità ai sensi della delibera n. 11/03/CIR, ha comunicato che, suddividendo i sistemi SHDSL in tre fasce di velocità (<256 Kbps, >264-<768 Kbps e >776-<2312 Kbps), non è necessario effettuare nuovamente la procedura di qualificazione qualora l'incremento di velocità non comporti un passaggio da una fascia a quella superiore.

123. L'Autorità, rilevato dalle prime risultanze delle attività del citato tavolo tecnico che l'aumento della velocità trasmissiva dei sistemi SHDSL provoca effettivamente un incremento della banda del segnale trasmesso e può produrre un incremento delle interferenze in ambiente cavo, valutato altresì quanto comunicato da Telecom Italia, ritiene opportuno, nelle more della conclusione delle predette attività, richiedere a Telecom Italia di adeguare le condizioni in esame prevedendo il pagamento del contributo di qualificazione unicamente nel caso in cui l'incremento di velocità comporti il passaggio alla fascia superiore. L'Autorità si riserva comunque di rivedere tale decisione alla luce della conclusione delle attività del tavolo tecnico.

124. In merito al servizio di *Shared Access* con *splitter* a cura di Telecom Italia, alcuni operatori hanno richiesto che, coerentemente a quanto previsto dalla delibera n. 24/01/CIR, allegato A, comma 2, punto 2, Telecom Italia preveda una modalità di fornitura dello *splitter* a carico di Telecom Italia a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

125. L'Autorità ha rilevato che Telecom Italia ha pubblicato in data 28 novembre 2003 una integrazione all'Offerta di Riferimento che prevede tale modalità di offerta, e che le stesse risultano, allo stato, coerenti con quanto precedentemente disposto.

Così come già esaminato nella delibera n. 2/03/CIR per l'analogo servizio di accesso condiviso con *splitter* a cura dell'operatore interconnesso, al fine di garantire lo sviluppo efficiente della concorrenza in particolare nel mercato dei servizi a banda larga, l'Autorità ribadisce la necessità che tali servizi siano forniti da Telecom Italia senza vincoli sulla tipologia di servizio purché siano rispettate le pertinenti norme tecniche e siano garantite le condizioni di corretto funzionamento della rete. Ciò premesso l'Autorità ritiene che, analogamente a quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 5, della delibera n. 2/03/CIR, nell'offerta in esame debba essere eliminata la necessità per l'operatore di modificare il servizio acquistato da *shared access* a full *unbundling*, nel caso in cui il cliente finale decida di cessare il contratto *retail* di fonia precedentemente stipulato con Telecom Italia. L'Autorità si riserva tuttavia di rivedere tale misura alla luce dell'effettivo sviluppo del servizio di accesso condiviso.

Servizio di unbundling: rifiuti per indisponibilità di rete e disponibilità del database delle risorse di co-locazione

126. Nel corso del procedimento, l'Autorità ha ricevuto numerose segnalazioni in merito alla presunta difficoltà da parte degli operatori nell'utilizzo dei servizi di *unbundling* su linea non attiva (seconda linea per servizi ADSL su ISDN e ULL di linea non attiva) in virtù della causale di scarto "indisponibilità di rete Telecom". Tale causale di scarto infatti è un impedimento insormontabile (ovvero non prevede una procedura di risoluzione) e non prevedibile a priori (l'operatore non ha informazioni sul numero di linee ancora "disponibili") e mette l'operatore nella condizione di comunicare al cliente, che ha già sottoscritto il contratto, l'impossibilità di realizzare la prestazione. Tale circostanza è potenzialmente discriminatoria per l'operatore se si considera che, se il cliente richiedesse la linea direttamente a Telecom Italia, non avrebbe il medesimo rifiuto in quanto, anche in assenza di risorse di rete, Telecom Italia sarebbe comunque tenuta a fornire l'impianto per gli obblighi di servizio universale. Analoghi problemi sono stati segnalati per il servizio di prolungamento dell'accesso su portanti in fibra ottica e per i circuiti parziali, ove si sono registrati casi di rifiuto per assenza di risorse di rete, con la conseguente necessità per l'operatore di annullare gli ordini dei clienti. Anche per tali servizi la causale di rifiuto per indisponibilità di risorse non prevede una procedura di risoluzione.

127. Telecom Italia ha precisato di non avere risorse di rete di accesso riservate e pertanto in caso di rifiuto si troverebbe anch'essa nella condizione di non disporre della rete e di dover procedere a lavori di ampliamento. Tali lavori, se particolarmente onerosi, avvengono con la partecipazione economica del cliente.

128. L'Autorità ha ritenuto che la conoscenza di indisponibilità solo successivamente alla stipula di un contratto con il cliente finale rappresenti un impedimento alla capacità di contrarre da parte degli operatori. Appare pertanto necessario che siano rese disponibili agli operatori sia informazioni puntuali sullo stato della rete in termini di disponibilità di risorse, sia previsioni e tempistiche di sviluppo di rete di Telecom Italia per i siti con carenza di risorse. Inoltre, nei casi consentiti dalla normativa vigente, potrebbe essere prevista la partecipazione ai costi da parte dell'operatore. Pertanto l'Autorità, nella proposta di provvedimento, aveva espresso l'orientamento di richiedere a Telecom Italia di fornire agli operatori informazioni puntuali sullo stato della rete in termini di disponibilità di risorse, nonché le previsioni e le tempistiche di sviluppo di rete di Telecom Italia per i siti con carenza di risorse.

129. In merito al tema della disponibilità delle risorse di rete, alcuni operatori, confermando le criticità già segnalate per i servizi di *unbundling* su rete in rame, hanno sollecitato la pubblicazione da parte di Telecom Italia del *database* completo delle risorse di co-locazione di cui alla delibera n. 11/03/CIR. È stato inoltre segnalato che il servizio di *unbundling* in fibra ottica, pure presente nell'Offerta di Riferimento dal 2001, non è mai stato fornito da Telecom Italia. A tale riguardo, anche a seguito di richieste avanzate già nel 2002, gli operatori segnalano la mancata disponibilità di informazioni sulla rete e carenze nelle procedure per la fornitura di servizio. Inoltre, relativamente al rigetto di richieste di *unbundling* causate da indisponibilità di risorse di rete, altri operatori hanno fatto rilevare che, nell'Offerta di Riferimento Telecom Italia si riserva di non offrire i servizi di accesso disaggregato alla rete ed alla sottorete locale qualora *"vengano richieste risorse/capacità di rete riservate per le attività tipiche di esercizio e manutenzione ovvero per pianificati sviluppi commerciali."* Sono state, infine, segnalate analoghe criticità anche per i servizi CVP ed ADSL *wholesale* per i quali è stato fatto presente che Telecom Italia comunica l'apertura di nuove aree servite in tecnologia xDSL con ridotto preavviso o dopo l'avvenuta apertura delle stesse.

130. Relativamente alla disponibilità di informazioni sullo stato della rete di accesso in rame, Telecom Italia ha dichiarato che la fornitura richiederebbe una raccolta di dati puntuali su di un

numero elevato di elementi di rete e sulle linee che sono sottoposte a movimentazioni a carattere giornaliero. Tale attività, oltre ad essere estremamente onerosa, fornirebbe informazioni di ridotta utilità, vista la variabilità temporale delle medesime. Telecom Italia ha tuttavia manifestato la propria disponibilità a fornire informazioni sui piani di ampliamento della rete previsti per le aree servite dalle centrali aperte all'ULL. Telecom Italia ha infine fatto presente di aver reso disponibile, in data 29 dicembre 2003 un *database* sulle risorse di co-locazione comprendente anche l'informazione sul grado di riempimento dei cavi ai fini dell'utilizzo per servizi xDSL, secondo quanto previsto dalla delibera n. 11/03/CIR.

131. In merito al punto in esame l'Autorità ha in primo luogo, analizzato il *database* fornito da Telecom Italia, da cui si rileva che alcuni dati sono forniti in modo generico (p.e. negli stadi di linea la percentuale di *"disponibilità cavi primari per xDSL"* senza ulteriori informazioni né sull'area servita dal cavo primario a cui detta percentuale è attribuita, né sulla tipologia di accessi effettivamente disponibili).

132. L'Autorità, nel confermare la proposta di decisione, ritiene opportuno precisare che le informazioni puntuali sulle caratteristiche tecniche e di riempimento della rete di distribuzione dovranno essere fornite almeno per i siti aperti all'ULL con un livello di dettaglio tale da consentire agli operatori lo sviluppo di una corretta pianificazione commerciale dei loro servizi. Tali informazioni dovranno, pertanto, comprendere tutti i parametri necessari ai fini della verifica di disponibilità di un particolare servizio di accesso ad una data velocità trasmissiva, secondo quanto previsto dal manuale delle procedure di *unbundling* dell'Offerta di Riferimento, quali ad esempio il numero e la copertura geografica degli armadi corrispondenti agli stadi di linea aperti all'ULL, il numero di settori di cavo primario afferenti a ciascun armadio, il dettaglio del numero di sistemi attivi sul cavo disaggregato per ciascuna tipologia di accesso (ISDN, ADSL, SHDSL, VDSL, HDSL, HDB3), le tipologie di cavo impiegate per la rete primaria e quella secondaria, la lunghezza di ciascun cavo di rete primaria e la lunghezza media della rete secondaria. Inoltre, con riferimento ai servizi in fibra ottica, dovranno essere fornite le informazioni relative alla disponibilità di portanti in fibra ottica sia per i servizi di *unbundling* sia per il servizio di prolungamento dell'accesso, nonché sulla disponibilità di infrastrutture civili (cavidotti, pozzetti, camerette, pali, etc.) all'interno delle quali l'operatore interconnesso può installare la propria infrastruttura trasmissiva, in linea con quanto previsto nell'allegato A, sezione 4 della delibera n. 2/00CIR. Appare, infine, opportuno precisare che le predette informazioni dovranno integrare il *database* sulle risorse di co-locazione disposto all'art. 3, comma 4, lett. d della delibera n. 11/03/CIR.

133. Relativamente al rigetto di richieste di *unbundling* causate da indisponibilità di risorse di rete, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca agli operatori, notificandole anche all'Autorità, indicazioni quantitative sui livelli di riserve per sviluppi commerciali pianificati. L'Autorità ribadisce infine la richiesta a Telecom Italia di predisporre, su base progetto, una modalità di ampliamento della rete di accesso i cui costi, nei casi consentiti dalla normativa vigente, vengano ripartiti tra tutti gli operatori interessati.

134. In merito alla disponibilità di informazioni sulle aree di nuova apertura ai servizi xDSL/SDH, l'Autorità rileva che la delibera n. 15/00/CIR all'art.1, comma 2, ha previsto che le variazioni della copertura geografica debbano essere comunicate *"con un anticipo di almeno due mesi rispetto all'avvio della commercializzazione dei servizi all'utenza finale nelle aree di nuova copertura."*

135. L'Autorità ritiene pertanto necessario ribadire l'obbligo per Telecom Italia di comunicare agli operatori l'elenco degli stadi di linea che intende aprire al servizio xDSL e delle aree in cui intende operare ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento di rete contestualmente all'avvio dei lavori e comunque con almeno due mesi di anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione dei propri servizi all'utenza finale.

Servizio di co-locazione: costi di riordino del permutatori

136. Con riferimento alle procedure di ampliamento degli spazi di co-locazione, l'Autorità rileva che, in ottemperanza alla normativa vigente, Telecom Italia ha introdotto una specifica procedura che include, come segnalato dagli operatori, un'attività di riordino dei permutatori i cui costi sono a carico degli operatori interconnessi. A tale proposito Telecom Italia ha dichiarato che è a suo avviso giusto attribuire tali costi integralmente all'operatore in quanto in assenza di richieste dell'operatore, Telecom Italia non avrebbe la necessità di procedere al riordino del permutatore.

137. L'Autorità rileva che l'indisponibilità di coppie contigue è integralmente attribuibile alla gestione svolta da Telecom Italia sul permutatore e Telecom stessa potrebbe avere benefici dall'operazione di riordino. L'Autorità ritiene pertanto opportuno che venga introdotto un criterio per l'attribuzione dei costi del riordino dei permutatori, anche in relazione ai costi unitari di riordino della singola linea, in modo che tali costi vengano ripartiti tra Telecom Italia e gli operatori. L'Autorità aveva pertanto, nella proposta di provvedimento, espresso l'orientamento di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni in esame, introducendo una modalità di ripartizione tra Telecom Italia stessa e gli operatori dei costi di riordino del permutatore.

138. In merito alla proposta di provvedimento dell'Autorità, alcuni operatori hanno dichiarato che il costo del riordino dovrebbe essere attribuito interamente a Telecom Italia in quanto responsabile della gestione del permutatore. Telecom Italia, da parte sua, ha ribadito che, sulla base del principio di causalità, le spese di riordino devono essere attribuite soltanto agli operatori che fruiranno di benefici legati a tali attività e che Telecom Italia non ricava utilità diretta dall'operazione. Telecom Italia è comunque disponibile, per i casi concreti che si verificheranno, a valutare un criterio di ripartizione dei costi con tutti gli operatori che fruiranno di benefici legati al riordino.

139. L'Autorità, nel confermare la proposta di decisione, ritiene opportuno precisare che il costo dell'attività di riordino deve essere ripartito tra tutti gli operatori in modo proporzionale al numero di posizioni assegnate a ciascun operatore.

Servizi di co-locazione virtuale e co-mingling

140. Con riferimento alle condizioni relative ai servizi di co-mingling e di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte dell'operatore, è stato segnalato, da parte di alcuni operatori, che Telecom Italia richiede che gli apparati in tecnologia xDSL installabili siano appartenenti ad un elenco di apparati già certificati, perché già utilizzati da Telecom Italia stessa o da altri operatori, ovvero sottoposti a verifica delle specifiche tecniche ad approvazione da parte di Telecom Italia. Telecom Italia non ha tuttavia pubblicato l'elenco degli apparati già accettati.

Nel caso di servizio di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte di Telecom Italia, alcuni operatori hanno anche segnalato che le caratteristiche tecniche ed economiche del DSLAM sembrerebbero non in linea con quelle degli analoghi apparati che Telecom Italia ha dichiarato di impiegare nella fornitura dei servizi ADSL *wholesale*.

Viene, inoltre, segnalato da parte di alcuni operatori che le condizioni di offerta del servizio di *co-mingling* non permetterebbero la possibilità di impiegare apparati (p.e. Add Drop Multiplexer - ADM) per la concentrazione dei flussi di traffico raccolti dagli OLO, ponendo di conseguenza restrizioni all'uso del servizio di *co-mingling*.

Alcuni operatori hanno infine richiesto che il servizio di co-locazione virtuale sia esteso a qualsiasi tipologia di centrale di Telecom Italia ove sia possibile raccogliere clienti in modalità ADSL *wholesale*, con particolare riferimento alle limitazioni attualmente esistenti per le centrali *"in container"* e di tipo *"unificato MD"*.

141. Al fine di superare le criticità segnalate, l'Autorità ha ritenuto opportuno richiedere a Telecom Italia di integrare le offerte di *co-mingling* e di co-locazione virtuale rendendo disponibile l'elenco degli apparati già certificati e sui quali è in grado di svolgere le attività di manutenzione, di estendere la possibilità di utilizzo della co-locazione virtuale con DSLAM fornito da Telecom Italia a tutte le tipologie di DSLAM impiegate nella propria rete in coerenza con la delibera n. 4/02/CIR e di consentire l'installazione negli spazi in *co-mingling* di apparati di qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi funzione, purché rispettino gli standard internazionali e non influenzino gli altri servizi erogati sulla rete in analogia con quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR per la co-locazione fisica.

Inoltre l'Autorità, al fine di promuovere la diffusione del servizio di *unbundling*, aveva segnalato l'opportunità di analizzare con Telecom Italia i vincoli tecnici soggiacenti alle restrizioni sulle tipologie di centrale aperte al servizio di co-locazione virtuale, al fine di introdurre eventuali soluzioni impiantistiche alternative a quelle attualmente proposte.

142. In merito a quanto espresso dalla proposta di provvedimento, Telecom Italia ha dichiarato la disponibilità a fornire, su richiesta, la lista degli apparati accettati in co-locazione virtuale. Secondo Telecom Italia, in linea di principio non sussistono condizioni ostative all'installazione di apparati ADM (Add Drop Multiplexer) nelle sale di *co-mingling*, purché siano rispettate le norme di compatibilità tecnica con gli altri apparati e l'utilizzo sia limitato ai servizi di *unbundling*, per il quale vige l'obbligo di fornitura del servizio in questione. In merito alle limitazioni esistenti per centrali in container e di tipo unificato MD, Telecom Italia ha precisato che si tratta delle stesse limitazioni applicate a qualsiasi forma di co-locazione fisica. Infatti, come risulta dall'Offerta di Riferimento, la co-locazione non è praticabile in tutti i casi in cui non sia possibile dedicare spazi agli operatori, mantenendo a disposizione spazi sufficienti alla gestione della centrale.

143. L'Autorità, nel confermare la decisione, ritiene opportuno precisare che le informazioni richieste debbano essere incluse nell'Offerta di Riferimento e che, per il principio di parità di trattamento, vengano forniti agli operatori, nel caso di offerta di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte di Telecom Italia, apparati uguali a quelli dalla stessa impiegati per i propri servizi xDSL. In tal caso la modularità minima del numero di linee nell'apparato deve essere pari al numero di linee gestite da una singola scheda modem.

4. Ulteriori segnalazioni

Ratei di cessazione dei flussi di interconnessione

144. Telecom Italia, ha previsto per le condizione di cessazione del servizio in questione dopo il primo anno di contratto, che l'operatore sia tenuto a pagare un ulteriore rateo bimestrale del canone annuo.

L'Autorità, nel rilevare che la tematica in oggetto è stata già affrontata nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2003, richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni di offerta in esame ottemperando a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lett. c, della delibera n. 11/03/CIR.

Presenza nell'Offerta di Riferimento di due differenti condizioni economiche per il servizio di consegna DSS1

145. Il prezzo del servizio congiunto di raccolta e conversione ISDN/DSS1 non risulta coerente con i prezzi delle offerte dei singoli servizi di conversione ISDN/DSS1 e di raccolta.

L'Autorità, nel rilevare che la tematica in oggetto è stata già affrontata nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2003, richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni di offerta in esame ottemperando a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della delibera n. 11/03/CIR.

Introduzione di tariffe differenziate all'interno dello stesso arco di numerazione per 702 e 709

146. Alcuni operatori hanno richiesto di integrare l'Offerta di Riferimento introducendo la possibilità di definire servizi su numerazioni 702 e 709 con prezzi differenziati all'interno dello stesso centinaio.

L'Autorità aveva espresso nella propria proposta di provvedimento l'orientamento di modificare l'Offerta di Riferimento 2004 nel senso di richiedere a Telecom Italia, per le numerazioni 702 e 709, la configurazione di prezzi per singolo numero rimandando a quanto disposto nella delibera n. 9/03/CIR (art. 11, comma 4).

147. In merito alla proposta dell'Autorità, Telecom Italia ed Albacom, hanno dichiarato che l'impiego di prezzi differenziati per tali numerazioni potrebbe comportare ingenti investimenti per l'adeguamento dei sistemi di rete. La fatturazione differenziata infatti potrebbe avvenire solo analizzando la numerazione sino all'ultima cifra, mentre ora avviene solo in base al prefisso. Inoltre la tariffazione per tali numerazioni prevede un tetto massimo, dunque l'investimento richiesto non avrebbe alcuna giustificazione economica.

148. Si rileva sul punto che la misura introdotta dalla delibera n. 9/03/CIR ha lo scopo di permettere, al cliente (nella fattispecie il fornitore di accesso ad internet) che ha usufruito della prestazione di portabilità del numero, di applicare eventualmente una tariffa differente da quella che praticava quando era attestato all'operatore assegnatario della numerazione. Pertanto, in assenza di tale misura, verrebbe compromesso il principio della titolarità della tariffa in capo all'operatore assegnatario della numerazione. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno confermare la proposta di decisione.

Fissazione della quota di surcharge per i servizi di raccolta da telefonia pubblica

149. Diversi operatori hanno segnalato che Telecom Italia ha incrementato nel corso del 2003 la quota supplementare minutaria associata alla raccolta di traffico da apparati di telefonia pubblica.

150. L'Autorità rileva che la definizione dei criteri di determinazione di tale quota è stata oggetto di uno specifico procedimento. Il prezzo di interconnessione per tale servizio dovrà essere modificato da Telecom Italia, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera n. 12/03/CIR. L'Autorità pertanto aveva espresso l'orientamento di richiedere a Telecom Italia di allineare l'Offerta di Riferimento 2004 al disposto della delibera n. 12/03/CIR.

151. Nel corso del procedimento istruttorio Telecom Italia ha inviato in data 13 gennaio 2004 la propria valorizzazione ai sensi della delibera n. 12/03/CIR della *surcharge* da Telefonia Pubblica a valere per l'Offerta di Riferimento 2004, indicando un valore pari a 8,24 € cent/min.

Telecom Italia ha effettuato il calcolo della *surcharge* a partire dai costi del servizio di telefonia pubblica eliminando i costi non pertinenti (tra cui i costi dei lettori di carte). I dati di costo utilizzati sono relativi, per le postazioni telefoniche, alla contabilità 2001 valutata a costi correnti 2001, mentre i cespiti relativi alla rete di accesso (rete di distribuzione primaria e secondaria) sono stati valutati a costi storici 2001. I costi della *surcharge* sono stati ridotti dei maggiori oneri riscontrabili per gli impianti di telefonia pubblica finanziati nel 2001 con il fondo del Servizio Universale. Dividendo tali costi per il numero di minuti complessivi del servizio di Telefonia Pubblica è stato determinato il valore di 8,24 € cent/min. Per calcolare i maggiori oneri relativi al Servizio Universale Telecom Italia ha determinato i costi di tali postazioni telefoniche pubbliche in misura proporzionale al numero di postazioni finanziate dal fondo del Servizio Universale nel 2001 (pari al 23% ca. del totale) ed il relativo traffico sviluppato in misura proporzionale ai ricavi generati da tali postazioni (pari al 16% ca. del totale).

152. Telecom Italia ha evidenziato, inoltre, che l'analisi dei valori di traffico relativi alla telefonia pubblica dimostra negli ultimi anni un andamento decrescente con tassi di riduzione anche dell'ordine del 20% annuo. Tale riduzione del traffico non riesce a compensare le riduzioni dei costi e pertanto i costi medi unitari della raccolta da telefonia pubblica hanno registrato un notevole incremento.

153. L'Autorità ha svolto un'approfondita valutazione della modalità di calcolo applicata da Telecom Italia in particolare con riferimento ai dati contabili adoperati ed alla metodologia utilizzata per determinare i maggiori oneri derivanti dall'obbligo di fornitura del Servizio Universale. Relativamente ai dati contabili l'Autorità osserva che:

1) relativamente al conguaglio minimo garantito, tale voce di ricavo non è più portata a detrazione dei costi totali. L'Autorità ritiene che, rappresentando tale conguaglio un minor onere sostenuto da Telecom Italia, esso è un beneficio per tutti gli operatori e non solo per Telecom Italia, e pertanto deve essere escluso dai costi complessivi presi in considerazione.

2) La base di costo adoperata da Telecom Italia prevede alcuni cespiti valutati a costi correnti ed altri valutati a costi storici. L'Autorità rileva che l'unica base di costo utilizzabile per la determinazione dei costi dei servizi in questione è, allo stato, quella relativa alla contabilità regolatoria redatta dall'operatore notificato ai sensi degli artt. 8, comma 1, e art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 318/97 e verificata dal revisore indipendente ai sensi dell'art. 8, comma 4, e art. 9, comma 5, del medesimo d.P.R. n. 318/97. Nell'esercizio 2001 tale contabilità regolatoria è stata formulata utilizzando la metodologia "costi storici pienamente distribuiti". Pertanto, l'Autorità ritiene l'utilizzo di una base di costo verificata per la determinazione del prezzo del servizio di *surcharge* sia di maggiore garanzia per gli operatori interconnessi e che inoltre non sia possibile utilizzare dati di costo relativi a differenti metodologie contabili. Peraltro, l'impiego di alcuni dati valutati con metodologie a costi correnti, si ritiene possa portare ad incertezze sul mercato a fronte, allo stato, di nessun beneficio apprezzabile per la concorrenza e per gli utenti. Pertanto l'Autorità ritiene che tutti i cespiti debbano essere valutati a costi storici.

3) I minuti di traffico sono stati considerati senza includere il traffico non geografico sviluppato dagli operatori interconnessi. Telecom Italia ha giustificato tale esclusione in quanto nell'anno 2001 non era possibile dai propri sistemi misurare il traffico non geografico degli altri operatori e pertanto non è stato incluso. L'Autorità, come già espresso nel proprio provvedimento n. 12/03/CIR, ritiene opportuno che tutte le tipologie di traffico siano considerate, in maniera non discriminatoria, nella determinazione della *surcharge*. Pertanto, preso atto dell'assenza di una misura puntuale di tale traffico, ai fini della determinazione del prezzo della *surcharge* è necessario utilizzare una stima. In particolare l'Autorità ritiene che l'utilizzo del dato relativo all'anno 2002 sia la migliore stima disponibile per il valore relativo al 2001. Ciò anche in considerazione del fatto che le previsioni dell'andamento del traffico non geografico degli operatori alternativi indicano una crescita di tale valore.

Relativamente agli aspetti metodologici riguardanti la determinazione dei maggiori oneri derivanti dall'obbligo di fornitura del Servizio Universale, l'Autorità, come già evidenziato nella delibera n. 12/03/CIR, conferma che il prezzo medio della *surcharge* deve essere calcolato prendendo in considerazione i costi delle postazioni totali escludendo i costi relativi alle postazioni utilizzate da Telecom Italia nel calcolo del costo netto. I costi così determinati fanno riferimento ad un insieme di postazioni rappresentativo di un servizio efficiente, erogato in assenza di obblighi di Servizio Universale, e vengono adoperati per calcolare il valore medio unitario del prezzo della *surcharge* come rapporto di tali costi e dei corrispondenti minuti di traffico. Il valore medio unitario così determinato, anche se calcolato facendo riferimento solo ad un sottoinsieme del totale delle postazioni, viene poi ad essere corrisposto dagli operatori per tutti i minuti di traffico generati dalle postazioni

telefoniche pubbliche indipendentemente dal fatto che siano o meno installate nell'ambito del Servizio Universale. Il totale dei costi relativo a tutte le postazioni è quello che, in ottemperanza alla normativa vigente, Telecom Italia è tenuta a recuperare con i servizi di interconnessione (intesi, in senso lato, come inclusivi del *transfer charge* interno applicato alle direzioni commerciali). Con tale modalità di applicazione della *surcharge*, gli eventuali costi "aggiuntivi" non coperti dai ricavi della quota di *surcharge* (interni ed esterni) sono riconducibili alle postazioni su cui Telecom Italia calcola il costo netto del Servizio Universale (ossia quelle escluse dal calcolo del valore medio unitario) e, pertanto, concorreranno alla determinazione del costo netto del Servizio Universale relativo all'esercizio contabile in cui effettivamente si sono determinati i corrispondenti ricavi da *surcharge* (interni ed esterni). Nel caso dell'Offerta di riferimento 2004, ad esempio, gli eventuali costi aggiuntivi saranno tenuti in considerazione nel calcolo del costo netto del Servizio Universale nell'anno 2004.

154. Ciò premesso, valutato l'impatto delle modifiche precedentemente descritte sulla base dei dati della contabilità regolatoria a costi storici 2001, l'Autorità ritiene che nell'Offerta di Riferimento 2004 il prezzo della *surcharge* debba essere adeguato al fine di garantire l'effettivo orientamento al costo. L'Autorità, sulla base dei dati acquisiti, stima che il prezzo di tale servizio non può essere superiore a 6,15 € cent/min. Tale nuovo valore avrà effetto a partire dalla data di entrata in vigore della delibera n. 12/03/CIR, in quanto corretta applicazione del disposto della stessa.

Informazioni necessarie alla configurazione di NNG (Numerazioni Non Geografiche)

155. Alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia richiede che, all'atto della richiesta di configurazione di nuove numerazioni nell'ambito del servizio di accesso di clienti Telecom Italia a NNG dell'operatore interconnesso, l'OLO descriva le modalità di effettuazione del servizio e dia evidenza della comunicazione ed eventuale approvazione della tariffa da parte dell'Autorità.

156. L'Autorità, nel ribadire che tali informazioni non sono necessarie alla configurazione delle numerazioni e non devono pertanto essere richieste, richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni di offerta di tale servizio secondo quanto disposto dalla delibera n. 2/03/CIR.

SLA del servizio di Shared Access

157. La delibera n. 11/03/CIR dispone che Telecom Italia introduca SLA di assurance garantiti nel 100% dei casi.

L'Autorità, nel rilevare l'inottemperanza di Telecom Italia a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lett. e) della delibera n. 11/03/CIR, richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni del servizio di *Shared Access* introducendo un SLA di *assurance* garantito nel 100% dei casi.

Annullamento ordini dei circuiti parziali

158. Telecom Italia nel manuale delle procedure per i servizi di interconnessione prevede che, in caso di annullamento ordini, l'operatore sia tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, un importo pari al 25% del contributo di attivazione del collegamento, se l'annullamento perviene entro 10 giorni solari dalla data dell'ordine o, in alternativa, un importo pari al 100% del contributo di attivazione del collegamento, se l'annullamento perviene dopo 10 giorni dalla data dell'ordine. La delibera n. 11/03/CIR dispone che Telecom Italia preveda un periodo iniziale in cui l'operatore ha facoltà di annullare l'ordine senza sostenere alcun onere.

159. L'Autorità richiede a Telecom Italia di modificare le condizioni di offerta in esame secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lett. g della delibera n. 11/03/CIR.

Articolazione in fasce orarie di picco e di fuori picco dei prezzi dei servizi di interconnessione per il trasporto di traffico commutato

160. Un operatore ha richiesto l'eliminazione dell'articolazione in fasce orarie per i servizi di interconnessione, con particolare riferimento al servizio di transito, rilevando che l'articolazione vigente è basata sui dati di traffico degli utenti di Telecom Italia e non tiene quindi conto di eventuali differenze statistiche del traffico dei clienti attestati sulla propria rete.

In merito a tale aspetto, l'Autorità rileva che una eventuale modifica del sistema di articolazione in fasce di picco e fuori picco, finalizzata sia a ridefinire il gradiente tariffario sulla base di statistiche complessive, sia eventualmente ad eliminare il gradiente medesimo, richieda uno specifico approfondimento e debba comunque essere definito ed approvato con largo anticipo rispetto alla pubblicazione dell'offerta di interconnessione di riferimento. Ciò in considerazione del fatto che una eventuale modifica del gradiente ha impatti significativi sui prezzi di interconnessione e quindi sulla programmazione economica degli operatori. L'Autorità comunque ritiene utile, mediante l'istituzione di un apposito tavolo di lavoro che preveda la partecipazione di Telecom Italia e degli operatori interconnessi, valutare il problema dell'articolazione tariffaria valutando costi e benefici di eventuali sistemi alternativi di articolazione tariffaria dei servizi di interconnessione.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2004 di Telecom Italia

1. È approvata l'Offerta di Riferimento per l'anno 2004, pubblicata da Telecom Italia in data 31 Ottobre 2003, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2.

Art. 2
Adeguamento dell'Offerta di Riferimento 2004 di Telecom Italia

1. Telecom Italia riformula, entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, le condizioni economiche dei servizi inclusi nel paniere D del *network cap*, nel rispetto del vincolo IPC-IPC, secondo le considerazioni di cui in premessa e mantenendo i prezzi dei servizi di seguito riportati uguali a quelli approvati per l'anno 2003:

a) attivazione dei circuiti parziali per le velocità 256 Kbit/s, 384 Kbit/s, 512 Kbit/s, 768 Kbit/s, 34 Mbit/s e 155 Mbit/s;

b) attivazione dell'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio (POTS, ISDN BRA, ADSL, SHDSL, VDSL, HDSL, ISDN PRA);

c) qualificazione della linea per l'accesso disaggregato alla sottorete locale per coppie attive e non attive per ogni tipologia di servizio xDSL;

d) attivazione dell'accesso condiviso alla rete di distribuzione (*shared access*);

e) qualificazione della linea ADSL per l'accesso condiviso alla rete di distribuzione (*shared access*).

2. Telecom Italia adegua le condizioni economiche della quota supplementare per il servizio di raccolta in *Carrier Preselection*, prevedendo il medesimo valore approvato per il 2003.

3. Telecom Italia riformula le condizioni di fornitura per il servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore prevedendo:

a) l'adeguamento delle condizioni economiche, secondo quanto indicato in premessa, sulla base della metodologia disposta con la delibera n. 2/03/CIR e dei dati di costo di consuntivo dell'anno 2001;

b) entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la fornitura per tutte le numerazioni del servizio di configurazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, indipendentemente dallo scaglione tariffario prescelto dall'operatore interconnesso;

c) l'eliminazione delle clausole relative alle informazioni non necessarie per la configurazione delle numerazioni non geografiche ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della delibera n. 1/00/CIR e dall'art. 3, comma 1, lettera o), della delibera n. 4/02/CIR, Telecom Italia applica il modello di interconnessione di raccolta verso numerazioni non geografiche alle chiamate originate da altri operatori verso la numerazione "12".

5. Telecom Italia adegua le condizioni di offerta del servizio di flussi di interconnessione a 34 Mbps secondo i seguenti criteri:

a) introduzione dell'interfaccia SDH a 155 Mbps e dell'estensione del collegamento con interfaccia SDH a 155 Mbps;

b) determinazione di condizioni economiche della componente trasmissiva non superiori ad un terzo di quelli proposte per il servizio di flussi di interconnessione a 155 Mbps.

6. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, della delibera n. 11/03/CIR, Telecom Italia adegua le condizioni di offerta dei servizi di flussi di interconnessione prevedendo:

a) l'inclusione delle modalità attraverso le quali può essere realizzato l'uso condiviso dei flussi di interconnessione realizzati per il traffico commutato, per tipologie di traffico differenti, secondo quanto indicato in premessa.

b) la modifica delle condizioni di cessazione del servizio in ottemperanza a quanto disposto all'art. 3, comma 2, lett. c. della delibera n. 11/03/CIR.

7. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, della delibera n. 11/03/CIR, Telecom Italia adegua le condizioni di offerta del servizio di circuito parziale eliminando ogni restrizione relativa alla presenza di due code di terminazione.

8. Telecom Italia riformula le condizioni di fornitura del servizio di circuito parziale prevedendo:

a) l'adeguamento delle condizioni di *provisioning* ed *assurance* a quelle previste per le linee affittate *wholesale*, come approvate dalla delibera n. 440/03/CONS;

b) l'adeguamento dei tempi di disponibilità al fine di permettere la completa replicabilità del servizio di linee affittate *retail* che include due circuiti parziali;

c) l'adeguamento delle condizioni di cessazione del servizio di circuito parziale a quelle previste per i servizi di flussi di interconnessione;

d) l'adeguamento dei livelli di penale, in caso di revoca degli ordini, a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lett. g., della delibera n. 11/03/CIR.

9. Telecom Italia adegua le condizioni di offerta del servizio di raccordi interni di centrale, prevedendo:

a) condizioni trasparenti ed orientate al costo;

b) l'utilizzo del raccordo interno verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso;

c) la rimozione le restrizioni sulla configurazione minima dei raccordi in fibra ottica.

10. Telecom Italia riformula le condizioni economiche di offerta del servizio *wholesale* di Canale Virtuale Permanente, secondo quanto previsto dalle delibere n. 2/00/CIR, n. 15/00/CIR e n. 6/03/CIR e secondo le indicazioni fornite in premessa. Telecom Italia, contestualmente alla comunicazione delle nuove condizioni di offerta, comunica all'Autorità le condizioni economiche e di fornitura delle proprie offerte *retail* in commercio, incluse le offerte in convenzione e gli sconti applicabili dalle direzioni commerciali, dando evidenza disaggregata del valore dei servizi aggiuntivi e dei costi non pertinenti, secondo quanto indicato all'art. 2, comma 3, della delibera n. 6/03/CIR.

11. Telecom Italia adegua le condizioni di *Service Level Agreement* di *provisioning* ed *assurance* del servizio *wholesale* di Canale Virtuale Permanente nel rispetto del principio di non discriminazione interno-esterno prevedendo:

a) l'inclusione dei dati relativi alla disponibilità annua per singolo circuito, massima latenza, massimo *jitter* e massimo tasso di perdita offerti per i propri servizi finali all'utenza *business*. I valori rilevati per i predetti parametri sono altresì comunicati all'Autorità, con cadenza annuale, secondo i livelli di dettaglio indicati in premessa;

b) l'introduzione di una percentuale annua massima, pari al 10%, di circuiti con errato *provisioning* garantita e delle relative penali;

c) l'integrazione della procedura di chiusura concordata dei guasti secondo le modalità previste dall'art. 3 dalla delibera n. 440/03/CONS per le linee affittate *wholesale*.

12. Telecom Italia riformula le condizioni di fornitura del servizio di configurazione delle numerazioni prevedendo entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la fornitura, per tutte le numerazioni, del servizio di configurazione entro 30 giorni dalla data della richiesta.

13. Telecom Italia include, nell'Offerta di Riferimento, le modalità di comunicazione agli operatori interconnessi delle informazioni concernenti l'apertura di numerazioni non geografiche relative ai propri servizi di nuova introduzione, indicando altresì un preavviso, per la fornitura di tali informazioni, non inferiore a 30 giorni.

14. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta e fornitura dei servizi di *unbundling* prevedendo:

a) l'introduzione di uno SLA di *assurance* migliorativo su base chiamata e le relative penali;

b) l'inserimento delle condizioni di SLA di *assurance* garantiti nel 100% dei casi per il servizio di *Shared Access*;

c) relativamente ai servizi SHDSL, l'eliminazione della qualificazione della linea in *unbundling* al variare della velocità, nei casi in cui la variazione di velocità non comporti il cambio della fascia, secondo quanto indicato in premessa;

d) l'integrazione del *database* di cui all'art. 3, comma 4, lettera d della delibera n. 11/03/CIR con le informazioni relative a ciascun Stadio di Linea aperto all'*unbundling* indicate in premessa; il predetto *database* include altresì le informazioni indicate in premessa e relative alla disponibilità di portanti in fibra ottica sia per i servizi di *unbundling* che per il servizio di prolungamento dell'accesso su fibra ottica, nonché sulla disponibilità di infrastrutture civili disponibili per gli operatori;

e) l'introduzione delle modalità di messa a disposizione delle informazioni sull'entità delle riserve di coppie per pianificati sviluppi commerciali per le quali applica le causali di rigetto, prevedendone altresì la notifica all'Autorità;

f) la predisposizione delle modalità di ampliamento della rete di accesso, su base progetto, ripartita tra tutti gli operatori interessati;

g) le modalità di comunicazione agli operatori dell'elenco degli stadi di linea che intende aprire al servizio xDSL e dei siti in cui intende operare ampliamenti di risorse o lavori di aggiornamento di rete, contestualmente all'avvio dei lavori e comunque con almeno due mesi di anticipo rispetto all'avvio della commercializzazione delle proprie offerte all'utenza finale.

15. Telecom Italia adegua le condizioni del servizio di *Shared Access* con *splitter* fornito da Telecom Italia prevedendo le medesime condizioni disposte all'art. 2, comma 1, lettera a., punto 5, della delibera n. 2/03/CIR, per il servizio di *Shared Access* con splitter fornito dall'operatore interconnesso.

16. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta e di fornitura dei servizi di co-locazione prevedendo:

a) l'introduzione delle modalità di ripartizione del costo delle attività di riordino dei permutatori tra tutti gli operatori (inclusa Telecom Italia) in modo proporzionale al numero di posizioni assegnate a ciascuno;

b) l'introduzione, relativamente al servizio di co-locazione virtuale, della lista degli apparati DSLAM certificati di cui è in grado di gestire la manutenzione;

c) l'introduzione, relativamente al servizio di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte dell'operatore, di apparati uguali a quelli impiegati per i propri servizi xDSL e la fissazione della modularità minima del numero di linee acquistabili pari al numero di linee gestite da una singola scheda modem;

d) relativamente ai servizi di co-locazione virtuale e di *co-mingling*, l'installazione negli spazi di co-locazione di qualsiasi apparato utilizzato per servizi di accesso disaggregato nel rispetto delle norme tecniche e di compatibilità.

17. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta del servizio di consegna DSS1 in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2, comma 1, della delibera n. 11/03/CIR.

18. Telecom Italia riformula le condizioni di offerta del servizio di configurazione delle numerazioni non geografiche, prevedendo, per le numerazioni 702 e 709, la configurazione di prezzi per singolo numero, ai sensi di quanto disposto all'art. 11, comma 4, della delibera n. 9/03/CIR.

19. Entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, Telecom Italia riformula le condizioni economiche della quota di *surcharge* per i servizi di raccolta da telefonia pubblica in ottemperanza alla delibera n. 12/03/CIR e secondo le indicazioni fornite in premessa. Tali condizioni economiche sono applicabili dal 7 gennaio 2004.

Art. 3
Disposizioni finali

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui al precedente articolo 2 entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, fatto salvo ove differentemente specificato.

2. Le condizioni economiche dei servizi inclusi nel paniere D, come riformulate da Telecom Italia ai sensi del precedente art. 2, comma 1, entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione da parte di Telecom Italia. Fino a tale data si applicano le condizioni economiche pubblicate da Telecom Italia in data 31 ottobre 2003.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 14 aprile 2004

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 3/04/CIR

	Pesi	Variazione spesa	Obiettivo *Cap*
Paniere A - SGU		-5,50%	-5,50%
Raccolta via SGU	35,53%	-5,50%	
Raccolta via SGU D7	0,00%	-	
Raccolta forfettaria SGU	0,34%	-5,50%	
Terminazione via SGU	20,49%	-5,50%	
Transito via SGU	0,09%	-12,50%	
Kit di interconnessione	16,06%	-0,48%	
Flussi di interconnessione	23,97%	-8,48%	
Accessi DSS1 a 2Mbps	0,98%	-13,50%	
Flussi DSS1	0,00%	-	
Circ. parz. non a ceiling	2,54%	-5,67%	
Paniere B - SGD e SGT		-3,50%	-3,50%
Raccolta via SGD	0,00%	-	
Raccolta via SGT	33,90%	-3,50%	
Raccolta forfettaria SGD	0,00%	-	
Raccolta forfettaria SGT	3,79%	-3,50%	
Terminazione via SGD	0,00%	-	
Terminazione via SGT	59,98%	-3,15%	
Transito via SGD	0,00%	-	
Transito via SGT	2,33%	-12,50%	
Paniere C - 2 SGT		-1,22%	-1,22%[1]
Raccolta doppio SGT	3,31%	-1,25%	
Terminazione doppio SGT	8,82%	-1,12%	
Transito doppio SGT	0,00040%	-1,25%	
Accesso alle Cable Station	0,022%	-1,22%	
Instrad. vs estero da SGT	23,98%	-0,93%	
Instrad. vs estero da CI	63,87%	-1,34%	

(1) Cfr. paragrafo 11 della delibera.

Paniere D - Contributi		-0,03%	0,00%
Contr. SPP	1,04%	-0,50%	
Contr. attiv. CPS	64,61%	-16,35%	
Contr. Config. codici CPS	0,00%	-	
Contrib. per circ. parz.	0,08%	10,00%	
Contrib. Acc. Disaggr. Rete loc.	33,71%	31,25%	
Contr. Acc. Disaggr. Sottorete loc.	0,00%	-	
Contr. Acc. Cond. Rete distrib. (POTS)	0,00%	-	
Contr. Canale numerico	0,00%	-	
Contr. prolung. accesso	0,013%	0,00%	
Contr. Aggiuntivi Acc. Disaggr. Rete Loc.	0,53%	0,00%	
Contr. Aggiuntivi Acc. Disaggr. Sottorete Loc.	0,00%	-	
Contr. Aggiuntivi Acc. Condiviso	0,00%	-	
Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Rete distrib.	0,017%	0,00%	
Contr. Disatt. Acc. Disaggr. Sottorete distrib.	0,00%	-	
Contr. Disatt. Acc. condiviso Rete distrib.	0,00%	-	
Contr. Disatt. Canale numerico	0,00%	-	
Contr. Disatt. Prolung. Accesso C. Numerico	0,00%	-	

PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE SCARSE E AUTORIZZAZIONI

DELIBERA N. 170/03/CONS
APPROVAZIONE DEI CRITERI DI RIDETERMINAZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE RADIOTELEVISIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 27, COMMA 10, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 21 maggio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), numeri 5 e 7;

VISTA la legge 14 aprile 1975, n. 103 recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modifiche, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1994 recante "Approvazione della Convenzione tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivo sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai S.p.A. nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata";

VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, recante "Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 10 dicembre 1998, n. 288;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare l'art. 27, commi 9 e 10;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni e il Ministro delle finanze 23 ottobre 2000 recante "Individuazione dei soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9, dell'articolo 27, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488." pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 ottobre 2000, n. 251;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTA la propria deliberazione n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione" e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n.150 del 30 giugno 2001;

VISTA la propria deliberazione n.435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 6 dicembre 2001, n. 284;

VISTA la direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002 relativa alle "Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)";

VISTA la direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 relativa alla "Istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)";

VISTA la comunicazione dell'Autorità del 24 dicembre 2002 con la quale è stato chiesto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle comunicazioni sulle modalità prospettate per la rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTA la comunicazione del Ministero delle Comunicazioni pervenuta il 22 gennaio 2003 nella quale si esprime parere favorevole al mantenimento dell'attuale livello di contribuzione dell'1% del fatturato per i prossimi tre anni, nonché all'aggiornamento dei tetti massimi di cui all'art. 27 comma 10 legge summenzionata sulla base del tasso di inflazione dell'ultimo triennio;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze pervenuta in data 17 febbraio 2003 nella quale si condivide quanto già espresso dal Ministero delle comunicazioni nella summenzionata nota;

CONSIDERATO che il sistema di contribuzione introdotto dal summenzionato art. 27 della legge n. 488 del 1999 appare più facilmente attuabile rispetto a quello in precedenza vigente, poiché questo, anche a detta del Ministero delle Comunicazioni nella summenzionata comunicazione, ha consentito di eliminare i contenziosi pregressi fondati sul calcolo del canone correlato ai bacini serviti abolendo le disparità di trattamento tra le varie tipologie di emittenti;

CONSIDERATO, peraltro, che è doveroso l'adeguamento dei tetti massimi di cui all'art. 27 della legge n. 488 del 1999 sulla base della variazione dell'indice del costo della vita nei tre anni precedenti, secondo il metodo di calcolo dell'interesse composto, anche nella misura in cui l'art. 22 legge n. 223 del 1990 già prevedeva che l'ammontare dei canoni venisse aggiornato ogni tre anni in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatosi nell'ultimo triennio utile;

CONSIDERATO che quale indice del costo della vita utilizzato ai fini del calcolo della variazione del tasso di inflazione va assunto l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che, secondo quanto definito dall'Istat - Istituto Nazionale di Statistica - è pari al 7,9% per il triennio 2000-2002 (2,6% per l'anno 2000, 2,7% per il 2001, 2,4% per il 2002), variazione che porta il tetto massimo per le emittenti radiofoniche nazionali da 140 milioni di lire a 78.016 euro, per le emittenti televisive locali da 30 milioni di lire a 16.718 euro, per le emittenti radiofoniche locali da 20 milioni di lire a 11.145 euro;

CONSIDERATO che la disciplina riguardante i canoni radiotelevisivi dovrà essere rivista alla luce dell'entrata a regime della tecnologia digitale terrestre, poiché gli articoli 12 e 13 della summenzionata deliberazione n. 435/01/CONS prevedono le distinte figure dell'autorizzazione generale per la fornitura dei programmi e della licenza individuale per l'operatore di rete, per l'ottenimento delle quali il precedente art. 5 fissa un contributo a carico dei soggetti richiedenti, mentre si rinvia ad un successivo provvedimento di questa Autorità per le determinazioni dei contributi dovuti per controlli e verifiche;

CONSIDERATO che questa Autorità entro il 31 marzo 2004, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera g), della summenzionata deliberazione n. 435/01/CONS adotterà un provvedimento che stabilirà la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete;

UDITA la relazione del Commissario Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Aggiornamento dei canoni di concessione radiotelevisivi

1. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale sono tenuti, secondo le modalità attuative di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 2000, citato nelle premesse, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di 78016 euro se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di 16718 euro se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di 11145 euro se emittente radiofonica locale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito Web dell'Autorità.

Napoli, 21 maggio 2003

Il Commissario relatore
PAOLA MARIA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 9/03/CIR
PIANO DI NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DISCIPLINA ATTUATIVA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 3 luglio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 13, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e, in particolare, l'articolo 11, concernente la definizione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dei piani e delle procedure di numerazione;

VISTA la decisione n. 91/396/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";

VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", ed in particolare l'articolo 2 bis, comma 10, che modifica l'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio Universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica ("direttiva servizio universale");

VISTA la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet";

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" ed in particolare, l'articolo 41 che delega al Governo l'adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, concernente l'istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 284 del 5 dicembre 1997;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, concernente "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, concernente "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;

VISTA la propria delibera n. 11/00/CIR del 14 novembre 2000, recante "Variazione della lunghezza massima del numero significativo nazionale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2000;

VISTA la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, concernente "Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali *(Mobile Number Portability)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2001;

VISTA la propria delibera n. 417/01/CONS del 7 novembre 2001, concernente "Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro";

VISTA la propria delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, recante "Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;

VISTA la propria delibera n. 2/02/CIR del 19 febbraio 2002, recante "Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;

VISTA la propria delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, concernente "Norme di attuazione dell'articolo 28 del D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2002;

VISTA la propria delibera n. 6/02/CIR del 28 marzo 2002, concernente "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento 2001 di Telecom Italia: condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002;

VISTA la propria delibera n. 9/02/CIR del 27 giugno 2002, recante "Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli *Internet Service Provider* delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 18 luglio 2002;

VISTA la raccomandazione ITU-T E.164, concernente il "Piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali";

VISTA la raccomandazione ITU-T Q.708, concernente il "Piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione";

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'aggiornamento del Piano approvato con la delibera n. 6/00/CIR, anche a seguito dell'attività di monitoraggio svolta con riferimento alla rispondenza dello stesso Piano all'evolversi delle esigenze del mercato ed alla promozione dello sviluppo e della diffusione di servizi innovativi, nonché alla piena interoperabilità dei servizi, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione, alle esigenze di tutela del consumatore;

RITENUTO opportuno prevedere, ai fini di tutela dei consumatori, meccanismi di trasparenza tariffaria che garantiscano, attraverso l'introduzione di soglie di prezzo, una immediata correlazione tra la numerazione ed il prezzo praticato all'utente per la relativa chiamata;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. È approvato il Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

2. Il Piano di numerazione di cui al comma 1 viene monitorato ed eventualmente aggiornato in relazione all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione.

3. I soggetti titolari di risorse di numerazione si conformano alle disposizioni del Piano di numerazione, di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

4. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 3 luglio 2003

Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 9/03/CIR
PIANO DI NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DISCIPLINA ATTUATIVA

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono:

a) *Codice:* la parte significativa del numero, ai fini dell'individuazione del servizio.

b) *Codice di accesso a rete privata virtuale*: codice che permette di definire sulle reti di telecomunicazioni pubbliche un servizio analogo a quello di una rete privata.

c) *Numerazioni per servizi geografici:* le numerazioni che nella successione delle cifre contengono informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del-

l'abbonato, cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore di una rete pubblica di comunicazioni.

d) *Numerazioni per servizi non geografici*: le numerazioni che nella successione delle cifre non contengono informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete dell'abbonato, cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore di una rete pubblica di comunicazioni, a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Sono servizi non geografici, tra l'altro, i servizi di comunicazione mobili e personali, i servizi internet, i servizi interni di rete ed i servizi a tariffazione speciale.

e) *Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali:* la numerazione che nella successione delle cifre individua un punto terminale di una rete di comunicazioni mobili e personali.

f) *Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo specializzato:* la numerazione che nella successione delle cifre individua un punto terminale di una rete di comunicazioni mobili e personali di natura specializzata e che necessita di interconnessione con la rete pubblica (GSM-R, PAMR, servizi satellitari).

g) *Numerazione per servizi interni di rete:* la numerazione dedicata ai servizi forniti dall'operatore stesso correlati con le funzionalità di rete e che non necessita di interoperabilità tra reti di operatori diversi.

h) *Numerazione per i servizi internet:* numerazione esclusivamente dedicata all'accesso ad Internet. In particolare sono previsti servizi di accesso "*dial-up*" ad Internet, comprendenti il trasporto e la gestione della chiamata telefonica commutata, destinata ad un Internet Service Provider (ISP), e l'instaurazione di sessioni di comunicazioni di tipo dati per la raggiungibilità dei siti e/o applicativi Internet.

i) *Servizi a tariffazione speciale:* servizi caratterizzati da una modalità di tariffazione applicata al chiamante differente da quella relativa alle chiamate verso numerazioni per servizi geografici o servizi mobili e personali. Tali servizi includono:

1) servizi senza oneri per il chiamante;

2) servizi con gestione speciale della chiamata;

3) servizi a sovrapprezzo.

j) *Servizi senza oneri per il chiamante*: servizi il cui accesso non è addebitato al chiamante. Tali servizi sono offerti sui seguenti tipi di numerazione :

1) numerazione per servizi di emergenza;

2) numerazione per servizi di pubblica utilità;

3) numerazione per servizi di comunicazione sociale;

4) numerazione per servizi di assistenza clienti "*customer care*";

5) numerazione per servizi con addebito al chiamato ovvero la numerazione dedicata ai servizi che permettono di addebitare al chiamato il costo complessivo della chiamata.

k) *Servizi con gestione speciale della chiamata:* servizi per il cui accesso al chiamante è addebitato, in tutto o in parte, il solo costo relativo al trasporto, all'instradamento ed alla gestione della chiamata. Tali servizi sono offerti sui seguenti tipi di numerazione:

1) numerazione per servizi di addebito ripartito ovvero la numerazione dedicata ai servizi per i quali il costo complessivo, relativo al trasporto, instradamento e gestio-

ne della chiamata, è ripartito tra chiamante e chiamato secondo le seguenti categorie tariffarie:

i. ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte;

ii. ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e al chiamato la restante parte.

2) numerazione per servizi di numero unico ovvero la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite uno stesso numero indipendente dalla destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo statico.

3) numerazione per servizi di numero personale ovvero la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite un numero indipendente dalla effettiva destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo dinamico.

l) *Servizi a sovrapprezzo:* servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, mediante l'uso di specifiche numerazioni, che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, l'operatore di rete addebita all'abbonato un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'instradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni. Tali servizi sono classificati per tipologia delle informazioni o prestazioni fornite:

1) Sociale-informativo quali tra gli altri:

i. servizi riguardanti le pubbliche amministrazioni e gli enti locali;

ii. servizi riguardanti l'offerta di servizi di pubblica utilità;

iii. servizi di informazione abbonati;

i servizi di tale categoria sono accessibili da tutte le reti pubbliche.

2) Servizi di assistenza, consulenza tecnico-professionale e di intrattenimento.

3) Servizi di chiamate di massa:

i. sondaggi di opinione;

ii. televoto;

iii. servizi di raccolta fondi.

m) *Numerazione per servizi a sovrapprezzo:*

1) Numerazione per servizi a tariffazione specifica: la numerazione che consente la fornitura di servizi a sovrapprezzo sociale-informativo e, per alcune tipologie di codici, anche per i rimanenti servizi a sovrapprezzo, per i quali al chiamante viene addebitato un prezzo complessivo definito dall'operatore nelle modalità seguenti:

i. secondo fasce di prezzo identificate dal codice di numerazione assegnato;

ii. secondo valori di prezzo specifici definiti dall'operatore titolare dei diritti d'uso della relativa numerazione, previa comunicazione all'Autorità secondo la normativa vigente.

2) Numerazione per servizi interattivi in fonia: la numerazione che permette l'offerta di servizi a sovrapprezzo di assistenza e consulenza tecnico-professionale, di intratteni-

mento e di chiamate di massa con modalità interattive. Tali servizi sono offerti attraverso la presentazione dei contenuti o menù che introducono il chiamante in un sistema interattivo con più scelte di argomenti, che conduce il chiamante alla ricerca dell'argomento o del servizio richiesto attraverso opportuni messaggi. L'interazione può avvenire sia con un computer che mediante la presenza di operatori con conversazioni dal vivo. L'addebito al cliente è effettuato solo dopo l'effettiva fornitura del servizio richiesto.

3) Numerazione per servizi di chiamate di massa: numerazioni utilizzate, di volta in volta in limitati periodi temporali, per consentire la partecipazione di una notevole quantità di utenti ad eventi che prevedono un numero molto elevato di tentativi di chiamata concentrati nel tempo. Sono previste due categorie di numerazioni per l'espletamento di tali servizi:

i. numerazioni per "eventi telefonici di massa", che consentono la terminazione di chiamate telefoniche non interattive;

ii. numerazioni per "televoto", che consentono il conteggio delle indicazioni di voto espresse dal chiamante attraverso la selezione della numerazione con possibilità di terminazione della chiamata telefonica.

I necessari meccanismi di controllo del traffico sono definiti nelle relative specifiche tecniche emanate dal Ministero delle Comunicazioni.

4) Numerazione per servizi di informazione abbonati: la numerazione utilizzata per l'offerta di servizi sociale-informativo, limitatamente ai servizi di informazioni abbonati. Tali servizi, che riguardano le informazioni inerenti gli abbonati a tutti gli operatori di rete fissa e mobile, possono essere offerti anche con caratteristiche evolute.

Art. 2
Piano di numerazione per servizi

1. Il Piano di numerazione nazionale è organizzato per servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato:

0 *Numerazione per servizi geografici*

1 *Numerazione per servizi a tariffazione speciale*

2 *Riservato per esigenze future*

3 *Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali*

4 *Numerazione per servizi interni di rete*

5 *Riservato per esigenze future*

6 *Riservato per esigenze future*

7 *Numerazione per servizi Internet*

8 *Numerazione per servizi a tariffazione speciale*

9 *Riservato per esigenze future*

2. Le numerazioni definite dal Piano di numerazione nazionale vengono selezionate mediante la modalità di selezione completa.

3. Sulla base della classificazione di cui al precedente comma 1, il presente provvedimento definisce l'associazione tra le differenti numerazioni e gli specifici servizi che possono essere offerti sulle medesime.

Art. 3
Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni

1. I diritti d'uso delle numerazioni sono attribuiti agli operatori in possesso di un titolo autorizzatorio previsto dalla normativa vigente per la fornitura di servizi di comunicazioni, o di una risorsa ad essa correlata.

2. I diritti d'uso delle numerazioni, salvo dove diversamente specificato, sono attribuiti per la durata del titolo autorizzatorio rilasciato agli operatori.

3. I soggetti che offrono servizi su numerazioni messe a disposizione dagli operatori titolari di diritti d'uso sono informati dai predetti operatori sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo di tali numerazioni.

4. Si definiscono "nazionali", ai soli fini dell'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella domanda di fornire il servizio di telefonia vocale sull'intero territorio nazionale.

5. Solo gli operatori nazionali, come definiti nel comma precedente, hanno diritto all'uso di codici a lunghezza minima.

6. L'attribuzione da parte del Ministero delle comunicazioni dei diritti d'uso delle numerazioni comporta la corresponsione, da parte del titolare dei medesimi diritti, dei contributi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4
Procedure generali per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni

1. La richiesta di risorse di numerazione può essere fatta dai soggetti aventi titolo di cui al precedente articolo 3, anche in sede di domanda per l'ottenimento del titolo medesimo.

2. Il richiedente in sede di domanda per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni deve fornire le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) riferimento al titolo oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione;

c) utilizzo previsto delle risorse di numerazione;

d) distretto per il quale si richiede la numerazione (in caso di numerazione geografica);

e) eventuali codici o blocchi preferiti;

f) numero di blocchi o codici richiesti;

g) data di attivazione.

3. Gli operatori titolari di numerazione sono responsabili del corretto utilizzo della numerazione in conformità con le prescrizioni del presente Piano.

4. La configurazione delle numerazioni sugli impianti e sistemi di rete dell'operatore richiedente avviene entro 12 mesi dalla data di attribuzione dei relativi diritti d'uso.

5. L'attribuzione provvisoria di diritti d'uso di risorse di numerazione può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Tali risorse sono attribuite anche durante il periodo necessario all'ottenimento del titolo autorizzatorio, purché la relativa domanda sia presentata prima della scadenza del periodo per il quale è stata autorizzata la sperimentazione. Le stesse sono confermate in sede di rilascio del titolo autorizzatorio.

6. Il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso delle risorse di numerazione in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espres-

sa. La richiesta di ulteriori attribuzioni di diritti d'uso è soggetta a verifica dell'utilizzo superiore al 50% della numerazione della stessa tipologia precedentemente attribuita. Sono escluse le attribuzioni di diritti d'uso di numerazioni non geografiche, qualora siano richieste per servizi con schemi tariffari diversi ovvero per nuove tipologie di codice. La dichiarazione dell'operatore in merito al rispetto del limite sopra indicato è soggetta a verifica.

7. Le risorse di numerazione assumono uno dei seguenti stati:

a) disponibile: risorsa disponibile per l'attribuzione dei diritti d'uso o di utilizzo provvisorio, ove applicabile;

b) attribuito: risorsa i cui diritti d'uso sono attribuiti ad un operatore;

c) attribuito provvisoriamente: risorsa i cui diritti d'uso sono attribuiti per esercizio sperimentale o per prove;

d) revocato: risorsa i cui diritti d'uso sono revocati ad un operatore e che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza;

e) restituito: risorsa i cui diritti d'uso sono restituiti dall'operatore e che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza;

f) riservato: risorsa non utilizzabile.

8. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono revocati nel caso di cessazione da parte del titolare dei medesimi del servizio, in caso di revoca del titolo ovvero per utilizzo della numerazione non conforme al presente provvedimento ed alla normativa vigente. Tali diritti possono altresì essere revocati dal Ministero delle comunicazioni, sentite le parti interessate, nel caso di:

a) modifica dei termini del titolo;

b) risorse non utilizzate.

9. I diritti d'uso delle numerazioni attribuite in un blocco ad un operatore non possono essere restituiti dallo stesso qualora una o più numerazioni appartenenti al medesimo blocco siano state configurate, a seguito di portabilità, su rete di altro operatore.

10. I diritti d'uso delle numerazioni attribuiti ad un operatore sono attribuiti, in caso di trasferimento delle attività ad altro operatore, all'operatore subentrante.

11. Una risorsa revocata o restituita diventa disponibile per una successiva attribuzione dei relativi diritti d'uso dopo un periodo di latenza la cui durata massima è specificata per ciascun tipo di numero. In caso di revoca, le risorse attribuite in blocchi non sono disponibili per una successiva attribuzione qualora uno o più numerazioni appartenenti al medesimo blocco siano state configurate, a seguito di portabilità, su rete di altro operatore.

Art. 5
Criteri per l'utilizzo delle numerazioni e relative modalità di comunicazione

1. L'operatore di accesso o, dove applicabile, l'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni anche mediante accordi con i fornitori di servizi, stabilisce le tariffe applicabili alle chiamate dirette ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento nel rispetto dei seguenti criteri:

a) nel caso di servizi tariffati in base alla durata, il prezzo addebitato al cliente chiamante è proporzionale alla durata effettiva della comunicazione, salvo una eventuale e ragionevole quota fissa addebitata alla risposta.

b) nel caso di accesso a servizi tariffati secondo modalità forfetarie, il prezzo è addebitato al cliente chiamante solo al termine dell'effettivo completamento del servizio richiesto.

2. L'espletamento dei servizi su numerazioni per servizi a sovrapprezzo, numerazioni per servizi di numero unico e numerazioni per servizi di numero personale è preceduto da un annuncio fonico sulla tariffa applicata.

3. L'operatore di accesso o, dove applicabile, l'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni assicura, nelle informazioni e pubblicità relative ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento, qualunque sia il mezzo utilizzato, la corretta indicazione del costo della chiamata, comprensivo della quota fissa alla risposta ed inclusivo dell'IVA.

4. L'operatore di accesso o, dove applicabile, l'operatore di servizi in *Carrier Selection* o *Carrier Preselection* assicura che venga fornita ai propri clienti, su richiesta, la corretta informazione sulla tariffa applicabile per tutte le numerazioni accessibili.

5. La terminologia di uso comune "numero verde" è associata, nelle informazioni e nella pubblicità, ai soli servizi offerti su numerazioni per servizi con addebito al chiamato. Le restrizioni di cui al successivo articolo 16, comma 1, relative all'accessibilità di tali servizi sono comunicate agli utenti.

Art. 6
Numerazione per servizi geografici

1. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, è suddiviso in distretti, individuati tramite codici denominati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. I nomi dei distretti con i relativi indicativi e le aree locali sono riportati nel decreto ministeriale "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografici è la raccomandazione UIT-T E.164.

3. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel Piano organizzato per servizi è di 11 cifre. I numeri significativi, con lunghezza di 11 cifre, sono attribuiti per numerazioni di utente con prima cifra "1" dopo l'indicativo di distretto.

4. Le numerazioni per i servizi geografici vengono attribuite agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999; tali blocchi possono essere suddivisi, nell'ambito del distretto, in sottoblocchi da mille numeri contigui per le varie aree locali. L'operatore comunica la ripartizione dei sottoblocchi nelle varie aree locali al Ministero delle comunicazioni ed agli operatori di accesso.

5. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.

6. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata massima di tre mesi.

Art. 7
Carrier Selection nella modalità *easy access*

1. La *Carrier Selection* nella modalità *easy access* è la prestazione che permette di accedere ai servizi di telecomunicazioni offerti dagli operatori interconnessi. I servizi offerti tramite *Carrier Selection* sono disciplinati dalla normativa vigente.

2. In modalità *easy access*, l'utente fa precedere, per ogni chiamata, al numero del destinatario, che nel caso internazionale è il numero internazionale comprensivo delle cifre "00" iniziali, il codice di accesso dell'operatore prescelto (codice di *Carrier Selection*).

3. Il numero massimo di cifre selezionate dall'utente nel caso di *Carrier Selection* nella modalità *easy access* per chiamate internazionali è di 22 cifre.

4. I codici di *Carrier Selection* hanno la struttura descritta di seguito:

10XY(Z)

in cui le cifre 10 identificano la categoria specifica di codice di *Carrier Selection*, mentre le cifre XY(Z) identificano l'operatore a cui il codice è stato attribuito.

a) Codici a 4 cifre

10XY con X, Y = 2÷8

per un totale di 49 combinazioni disponibili

b) Codici a 5 cifre

10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2÷9 e Z = 0÷9

per un totale di 240 combinazioni disponibili

Le 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = 0÷9 per X = 2÷8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0÷9 sono disponibili per futuri impieghi o per costituire la base, qualora se ne rendesse necessaria l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

5. Ad un soggetto avente titolo possono essere attribuiti fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest'ultimo verrà utilizzato con le medesime modalità, vincoli e limiti del primo codice.

6. Il richiedente indica, nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso, sino a cinque codici in ordine di preferenza.

7. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo il Ministero procede sentite le parti alla attribuzione dei diritti d'uso di uno dei codici indicati. Le domande degli operatori titolari di un provvedimento autorizzatorio hanno priorità sulle domande per l'utilizzo provvisorio.

8. L' attribuzione dei diritti d'uso del codice di *Carrier Selection* contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nello stesso provvedimento autorizzatorio.

9. L' attribuzione dei diritti d'uso relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.

10. L'utilizzo provvisorio di un codice di *Carrier Selection*, la cui lunghezza è stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può essere richiesto nella domanda medesima. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella relativa domanda a quelli contenuti nella succitata dichiarazione. Il codice rimane assegnato durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

11. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 8
Carrier Selection nella modalità *equal access*

1. La prestazione di *Carrier Selection* nella modalità di *equal access* viene realizzata con il meccanismo di preselezione, nelle modalità e limiti previsti dalla delibera n. 3/CIR/99 e successive modifiche e integrazioni. Le chiamate seguiranno lo stesso instradamento previsto per il primo codice di *easy access*.

2. È comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale.

3. Tutti gli operatori in possesso di titolo autorizzatorio per l'offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale hanno diritto ad essere preselezionati subordinatamente al rispetto degli oneri indicati nel titolo medesimo.

Art. 9
Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali

1. I diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico sono attribuiti agli operatori sulla base di indicativi a tre cifre.

2. Gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito:

3XY UUUUUU(U) **X=2-9 e Y=0÷9**

3. Le attribuzioni di indicativi "3XY" di cui al precedente comma 3 sono preferibilmente effettuate in modo da mantenere il criterio di riconoscibilità dell'operatore in seconda cifra "X".

4. La lunghezza massima del numero significativo nazionale è di 10 cifre. L'Autorità si riserva di estendere tale lunghezza a 11 cifre.

5. Per chiamate entranti in Italia originate al di fuori del territorio nazionale, la lunghezza massima del numero, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione UIT-T E.164, è pari a 15 cifre.

6. Il richiedente, nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso, può esprimere le sue preferenze relativamente agli indicativi richiesti.

7. L'attribuzione è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

8. Il periodo di latenza per gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata di trentasei mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente, salvo diverso avviso dell'Autorità.

9. Gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali sono utilizzati anche per l'identificazione dei "*Routing Number*" nelle reti mobili e per l'accesso alla segreteria telefonica, secondo quanto previsto dalla delibera n. 22/01/CIR e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10
Numerazioni per servizi interni di rete

1. Le numerazioni per servizi interni di rete hanno la struttura di seguito riportata:

4U...U **con U = 0÷9**

2. Le numerazioni per servizi interni di rete sono dedicate ai servizi forniti dall'operatore stesso correlati con le funzionalità di rete e che non necessitano di interoperabilità tra reti di operatori diversi. L'offerta da parte degli operatori ai propri clienti di servizi su tali numerazioni è subordinata al rispetto delle vigenti normative, con riferimento tra l'altro alle normative sul blocco selettivo di chiamata e sui servizi a sovrapprezzo.

3. L'utilizzo di numerazioni per servizi interni di rete non è subordinato a preventiva attribuzione di diritti d'uso. Resta ferma la possibilità, per l'Autorità, di definire l'uso armonizzato di alcuni codici in decade 4 per servizi di particolare finalità a beneficio degli utenti dei servizi di telecomunicazioni.

4. L'utilizzazione delle numerazioni per servizi interni di rete è comunicato all'Autorità ed al Ministero delle comunicazioni con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio.

5. L'accesso ai servizi interni di rete da parte degli utenti di un operatore di *Carrier Selection* o *Carrier Preselection*, è effettuato in modalità "*easy access*" mediante l'utilizzo del codice di selezione di cui all'articolo 7 attribuito all'operatore medesimo.

6. Nel caso di accesso ai servizi interni di rete dell'operatore in modalità "*easy access*", la lunghezza massima della numerazione in decade 4 dopo il codice 10XY(Z) è di 6 cifre, "4" iniziale compreso. A partire dal 1° ottobre 2003, tale lunghezza massima è pari a 13 cifre, "4" iniziale compreso.

7. Nel caso di offerta di servizi su numerazioni pubbliche, fermo restando tutti gli obblighi, gli operatori possono fornire l'accesso semplificato ai medesimi servizi attraverso le numerazioni interne di rete di cui al presente articolo.

8. Il codice "4563" è riservato al servizio di trasparenza tariffaria per la portabilità del numero mobile.

Art. 11
Numerazione per servizi Internet

1. I codici 70X sono esclusivamente dedicati all'accesso, in modalità "dial-up" ad Internet. Il costo fatturato include il trasporto e la gestione della comunicazione. E' fatto divieto di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico svolto indirizzato a dette numerazioni.

2. Le numerazioni di cui al precedente comma 2 hanno la struttura descritta di seguito:

a) 700 UUUUUUU con U=0-9

numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con chiamata gratuita per il chiamante, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

b) 701 UUUUUUU con U=0-9

numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A. La chiamata viene fatturata dall'operatore di accesso.

c) 702 UUUUUUU con U=0-9

numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A. La fatturazione viene svolta dall'operatore cui sono attribuiti i diritti d'uso della numerazione, con cui il cliente chiamante ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente ovvero dall'operatore d'accesso in conformità con quanto previsto dalla carta dei servizi.

d) 709 UUUUUUU con U=0-9

numero univoco a livello nazionale per servizi con modalità di tariffazione specifica, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A. La fatturazione viene svolta dall'operatore cui sono attribuiti i diritti d'uso della numerazione, con cui il cliente chiamante ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente ovvero dall'operatore d'accesso in conformità con quanto previsto dalla carta dei servizi.

3. I rimanenti codici 70X sono riservati per altre categorie di servizi di accesso ad Internet, mentre i codici 7XY con X≠ 0 e Y=0-9, sono riservati per esigenze future.

4. I diritti d'uso delle numerazioni appartenenti ai codici 70X sono attribuiti per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera b), appartenenti al medesimo centinaio hanno il medesimo prezzo.

5. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.

6. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

8. Le condizioni tecniche ed economiche di interconnessione tra operatore di accesso ed operatore assegnatario della numerazione sono stabilite in funzione della localizzazione sul territorio dei punti di interconnessione e sono contenute, laddove applicabili, nell'offerta di interconnessione di riferimento.

Art. 12
Codici per servizi di emergenza

1. Il codice "112" e gli altri codici per i servizi di emergenza sono univoci a livello nazionale e consentono all'utenza di accedere a tali servizi senza alcun onere per il chiamante.

2. Gli operatori accedono al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

3. I codici per i servizi di emergenza attualmente attribuiti sono:

Codice	Denominazione Servizio	Attribuito a
112	Pronto Intervento	Ministero della difesa (Carabinieri)
113	Soccorso pubblico di emergenza	Ministero dell'interno
114	Emergenza maltrattamenti dei minori	Ministero delle comunicazioni
115	Vigili del fuoco Pronto Intervento	Ministero dell'interno
118	Emergenza sanitaria	Ministero della salute

Art. 13
Codici per servizi di pubblica utilità

1. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci a livello nazionale e consentono all'utenza di accedere a tali servizi senza alcun onere per il chiamante.

2. Gli operatori accedono al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

3. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente attribuiti sono:

Codice	Denominazione Servizio	Attribuito a
117	Guardia di finanza	Ministero dell'economia e delle finanze
1530	Codice per Capitaneria di Porto Assistenza in mare - Numero Blu	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1515	Servizio Antincendi Boschivo del Corpo Forestale dello Stato	Ministero dell'interno
1518	Servizio informazioni CCISS	Ministero delle attività produttive e Ministero dell'interno

4. Qualora il Ministero competente in base alla normativa vigente accerti la necessità, per un servizio dichiarato di pubblica utilità, dell'attribuzione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all'Autorità. L'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, verificata la disponibilità di un codice, lo attribuisce al Ministero richiedente.

5. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi definiti di pubblica utilità e modificare o eliminare gli esistenti.

6. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono attribuibili qualora il servizio sia fornito in regime concorrenza da più soggetti. In tali casi possono essere attribuiti codici per servizi con addebito al chiamato.

Art. 14
Codici per servizi di comunicazione sociale

1. I codici per i servizi definiti di comunicazione sociale sono univoci a livello nazionale e consentono all'utenza di accedere a tali servizi, anche con ripartizione territoriale, senza alcun onere per il chiamante.

2. Gli operatori accedono al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

3. I codici per i servizi definiti di comunicazione sociale hanno la struttura di seguito descritta:

196XY con X=2÷9,Y=1÷6

Gli altri codici sono riservati per utilizzi futuri.

4. Qualora il Ministero competente in base alla normativa vigente accerti la necessità, per un servizio riconosciuto di valenza sociale, dell'attribuzione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all'Autorità. L'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, verificata la disponibilità di un codice, lo attribuisce al Ministero richiedente.

5. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi definiti di comunicazione sociale e modificare o eliminare gli esistenti. I codici del tipo "196XY" in uso alla data di entrata in vigore del presente Piano sono confermati salvo verifica della rispondenza dei requisiti di cui al presente articolo.

6. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono attribuibili qualora il servizio sia fornito ai fini di lucro. In tali casi possono essere attribuiti codici per servizi con addebito al chiamato.

Art. 15
Codici per servizi di assistenza clienti "*customer care*"

1. Il codice di assistenza clienti (customer care) consente ai clienti di un operatore di accedere, senza oneri per il chiamante, allo sportello di assistenza dell'operatore medesimo. I codici sono univoci a livello nazionale.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, i codici brevi a 3 cifre di assistenza clienti (*customer care*) sono attribuiti sulla base della disponibilità e delle effettive esigenze di mercato degli operatori. L'elenco aggiornato dei codici attribuiti è disponibile sul sito web del Ministero delle comunicazioni.

3. I codici a 4 e 6 cifre hanno la struttura di seguito descritta:

a) 192X, 194X con X=2÷9

b) 1920XY, 1921XY con X,Y=0÷9

I codici 194X, con X=0 e 1, sono riservati per esigenze future.

4. Gli operatori di titolo autorizzatorio per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno diritto, su richiesta, a codici brevi univoci a tre cifre.

5. Gli operatori che dichiarano nella richiesta di titolo autorizzatorio di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene attribuito contestualmente alla licenza.

6. Il richiedente può indicare nella domanda di titolo autorizzatorio o nell'autorizzazione sperimentale alla prova sino a tre codici di assistenza clienti in ordine di preferenza.

7. L'attribuzione di diritti d'uso dei codici di assistenza clienti è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

8. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo il Ministero delle comunicazioni, previa audizione delle parti, procede alla attribuzione dei diritti d'uso di uno dei codici indicati. Le preferenze espresse dagli operatori titolari di una licenza individuale hanno priorità sulle preferenze espresse per l'utilizzo provvisorio.

9. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 16
Numerazione per servizi di addebito al chiamato

1. I codici 80X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato. Il sottoscrittore del servizio può limitarne l'accessibilità. Solo le numerazioni appartenenti a questi codici possono essere denominate, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi.

2. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura descritta di seguito:

a) 800 UUUUUU con U=0-9

b) 803 UUU con U=0-9

I codici 80X, con X diverso da 0 e da 3 sono riservati per esigenze future.

3. I diritti d'uso delle numerazioni su codice 800 sono attribuiti agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, da 00 a 99.

4. I diritti d'uso delle numerazioni su codice 803 sono attribuiti agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori.

5. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.

6. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 17
Numerazione per i servizi di addebito ripartito

1. I codici 84X vengono utilizzati per identificare la categoria specifica dei servizi di addebito ripartito.

2. La struttura e le categorie di addebito al chiamante, identificate sulla base del codice 84X corrispondente, sono articolate su due fasce come di seguito riportato.

a) Prima categoria - quota fissa:

840 UUUUUU U=0-9

841 UUU U=0-9

b) Seconda categoria - quota variabile minutaria:

848 UUUUUU U=0-9

847 UUU U=0-9

L'Autorità può definire ulteriori categorie sul codice 84Y (con Y=2, 3, 5, 9,).

3. I prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di accesso sono relativi al costo del trasporto e della gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A.

4. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 840 e 848 sono attribuiti agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, da 00 a 99.

5. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 841 e 847 sono attribuiti agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori.

6. Il richiedente in sede di domanda per l'attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.

7. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 18
Numerazione per servizi di numero unico

1. Il codice 199 identifica la categoria specifica dei servizi di numero unico. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata.

2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero unico è la seguente:

a) 199 X UUUUU con X=0,1,5,6,7,8,9 e U=0÷9

b) 199 XY UUUU con X=2,3,4 Y=2÷9 e U=0÷9

c) 199 XYZ UUU con X=2,3,4 Y=0,1 Z=0÷9 U=0÷9

dove le X, XY e XYZ identificano univocamente l'operatore al momento dell'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni.

3. I prezzi applicati al chiamante, da ciascun operatore di accesso sono relativi al costo del trasporto e della gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A.

4. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.

5. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 19
Numerazione per servizi di numero personale

1. I codici 178X(Y) identificano la categoria specifica dei servizi di numero personale. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata.

2. La struttura delle numerazioni per i servizi di numero personale è la seguente:

a) 178X UUUUUU con X=0,1 e U=0÷9

b) 178XY UUUUU con X=2,3,4 Y=2÷9 e U=0÷9

c) 178XY UUUUU con X=5,6,7,8,9 Y=0÷9 e U=0÷9

d) 178XYZ UUUU con X=2,3,4 Y=0, 1 Z=0, 9 e U=0÷9

dove le X, XY, XYZ identificano univocamente l'operatore ai fini della dell'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni.

3. I prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di accesso sono relativi al costo del trasporto e della gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A.

4. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.

5. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 20
Servizi a sovrapprezzo

1. Le specifiche numerazioni utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo sono di seguito elencate:

a) numerazione per servizi a tariffazione specifica;

b) numerazione per servizi interattivi in fonia;

c) numerazione per servizi di chiamate di massa;

d) numerazione per servizi di informazione abbonati.

2. Non è ammessa l'offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni differenti da quelle sopra riportate. Per ciascuna di tali numerazioni è ammessa l'offerta delle specifiche tipologie di servizi in conformità con le definizioni di cui all'articolo 1.

Art. 21
Numerazione per servizi a tariffazione specifica

1. Le numerazioni di cui al presente articolo sono utilizzabili per servizi a sovrapprezzo a tariffazione specifica. Il chiamante è informato del costo della chiamata, secondo la normativa vigente.

2. La struttura delle numerazioni per i servizi a sovrapprezzo a tariffazione specifica è la seguente:

a) 144 A UUUUU con A,U=0÷9

b) 166 A UUUUU con A,U=0÷9

c) 899 UUUUUU con U=0,9,

d) 892 UUU con U=0,9

Le numerazioni 89X, con X diverso da 2 o da 9, sono riservate per usi futuri.

3. La prima cifra A dopo i codici di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), determina la tariffa al chiamante. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 2 dell'allegato A.

4. Le numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera d), sono utilizzabili esclusivamente per i servizi a sovrapprezzo di carattere sociale-informativo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A.

5. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), sono attribuiti agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. Nella domanda di attribuzione, il richiedente può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera c), sono attribuiti per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio hanno il medesimo prezzo. Nella domanda di attribuzione, il richiedente può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

7. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera d), sono attribuiti agli operatori su base singolo numero per le proprie attività o per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori. L'operatore può definire prezzi diversi per il servizio relativo a ciascun numero.

8. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

9. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

10. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e di servizi a sovrapprezzo.

Art. 22
Numerazione per servizi interattivi in fonia

1. I codici 163 e 164 identificano servizi a sovrapprezzo di tipo interattivo in fonia. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata, secondo la normativa vigente.

2. La struttura delle numerazioni per servizi interattivi in fonia è la seguente:

a) 163XY con X= da 0 a 9 e Y= da 2 a 9

b) 164XY con X= da 0 a 9 e Y= da 0 a 9

c) 163XYZ con X= da 0 a 9 Y= 0 e 1 e Z= da 0 a 9

3. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

4. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

5. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e di servizi a sovrapprezzo.

Art. 23
Numerazione per servizi di chiamate di massa

1. Le numerazioni per servizi di chiamate di massa, oltre a quelle definite al precedente articolo 21 nel caso di servizi interattivi in fonia, hanno la struttura descritta di seguito:

a) numerazioni dedicate ad eventi telefonici di massa:

0369 UUUUUU con U = 0÷9

0769 UUUUUU con U = 0÷9

b) numerazioni dedicate al televoto:

0878 X UUUU con X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e U = 0÷9

0878 XY UUU con X = 7, 8, 9, Y = 0 ,9 e U = 0÷9

dove le cifre X e XY individuano univocamente l'operatore ai fini dell'assegnazione e dell'instradamento delle chiamate tra reti.

2. Le numerazioni 0369 e 0769 sono utilizzabili dagli operatori solo nelle aree geografiche corrispondenti, rispettivamente, al distretto di Milano ed al distretto di Roma.

3. Eventuali ulteriori numerazioni, rispetto a quelle di cui al comma 2, utilizzabili, in modo esclusivo, in un differente distretto telefonico o per un differente evento, devono prevedere la struttura indicata al comma 1 per gli eventi telefonici di massa ed utilizzare nuovi indicativi fittizi appartenenti al Compartimento telefonico di cui fa parte il distretto considerato.

4. Per le chiamate alle numerazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato A.

5. Le numerazioni di cui al precedente comma 1, lettera b), sono tassate sulla base della prima cifra successiva alle cifre che individuano l'operatore assegnatario. Gli scaglioni tariffari utilizzabili sono definiti su base negoziale tra gli operatori.

6. Le numerazioni dedicate ad eventi telefonici di massa, di cui ai commi 2 e 3, sono assegnate agli operatori per blocchi di 1.000 numeri da 000 a 999. Ad ogni operatore sono assegnabili fino a due blocchi di 1000 numeri per ciascun distretto.

7. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi.

9. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e di servizi a sovrapprezzo.

Art. 24
Numerazione per servizi di informazione abbonati

1. Il codice 12 identifica, nell'ambito dei servizi a sovrapprezzo di tipo sociale-informativo, i servizi di informazioni abbonati. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata, secondo la normativa vigente

2. La struttura delle numerazioni per il servizio di informazione abbonati è di seguito descritta:

12XY con X= 4-9 Y= 0-9

Le numerazioni 12XY con X=0-3 e Y=0-9 sono riservate per usi futuri.

Art. 25
Codici di accesso a rete privata virtuale

1. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale è la seguente:

a) 1482

b) 149X con X=4,5,6,7,8,9

c) 149XY con X=0,1,2,3 e Y= da 2 a 9

d) 149 XYZ con X=0,1,2,3 e con Y=0,1 e Z=0-9

dove i codici 1482, 149X, 149XY e 149XYZ identificano l'operatore gestore della rete privata virtuale.

2. Il richiedente nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

3. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

4. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 26
Identificativi dei punti di segnalazione

1. La rete di segnalazione è strutturata su due livelli funzionali differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa struttura rende possibile una chiara separazione di responsabilità nella gestione della rete di segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani di amministrazione dei codici dei punti di segnalazione separati, uno per il livello nazionale e uno per il livello internazionale. Nel seguito si trattano i piani di amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - *International Signalling Point Codes*) e nazionale (NSPC - *National Signalling Point Codes*).

2. La struttura dei codici dei punti di segnalazione internazionali è definita nella raccomandazione ITU-T Q.708. I gruppi di codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC *Signalling Area/Network Code*) sono amministrati dall'ITU. Gli 8 codici identificati da ciascun gruppo sono amministrati dalla Autorità. L'Autorità richiede all'ITU i gruppi di codici assicurando una disponibilità adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati sono notificati all'ITU.

3. I codici dei punti nazionali di segnalazione - NSPC - sono codici binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati dal Ministero delle comunicazioni.

4. Nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso il richiedente deve indicare l'impianto e la relativa ubicazione.

5. I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza.

6. La variazione dell'associazione di un punto di segnalazione con un determinato impianto è soggetta a comunicazione al Ministero delle comunicazioni, fermo restando quanto previsto al comma 5.

7. L'attribuzione dei diritti d'uso relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

8. Il periodo di latenza per i codici di punti di segnalazione nazionale ha una durata massima di tre mesi.

Art. 27
Numerazione per altri servizi

1. Sono disponibili, presso l'Autorità ed il Ministero delle comunicazioni, informazioni sulle risorse di numerazione attualmente utilizzate, ma non descritte nel presente articolato, quali ad esempio: OP_ID, MNC, NCC.

2. Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel presente articolato, il richiedente presenta all'Autorità ed al Ministero delle comunicazioni una proposta di struttura, la descrizione generale del servizio e le motivazioni di utilizzo.

3. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

Art. 28
Norme transitorie e finali

1. L'Autorità di riserva di rivedere la suddivisione del territorio nazionale di cui al precedente articolo 6, comma 1, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

2. Gli indicativi del tipo :

3XY ZZUUUUU con X= 0,1 , Y= 0-9 , Z= 0-9

sono transitoriamente attribuiti, su base blocchi di 100.000, numeri a servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato.

3. Sino all'entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche di cui in premessa, non sono attribuiti nuovi codici di emergenza tranne che, per gravi ed urgenti motivi, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui all'articolo 24 sono definite dall'Autorità entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

5. La società Poste Italiane S.p.A. è abilitata all'uso provvisorio del codice a tre cifre "186" per l'espletamento del servizio di dettatura telegrammi sino alla data del 30 giugno 2006.

6. L'Autorità si riserva di rivedere o integrare le soglie di prezzo massimo, di cui all'allegato A del presente Piano, alla luce della evoluzione della situazione di mercato.

ALLEGATO A
AL PIANO DI NUMERAZIONE NAZIONALE

Tabella 1: Soglie di prezzo massimo.

I valori indicati non includono l'IVA e riguardano l'accesso da rete fissa.

Articolo del Piano di Numerazione	**Numerazione**	**Quota massima alla risposta (euro)**	**Prezzo minutario massimo (euro)**
Art. 11 - Numerazioni per servizi Internet	701-702	0,10	Prezzo delle chiamate locali
	709	0,10	0,06
Art. 17 - Numerazione per servizi di addebito ripartito	840-841	0,10 (quota fissa)	-
	847-848	0,10	Prezzo delle chiamate locali
Art. 18 - Numerazioni per servizi di numero unico	199	0,12	0,26
Art. 19 - Numerazioni per servizi di numero personale	178	0,15	0,35
Art. 21 - Numerazioni per servizi a tariffazione specifica	892	0,3	1,5
	144-166	Tabella 2	Tabella 2
Art. 23 - Numerazioni per servizi di chiamate di massa	0369-0769	Prezzo delle chiamate geografiche interurbane	Prezzo delle chiamate geografiche interurbane

Tabella 2: Fasce di prezzo per le numerazioni 144 e 166

Fascia di costo	Numerazione	Quota alla risposta (euro)	Prezzo minutario (euro)
1°	144-**0**-UUUUU 166-**0**-UUUUU	0,0656	0,2293
2°	144-**2**-UUUUU 166-**2**-UUUUU	0,0656	0,3280
3°	144-**6**-UUUUU 166-**6**-UUUUU	0,0656	0,4917
4°	144-**8**-UUUUU 166-**8**-UUUUU	0,0656	0,7871
5°	144-**1**-UUUUU 166-**1**-UUUUU	0,0656	1,3118

DELIBERA N. 311/03/CONS

DISCIPLINA RELATIVA ALLE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI FREQUENZE PER IL SERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE A GESTIONE CENTRALIZZATA [PUBLIC ACCESS MOBILE RADIO (PAMR)]

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio dell'11 settembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999, e dalla delibera dell'Autorità n. 675/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998 recante "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 8 agosto 2000;

VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

VISTA la propria delibera n. 235/01/CONS del 30 maggio 2001, "Adeguamento dei contributi per le autorizzazioni e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 447, che emana il Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato;

VISTO il regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori di telecomunicazioni adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 20 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 2002;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 8 luglio 2002, che approva il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211, "Regolamento recante modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 settembre 2002;

VISTA la nota n. 0003933 del 13 novembre 2002 del Ministero delle comunicazioni in materia di bande di frequenza per il sistema radiomobile professionale a gestione centralizzata;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

VISTA la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(96)04 del 7 marzo 1996 sulle bande di frequenza per l'introduzione del *Trans European Trunked Radio System* (TETRA), successivamente denominato *Terrestrial Trunked RAdio*;

VISTA la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)02 del 10 marzo 1999 sull'esenzione della licenza individuale per i terminali mobili TETRA;

VISTA la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)03 del 10 marzo 1999 sulla libera circolazione ed uso dei terminali mobili civili TETRA;

VISTA la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(01)21 del 12 marzo 2001 sulla banda di frequenza armonizzata da designare per l'uso in Direct Mode Operation (DMO) dei sistemi mobili digitali terrestri;

VISTA la decisione della CEPT n. ECC/DEC/(02)03 del 15 marzo 2002 sulla disponibilità di bande di frequenza per l'introduzione dei sistemi digitali terrestri mobili a banda stretta PMR/PAMR nella banda a 400 MHz;

CONSIDERATO che il vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, in particolare la nota n. 104, riserva le bande di frequenza da 452 a 455 MHz e da 462 a 465 MHz ai sistemi radiomobili professionali numerici ad accesso multiplo, di tipo autogestito o a gestione centralizzata, operanti con standard armonizzati europei, o che si siano dimostrati con essi compatibili, o con specifiche tecniche pubblicate equivalenti;

CONSIDERATO che la comunicazione del Ministero del 13 luglio 2000 identifica 90 canali (con canalizzazione a 12,5 kHz) in spettro accoppiato da 450,86875 a 451,99375 MHz e da 460,86875 a 461,99375 MHz, per l'utilizzazione per i sistemi radiomobili analogici a gestione centralizzata (PAMR, *Public Access Mobile Radio*) e che la medesima comunicazione del Ministero del 13 luglio 2000 identifica 90 canali (con canalizzazione a 25 kHz) in spettro accoppiato da 452,7375 a 454,9875 MHz e da 462,7375 a 464,9875 MHz, per l'utilizzazione per i sistemi radiomobili numerici a gestione centralizzata (PAMR, *Public Access Mobile Radio*);

CONSIDERATO che il vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, alla nota n. 103, dispone che, in accordo con la decisione CEPT n. ECC/DEC/(02)03, 2x2 MHz di banda aggiuntiva saranno resi disponibili per i sistemi numerici ad accesso multiplo PMR/PAMR, in base alle esigenze di mercato. Considerato che, pur essendo in atto, da parte del Ministero delle comunicazioni, le attività in ordine alla loro identificazione e successiva liberazione, in carenza di un espressa integrazione al Piano di ripartizione delle frequenze, non è allo stato possibile includere tali frequenze nelle procedure di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, ai fini di consentire un utilizzo il più efficiente possibile della banda destinata ai sistemi radiomobili professionali a gestione centralizzata, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità) intende consentire agli assegnatari della banda citata da 450,86875 a 451,99375 MHz e da 460,86875 a 461,99375 MHz di poter utilizzare anche apparati di tipo numerico, adottando l'appropriata canalizzazione, pur di non arrecare interferenze nocive agli altri utilizzatori autorizzati nelle bande adiacenti;

CONSIDERATO che occorre prevedere la possibilità di ampliare la platea dei possibili operatori interessati, ammettendo alla procedura di assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento la partecipazione di consorzi fra imprese; anche in considerazione delle specificità tecnologiche e di mercato dei sistemi PAMR;

CONSIDERATO che l'utilizzo di una procedura selettiva con criterio di aggiudicazione basato sulla migliore offerta economica ed aperta a qualunque soggetto in possesso di dimostrate credenziali tecniche e commerciali nella gestione del servizio è da considerarsi la più adeguata per raggiungere gli obiettivi di semplicità, equità e trasparenza nella valutazione delle offerte, permettendo di aggiudicare i diritti d'uso dello spettro a soggetti qualificati che abbiano dimostrato propensione ad un efficiente utilizzo della risorsa scarsa oggetto di gara;

CONSIDERATO che è opportuno, oltre alla verifica delle credenziali tecniche e commerciali dei soggetti partecipanti, fissare degli obblighi minimi relativi all'offerta del servizio, in termini di copertura geografica, al fine di assicurare l'amministrazione concedente l'uso delle frequenze sull'utilizzo effettivo delle stesse;

CONSIDERATO che, date le limitazioni relative alla banda disponibile per i sistemi PAMR, ed i requisiti minimi in termini di banda necessaria per una singola rete, nonché data la presenza dei sistemi PMR ad uso privato di analoga funzionalità, sia quelli già in esercizio sia quelli che potranno essere autorizzati ai sensi del d.P.R. n. 447/2001, o successive disposizioni, la limitazione a due soggetti per area geografica appare ragionevole ad assicurare un iniziale livello di competitività nel relativo mercato;

CONSIDERATO che nel nuovo quadro regolatorio comunitario delle comunicazioni elettroniche la licenza individuale come titolo abilitativo all'offerta di reti e servizi di comunicazione elet-

tronica è sostituita da una autorizzazione generale e che, nel caso di utilizzo di risorse scarse come le frequenze, ai fini dell'offerta delle dette reti e servizi, tali frequenze sono assegnate mediante provvedimento espresso che attribuisce all'assegnatario il diritto d'uso delle stesse, corredabile da specifici obblighi;

TENUTO CONTO dei risultati della consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla diffusione dei sistemi radiomobili professionali numerici (TETRA) ed analogici a gestione centralizzata (PAMR: *Public Access Mobile Radio*), indetta con pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2001;

VISTI i pareri in materia pervenuti dal Ministero delle comunicazioni in data 8 luglio 2003 e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 22 agosto 2003, sullo schema di provvedimento adottato in data 19 giugno 2003;

CONSIDERATO che, con riferimento all'osservazione formulata dal Ministero delle comunicazioni in merito all'imposizione di limitazioni al numero di aree di estensione geografica nelle quali uno stesso soggetto può conseguire i diritti d'uso delle frequenze, si rileva che tali limitazioni appaiono di difficile giustificazione alla luce delle risultanze della consultazione pubblica e della necessità di garantire un corretto bilanciamento fra l'esigenza di favorire uno sviluppo locale dei servizi e quella dell'uso efficiente delle frequenze;

CONSIDERATO, con riferimento al parere formulato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, quanto segue:

a) per quanto attiene all'eventuale inserimento di una disposizione secondo la quale *"la partecipazione ad un consorzio ovvero ad un raggruppamento temporaneo da parte di due o più imprese è ammessa soltanto per le imprese che, a causa della limitata capacità tecnica o economico-finanziaria, non sono in grado di partecipare individualmente alla gara"*, l'Autorità ritiene che essa, attenendo alla sfera dei requisiti soggettivi dei partecipanti, rientri nelle previsioni relative al bando di gara;

b) per quanto attiene all'eventuale inserimento di una disposizione che *"vincoli le imprese a presentarsi nei diversi lotti nella stessa forma (singola o associata) e, in caso di forma associata, con la stessa composizione"*, l'Autorità ritiene condivisibile tale previsione, concordando col fatto che essa sia *"idonea ad impedire comportamenti strategici concordati tra le imprese, che si potrebbero realizzare mediante la partecipazione come impresa singola in alcuni lotti e come partecipante ad un consorzio in altri lotti ovvero sotto forma di consorzi a composizione variabile a seconda del lotto"*;

c) per quanto attiene all'eventuale inserimento della previsione concernente *"il divieto di partecipazione per le imprese, singole ovvero riunite in consorzi, che abbiano, al di là dei rapporti di controllo, anche semplici rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, del Codice Civile, con altre imprese partecipanti, a loro volta singolarmente o in quanto componenti di consorzi"*, nel condividere la necessità di evitare possibili situazioni di scarsa concorrenza tra le imprese in gara per blocchi di frequenze relativi alla medesima area geografica, l'Autorità ritiene che il requisito previsto della mancanza reciproca fra i partecipanti di influenza dominante ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge n. 249/97, sia idoneo a raggiungere lo scopo dell'indipendenza degli stessi, considerando l'ampio numero di fattispecie ricomprese in tale previsione normativa;

d) per quanto attiene infine all'eventuale inserimento di una *"esclusione dalla gara per i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte"*, nel condividere tale disposizione, l'Autorità ritiene che anch'essa attenga alle previsioni del bando e del disciplinare di gara.

UDITA la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) "sistema radiomobile professionale": un sistema per radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni base e stazioni mobili terrestri, che consente di effettuare comunicazioni di fonia, dati, messaggi precodificati, ed include prestazioni specifiche come la chiamata di gruppo, la chiamata di priorità, la chiamata di emergenza;

b) "sistema radiomobile professionale numerico": un sistema radiomobile professionale basato su tecnologie digitali per la codifica, la modulazione ed il trasporto delle informazioni;

c) "sistema radiomobile professionale analogico": un sistema radiomobile professionale basato su tecnologie analogiche per la modulazione ed il trasporto delle informazioni;

d) "sistema radiomobile professionale in tecnica multiaccesso": un sistema radiomobile professionale che consente agli utenti gestiti da una o più stazioni base di accedere ad un gruppo comune di frequenze;

e) "sistema radiomobile professionale a gestione centralizzata": un sistema radiomobile professionale per il quale è assegnata una determinata banda di frequenze ad un operatore, il quale organizza e gestisce il sistema e pone il servizio a disposizione degli utenti, ottimizzando l'uso delle frequenze;

f) "aggiudicatario": un soggetto che risulta assegnatario dei diritti d'uso delle frequenze, in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;

g) "area di estensione geografica": l'area geografica di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze oggetto del presente provvedimento, corrispondente al territorio di una singola regione italiana o della provincia autonoma di Trento o della provincia autonoma di Bolzano, come definite dai relativi confini amministrativi;

h) "PFD (*Power Flux Density*)": flusso di densità di potenza per unità di spettro, espresso in dBW/(MHz * mq);

i) "spettro accoppiato": due porzioni di spettro radioelettrico, della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazioni duplex;

j) "PAMR (*Public Access Mobile Radio*)": l'acronimo per indicare un sistema radiomobile professionale in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata;

k) "sistema PAMR numerico": un sistema radiomobile professionale numerico in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata;

l) "sistema PAMR analogico": un sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata;

m) "blocchi di frequenze in gara": la banda disponibile per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze oggetto del presente provvedimento, destinata ai servizi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata; essa è costituita:

i. dalle frequenze da 450,86875 a 451,99375 MHz e da 460,86875 a 461,99375 MHz in spettro accoppiato, destinate di norma al sistema PAMR analogico, complessivamente identificate come "blocco A";

ii. dalle frequenze da 452,7375 a 454,9875 MHz e da 462,7375 a 464,9875 MHz in spettro accoppiato, destinate al sistema PAMR numerico, complessivamente identificate come "blocco B".

2. I blocchi di frequenza in gara si intendono lordi, cioè inclusivi delle eventuali bande di guardia necessarie per la protezione dalle interferenze.

Art. 2
Scopo ed ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento detta la disciplina applicabile alle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze ai fini dell'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni di tipo radiomobile professionale in tecnica multiaccesso a gestione centralizzata (PAMR) e dell'offerta al pubblico dei relativi servizi, per ciascuna area di estensione geografica prevista.

2. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, gli altri eventuali titoli necessari all'esercizio dell'attività di cui al comma precedente secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

Capo II
Disciplina delle autorizzazioni per i sistemi PAMR

Art. 3
Durata e rinnovo

1. I diritti d'uso delle frequenze concessi con le procedure di cui al presente provvedimento sono assegnati in conformità con la normativa vigente per una durata massima di venti anni, e sono rinnovabili secondo le stesse norme.

Art. 4
Numero dei soggetti autorizzabili e tecnologie utilizzabili

1. In relazione alla disponibilità delle frequenze per i sistemi PAMR di cui al presente provvedimento, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle comunicazioni nel successivo bando di gara, sono concessi ad un massimo di 2 (due) soggetti diritti d'uso per ciascuna area di estensione geografica. Ciascun soggetto può ottenere l'assegnazione di diritti relativi ad 1 (uno) dei blocchi di frequenze in gara per ciascuna area di estensione geografica.

2. L'aggiudicatario del blocco A di frequenze in gara può utilizzare le relative frequenze per sistemi PAMR numerici compatibili, su tutte o specifiche aree di estensione geografica, adottando una idonea canalizzazione.

3. L'aggiudicatario del blocco B che intende utilizzare sistemi numerici con standard diversi da quelli armonizzati europei, o che si siano dimostrati con essi compatibili, o con specifiche tecniche pubblicate equivalenti, fermi restando gli altri obblighi previsti e compatibilmente con l'ampiezza dei blocchi, in mancanza di idonee raccomandazioni a livello europeo in materia di compatibilità, sia nella stessa che nelle bande adiacenti, si impegna a non causare interferenze nocive agli altri sistemi autorizzati.

Art. 5
Obblighi di copertura

1. Il titolare dei diritti d'uso delle frequenze ottenuti ai sensi del presente provvedimento, in ciascuna area di estensione geografica in cui è assegnatario, è tenuto ad offrire il servizio almeno nei comuni capoluogo di provincia appartenenti alla detta area, entro 24 mesi dal rilascio dei diritti d'uso, ovvero dal termine del periodo di sperimentazione eventualmente richiesto ai sensi dell'art. 13, ed almeno in tutti i comuni con più di 150.000 abitanti, entro 48 mesi dallo stesso termine, utilizzando direttamente le frequenze assegnate.

Art. 6
Interconnessione e numerazioni

1. L'interconnessione dei sistemi radiomobili di cui al presente provvedimento con le altre reti pubbliche di comunicazioni elettroniche per il raggiungimento delle finalità proprie del servizio è regolata dalle disposizioni vigenti in materia di interconnessione ed accesso.

2. Eventuali numerazioni ai fini dell'offerta dei servizi di cui al presente provvedimento sono assegnate in conformità alle vigenti disposizioni del Piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni.

Capo III
Procedure per il rilascio dei diritti d'uso

Art. 7
Partecipazione alle procedure di rilascio dei diritti d'uso delle frequenze

1. Il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento con una procedura aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara. Tali requisiti comprendono l'idoneità tecnica e commerciale dei soggetti alla fornitura del servizio PAMR.

2. La partecipazione di società consortili di cui all'art. 2602 del codice civile è ammessa, a condizione che queste assumano, anche successivamente all'aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d'uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall'art. 2615 ter del codice civile, rispettando i seguenti ulteriori requisiti:

a) l'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro;

b) per tutta la durata dei diritti d'uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di gara;

c) la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d'uso;

d) l'oggetto sociale preveda il complesso delle attività connesse ai diritti d'uso;

e) le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettino gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al comma 1.

3. I soggetti richiedenti, nella domanda di cui al comma 1, devono fornire l'indicazione dell'area o delle aree di estensione geografica per le quali si richiede la partecipazione, e del sistema tecnico che intendono adottare, anche in conformità con quanto stabilito alla nota n. 104 del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

4. I soggetti che richiedono la partecipazione per più di una area di estensione geografica devono avere la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutte le aree richieste, fino all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.

5. Nella medesima area di estensione geografica non possono partecipare alla procedura di cui al presente articolo, singolarmente o in quanto componenti di consorzio, soggetti che:

a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;

b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;

c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio.

6. Ai fini del precedente comma 3 il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997.

Art. 8
Rilascio dei diritti d'uso delle frequenze

1. L'assegnazione delle frequenze, e conseguentemente il rilascio dei diritti d'uso, per ciascuna area di estensione geografica prevista, avviene sulla base di una graduatoria basata sull'importo offerto, anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo, stabilito per ciascuna area di estensione geografica e per ciascun blocco di frequenze in gara, ed indicato nello stesso bando di gara. La procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per tutte le aree di estensione geografica interessate.

2. Nella procedura di cui al comma 1 è consentita la presentazione di offerte su un blocco di frequenze di una certa area di estensione geografica condizionate all'esito delle offerte su altre aree di estensione geografica, secondo le modalità specificate nel bando di gara.

3. Il Ministero delle comunicazioni rilascia agli aggiudicatari i diritti d'uso delle frequenze entro 60 giorni dal termine della procedura di assegnazione di cui al comma 1.

4. Il Ministero delle comunicazioni, nella predisposizione ed effettuazione della procedura per la concessione dei diritti d'uso di cui al presente provvedimento, può avvalersi di un soggetto esterno appositamente designato dotato dei necessari requisiti di imparzialità e neutralità.

Art. 9
Disposizioni in caso di frequenze inassegnate

1. Qualora all'esito della procedura di cui all'articolo precedente, per qualche area di estensione geografica risultino blocchi di frequenza inassegnati, l'Autorità si riserva di stabilire con successivo provvedimento idonee procedure per la loro assegnazione.

CAPO IV
NORME APPLICABILI AGLI AGGIUDICATARI

Art. 10
Contributi ed oneri

1. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dell'offerta prodotta al termine della procedura di cui all'art. 8, per le aree di estensione geografica interessate, a titolo di contributo per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento. Le modalità di versamento di detto contributo sono fissate nel bando di gara.

2. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso e per le verifiche e controlli annuali e degli altri contributi previsti dalla vigente normativa, ivi inclusi quelli per gli altri eventuali titoli autorizzatori richiesti.

3. Gli oneri derivanti dalla procedura di aggiudicazione, compreso il compenso dovuto all'eventuale soggetto esterno di cui all'art. 8, comma 4, sono posti a carico degli aggiudicatari, secondo le modalità previste nel bando di gara.

Art. 11
Obblighi degli aggiudicatari e sanzioni

1. Gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di diritti d'uso delle frequenze ed utilizzo delle radiofrequenze stesse.

2. Gli aggiudicatari che operano in prossimità del confine dello Stato sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite dagli accordi transfrontalieri.

3. Gli aggiudicatari che operano in prossimità del confine di un area di estensione geografica si impegnano ad effettuare il coordinamento delle rispettive frequenze con gli aggiudicatari che operano nelle aree di estensione geografica confinanti. In caso di controversie può essere imposto l'obbligo che il PFD (*power flux density*) prodotto sia dai terminali d'utente sia dalle stazioni base non superi livelli prestabiliti.

4. Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l'effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei vigenti valori limite delle emissioni elettromagnetiche, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal titolo autorizzatorio rilasciato, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di cui all'art. 5, può essere disposta la revoca dei diritti d'uso delle frequenze nelle aree di estensione geografica interessate ed è immediatamente inibito l'uso delle frequenze precedentemente assegnate. In tal caso nessun rimborso è dovuto per i contributi già erogati dagli aggiudicatari soggetti alla sanzione.

6. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'aggiudicatario è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.

7. Gli aggiudicatari sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e riservatezza delle reti e dei servizi.

Art. 12
Approvazione delle apparecchiature e delle interfacce di rete

1. Le apparecchiature utilizzate dagli aggiudicatari devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 1999/5/CE.

2. Le interfacce tecniche dei sistemi utilizzati dagli aggiudicatari, qualora non già pubbliche, devono essere pubblicate in maniera esatta ed adeguata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 della direttiva n. 1999/5/CE, con le modalità di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2002.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13
Sperimentazione

1. Agli aggiudicatari è consentita la sperimentazione del servizio, previa idonea comunicazione al Ministero delle comunicazioni, all'interno dell'area di estensione geografica di validità del proprio diritto d'uso.

Art. 14
Sviluppi

1. In relazione al futuro sviluppo dei sistemi radiomobili professionali o all'eventuale attribuzione di ulteriori bande di frequenza a tali sistemi, l'Autorità si riserva di adottare idonee procedure per l'assegnazione di ulteriori diritti d'uso delle frequenze o per l'assegnazione di ulteriore banda agli aggiudicatari.

2. L'assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento non dà titolo per l'attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento né in altre bande.

3. L'Autorità si riserva di adeguare il presente provvedimento a eventuali decisioni comunitarie ed internazionali in materia di standard e di compatibilità, di utilizzo armonizzato delle frequenze attribuite ai sistemi radiomobili professionali.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Napoli, 11 settembre 2003

Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 399/03/CONS
APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE (PNAF DVB-T)

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 12 novembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi" ed in particolare l'articolo 2*bis*, commi 4 e 6,

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale", e in particolare l'articolo 2, comma 1;

VISTA la delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante: "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2001, n. 284;

VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002;

VISTA la delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003 recante: "Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2003;

VISTO l'articolo 35 della delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 recante "Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2002 1998, n. 259, che attribuisce al Consiglio dell'Autorità la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;

CONSIDERATA l'attività istruttoria svolta dall'Autorità avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;

CONSIDERATO che i siti di ubicazione degli impianti sono stati scelti fra quelli già riportati in allegato alla delibera n. 15/03/CONS quali siti assentiti con l'intesa delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Bolzano e Trento, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con il parere delle altre regioni secondo le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e alla legge 30 aprile 1998, n.122;

VISTA la delibera n. 2316 del 1° agosto 2003 della Giunta regionale del Veneto con la quale detta regione, in relazione alle problematicità sull'uso dei siti di Monte Madonna e di Monte Cero già evidenziate all'atto del parere fornito all'epoca della predisposizione del Piano di cui alla delibera n. 15/03/CONS, ha deciso in via definitiva la soppressione dei siti di Monte Madonna e di Monte Cero e la loro sostituzione con il sito di Monte Venda;

CONSIDERATO che la suddetta sostituzione, a seguito delle valutazioni tecniche effettuate dall'Autorità, è risultata fattibile e che quindi si possa procedere ad apportare la conseguente variazione al Piano;

SENTITE la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;

RILEVATO che l'art. 2 della delibera n. 15/03/CONS stabilisce che, a integrazione del PNAF-DVB, sarà effettuata dall'Autorità una pianificazione di 2° livello per le ulteriori risorse e che questa integrazione al Piano potrà comportare variazioni o integrazioni al Piano stesso, fermo restando il numero delle reti pianificate pari a 18, di cui 12 nazionali e 6 regionali;

TENUTI presenti i criteri dettati dall'articolo 2, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché dall'articolo 3, comma 5, della legge, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e tenuto presente, in particolare, che le ulteriori risorse di cui al succitato articolo 2, comma e) devono essere assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale;

RITENUTO, ai fini di una migliore e razionale utilizzazione dello spettro elettromagnetico tenendo anche conto di quanto disposto dalla legge n. 5/2000 nel caso della radiodiffusione analogica, di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle singole province, salvo i casi in cui l'orografia del territorio non consente di attribuire alle singole province le risorse in frequenze, per cui in questi casi i bacini di utenza provinciali possono coincidere con il territorio di più province;

RITENUTO, per quanto riguarda la presente integrazione al Piano approvato dall'Autorità con la citata delibera n. 15/03/CONS, di seguire il criterio di servire, oltre che tutti i capoluoghi di provincia, anche la maggiore percentuale possibile di popolazione;

RITENUTO opportuno, per assicurare al meglio la compatibilità elettromagnetica fra gli impianti, che il criterio di localizzare tutti gli impianti che servono una stessa area in un unico "sito comune" debba valere separatamente per la pianificazione di 1° livello e per la pianificazione di 2° livello ma non necessariamente per entrambe, per cui i relativi impianti associati alla stessa area servita possono, per le due pianificazioni, essere ubicati su siti diversi;

CONSIDERATO valido quanto già contenuto nelle premesse alla delibera n. 15/03/CONS relativamente alle bande di frequenze e al numero di frequenze pianificate;

DETERMINATI i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

RITENUTO di stabilire la qualità di ricezione al 95% di servizio, già adottata nel Piano di 1° livello, anche per la integrazione di 2° livello;

RILEVATO che a seguito di valutazioni tecniche finalizzate ad una migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico e per ottenere una significativa copertura radioelettrica dei bacini di utenza la soluzione tecnica più idonea per la pianificazione di 2° livello è risultata quella di pianificare reti provinciali del tipo SFN e di scegliere quale riferimento ai fini della pianificazione stessa un tipo di modulazione (16 QAM);

UDITA la relazione del commissario ing. Mario Lari relatore ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, sui risultati dell'istruttoria;

DELIBERA

Art. 1

1. È approvata l'integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, approvato dall'Autorità con delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003 (pianificazione di 1° livello). Tale integrazione (Piano di 2° livello) riguarda le ulteriori risorse per l'emittenza locale, con le inerenti necessarie modifiche al Piano di 1° livello.

2. Il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale è costituito da un tabulato (allegato alla presente delibera) diviso in due sezioni rispettivamente per gli impianti di 1° livello e di 2° livello, recanti l'indicazione delle singole postazioni di emissione con specificazione, per ciascuna di esse, di: denominazione, provincia di appartenenza, coordinate geografiche e quota, diagramma dell'antenna trasmittente, altezza del sistema radiante, frequenze utilizzabili, potenza equivalente irradiata (ERP) in dBk, area interessata dal servizio. L'allegata relazione illustrativa costituisce parte integrante del Piano.

3. Il Piano integrato è relativo sia al 1° sia al 2° livello di pianificazione, e consente pertanto la realizzazione di reti per la diffusione di programmi nazionali, regionali e provinciali (o pluriprovinciali).

4. Il numero delle reti regionali e provinciali è pari rispettivamente a 126 e 1272. Nell'Allegato A alla Relazione Illustrativa è riportato il numero delle reti per ciascun bacino regionale o provinciale. Tutte le suddette reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale.

5. Il numero di reti pianificate a livello nazionale resta uguale a quello del Piano di 1° livello di cui alla delibera n. 15/03/CONS, e cioè pari a 12.

Art. 2

1. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal Piano potranno essere servite dagli operatori di rete che ne faranno richiesta al Ministero delle comunicazioni mediante un'opportuna progettazione di impianti a bassa potenza equivalente irradiata.

2. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti e della facoltà di utilizzare in via transitoria la tecnica multifrequenziale in aree servite dal Piano con tecnica isofrequenziale devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all'esterno delle aree servite secondo le modalità indicate nella relazione illustrativa.

Art. 3

1. Rimane fermo quanto indicato nella delibera n. 15/03/CONS approvata dalla Autorità il 29 gennaio 2003 se non diversamente specificato nella presente delibera.

Art. 4

1. Copia del Piano (che è allegata alla relazione illustrativa) è depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici delll'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, isola B5, e di Roma, via delle Muratte, n. 25.

La presente delibera è pubblicata nel sito web dell'Autorità, nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Napoli, 12 novembre 2003

Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 399/03/CONS
MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE (PNAF DVB-T)

Relazione Illustrativa

1. Premessa

Con delibera del Consiglio n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2003, l'Autorità ha adottato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale (di seguito Piano di 1° livello). Il Piano, con la relazione illustrativa che ne costituisce parte integrante, è stato pubblicato sul sito web dell'Autorità (www.agcom.it).

Nella relazione illustrativa vengono specificate, fra l'altro, le procedure e i criteri seguiti nella elaborazione del Piano.

In particolare la legge 249/97 prevede che ulteriori risorse all'emittenza locale possano essere assegnate successivamente alla pianificazione (cioè successivamente al Piano di 1° livello), mentre la legge 5/00 ha indicato all'art. 2, comma 1, che le suddette ulteriori risorse devono essere pianificate (cosiddetta pianificazione di 2° livello) considerando bacini di utenza coincidenti, di norma, con il territorio delle province, prevedendo che "laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità adotta provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali". Tali criteri possono essere presi a riferimento anche per la pianificazione televisiva in tecnica digitale compatibilmente con la specifica tecnologia.

Secondo quanto era già previsto nell'articolo 2 della delibera n.15/03/CONS, la pianificazione di 2° livello ha comportato la necessità di apportare alcune modifiche al Piano di 1° livello, al fine di realizzare la migliore compatibilità fra le due pianificazioni e contemporaneamente ottimizzare il complesso della risorsa pianificata. Le modifiche al Piano sono specificate nel successivo paragrafo 4.

Il nuovo Piano, denominato in seguito "Piano integrato", è costituito da un tabulato che comprende i dati risultanti dalla pianificazione di 1° livello, con le succitate modifiche, e quelli risultanti dalla pianificazione di 2° livello.

2. Scelte tecniche per la pianificazione di 2° livello

Il Piano approvato con la delibera del 29 gennaio 2003 (Piano di 1° livello) è stato elaborato adottando determinate scelte per i parametri di trasmissione, specificate nella relazione illustrativa allegata al succitato Piano di 1° livello.

Per la elaborazione del Piano di 2° livello le scelte operate sono in parte diverse per i motivi che verranno di seguito illustrati.

a) Parametri di trasmissione e numero di programmi

In base agli studi effettuati preliminarmente, per la pianificazione di 2° livello è stato scelto il tipo di modulazione 16QAM e code rate 2/3 che permettono un minore rapporto di protezione alle interferenze. Tali parametri consentono una capacità di trasmissione di 13,27 Mbit/s, cor-

rispondente tipicamente a 3-4 programmi irradiabili di qualità SDTV (*Standard Definition Television*) e dati[1].

b) Tipologia di rete

La pianificazione di 2° livello è stata effettuata prevedendo la realizzazione di reti SFN nei bacini provinciali (o pluriprovinciali) di suddivisione del territorio.

Tuttavia restano valide le considerazioni già fatte per il Piano di 1° livello circa la opportunità di usare temporaneamente, nella fase di progressiva attuazione del Piano, reti di tipo MFN in alternativa alle reti SFN di Piano.

c) Bacini di utenza

Tenuto conto di quanto previsto dalla legge 5/00, i bacini di utenza per la pianificazione di 2° livello sono stati scelti di norma corrispondenti al territorio delle province e, laddove necessario, corrispondenti all'accorpamento di più province.

In tal modo si sono ottenuti n. 71 bacini, che sono riportati in dettaglio in annesso alla presente relazione.

3. Flessibilità del Piano

Per il "Piano Integrato" valgono tutte le considerazioni sulla flessibilità già riportate nel corrispondente paragrafo 3 della relazione illustrativa al Piano di 1° livello di cui alla delibera 15/03/CONS. In particolare, è stata prevista la possibilità di applicazione di criteri di equivalenza in base ai quali gli operatori possono utilizzare, nella progettazione e realizzazione delle proprie reti, siti e/o parametri tecnici di emissione degli impianti diversi da quelli di Piano, nel rispetto dei vincoli nel Piano stesso. Le modalità di applicazione di tali vincoli sono indicate nel successivo paragrafo 5 della presente relazione.

4. Il Piano integrato : criteri di elaborazione e risultati

4.1. Criteri di elaborazione

I criteri tecnici adottati per l' elaborazione del Piano di 2° livello sono i seguenti:

a) Bacini di utenza

Il bacino provinciale di base coincide con il territorio di ciascuna provincia. Tuttavia in vari casi è stato necessario accorpare il territorio di più province nell'ambito di uno stesso bacino provinciale (pluriprovinciale) a causa dell'impossibilità tecnica di pianificare bacini comprendenti il territorio delle singole province.

b) Siti comuni

I siti inseriti nel Piano Integrato sono stati scelti tra quelli assentiti dalle Regioni e Province autonome[2]. La localizzazione degli impianti è solo in parte comune per gli impianti di 1° e 2° livello per ragioni tecniche. Si veda in proposito il paragrafo 4.3.

(1) L'utilizzazione dei *multiplex* statistici potrebbe aumentare il numero dei programmi di 1-2 unità mantenendo la qualità SDTV.

(2) Vedi annesso 2.

c) Bande e frequenze

Le bande di frequenze pianificate sono quelle attribuite dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radiodiffusione televisiva, eccetto la banda VHF-I[3]:

- banda VHF - III: 174 - 223 MHz

- banda UHF - IV e UHF - V: 470 - 854 MHz.

Le frequenze disponibili sono 54 di cui 6 in banda VHF e 48 in Banda UHF.

d) Parametri radioelettrici

I parametri radioelettrici adottati sono stati determinati conformemente agli standard internazionalmente stabiliti[4].

Qui di seguito si indicano in particolare:

- diagrammi di antenna: circolari o con angolo di apertura di 120°.

- modulazione: 16 QAM

- code rate: 2/3

- portanti: 8 K

- canale: Rice

- Tg/Tu: 1/4

La scelta dei parametri radioelettrici garantisce il minimo numero di 3 programmi, per blocco di diffusione.

e) Qualità di ricezione

La qualità di ricezione è stabilita al 95% di probabilità del servizio per ricevitore fisso (*location probability*)

4.2. Risultati del Piano integrato

Ai fini di una maggiore chiarezza di esposizione sono indicati separatamente i risultati ottenuti per le reti in ambito provinciale (pianificazione di 2° livello) e le variazioni relative alle reti in ambito nazionale e regionale (pianificazione di 1° livello).

Per le reti in ambito provinciale i risultati ottenuti possono essere sintetizzati come segue:

a) percentuale di territorio nazionale servito compresa tra il 43,5% e il 44% in funzione delle bande di frequenze utilizzate;

b) percentuale di popolazione nazionale servita compresa tra il 67% e il 68% in funzione delle bande di frequenze utilizzata;

c) tutti i capoluoghi di provincia (compresi i capoluoghi di regione) serviti;

d) 71 bacini provinciali di cui 53 coincidenti ciascuno con il territorio di una sola provincia e 18 coincidenti ciascuno con il territorio di più province. Il numero dei bacini non coincide con il numero delle province (pari a 103), e ciò a causa degli accorpamenti di più province in un singolo bacino di cui si è detto nel paragrafo 4.1.a). Ciascuno dei suddetti 71 bacini è servito da 18 reti, con l'eccezione di un solo bacino (Reggio Calabria) servito da 12 reti. La distribu-

(3) Vedi annesso 1.

(4) Vedi anche annesso 1.

zione dei bacini provinciali o pluriprovinciali in ciascuna regione o provincia autonoma è riportata nell'allegato A della presente relazione.

Per quanto riguarda la citata eccezione di Reggio Calabria, essa è dovuta a particolari problemi interferenziali tra le reti pianificate di 1° livello (reti nazionali decomponibili in reti regionali) e reti provinciali di 2° livello.

e) il numero dei siti con risorse in frequenze per servire i bacini provinciali è pari a 282.

Per quanto riguarda le reti in ambito nazionale e regionale, rispetto al Piano di 1° livello di cui alla delibera n. 15/03/CONS, è stato ottenuto un incremento di circa un punto percentuale del territorio e della popolazione serviti ed è stato aggiunto un sito.

Per ottenere tali risultati è stato necessario ottimizzare la potenza equivalente irradiata (ERP), differenziandola per le tre bande di frequenze utilizzate.

In particolare:

a) la percentuale del territorio nazionale servito varia tra l'80% e l'81,5% in funzione della banda di frequenze utilizzata;

b) la percentuale della popolazione nazionale servita varia tra il 92,7% e il 93,4% in funzione della banda di frequenze utilizzata;

c) il numero dei siti con risorse in frequenze per le reti in ambito nazionale e in ambito regionale è pari a 261.

4.3. Siti del Piano Integrato

L'elaborazione del Piano Integrato ha portato a determinare in 371 il numero totale dei siti necessari per consentire l'irradiazione dei programmi in ambito nazionale e locale, siti scelti tra quelli assentiti dalle regioni e province autonome. In particolare:

- su 89 siti sono allocate esclusivamente le frequenze degli impianti di 1° livello;
- su 170 siti sono allocate le frequenze degli impianti di 1° e 2° livello;
- su 112 siti sono allocate esclusivamente le frequenze degli impianti di 2° livello, con l'eccezione di 2 di questi siti sui quali sono allocate sia le frequenze degli impianti di 2° livello che le frequenze degli impianti di 1° livello relative alle reti regionali.

Tutti i 371 siti sono indicati per regione e province autonome nel Piano Integrato.

4.4. Determinazione del numero delle reti

L'Autorità ha determinato il numero di reti che può operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale.

A tal fine si premette che:

- per la determinazione del numero delle reti in ambito regionale si è fatto riferimento ai risultati della pianificazione di 1° livello;
- per la determinazione del numero delle reti in ambito provinciale il riferimento è dato dai risultati della pianificazione di 2° livello.

Si ricorda che il numero dei bacini regionali è pari a 21[5], mentre il numero dei bacini provinciali è pari a 71, come è stato indicato al paragrafo 4.2.

(5) Le regioni italiane sono in effetti 20. Dato che per la regione Trentino Alto Adige devono essere considerate separatamente le province autonome di Trento e Bolzano in base alle leggi vigenti, il bacino regionale deve corrispondere al territorio di ciascuna di tale provincia.

Pertanto il totale del numero delle reti locali, ripartite in regionali e provinciali, è il seguente:

N. reti in ambito regionale: 126[6]

N. reti in ambito provinciale: 1272

Totale reti locali 1398

L'allegato A alla presente relazione ne indica la distribuzione in ciascuna regione e provincia autonoma.

Si intende ricordare anche il numero delle reti in ambito nazionale che è pari a 12.

5. Modalità di applicazione dei criteri di equivalenza

Per la pianificazione di 2° livello valgono i principi di equivalenza già definiti all'atto dell'approvazione del Piano di 1° livello e quindi si rimanda al paragrafo 5 della relazione illustrativa di detto Piano.

Naturalmente, nell'applicare il criterio di equivalenza a un qualsiasi impianto pianificato, sia esso di 1° livello o di 2° livello, occorre assicurare il rispetto dei vincoli radioelettrici nei confronti del complesso di tutti i restanti impianti.

I livelli di campo elettrico da rispettare nell'applicazione del criterio di equivalenza sono quelli già riportati nel suddetto paragrafo 5 e che, comunque, si ritiene opportuno qui riportare:

L'intensità del campo elettrico del segnale isocanale generati in opportuni "punti di verifica", non deve superare il livello massimo a 10 m dal suolo di 15 dB μV/m e 24 dB μV/m rispettivamente per le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V. Per quanto riguarda i canali adiacenti, tali valori passano rispettivamente a 75 dB μV/m, 80 dB μV/m e 84 dB μV/m.

I suddetti valori di campo elettrico devono essere rispettati nei punti di verifica, riportati in annesso alla presente relazione, che sono di norma situati al bordo dei bacini di utenza (regionali per il Piano di 1° livello e provinciali per la pianificazione di 2° livello) al cui interno sono riutilizzate le stesse frequenze assegnate al licenziatario sui siti e negli impianti per i quali esso intende avvalersi del criterio di equivalenza.

Si fa notare inoltre che l'Autorità è dell'avviso che, per l'applicazione del criterio di equivalenza, le regioni e province autonome debbano considerare con attenzione eventuali richieste di autorizzazione da parte degli operatori per l'utilizzazione di altri siti, oltre quelli già assentiti, qualora non esistano effettivi motivi ostativi.

Documentazione

La documentazione allegata alla presente relazione è comprensiva della pianificazione di 1° e di 2° livello e quindi, per quanto riguarda il "Piano Integrato", sostituisce in toto quella annessa alla relazione illustrativa allegata alla delibera n. 15/03/CONS.

In particolare la documentazione qui annessa è costituita dalle seguenti parti:

- Annesso 1: criteri e parametri tecnici di pianificazione;

- Annesso 2: siti assentiti dalle regioni e province autonome;

(6) Delle 126 reti regionali indicate, 6 riguardano la provincia autonoma di Trento e altre 6 la provincia autonoma di Bolzano.

- Annesso 3: elenco dei punti di verifica per gli impianti di 1° livello;

- Annesso 4: elenco dei punti di verifica per gli impianti di 2° livello.

- Allegato A: numero di reti in ciascun bacino regionale e provinciale.

Inoltre detta documentazione contiene anche il **tabulato del Piano integrato**, diviso in due sezioni. La prima contiene tutti i dati (siti, coordinate geografiche, ERP, ecc.) relativi agli impianti di 1° livello, la seconda i dati relativi agli impianti di 2° livello.

DELIBERA N. 15/03/CIR
ASSEGNAZIONE DI RISORSE DI NUMERAZIONE AL MINISTERO DELLA SALUTE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 dicembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 9/03/CIR, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2003;

VISTA la nota del Ministro della Salute del 5 dicembre 2003 con la quale viene richiesta l'assegnazione di una numerazione telefonica breve, da individuare tra i codici previsti per i servizi di pubblica utilità o di comunicazione sociale, al fine di istituire un "call center" dedicato al rapporto con i cittadini per comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica;

VALUTATA la conformità della richiesta a quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, dell'allegato A) alla delibera n. 9/03/CIR;

RITENUTO, all'esito di una verifica delle numerazioni disponibili di stabilire, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dell'allegato A) alla delibera n. 9/03/CIR, un nuovo codice da assegnare al Ministero della Salute;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Assegnazione di un codice di pubblica utilità al Ministero della salute

1. È assegnato al Ministero della Salute il codice di pubblica utilità "1500", ai fini dell'accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio di comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica.

2. Il comma 3 dell'art. 13 dell'allegato A) alla delibera n. 9/03/CIR è sostituito dal seguente:

"3. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente attribuiti sono:

Codice	Denominazione Servizio	Attribuito a
117	Guardia di finanza	Ministero dell'Economia e delle Finanze
1530	Codice per Capitaneria di Porto Assistenza in mare - Numero Blu	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
1515	Servizio Antincendi Boschivo del Corpo Forestale dello Stato	Ministero dell'Interno
1518	Servizio informazioni CCISS	Ministeri delle Attività Produttive e dell'Interno
1500	Comunicazioni per emergenze per la salute pubblica	Ministero della Salute"

La presente delibera è trasmessa al Ministero della Salute ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2003

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente della riunione
SILVIO TRAVERSA

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale

DELIBERA N. 1 /04/CONS
MISURE CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 352

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 14 gennaio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352 recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2003, n. 300;

VISTA la delibera 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259;

VISTI, in particolare, l'art. 8, concernente i compiti del Segretario generale, l'art. 13, concernente i compiti del Servizio giuridico, l'art. 18 concernenti i compiti del Dipartimento Regolamen-

tazione, l'art. 19 concernente i compiti del Dipartimento Vigilanza e Controllo, gli artt. 21 e 22 concernente i compiti del Servizio tecnologie e del servizio analisi di mercato e concorrenza, e l'art. 24 concernente compiti e responsabilità dei coordinatori;

CONSIDERATO che le attività concernenti l'attuazione dei compiti affidati dal sopra citato decreto-legge all'Autorità per la complessità e la interrelazione tra le singole attività devono essere svolte congiuntamente dalle competenti strutture dell'Autorità;

CONSIDERATO che i tempi previsti dal medesimo decreto-legge implicano che per una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa si proceda alla costituzione di una apposita Unità che consenta un coordinamento costante tra le diverse strutture coinvolte;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1
Costituzione dell'Unità

1. È istituita un'Unità di coordinamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352.
2. L'Unità di cui sopra opera avvalendosi dei Dipartimenti e dei Servizi dell'Autorità.
3. L'Unità di cui al comma 1 è composta da:
 - il direttore del Servizio giuridico;
 - il direttore del Dipartimento Regolamentazione;
 - il direttore del Dipartimento Vigilanza e Controllo;
 - il direttore del Servizio analisi di mercato e concorrenza;
 - il direttore del Servizio tecnologie.
4. Il coordinamento operativo è esercitato dal direttore del Servizio Tecnologie.
5. I componenti dell'Unità possono svolgere i loro compiti ovvero partecipare alle riunioni anche per il tramite di loro delegati.
6. L'Unità si avvale di un'apposita segreteria tecnica, costituita con successiva determinazione del Segretario generale.

Art. 2
Obiettivi e compiti dell'Unità

1. L'Unità ha il compito di procedere agli accertamenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) del decreto-legge n. 352/2003, predisponendo sulla base delle risultanze degli accertamenti stessi una relazione al fine di consentire al Consiglio di svolgere l'esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri.
2. L'Unità ha, altresì, il compito di predisporre sulla base delle indicazioni del Consiglio uno schema della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto.
3. Nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze, l'Unità procede con le modalità ritenute di volta in volta più opportune alle necessarie richieste di informazioni ovvero acquisizioni di dati utili o a qualsivoglia attività finalizzata ai compiti e agli obiettivi indicati al comma 1 avvalendosi a tal fine dei singoli uffici o funzionari dell'Autorità ed eventualmente del Nucleo

della Guardia di Finanza per la tutela della radiodiffusione e l'editoria e della Polizia delle telecomunicazioni, secondo le vigenti disposizioni, e degli organi di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997.

4. L'Unità predispone ogni quindici giorni un'informativa sulle attività svolte.

5. Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento dei compiti attribuiti all'Unità fornendo al Consiglio un'informativa quindicinale sulle attività svolte dall'Unità stessa.

6. L'Unità di cui al comma 1, qualora ne ravvisi la necessità può avvalersi, previa informativa al Consiglio, di consulenze esterne per l'espletamento di specifiche attività, secondo le disposizioni vigenti.

La presente delibera è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 14 gennaio 2004

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

SVILUPPO DELLA CONCORRENZA E TUTELA DEL PLURALISMO

DELIBERA N. 207/03/CONS

PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE TELEVISIVO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249: ISTANZA PRESENTATA DALLA RAI DI RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 26/99

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del giorno 11 giugno 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO in particolare l'articolo 2 della sopra citata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con propria delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l'articolo 12 del menzionato regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni ed, in particolare, il comma 5;

VISTA la propria delibera n. 14/03/CONS di avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

VISTA la propria delibera n. 201/03/CONS del 4 giugno 2003, con la quale è stata disposta la proroga di 30 giorni del suddetto procedimento;

VISTA la propria delibera n. 202/03/CONS del 4 giugno 2003, con la quale è stata disposta la chiusura dell'attività istruttoria relativamente al medesimo procedimento;

VISTA la memoria integrativa presentata da RAI S.p.A. in data 30 maggio 2003, con la quale la Società ha fornito dati di costo relativi alla radiofonia, all'offerta satellitare, ai TG regionali, alle trasmissioni radiofoniche e televisive per le minoranze linguistiche, alla gestione abbonamenti TV ed alla struttura RAI International ed ha richiesto, ai sensi dell'art. 12 della delibera 26/99, il trattamento riservato dei suddetti dati in quanto dati aziendali qualificabili alla stregua di segreti commerciali;

VISTE le richieste formulate in data 9 giugno 2003 dagli altri soggetti partecipanti al procedimento di poter accedere alla consultazione degli atti dell'istruttoria;

VALUTATO che i dati di costo di cui sopra sono relativi a servizi e strutture oggetto del servizio pubblico radiotelevisivo, finanziati dal canone di abbonamento, che pertanto non possono

costituire segreto commerciale, ma, al contrario, devono ritenersi dati soggetti a particolari criteri di trasparenza;

VALUTATO che i dati oggetto di richiesta di riservatezza risalgono agli anni 1998-2000 e che, pertanto, non possono avere valenza industriale e strategica;

VALUTATO che la richiesta presentata dalla società RAI appare priva di motivazione a giustificazione della pretesa natura di segreti commerciali dei dati presentati;

VALUTATO l'impatto che la diffusione di tali informazioni può avere sulla dinamica concorrenziale del mercato radiotelevisivo;

RITENUTO di non privare il procedimento di parte del patrimonio informativo scaturito dall'attività istruttoria e che, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del regolamento di cui alla delibera n. 26/99 tale limitazione potrebbe ridurre la completezza e la correttezza dell'attività istruttoria e quindi della decisione in merito ai fatti oggetto di verifica;

CONSIDERATA l'opportunità di garantire ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del regolamento un pieno diritto di accesso agli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Ing. Vincenzo Monaci relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. La richiesta di salvaguardare la riservatezza delle informazioni contenute nella memoria integrativa del 30 maggio 2003 presentata dalla società RAI non è accolta.

La presente delibera è notificata, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 del regolamento approvato con delibera n. 26/99, alla società RAI S.p.A. ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità e nel sito web: *www.agcom.it*

Roma, 11 giugno 2003

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 208/03/CONS

PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE TELEVISIVO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249: PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MEMORIE CONCLUSIVE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del giorno 11 giugno 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO in particolare l'articolo 2 della sopra citata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con propria delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la propria delibera n. 14/03/CONS di avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

VISTA la propria delibera n. 201/03/CONS del 4 giugno 2003, con la quale è stata disposta la proroga del predetto procedimento;

VISTA la propria delibera n. 202/03/CONS del 4 giugno 2003, con la quale è stata disposta la chiusura dell'attività istruttoria relativamente al medesimo procedimento;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 3, della suddetta delibera con cui si fissava al 16 giugno 2003 il termine perentorio per la presentazione di eventuali memorie conclusive;

CONSIDERATO che la menzionata delibera n. 202/03/CONS è stata notificata, unitamente alle risultanze istruttorie, in data 6 giugno 2003 a cura del responsabile del procedimento;

VISTA l'istanza presentata da RAI S.p.A. in data 10 giugno 2003, con la quale la Società ha richiesto una proroga del termine per la presentazione delle memorie conclusive sino al giorno 18 giugno;

CONSIDERATA l'opportunità di garantire ai soggetti partecipanti al procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento di cui alla delibera 26/99 un ampio esercizio del diritto alla difesa;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire all'Autorità la possibilità di esaminare le eventuali memorie dei soggetti partecipanti al procedimento prima dell'audizione conclusiva;

UDITA la relazione del Commissario Ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. Il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e memorie conclusive da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui alla delibera 26/99 è prorogato al giorno 17 giugno 2003.

La presente delibera è notificata, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 del citato regolamento di cui alla delibera n. 26/99, ai soggetti che partecipano al procedimento ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità e nel sito web: *www.agcom.it*

Roma, 11 giugno 2003

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 226/03/CONS
PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE TELEVISIVO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 7 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 26 giugno 2003, ed in particolare nella sua prosecuzione del 27 giugno 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare l'articolo 2, concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la propria delibera n. 365/00/CONS del 13 giugno 2000, recante "Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/97", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 13/03/CONS del 9 gennaio 2003, recante "Conclusione dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai sensi della delibera 212/02/CONS", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

VISTA la propria delibera n. 14/03/CONS del 9 gennaio 2003 recante "Avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

VISTA la delibera n. 201/03/CONS, del 4 giugno 2003, con la quale è stata disposta la proroga di 30 giorni del procedimento;

VISTA la delibera n. 202/03/CONS, del 4 giugno 2003, con la quale è stata disposta la chiusura dell'attività istruttoria;

VISTA la delibera n. 207/03/CONS, del 11 giugno 2003, con la quale è stata rigettata l'istanza di riservatezza presentata da RAI S.p.A.;

VISTA la delibera n. 208/03/CONS, del 11 giugno 2003, recante proroga del termine per la presentazione delle memorie conclusive;

VISTA la delibera n. 223/03/CONS, del 24 giugno 2003, con la quale è stata rigettata la richiesta di proroga presentata dalla società Centro Europa 7 S.r.l.;

VISTA la delibera n. 224/03/CONS, del 24 giugno 2003, con la quale è stata rigettata la richiesta di proroga presentata dalla società Publitalia '80 S.p.A.;

VISTA la delibera n. 225/03/CONS, del 24 giugno 2003, con la quale è stata rigettata la richiesta di proroga presentata dalla società R.T.I. S.p.A.;

VISTE le risultanze istruttorie, notificate alle parti interessate dal responsabile del procedimento, in data 6 giugno 2003;

VISTI gli atti del procedimento;

AUDITE le parti del procedimento, in data 19 giugno 2003;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

1. Le fasi del procedimento

1.1. La notifica della delibera n. 14/03/CONS
1.2. I termini del procedimento
1.3. Partecipazione all'istruttoria
1.4. L'accesso agli atti
1.5. Le audizioni
1.6. Le richieste di informazioni
1.7. La chiusura dell'attività istruttoria
1.8. L'audizione conclusiva

2. Lo sviluppo del contraddittorio

2.1. R.T.I. S.p.A.
2.2. Publitalia'80 S.p.A.
2.3. Sipra S.p.A.
2.4. RAI S.p.A.
2.5. Rete A S.r.l.
2.6. Centro Europa 7 S.r.l.

3. Rilievi interpretativi emersi nel corso del contraddittorio

3.1. L'art. 2, comma 7: la presunzione di posizione dominante
3.2. L'art. 2, comma 9: il criterio dello sviluppo spontaneo

3.3. L'art. 2, comma 8: la definizione del concetto di risorse
3.4. Applicabilità del concetto di Unità Economica
3.5. Valutazione del canone RAI
3.6. Tendenze evolutive dei mercati

4. L'analisi sul pluralismo

4.1 Le concessioni
4.2 Valutazioni concernenti gli indici d'ascolto

5. Intese e concentrazioni nel triennio 1998-2000

6. Metodologia di definizione delle risorse del mercato

1. Le fasi del procedimento

1.1. La notifica della delibera n. 14/03/CONS

Con delibera n. 14/03/CONS del 9 gennaio 2003 il Consiglio dell'Autorità ha disposto l'avvio di un'istruttoria finalizzata alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (di seguito la Legge).

L'art. 1, comma 1, della delibera n. 14/03/CONS dispone l'avvio del procedimento nei confronti delle imprese RAI S.p.A. (di seguito RAI), S.I.P.R.A. S.p.A. (di seguito Sipra), R.T.I. S.p.A. (di seguito RTI), Publitalia'80 S.p.A. (di seguito Publitalia) e Mediaset S.p.A. (di seguito Mediaset). Sul piano procedurale le notifiche sono state effettuate in data 7 febbraio 2003 ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni (di seguito Regolamento), approvato con delibera n. 26/99.

Al fine di consentire la partecipazione al procedimento alle altre emittenti nazionali o locali, alle emittenti titolari di autorizzazione alla diffusione satellitare o via cavo, alle concessionarie di pubblicità, nonché agli altri portatori di interessi pubblici o privati la delibera n. 14/03/CONS è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 in data 7 febbraio 2003.

1.2. I termini del procedimento

L'art. 1, comma 5, della delibera n. 14/03/CONS dispone che i termini del procedimento decorrano dalla data di notifica della delibera. Al fine di evitare ogni possibile incertezza le notifiche ai cinque soggetti interessati e la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* sono avvenute contestualmente.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Regolamento il procedimento "*non può eccedere i centoventi giorni*". Pertanto il procedimento avrebbe dovuto concludersi il 7 giugno u.s. Il medesimo articolo 4, comma 5 prevede inoltre che: "*Il termine di conclusione del procedimento [...] può essere prorogato fino a centoventi giorni una sola volta con provvedimento motivato del Consiglio*".

In considerazione delle richieste di informazioni che sono state inviate nel corso dell'istruttoria al Ministero delle comunicazioni ed alla società Auditel S.r.l. (di seguito Auditel) al fine di acquisire elementi rilevanti ai fini del procedimento, nonché in relazione alle documentazioni depositate dai soggetti notificati nel corso dell'istruttoria ed alle nuove problematiche interpretative sollevate

dagli operatori nell'imminenza del termine di scadenza dell'istruttoria, il Consiglio nella riunione del 4 Giugno 2003, con delibera n. 201/03/CONS, ha disposto una proroga di 30 giorni del termine di conclusione del procedimento.

In data 16 giugno 2003, le società RTI e Publitalia '80 hanno formulato richiesta di proroga del procedimento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Regolamento.

La motivazione della richiesta di proroga risiede nella "*complessità delle tematiche dibattute nel corso dell'istruttoria*" e nella "*la copiosità della documentazione prodotta dalle parti del procedimento*", documentazione che, peraltro - proseguono le esponenti - si è "*potuto conoscere soltanto pochi giorni prima del termine fissato per la presentazione delle memorie conclusive*". Ciò in ragione del fatto che gli altri soggetti intervenuti nel procedimento hanno partecipato al contraddittorio in una fase successiva rispetto alle ricorrenti, le quali pertanto hanno effettuato l'accesso ai relativi atti solo nella parte finale dell'istruttoria. In forza di queste motivazioni le società richiedono: "*un congruo termine di proroga del procedimento*". In caso di diniego le esponenti affermano si determinerebbe una violazione del principio del contraddittorio.

Ciò premesso, sul piano procedurale si osserva che l'art. 15, comma 4, del regolamento di cui alla delibera 26/99, dispone che i soggetti ai quali vengono trasmesse le risultanze istruttorie: "*possono, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie, presentare istanza motivata per la proroga del termine di conclusione del procedimento*".

Le istanze sono state rigettate perché, dal punto di vista sostanziale, non si sono ravvisate lesioni del contraddittorio o del diritto di difesa delle parti istanti.

Le società hanno comunque trasmesso le proprie memorie conclusive, in data 17 giugno u.s., secondo quanto previsto dalle disposizioni della delibera n. 208/03/CONS.

Alla luce di quanto rilevato, le richieste di proroga del procedimento presentate da RTI e Publitalia non sono state accolte.

In data 16 giugno 2003, anche la società Centro Europa 7 S.r.l. (di seguito Centro Europa 7), intervenuta nel procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento, ha formulato, nell'ambito della sua memoria conclusiva, richiesta di proroga del procedimento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del suddetto Regolamento.

La motivazione dell'istanza di proroga risiede in presunte lacune del procedimento svolto dall'Autorità, con la richiesta, rivolta a quest'ultima, di effettuare una più approfondita analisi sulle dinamiche concorrenziali proprie del mercato pubblicitario anche attraverso: "*l'acquisizione dei contratti tipo di Publitalia, dei contratti sottoscritti con grandi utenti e le grandi agenzie onde evidenziare con l'acquisizione di prove positive e tangibili, le pratiche che mortificano la concorrenza*".

Anche tale richiesta di proroga non ha trovato accoglimento.

1.3. Partecipazione all'istruttoria

Partecipano all'istruttoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Regolamento, le società RAI, Sipra, RTI, Publitalia e Mediaset.

La società Centro Europa 7 e la società Rete A S.r.l. (di seguito Rete A) hanno presentato richiesta di partecipazione al procedimento in qualità di soggetti interessati ex art. 5, comma 1, lett. b) del Regolamento. Le richieste di partecipazione al procedimento sono state accolte.

1.4. L'accesso agli atti

I soggetti notificati sono stati invitati, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento a formulare le proprie osservazioni sui documenti acquisiti o formati dall'Autorità in data anteriore a quella di notifica del provvedimento di avvio d'istruttoria.

L'Autorità ha ricevuto richieste di accesso agli atti da parte di tutti i soggetti notificati, ad eccezione di Mediaset. Gli accessi si sono svolti in data 27 marzo u.s.. Oggetto dell'accesso sono stati gli atti di cui al procedimento istruttorio aperto con delibera 212/02/CONS e chiuso con delibera n. 13/03/CONS e gli atti del procedimento di cui alla delibera n. 14/03/CONS.

RTI e Publitalia hanno espresso le loro considerazioni al riguardo con due memorie presentate il 9 aprile 2003. Le tesi esposte nelle memorie sono state poi approfondite e discusse in sede di audizione.

RAI e Sipra hanno richiesto nuovamente di avere accesso agli atti del procedimento e gli accessi si sono svolti, rispettivamente, in data 29 e 30 aprile 2003.

Anche i soggetti intervenuti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del Regolamento hanno formulato richieste di accesso agli atti. In particolare Rete A ha svolto il proprio accesso in data 15 maggio u.s., mentre l'accesso agli atti di Centro Europa 7 si è svolto in data 20 maggio 2003.

In seguito alla comunicazione delle risultanze istruttorie i soggetti RTI, RAI e Publitalia hanno nuovamente formulato richiesta di accesso agli atti; tali accessi si sono svolti il 12 giugno 2003.

Le memorie conclusive sono state trasmesse dagli operatori nei giorni 16 e 17 giugno 2003, in seguito alla loro ricezione i soggetti partecipanti al procedimento sono stati invitati a prendere visione ed estrarre copia delle stesse.

1.5. Le audizioni

In data 3 aprile u.s. hanno formulato richiesta di audizione i soggetti RTI e Publitalia. Le due società sono state ascoltate congiuntamente in audizione il giorno 17 aprile 2003. Mediaset non ha formulato richiesta di audizione.

RAI e Sipra hanno formulato successivamente richiesta di audizione, che si è svolta per entrambe il 15 maggio 2003. Lo stesso giorno si è svolta anche l'audizione della società Rete A.

È stata, inoltre, convocata in audizione per il giorno 18 aprile 2003, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del Regolamento, la società Auditel al fine di consentire all'Autorità di acquisire informazioni circa gli indici d'ascolto delle emittenti nazionali e locali.

In data 26 maggio, infine, è stata audita la società Centro Europa 7.

Ad eccezione di Mediaset, tutti i soggetti intervenuti al procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, hanno depositato memorie.

1.6. Le richieste di informazioni

In data 21 marzo 2003, è stata trasmessa al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale Concessioni ed Autorizzazioni) una richiesta di informazioni volta a individuare il numero di soggetti effettivamente operanti sul territorio nazionale nel corso del triennio 1998-2000. A tal fine si è richiesto alla DGCA di fornire l'elenco delle emittenti televisive in ambito nazionale operanti, in ciascun anno oggetto di analisi, in base a provvedimenti di diversa natura, quali concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti di natura giurisdizionale; si è inoltre richiesto di conoscere anche il numero complessivo delle emittenti che operavano nel mercato delle trasmissioni televisive in ambito locale. La richiesta di informazioni è stata evasa dal Ministero in data 13 maggio u.s.

In data 29 aprile 2003, è stata inviata una richiesta di informazioni alla società Auditel concernente i dati sugli indici di ascolto e di diffusione delle diverse forme di televisione (nazionale, locale, analogico, digitale, in chiaro, a pagamento). La richiesta si inquadra nell'ambito degli approfondimenti concernenti i profili di concorrenza e di pluralismo del settore televisivo. La richiesta è stata riscontrata da Auditel in data 13 maggio u.s.

1.7. La chiusura dell'attività istruttoria

La delibera n. 202/03/CONS, del 4 giugno 2003, ha stabilito la chiusura dell'attività istruttoria relativa al procedimento aperto con delibera n. 14/03/CONS. Nel disporre la conclusione della fase istruttoria, la delibera ha altresì fissato per il giorno 16 giugno 2003 il termine perentorio per la presentazione di eventuali osservazioni e memorie conclusive.

Successivamente, in data 6 giugno u.s., in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento, sono state notificate ai soggetti intervenuti nel procedimento, ai sensi dell'art. 5 comma 1, del suddetto Regolamento, le risultanze istruttorie.

In data 10 giugno 2003, la società RAI ha formulato istanza di proroga del termine di presentazione della memoria conclusiva fino al giorno 18 giugno 2003. La motivazione dell'istanza di proroga consisteva nel fatto che le risultanze istruttorie erano state notificate a ridosso della pausa del fine settimana e di conseguenza la società aveva potuto avviare l'esame dalle risultanze istruttorie solo a partire da lunedì 9 giugno.

L'istanza della società è stata accolta parzialmente ed il termine per la presentazione delle memorie conclusive è stato prorogato fino al giorno 17 giugno 2003, con delibera n. 208/03/CONS dell'11 giugno 2003. Tale termine è stato previsto al fine di garantire ai soggetti partecipanti al procedimento un più ampio diritto alla difesa e, parallelamente, per garantire all'Autorità la possibilità di esaminare le memorie conclusive prima dell'audizione.

1.8. L'audizione conclusiva

In data 19 giugno u.s. si è svolta l'audizione conclusiva, innanzi al Consiglio, e hanno partecipato le società RAI, Sipra, RTI, Publitalia '80 e Rete A. Nel corso dell'audizione le parti intervenute hanno illustrato al Consiglio le proprie posizioni in ordine alle problematiche già oggetto di analisi e di contraddittorio nel corso del procedimento istruttorio.

2. Lo sviluppo del contraddittorio

Come noto, il procedimento istruttorio in oggetto è stato aperto ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/97, e si è svolto nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio. I soggetti notificati ed intervenuti nell'ambito del procedimento sono stati messi in condizione, per tutto il corso del procedimento, di esercitare i loro diritti mediante l'accesso agli atti, la presentazione di memorie e le audizioni.

Qui di seguito si svolge una sintesi delle deduzioni formulate dagli operatori, intervenuti nel procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento.

2.1. RTI

Il primo aspetto messo in rilievo da RTI afferisce all'interpretazione dell'art. 2, comma 8, lett. a) della legge n. 249/97. In particolare, la Società si sofferma sulla definizione dei concetti di "proventi" e "risorse", sostenendo che fra i due concetti esiste in primo luogo una differenza di tipo qualitativo, data dal fatto che i proventi sono ricavi di competenza delle imprese che operano nel settore, mentre le risorse sono i costi complessivi sostenuti degli utenti del mercato televisivo. La differenza di tipo qualitativo determina una differenza di tipo quantitativo, che si sostanzia nel risultato che i proventi sono sempre inferiori alle risorse.

La Società, nella propria memoria, definisce come segue il concetto di risorse: "*la nozione di risorse esprime l'ammontare complessivo della spesa destinata ai mercati di riferimento; mentre la nozione di proventi esprime la quota di tale grandezza destinata in via definitiva a ciascuna delle*

imprese che competono su ognuno dei mercati in considerazione e da esse percepita e percepienda. Il modo corretto di misurare il volume complessivo delle risorse consiste, dunque, nella quantificazione della spesa degli utenti del mercato televisivo. Il calcolo della spesa globale degli utenti fa si che non si possa prescindere ad esempio, dall'inclusione nel monte risorse del canone lordo, comprensivo cioè della quota spettante all'Erario e dell'IVA, degli abbonamenti al lordo di IVA a carico delle persone fisiche delle spese degli inserzionisti pubblicitari al lordo delle commissioni d'agenzia" [memoria RTI – 9 aprile 2003]

La Società traduce l'interpretazione giuridica del concetto di risorse in termini quantitativi, producendo uno studio dell'Istituto di Economia dei Media (datato marzo 2003), in cui viene stimata la spesa di comunicazione in Italia dal 1998 al 2002. Lo studio quantifica il valore delle risorse considerando il canone RAI al lordo dell'IVA e della quota spettante all'erario, la spesa degli utenti in acquisto di servizi di televisione a pagamento a lordo dell'IVA e misurando la spesa degli inserzionisti al lordo delle commissioni delle agenzie d'intermediazione. Questo approccio metodologico determina un stima del valore del mercato superiore rispetto a quella espressa dall'Autorità con delibera n. 13/03/CONS. Ne deriva che in termini di quote di mercato, RTI risulta al di sotto della soglia di cui all'art. 2, comma 8, lett. a) della legge n. 249/97 in ciascun anno oggetto di analisi. La Società ribadisce anche la significatività dell'analisi dei trend di raccolta di risorse negli anni 1998-2000, i quali mostrano un andamento decrescente della quota di mercato di RTI.

La Società formula, inoltre, alcune considerazioni di diritto in merito ai divieti previsti all'art. 2 della legge n. 249/97, i quali vengono interpretati anche alla luce di una lettura delle conclusioni della delibera n. 365/00/CONS che, secondo RTI, ha escluso la sussistenza "*di posizioni dominanti vietate pur avendo accertato che all'epoca dei fatti oggetto di quell'istruttoria il limite del 30 per cento era stato oltrepassato. Tale delibera costituisce, infatti, l'antecedente logico ed economico delle decisioni future in materia di posizioni dominanti del settore televisivo, nel senso che eventuali scostamenti da quanto allora era stato accertato, se risultano anch'essi dovuti a sviluppo spontaneo, non possono ritenersi illegittimi proprio perché coperti da detto accertamento. Se risultassero scostamenti in peius, essi potrebbero diventare oggetto di verifica, ed eventualmente di sanzioni da parte dell'Autorità, soltanto qualora derivassero da intese o da concentrazioni, circostanza che nella fattispecie è ben lungi dall'essersi concretizzata ed oltretutto non è stata nemmeno prospettata.*"

In sintesi, RTI sostiene che l'Autorità con la decisione assunta con delibera n. 365/00/CONS abbia legittimato in via definitiva l'assetto di mercato rilevato al 1997 e pertanto oggi si possano prendere in considerazione solo eventuali scostamenti che vadano nella direzione di una maggiore concentrazione delle risorse del mercato. Tale maggiore concentrazione delle risorse sarebbe in ogni caso sanzionabile solo ove realizzata attraverso intese o concentrazioni, comunque lesive del pluralismo. Appare, dunque, che la Società attribuisce alla clausola dello sviluppo spontaneo prevista dall'art. 2, comma 9, della legge n. 249/97, il potere di derogare permanentemente al superamento dei limiti di cui al comma 8 della Legge. La Società infatti sostiene che "l*o sviluppo spontaneo dell'impresa non è richiamato dalla legge per legittimare transitoriamente una posizione dominante, ma soltanto per giustificare al momento della sua entrata in vigore il superamento dei limiti quantitativi in essa stabiliti. Pertanto, il superamento dei limiti è compatibile con una posizione di non dominanza sul mercato televisivo. D'altro canto, l'Autorità nel citato provvedimento [delibera 365/00/CONS] ha si accertato il superamento dei limiti, ma lo ha ricondotto all'espansione naturale dell'impresa, tale da non determinare una posizione dominante vietata e, dunque, lo ha considerato non lesivo della concorrenza, né del pluralismo. A seguito di tale accertamento non può essere contestato il mantenimento di una posizione dominante, dal momento che ne era stata esclusa l'esistenza. Potreb-*

be essere eventualmente oggetto di specifica contestazione soltanto la costituzione di una posizione dominante attraverso il compimento di atti giuridici o comportamenti lesivi." [memoria RTI – 9 aprile 2003]

Quanto ai temi del pluralismo, la società, riportando uno studio del prof. A. Liberatore - Ordinario dell'Università degli Studi di Firenze, rileva che fra il 1998 ed il 2002 vi sia stato un incremento complessivo dell'offerta televisiva, soprattutto grazie al contributo delle emittenti satellitari. Secondo la ricerca depositata dalla Società, nell'anno 2002 ogni utente italiano riceve, in media, 28 canali. Sul tema RTI conclude affermando che: "*L'incremento dell'offerta televisiva, oltre a smentire le preoccupazioni di una chiusura del mercato televisivo, contribuisce ad escludere che si sia verificata alcuna riduzione del pluralismo.*"

Sul piano delle considerazioni di carattere generale la Società ha poi sottolineato, in sede di audizione, la necessità di collocare l'analisi delle risorse nell'ambito del contesto internazionale. L'analisi comparata con i principali Paesi europei mostra infatti che i volumi di raccolta di risorse pubblicitarie dei *broadcasters* italiani siano comunque inferiori rispetto a quelli dei concorrenti dell'Unione Europea.

Nella memoria finale, nonché nel corso dell'audizione conclusiva, la Società ha ribadito quanto espresso nel corso del procedimento ed ha ulteriormente sviluppato alcune argomentazioni difensive. In particolare si è soffermata sul concetto di presunzione di posizione dominante sostenendo che il superamento delle soglie di cui all'art. 2, comma 8, della Legge, non determini la costituzione di una posizione dominante.

2.2. Publitalia

Publitalia'80 ha contestato, in via preliminare, l'applicazione del concetto di Unità Economica: "la deducente osserva che la legge detta per le concessionarie di pubblicità, e comunque per i soggetti che raccolgono pubblicità, disposizioni specifiche. Di conseguenza l'interprete non può riferirsi ad un'unità economica comprendente la società esercente nel settore televisivo e insieme la società concessionaria. L'equiparazione del soggetto che raccoglie pubblicità per una quota superiore alla metà del fatturato dell'emittente al soggetto destinatario di concessione; l'imputazione, alla società concessionaria di pubblicità che raccolga una quota di proventi superiore al 50 per cento dei proventi pubblicitari di ciascun soggetto titolare di concessione, dell'intero ammontare dei proventi stessi, costituiscono correlazioni convenzionali che presuppongono la distinzione dei soggetti operanti nel mercato dell'informazione televisiva nonché la distinta valutazione delle attività svolte. Tali correlazioni ripugnano all'unificazione delle imprese sul terreno economico."

A margine della critica sul concetto di Unità Economica, la Società eccepisce anche l'imputazione dell'insieme dei ricavi da raccolta pubblicitaria (quota della concessionaria più quota retrocessa all'emittente): "*L'imputazione di cui al comma 14 dell'art. 2 cit. ha l'effetto di attribuire all'esponente gli stessi introiti della società esercente ai fini della definizione di posizione dominante: non può avere l'effetto di ascriverle la somma di tali introiti con le interessenze dovute per la raccolta pubblicitaria, in ragione della presunta unità economica. L'imputazione convenzionale comporta l'attribuzione alla concessionaria della maggior somma tra gli introiti propri e gli introiti che convenzionalmente le sono attribuiti; costituisce tuttavia un limite insuperabile, tale da impedire qualunque altra finzione convenzionale in sede interpretativa [...] La soluzione legislativa ha trovato espressione in prescrizioni distinte, che non possono essere trascurate sulla base di una nozione incompatibile con la distinzione dei ruoli nel mercato dell'informazione. Invero l'esponente opera nel sottomercato della raccolta pubblicitaria, nel quale la concorrenza non è limitata per effetto delle barriere all'ingresso conseguenti alla scarsità di risorse alla necessità di un titolo abilitativo accordabile nei limiti di un numero chiuso.*"

In merito alle considerazioni afferenti alla struttura del mercato della raccolta pubblicitaria, la Società sostiene che si tratta di un mercato concorrenziale con possibilità di ingresso di nuovi operatori e con un numero significativo di concorrenti sul piano nazionale. In un'ottica di sistema Publitalia'80 sostiene che la tutela della concorrenza in questo mercato debba essere realizzata non attraverso l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 249/97, il cui fine principale è la tutela del pluralismo, ma attraverso la disciplina generale a tutela del concorrenza prevista nella legge n. 287/90.

Infine, la Società ha svolto alcune considerazioni afferenti alla composizione delle risorse del mercato televisivo nel triennio oggetto di analisi, sottolineando come il peso della risorsa pubblicitaria sia in diminuzione a favore dei ricavi da vendita di abbonamenti. In altre parole, la concessionaria sottolinea come l'affermazione del modello della televisione a pagamento in prospettiva possa portare ad un maggiore equilibrio fra le fonti di finanziamento del settore televisivo.

2.3. Sipra

Come esplicitato nel corso dell'audizione e nella relativa memoria depositata agli atti, Sipra ritiene che l'Autorità abbia offerto una inesatta interpretazione della disciplina vigente.

Il rilievo riguarda, *in primis*, l'utilizzo del concetto di "*unità economiche*", già previsto dalla delibera n. 365/00/CONS. Secondo Sipra, infatti, non sussisterebbe alcuna disposizione normativa in base alla quale l'Autorità sia legittimata a cumulare le risorse raccolte da due soggetti diversi (nella fattispecie Rai e Sipra), sia pure appartenenti allo stesso gruppo ed operanti nello stesso settore. Le soglie cui si fa riferimento, in altre parole, sarebbero indicate nell'articolo 2, comma 8, della legge n. 249/97 in maniera del tutto autonoma e distinta per i diversi soggetti e mercati. Una siffatta interpretazione, che riferisce l'analisi ai singoli operatori dei mercati indicati dalla norma, permetterebbe a Sipra di mantenere, relativamente agli anni 1998-2000, su cui verte l'istruttoria, una posizione consentita dalla legge in quanto ampiamente al di sotto del limite di raccolta delle risorse del settore.

Ampliando il campo della propria analisi, Sipra contesta l'interpretazione secondo cui il mero superamento delle soglie di cui al citato articolo 2, comma 8, della legge n. 249/97 configuri una posizione dominante vietata tale da consentire all'Autorità di procedere all'adozione delle misure previste dal comma 7. Tale comma, infatti, nell'indicare i poteri esercitabili dall'Autorità, effettuerebbe un espresso rinvio al comma 1, che a sua volta fa riferimento a "qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante". Al fine di verificare l'esistenza di una posizione dominante punibile, dunque, l'Autorità dovrebbe dimostrare che il soggetto in esame ha posto in essere, nel periodo storico di riferimento, atti o comportamenti che abbiano determinato la costituzione di una posizione dominante vietata, non rilevando, in tal senso, il mero sforamento delle soglie. L'insussistenza di atti finalizzati alla costituzione di intese o concentrazioni da parte di Sipra, dunque, dimostrerebbe la non applicabilità dell'articolo 2 al soggetto. Ad ulteriore riprova di tale conclusione, Sipra nota che i limiti di cui al comma 8 andrebbero valutati solo in sede di rinnovo delle concessioni o autorizzazioni. Essi, pertanto, non dovrebbero essere automaticamente applicati in sede di accertamento delle posizioni dominanti.

L'applicabilità dei limiti di cui al comma 8, peraltro, secondo Sipra, andrebbe valutata tenendo presente il successivo comma 9, che introduce la "discriminante" dello sviluppo spontaneo. Poiché, infatti, la norma non si occupa esplicitamente dell'ipotesi di superamento delle soglie dovuto a sviluppo spontaneo in data successiva rispetto all'entrata in vigore della legge n. 249/97, a pena di considerare illecito ciò che invece è stato ritenuto lecito per il 1997, in assenza di intese o concentrazioni poste in essere dal soggetto, non dovrebbe considerarsi punibile ai sensi del comma 7 un soggetto che ha mantenuto le quote precedenti. A conferma di quanto rilevato, Sipra richiama la sentenza del T.A.R. del Lazio sez. II, del 9 maggio 2001, n. 4027.

Un ulteriore rilievo della società riguarda il periodo temporale oggetto dell'istruttoria: poiché l'Autorità effettua le proprie analisi in relazione alla situazione di mercato del triennio 1998-2000, la concessionaria reputa illogico adottare misure deconcentrative che rischierebbero di essere del tutto sproporzionate alla luce dei cambiamenti, tra cui la recessione e l'ingresso di nuovi soggetti nel mercato, che hanno caratterizzato il settore dall'anno 2000 ad oggi.

Infine, in sede di audizione, è stato richiesto alla Società di esplicitare la propria posizione in merito all'interpretazione ed all'eventuale applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 2 della legge n. 249/97. In ottemperanza a tale richiesta, Sipra ha trasmesso una ulteriore memoria in data 30 maggio 2003, nella quale si rileva quanto segue:

- il comma 14 prevede l'equiparazione, ai soli fini della definizione di posizione dominante, del soggetto concessionario o autorizzato all'esercizio dell'attività radiotelevisiva al soggetto che raccoglie pubblicità per una quota superiore al 50% del fatturato dell'emittente. L'applicazione della norma in esame, nota la Società, avrebbe senso soltanto qualora l'emittente e la concessionaria di pubblicità fossero soggetti formalmente distinti e non, come nel caso di Sipra, qualora la concessionaria sia legata all'emittente da un rapporto di esclusiva o faccia parte del medesimo gruppo societario;

- il comma 15 attribuisce convenzionalmente alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50% dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di soggetti concessionari o autorizzati, l'intero ammontare degli stessi proventi raccolti dall'emittente. Anche in questo caso - nota la Società - si tratterebbe di una disposizione che non incide sulla posizione di Sipra, la cui quota nel mercato pubblicitario radiotelevisivo è determinata esclusivamente dall'intero ammontare di pubblicità raccolto per la RAI. L'ammontare delle risorse di Sipra, in altre parole, coinciderebbe con l'intero ammontare delle risorse pubblicitarie di RAI, a prescindere dall'applicazione del comma 15.

2.4. RAI

La posizione di RAI è stata riassunta, in prima istanza, nella memoria del 14 maggio 2003 e rappresentata nel corso dell'audizione tenutasi il successivo 15 maggio nella sede di Napoli dell'Autorità.

In via preliminare, la RAI analizza le delibere n. 365/00/CONS e n. 13/03/CONS, reinterpretandone alcuni passaggi fondamentali, ed il quadro normativo di riferimento. In tale contesto, si ipotizzano le possibili conseguenze dell'adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 249/97, e si segnala l'illegittimità costituzionale di un'eventuale obbligo, in danno della RAI, di dismissione o di recesso da quote di mercato, che configurerebbe una vera e propria espropriazione senza prevederne al contempo una adeguata remunerazione. Una tale ipotesi, rileva l'emittente, non sarebbe contemplata dalla legge n. 249/97, che si limiterebbe a fotografare la situazione esistente al momento della propria entrata in vigore ed a prevedere che l'Autorità impedisca lo sviluppo, tramite nuove intese o concentrazioni, di posizioni dominanti vietate, ovvero la limitazione della concorrenza e del pluralismo. A sostegno di questa affermazione di principio sono proposte le seguenti considerazioni:

- l'art. 2, ai commi 6 ed 8, prevede due categorie di limiti rispettivamente inerenti la struttura del mercato e l'entità delle risorse economiche acquisibili dai diversi soggetti. Tale disciplina, per la sua compiuta applicazione si avvale di un articolato regime transitorio contemplato all'art. 3, commi 6, 7 e 9. Il regime transitorio è volto ad rendere operativo un assetto strutturale del mercato, pluralistico e concorrenziale, sul quale poi l'Autorità dovrebbe esercitare la vigilanza attraverso l'applicazione dei limiti di cui all'art. 2. Peraltro i limiti strutturali e quantitativi di cui all'art. 2 appaiono nel disegno legislativo tra loro complementari. Ciò in quanto il primo definisce il *level playing field*, individuando il numero di attori che possono operare

sul mercato ed il secondo limite serve a porre un calmiere allo sviluppo dei diversi operatori del mercato. Il limite comportamentale, dunque, assicura che le condizioni di equilibrio e di pluralismo, realizzate in chiave statica dall'intervento regolatorio volto a definire la struttura del mercato, non vengano alterate in chiave dinamica da una eccessiva crescita di uno o più operatori.

- la legge distingue chiaramente la posizione dominante dalla posizione dominante vietata. La mera costituzione (o rafforzamento) di una posizione dominante, nell'accezione comunemente accolta dal diritto antitrust, non configurerebbe necessariamente una violazione della disciplina in materia di comunicazioni, come si evincerebbe dalla giurisprudenza amministrativa e dalla lettera dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, che prevede la possibilità di intervento correttivo dell'Autorità non nei confronti di qualsiasi posizione dominante, bensì soltanto di quelle che possono essere ricondotte al divieto sancito dall'articolo 2, comma 1, ovvero comunque lesive del pluralismo.

- parimenti, non costituirebbe posizione dominante vietata il mero superamento delle soglie quantitative contemplate dall'articolo 2, comma 8. Secondo la RAI, infatti, tanto la delibera n. 365/00/CONS quanto il T.A.R del Lazio avrebbero riconosciuto che il comma 9 dell'articolo 2 esclude la possibilità di intervento dell'Autorità nel caso in cui il superamento delle soglie sia presente al momento di entrata in vigore della legge e sia riconducibile ad un fenomeno di "sviluppo spontaneo dell'impresa". Nella stessa prospettiva, il terzo periodo del comma 9 disporrebbe che in sede di rilascio o rinnovo dei titoli abilitativi le parti interessate possono dimostrare che l'eventuale superamento delle soglie quantitative non determina una "*posizione dominante vietata*". Tali disposizioni, di concerto con la citata interpretazione del comma 7 (secondo cui l'Autorità dovrebbe adottare provvedimenti correttivi nei confronti delle sole posizioni dominanti vietate), indurrebbero, secondo la RAI, a considerare le soglie ed il loro eventuale superamento come un mero indice (e non l'unico) da prendere in considerazione nel quadro di un apprezzamento discrezionale complesso, che non può mai, di per sé, comportare l'automatica applicazione di provvedimenti correttivi da parte dell'Autorità. Esso, infatti, andrebbe necessariamente integrato con la valutazione di altri fattori, quali il numero di operatori nel mercato, le loro caratteristiche, i dati di ascolto ecc..

Conclusa l'analisi del quadro normativo, la memoria passa ad esaminare la posizione dell'azienda nel mercato; in essa si sostiene che:

- RAI non ha dato vita ad intese con altri operatori concorrenti e non avrebbe, per tale motivo, modificato la situazione esistente al momento di entrata in vigore della legge.

- la raccolta di risorse dell'azienda durante tutto il triennio in esame sarebbe inferiore rispetto a quella riscontrata per l'anno 1997 e, in ogni caso, eventuali scostamenti rispetto alle soglie di cui al comma 8 sarebbero ancora da attribuirsi allo stesso "sviluppo spontaneo" già rilevato dalla delibera n. 365/00/CONS.

- la posizione della RAI non potrebbe definirsi dominante nel mercato rilevante, dal momento che l'azienda non è in grado di esercitare alcuna effettiva egemonia nei confronti dei concorrenti e dei terzi in genere.

- non sarebbe ravvisabile nel mercato alcuna lesione della concorrenza o del pluralismo - che anzi si è accresciuto - rispetto a quanto rilevato dalla precedente istruttoria in materia condotta dall'Autorità.

Per tale insieme di motivi, dunque, la RAI ritiene che continuino a sussistere tutti i presupposti contemplati dall'articolo 2, comma 9, e che, conseguentemente, debba escludersi qualunque intervento da parte dell'Autorità. Il riferimento del comma 9 al "*momento dell'entrata in vigore*

della presente legge", infatti, servirebbe ad identificare non l'ambito temporale di applicazione della legge, bensì il suo ambito soggettivo, e definirebbe una disciplina speciale ma non transitoria, interamente applicabile anche in relazione al triennio 1998-2000.

Un ulteriore rilievo riguarda il computo del canone nel complesso delle risorse del mercato: esso, nota la concessionaria pubblica, non costituisce remunerazione di mercato alla stregua della pubblicità, bensì rappresenta la fondamentale modalità di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, posto a garanzia del pluralismo e della concorrenza. A differenza dei proventi pubblicitari, esso non costituirebbe una risorsa contendibile acquisita sul mercato, bensì costituirebbe la compensazione di oneri addizionali, risultanti dall'assolvimento della missione attribuita all'azienda. Per tale motivo, dunque, il canone dovrebbe essere computato fra le risorse del mercato, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 249/97, ma non fra i proventi. Viceversa, la sua inclusione per intero tra i proventi ingenererebbe forti dubbi sulla legittimità costituzionale della norma, dal momento che la stessa Corte Costituzionale, nella sua sentenza n. 284 del 2002, ha rilevato che il canone ha da tempo assunto natura di prestazione tributaria fondata sulla legge, motivata dall'interesse generale che sorregge l'erogazione del servizio pubblico. Il canone, quindi, potrebbe essere considerato provento soltanto per la parte eccedente il finanziamento degli obblighi connessi al servizio pubblico. In ogni caso, anche qualora l'Autorità ritenesse di considerare l'intero canone un provento, RAI chiede che siano scorporate dallo stesso le quote destinate ai seguenti servizi, che non sarebbero riferibili all'emittenza televisiva via etere:

1. radiofonia;
2. offerta satellitare;
3. informazione regionale (TG);
4. trasmissioni radiofoniche e televisive per le minoranze linguistiche;
5. gestione abbonamenti TV;
6. Rai International.

Per quanto attiene alla definizione delle risorse, non espressamente definite dalla legge n. 249/97, la RAI chiede che siano incluse nel computo, oltre ai fatturati delle emittenti e delle concessionarie di pubblicità ed alla quota di canone che affluisce a RAI, anche le quote di canone versate all'Erario, le commissioni di agenzia ed i tributi prelevati dall'Erario come, ad esempio, l'IVA. La nozione di risorse, infatti, dovrebbe riflettere l'ammontare complessivo della spesa riferibile al settore in esame, dal quale le voci appena elencate non possono essere estromesse.

Un ultimo rilievo riguarda il concetto di unità economica. Oltre che irrilevante ai fini dell'analisi del superamento delle quote, esso apparirebbe anche privo di fondamento normativo. RAI osserva, infatti, che il legislatore ha voluto identificare delle specifiche soglie di mercato nell'ambito di un insieme di fattori tra loro ben distinti. Il criterio di unità economica, che consisterebbe in una mera somma algebrica dei proventi raccolti in due diversi settori dalle emittenti e dalle concessionarie di pubblicità, non potrebbe dunque conciliarsi con la lettera e l'impianto prefigurato dall'articolo 2 della legge n. 249/97. Sul punto, RAI, nella sua memoria conclusiva, concorda con quanto espresso nelle risultanze istruttorie, ove precisa che: "*il concetto di unità economica ha una sua valenza nella fase di analisi poiché consente di evidenziare il risultato economico dei gruppi societari, ma può perdere significato quando occorre contestare l'eventuale violazione del disposto normativo*".

In sede di audizione è stato richiesto alla Società di fornire ulteriori elementi di valutazione, di natura quantitativa, che permettessero di affinare l'analisi dei mercati con riferimento sia alle tendenze evolutive sia alle tesi, esposte dalla RAI, concernenti la parziale o totale esclusione del cano-

ne dal computo delle soglie di cui all'art. 2, comma 8, della Legge. In seguito a questa richiesta RAI ha trasmesso una ulteriore memoria in data 30 maggio 2003.

La memoria del 30 maggio pone, in via preliminare, una questione di diritto circa l'applicazione dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/97. Segnatamente la Società sostiene che il percorso delineato dal suddetto articolo potrebbe portare l'Autorità, ove ne ricorrano i presupposti, all'adozione dei "*provvedimenti necessari*". Tali provvedimenti tuttavia vengono adottati dall'Autorità, nel disegno del legislatore, "*adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati*". Questo tipo di analisi rappresenterebbe una pre-condizione rispetto all'adozione di una qualsivoglia misura ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/97. Ovvero, ad avviso di RAI, non si potrebbe accertare una posizione dominante vietata e non si potrebbero adottare provvedimenti sulla base di dati storici. Ne deriva, prosegue RAI, che l'Autorità debba valutare non solo le condizioni attuali dei mercati, ma anche quelle prospettiche, inquadrando in tale ambito l'andamento dei singoli soggetti. A suffragio di questa tesi la Società presenta dei dati quantitativi i quali evidenziano fra l'anno 2000 ed il 2002 un decremento, in termini nominali, degli investimenti pubblicitari sui mezzi della RAI.

In merito agli approfondimenti formulati da RAI, sul tema del canone di abbonamento, si rimanda al paragrafo 3.5.

2.5. Rete A

Rete A, soggetto esercente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, partecipa all'istruttoria in qualità di soggetto interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del Regolamento. Come esplicitato nella memoria e nel corso dell'audizione, la società ritiene che l'Autorità, al fine di individuare una posizione dominante vietata, debba porre l'attenzione sull'equiparazione tra concessionaria di pubblicità e concessionario televisivo, ai sensi dell'art. 2, comma 14 della legge n. 249/97.

L'emittente sottolinea che l'articolo 2, comma 14, della legge n. 249/97 equipara, ai fini della definizione di posizione dominante, "*i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50% del fatturato di un'emittente*" ai destinatari di concessione o di autorizzazione. Il rilievo riguarda in particolar modo la società Publitalia, concessionaria in esclusiva della raccolta di pubblicità per le tre reti dell'emittente RTI: Canale 5, Italia 1 e Retequattro. In forza di questa equiparazione, Publitalia, controllando le tre emittenti tramite la raccolta pubblicitaria, supererebbe il limite anticoncentrativo di cui all'art. 2, comma 6. Del resto, la deroga transitoria al limite antitrust (previsto dall'art. 3, comma 6 della legge n. 249/97) di cui beneficia il canale Retequattro non sarebbe riferibile ai soggetti che raccolgono pubblicità, ancorché equiparati ai destinatari di concessione o di autorizzazione, dal momento che essa sarebbe subordinata ad adempimenti che possono essere assolti solo dalle emittenti titolari di un provvedimento abilitativo all'esercizio dell'attività. Poiché, dunque, Publitalia opererebbe *contra legem* (non essendole consentito di raccogliere la pubblicità per le tre reti RTI), la terza rete in eccedenza dovrebbe raccogliere la pubblicità in proprio, oppure accordarsi con un'altra concessionaria estranea al gruppo Mediaset.

In merito al concetto di unità economica, Rete A ritiene che l'interpretazione seguita dall'Autorità, anche nel precedente procedimento istruttorio, sia corretta, muovendo dal presupposto che i ricavi societari siano considerati a livello di gruppo.

Un ultimo rilievo riguarda l'interpretazione dell'art. 2, comma 8: in fase di prima applicazione della legge n. 249/97, l'Autorità, pur avendo accertato un superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 8, non ha ritenuto di applicare le sanzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo, sul presupposto che quel superamento fosse un'espansione naturale delle imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 9. La situazione attuale del settore radiotelevisivo italiano, caratterizzato nella sostanza da un polo pubblico e da un polo privato, sarebbe –secondo Rete A- connotata dalla carenza di pluralismo e dalla

scarsa competitività del mercato. Se nel precedente procedimento istruttorio l'Autorità ha deciso di non adottare provvedimenti sanzionatori nonostante il superamento dei limiti posti dall'art. 2, comma 8, in virtù della deroga di cui al citato comma 9, allo stato attuale non sembrerebbero esservi ostacoli tali da impedire un intervento volto a rimuovere i comportamenti anticoncorrenziali e lesivi del pluralismo che caratterizzano il mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo.

2.6. Centro Europa 7

Centro Europa 7, concessionaria radiotelevisiva in ambito nazionale, partecipa all'istruttoria in qualità di soggetto interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del Regolamento. Come esplicitato nella richiesta di intervento e nel corso dell'audizione, la Società ritiene che l'Autorità debba procedere con la massima urgenza, al fine di eliminare la posizione dominante sussistente nel mercato televisivo e ripristinare la concorrenza ed il pluralismo dell'informazione.

L'emittente sottolinea che come nella precedente istruttoria volta ad individuare la sussistenza di posizioni dominanti nel mercato televisivo, pur sussistendo i presupposti di cui all'art. 2, comma 8, non sono stati applicati provvedimenti sanzionatori, in virtù della deroga di cui al successivo comma 9. La stessa evidenzia come non sia corretto interpretare il comma 9 dell'art. 2 della Legge come una deroga permanente al superamento dei limiti fissati dal legislatore, poiché questo permetterebbe il perdurare di una posizione dominante vietata nel mercato televisivo.

Inoltre il legislatore all'art. 2, comma 1, della Legge, estende il divieto sia alla costituzione sia al mantenimento di posizione dominante, ed inoltre anche il comma 7 del medesimo articolo, nel prevedere un "*adeguamento al mutare delle caratteristiche dei mercati*", rinvia ad un'attività di controllo da parte dell'Autorità circa l'esistenza e/o il mantenimento di una posizione dominante. La Società ha sostenuto che il procedimento istruttorio attualmente in corso si debba concludere con un intervento dell'Autorità volto a rimuovere le cause che determinano un situazione non concorrenziale del mercato televisivo. Inoltre, ha richiesto che vengano confermati i recenti orientamenti della Corte Costituzionale, e che vengano poste in essere misure deconcentrative consistenti nella vendita del ramo di azienda RTI relativo all'emittente televisiva Retequattro. In tal modo si libererebbero le frequenze che Centro Europa 7 potrebbe utilizzare creando programmi di intrattenimento e di informazione, e quindi maggiore concorrenza e pluralismo sul mercato.

Centro Europa 7 rileva, altresì, che l'incertezza nel mercato e la scarsa qualità delle frequenze disponibili sul mercato -fortemente interferenziate e disponibili solo per raggiungere una copertura fino a 20% del territorio- causano la mancanza di investimenti da parte delle emittenti ed afferma, inoltre, che le risorse presenti nel mercato, in particolare con la fusione Telepiù/Stream, si stanno riducendo a danno degli investimenti con il risultato di una diminuzione della qualità della programmazione.

Con riferimento al concetto di unità economica, ritiene che l'equiparazione tra concessionaria di pubblicità e concessionaria televisiva è sancita espressamente dalla legge (art. 2, commi 1 e 14 della legge n. 249/97). Del resto il ricorso a tale concetto ha come scopo quello di interpretare le quote di mercato, evidenziando il peso economico di imprese appartenenti al medesimo gruppo al fine di evitare l'elusione di limiti posti alla raccolta di risorse economiche. Facendo riferimento al pluralismo, Centro Europa 7 ribadisce che, come espresso dalla Corte Costituzionale, esso è fortemente leso nel sistema televisivo italiano attuale e contesta la posizione di quanti continuano a sostenere che esiste un mercato concorrenziale con un gran numero di operatori, ove il peso delle risorse pubblicitarie sarebbe in diminuzione in favore dei ricavi da vendita di abbonamenti, e che, in definitiva, il pluralismo si sarebbe arricchito anche grazie al contributo delle emittenti satellitari.

Per quanto attiene alla determinazione delle quote di mercato, inoltre, sottolinea che nessuna altra interpretazione può essere data all'art. 2, comma 8, lett. a) della legge n. 249/97, ove è previsto che i proventi debbano essere considerati al netto dei diritti dell'Erario e delle spettanze delle agen-

zie di intermediazione, pertanto un quantificazione dei proventi al lordo di queste fonti porterebbe a risultati fuorvianti rispetto ai fini dell'istruttoria in corso.

Con riferimento alla richiesta di informazioni al Ministero delle comunicazioni avente ad oggetto l'individuazione dei soggetti effettivamente operanti sul territorio nazionale nel triennio 1998-2000, Centro Europa 7 sottolinea come la stessa risulti erroneamente presente nell'elenco, pur essendo titolare solo virtualmente delle frequenze. Altro dato inesatto che Centro Europa 7 riscontra nella comunicazione inviata dal Ministero delle Comunicazioni riguarda l'emittente "7 Plus" che, secondo quanto riportato, non avrebbe ottenuto le frequenze perché priva dei requisiti, mentre invece la stessa emittente ha ottenuto da parte del Consiglio di Stato il riconoscimento del possesso dei requisiti necessari per collocarsi in graduatoria utile ai fini dell'ottenimento della concessione.

Oggetto di contestazione risulta anche la richiesta di informazioni alla società Auditel. Centro Europa 7, infatti, valuta poco attendibili i dati forniti dalla società di rilevazione e soprattutto ritiene che l'Autorità avrebbe dovuto promuovere indagini e controllare con continuità i rilevamenti effettuati da Auditel.

3. Rilievi interpretativi emersi nel corso del contraddittorio

Come illustrato nel corso del contraddittorio, gli operatori hanno formulato le loro considerazioni sui procedimenti di cui alle delibere n. 13/03/CONS e n. 14/03/CONS focalizzando i rilievi sui differenti profili afferenti all'interpretazione dell'articolo 2 della legge n. 249/97.

Nel merito, gli elementi sui quali si sono registrate diverse posizioni interpretative sono stati i seguenti:

a) presunzione di posizione dominante;

b) clausola dello sviluppo spontaneo;

c) definizione del concetto di risorse;

d) applicabilità della categoria di unità economica;

e) natura giuridica e finalità economica del canone RAI;

f) tendenze evolutive dei mercati.

Le diverse posizioni interpretative relative ai profili di natura giuridica ed economica che costituiscono i presupposti dell'attività di verifica prevista dalla delibera n. 14/03/CONS sono di seguito sinteticamente rappresentate

3.1. L'art. 2, comma 7: la presunzione di posizione dominante

Il divieto di posizione dominante viene sancito nell'art. 2, in primo luogo dal comma 1, nel quale il legislatore vieta "*nei settori delle comunicazioni sonore e televisive [...] qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante.*".

Il comma 1 si può configurare come una norma di principio che, nell'affermare un generale divieto di posizione dominante, offre anche una linea interpretativa della *ratio* dell'art. 2, che può considerarsi - al contrario- come una *lex specialis* rispetto alla disciplina generale in materia di tutela della concorrenza in cui, come noto, la posizione dominante non è di per se passibile di sanzioni, se non nei casi di abuso. I settori delle comunicazioni sonore e televisive, in ragione della loro valenza strategica per lo sviluppo sociale ed economico del paese, hanno spinto il legislatore a dettare una disciplina più stringente rispetto ad altri mercati, secondo cui può essere sottoposto a san-

zioni ogni soggetto che si trovi in posizione dominante vietata, a prescindere dall'eventuale abuso della stessa. Questa disciplina si pone sostanzialmente a tutela dei valori fondamentali del pluralismo e della concorrenza.

I principali strumenti per accertare la violazione del divieto di cui al comma 1 sono offerti dai commi 6 e 7. Il comma 6 individua un limite finalizzato ad allocare in modo efficiente - e nel rispetto del principio del pluralismo - le risorse tecniche del mercato, ossia le frequenze. Le frequenze costituiscono, naturalmente soprattutto per le trasmissioni analogiche terrestri, la principale risorsa scarsa del settore. Peraltro la Corte Costituzionale si era già pronunciata sul fatto che la distribuzione delle frequenze costituisse uno dei fattori critici per la realizzazione di un assetto pluralistico del mercato.

Il comma 7, viceversa, riguarda la distribuzione delle risorse economiche sempre al fine di evitare una eccessiva concentrazione di esse in capo ad uno o più soggetti. Per raggiungere questo scopo il legislatore individua alcuni criteri di natura comportamentale, cioè riguardanti la dinamica dell'attività di impresa. Il primo criterio deriva dal combinato disposto dei commi 1 e 2 ed è il divieto di intese e concentrazioni, ovvero il divieto di qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante. Il secondo criterio, fissato nel successivo comma 8, proibisce la raccolta di risorse in misura superiore rispetto a delle quote percentuali prefissate.

Il legislatore, dunque, fissa il divieto di posizioni dominanti con una formulazione molto ampia, e poi indica in modo analitico i criteri da seguire per garantire il rispetto del suddetto divieto. Secondo questa interpretazione, contravvenire ad uno dei due criteri appena esposti determina in capo al soggetto una presunzione di posizione dominante. Rispetto a questo sistema presuntivo, il legislatore impone all'Autorità, nel caso in esame con la previsione dell'art. 2 comma 7, un procedimento con ampie garanzie di contraddittorio per gli operatori al fine di poter rappresentare le proprie posizioni. L'attivazione di diversi procedimenti amministrativi, e quindi diverse modalità di contraddittorio, sono previsti a seconda del "criterio" violato. Nei casi di intese e concentrazioni saranno gli operatori a dover informare sia l'Autorità sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio delle rispettive competenze. Nei casi di superamento delle quote di mercato, viceversa, è l'Autorità, in quanto soggetto che vigila sul complesso del mercato delle comunicazioni, ad intervenire d'ufficio per aprire un'istruttoria nel rispetto dei principi del contraddittorio.

Sulla presunzione di posizione dominante, alcuni degli soggetti intervenuti nel procedimento hanno sostenuto che il superamento delle soglie non determina di per sé una presunzione di posizione dominante, ma al contrario sia un semplice elemento che l'Autorità deve utilizzare ai fini di una valutazione più ampia di natura discrezionale, con l'obiettivo di verificare eventuali violazioni del pluralismo e della concorrenza. Per tutti valga quanto espresso dalla RAI, che nella sua memoria conclusiva ha scritto: "*si dovrebbe comunque rilevare che eventuali scostamenti quantitativi rispetto alle soglie costituiscono unicamente un indice presuntivo e non sono comunque tali da configurare in capo a RAI una posizione dominante vietata suscettibile di dar luogo all'adozione di misure correttive* [...] *le soglie previste dal co. 8, dell'art. 2, costituiscono infatti un criterio (e non il solo) di cui l'Autorità deve tener conto nelle sue valutazioni* [...] *l'analisi dell'Autorità ex. art. 2, co. 7, non può quindi limitarsi al mero riscontro quantitativo, bensì deve essere necessariamente integrata da un più articolato esame, di carattere qualitativo, volto a stabilire in concreto se, tenuto conto dell'insieme delle circostanze rilevanti, e segnatamente del mutare delle caratteristiche dei mercati, sia configurabile una reale lesione dei valori fondamentali di pluralismo e concorrenza tutelati dalla legge*".

In estrema sintesi, gli operatori chiedono all'Autorità di procedere all'accertamento della sussistenza di una posizione dominante attraverso una valutazione discrezionale che tenga conto del rispetto dei principi in materia di pluralismo e concorrenza e non attraverso l'applicazione di criteri meccanicistici.

In verità il dettato normativo conferisce all'Autorità un ampio margine discrezionale, ma tale discrezionalità non attiene all'individuazione della posizione dominante, ma bensì alla eventuale adozione di misure correttive ed alla tipologia della misure ritenute opportune. Infatti, se da un lato il legislatore indica all'art. 2 i criteri per individuare una posizione dominante, dall'altro non indica con la stessa precisione le misure correttive da adottare, limitandosi ad individuare, nel comma 7, solo un'*estrema ratio*, quella dalla *dismissione di azienda o di rami d'azienda*. In questa ottica, trova anche un corretto inquadramento la previsione contenuta nel comma 7, che indica all'Autorità di adeguarsi *al mutare delle caratteristiche dei mercati*, dove l'adeguamento significa conformare la decisione al contesto dinamico dei mercati che non poteva essere conosciuto aprioristicamente dal legislatore, il quale pertanto demanda all'organismo amministrativo la scelta circa l'eventuale adozione di un provvedimento che incida sul funzionamento dei mercati.

Alcuni operatori, con riferimento alla prassi tipica della disciplina *antitrust*, hanno anche sollevato la distinzione fra posizione dominante e posizione dominante vietata, sostenendo che una posizione dominante, individuata dal superamento delle soglie, che non si configuri come lesiva del pluralismo e che non sia realizzata attraverso intese o concentrazioni distorsive del meccanismo della concorrenza, non ricade necessariamente nell'accezione di posizione dominante vietata ai sensi dell'art. 2, legge n. 249/97.

3.2. L'art. 2, comma 9: il criterio dello sviluppo spontaneo

L'art. 2, comma 9, è stato più volte richiamato dagli operatori nel corso del contraddittorio, principalmente allo scopo di sostenere l'applicazione del criterio dello sviluppo spontaneo anche al periodo 1998-2000. Il dato letterale della norma sembra disciplinare due possibilità di intervento: in via generale, esso prevede che, nel caso in cui anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a), b) e c) del precedente comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma settimo. In via eccezionale, viceversa, lo stesso sembra disporre che l'Autorità non debba provvedere ai sensi del comma 7 qualora i soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva superino, al momento di entrata in vigore della legge n. 249/97, i limiti stabiliti dal comma 8 mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante, né elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza. Parimenti, con riferimento specifico alla verifica, da compiere prima della data del rilascio, ovvero del rinnovo di concessioni ed autorizzazioni, il comma 9 dispone che i soggetti interessati possano dimostrare l'insussistenza di una posizione dominante vietata.

Rispetto alla procedura ordinaria dettata dal comma 7, nel quale si delinea un iter procedurale compiuto, che procede dall'apertura dell'istruttoria fino all'adozione delle misure correttive, senza alcun richiamo all'adozione dei criteri di cui al comma 9, il nono comma si applica a tre ipotesi specificamente delineate: il superamento delle soglie di cui al comma 8 mediante intese o concentrazioni, la prima applicazione delle legge ed il rinnovo ovvero rilascio di concessioni. Una siffatta interpretazione del dettato normativo appare, tra l'altro, suffragata dalla sentenza del T.A.R. del Lazio sul ricorso n. 11824/2000 presentato da TV Internazionale S.p.A. contro l'Autorità, nella quale più volte viene affermato che l'applicazione del concetto dello sviluppo spontaneo è prevista solo "*in via eccezionale ed in sede di prima applicazione*" della legge n. 249/97.

L'applicazione al caso di specie del comma 9, dunque, non parrebbe del tutto corretta, a prescindere dalla considerazione che a differenza dell'istruttoria conclusasi con la delibera 365/00/CONS il procedimento in corso sia stato espressamente avviato ai sensi del comma 7.

Per confutare questa posizione la RAI ha evidenziato nella sua memoria conclusiva che: "*secondo un'interpretazione sistematica e non meramente letterale, la disciplina dell'art. 2, comma 9, è una disciplina speciale, che legittima gli eventuali scostamenti rispetto ai tetti di risorse contemplati dalla Legge che siano obiettivamente riconducibili alla situazione esistente al momento di entrata in vigore della Legge. Tale legittimazione non esaurisce i suoi effetti in sede di prima applicazione del disposto normativo [...] ma perdura, almeno per i soggetti (come appunto la RAI) la cui situazione, quanto alla distribuzione delle risorse, non presenti elementi di discontinuità rispetto agli elementi formulati all'atto della prima applicazione della Legge.*" Come segnalato in precedenza, una posizione simile è stata espressa anche da altri soggetti intervenuti nel procedimento, quali, ad esempio, RTI.

Secondo questa interpretazione, lo sviluppo spontaneo dell'impresa non è richiamato dalla legge all'art. 2, comma 9 per legittimare "in via eccezionale" una posizione dominante, bensì per giustificare dal momento della sua entrata in vigore (1° agosto 1997) il superamento dei limiti quantitativi stabiliti all'art. 2, comma 8. Ne deriva che il superamento delle soglie già riscontrato per l'anno 1997 sarebbe compatibile, non solo in sede transitoria e di prima applicazione, ma in modo permanente con una posizione di non dominanza sul mercato televisivo.

Una linea interpretativa diretta a trasformare una norma transitoria in una deroga permanente ai limiti di raccolta delle risorse economiche fissati dal legislatore non appare condivisibile. In altre parole, accedere a questa interpretazione determinerebbe una situazione in cui l'Autorità con propria deliberazione deroga, non in via transitoria, bensì in via definitiva, al contenuto di una norma di legge. Pertanto, si ritiene che il comma 9 trovi applicazione soltanto nei casi espressamente previsti dal legislatore e, per quanto attiene al superamento della soglia, la fattispecie dello sviluppo spontaneo assume una rilevanza limitata temporalmente alla prima applicazione della Legge.

Peraltro, come già evidenziato nel corso dell'analisi delle posizioni dei soggetti destinatari dell'istruttoria, l'applicazione del criterio dello sviluppo spontaneo al triennio 1998-2000 è stata propugnata anche dalle due concessionarie di pubblicità Sipra e Publitalia'80, secondo le quali l'insussistenza di atti finalizzati alla costituzione di intese o concentrazioni determinerebbe la non applicabilità dell'articolo 2, comma 7. La lettera della Legge porta a rilevare che il criterio dello sviluppo spontaneo, per espressa previsione del comma 9, è applicabile esclusivamente in relazione ai "*limiti quantitativi* [-e di conseguenza ai mercati-] *indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 8*" ed ai "*soggetti che esercitano attività radiotelevisiva*"; secondo l'interpretazione letterale sarebbe da escludersi, dunque, che possano beneficiare di tale criterio anche le concessionarie di pubblicità le quali, da un lato, non eserciscono attività radiotelevisiva e, dall'altro, sono attive nel mercato di cui allo stesso comma 8, lettera e).

3.3. L'art. 2, comma 8: la definizione del concetto di risorse

Si premette che le eccezioni formulate dai soggetti intervenuti nel procedimento hanno riguardato non la quantificazione delle risorse e dei proventi fatta dall'Autorità -attraverso i dati elaborati dalla società AC Nielsen per gli anni 1998 e 1999 e l'Informativa Economica di Sistema per l'anno 2000- quanto invece la metodologia di definizione del mercato rispetto alla quale le Società hanno contestato la mancata considerazione di alcune componenti.

L'interpretazione del concetto di risorse è stato un tema ampiamente trattato nel corso dell'istruttoria di cui alla delibera n. 365/00/CONS; al termine del citato procedimento istruttorio un elemento che è rimasto non definito riguarda la riconducibilità dello sconto d'agenzia al volume complessivo delle risorse; allora era stato definito secondo due metodologie, l'una inclusiva e l'altra esclusiva dello sconto (le c.d. *ipotesi* A ed *ipotesi* B).

Una chiave interpretativa atta a consentire una soluzione della questione risulta la lettura delle soglie stabilite dall'art. 2, comma 8, alla luce delle disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza. In particolare si potrebbe valutare il concetto di risorse secondo la nozione di mercato rilevante. Come noto, nella dottrina antitrust il mercato rilevante viene definito secondo due variabili: il prodotto/servizio offerto e l'area geografica nella quale avvengono le transazioni economiche.

L'art. 2, comma 8 lett. a), richiamato espressamente dall'art. 2, comma 7, prevede che: "*i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate.*" Il mercato rilevante del prodotto dunque è quello dell'offerta delle trasmissioni televisive via etere terrestre e codificate, mentre sotto il profilo geografico il mercato rilevante è definito dal territorio nazionale. Secondo una metodologia in linea con la prassi del diritto della concorrenza, è necessario stabilire se la commissione d'agenzia si possa correttamente considerare, sotto il profilo competitivo ed economico, una componente della "*offerta di trasmissioni televisive*" o meno. Per definire se le attività delle agenzie di pubblicità, e quindi le loro risorse, facciano parte del mercato dell'offerta di trasmissioni televisive occorre, pertanto, determinare quale sia il ruolo svolto dalle stesse in questo o in altro mercato. Un'indicazione in questo senso è stata offerta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, in un procedimento relativo ad intese restrittive della libertà di concorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, definì il ruolo delle agenzie di pubblicità identificato come "*creazione, programmazione ed amministrazione di azioni di pubblicità e promozione*" [prov. 4041, giugno 1996]. In termini generali il ruolo dell'agenzia di intermediazione è, dunque, quello di consulente dell'impresa nella gestione dell'investimento pubblicitario, che può essere concretamente veicolato su una molteplicità di *media* (televisione, radio, stampa, affissioni, Internet). Sotto questo profilo, l'agenzia di intermediazione non rientra fra i soggetti che concorrono all'offerta delle trasmissioni televisive, pertanto i costi di intermediazione non devono, secondo l'interpretazione desunta dalla prassi del diritto antitrust, essere calcolati nelle "*risorse del settore televisivo*".

Tale assunto viene poi avvalorato dalla considerazione che per le agenzie di intermediazione non sussista il requisito di sostituibilità dell'offerta che è requisito essenziale per individuare il mercato rilevante nell'ambito di un'analisi della concorrenza. Sull'argomento, d'altra parte, si è espressa la Commissione europea fornendo le linee guida per la definizione di un mercato rilevante: "*Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti ed i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione delle loro caratteristiche obiettive, grazie alle quali sono particolarmente atti a soddisfare i bisogni costanti dei consumatori, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione. I prodotti o servizi che sono scarsamente o relativamente intercambiabili tra loro non fanno parte dello stesso mercato*" (cfr. par. 44 - Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica - G.U.C.E. C 165, 11 luglio 2002, pag. 6-31).

Dunque la disciplina antitrust e la logica economica portano a ritenere che le commissioni d'agenzia siano da escludere dal perimetro di mercato oggetto del procedimento in corso.

In merito alla quantificazione del valore del mercato va ulteriormente precisato che gli operatori, nel corso del contraddittorio hanno ribadito che la corretta interpretazione del concetto di risorse vada ricercata non attraverso un'analisi di tipo concorrenziale ma attraverso un'analisi di tipo sta-

tistico, la quale porta ad individuare il valore dei flussi complessivi di spesa sostenuti dagli utenti del mercato televisivo. Ciò implicherebbe, sul piano contabile, che i proventi siano in sostanza i ricavi dell'attività tipica delle imprese, viceversa le risorse siano i costi lordi, inclusivi di IVA e spettanze dell'Erario, sostenuti dagli utenti delle offerte televisive. Ne deriva che secondo questa linea interpretativa non vi è una esatta corrispondenza fra il valore dei proventi ed il valore delle risorse, poiché i proventi sono un sottoinsieme delle risorse.

Tale interpretazione, formulata *in primis* da RTI, risulta poi condivisa anche da altri soggetti intervenuti nel procedimento; in particolare la predetta Società, nella sua memoria conclusiva, riporta: "*l'unica interpretazione plausibile del concetto di risorse è quella che lo fa coincidere con tutto quanto l'intera comunità, nelle sue molteplici articolazioni (persone fisiche, associazioni, organizzazioni, imprese) mette a disposizione dei soggetti operanti sul mercato televisivo [...] il calcolo deve essere effettuato sulle integrali disponibilità offerte dai soggetti interessati alla realizzazione e allo svolgimento del servizio [...] non presentano alcuna rilevanza i singoli titoli negoziali che muovono gli stanziamenti. Rileva soltanto l'obbiettiva destinazione degli stessi allo svolgimento del servizio nel settore considerato* ".

La tesi della Società appare condivisibile nella parte in cui afferma che le risorse sono da intendersi come le fonti di reddito del settore televisivo. Del resto tale interpretazione rispecchia il dettato normativo di cui all'art. 2, comma 8, della Legge, ma la considerazione che il limite nella definizione delle risorse sia la loro destinazione al settore televisivo, esclude chiaramente la possibilità di considerare al loro interno anche le spettanze dell'erario. Se, in ipotesi, si considerassero le spettanze dell'erario come risorse del settore, ci si troverebbe di fronte al paradosso che una qualsiasi fonte dell'erario possa essere considerata come risorsa del settore televisivo. Senza considerare che sul piano contabile la definizione di risorse come "*mezzo di cui si dispone e che possono costituire fonte di guadagno o di ricchezza*" [pag. 27, memoria conclusiva RTI] esclude automaticamente l'IVA, che non costituisce una componente di reddito.

Qualora si adottasse l'interpretazione del concetto di risorse come flusso di spesa complessiva si prevederebbe poi l'inclusione nel monte risorse del mercato anche di valori che non sarebbero nella disponibilità di alcuno degli attori del mercato, cioè si computerebbero anche valori estranei al mercato stesso.

3.4. Applicabilità del concetto di Unità Economica

Come evidenziato nella sintesi dei contributi degli operatori, nell'ambito del contraddittorio sono stati mossi svariati rilievi critici al concetto di unità economica.

L'unità economica venne richiamata dalla delibera n. 365/00/CONS, nella parte relativa alle modalità di calcolo delle quote di mercato. Sul piano dell'analisi di bilancio, infatti, l'unità economica altro non rappresenta che uno strumento di consolidamento dei risultati reddituali di imprese appartenenti allo stesso gruppo, operazione che peraltro appare del tutto coerente con i principi di redazione del bilancio consolidato, e con il concetto di gruppo espresso dalla giurisprudenza comunitaria. Senza soluzione di continuità con questa metodologia, l'Autorità nell'ambito della delibera n. 13/03/CONS, nel pubblicare le quote di mercato degli operatori, oltre al dato relativo alle singole società, ha presentato anche i dati aggregati senza duplicazioni delle due unità economiche, le quali, come successivamente esplicitato nei *considerata* della delibera n. 14/03/CONS, avevano superato i limiti del 30 per cento di cui art. 2, comma 8, della legge n. 249/97. In sintesi, la lettura dei precedenti provvedimenti evidenzia che il concetto di unità economica è stato sino ad oggi utilizzato dall'Autorità come elemento di interpretazione delle quote di mercato, ulteriore rispetto alle rilevazioni effettuate in capo ai singoli operatori, e che tale strumento ha permesso di evidenziare il peso economico congiunto di imprese appartenenti agli stessi gruppi.

L'Autorità nell'art. 1, comma 1, della delibera n. 14/03/CONS, ha peraltro avviato il procedimento nei confronti delle singole persone giuridiche e non nei confronti delle unità economiche cui esse appartengono. Infatti nel passaggio dalla fase di analisi economica all'apertura di un procedimento amministrativo, che per sua natura può produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti destinatari del provvedimento, non era possibile riferirsi alla *fictio iuris* dell'unità economica. Tale strumento, dunque, assume una sua specifica valenza nella fase di analisi poiché consente di evidenziare il risultato economico dei gruppi societari, ma non consente di assumere il ruolo di presupposto logico-giuridico laddove risulta necessario contestare ad un soggetto l'eventuale violazione del disposto normativo.

In proposito è stato inoltre obiettato dalle parti del procedimento che tale concetto non trova un chiaro riscontro nell'art. 2, della legge n. 249/97, dove i commi 14 e 15 parlano piuttosto della *equiparazione* della concessionaria a soggetto titolare di concessione e dell'*imputazione* alla concessionaria dei ricavi dell'impresa emittente. Le due tipologie di società, dunque, in forza di un legame economico verificabile dall'analisi dei rispettivi bilanci, sono sottoposte ad una medesima disciplina, ma rispetto a questa disciplina hanno posizioni giuridiche soggettive distinte.

Questa interpretazione risulterebbe coerente anche con la lettura dei successivi commi 16, 17 e 18, ove il divieto di posizione dominante viene applicato anche alle società comunque controllate. Infatti, da una lettura complessiva dell'articolo 2, emerge che il legislatore ha inteso evitare che politiche di distribuzione dei proventi fra società collegate potessero condurre ad una elusione dei limiti alla raccolta di risorse economiche.

Dalla contestazione del concetto di unità economica e dal richiamo alla lettera dell'art. 2 emerge l'opportunità, peraltro confermata dalle concessionarie di pubblicità, di procedere distintamente nei confronti delle singole società verificando l'eventuale violazione dei divieti previsti dall'art. 2 comma 8 lettere a) ed e), in capo ad ogni singolo soggetto, anziché applicare il principio dell'equiparazione a titolare della concessione ed il principio della imputazione del complesso dei ricavi.

3.5. Valutazione del canone RAI

Nel corso del contraddittorio la RAI ha ampiamente sviluppato il tema del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di definire la natura e la destinazione del canone ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera a) della Legge. In via preliminare, occorre esaminare la disciplina giuridica che regola la raccolta e la destinazione del canone di abbonamento radiotelevisivo. Successivamente verrà esaminata l'unità del concetto di servizio pubblico, comprendente sia l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora che televisiva.

Come illustrato nel paragrafo 2.4, la RAI ha, inoltre, richiesto lo scorporo dai proventi della quota di canone destinata ad attività quali: radiofonia, offerta satellitare, informazione regionale, trasmissioni radiofoniche e televisive per le minoranze linguistiche, gestione abbonamenti TV e Rai International.

Fra le varie attività segnalate dalla Società, si ritiene, in particolare, argomento oggetto di maggiore approfondimento la tesi della esclusione della quota di canone destinata al finanziamento del servizio radiofonico, in quanto estranea al settore delle *trasmissioni televisive* di cui all'art. 2, comma 8, lett. a) della Legge.

Pertanto, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dalla RAI nel corso dell'istruttoria, tenuto conto della natura del servizio pubblico radio televisivo e della disciplina giuridica che regola la raccolta e la destinazione del canone di abbonamento radiotelevisivo, sono state esaminate le richieste della società RAI.

Il r.d.lgs. n. 246 del 1938 contiene la disciplina, tuttora in vigore, del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. In particolare, l'art. 1, primo comma, del decreto detta la norma fondamentale in materia, secondo cui "*chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento*". L'art. 10 disciplina le condizioni e le procedure attraverso le quali chi non intenda o non possa più usufruire delle radioaudizioni circolari, pur continuando a detenere l'apparecchio, ovvero intenda cedere l'apparecchio, può ottenere di essere dispensato dal pagamento del canone. L'art. 25, infine, fissa le regole relative alla riscossione ed al versamento dei canoni e delle relative sopratasse e pene pecuniarie.

Successivamente, l'art. 15 della legge n. 103 del 1975 stabilisce che "*il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'articolo 1*" – vale a dire il servizio pubblico di "*diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo*" – "*è coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al r.d.lgs. 21 febbraio 1938, n. 246*", nonché con i proventi della pubblicità e con altre entrate (primo comma)"; e precisa che "*il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n. 125 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero" (secondo comma), e che "la misura dei canoni è determinata secondo le norme dell'articolo 4 del d.lgs.lgt. 19 ottobre 1944, n. 347*" (terzo comma: vale a dire dal Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento emanato "dai ministri competenti").

La materia in esame è stata, poi, incisa dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di cui l'art. 17, comma 8) recita: "*sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradio e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235*". L'art. 24, comma 14 stabilisce inoltre che "*a decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purché collocati esclusivamente presso abitazioni private*". Infine, è da menzionare la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 16, comma 2) che stabilisce la regola in forza della quale "*nel canone di cui al comma 1* [riguardante la fruizione del servizio radiotelevisivo fuori dall'ambito familiare, ossia in alberghi, pensioni, circoli, sedi di partiti politici ecc....] *è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici*".

Prima di affrontare la questione centrale, ossia la destinazione da parte della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico delle risorse derivanti dal pagamento del canone ai fini dell'applicazione dell'art. 2 comma 8 lettera a), è necessario affrontare brevemente due questioni strettamente connesse tra di loro, ossia quelle concernenti la natura giuridica del canone e dell'attività di radiodiffusione sonora e televisiva della RAI.

La natura giuridica del canone radiotelevisivo ha formato oggetto di dibattito sin dalla sua introduzione nel nostro ordinamento e la Consulta, chiamata a pronunciarsi sull'argomento, ha qualificato il canone come un tributo, natura che è stata poi confermata dalla giurisprudenza successiva. Al riguardo, oltre che alla legge n. 103/1975 che, comunque, disciplina un sistema che, all'epoca, era ancora di monopolio statale delle emissioni televisive e radiofoniche di ambito nazionale, occorre fare riferimento all'art. 1 della legge n. 223 del 1990, che conferma il "*carattere di preminente interesse generale della diffusione di programmi radiofonici o televisivi* (comma 1), e ribadisce che il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano "*i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo*" (comma 2).

Il finanziamento parziale mediante il canone consente, e per altro verso impone, al soggetto che svolge il servizio pubblico di adempiere agli obblighi particolari ad esso connessi, sostenendo i relativi oneri, e, più in generale, di adeguare la tipologia e la qualità della propria programmazione,

sia radiofonica che televisiva, alle specifiche finalità di tale servizio. Queste ultime considerazioni circa l'unità del concetto di servizio pubblico comprendente sia l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora che televisiva sono confermate sia dalla Convenzione approvata con d.P.R. 28 marzo 1994, sia dal Contratto di Servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la R.A.I. per il triennio 2000 - 2002. In particolare, l'art. 3, del Contratto di Servizio stabilisce che la R.A.I. "si impegna a definire per ogni canale una specifica missione di servizio pubblico nel settore della radiofonia...".

Analogamente il Contratto di servizio in sottoscritto in data 14 febbraio 2003, all'art. 4, prevede che "*1. La RAI si impegna, per quanto riguarda i tre canali radiofonici nazionali, a: garantire un'offerta diversificata che realizzi una missione formativa, informativa, culturale, etica e di intrattenimento del servizio pubblico, rispettando in tutta la programmazione i criteri di qualità dell'offerta indicati all'art. 2; [...]*".

Peraltro non è possibile formulare, con le informazioni disponibili, una corretta stima circa la quota di canone destinata a tali attività e tenendo conto dell'esigua consistenza economica, si è ritenuto preferibile, secondo un approccio prudenziale, di non procedere nell'ambito della presente istruttoria al loro scorporo dal valore complessivo del finanziamento pubblico.

In termini generali si rileva che le argomentazioni formulate dalla Società non possono essere verificate nell'ambito del presente procedimento poiché i dati oggetto di accertamento si riferiscono ad un periodo in cui RAI non disponeva di una contabilità a fini regolatori ed inoltre il processo di articolazione della Società in divisioni è divenuto operativo dall'anno 2000, pertanto RAI ha potuto produrre per gli anni 1998 e 1999 solo delle stime sui costi industriali delle attività ritenute estranee al computo delle quote di mercato di cui all'art. 2, comma 8.

3.6. Tendenze evolutive dei mercati

Alcuni degli operatori notificati ed intervenuti nel procedimento hanno evidenziato la necessità di estendere l'analisi dei mercati agli anni 2001 e 2002 ed, inoltre, hanno richiesto un'analisi "prognostica" sullo sviluppo futuro dei mercati. Dall'analisi dei bilanci degli operatori pervenuti all'Autorità e dalle informazioni sulle evoluzioni dei mercati per gli anni 2001 e 2002, si rileva, nell'ambito di mercati in generale flessione, una perdita di quota di mercato del polo pubblico (RAI e la controllata SIPRA), il quale si attesta comunque su livelli rilevanti ai sensi dell'art. 2 comma 8 della Legge, ed una sostanziale stabilità del polo privato (RTI e la concessionaria di pubblicità Publitalia'80) in termini di raccolta di risorse.

Quanto all'anno 2001, delle prime elaborazioni su dati dell'Informativa Economica di Sistema indicano che il polo pubblico conferma il trend negativo del triennio 1998-2000, mentre il polo privato, sia pur in un anno di difficile congiuntura (l'ammontare della raccolta decresce in valore assoluto), mantiene costante la propria quota di mercato. In particolare la raccolta pubblicitaria di RTI decresce dello 0,14% fra il 2000 ed il 2001 mentre la raccolta lorda di Publitalia decresce, con riferimento al mezzo televisivo, dello 0,44%. Quanto alla RAI la raccolta pubblicitaria nel 2001 decresce a livelli – in termini reali – inferiori rispetto al 1999 con una perdita dell'11% rispetto al 2000. Anche per quanto riguarda Sipra la tendenza si conferma negativa con un trend di raccolta pubblicitaria che si attesta ad un –11% fra il 2000 ed il 2001, rispetto ad una generale flessione del mercato pubblicitario intorno al 4 per cento. Il gruppo facente capo alla concessionaria pubblica pertanto appare decrescere più rapidamente del mercato con un'inversione di tendenza rispetto al triennio 1998-2000, nel quale la crescita dei ricavi da pubblicità della concessionaria pubblica, attestandosi su una media del 10% l'anno, era stata in linea con lo sviluppo del mercato.

Passando ad esaminare il concorso del finanziamento pubblico al bilancio RAI, si può notare che l'indicizzazione del canone è stata inferiore al 5% su base annua fra il 1998 ed il 2000 ed è risultata inferiore rispetto alla crescita del complesso delle risorse. Considerando che il canone rappresenta il 55% dei proventi della concessionaria pubblica, si evidenzia come la *performance* negativa della

RAI sia dovuta principalmente al fatto che la risorsa canone sia cresciuta in misura meno che proporzionale rispetto agli andamenti del mercato. Viceversa fra il 2000 ed il 2001 il canone è cresciuto più del mercato ma ciò non ha compensato il forte decremento della risorsa pubblicitaria.

Per quanto riguarda i trend dell'audience, dai dati forniti da RAI, si può riscontrare, in particolare nel triennio 2000-2002, un progressivo calo dell'audience dei canali RAI concentrato nella fascia di maggior ascolto, dove si riscontra una progressiva crescita delle reti RTI.

Il 2001 è stato un anno difficile anche per il settore della televisione a pagamento il quale, pur registrando un incremento dei volumi di fatturato, non ha superato i problemi strutturali di natura finanziaria che hanno prodotto risultati economici negativi per le maggiori imprese del settore. La mancanza di redditività delle televisioni a pagamento è legata soprattutto agli alti costi sostenuti per l'acquisto di diritti televisivi, con particolare riferimento a quelli legati alle offerte cosiddette *premium*.

Risultati economici gruppo Telepiù ***(valori in milioni di Euro)***

		2001	2000
Atena			
	Margine Operativo Lordo	(236)	(161)
	Perdita d'esercizio	(247)	(239)
Prima			
	Margine Operativo Lordo	(25)	(31)
	Perdita d'esercizio	(25)	(28)
Europa			
	Margine Operativo Lordo	(59)	(81)
	Perdita d'esercizio	(80)	(109)
Omega			
	Margine Operativo Lordo	(7)	(6)
	Perdita d'esercizio	(8)	(10)
Risultati economici Stream			
	Margine Operativo Lordo	(301)	(240)
	Perdita d'esercizio	(485)	(355)

fonte: bilanci delle società

L'analisi del mercato delle emittenti satellitari, ha rilevato l'evidenza della non sostenibilità economica della presenza di due piattaforme nel mercato italiano, che ha portato alla recente acquisizione del controllo esclusivo di Telepiù S.p.A. da parte di Newscorp/Sky; si è rilevata inoltre, dopo una crescita significativa nel 1999-2001 che ha portato, rispettivamente, al rilascio di 82 autorizzazioni (per la diffusione via satellite di programmi televisivi ai sensi della delibera n. 127/00/CONS) nel 2000 e di 109 autorizzazioni complessive al 31 dicembre 2001, una significativa flessione del trend di crescita del numero di autorizzazioni (complessivamente 124 al 31 dicembre 2002), che si può ritenere connessa, sia a una crisi finanziaria generale e del sistema satellitare nazionale, che ad un mancato raggiungimento dei livelli di audience e di abbonamento previsti nei rispettivi piani industriali e finanziari dei singoli canali. Recentemente si registra, peraltro, l'interruzione delle trasmissioni di diversi canali tra quelli muniti delle autorizzazioni rilasciate dall'Autorità.

Infine, l'evoluzione dello scenario tecnico, economico e giuridico, che già nella delibera n. 365/00/CONS teneva in considerazione le prospettive del mercato televisivo verso lo sviluppo di una tecnica digitale, in particolare terrestre, dovrà essere concretamente valutato nella sua effettiva possibilità di essere pienamente implementato, secondo quanto già previsto nella legge n. 66/2001, anche sulla base dei confronti internazionali relativi allo sviluppo della domanda e dell'offerta di questa tipologia di servizi.

L'Autorità, sia nell'audizione del 12 dicembre 2002 avanti alle Commissioni riunite della Camera dei Deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del sistema radiotelevisivo, che nella nota del maggio 2003 all'8^ Commissione del Senato che sta esaminando il d.d.l. 2175 in materia di riassetto radiotelevisivo, ha evidenziato che "*solo dando subito avvio alle attività necessarie per assicurare una effettiva ripresa di carattere industriale, la data del 2006 potrà considerarsi ancora realistica*". L'Autorità ha inoltre sottolineato l'importanza della "previsione di incentivi economici" ed in particolare che "*...il buon esito di questi interventi regolamentari dipende strettamente dalle misure che il governo vorrà adottare ... per favorire la diffusione dei decoder tra le famiglie.*"

4. L'analisi sul pluralismo

Il concetto di pluralismo è stato più volte richiamato dagli operatori a sostegno delle proprie argomentazioni nel corso del contraddittorio. L'analisi concernente il grado di pluralismo del settore radiotelevisivo è una delle funzioni attribuite all'Autorità dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, che così recita: "*L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, [...] adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo*".

Si ritiene che, in tale comma, il legislatore abbia introdotto una norma di chiusura che riafferma la necessità di vigilare sul rispetto del valore del pluralismo per il caso in cui, da un lato, lo sviluppo competitivo "*delle caratteristiche dei mercati*", e dall'altro i criteri qualitativi e quantitativi previsti dai commi 1 e 8 dell'art. 2 non fossero sufficienti o adeguati a vigilare sul corretto sviluppo dei mercati. Il richiamo al pluralismo, in altre parole, può intendersi come un criterio guida, la cui verifica non è obbligatoriamente legata al superamento delle quote di cui al comma 8 che potrebbe determinare *per sé* una presunzione di posizione dominante.

Come evidenziato dalla delibera n. 365/00/CONS, l'analisi degli indizi che evidenziano la presenza o assenza di pluralismo in uno dei settori della comunicazione non può che partire dalla sentenza n. 420/94 della Corte Costituzionale, sulla scorta della quale vanno letti l'articolo 3 della legge n. 249/97 e la recente sentenza della stessa Corte n. 466/2002, che –come noto- ha dichiarato la "*illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui allo stesso comma 6 dello stesso articolo 3 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo*".

L'analisi condotta al fine di verificare la sussistenza delle posizioni dominanti è stata anche effettuata in coerenza con l'indirizzo della stessa Corte che ha richiamato la necessità di "*disporre di potenzialità economiche*" e non solo "*tecniche*", altrimenti si vedrebbe "*progressivamente ridotto*" l'ambito di manifestazione del pensiero e la possibilità di "*garantire la libertà ed il pluralismo informativo e culturale*".

Prendendo le mosse dagli spunti della propria delibera e delle decisioni della Suprema Corte, dunque, è stata fatta richiesta al Ministero delle comunicazioni di trasmettere ogni eventuale variazione intercorsa nel triennio 1998-2000 relativamente alle concessioni radiotelevisive per la diffusione analogica terrestre in ambito nazionale e locale, al fine di definire al meglio il quadro relativo alla concentrazione delle risorse tecniche nel periodo in esame. In aggiunta, si è ritenuto opportuno approfondire la tematica degli indici di ascolto e valutare la loro rilevanza ai fini di un'analisi del pluralismo, sotto il profilo delle risorse economiche. A tal fine è stata convocata in audizione Auditel, società di riferimento nel settore delle rilevazioni.

4.1. Le concessioni

La comunicazione delle informazioni da parte della Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni è risultata di particolare interesse poiché rappresenta una panoramica completa delle emittenti analogiche effettivamente presenti sul territorio nazionale. La documentazione pervenuta riguarda tutti i soggetti che eserciscono l'attività televisiva, tanto sulla base di provvedimenti concessori o autorizzatori, quanto grazie ai numerosi provvedimenti giurisdizionali.

La situazione relativa al triennio 1998-2000 è riassunta nella tabella sottostante:

Provvedimenti	**1998**	**1999**	**2000**
Concessionarie nazionali (D.M. 13.08.1992) (D.M. 27.07.1999)	Canale 5 Italia 1 Retequattro Rete A Videomusic	Canale 5 Italia 1 TMC Tele+ Bianco Europa 7 Elefante Telemarket	Canale 5 Italia 1 TMC Tele+ Bianco Europa 7 Elefante Telemarket
Autorizzate ex art. 38 L. 103/75	Telemontecarlo Telecentro Toscana	- -	- -
Autorizzate ex art. 11, comma 2, L 422/93	Tele+ 1 Tele+ 2	- -	- -
Autorizzate ex art. 11, comma 3, L 422/93	Elefante Telemarket Rete Mia	- -	- -
Soggetti operanti in ambito nazionale in virtù di pronuncia giurisdizionale	Rete Capri	Rete Capri	Rete Capri Rete A Home Shopping Europe
Abilitate a proseguire l'attività trasmettendo contemporaneamente via cavo o satellite	- -	Retequattro Tele+ Nero	Retequattro Tele+ Nero
In attesa di accertamenti da parte del Ministero (pertanto legittimamente operanti)	- -	Rete A Home Shopping Europe	- -

Come noto, allo stato non vi è un legame tra il numero delle concessioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni in attuazione del regolamento n. 78/98 dell'Autorità e la disponibilità delle frequenze in esercizio. La società Centro Europa 7, presente nell'elenco dal 1999, ad oggi non dispone delle frequenze necessarie allo svolgimento dell'attività televisiva in ambito nazionale. L'ottava concessione prevista dal Piano nazionale di assegnazione, infatti, non fu rilasciata sulla base della mancanza di requisiti da parte delle emittenti che ne avevano fatto richiesta (Rete Mia, Rete A, Rete Capri, 7 Plus). Le altre concessioni televisive nazionali sono state rilasciate nel 1999 nei confronti delle seguenti emittenti:

a) RTI (per Canale 5 e Italia 1)

b) Europa Tv S.p.A. (per Tele+ Bianco)

c) TV Internazionale – oggi La 7 S.p.A. (per TMC – oggi La 7)

d) Beta Television S.p.A. – oggi MTV Italia S.r.l. (per TMC 2 – oggi MTV Italia)

e) Elefante Tv S.p.A. (per Telemarket – Elefante Tv)

f) Centro Europa 7 S.r.l. (per Europa 7)

Oltre alle predette sette concessioni, il Ministero ha rilasciato due abilitazioni alla prosecuzione dell'esercizio nei confronti di due reti (Tele+ Nero, di Prima Tv S.p.A. e Retequattro di RTI) eccedenti i limiti previsti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 11 e dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 249/97. Per mezzo di tali abilitazioni, i canali *de quibus* sono autorizzati a proseguire l'attività di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale, a condizione che le trasmissioni siano contemporaneamente effettuate su frequenze terrestri e via satellite o via cavo. Le frequenze sulle quali le citate emittenti eserciscono sono quelle censite ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, in legittimo esercizio all'atto di presentazione della domanda, in data 31 maggio 1999.

Le concessioni per la radiodiffusione in ambito locale sono invece le seguenti:

Provvedimenti	**1998**	**1999**	**2000**
Concessionari in ambito locale	575	567	565
Soggetti operanti in ambito locale in virtù di pronuncia giurisdizionale	104	104	104

L'esame dei dati appena elencati nell'ottica della verifica della sussistenza del pluralismo, dunque, non sembra palesare sostanziali variazioni rispetto al 1997.

4.2. Valutazioni concernenti gli indici d'ascolto

L'analisi degli indici di ascolto e del loro grado di concentrazione può essere utilizzato come ulteriore strumento per valutare se si sono costituite e mantenute "*posizioni dominanti*" di soggetti pubblici o privati "*le quali*", come paventa la Corte Costituzionale già con la sentenza 420/94, "*possono non solo alterare le regole della concorrenza, ma anche condurre ad una situazione di oligopolio, che in sé pone a rischio il valore fondamentale del pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero...*".

Anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si è di recente espressa sui temi del pluralismo e della concorrenza nel settore televisivo; in particolare le tesi dell'AGCM sottendono una correlazione fra la raccolta pubblicitaria e la quota di *share* detenuta da un operatore.

La stessa Autorità, nell'audizione del 12 dicembre 2002 avanti alle Commissioni riunite della Camera dei Deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del sistema radiotelevisivo, ha sottolineato in merito all'utilizzo degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi tra i criteri di valutazione delle posizioni dominanti vietate che *"il criterio degli indici di ascolto ... costituisce probabilmente uno dei sistemi più efficaci per misurare il grado di pluralismo."*

Al fine di approfondire questo tipo di relazione sono stati elaborati i dati che la società Auditel S.r.l. ha trasmesso all'Autorità con riferimento all'ordinanza istruttoria dalla Corte Costituzionale n. 374 del 3 dicembre 2001, così da evidenziare il tasso di concentrazione del mercato televisivo italiano nel triennio 1998-2000 e confrontarlo con i dati inerenti la raccolta pubblicitaria delle emittenti televisive.

Le tabelle seguenti illustrano l'approccio dell'AGCM ed effettuano una comparazione fra *share* (percentuale di ascoltatori che guardano un'emittente sul totale degli telespettatori all'ascolto) e raccolta pubblicitaria dei primi due operatori del mercato.

Share - media annuale %	**1998**	**1999**	**2000**
RAI	48,1	47,6	47,3
RTI	41,6	42,6	43,4
Tasso di concentrazione	**89,6**	**90,2**	**90,7**
Altri	10,4	9,8	9,3
Raccolta pubblicitaria %	**1998**	**1999**	**2000**
RAI + Sipra	30,5	30,5	30,3
RTI + Publitalia	56,6	56,2	56,6
Tasso di concentrazione	**87,1**	**86,7%**	**86,9%**
Altre emittenti + concessionarie	12,9	13,3	13,1

Le tabelle evidenziano un notevole livello di concentrazione dell'audience a favore delle emittenti RAI e RTI, mentre le altre emittenti nazionali e gli operatori televisivi locali si caratterizzavano per una modesta capacità di realizzare una audience media significativa.

La possibilità di determinare una corrispondenza lineare fra l'audience ottenuta da un'emittente e la sua raccolta pubblicitaria risulta particolarmente complessa, soprattutto nel confronto tra l'emittente pubblica e le concessionarie private, in ragione delle diverse regole che sono previste per i tetti di raccolta pubblicitaria orari, giornalieri e settimanali.

Al fine di approfondire la tematica, si è ritenuto opportuno convocare in audizione la società Auditel, cui è stato chiesto di offrire una propria lettura degli indici d'ascolto finalizzata alla valutazione dei profili di pluralismo del settore televisivo. La società, pur puntualizzando che tale valutazione non rientra nelle finalità tipiche delle ricerche sull'ascolto condotte da Auditel, ha comunque formulato alcune considerazioni sull'argomento. Secondo la Società, un'analisi del pluralismo condotta attraverso gli indici di ascolto dovrebbe essere fondata non tanto sullo *share*, che esprime le preferenze manifestate dai telespettatori rispetto ai canali ricevibili, quanto sui *contatti netti* ottenuti da ciascun canale. Quest'ultimo, infatti, esprimerebbe più direttamente le potenzialità di scelta offerte all'utente dal complesso delle emittenti ed è l'elemento su cui, peraltro, sarebbero fondate le pianificazioni delle campagne pubblicitarie. Al riguardo, Auditel ha precisato che la durata convenzionale di un contatto è di almeno un minuto, poiché si ritiene che tale arco temporale rappresenti un'unità di tempo "non breve" in assoluto e sufficiente per poter affermare che il telespettatore si sia soffermato sulla rete effettuando un scelta consapevole. L'unità di tempo pari al minuto depura inoltre i dati di ascolto degli effetti dello "*zapping*" che porta a sostare, a volte, per pochi secondi su un canale senza che si formi una reale consapevolezza del contenuto offerto dallo stesso. L'elevata quantità e dispersione dei contatti, in altri termini, dimostrerebbe che l'utente dedica la propria attenzione ad un'ampia offerta di emittenti, salvo poi esprimere una preferenza e quindi soffermarsi più a lungo sui programmi proposti da alcune reti. Se è vero, dunque, che le emittenti locali ottengono generalmente dati di share molto modesti, è altrettanto vero che le stesse totalizzano un numero molto alto di contatti per minuto; ciò indicherebbe, secondo Auditel, che i telespettatori hanno a disposizione un parco di canali molto ampio (il numero medio di canali accessibili per ogni famiglia rilevata è 28) e gli stessi operano una scelta razionale circa il programma da vedere.

5. Intese e concentrazioni nel triennio 1998-2000

Nell'arco del triennio oggetto dell'istruttoria in corso, non si segnalano operazioni di concentrazione da parte dei soggetti notificati, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, né intese di cui all'articolo 2 della citata legge.

6. Metodologia di definizione delle risorse del mercato

In merito alla definizione del valore delle risorse del mercato, in sede di rilievi interpretativi, sono emersi due argomenti che possono aver impatto sulla quantificazione del valore del mercato e quindi sulle soglie raggiunte da ciascun operatore: il tema dello sconto d'agenzia e il tema della considerazione della quota di canone RAI rivolta in particolare al finanziamento del servizio radiofonico.

In merito allo sconto d'agenzia si rileva che, come già evidenziato nella delibera 365/00/CONS parag. 4.1, se la Legge all'art. 2 comma 8 lettera a) definisce in modo puntuale quali siano i fattori da inserire nella definizione di proventi, non altrettanta precisione si può riscontrare nella definizione legislativa del concetto di risorse. Peraltro vi sono delle indicazioni provenienti dalla dottrina e dalla giurisprudenza del diritto della concorrenza, nonché dalle scienze statistiche, che indirizzano una definizione del concetto di risorse che escluda dall'ammontare delle risorse il c.d. "sconto d'agenzia", in quanto non pertinente tra le risorse del sistema televisivo ed afferente al settore merceologico dei servizi alle imprese. Perciò, si ritiene necessario adottare, come presupposti per la determinazione del volume delle risorse per il procedimento in corso, tra i criteri adottati per le analisi del mercato concluse con la delibera n. 13/03/CONS, la cosiddetta *ipotesi A)*, ossia l'opzione con il denominatore quantificato al netto dello sconto d'agenzia.

Come illustrato nel paragrafo 3.5, la RAI ha ampiamente sviluppato il tema del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di definire la natura e la destinazione del canone ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera a) della Legge. La società ha richiesto lo scorporo almeno della quota di canone destinata ad attività quali:

- radiofonia,
- offerta satellitare,
- informazione regionale,
- trasmissioni radiofoniche e televisive per le minoranze linguistiche,
- gestione abbonamenti TV,
- Rai International.

Fra le varie attività segnalate dalla Società, si è ritenuto, in particolare, necessario approfondire la tesi della esclusione della quota di canone destinata al finanziamento del servizio radiofonico, in quanto estranea al settore delle *trasmissioni televisive* di cui all'art. 2, comma 8, lett. a) della Legge. Va precisato che, diversamente dalla tesi formulata dalla Società, si ritiene che il valore del canone RAI, al netto degli impieghi non afferenti all'attività televisiva, vada computato sia fra i proventi dell'azienda sia fra le risorse del mercato televisivo, cosi come definiti dall'art. 2, comma 8 lettera a) e come quantificate dall'Autorità con delibera n. 13/03/CONS. Di conseguenza i valori delle risorse risulterebbero inferiori in misura equivalente alla quota di canone destinata al finanziamento del servizio radiofonico.

Peraltro occorre osservare che:

1. attualmente risulta mancante nella società RAI una contabilità industriale ai fini regolatori;

2. la RAI ha quindi prodotto nell'ambito dell'istruttoria soltanto i dati relativi ai costi totali di produzione dei servizi in oggetto rispetto alle singole linee di attività e non i ricavi del canone attribuiti all'attività radiofonica;

3. che il processo di articolazione della RAI in divisioni è divenuto operativo dall'anno 2000, tanto da determinare dati inerenti le singole attività nel biennio 1998-1999 con un minor grado di affidabilità;

Sulla base delle citate considerazioni e delle informazioni rese disponibili in fase istruttoria non si ritiene che, per gli anni oggetto di analisi, si possa correttamente scorporare nell'ambito della presente istruttoria in particolare la quantificazione della quota di canone destinata al finanziamento del servizio radiofonico, sia dall'ammontare delle risorse che dei proventi.

ACCERTATO che:

a) Negli anni 1998-2000 la società RAI S.p.A. ha superato le soglie di cui all'art. 2, comma 8 della Legge in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi nel presente procedimento, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. a) legge 249/97	**1998**	**1999**	**2000**
RAI	46,0%	44,1%	42,4%

b) Negli anni 1998-2000 la società Publitalia'80 S.p.A. ha superato le soglie di cui all'art. 2, comma 8 della Legge in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi nel presente procedimento, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. e) legge 249/97	**1998**	**1999**	**2000**
PUBLITALIA'80	37,2%	37,0%	36,6%

c) Negli anni 1998-2000 la società R.T.I. S.p.A. ha superato le soglie di cui all'art. 2, comma 8 della Legge in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi nel presente procedimento, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. a) legge 249/97	**1998**	**1999**	**2000**
RTI	32,8%	32,6%	32,0%

d) La società Mediaset S.p.A. controlla il 100% delle azioni della concessionaria televisiva RTI S.p.A. e il 100% delle azioni della concessionaria di pubblicità Publitalia'80. La società non risulta direttamente titolare di concessioni o autorizzazioni per la trasmissioni televisive e non svolge attività dirette nel mercato della raccolta pubblicitaria.

In base ai principi contenuti nel provvedimento di cui alla delibera 365/00/CONS, Mediaset è stata notificata in quanto soggetto interessato al procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 3, della delibera 26/99 ed in qualità di società controllante delle due società del gruppo attive, rispettivamente, nel mercato televisivo e della raccolta pubblicitaria, anche al fine di consentire un'analisi, nel rispetto del principio del contraddittorio, nei confronti della unità economica costituita dalle società facenti capo al gruppo Mediaset. Lo strumento dell'unità economica ha peraltro valenza nella fase di analisi, quando consente di evidenziare il risultato economico dei gruppi societari, mentre non assume rilevanza giuridica allorché si proceda a svolgere una attività di verifica e di accertamento circa il rispetto di parametri normativi nei confronti di uno specifico soggetto.

Sulla base di queste considerazioni la società Mediaset non è soggetta, per il triennio 1998-2000, a provvedimenti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 249/97.

e) Negli anni 1998-2000 la società Sipra S.p.A. non ha superato le soglie di cui all'art. 2, comma 8 della Legge in alcuno dei tre anni oggetto di analisi nel presente procedimento, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. e) legge 249/97	**1998**	**1999**	**2000**
SIPRA SPA	20,0%	20,1%	19,7%

f) L'Autorità inoltre, con riferimento alle tendenze evolutive dei mercati nel periodo successivo al triennio in esame, come richiamate dall'art. 2 comma 7, conferma quanto rilevato nella delibera di apertura del presente procedimento in merito all'assetto del mercato televisivo italiano, comunque caratterizzato da una struttura oligopolistica con le caratteristiche proprie del duopolio, ove peraltro risultano confermate anche le difficoltà degli operatori minori ad acquisire quote di audience e di risorse pubblicitarie significative, soprattutto con riferimento al settore dell'offerta di trasmissioni televisive terrestri in chiaro. Per quanto riguarda l'evoluzione del mercato delle risorse ed in particolare della raccolta pubblicitaria negli anni 2000-2002, occorre evidenziare una fase di crisi del settore degli investimenti pubblicitari che ha avuto riflessi più significativi nei confronti dell'emittente pubblica RAI e la concessionaria Sipra, mentre l'emittente RTI e la concessionaria Publitalia'80 hanno mantenuto sostanzialmente costante la propria quota di mercato. Il dato maggiormente significativo è stato la crescita del tasso di penetrazione delle offerte televisive a pagamento in tecnica digitale il quale, sotto il profilo economico, ha generato un progressivo incremento della raccolta di abbonamenti da parte delle piattaforme satellitari (Telepiù e Stream). In proposito si rileva che, in presenza di una crescita del fatturato, sia pur inferiore alle aspettative anche a causa del fenomeno della pirateria, gli operatori del settore della televisione a pagamento non sono riusciti a coprire gli alti costi sostenuti per l'acquisto dei diritti ed a garantire ai propri azionisti un adeguato ritorno sugli investimenti. Ne è derivata una crisi economico- finanziaria delle due principali piattaforme che ha portato alla nascita del gestore unico Sky Italia e ad una significativa riduzione dei canali satellitari. Gli effetti sull'assetto del mercato della nascita di questo nuovo soggetto potranno essere valutati nell'immediato futuro, non appena il nuovo operatore avrà concluso la necessaria fase di avviamento. Un ulteriore elemento che potrà condizionare lo scenario evolutivo è lo sviluppo tecnologico del settore televisivo legato al digitale terrestre. Gli operatori di rete stanno attualmente avviando le prime sperimentazioni, grazie anche alla progressiva acquisizione di impianti e risorse finalizzate, ai sensi della legge n. 66 del 2001, alla diffusione sperimentale in tecnica digitale.

Diffusione delle offerte televisive alternative all'analogico terrestre

Modalità di Trasmissione	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**
Satellite - analogico - chiaro	0,3	0,26	0,26	0,26
Satellite - digitale - pagamento	0,3	0,6	1,7	2,1
Cavo - pagamento	0,05	0,08	0,08	0,13
Totale Utenti (milioni)	0,65	0,94	2,04	2,49

Inoltre, a causa del fenomeno della pirateria, al dato ufficiale di fine 2001 vanno aggiunti fino a 2 milioni di utenti.

g) Il procedimento di verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo è stato avviato sulla base dei risultati dell'analisi sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo per il triennio 1998-2000, concluso con la delibera n. 13/03/CONS. Come evidenziato nel precedente punto f), successivamente al periodo triennale oggetto di verifica, sono avvenuti mutamenti nel numero e nelle caratteristiche dei soggetti presenti sul mercato che potrebbero avere significativi impatti sulle dinamiche del mercato televisivo relativo alle trasmissioni via etere terrestre e codificate, comportando modifiche sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo. L'Autorità ritiene necessario che le tendenze registrate nel mercato siano oggetto di una specifica analisi sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo anche sulla base dei dati raccolti attraverso l'Informativa Economica di Sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, con-

vertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 recante *"Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.A., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata"*, come successivamente integrata dalle delibere dell'Autorità n. 236/01/CONS, n. 129/02/CONS e n. 129/03/CONS. L'Autorità rileva, inoltre, come non sia possibile allo stato adottare i provvedimenti previsti dall'art. 2, comma 7 della Legge nei confronti di soggetti che hanno superato le soglie di cui al comma 8, in base a elementi istruttori risalenti al triennio 1998-2000 e che occorre ora aggiornare con riferimento al triennio in corso. Pertanto, considerate le tendenze evolutive dei mercati, ritiene necessario avviare, utilizzando in via prioritaria l'Informativa Economica di Sistema, un'analisi finalizzata alla rilevazione della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo negli anni 2001-2003, ai fini dell'accertamento per il periodo indicato dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/97. L'analisi, i cui risultati saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità, si conclude entro il 30 aprile 2004.

h) in merito allo stato del pluralismo, richiamato all'art. 2, comma 7 della Legge, nel corso dell'analisi svolta dall'Autorità sul triennio in esame non sono state riscontrate sostanziali variazioni rispetto all'analisi effettuata dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 466 del 20 novembre 2002, con riferimento al settore delle televisioni nazionali in tecnica analogica. Tale analisi muove dalla constatazione che *"l'attuale sistema di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri con tecnica analogica mantiene immutata la caratteristica di ristrettezza delle frequenze e quindi di assai limitato numero delle reti realizzabili a copertura nazionale"*. Semmai, sostiene ancora la Corte sempre con riferimento alla tecnica analogica, la situazione delle frequenze disponibili per le televisioni in ambito nazionale si è ulteriormente ristretta rispetto a quella esaminata a suo tempo con la sentenza 420 del 1994.

In relazione al numero di emittenti (nazionali e locali) operanti sul territorio nazionale ed al numero di impianti disponibili si rileva che non è stata riscontrata una sostanziale modifica nel triennio in esame rispetto alla situazione rilevata nel corso della precedente istruttoria, mentre le risorse economiche, le quote di raccolta pubblicitaria e share degli ascolti rimangono notevolmente concentrate nelle mani dei soggetti notificati, creando una significativa barriera per lo sviluppo di eventuali concorrenti.

Per quanto riguarda l'emittenza televisiva in tecnica digitale si è rilevato nel periodo in esame un rapido incremento del numero dei canali ricevibili sul territorio nazionale ed un contestuale aumento dell'utenza delle offerte televisive a pagamento.

i) La modifica dell'attuale *"situazione di ristrettezza delle frequenze disponibili per la televisione in ambito nazionale con tecnica analogica"*, mediante la cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica terrestre - entro il 31 dicembre 2003 - di un canale della società RTI potrebbe comportare anche una riduzione dei proventi raccolti dall'emittente e dalla sua concessionaria di pubblicità Publitalia'80, in relazione al minor numero di utenti raggiungibili dalla televisione satellitare. La sentenza della Corte Costituzionale del 20 novembre 2002, n. 466, ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo."* Inoltre, in applicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 466/02, la concessionaria per il servizio pubblico RAI è tenuta ad applicare contestualmente le disposizioni previste dall'art. 3, comma 9 della legge n. 249/97 in merito alla trasfor-

mazione di una delle sue reti analogiche in emittente senza risorse pubblicitarie, che quindi potrebbe comportare una ulteriore variazione nel panorama delle risorse economiche del sistema televisivo fino al possibile rientro entro i limiti previsti dalla legge. Pertanto, nell'imminenza di una possibile modifica del mercato delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, al cui sviluppo concorrenziale e pluralistico le previsioni dell'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97 sono poste a tutela, l'Autorità ritiene che gli eventuali provvedimenti previsti dall'art. 2, comma 7 debbano essere adottati successivamente all'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 3, comma 9 e dell'art. 3, comma 7 della legge n. 249/97.

DELIBERA

Art. 1

1. Le società RAI S.p.A., Publitalia '80 S.p.A. e RTI S.p.A., per il triennio 1998-2000, hanno superato i limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97;

2. di effettuare formale richiamo alle società RAI S.p.A., Publitalia'80 S.p.A. e RTI S.p.A. affinché non pongano in essere atti o comportamenti vietati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 249/97, riservandosi l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 249/97 all'esito dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003 ed all'esito dell'attuazione delle previsioni degli articoli 3, comma 7 e 3, comma 9 della legge n. 249/97, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 466/02;

3. di avviare un'analisi finalizzata alla rilevazione della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003, ai fini dell'accertamento, nel periodo indicato, dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/97, da concludersi entro il 30 aprile 2004;

4. la società Sipra S.p.A. per il triennio 1998-2000 non ha superato i limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97;

5. la società Mediaset S.p.A. non è soggetta, per il triennio 1998-2000, agli obblighi di cui all'art. 2 della legge n. 249/97;

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti partecipanti al procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 del regolamento approvato con delibera n. 26/99 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web *www.agcom.it.*

Roma, 27 giugno 2003

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 290/03/CONS

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE AUTORIZZAZIONI AI TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ DI SOCIETÀ RADIOTELEVISIVE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6, LETT. C), N. 13, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 23 luglio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed in particolare gli artt. 1, comma 6, lett. c), n. 13, e 3, commi 2, 18, 19 e 21;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" ed in particolare gli artt. 13, comma 1, e 17, comma 19;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";

VISTO il d.P.R. 27 marzo 1992, n. 255, recante "Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, recante "Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione", ed in particolare l'art. 2;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai S.p.A. nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata", ed in particolare l'art.1, commi 13 e 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" ed in particolare l'art. 2;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive", ed in particolare l'art. 1, comma 7;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed in particolare gli artt. 46 e 47;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed in particolare l'art. 2 *bis*, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante "Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 22 luglio 1998, n. 169;

VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, recante "Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 10 dicembre 1998, n. 288;

VISTA la propria delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, recante "Approvazione del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 24 maggio 1999, n. 119;

VISTA la propria delibera n. 127/00/CONS del 1 marzo 2000, recante "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi" e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 12 aprile 2000, n. 86;

VISTA la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 30 giugno 2001, n. 150, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001, recante "Disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66 del 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 16 agosto 2001, n. 189;

VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284;

CONSIDERATO che nel procedimento autorizzatorio relativo ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, occorre verificare la sussistenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della medesima legge, delle condizioni e degli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 249/97;

CONSIDERATO che, al fine di soddisfare le esigenze di certezza degli operatori del mercato, occorre disciplinare il procedimento di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, fissando il termine di conclusione del procedimento e semplificando i relativi adempimenti procedurali;

CONSIDERATO che il rilascio o la conferma della concessione e dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri o via cavo e per la ripetizione dei programmi esteri o il subentro nella concessione da parte di nuovi soggetti, l'assenso alla prosecuzione dell'attività radiofonica, così come l'autorizzazione alle modificazioni tecniche e trasmissive della rete di radiodiffusione, sono di competenza del Ministero delle comunicazioni;

VISTE le risultanze emerse nel corso delle audizioni con le associazioni di categoria del settore radiotelevisivo e con la concessionaria pubblica radiotelevisiva;

UDITA la relazione del Commissario Prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità adotta, per la disciplina del procedimento autorizzatorio di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: *www.agcom.it.*

Roma, 23 luglio 2003

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 290/03/CONS
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE AI TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ DI SOCIETÀ RADIOTELEVISIVE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6, LETT. C), N. 13, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini della presente regolamento si intende:

a) per legge: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

b) per Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art.1 della legge;

c) per trasferimento di proprietà: ogni cessione o trasferimento di quote o di azioni che ha per effetto l'acquisizione in capo ad altro soggetto del controllo o del pacchetto di controllo della società, sia esso di maggioranza assoluta o relativa, nonché qualsiasi atto o patto, indipendentemente dalla modalità con cui si perfeziona, che ha il medesimo effetto nella forma di un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge;

d) per provvedimento: il presente regolamento, relativo al procedimento autorizzatorio al trasferimento di proprietà;

e) per controllo: le fattispecie di cui all'art. 2359 cod. civ.;

f) per influenza dominante: le fattispecie di cui all'art. 2, comma 18, della legge;

g) per richiedente: il legale rappresentante della società che acquisisce la società che gestisce l'emittente radiotelevisiva oppure la persona fisica o giuridica che ne acquisisce il controllo di ultima istanza e che presenta la domanda di autorizzazione all'Autorità;

h) per società radiotelevisiva: le società titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte del Ministero delle comunicazioni o dell'Autorità, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via cavo, via satellite, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi esteri, ed altresì per quelli nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge.

2. Il presente provvedimento si applica ai trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva comunque realizzati, in particolare mediante:

a) vendita dell'intero capitale sociale;

b) cessione del pacchetto di controllo della società;

c) costituzione o ricostituzione della pluralità di soci, tale che nuovi soci assumono il controllo della società;

d) passaggio del controllo della società per effetto di influenza dominante, qualificata ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge, o la costituzione, su quote o azioni in numero tale che comporti il controllo delle società, di diritti reali su cosa altrui, di diritti reali di garanzia o di diritti personali di godimento;

e) variazione della maggioranza di controllo nelle società cooperative a seguito di ammissione di nuovi soci.

3. Le disposizioni procedimentali del presente regolamento si applicano altresì al caso di gestione fiduciaria con mandato di gestione a società fiduciaria.

4. Il presente provvedimento non si applica ai trasferimenti previsti dall'articolo 2 bis, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti convertito dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

5. Nei casi in cui l'operazione di cui ai commi 2 e 3 costituisca un'operazione di concentrazione, rimane comunque fermo l'obbligo di comunicazione, ai sensi dell' art. 2, comma 3, della legge n. 249/97.

Art. 3
Modalità di presentazione della domanda

1. In caso di trasferimento di proprietà, il richiedente presenta, entro quindici giorni dalla data dell'atto o provvedimento che determina gli effetti di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, istanza di autorizzazione all'Autorità.

2. All'istanza di cui al comma 1, è allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'allegato 1.

3. Il richiedente deve altresì produrre la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto della società controllante;

b) gli ultimi due bilanci consolidati della società acquirente;

c) copia di eventuali patti parasociali che incidono sulla gestione societaria.

4. Nei casi di cessione dell'azienda televisiva di cui all'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 78/98, il soggetto è altresì tenuto a produrre all'Autorità una dichiarazione attestante la presentazione della relativa domanda di subentro nella concessione al Ministero delle comunicazioni, ai fini dei provvedimenti di competenza del Ministero e dell'Autorità.

Art. 4
Avvio del procedimento

1. Il Direttore del Dipartimento regolamentazione assegna a sé o ad altro dipendente la responsabilità del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento comunica al richiedente il suo nominativo e l'ufficio di appartenenza.

3. In caso di istanze che riguardano società esercenti emittenti radiotelevisive nazionali, l'avvio del procedimento è pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

4. Se l'istanza è irregolare o necessita di completamento, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni dal ricevimento, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza, ed assegnando un termine di trenta giorni per la regolarizzazione od il completamento della richiesta.

Art. 5
Termini del procedimento

1. Fatte salve le sospensioni di cui al successivo comma 4, il termine massimo per l'adozione del provvedimento di autorizzazione è di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza ovvero dalla data della sua regolarizzazione. Tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di trenta giorni con provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento regolamentazione.

2. Il responsabile del procedimento informa il Ministero delle Comunicazioni dell'istanza di autorizzazione al trasferimento di proprietà che ha come conseguenza la variazione o il subentro del titolo concessorio o autorizzatorio.

3. Qualora, dopo la verifica della completezza e regolarità della domanda, sia necessario chiedere ulteriori informazioni, queste sono fornite dal richiedente entro un termine di trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma 1 è sospesa:

a) dalla richiesta di informazioni di cui al comma 3;

b) se il richiedente deve produrre eventuali autorizzazioni da parte di altri organismi pubblici, in particolare quelle relative ad operazioni di concentrazione da parte della Commissione europea o dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, per le quali l'Autorità esprime parere ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge, fino alla produzione dei relativi provvedimenti;

c) dalla richiesta da parte dell'Autorità di acquisire informazioni o documenti presso altre amministrazioni e soggetti terzi, inclusi operatori o utenti del mercato dell'emittenza radiotelevisiva, della produzione e della distribuzione audiovisiva, fino all'acquisizione degli stessi;

d) in caso di istruttoria avviata ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/97, secondo le procedure di cui alla deliberazione n. 26/99 del 23 marzo 1999, e fino alla conclusione del relativo procedimento.

Art. 6
Comunicazioni

1. Le comunicazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax con richiesta di conferma di ricevimento con lo stesso mezzo.

2. Le comunicazioni al richiedente ed al soggetto esercente l'emittente radiotelevisiva sono effettuate presso il domicilio o la sede indicata nell'istanza.

Art. 7
Definizione ed esecuzione della deliberazione

1. Completata l'istruttoria, sulla base della relazione del responsabile del procedimento, il Direttore del Dipartimento regolamentazione propone al Consiglio lo schema della deliberazione che dispone il rilascio dell'autorizzazione o il diniego al trasferimento di proprietà, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge.

2. La deliberazione del Consiglio è trasmessa:

a) al richiedente ed al soggetto esercente l'emittente radiotelevisiva;

b) per notizia, al Ministero delle comunicazioni in relazione ai procedimenti attinenti la variazione o il subentro nella concessione o nell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva;

c) ai Comitati Regionali per le Comunicazioni delle regioni presso cui sono le sedi legali delle società interessate nei casi di emittenti locali;

d) al Dipartimento competente alla tenuta del registro degli operatori per la comunicazione.

3. Con riferimento ai trasferimenti di proprietà autorizzati ai sensi del presente regolamento, restano salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti, da parte del Ministero delle comunicazioni, di decadenza o di estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio.

4. La deliberazione relativa a società esercenti emittenti radiotelevisive nazionali è pubblicata nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità

Art. 8
Sanzioni

1. L'inosservanza del presente provvedimento comporta, salvo l'eventuale responsabilità penale, l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 249/97 e n. 481/95.

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I termini di cui all'articolo 5 si computano dalla predetta data.

ALLEGATO 1 (ART. 3, COMMA 2)

Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Napoli

Dichiarazione sostitutiva riguardo al trasferimento di proprietà di emittente radiotelevisiva

Il sottoscritto

nato a

il

domiciliato in

alla via

in qualità di (per es., amministratore della società)

Codice Fiscale

con riferimento al trasferimento di proprietà di cui all'istanza

(*indicare data e oggetto dell'istanza*),

consapevole della responsabilità che assume in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

Dichiara e autocertifica che

a) denominazione, sede sociale, nazionalità, codice fiscale, numero, data e sede di iscrizione all'Ufficio registro delle imprese della camera di Commercio, industria, artigianato ed eventuale numero di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione ai sensi degli articoli 23 e 24 della delibera n. 236/01/CONS della società richiedente sono i seguenti (*indicare*);

b) denominazione, sede sociale, nazionalità, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione ai sensi degli articoli 23 e 24 della delibera n. 236/01/CONS della società oggetto di trasferimento di proprietà, sono i seguenti (*indicare*);

c) le modalità dell'operazione sono le seguenti *(descrivere le modalità inclusa l'eventuale costituzione di un consorzio)*;

d) gli organi amministrativi della società richiedente sono composti come segue *(compilare il modello 4/REG previsto per le comunicazioni al Registro degli Operatori di Comunicazione ai sensi degli articoli 23 e 24 della delibera n. 236/01/CONS)*;

e) l'assetto proprietario di controllo della società richiedente e l'elenco dei soci che all'atto del trasferimento detengono una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale od al 2% del capitale sociale se trattasi di società quotata in borsa, sono i seguenti *(compilare per il soggetto richiedente e per i soci il modello 5/1/REG oppure 5/2/REG oppure 5/3/REG, per eventuali intestazioni fiduciarie o interposizioni di persona e per soggetti diversi dal titolare della partecipazione ai quali spetta l'esercizio del diritto di voto il modello 5/4/REG, per le eventuali partecipazioni di controllo di società quotate in borsa il modello 5/5/REG)*;

f) gli altri partecipanti all'operazione sono i seguenti *(compilare per ciascuna società partecipante e per i relativi soci il modello 5/1/REG oppure 5/2/REG oppure 5/3/REG)*;

g) alle società di cui alle lettere a) e b) fanno capo le seguenti emittenti *(compilare il modello 6/1/REG previsto per le comunicazioni al Registro degli Operatori di Comunicazione ai sensi degli articoli 23 e 24 della delibera n. 236/01/CONS)*;

h) gli ambiti di operatività economica dei soggetti controllanti e dei soggetti partecipanti con particolare riguardo alle attività inerenti alla gestione degli impianti e dell'hardware trasmissivi e diffusivi e della produzione e distribuzione di audiovisivo, nonché della raccolta pubblicitaria, e dell'editoria ed i legami finanziari con soggetti che svolgono tali tipi di attività sono i seguenti (*indicare*);

i) i pagamenti dei canoni di concessione sono regolari ed i relativi importi negli ultimi cinque anni sono i seguenti (*indicare*) ;

j) in capo agli amministratori della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e

di misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 *(da compilare in caso di persona giuridica)*;

k) in capo al sottoscritto che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e di misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 *(da compilare in caso di persona fisica)*;

l) non risultano sussistere impedimenti di legge al trasferimento di proprietà in particolare sono rispettati i limiti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge, e non si realizza il controllo contestuale di un'emittente televisiva o radiofonica nazionale ed un'emittente televisiva o radiofonica locale o di più emittenti radiofoniche o televisive locali su uno stesso bacino di utenza.

Si dichiara altresì che:

a) il domicilio legale eletto ai fini del procedimento, presso cui inviare tutte le comunicazioni è il seguente (*indicare*);

b) il trasferimento costituisce anche operazione di concentrazione da comunicare all'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge e dell'articolo 3 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 26/99 del 23 marzo 1999 *(compilare solo ove applicabile)*;

c) le restrizioni all'operazione da parte di altri organismi pubblici sono le seguenti *(indicare eventuali restrizioni, quali eventuali misure asimmetriche previste da organismi competenti alla garanzia della concorrenza e del mercato)*.

Luogo e data	*FIRMA (leggibile)*
.....	

(allegare fotocopia del documento di riconoscimento con firma leggibile)

DELIBERA N. 185/03/CSP

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI QUOTE DI DIRITTI RESIDUALI DERIVANTI DALLA LIMITAZIONE TEMPORALE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE TELEVISIVA ACQUISITI DAGLI OPERATORI RADIOTELEVISIVI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 luglio 2003;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";

VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante "Revisione dei film e dei lavori teatrali";

VISTA la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a

favore della cinematografia" ed in particolare l'articolo 55, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;

VISTA la legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: "Interventi a favore del credito cinematografico";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

VISTA la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

VISTA la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992;

VISTA la legge 5 novembre 1996, n. 596, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 4;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive", ed in particolare l'articolo 2, comma 4;

VISTA la delibera del Consiglio di questa Autorità n. 9/99/CONS del 16 marzo 1999, recante "Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee";

VISTA la propria delibera n. 600/01/CSP recante "Consultazione pubblica concernente il contenuto del provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 122 del 30 aprile 1998";

VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici";

TENUTO CONTO delle risultanze della consultazione pubblica indetta con delibera n. 600/01/CSP ed in particolare viste le proposte di emendamenti formulate allo schema di regolamento pubblicato unitamente alla delibera;

PRESA VISIONE dei verbali delle audizioni tenute dalle strutture competenti di questa Autorità con le emittenti televisive nazionali, con le associazioni di emittenti televisive locali, con le associazioni di categoria dei produttori cinematografici e di audiovisivi;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali, rilevano, in generale:

a) l'opportunità di favorire un impegno comune tra produttori ed emittenti radiotelevisive per la valorizzazione della produzione audiovisiva anche relativamente ai diritti di sfruttamento;

b) quote di partecipazione agli investimenti nella fase di sviluppo dei progetti e nella fase di realizzazione delle opere;

c) la valorizzazione dell'opera e quindi l'estensione temporale dei diritti connessi e la circolazione effettiva dell'opera medesima;

CONSIDERATO che la decorrenza del limite temporale di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 122/98 per le produzioni audiovisive è individuabile, nel rispetto dell'autonomia della programmazione, nella prima utilizzazione radiotelevisiva da parte dell'emittente;

CONSIDERATO che, per il compiuto sviluppo del ciclo del prodotto ed anche per consentire ai produttori indipendenti di accedere ai programmi di finanziamento, tale limite non può in generale superare i sette anni, fatta eccezione per la documentaristica che per la sua natura scientifica, didattica e culturale, richiede un limite inferiore, quantificabile in cinque anni, anche per consentire una migliore veicolazione del prodotto su altri mercati;

CONSIDERATO che il corrispettivo ai produttori indipendenti non può che essere rimesso all'autonomia dei privati ed alla negoziazione tra le parti, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità per quanto concerne le quote di diritti residuali, in particolare riguardo ai tempi, alle peculiarità delle singole tipologie di produzioni e proporzionalmente alla partecipazione alle fasi di sviluppo e realizzazione dei prodotti;

CONSIDERATO, che qualora l'opera audiovisiva non venga trasmessa dall'emittente entro un lasso di tempo ragionevole dalla consegna del prodotto, quantificabile in cinque anni, è opportuno, ai fini della valorizzazione dell'opera medesima, che i diritti residuali si trasferiscano in capo al produttore dell'opera;

CONSIDERATO che l'Autorità si riserva di rivedere i criteri di cui al presente provvedimento anche alla luce dell'evoluzione del contesto competitivo e del quadro normativo riguardo ai diversi settori di produzione, in particolare in previsione dell'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, da parte del Governo;

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122, il seguente regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità, *www.agcom.it.*

Roma, 30 luglio 2003

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale
GLORIA MARIA CALLARI

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 185/03/CSP

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI QUOTE DI DIRITTI RESIDUALI DERIVANTI DALLA LIMITAZIONE TEMPORALE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE TELEVISIVA ACQUISITI DAGLI OPERATORI RADIOTELEVISIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 30 APRILE 1998, N. 122

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge: la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";

b) per Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo1, legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) per produttori indipendenti: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;

d) per attività di produzione audiovisiva: tutte le attività di produzione, coproduzione anche con emittenti televisive, realizzazione per conto terzi, di opere audiovisive, svolte dai produttori indipendenti;

e) per utilizzazione radio-televisiva: l'effettiva messa in onda della produzione audiovisiva;

f) per quota di diritto residuale: il diritto attribuito ai produttori indipendenti trascorso il limite temporale di utilizzazione radiotelevisiva.

Art. 2
Produzione audiovisiva

1. Per produzione audiovisiva si intendono:

a) le opere cinematografiche audiovisive, sottoposte al nulla osta della Commissione di revisione cinematografica del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 1 della legge n.161/1962;

b) le opere audiovisive e le sequenze di immagini in movimento;

c) gli spettacoli nonché i programmi di contenuto culturale (esclusi i documentari), musicale, sportivo (esclusa la mera trasmissione di eventi sportivi e quelli a contenuto giornalistico), di intrattenimento (esclusi i giochi televisivi ed i *talk show*);

d) i documentari intesi come produzioni di cortometraggi informativi di natura scientifica, didattica e culturale;

e) i videogrammi intesi come produzioni di eventi culturali, musicali, sportivi, di intrattenimento di breve durata;

f) i cartoni animati intesi come programmi composti da immagini disegnate in movimento.

2. Per produzione audiovisiva in coproduzione si intendono le opere audiovisive co-prodotte dall'operatore radiotelevisivo e da un produttore indipendente alle quali quest'ultimo ha contribuito

in misura non inferiore o al 20% del costo complessivo della fase di sviluppo dei progetti o al 10% del costo complessivo della fase di realizzazione.

Art. 3
Criteri

1. Per le produzioni di cui all'articolo 2 la limitazione temporale di cui all'articolo 2, comma 4, della legge, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore è fissata in:

a) 7 anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui ai punti a), b), c) e) ed f) del comma 1 del precedente articolo;

b) 5 anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui al punto d) del comma 1 del precedente articolo.

2. Le quote di diritti residuali sono oggetto di libera negoziazione tra le parti e vengono attribuite ai produttori indipendenti in misura proporzionale alla effettiva partecipazione alle fasi di sviluppo e di realizzazione delle produzioni di cui all'articolo 2.

3. In caso di produzione audiovisiva in coproduzione, di cui all'articolo 2, comma 2, le quote di diritti residuali vengono trasferite ai produttori indipendenti decorso il termine di cinque anni dalla consegna del prodotto, qualora non vi sia stata alcuna utilizzazione radiotelevisiva da parte dell'operatore radiotelevisivo, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore.

DELIBERA N. 421/03/CONS
AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLE SOCIETÀ EUROPA TV S.P.A. E PRIMA TV S.P.A.

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 26 novembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed in particolare gli artt. 1, comma 6, lett. c), n. 13, e 3, commi 2 e 21;

VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante "Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 dicembre 1998, n.288;

VISTA la propria delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, recante "Approvazione del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 maggio 1999, n. 119;

VISTA la propria delibera n. 346/01/CONS del 7 agosto 2001, recante "Termini e criteri di attuazione delle disposizioni di cui all'art.3 commi 6, 7, 9, 11 della legge 31 luglio 1997 n.249" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 agosto 2001, n. 198;

VISTA la propria delibera n. 158/03/CONS del 7 maggio 2003, recante: "Autorizzazione al trasferimento delle società radiotelevisive Europa TV e Prima TV";

VISTA la propria delibera n. 290/03/CONS del 23 luglio 2003, recante "Approvazione del regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive ai

sensi dell'art.1, comma 6, lett. c), n.13, della legge 31 luglio 1997, n.249", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 agosto 2003, n. 195;

VISTA la decisione del 2 aprile 2003 della Commissione europea – Merger Task Force, relativa al caso COMP/M.2876, in base alla quale è stata autorizzata la concentrazione Newscorp/Telepiù, ed in particolare la parte III della sezione D degli impegni acclusi a tale decisione, nonché la successiva approvazione dell'acquirente del *"divested business"* di cui alla nota della Commissione europea del 30 ottobre 2003;

VISTI gli atti del procedimento ed in particolare:

a) l'istanza del 23 ottobre 2003 (prot. n. 05957/03/RM), con la quale è stata chiesta l'autorizzazione da parte della Holland Coordinator & Service Company Italia S.p.A. (di seguito HOLLAND ITALIA), ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Europa TV S.p.A. e Prima TV S.p.A., nella quale si attesta, in particolare, il possesso dei requisiti di nazionalità e soggettivi, nonché l'assenza di legami finanziari, anche da parte della controllante Holland Coordinator & Service Company BV, con soggetti che esercitano attività radiotelevisive in Italia;

b) la copia della comunicazione, depositata nel corso dell'audizione del 6 novembre 2003 dal rappresentante della società istante, sig. Tarak Ben Ammar, con la quale la Commissione europea, nell'ambito del Caso COMP/M.2876 – Newscorp/Telepiù, facendo seguito alla propria decisione del 2 aprile u.s., ha autorizzato il predetto come acquirente del compendio delle attività di radiodiffusione terrestre (*"divested business"*) delle società Europa TV S.p.A. e Prima TV S.p.A., a condizione che sussistesse il controllo congiunto su Europa TV S.p.A. e Prima TV S.p.A. anche da parte di TF1, (TF1 SA è una società di diritto francese quotata in borsa attiva nel settore radiotelevisivo) e che Prima TV S.p.A. operasse come *"broadcaster"* di *"pay-tv"* dopo lo *"switchover"* dalla radiodiffusione televisiva analogica a quella digitale in Italia;

c) l'integrazione all'istanza riguardo al controllo congiunto con TF1 SA in data 6 novembre 2003 (prot. n. 36251/03/NA del 10 novembre 2003 a firma congiunta) e le dichiarazioni di cui al verbale dell'audizione del 6 novembre 2003 con il rappresentante legale della società istante, sig. Tarak Ben Ammar, secondo cui il controllo congiunto si realizzerà mediante l'insediamento dei consigli di amministrazione delle società Europa TV e Prima TV, che saranno formati da n. 3 consiglieri designati da HOLLAND ITALIA e n. 2 designati da TF1 SA; sulle questioni attinenti il *"business plan"* ed il *"budget"* le decisioni dovranno essere prese con una maggioranza qualificata di 4 voti su 5;

d) la comunicazione del 17 novembre 2003 (prot. n. 38709/NA del 19 novembre 2003), firmata dal sig. Tarak Ben Ammar e controfirmata per conferma dal sig. Patrick Le Lay, amministratore e legale rappresentante della TF1 SA, nella quale si dichiara che il documento presentato il 6 novembre 2003 (prot. n. 36251/03/NA del 10 novembre 2003) costituisce il solo impegno assunto tra le parti ai fini dell'esercizio del controllo congiunto e l'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione sarà di fatto contestuale alla girata delle azioni di Europa TV e Prima TV a favore di HOLLAND ITALIA, da effettuarsi entro 10 giorni, come da contratti depositati; nell'audizione del 6 novembre 2003, il sig. Tarak Ben Ammar ha, peraltro, dichiarato che TF1 SA è anche interessata all'acquisto di una quota di minoranza delle due società che sarà oggetto di separata successiva comunicazione;

e) le dichiarazioni del rappresentante legale di TF1 SA in data 17 novembre 2003 (prot. n. 38844/NA/03 del 20 novembre 2003), riguardo, in particolare, ai requisiti di nazionalità e soggettivi degli amministratori della società, ed all'assenza di patti parasociali o intese con soggetti di nazionalità non comunitaria o con soggetti già esercenti l'attività radiotelevisiva in

Italia ai fini dell'esercizio del controllo congiunto su Europa TV S.p.A. e Prima TV S.p.A.;

CONSIDERATO che, in base anche a quanto dichiarato dal richiedente e dall'altro soggetto controllante:

1. Europa TV S.p.A. è titolare di una concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione televisiva privata ad accesso condizionato su frequenze terrestri in ambito nazionale (Tele+ Bianco) rilasciata dal Ministero delle comunicazioni in data 28 luglio 1999, nonché di un'abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale terrestre rilasciata dal medesimo Ministero in data 10 gennaio 2003, con scadenza 25 luglio 2005;

2. Prima TV S.p.A. è titolare di un'abilitazione provvisoria a proseguire, alle condizioni indicate all'art.3, commi 6 e 7, della legge n. 249/97, l'attività di radiodiffusione televisiva privata ad accesso condizionato su frequenze terrestri in ambito nazionale (Tele+ Nero), rilasciata dal Ministero delle comunicazioni in data 28 luglio 1999, la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 2003, nonché di un'abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale terrestre rilasciata dal medesimo Ministero in data 10 gennaio 2003;

3. Il trasferimento del controllo delle società in possesso dei titoli abilitativi di cui ai punti 1 e 2 suddetti costituisce una dismissione a fini anticoncentrativi nell'ambito dell'operazione di concentrazione autorizzata dalla Commissione europea, consistente nell'acquisizione da parte di News Corporation Limited del controllo esclusivo di Telepiù S.p.A.;

4. Ai sensi e per gli effetti della decisione comunitaria del 2 aprile u.s. sopra richiamata, gli impegni presi dalle parti prevedevano (inter alia) la dismissione obbligatoria del compendio delle attività di radiodiffusione terrestre (*"divested business"*) delle società Europa TV S.p.A. e Prima TV S.p.A., dismissione che si completa con il trasferimento di queste in capo ad HOLLAND ITALIA, con il controllo congiunto di TF1 SA, secondo le condizioni previste dalla decisione comunitaria del 30 ottobre 2003 sopra richiamata;

5. Nel caso di specie, non si tratta di un'ipotesi di trasferimento di azienda, ma di semplice mutamento della proprietà delle società titolari dei titoli abilitativi, che non fa venire meno la distinta soggettività delle due società trasferite; per Europa TV S.p.A., quindi, non si versa nell'ipotesi di subentro prevista dall'art. 11, comma 2, della delibera n.78/98, in base al quale, in caso di cessione dell'azienda televisiva, l'acquirente deve presentare al Ministero delle comunicazioni, entro quindici giorni, domanda di subentro nella concessione;

6. Lo strumento giuridico mediante il quale l'Autorità può consentire i trasferimenti di cui al caso di specie è l'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, previa verifica della sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, dei requisiti richiesti, in particolare dall'art.3, comma 2, della legge n.249/97 e dal comma 21 del medesimo articolo, il quale dispone che i trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private sono autorizzabili, a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del medesimo articolo. L'acquirente, HOLLAND ITALIA, ed il soggetto operante il controllo congiunto, TF1 SA, hanno dichiarato di essere muniti dei requisiti soggettivi, di cittadinanza e di nazionalità previsti dall'art. 3 della legge 249/97 e sulla base degli accertamenti svolti, non si ravvisano elementi ostativi al rilascio della richiesta autorizzazione al trasferimento *de quo*, in ordine al predetto profilo della nazionalità del soggetto acquirente e del soggetto operante il controllo congiunto;

CONSIDERATO che sono comunque fatte salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti assunti da parte del Ministero delle comunicazioni, di decadenza o estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio e che ogni variazione suscettibile di incidere sul titolo abilitativo può comportare la decadenza dal titolo medesimo, se non previamente autorizzata dal Ministero delle comunicazioni e che, in proposito, HOLLAND ITALIA ha dichiarato il proprio impegno ad operare, con riferimento alle due emittenti in questione, in ossequio alle vigenti prescrizioni di legge e regolamentari;

CONSIDERATO che l'autorizzazione rilasciata da questa Autorità non costituisce in alcun modo titolo suscettibile di dispiegare i suoi effetti sulla natura, le condizioni ed i limiti dei titoli abilitativi rilasciati dal Ministero delle comunicazioni, con il quale si svolge il rapporto di concessione, anche con riferimento alle eventuali pronunce in sede giurisdizionale o arbitrale riguardanti le emittenti e gli impianti summenzionati;

CONSIDERATO che, sulla base degli elementi acquisiti all'esito degli accertamenti compiuti sul rispetto delle previsioni dell'art. 2 della legge n. 249/97, l'Autorità ritiene, allo stato, di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 4 del regolamento allegato alla succitata delibera n. 26/99 in materia di posizioni dominanti, ferma restando la vigilanza sui successivi atti che saranno posti in essere dalle parti;

UDITA la relazione dei Commissari Alfredo Meocci e Silvio Traversa, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, e dall'art. 3, commi 2 e 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in ordine al profilo della nazionalità del soggetto acquirente, si autorizza l'acquisto da parte di Holland Coordinator & Service Company Italia S.p.A. della totalità delle azioni delle due società esercenti emittenti radiotelevisive in ambito nazionale Europa TV S.p.A. e Prima TV S.p.A., a seguito di cessione di tali azioni da parte di Spafid S.p.A. e Telepiù S.p.A., secondo i patti e le condizioni indicati in premessa, in particolare il realizzarsi del controllo congiunto da parte di TF1 SA con le modalità di cui alla lettera d) in premessa.

2. Restano salvi e immutati gli effetti connessi alla natura, alle condizioni ed ai limiti dei titoli abilitativi rilasciati ad Europa TV S.p.A. e Prima TV S.p.A. dal Ministero delle comunicazioni in data 28 luglio 1999, anche ai fini del rispetto di quanto disposto da fonti normative comunitarie e nazionali o da atti di natura giurisdizionale.

3. La presente delibera è notificata ai destinatari del provvedimento, comunicata alla Commissione europea ed al Ministero delle comunicazioni.

4. Fatte salve le comunicazioni al Registro degli operatori di comunicazione, i destinatari del provvedimento comunicano all'Autorità gli atti relativi al controllo congiunto entro dieci giorni dalla loro formalizzazione.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 novembre 2003

Il Commissario relatore
ALFREDO MEOCCI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 67/04/CONS
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 2 DELLA DELIBERA N. 129/02/CONS DEL 16 APRILE 2002. PROROGA DEI TERMINI

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 23 marzo 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante "rinnovo della legge 5 agosto 1981 n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" e, in particolare l'articolo 5 commi 1, 2, 3 e 4;

VISTA la delibera n. 236/01/CONS, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 maggio 2001, n. 150;

VISTA la delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, recante "informativa economica di sistema", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 aprile 2002 n. 100 ed in particolare l'articolo 10 relativo all'obbligo di comunicazione delle spese di carattere pubblicitario per le amministrazioni statali e gli enti pubblici relative a ciascun esercizio finanziario;

VISTA la propria delibera n. 129/03/CONS "Modifica alla delibera n. 236/01/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 maggio 2001, n. 150, recante la disciplina per la trasmissione telematica delle dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al registro degli operatori di comunicazione e, in particolar modo l'art. 1 comma 1;

CONSIDERATA la necessità di prorogare i termini dell'adempimento di cui all'art. 10, comma 2, della delibera n. 129/02/CONS al fine di consentire agli enti pubblici e alle amministrazioni dello stato di adeguare i propri processi di organizzazione alle esigenze dettate dall'adempimento telematico ed al fine di consentire all'Autorità di fornire agli stessi enti tutte le necessarie informazioni per l'utilizzazione degli strumenti necessari alla trasmissione.

UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Proroga dei termini

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui all'articolo 10 comma 2 della delibera 129/02/CONS è prorogato, limitatamente alle dichiarazioni relative all'anno 2003, al 15 giugno 2004. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 23 marzo 2004

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 116/04/CONS

PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE TELEVISIVO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249: ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PRESENTATA DALLA SOCIETÀ RTI S.P.A.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 30 aprile 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare l'articolo 2, concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2004;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la propria delibera n. 365/00/CONS del 13 giugno 2000, recante "Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/97", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 13/03/CONS del 9 gennaio 2003, recante "Conclusione dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai sensi della delibera 212/02/CONS", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

VISTA la propria delibera n. 14/03/CONS del 9 gennaio 2003 recante "Avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

VISTA la delibera n. 226/03/CONS, del 27 giugno 2003, recante "Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997 n. 249", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178, del 2 agosto 2003;

VISTA l'istanza presentata dalla società RTI S.p.A. in data 22 aprile 2004, avente ad oggetto una richiesta di proroga del termine per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 15, del citato regolamento di cui alla delibera n. 26/99;

CONSIDERATO che nel caso di specie non si ravvisa alcuna violazione del contraddittorio, in quanto nel corso del procedimento le parti hanno potuto esercitare le facoltà procedimentali previste dal regolamento di cui alla delibera n. 26/99, anche attraverso la presentazione di una memoria il 26 aprile 2004 e la successiva audizione il 30 aprile 2004;

CONSIDERATO che il riferimento alla sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito dalla legge 24 febbraio 2004 n.43, pare inconferente rispetto al contenuto dell'istruttoria in corso non avendo il citato decreto-legge mutato, sotto il profilo sostanziale, le condizioni del mercato televisivo;

CONSIDERATO inoltre che l'attività in corso di svolgimento da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, non esplica effetti diretti sul procedimento in corso;

UDITA la relazione del Commissario Ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. La richiesta di proroga del termine per la conclusione del procedimento istruttorio presentata dalla società RTI S.p.A. non è accolta.

La presente delibera è notificata, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 del regolamento di cui alla delibera n. 26/99, ai soggetti che partecipano al procedimento ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità e nel sito web: *www.agcom.it.*

Roma, 30 aprile 2004

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 117/04/CONS
ACCERTAMENTO IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE NEL SETTORE TELEVISIVO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 30 aprile 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare l'articolo 2, concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2004;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la propria delibera n. 365/00/CONS del 13 giugno 2000, recante "Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/97", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 13/03/CONS del 9 gennaio 2003, recante "Conclusione dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai sensi della delibera 212/02/CONS", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

VISTA la propria delibera n. 14/03/CONS del 9 gennaio 2003 recante "Avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

VISTA la delibera n. 226/03/CONS, del 27 giugno 2003, recante "Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997 n. 249", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178, del 2 agosto 2003, con la quale è stato avviato l'accertamento in merito alla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo;

VISTE le risultanze istruttorie, notificate alle parti interessate, in data 16 aprile 2004;

VISTI gli atti del procedimento;

AUDITE le parti del procedimento, in data 30 aprile 2004;

VISTA la delibera n. 116/04/CONS, del 30 aprile 2004, con la quale è stata rigettata l'istanza di proroga del termine di conclusione del procedimento presentata dalla società RTI S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

1. L'analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo negli anni 2001-2003

L'articolo 1, comma 3 della delibera n. 226/03/CONS, recante "Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997 n. 249", adottata dall'Autorità in data 27 giugno 2003, dispone l'avvio di: "un'analisi finalizzata alla rilevazione della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003, ai fini dell'accertamento, nel periodo indicato, dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/97, da concludersi entro il 30 aprile 2004". La delibera n. 226/03/CONS, oltre a definire un termine per l'accertamento della distribuzione delle risorse economiche per il triennio in esame, dispone altresì che tale analisi vada svolta utilizzando in via prioritaria i dati della Informativa Economica di Sistema (di seguito IES).

L'Autorità ha svolto l'elaborazione dei dati IES, trasmessi ai sensi della disciplina dettata dalla delibera n. 129/02/CONS, del 24 aprile 2002, recante Informativa Economica di Sistema, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002. Si precisa che a partire dall'esercizio 2002 le imprese hanno trasmesso i modelli allegati alla delibera n. 129/02/CONS attraverso la modalità telematica, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, della delibera n. 129/03/CONS, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2003.

Relativamente all'anno 2003, l'Autorità ha inviato una specifica richiesta alle imprese del settore televisivo (sia emittenti televisive che concessionarie di pubblicità) di trasmettere in via telematica, alla data del 31 marzo 2004, i dati di conto economico relativi ai proventi dell'attività televi-

siva maturati al 31 dicembre 2003. Infatti il termine per la presentazione dei dati IES è fissato dall'art. 1, comma 3, della delibera n. 129/02/CONS al 31 luglio di ciascun anno. La trasmissione dei dati 2003 è stata svolta comunque in conformità ai modelli IES di cui alla delibera n. 129/02/CONS.

L'Informativa Economica di Sistema ha un'architettura modulare in virtù della quale i modelli economici presentati dalle imprese per la rilevazione dei proventi, di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97, devono rispettare dei criteri di quadratura contabile e devono rispondere al contenuto dei prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico pubblicati in bilancio. I criteri di classificazione dei proventi utilizzati nella IES sono omogenei nei vari anni in esame, viceversa sono mutate soltanto le modalità di trasmissione delle informazioni, che si adeguano agli standard di evoluzione telematica sviluppati nelle amministrazioni pubbliche. Inoltre, per la verifica dei dati acquisiti sono stati implementati molteplici controlli: rispondenza ai dati di bilancio e quadratura contabile, verifica della corretta compilazione della IES, individuazione delle imprese inadempienti ed integrazione delle risposte incomplete. Per i principali operatori, al di là dei meri prospetti contabili è stata, in aggiunta, verificata la coerenza dei dati trasmessi con riferimento all'intero contenuto informativo dei bilanci d'esercizio e consolidati.

2. Lo sviluppo del contraddittorio

Il Consiglio dell'Autorità nella sua riunione del 15 aprile ha ritenuto conclusa l'attività prevista dall'art. 1, comma 3, della delibera n. 226/03/CONS, autorizzando la trasmissione degli esiti, che sono stati notificati ai soggetti interessati in data 16 aprile 2004. Il documento è stato notificato alle seguenti società: RAI S.p.A, SIPRA S.p.A., RTI S.p.A., Publitalia '80 S.p.A., Mediaset S.p.A., Rete A S.r.l. e Centro Europa 7 S.r.l. Il Consiglio ha altresì fissato il termine per l'invio delle memorie conclusive per il giorno 26 aprile 2004 e la data dell'audizione conclusiva per successivo 30 aprile 2004.

In data 26 aprile le società RAI, RTI, Sipra e Publitalia '80 hanno trasmesso all'Autorità le proprie osservazioni inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 226/03/CONS.

In data 30 aprile si è svolta l'audizione conclusiva innanzi al Consiglio, alla quale hanno partecipato le società RAI, SIPRA, RTI e Publitalia '80. Nel corso dell'audizione le parti intervenute hanno illustrato al Consiglio le proprie posizioni in ordine alle problematiche oggetto di analisi.

Di seguito si offre una sintesi delle principali argomentazioni sviluppate dai soggetti intervenuti nel corso del contraddittorio.

La posizione di RTI

La società sostiene che le previsioni di cui all'art. 3 della legge n. 249/97 non siano state attuate per la sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, riguardante modalità e tempi della definitiva cessazione del c.d. *"regime transitorio"*. La citata legge ha avuto l'effetto, nella tesi proposta, *"di mutare sostanzialmente le condizioni del mercato televisivo"* avendo promosso *"la ricognizione del sistema con riguardo alla conversione alla tecnologia digitale"*.

RTI sottolinea, nella propria memoria, di aver pienamente ottemperato al "formale richiamo", formulato dall'Autorità nella delibera n. 226/03/CONS, astenendosi da atti o comportamenti volti a conseguire una posizione dominante nel settore televisivo o a violare i divieti di legge.

La società, inoltre, richiama gli argomenti già trattati nel corso del procedimento di cui alla delibera n. 226/03/CONS relativamente alle seguenti tematiche: presunzione di posizione dominante, applicabilità della clausola dello sviluppo spontaneo, definizione di proventi e risorse.

In merito alla quantificazione delle risorse del mercato la società, nella memoria inviata il 26 aprile 2004, sostiene che l'Autorità avrebbe utilizzato modalità di rilevazione dei dati non omogenee nel triennio ed inoltre abbia rilevato puntualmente solo il 95 per cento delle risorse del mercato. RTI ha prodotto uno studio dell'Istituto di Economia dei Media (datato aprile 2004) in cui viene stimata la spesa di comunicazione in Italia dal 1998 al 2003, applicando metodologie di calcolo conformi all'interpretazione dei concetti di risorse e proventi proposta dalla società. Lo studio quantifica il valore delle risorse considerando il canone RAI comprensivo della quota spettante all'erario, la spesa degli utenti in acquisto di servizi di televisione a pagamento lordo dell'IVA e misurando la spesa degli inserzionisti al lordo delle commissioni delle agenzie d'intermediazione. Lo studio sottolinea anche l'incremento della spesa sostenuta dalle famiglie (abbonamenti e canone RAI) in rapporto alla spesa degli investitori pubblicitari.

Quanto alla tendenze evolutive, RTI afferma che vi sia una sostanziale apertura del mercato alla concorrenza comprovata dall'ingresso nel settore di gruppi imprenditoriali internazionali, come quelli facenti capo ai gruppi Sky Italia ed HCSC. La società prosegue osservando che la novità di maggiore rilievo è data dalla transizione al sistema televisivo digitale terreste che, riducendo la scarsità di frequenze, potrà portare giovamenti sul piano della concorrenza e del pluralismo.

Come conclusione delle proprie tesi, la società RTI ha richiesto di procedere all'archiviazione del procedimento ovvero, in subordine, all'avvio di una nuova fase istruttoria tesa ad effettuare una *"ricognizione del sistema nel nuovo quadro, tecnologico e normativo"*.

Inoltre, RTI in data 22 aprile 2004, ha presentato un'istanza di proroga del termine per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del regolamento, di cui alla delibera n. 26/99, motivando tale richiesta prevalentemente con la sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003 n. 352, che, nella tesi della società, avrebbe mutato il contesto giuridico ed economico di riferimento. L'Autorità ha rigettato tale istanza con delibera n. 116/04/CONS ritenendo il citato decreto-legge incoerente rispetto al contenuto dell'istruttoria, poiché sotto il profilo sostanziale il decreto-legge non ha mutato le condizioni del mercato televisivo, né ha modificato la norma di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 247/97 che rimane pienamente in vigore.

Nel corso dell'audizione conclusiva, RTI ha ribadito di aver ottemperato al formale richiamo non avendo posto in essere atti o comportamenti vietati ai sensi dell'art. 2, legge 249/97. Tale assunto sarebbe avvalorato dalla tesi secondo cui il superamento delle soglie non costituisca di per sé una posizione dominante vietata. Da ciò deriverebbe che la quota di mercato detenuta da RTI è compatibile con il formale richiamo di cui alla delibera n. 226/03/CONS.

La posizione di Publitalia '80

La società ritiene che la delibera n. 226/03/CONS subordini l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 249/97, al verificarsi di due condizioni: *"in primo luogo, all'esito dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003; in secondo luogo, all'esito dell'attuazione delle previsioni degli articoli 3, commi 7, 3 e 9 della legge n. 249/97, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 466/02"*.

Quanto alla seconda condizione Publitalia '80 evidenzia come le previsioni di cui all'art. 3 della legge 249/97 non siano state attuate per la sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, riguardante modalità e tempi della definitiva cessazione del cosiddetto "regime transitorio".

La società richiama, inoltre, le considerazione in merito agli argomenti già trattati nel corso del procedimento di cui alla delibera n. 226/03/CONS relativamente alle tematiche della presunzione di posizione dominante, applicabilità della clausola dello sviluppo spontaneo ed alla definizione dei concetti di proventi e risorse.

Relativamente alla quantificazione delle risorse del mercato, la società sostiene che l'Autorità avrebbe operato sulla base di un quadro informativo non completo ed esauriente, sulla base delle medesime osservazioni proposte da RTI. In particolare, con riferimento alla quantificazione delle risorse del mercato la società, nel corso dell'audizione, ha affermato che l'Autorità avrebbe utilizzato modalità di rilevazione dei dati non omogenee nel triennio ed inoltre abbia rilevato puntualmente solo il 95 per cento delle risorse del mercato. La società ha richiamato i risultati del citato studio dell'Istituto di Economia dei Media (datato aprile 2004) in cui viene stimata la spesa di comunicazione in Italia dal 1998 al 2003, applicando metodologie di calcolo conformi all'interpretazione dei concetti di risorse e proventi proposta dalla società. Publitalia '80, nel corso dell'audizione conclusiva, ha inoltre depositato un documento che illustra le quote di mercato degli operatori ricalcolato secondo i criteri proposti da RTI/Publitalia '80.

In sintesi, Publitalia '80 chiede al Consiglio di dichiarare che l'esponente non detiene una posizione dominante né lesiva del pluralismo e pertanto chiede al Consiglio di procedere all'archiviazione del procedimento, ovvero, in subordine, all'avvio di una nuova fase istruttoria tesa ad effettuare una *"ricognizione del sistema nel nuovo quadro, tecnologico e normativo"*.

Nel corso dell'audizione conclusiva la società ha espresso, in particolare, le proprie tesi riguardanti presunti errori nelle rilevazioni delle quote di mercato, sostenendo che l'Autorità avrebbe utilizzato modalità di rilevazione dei dati non omogenee nel triennio e, inoltre, avrebbe rilevato puntualmente solo il 95 per cento delle risorse del mercato. Publitalia '80 ha poi ribadito di considerare la clausola dello sviluppo spontaneo non come una norma per la prima applicazione della legge, ma come una deroga permanente al superamento dei limiti di cui all'art. 2 comma 8, nel caso in cui i soggetti non pongano in essere intese o concentrazioni lesive della concorrenza.

La posizione di SIPRA

La società Sipra, come esplicitato nella memoria del 26 aprile 2004 e nel corso dell'audizione conclusiva, ribadisce la propria estraneità a qualsivoglia tipo di violazione dei divieti di cui all'art. 2, delle legge n. 249/97 soprattutto in considerazione del non superamento dei limiti del 30 per cento per la raccolta di risorse economiche.

Quanto alle ulteriori considerazioni con particolare riferimento al concetto di unità economica ed all'applicabilità della clausola di sviluppo spontaneo, la società rimanda integralmente alle memorie depositate nel corso del procedimento di cui alla delibera n. 226/03/CONS.

La società ha formulato richiesta di accesso agli atti in data 26 aprile 2004. L'accesso si è svolto in data 29 aprile.

La posizione di RAI

La società, in prima istanza, ha dichiarato di ritenere irrituale l'iter procedimentale seguito dall'Autorità. In estrema sintesi, RAI sostiene che, nel caso in cui la delibera n. 226/03/CONS avesse inteso prospettare l'avvio di un'istruttoria, allora il procedimento sarebbe illegittimo per violazione della legge n. 241 del 1990 e del Regolamento di cui alla delibera n. 26/99. Diversamente, se la delibera n. 226/03/CONS avesse inteso semplicemente avviare un'analisi, allora le risultanze istruttorie, notificate alle parti il 16 aprile, non potrebbero essere validamente utilizzate in quanto non conseguenti ad un'istruttoria.

Nel merito, relativamente alla specificità del servizio pubblico radiotelevisivo e delle conseguenti esigenze di finanziamento, RAI sottolinea gli aspetti già sottoposti all'attenzione dell'Autorità e valutati in occasione del procedimento di cui alla delibera n. 226/03/CONS e ribadisce che *"il ruolo centrale che il servizio pubblico radiotelevisivo svolge nella società moderna è del resto riconosciuto anche a livello comunitario ed internazionale"*.

La società evidenzia, inoltre, come la decisione della Commissione Europea del 15 ottobre 2003 e la lettera ex articolo 17 del Regolamento CE n. 659/1999 confermino che la programmazione della RAI è da ricondursi nella sua integralità alla funzione di servizio pubblico, da ciò consegue che *"l'emittente di servizio pubblico deve poter contare su un regime economico tale da garantirle un ammontare di risorse adeguato e idoneo a svolgere con efficacia ed incisività la propria missione [...] in conclusione quindi la Commissione ha richiamato la necessità che il regime finanziario del servizio pubblico radiotelevisivo sia esaminato unicamente alla luce del fondamentale standard di proporzionalità."*

Alla luce dell'ordinamento comunitario RAI sostiene che qualsiasi provvedimento adottato dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 7, avrebbe l'esito di impedire il conseguimento della missione di servizio pubblico, ad oggi svolta attraverso fonti di finanziamento conformi al principio di proporzionalità, come attestato dalla verifiche della Commissione Europea.

La società, inoltre, richiama integralmente le argomentazioni già proposte nel corso del procedimento di cui alla delibera n. 226/03/CONS, con riferimento alle seguenti tematiche: applicabilità dei limiti strutturali alla raccolta di risorse, definizione di posizione dominante vietata, considerazioni relative al computo del canone RAI.

Con riferimento a quest'ultimo argomento RAI ribadisce la necessità che siano scorporate dai proventi le quote di canone destinate ai servizi non riferibili all'emittenza televisiva via etere terrestre ed in particolare: radiofonia, offerta satellitare, informazione regionale, trasmissioni radiofoniche e televisive per le minoranze linguistiche, gestione abbonamenti TV, Rai International. A tale scopo la società ha presentato delle tabelle di sintesi che riportano, per gli anni 2001-2003, il dettaglio delle quote di canone impiegate in tali servizi.

In conclusione, la società chiede che, alla luce dell'analisi del quadro normativo nazionale ed internazionale, non sia configurabile in capo a RAI alcuna violazione delle disposizioni in materia di posizioni dominanti nel settore televisivo, in quanto qualsiasi misura correttiva non avrebbe altro effetto se non quello di pregiudicare il servizio pubblico radiotelevisivo, con effetti negativi sulla tutela del pluralismo ed in contrasto con i principi comunitari.

Nel corso dell'audizione conclusiva, RAI ha ribadito i rilievi procedurali svolti in sede di stesura della memoria finale. Ha rimarcato, inoltre, come il potere sanzionatorio dell'Autorità sarebbe allo stato attuale "bloccato" in attesa di una valutazione sugli adempimenti istruttori affidati all'Istituzione dal decreto-legge n. 352. La società ha sottolineato come tale interpretazione risulterebbe coerente con il dispositivo dalla delibera n. 226/03/CONS che condiziona l'adozione di una decisione ex art. 2, comma 7, legge 249/97, sia all'analisi sul triennio 2001-2003 sia all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, della legge n. 249/97.

Rai ha illustrato, inoltre, un'analisi circa l'andamento dei proventi di cui all'art. 2, comma 8, lett. a) legge n. 249/97 dove ha evidenziato che, nel periodo oggetto di analisi, le risorse assorbite dalla società hanno subito un continuo decremento. La società ha sviluppato, altresì, un'analisi delle singole componenti di ricavo che presenta l'andamento negativo del valore reale della componente canone e delinea una quota di mercato decrescente, e comunque di non dominanza, per quanto attiene alle risorse c.d. contendibili, ossia abbonamenti pay-tv e pubblicità.

3. Rilievi interpretativi

Le argomentazioni presentate dagli operatori non differiscono, sul piano sostanziale, dalle osservazioni già formulate in occasione del procedimento relativo agli anni 1998-2000 che è stato definito, anche per quanto riguarda i citati rilievi interpretativi, con la delibera n. 226/03/CONS.

Con riferimento ai rilievi di ordine procedurale avanzati dalle parti, relativamente all'assenza di contraddittorio ed alla presunta illegittimità dell'iter procedurale seguito dall'Autorità, si evidenzia che quanto previsto dal Regolamento contenuto nella delibera n.26/99 è stato soddisfatto.

In particolare, alle parti interessate è stato ritualmente notificato con delibera n. 226/03/CONS il provvedimento di avvio dell'istruttoria consentendo il pieno esercizio dei poteri e delle facoltà previste dall'art. 5, comma 2, della delibera n. 26/99

Il Consiglio dell'Autorità, nella sua riunione del 15 aprile 2004, ha ritenuto conclusa l'attività di analisi prevista dall'art. 1, comma 3, della delibera n. 226/03/CONS, autorizzando la trasmissione delle risultanze istruttorie che sono state notificate ai soggetti interessati in data 16 aprile 2004. Il Consiglio ha, altresì, fissato il termine per l'invio delle memorie conclusive per il giorno 26 aprile 2004.

In data 26 aprile le società RAI, RTI, Sipra e Publitalia '80, hanno trasmesso all'Autorità le proprie memorie inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 226/03/CONS.

La società Sipra, inoltre, in data 26 aprile 2004 ha formulato richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell' art 11 della delibera 26/99; l'accesso si è svolto in data 29 aprile.

La richiesta di accesso agli atti formulata da RAI è pervenuta il 28 aprile 2004 ed è stata accolta in pari data fornendo accesso il successivo 29 aprile. La società ha ritenuto di non procedere all'accesso agli atti.

In data 30 aprile, infine, si è tenuta l'audizione conclusiva innanzi al Consiglio nel corso della quale le società RAI, SIPRA, RTI, Publitalia '80 hanno illustrato le proprie posizioni in ordine alle problematiche oggetto del procedimento.

Quanto ai rilievi avanzati dalle società RTI e Publitalia '80 sulla metodologia di rilevazione dei dati, si segnala che le modalità di rilevazione adottate dall'Autorità sono state omogenee nel corso del triennio, basandosi, come noto, sull'uso dei modelli economici relativi alla Informativa Economica di Sistema che, in ciascun anno oggetto di analisi, facevano riferimento alla disciplina prevista dalla delibera n. 129/02/CONS. Relativamente alla presunta incompletezza nella rilevazione delle risorse del mercato la copertura del 95 per cento delle risorse si riferisce, come è di tutta evidenza, non alla quantificazione delle risorse del mercato, ma bensì all'ulteriore verifica sui dati compiuta attraverso l'analisi dell'intero contenuto informativo dei bilanci d'esercizio e consolidati.

In merito all'adozione dei provvedimenti di cui all'art.2, comma 7 della legge n.249/97, come disposto dalla delibera n. 226/03/CONS, la tesi sostenuta dalle parti è che le previsioni di cui all'art. 3 della legge n. 249/97 non siano state attuate per la sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, riguardante modalità e tempi della definitiva cessazione del regime transitorio.

A tale proposito si osserva che il riferimento alla sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004 n.43, pare inconferente rispetto al contenuto dell'istruttoria. Infatti, sotto il profilo sostanziale, il decreto-legge non ha mutato le condizioni del mercato televisivo, né ha modificato la norma di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 247/97 la quale rimane pienamente in vigore, e si applica in modo comune per eliminare violazioni che fanno capo a norme sostanziali diverse e finalizzate a tutelare, in un caso la contendibilità delle risorse economiche e nell'altro la disponibilità di risorse frequenziali.

Infine, l'art. 1 della delibera n. 226/03/CONS, nella parte in cui dispone l'avvio dell'istruttoria relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003, non condiziona formalmente l'adozione di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 249/97 all'attuazione delle previsioni di cui agli art. 3, comma 7 e 9, della legge n. 249/97.

4. Tendenze evolutive dei mercati

L'Autorità rileva che, con riferimento alle tendenze evolutive dei mercati nel periodo 2001-2003, l'accertamento sulla distribuzione delle risorse economiche conferma sostanzialmente gli assetti di mercato già rilevati nell'analisi 1998-2000, di cui alle delibere n. 13/03/CONS e n. 226/03/CONS. In particolare risulta confermata la valutazione del Consiglio dell'Autorità in merito all'assetto del mercato televisivo italiano: *"comunque caratterizzato da una struttura oligopolistica con le caratteristiche proprie del duopolio, ove peraltro risultano confermate anche le difficoltà degli operatori minori ad acquisire quote di audience e di risorse pubblicitarie significative, soprattutto con riferimento al settore dell'offerta di trasmissioni televisive terrestri in chiaro."* A seguito dell'entrata in vigore delle legge n. 66/01 si è inoltre verificata una ulteriore concentrazione derivante dalla cessione di rami d'azienda e di impianti da parte di numerose emittenti locali a favore delle maggiori emittenti televisive nazionali (TV Internazionale, RTI, RAI).

Con riferimento alle offerte televisive a pagamento, risulta confermata la crescita di questo settore, che appare il più dinamico nel panorama del mercato televisivo italiano. Infatti, se la televisione in chiaro via etere presenta le caratteristiche di un prodotto maturo fortemente condizionato dagli andamenti del ciclo economico, la televisione a pagamento ha mostrato, anche in una difficile congiuntura di mercato, tassi di crescita rilevanti nel periodo in esame. Con riferimento ai problemi di natura economico-finanziaria manifestati delle piattaforme Stream e Telepiù, gli stessi dovrebbero essere superati grazie alla recente acquisizione e fusione della società Telepiù da parte di Stream S.p.A., ora denominata SKY Italia, attraverso la quale si potrebbe ottenere nel medio periodo una razionalizzazione dei costi di gestione mediante economie di scala, un rafforzamento della posizione della televisione nella negoziazione dei diritti con le controparti e l'apporto di nuovi mezzi finanziari immessi dall'azionista NewsCorp.

Per quanto riguarda le tendenze evolutive, si segnala l'ingresso nel mercato di un operatore internazionale quale il gruppo HCSC Italia S.p.A./TF1 SA che ha acquisito il controllo delle società Prima TV ed Europa TV. L'operazione è stata autorizzata dall'Autorità con delibera n. 421/03/CONS del 26 novembre 2003, relativamente al profilo della nazionalità, e successivamente perfezionata dalle parti nel dicembre 2003 e nel gennaio 2004. L'emittente Prima TV ha, inoltre, dedicato una quota significativa dei propri impianti alla diffusione in tecnica digitale terrestre ed ha dato l'avvio alla sperimentazione di alcuni canali soltanto nei primi mesi del 2004. L'ingresso dell'operatore HCSC Italia/TF1, ad oggi, in relazione alla programmazione proposta, non ha comportato rilevanti impatti sulla dinamica concorrenziale del mercato televisivo.

L'Autorità ha rilevato nella delibera n. 226/03/CONS come: *"non sia possibile allo stato adottare i provvedimenti previsti dall'art. 2, comma 7 della Legge nei confronti di soggetti che hanno superato le soglie di cui al comma 8, in base a elementi istruttori risalenti al triennio 1998-2000 e che occorre ora aggiornare con riferimento al triennio in corso."* Terminato l'aggiornamento e considerate le tendenze evolutive dei mercati, non si rilevano discordanze circa le valutazioni già svolte in merito alla dinamica competitiva nella delibera n. 226/03/CONS.

In merito al grado di pluralismo del settore radiotelevisivo, richiamato dall'art. 2, comma 7 della legge n.249/97, nel corso dell'analisi svolta dall'Autorità sul triennio 2001-2003 non sono state riscontrate sostanziali variazioni rispetto a quanto verificato nella delibera n. 226/03/CONS. In relazione alle risorse tecniche del mercato, come sopra menzionato, si è peraltro assistito al verificarsi di numerose cessioni di rami d'azienda e di impianti da parte di emittenti locali a favore delle maggiori emittenti televisive nazionali, mentre le risorse economiche e le quote di raccolta pubblicitaria rimangono sostanzialmente concentrate nell'ambito dei soggetti notificati.

Inoltre, allo stato, non si sono verificate modifiche negli assetti strutturali del mercato, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 3, commi 7 e 9, della legge n. 249/97, in seguito all'adozione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43. Per-

tanto non si rilevano tendenze alla deconcentrazione delle risorse tecniche ed ai conseguenti impatti sulla raccolta delle risorse economiche oggetto della presente analisi, così come poteva prospettarsi in relazione all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale del 20 novembre 2002, n. 466 entro il termine "certo, e non prorogabile" del 31 dicembre 2003.

Per quanto riguarda l'impatto sulla distribuzione delle risorse economiche dello sviluppo della televisione digitale terrestre, si possono prospettare diverse dinamiche di medio/lungo periodo: da un lato la frammentazione degli ascolti che facilitano l'ingresso di nuovi fornitori di contenuti, per lo più per programmazioni destinate a target specifici, dall'altra la concentrazione nei confronti dei palinsesti generalisti che si caratterizzano per i rilevanti investimenti. Nel lungo periodo si potrà rilevare un impatto sulla distribuzione delle risorse economiche legato allo sviluppo di nuove forme di pubblicità interattiva o personalizzata che, allo stato, sono ancora in fase di progettazione.

Si rileva infine che in data 29 aprile 2004 il Parlamento ha approvato il d.d.l. 2175 - B – bis recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI radiotelevisione italiana S.p.A. nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, che è in fase di promulgazione e pubblicazione.

ACCERTATO CHE

a) Negli anni 2001-2003 la società RAI S.p.A. ha superato le soglie di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97 in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. a) legge 249/97

RAI	2001	2002	2003
	40,3%	40,3%	38,1%

b) Negli anni 2001-2003 la società Sipra S.p.A. non ha superato le soglie di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97 in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. a) legge n. 249/97

SIPRA	2001	2002	2003
	17,5%	17,3%	15,8%

c) Negli anni 2001-2003 la società Publitalia '80 S.p.A. ha superato le soglie di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97 in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. e) legge n. 249/97

PUBLITALIA '80	2001	2002	2003
	36,4%	35,5%	35,7%

d) Negli anni 2001-2003 la società RTI S.p.A. ha superato le soglie di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97 in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. a) legge n. 249/97

RTI	2001	2002	2003
	31,9%	31,2%	31,4%

e) Inoltre che:

1) la delibera n. 226/03/CONS art. 1, comma 1, ha accertato che le società RAI S.p.A., Publitalia '80 S.p.A. e RTI S.p.A., per il triennio 1998-2000, hanno superato i limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97;

2) la medesima delibera ha effettuato formale richiamo alle società RAI S.p.A., Publitalia '80 S.p.A. e RTI S.p.A. affinché non ponessero in essere atti o comportamenti vietati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 249/97;

3) il superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97 prefigura nel contesto di mercato in esame posizione dominante ai sensi della legge medesima.

DELIBERA

Art. 1

1. La conclusione dell'attività di analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo, relativa agli anni 2001, 2002 e 2003, avviata con delibera n. 226/03/CONS, con l'accertamento del superamento da parte delle società RAI S.p.A., RTI S.p.A. e Publitalia '80 S.p.A. dei limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97, così come già accertato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, con la predetta delibera.

2. Il Commissario Vincenzo Monaci è incaricato di esaminare, riferire e proporre al Consiglio in merito alle misure da adottarsi ai sensi della legge n. 249/97 in relazione agli accertamenti di cui al comma 1, anche alla luce dei mutamenti del quadro normativo di riferimento e dei risultati dell'esame in corso da parte dell'Autorità della complessiva offerta di programmi televisivi digitali terrestri previsto dalla legge n. 43/2004.

La presente delibera è notificata ai soggetti che partecipano al procedimento ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità e nel sito web: *www.agcom.it.*

Roma, 30 aprile 2004

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario Generale
ALESSANDRO BOTTO

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

DELIBERA N. 179/03/CSP

APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE IN MATERIA DI QUALITÀ E CARTE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6, LETTERA B), NUMERO 2, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 luglio 2003;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2;

VISTO il decreto del Presidente della repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

VISTA la legge 30 luglio 1998, n.281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

VISTA la propria delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, "Norme di attuazione dell'articolo 28 del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 maggio 2002, n. 103;

VISTA la propria delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, "Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 luglio 2002, n. 167;

CONSIDERATO che la promozione della concorrenza nelle attività di fornitura delle reti e dei servizi di telecomunicazioni e la tutela degli utenti, con particolare riguardo ai profili della libertà di scelta, delle condizioni economiche prezzi e della qualità delle prestazioni, costituiscono principi generali dell'attività delle Autorità nazionali di regolamentazione;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge n. 249/97 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni emani direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte degli organismi di telecomunicazioni di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ciascun comparto di attività;

CONSIDERATO che il presente provvedimento stabilisce i criteri generali relativi alla qualità dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, detta le linee guida comuni riguardo all'adozione delle carte dei servizi da parte degli organismi di telecomunicazioni e disciplina gli elementi fondamentali del servizio minimo da garantire ai fini della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e delle modalità di indennizzo e di rimborso, in particolare in caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio;

CONSIDERATO che il presente provvedimento tiene conto dei principi fondamentali e delle disposizioni della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, adattandoli alle specificità del settore delle telecomunicazioni e all'evoluzione del contesto concorrenziale;

CONSIDERATI i risultati della consultazione pubblica in materia di qualità dei servizi di telecomunicazioni forniti all'utenza di cui alla delibera 870/00/CONS del 19 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.18 del 23 gennaio 2001;

SENTITI in audizione gli operatori licenziatari, inclusi gli intervenuti alla consultazione pubblica, le associazioni dei fornitori di servizi internet, nonché le associazioni dei consumatori di cui alla legge n. 281/98;

CONSIDERATO che, mediante successive direttive specifiche per ciascun comparto, quali telefonia fissa e mobile, servizi ad accesso condizionato e televisione a pagamento, internet, o per tematiche di particolare rilevanza, saranno, tra l'altro, fissati, previa consultazione dei soggetti interessati, un insieme minimo di indicatori di qualità dei servizi, la loro definizione e i metodi per misurarli, tenendo conto delle norme tecniche internazionali, in particolare di quelle dell'ETSI;

UDITA la relazione del commissario Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità, ai sensi dell'art.1, comma 6, lett. b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, emana la seguente direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni.

2. Il testo della direttiva di cui al precedente comma è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: *www.agcom.it.*

Roma, 24 luglio 2003

Il Commissario relatore
PAOLA M. MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale
GLORIA MARIA CALLARI

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 179/03/CSP DEL 24 LUGLIO 2003
DIRETTIVA GENERALE IN MATERIA DI QUALITÀ E CARTE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6, LETTERA B), NUMERO 2, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva s'intendono per:

a) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) "organismo di telecomunicazioni", un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi;

c) "utenti", le persone fisiche o giuridiche, ivi compresi i consumatori, che utilizzano o chiedono di utilizzare servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

d) "reclamo", l'istanza con cui l'utente si rivolge direttamente all'organismo di telecomunicazioni per segnalare un disservizio, ovvero una questione attinente l'oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata.

Art. 2
Oggetto della direttiva

1. La presente direttiva contiene le disposizioni minime di riferimento per l'adozione, da parte degli organismi di telecomunicazioni, delle carte dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.

2. La presente direttiva stabilisce, altresì, i criteri generali relativi alla qualità dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.

3. Le carte dei servizi includono un richiamo alla presente direttiva e ne attuano le disposizioni.

4. Gli organismi di telecomunicazioni tenuti all'adozione delle carte dei servizi:

a) rendono disponibile copia delle carte dei servizi al contraente prima dell'esecuzione del contratto, includono nei contratti di fornitura dei servizi un richiamo alle carte dei servizi e indicano nella documentazione di fatturazione le modalità per accedere alle carte dei servizi, incluso l'indirizzo del sito web in cui esse sono pubblicate;

b) fatti salvi gli obblighi di licenza, inviano all'Autorità gli schemi delle carte dei servizi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'avvio commerciale dell'attività;

c) informano l'Autorità e gli utenti, preferibilmente mediante la documentazione di fatturazione, ove prevista, delle successive variazioni ed integrazioni delle carte dei servizi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla loro applicazione.

Art. 3
Principi fondamentali

1. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano l'eguaglianza di trattamento degli utenti, prescindendo da differenze di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche tra gli utenti medesimi.

2. Fatti salvi gli obblighi di servizio universale, gli organismi di telecomunicazione indicano agli utenti eventuali misure atte a favorire ogni forma di fruizione differenziata tesa a realizzare condizioni di parità di accesso ed eguaglianza d'uso dei servizi di telecomunicazioni ai disabili ed agli anziani nonché a favorire l'eliminazione delle barriere alla comunicazione. Tali misure possono prevedere facilitazioni quali tempi ridotti e priorità nell'attivazione dei servizi e nell'attuazione delle modifiche contrattuali e tecniche richieste nonché servizi di assistenza clienti adeguati alle esigenze di questo tipo di utenti. Gli organismi di telecomunicazione agevolano l'attività propositiva delle associazioni di categoria interessate.

3. I comportamenti degli organismi di telecomunicazioni nei confronti degli utenti si ispirano a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. Le clausole delle condizioni generali e specifiche di fornitura del servizio e delle norme regolatrici di settore si interpretano in funzione di tale obbligo.

4. I servizi sono offerti dagli organismi di telecomunicazioni in modo regolare, continuo e senza interruzioni, ad eccezione di quelle dovute ad interventi di manutenzione e riparazione. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad informare in anticipo e con mezzi adeguati gli utenti degli interventi programmati di manutenzione che comportino interruzioni complete del servizio, con specifica indicazione della durata presumibile dell'interruzione e del punto di contatto, facilmente accessibile, per ottenere assistenza e più dettagliate notizie. In caso di intervento presso la sede dell'abbonato sono concordati la data e l'orario ed il tecnico incaricato dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

5. In ottemperanza al principio del diritto di scelta, la stipula del contratto di fornitura del servizio, il recesso, le variazioni contrattuali per includere od escludere la fornitura di un servizio supplementare o di altre prestazioni aggiuntive sono resi ugualmente accessibili e praticabili, attraverso procedure semplici, chiare, ed equilibrate.

6. L'organismo di telecomunicazioni garantisce che ciascun utente possa esercitare il diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano in possesso dell'organismo medesimo, nonché i diritti dell'interessato nel trattamento dei dati di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

7. Per migliorare la fornitura del servizio, ciascun utente o associazione di consumatori può produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti cui gli organismi di telecomunicazioni si impegnano a fornire tempestivo riscontro.

8. Gli organismi di telecomunicazioni perseguono il miglioramento progressivo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, attraverso l'adozione delle soluzioni tecnologiche, organizzative, contabili e procedurali più idonee allo scopo.

Art. 4
Informazione degli utenti

1. Gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi.

2. La diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi anche in relazione alle modificazioni delle condizioni applicate al servizio sottoscritto, avviene secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestività, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà, valutati alla stregua delle esigenze delle categorie di consumatori più deboli.

3. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di telecomunicazioni si impegnano a:

a) presentare, in modo chiaro, esatto e completo, i contenuti del servizio nonché i termini e le modalità di erogazione ed in particolare i prezzi, l'unità di conteggio e le modalità di tassazione applicate, la periodicità della fatturazione, i periodi minimi contrattuali, le condizioni per il rinnovo ed il recesso, eventuali penali e le condizioni per la cessione del credito e la relativa notifica all'utente ai sensi dell'articolo 1264 c.c.;

b) descrivere le effettive condizioni tecniche di utilizzo e funzionamento del servizio, nonché le caratteristiche e le prestazioni tecniche del servizio all'utente, incluse le prestazioni tecniche minime garantite;

c) fornire, su richiesta, informazioni in merito a norme o specifiche tecniche, in base alle quali sono forniti i servizi di telecomunicazioni e le prestazioni supplementari;

d) informare gli utenti delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, delle possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso di esse;

e) fornire informazioni riguardo alla disponibilità ed alle modalità di attivazione e di fruizione del blocco selettivo di chiamata, in modalità permanente o controllata dall'utente, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 78/02/CONS e riguardo alla disponibilità di eventuali strumenti e misure atti a tutelare e garantire i diritti dei minori nell'accesso e nell'uso dei servizi di telecomunicazione, in particolare quelli di intrattenimento, secondo i principi generali stabiliti dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo e nel rispetto delle norme a tutela dei minori;

f) informare gli utenti del loro diritto di scelta di essere inseriti o meno negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico e circa le modalità dell'inserimento, della modifica, dell'utilizzo e della cancellazione dei dati personali nonché le modalità di fornitura degli elenchi secondo quanto stabilito dalle delibere n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS;

g) specificare le condizioni dei rapporti derivanti dai contratti di tipo prepagato ed, in particolare, le condizioni di trattamento del credito residuo nel caso di cessazione del rapporto contrattuale, anche in relazione alla richiesta di attivazione della prestazione di portabilità del numero.

Art. 5
Offerta dei servizi

1. Le comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni sono effettuate in ottemperanza alla linee guida di cui alla delibera n. 417/01/CONS.

2. Gli organismi di telecomunicazioni adottano uno schema di contratto nel quale sono precisati almeno:

a) il servizio da fornire, adeguatamente descritto;

b) le condizioni, tecniche ed economiche, ed i termini di disponibilità al pubblico che specificano almeno, in relazione alle caratteristiche del servizio:

i.) il dettaglio dei prezzi, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutti i prezzi applicabili e a tutti i costi di manutenzione;

ii) il tempo di fornitura del collegamento iniziale;

iii) la durata, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto;

iv) i tipi di servizio di manutenzione offerti;

v) gli indennizzi e i rimborsi agli abbonati in caso di servizio insoddisfacente;

vi) una sintesi della procedura da seguire per i reclami rispondente a quanto previsto dall'articolo 8 della presente direttiva;

vii) una sintesi della procedura da seguire per la soluzione delle controversie rispondente a quanto previsto dalla delibera 182/02/CONS.

3. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, nel contempo, del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.

4. In caso di contratti a distanza, la fornitura di offerte e servizi avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185. In caso di attivazione di offerte gratuite, gli organismi di telecomunicazioni indicano se tali offerte modificano le prestazioni del servizio sottoscritto o limitano il diritto di scelta dell'utente, lasciando all'utente la facoltà di chiedere la disattivazione dell'offerta stessa. La previa ordinazione è comunque obbligatoria quando l'offerta è o diventa a titolo oneroso.

Art. 6
Consumi

1. Gli organismi di telecomunicazioni forniscono agli abbonati, a richiesta e senza aggravio di spesa almeno uno strumento o una modalità che consenta di limitare o controllare il livello dei consumi derivanti dall'uso del servizio oggetto del contratto.

2. È fatta salva la facoltà dell'organismo di telecomunicazioni di prevedere strumenti di autotutela in caso di traffico anomalo, in particolare per i casi di possibile uso fraudolento del servizio, quali l'avviso dell'abbonato o l'invio di fatture anticipate rispetto all'ordinaria cadenza di fatturazione.

Art. 7
Pagamento del servizio

1. Oltre a quanto previsto dalla delibera n. 78/02/CONS, gli organismi di telecomunicazioni indicano nella documentazione di fatturazione:

a) le modalità di pagamento, anche in via telematica, e di ricorso;

b) qualsiasi altra informazione concernente il pagamento, quali pagamenti anticipati, rateali, e disattivazioni;

c) il piano tariffario di base applicato per la fatturazione cui la documentazione si riferisce e le eventuali vaziazioni.

2. Gli organismi di telecomunicazioni indicano nelle carte dei servizi l'anticipo con il quale la fattura è inviata all'abbonato rispetto alla data di scadenza dei pagamenti, anticipo che non può essere inferiore a quindici giorni. Il pagamento entro i termini di scadenza, con le modalità indicate, libera immediatamente l'utente dai suoi obblighi. Eventuali ritardi nella comunicazione all'organismo di telecomunicazioni dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere in alcun caso imputati all'abbonato.

3. Per i casi di inadempimento o ritardato adempimento, gli organismi di telecomunicazioni possono richiedere all'abbonato il pagamento di una somma di denaro purché di importo non manifestamente eccessivo o comunque tale da non superare i tassi usurari di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 27 marzo 1996, n.108, per la categoria anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche.

4. Gli organismi di telecomunicazioni adottano modalità, ove possibile, automatiche per la restituzione di eventuali depositi cauzionali o anticipi conversazioni ed indicano nelle carte dei servizi il termine massimo per la restituzione, termine che non può essere superiore a centottanta giorni dalla cessazione del contratto. Decorsi novanta giorni dalla cessazione del contratto, l'organismo di telecomunicazioni restituisce tali depositi o anticipi maggiorati di interessi o di un indennizzo in misura almeno equivalente agli importi previsti contrattualmente per i casi di inadempimento da parte dell'utente.

5. Fatti salvi i casi di inadempimento da parte degli utenti, gli organismi di telecomunicazioni non pretendono da questi alcuna prestazione corrispettiva in caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di forniture di beni o servizi da essi non richiesti e provvedono, a loro cura e spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali pre-esistenti o al ritiro di detti beni. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell'operatore che ha disposto l'attivazione o la disattivazione della prestazione non richiesta dall'utente.

Art. 8
Reclami e segnalazioni

1. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano agli utenti il diritto di presentare, senza oneri aggiuntivi, reclami e segnalazioni, per telefono, per iscritto, a mezzo fax o per via telematica, in particolare per malfunzionamenti o inefficienze del servizio, inosservanza delle clausole contrattuali o delle carte dei servizi nonché dei livelli di qualità in esse stabiliti.

2. Nella documentazione di fatturazione inviata all'utente sono indicati il numero telefonico e l'indirizzo dell'ufficio dell'organismo di telecomunicazioni cui poter presentare reclami e segnalazioni. In caso di servizi prepagati, la possibilità di accedere alla medesima informazione è assicurata all'utente in forma scritta all'atto dell'adesione al servizio.

3. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano agli utenti la tracciabilità o, almeno, la riferibilità di reclami e segnalazioni presentati in una delle forme di cui al comma 1.

4. Gli organismi di telecomunicazioni indicano nelle carte dei servizi il termine per la definizione dei reclami, termine che non può essere superiore a quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo stesso. L'organismo di telecomunicazioni comunica all'utente l'esito del reclamo. In caso di accoglimento del reclamo, l'organismo di telecomunicazioni indica i provvedimenti o le misure satisfattive per rimuovere le irregolarità riscontrate e per il ristoro dei pregiudizi arrecati. In caso di rigetto, la risposta in esito al reclamo è in forma scritta, è adeguatamente motivata ed indica gli accertamenti compiuti. Inoltre l'organismo di telecomunicazioni comunica all'utente le informazioni relative alle procedure di risoluzione delle controversie, anche alternative alla giurisdizione, previste dalla delibera n.182/02/CONS.

5. In caso di sospensione del servizio nel corso del tentativo di conciliazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 182/02/CONS.

6. In caso di denuncia di frode avente ad oggetto l'uso indebito, da parte di terzi, del collegamento di rete, presentata dall'utente all'Autorità competente nelle forme previste dalla normativa vigente, i pagamenti relativi al solo traffico denunciato in modo specifico come di origine fraudolenta possono essere sospesi fino alla definizione della controversia. In caso di frode accertata, i pagamenti non imputabili all'utente, qualora già effettuati, vengono rimborsati. Se l'organismo di telecomunicazioni dimostra che non vi è stata frode, i pagamenti temporaneamente sospesi sono addebitati all'utente.

Art. 9
Assistenza

1. L'organismo di telecomunicazioni fornisce un servizio di assistenza, accessibile telefonicamente, anche nelle ore pomeridiane, nonché per posta o in via telematica, adeguato alle esigenze degli utenti al quale è possibile, tra l'altro, segnalare disservizi, ottenere risposte a quesiti legati ai servizi forniti, ai prezzi ed alla fatturazione degli stessi ed alle procedure di reclamo. Il numero telefonico di assistenza è indicato nel contratto e nella documentazione di fatturazione. In caso di servizi prepagati, la medesima informazione è assicurata all'utente in forma scritta all'atto dell'adesione al servizio.

2. L'organismo di telecomunicazioni ed i suoi dipendenti sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento degli obblighi. Gli operatori che vengono a contatto con gli utenti, sia in forma personale che per via telefonica o telematica, forniscono all'utente un proprio identificativo.

Art. 10
Qualità dei servizi

1. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, incluse quelle di cui al titolo abilitativo, delle direttive e delle delibere dell'Autorità, a:

a) individuare, sulla base delle norme tecniche internazionali specifiche, gli indicatori di qualità dei servizi, le relative definizioni ed i metodi di misurazione, fissare i relativi standard generali e specifici per ciascun anno solare di riferimento, e, entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, informarne l'Autorità;

b) pubblicare una relazione contenente gli indicatori, i metodi di misurazione, gli standard generali fissati per tali indicatori e i relativi effettivi risultati raggiunti nell'anno solare di riferimento di cui alla lettera a); tale pubblicazione è effettuata contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio o, comunque, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;

c) inviare contestualmente tale relazione all'Autorità, indicando in che modo è avvenuta la pubblicazione di cui alla lettera b).

2. Gli indicatori di qualità del servizio ed i relativi standard generali e specifici di cui al comma 1 del presente articolo, sono riportati nelle carte dei servizi, annualmente aggiornati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della presente direttiva, e comunicati agli utenti nella documentazione di fatturazione, ove prevista, così come i risultati raggiunti e le relative modalità di pubblicazione.

3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, ogni organismo di telecomunicazioni che installa ed esercita reti pubbliche di telecomunicazioni e che presta servizi telefonici

accessibili al pubblico trasmette all'Autorità, su richiesta, tenendo conto delle norme internazionali, una relazione contenente dati consuntivi sulla qualità dei servizi resi su base semestrale e fornisce ogni indicatore utile nonché elementi di raffronto con il semestre precedente.

Art. 11
Rimborsi ed indennizzi

1. Gli organismi di telecomunicazioni rimborsano all'utente le somme erroneamente addebitate. Se gli errati addebiti riguardano una pluralità di utenti, gli organismi di telecomunicazioni effettuano automaticamente il rimborso ai relativi abbonati o, in caso di servizi prepagati, informano gli utenti della possibilità di richiederlo.

2. Per gli inadempimenti contrattuali ed il mancato rispetto degli standard di qualità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a, gli organismi di telecomunicazioni fissano ed indicano nelle carte dei servizi e nella documentazione di fatturazione, i casi di indennizzo a richiesta e di indennizzo automatico e i relativi importi che devono essere univocamente determinabili e proporzionati al pregiudizio arrecato. In ogni caso, gli organismi di telecomunicazioni corrispondono un indennizzo rispondente ai requisiti sopra indicati per i ritardi nella fornitura del collegamento iniziale, ivi compresi i casi in cui il collegamento è fornito al proprio cliente mediante servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale.

3. Gli organismi di telecomunicazioni provvedono all'accredito degli importi dovuti entro la prima fatturazione utile o, in caso di servizi prepagati, informano gli utenti della possibilità di richiedere tale accredito. A richiesta dell'abbonato, rimborsi e indennizzi, anziché detratti dalla fattura, sono liquidati con altro mezzo di pagamento di facile riscossione.

4. La corresponsione dell'indennizzo non esclude la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Art. 12
Disposizioni transitorie e finali

1. Gli organismi di telecomunicazioni adeguano le proprie carte dei servizi alle disposizioni di cui alla presente direttiva entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. In caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

DELIBERA N. 307/03/CONS
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 182/02/CONS CONCERNENTE L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INSORTE NEI RAPPORTI TRA ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 5 agosto 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e in tema di attività giornalistica";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni";

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 182/02/CONS relativa "Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti" e i relativi allegati pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 luglio 2002, serie generale, n. 167;

RITENUTO opportuno di procedere alla pubblicazione di nuovi formulari per la più agevole compilazione delle richieste da parte dei soggetti che intendano far ricorso all'applicazione degli articoli 5 e 13 della citata delibera n. 182/02/CONS;

RITENUTO, altresì, opportuno modificare il formulario S adottato con la citata delibera n. 182/02/CONS al fine di chiarire gli ambiti di intervento dell'Autorità nei casi di segnalazione da parte soggetti, pubblici o privati, organismi di telecomunicazioni o utenti singoli o associati, che intendano informare circa le violazioni di norme in materia di telecomunicazioni;

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS

1. Ai fini dell'inoltro di richieste per l'applicazione degli articoli 5 e 13 della delibera n. 182/02/CONS, relativa alla adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controver-

sie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, sono adottati il formulario GU5 e il formulario GU13 costituenti, rispettivamente, l'allegato A e l'allegato B alla presente delibera.

2. Il modello di cui all'allegato C della presente delibera sostituisce il formulario S previsto dall'art. 1, lett. n) dell'allegato alla delibera n. 182/02/CONS.

3. Gli allegati sopra citati sono resi disponibili sul sito ufficiale dell'Autorità *(www.agcom.it)*.

Art. 2
Disposizioni finali

1. Il Segretario generale adotta idonee modalità organizzative per rendere operative le modifiche introdotte con la presente delibera relative alla semplificazione delle procedure concernenti la trattazione delle segnalazioni degli utenti.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 5 agosto 2003

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 307/03/CONS DEL 5 AGOSTO 2003 - PAG. 1/2

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dipartimento Garanzie e Contenzioso

Ufficio Contenzioso nelle Telecomunicazioni

FORMULARIO

GU5

Il presente Formulario è stato redatto dall' Ufficio Contenzioso nelle Telecomunicazioni al fine di agevolare la presentazione da parte degli utenti e dei consumatori della richiesta di adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di procedura relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti, approvato con delibera n. 182/02/CONS.

IL FORMULARIO DEVE ESSERE COMPLETO IN TUTTE LE SUE PARTI

Il sottoscritto

Nome e cognome

Indirizzo Via/Piazza N°

Città CAP

Tel. Fax

numero di utenza telefonica interessata

DICHIARA

1) DI AVERE UNA CONTROVERSIA IN CORSO NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE

CON SEDE IN (città) ALLA VIA/P.ZA (indirizzo)

PER I SEGUENTI MOTIVI:

2) CHE IN MERITO A TALE CONTROVERSIA È STATA PRESENTATA ISTANZA PER L'ESPERIMENTO DI UN TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO

_____ IN DATA _____

(ORGANISMO)

COME RISULTA DALL'ISTANZA CHE SI ALLEGA IN COPIA, E CHE LA RELATIVA PROCEDURA CONCILIATIVA RISULTA NON ANCORA CONCLUSA;

3) CHE IN DATA _____ L'OPERATORE SUMMENZIONATO HA

☐ sospeso l'erogazione del servizio ☐ posto in essere la seguente forma di abuso o di scorretto funzionamento

CHIEDE

ALL'AUTORITÀ DI ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO TEMPORANEO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 20, LET. E), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995 N. 481

DOCUMENTI ALLEGATI

Elenco documenti allegati

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

Autorizzo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al trattamento ed alla diffusione, limitatamente ai gestori interessati, dei miei dati personali ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 ai soli fini dello svolgimento del procedimento relativo alla presente comunicazione.

LUOGO _____ DATA _____ Firma: _____

ecc.

ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 307/03/CONS DEL 5 AGOSTO 2003 - PAG. 1/2

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dipartimento Garanzie e Contenzioso

Ufficio Contenzioso nelle Telecomunicazioni

FORMULARIO

GU13

Il presente Formulario è stato redatto dall' Ufficio Contenzioso nelle Telecomunicazioni al fine di agevolare la presentazione da parte degli utenti e dei consumatori dell'istanza di definizione delle controversie, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di procedura relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti, approvato con delibera n. 182/02/CONS.

IL FORMULARIO DEVE ESSERE COMPLETO IN TUTTE LE SUE PARTI

Il sottoscritto

Nome e cognome

Indirizzo Via/Piazza N°

Città CAP

Tel. Fax

numero di utenza telefonica interessata

DICHIARA

1) DI AVERE UNA CONTROVERSIA IN CORSO NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE

CON SEDE IN ALLA VIA/P.ZA

città indirizzo

PER I SEGUENTI MOTIVI:

ALLEGATO B ALLA DELIBERA N. 307/03/CONS DEL 5 AGOSTO 2003 - PAG. 2/2

2) CHE IN MERITO A TALE CONTROVERSIA È STATO ESPERITO UN TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PRESSO

[] IN DATA []

COME RISULTA DAL VERBALE DI MANCATA/PARZIALE* CONCILIAZIONE, CHE SI ALLEGA IN COPIA;

* depennare la voce che non interessa

3) CHE TRA LE PARTI SOPRA INDICATE NON È PENDENTE ALCUNA CONTROVERSI IN SEDE GIUDIZIALE VERTENTE SUL MEDESIMO OGGETTO;

CHIEDE

ALL'AUTORITÀ DI DEFINIRE LA CONTROVERSIA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 318/1997

DOCUMENTI ALLEGATI

Elenco documenti allegati

1
2
3
4
5

Autorizzo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al trattamento ed alla diffusione, limitatamente ai gestori interessati, dei miei dati personali ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 ai soli fini dello svolgimento del procedimento relativo alla presente comunicazione.

LUOGO [] DATA [] Firma:

ALLEGATO C ALLA DELIBERA N. 307/03/CONS DEL 5 AGOSTO 2003 - PAG. 1/2

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

FORMULARIO

S

Il presente Formulario è stato redatto dall' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al fine di agevolare la segnalazione degli utenti e dei consumatori relativamente alla violazione delle norme di settore da parte degli operatori di telecomunicazioni e alle problematiche attinenti il rapporto di servizio con i propri clienti.
La finalità del formulario, oltre alla verifica dei comportamenti posti in essere dagli operatori, è quella di consentire all'Autorità un monitoraggio anche su basi statistiche delle reali problematiche dell'utenza nel settore.

IL FORMULARIO DEVE ESSERE COMPLETO IN TUTTE LE SUE PARTI

DATI RELATIVI AL SEGNALANTE

Segnalazione presentata da:

Nome e cognome

Indirizzo Via/Piazza: N° civico:

Città CAP

Tel. Fax

Nei confronti dell'operatore

numero telefonico di utenza interessato*

* compilare solo se la Comunicazione riguarda servizi di telefonia

ALLEGATO C ALLA DELIBERA N. 307/03/CONS DEL 5 AGOSTO 2003 - PAG. 2/2

SEGNALAZIONE

Famiglia di servizio — Fonia vocale fissa ☐ Servizi mobili ☐ Servizi Internet ☐

I. SEGNALAZIONE DI:
(scegliere una delle due categorie e indicare la fattispecie)

Violazione della normativa di settore relativa a servizi di comunicazione con riferimento a:	☐
Selezione dell'operatore	☐
Preselezione dell'operatore	☐
Unbundling della linea telefonica	☐
Portabilità del numero fisso	☐
Portabilità del numero mobile	☐
	☐
Qualità del servizio - fonia	☐
Qualità del servizio - dati	☐
Disponibilità del servizio di telefonia pubblica	☐
Schede per Telefonia Pubblica	☐
Blocco selettivo di chiamata	☐
Informazioni da rendere agli utenti	☐
Dati personali e sicurezza delle reti	☐
Fatturazione dettagliata degli addebiti	☐
Altro	☐

Problematiche col proprio operatore per disservizi relativi a:	☐
Contestazione fattura per:	
-traffico fonia vocale	☐
- servizi a valore aggiunto	☐
Attivazione servizi non richiesti	☐
Attivazione profili tariffari non richiesti	☐
Fatturazione servizi disdetti	☐
Interruzione/sospensione del servizio	☐
Schede di ricarica telefonia mobile	☐
Servizi a valore aggiunto mobile	☐
Contestazione clausole contrattuali	☐
Mancata attivazione/disattivazione di un servizio	☐
Tempo di riparazione guasti	☐
Reclami senza risposta	☐
Difficoltà a contattare l'operatore	☐
Informazioni non corrette	☐
Altro	☐

Specificare:

- **Periodo relativo alla anomalia oggetto della segnalazione** Dal ____ Al ____

III. DOCUMENTI ALLEGATI
(allegare esclusivamente copia dei documenti giustificativi)

Elenco documenti allegati

1.
2.
3.
4.
5.

Autorizzo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al trattamento ed alla diffusione, limitatamente ai gestori interessati, dei miei dati personali ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 ai soli fini dello svolgimento del procedimento relativo alla presente comunicazione.

Luogo ____ Data ____ Firma:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SONDAGGI

DELIBERA N. 237/03/CSP
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA APPROVATO CON DELIBERA N. 153/02/CSP

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 novembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'articolo 34;

VISTO il regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2002, n. 185 ;

VISTA la proposta formulata dal Gruppo di lavoro istituito con determinazione del Segretario Generale n.7/2002 del 2 dicembre 2002;

CONSIDERATA l'opportunità di disciplinare il procedimento diretto all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, della delibera n. 153/02/CSP;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Il primo periodo dell'articolo 2, comma 1, del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n.153/02/CSP, è sostituito dal seguente: "*Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la pubblicazione e diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, è corredata, a cura del responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una "nota informativa".*

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n.153/02/CSP, è inserito il seguente: "*2-bis. Il documento non reca informazioni o indicazioni relative ai risultati del sondaggio effettuato.*"

Art. 2

1. Dopo l'articolo 3 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP, è inserito il seguente articolo 3-*bis*, rubricato "Attività di verifica": *1. "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigi-*

la sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e, verifica, anche mediante il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica qualificazione, la completezza e la correttezza della "nota informativa" e del "documento" relativi ai sondaggi, di cui siano stati pubblicati e/o diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono perseguite, d'ufficio o su istanza di parte, dall'Autorità.

2. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 2, comma 1, o con modalità difformi da quelle stabilite all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, comunica l'avvio del procedimento al mezzo di comunicazione di massa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per presentare le giustificazioni ai sensi del successivo articolo 3-ter, comma 2, l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento nonché una informativa circa la possibilità di dar corso ad un adeguamento spontaneo alla normativa, ai sensi del successivo articolo 3-quater".

2. Dopo l'articolo 3-*bis*, come inserito dal precedente comma, è inserito il seguente articolo 3-ter, rubricato "Termini del procedimento": *"1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui all'articolo 4, comma 2, è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento.*

2. Entro il termine di 24 ore dalla ricezione della comunicazione d'avvio il mezzo di comunicazione di massa trasmette al Dipartimento vigilanza e controllo le proprie giustificazioni in merito ai fatti oggetto del procedimento. Gli elementi di fatto indicati nelle memorie, le deduzioni e i pareri che le parti riterranno opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro in documenti probatori da allegare alle memorie stesse".

3. Dopo l'articolo 3-*ter*, come inserito dal precedente comma, è inserito il seguente articolo 3-*quater*, rubricato "Adeguamento spontaneo": *"1. Qualora, successivamente alla ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa provveda spontaneamente a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare o integrare le indicazioni in essa contenute, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento vigilanza e controllo, allegando idonea documentazione da cui risulti l'avvenuto adeguamento.*

2. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, ricevuta la comunicazione e la documentazione di cui al comma 1, dispone l'archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento spontaneo da parte del mezzo di comunicazione alle disposizioni di cui all'articolo 2.

3. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo trasmette all'organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo".

4. Dopo l'articolo 3-*quater*, come inserito dal precedente comma, è inserito il seguente articolo 3-*quinquies*, rubricato "Conclusione dell'istruttoria": *"1. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo trasmette all'organo collegiale competente per l'adozione del provvedimento finale la proposta di schema di provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria.*

2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso".

5. Dopo l'articolo 3-*quinquies*, come inserito dal precedente comma, è inserito il seguente articolo 3-*sexies*, rubricato "Comunicazione dei provvedimenti": *"1. Il Dipartimento vigilanza e controllo provvede a notificare i provvedimenti adottati dall'organo collegiale competente, ai sensi del precedente articolo 3-quinquies, con le forme di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione".*

6. L'articolo 4 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP, è sostituito dal seguente: Articolo 4. Sanzioni. *"1. Al soggetto realizzatore che violi le disposizioni di cui all'articolo 3 o fornisca informazioni, relative al documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere si applicano le sanzioni previste all'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. In tal caso l'Autorità provvede anche nei confronti del mezzo di comunicazione di massa, ai sensi del successivo comma 2, ordinando l'integrazione o la rettifica delle indicazioni contenute nella nota indicativa diffusa.*

2. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 2, comma 1, o con modalità difformi da quelle stabilite all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, l'Autorità, al termine del procedimento di cui agli articoli 3-bis e seguenti e in base alla proposta di cui all'articolo 3quinquies, ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l'integrazione delle indicazioni in essa contenute entro 48 ore, tenuto conto della periodicità di pubblicazione dell'organo informativo in questione, con le medesime modalità di diffusione dei risultati del sondaggio.

3. Se il mezzo di comunicazione di massa non ottempera al provvedimento dell'Autorità di cui ai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249".

Art. 3

1. Le modifiche e le integrazioni apportate dalla presente delibera si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con la delibera n. 153/02/CSP, coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato A.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: *www.agcom.it.*

Napoli, 11 novembre 2003

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale
GLORIA MARIA CALLARI

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N. 237/03/CSP
TESTO DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA, APPROVATO CON DELIBERA N. 153/02/CSP DEL 25 LUGLIO 2002, COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DELIBERA N. 237/03/CSP DELL'11 NOVEMBRE 2003

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "*sondaggio*": ogni rilevazione di opinioni, comportamenti, giudizi, atteggiamenti, previsioni, atti e fatti effettuata con metodo campionario, probabilistico o non probabilistico, che consente di generalizzare i risultati al collettivo di riferimento; il metodo di individuazione delle unità che fanno parte del campione e la estensione dei risultati al collettivo rispettano i criteri statistici definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e internazionale;

b) "*inchiesta*" una rilevazione non rappresentativa che prevede una selezione dei rispondenti effettuata senza impiegare metodi statistici adeguati, il cui risultato non può essere generalizzato;

c) "*committente*": ogni persona fisica o giuridica che commissiona la realizzazione di un sondaggio;

d) "*acquirente*": ogni persona fisica o giuridica che acquista i risultati del sondaggio in modo totale o parziale;

e) "*soggetto realizzatore*": ogni persona fisica o giuridica che ha organizzato e realizzato il sondaggio per proprio conto o per conto di altri;

f) "*intervista*": ogni forma di contatto diretto o indiretto tra intervistatore e intervistato, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, volto alla raccolta delle informazioni oggetto del sondaggio;

g) "*mezzo di comunicazione di massa*": ogni mezzo di comunicazione o diffusione, quali le comunicazioni audiovisive e multimediali realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, anche Internet, l'editoria, le agenzie di stampa, i giornali quotidiani ed i periodici, anche elettronici;

h) "*documento*": ogni descrizione e specificazione in forma di testo, grafica, fotocinematografica, elettronica o di qualunque altra specie del contenuto, delle modalità tecniche e metodologiche seguite per la realizzazione di un sondaggio

Art. 2
Modalità di pubblicazione e diffusione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la pubblicazione e diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, è corredata, a cura del responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una "nota informativa". Essa deve contenere le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il "soggetto realizzatore" del sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il nome del committente e dell'acquirente;

c) il tipo di rilevazione, l'universo o collettivo di riferimento, la tipologia degli "intervistati" e il tipo di campione, specificando che si tratta di un "sondaggio" rappresentativo;

d) l'estensione territoriale del sondaggio (nazionale, regionale, provinciale, etc.);

e) la consistenza numerica del campione di intervistati, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;

f) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;

g) il testo integrale delle domande rivolte ai rispondenti oggetto della pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio;

h) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il "documento" completo riguardante il sondaggio, documento che deve essere predisposto come specificato al successivo articolo 3.

2. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa", come definita al comma 1, deve essere evidenziata in un apposito riquadro.

3. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa", come definita al comma 1, deve essere trasmessa per tutta la durata di illustrazione del sondaggio.

4. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa", come definita al comma 1, viene letta al pubblico.

5. Qualunque sia la forma di diffusione dei sondaggi, le informazioni devono essere divulgate nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali tali da consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.

Art. 3
Modalità di documentazione

1. Il "documento" completo relativo ai sondaggi, i cui risultati sono stati pubblicati o diffusi secondo le indicazioni contenute all'articolo 2, contestualmente alla loro pubblicazione o diffusione sui mezzi di comunicazione di massa, deve essere reso pubblico e disponibile nella sua integrità da parte del "soggetto realizzatore" nell'apposito sito Internet dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (*http://www.agcom.it*), con la specifica indicazione delle metodologie adottate per la realizzazione, e della significatività e limiti dei risultati ottenuti, oltre ad ogni elemento utile al fine della verifica, da parte dell'Autorità, della corrispondenza effettiva di tali metodologie a quelle dichiarate dal soggetto realizzatore del sondaggio. Il documento deve comunque contenere le seguenti informazioni:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) committente e acquirente;

c) tipo e oggetto del sondaggio (opinioni etc.), universo o collettivo di riferimento, unità intervistate, tipo di campionamento e dettaglio sui criteri seguiti per la formazione del campione;

d) estensione territoriale del sondaggio, con la precisa indicazione dei luoghi dove é stata effettuata la rilevazione (regioni, province, comuni, circoscrizioni comunali);

e) data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio;

f) metodo di raccolta delle informazioni;

g) testo integrale di tutte le domande rivolte ai rispondenti;

h) consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

i) verifica della coerenza delle risposte alle diverse domande;

l) "rappresentatività" dei risultati, in termini di "margine di errore", al livello fiduciario del 95%, delle stime ottenute (valori assoluti, medie, percentuali, etc.) per le variabili più importanti con riferimento agli obiettivi del sondaggio; con riferimento al margine di errore occorre specificare gli eventuali limiti interpretativi dei risultati più analitici contenuti nelle tabelle pubblicate e diffuse.

2. Il soggetto che ha realizzato il sondaggio deve fornire le eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'Autorità al fine di effettuare ulteriori verifiche.

2-*bis*. Il documento non reca informazioni o indicazioni relative ai risultati del sondaggio effettuato.

Art. 3-*bis*
Attività di verifica

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e verifica, anche mediante il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica qualificazione, la completezza e la correttezza della "nota informativa" e del "documento" relativi ai sondaggi, di cui siano stati pubblicati e/o diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono perseguite, d'ufficio o su istanza di parte, dall'Autorità.

2. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 2, comma 1, o con modalità difformi da quelle stabilite all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, comunica l'avvio del procedimento al mezzo di comunicazione di massa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per presentare le giustificazioni ai sensi del successivo articolo 3-*ter*, comma 2, l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento nonché una informativa circa la possibilità di dar corso ad un adeguamento spontaneo alla normativa, ai sensi del successivo articolo 3-*quater*.

Art. 3-*ter*
Termini del procedimento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui all'articolo 4, comma 2, è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento.

2. Entro il termine di 24 ore dalla ricezione della comunicazione d'avvio il mezzo di comunicazione di massa trasmette al Dipartimento vigilanza e controllo le proprie giustificazioni in merito ai fatti oggetto del procedimento. Gli elementi di fatto indicati nelle memorie, le deduzioni e i pareri che le parti riterranno opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro in documenti probatori da allegare alle memorie stesse.

Art. 3-*quater*
Adeguamento spontaneo

1. Qualora, successivamente alla ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa provveda spontaneamente a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare o integrare le indicazioni in essa contenute, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento vigilanza e controllo, allegando idonea documentazione da cui risulti all'avvenuto adeguamento.

2 Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, ricevuta la comunicazione e la documentazione di cui al comma 1, dispone l'archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento spontaneo da parte del mezzo di comunicazione alle disposizioni di cui all'articolo 2.

3. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo trasmette all'organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo.

Art. 3-*quinquies*
Conclusione dell'istruttoria

1. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo trasmette all'organo collegiale competente per l'adozione del provvedimento finale la proposta di schema di provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria.

2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso.

Art. 3-*sexies*
Comunicazione dei provvedimenti

1. Il Dipartimento vigilanza e controllo provvede a notificare i provvedimenti adottati dall'organo collegiale competente, ai sensi del precedente articolo 3-*quinquies*, con le forme di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.

Art. 4
Sanzioni

1. Al soggetto realizzatore che violi le disposizioni di cui all'articolo 3 o fornisca informazioni, relative al documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere si applicano le sanzioni previste all'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'Autorità provvede anche nei confronti del mezzo di comunicazione di massa, ai sensi del successivo comma 2, ordinando l'integrazione o la rettifica delle indicazioni contenute nella nota indicativa diffusa.

2. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 2, comma 1, o con modalità difformi da quelle stabilite all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, l'Autorità, al termine del procedimento di cui agli articoli 3-*bis* e seguenti e in base alla proposta di cui all'articolo 3-*quinquies*, ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l'integrazione delle indicazioni in essa contenute entro 48 ore, tenuto conto della periodicità di pubblicazione dell'organo informativo in questione, con le medesime modalità di diffusione dei risultati del sondaggio.

3. Se il mezzo di comunicazione di massa non ottempera al provvedimento dell'Autorità di cui ai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

COMUNICAZIONE POLITICA E PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE

DELIBERA N. 42/04/CSP

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEI CONSIGLI COMUNALI DI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO FISSATE PER IL GIORNO 9 MAGGIO 2004

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 marzo 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica";

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige";

VISTI gli articoli 13 e 25 del testo unico delle leggi della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige sulla composizione ed elezione degli organi amministrativi comunali approvato con D.P.G.R. 13 gennaio 1995, n. 1/L, e articolo 19, comma 38, della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10;

VISTA la delibera n. 79/03/CSP, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2003", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003;

RILEVATO che, con decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 27/A del 9 marzo 2004, è stata fissata per il giorno 9 maggio 2004 l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali di Ala, Brentonico, Caldes, Cavalese, Garniga Terme, Lavis, Mori, Nago-Torbole, Ossana, Predazzo, Roncegno, Roncone, Samone, Tonadico e Vallarsa;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario, dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. Alla campagna per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali di Ala, Brentonico, Caldes, Cavalese, Garniga Terme, Lavis, Mori, nago-Torbole, Ossana, Predazzo, Roncegno, Roncone, Samone, Tonadico e Vallarsa, fissata per il giorno 9 maggio 2004, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 79/03/CSP, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. I termini di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 11, commi 1 e 2, e all'articolo 18, comma 1, della delibera n. 79/03/CSP, decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 9 maggio 2004, salva una eventuale estensione sino al 23 maggio 2004 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di Sindaco.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito *web* della stessa Autorità: *www.agcom.it.*

Roma, 24 marzo 2004

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale
GLORIA MARIA CALLARI

DELIBERA N. 58/04/CSP
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO FISSATA PER I GIORNI 12 E 13 GIUGNO 2004

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 aprile 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante "Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 aprile 2004, n. 90, recante "Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004";

RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2004 sono stati convocati per i giorni 12 e 13 giugno 2004 i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo fissata per i giorni 12 e 13 giugno 2004, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

CAPO I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 2
Soggetti politici

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che siano presenti con almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le forze politiche che presentano, con il proprio simbolo, liste di candidati in ambiti territoriali che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

Art. 3
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, tra i soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettere a) e b).

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 1:00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 14:00 – 15:59; terza fascia 22:00 – 23:59; quarta fascia 9:00 – 10:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6
Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EE, reso disponibile nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *www.agcom.it*.

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il

modello MAG/2/EE, reso disponibile nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EE, reso disponibile nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 8
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

c) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.

2. La presenza delle persone di cui al comma 1, lettera a), è vietata in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione di cui al comma 1.

3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

CAPO II
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 9
Programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera a) e punto II, lettere a) e b).

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 1:00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 10
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a

scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59; quinta fascia 15:00 – 17:59; sesta fascia 9:00 – 11:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EE resi disponibili nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *www.agcom.it*;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EE resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EE resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12
Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2004.

Art. 13
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 14
Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 15
Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregola-mentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 16
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all'articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. Nel periodi di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 17
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo I del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18
Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I, II, III e IV del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 19
Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano dif-

fondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 21
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 22
Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1, la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al mede-

simo comma 2 sull'apposito sito *web* istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri *www.sondaggipoliticoelettorali.it*, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 25
Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 e 11 - *quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale

per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 9.

7. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 7, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 7 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'articolo 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesi-

ma, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

Art. 26
Altre consultazioni elettorali

1. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo con altre consultazioni elettorali regionali, provinciali o comunali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito *web* della stessa Autorità: *www.agcom.it*.

Roma, 14 aprile 2004

Il Presidente
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale
GLORIA MARIA CALLARI

DELIBERA N. 59/04/CSP
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA FISSATA PER I GIORNI 12 E 13 GIUGNO 2004

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 aprile 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 25 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo "Statuto speciale per la Sardegna", e successive modificazioni;

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei consigli regionali a statuto ordinario", e successive modificazioni;

VISTA la legge della Regione autonoma della Sardegna 6 marzo 1979, n. 7, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale, e successive modificazioni", e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 aprile 2004, n. 90, recante "Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004";

RILEVATO che con decreto n. 61 del Presidente della Regione autonoma della Sardegna del 13 aprile 2004 sono state fissate per il 12 e 13 giugno 2004 le elezioni del presidente della Regione e del consiglio regionale;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per l'elezione del consiglio e del presidente della giunta della Regione autonoma della Sardegna fissate per i giorni 12 e 13 giugno 2004, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

CAPO I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 2
Soggetti politici

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale da rinnovare;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni che presentano un candidato alla carica di presidente della Regione;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale, in circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato regionale;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

Art. 3
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettere a), e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettere b e c).

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 1:00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestiva-

mente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 - 19:59; seconda fascia 14:00 - 15:59; terza fascia 22:00 - 23:59; quarta fascia 9:00 - 10:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6
Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/ER, reso disponibile nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *www.agcom.it*.

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ER, reso disponibile nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/ER, reso disponibile nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 8
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

c) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.

2. La presenza delle persone di cui al comma 1, lettera a), è vietata in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione di cui al comma 1.

3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

CAPO II
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 9
Programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera a) e punto II, lettere a), b) e c).

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 1:00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 10
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59; quinta fascia 15:00 – 17:59; sesta fascia 9:00 – 11:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ER resi disponibili nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *www.agcom.it*;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12
Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2004.

Art. 13
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 14
Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d) del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi median-

te un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 15
Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 16
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. Nel periodi di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo III
Disposizioni particolari

Art. 17
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo I del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18
Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I, II, III e IV del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 19
Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 21
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 22
Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito *web* istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri *www.sondaggipoliticoelettorali.it*, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 25
Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.

7. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 9.

8. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 7, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9. Il Comitato di cui al comma 7 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste

dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

10. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

11. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'articolo 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

13. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

Art. 26
Ambito territoriale di applicazione e altre consultazioni elettorali

1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio di Regioni non interessate dalle consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna per l'elezione del consiglio e del presidente della giunta della Regione autonoma della Sardegna con altre consultazioni elettorali europee, provinciali o comunali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito *web* della stessa Autorità: *www.agcom.it*.

Roma, 14 aprile 2004

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale
GLORIA MARIA CALLARI

DELIBERA N. 60/04/CSP

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI FISSATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2004

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 aprile 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 8 aprile 2004, n. 90, recante "Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004";

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale", e successive modificazioni;

RILEVATO che con decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2004 sono state fissate per i giorni 12 e 13 giugno 2004, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 26 e 27 giugno 2004, le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei comuni e del presidente della provincia e del consiglio provinciale delle province di cui all'elenco reso disponibile sul sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *www.agcom.it*;

VISTA la delibera n. 42/04/CSP del 24 marzo 2004, concernente "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta del sindaco e dei consigli di comuni della Provincia di Trento fissate per il giorno 9 maggio 2004";

RILEVATO che occorre adeguare le disposizioni di cui alla predetta delibera n. 42/04/CSP alle previsioni del codice di autoregolamentazione, emanato ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313, con il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali fissate per i giorni 12 e 13 giugno 2004, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. L'elenco dei comuni e delle province interessati dalla consultazione elettorale è reso disponibile sul sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *www.agcom.it*.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

CAPO I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 2
Soggetti politici

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli comunali o provinciali da rinnovare;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del consiglio comunale o del consiglio provinciale.

Art. 3
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettere a), e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera b).

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 1:00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 - 19:59; seconda fascia 14:00 - 15:59; terza fascia 22:00 – 23:59; quarta fascia 9:00 - 10:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6
Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EPC, reso disponibile nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *www.agcom.it*.

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EPC, reso disponibile nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EPC, reso disponibile nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 8
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi di informazione trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

c) fatti salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.

2. La presenza delle persone di cui al comma 1, lettera a), è vietata in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione di cui al comma 1.

3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali in campagna elettorale

Art. 9
Programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera a) e punto II, lettere a) e b).

3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 1:00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 10
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59; quinta fascia 15:00 – 17:59; sesta fascia 9:00 – 11:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EPC resi disponibili nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *www.agcom.it*;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EPC resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EPC resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12
Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2004.

Art. 13
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 14
Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 15
Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 16
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all'articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. Nel periodi di cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo III
Disposizioni particolari

Art. 17
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo I del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18
Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I, II, III e IV del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 19
Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

Titolo III
Stampa quotidiana e periodica

Art. 20
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 21
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 22
Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito *web* istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri *www.sondaggipoliticoelettorali.it*, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 25
Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.

7. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 9.

8. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 7, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9. Il Comitato di cui al comma 7 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

10. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

11. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'articolo 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

13. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

TITOLO VI
TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 26
Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco del Comune o a presidente delle Provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 27
Periodo di applicazione e ambito territoriale

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 13 giugno 2004, salva una eventuale estensione sino a tutto il 27 giugno 2004 in relazione a votazioni di ballottaggio.

2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente delibera.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne per le elezioni comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, con altre consultazioni elettorali europee, regionali o comunali saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

4. Le disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili, si applicano a consultazioni elettorali provinciali e comunali ulteriori rispetto a quelle dei comuni e delle province riportati nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, che per fatti sopravvenuti si svolgeranno nel mese di giugno 2004.

Art. 28
Adeguamento delle disposizioni della delibera n. 42/04/CSP

1. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento al periodo residuo della campagna per l'elezione del sindaco e dei consigli dei comuni della Provincia di Trento di cui alla delibera n. 42/04/CSP del 24 marzo 2004 si applicano le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, di cui al presente provvedimento, con efficacia sino a tutto il 9 maggio 2004, salva una eventuale estensione sino a tutto il 23 maggio 2004 in relazione a votazioni di ballottaggio.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel *sito web* della stessa Autorità: *www.agcom.it.*

Roma, 14 aprile 2004

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale
GLORIA MARIA CALLARI

Nota

Comunicato di rettifica

relativo alla deliberazione n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004 concernente *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo fissata per i giorni 12 e 13 giugno 2004"*

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2004:

pagina 24, all'art. 9, comma 2, le parole: "*all'art. 1*" sono sostituite dalle seguenti: "*all'art. 2, comma 1*"; pagina …. , all'art. 14, comma 1, le parole: *"presentazione delle candidature"* sono sostituite dalle seguenti: *"convocazione dei comizi elettorali"*.

Comunicato di rettifica

relativo alla deliberazione n. 59/04/CSP del 14 aprile 2004 concernente *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del consiglio e del presidente della giunta della Regione autonoma della Sardegna fissata per i giorni 12 e 13 giugno 2004"*

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2004:

pagina 33, all'art. 9, comma 2, le parole: "*all'art. 1*" sono sostituite dalle seguenti: "*all'art. 2, comma 1*" e le parole: *"lettere a) e b)"* sono sostituite dalle seguenti: *"lettere a), b) e c)"*; pagina …. , all'art. 14, comma 1, le parole: *"presentazione delle candidature"* sono sostituite dalle seguenti: *"convocazione dei comizi elettorali"*.

Comunicato di rettifica

relativo alla deliberazione n. 60/04/CSP del 14 aprile 2004 concernente *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004"*

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2004:

pagina 40, all'art. 3, comma 1, le parole: *"lettere b) e c)"* sono sostituite dalle seguenti: "*lettera b)*"; pagina 42, all'art. 9, comma 2, le parole: *"all'art. 1"* sono sostituite dalle seguenti: "*all'art. 2, comma 1*"; pagina …. , all'art. 14, comma 1, le parole: *"presentazione delle candidature"* sono sostituite dalle seguenti: *"convocazione dei comizi elettorali"*.

PROCEDURE INTERNE AVENTI RILEVANZA ESTERNA

DELIBERA N. 334 /03/CONS
DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ATTRIBUITE ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, AI SENSI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA COMP/M.2876 DEL 2 APRILE 2003 (NEWSCORP/TELEPIÙ)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 17 settembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'articolo 1, commi 6 e 11;

VISTO il nuovo quadro normativo europeo in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, ed in particolare la direttiva 2002/21/CE, che istituisce il nuovo quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, e la direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime;

VISTA la decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003, relativa al procedimento n. M 2876 - NewsCorp/Telepiù, ed in particolare la Parte II, Obblighi, paragrafi 10, Offerta Wholesale Premium, 11, Accesso alla Piattaforma, 12, Protezione dei clienti della Piattaforma Unica e contratti con i rivenditori, e 15, Risoluzione delle controversie;

VISTA la delibera n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001, recante adozione del regolamento concernente le controversie tra organismi di telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 11 aprile 2001, n. 85;

VISTA la delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, recante adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 luglio 2002, n. 167;

VISTA la delibera n. 435/01/CONS del 14 novembre 2001, recante approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, Suppl. ord. n. 259, ed in particolare l'articolo 28;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 9/2003, recante disposizioni organizzative relative al monitoraggio delle attività della piattaforma digitale a pagamento, pubblicata sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 29 luglio 2003;

RITENUTO che, in base alla decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003, nel caso in cui sorga una controversia in merito all'attuazione della Parte II degli Impegni ivi previsti, e qualora l'oggetto della controversia riguardi i paragrafi 10, 11 o 12.1 e rientri nelle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della normativa italiana o comunitaria, "la parte denunciante avrà diritto a rimettere la questione all'AGCOM, a condizione che la parte denun-

ciante e le società Obbligate si siano dapprima adoperate al meglio per risolvere la questione attraverso un compromesso negoziale", e che "le Controversie AGCOM saranno decise in via definitiva dall'AGCOM nel rispetto della normativa comunitaria, ivi inclusa la Decisione e gli impegni, e della regolamentazione italiana applicabile al settore";

RITENUTO che, dal punto di vista oggettivo, ai sensi della predetta decisione, perché una controversia possa essere sottoposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, occorre la contemporanea sussistenza di due condizioni: che l'oggetto della stessa riguardi i paragrafi 10, 11 o 12.1 e che la controversia rientri nelle competenze dell'Autorità, ai sensi della normativa italiana o comunitaria;

RITENUTO che, in forza dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97, sussiste un potere di carattere generale in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra utenti e operatori o tra questi ultimi;

VISTA la decisione comunitaria che, al paragrafo 15, lettera (a), (iii), dopo l'indicazione degli elementi che consentono tecnicamente l'avvio della procedura, stabilisce che: "La procedura di risoluzione della controversia dovrà seguire la procedura prevista nella delibera n. 148/01/CONS dell'AGCOM o qualsiasi simile regola procedurale che [sia] applicabile di volta in volta";

RITENUTO che dal confronto tra la previsione normativa di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9, della legge n. 249/97, e degli articoli 2 e 3 della citata delibera n. 148/01/CONS, con quella di cui al citato paragrafo 15 degli Impegni emerge un diverso ambito oggettivo e soggettivo delle controversie ivi disciplinate, avendo quelle relative all'"Offerta Wholesale Premium", all' "Accesso alla Piattaforma" e alla "Protezione dei clienti della Piattaforma Unica e contratti con i rivenditori", di cui ai paragrafi 10, 11 e 12.1 degli Impegni, un ambito più ampio rispetto a quelle oggetto della delibera n. 148/01/CONS, e coinvolgendo innovativi e peculiari profili di convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione, che non risultano interamente riferibili alla disciplina dell'accesso alle infrastrutture o a quella dell'accesso speciale alla rete, così come alla fornitura di servizi e prodotti;

RITENUTO che la competenza a dirimere le controversie deferibili all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui al citato paragrafo 15 spetta al Consiglio, in forza della previsione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14, della legge n. 249/97, a cui compete altresì, come indicato dalla decisione comunitaria, di individuare "le regole procedurali applicabili di volta in volta";

RITENUTO di applicare alle controversie di cui ai paragrafi 10 e 11 degli Impegni le regole contenute al Capo II della delibera n. 148/01/CONS, e a quelle di cui al paragrafo 12.1 degli Impegni le regole procedurali contenute nella delibera n. 182/02/CONS, avente ad oggetto la disciplina delle controversie relative agli utenti, intendendosi riferiti al Consiglio i poteri attribuiti dai predetti Regolamenti alla Commissione per le infrastrutture e le reti;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini della presente delibera si intendono per:

a) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) "Consiglio", il Consiglio dell'Autorità;

c) "Decisione", la decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003 relativa al procedimento n. M.2876 – NewsCorp/Telepiù;

d) "Società Obbligate", la Piattaforma Unica e News, così come definite dalla Decisione;

e) "Impegni", gli impegni assunti dalle Società Obbligate innanzi alla Commissione europea in base alla Decisione;

f) "Parte denunciante", il soggetto che, assumendo il mancato rispetto degli Impegni da parte delle Società obbligate, rimetta la decisione della controversia all'Autorità.

Art. 2
Procedura relativa alle controversie in tema di Offerta *Wholesale Premium* e di Accesso alla Piattaforma

1. Alle controversie riguardanti i paragrafi 10, Offerta *Wholesale Premium*, e 11, Accesso alla Piattaforma, degli Impegni, si applica la disciplina procedurale di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera dell'Autorità n. 148/01/CONS, del 28 marzo 2001, intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto Regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti.

Art. 3
Procedura relativa alle controversie in tema di protezione dei clienti della Piattaforma Unica e contratti con i rivenditori

1. Alle controversie riguardanti il contenuto del paragrafo 12.1, "Protezione dei clienti della Piattaforma Unica e contratti con i rivenditori" degli Impegni, si applica la procedura prevista dal Regolamento concernente la risoluzione delle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti, approvato con delibera dell'Autorità n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto Regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti.

Art. 4
Decisione dell'Autorità

1. In caso di mancato esito positivo della conciliazione l'Autorità, su istanza anche di una sola parte, decide in via definitiva la controversia con atto vincolante.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249, rientra nelle competenze del Consiglio dell'Autorità l'adozione degli atti vincolanti di cui al comma 1.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione europea.

Roma, 17 settembre 2003

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale
MARIA ROSARIA MASTROPASQUA

DELIBERA N. 335/03/CONS
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACCESSO AI DOCUMENTI APPROVATO CON DELIBERA N. 217/01/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 24 settembre 2003;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma 9;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n. 265, ed in particolare l'articolo 4;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 giugno 2001, n. 141;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34;

VISTA la proposta formulata dal Gruppo di lavoro istituito con determinazione del Segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002;

RITENUTA la necessità di semplificare e di meglio specificare alcun aspetti del procedimento in materia di accesso;

UDITA la relazione del Commissario Prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. La lettera e), del comma 1, dell'art. 1, del regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituita dalla seguente: "*e) per unità organizzative, le unità organizzative di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*".

2. Il comma 1, dell'art. 2, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: "*1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare, personalmente ovvero a mezzo di procuratori speciali, il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità mediante richiesta scritta, specifica e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni. I Dipartimenti e i Servizi predispongono periodicamente un'informativa al Consiglio sull'esito delle richieste di accesso*".

3. L'articolo 3, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: "*Art. 3. 1. I soggetti che intendono sottrarre all'ac-*

cesso le informazioni fornite presentano all'unità organizzativa competente un'apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. 2. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non è stata presentata la richiesta di cui al comma 1, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro e non oltre i successivi cinque giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza. 3. L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato, l'eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1".

4. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 4, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS è sostituita dalla seguente: "*a) le note, le eventuali proposte della struttura ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti*".

5. Al comma 3, dell'art. 4, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, dopo le parole: "*non sia stata autorizzata*" sono inserite le seguenti: "*o prevista, anche in base alla normativa di recepimento delle direttive comunitarie*".

6. Il comma 4, dell'art. 4, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: "*4. L'accessibilità di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria è comunque differita fino all'avvio del procedimento*".

7. L'alinea del comma 6, dell'art. 4, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: "*6. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:* [...]"

8. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è aggiunto il seguente: "*7 bis. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche all'accesso partecipativo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 241 del 1990*".

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con la delibera n. 217/01/CONS, coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato A.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 24 settembre 2003

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 335/03/CONS
TESTO DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACCESSO AI DOCUMENTI, APPROVATO CON DELIBERA N. 217/01/CONS COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA N. 335/03/CONS

Art. 1

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) per Consiglio, il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d) per Commissioni, la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti;

e) per unità organizzative, le unità organizzative di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

f) per bollettino, il bollettino di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 2

1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare, personalmente ovvero a mezzo di procuratori speciali, il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità mediante richiesta scritta, specifica e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni. I Dipartimenti e i Servizi predispongono periodicamente un'informativa al Consiglio sull'esito delle richieste di accesso.

2. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su iniziativa di questi, altro funzionario appartenente all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

3. Il diritto di accesso ai documenti contenenti informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese è esercitato esclusivamente tramite la visione di tali documenti, nei soli limiti in cui ciò sia necessario per curare o difendere gli interessi giuridici del soggetto istante. Le unità organizzative adottano tutti i necessari accorgimenti per salvaguardare l'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate non siano divulgate.

4. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso.

5. Il differimento dell'accesso ai documenti può essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'Autorità in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.

6. Per ciascun procedimento, a cura dell'ufficio competente, è predisposto un apposito indice analitico dei documenti, con l'indicazione di quelli classificati come riservati o secretati e del relativo contenuto.

Art. 3

1. I soggetti che intendono sottrarre all'accesso le informazioni fornite presentano all'unità organizzativa competente un'apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

2. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non è stata presentata la richiesta di cui al comma 1, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro e non oltre i successivi cinque giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza.

3. L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato, l'eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1.

Art. 4

1. Sono sottratti all'accesso, oltre ai documenti di cui all'art. 2, comma 4:

a) le note, le eventuali proposte della struttura ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti;

b) gli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso di indagini conoscitive;

c) gli atti e i documenti concernenti l'attività di segnalazione al Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 1), della legge;

d) i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Autorità e siano in questi ultimi richiamati;

e) gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell'Autorità;

f) i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso e nelle parti in cui riportino opinioni singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni;

g) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative.

2. I documenti formati dall'Autorità o detenuti stabilmente dalla stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento.

3. Sono sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata o prevista, anche in base alla normativa di recepimento delle direttive comunitarie, la divulgazione.

4. L'accessibilità di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria è comunque differita fino all'avvio del procedimento.

5. Il Consiglio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, le modalità organizzative di accesso alla sede dell'Autorità e i costi di riproduzione della documentazione.

6. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione del personale dipendente contenente notizie riservate;

b) elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l'assunzione del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

c) documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

d) documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle persone;

e) documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni private del personale dipendente;

f) documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto istruttorio, a procedimenti disciplinari, fino all'esaurimento del relativo iter, nonché monitori e cautelari, e la documentazione concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;

g) documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;

h) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

7. In caso di dubbio fra possibili interpretazioni delle disposizioni che precedono o sulla loro corretta applicazione, e per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento, le unità organizzative uniformano la propria azione ai principi di trasparenza, partecipazione e pari opportunità di tutela.

7 *bis*. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche all'accesso partecipativo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 241 del 1990.

DELIBERA N. 336/03/CONS
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE APPROVATO CON DELIBERA N. 425/01/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 24 settembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34;

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 25/01/CONS del 7 novembre 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294;

VISTA la proposta formulata dal Gruppo di lavoro istituito con determinazione del Segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002;

CONSIDERATA l'opportunità di integrare e semplificare le disposizioni inerenti la procedura sanzionatoria dell'Autorità;

UDITA la relazione del Commissario Prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. La lettera c), comma 1, dell'art.1, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, è sostituita dalla seguente: "*c) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*".

2. L'articolo 2 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, è sostituito dal seguente:

"*Articolo 2.1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità*".

Art. 2

1. All'articolo 3 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni o organizzazioni rappresentative dei loro interessi che intendono segnalare presunte violazioni alla normativa di settore debbono inviare la relativa denuncia al Dipartimento vigilanza e controllo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o telefax. Qualora le presunte violazioni riguardino la normativa in materia di telecomunicazioni, la relativa denuncia potrà essere inoltrata compilando il formulario S, di cui all'articolo 2 della delibera 182/02/CONS, disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it)*".

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, esperita ogni opportuna ed idonea verifica circa la fondatezza dei fatti segnalati, redige articolata relazione in merito e la trasmette, unitamente ai relativi atti, al Dipartimento garanzie e contenzioso.*"

c) Il comma 4 è sostituito dal seguente: "*4. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione della denuncia qualora, all'esito delle verifiche, i fatti segnalati non risultino fondati e ne informa periodicamente l'organo collegiale competente*".

d) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "*5. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione delle denunce generiche o manifestamente infondate. Si considerano generiche le segnalazioni che si limitano ad imputare ad un soggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente infondate le segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore*".

e) Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"*5 bis. Le segnalazioni trasmesse dalla Polizia postale e delle telecomunicazioni, dalla Guardia di finanza e dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, sono inviate al Dipartimento garanzie e contenzioso. Tali segnalazioni devono riportare:*

a) una precisa descrizione del fatto;

b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;

c) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;

d) i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;

e) i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione".

Art. 3

1. All'articolo 4 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, esaminata la relazione e gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 3, ovvero le segnalazioni trasmesse ai sensi dell'art. 3, comma 5 bis, procede all'accertamento formale dei fatti previa qualificazione giuridica della fattispecie, redigendo processo verbale. Dispone quindi l'avvio del procedimento sanzionatorio con l'atto di contestazione, che contiene una sommaria esposizione dei fatti, la violazione riscontrata, l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove è possibile prendere visione degli atti, il termine entro cui gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 6, comma 1, e la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all'organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti avviati* ".

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento formale dei fatti di cui al comma 1 e con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689*".

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Qualora dalla relazione e dagli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 3, nonché dalle segnalazioni di cui all'art. 3, comma 5 bis, non emergano fatti che integrano violazione delle disposizioni di settore, il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso ne dispone l'archiviazione e ne informa periodicamente l'organo collegiale competente*".

Art. 4

1. Dopo l'articolo 4 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, è inserito il seguente articolo 4 *bis*, rubricato "Termini del procedimento":

"*1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.*

2. Entro il termine di 120 giorni il Dipartimento garanzie e contenzioso conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo art. 8, comma 1, all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione.

3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi del successivo articolo 5.

4. Nel procedimento previsto dall'art. 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 il termine di cui al comma 1 si applica ai fini dell'adozione del provvedimento di diffida".

Art. 5

1. All'articolo 5 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "*elementi di valutazione*" sono sostituite dalle parole "*informazioni o ulteriori elementi di valutazione*".

b) Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "*2 bis. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 4 bis, che in ogni caso non può essere superiore a sessanta giorni, opera*:

a) *dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione*;

b) *dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale*".

Art. 6

1. All'articolo 8 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione la proposta di schema di provvedimento unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento*".

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento sanzionatorio previsto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento*".

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l'organo collegiale trasmette gli atti al Dipartimento garanzie e contenzioso specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 bis è prorogato di ulteriori sessanta giorni*".

Art. 7

1. Dopo l'articolo 8 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, è inserito il seguente articolo 9, rubricato "Comunicazione dei provvedimenti": "*1. Il Dipartimento garanzie e contenzioso provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dall'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione*".

2. Dopo l'articolo 9, come inserito dal precedente comma, è inserito il seguente articolo 10, rubricato "Pubblicazione": "*1. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità sono pubblicati sul Bollettino ufficiale dell'Autorità*".

Art. 8

1. Le modifiche e le integrazioni apportate dalla presente delibera si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con la delibera n. 425/01/CONS, coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato A.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Roma, 24 settembre 2003

Il Presidente della riunione
SILVIO TRAVERSA

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 336/03/CONS
TESTO DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE APPROVATO CON DELIBERA N. 425/01/CONS COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA N. 336/03/CONS

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

b) per organo collegiale, l'organo collegiale cui spetta il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento;

c) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d) per dipartimento, il dipartimento che, conformemente al presente regolamento, svolge le attività preparatorie ed istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui al presente regolamento;

e) per responsabile del procedimento, il responsabile di ciascuna unità organizzativa o altro funzionario all'uopo designato a cui, conformemente al regolamento di organizzazione, è

assegnata la responsabilità dello svolgimento delle attività istruttorie e ogni altro adempimento inerente il procedimento di cui al presente regolamento;

f) per regolamento concernente l'accesso ai documenti, il regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.141 del 20 giugno 2001.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità.

Art. 3
Impulso al procedimento

1. L'Autorità esercita il potere sanzionatorio:

- d'ufficio, ove nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali venga a conoscenza di infrazioni;
- su denuncia.

2. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni o organizzazioni rappresentative dei loro interessi che intendono segnalare presunte violazioni alla normativa di settore debbono inviare la relativa denuncia al Dipartimento vigilanza e controllo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o telefax. Qualora le presunte violazioni riguardino la normativa in materia di telecomunicazioni, la relativa denuncia potrà essere inoltrata compilando il formulario S, di cui all'articolo 2 della delibera 182/02/CONS, disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it).

3. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, esperita ogni opportuna ed idonea verifica circa la fondatezza dei fatti segnalati, redige articolata relazione in merito e la trasmette, unitamente ai relativi atti, al Dipartimento garanzie e contenzioso.

4. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione della denuncia qualora, all'esito delle verifiche, i fatti segnalati non risultino fondati e ne informa periodicamente l'organo collegiale competente.

5. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione delle denunce generiche o manifestamente infondate. Si considerano generiche le segnalazioni che si limitano ad imputare ad un soggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente infondate le segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore.

5 *bis*. Le segnalazioni trasmesse dalla Polizia postale e delle telecomunicazioni, dalla Guardia di finanza e dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, sono inviate al Dipartimento garanzie e contenzioso. Tali segnalazioni devono riportare:

a) una precisa descrizione del fatto;

b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;

c) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;

d) i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;

e) i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione.

Art. 4
Avvio del procedimento

1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, esaminata la relazione e gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 3, ovvero le segnalazioni trasmesse ai sensi dell'art. 3, comma 5 *bis*, procede all'accertamento formale dei fatti previa qualificazione giuridica della fattispecie, redigendo processo verbale. Dispone quindi l'avvio del procedimento sanzionatorio con l'atto di contestazione, che contiene una sommaria esposizione dei fatti, la violazione riscontrata, l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove è possibile prendere visione degli atti, il termine entro cui gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 6, comma 1, e la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all'organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti avviati.

2. L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento formale dei fatti di cui al comma 1 e con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Qualora dalla relazione e dagli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 3, nonché dalle segnalazioni di cui all'art. 3, comma 5 *bis*, non emergano fatti che integrano violazione delle disposizioni di settore, il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso ne dispone l'archiviazione e ne informa periodicamente l'organo collegiale competente.

Art. 4 *bis*
Termini del procedimento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.

2. Entro il termine di 120 giorni il Dipartimento garanzie e contenzioso conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo art. 8, comma 1, all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione.

3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi del successivo articolo 5.

4. Nel procedimento previsto dall'art. 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, il termine di cui al comma 1 si applica ai fini dell'adozione del provvedimento di diffida.

Art. 5
Attività istruttoria

1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso o il responsabile del procedimento possono disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.

2. La richiesta deve indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;

b) lo scopo della richiesta;

c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;

d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni;

e) le sanzioni eventualmente applicabili.

2 *bis*. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 4 *bis*, che in ogni caso non può essere superiore a sessanta giorni, opera:

a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;

b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale.

Art. 6
Accesso ai documenti

1. I soggetti ai quali è stato notificato l'atto di contestazione possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalità previste dal regolamento concernente l'accesso ai documenti.

Art. 7
Partecipazione al procedimento

1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine indicato nella contestazione, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonché chiedere di essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione.

2. L'audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno sette giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale informati sui fatti. Dell'audizione è redatto verbale.

Art. 8
Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori

1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione la proposta di schema di provvedimento unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.

2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento sanzionatorio previsto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l'organo collegiale trasmette gli atti al Dipartimento garanzie e contenzioso specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 *bis* è prorogato di ulteriori 60 giorni.

4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9
Comunicazione dei provvedimenti

1. Il Dipartimento garanzie e contenzioso provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dall'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.

Art. 10
Pubblicazione

1. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità sono pubblicati sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

DELIBERA N. 453/03/CONS
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 23 dicembre 2003;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;

VISTE le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

VISTA la direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);

VISTA la raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTE le linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione europea il 9 luglio 2002;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", di seguito "codice";

VISTO il regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'articolo 34;

VISTA la delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999 che prevede, come strumento generale per garantire l'attuazione dei principi di trasparenza e di partecipazione, la possibilità di svolgere consultazioni pubbliche anche nell'ambito procedimentale;

VISTO l'art.11 del codice, con il quale si stabilisce che l'Autorità renda pubblica la procedura di consultazione prevista dalle disposizioni del codice stesso;

CONSIDERATI gli approfondimenti effettuati dal Gruppo di lavoro istituito con determinazione del Segretario generale n.16/SG/2003 del 3 ottobre 2003;

UDITA la relazione del Commissario Dott.ssa Paola Manacorda, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Ferme restando le garanzie di partecipazione al procedimento, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle specifiche disposizioni contenute nelle delibere dell'Autorità, il meccanismo di consultazione di cui all'art. 11 del codice si applica:

a) nelle ipotesi specificamente previste dal codice di cui agli articoli 18; 19, comma 8; 27, comma 9; 29, comma 1; 42, commi 4 e 5; 43, comma 2; 45, comma 4; 89, comma 2;

b) nell'ambito degli altri procedimenti ove il responsabile del procedimento riscontri, in sede di avvio del procedimento, che la funzione di regolazione svolta dall'Autorità è destinata a tradursi in disposizioni di carattere normativo o a contenuto generale.

2. L'Autorità, su proposta degli Uffici, avvia i procedimenti di cui al comma precedente. La notizia dell'avvio è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità.

3. Il responsabile del procedimento, valutato il requisito dell'impatto rilevante nel mercato di riferimento, predispone il testo della proposta di provvedimento e, previa approvazione da parte dell'Autorità, la sottopone a consultazione. La proposta di provvedimento, oggetto della consultazione, può assumere la forma di uno schema di provvedimento o di un documento recante i presupposti normativi, il contenuto e le finalità della proposta.

Art. 2
Avvio della fase di consultazione

1. Il testo della proposta da sottoporre a consultazione e l'avviso relativo alla possibilità di inviare le proprie osservazioni è portato a conoscenza delle parti interessate, e nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ai soggetti immediatamente individuabili come destinatari dell'atto, a mezzo di comunicazione diretta o altri metodi idonei, compresa la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* o la pubblicazione sul sito Internet dell'Autorità.

2. All'avviso di cui al comma 1 possono essere allegati appositi modelli da compilare al fine di agevolare l'esame e la valutazione delle osservazioni da parte dell'Autorità.

3. La notizia dell'avvio della fase di consultazione ed il testo della proposta di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e nel sito Internet dell'Autorità.

Art. 3
Acquisizione delle osservazioni

1. Entro il termine perentorio, comunque non inferiore a trenta giorni, stabilito nell'avviso e decorrente dalla comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, la parte interessata può inviare le proprie osservazioni, oppure può chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine, di illustrare le proprie osservazioni nel corso di un'audizione.

2. Nel corso dell'audizione, da tenersi entro il medesimo termine di cui al comma 1, la parte illustra la propria posizione sulla base di un documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio della predetta audizione. Al termine dell'audizione è redatto verbale recante, in forma sintetica, le principali osservazioni e dichiarazioni della parte. Il verbale è sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dal soggetto legittimato a rappresentare la parte ovvero dal soggetto cui sia stata conferita apposita procura.

3. Se il testo della proposta ha natura di atto di regolazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), i partecipanti alla consultazione, secondo le indicazioni contenute nell'avviso, formulano anche le proprie considerazioni relative all'impatto delle misure proposte, ai fini dell'analisi di cui all'art.13 del codice.

Art. 4
Conclusione della fase di consultazione

1. La sintesi dei risultati della fase di consultazione è comunicata ai partecipanti mediante un apposito documento, pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito Internet dell'Autorità, ovvero recepita nelle motivazioni del provvedimento finale. Nella motivazione del provvedimento finale sono comunque esplicitati gli orientamenti generali ricavabili dalle osservazioni formulate e sono indicate le motivazioni che giustificano le definitive determinazioni dell'Autorità.

2. Ai fini dell'acquisizione del prescritto parere nelle ipotesi previste dal codice, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è inviato lo schema di provvedimento che tiene conto delle osservazioni formulate in sede di consultazione e, ove richiesto dalla predetta Autorità, i documenti relativi alla consultazione svolta.

Art. 5
Limitazioni all'accesso

1. I partecipanti alla consultazione che intendono sottrarre all'accesso alcuni degli elementi documentali trasmessi unitamente alle osservazioni, devono effettuare, al momento della presentazione delle osservazioni, la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 217/01/CONS, indicando i documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

Art. 6
Disposizioni finali

1. Le norme contenute nella presente delibera si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito Internet dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, li 23 dicembre 2003

Il Commissario relatore
PAOLA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 118/04/CONS
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI ISTRUTTORI DI CUI AL NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 5 maggio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito, il Codice), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003, ed in particolare gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19;

VISTA la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003 (di seguito, la Raccomandazione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

VISTA la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2003, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002;

VISTO il Regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete locale del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 336 del 30 dicembre 2000;

VISTA la delibera n. 160/03/CONS del 7 maggio 2003, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 2003, n. 134;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 5 novembre 2002, n. 259 ed in particolare l'articolo 24 concernente i compiti dei coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;

VISTE le risposte ai questionari inviati dall'Autorità alle imprese attive nei mercati delle comunicazioni elettroniche nel mese di agosto 2003, e le risposte alle richieste di integrazione di informazioni pervenute nel dicembre 2003;

VISTA la Raccomandazione sui mercati rilevanti che identifica diciotto mercati, e specificamente:

A) Servizi al dettaglio:

1. accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali;

2. accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali;

3. servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;

4. servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;

5. servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;

6. servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;

7. insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all'art. 18 e all'allegato VII della direttiva servizio universale);

B) Servizi all'ingrosso:

8. raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;

9. terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa;

10. servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa;

11. accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga;

12. accesso a banda larga all'ingrosso;

13. fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate;

14. fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani;

15. accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili menzionati separatamente all'allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE;

16. terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili;

17. mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di *roaming* per le reti telefoniche pubbliche mobili;

18. servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali.

CONSIDERATE le caratteristiche e la struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche, alla luce delle rilevazioni, delle analisi, delle informazioni, dei dati in possesso dall'Autorità all'esito dell'attività di regolamentazione e di vigilanza finora svolta;

CONSIDERATO che l'Autorità ritiene di assumere a riferimento, in sede di avvio dei procedimenti relativi alle analisi di mercato previste dall'articolo 19 del Codice, i mercati individuati nella Raccomandazione citata, e di svolgere la predetta attività anche sulla base delle rilevazioni e dei dati in suo possesso, non sussistendo, allo stato, ragioni economico-giuridiche per discostarsi dalle indicazioni contenute nella Raccomandazione sui mercati rilevanti, e riservandosi, altresì, di procedere ad un'eventuale segmentazione all'interno degli stessi mercati, all'esito della suddetta analisi;

CONSIDERATO che il Codice prevede che siano effettuate le analisi dei mercati individuati nella Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 e che per ciascun mercato rilevante individuato sia valutata l'effettiva concorrenzialità;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto stabilito all'articolo 19, comma 4, del Codice, se l'Autorità conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale non impone, né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione di cui al comma 3; qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante, dandone rituale comunicazione;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto stabilito all'articolo 19, comma 5, del Codice, qualora l'Autorità accerti, anche mediante un'analisi dinamica, che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano;

CONSIDERATA l'opportunità di svolgere con riferimento a ciascun mercato, e secondo quanto indicato nelle considerazioni che precedono, un procedimento che ha ad oggetto l'attività di analisi del mercato, la valutazione sulla concorrenzialità, l'identificazione degli eventuali operatori domi-

nanti e la formulazione di una proposta in merito alla revoca, mantenimento o modifica degli obblighi esistenti, ovvero in merito all'introduzione di nuovi obblighi;

CONSIDERATO che i predetti procedimenti, data la loro complessità e peculiarità, hanno ad oggetto attività che coinvolgono le competenze di più Dipartimenti e Servizi dell'Autorità, e che pertanto risulta opportuno demandare ai Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi, d'intesa con i Direttori dei Dipartimenti e dei Servizi interessati, la nomina del responsabile di ciascun procedimento, stabilendo altresì le modalità organizzative più idonee;

CONSIDERATO che risulta necessario che i Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi, unitamente al Direttore del Servizio giuridico, assicurino coerenza operativa e gestionale ai vari procedimenti, al fine di garantire la massima efficienza e uniformità di indirizzo al complesso delle attività previste;

CONSIDERATO che le proposte di provvedimento saranno sottoposte alle procedure di cui agli articoli 11 e 12 del Codice, nonché alla consultazione prevista dalla delibera n. 453/03/CONS.

CONSIDERATO che, al termine della fase di consultazione nazionale, lo schema di provvedimento sarà inviato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quanto previsto dall'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004;

CONSIDERATO che, al termine delle fasi sopra descritte, la proposta di provvedimento, una volta acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sarà inviata alla Commissione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del Codice e dalla Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

RITENUTO che gli obblighi ad oggi esistenti in capo agli operatori notificati come aventi significativo potere di mercato ai sensi del precedente quadro regolamentare rimangono comunque validi, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

UDITA la relazione dell'Ing. Mario Lari, Commissario relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

DELIBERA

Art. 1
Disciplina dei procedimenti istruttori relativi alle analisi di mercato

1. I Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, d'intesa con il Direttore del Dipartimento o del Servizio interessato, dispongono, con propria determinazione, la nomina del responsabile del procedimento relativo a ciascuno dei mercati indicati in premessa, stabilendo altresì idonee modalità organizzative per lo svolgimento degli stessi.

2. I Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi, unitamente al Direttore del Servizio Giuridico, assicurano uniformità operativa e gestionale ai vari procedimenti, al fine di garantire la massima efficienza e uniformità di indirizzo al complesso delle attività previste, e riferiscono periodicamente al Consiglio circa l'andamento dei procedimenti stessi.

3. Fatte salve le sospensioni di cui al successivo comma, il termine di conclusione dei procedimenti è di centoventi giorni dalla pubblicazione o comunicazione delle determinazioni di cui al comma 1.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:

a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

c. per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quando indicato nell'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

d. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quando indicato dall'articolo 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

5. Ciascun procedimento ha ad oggetto l'analisi del mercato rilevante, la valutazione di concorrenzialità, l'identificazione degli eventuali operatori dominanti e la formulazione di una proposta in merito alla revoca, mantenimento o modifica degli obblighi esistenti, ovvero in merito all'introduzione di nuovi obblighi.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 5 maggio 2004

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

DELIBERA N. 232/03/CONS
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 3 luglio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 4);

VISTA la propria delibera n.17/98 del 16 giugno 1998, con la quale è stato approvato il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, nonché le successive modifiche ed integrazioni al citato regolamento;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

VISTO il protocollo d'intesa per il potenziamento ed il consolidamento della struttura organizzativa dell'Autorità siglato con le Organizzazioni sindacali FALBI, FISAC-CGIL, SIBC-FISAV in data 23 maggio 2003, ed in particolare l'impegno assunto dall'Autorità di "individuare modalità, compresa l'istituzione della vice dirigenza, per garantire la responsabilità degli uffici/aree, o parte degli stessi, allocati su Napoli, in assenza del dirigente";

RAVVISATA pertanto la necessità di adeguare l'articolo 25 (Funzionari) del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale introducendo la previsione dell'istituto della delega a funzionari di funzioni dirigenziali, nonché dell'istituto della vice dirigenza;

RILEVATA altresì l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni al medesimo regolamento in considerazione dell'esigenza di disciplinare in modo più puntuale gli istituti di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso, recanti rispettivamente "*Festività*" e "*Congedo, malattia e aspettativa per motivi di salute*", adeguandolo alla disciplina prevista in materia dalla normativa di riferimento;

VISTI gli accordi siglati in data 19 giugno 2003 con le organizzazioni sindacali FALBI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SIBC-FISAV, relativi alle modifiche da apportare al citato regolamento;

VISTA la proposta del Segretario generale;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1
Approvazione accordi sindacali

1. Sono approvati gli accordi di cui in premessa, raggiunti in data 19 giugno 2003 con le Organizzazioni sindacali.

Art. 2
Modifiche ed integrazioni all'articolo 10 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale

1. All'art. 10 (*Festività*) del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sono considerati giorni semifestivi il 14 agosto, il 24 ed il 31 dicembre. In tali giorni - fermi restando i termini d'inizio dell'orario di lavoro - la durata del normale orario di lavoro giornaliero è ridotta a cinque ore."

b) è aggiunto il seguente comma 3:

"3. Sono considerati giorni festivi le giornate di celebrazione della festa del Santo Patrono della sede dove il dipendente presta servizio, purché ricadenti in giorno lavorativo."

Art. 3
Modifiche ed integrazioni all'articolo 14 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale

1. L'art. 14 (*Congedo, malattia e aspettativa per motivi di salute*) del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale è integralmente sostituito come segue:

"Art.14 - Congedo per malattia e aspettativa per motivi di salute.

1. Il dipendente che, per accertate ragioni di salute tempestivamente documentate, anche ai fini di eventuali controlli, sia nell'impossibilità di prestare servizio è posto in congedo per malattia con diritto alla retribuzione per un periodo che non può superare 90 giorni nel corso di dodici mesi. Detto periodo di novanta giorni è ridotto di altrettanti giorni per quanti il dipendente sia stato assente per ragioni di malattia o abbia fruito di aspettativa per motivi di salute nei dodici mesi antecedenti l'inizio della nuova assenza per malattia.

2. Il periodo di congedo di cui al precedente comma può essere prolungato fino ad un anno se trattasi di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

3. Esaurito il congedo per malattia di cui al comma 1, il dipendente che non sia in condizioni di prestare servizio è collocato in aspettativa.

4. L'aspettativa ha termine con il cessare della causa per la quale è stata disposta e, comunque, non può protrarsi per un periodo superiore a due anni.

5. Durante l'aspettativa per motivi di salute il dipendente ha titolo alla retribuzione:

a) per i primi dodici mesi se ha anzianità fino a 15 anni;

b) per i primi quindici mesi se ha anzianità superiore a 15 anni e fino a 20 anni;

c) per i primi diciotto mesi se ha anzianità superiore a 20 anni.

6. Ai fini del computo di cui sopra sono da comprendere le anzianità convenzionali riconosciute ed i periodi di servizio riscattati per il trattamento di quiescenza, ad eccezione dell'anzianità di laurea.

7. Il prolungamento del periodo di conservazione della retribuzione compete anche al dipendente che maturi l'anzianità occorrente mentre si trova nello stato di aspettativa.

8. Se la malattia è riconosciuta dipendente da cause di servizio la retribuzione è attribuita per l'intero periodo di aspettativa.

9. Agli effetti della determinazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o più periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nel giro di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo di servizio attivo inferiore a novanta giorni."

Art. 4
Modifiche ed integrazioni all'articolo 25 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale

1. All'art. 25 (*Funzionari*) del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I dirigenti, d'intesa con il responsabile dell'unità organizzativa di primo livello, per specifiche e comprovate ragioni di servizio e per un periodo di tempo determinato, possono delegare con atto scritto e motivato alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui all'art. 24 a funzionari assegnati nell'ambito del proprio ufficio. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 c.c.."

b) è aggiunto il seguente comma 4:

"4. I funzionari, nell'ambito dell'unità organizzativa di appartenenza, possono svolgere la funzione di vicedirigente. La disciplina attuativa dell'istituto della vicedirigenza è definita con apposito accordo tra l'Autorità e le Organizzazioni sindacali."

Art. 5
Disposizioni finali

1. Il Direttore del Servizio risorse umane e finanziarie provvede all'attuazione della presente delibera.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 3 luglio 2003

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 403/03/CONS
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E LA CONTABILITÀ

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 novembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 4);

VISTA la propria delibera n.17/98 del 16 giugno 1998, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

RAVVISATA l'opportunità di adeguare l'articolo 14 - *Centri di responsabilità gestionale* - del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità al fine di rendere la programmazione e la gestione delle spese per missioni e per lavoro straordinario del personale dipendente più aderente alle necessità delle singole unità organizzative, rendendo al contempo più efficace il controllo dell'andamento di detta spesa da parte dei responsabili delle stesse;

VISTA la proposta del Segretario generale;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1
Modifiche ed integrazioni all'articolo 14 del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità

1. All'art. 14 *(Centri di responsabilità gestionale)* del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità, il comma 1 è sostituito dal seguente:

> *"1. Ai centri di responsabilità gestionale viene attribuita l'autonomia nell'ambito del budget annuale loro assegnato. Il budget annuale comprende in particolare le spese di funzionamento dei singoli centri, ivi comprese le spese afferenti alle missioni e alle prestazioni di lavoro straordinario del personale. Le spese relative alle retribuzioni e alle altre indennità al personale dipendente sono di competenza del Servizio risorse umane e finanziarie."*

2. La presente delibera è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 novembre 2003

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 436/03/CONS
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, APPROVATO CON DELIBERA N. 316/02/CONS DEL 9 OTTOBRE 2002

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 17 dicembre 2003;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 182 *bis*, comma 3;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, ed in particolare l'articolo 6, comma 10;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera g);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 9;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'articolo 34;

VISTO il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di finanza, del 15 luglio 2002;

VISTO il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, del 10 febbraio 2003;

VISTA la proposta formulata dal Gruppo di lavoro istituito con determinazione del Segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002;

RITENUTA la necessità di disciplinare le modalità di esercizio del potere ispettivo dell'Autorità previsto dalle norme di settore;

UDITA la relazione del Commissario Prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Dopo l'articolo 34 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, è aggiunto il seguente:

"Art. 34 *bis*

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità in virtù delle leggi vigenti, l'Autorità può procedere ad ispezioni presso le sedi dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni. Il Consiglio può approvare un programma di ispezioni sistematiche al fine di verificare l'applicazione di specifiche norme o l'attuazione di delibere dell'Autorità.

2. I funzionari, incaricati dal responsabile del procedimento o dal dirigente preposto all'ufficio competente del Dipartimento vigilanza e controllo di procedere alle ispezioni, esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri. Il personale ispettivo consegna altresì la "carta dei diritti", acclusa in allegato alla presente delibera, recante l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si può avvalere il soggetto ispezionato.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonchè ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;

b) controllare i documenti di cui al comma 4;

c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);

d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

6. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

8. Nello svolgimento dell'attività ispettiva l'Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza e degli appartenenti alla Polizia postale e delle comunicazioni, anche secondo convenzioni all'uopo previste, e può agire in collaborazione con gli ispettori della Società italiana per gli editori e autori. Tali soggetti agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti".

2. È approvata, nel testo allegato alla presente delibera, la "carta dei diritti", recante l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si può avvalere il soggetto che è sottoposto ad ispezione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, li 17 dicembre 2003

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 436/03/CONS

CARTA DEI DIRITTI

1. Il personale incaricato dell'ispezione, prima di procedere a qualunque operazione, è tenuto a qualificarsi, rendendo nota la propria identità mediante l'esibizione di un documento di identità / tessera di riconoscimento e dell'ordine di ispezione sottoscritto dal direttore dell'ufficio dal quale dipende.

2. Il personale ispettivo è tenuto a dichiarare immediatamente, anche nel corso dell'ispezione, qualsivoglia situazione che risulti incompatibile (es. rapporti di parentela o di affinità con il soggetto ispezionato) con lo svolgimento dell'attività ispettiva.

3. Il personale ispettivo deve informare l'ispezionato delle ragioni che giustificano l'accesso e dell'oggetto che lo riguarda.

4. L'ispezione comporta la permanenza più o meno lunga del personale ispettivo presso la sede del soggetto ispezionato per il tempo strettamente necessario al compimento dell'attività ispettiva e, comunque, anche nei casi di particolare complessità dell'indagine, le operazioni ispettive non dovranno essere protratte oltre il tempo tecnico strettamente necessario.

5. Il personale ispettivo è tenuto al segreto in relazione a tutti i dati ed a tutte le notizie di cui viene a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal regolamento.

6. L'ispezionato deve consentire l'accesso al personale incaricato dell'ispezione, mettendo a disposizione di quest'ultimo la documentazione richiesta e facilitando anche le ricerche documentali nell'ambito dei propri locali. Il rifiuto dell'esibizione (anche la semplice dichiarazione di non possedere) di libri contabili, di registri, di scritture o del documento richiesto comporta la mancata utilizzabilità a favore dell'ispezionato. Nel corso delle operazioni di ispezione il soggetto ispezionato può farsi assistere da un professionista di sua fiducia. L'assenza di tale professionista non è ostativa alla prosecuzione dell'attività ispettiva né alla sua validità.

7. Il personale ispettivo deve verbalizzare tutte le operazioni eseguite, nonché le domande rivolte alla parte, le risposte ricevute con eventuali osservazioni, omettendo ogni sorta di interpretazione personale sul contenuto delle dichiarazioni rese. Il processo verbale contiene le indicazioni relative a eventuali irregolarità rilevate e le motivazioni in ordine alle conclusioni cui l'ispettore è pervenuto nonché le deduzioni della parte. In particolare, al fine di garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti, nonché per assicurare la più efficace difesa possibile al soggetto ispezionato, il processo verbale deve essere completo dei seguenti dati:

- tempo e luogo dell'ispezione;
- generalità e qualifica del verbalizzante;
- generalità e residenza del soggetto ispezionato;
- descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- norme violate ed elementi di prova acquisiti;
- eventuali dichiarazioni del soggetto ispezionato;
- sottoscrizione del verbalizzante e del soggetto ispezionato.

8. Del verbale di ispezione deve essere data puntuale lettura al soggetto ispezionato che, inoltre, ha diritto ad averne copia. Dell'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, informazioni o a sottoscrivere le dichiarazioni rese dovrà essere dato atto nel relativo processo verbale. Il personale incaricato può chiedere al soggetto da ispezionare di esibire i verbali rilasciati nel corso di eventuali precedenti ispezioni.

9. L'ispezionato, ove ritenga che il personale incaricato abbia svolto l'ispezione con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi segnalando, verbalmente o per iscritto, tali irregolarità al direttore dell'ufficio che ha autorizzato l'ispezione.

DELIBERA N. 17/04/CONS
MODIFICAZIONI ALLA DELIBERAZIONE N. 18/98 RECANTE "APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI"

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 28 gennaio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il comma 9 dell'art. 1 della menzionata legge n. 249/97 che, in particolare, dispone che l'Autorità adotti regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti dell'Autorità, attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico;

VISTA la delibera n. 18/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, con la quale l'Autorità ha adottato il Codice etico riportato in allegato A alla stessa delibera;

UDITA la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità adotta le modificazioni al Codice etico, approvato con delibera n. 18/98 del 16 giugno 1998, di cui ai commi seguenti.

2. Il comma 2 dell'art. 1 del Codice etico è sostituito dal seguente:

"2. Per i componenti dell'Autorità, le funzioni del Comitato etico sono esercitate dal Consiglio, sentito il parere del Comitato stesso. Tale parere può essere richiesto dal Consiglio su proposta del Presidente".

3. Dopo il comma 4 dell'art. 11 del Codice etico aggiungere i seguenti commi:

"4-bis. Allo svolgimento dell'attività di cui al comma 2, il Comitato etico, oltre che su sollecitazione del Consiglio, può procedere anche d'ufficio, informandone il Consiglio stesso. Il Comitato inoltre può indirizzare al Consiglio richieste di chiarimenti e di informazioni in relazione a fatti o a comportamenti dei quali sia venuto a conoscenza.

4-ter. Nel caso in cui, nei fatti sottoposti al suo esame, il Comitato ravvisi gli estremi perché si inizi il procedimento disciplinare a carico di dipendenti ne riferisce al Consiglio per le determinazioni di competenza. Analogamente procede nel caso in cui ritenga che non sussistano gli estremi di rilevanza disciplinare".

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 28 gennaio 2004

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 19/04/CONS
MODIFICA DEL REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA DESIGNAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'11 febbraio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, e in particolare l'articolo 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il regolamento approvato con delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999, recante " Regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti" e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 217/02/CONS del 10 luglio 2002, ed in particolare l'art. 26, recante "Disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale dell'Autorità, le spese del Presidente e dei Commissari, le spese di rappresentanza, l'utilizzo della carta di credito e delle auto di servizio";

VISTA la delibera n.171/01/CONS dell' 11 aprile 2001, recante "Determinazione dell'indennità di presenza per i componenti del Consiglio nazionale degli utenti";

VISTA la delibera n. 455/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Approvazione del piano di programmazione pluriennale 2004-2006 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"e la delibera n. 456/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

CONSIDERATA l'esigenza di apportare talune modifiche all'articolo 15, comma 2, del regolamento di cui alla citata delibera n. 54/99, con riguardo alla disciplina delle spese;

CONSIDERATA, di conseguenza, la necessità di abrogare la delibera n. 171/01/CONS e di determinare il compenso dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

1. Il comma 2, dell'articolo 15 della delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999 è sostituito dal seguente:

"2. Ai componenti del Consiglio nazionale degli utenti è riconosciuto un compenso annuo".

Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della delibera n. 54/99 del 5 maggio 1999 si aggiungono i seguenti commi:

"2 bis. Il compenso di cui al precedente comma è fissato in Euro (omissis) per ciascun componente, ed in Euro (omissis) per il Presidente, ovvero in misura proporzionale nel caso di permanenza nell'incarico inferiore all'anno, ed è erogato al termine di ciascun quadrimestre dell'anno solare a decorrere dalla data di insediamento".

"2 ter. Per lo svolgimento dell'incarico, ai componenti del Consiglio nazionale degli utenti è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate, limitatamente agli oneri derivanti da viaggio, vitto e alloggio, in base alle vigenti disposizioni".

Art. 2

1. La delibera n.171/01/CONS dell' 11 aprile 2001 è abrogata.

Art. 3

1. Le condizioni definite per gli incarichi già vigenti restano salve fino alla scadenza degli stessi e comunque, non oltre il 10 aprile 2004.

Art. 4

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 11 febbraio 2004

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 41/04/CONS
SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DEL COMITATO ETICO

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 25 febbraio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e, in particolare, l'art.1, comma 9, che prevede l'adozione dei regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti dell'Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico;

VISTO il Codice etico dell'Autorità, approvato con delibera n.18/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, che, in particolare, all'art.11 prevede l'istituzione di un Comitato etico;

VISTA la delibera n. 37/99 con la quale è stato costituito il Comitato etico;

CONSIDERATO che il prof. Alfonso Quaranta, nominato componente del Comitato etico con la delibera innanzi citata, è stato eletto giudice costituzionale in data 16 dicembre 2003;

CONSIDERATO che in data 17 gennaio 2004, il prof. Alfonso Quaranta ha, per motivi di incompatibilità, rassegnato le proprie dimissioni da componente del Comitato etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

RITENUTO di dover procedere alla nomina di un nuovo componente del Comitato etico in sostituzione del prof. Alfonso Quaranta;

UDITA la proposta del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

1. Il dott. Pasquale de Lise è nominato componente del Comitato etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Il Comitato etico risulta, pertanto, così composto:
 - Prof. Leopoldo Elia , Presidente;
 - Avv. Plinio Sacchetto, Componente;
 - Dott. Pasquale de Lise, Componente.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 25 febbraio 2004

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 162/04/CONS
NOMINA DEI COMPONENTI DEL "CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 26 maggio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare l'articolo 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54/99, come modificata e integrata con successive delibere del Consiglio n. 310/99 e n. 19/04;

VISTO l'articolo 2 del citato regolamento, il quale dispone che il Consiglio nazionale degli utenti si compone di undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle Associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 249/97;

VISTO l'avviso per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2004;

VISTE le designazioni trasmesse dalle Associazioni anzidette e i relativi *curricula* degli esperti;

VISTE le relazioni del Servizio relazioni istituzionali del 5 aprile, 3 e 12 maggio 2004;

CONSIDERATO che la scelta dei designati deve avvenire, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 249/97 "fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, distintesi nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori";

UDITA la relazione dei Commissari dott.ssa Paola Manacorda e dott. Alfredo Meocci, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Sono chiamati a fare parte del Consiglio nazionale degli utenti gli esperti di seguito indicati: Dott. Luca Borgomeo, Prof. Francesco Casetti, Prof.ssa Marina D'Amato, Dott. Pier Giorgio Liverani, Avv. Gelsomina Maisto, Prof. Flavio Manieri, Prof. Cesare Mirabelli, Dott. Giovanni Pagano, Prof. Paolo Piccari, Dott.ssa Isabella Poli e Prof.ssa Laura Sturlese.

2. La presente delibera è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 26 maggio 2004

I Commissari relatori
PAOLA MANACORDA
ALFREDO MEOCCI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI NAZIONALI E FUNZIONI DELEGATE

ACCORDI DI COLLABORAZIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO IN MATERIA DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 27 GENNAIO 2004

Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);

Vista la raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

Vista la raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003 relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

Visto il Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato;

Viste le linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione europea il 9 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", di seguito "Codice", ed in particolare gli articoli 8, 14 e 19;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Considerata la necessità di disciplinare, alla luce dei recenti interventi normativi, a livello comunitario e nazionale, e in attuazione del principio di leale collaborazione, l'attività di consultazione e cooperazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle materie di rispettiva competenza, nello svolgimento delle loro funzioni nei mercati delle comunicazioni elettroniche;

Tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito indicata con l'acronimo AGCOM, nella persona del suo Presidente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito indicata con l'acronimo AGCM, nella persona del suo Presidente,

SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO:

Art. 1
Meccanismi di cooperazione e consultazione di cui all'articolo 19 del Codice. Modalità di attuazione e procedurali

1. L'AGCOM e l'AGCM, nell'ambito delle rispettive competenze, cooperano per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice comunicazioni elettroniche", di seguito "il Codice", tenendo conto delle indicazioni contenute nella raccomandazione sui mercati rilevanti dell'11 febbraio 2003 e delle linee direttrici del 9 luglio 2002.

2. L'AGCOM, esperita la fase di consultazione di cui all'articolo 11 del Codice, invia all'AGCM lo schema di provvedimento di cui all'articolo 19, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del Codice.

3. L'AGCOM invia lo schema di provvedimento corredato dalla documentazione ad esso relativa. L'AGCM rende il parere, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta completa della relativa documentazione; decorso tale termine l'AGCOM può procedere anche in sua assenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. L'AGCM, ove ritenga necessario ai fini dell'attività consultiva acquisire ulteriori informazioni o documenti, in relazione a profili specifici, formula un'apposita richiesta scritta all'AGCOM. In tal caso, si applica l'art. 16, comma 4, legge n. 241/90.

Art. 2
Trasferimento dei diritti d'uso di radiofrequenze

1. In seguito alla notifica da parte di un operatore dell'intenzione di trasferire i diritti d'uso delle radiofrequenze , ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Codice, l'AGCOM accerta l'incidenza dei predetti trasferimenti sull'assetto concorrenziale del mercato. All'esito della predetta verifica, l'AGCOM invia uno schema di parere, comprensivo delle eventuali condizioni proposte, all'AGCM ai fini dell'adozione del parere di cui all'articolo 14, comma 5, del Codice.

2. Ferme restando le proprie competenze in materia di controllo delle concentrazioni ex legge n. 287/90, l'AGCM rende il parere di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla richiesta; la decorrenza del termine può essere interrotta per una sola volta per esigenze istruttorie. Si applica l'articolo 1, comma 4 , del presente accordo.

3. Acquisito il parere dell' AGCM, l'AGCOM comunica al Ministero delle comunicazioni le risultanze della verifica effettuata, con l'indicazione delle eventuali condizioni da apporre all'autorizzazione.

Art. 3
Attività consultiva

1. L'AGCOM può chiedere all'AGCM di esprimere il proprio parere anche su altre questioni attinenti alle materie disciplinate dal Codice nel termine di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del presente accordo, salva la facoltà per l'AGCM di indicare un termine diverso.

Art. 4
Accesso ai documenti. Informazioni confidenziali. Modalità procedurali

1. Ai sensi e per gli effetti del presente accordo, l'AGCOM e l'AGCM, al fine di attuare una piena cooperazione, possono scambiarsi le informazioni necessarie all'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice, nei limiti di quanto consentito dal Reg. CE 1/2003 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

2. L'autorità che riceve le predette informazioni è tenuta a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui è vincolata l'autorità che ha acquisito tali informazioni e che le trasmette.

3. Le informazioni considerate riservate da un'autorità, in base ai propri regolamenti di procedura o per l'accesso ai documenti amministrativi, possono essere scambiate con l'altra autorità nei limiti in cui tali informazioni siano strettamente necessarie ai fini dell'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice, nei limiti di quanto consentito dal Reg. CE 1/2003 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

Fatti salvi i limiti previsti nelle vigenti disposizioni normative, l'accesso ai documenti amministrativi è esercitato presso l'autorità competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenere stabilmente i documenti oggetto dell'istanza di accesso. L'istanza di accesso presentata all'AGCM è trasmessa all'autorità competente.

Art. 5
Regime di pubblicità dei pareri

1. Il testo dei pareri resi dall'AGCM, fatte salve le eventuali esigenze di riservatezza delle imprese, è pubblicato sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet, contestualmente al provvedimento adottato dall'AGCOM.

Art. 6
Entrata in vigore

1. L'accordo di collaborazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice.

COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO-QUADRO TRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA, DEI CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME 25 GIUGNO 2003

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, "l'Autorità"), e in particolare l'articolo 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito, "Comitati" o "Co.re.com."), funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e in particolare l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTE le leggi regionali, che istituiscono i Comitati regionali per le comunicazioni;

PREMESSO

che, in data 19 marzo 2002, è stato istituito un Tavolo Politico Congiunto Autorità - Giunte regionali - Consigli regionali per l'esame generale delle questioni connesse all'istituzione dei Co.re.com. e al conferimento delle deleghe dall'Autorità agli stessi Comitati nel rispetto del necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale;

che il suddetto Tavolo Politico Congiunto, nel considerare il numero dei Co.re.com. costituiti sufficiente per l'avvio del processo di delega, ha stabilito, per lo svolgimento degli approfondimenti necessari, di attivare un Tavolo Tecnico Congiunto, esteso alla partecipazione anche del Coordinamento nazionale dei Co.re.com./Co.re.rat.;

che il Tavolo Tecnico Congiunto, insediato il 18 aprile 2002, ha concluso i lavori in data 27 giugno 2002, pervenendo alla elaborazione di una relazione tecnica, che reca uno schema di Accordo-Quadro, quale modello di riferimento che prefigura il contenuto delle singole convenzioni, nonché la ricognizione e classificazione delle materie delegabili e la valutazione e quantificazione delle risorse necessarie all'esercizio delle deleghe;

che, in data 24 ottobre 2002, il Tavolo Politico Congiunto, preso atto del lavoro svolto dal Tavolo Tecnico Congiunto, ne ha approvato i risultati raggiunti, riportati nella Relazione conclusiva, rinviando tuttavia la formalizzazione dell'Accordo-Quadro al momento del reperimento delle risorse finanziarie necessarie;

che, in data 26 febbraio, 25 marzo e 15 aprile 2003, si sono riunite le delegazioni dell'Autorità e dei Comitati, per ulteriori approfondimenti al fine dell'attivazione del processo di conferimento delle deleghe;

che il Presidente dell'Autorità, con note del 30 aprile 2003, prot.li U317/03/RM e U318/03/RM, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 27 maggio 2003, prot. n. 2061/A4Media, e il Presidente della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, con nota del 4 giugno 2003, prot. n. 40/RN/2003, hanno individuato un percorso che prevede di formalizzare il predetto Accordo-Quadro e di dare avvio, in considerazione delle risorse finanziarie, pari a euro 400.000, disponibili nel bilancio 2003 dell'Autorità, cui si aggiungono euro 195.000 di residui del precedente esercizio per lo svolgimento delle funzioni delegate, di dare avvio, nel corso dell'anno 2003, ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni relativamente ad alcune materie, quale base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale;

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO,

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome concordano quanto segue:

1. Si approva l'Accordo-Quadro, allegato sub "A" al presente atto, che nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali, ai fini dell'elaborazione delle specifiche fattispecie nel rispetto del necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale, dei compiti di governo, di garanzia e di controllo, delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche esigenze locali.

2. In considerazione delle risorse finanziarie, allo stato complessivamente disponibili, si darà avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni relativamente alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f), g) ed h) dell'Accordo-Quadro, al fine di costituire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale. La ripartizione tra le Regioni delle predette risorse finanziarie, effettuata secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, dell'Accordo-Quadro è definita nella Tabella allegato sub "B" del presente atto.

Roma, 25 giugno 2003

per *L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*	*per* *la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome*	*per* *la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome*
PROF. SILVIO TRAVERSA	ON.LE GAIA GROSSI	ON.LE SALVO FLERES

ALLEGATO "A"
ACCORDO - QUADRO

Art. 1
Oggetto della convenzione

1. Costituisce oggetto della convenzione l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità.

2. Può costituire, altresì, oggetto della convenzione la disciplina degli strumenti e delle modalità di attuazione di interventi nei settori di interesse comune, ferme restando le rispettive sfere di competenza.

3. Ogni convenzione dovrà altresì prevedere, con riferimento ad un arco temporale triennale, la predisposizione di programmi di attività con riferimento alle funzioni delegate, da comunicare all'Autorità.

Art. 2
Il quadro finanziario della convenzione

1. Le parti concordano gli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate e le modalità di trasferimento di tali stanziamenti. Lo stanziamento ha ad oggetto le attività relative all'esercizio delle deleghe.

2. All'esito della quantificazione degli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate, la ripartizione della somma fra le varie Regioni dovrà effettuarsi con l'attribuzione di una quota fissa comune a tutte le Regioni ed il resto secondo i seguenti parametri di riferimento: popolazione, superficie, numero di emittenti televisive e radiofoniche attive aventi sede sul territorio (vedere *Tabella esemplificativa allegata*).

Art. 3
Criteri, tempi e modi per il conferimento delle deleghe di cui alle singole convenzioni

1. Prima della stipula della convenzione le parti procedono d'intesa alla ricognizione delle funzioni effettivamente ed utilmente delegabili, degli interventi richiesti, e delle risorse finanziarie disponibili.

2. Le materie delegabili sono riconducibili alle seguenti funzioni: consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie. In particolare, possono essere delegabili le funzioni relative alle seguenti materie:

a. Diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni, relativamente all'attività di vigilanza.

b. Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di titoli abilitativi in ambito locale, relativamente all'attività di vigilanza.

c. Modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo, relativamente alle funzioni di vigilanza e all'avvio dei procedimenti sanzionatori e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.

d. Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.

e. Esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, limitatamente a funzioni istruttorie ed all'applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223 del 1990.

f. Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale.

g. Controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti, con riferimento alla fase relativa al tentativo di conciliazione.

h. In materia di disposizioni relative al divieto di posizione dominante, la vigilanza sull'applicazione della normativa antitrust, con riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale.

3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo - quadro l'Autorità, al fine del conferimento della delega, definisce gli studi di fattibilità per la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e le modalità del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive.

4. L'Autorità, anche sulla base degli schemi di convenzione predisposti, stabilisce, con apposita delibera, i principi, i criteri direttivi, le concrete modalità necessarie al fine di assicurare il coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, ad essa affidati dalla legislazione vigente.

Art. 4
Durata, aggiornamento e integrazione della convenzione

1. La convenzione costituisce strumento ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate e per la definizione del rapporto di delegazione e ha durata triennale.

2. La convenzione si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza della convenzione stessa.

3. Le parti contraenti si impegnano ad ogni opportuno aggiornamento della convenzione, anche in relazione alle sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati della verifica annuale di cui all'articolo 7, provvedendo alla conseguente ridefinizione delle relative risorse.

Art. 5
Principio di leale collaborazione

1. Le amministrazioni contraenti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate s'impegnano ad un'attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.

2. In tale prospettiva, le parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

3. Le convenzioni possono prevedere l'istituzione di specifiche commissioni paritetiche, al fine di approfondire gli eventuali problemi di coordinamento amministrativo e per proporre le relative soluzioni.

Art. 6
Poteri sostitutivi

1. In caso di accertato inadempimento degli impegni assunti dall'amministrazione delegata nell'ambito della convenzione, l'Autorità assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale può assumere le determinazioni necessarie al fine di esercitare i poteri sostitutivi.

2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega delle relative funzioni.

Art. 7
Relazione annuale

1. L'amministrazione delegata trasmette all'Autorità, con cadenza annuale e sulla base del programma di attività di cui all'articolo 1, comma 3, una relazione sull'attività svolta e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate.

Ripartizione della somma di euro 595.000 fra le regioni e le province autonome che hanno istituito il Co.re.com. per le attività della fase sperimentale avviata nell'anno 2003

N.	Regioni	Popolazione residente 31/12/2000 (ISTAT)		Superficie 31.12.2000 (ISTAT)		Emittenti		Quota fissa 50%	Popolazione 20%	Superficie 15%	Emittenti 15% (89.250)		Totale
		Popolazione	%	Ettari	%	TV	Radio				Tv 60%	Radio 40%	
1	Abruzzo	1.277.330	2,75	1.079.781	4,45	20	30	16.527,78	3.273	3.969	1.815,25	751,58	26.336,56
2	Basilicata	607.853	1,31	999.438	4,12	4	25	16.527,78	1.559	3.674	363,05	626,32	22.750,14
3	Calabria	2.064.718	4,44	1.508.032	6,21	30	130	16.527,78	5.284	5.544	2722,88	3.256,84	33.334,87
4	Campania	5.792.580	12,47	1.359.262	5,60	104	176	16.527,78	14.839	4.997	9439,32	4.409,26	50.212,53
5	Emilia-Romagna	3.959.770	8,52	2.212.285	9,11	35	130	16.527,78	10.139	8.133	3176,69	3.256,84	41.232,83
6	Friuli Venezia-Giulia	1.183.916	2,55	785.497	3,24	8	38	16.527,78	3.035	2.888	726,10	952,00	24.127,99
7	Lazio	5.255.028	11,31	1.720.792	7,09	55	130	16.527,78	13.459	6.326	4991,95	3.256,84	44.561,38
8	Liguria	1.632.536	3,51	541.817	2,23	16	45	16.527,78	4.177	1.992	1452,20	1.127,37	25.276,06
9	Marche	1.455.449	3,13	969.451	3,99	9	54	16.527,78	3.725	3.564	816,86	1.352,84	25.986,04
10	Molise	320.610	0,69	4.438	0,02	7	6	16.527,78	821	16	635,34	150,32	18.150,85
11	Piemonte	4.288.051	9,23	2.539.997	10,46	30	92	16.527,78	10.984	9.337	2722,88	2.304,84	41.876,64
12	Puglia	4.086.422	8,80	1.937.226	7,98	48	140	16.527,78	10.472	7.122	4356,61	3.507,37	41.985,31
13*	Sicilia	5.098.234	10,98	2.570.302	10,59	128	227	16.527,78	13.066	9.449	11617,63	5.686,95	56.347,39
14*	Bolzano	459.687	0,99	740.007	3,05	2	5	16.527,78	1.178	2.720	181,53	125,26	20.733,05
15	Toscana	3.528.563	7,60	2.298.713	9,47	44	82	16.527,78	9.044	8.450	3993,56	2.054,32	40.070,09
16	Umbria	832.675	1,79	845.604	3,48	15	24	16.527,78	2.130	3.109	1361,44	601,26	23.729,16
17	Valle d'Aosta	119.993	0,26	326.339	1,34	4	6	16.527,78	309	1.200	363,05	150,32	18.550,22
18	Veneto	4.487.560	9,66	1.839.067	7,58	31	85	16.527,78	11.495	6.761	2813,64	2.129,47	39.727,00
	Totale	46.450.975	100	24.278.048	100	590	1.425	297.500	119.000	89.250	53.550	35.700	594.988

* Co.re.com. non ancora insediati.

DELIBERA N. 402/03/CONS
DELEGA DI FUNZIONI AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 12 novembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTE le leggi regionali che istituiscono i Comitati Regionali per le Comunicazioni – Co.re.com.;

CONSIDERATO che l'Accordo-quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, ha individuato i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;

CONSIDERATO, altresì, che con l'atto di approvazione dell'Accordo-quadro stesso, si è stabilito di dare avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni con riguardo alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f), g) ed h), al fine di costituire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale;

CONSIDERATO che più Co.re.com. hanno dichiarato di essere pronti a ricevere le funzioni delegate e di disporre per il loro esercizio di risorse adeguate in termini di personale, strumenti e sede;

ACQUISITE le risultanze del Gruppo di lavoro interdipartimentale, istituito con determinazione n. 14/SG/03 del Segretario generale, relative ai Comitati regionali per le comunicazioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta;

CONSIDERATO che il predetto Gruppo di lavoro interdipartimentale prosegue nelle attività di ricezione e istruzione delle dichiarazioni dei restanti Co.re.com.;

UDITA la relazione del Commissario, prof. Silvio Traversa, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità approva lo schema-tipo di convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate, allegato "A" della presente delibera.

2. Mediante la stipula delle apposite convenzioni, conformi allo schema-tipo di cui al precedente punto 1, l'Autorità delega ai Comitati regionali per le comunicazioni che hanno fornito elementi sulla disponibilità di risorse adeguate in termini di personale, strumenti e sede, l'esercizio delle singole funzioni ivi previste.

3. Il Presidente dell'Autorità, o il Commissario da lui delegato, sottoscrive le convenzioni con gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali.

Napoli, 12 novembre 2003

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Funzionario verbalizzante

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 402/03/CONS DEL 12 NOVEMBRE 2003
CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN TEMA DI COMUNICAZIONI TRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. *52/99* del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTA la legge della Regione, recante *"Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CORECOM";*

PREMESSO che l'Accordo-quadro del 25 giugno 2003 fra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, ha individuato i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;

PREMESSO, altresì, che con l'atto di approvazione dell'Accordo-quadro stesso, si è stabilito di dare avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni con riguardo alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f), g) ed h), al fine di costituire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n...../03/CONS del..... concernente la delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni;

RITENUTO opportuno procedere alla stipula della convenzione per l'attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni tra l'Autorità, il Co.re.com..... e.....;

Tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "l'Autorità"), nella persona del..... e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (di seguito "Co.re.com."), nella persona del e.....,

SI CONVIENE

Art. 1
Premesse

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente convenzione.

Art. 2
Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina il rapporto fra l'Autorità e il Co.re.com. per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.re.com. nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall'Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull ëintero territorio nazionale.

Art. 3
Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza.

2. Nell'ambito del suddetto arco temporale triennale, il primo semestre costituisce fase di attuazione sperimentale della delega di funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Art. 4
Attuazione sperimentale della delega di funzioni

1. L'Autorità, nella fase di attuazione sperimentale, delega al Co.re.com. l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:

a) - vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiorelevisivo locale, fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;

b) - istruzione e applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223/90, in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;

c) - vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;

d) - tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale;

e) - vigilanza sul rispetto della normativa antitrust e del divieto di posizioni dominanti, con riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale.

Art. 5
Ulteriori funzioni delegate o delegabili

1. A decorrere dalla conclusione della fase di attuazione sperimentale di cui all'articolo 4, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura,

l'Autorità delega al Co.re.com., oltre all'esercizio delle funzioni di cui al predetto articolo, anche l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:

a) - vigilanza nella materia dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni;

b) - vigilanza sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori titolari di atti abilitativi in ambito locale;

c) - vigilanza e avvio del procedimento sanzionatorio nella materia delle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo locale e fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.

2. Con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura, l'Autorità delega al Co.re.com. l'esercizio delle funzioni di tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione e di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale.

Art. 6
Programma di attività

1. Con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, il Co.re.com. si impegna a predisporre un programma annuale di attività, da trasmettere all'Autorità entro.....

Art. 7
Risorse finanziarie

1. Per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, nel corso del primo semestre di attuazione sperimentale, l'Autorità assegna al Co.re.com. l'importo di Euro..... (.....), a valere sul capitolo.....

da erogare.....

Art. 8
Collaborazione in settori di interesse comune

1. Autorità e Co.re.com., ferme restando le rispettive competenze, possono disciplinare con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.

Art. 9
Formazione e aggiornamento del personale

1. L'Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e materie delegate al Co.re.com., può promuovere specifici interventi di formazione e di aggiornamento in favore del personale interessato, mediante l'espletamento di corsi, seminari, *workshop* e convegni.

Art. 10
Relazione annuale

1. Il Co.re.com. predispone una relazione annuale sull'attività svolta in base al programma di cui all'articolo 6 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate, da trasmettere all'Autorità entro il.....

Art. 11
Principio di leale collaborazione

1. Autorità e Co.re.com., consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.

2. Autorità e Co.re.com. si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

Art. 12
Commissione paritetica

1. È istituita una Commissione paritetica composta da quattro componenti, tra cui il presidente, con il compito di risolvere eventuali problemi di coordinamento amministrativo o comunque sorti in sede di applicazione della presente convenzione.

2. La Commissione potrà altresì valutare questioni attinenti alla collaborazione in settori di interesse comune.

3. Il presidente e un componente della Commissione sono nominati dall'Autorità; gli altri due componenti della Commissione sono nominati dal Co.re.com..

Art. 13
Poteri sostitutivi e revoca

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento degli impegni assunti da parte del Co.re.com. nell'ambito della presente convenzione, l'Autorità assegna allo stesso un termine, congruo ai fini dell'espletamento del procedimento o dello svolgimento delle attività, comunque non superiore a dieci giorni, per adempiere, decorso inutilmente il quale potrà esercitare i poteri sostitutivi.

2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega di funzioni.

Art. 14
Aggiornamento, modifica e integrazione della convenzione

1. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche previste con riguardo alle risorse finanziarie.

Roma 2003

INDICE DELLA NORMATIVA NAZIONALE

I rilevanti atti legislativi e i provvedimenti governativi approvati nel corso del periodo di riferimento (2003 - 2004) costituiscono un corpus normativo di importanti dimensioni, disponibile in formato elettronico nel Cd Rom realizzato in allegato al volume della Relazione annuale 2004.

Come consuetudine, il CD Rom presenta, oltre alla Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro 2004, il volume "La regolamentazione nelle comunicazioni" anche nelle edizioni dal 1999 al 2003.

NORMATIVA NAZIONALE

Indice

Decreto 26 giugno 2003 - Misura e modalità del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2003

Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2003, n. 149

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (*per estratto*)

Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174 (supplemento ordinario n. 123/L)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz

Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n. 199

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti

Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200

Legge 29 luglio 2003, n. 229 - Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001(*per estratto*)

Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196

Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche

Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214 (supplemento ordinario n. 150/L)

Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 273 - Attuazione della direttiva 2002/38/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE, in materia di regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici

Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2003, n. 230

Legge 31 ottobre 2003, n. 306 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (*per estratto*)

Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266 (supplemento ordinario n. 3)

Legge 6 novembre 2003, n. 313 - Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali

Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2003, n. 268

Decreto 12 novembre 2003 - Ripartizione dei benefici alle emittenti televisive locali per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni

Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2004, n. 4

Decreto - legge 14 novembre 2003, n. 315 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 16 gennaio 2004, n. 5 (*Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 2004, n. 13), recante: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica"

Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2004, n. 13

Codice di autoregolamentazione TV e Minori - 29 novembre 2003

Decreto 22 dicembre 2003 - Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni

Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2004, n. 20

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 3, comma 67) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (*per estratto*)

Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 200, n. 299 (supplemento ordinario n. 196/L)

Decreto - legge 24 dicembre 2003, n. 352 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 29 dicembre 2003, n. 300), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2004, n. 43 (in *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2004, n. 47), recante: "Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249"

Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47

Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 46, recante: "Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali"

Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2004, n. 48

Decreto 24 dicembre 2003 - Contributo per la televisione digitale terrestre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2004, n. 17

Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5

Decreto 30 dicembre 2003 - Contributo per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2003 n. 350

Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2004, n. 18

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2004, n. 13

Legge 3 maggio 2004, n. 112 – Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione

Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104 (supplemento ordinario n. 82/L)

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI PROGRAMMI DI LAVORO

Roma, 30 giugno 2004

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Presidente

Enzo Cheli

Commissari

Silvio Traversa

Paola Manacorda

Vincenzo Monaci

Antonio Pilati

Alfredo Meocci

Mario Lari

Alessandro Luciano

Giuseppe Sangiorgi

Segretario generale

Alessandro Botto

INDICE

1. IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI NEL MONDO

1.1. Il quadro economico e di mercato internazionale
- 1.1.1. Le telecomunicazioni
- 1.1.2. L'audiovisivo

1.2. L'evoluzione del quadro regolamentare europeo
- 1.2.1. Le telecomunicazioni
- 1.2.2. L'audiovisivo

2. IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI IN ITALIA

2.1. L'analisi economica e concorrenziale dei mercati delle comunicazioni
- 2.1.1. Le telecomunicazioni
- 2.1.2. La televisione
- 2.1.3. La radio
- 2.1.4. L'editoria
 - Prospetto 1 - Testate quotidiane: tiratura nazionale
 - Prospetto 2 - Testate quotidiane: tiratura aree interregionali
- 2.1.5. Il diritto d'autore
- 2.1.6. La pubblicità

2.2. L'evoluzione del quadro normativo in Italia

3. GLI INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

3.1. La telefonia fissa
- 3.1.1. Gli interventi in materia di regolamentazione
- 3.1.2. Gli interventi in materia di vigilanza
- 3.1.3. Gli interventi in materia di contenzioso

3.2. La telefonia mobile
- 3.2.1. Gli interventi in materia di regolamentazione
- 3.2.2. Gli interventi in materia di vigilanza

3.3. Internet
- 3.3.1. Gli interventi in materia di regolamentazione
- 3.3.2. Gli interventi in materia di vigilanza

3.4. La televisione
- 3.4.1. Gli interventi in materia di regolamentazione
- 3.4.2. Gli interventi in materia di vigilanza
- 3.4.3. Gli interventi in materia di contenzioso
- 3.4.4. Gli interventi in materia di diritto di rettifica

3.5. L'editoria

3.6. La pubblicità
- 3.6.1. Gli interventi in materia di vigilanza
- 3.6.2. Gli interventi in materia di pubblicità ingannevole e comparativa

3.7. La par condicio, il pluralismo dell'informazione e i sondaggi
3.7.1. Gli interventi in materia di vigilanza
3.7.2. Gli interventi in materia di garanzia
3.8. Il diritto d'autore e la pirateria informatica
3.9. La tutela dei minori
3.9.1. Gli interventi in materia di vigilanza
3.9.2. Gli interventi in materia di garanzia
3.10. Il Registro degli operatori e l'Informativa economica di sistema
3.11. L'Ufficio relazioni con il pubblico
3.12. L'attività sanzionatoria
3.12.1. Violazioni alle disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione
3.12.2. Violazioni agli obblighi dei concessionari
3.12.3. Violazioni agli obblighi di programmazione dei concessionari
3.12.4. Violazioni alla normativa in materia di pubblicità di servizi audiotex e videotex
3.12.5. Violazioni alla normativa in materia di diffusione via satellite di programmi televisivi
3.12.6. Violazioni alla normativa in materia di quote di trasmissione delle opere europee
3.12.7. Violazioni alla normativa in materia di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale
3.12.8. Altre violazioni in materia di audiovisivo
3.12.9. Violazioni alla normativa in materia di impresa editoriale
3.12.10. Violazioni alle disposizioni in materia di telecomunicazioni
3.13. La tutela giurisdizionale
3.13.1. La tutela giurisdizionale in ambito nazionale
3.13.2. La tutela giurisdizionale in ambito comunitario

4. I RAPPORTI ISTITUZIONALI DELL'AUTORITÀ

4.1. I rapporti internazionali
4.2. I rapporti con le istituzioni nazionali
4.3. I rapporti con il Ministero delle comunicazioni
4.4. I rapporti con i Comitati regionali per le comunicazioni
4.5. I rapporti con le Università e gli enti di ricerca
4.6. Il Consiglio nazionale degli utenti
4.7. I rapporti con i consumatori e gli utenti
4.8. La Guardia di finanza e la Polizia postale e delle comunicazioni

5. L'ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ

5.1. Organizzazione e risorse umane

5.2. Il Comitato etico

5.3. Il sistema dei controlli

5.4. Il bilancio

5.5. Infrastrutture ed informatica

5.6. Servizi di documentazione

5.7. Informazioni ufficiali e sito web

ACRONIMI

ALLEGATO (IN VOLUME SEPARATO)
LA REGOLAMENTAZIONE NELLE COMUNICAZIONI (2003- 2004)

INDICE DELLE FIGURE

1. IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI NEL MONDO

1.1 Mercato mondiale dei servizi di telecomunicazioni per area geografica (%)

1.2 Mercato mondiale dei servizi di telecomunicazioni - voce e dati (miliardi di euro)

1.3 Mercato mondiale voce - fisso e mobile (miliardi di euro)

1.4 Mercato mondiale dei servizi su rete fissa - voce e dati (miliardi di euro)

1.5 Mercato mondiale dei servizi su rete mobile - voce e dati (miliardi di euro)

1.6 Linee mobili nel mondo (milioni)

1.7 Mercato mondiale dei servizi mobili per area geografica (%)

1.8 *Hot-spot wi-fi* in Europa occidentale (migliaia)

1.9 Utenti Internet nel mondo (milioni)

1.10 Connessioni a banda larga nel mondo per area geografica - residenziali e *business* (milioni)

1.11 Ricavi da accesso Internet tramite banda larga per area geografica (miliardi di euro)

1.12 Accesso ad Internet tramite banda larga per area geografica (%)

1.13 Connessioni a banda larga nel mondo - residenziali e *business* (milioni)

1.14 Connessioni a banda larga nel mondo per tipologia di piattaforma (milioni)

1.15 Nord America - Mercato dei servizi di rete fissa (miliardi di euro)

1.16 Nord America - Servizi mobili - voce e dati (miliardi di euro)

1.17 Stati Uniti - Abbonati ai servizi mobili (milioni)

1.18 Europa - Mercato dei servizi di rete fissa - voce e dati (miliardi di euro)

1.19 Europa occidentale - Connessioni fisse PSTN e ISDN (milioni)

1.20 Europa occidentale - Traffico (miliardi di minuti)

1.21 Europa occidentale - Ricavi da telefonia fissa (miliardi di euro)

1.22 Europa occidentale - Connessioni a banda larga (milioni)

1.23 Europa occidentale - Connessioni a banda larga - accesso (milioni)

1.24 Europa - Mercato dei servizi di rete mobile - voce e dati (miliardi di euro)

1.25 Europa occidentale - Linee mobili attive (milioni)

1.26 Asia/Pacifico - Mercato dei servizi di rete fissa (miliardi di euro)

1.27 Asia/Pacifico - Mercato dei servizi di rete mobile (miliardi di euro)

1.28 Cina - Abbonati ai servizi mobili (milioni)

1.29 Mercato mondiale della televisione per area geografica (2003 in %)

1.30 Mercato mondiale della televisione per tipologia di risorse (2003 in %)

1.31 Risorse televisive per area geografica (2003 in %)

1.32 Spesa pubblicitaria televisiva in Africa (milioni di dollari)

1.33 Mercato mondiale della televisione digitale nel 2003 (milioni di abitazioni)

1.34 Mercato della televisione digitale negli Stati Uniti nel 2003 (milioni di abitazioni)

1.35 Mercato televisivo in Giappone (milioni di abitazioni)

1.36 Televisione digitale in Europa nel 2003 (milioni di abitazioni TV)

1.37 Modalità di accesso alla televisione in Europa (2003 in %)

1.38 Ripartizione TV *households* per tecnologia in Europa (2003 in %)

1.39 Diffusione della DTT (*digital terrestrial television*) in Europa (2003 in %)

1.40 Televisione digitale in Europa (abitazioni TV in %)

1.41 Costo dei diritti sportivi televisivi (milioni di euro)

1.42 Mercato della *pay-per-view* in Europa nel 2003 (milioni di euro)

2. IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI IN ITALIA

2.1 Le dinamiche dei mercati di rete fissa e mobile (miliardi di euro)

2.2 Mercato dei servizi di rete fissa - voce e dati (miliardi di euro)

2.3 Linee installate (milioni)

2.4 Linee di accesso a banda larga (milioni)

2.5 Accessi a banda larga in Italia sul totale dell'Unione europea (%)

2.6 Licenze di rete fissa (ad aprile 2004)

2.7 Linee in *unbundling* (migliaia)

2.8 Mercato dei servizi di rete mobile (miliardi di euro)

2.9 Linee mobili (milioni)
2.10 Utenti UMTS e GPRS (milioni)
2.11 Utenti SMS (milioni)
2.12 *Mobile number portability* - linee portate (migliaia)
2.13 Utenti Internet in Italia (milioni)
2.14 Un nuovo modello di *business* per il mercato della banda larga
2.15 Evoluzione dei ricavi da servizi Internet (miliardi di euro)
2.16 Diffusione dei quotidiani in Europa: copie diffuse per 1000 abitanti e variazione della diffusione 1996-2002
2.17 Diffusione dei quotidiani in Europa - copie diffuse per 1000 abitanti e quota di copie vendute in abbonamento (2002)
2.18 Diffusione e peso dei quotidiani nel mercato pubblicitario (2002)

3. GLI INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

3.1 Segnalazioni ricevute dall'Autorità per operatore interessato (dicembre 2003-aprile 2004)
3.2 Canali a diffusione nazionale (1999-2002)
3.3 Rispetto degli obblighi di riserva (1999-2002)
3.4 Violazione degli obblighi di programmazione ed investimento (1999-2002)
3.5 Ripartizione delle violazioni nel 2001
3.6 Ripartizione delle violazioni nel 2002

INDICE DELLE TABELLE

1. IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI NEL MONDO

1.1 Il mercato televisivo in Africa

2. IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI IN ITALIA

2.1 Investimenti in immobilizzazioni (milioni di euro)

2.2 Capitalizzazione delle aziende ICT-Media (milioni di euro)

2.3 Traffico dei servizi voce di rete fissa per direttrice (milioni/minuti)

2.4 Quote di mercato nella telefonia vocale fissa (%)

2.5 *Mobile number portability* - distribuzione al 30 aprile 2004 (%)

2.6 Quote di mercato nelle reti mobili (%)

2.7 Emittenti televisive - Ricavi dell'attività televisiva (milioni di euro)

2.8 Risorse del mercato televisivo (2002-2003)

2.9 Mercato pubblicitario televisivo per impresa (milioni di euro)

2.10 Emittenti e concessionarie televisive - Ricavi (2002-2003)

2.11 Ascolto della radio in Italia (1983-2004) (migliaia)

2.12 Ascolto della radio per fascia di età (2002-2003) (%)

2.13 Durata media dell'ascolto per fascia di età (2002-2003) (minuti)

2.14 Ascolto delle principali emittenti nazionali e *syndications* (2003) (migliaia)

2.15 Ascolto delle principali emittenti radiofoniche locali per Regione (migliaia)

2.16 Investimenti sul mercato pubblicitario (Var. % 2003/2002)

2.17 Diffusione delle testate quotidiane (milioni di copie annue)

2.18 Diffusione delle testate quotidiane secondo i canali di distribuzione (%)

2.19 Vendite medie giornaliere (Var. %)

2.20 Diffusione dei quotidiani nell'Unione europea - copie diffuse per 1000 abitanti (2002)

2.21 Principali testate *free press* - tirature nette medie giornaliere

2.22 Diffusione e penetrazione dei quotidiani (2000-2002)

2.23 Vendite in abbonamento in Europa per tipologia (2002) (%)

2.24 Ricavi delle imprese editrici di quotidiani (milioni di euro)

2.25 Ricavi delle imprese editrici di quotidiani (%)

2.26 Diffusione dei quotidiani in Europa (2002)

2.27 Prime dieci testate quotidiane italiane per diffusione (2002) (milioni di copie)
2.28 Tiratura e diffusione dei periodici settimanali e mensili
2.29 Diffusione delle principali testate periodiche vendute o distribuite in abbinamento con quotidiani nazionali
2.30 Piattaforme, apparati e servizi digitali nelle famiglie italiane (migliaia)
2.31 I dieci domini più visitati (febbraio 2004) (migliaia)
2.32 Visitatori e pagine scaricate dei principali domini collegati a testate quotidiane (febbraio 2004) (migliaia)
2.33 Peso della contraffazione/pirateria sul commercio legale nel mercato interno (2000) (%)
2.34 Pirateria e danno economico (2002)
2.35 Investimenti pubblicitari per area geografica (Var.% 2003/2002)
2.36 Composizione del mercato pubblicitario internazionale (%)
2.37 Mercato pubblicitario - Risultato consolidato (2003)
2.38 Mercato pubblicitario per categoria merceologica (Var. % 2003/2002)

3. GLI INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

3.1 Vincoli di *price cap* stabiliti dalla delibera n. 289/03/CONS (%)
3.2 Impatto della manovra del 15 settembre 2003 di variazione dei prezzi del listino generalizzato di Telecom Italia
3.3 Impatto della manovra di inizio 2004 di variazione dei prezzi del listino generalizzato di Telecom Italia
3.4 Carte dei servizi: sintesi dell'attività realizzata al 31 marzo 2004
3.5 Distribuzione del numero delle chiamate ai *call center* dei principali operatori di rete fissa rispetto al tempo di attesa complessivo
3.6 Correttezza delle risposte fornite dai *call center* dei principali operatori di rete fissa (%)
3.7 Definizione di controversie in materia di interconnessione e accesso speciale alla rete (aprile 2003-aprile 2004)
3.8 Tentativi di conciliazione tra operatori (aprile 2003-aprile 2004)
3.9 Definizione delle controversie tra utenti e organismi di telecomunicazioni (aprile 2003-aprile 2004)
3.10 Attività relativa al rilascio delle autorizzazioni satellitari (aprile 2003-aprile 2004)
3.11 Interventi di vigilanza sulle emittenti televisive nazionali per infrazioni in materia di pubblicità (aprile 2003-marzo 2004)

3.12 Soggetti politici e istituzionali nei telegiornali Rai (dati aggregati Tg1, Tg2, Tg3, RaiNews 24), Mediaset (Tg4, Tg5, TgCom, Studio Aperto) e nel TgLa7 - Tutte le edizioni: valori assoluti dei tempi di antenna (aprile 2003-marzo 2004)

3.13 Soggetti politici e istituzionali nei programmi di rete Rai (dati aggregati Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai Educational), Mediaset (dati aggregati Retequattro, Canale 5, Italia 1) e La7: valori assoluti dei tempi di parola (aprile 2003-marzo 2004)

3.14 Soggetti politici e istituzionali nei programmi di testata Rai (dati aggregati Tg1, Tg2, Tg3, TSP, Rai Sport, TgR), Mediaset (dati aggregati Tg4, Tg5, TgCom, Studio Aperto, Sport mediaset, Video News) e di La7: valori assoluti dei tempi di parola (aprile 2003-marzo 2004)

3.15 Operazioni di antipirateria: prodotti audiovisivi sequestrati (unità) (2002-2003)

3.16 Operazioni di antipirateria: prodotti per l'informatica sequestrati (unità) (2002-2003)

3.17 Segnalazioni in materia di tutela dei minori trattate dall'Autorità (aprile 2003-aprile 2004)

3.18 Procedimenti sanzionatori (aprile 2003-aprile 2004)

3.19 Provvedimenti adottati per violazioni in materia di pubblicità e sponsorizzazioni (aprile 2003-aprile 2004)

3.20 Provvedimenti adottati per violazioni agli obblighi dei concessionari (aprile 2003-aprile 2004)

3.21 Provvedimenti adottati per violazioni agli obblighi di programmazione dei concessionari (aprile 2003-aprile 2004)

3.22 Altri provvedimenti adottati per violazioni alle norme in materia di audiovisivo (aprile 2003-aprile 2004)

3.23 Provvedimenti adottati per violazioni alle disposizioni in materia di telecomunicazioni (aprile 2003-aprile 2004)

3.24 Ricorsi depositati al TAR del Lazio (aprile 2003-aprile 2004)

3.25 Ricorsi depositati al Consiglio di Stato (aprile 2003-aprile2004)

4. I RAPPORTI ISTITUZIONALI DELL'AUTORITÀ

4.1 Pareri resi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito ad operazioni di concentrazione nel settore delle comunicazioni (giugno 2003-aprile 2004)

4.2 Co.re.com. insediati (aprile 2004)

4.3 Attuazione del processo di delega (giugno 2004)

5 L'ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ

5.1 Personale dell'Autorità (marzo 2004)

1. IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI

NEL MONDO

1.1. IL QUADRO ECONOMICO E DI MERCATO INTERNAZIONALE

1.1.1. Le telecomunicazioni

Il mercato mondiale delle telecomunicazioni è cresciuto, nel 2003, del 2,9%, attestandosi a circa 915 miliardi di euro[1]. La crescita, inferiore alle previsioni, non deve tuttavia indurre ad un giudizio eccessivamente negativo in merito all'anno da poco conclusosi.

Infatti, le indicazioni che emergono dall'analisi degli eventi che hanno contrassegnato il 2003 inducono a ritenere che nel corso dell'anno siano state poste le basi per una più sostenuta ripresa del mercato per il biennio 2004-2005. Per il 2004, infatti, è attesa una crescita del 4,1%, seguita da un 4,8% nel 2005.

I principali elementi che inducono ad un cauto ottimismo possono essere così riassunti:

a. per tutto il 2003, sono proseguiti gli sforzi di risanamento da parte dei principali *incumbent* telefonici europei. Grazie alla vendita di *asset* non strategici, ad un attento controllo sugli investimenti, ad una riduzione delle spese operative e ad una rifocalizzazione sui segmenti strategici del *business*, sono stati raggiunti risultati significativi: ad un 2002 caratterizzato da ingenti perdite e livelli di indebitamento preoccupanti si sono contrapposti, nel 2003, profitti e riduzione del debito. Il miglioramento dei conti, ed in particolare i significativi flussi di cassa generati, oltre che ad alimentare gli investimenti, compensare gli azionisti, ridurre l'indebitamento e attuare azioni di *buy-back* su divisioni (in particolare quelle mobili ed Internet) immesse precedentemente sul mercato ed oggi acquistabili a prezzi piuttosto contenuti, potrebbero costituire presupposto per un rilancio delle acquisizioni di nuovi *asset*;

b. i mercati finanziari hanno mostrato di apprezzare gli sforzi verso il risanamento ed hanno assunto, nel corso del 2003, un atteggiamento meno "ostile" nei confronti delle telecomunicazioni. È da segnalare, a questo proposito, come proprio all'inizio del 2004, a distanza ormai di tre anni dall'ultimo collocamento di un operatore telefonico su una borsa europea, l'operatore alternativo francese Iliad abbia deciso la quotazione all'Euronext a Parigi. All'evento, potrebbero far seguito, entro breve, l'ingresso in Borsa di Belgacom e Eircom e la collocazione di una nuova *tranche* di azioni France Télécom;

c. la telefonia mobile si è confermato uno dei segmenti più dinamici ed innovativi del mercato delle telecomunicazioni: l'anno ha assistito all'avvio, in Europa, dei primi servizi commerciali UMTS (*universal mobile telecommunications system*) ed ha registrato una crescita significativa dei servizi dati su cellulare, a testimonianza dell'importanza che tale componente sta assumendo per gli operatori e del crescente livello di accettazione di tali servizi da parte degli utenti;

(1) La differenza che si è riscontrata tra il consuntivo 2003 (915 miliardi di euro) e la stima presentata per lo stesso anno nella scorsa Relazione al Parlamento (1.112,7 miliardi di euro) è dovuta, in larga parte, all'effetto della rivalutazione del dollaro rispetto all'euro (circa 20%) intervenuta lo scorso anno.

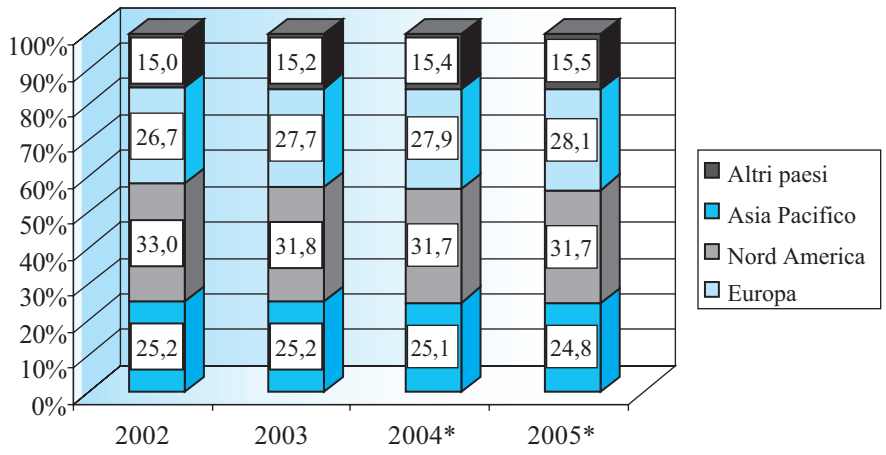
d. la banda larga ha fatto registrare tassi di crescita assai rilevanti: gli operatori fissi hanno continuato ad investire nella realizzazione delle infrastrutture *broadband* ed hanno impiegato notevoli energie nella formulazione di offerte flessibili, in grado di soddisfare le esigenze delle diverse tipologie di clientela;

e. le nuove applicazioni permesse dall'integrazione della banda larga, congiuntamente alle possibilità di *networking* tra i vari apparati domestici, hanno impresso un'accelerazione al mercato dell'elettronica di consumo, con l'offerta di terminali in grado di offrire numerose ed avanzate funzionalità. Si tratta di prodotti che intendono sfruttare appieno le potenzialità derivanti dalla "rivoluzione" digitale che ha coinvolto non soltanto le reti di comunicazione, ma anche i contenuti;

f. nel mercato della trasmissione dati si è registrato un notevole interesse verso la tecnologia IP-VPN (protocollo Internet per reti private virtuali): quest'ultima rappresenta, grazie alle sue caratteristiche di economicità e di flessibilità, una soluzione accessibile a tutte le imprese (anche quelle di piccole e medie dimensioni). Inoltre, essa consente lo sviluppo di soluzioni avanzate in grado di contribuire in modo significativo all'innovazione del *business* nelle aziende.

L'analisi della segmentazione per area geografica del mercato delle telecomunicazioni nel 2003 (figura 1.1) non rivela particolari mutamenti rispetto al 2002, né si intravedono significativi cambiamenti nel periodo 2004-2005.

Figura 1.1 Mercato mondiale dei servizi di telecomunicazioni per area geografica (%)



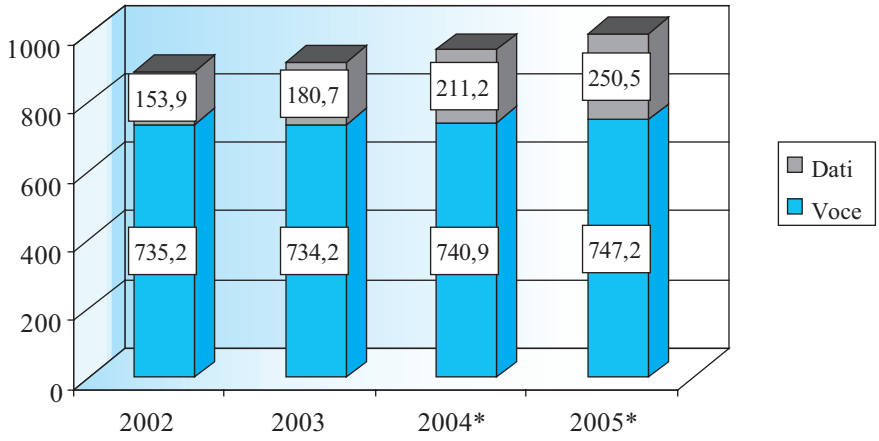
* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

L'area nordamericana si conferma la principale componente del mercato mondiale, seguita dall'area dell'Asia/Pacifico e dall'Europa.

Nel complesso, il peso dei paesi industrializzati tende tuttavia a ridursi nel corso del tempo a beneficio, in particolare, dei paesi asiatici ad elevato tasso di crescita, in primo luogo la Cina.

L'analisi delle dinamiche dei mercati voce e dati (figura 1.2) evidenzia come, nel 2003, ad una diminuzione dello 0,1% dei ricavi dei servizi vocali si sia contrapposta una crescita del 17,4% della componente dati.

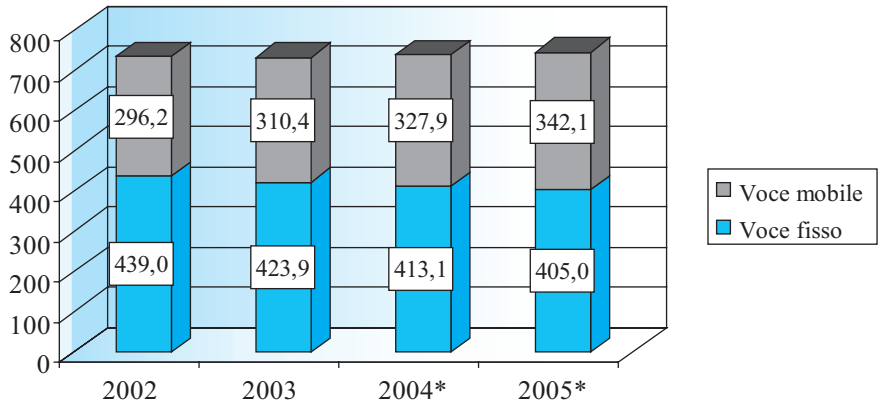
Figura 1.2 Mercato mondiale dei servizi di telecomunicazioni - voce e dati (miliardi di euro)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Peraltro, la lieve diminuzione dei servizi vocali è interamente attribuibile al segmento della voce su rete fissa (figura 1.3), che ha fatto registrare una flessione del 3,5%, portando il valore del mercato dai 439 miliardi di euro del 2002 ai 423,9 miliardi del 2003. Quindi, contrariamente a quanto era avvenuto nel 2002, l'aumento, pari al 4,8%, dei ricavi da servizi voce sulla rete mobile, non è stato sufficiente a controbilanciare la corrispondente contrazione nella rete fissa. Nei prossimi anni, tuttavia, a seguito del rallentamento della pressione sui prezzi, si prevede che il segmento voce tenderà gradualmente a stabilizzarsi (-2,5% nel 2004 e -1,9% nel 2005).Tutto ciò premesso, la crescita ancora sostenuta che ci si attende per i servizi voce su rete mobile (+5,6% nel 2004 e +4,3% nel 2005) consentirà, nei prossimi anni, una crescita positiva (attorno all'1%) dell'insieme dei servizi voce.

Figura 1.3 Mercato mondiale voce - fisso e mobile (miliardi di euro)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

I servizi di rete fissa

La contrazione delle entrate dalla voce su rete fissa (figure 1.3 e 1.4) è dovuta, in primo luogo, alla diminuzione del prezzo unitario delle chiamate che, dopo aver interessato in particolare le direttrici internazionali e nazionali, ha successivamente riguardato anche la telefonia locale.

Ricordiamo, a questo proposito, che per quanto riguarda l'Europa occidentale, proprio nel corso del 2003, la selezione e pre-selezione del vettore anche per le chiamate locali (una misura importante per favorire la concorrenza nel mercato dei servizi di telefonia fissa), è stata realizzata in Germania.

Nei paesi dove la telefonia mobile è particolarmente diffusa, un altro fattore che ha influito sulla diminuzione delle entrate della telefonia fissa è riconducibile alla crescente sostituzione delle comunicazioni voce su rete mobile con quelle su rete fissa.

Peraltro, come si osserverà più in dettaglio nella sezione dedicata al mercato della telefonia negli Stati Uniti, anche in questo paese, che pure non vanta ancora livelli di penetrazione dei servizi su rete mobile paragonabili a quelli europei, il fenomeno appare evidente. Quest'ultimo appare favorito non soltanto da un dato di costume, ossia l'ingresso a pieno titolo della telefonia cellulare nelle abitudini di consumo degli utenti, ma anche dalla diminuzione dei prezzi per le comunicazioni su rete mobile e dalla capacità degli operatori di offrire pacchetti sempre più appetibili per gli utenti.

A livello geografico, la riduzione - superiore alle previsioni - registrata nel segmento della voce su rete fissa nel 2003 (-3,5%) è da attribuirsi alla contrazione particolarmente significativa (oltre l'8%) registratasi nel mercato nordamericano (che comprende Stati Uniti e Canada). Nelle altre aree geografiche, infatti, le previsioni sono state rispettate: il mercato è rimasto pressoché stabile in Europa (+0,1%), mentre nel mercato asiatico la riduzione è stata del 3,7%.

La riduzione del valore del mercato della voce su rete fissa è destinata a proseguire in futuro, sia pure con modalità meno marcate. Si prevede, infatti, che - nei mercati più maturi - gli operatori fissi, dopo una fase di competizione basata su forti riduzioni tariffarie, attueranno una politica meno centrata sul fattore prezzo e tenderanno, quindi, a competere sui fattori non di prezzo, quali la qualità e la varietà dei servizi offerti e l'assistenza alla clientela, anche per l'impossibilità di vedere ulteriormente ridotti i margini sui ricavi.

Significativo, a questo proposito, il caso degli operatori fissi *incumbent* dell'Europa occidentale. Questi ultimi, nel tentativo di contrastare la flessione dei ricavi della telefonia fissa hanno deciso di indirizzare i propri sforzi nella direzione di una difesa della propria quota di mercato attraverso aggressive campagne di *marketing* tese a fidelizzare i propri clienti (al fine di evitare fenomeni di abbandono, cd. *churn*) ed a riconquistare la clientela che in precedenza era passata agli operatori concorrenti (strategia di cd. *win back*). A tale riguardo, è da sottolineare la crescente diffusione di offerte che prevedono, dietro il pagamento di un canone mensile, la possibilità di effettuare chiamate illimitate in determinati periodi della giornata o della settimana o, più in generale, sconti sulle chiamate accompagnati da una semplificazione tariffaria (ad es., eliminazione della distinzione tra chiamata locale e chiamata nazionale).

Per quanto riguarda, invece, la clientela *business*, accanto all'aspetto della riduzione dei costi delle chiamate, gli operatori tendono a focalizzarsi sulla flessibilità, sulla personalizzazione e sull'integrazione dei servizi.

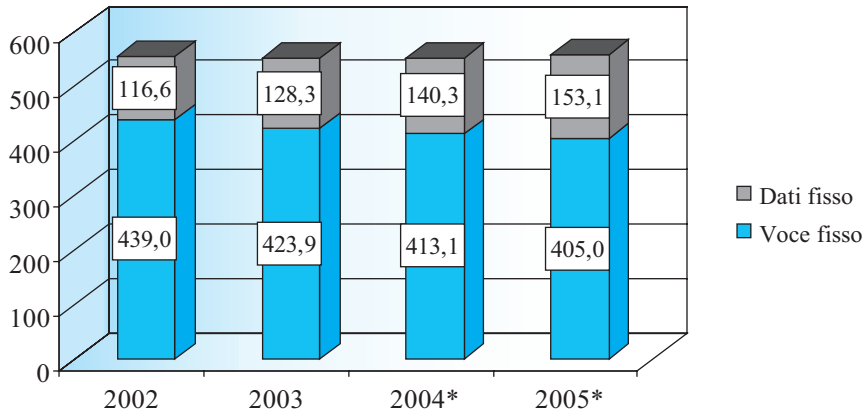
Un ulteriore elemento che nel corso dell'anno ha contribuito al dibattito sulla telefonia fissa è stato il VoIP (*voice over Internet protocol*), tecnologia che utilizza il protocollo Internet per consentire agli utenti di effettuare chiamate tramite reti Internet (prevalentemente *broadband*) o su reti dati private. Si tratta di una tecnologia già adottata da diversi *carrier* per esigenze "interne", ossia allo scopo di ridurre le proprie spese di gestione della rete. Quello che ha contraddistinto il 2003 è stato, invece, il dibattito intorno ad offerte commerciali di servizi VoIP indirizzate all'utenza finale. Il successo di offerte, come quella di Vonage negli Stati Uniti, ha suscitato anche in Europa discussioni sull'impatto di tale tecnologia nel mercato della voce.

Non sorprende, a questo proposito che, soprattutto gli operatori fissi alternativi, abbiano guardato con interesse a tale piattaforma: infatti, essi la considerano un potenziale strumento per erodere quote di mercato agli *incumbent*. Il VoIP, consentendo all'operatore fisso notevoli risparmi in materia di gestione della rete, permette di offrire agli utenti finali chiamate a costi decisamente inferiori.

Meno favorevole sembrerebbe, invece, l'atteggiamento degli operatori *incumbent*, per i quali il VoIP può rappresentare una minaccia per i ricavi da servizi di fonia vocale fissa residenziale, mentre per il segmento affari l'utilizzo di tale tecnologia potrebbe inserirsi quale componente di un'offerta integrata di soluzioni IP per le imprese.

Nel 2003, come per il 2002, la contrazione dei ricavi dei servizi voce è stata parzialmente compensata dall'aumento dei ricavi del mercato dati (10,1% circa) (figura 1.4), la cui crescita si manterrà vicina al 10% anche nel biennio 2004-2005, grazie alla crescente domanda di servizi Internet e di sistemi di trasmissione dati basati su protocollo IP. Quest'ultima tipologia di servizi, sarà la componente che segnerà la crescita maggiore all'interno del segmento MDSN (*managed data network services*).

Figura 1.4 Mercato mondiale dei servizi su rete fissa - voce e dati (miliardi di euro)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Nell'ambito della trasmissione dati, si deve ribadire che il 2003 ha registrato un notevole interesse riguardo a soluzioni di connettività IP-VPN, come già precedentemente illustrato.

Tra i fattori che hanno attirato l'attenzione delle imprese verso questa tipologia di servizio, si segnalano soprattutto i migliorati livelli di sicurezza ed una riduzione dei prezzi.

In particolare, le imprese tendono spesso ad utilizzare soluzioni di reti ibride, nelle quali la connettività tra le sedi aziendali realizzata tramite IP-VPN convive con forme di WAN (*wide area networks*) tradizionali.

L'interesse nei confronti delle IP-VPN si è registrato in tutte le aree geografiche: differenze importanti esistono, tuttavia, per quanto riguarda le modalità di gestione di tali reti. Negli Stati Uniti, e in parte anche nell'Europa occidentale, ad esempio, è diffusa la tendenza delle imprese a gestire la rete al proprio interno, anziché affidarsi ai *carrier*, mentre in Asia questi modelli di IP-VPN cd. *do it yourself* sono meno presenti.

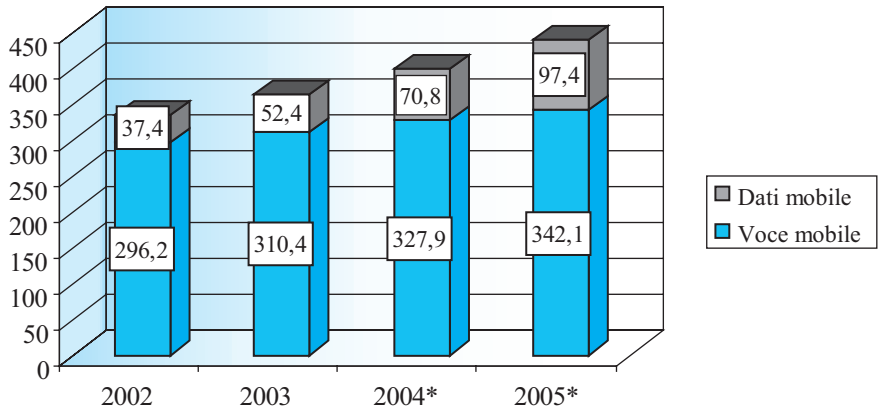
In Europa, a spingere verso l'adozione di IP-VPN in quest'area è stata la disponibilità dell'opzione MPLS (*multi-protocol label switching*), percepita dagli utenti come una valida alternativa a soluzioni *frame relay* ed all'utilizzo delle linee affittate.

I servizi di rete mobile

Anche nel 2003, il mercato dei servizi su rete mobile si è confermato centrale nello sviluppo delle telecomunicazioni: la crescita in valore (figura 1.5) è stata infatti pari all'8,8%, dato particolarmente rilevante se si considera il livello di sostanziale maturità raggiunto in alcune aree geografiche, in particolare nell'Europa occidentale, dove la crescita è risultata inferiore al 5%.

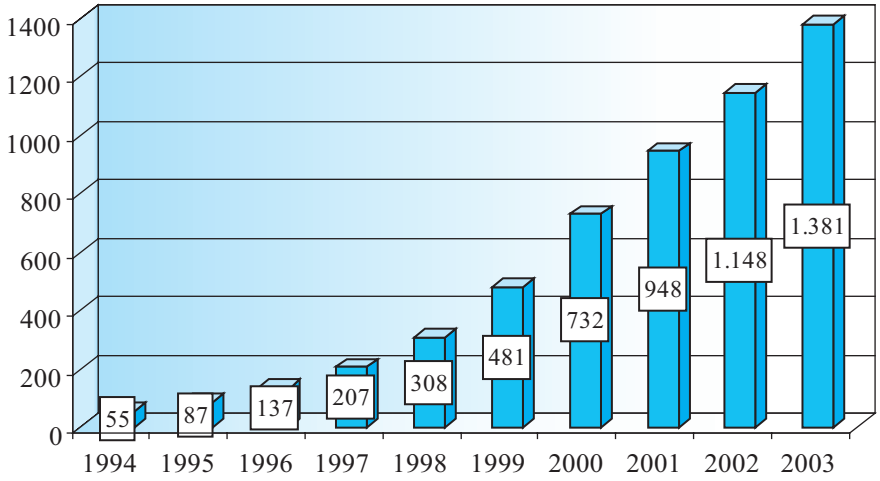
Nel complesso, il valore del mercato si è attestato intorno ai 363 miliardi di euro. In termini di abbonati, il mercato del mobile ha raggiunto quasi 1,4 miliardi di abbonati (10 anni fa ne contava 55 milioni) (figura 1.6).

Figura 1.5 Mercato mondiale dei servizi su rete mobile - voce e dati (miliardi di euro)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Figura 1.6 Linee mobili nel mondo (milioni)



Fonte: elaborazioni su dati IDC, Global Mobile e Mobile Communications.

Il biennio 2004-2005 mostra un profilo di crescita ancora più accentuato, nell'ordine del 10% annuo, fino a raggiungere un valore complessivo del mercato di circa 440 miliardi di euro.

L'analisi delle singole componenti del mercato rivela un rallentamento della crescita della voce nel 2003 (+4,8%) ed un livello assai sostenuto della componente dati (+40,4%). Il primo fenomeno è attribuibile alla accresciuta concorrenza ed alle misure regolamentari imposte dalle Autorità nazionali di regolamentazione che hanno contribuito a spingere verso il basso i prezzi delle comunicazioni vocali su rete mobile e nella crescente tendenza, da parte dei *carrier*, nel proporre ai clienti pacchetti che comprendono volumi di chiamate e, talvolta, anche SMS (*short message service*). Questi ultimi rappresentano ancora la componente più rilevante dell'intero mercato dei dati mobili: aumenta, tuttavia, il peso di altri servizi, quali le suonerie polifoniche, i giochi, gli MMS (*multimedia message service*). Il loro sviluppo risulta strettamente legato alla crescente penetrazione sul mercato di telefonini dotati di funzionalità avanzate (dotati di fotocamera integrata, o che supportano la piattaforma Java, ecc.).

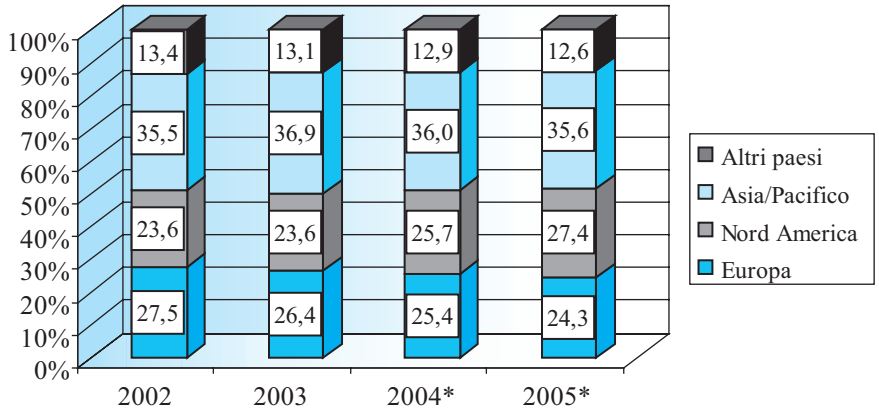
Nel corso del 2003, la diffusione di questa tipologia di cellulari ha subito un'accelerazione attribuibile a due principali fenomeni: la più ampia varietà di modelli proposti sul mercato dai costruttori e la maggiore abbordabilità dei prezzi.

Si aggiunge, inoltre, l'ampliamento dei servizi forniti dai *carrier* mobili, resi possibili dalla conversione delle reti GSM alla tecnologia GPRS (*general packet radio service*) e, per quanto riguarda i contenuti, dalle numerose *partnership* concluse tra gli operatori mobili e i fornitori ed aggregatori di contenuti.

Il ritardo verificatosi nell'avvio commerciale dei servizi UMTS ha determinato una revisione delle stime relative ai ricavi da servizi dati su reti mobili, anche se il tasso di crescita del mercato sembra oramai decisamente avviato a ritmi assai sostenuti: +40,4% nel 2003; +35,1% del 2004; +37,5% del 2005.

Il grafico relativo alla composizione del mercato per area geografica (figura 1.7) conferma, nella sostanza, il dato relativo al 2002: l'Asia/Pacifico accentua il suo ruolo di mercato più importante a livello mondiale, seguito dall'Europa e dal Nord America. Interessante notare che, nel biennio 2004-2005, è attesa una crescita consistente della quota del Nord America, in virtù degli elevati margini di sviluppo che ancora caratterizzeranno questo mercato.

Figura 1.7 Mercato mondiale dei servizi mobili per area geografica (%)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Tra gli eventi che hanno caratterizzato il 2003 e l'inizio del 2004, emerge la tendenza al consolidamento del mercato, nonché lo sviluppo di *partnership* finalizzate al miglioramento dell'offerta (ampliamento della gamma dei servizi, maggiore qualità), allo sfruttamento di economie di scala e all'acquisizione di nuove fonti di ricavo. Tra i principali eventi intervenuti nel periodo di riferimento, si segnalano:

a. il gruppo internazionale Vodafone, operativo in oltre 25 paesi tramite società controllate e partecipate, ha confermato, nel corso dell'anno, l'intenzione di consolidare ulteriormente la propria presenza a livello internazionale, possibilmente attraverso un controllo diretto delle attività. Il perseguimento di tale strategia ha recentemente determinato importanti sviluppi nel mercato statunitense, nel quale l'operatore britannico ha conteso a Cingular Wireless il controllo di AT&T Wireless, terzo operatore mobile del paese. L'operazione, che ha visto prevalere l'operatore controllato da SBC Communications e Bell South, e che attende ancora l'approvazione delle competenti autorità regolamentari, darà origine al principale operatore mobile del paese con oltre 46 milioni di abbonati e con una rete diffusa in 49 Stati;

b. la strategia di espansione internazionale di Vodafone ha determinato la reazione dei principali operatori mobili europei. Sono, al riguardo, da segnalare gli accordi conclusi nel 2003 tra i principali operatori mobili europei: Tim, T-Mobile, Orange e Telefonica, da un lato, e Wind, Amena, O2, One, Pannon GSM, Sunrise, Telenor Mobil, dall'altro lato, che si sono concretizzate, ad inizio 2004 - rispettivamente - nelle alleanze Freemove e Starmap. Entrambe si propongono di ampliare la gamma ed ottimizzare i servizi dei quali possono fruire i propri clienti all'estero (ad es., possibilità di ricarica all'estero delle carte prepagate, fruizione dei servizi di *voicemail* e di assistenza, *roaming* GPRS e *roaming* MMS);

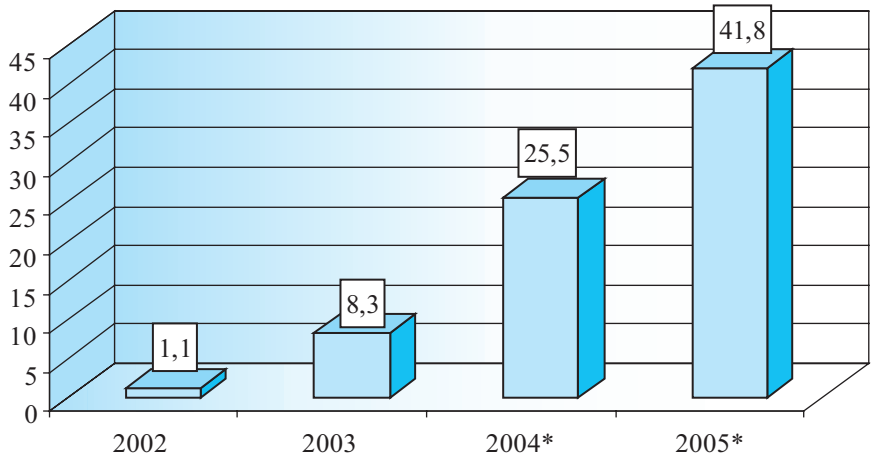
c. i principali mercati mobili dell'Europa occidentale hanno raggiunto livelli prossimi alla saturazione. Tale processo sta determinando due principali conseguenze: un consolidamento nei mercati maggiormente maturi (si pensi al caso della Germania che, dopo aver assistito all'uscita di scena dell'operatore Mobilcom, potrebbe presto essere testimone di un consolidamento tra l'operatore e-Plus e la filiale tedesca dell'operatore inglese O2) ed il tentativo, da parte dei principali operatori mobili europei, di espandere la propria presenza in altri selezionati mercati stranieri;

d. mentre nei mercati domestici gli sforzi degli operatori dovranno focalizzarsi sempre più sull'aumento dell'ARPU (*average revenue per user*) del proprio parco abbonati, la crescita maggiore - in termini di abbonati - si registrerà nei paesi emergenti, come ad esempio India, Cina, Russia, Indonesia e Brasile. Le recenti acquisizioni operate da Telefonica Moviles (acquisto degli *asset* latino-americani di BellSouth, per una cifra intorno ai 3,8 miliardi di euro) consentiranno all'operatore spagnolo di diventare uno dei maggiori operatori mobili, per dimensioni, nel mondo dopo China Mobile, Vodafone e China Unicom e quello di dimensioni maggiori in America Latina. Attraverso questa acquisizione, infatti, Telefonica Moviles (già attiva in sette paesi dell'area: Brasile, Messico, Argentina, Perù, Cile, El Salvador, Guatemala) offrirà i propri servizi anche in Colombia, Ecuador, Nigaragua, Panama, Uruguay e Venezuela.

Dall'analisi dei fenomeni citati in precedenza, emerge, in sintesi, un dinamismo del settore della telefonia mobile superiore a quello che aveva caratterizzato il 2002. Le *partnership* siglate dai principali operatori mobili europei si inseriscono, invece, nel solco della politica di cooperazione a supporto dell'adozione di soluzioni innovative per il mondo mobile, già manifestatasi nel corso del 2002. In altri termini, i *carrier* mobili sembrano aver acquisito la consapevolezza della necessità di collaborare per realizzare quell'interoperabilità dei servizi che è alla base della diffusione dei servizi mobili avanzati.

Con riguardo, infine, al mercato dell'accesso remoto *wireless* tramite *hot-spot* localizzati in zone di passaggio del pubblico (aeroporti, stazioni, ma anche locali pubblici), si osserva il rilevante aumento del numero degli *hot-spot* (*location*) registratosi nell'Europa occidentale nel corso del 2003 (figura 1.8).

Figura 1.8 *Hot-spot wi-fi* in Europa occidentale (migliaia)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

La crescita più rilevante si è registrata in Gran Bretagna dove, alla fine del 2003, si contavano oltre 3.200 *location*, numero di gran lunga superiore a quello di paesi - quali la Svezia, la Finlandia, la Norvegia e la Danimarca - che pure nel 2002 vantavano il maggior numero di *hot-spot* sul territorio.

Tale crescita è da attribuirsi soprattutto all'attivismo dell'operatore Inspired Broadcast Network che dall'inizio dell'anno ha iniziato a realizzare una rete nazionale aperta a tutti i *provider* intenzionati ad offrire ai propri clienti servizi *wi-fi*. La rete contava, a fine ottobre 2003, circa 2.500 *hot-spot* dislocati nei *pub*: il servizio si indirizza soprattutto ai clienti *business* che si ritrovano nei *pub* per i pranzi di lavoro. A fine anno, l'operatore ha siglato una *partnership* con NWP, società che gestisce telefoni pubblici dislocati nella metropolitana di Londra, in alcuni importanti aeroporti e catene di *hotel* nel paese. Lo scopo è quello di installare servizi *wi-fi* nella maggior parte dei telefoni pubblici di NWP (circa 7.000 unità). La società ha, inoltre, accordi di *roaming* con British Telecom e con l'operatore internazionale Boingo Wireless.

La politica di Inspired Broadcast Network sta esercitando una notevole influenza sul mercato del *wi-fi* in Europa: nel 2003, il numero delle *location* situate nei caffè e nei ristoranti rappresentava una percentuale assai elevata degli *hot-spot* totali sul territorio europeo, di poco inferiore solo alla percentuale di *hot-spot* localizzati negli *hotel* per la clientela *business*.

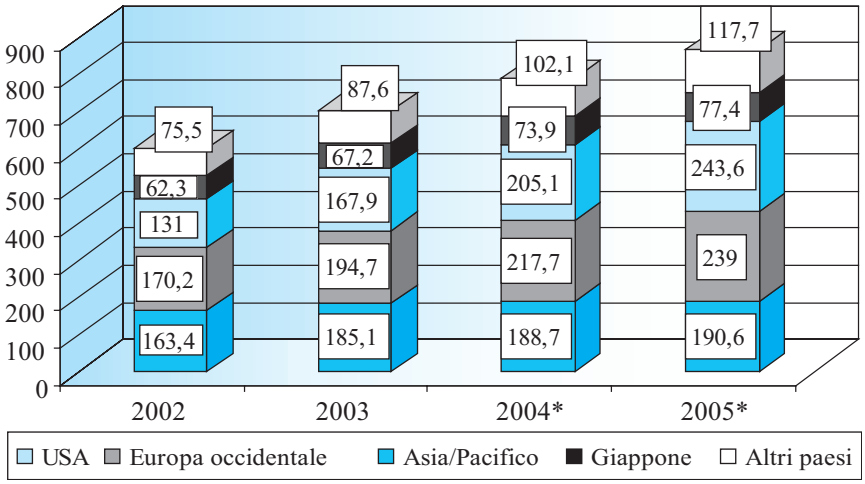
Un secondo fattore che ha favorito la diffusione del servizio *wi-fi* in Gran Bretagna è l'interesse che British Telecom ha dimostrato nei confronti di tale tecnologia. Gli utenti del servizio *wi-fi* BT Openzone oggi possono contare, oltre che sugli *hot-spot* gestiti direttamente da British Telecom, anche su quelli forniti da Inspired Broadcast Network e da Telia Homerun in Europa. Nel corso dell'anno, l'operatore ha inoltre formulato un'offerta *wholesale* grazie alla quale gli utenti di operatori terzi possono accedere alla rete di BT Openzone.

Dall'analisi del mercato *wi-fi* nel 2003, risulta che il ruolo svolto dai *carrier* mobili è stato sinora abbastanza limitato: nonostante l'interesse manifestato nei confronti di tale tecnologia, permangono, infatti, alcune perplessità in merito al *business model* del *wi-fi* e, soprattutto, alla possibile integrazione con la tecnologia mobile. Il protrarsi di tale situazione nei prossimi anni potrebbe condizionare le potenzialità di sviluppo del *wi-fi*, quale tecnologia per l'effettiva convergenza fisso-mobile. Un ruolo più attivo da parte degli operatori mobili, che si concretizzi in offerte "combinate" di connettività GPRS/UMTS e *wi-fi* appare, infatti, una condizione molto importante per la crescita del mercato *wi-fi*. Contrariamente ai WISP (*wireless Internet service provider*), che attualmente realizzano e gestiscono la maggior parte degli *hot-spot*, gli operatori telefonici mobili possono contare su una base clienti già costituita e su *brand* già noti. Pertanto, proposte di connettività *bundled* rivolte ai propri utenti *business*, che contemplino anche l'accesso alla rete *wi-fi,* potrebbero imprimere una notevole accelerazione al mercato.

Il mercato Internet

Il 2003 ha visto registrare un aumento degli utenti Internet[2] del 16,6% circa (figura 1.9), che hanno così superato i 700 milioni.

Figura 1.9 Utenti Internet nel mondo (milioni)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Nel 2003, l'Asia/Pacifico (Giappone escluso), con un aumento di oltre il 28%, si è confermata l'area di maggiore crescita degli utenti Internet, mentre nell'Europa occidentale la crescita è stata del 14,4%. Il peso percentuale degli Stati Uniti e dell'Europa occidentale, che nel 2003 costituivano le realtà più significative (con, rispettivamente, il 26,3% ed il 27,7% del totale degli utenti Internet), è destinato a diminuire nei prossimi anni per effetto della crescita che si prevede caratterizzerà, in particolare, l'area asiatica.

Internet è ampiamente diffuso negli Stati Uniti (la penetrazione sulla popolazione è stimata intorno al 64% nel 2003), mentre nell'Europa occidentale gli utenti Internet sfiorano, nel 2003, il 55% della popolazione.

Il dato medio nasconde, tuttavia, realtà nazionali ancora fortemente differenziate. Nel 2003, i paesi del Nord Europa mostrano, mediamente, una diffusione di Internet addirittura superiore a quella statunitense (67,6% in Danimarca, 64,3% in Finlandia, 66,2% in Norvegia e 72,5% in Svezia).

Un secondo gruppo di paesi (Regno Unito, Germania e Francia) registra tassi di penetrazione mediamente superiori al 50%, mentre altri paesi dell'Europa meridionale (Italia, Spagna, Portogallo e Grecia) si collocano al di sotto del 40% della popolazione.

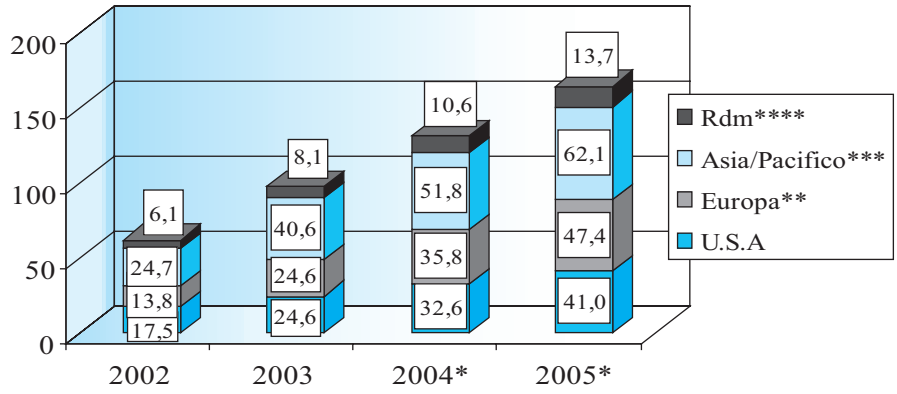
Elevati margini di crescita sono stimati per i paesi dell'Europa centrale e dell'Est, in particolar modo per quelli che recentemente hanno aderito all'Unione europea.

(2) Definiti come coloro che accedono ad Internet almeno una volta al mese tramite *personal computer*, cellulare o altro dispositivo, da casa, dal luogo di lavoro, da Internet café o da scuola.

La diffusione di Internet all'interno dell'area Asia/Pacifico mostra, anche in questo caso, tre gruppi di paesi con distinti livelli di sviluppo: quelli più avanzati (Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda), i due "giganti" (Cina e India) e, infine, i paesi dell'area cd. ASEAN (Indonesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam).

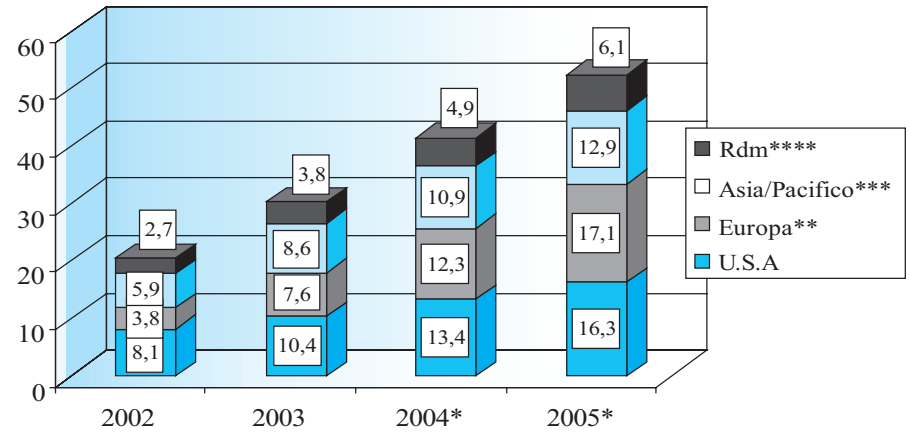
Il mercato dell'accesso *broadband* ad Internet mostra tassi di sviluppo assai elevati, sia in termini di connessioni attive (figura 1.10) che in termini di ricavi (figura 1.11). Nel 2003, le prime sono aumentate di circa il 58%, attestandosi a 97,9 milioni di unità, i secondi del 48% circa (30,3 miliardi di euro).

Figura 1.10 Connessioni a banda larga nel mondo per area geografica - residenziali e *business* (milioni)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.
** Comprende l'Europa occidentale ed i paesi dell'Europa centrale e dell'Est (Russia inclusa).
*** Comprende Australia, Hong Kong, India, Giappone, Corea, Malesia, Filippine, Repubblica popolare cinese, Singapore e Taiwan.
**** Resto del mondo: comprende Canada, America latina, Medio Oriente e Africa.

Figura 1.11 Ricavi da accesso ad Internet tramite banda larga per area geografica (miliardi di euro)

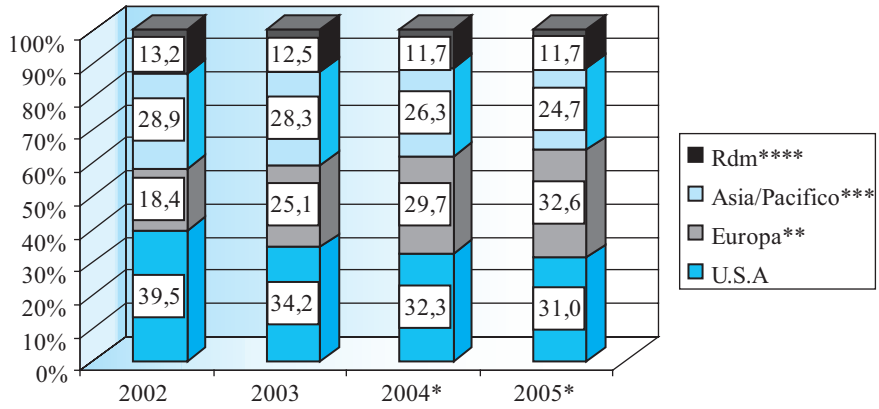


* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.
** Comprende l'Europa occidentale ed i paesi dell'Europa centrale e dell'Est (Russia inclusa)
*** Comprende Australia, Hong Kong, India, Giappone, Corea, Malesia, Filippine, Repubblica popolare cinese, Singapore e Taiwan.
**** Resto del mondo: comprende Canada, America latina, Medio Oriente e Africa.

È l'Europa a registrare il maggiore incremento, sia in termini di connessioni, che di ricavi, seguita dall'area Asia/Pacifico e dagli Stati Uniti.

Con riguardo alla distribuzione dei ricavi (figura 1.12), il periodo 2002-2005 mostra una riduzione del peso degli Stati Uniti e dell'area asiatica, a vantaggio esclusivamente dell'Europa.

Figura 1.12 Accesso ad Internet tramite banda larga per area geografica (%)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

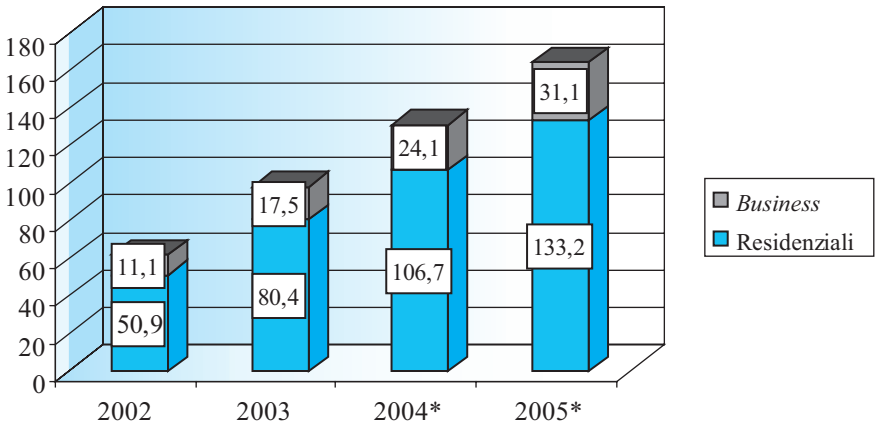
** Comprende l'Europa occidentale ed i paesi dell'Europa centrale e dell'Est (Russia inclusa)

*** Comprende Australia, Hong Kong, India, Giappone, Corea, Malesia, Filippine, Repubblica popolare cinese, Singapore e Taiwan.

**** Resto del mondo: comprende Canada, America latina, Medio Oriente e Africa.

Per quanto riguarda la suddivisione del mercato tra i segmenti *consumer* e *business* (figura 1.13), in termini di connessioni il mercato *consumer* è, ovviamente, quello di dimensioni maggiori, anche se si prevede che gli accessi relativi al segmento *business* cresceranno ad un tasso più rapido, grazie alla focalizzazione degli operatori sulle esigenze delle imprese.

Figura 1.13 Connessioni a banda larga nel mondo - residenziali e *business* (milioni)

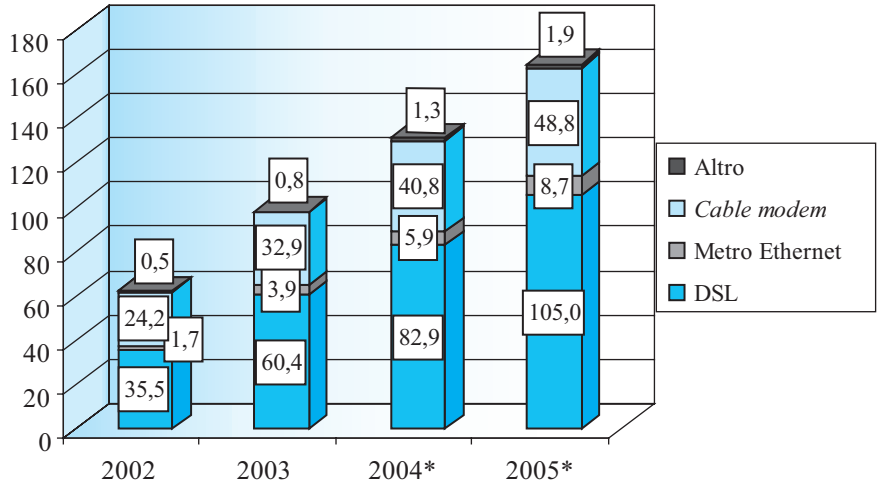


* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Con riguardo alle modalità di accesso *broadband* su rete fissa (figura 1.14), la piattaforma xDSL (*x-digital subscriber line*) rappresenta la tecnologia maggiormente utilizzata (circa il 62% del totale degli accessi nel 2003). Nel 2005, su oltre 160 milioni di accessi nel mondo, il peso di tale piattaforma è stimato raggiungere il 64%.

Il peso del *cable modem* (32,9 milioni di accessi alla fine del 2003) tende a ridursi nel tempo, mentre la fibra, che pure continua a rimanere una piattaforma di nicchia (4% nel 2003), registra i tassi di crescita maggiormente elevati nel periodo considerato.

Figura 1.14 Connessioni a banda larga nel mondo per tipologia di piattaforma (milioni)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Tale piattaforma ha conosciuto uno sviluppo abbastanza sostenuto soprattutto nell'area Asia/Pacifico ed, in particolare, in Giappone, Corea e nella Repubblica popolare cinese. In Europa invece, Fastweb in Italia e B2 in Svezia risultano i principali *provider* di accesso a banda larga tramite fibra ottica.

La crescita del numero delle connessioni *broadband*, registratasi nel corso del 2003 a livello mondiale, è da attribuirsi a diversi fattori, tra i quali:

a. la riduzione dei costi mensili di accesso;

b. la diversificazione delle offerte (in termini di larghezza di banda disponibile e di *pricing*);

c. la maggiore offerta di contenuti e servizi (ad es., servizi video);

d. il supporto alla domanda da parte dei governi (in alcuni casi).

La crescente offerta di servizi e di contenuti rappresenta il tentativo, da parte degli operatori di telecomunicazioni, di aumentare i ricavi da banda larga, contrastando allo stesso tempo la compressione dei margini derivanti dalla diminuzione delle tariffe di accesso.

A tale scopo, gli operatori di telecomunicazioni hanno concluso accordi con i fornitori di contenuti: negli Stati Uniti, Verizon, SBC e Qwest hanno concluso *partnership* con gli operatori satellitari, allo scopo di inte-

grare servizi televisivi *broadband* con l'accesso ad Internet. Per quanto riguarda l'Europa, il 2003 ha visto l'affermazione dei portali appositamente configurati per la banda larga come, ad esempio, "Rosso Alice" in Italia, "T-Vision" in Germania o, ancora, Mundo ADSL in Spagna.

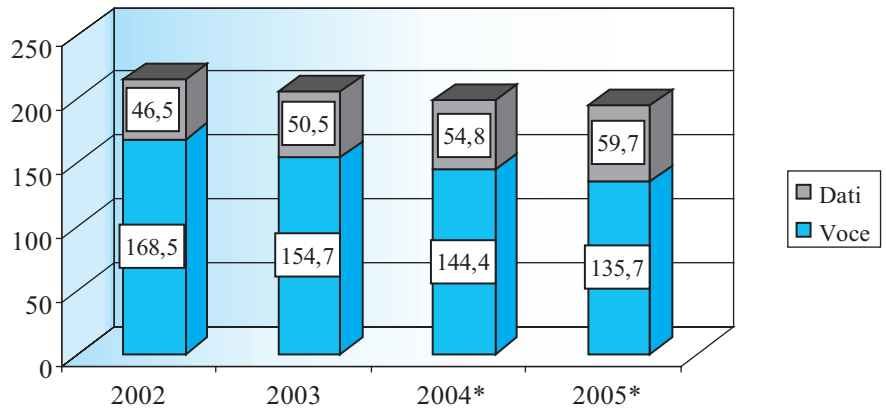
Particolare interesse ha riscosso, presso gli operatori, la possibilità di offrire servizi video (canali televisivi e/o servizi VoD - *video on demand*) via ADSL (*asymetric digital subscriber line*).

È da ricordare che il servizio risulta già da tempo tra le prestazioni offerte da alcuni operatori minori (Kingston Communications, nel Regno Unito). Tuttavia, l'ingresso di altri operatori (come Fastweb, ma soprattutto France Télécom, Téléfonica e Deutsche Telekom) sembra destinato ad imprimere un forte impulso a questo mercato.

Nord America - I servizi di rete fissa

Il 2003 ha visto consolidarsi le principali tendenze che, nel corso del 2002, avevano caratterizzato il mercato dei servizi di rete fissa (figura 1.15). In particolare, il segmento dei servizi voce ha registrato una flessione dell'8,1% rispetto al 2002, scendendo a circa 155 miliardi di euro. Tale contrazione sembra principalmente dovuta all'effetto congiunto del permanere di una consistente pressione sui prezzi per effetto della concorrenza e ad un crescente effetto di sostituzione fisso-mobile, determinato dall'aumento delle linee, ma soprattutto da un più intenso utilizzo della telefonia mobile.

Figura 1.15 Nord America - Mercato dei servizi di rete fissa (miliardi di euro)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Ulteriore impulso alla sostituzione fisso-mobile potrebbe derivare dalla decisione della FCC (*Federal Communication Commission*) che ha imposto agli operatori fissi di consentire, progressivamente entro maggio 2004, la portabilità del numero a livello "intermodale", consentendo cioè al consumatore di mantenere, nel migrare da operatore fisso a mobile, il proprio numero telefonico.

Si stima che, attualmente, poco più del 5% delle famiglie americane non sia in possesso di una linea telefonica fissa ed utilizzi la telefonia mobile per comunicare. Tale quota potrebbe arrivare al 10% entro il 2007.

Lo sviluppo della telefonia mobile non è tuttavia l'unico fattore che sta influenzando la dinamica delle linee di accesso telefoniche. La crescente diffusione delle linee a banda larga (che consentono anche di accedere a Internet utilizzando la stessa linea) è alla base del progressivo esaurimento del mercato delle seconde linee di accesso a Internet con modalità *dial up*.

Anche l'evoluzione del quadro normativo ha contribuito ad imprimere un'accelerazione alla tendenza delle imprese ad ampliare la gamma dei servizi offerti.

Il Telecommunications Act del 1996 vietava agli ILEC (*indipendent local exchange carrier*) di offrire servizi di lunga distanza nei loro mercati, fino a quando questi ultimi non fossero stati in grado di dimostrare ai regolatori statali e federali che il loro mercato locale era stato aperto alla concorrenza. Nel corso del 2003, a seguito di esami volti a verificare lo stato di apertura alla concorrenza, la FCC ha impresso una notevole accelerazione al numero dei permessi rilasciati agli operatori *incumbent* per la fornitura agli utenti del servizio di chiamate di lunga distanza all'interno delle proprie regioni. I pacchetti che includono chiamate locali e sulla lunga distanza sono, infatti, di gran lunga quelli preferiti dagli utenti: alla base della scelta di acquistare un pacchetto vi sono non soltanto ragioni legate al prezzo, ma anche e soprattutto la comodità di ricevere i servizi da un unico operatore.

La possibilità di includere, nei pacchetti di servizi rivolti all'utenza finale, le chiamate illimitate su questa direttrice ha contribuito a rendere l'offerta delle RBOC (*regional bell operating companies*) più attraente agli occhi del consumatore, e la strategia commerciale delle RBOC si è quindi focalizzata su offerte *bundled*, arrivando a contemplare non soltanto pacchetti di chiamate sulla linea fissa, ma anche servizi *wireless* e *broadband* .

A titolo di esempio, nella primavera di quest'anno, BellSouth e SBC hanno introdotto piani che prevedono, dietro pagamento di una quota fissa, la possibilità di effettuare chiamate illimitate locali e sulla lunga distanza.

Le RBOC si sono trovate, pertanto, nella condizione di competere direttamente con gli operatori CLEC (*competitive local exchange carrier*) che avevano tradizionalmente puntato proprio su offerte *bundled* comprensive di chiamate locali e sulla lunga distanza come elemento caratterizzante della propria offerta.

I servizi di telefonia vocale non sono, comunque, l'unico mercato nel quale le RBOC stanno tentando di imporre la propria forza tramite le offerte *bundled*. Infatti, come si accennava in precedenza, i pacchetti combinati proposti dagli *incumbent* sono potenzialmente in grado di avere importanti ripercussioni anche sul mercato *broadband*.

Le facilitazioni tariffarie per l'acquisto di prodotti xDSL proposte a coloro che decidono di sottoscrivere i pacchetti *bundled*, unitamente ad una politica di riduzione dei prezzi, testimoniano l'intenzione delle RBOC di contrastare le offerte degli operatori cavo.

Tale politica potrebbe avere ripercussioni ancora più importanti sui CLEC, la cui offerta di servizi *broadband* si fonda, come è noto, sull'acces-

so alla rete degli operatori *incumbent*. L'aggressiva politica di *bundling* seguita dalle RBOC, unitamente al venir meno dell'obbligo, per gli operatori *incumbent*, di fornire l'accesso condiviso (che precedentemente permetteva agli operatori alternativi la fornitura di servizi avanzati tramite l'utilizzo della porzione alta dello spettro radio del *local loop* della rete dell'*incumbent*), potrebbe determinare consistenti effetti sull'assetto competitivo del mercato dell'accesso tramite la banda larga[3] .

Alla luce della forte posizione delle RBOC nel mercato residenziale, i CLEC indipendenti (ossia non affiliati a *carrier* di lunga distanza e alle RBOC) sopravvissuti agli anni 2001 e 2002 (anni contrassegnati dal fallimento di un elevato numero di CLEC), hanno preferito concentrare i propri sforzi sul mercato *business*, con l'offerta, anche a livello nazionale (contrariamente a quella regionale delle RBOC), di pacchetti comprensivi di servizi voce (locali e sulla lunga distanza) e dati. Allo stesso tempo, molta attenzione è stata data all'aspetto dell'assistenza al cliente.

La fusione avvenuta nell'ottobre 2003 tra ITC DeltaCom e BTI (CLEC operativi sul mercato delle piccole e medie imprese) va letta proprio come un tentativo di rafforzare la propria posizione su questo importante mercato.

Va inoltre evidenziato come, accanto alle RBOC, anche gli operatori cavo sono entrati con maggior forza, nel corso del 2003, in concorrenza con l'offerta degli operatori CLEC, con offerte integrate di servizi voce, dati e accesso ad Internet.

La concorrenza sul mercato della telefonia locale negli Stati Uniti vede, al momento, gli operatori RBOC puntare ad offerte integrate con i servizi sulla lunga distanza per accrescere le proprie quote e gli operatori CLEC e quelli via cavo concentrarsi, rispettivamente, sulla flessibilità delle offerte integrate e sugli aspetti di assistenza al cliente (soprattutto nel contesto del mercato *business*) o sui servizi aggiuntivi offerti (video e televisione), come elemento di differenziazione della propria proposta commerciale.

Va detto, tuttavia, che per quanto riguarda i CLEC, la cui offerta di servizi dipende, a differenza degli operatori cavo, dall'accesso alla rete degli ILEC, la crescita nel prossimo anno sarà condizionata in modo rilevante dagli sviluppi regolamentari relativi ai cd. *unbundling network elements* (UNE).

Al riguardo, come accennato, la sentenza della Corte di appello del Distretto di Columbia relativa all'illegittimità delle norme sull'UNE ha determinato incertezza sul mercato della telefonia fissa negli Stati Uniti.

(3) L'eliminazione di tale obbligo è stata sostenuta dalla FCC nella sua Triennal Review. La Corte di appello del Distretto di Columbia ha imposto alla FCC - in una sentenza del 2 marzo 2004 - la revisione di tali norme, argomentando l'illegittimità di diverse parti dell'*Order* della FCC. Se, da un lato, la Corte ha attaccato duramente le norme relative all'UNE (*unbundling network elements)*, essa ha invece confermato la legittimità di quelle relative al *line sharing* e alla condivisone delle reti in fibra degli operatori *incumbent*. Pertanto, anche nell'ottica della revisione delle Review da parte della FCC per effetto della sentenza, è prevedibile che le norme relative al *line sharing* e all'accesso alle reti *broadband* di prossima generazione non subiranno modifiche sostanziali. Di conseguenza, le osservazioni espresse riguardo alla forza delle RBOC sul mercato *broadband* sembrano destinate a mantenere la loro rilevanza, anche in presenza di un'eventuale revisione delle norme da parte della FCC.

Nel tentativo di porre rimedio a questa situazione, nel mese di aprile 2004, la FCC ha invitato tutti gli operatori di mercato a negoziare l'accesso agli elementi di rete.

In questo contesto, si è inserito con forza, nel corso del 2003, il dibattito relativo al VoIP, tecnologia che ha destato una crescente attenzione da parte degli operatori non soltanto negli Stati Uniti, ma anche in Europa.

La tecnologia VoIP permette di offrire servizi voce veicolati attraverso il protocollo IP, tipico della trasmissione Internet.

La tipologia dei servizi VoIP comprende essenzialmente le seguenti categorie:

a. utilizzo da parte dei *carrier* di telecomunicazioni per trasportare il traffico telefonico, sia internazionale che nazionale, al fine di ridurre i propri costi;

b. utilizzo all'interno della rete aziendale tramite centralini IPPBX (qualora non sia gestito in *outsourcing*, il sistema richiede un *service provider*). In questo caso, tra i potenziali vantaggi della tecnologia vi sono i servizi aggiuntivi fruibili dagli utenti (*unified messaging*, ecc.);

c. utilizzo che consente agli utenti di effettuare chiamate non soltanto tra *personal computer*, ma anche verso numeri PSTN (*public switched telephone network*), prevedendo la conclusione di un accordo con un operatore diverso dall'ISP dell'utente. Rientra in questa fattispecie il servizio offerto negli Stati Uniti dall'operatore Vonage. Si tratta di un servizio che consente agli utenti di effettuare chiamate tramite la propria rete a banda larga (DSL oppure *cable modem*). All'utente che richiede il servizio, l'operatore invia un adattatore telefonico analogico: quest'ultimo va collegato al normale telefono e quindi al *modem* DSL, oppure cavo. La chiamata dell'utente è quindi tradotta dal linguaggio analogico al digitale e viene trasportata sulla rete *broadband* dell'operatore. Il principale vantaggio per l'utente finale è il risparmio sulle chiamate: Vonage offre, infatti, sia pacchetti per chiamate illimitate sulla lunga distanza che per chiamate locali a prezzi decisamente inferiori a quelli dei pacchetti degli operatori telefonici. L'offerta di Vonage include, inoltre, servizi aggiuntivi, quali l'identificazione del chiamante, la casella vocale, la possibilità di chiamare i numeri verdi, ecc.. Infine, ancora più rilevante per il cliente finale è il fatto che il sistema offerto da Vonage, contrariamente ad altre soluzioni di VoIP, non richiede l'utilizzo del *personal computer*;

d. servizio offerto all'utente finale dal proprio ISP. Il servizio ha caratteristiche analoghe a quelle descritte al punto precedente: le chiamate possono essere effettuate sia verso altri utenti VoIP, sia verso utenti PSTN (tramite un'applicazione *software* sul proprio *personal computer*, sia tramite un adattatore analogico ed un telefono). Uno dei motivi che spiegano l'ancora limitata diffusione di questo servizio in Europa consiste nel fatto che oggi il mercato dell'accesso *broadband* è ancora controllato da ISP collegati agli operatori *incumbent*. Questi ultimi non manifestano un forte interesse ad incentivare il VoiP, in quanto il servizio rischierebbe di "cannibalizzare" le entrate derivanti dalla voce sulla tradizionale linea fissa.

La compresenza di diverse fattispecie di comunicazione VoIP ha dato luogo ad un acceso dibattito relativo alla natura di tali servizi ed alla rela-

tiva normativa applicabile. In altri termini, ci si interroga se le comunicazioni VoIP siano a tutti gli effetti normali "servizi di telecomunicazione", oppure "servizi di informazione".

Non si tratta, evidentemente, di una questione nominalistica: infatti, qualora il servizio VoIP (in una delle fattispecie sopra indicate) venisse definito, in sede regolamentare, "servizio di telecomunicazione" e non "servizio di informazione" l'operatore che lo offre sarebbe tenuto all'adempimento degli obblighi imposti ai fornitori di servizi di telecomunicazione (in primo luogo, il pagamento corrisposto agli operatori che controllano l'accesso all'ultimo miglio). Le cd. *access charge* versate agli operatori rappresentano uno dei costi principali per gli operatori di telecomunicazioni: attualmente, Vonage non corrisponde tali pagamenti, in quanto sfrutta le preesistenti connessioni *broadband* installate dai propri utenti. L'operatore si trova, pertanto, nella condizione di utilizzare le strutture dell'ultimo miglio di un *service provider*, senza sopportare i relativi costi. Qualora si trovassero nella condizione di dover, invece, sopportare tali costi, difficilmente tali servizi potrebbero continuare ad essere forniti agli utenti ai prezzi attuali.

Già nel 1998 la FCC era stata chiamata ad intervenire per chiarire la normativa applicabile al VoIP e, pur rimandando la soluzione ad una data più avanzata, aveva sostenuto che determinate fattispecie del servizio IP (ad es., telefono-telefono) avrebbero potuto essere considerate "servizio di telecomunicazione".

Alcuni operatori, tra i quali Vonage e AT&T hanno recentemente richiesto alla FCC un chiarimento definitivo in merito alla questione, argomentando - diversamente - che il servizio VoIP non è un "servizio di telecomunicazione", ma un "servizio di informazione". La FCC ha aperto un tavolo di discussione su questo tema alla fine del 2003: nel mese di febbraio 2004, rispondendo ad una petizione avanzata dalla società Free World Dialup Internet, la FCC ha assunto una prima decisione al proposito, affermando che una comunicazione vocale tra due persone che utilizzano il *personal computer* si caratterizza più come una *e-mail* che come una chiamata telefonica.

Taluni hanno sottolineato come le conseguenze di tale decisione, che allo stadio attuale appaiono abbastanza limitate (in quanto riguardano una fattispecie di VoIP - appunto quella da *personal computer* a *personal computer* - che ha sinora attirato poca attenzione anche da parte degli operatori) - potrebbero essere decisamente più serie qualora tale servizio venisse offerto da *provider* con un rilevante presidio sul mercato dei *personal computer* (il caso più citato, ovviamente, è quello di Microsoft).

Dunque, il successo di offerte VoIP di operatori quali Vonage appare condizionato da una serie di fattori, alcuni endogeni, altri esogeni e relativi al contesto di mercato nel quale il servizio viene offerto.

Tra i fattori endogeni, si segnalano la necessità di migliorare la qualità delle chiamate e la risoluzione di problemi, quali l'accesso ai numeri di emergenza.

Tra i fattori esogeni, vanno richiamati: la regolamentazione, che dovrà stabilire lo status regolamentare dei servizi VoIP per ciascuna delle varie tipologie in precedenza descritte; il livello di concorrenza sul mercato della voce PSTN (in presenza di offerte che prevedono la possibilità di effet-

tuare un numero illimitato di chiamate a prezzi convenienti, l'interesse al servizio VoIP da parte dell'utente può essere limitato); le condizioni per l'offerta delle connessioni *broadband* da parte degli operatori alternativi agli ILEC.

Dal punto di vista regolamentare, la FCC proseguirà l'esame dei servizi VoIP, con l'obiettivo, in particolare, di valutarne le similitudini con i servizi voce offerti su rete PSTN, laddove quelli che presenteranno le maggiori analogie con il servizio su rete PSTN (ivi compresi quelli che utilizzano la rete PSTN) verranno ritenuti più vicini a "servizi di telecomunicazione" che a "servizi di informazione".

I servizi VoIP attualmente offerti nel complesso non sembrano - ad oggi - costituire una seria minaccia per gli *incumbent* telefonici, mentre conseguenze più significative sul mercato della fonia sono ravvisabili in caso di utilizzo di tale tecnologia da parte degli operatori cavo. Infatti, i risparmi sulla chiamate consentite dal VoIP potrebbero rappresentare, per queste imprese, un importante *asset* nell'ambito della competizione con gli operatori *incumbent*.

Tutti i principali operatori cavo sono attualmente impegnati in sperimentazioni relative a questa piattaforma. In particolare, proprio a tali operatori si stanno rivolgendo gli operatori specializzati nella fornitura di servizi VoIP: scopo ultimo è riuscire ad ottenere, in cambio dell'*expertise* nella fornitura del servizio, una condivisione sulle entrate realizzate dalle chiamate. Tale soluzione potrebbe rivestire qualche interesse soprattutto per quegli operatori cavo che non hanno intenzione di investire in un proprio sistema di VoIP e non sono in possesso della conoscenza tecnologica relativa alla prestazione di tale servizio.

Per quanto riguarda, invece, gli operatori *incumbent*, questi ultimi, per non "cannibalizzare" le proprie entrate derivanti dalla telefonia fissa residenziale sembrano indirizzarsi sulla tecnologia VoIP per offrire servizi a valore aggiunto alla clientela *business*.

Nord America - I servizi Internet

Con riguardo ai servizi di accesso ad Internet, il 2003 ha rappresentato per il mercato statunitense un anno di notevole fermento, determinato in gran parte dalla crescente penetrazione dell'accesso alla rete tramite banda larga, anche se a livello di piattaforma il *cable modem* continua a dominare il mercato, seguito dall'xDSL.

Gli operatori di telecomunicazioni hanno attuato, nel corso del 2003, politiche tese ad incentivare la sottoscrizione al servizio. Oltre ad effettuare sconti sui prezzi mensili di abbonamento al servizio, gli operatori hanno tentato di offrire, insieme con l'accesso *broadband*, alcuni servizi aggiuntivi (in particolare modo, servizi video oppure servizi voce, cioè chiamate locali, sulla lunga distanza e talvolta anche tramite cellulare). In dettaglio, si ricordano di seguito le principali iniziative avviate sul mercato *broadband*:

a. nel mese di luglio, SBC Communications ha concluso una *partnership* con l'operatore di televisione via satellite EchoStar Communications, la quale prevede che gli utenti di SBC possano abbonarsi ai servizi televisivi di EchoStar a partire dal 2004 e che, inoltre, gli stessi possano essere inclusi nei *bundle* (chiamate locali, chiamate sulla lunga distanza, accesso ad Internet, servizi *wireless*) offerti da SBC;

b. Verizon ha ridotto il costo dell'abbonamento DSL, sia come servizio aggiuntivo ad un pacchetto *bundled* di chiamate, sia come servizio a se stante; ha innalzato la velocità (da 768Kbps a 1,5Mbps); ha offerto l'accesso ad Internet gratuito tramite gli *hot-spot* Verizon per gli abbonati ai propri servizi DSL, nonché servizi aggiuntivi gratuiti in collaborazione con MSN, con la quale Verizon ha creato un portale DSL;

c. Qwest Communications ha concluso una *partnership* con EchoStar e Direct TV (Hughes Electronic) che prevede la fornitura di servizi televisivi in alcune regioni degli Stati Uniti;

d. BellSouth ha offerto agli abbonati FastAccessDSL contenuti *broadband* gratuiti di ABC (*movie trailer,* video musicali, brevi filmati, ecc.) ed ha diversificato la propria offerta di prodotti, introducendo sul mercato FastAccess DSL Lite, un'offerta DSL a bassa velocità (256Kbps in *download* e 128Kbps in *upload*). Viene offerto uno sconto per coloro che usufruiscono già di un *bundle* dell'operatore.

Il mercato è, inoltre, stato influenzato dalle decisioni regolamentari assunte dalla FCC nel febbraio 2003. Come si è già ricordato, la FCC aveva in gran parte sottratto al campo d'applicazione della normativa in materia di accesso alla rete locale la questione dell'accesso alla rete *broadband* degli *incumbent*. In virtù di tale decisione, cessava l'obbligo per gli *incumbent* a concedere agli operatori alternativi l'accesso condiviso alla propria rete, obbligo già non previsto per quanto riguardava le nuove reti *broadband*. Successivamente, alcuni operatori *incumbent*, ad esempio Verizon, hanno annunciato un'accelerazione dei propri piani di sviluppo delle offerte DSL ed un impegno ad investire nelle reti di nuova generazione - prima fra tutte la fibra nella modalità FTTC (*fiber to the curb*) e FTTH (*fiber to the home*).

Nel settore della FTTH, va segnalato l'accordo siglato alla metà del 2003 tra BellSouth, SBC e Verizon sugli *standard* relativi allo sviluppo di tali reti, finalizzato a favorire la realizzazione di reti in fibra che arrivino sino alle abitazioni degli utenti.

Questo accordo sembra inserirsi nella strategia delle RBOC di dotarsi di una rete in grado di abilitare, nei prossimi anni, i servizi a valore aggiunto su Internet e di rispondere alla concorrenza degli operatori cavo che, grazie alle proprie infrastrutture, sono in grado di proporre agli utenti offerte di tipo *triple play* (voce, dati e televisione). Ad oggi, l'unica RBOC che non sembra intenzionata ad investire in questa nuova tecnologia è Qwest, che preferisce capitalizzare sull'infrastruttura esistente (aggiornata alla tecnologia VDSL) per offrire tali servizi.

Un altro fattore importante che ha caratterizzato il mercato Internet negli Stati Uniti nel corso del 2003 è stato il successo riscosso dall'offerta di contenuti musicali a pagamento. Nel 2003 si è infatti assistito all'offerta di numerosi servizi di musica *on line*: quello che ha destato l'attenzione maggiore è il servizio iTunes di Apple. Il "negozio" *on line* di Apple, dal quale è possibile scaricare brani musicali al prezzo di 0,99 centesimi di dollaro, ha fatto registrare oltre 70 milioni di *download* in un anno. Il successo, attribuibile alla ricchezza del catalogo proposto, ai costi ridotti, alla libertà di fruizione del contenuto, ha ridato slancio ad un mercato che, dopo i fallimenti di precedenti iniziative a pagamento (penalizzate, peraltro, anche dalla forte

concorrenza dei servizi P2P di Kazaa e Napster), sembrava aver perso forza. In seguito al successo di iTunes, diversi operatori stanno valutando la possibilità di entrare nel mercato della musica *on line*.

L'iniziativa di iTunes è particolarmente significativa in quanto testimonia la disponibilità degli utenti a pagare per servizi fruiti *on line*. Allo stesso tempo, essa evidenzia la difficoltà ad elaborare *business model* "vincenti" nell'offerta di contenuti a pagamento su Internet. Infatti, nonostante il consistente numero di *download*, i margini che Apple riesce a realizzare dalla vendita dei brani sono assai contenuti, mentre la principale fonte di ricavi non è la vendita dei brani musicali, quanto la commercializzazione dei lettori digitali iPod prodotti dalla stessa Apple, e sui quali gli utenti possono ascoltare i brani scaricati.

La distribuzione si è rivelata un altro elemento critico dell'operazione iTunes: non a caso, proprio allo scopo di massimizzare i canali di distribuzione del proprio servizio, Apple ha siglato una *partnership* con Hewlett Packard, in base alla quale quest'ultima pre-installerà il *software* iTunes sui propri *notebook* e *desktop*. In cambio, Hewlett Packard potrà vendere una versione dell'iPod con il proprio marchio. Hewlett Packard, al pari di altri costruttori sembra, infatti, aver identificato nell'intrattenimento digitale (e, in particolare, nella possibilità di creare, gestire, trasferire e condividere contenuti digitali su più apparati) una nuova importante opportunità di crescita.

Un altro comparto del mercato dei contenuti che ha registrato, nel corso dell'anno, un sensibile interesse è quello dei servizi VoD di film forniti tramite Internet. Uno dei casi più noti è quello di Movielink (*joint venture* costituita da importanti *content provider*, tra i quali le principali *major* cinematografiche: Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Universal, Warner Bros e MGM). Si tratta di un servizio di noleggio offerto dalla fine del 2002 che consente di scaricare su *personal computer* i film e di vederli entro un arco di tempo di 30 giorni, passato il quale il *file* si cancella automaticamente dall'*hard disk*.

Nonostante il contributo delle società cinematografiche, il servizio attualmente sta affrontando numerose difficoltà. Le possibilità di crescita sembrano, infatti, essere al momento rallentate: dall'impossibilità di accesso al servizio per coloro che si connettono al di fuori degli Stati Uniti; dalle modalità di fruizione (limitata al *personal computer* sul quale il film è stato scaricato e ad un determinato periodo di tempo); dal ridotto numero dei titoli in catalogo (circa 200); dai tempi necessari per il *download* dei film (circa 17 minuti nel caso del *cable modem*, circa un'ora e mezza con connessioni DSL di fascia bassa); dalla limitata promozione del servizio presso gli utenti. Non a caso, tra le più recenti iniziative adottate, vi è proprio la conclusione di accordi con TerraLycos e AOL e alcuni fornitori *broadband*, finalizzata all'ampliamento dei canali di promozione.

Un altro servizio nato per fornire il VoD tramite rete IP, è Cinemanow. Esso possiede una libreria di oltre 4200 titoli (film, programmi televisivi, ecc.) accessibili sia in modalità *streaming*, sia attraverso *download* sull'*hard disk* del *personal computer*. Al pari di Movielink, anche Cinemanow ha siglato un accordo di promozione con fornitori di accesso *broadband* (tra i più recenti, si segnala quello con SBC).

Per la maggior parte dei fornitori di contenuti, la conclusione di accordi con gli operatori di telecomunicazioni e via cavo costituisce una sorta

di scelta "obbligata": tali operatori hanno, infatti, la possibilità di portare i servizi direttamente nelle case degli utenti e dispongono, inoltre, di sistemi di immagazzinamento, distribuzione e tariffazione già implementati.

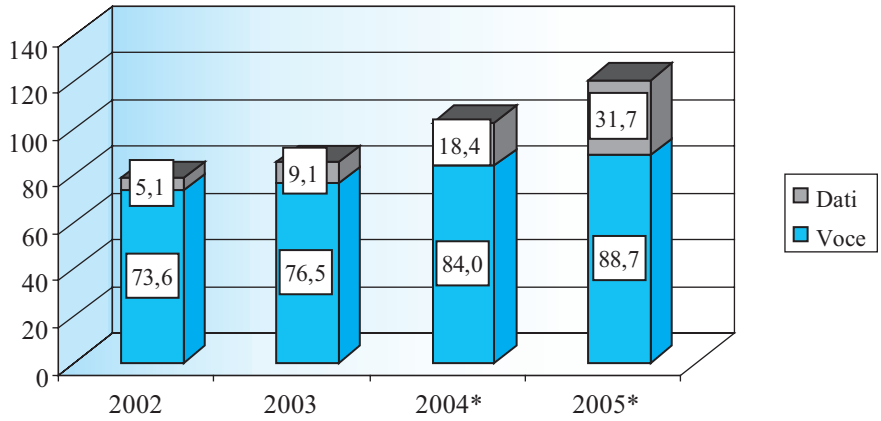
Allo stesso tempo, vi sono fornitori di contenuti che stanno tentando di proporre sul mercato propri sistemi di distribuzione, alternativi alle reti di telecomunicazioni. L'esempio più noto è quello di Disney che ha lanciato, verso la fine del mese di settembre 2003, MovieBeam. Il sistema (ad oggi disponibile soltanto nello Utah, in Florida e a Washington) consente agli utenti dotati di apposito *set-top-box* con *hard disk* da 160 GB di guardare i film che periodicamente Disney invia al *set-top-box* tramite onde radio (*datacasting technology*). Ogni due settimane, il *set-top-box* invia le informazioni sugli acquisti attraverso la comune linea telefonica ai sistemi di fatturazione di MovieBeam. La peculiarità del servizio risiede nel fatto che non necessita di connessioni *broadband* o di reti cavo.

Nonostante si tratti di un servizio di Disney, i contenuti provengono, tuttavia, dai principali *studios*: Dreamworks, MGM, Miramax, Sony Picture Entertainment, Universal Studios, Warner Bros, 20th Century Fox. Il servizio di Disney rappresenta una innovativa modalità di diffusione di contenuti VoD, potenzialmente accessibile (una volta estesa la copertura del servizio) a tutti coloro che possiedono un apparecchio televisivo (e non soltanto a chi dispone di un *personal computer*), una connessione ad Internet, oppure un abbonamento a un servizio di *pay-tv*. Per il fornitore del contenuto, uno dei principali vantaggi del sistema risiede nella sua sicurezza. I contenuti sono infatti immagazzinati nel *set-top-box* e non nell'*hard disk* di un *personal computer*, e ciò offre maggiori garanzie contro eventuali tentativi di pirateria del contenuto.

Nord America - I servizi mobili

Il mercato dei servizi mobili nel Nord America ha fatto registrare nel 2003 una crescita complessiva dell'8,8% (figura 1.16), raggiungendo gli 85,6 miliardi di euro. Le stime relative al 2004, mostrano un'accelerazione nella crescita del mercato: la voce crescerà del 9,8%, mentre i dati potrebbero raddoppiare il fatturato.

Figura 1.16 Nord America - Servizi mobili - voce e dati (miliardi di euro)

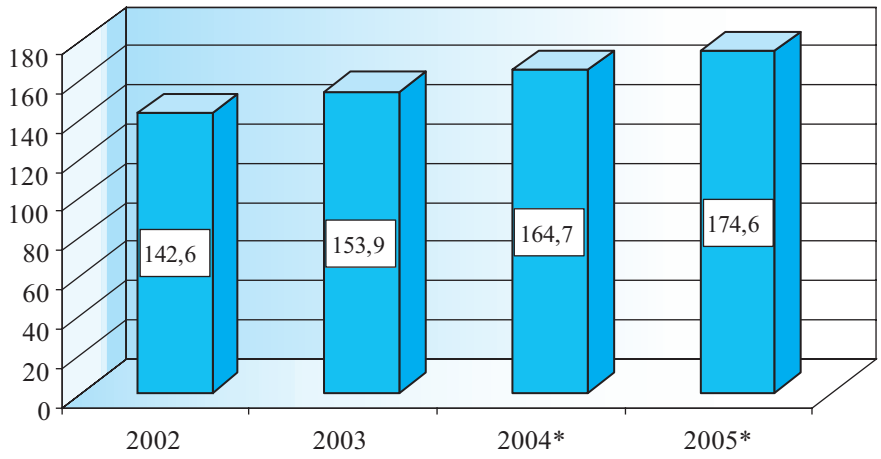


* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

In particolare, l'utilizzo del cellulare continua a crescere in modo sostenuto tra gli americani: alla voce - che si conferma di gran lunga il segmento dominante - si sono aggiunti non soltanto gli SMS, ma anche applicazioni più avanzate.

Nel corso del 2003, la crescita è stata favorita dalla crescente competizione tra i *carrier* (rafforzata, come ricordato in precedenza, dall'introduzione della portabilità del numero), che si è tradotta in aggressivi piani tariffari. Gli abbonati complessivi hanno raggiunto circa 154 milioni, con una crescita del 7,9% rispetto al 2002 (figura 1.17).

Figura 1.17 Stati Uniti - Abbonati ai servizi mobili (milioni)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

In particolare, il *packaging* dei servizi mobili offerti ha svolto un ruolo trainante per la crescita degli abbonati. Quest'ultimo ha incluso: sostanziali volumi di minuti di utilizzo per le chiamate serali e nei *week-end*; chiamate gratuite sulla direttrice della lunga distanza; servizi addizionali gratuiti (identificazione del chiamante, segreteria telefonica, ecc.); piani tariffari familiari che offrono telefoni aggiuntivi a costi molto contenuti (ad es., 9,99 dollari mensili per un nuovo telefono); riduzione dei prezzi e *bundling* di applicazioni, quali SMS, giochi e notizie.

Per quanto riguarda, in particolare, i servizi dati, al successo riscosso dagli SMS non soltanto come strumento di comunicazione, ma anche come possibilità di interagire con la televisione, si sono progressivamente aggiunti gli MMS, le suonerie polifoniche, i giochi Java. Alla fine del 2003, il mercato, certamente ancora contenuto in termini di volume dei ricavi, presenta notevoli margini di crescita.

Alla base di tali aspettative, vi sono i seguenti elementi, emersi nel corso del 2003:

a. sono stati immessi sul mercato terminali avanzati con schermi a colori che favoriscono, ad esempio, la fruizione di giochi. Si prevede che costituiranno progressivamente la parte più rilevante del mercato dei terminali;

b. gli operatori mobili e i *content provider* hanno investito nella creazione e distribuzione di contenuti ed applicazioni agli utenti mobili *con-*

sumer. Questi ultimi hanno mostrato di gradire le nuove applicazioni ed, in particolare, le suonerie ed i giochi scaricabili. Allo scopo di differenziare la propria offerta da quella dei concorrenti, alcuni *carrier* hanno concluso accordi esclusivi con fornitori di contenuti e *publisher* di giochi;

c. sono stati offerti i primi giochi *multiplayer*, considerati il futuro dei giochi scaricabili su cellulare. Il miglioramento delle prestazioni delle reti *wireless* e l'interoperabilità tra i *carrier* svolgeranno un importante ruolo di acceleratore del mercato: il primo, infatti, consentirà il lancio di giochi *multiplayer*, nei quali gli utenti potranno affrontarsi in tempo reale e non, come avviene oggi, a turni e in modalità *off-line*, mentre il secondo permetterà agli utenti di diversi *carrier* di affrontarsi tra di loro;

d. attualmente, la distribuzione delle applicazioni quali suonerie, giochi, *wallpaper* e *screensaver* è controllata dagli operatori mobili. Tuttavia, alcuni *content provider*, consapevoli dell'importanza che la distribuzione riveste nella catena di valore dei contenuti per cellulari, hanno immesso sul mercato, in particolare presso le grandi catene di distribuzione, carte prepagate che consentono agli utenti, tramite un codice di accesso riservato, di scaricare i contenuti sul proprio terminale o hanno distribuito "chioschi" presso i quali l'utente può acquistare i contenuti inserendo il denaro nella macchina.

L'ampliamento dei canali di diffusione (ad es., negozi specializzati nell'elettronica di consumo, catene della grande distribuzione del tipo Wal-Mart, portali *web*) svolgerà un ruolo assai importante per lo sviluppo di questo mercato.

Alla base di tali servizi, vi è stato l'aggiornamento delle reti perseguito dai *carrier* mobili.

Tali sforzi proseguiranno nei prossimi anni, come testimoniano gli annunci recentemente diffusi dagli operatori. Infatti, Verizon Wireless ha intenzione di lanciare, a livello nazionale, una rete in grado di consentire la trasmissione dati a 300-500 Kbps (da 4 a 7 volte l'attuale rete), mentre AT&T Wireless/Cingular ha ufficialmente lanciato una rete nazionale EDGE (*enhanced data rates for gsm evolution*) con velocità di trasmissione compresa tra 100-120Kbps, e così altri operatori (Sprint PCS e Nextel).

Per quanto riguarda il mercato *consumer*, alla base di tali sforzi vi è il tentativo, da parte degli operatori, non soltanto di migliorare l'esperienza di fruizione dei contenuti e dei servizi degli utenti, ma anche di supportare nuove applicazioni, tra le quali il *wireless streaming* e le applicazioni video.

Più difficile, al momento, è invece prevedere le conseguenze del lancio sul mercato *business*, al quale pure si indirizzano, nell'immediato periodo, il servizio EDGE di AT&T Wireless, e i test di Verizon.

Entrambi gli operatori, infatti, hanno sin dall'inizio sottolineato le potenzialità di queste due tecnologie, non tanto per l'utenza *business*, che si connette alla rete tramite cellulare, quanto piuttosto a quella che utilizza il *laptop* in combinazione con schede PCMCIA (*personal computer memory card international association*) per l'accesso alla rete.

È certo che lo sforzo di innovazione da parte degli operatori mobili proseguirà nei prossimi anni in misura ancora più intensa, come risultato

del processo di consolidamento che si sta verificando sul mercato. In questo contesto, rientra la già citata recente acquisizione di AT&T Wireless da parte di Cingular Wireless.

Proprio la sconfitta subita dall'operatore inglese Vodafone nella conquista di AT&T Wireless viene considerata, da taluni, come uno dei possibili motivi di ulteriori fenomeni di consolidamento sul mercato che potrebbero vedere Vodafone nella parte di acquirente, oppure di *partner* di Nextel, Sprint PCS o T-Mobile. Tale processo porterebbe, molto probabilmente, oltre che ad un rallentamento della pressione sui prezzi, ad una maggiore focalizzazione, da parte degli operatori, verso decisioni di investimento a maggiore dimensione strategica, e non dettate dall'esigenza contingente di rispondere in modo tempestivo alle strategie intraprese da altri operatori concorrenti.

Nel 2003 si è, infine, assistito al lancio sul mercato del cd. *push to talk* (PTT) da parte dell'operatore Nextel. Il PTT comprende una serie di servizi nati con lo sviluppo della tecnologia iDEN (*integrated dispatch enhanced network*) da parte di Motorola. iDen supporta le funzionalità tipiche di un servizio *walkie-talkie* (immediatezza) e, allo stesso tempo, le "normali" chiamate cellulari, il *paging* numerico, gli SMS, i dati e il fax.

I principali vantaggi del PTT sembrano ad oggi individuabili nell'immediatezza del servizio, nei costi e nella possibilità di ottimizzare i flussi di comunicazione permettendo, tramite un solo apparecchio, di effettuare e ricevere le comunicazioni verso e da tutti gli utenti di cellulari e, allo stesso tempo, attivare comunicazioni circoscritte ad un determinato numero di utenti. Nextel è stato il primo grande *carrier* USA ad usare iDEN; successivamente, sono entrati nel mercato altri operatori, quali Verizon Wireless e Sprint PCS. Nel mese di agosto, Verizon Wireless ha annunciato la disponibilità, a livello nazionale, del suo servizio PTT.

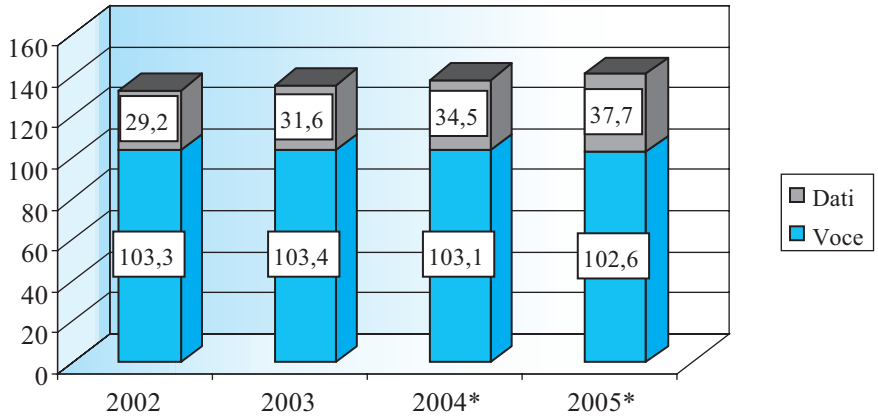
L'ingresso di altri operatori non dovrebbe tuttavia erodere, nel breve periodo, la posizione di Nextel che si fonda, oltre che su una rete caratterizzata da tempi di latenza limitati (300 millisecondi contro i 4 secondi delle reti CDMA (*code division multiple access*), ad esempio quella di Verizon) sulla capacità, ormai consolidata, di inserire i servizi PTT nel contesto delle necessità della clientela affari.

Il successo del servizio di Nextel ha creato una considerevole eco in Europa: restano, tuttavia, da definire alcuni aspetti, quali il rilascio di terminali ad hoc che contemplino la possibilità di fruire, contemporaneamente, di funzioni PTT e dei più innovativi servizi dati, nonché - soprattutto - la pacchettizzazione dei servizi sia per il mondo *business*, sia per quello *consumer*.

Europa - I servizi di rete fissa

Nel 2003, il valore del mercato europeo dei servizi su rete fissa (figura 1.18) è stato pari a 135 miliardi di euro, con un aumento del 2% circa rispetto al 2002. La crescita, peraltro di modesta entità, è stata trainata dai servizi dati, aumentati dell'8,4%, in quanto il valore del comparto voce è rimasto praticamente invariato, per effetto sia della sostituzione da parte della telefonia mobile, sia della riduzione dei prezzi unitari sotto la spinta della maggiore concorrenza.

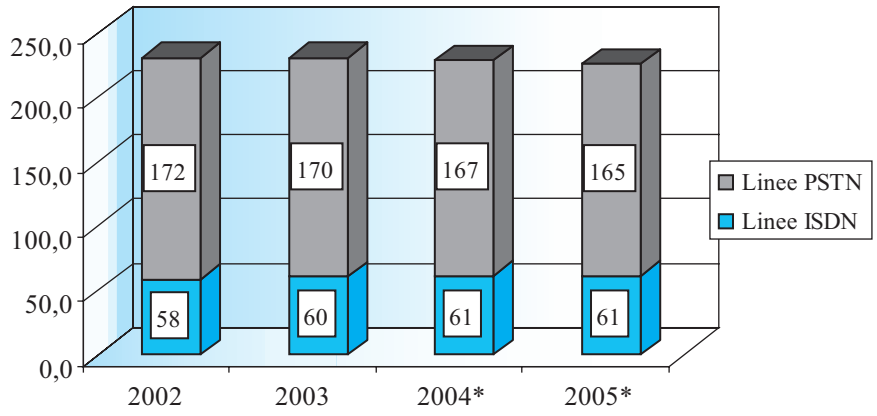
Figura 1.18 Europa - Mercato dei servizi di rete fissa - voce e dati (miliardi di euro)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Il numero complessivo delle connessioni (PSTN e ISDN) è rimasto pressoché stabile rispetto al 2002 (figura 1.19). Nei prossimi anni, si prevede una diminuzione dello 0,8% e dell'1,3% attribuibile alla riduzione delle linee PSTN. Le linee ISDN (*integrated services digited network*) continueranno a crescere nel 2004, ma accuseranno una lieve riduzione nel 2005, dovuta alla progressiva migrazione degli utenti residenziali ed affari verso connessioni *broadband*. Tuttavia, tale diminuzione non sarà uniforme, ma assumerà dimensioni diverse nei singoli paesi: in Germania, ad esempio, dove sono presenti offerte DSL su connessioni ISDN esistenti, la base installata rimarrà pressoché stabile.

Figura 1.19 Europa occidentale - Connessioni fisse PSTN e ISDN (milioni)

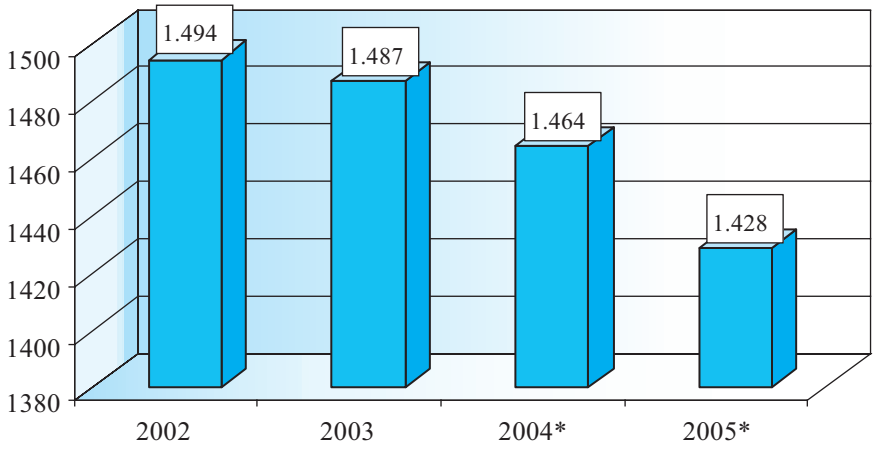


* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Per quanto riguarda il traffico (figura 1.20), quest'ultimo, nel 2003, ha registrato una lieve diminuzione, pari allo 0,5%. L'aumento delle chiamate verso Internet (+2% circa), verso i cellulari (+7%) e delle "altre chiamate" (verso numeri a tariffazione premium, ecc., pari al 2%) non è stato sufficiente a compensare la diminuzione del traffico sulle direttrici locali e nazionali. Il volume delle chiamate internazionali si è mantenuto stabile. La diminuzione dei minuti di traffico sarà più accentuata nel 2004 e nel 2005 (-1,5% e -2,4%,

rispettivamente): alla diminuzione del traffico locale e nazionale sulla lunga distanza, si aggiungerà, infatti, quella del traffico *dial up* per effetto del fenomeno di crescente sostituzione con gli accessi a banda larga.

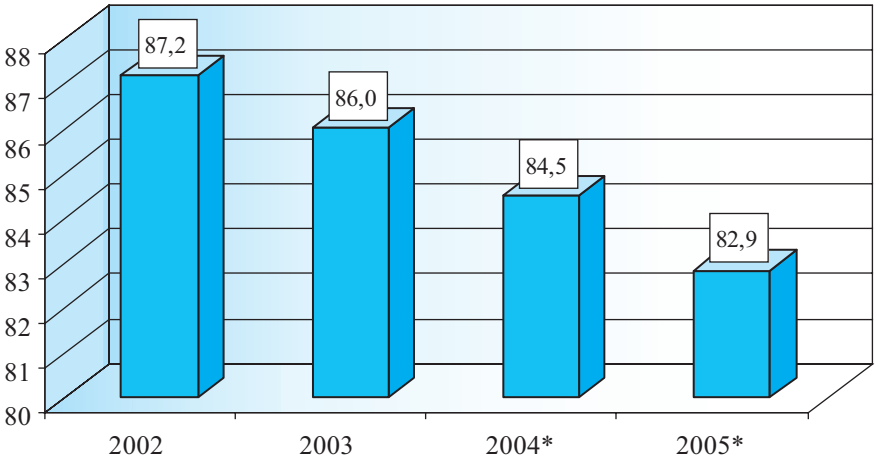
Figura 1.20 Europa occidentale - Traffico (miliardi di minuti)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004. Nota: comprende anche il traffico *dial up*.

Nell'Europa occidentale, le entrate dalla telefonia fissa (traffico, canoni e connessioni) hanno registrato, nel 2003, una diminuzione dell'1,3% (figura 1.21). Questo fenomeno si accentuerà nel 2004 e nel 2005 per effetto della contrazione delle entrate derivanti dalle chiamate (-1,8% nel 2004 e -2,1% nel 2005). I segmenti che nel 2003 hanno accusato le maggiori contrazioni sono stati le chiamate locali, le chiamate nazionali sulla lunga distanza e le chiamate internazionali. Ancora una volta, il fenomeno è attribuibile alla contrazione delle tariffe (sia pure meno accentuata di quella registratasi negli anni passati), nonché alla crescente sostituzione delle chiamate su linea fissa ad opera di quelle tramite cellulare.

Figura 1.21 Europa occidentale - Ricavi da telefonia fissa (miliardi di euro)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.
Nota: comprende le entrate derivanti dalle chiamate e quelle derivanti da canoni e connessioni.

tenuti costanti nel 2003: per il 2004 e 2005, sono, tuttavia, previste riduzioni rispettivamente dell'ordine del 3 e del 5%, attribuibili al già citato fenomeno di sostituzione con le connessioni *broadband*. L'unica direttrice che continuerà a registrare variazioni positive anche nel 2004 e 2005 sarà quella relativa alle chiamate verso mobile.

Nel tentativo di reagire alla diminuzione delle entrate derivanti dal *business* tradizionale (la telefonia fissa), gli operatori telefonici hanno lanciato offerte sempre più personalizzate che intendono venire incontro alle esigenze dei diversi segmenti della clientela: sono, inoltre, proseguite le offerte che prevedono la possibilità, dietro pagamento di un canone mensile fisso, di ottenere sconti su determinate tipologie di chiamate.

Alcuni *incumbent* stanno poi esplorando le opportunità derivanti da servizi a valore aggiunto su dispositivi fissi e *cordless* avanzati: nel corso del 2003, sono stati messi a punto, in collaborazione con i costruttori di apparecchi tetefonici, terminali avanzati che dovrebbero consentire agli utenti, a partire dal 2004, di effettuare servizi quali videochiamate e di svolgere alcune funzioni tipiche dei cellulari (ad es., l'invio e la ricezione di MMS).

Per quanto riguarda i paesi dell'Europa centrale e dell'Est, l'analisi dei ricavi dai servizi di telefonia fissa mostra *trend* molto differenti da paese a paese. La Russia, ad esempio, ha registrato un aumento notevole delle entrate dai servizi voce su linea fissa, superiore a quello verificatosi nella telefonia mobile. In altri paesi dell'area, sono invece stati registrati aumenti più contenuti. In particolare, per quanto riguarda il segmento residenziale, emerge che in diversi casi la crescita è da attribuirsi alla sola voce "connessioni e canoni" a fronte, invece, di una tendenza alla diminuzione delle entrate dalle chiamate a causa del fenomeno di sostituzione fisso-mobile. A questo riguardo, si deve osservare che la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni fisse è avvenuta, nella maggior parte dei paesi dell'area, soltanto molto recentemente. Peraltro, essa non ha determinato, sul mercato residenziale, i benefici attesi, né in termini di diminuzione del prezzo delle comunicazioni, né in termini di gamma e flessibilità dei servizi. Questo ha fatto sì che i servizi di comunicazione mobile, per quanto nel complesso più costosi, siano stati accolti con maggiore favore da parte della clientela residenziale, con il risultato che, in alcuni di questi paesi, già alla fine del 2003 il numero delle connessioni mobili superava quello delle connessioni fisse.

Più accesa si è rilevata la competizione nel segmento *business*: attirati dalle immediate opportunità di crescita derivanti da questo settore, gli operatori alternativi hanno investito in modo considerevole in questo segmento. Di conseguenza, gli operatori storici, per non perdere clientela, sono stati obbligati a ridurre i prezzi ed offrire soluzioni più flessibili e personalizzate.

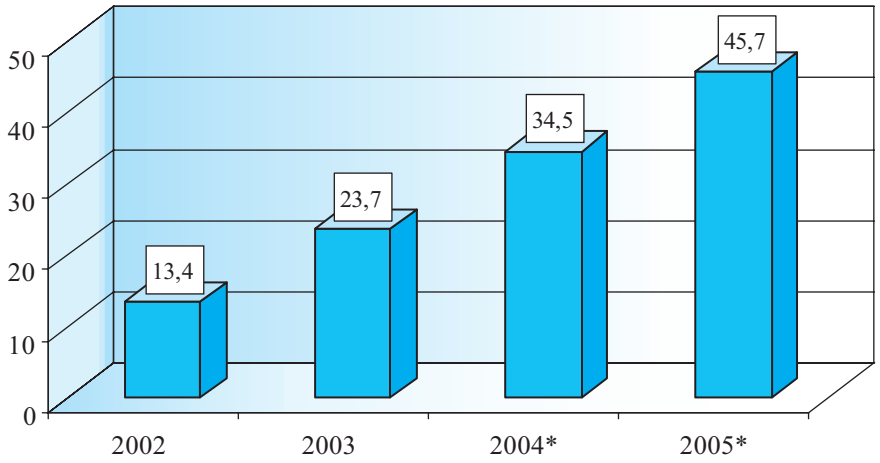
Una delle iniziative che si prevede potrà aumentare la concorrenza sul mercato della telefonia fissa è la realizzazione della selezione e pre-selezione del vettore: al momento, tuttavia, queste modalità di accesso indiretto sono state formalmente adottate (in una o entrambe le tipologie) soltanto in un numero limitato di paesi.

Europa - I servizi Internet

Il dato più importante che ha caratterizzato il mercato dell'accesso ad Internet nel 2003 è stato senza dubbio la crescita registratasi nel segmento della banda larga nei paesi dell'Europa occidentale.

Nel 2003 le connessioni attive hanno raggiunto i 23,7 milioni, con un aumento di oltre il 77% rispetto al 2002 (figura 1.22).

Figura 1.22 Europa occidentale - Connessioni a banda larga (milioni)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Tale risultato è la conseguenza delle numerose iniziative intraprese, in questo mercato, sia dagli operatori *incumbent*, sia dagli operatori alternativi: entrambe le categorie di operatori, infatti, hanno identificato nello sviluppo del mercato della banda larga le maggiori opportunità di crescita per i prossimi anni. A questo proposito, è possibile individuare alcuni elementi comuni che hanno influito positivamente sullo sviluppo dei servizi di accesso a banda larga nei paesi dell'Europa occidentale:

a. riduzione dei prezzi di accesso;

b. ampliamento della copertura del servizio;

c. maggiore diversificazione dell'offerta (in termini di prezzi, modalità di fruizione e tariffazione del servizio e larghezza di banda);

d. aumento dell'offerta di contenuti e servizi.

Ovviamente, l'intensità con la quale si sono verificati tali fenomeni è stata diversa da paese a paese, in funzione, ad esempio, del contesto regolamentare, della presenza sul territorio di infrastrutture alternative di accesso (ad es., il cavo o la fibra ottica), delle specifiche attitudini socio-culturali nei confronti di Internet. Ad esempio, la rilevante crescita registrata in Olanda, è conseguenza di una drastica riduzione dei prezzi favorita dalla presenza di offerte DSL da parte di importanti operatori alternativi e dalla contestuale disponibilità di un'infrastruttura cavo sviluppata sul territorio. La regolamentazione ha svolto un ruolo fondamentale, nella misura in cui ha influito positivamente sulle condizioni di acces-

so al cd. *local loop unbundling* (LLU) e alle offerte *wholesale* degli *incumbent*.

Sulla penetrazione della banda larga hanno inoltre influito la disponibilità finanziaria degli operatori alternativi (misurata, ad esempio, in termini di capacità di investire nel LLU), nonché le loro politiche di offerta: mentre molte imprese si rivolgono a tutte le tipologie di clientela (gli *high spender* come pure i *low spender*), alcune sembrano aver focalizzato i propri sforzi sulla fascia alta del mercato, alla quale si cerca di offrire servizi complementari al solo accesso ad Internet. Tra gli elementi di differenziazione sui quali hanno maggiormente puntato gli operatori, vanno in particolare citati, accanto al prezzo, la larghezza di banda e la disponibilità di servizi aggiuntivi (ad es., voce e video). Per quanto riguarda la larghezza di banda, le offerte presenti sul mercato hanno mostrato, nel corso del 2003, un'accentuata differenziazione, con un limite inferiore rappresentato da offerte da 256Kbps, un livello intermedio a 640 Kbps, ed una fascia superiore fino ai 10 Mbps.

Alcuni operatori hanno - inoltre - previsto offerte per specifici *target* di clientela, combinando proposte di connessione con la commercializzazione di terminali capaci di sfruttare particolari funzionalità, come - ad esempio - i giochi *on line*. Anche British Telecom e Deutsche Telekom si sono attivate su questo fronte, offrendo connessioni ottimizzate per il gioco *on line*. Altre iniziative che hanno coinvolto l'elettronica di consumo riguardano gli accordi tra un'importante casa produttrice (Philips) e operatori *incumbent* quali Telecom Italia, KPN, Telefonica, British Telecom, Deutsche Telekom e Belgacom, finalizzati alla vendita congiunta di prodotti per la connettività ADSL e stereo che, sfruttando la tecnologia *wi-fi* e senza passare attraverso un *personal computer*, consentono di fruire sullo stereo di contenuti audio *on line*.

Tutti i principali operatori hanno, inoltre, immesso sul mercato offerte differenziate in termini di modalità di consumo, allo scopo di venire incontro alle esigenze delle diverse tipologie di clientela. Accanto alla modalità di accesso *flat*, che sembrava destinata ad occupare un ruolo di assoluta centralità nel panorama delle offerte, se ne sono progressivamente aggiunte altre. Tra queste, le offerte che prevedono una tariffazione basata sui tempi di utilizzo della connessione o sul consumo (in termini di quantità di dati scaricati). Anche le modalità di pagamento sono state diversificate: al pagamento tramite la bolletta telefonica si sono aggiunte, in alcuni casi, le carte prepagate.

In alcuni paesi, tra i quali l'Italia, l'introduzione di formule a tempo (subordinata o meno al pagamento di un canone mensile) si è rivelata particolarmente importante ai fini della penetrazione della banda larga. Nel 2003, gli operatori *broadband* hanno destinato consistenti risorse alla commercializzazione di contenuti e servizi a valore aggiunto espressamente concepiti per la fruizione tramite reti *broadband*. La creazione, al riguardo, di nuovi portali *broadband* e l'arricchimento di quelli già esistenti fanno ritenere che tale mercato stia progressivamente entrando in una fase più evoluta.

Se inizialmente gli operatori hanno focalizzato i propri sforzi sull'ampliamento della clientela con offerte sempre più economiche alle quali

corrispondevano velocità di banda abbastanza ridotte, successivamente, pur continuando a perseguire l'obiettivo di una maggiore penetrazione del servizio, tendono ad evidenziare la possibilità di fruizione di servizi innovativi ed a elevato valore aggiunto attraverso la banda larga. Questa circostanza è riconducibile a diversi fattori: da un lato, la rapida crescita degli accessi a banda larga ha evidenziato le potenzialità di questa nuova tecnologia, contribuendo ad accrescere l'offerta di contenuti e servizi da parte dei *content provider*; dall'altro lato, gli operatori di telecomunicazioni sono intenzionati a sfruttare appieno le potenzialità della banda larga, al fine di incrementare i ricavi unitari dei clienti.

Tra i primi operatori ad avere sviluppato una specifica offerta di contenuti per la banda larga, vi è Deutsche Telekom che offre contenuti a valore aggiunto tramite il portale appositamente predisposto per i contenuti *broadband* (T-Online Vision), già dal 2002.

Telecom Italia, alla luce dell'attuale dotazione di connessioni a banda larga in previsione del potenziamento della propria offerta (contenuta nel portale "Rosso Alice") ha deciso di raddoppiare la larghezza di banda dei propri accessi ADSL *light*. Questa iniziativa ha avuto un effetto sull'intero mercato, in quanto tutti i principali concorrenti nel mercato DSL (sia in LLU, sia sul mercato *reseller*) hanno replicato l'iniziativa di Telecom Italia.

Dall'analisi di alcuni dei principali portali *broadband*, emerge che l'attuale offerta comprende le seguenti principali categorie di contenuti e servizi:

a. notizie (soprattutto in *videostreaming*);

b. musica;

c. gioco;

d. video (film, *trailer*);

e. contenuti educativi e di formazione;

f. servizi di comunicazione e di *community* (ad es., *instant messaging*, posta elettronica personalizzata, videocomunicazione, spazio *web* per il deposito di contenuti personali).

Le modalità di fruizione dei contenuti variano a seconda dei contenuti e degli operatori. Ancora assai consistenti sono le perplessità, da parte delle case cinematografiche, in merito alla possibilità di fenomeni di scambio illegale dei film. Anche i costi e le modalità di pagamento variano da operatore ad operatore: per alcuni contenuti, viene richiesta la sottoscrizione di un abbonamento, mentre per altri è possibile acquistare i singoli contenuti. Generalmente, l'accesso ai contenuti è fatturato separatamente dai costi di connessione.

Tra gli operatori che stanno valutando se entrare nel mercato europei vi sono Apple e Roxio (che vorrebbero replicare in Europa, rispettivamente, i propri servizi iTunes e Napster) nonché Sony, che intende lanciare entro l'anno un servizio di *download* di musica "Connect" nel Regno Unito, in Francia ed in Germania. Anche Virgin ha dichiarato l'intenzione di entrare in questo mercato, attraverso un proprio servizio di *download* di brani

musicali sia per il mercato europeo, che per quello statunitense. Tra le difficoltà da superare, per gli operatori che desiderano esplorare le potenzialità del mercato europeo della musica *on line*, vi sono attualmente le differenze tra le norme in materia di *copyright* che, nonostante i tentativi di armonizzazione della Commissione europea, presentano ancora un significativo ostacolo alla costituzione di un mercato unico europeo per la musica *on line* (si veda, per quanto riguarda la normativa italiana, il paragrafo 2.1.5.).

Le potenzialità delle linee xDSL come piattaforma per la distribuzione dei contenuti stanno, inoltre, aprendo la strada ad un'ulteriore tipologia di fruizione del contenuto: la televisione su ADSL. Tra le principali iniziative al riguardo si segnalano:

a. l'offerta di France Télécom (MaLigne tv) che attualmente comprende un servizio di VoD (grazie ad accordi con diversi *content provider*) e di *pay-tv* (accesso al *bouquet* "L" dell'emittente pay TPS che comprende circa una sessantina di programmi) al prezzo rispettivamente di 16 e 21 euro al mese. Il *decoder*, come pure una carta per l'accesso ai programmi, viene concesso dietro pagamento di una cauzione di 75 euro, con un costo di attivazione del servizio pari a 64 euro. La connessione *broadband* è fatturata separatamente e la visione dei contenuti avviene esclusivamente sul televisore. L'offerta è disponibile a Parigi e in alcune altre principali città francesi;

b. l'offerta T-Online Vision: i contenuti, precedentemente fruibili soltanto sul *personal computer*, sono visibili, dal marzo 2004, anche sulla televisione. Il servizio di VoD consente agli utenti di scaricare i contenuti dietro pagamento di un canone. È disponibile, inoltre, un portale con canali di notizie, sport ed intrattenimento. T-Online ha già stipulato accordi con diversi costruttori dell'elettronica di consumo (tra i quali Fujiitsu Siemens e Humax);

c. l'iniziativa Imagenio di Telefonica, servizio di televisione su ADSL che consente l'accesso ad oltre una ventina di canali televisivi ed oltre quindici canali radiofonici, nonché un servizio di VoD. Gli abbonamenti disponibili sono attualmente due: il primo comprende la linea ADSL a 256 Kbps, l'accesso alla televisione e al servizio di VoD e costa 54 euro mensili, mentre il secondo comprende soltanto la linea ADSL e l'accesso al servizio VoD, per un costo di 48 euro mensili.

Gli operatori *incumbent* non sono gli unici attivi su questo fronte: alcune delle iniziative considerate al momento più innovative sono state attuate da operatori alternativi. Oltre al caso di Fastweb, che ha portato in Italia il modello del *triple play*, si segnala il caso dell'operatore alternativo francese Free (gruppo Iliad) che ha lanciato, a dicembre 2003, un'offerta di televisione su ADSL che prevede, oltre ad una connessione ADSL (fino a 1024 kbp/s in ricezione), un pacchetto di telefonate gratuite e l'accesso gratuito ad oltre 26 canali televisivi (è inoltre possibile accedere a canali a pagamento pagando un prezzo aggiuntivo); nello stesso mese, un altro operatore alternativo francese, Cégetel, ha concluso un'intesa con la *pay-tv* Canal Plus per fornire contenuti televisivi su ADSL (inizialmente nella zona di Rennes).

Entro la fine dell'anno, inoltre, sul mercato francese potrebbe essere disponibile l'offerta di un servizio VoD di Tiscali.

Le offerte attualmente presenti sul mercato francese differiscono dunque sensibilmente non soltanto in termini di costi, ma anche di composizione dell'offerta. È, inoltre, interessante notare come, ad oggi, le forme di *bundling* più evolute (voce, Internet e televisione) siano attualmente fornite dagli operatori alternativi. Gli operatori *incumbent*, infatti, sembrano al momento preferire un modello di offerta separata. Tale decisione sembra essere riconducibile al potenziale rischio di "cannibalizzazione" che tali offerte potrebbero avere sui ricavi legati alla fonia vocale.

È, tuttavia, difficile prevedere quale sarà l'impatto di tali offerte sul mercato: se, da un lato, le offerte degli operatori di telecomunicazioni si porranno in concorrenza con le offerte degli operatori di *pay-tv*, tuttavia, esse rappresenteranno un ulteriore canale di distribuzione di tali contenuti. Nel caso francese, ad esempio, le connessioni ADSL consentono agli operatori di *pay-tv* di raggiungere nuovi utenti, superando i vincoli normativi vigenti in materia di installazione delle parabole.

L'utilizzo della televisione tramite la rete DSL consente all'utente di fruire della numerosità dei contenuti disponibili su Internet ma, allo stesso tempo, attraverso un mezzo tradizionalmente più conosciuto dal mercato e con una diffusione assai capillare, rende più attraenti tali contenuti.

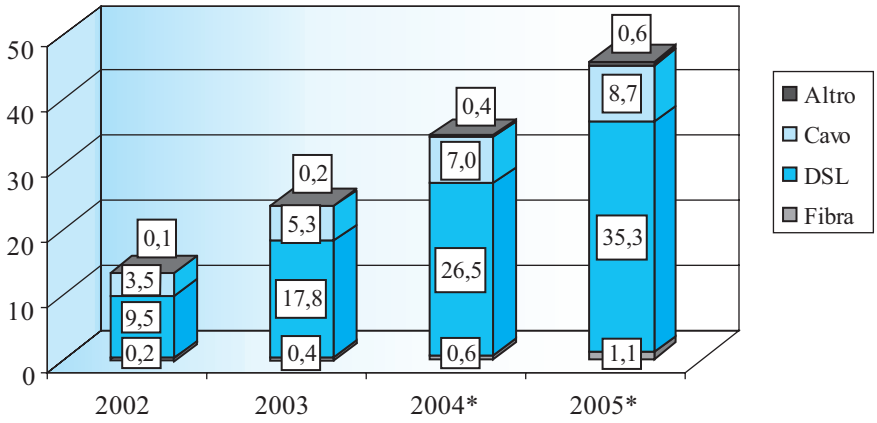
L'entrata, nel mercato della televisione su ADSL, di operatori *incumbent* di telecomunicazioni può rappresentare un fattore importante per il mercato VoD in Europa. Gli operatori che hanno sinora fornito questa tipologia di servizio sulla televisione (si pensi a Kingston Communications e HomeChoice, le piattaforme di VoD su ADSL più rappresentative in Gran Bretagna) hanno dovuto affrontare non pochi problemi: tra questi, la limitata copertura della rete (il caso di Kingston) o gli elevati costi di affitto della linea BT (nel caso di HomeChoice). Gli operatori di telecomunicazioni, al contrario, possono contare sul controllo della rete, sulla copertura nazionale, sul contatto con l'utente (tramite la bolletta telefonica), su *brand* affermati, su notevoli risorse economiche da investire.

In conclusione, il 2004 rappresenterà un anno assai importante per quanto riguarda la sperimentazione per l'offerta di contenuti e servizi a valore aggiunto per la banda larga sia su *personal computer*, sia su televisione. Per alcuni servizi già avviati (si pensi alla vendita di brani musicali *on line*) il principale obiettivo è quello di raggiungere volumi tali da consentire alle imprese un'adeguata profittabilità: in questo senso, assumeranno un'importanza fondamentale le semplificazioni dei regimi di *copyright*, la disponibilità delle case discografiche a rendere fruibili i propri archivi digitali per la distribuzione *on line* della musica, una maggiore visibilità dei servizi offerti e la capacità degli operatori di formulare modelli di offerta e di utilizzo dei contenuti in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori. Per i contenuti più innovativi, quali il VoD su televisione, riveste un aspetto strategico la formulazione di *business model* in grado di competere con le offerte degli operatori di *pay-tv*.

In ogni caso, appare evidente che la concorrenza in materia di banda larga si misurerà sempre di più non soltanto in termini di prezzi e velocità di connessione, ma anche di contenuti e servizi offerti. In particolare, accanto ai contenuti di terzi, si prevede che nei prossimi anni, un *driver* sarà anche la possibilità di offrire servizi personalizzati (immagazzinamento, sistemi per la gestione dei contenuti, funzionalità di *e-mail* maggiormente avanzate).

Infine, l'analisi dei dati quantitativi relativi al mercato dell'accesso *broadband*, segnala come, a livello di piattaforme, l'xDSL si conferma la tecnologia più diffusa nell'Europa occidentale (figura 1.23).

Figura 1.23 Europa occidentale - Connessioni a banda larga - accesso (milioni)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Il *cable modem* è ad oggi presente soprattutto in Gran Bretagna, dove l'operatore *incumbent* British Telecom si trova in un contesto competitivo che vede crescere la concorrenza portata dagli operatori cavo Telewest e NTL i quali, superata in parte la crisi finanziaria che li aveva colpiti negli scorsi anni, stanno attuando aggressive campagne di *marketing*.

Il *cable modem* è anche disponibile in Francia e Germania, dove tuttavia si evidenzia una frammentazione forse eccessiva degli operatori sul mercato (oltre 50 in Francia), che oggi faticano a reperire le risorse economiche necessarie per l'ammodernamento delle reti per la fornitura di servizi *broadband* e per lo sviluppo di offerte competitive.

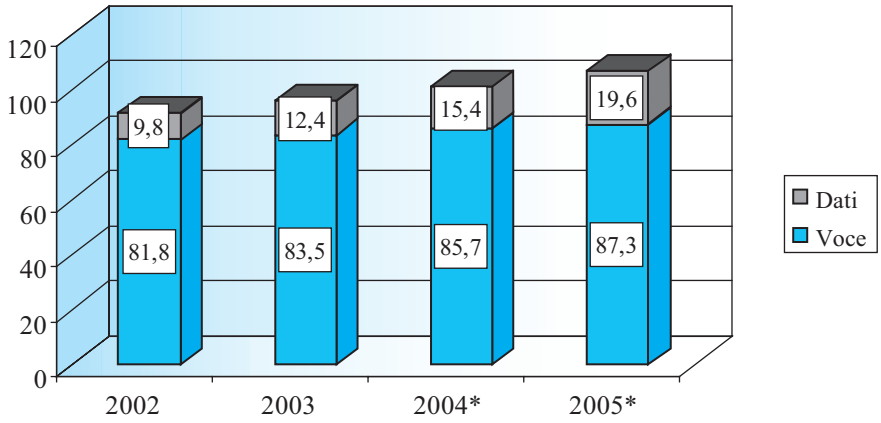
In entrambi i mercati, da tempo sono in atto tentativi di consolidamento: tra i più recenti ricordiamo, per quanto riguarda la Francia, la cessione a Liberty Media (presente in Francia tramite l'operatore cavo UPC) degli *asset* dell'operatore cavo Noos (controllato per oltre il 50% da Suez e per il 27% da France Télécom). Tale cessione permette a Suez, che ha già annunciato l'intenzione di vendere la propria partecipazione nell'emittente televisiva M6, di tornare a focalizzarsi soltanto sul settore delle *utilities* (acqua, energia, ecc.). L'evento ha portato France Télécom e Vivendi Universal a valutare la possibilità di una fusione delle proprie infrastrutture via cavo.

Europa - I servizi mobili

Il mercato dei servizi su rete mobile (figura 1.24) ha registrato, nel 2003, un aumento del 4,7%, superando i 95 miliardi di euro. A fronte di un incremento del 2,1% del segmento voce, quello relativo ai servizi dati ha registrato una crescita del 26%.

Il rallentamento della crescita dei ricavi da servizi voce è da attribuirsi alla pressione sui prezzi determinata dalla concorrenza, ma soprattutto al livello di maturità raggiunto dal mercato.

Figura 1.24 Europa - Mercato dei servizi di rete mobile - voce e dati (miliardi di euro)



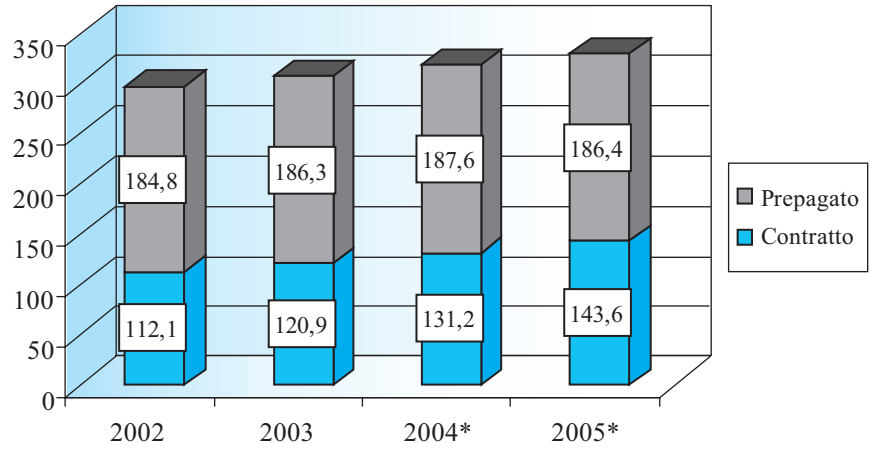
* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Per quanto riguarda, in particolare, l'Europa occidentale, il mercato ha raggiunto un livello di penetrazione delle comunicazioni cellulari estremamente elevato. Alla fine del 2003, il numero delle linee mobili attive ha raggiunto i 307 milioni (figura 1.25), con una crescita del 3,4% sul 2002. Particolarmente significativa è la crescita registrata nel segmento degli abbonamenti: il risultato è la conseguenza degli sforzi, da parte dei *carrier* mobili, tesi ad incentivare il passaggio degli utenti con formula pre-pagata a formule con abbonamento. Questi tentativi, dettati dalla volontà di accrescere la spesa media per utente, continueranno nei prossimi anni, con il risultato che, in un triennio, la percentuale degli utenti con formula prepagata scenderà dal 60,7% del 2003 al 56,5% del 2005.

A fronte della diminuzione dei costi delle chiamate su rete mobile, gli operatori mobili hanno attuato misure tese a incrementare il livello di ARPU degli utenti e a fidelizzare questi ultimi (proponendo, ad es., pacchetti *bundled* che incentivano le comunicazioni verso altri utenti dell'operatore).

Per quanto riguarda il segmento dati, i *carrier* hanno notevolmente ampliato la gamma dei servizi grazie all'aggiornamento delle reti alla tecnologia GPRS (e, per alcuni, UMTS) e alla disponibilità di una gamma sempre più ricca di terminali capaci di funzioni avanzate.

Figura 1.25 Europa occidentale - Linee mobili attive (milioni)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Il 2003 ha assistito allo sviluppo dei servizi Vodafone Live! ed *i-mode*, nonché un arricchimento dei portali dei vari operatori mobili. In particolare, per quanto riguarda Vodafone Live!, il servizio era disponibile, alla fine del 2003, in 15 paesi: Regno Unito, Germania, Italia, Grecia, Irlanda, Ungheria, Olanda, Australia, Egitto, Nuova Zelanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Francia e Svizzera. Gli utenti del servizio (intesi come coloro che possiedono un terminale avanzato Vodafone Live!) risultavano circa 4,5 milioni. Nel corso del 2004, il servizio sarà disponibile anche a Malta e, presto, verrà fornito, su licenza, anche in Belgio (dall'operatore Proximus, del quale Vodafone detiene il 25% del capitale).

Il servizio offre agli utenti l'utilizzo di giochi e suonerie polifoniche, la possibilità di inviare e ricevere MMS, di accedere alla posta elettronica e a siti di notizie e di utilità, e di registrare e vedere *videoclip*. Nel corso del 2003 e all'inizio del 2004, l'operatore ha siglato diverse *partnership* con fornitori di contenuti, tra i quali l'UEFA nel settore del calcio e Warner Bros per la distribuzione di contenuti quali giochi, *screensaver* e contenuti video. È intenzione dell'operatore, inoltre, potenziare ulteriormente i servizi forniti da Vodafone Live! attraverso la tecnologia 3G.

Il servizio *i-mode* è, invece, oggi presente in otto paesi: dal Giappone (paese nel quale è stato inizialmente offerto nel 1999) è stato esteso, nel corso del 2002, a Germania (e-Plus), Olanda (KPN Mobile), Belgio (Base) e Francia (Bouygues Télécom) e, nel 2003, alla Spagna (Telefónica Móviles) e all'Italia (Wind). È, inoltre, presente a Taiwan (Far EasTone Telecommunications). Escludendo il Giappone (con 40,5 milioni di utenti), il numero complessivo degli utenti dei servizi di *i-mode* superava, alla fine del mese di gennaio 2004, i due milioni.

I servizi differiscono per diversi aspetti: a livello di tecnologia, il servizio *i-mode* utilizza il linguaggio cHTML (una versione evoluta dell'HTML) e questo facilita la conversione dei contenuti dei siti Internet, scrit-

ti in HTML, in contenuti adatti per la visualizzazione su cellulare, mentre Vodafone Live! si affida al WAP (*wireless access protocol* - versione 2). Anche il sistema di *revenue-sharing* con i fornitori di contenuti è differente: *i-mode* prevede una maggiore condivisione dei ricavi a favore dei fornitori di contenuti. Nel modello *i-mode*, il gestore telefonico agisce da semplice intermediario tra i fornitori di contenuto e gli utenti, mettendo a disposizione le proprie infrastrutture di fatturazione. Il modello Vodafone Live! sembra invece assomigliare maggiormente a quello del cd. *walled garden*, ossia di un sistema che limita la possibilità dei clienti di accedere a siti e contenuti che non siano tra quelli previsti dall'operatore mobile.

Tradizionalmente minore è stata, inoltre, rispetto a Vodafone Live!, l'enfasi di *i-mode* sul servizio MMS (nei primi paesi europei nei quali era stato lanciato il servizio, il portafoglio di terminali non comprendeva quelli dotati di *camera phone*). Più deciso, invece, è stato l'accento sul servizio di posta elettronica (intorno al quale *i-mode* si è sviluppato in Giappone). Per gli operatori mobili con una presenza anche nel mercato Internet (si pensi a Wind in Italia), questa possibilità consente di fornire ai propri utenti Internet la propria posta in mobilità. Entrambi i servizi vengono forniti attualmente in Europa sulle reti GPRS: l'*upgrade* alla rete UMTS consentirà non soltanto di ottimizzare il *download* e l'accesso ai contenuti, ma abiliterà anche nuovi servizi come la videocomunicazione.

Tutti gli operatori mobili hanno notevolmente arricchito la gamma di contenuti e servizi presenti sui propri portali: ad esempio T-Mobile ha creato, in parallelo a quanto avviene sul suo portale Internet, diverse sezioni chiamate *t-zones* (marzo 2003). Nel corso del 2003, ha introdotto il servizio di *download* "Screen Styles" che consente agli utenti di accedere, grazie ad un *software* scaricabile sul cellulare, a contenuti delle *t-zones* (suonerie, *wallpaper*, notizie e contenuti di potenziale interesse) che rispondono alle proprie preferenze. Il servizio consente di offrire agli utenti un'esperienza personalizzata del portale *t-zones* e, pertanto, mira, da un lato, a fidelizzare l'utente e, dall'altro, ad incrementare l'utilizzo dei servizi. Attualmente, il principale limite del sistema è rappresentato dall'esiguità dei modelli di terminale che supportano tale servizio.

L'operatore inglese O2 ha invece lanciato il servizio O2 Active (luglio 2003): il servizio consente di navigare su Internet, scaricare giochi e suonerie, inviare MMS. Verso la fine del 2003, l'operatore ha lanciato un servizio di musica che consente all'utente di recuperare, tramite rete GPRS, interi brani musicali e di riversarli su un apposito lettore. Nel medesimo periodo l'operatore ha lanciato un servizio di *videostreaming*.

Tra i servizi video più innovativi lanciati alla fine del 2003, ricordiamo il servizio di "Tv mobile" proposto da Telecom Italia Mobile, che consente agli utenti dotati di cellulari abilitati di accedere, tramite rete GPRS, ai programmi diffusi dalla Rai e da altre emittenti quali La7 e MTV, Coming Soon Television, CNB-CFN, Game Network. Il servizio prevede che l'utente scarichi dal sito WAP dell'operatore un apposito programma (una sorta di "telecomando virtuale") che consente di selezionare il canale al quale si intende accedere. La principale novità del servizio è che i programmi vengono for-

niti in modalità *streaming* parallelamente alla diffusione del canale in televisione. Analogamente, anche l'operatore H3G ("3") offre la fruizione di alcuni canali televisivi focalizzati sui *reality tv* trasmessi dalle emittenti nazionali, ed un servizio simile è stato offerto, dalla fine del 2003, dall'operatore T-Mobile in Germania che ha fornito il canale di notizie n-tv in *live streaming* sulla rete GPRS. Iniziative simili sono in corso anche da parte degli stessi fornitori di contenuti (ad es., la CNN ha lanciato un nuovo canale televisivo di *news* in tempo reale indirizzato agli utenti di operatori UMTS e GPRS).

Alcuni fornitori di contenuti intendono, poi, proporsi sul mercato come aggregatori di contenuti, non soltanto propri, ma anche di altri operatori, mentre i costruttori di terminali tendono sempre più a concludere *partnership*, al fine di includere questi contenuti nei propri terminali come elementi di differenziazione o per offrirli sui propri portali (ad es., Hellomoto di Motorola, ClubNokia di Nokia, ecc.).

La centralità che stanno assumendo i servizi video nell'ambito del portafoglio di servizi dei *carrier* sta determinando un crescente interesse per i contenuti che incontrano il favore del pubblico, in primo luogo il calcio e le notizie. Proprio allo scopo di evitare che su questo mercato si verifichino abusi di posizione dominante e forme di *bundling*, la Commissione europea ha recentemente annunciato l'apertura di un'indagine di settore, con l'obiettivo di verificare le modalità di vendita dei diritti sportivi ai *carrier* che offrono servizi 3G. La trasmissione di contenuti video implica, oltre alla complessità tecnologica, anche costi piuttosto elevati. Per questo motivo, alcuni operatori stanno valutando la possibilità di offrire servizi video tramite le reti *broadcasting* digitali. Sperimentazioni sono attualmente in corso da parte di Philips, Nokia, Vodafone e Universal Studios Network nell'area di Berlino. In Europa, lo *standard* che si sta utilizzando nell'ambito delle sperimentazioni è il DVB-H (*digital video broadcasting - handheld).* Questo ultimo prevede l'utilizzo di una rete *broadcasting* digitale terrestre opportunamente modificata per la trasmissione a dispositivi portatili, in sostituzione della rete GPRS o UMTS, per l'invio ai terminali abilitati di contenuti video, soluzione che comporterebbe notevoli risparmi per i *carrier* mobili. Notevoli, inoltre, sono le sinergie che si potrebbero realizzare con la rete UMTS: la tecnologia *broadcast* potrebbe essere utilizzata per fornire servizi video ad un elevato numero di persone, mentre la rete UMTS potrebbe essere utilizzata nel momento in cui il *carrier* si trovasse a dover fornire contenuti su richiesta di singoli individui.

Appare evidente il tentativo da parte delle imprese di incentivare presso il pubblico l'utilizzo dei servizi dati. Tuttavia, un'analisi della risposta degli utenti a tali servizi sembra evidenziare la necessità di ulteriori sforzi tesi soprattutto a: migliorare la qualità dei servizi (ad es., assicurare che l'MMS inviato venga correttamente ricevuto dal destinatario nei tempi attesi); migliorare la fruibilità dei servizi (evitando, ad esempio, che l'utente, una volta scaricata un'applicazione sul terminale non riesca più a "trovarla"); ridurre i costi, che per talune applicazioni appaiono, soprattutto per le fasce giovanili della clientela, assai elevati; educare l'utente all'utilizzo dei servizi avanzati attraverso una più efficace informazione da parte dei canali di vendita.

Se la crescente offerta di contenuti sulle reti mobili costituisce un dato importante che ha caratterizzato il 2003, il principale avvenimento da segnalare è stato, seppure spesso in ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti, l'avvio dei primi servizi 3G.

Le difficoltà, a volte di carattere finanziario, nell'avvio servizi UMTS sono proseguite ancora nel 2003, come testimoniano le iniziative di alcuni operatori che hanno rinunciato alla licenza (Mobilcom), mentre in altri casi le autorità nazionali di regolamentazione sono intervenute per modificare i termini delle licenze.

L'Autorità spagnola ha consentito agli operatori di effettuare la condivisione delle reti e di estendere i tempi entro i quali deve essere garantita la copertura della popolazione (da 5 a 10 anni). La decisione è stata particolarmente importante per Xfera, l'operatore che appare maggiormente in ritardo con la costruzione della rete, che ha recentemente annunciato un accordo di condivisione delle infrastrutture con Telefonica Moviles.

L'Autorità francese ha assunto una decisione analoga, consentendo agli operatori di rinviare l'introduzione dei servizi commerciali 3G alla fine del 2004 (data alla quale il servizio dovrà essere disponibile almeno nei 12 principali centri urbani) e, anche in questo caso, ampliando gli obblighi di copertura inizialmente attribuiti a Orange France e SFR.

T-Mobile e mmO2 (operatori ai quali la Commissione europea aveva concesso la condivisione della rete allo scopo di accelerare il lancio dei servizi 3G) hanno richiesto all'Autorità inglese di estendere i termini temporali (inizialmente 5 anni) dell'accordo.

Alla fine del 2003, per quanto riguarda l'Europa occidentale, i servizi UMTS erano disponibili (benché con una copertura non nazionale) in Italia, Regno Unito, Austria, Svezia e Danimarca. Vodafone, alla fine del 2003, ha iniziato le sperimentazioni con utenti *business* tramite la propria *connect card*, che consente la trasmissione dati tramite UMTS (laddove la rete è disponibile) e, in mancanza di copertura, tramite la rete GPRS.

Sperimentazioni sono inoltre in corso da parte di altri operatori tra i quali TeliaSonera, Orange, O2, KPN, Telefonica Espana Moviles, T-Mobile.

H3G è l'operatore che ha maggiormente contribuito all'avvio dei servizi UMTS, diretta conseguenza della mancanza, a differenza degli altri operatori, della disponibilità di una rete 2G; pertanto, l'operatore H3G ripone le proprie aspettative di crescita direttamente nella tecnologia UMTS.

A fine 2003, l'operatore contava circa un milione di utenti 3G nel mondo, forse al di sotto delle aspettative iniziali, ma il risultato sembra attribuibile non tanto alla mancanza di clientela potenziale, quanto al ritardo nella disponibilità dei terminali. Altri operatori hanno inoltre dovuto affrontare problemi legati all'*handover* tra le reti e difficoltà di carattere amministrativo nella realizzazione delle stazioni base.

I ritardi nell'avvio dei servizi UMTS sono una delle questioni all'origine del dibattito avviato nel corso del 2003 circa la tecnologia EDGE

(*enhanced data rates for GSM evolution)*. EDGE è uno *standard* per la trasmissione dati ad alta velocità, che consente velocità fino a 384Kbps (dunque circa 3 volte la velocità massima raggiunta oggi dal GPRS). EDGE era stato sviluppato con lo scopo di consentire ai *carrier* mobili non impegnati nella corsa all'UMTS di offrire ai propri utenti servizi a velocità vicine a quelle delle reti UMTS. La tecnologia, grazie ad una modifica della modulazione utilizzata, consente di incrementare la velocità di trasmissione sulla rete esistente GSM, senza la necessità di spettro aggiuntivo e, inoltre, permette una gestione più intelligente della rete. Gli investimenti richiesti per l'*update* risultano, pertanto, piuttosto contenuti. Il confronto tra i servizi dati fruibili tramite EDGE e l'UMTS indica, inoltre, come i servizi offerti siano in larga parte gli stessi, eccezion fatta per la videotelefonia e la videoconferenza. Questa tecnologia, che si sta diffondendo nel Nord America e in Asia sta destando una notevole attenzione anche nel continente europeo.

L'interesse da parte dei *carrier* mobili è riconducibile al contenimento dei costi. L'utilizzo della tecnologia EDGE consentirebbe loro di realizzare una rete nazionale con una considerevole velocità di trasmissione, senza dover affrontare gli investimenti richiesti dall'UMTS, che potrebbe essere sviluppata, soddisfacendo i requisiti minimi previsti al momento della concessione delle licenze, limitatamente ai principali centri urbani, dove maggiori sono le opportunità di *business*. Questi elementi sembrano particolarmente rilevanti per i *carrier* mobili dell'Europa centrale ed orientale, che stanno valutando la possibilità di lanciare l'UMTS soltanto nelle zone urbane, utilizzando EDGE nelle restanti regioni. Tale scelta riflette anche la contenuta capacità di spesa dei clienti potenziali in questa area, che non giustifica, al momento, una transizione rapida all'UMTS.

L'utilizzo della tecnologia EDGE riveste una funzione diversa, a seconda dell'impegno degli operatori nello sviluppo dell'UMTS. Agli operatori che hanno acquistato una licenza consente di analizzare il mercato e di guardare alle esperienze di altri operatori che hanno sviluppato i servizi UMTS ed effettuare una graduale migrazione verso l'UMTS, mentre nei paesi dove le licenze UMTS non sono state ancora concesse, EDGE consente di valutare con maggiore consapevolezza l'opportunità di partecipare all'assegnazione delle licenze. Per gli operatori mobili senza licenza UMTS che coesistono sul mercato con operatori che hanno ottenuto le licenze o hanno già sviluppato il servizio, EDGE rappresenta, con la possibilità di offrire servizi qualitativamente molto vicini a quelli abilitati dalla rete UMTS, una fonte potenziale di ricavi e uno strumento tramite il quale tutelare la propria competitività.

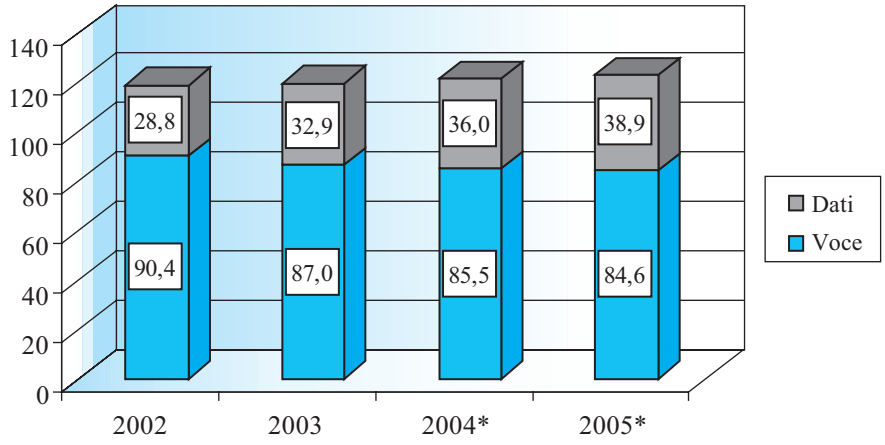
Come già accennato, il 2003 ha visto la costituzione di due importanti *partnership* (annunciate formalmente nel 2004) tra gli operatori mobili: "Freemove" che comprende T-Mobile, Telecom Italia Mobile, Telefonica Moviles e Orange con oltre 170 milioni di utenti in Europa, e "Starmap" che raggruppa Amena, O2, One, Pannon GSM, Sunrise, Sonofon,Telenor e Wind, che rappresentano complessivamente 46 milioni di utenti. Scopo di tali alleanze è favorire l'interoperabilità dei servizi mobili (soprattutto i servizi avanzati) assicurando che il cliente che si reca all'estero possa godere dei

medesimi servizi fruiti nel paese di origine. Tali iniziative consentiranno inoltre ai *carrier* di acquisire un'importante leva contrattuale nel rapporto con i costruttori di terminali. Obiettivo delle due *partnership* sembra essere rappresentato dalla volontà di contrastare il colosso britannico Vodafone. Quest'ultimo, anche nel 2003, ha continuato nella politica di espansione internazionale del proprio *brand*, acquisendo società e avviando, all'inizio del 2004, un'importante iniziativa offrendo il *roaming* UMTS in Europa per i clienti italiani, britannici e spagnoli.

Asia/Pacifico - I servizi di rete fissa

Il mercato dei servizi di rete fissa nell'area Asia/Pacifico (figura 1.26) vale, alla fine del 2003, circa 120 miliardi di dollari (sostanzialmente stabile rispetto al 2002). La crescita del mercato è stata trainata dalla componente dei servizi dati (la cui crescita, pari al 14% nel 2003 ha compensato la diminuzione delle entrate derivanti dal segmento voce, pari al 3,7 %).

Figura 1.26 Asia/Pacifico - Mercato dei servizi di rete fissa (miliardi di euro)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Nel corso del 2003, è risultata assai rilevante la diminuzione del segmento voce in Giappone (circa il 9,9% rispetto al 2002). La contrazione del segmento voce continuerà ancora nel 2004 e 2005, benché con tassi più contenuti. Nel 2003, il numero delle connessioni PSTN ha registrato un incremento nel segmento *consumer*: questo fenomeno è da attribuirsi alla crescente diffusione degli accessi a banda larga, la cui popolarità ha indotto diversi consumatori che avevano abbandonato la linea fissa a favore del cellulare, a reinstallare la linea al solo scopo di fruire dell'accesso ADSL. La stabilizzazione del numero delle linee di accesso PSTN non è stata, tuttavia, sufficiente a controbilanciare la discesa delle entrate da traffico, derivante dalla concorrenza sui prezzi, dall'introduzione di servizi VoIP e dal crescente utilizzo dei cellulari per le comunicazioni vocali.

Alla fine del 2003, il mercato giapponese presentava le condizioni per una graduale affermazione del servizio VoIP anche presso gli utenti *consumer* (crescita del numero delle connessioni *broadband*, lancio di offerte commer-

ciali, tra le quali quelle relative alla fibra che includono i servizi VoIP consentendo agli utenti di abbandonare definitivamente la linea di accesso in rame).

Nel segmento della trasmissione dati, il 2003 ha visto l'affermarsi di tecnologie quali IP-VPN e Internet VPN, il cui numero di utenti ha superato quello delle piattaforme tradizionali quali il *frame relay*. Si mantiene invece stabile, sia a livello di linee che di ricavi, il mercato delle linee affittate: questa circostanza va attribuita principalmente alla percezione di sicurezza e di qualità del servizio (ad es., in termini di banda garantita) associata a tale tecnologia, e che scoraggia la migrazione a forme alternative di trasmissione dati.

Tra gli elementi più significativi registratisi nel 2003 in Giappone, vi è stata la crescita degli abbonati *broadband*, il cui livello ha superato quello registrato dalla Corea (circa 13 milioni di abbonati, dei quali 10,2 a linee ADSL). La dominanza della tecnologia DSL è dunque sostanziale: tuttavia, nel corso dell'ultimo anno, diversi *carrier* hanno continuato a sviluppare le proprie reti in fibra ottica.

Più in generale, come è già stato evidenziato in precedenza, l'intera area dell'Asia/Pacifico sta registrando tassi di crescita assai consistenti. Il numero degli utenti unici di Internet nei paesi asiatici (Giappone escluso) passerà infatti dai 167,9 milioni del 2003 ai 243,6 milioni del 2005 (figura 1.9).

Nel 2005 l'area - senza considerare il Giappone - arriverà a pesare, in termini percentuali, più delle altre zone del mondo, in termini di utenti Internet. La crescita più sostenuta si registrerà in Cina, dove il numero degli utenti Internet passerà dai 65,3 milioni del 2003 ai 103,3 milioni del 2005.

È da sottolineare, inoltre, la diffusione dei servizi di VoIP, sui quali sta migrando parte del traffico voce su rete PSTN, in particolare quello sulle direttrici di lunga distanza e internazionali.

Il fenomeno è particolarmente significativo in Cina, paese nel quale il servizio è stato regolamentato nel 1999 e dal quale proveniva, nel 2003, l'84% delle entrate dei servizi VoIP della regione. Nel corso del 2003, il mercato VoIP cinese ha conosciuto un incremento di poco inferiore al 40%, con un valore di mercato superiore ai 3 miliardi di euro.

Il successo riscosso dal VoIP presso gli utenti, sia residenziali che *business*, è attribuibile ai notevoli risparmi che questa tecnologia consente di realizzare, nonché alla pluralità delle offerte presenti sul mercato, frutto di un favorevole sistema di licenze che ha incentivato la concorrenza sul mercato, cosicché attualmente tutti i principali operatori di telefonia (ChinaTelecom, China Netcom, Chins Unicom, China Mobile e China Railcom) offrono il servizio VoIP, con riferimento alle chiamate sulla lunga distanza, alle chiamate internazionali ed ai servizi fax su rete fissa e mobile.

La qualità del servizio è pari a quella della tecnologia PSTN: il pagamento del servizio avviene tramite carte prepagate (soprattutto per la clientela residenziale) o tramite l'attivazione di uno specifico contratto per la fruizione del servizio (modalità post-pagata per la clientela *business*). Per quanto riguarda, invece, la trasmissione dati, quest'ultima ha assistito nel corso dell'anno, alla crescente offerta di servizi di IP-VPN, mentre il mercato dei servizi X.25 sta perdendo valore a vantaggio di soluzioni quali il *frame relay* e l'ATM.

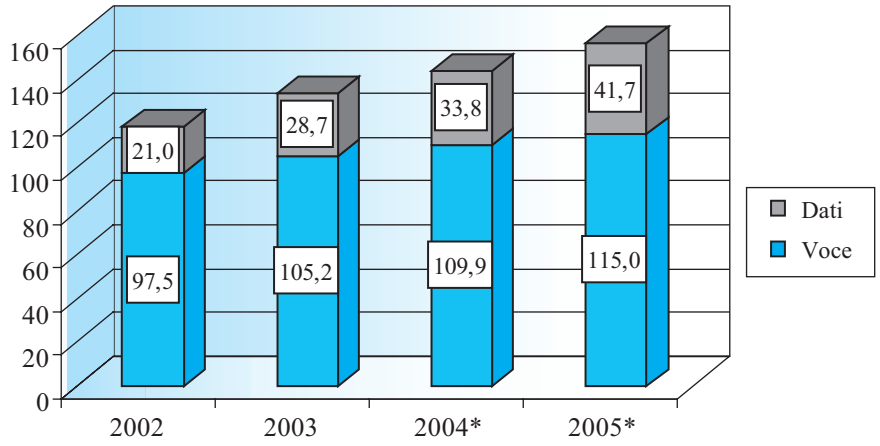
Asia/Pacifico - I servizi mobili

L'area Asia/Pacifico nel suo complesso ha registrato un ottimo andamento dei servizi mobili, favorito, oltre che dal grande mercato potenziale (gli abbonati, ancora a fine 2003, rappresentano il 15% della popolazione dell'area), dai costi elevati delle linee fisse. Nel 2003, il valore del mercato mobile (Giappone compreso) è stimato in circa 134 miliardi di euro (figura 1.27).

L'aumento, ancora sostenuto, fatto registrare dal comparto voce (7,9%) testimonia le elevate opportunità di crescita del settore.

La crescita del settore dati è stata superiore al 36%, un dato che ha beneficiato, oltre che della continua espansione del servizio *i-mode*, dell'aumento degli abbonati al servizio 3G FOMA avviato alla fine del 2001 da NTT DoCoMo.

Figura 1.27 Asia/Pacifico - Mercato dei servizi di rete mobile (miliardi di euro)

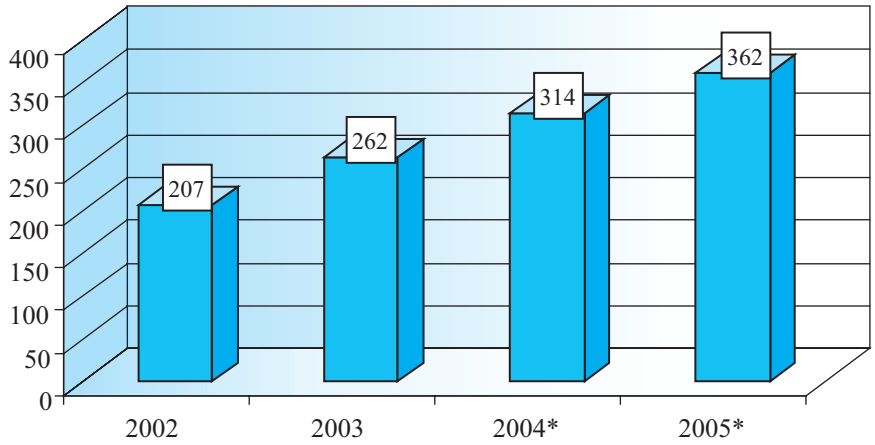


* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Gli abbonati al servizio hanno raggiunto, a marzo 2004, i 3 milioni, contro gli appena 320.000 del marzo 2003. Il risultato, superiore alle aspettative dello stesso operatore, ha beneficiato in particolare di una maggiore disponibilità di terminali sul mercato e di una migliore copertura del servizio, inizialmente limitata alla capitale e ad altre poche grandi città. Continua, inoltre, a crescere a ritmi costanti il numero degli utenti del servizio *i-mode*, che ancora ad oggi si conferma, a livello mondiale, la piattaforma per l'erogazione di servizi dati in mobilità che ha riscosso il maggiore successo presso gli utenti. A marzo 2003, il numero degli utenti si attestava intorno ai 37 milioni: un anno più tardi il numero aveva superato i 41 milioni.

La Cina rappresenta senz'altro un mercato, per attuale dimensione e potenzialità, di assoluta rilevanza. Il numero degli abbonati a servizi di telefonia mobile ha superato nel 2003 i 260 milioni, con un aumento di circa il 27% (figura 1.28). La crescita continuerà a ritmi sostenuti ancora nel 2004 e nel 2005, con tassi rispettivamente del 20% e dell'15%.

Figura 1.28 Cina - Abbonati ai servizi mobili (milioni)



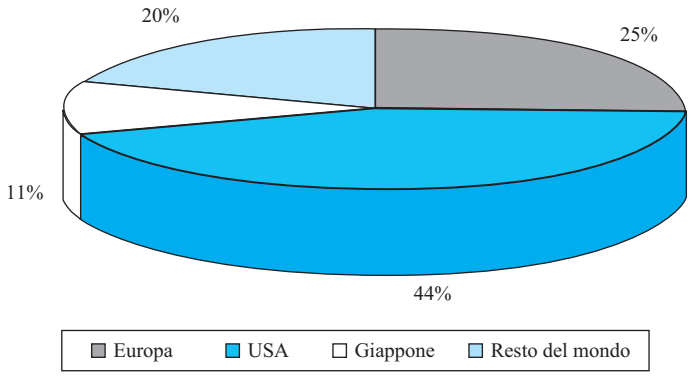
* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Infine, il principale operatore mobile è China Mobile (che contava circa 164 milioni di abbonati alla fine del 2003), seguito da China Unicom (oltre 88 milioni di utenti).

1.1.2. L'Audiovisivo

Il mercato mondiale della televisione è stimato, nel 2003, in 240 miliardi di dollari, in aumento del 6,7% rispetto al 2002. Il sistema, caratterizzato da un elevato livello di concentrazione, vede le aree industrializzate (Usa, Europa occidentale e Giappone) assorbire l'80% circa delle risorse complessive (figura 1.29).

Figura 1.29 Mercato mondiale della televisione per area geografica (2003 in %)



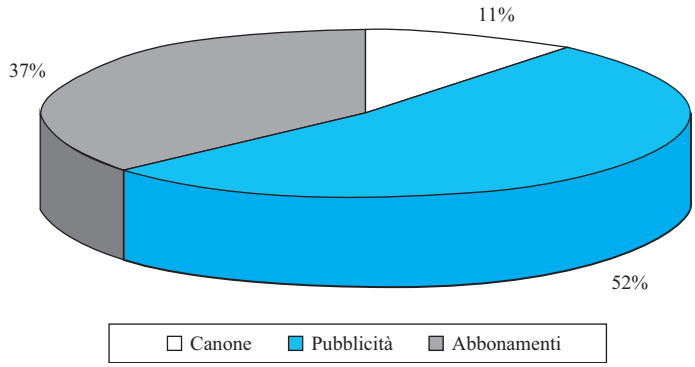
Fonte: Idate.

Gli Stati Uniti conservano un'indiscussa *leadership* con il 44% delle risorse, rispetto al 25% dell'Europa e all'11% del Giappone. Rispetto agli anni precedenti, tuttavia, la quota di mercato dei paesi industrializzati è in leg-

gero declino, mentre è da sottolineare il potenziale di crescita dell'area asiatica, grazie, oltre alla crescente capacità di spesa delle famiglie, anche all'*upgrade* delle reti via cavo e allo sviluppo del satellite digitale.

Con riguardo alle risorse del sistema, la pubblicità continua a rappresentare la fonte di finanziamento principale (52%), seguita dagli abbonamenti (37%) e dal canone (11%) (figura 1.30).

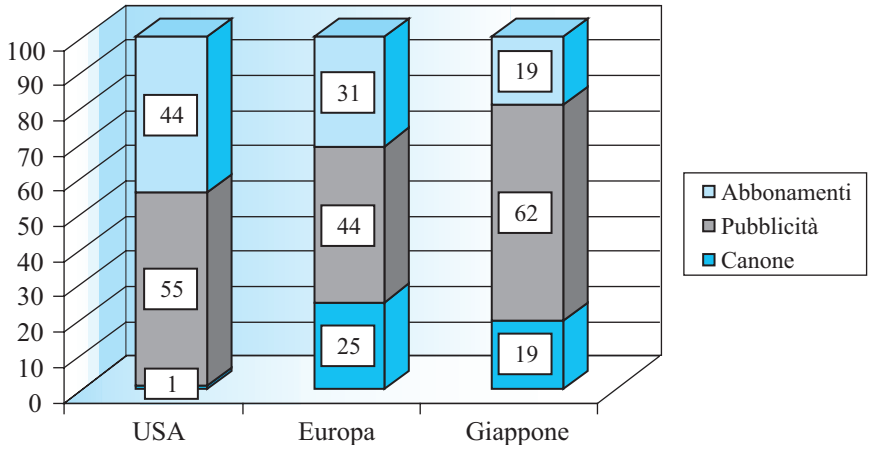
Figura 1.30 Mercato mondiale della televisione per tipologia di risorse (2003 in %)



Fonte: Idate.

In linea con quanto registrato negli ultimi anni, il segmento della televisione a pagamento presenta i tassi di crescita più elevati. Gli abbonamenti tendono ad avvicinarsi alla pubblicità come principale fonte di finanziamento del sistema nei paesi, come gli Usa, dove il finanziamento pubblico della televisione è pressoché inesistente, e cominciano a raggiungere e superare il canone in quelle realtà televisive dove questa risorsa ha storicamente e per lungo tempo rappresentato la principale fonte di finanziamento del sistema televisivo (Europa e Giappone) (figura 1.31).

Figura 1.31 Risorse televisive per area geografica (2003 in %)



Fonte: elaborazione su dati Idate.

I ricavi dal settore pubblicitario continuano a risultare stagnanti anche se, dopo oltre due anni di sensibile crisi, il comparto comincia a manifestare segnali di ripresa.

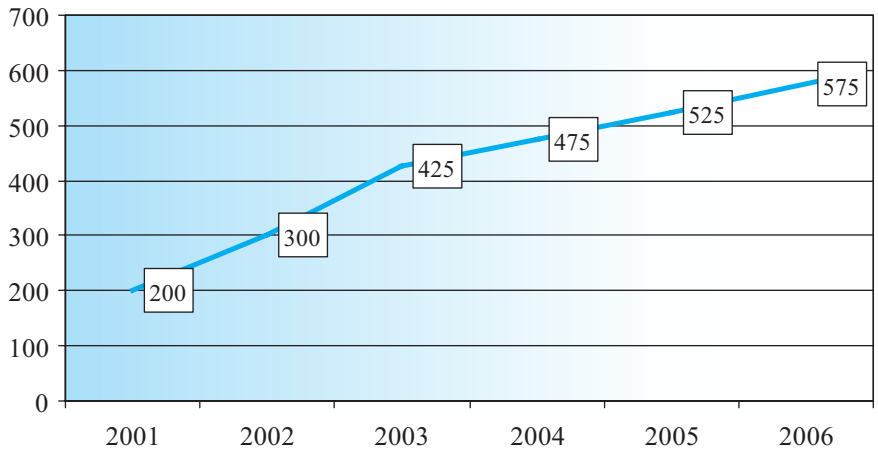
Anche nelle aree geografiche economicamente arretrate come, ad esempio, l'Africa, il mercato televisivo inizia ad acquisire, grazie anche alla diminuzione dei prezzi degli apparati e a una maggiore disponibilità di reti elettriche, dimensioni non marginali, che si accompagnano ad una diffusione del servizio sempre più capillare, con effetti anche sulla componente pubblicitaria del mercato (tabella 1.1 e figura 1.32).

Tabella 1.1 Il mercato televisivo in Africa*

	2001	2003
Apparecchi televisivi (milioni)	24	42
Spettatori (milioni)	141	252
% popolazione	23,6	42,0

* 36 paesi. - Fonte: United Nations Economic Commission for Africa.

Figura 1.32 Spesa pubblicitaria televisiva in Africa (milioni di dollari)



Fonte: TV Africa Research.

Nella regione Asia/Pacifico vi sono 500 milioni di abitazioni dotate di apparato televisivo, che rappresentano quasi la metà del totale mondiale. L'area presenta il più elevato potenziale di crescita nel mercato: in Cina, su 320 milioni di abitazioni televisive, 90 milioni sono connesse al cavo, e si stima possano raggiungere i 150 milioni entro i prossimi due anni. Il Governo cinese ha, peraltro, dato forte impulso ad una politica di ammodernamento, dando priorità alla progressiva digitalizzazione delle reti.

Le principali tendenze

In un contesto di riferimento sempre più ampio e strettamente correlato, lo sviluppo della televisione, nel corso dell'ultimo anno, è caratte-

rizzato da una più marcata tendenza rispetto al passato all'integrazione con gli altri settori dell'ICT (*information and communications technologies*), proponendosi come un elemento ormai strategico del più ampio processo di convergenza.

I temi centrali di tale evoluzione sono rappresentati da:

a. accentuata crescita del segmento digitale;

b. tendenza al consolidamento e alla concentrazione dell'offerta;

c. accesso ai contenuti quale fattore di sviluppo verso la convergenza (servizi interattivi e televisione a banda larga);

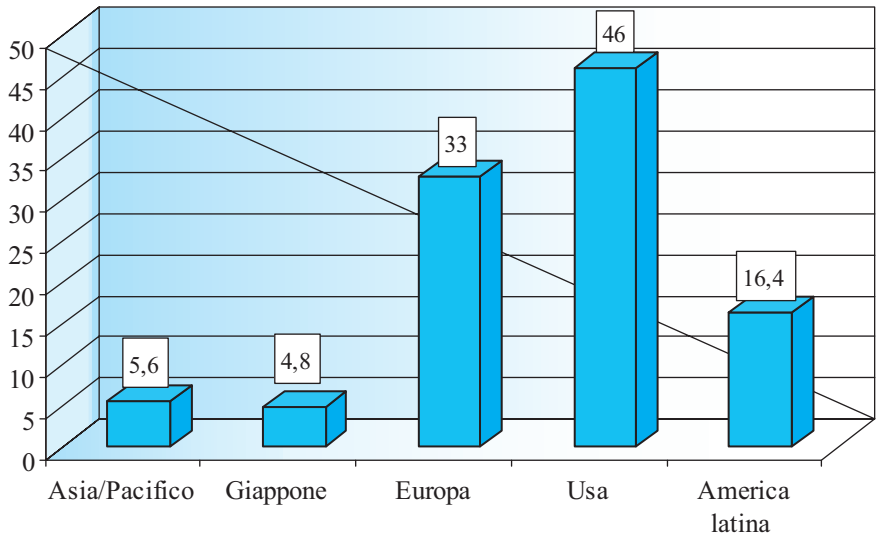
d. sviluppo di nuove piattaforme e delle questioni connesse all'acquisizione di contenuti per i nuovi servizi offerti.

Lo sviluppo di servizi televisivi via cavo e via satellite ha intensificato la concorrenza nei mercati televisivi, in cui gli *incumbent* vedono minacciata la propria posizione.

Il processo di digitalizzazione dei servizi offerti, prima su satellite, poi anche via cavo, ha accentuato questo fenomeno generando, allo stesso tempo, la moltiplicazione e la frammentazione dell'offerta televisiva, mentre la televisione digitale terrestre è in fase di *start up* nei principali mercati (figure 1.33 e 1.34).

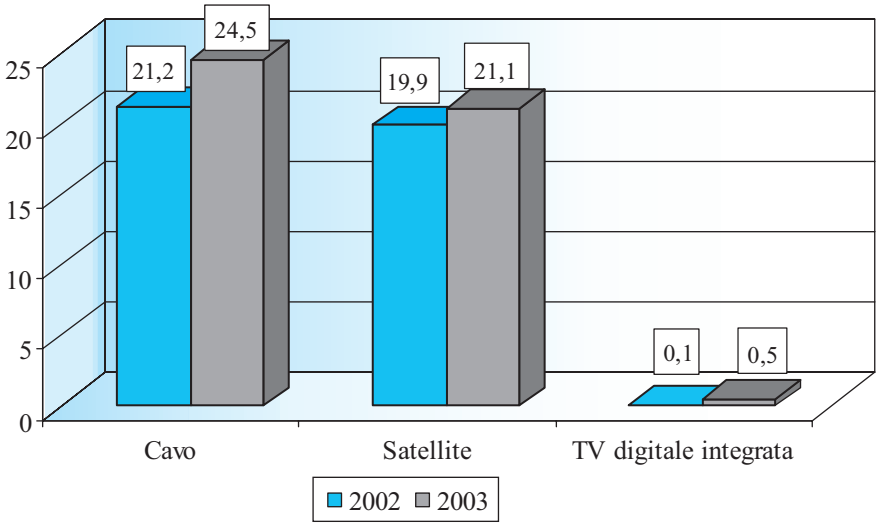
La compressione del segnale digitale e l'aumentata capacità delle reti a banda larga ha aperto nuove prospettive nel mercato dei servizi televisivi. Alcune offerte televisive via ADSL sono già state immesse sul mercato, con risultati peraltro contraddittori.

Figura 1.33 Mercato mondiale della televisione digitale nel 2003 (milioni di abitazioni)



Fonte: elaborazione Idate, Informa Media.

Figura 1.34 Mercato della televisione digitale negli Stati Uniti nel 2003 (milioni di abitazioni)



Fonte: Idate.

Resta aperto l'interrogativo su ruolo e futuro di tali offerte, in particolare se consentiranno di competere con gli operatori tradizionali o se, invece, si posizioneranno come offerta complementare, sia in termini di copertura geografica che di servizi offerti.

La televisione digitale terrestre è un passaggio ritenuto ormai imprescindibile verso la completa digitalizzazione del *broadcasting*. In questo mercato, oggi caratterizzato da una struttura oligopolistica, una maggiore offerta nei contenuti e una più elevata concorrenza nelle reti, potrebbero ridefinire gli assetti competitivi del mercato, oggi prevalentemente analogico, caratterizzati dal peso degli operatori tradizionalmente dominanti.

Inoltre, è già possibile trarre alcune indicazioni dalle prime esperienze: i casi spagnolo e inglese sembrerebbero indicare che il digitale terrestre non debba porsi in competizione con l'offerta a pagamento via cavo o via satellite, poiché in questa fase non dispone di contenuti altrettanto attraenti. Segnali positivi vengono, tuttavia, dalla costante diminuzione dei prezzi dei *decoder* necessari alla ricezione della televisione digitale terrestre, e dall'adozione, in Europa, di un unico *standard* tecnico. Notevole attenzione è rivolta alle opportunità offerte dall'interattività.

Devono essere, tuttavia, definiti ancora più analiticamente i modelli economici sottostanti a queste nuove offerte: nei paesi in cui è rilevante l'offerta delle reti via cavo, l'attenzione è principalmente focalizzata su vantaggi tecnici, quali la portabilità. In paesi in cui la televisione terrestre è dominante, il digitale terrestre può rappresentare un miglioramento dei contenuti, anche inteso come aumento del numero di offerte in chiaro. Vi è, poi, l'interrogativo legato all'andamento degli investimenti pubblicitari, in un mercato contrassegnato da una forte spinta alla segmentazione del pubblico, dovuta all'incremento dei canali tematici.

Per quanto riguarda eventuali offerte a pagamento, la politica di prezzo si prefigura - al momento - diversa da quella di operatori satellitari e via cavo, indirizzandosi verso un'offerta complementare rispetto a quella premium dominante (*basic* e alcune forme di *pay-per-view)*.

Il contesto extraeuropeo

Negli Stati Uniti, la FCC ha innalzato i limiti *antitrust* permettendo, in tal modo, a un'emittente televisiva di coprire, quanto a *audience*, il 45% del mercato nazionale.

Tale decisione deriva dalla valutazione che nel mercato dei mezzi di comunicazione sia presente un adeguato livello di concorrenza tra le reti terrestri, via cavo, satellitari e Internet. Secondo la FCC, mentre nel 1975 la quota di mercato dei quattro principali *networks* televisivi raggiungeva, in termini di *audience*, il 95%, tale quota oggi non supera il 50%.

Le nuove regole consentirebbero a FOX e CBS di continuare l'attuale strategia espansiva, acquistando canali locali. Inoltre, con le nuove disposizioni, NBC, CBS, ABC e FOX sarebbero in grado di raggiungere il 90% della popolazione statunitense.

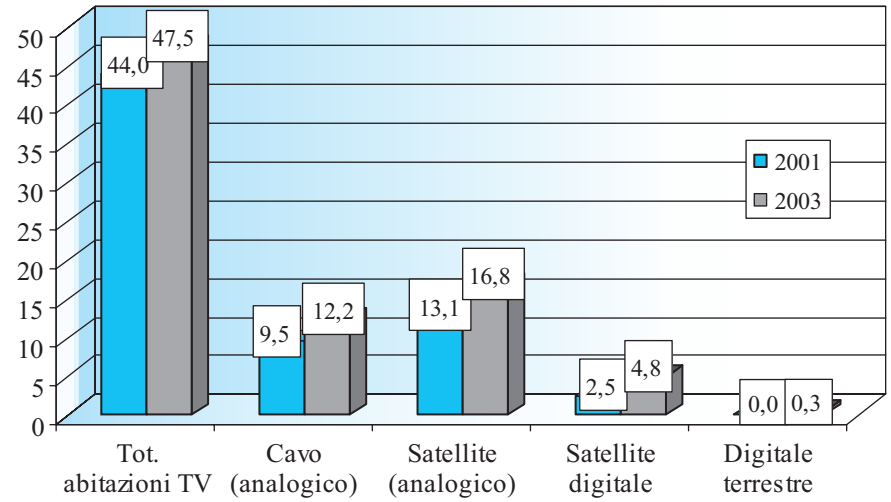
Tra gli altri provvedimenti adottati dalla FCC, è previsto che una singola impresa possa essere proprietaria di un quotidiano e di un canale televisivo nello stesso mercato geografico.

Tuttavia, nel gennaio 2004, il Senato americano, a differenza di quanto previsto dalla FCC, ha disposto un diverso limite alla proprietà incrociata dei mezzi di comunicazione, fissando al 39% l'*audience* massima raggiungibile. Dalla controversia che ne è derivata, si è in attesa del giudizio della Corte d'Appello federale.

Alla fine del 2003, nella regione Asia/Pacifico, 10,4 milioni di abitazioni erano in grado di ricevere la televisione digitale, con una crescita di 4 milioni rispetto all'anno precedente. Ciò prelude ad una ulteriore espansione di questo mercato: si prevede, infatti, che il numero di abitazioni digitali triplicherà entro il 2005.

Il Giappone guida l'area, rappresentando il 46% del totale, con circa 4,8 milioni di abitazioni digitali (figura 1.35). In questo paese, le trasmissioni digitali sono iniziate nel dicembre 2000, tramite satellite, mentre nel dicembre 2003 il *broadcaster* pubblico NHK ha offerto i primi servizi digitali terrestri in tre città (Tokio, Osaka e Nagoya). Attualmente, gli utenti sono meno di 300.000, anche se il segnale raggiunge 12 milioni di persone. I servizi permettono anche alcune forme di interattività rispetto alla partecipazione ai programmi. Lo *switch-off* è previsto nel 2011. Nonostante la relativamente scarsa penetrazione del digitale (12,8% delle abitazioni televisive) sono 29 milioni le famiglie *multichannel* (pari al 61% del totale abitazioni dotate di televisore). Gli abbonati alla *pay-tv*, diffusa via cavo e via satellite, sono 10 milioni.

Figura 1.35 Mercato televisivo in Giappone (milioni di abitazioni)



Fonte: Elaborazioni su dati NHK, Bloomberg e Worldscreen.

È possibile che presto la Cina superi il Giappone quale *market leader* digitale. Lo Stato mantiene ancora uno stretto controllo sulle attività televisive e, recentemente, ha voluto porre sotto il controllo dell'Autorità di regolamentazione, la State Administration of radio, film and television (SARFT), i circa 8.000 cablo operatori presenti. Gli utenti della televisione via cavo sono stimati in circa 95 milioni, ma è probabile che siano anche più numerosi. Sono invece presenti dei limiti alla diffusione via satellite, dovuti alla politica restrittiva verso gli investimenti stranieri in questo settore, e al rigido controllo operato sui contenuti diffusi. Il paese, tuttavia, sta progredendo verso un'accelerata digitalizzazione delle reti, ponendosi l'obiettivo di convertire a questa tecnica il 30% degli spettatori via cavo entro il 2007.

India e Corea del Sud sono gli altri paesi con quote significative di mercato ma, attualmente, solo in sei paesi dell'area (tra cui Taiwan, Hong Kong e Singapore) si registra un tasso di penetrazione digitale superiore al 50% (il più alto è registrato in Corea del Sud, pari al 65%), indicatore che testimonia l'elevato potenziale di crescita della regione.

I mercati televisivi di Medio Oriente e Nord Africa presentano elevati margini di sviluppo, determinati, tra l'altro, dall'esistenza di pochi canali privati terrestri, dall'utilizzo di una lingua comune, dalla relativa ricchezza della regione e dalle crescenti politiche di liberalizzazione. Tuttavia, al di fuori dei due mercati più avanzati, Israele e Turchia, sono evidenti alcune criticità. Delle tre piattaforme a pagamento, Orbit, ADD e Showtime, le prime due si trovano in difficoltà finanziarie, e stanno perdendo abbonati. Escludendo Israele e Turchia, si stima che nella regione vi siano circa 600.000 abbonati alla *pay - tv*, valore trascurabile rispetto al numero complessivo di abitazioni dotate di apparecchio televisivo. La pirateria costituisce un altro problema di difficile soluzione, mentre altri *bouquet* a pagamento sono rivolti a un pubblico europeo e alle comunità asiatiche. Rispetto alle dimensioni del mercato pubblicitario, sembra essere presente un eccessivo numero di canali satellitari in chiaro. Inoltre, in molti paesi è vietato disporre di un'antenna satellitare, anche se tali limitazioni sono spesso ignorate. È prevedibile che vi siano fenomeni di

consolidamento nell'ambito della televisione satellitare. Nell'area, i paesi che stanno conoscendo una crescita più accelerata sono Giordania, Libano e Siria, mentre l'Egitto sta perdendo la centralità di primo produttore di programmi per la regione, e Dubai aspira ad assumerne il ruolo.

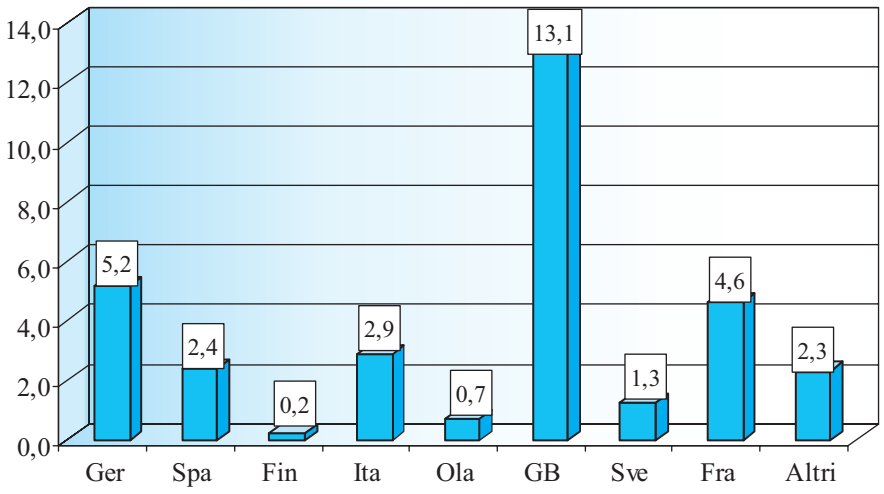
Le condizioni economiche in America Latina condizionano fortemente l'andamento del mercato: nonostante cinque anni di crescita sostenuta, gli ultimi due hanno registrato una contrazione importante. Sebbene vi siano circa 90 milioni di apparecchi televisivi nella regione, solo 16 milioni dispongono di una connessione a cavo o satellite digitale. Con una spesa media per abbonato di circa 30 dollari al mese, le entrate della *pay-tv* sono valutabili in 5.800 milioni di dollari.

Dopo due anni di crisi dei mercati, per il 2004 é prevista una crescita dell'economia nell'ordine del 3,5% che, in presenza di nuove politiche commerciali delle imprese, induce a ritenere che, in un quadro di maggiore stabilità economica, anche per il settore televisivo potranno presentarsi nuove opportunità di crescita. Tra le politiche attuate dagli operatori, si individua una più massiccia vendita di spazi pubblicitari e l'offerta di carte pre-pagate per i servizi a pagamento. Queste sono considerate uno strumento chiave per la diffusione della *pay-tv* presso settori della popolazione dotati di minori risorse economiche: le carte pre-pagate per la *pay-tv* sono già in commercio in Messico, Puerto Rico e Venezuela, e se ne prevede la prossima introduzione in Colombia, dove è molto sviluppata la pirateria.

Il quadro europeo

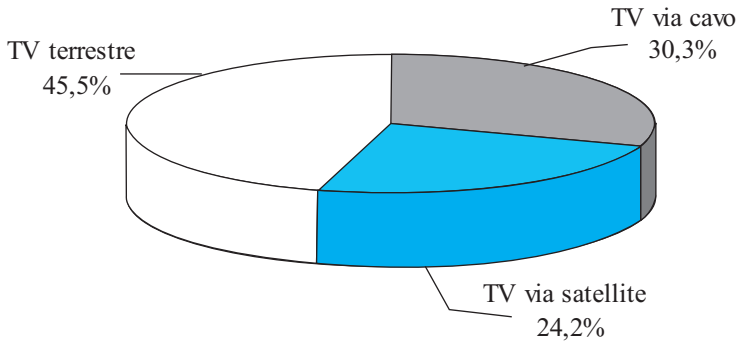
Il settore televisivo digitale, in particolare la *pay-tv*, è tra i mercati dell'intrattenimento che registrano i più elevati tassi di crescita (insieme ad Internet e industria cinematografica). Nel 2003, il complesso delle famiglie dotate di accesso alla televisione digitale ha sfiorato i 33 milioni (figura 1.36), mentre il fatturato del settore audiovisivo nel suo complesso nello stesso anno ammonta a circa 70 miliardi di euro.

Figura 1.36 Televisione digitale in Europa nel 2003 (milioni di abitazioni TV)



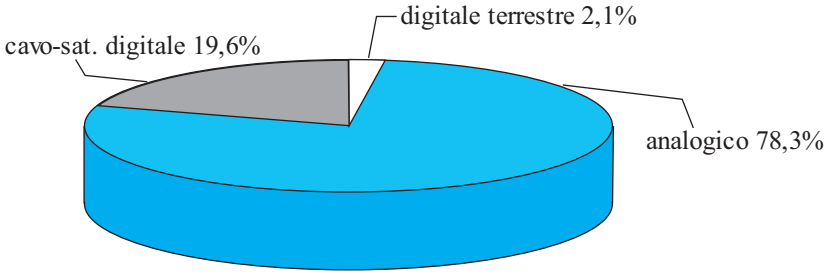
Fonte: Italmedia Consulting.

Figura 1.37 Modalità di accesso alla televisione in Europa (2003 in %)



Fonte: Strategy Analytics.

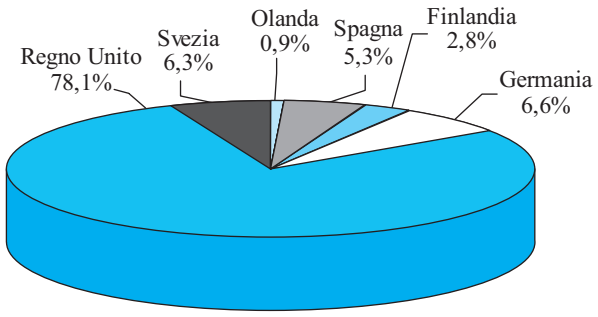
Figura 1.38 Ripartizione TV *households* per tecnologia in Europa (2003 in %)



Fonte: Strategy Analytics.

Mentre finora è stato il segmento satellitare a trainare la crescita, negli ultimi mesi si registrano nuovi sviluppi anche per quel che riguarda il terrestre, che ha fin qui mosso solo i primi passi. La sua penetrazione è infatti di poco superiore al 2% sul totale abitazioni televisive (10% del totale digitale, figura 1.38), e i servizi sono stati lanciati in sei paesi: Regno Unito, Svezia, Spagna, Finlandia, Olanda e, limitatamente all'area di Berlino, in Germania (figura 1.39).

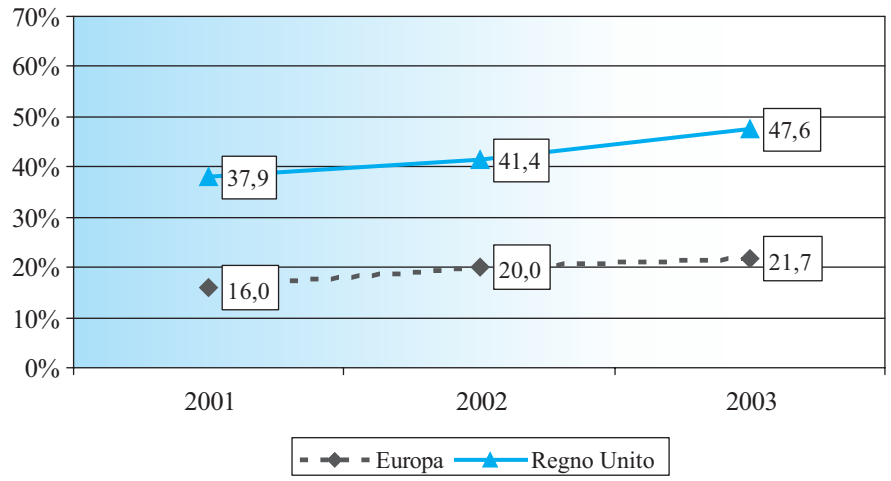
Figura 1.39 Diffusione della DTT (*digital terrestrial television*) in Europa (2003 in %)



Fonte: Italmedia Consulting.

Nel Regno Unito, che presenta una diffusione della televisione digitale nettamente superiore alla media europea (figura 1.40) si registra il successo di Freeview che, a marzo 2004, ha raggiunto 3,3 milioni di abbonati (14% del totale televisivo). La televisione digitale terrestre è cresciuta, nell'ultimo trimestre 2003, al ritmo di 60.000 *set-top-box* venduti a settimana, superando il numero di nuovi abbonati al satellite.

Figura 1.40 Televisione digitale in Europa (abitazioni TV in %)



Fonte: Italmedia Consulting, Ofcom.

In Germania, Berlino ha già effettuato lo *switch off* nell'agosto 2003 e nel corso del 2004 altri Länder saranno coinvolti dalla sperimentazione.

In Spagna, trasmettono due operatori nazionali digitali terrestri, Veo TV e Net TV, ma con risultati poco incoraggianti. Progressi si registrano a livello regionale, dove è pianificato il lancio di oltre 750 canali locali.

In Olanda, è stato effettuato il lancio di 4 *multiplex*, corrispondenti a 25 canali. Le famiglie olandesi dotate di televisione digitale terrestre sono circa 30.000, mentre in Svezia risultano oltre 174.000.

Nel Regno Unito, così come in Spagna, le iniziative legate all'offerta a pagamento hanno portato a fallimenti industriali. La televisione digitale terrestre è stata dunque riposizionata, con successo, con la sola offerta in chiaro e, dunque, come mercato di sostituzione dell'analogico. Del resto, l'esperienza di Freeview ha spinto ad annunciare l'avvio, su questa piattaforma, di un *bouquet* a pagamento, Top Up TV, costituito però da soli canali tematici in modalità *basic*.

Lo sviluppo della televisione digitale terrestre appare ancora incerto in altri paesi europei. Il processo di digitalizzazione sembra allontanarsi in Portogallo, dove è stata revocata la licenza all'operatore aggiudicatario PTDP, stanti le difficoltà tecniche che inducevano a continui rinvii dell'inizio della sperimentazione.

In Francia, non si attende il lancio prima della fine del 2004.

In Italia, è iniziata la fase commerciale. Gli operatori di rete sono quattro: Rai, Mediaset, Telecom Italia e DFree, mentre i canali disponibili sono 21. Il segnale digitale terrestre copre, ad aprile 2004, il 50% della popolazione, mentre il contributo governativo di 150 euro per ogni *set-top-box* ha favorito lo sviluppo della domanda: a fine aprile 2004 erano 200.000 le famiglie dotate di *set-top-box*.

Nella fase di decollo della televisione digitale terrestre, tra le questioni critiche per uno sviluppo di massa, si segnalano il tema dell'accesso ai contenuti e della produzione di contenuti innovativi che rendano la nuova offerta televisiva davvero interessante per il telespettatore.

L'altra questione rilevante è rappresentata dall'interattività. Infatti, in primo luogo si deve considerare che il canale di ritorno delle reti televisive digitali terrestri passa oggi attraverso la linea telefonica, e ciò attualmente non sembra essere in grado di soddisfare funzionalità particolarmente sofisticate o fruizioni prolungate di servizi interattivi. Inoltre, si pone la questione di come garantire la sicurezza delle reti, soprattutto con riferimento ai pagamenti effettuati tramite la rete.

Tendenza al consolidamento e alla concentrazione

Nel corso del 2003 è stata confermata la tendenza al consolidamento nel settore della *pay-tv*. Questa è una evidente conseguenza dell'impossibilità, da parte degli operatori, di far fronte ai costi crescenti di acquisizione dei contenuti pregiati in mercati competitivi, o comunque maturi.

Proprio l'elevato costo dei contenuti era stato, nel 2002, la causa del fallimento del gruppo tedesco Kirchmedia, proprietaria della *pay-tv* Première. La riallocazione degli *asset* del gruppo si è completata solo nel 2003, con l'acquisizione di Kirchmedia da parte dell'imprenditore israelo-statunitense Haim Saban's. La quota di Kirchmedia in ProSiebenSat è stata trasferita ad una *holding*, proprio allo scopo di preservare dalla liquidazione la *library*, composta di circa 10.000 film e 40.000 ore di serie televisive.

Nell'aprile 2003, il Tribunale della concorrenza spagnolo ha concesso l'autorizzazione definitiva alla fusione tra le due piattaforme via satellite, Canal Satélite Digital e Vía Digital, controllate rispettivamente da Sogecable e Telefònica. Il caso era di rilevanza per il solo mercato spagnolo, ed è stato dunque giudicato dall'Autorità nazionale, che ha imposto a Telefonica di ridurre la quota detenuta nel canale televisivo nazionale Antena 3. La nuova piattaforma unica, denominata Digital plus, ha iniziato a trasmettere a luglio 2003, con una base di 2,5 milioni di abbonati, ereditati dai precedenti operatori.

Il caso più rilevante ha riguardato l'Italia, attraverso la creazione di una piattaforma unica satellitare da parte di News Corp, e la relativa integrazione tra le due piattaforme esistenti, Stream e Telepiù. Vista la dimensione comunitaria dell'operazione di concentrazione, la Commissione europea è

intervenuta, ed ha consentito l'operazione solo alle seguenti condizioni (sul punto, si veda anche il paragrafo 3.4.3.):

a. accesso ai contenuti: Newscorp dovrà consentire ai concorrenti la possibilità di offrire canali o pacchetti premium su piattaforme diverse dal DTH. Gli operatori digitali terrestri, via cavo e Internet potranno così acquisire i contenuti direttamente dai proprietari dei diritti. Newscorp dovrà inoltre consentire un'offerta all'ingrosso dei propri contenuti premium basata sul cosiddetto principio del *retail minus* (prezzo all'utente meno una determinata percentuale). L'offerta all'ingrosso si fonderà su una base disaggregata e non esclusiva. Viene limitata la durata dei contratti: 2 anni per i club calcistici e 3 anni per i produttori cinematografici;

b. accesso alla piattaforma: i concorrenti effettivi o potenziali avranno la possibilità di trasmettere via satellite senza dover realizzare una propria piattaforma. Newscorp concederà l'accesso alla propria piattaforma ai concorrenti satellitari ed offrirà tutti i servizi relativi a condizioni eque e ragionevoli.

Newscorp si è inoltre impegnata a cedere le attività di radiodiffusione terrestre digitale ed analogica di Telepiù e a non intraprendere ulteriori attività in tecnica digitale terrestre, né come operatore di rete, né come operatore *retail*. Il nuovo servizio è partito a luglio 2003, con una base di oltre due milioni di abbonati che, a febbraio 2004, hanno raggiunto circa 2,5 milioni.

Analoghe condizioni sono state imposte in occasione della fusione tra le due piattaforme satellitari spagnole. In questo caso, inoltre, il Tribunale della concorrenza ha stabilito che l'operatore dominante nel mercato della *pay-tv* non potrà acquistare diritti esclusivi sui film per lo sfruttamento su reti di telecomunicazioni e sistemi di trasmissione dati.

A fine 2003, il regolatore statunitense ha dato la propria approvazione all'acquisizione di Direct TV da parte di News Corp, per un valore dell'operazione superiore a 5 miliardi di euro. Tra le condizioni imposte dal regolatore, vi è l'obbligo per News Corp di offrire i propri programmi ai cablo operatori a condizioni non esclusive e non discriminatorie.

Sempre negli Stati Uniti, Vivendi Universal e General Electric hanno siglato l'accordo per la fusione tra Vivendi Universal Entertainment e NBC: la concentrazione vale 43 miliardi di dollari, e vede General Electric quale azionista di maggioranza. L'operatore sorto dalla fusione, denominato NBC Universal, avrebbe tra i suoi *asset* il canale terrestre NBC e gli affiliati NBC News e NBC Sport, Universal Pictures, NBC Studios e Universal Television, oltre ai canali via cavo CNBC, USA Network e Telemundo diventando, per dimensioni economiche, la sesta impresa mondiale nel mercato dell'intrattenimento. La Commissione europea ha concesso l'approvazione all'operazione, mentre la Federal Trade Commission ha richiesto ulteriori informazioni a NBC, temendo che la progettata fusione possa provocare un aumento dei costi di trasporto dei programmi di NBC-Vivendi Universal Entertainment a carico dei cablo operatori.

Globalizzazione e integrazione

Le operazioni di concentrazione nell'ambito dei mercati ICT - caratterizzati da una dimensione geografica sempre più ampia - rappresentano, per i grandi gruppi, il tentativo di acquisire un posizionamento strategico che garantisca, in previsione di una caduta delle barriere all'ingresso (regolamentazione, lingua, protezione e sostegno dei governi all'industria nazionale) come conseguenza dell'affermarsi dei nuovi mezzi e linguaggi digitali, un vantaggio competitivo nei confronti dei potenziali concorrenti.

Le due componenti strategiche delle operazioni di fusione nel settore in esame sono rappresentati dal controllo e gestione dei contenuti e dalle tecnologie di accesso ai consumatori.

Si rileva come gli accordi nei mercati europei siano caratterizzati dalla centralità del primo elemento, mentre le imprese americane sembrano privilegiare il secondo aspetto.

È questo il caso dell'ultima fusione in corso, quella tra Vivendi Universal Entertainment e il canale NBC.

Sempre più spesso, la forza del *brand* viene usata per commercializzare nuovi servizi su reti via cavo. Dopo il lancio di Moviebeam sul mercato americano, Disney è intenzionata a replicare in Europa il proprio servizio di VoD utilizzando la piattaforma digitale terrestre di Freeview. Sempre nel Regno Unito, Blockbuster, il primo gruppo americano di video noleggio, ha annunciato, nel settembre 2003, la sperimentazione di un servizio VoD, denominato Blockbuster on Demand, su televisione via ADSL.

Lo scopo di tali operazioni è di controllare più direttamente il flusso di ricavi derivanti dalla attività di fornitori di contenuti pregiati. In prospettiva, la presenza di *brand* forti come quelli nominati sarà suscettibile di avere un notevole impatto sull'attrattività delle piattaforme su cui sono distribuite, ampliandone il *target* e portando altri *content provider* a investire in questo *business*.

Accesso ai contenuti quale fattore di integrazione del mercato televisivo verso la convergenza

Una delle possibili conseguenze del consolidamento dell'industria è rappresentata dalla crescita del costo dei contenuti.

In generale, dal lato dell'offerta ciò avviene quando la possibilità di definire i prezzi da parte dei soggetti in posizione dominante favorisce l'incremento dei costi di accesso ai prodotti come selezione/riduzione degli operatori e barriera all'ingresso di potenziali nuovi entranti.

Nel caso dei contenuti, ciò è rafforzato dalle caratteristiche specifiche del mercato, che è basato sull'industria dei talenti ed è, quindi, cd. *labour intensive*. In questo mercato, come dimostra l'esperienza delle *majors*, l'incremento delle entrate, a fronte dell'impossibilità di ridurre i costi di produzione, è l'unica soluzione per mantenere costanti i livelli di redditività.

In particolare, la creazione di nuove modalità di vendita contrattualmente definite (finestre) e l'ampliamento dei canali e delle modalità d'offerta della televisione digitale e dei servizi a banda larga rispetto all'analogico accresce indubbiamente la forza contrattuale dei *content provider*, in particolare dei possessori dei contenuti più pregiati in grado di imporre prezzi sempre più elevati e differenziati per la cessione dei diritti.

Il contenuto premium diventa, in questo modo, una componente fondamentale per l'ampliamento della clientela. Dal suo approvvigionamento dipende sostanzialmente la possibilità della piattaforma di stare sul mercato ma, al contempo, la crescente domanda fa aumentare considerevolmente il prezzo, riducendo o addirittura azzerando i margini di redditività sul prodotto specifico per la stessa piattaforma.

Nel mercato dei diritti cinematografici, le *majors* sono dunque in grado di imporre condizioni contrattuali molto onerose ai possibili acquirenti, in numero sempre crescente, delle finestre di distribuzione. Ciò produce effetti tali da poter considerare i film l'unico vero prodotto globale, ad elevata utilità ripetuta, del mercato televisivo.

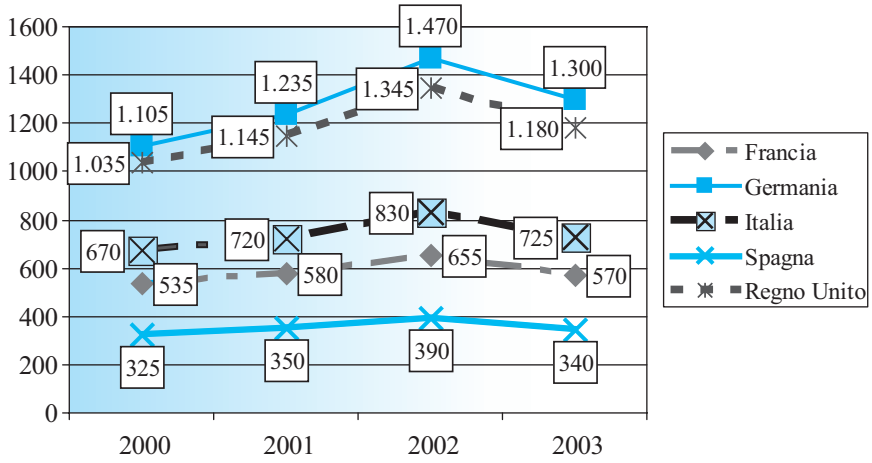
Nel corso del 2003, si è confermata la preferenza del consumatore per i contenuti pregiati (sport e film) e ciò è testimoniato dalla spesa dei consumatori per servizi *pay-tv* in Europa, pari ad oltre 18 miliardi di euro nel 2003.

Nel Regno Unito, gli abbonati sono oltre 7 milioni, mentre in Italia, come accennato in precedenza, a meno di un anno dal lancio dei servizi, Sky Italia ha circa 2,5 milioni di abbonati al proprio *bouquet*. Risultano ancora marginali gli abbonati a piattaforme *pay-tv* alternative: la televisione via ADSL e fibra ottica di Fastweb conta, in Italia, circa 90.000 abbonati a fine 2003; in Francia, dove è stata lanciata il 1° dicembre 2003, viene offerta ai 100.000 abbonati dell'operatore Free; in Spagna, l'iniziativa di Imagenio ha da poco terminato la fase sperimentale (3.000 abbonati ad Alicante), per essere distribuita su tutto il territorio nazionale.

Il costo dei diritti sportivi televisivi nei principali mercati europei (Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna e Regno Unito) ha registrato nel periodo 1998-2002, una crescita del 60%, raggiungendo nel complesso i 4,8 miliardi di euro, con un incremento di 1,8 miliardi di euro in soli 5 anni, mentre il 2003 è stato caratterizzato da una contrazione di oltre il 10%, determinata anche dalle difficoltà finanziarie di alcuni grandi gruppi del settore.

Nel giugno 2003, il Comitato olimpico internazionale ha aggiudicato a NBC la copertura televisiva delle Olimpiadi del 2010 e del 2012, per 2 miliardi di dollari: NBC pagherà 820 milioni per le Olimpiadi invernali del 2010 e 1,8 miliardi per i giochi del 2012. L'incremento delle entrate dei diritti è stato causato dall'aumento dei prezzi da parte dei grandi operatori di *pay-tv* e, in parte, *free-to-air*, e da un orientamento maggiormente commerciale delle società sportive.

Figura 1.41 Costo dei diritti sportivi televisivi (milioni di euro)



Fonte: PriceWaterHouseCooper, Zenith Optimedia, Wilkowsky Gruen Associates.

Nel settore dei diritti sportivi, tuttavia, a differenza del film, vi è una maggiore dipendenza dei titolari dei diritti nei confronti degli acquirenti (*pay-tv* in primo luogo) e questo ha consentito, negli ultimi mesi, una riduzione dei costi dei diritti televisivi per gli eventi sportivi (in Europa, 12,6%), mettendo però in difficoltà molti dei *club* calcistici. Nel Regno Unito, nel nuovo accordo stipulato da BSkyB con la Premier League, il costo per partita, rispetto al precedente contratto, è diminuito mediamente del 35%.

Servizi interattivi

La progressiva digitalizzazione delle reti, la diffusione del digitale terrestre, lo sviluppo della banda larga e la relativa maggiore diffusione dell'offerta via cavo offrono un contesto favorevole allo sviluppo di servizi interattivi, per il cui sviluppo la disponibilità di terminali in grado di gestire funzionalità avanzate è ovviamente necessaria.

Nel Regno Unito, sono ormai disponibili oltre 30 modelli di *set-top-box* digitali, anche se non tutti sono in grado di sfruttare servizi interattivi. British Telecom, lo scorso ottobre, ha immesso sul mercato i primi ricevitori digitali terrestri in grado di connettersi a Internet.

In Germania i modelli disponibili sono oltre 50. Come accennato, non tutti i *set-top-box* consentono la fruizione di contenuti interattivi, né è scontato che questi interessino davvero i consumatori, come mostra l'andamento delle vendite in Finlandia, dove solo un decimo dei *set-top-box* dispone di *standard* MHP (*multimedia home platform*).

Nel Regno Unito (il mercato più evoluto), alcuni segnali incoraggianti iniziano tuttavia ad emergere: la divisione interattiva di Channel4 ha registrato, nel 2003, i primi profitti dopo tre anni di consistenti perdite.

I servizi che hanno fatto registrare maggiore successo sono quelli relativi alla telefonia e alla messaggistica. I servizi interattivi, infatti, potreb-

bero distogliere il consumatore dalla fruizione dei programmi televisivi, specialmente se non sono *content-related*. Per tale motivo, in molte delle applicazioni interattive realizzate finora, il video è sempre "*on*": vi è, quindi, la convinzione, da parte dei *broadcaster*, che il contenuto televisivo continui ad essere la cd. *killer application* della televisione. L'interattività andrà quindi a sovrapporsi al palinsesto tradizionale.

Pertanto, se da un lato i *broadcaster* tradizionali si mostrano cauti nello sviluppare, nel digitale terrestre, prodotti e servizi avanzati e si focalizzano sulla *enhanced television*, dall'altro lato gli operatori telefonici e i grandi fornitori di contenuti puntano su interattività e servizi *on demand* per entrare in un mercato sempre più attraente, con nuove offerte integrate.

Sviluppo di nuove piattaforme e accesso ai contenuti

Il nuovo quadro normativo europeo delle comunicazioni elettroniche, pur non regolando i contenuti, si applica anche al "mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva e delle reti di distribuzione nella misura in cui forniscono i mezzi per la diffusione di contenuti agli utenti finali".

Esso impone, inoltre, il principio della neutralità tecnologica e la definizione di un mercato risulta indipendente dalla piattaforma distributiva.

La Commissione europea, infatti, ha identificato quello della *pay-tv* come mercato a sé, senza distinguere tra distribuzione terrestre, via satellite, via cavo o altre forme ancora.

È stato poi stabilito che UMTS ed Internet siano servizi complementari, e non sostitutivi, rispetto alla televisione, dal momento che queste sono considerate reti in grado di trasportare contenuti televisivi. Allo spettatore deve essere data la possibilità di scegliere la modalità con cui usufruire dei contenuti audiovisivi, in particolare eventi sportivi e film.

Infine, imponendo all'operatore dotato di significativo potere di mercato l'obbligo di offrire a terze parti il diritto a diffondere su piattaforme diverse dal satellite i propri contenuti premium, si è aperta la via all'ingresso di operatori nuovi nel mercato della *pay-tv*. Gli operatori mobili sono già attivi nel mercato dei diritti dei contenuti; presto, anche quelli delle reti fisse a banda larga (cavo e DSL) inizieranno a competere con i tradizionali operatori a pagamento, con maggiori possibilità di offrire la stessa tipologia di programmazione (calcio e film).

Il tema dell'accesso ai contenuti per le nuove piattaforme ha sollevato perplessità di natura *antitrust*. Nel gennaio 2004, la Commissione europea ha avviato un'indagine di settore sulla vendita dei diritti sportivi agli operatori Internet e operatori mobili di terza generazione. I potenziali abusi riguardano: rifiuto di fornire i servizi; offerta combinata dei diritti televisivi e dei diritti di trasmissione mediante nuove piattaforme; boicottaggio per favorire la copertura televisiva rispetto ai nuovi media; acquisizione su base esclusiva di diritti di trasmissione mediante nuovi media.

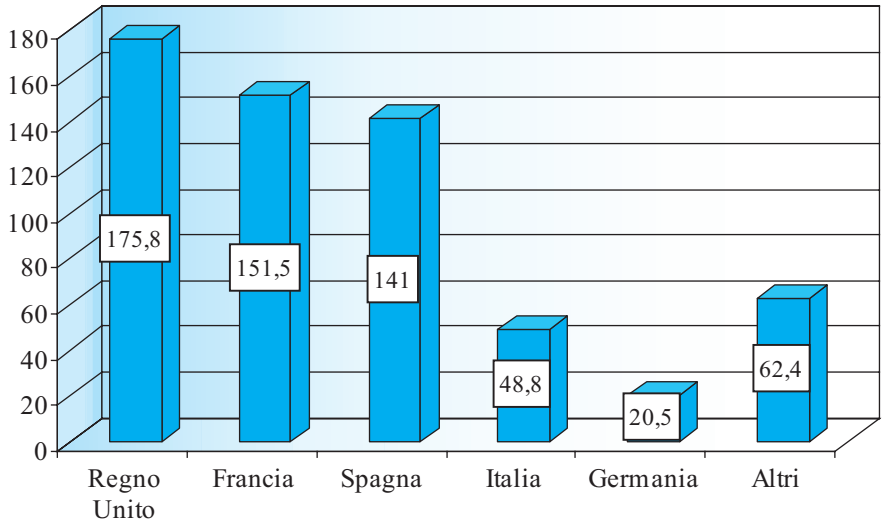
Un'istruttoria è, invece, in fase preliminare, nell'attesa dello *statement of objections* da parte della Commissione: essa riguarda le pratiche anti-

competitive delle *major* con riguardo ad aspetti contrattuali con gli operatori televisivi a pagamento. In particolare, si ipotizza l'esistenza di clausole volte ad impedire l'entrata di nuovi concorrenti nel mercato televisivo e a mantenere artificialmente alti i prezzi dei contenuti cinematografici. Si indaga sulla presenza della clausola cd. *most favoured nation* e sulle cd. *black-out restrictions.* Tra le società di distribuzione coinvolte vi sono: Aol Time Warner, Walt Disney Sony Corp e Columbia Tristar.

Lo sviluppo dei servizi on demand

Nel 2003 il giro complessivo generato in Europa dall'acquisto di film ed eventi *on demand* ha raggiunto i 600 milioni di euro, con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente (figura 1.42).

Figura 1.42 Mercato della *pay-per-view* in Europa nel 2003 (milioni di euro)



Fonte: Italmedia Consulting, Screen Digest.

In particolare, il 60% della spesa PPV (*pay-per-view*) in Europa riguarda i film, compresi quelli destinati ad un pubblico adulto.

Il Regno Unito rappresenta il 30% della spesa europea in PPV, ma questa quota è destinata a ridursi nei prossimi anni. Spagna, Francia e Regno Unito sono gli unici paesi europei il cui mercato PPV nello scorso anno valeva oltre 100 milioni di euro.

La spesa PPV è destinata - per il 60% - alle offerte via satellite, ma tale quota si ridurrà sensibilmente con la progressiva diffusione della televisione a banda larga. Tutto ciò dovrebbe determinare una crescita significativa del mercato *on demand,* che potrebbe superare i 1.000 milioni di euro nel 2005.

Le reti DSL e in fibra ottica sono, inoltre, in grado di offrire ai consumatore servizi più evoluti rispetto alla *pay-tv*, permettendo di realizzare pienamente il *video on demand*.

Le possibilità offerte da queste piattaforme sono quelle che meglio rappresentano la convergenza del settore ICT: la rete telefonica permette, infatti, di veicolare voce, dati e contenuti audiovisivi.

Negli Stati Uniti, nel settembre 2003 sono stimati in circa 15 milioni gli abbonati al cavo che usufruiscono di servizi VoD, i cui ricavi sono cresciuti del 75% durante l'anno.

Tra gli operatori principali si segnalano: In Demand, con 8,9 milioni di abbonati; MSO, con 1,2 milioni di abbonati; ESPN, con 1 milione di abbonati. Vi è inoltre un servizio VoD offerto via Internet da Movielink, consorzio costituito dalle divisioni media degli *studios* hollywoodiani, quali AOL Time Warner, Viacom, Sony, Vivendi Universal, MGM, Disney. Nel corso del 2003, Microsoft e AOL-Time Warner hanno concluso un accordo, secondo cui quest'ultima potrà utilizzare gratuitamente una licenza per l'uso dei *software* di Microsoft, per la distribuzione di contenuti audio e video sul *web*. Inoltre, le due società svilupperanno un programma per la distribuzione *on line* di contenuti multimediali protetti.

Come già indicato in precedenza, anche in Europa gli operatori ADSL offrono servizi VoD: nel Regno Unito sono 10.000 gli utenti in grado di ricevere contenuti televisivi attraverso tale modalità, mentre in Francia la televisione via DSL è stata avviata nel dicembre 2003. Gli operatori attivi sul mercato provengono dalle telecomunicazioni, come France Télécom, Free Télécom, Kingston Communications.

Questi sono proprietari della rete e ne presidiano l'accesso, ma sempre più spesso svolgono la funzione di editori/aggregatori dei contenuti veicolati. È questo il caso di Telefonica, che distribuisce direttamente l'offerta di Imagenio, un servizio di televisione digitale VoD su ADSL che consiste di 25 canali televisivi, tra cui 8 stranieri, 14 canali radiofonici, servizi VoD e l'EPG (guida elettronica ai programmi).

Altre offerte analoghe sono proposte, in Germania, da Deutsche Telekom, con l'offerta T-Vision Online.

In Italia, Fastweb offre servizi televisivi su fibra ottica e, più di recente, anche via DSL: tra i servizi offerti vi sono VoD e PPV. La sua diffusione è limitata ai grandi centri urbani cablati e gli abbonati a questi servizi sono più di 90.000. Recentissimo è l'avvio di due nuovi servizi televisivi su ADSL in Francia: il 22 marzo 2004 è nato CanalsatDSL, *bouquet* composto di 80 canali, per il momento disponibile solo a Marsiglia, mentre lo scorso 29 marzo TPS ha avviato a Parigi il servizio TPSL (sul punto, si veda anche il paragrafo 1.1.1.).

Il mercato VoD è caratterizzato, attualmente, da un approccio paneuropeo rispetto all'acquisizione dei contenuti, che si concreta in accordi multi-paese. È quanto sta attuando Arrivo on Demand, un aggregatore di contenuti dell'operatore di comunicazioni a banda larga UGC Europe. In tal modo, esso mira a proporsi anche ad altri operatori nelle aree geografiche in cui già detiene i diritti.

In Giappone, un servizio di *video on demand* è stato avviato da Yahoo!, BB Japan. L'offerta di BB TV è iniziata a marzo 2003 nella sola Tokio; alla fine del 2003 gli utenti del servizio risultano circa 1.000.

Come appare evidente, la diffusione della banda larga è più rapida nei paesi in cui è rilevante la penetrazione della televisione via cavo. I *cable operators* possono infatti aggiungere ai servizi tradizionali la navigazione Internet in banda larga con investimenti relativamente contenuti, entrando così in concorrenza con gli operatori di telecomunicazioni anche nella telefonia, obbligandoli a rispondere con crescenti investimenti nel DSL, per implementare un modello di *business* di tipo *triple play*.

In definitiva, nel mercato della televisione digitale, emerge una concorrenza sempre più accesa sui contenuti in possesso degli operatori digitali dominanti (premium *pay-tv* via satellite) da parte delle nuove piattaforme (digitale terrestre, DSL, fibra e mobile). L'accesso ai contenuti pregiati rappresenta, quindi, indipendentemente dalla piattaforma distributiva utilizzata, la vera risorsa scarsa.

I contenuti per la piattaforma mobile

In Italia, nell'ottobre 2003 è stato lanciato, primo nel mondo, il servizio di televisione sul cellulare, che consiste nella fruizione di interi palinsesti televisivi (contestuali alla trasmissione dell'emittente che ha stipulato l'accordo con il gestore mobile per la cessione di contenuti). Questo servizio viene offerto su terminali GPRS dal gestore mobile, che ha acquisito i diritti per la trasmissione di La7, MTV, Coming Soon e Class Financial Network.

In contesti nazionali, ove l'uso del cellulare è molto diffuso ed il consumo televisivo è elevato, è possibile che tali servizi riscuotano un certo favore, legato, in particolare, al consumo in determinate situazioni quali, ad esempio, le lunghe attese.

Il successo della televisione su mobile è comunque legato soprattutto alle nuove applicazioni ed alle possibilità che questo terminale consente, quali la creazione di palinsesti e contenuti personalizzati o la realizzazione di programmi ad intensa interattività.

L'esistenza di piattaforme alternative sta già generando *format* concepiti per una diffusione multi-piattaforma (come, ad es., i *reality shows*), e conduce all'integrazione di contenuti su piattaforme alternative, quali *game console* e telefonia di terza generazione.

Le nuove piattaforme hanno incontrato finora la resistenza da parte dei *broadcaster* tradizionali, che temono di vedersi sottrarre quote di mercato. Sono presenti anche temi non ancora risolti che afferiscono ai diritti sui contenuti. La televisione via DSL francese, Free TV, ad esempio, è stata contestata da alcuni produttori audiovisivi, i quali ritengono che i contratti da essi stipulati con le emittenti televisive non prevedono la riproduzione integrale e simultanea dei palinsesti.

Infine, lo sviluppo delle nuove piattaforme è strettamente legato al *digital right management*: la maggiore preoccupazione dei *content owner* deriva da una sovradistribuzione non autorizzata, dove contenuti pregiati si diffondono tra gli utenti senza controllo dei diritti d'autore, né addebito per i costi dei contenuti fruiti. Questo genera molto traffico per l'operatore, ma una perdita di profitti per il *content provider*. Per questa ragione i *content provider* sono riluttanti a rendere disponibili contenuti pregiati sui *new media*.

1.2. L'EVOLUZIONE DEL QUADRO REGOLAMENTARE EUROPEO

1.2.1. Le telecomunicazioni

Il Rapporto annuale della Commissione europea sulle comunicazioni elettroniche, relativo all'anno 2003, ha rappresentato un significativa novità rispetto ai rapporti precedenti. Tale novità, originata dal compimento nel passaggio dal vecchio al nuovo quadro regolamentare, è rintracciabile nell'impostazione d'insieme del Rapporto, a partire dal titolo dello stesso. Se negli anni precedenti, infatti, le relazioni della Commissione erano dedicate a "la regolamentazione e i mercati delle telecomunicazioni", lo scorso anno il Rapporto è stato dedicato non più alle "telecomunicazioni" bensì alle "comunicazioni elettroniche" ed è stato strutturato in due grandi sezioni focalizzate per un verso su "la regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni elettroniche" e, per l'altro, sulla "attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche". Diversamente dai rapporti precedenti, quello dello scorso anno non conteneva specifici capitoli dedicati ai singoli mercati nazionali con relativa considerazione e valutazione delle attività assunte da parte delle autorità di settore dei vari paesi.

Il Rapporto dello scorso anno, il nono, adottato dalla Commissione europea il 19 novembre 2003 (COM(2003)715 definitivo), si è configurato dunque come un rapporto di transizione tra il vecchio sistema, ancora praticamente operante, e il nuovo sistema, ormai legalmente in vigore nei vari paesi. La Commissione ha pertanto svolto un primo bilancio dello stato dell'implementazione del nuovo quadro regolamentare, che ha cominciato a dispiegare pienamente i propri effetti dopo il 24 luglio 2003, data indicata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come termine finale di trasposizione da parte dei Paesi membri delle principali disposizioni del nuovo quadro che comprende, come si ricorderà, quattro direttive principali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 7 marzo 2002 (direttiva quadro 2002/21/CE, direttiva accesso 2002/19/CE, direttiva autorizzazioni 2002/20/CE e direttiva servizio universale 2002/22/CE). A queste si aggiungono la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e la direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Nonostante l'accento posto sull'implementazione del nuovo quadro regolamentare, il nono Rapporto, come i precedenti, rivolge una specifica attenzione anche allo sviluppo dei mercati delle reti e dei sevizi di comunicazione elettronica e ai profili economici e competitivi ad essi correlati, svolgendo talune valutazioni sulle prospettive di crescita e sulla situazione dei principali segmenti di mercato. In generale, dopo il rallentamento e la fragilità del mercato registrata nell'anno precedente, il nono Rapporto, allacciandosi alle previsioni di ripresa economica per l'area UE, ritiene che la ritrovata fiducia si ripercuoterà in modo positivo sul mercato delle comunicazioni elettroniche (stimando che il tasso di crescita nel 2003 sarà tra il 3,7% e il 4,7%).

Relativamente ai vari segmenti di mercato, il nono Rapporto presenta alcune valutazioni che si riportano di seguito, talora accompagnate da puntuali considerazioni sugli aspetti competitivi o criticità degli stessi[1]. Per gli abbonati ai servizi mobili, si prevede che essi cresceranno a un ritmo più sostenuto rispetto al 2002, sebbene il tasso di penetrazione si avvicini al 90% in alcuni paesi dell'Unione, mentre i servizi 3G, alla chiusura del Rapporto, erano disponibili in almeno quattro Stati membri. Il numero di linee di accesso fisso a banda larga è risultato quasi raddoppiato fra il luglio 2002 e il luglio 2003. Il Rapporto segnala che la quota di mercato dei nuovi operatori ha cominciato a guadagnare terreno, ma il suo impatto è limitato e la concorrenza nel settore della banda larga è ancora minima. Rispetto all'anno precedente, è quasi raddoppiato il numero di nuove linee disaggregate, con 828.000 nuove linee fra il luglio 2002 e il luglio 2003, pur rappresentando tuttora una percentuale ridotta del numero totale di linee di abbonati. Con una nota di insoddisfazione, si rileva altresì come lo sviluppo della disaggregazione della rete locale sia ancora alquanto disomogeneo all'interno dell'Unione e il processo non sia, in definitiva, ancora decollato. Su un altro piano, si constata come il recente periodo di debolezza economica abbia scoraggiato l'entrata di nuovi operatori di telefonia fissa nel mercato della telefonia vocale, con conseguente stabilità del numero di grossi operatori concorrenti in ciascun mercato nazionale e la scelta degli attuali operatori di telefonia fissa di puntare ormai prevalentemente a mantenere la posizione acquisita sul mercato durante gli anni di crescita, in particolare per quanto riguarda il traffico internazionale e interurbano, caratterizzato da un'intensa concorrenza durante la prima fase della liberalizzazione.

Secondo il Rapporto, la pressione concorrenziale interesserebbe ora il segmento delle chiamate urbane, in cui la quota detenuta dagli operatori storici sul mercato della telefonia fissa risulterebbe scesa in media del 6% dal dicembre 2002. Ciò è conseguenza del sempre più diffuso ricorso degli abbonati a operatori alternativi per le chiamate urbane (+39% nell'ultimo anno) e, in parte, è dovuto alla maggiore disponibilità della preselezione del vettore. Permane, malgrado una tendenza convergente, una sostanziale differenza fra l'utilizzo di operatori alternativi per le chiamate urbane (25% degli abbonati totali) e l'uso di operatori alternativi per le chiamate interurbane/internazionali (33%). Gli operatori di telefonia fissa alternativi che competono effettivamente sul mercato continuano a concentrarsi sui rispettivi mercati di base, tramite la selezione o la preselezione del vettore (due terzi degli operatori attivi) o tramite l'accesso diretto agli utenti (un terzo degli operatori attivi).

Per quanto attiene l'andamento delle tariffe, il Rapporto rileva come, dall'agosto 2002, la tariffa media ponderata per l'UE per la terminazione

(1) A tale riguardo, si segnala che le stime della Commissione europea si riferiscono ad un più ristretto insieme di paesi europei, rispetto a quanto considerato nelle pagine precedenti. In ogni caso, si tratta di fonti diverse, per cui possono esservi differenze anche significative nelle previsioni di sviluppo dei mercati.

delle chiamate su rete fissa sia leggermente diminuita a livello di interconnessione locale e di transito semplice (con un calo rispettivamente del 4% e del 6%), ma come sia rimasta stabile a livello di transito doppio. Le tariffe medie ponderate per l'UE per la terminazione delle chiamate sulle reti mobili appaiono invece diminuite del 15,3% per gli operatori mobili aventi notevole potere di mercato, mentre sono rimaste pressappoco stabili per gli operatori che non detengono un notevole potere di mercato. Nonostante queste diminuzioni, le tariffe restano più di nove volte superiori alla tariffa media di interconnessione da fisso a fisso (transito doppio).

Benché il nono Rapporto non contenga, come si è detto, capitoli dedicati ai singoli paesi, una lettura attenta delle tabelle, che raccolgono i dati dei singoli paesi suddivisi per le differenti aree di mercato, consente di svolgere qualche considerazione comparativa sul posizionamento dell'Italia. Se in materia di interconnessione si sono registrate significative riduzioni tariffarie, si può aggiungere che in alcuni settori l'Italia si è posizionata quale paese più avanzato, in particolare per il costo medio del *full unbundling*, che è il più basso d'Europa, e per lo *shared access*, che vede l'Italia tra i paesi con i valori più bassi al di sotto della media UE. Anche per quanto riguarda le tariffe di interconnessione, l'Italia mostra il calo maggiore rilevato dalla Commissione rispetto ai valori europei, così come risultati positivi sono stati registrati nel mercato della telefonia mobile, nel quale l'Italia mostra il tasso di penetrazione più elevato rispetto a tutti i paesi europei.

Passando alla parte del Rapporto dedicata all'attuazione del nuovo quadro regolamentare, la Commissione, dopo avere osservato come fosse importante assicurare una transizione completa, efficace e tempestiva verso il nuovo quadro normativo UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottato nel marzo 2002, e di cui la trasposizione delle principali direttive era prevista per il 24 luglio 2003, non può non constatare come al 1° novembre 2003 (data di chiusura del Rapporto) soltanto otto paesi (Italia, Danimarca, Spagna, Irlanda, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito) avessero adottato misure volte a recepire nella legislazione nazionale le quattro direttive principali. Al 24 marzo 2004 Belgio, Germania, Francia, Svezia, Olanda, Grecia e Lussemburgo non avevano ancora recepito tali direttive.

Alla stessa data del 1° novembre 2003, soltanto cinque paesi (Danimarca, Spagna, Italia, Austria e Svezia) avevano adottato misure per la trasposizione della direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche (*e-privacy*), il cui termine di recepimento era fissato per il 31 ottobre.

Nel Regno Unito le norme di recepimento sono entrate in vigore l'11 dicembre 2003.

Infine, solo sei paesi (Danimarca, Irlanda, Austria, Finlandia, Regno Unito e Spagna) hanno provveduto ad adottare, entro il 31 ottobre, le misure di attuazione della direttiva sulla concorrenza.

Con riferimento alle misure di trasposizione adottate nei paesi che hanno già effettuato il recepimento e alle risultanze del monitoraggio dei provvedimenti predisposti nei paesi in cui il processo di trasposizione è stato sol-

tanto avviato, la Commissione effettua una analisi approfondita che, da un lato, riconosce gli enormi progressi compiuti nel garantire che i principi su cui si fonda il nuovo quadro siano fedelmente trasposti nei vari paesi, ma, dall'altro lato, individua alcuni problemi che dovrebbero essere risolti per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi del nuovo quadro. Nell'indicare tali problemi, la Commissione annuncia altresì che vigilerà attentamente sull'ottemperanza degli Stati membri per quanto riguarda gli obblighi, relativamente a: i) conferimento di ampi poteri esecutivi e discrezionali alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR), previsti dal nuovo quadro, affinché tali autorità possano conseguire gli obiettivi specifici connessi alla promozione della concorrenza e allo sviluppo del mercato interno; ii) assegnazione dei compiti attribuiti alle ANR dal quadro normativo ad organismi nazionali competenti e chiara ripartizione di detti compiti ove essi siano suddivisi fra più organismi; iii) possibilità per le ANR di attingere alla totalità delle misure correttive previste dal nuovo quadro normativo, ogni qual volta le ANR ravvisino l'assenza di una concorrenza effettiva in un mercato rilevante; iv) completamento puntuale delle analisi di mercato e del riesame degli attuali obblighi di regolamentazione da parte delle ANR; v) principi che devono applicarsi alle procedure di concessione dei diritti individuali di uso delle frequenze; vi) servizio universale, la cui portata dovrebbe essere definita con chiarezza in conformità al nuovo quadro e obbligo di provvedere affinché gli eventuali dispositivi previsti per designare i fornitori del servizio universale e per finanziare un eventuale onere eccessivo a carico di tali fornitori siano istituiti in maniera tale da ridurre al minimo le distorsioni nel mercato e sostenere il principio di non discriminazione.

L'Italia ha recepito il nuovo quadro attraverso il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), entrato in vigore il 16 settembre 2003. Con la legge delega 1° agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", il Governo, tramite l'art. 41 sul "Riassetto in materia di telecomunicazioni", era stato delegato ad adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore (cioè entro il 18 agosto 2003), uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive comunitarie.

Si può dire che la Commissione europea ha promosso l'Italia per quanto riguarda la trasposizione del nuovo quadro ed ha, inoltre, espresso giudizi positivi sul grado di concorrenzialità del mercato italiano.

Per quando riguarda, in modo specifico, l'evoluzione regolamentare, l'anno trascorso ha praticamente coinciso, dato il termine di trasposizione fissato per il 24 luglio 2003, con le prime esperienze applicative del nuovo quadro (si veda, a proposito degli strumenti normativi del nuovo quadro, il paragrafo 1.2.3. della Relazione dello scorso anno, pp. 81-84), accompagnate dalla messa a punto di talune nuove misure di cosiddetta *soft-law*. Di tali misure, è opportuno ricordare in questa sede:

a. la raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2001/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, adottata dalla Commissione il

23 luglio 2003 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 190 del 30 luglio 2003;

b. la posizione comune del Gruppo dei regolatori europei (ERG) sull'approccio relativo all'adozione di *remedies* appropriati nel nuovo quadro regolamentare (*ERG Common Position on the approach to appropriate remedies in the new regulatory framework*), adottato nella riunione plenaria dell'ERG del 1° aprile 2004 e pubblicato sul sito *web* dell'ERG il 23 aprile 2004.

Entrambi i documenti citati vanno nel senso di offrire agli Stati membri e alle autorità di regolamentazione nazionali strumenti utili nell'attuazione del nuovo quadro, rappresentando il logico sviluppo del percorso già avviato con la "raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE" (adottata l'11 febbraio 2003 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003) e con le "linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica".

Se la raccomandazione sulle procedure di notifica di cui all'art. 7 della cd. direttiva quadro era attesa, la scelta di affrontare la problematica degli obblighi regolamentari da imporre agli operatori notificati mediante una Posizione comune dell'ERG rappresenta piuttosto uno sviluppo innovativo e non scontato.

La raccomandazione è stata adottata al fine di introdurre regole chiare e modelli uniformi per assicurare l'efficacia del meccanismo di cooperazione e di consultazione previsto dall'art. 7 della direttiva quadro (una procedura distinta è prevista per gli obblighi di cui all'art. 8, paragrafo 3, secondo comma della direttiva 2002/19/CE – direttiva accesso – per i quali le autorità nazionali di regolamentazione devono ottenere l'autorizzazione della Commissione). La precisa definizione del meccanismo di notifica ex articolo 7 è considerata essenziale per assicurare una prassi di regolamentazione coerente nei vari Stati membri. Nella raccomandazione, si illustra in modo dettagliato lo svolgimento del processo di notifica, che si svolge per via elettronica mediante un apposito registro tenuto sul sito *web* della Commissione, con avvisi di registrazione delle notifiche, ovvero di osservazioni ed eventuali seguiti riferiti alle notifiche stesse. Nella raccomandazione, si specifica altresì quali elementi debbano contenere le notifiche per essere complete (e, a tale scopo, è allegato alla raccomandazione un modello *standard* definito "modulo di notificazione sintetico") e, inoltre, come la Commissione e le altre autorità nazionali, entro i termini previsti, calcolati secondo i criteri indicati, possano formulare osservazioni di cui l'autorità nazionale notificante deve tenere il massimo conto. La Commissione, quando ritenga che un progetto di misura crei una barriera al mercato unico o non sia compatibile con il diritto comunitario, può adottare una

decisione in cui richiede di ritirare il progetto di misura all'autorità nazionale di regolamentazione interessata. Al fine dell'adempimento dei compiti ad essa attribuiti dal nuovo quadro per quanto riguarda l'articolo 7 della direttiva quadro, la Commissione ha istituito un'apposita *task force* che è il terminale effettivo delle notifiche e lo snodo operativo per la collaborazione tra la Commissione e le autorità nazionali.

Le prime esperienze compiute nell'applicazione del nuovo quadro, da parte degli Stati membri che hanno provveduto alla trasposizione del pacchetto di direttive e alle misure conseguenti allo svolgimento delle analisi dei mercati rilevanti e all'individuazione degli operatori da notificare (Regno Unito, Finlandia, Austria ed Irlanda), sono state accompagnate da un intenso dialogo tra le Autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione, nella cornice istituzionale offerta dal Gruppo dei regolatori europei sulle linee da seguire nella scelta degli obblighi da imporre agli operatori riconosciuti come dominanti nei mercati soggetti a regolamentazione ex ante e sugli strumenti da adottare per tale scopo.

Dopo approfondite riflessioni, come sopra indicato, la scelta è stata quella di puntare su una Posizione comune dell'ERG, elaborata congiuntamente, sulla base delle esperienze specifiche, dalle Autorità nazionali di regolamentazione e dai servizi della Commissione europea. Questo approccio comune ha preso le mosse nel maggio del 2003, portando, dopo una prima richiesta pubblica di contributi (*public call for input*), alla stesura di una prima bozza del documento. Questa versione del documento è stata quindi soggetta a una consultazione pubblica, tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004, la quale ha originato più di 40 contributi scritti. La versione finale del documento, che incorporava i risultati della consultazione, è stata quindi discussa e adottata nella riunione plenaria dell'ERG del 1° e 2 aprile 2004.

Il documento "*ERG Common Position on the approach to appropriate remedies in the new regulatory framework*" rappresenta un importante sforzo di sistematizzazione concettuale e pratica, ed intende fornire una guida operativa alle autorità di regolamentazione. Lo scopo della Posizione comune è quello di assicurare un approccio coerente e armonizzato nell'applicazione dei *remedies* da parte delle autorità nazionali, in linea con il principio di proporzionalità previsto dalla legislazione comunitaria e con gli obiettivi del nuovo quadro volti a promuovere la concorrenza, contribuire allo sviluppo del mercato interno e promuovere gli interessi dei cittadini europei. Il documento è strutturato in cinque capitoli che riflettono, nella loro successione, la logica del processo di selezione degli obblighi (*remedies*). Al capitolo introduttivo, di carattere generale, fanno seguito: i) l'identificazione e la categorizzazione dei problemi competititivi *standard*; ii) la catalogazione dei rimedi *standard* disponibili; iii) i principi che devono guidare le autorità nazionali nella scelta dei rimedi appropriati; iv) il confronto tra i problemi competitivi *standard* e i rimedi disponibili.

1.2.2. L'audiovisivo

La Commissione europea aveva lanciato, nel corso del primo semestre del 2003, una consultazione pubblica rivolta ai paesi membri e ai paesi candidati, volta ad ottenere informazioni utili per valutare l'opportunità di modificare o adeguare la direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere" (come modificata dalla direttiva 97/36/CE) agli sviluppi dei mercati e delle tecnologie. Infatti, innovazioni tecnologiche quali lo schermo piatto, la televisione ad alta definizione (HDTV) e quella interattiva potrebbero contribuire favorevolmente allo sviluppo del settore audiovisivo, ponendo al contempo problemi di regolamentazione.

Nei mesi di aprile e giugno 2003 si sono svolte a Bruxelles audizioni pubbliche che hanno riguardato sia questioni di natura orizzontale (ambito di applicazione della direttiva, articolazione tra regolamentazione, co-regolamentazione e autoregolamentazione), sia temi specifici (pubblicità, tutela dei minori, strumenti per la protezione delle specificità culturali europee nell'ambito del settore audiovisivo). Su invito della Commissione, le parti interessate (autorità di regolamentazione, emittenti pubbliche e private, produttori, ecc.) hanno inviato entro il 15 luglio 2003 più di 150 contributi scritti.

Sulla base dei risultati della consultazione, il 15 dicembre 2003 la Commissione ha presentato al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo, e al Comitato delle regioni, la comunicazione su "Il futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva" (COM(2003) 784 definitivo), contenente le conclusioni sul quadro normativo.

In via generale, la Commissione ritiene che la direttiva "televisione senza frontiere" debba essere considerata come uno strumento adeguato per la regolamentazione del settore audiovisivo e che la stessa ha contribuito positivamente alla libera circolazione dei servizi di radiodiffusione nell'UE.

In merito all'ambito di applicazione della direttiva, la Commissione ritiene che una revisione della stessa possa essere necessaria per tenere conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti in corso nel mercato audiovisivo. La Commissione si riserva di valutare se, alla luce del processo di convergenza tra i media, siano necessarie modifiche della direttiva in modo da evitare che divergenze nella regolamentazione delle diverse piattaforme nelle regolamentazioni nazionali possano pregiudicare il funzionamento del mercato comune. A tale scopo, la Commissione si avvarrà dell'ausilio di esperti, riuniti in gruppi di riflessione.

Altro aspetto rilevante della Comunicazione riguarda la pubblicità. Dalla consultazione, infatti, è emersa l'esigenza di adattare la direttiva alle nuove tecniche pubblicitarie. La Commissione ha dunque deciso di adottare una comunicazione interpretativa che precisi in che modo vadano applicate le disposizioni del capitolo IV della direttiva alle nuove forme di pubblicità

ed, in particolare, alla pubblicità a schermo ripartito (*split screen*), alla pubblicità interattiva e alla pubblicità virtuale.

Sul tema, la Commissione, sia nella riunione del Comitato di contatto dell'11 marzo 2004 che nella riunione dell'*high level group* delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo del 18 marzo 2004, ha presentato la bozza di tale comunicazione interpretativa, approvata il successivo 23 aprile 2004.

La Commissione proporrà inoltre un aggiornamento della raccomandazione sulla protezione dei minori e della dignità umana incentrato sullo sviluppo dei sistemi di autoregolamentazione e co-regolamentazione. Tale aggiornamento potrebbe riguardare i temi dell'alfabetismo mediale, del diritto di rettifica, delle misure contro l'incitamento all'odio in base alla razza, al sesso o alla nazionalità in tutti i media *on line*.

Dai risultati della consultazione in merito ai temi della co-regolamentazione e autoregolamentazione, è emersa una esigenza di maggiore chiarezza terminologica dei concetti di autoregolamentazione, autocontrollo e co-regolamentazione. Infatti, quello che in uno Stato membro viene chiamato "autoregolamentazione" è considerato "co-regolamentazione" in altri Stati membri. La Commissione ha deciso quindi di avviare uno studio specifico, al fine di ottenere un quadro completo delle misure di co-regolamentazione nel settore dei media finora adottate negli Stati membri.

La Commissione, nel capitolo conclusivo della comunicazione, ha infine presentato il piano d'azione e il calendario delle attività. Al fine di giungere, ove si concluda che ciò è necessario, a presentare una proposta organica di revisione della direttiva, nel 2004 saranno organizzate riunioni di gruppi di riflessione sui seguenti argomenti:

a. la regolamentazione del contenuto audiovisivo;

b. in quale misura la regolamentazione in materia di pubblicità debba contenere norme di dettaglio;

c. il diritto all'informazione e il diritto di cronaca.

Sempre al fine di acquisire elementi necessari a predisporre una proposta di revisione della direttiva, la Commissione ha deciso - oltre allo studio sull'impatto delle misure volte a promuovere la distribuzione e produzione dei programmi televisivi (comunitari e nazionali) a norma dell'articolo 25 bis della direttiva "televisione senza frontiere" - di avviare alcuni studi supplementari ed, in particolare:

a. uno studio comparativo sull'impatto delle misure di controllo sui mercati della pubblicità televisiva negli Stati membri dell'Unione europea e in alcuni altri paesi;

b. uno studio sulle misure di co-regolamentazione nel settore dei media;

c. uno studio sulla regolamentazione della televisione interattiva.

Di seguito, per una visione di insieme, si riporta un riepilogo schematico delle scadenze delle azioni previste - o già poste in essere - dalla Commissione sulle tematiche sopra esposte:

a. comunicazione interpretativa della Commissione sulla pubblicità: primo trimestre 2004;

b. proposta di aggiornamento della raccomandazione del Consiglio sulla protezione dei minori e della dignità umana: primo trimestre 2004;

c. relazione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva "televisione senza frontiere": prima metà del 2004;

d. riunioni di gruppi di riflessione (regolamentazione del contenuto audiovisivo, norme di dettaglio nella regolamentazione in materia di pubblicità, diritto all'informazione): tutto il 2004;

e. presentazione dello studio sull'impatto delle misure volte a promuovere la distribuzione e produzione dei programmi televisivi (comunitari e nazionali) a norma dell'articolo 25 bis della direttiva "televisione senza frontiere": intorno alla fine del 2004;

f. presentazione dello studio comparativo sull'impatto delle misure di controllo sui mercati della pubblicità televisiva negli Stati membri dell'Unione europea e in alcuni altri paesi: fine del 2004;

g. presentazione dello studio sulle misure di co-regolamentazione nel settore dei media: 2005.

2. IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI IN ITALIA

2.1. L'ANALISI ECONOMICA E CONCORRENZIALE DEI MERCATI DELLE COMUNICAZIONI

2.1.1. Le telecomunicazioni

Nel 2003 il mercato italiano dei servizi di telecomunicazioni ha evidenziato una crescita complessiva del 5,2%, nonostante un quadro macroeconomico ancora poco favorevole. Il confronto con la crescita nominale del Pil - pari al 3,2% - rafforza la convinzione che tale risultato possa essere giudicato in modo decisamente positivo.

Il valore del mercato si è attestato sui 32,7 miliardi di euro, destinati a superare, secondo le previsioni, i 35 miliardi nel 2004 (con un ulteriore incremento del 7,3%).

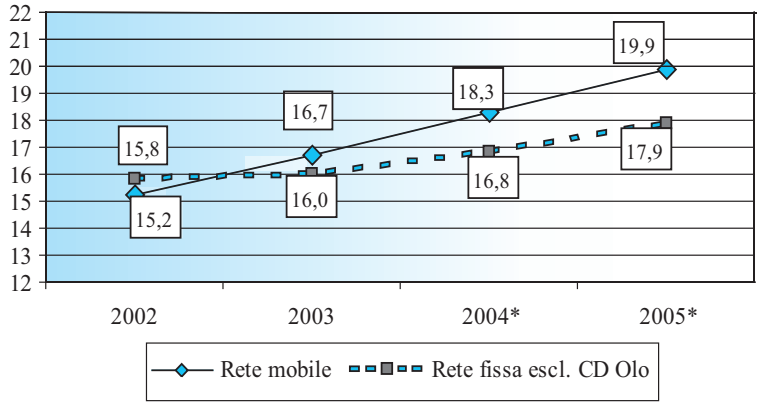
Questo andamento può essere analizzato esaminandone le singole principali componenti:

a. servizi di rete mobile: il mercato è cresciuto nel complesso del 9,4%. L'incremento del 6,9% fatto registrare dai servizi voce è risultato più contenuto di quello del segmento SMS e VAS - *value added service* - (29%);

b. servizi di rete fissa: nel complesso, si registra un incremento dell'1,3%. Per quanto attiene i servizi di fonia vocale, il 2003 ha registrato una contrazione dell'1,9%, compensata dall'incremento dei servizi di trasmissione dati, mentre per i servizi Internet (accesso, *housing, hosting*) la crescita è risultata più sostenuta (28%).

Il principale dato che emerge dall'analisi del mercato è il sorpasso della telefonia mobile nei confronti della rete fissa (16,7 miliardi di euro contro 16,0): come evidenziato nel grafico che segue, si tratta di un divario destinato ad ampliarsi nei prossimi anni (figura 2.1)[1].

Figura 2.1 Le dinamiche dei mercati di rete fissa e mobile (miliardi di euro)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

(1) Il dato non comprende il segmento dei circuiti dedicati rivenduti agli OLO (*other licensed operator*). Pertanto, il valore della rete fissa riportato nel grafico non è comparabile con quello riportato nella precedente Relazione annuale.

Alla base del fenomeno indicato è da evidenziare in primo luogo il processo di sostituzione fisso-mobile, particolarmente rilevante nel mercato *consumer*, che già da tempo ha visto il numero di linee mobili superare quelle di rete fissa.

Il numero degli individui allacciati solamente ad una linea fissa è infatti in calo, mentre il numero di persone che dispongono sia di linee fisse che di linee mobili è invece in ascesa. È infine in aumento anche il numero di individui che sono dotati soltanto di linee mobili.

Da segnalare come tale tendenza si accompagni peraltro alla trasformazione delle linee PSTN/ISDN in accessi *broadband* ADSL.

Esiste, inoltre, una sostituzione in termini di volumi di traffico tra linee fisse e linee mobili: questo fenomeno è molto più consistente della semplice sostituzione tra le diverse tipologie di linee, in quanto coinvolge largamente anche l'utenza *business* ed è legato al ruolo del cellulare come mezzo di comunicazione privilegiato.

A questo proposito, vale la pena ricordare come il rapporto tra il traffico voce uscente generato da terminale mobile e il traffico voce uscente totale (fisso più mobile) è cresciuto enormemente dal 1998 ad oggi ed è destinato ad incrementarsi ulteriormente. In particolare, all'interno della componente di traffico voce uscente generato da terminale mobile, la direttrice mobile-mobile è in grande crescita: in altre parole, si fa sempre più marcato l'utilizzo esclusivo del cellulare per le comunicazioni interpersonali a distanza.

Quest'attitudine, da parte degli italiani, ad utilizzare in modo sempre più prevalente il cellulare anche in situazioni stanziali (dalla propria abitazione e dall'ufficio), ha radici sia comportamentali - di costume - sia legate alla progressiva discesa delle tariffe negli ultimi anni (e principalmente sulla direttrice mobile-mobile). Non a caso, il livello di penetrazione della telefonia mobile, in termini di linee totali rispetto alla popolazione, in Italia è più elevato di quello dei principali paesi europei (Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna).

In Italia come nel resto d'Europa, nel 2003 gli operatori hanno proseguito nella fase di consolidamento e di recupero dell'efficienza, fondata prevalentemente su:

a. vendita di attività non strategiche;
b. attento controllo sugli investimenti;
c. riduzione delle spese operative.

In tale contesto, non si è interrotto - tuttavia - il processo di innovazione dei servizi offerti da parte dei gestori italiani.

Per quanto concerne la rete fissa, in particolare, va segnalata la convergenza, realizzata nel mercato *consumer*, tra le telecomunicazioni e l'industria dei contenuti (nella sua accezione più ampia che arriva a comprendere anche l'industria televisiva).

Accanto all'arricchimento dell'offerta dei portali Internet degli operatori (che oggi contengono contenuti appositamente pensati per la fruizione tramite connessioni a banda larga), l'esempio più significativo a questo

riguardo consiste senz'altro nell'offerta televisiva (*video on demand, pay-tv*, ritrasmissione di canali terrestri e satellitari in qualità digitale) disponibile sia su fibra ottica che su ADSL.

Grazie a tale offerta, l'impresa che la propone è riuscita negli scorsi mesi ad ampliare la propria tipologia di clientela da coloro che erano prevalentemente interessati ad una connessione ad Internet particolarmente veloce e di banda assai ampia a segmenti di mercato attratti da contenuti televisivi di tipo premium (calcio e cinema). Si tratta di un fenomeno che sembra avere buone opportunità di sviluppo: non sorprende, pertanto, che anche altri operatori abbiano avviato sperimentazioni finalizzate a realizzare simili offerte, come segnalato anche in precedenza.

L'integrazione tra industria dei contenuti e reti di telecomunicazioni è evidente anche nel mondo delle comunicazioni mobili: alle tipologie più tradizionali di contenuti (via SMS) si affiancano servizi a maggiore valore aggiunto (video e, più recentemente, la televisione su cellulare). Questa innovazione ha beneficiato anche dell'avvio commerciale dell'UMTS, che pone l'Italia all'avanguardia in Europa.

Trattandosi di servizi nuovi non è possibile esprimere valutazioni analitiche circa la risposta del mercato ai nuovi servizi offerti.

È, tuttavia, evidente che il successo di questi ultimi sarà determinato da un insieme di fattori tra i quali i costi (compreso quello dei terminali abilitati), la qualità del servizio (non soltanto in termini di contenuti, ma anche di meccanismi di distribuzione del contenuto all'utente, di fatturazione), la capacità degli operatori di valorizzare i propri contenuti (*packaging* come elemento di differenziazione della propria offerta nei confronti di quella dei concorrenti) e, non ultimo, le strategie di distribuzione dei servizi (capacità di raggiungere l'utente) e di educazione dell'utente all'utilizzo dei servizi a valore aggiunto.

Nel segmento *business*, invece, si stanno diffondendo nuove offerte che permettono di trasportare voce, dati e servizi a valore aggiunto su una stessa infrastruttura "*IP-based*". Queste sono basate sull'impiego estensivo della tecnologia VoIP, che permette di veicolare la voce attraverso pacchetti IP, al pari di quanto avviene per i servizi legati a Internet o alla trasmissione dati.

A questo si aggiungono poi gli sviluppi sul fronte della tecnologia *wi-fi*: nel maggio 2003, con l'approvazione del decreto del Ministero delle comunicazioni sui servizi *wi-fi* ad uso pubblico e della delibera dell'Autorità n. 183/03/CONS, recante "Misure relative all'offerta pubblica di servizi mediante l'utilizzo di radio LAN", è stato colmato il vuoto legislativo che inibiva il lancio di offerte commerciali di servizi *wi-fi* in ambito pubblico.

Questo ha favorito la diffusione degli *hot-spot* sul territorio e il lancio, da parte di tutti i principali operatori fissi e mobili, di offerte di connettività *wi-fi* con molteplici modalità di tariffazione: *flat*, a tempo, sulla base del volume di dati scaricati.

L'integrazione tra le proprie reti mobili e le reti *wi-fi* consente agli operatori mobili di offrire un accesso degli utenti alla rete "ottimizzato" in funzione del contesto nel quale si trova l'utente: in mobilità (grazie al GPRS

e all'UMTS) e in condizioni di stabilità (ma con una larghezza di banda decisamente superiore) grazie al *wi-fi*.

Per gli operatori fissi, la connettività *wi-fi* rappresenta invece sostanzialmente un'estensione delle proprie offerte di accesso a banda larga per il mercato *business*.

Nel complesso, dunque, se da un lato il 2003 ha conosciuto un rafforzamento di tendenze già in precedenza emerse, tuttavia il mercato è stato caratterizzato da elementi di dinamicità e da alcuni spunti innovativi che, per quanto ancora lontani dal raggiungere livelli di adozione di massa, dimostrano la volontà degli operatori di imprimere un'accelerazione al processo di rinnovamento del settore (UMTS, *wi-fi*, convergenza tra contenuti e banda larga).

Sembrano quindi esserci i presupposti per un relativo ottimismo, che si fonda, da un lato, sul completamento del percorso di risanamento delle imprese, e, dall'altro lato, su una domanda che sta sviluppando una sempre maggiore conoscenza e fiducia verso i nuovi servizi.

Tuttavia, è necessario sottolineare come, a fronte di un soddisfacente andamento del mercato in termini di ricavi, il 2003 sia stato caratterizzato, anche a causa delle difficoltà finanziarie del settore, da una consistente contrazione degli investimenti da parte degli operatori (tabella 2.1).

Emerge, in primo luogo, una contrazione media complessiva del 26,5%, lievemente più contenuta nella rete fissa, dove però, qualora si escluda Telecom Italia, gli investimenti degli altri operatori considerati addirittura diminuiscono del 50%. Questo fenomeno, che in parte è conseguente al processo di consolidamento delle imprese, appare indubbiamente preoccupante per lo sviluppo del settore.

Il calo del comparto mobile, leggermente più accentuato, rivela tuttavia una distribuzione maggiormente uniforme e, a differenza di quanto accade nella rete fissa, gli investimenti dei concorrenti dell'*incumbent* valgono i 2/3 del totale.

Tabella 2.1 Investimenti in immobilizzazioni (milioni di euro)

	2002	**2003**	**Var % 03/02**
Investimenti rete fissa	4.342	3.284	-24,4
- di cui OLO	2.020	1.004	-50,3
%	46,5	30,6	
Investimenti rete mobile	5.130	3.680	-28,3
- di cui Wind, Vodafone, H3G	3.433	2.486	-27,6
%	66,9	67,6	
Investimenti complessivi	**9.472**	**6.964**	**-26,5**
- di cui OLO	5.453	3.490	-36,0
%	57,6	50,1	
% rete fissa	45,8	47,2	
% rete mobile	54,2	52,8	

Fonte: stime su dati aziendali.

A fronte di questo quadro non molto confortante, ci si può chiedere se concrete opportunità di recupero degli investimenti potrebbero essere legate al sostegno pubblico alla ricerca. In tal senso, dati recente-

mente diffusi dalla Commissione europea attestano che nel 2003 i finanziamenti pubblici alla ricerca e sviluppo in Italia hanno subito un calo del 5,3%. È tuttavia atteso un miglioramento nel corso del 2004. Di questo beneficerebbe non soltanto il settore delle telecomunicazioni, ma più in generale tutto il sistema paese, che nella promozione della società dell'informazione e nella diffusione delle applicazioni ICT trova un fattore basilare di competitività.

In termini di capitalizzazione (tabella 2.2), per le telecomunicazioni gli effetti della crisi finanziaria del 2002 si sono sostanzialmente arrestati nel 2003: i primi mesi del 2004 non sembrano tuttavia mostrare una netta inversione di tendenza.

In proposito, occorre sottolineare come il processo di riorganizzazione azionaria del gruppo Olivetti-Telecom Italia, portato a termine nella scorsa estate, abbia determinato una sensibile diminuzione nella capitalizzazione di Telecom Italia s.p.a., con l'effetto di ridurre il valore di confronto con i dati dei periodi precedenti.

Tabella 2.2 Capitalizzazione delle aziende ICT-Media (milioni di euro)

	Dic. 00	Dic. 01	Dic. 02	Dic. 03	Apr. 04
TLC	211.925	144.461	103.873	83.592	85.735
- Var. %	-5,9	-31,8	-28,1	n.s.	2,6
Internet	8.721	4.906	2.622	4.038	3.481
- Var. %	322,7	-43,7	-46,6	54,0	-13,8
Totale	**220.646**	**149.367**	**106.495**	**87.630**	**89.216**
- Var. %	**-3,7**	**-32,3**	**-28,7**	**n.s.**	**1,8**

Fonte: elaborazioni su fonti varie.

Il processo di assestamento del settore - in particolare per la rete fissa - ha avuto effetti anche sul piano dell'occupazione, che nel 2003 ha mostrato una tenuta complessiva del livello degli addetti (quasi 84.000 sono i dipendenti diretti delle imprese considerate), anche se il comparto del mobile evidenzia una crescita di oltre il 9% superando i 26.000 dipendenti, compensando il declino registrato dalle imprese di rete fissa.

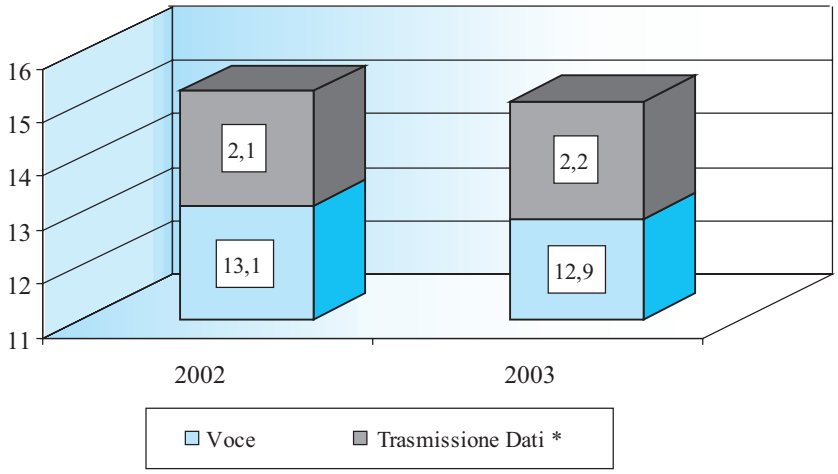
I servizi di rete fissa

Nel 2003, il valore del mercato dei servizi di telecomunicazioni di rete fissa (esclusi i servizi Internet) è stato pari a 15,1 miliardi di euro (figura 2.2), con una diminuzione attorno ad un punto percentuale rispetto al valore del 2002.

Tale risultato deriva da due fenomeni di segno opposto: al progresso del 2,6% nei servizi di trasmissione dati si contrappone, infatti, il calo dell'1,9% riguardante i servizi voce.

Nel 2003, la spesa per servizi di telefonia vocale è stata pari a 12,9 miliardi di euro, di cui 5,4 miliardi relativi al segmento *business* e i restanti 7,5 miliardi al segmento *consumer*. Si stima che, almeno nel medio periodo, il mercato dei servizi voce su rete fissa in Italia tenderà a contrarsi ulteriormente in termini di ricavi.

Figura 2.2 Mercato dei servizi di rete fissa - voce e dati (miliardi di euro)



* Include i circuiti dedicati OLO (*other licensed operators*) - esclusi i servizi di accesso *dial up* a Internet che sono invece compresi nell'area "servizi Internet".

Fonte: IDC, 2004.

Con riguardo alla fonia sono da evidenziare:

a. un aumento dei ricavi da canoni di attivazione e abbonamento pari all'1,2% rispetto al 2002;

b. una diminuzione del 3,4% dei ricavi da traffico, legata soprattutto alla crescente diffusione delle formule tariffarie *flat* o *semi-flat*.

La diminuzione dei ricavi da traffico risente di fenomeni di pressione competitiva sui prezzi che, sebbene meno accentuati che in passato, si aggiungono al già citato effetto di sostituzione fisso-mobile.

La pressione sulle tariffe al minuto è in via di attenuazione rispetto agli anni precedenti e sembra destinata ad attestarsi nell'ordine di pochi punti percentuali già dal 2005. Inoltre, gli operatori tendono a proporre offerte sempre più articolate che, a fronte della corresponsione di un canone mensile, danno diritto a sconti oppure ad un numero illimitato di chiamate verso la rete fissa per determinate direttrici di traffico.

A tutto questo, si aggiunte il fatto che, sia per il segmento residenziale sia per quello professionale, il servizio voce si trova sempre più spesso incluso nelle offerte integrate con servizi di accesso a Internet veloce e/o a servizi a valore aggiunto. Ne deriva, conseguentemente, che la crescente articolazione delle offerte nella rete fissa, al pari di quanto avviene per i servizi mobili, oltre a rendere assai problematica la valutazione del prezzo dei singoli servizi forniti ai clienti, rende ancora più complesso il processo di valutazione circa l'andamento dei prezzi.

Per quanto concerne i volumi di traffico (tabella 2.3), questi hanno subito nel 2003 una leggera riduzione complessiva (si ricordi che dalla stima del mercato è escluso il traffico *dial up* di accesso a Internet) come risultante delle seguenti principali componenti:

a. la diminuzione rispettivamente del 4% e del 3% delle chiamate locali e nazionali, dovuta anche alla già citata migrazione verso la rete mobile;

b. una variazione nulla per le chiamate internazionali, per le quali l'effetto sostituzione con il mobile risulta meno accentuato per motivi sia comportamentali che tariffari;

c. la crescita sia per la direttrice fisso-mobile (+11,8%), sia per la componente "altro" (+4,5%).

Quest'ultima fa riferimento ad un universo composto da un eterogeneo insieme di servizi, tra i quali vanno evidenziati:

a. i cd. servizi intelligenti, ossia caratterizzati da una tariffazione speciale che si basa sulla rete intelligente di ogni operatore. Ne fanno parte i servizi premium, i servizi ad addebito ripartito, i numeri verdi e i numeri unici;

b. i cd. servizi informativi (come quello relativo alla consultazione dell'elenco abbonati) ed i cosiddetti STS (*supplementary telephony services*, quali memotel, numeri personali, ecc.).

Tabella 2.3 Traffico dei servizi voce di rete fissa per direttrice (milioni/minuti)

Servizi	**2002**	**2003**
Locale*	59.014	56.654
Var. %	-3,6	-4,0
Lunga distanza nazionale	45.860	44.485
Var. %	0,8	-3,0
Fisso-Mobile	17.154	19.178
Var. %	8,0	11,8
Internazionale	3.686	3.686
Var. %	3,6	0,0
Altro**	3.119	3.260
Var. %	5,4	4,5
Totale	**128.833**	**127.262**
Var. %	**-0,2**	**-1,2**

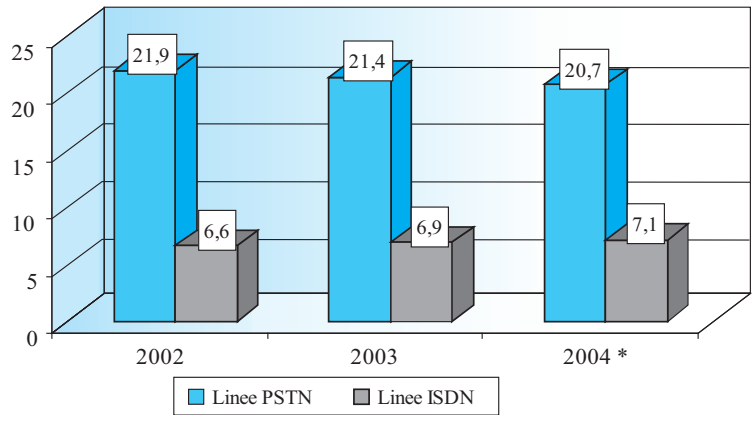
* Escluso l'accesso *dial up* a Internet.

** Include servizi intelligenti, servizi informativi e STS.

Fonte: IDC, 2004.

Con riguardo alle linee telefoniche installate, si può stimare che, nel 2003, fossero presenti in Italia circa 28,3 milioni di linee (PSTN/ISDN) (figura 2.3).

Figura 2.3 Linee installate (milioni)



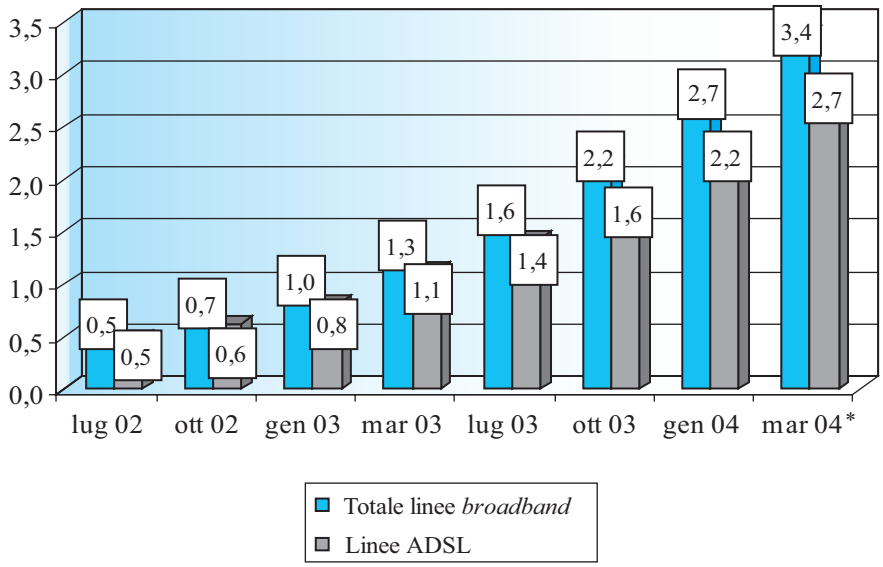
* Previsioni - Fonte: IDC, 2004.

Rispetto al 2002 si evidenzia una diminuzione complessiva dello 0,9%, che risulta relativamente uniforme sia nel segmento affari che in quello residenziale. Nel 2003 è inoltre proseguita la tendenza alla crescita (+4,5%) del numero delle linee ISDN, piuttosto diffuse tra le aziende e maggiormente adatte alla veicolazione del traffico *dial up Internet*, mentre le linee PSTN sono diminuite del 2,6%.

Tale riduzione è diretta conseguenza della migrazione sia verso le linee mobili, sia verso quelle *broadband*.

Con riguardo all'accesso *broadband* (comprensivo, secondo la metodologia adottata dalla Commissione europea anche delle linee satellitari e UMTS) la crescita registrata in Italia nel periodo luglio 2002-marzo 2004 è risultata assai consistente: nel mese di marzo 2004 erano stimate circa 3,4 milioni di linee, di cui 2,7 di tipo ADSL (figura 2.4), con un tasso di crescita che a fine 2003 è risultato il più rilevante tra i maggiori paesi europei.

Figura 2.4 Linee di accesso a banda larga (milioni)



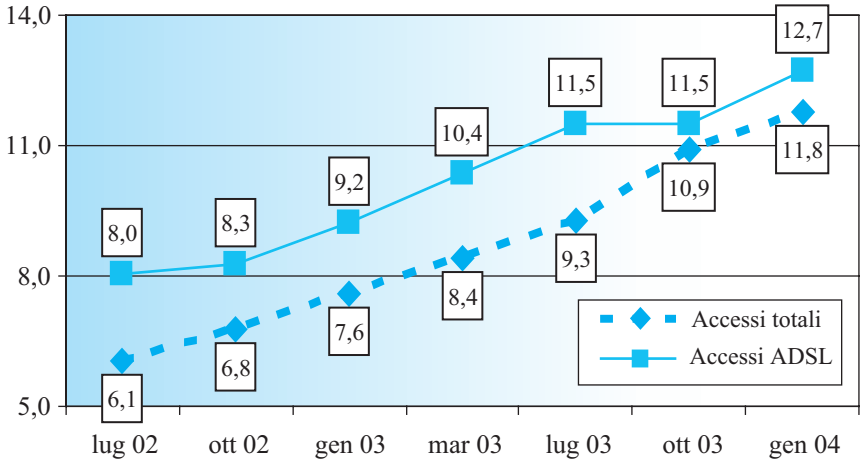
* Stima.

Fonte: Autorità.

Il particolare, il dinamismo del mercato si è tradotto in una quota italiana in crescita sul complesso del mercato *broadband* europeo, giungendo, in termini di linee, a rappresentare il 12,7% a fine 2003 (figura 2.5).

Nell'area dei servizi di trasmissione dati, sono compresi diversi segmenti di offerta che includono sia servizi commutati (ATM, *frame relay*, X.25, IP-VPN, MDNS - *managed data network services*), sia circuiti dedicati per gli utenti *business* e per gli operatori di telecomunicazioni di rete fissa e mobile. Si stima che nel 2003 il mercato dei servizi dati in Italia, secondo questo perimetro, abbia raggiunto nel suo complesso circa 2,2 miliardi di euro (+2,6% rispetto al 2002).

Figura 2.5 Accessi a banda larga in Italia sul totale dell'Unione europea (%)



Fonte: elaborazioni su dati Commissione europea.

Il mercato della trasmissione dati appare relativamente dinamico (nel 2004 dovrebbe crescere ulteriormente del 5,6%). Nel 2003, la crescita è inferiore alle attese, a causa tanto delle difficoltà specifiche del settore, quanto dello sfavorevole contesto economico nazionale, elementi che hanno indotto molte imprese - ed in particolare le piccole aziende che costituiscono larga parte del tessuto economico del Paese - a rinviare l'impiego di risorse per iniziative orientate alla crescita e all'innovazione.

I singoli segmenti che compongono il mercato della trasmissione dati hanno fatto registrare i seguenti andamenti:

a. i servizi MDNS sono cresciuti del 14,3%, grazie principalmente alle IP-VPN (+61% circa rispetto al 2002), che sono arrivate a rappresentare il 25% dell'intero segmento. Queste soluzioni configurano una tipologia di offerta in rapida espansione che incontra sempre maggiore favore anche tra le imprese di minori dimensioni;

b. il segmento dei circuiti dedicati è stato caratterizzato, nel complesso, da una diminuzione del 3,3%, dovuto ad un forte calo di quelli rivolti alle aziende (-11%), non controbilanciato dalla modesta crescita di quelli rivolti ad altri operatori di telecomunicazioni (+1%).

Per quanto concerne il quadro competitivo, nel 2003 il mercato ha confermato la fase di riorganizzazione e consolidamento già avviata nel 2002. Il numero delle operazioni di fusione e acquisizione, infatti, ha subito un ulteriore rallentamento nel corso del 2003: in questo contesto, l'evento principale è quello che ha coinvolto Plug-it ed Edisontel, confluiti in una nuova società denominata Eutelia.

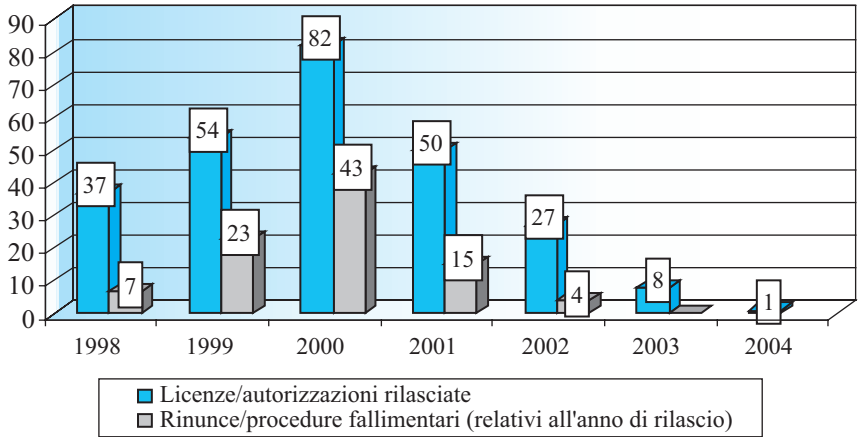
Questa condizione di "assestamento" è caratterizzata dalla presenza di un ristretto numero di operatori medio-grandi e cd. *full-line*, (ovvero attivi in tutti i segmenti: voce, dati e Internet, servizi a valore aggiunto).

Una parte di questi operatori (Albacom, Atlanet, Colt, Elitel ed ePlanet) è interamente focalizzata sul mondo professionale, mentre alcuni si rivol-

gono sia all'utenza *consumer* che a quella *business* (Eutelia, Fastweb, Noicom, Telecom Italia, Wind). Una terza categoria, infine, agisce prevalentemente nel segmento residenziale, sebbene sia attiva in qualche misura anche nel segmento affari (Tele2, Tiscali).

Le dinamiche competitive del mercato vengono confermate dall'attività relativa al rilascio delle licenze (oggi operanti attraverso autorizzazioni generali), che si è sostanzialmente esaurita (figura 2.6). Sulle circa 280 licenze complessivamente rilasciate a fine aprile 2004, circa 260 riguardano attività su rete fissa, delle quali tuttavia oltre 90 (più del 35%) sono state oggetto di rinuncia o riguardano imprese per le quali è in atto una procedura fallimentare.

Figura 2.6 Licenze di rete fissa (ad aprile 2004)



Fonte: elaborazioni su dati Ministero delle comunicazioni.

Si è ricordato in precedenza che tra le ragioni che inducono ad ottimismo per il futuro sviluppo dei servizi di rete fissa va menzionata la rinnovata propensione ad innovare.

A questo riguardo, nella telefonia fissa si registra anche in Italia un crescente interesse nei confronti del *voice over IP* (VoIP). Anche nel nostro paese si valuta che l'adozione di tale tecnologia possa determinare risparmi per l'operatore telefonico (in termini di gestione della rete), così da offrire all'utenza finale riduzioni significative sui prezzi dei servizi.

Tra gli elementi che oggi frenano lo sviluppo del VoIP vi sono la qualità ancora non del tutto soddisfacente dei servizi, l'elevato costo dei terminali e la scarsa percezione, da parte delle aziende, dei vantaggi derivanti dai servizi a valore aggiunto.

Nel 2004, comunque, è prevedibile che il processo di migrazione dalle reti tradizionali a commutazione di circuito a quelle innovative basate sulla commutazione di pacchetto (ed in particolare sul protocollo IP) registrerà un'accelerazione: è tuttavia difficile stimare i tempi necessari per una ampia diffusione di tale servizio sul mercato nazionale.

Ad oggi, la maggioranza degli utenti può essere circoscritta al mondo professionale: essi individuano in tariffe più convenienti sulle chiamate a lunga distanza, uscenti dalla rete aziendale, i maggiori benefici del VoIP.

Occorre tuttavia che in futuro la voce diventi parte integrante di offerte maggiormente articolate, congiuntamente a trasmissione dati, accesso a Internet e servizi a valore aggiunto, questi ultimi anche molto verticalizzati. È chiaro che il giudizio di convenienza economica muterà allorché terrà in conto non solo le minori tariffe, ma soluzioni convergenti rese possibili dal protocollo IP. In tal modo gli operatori potranno valutare più attentamente i seguenti scenari:

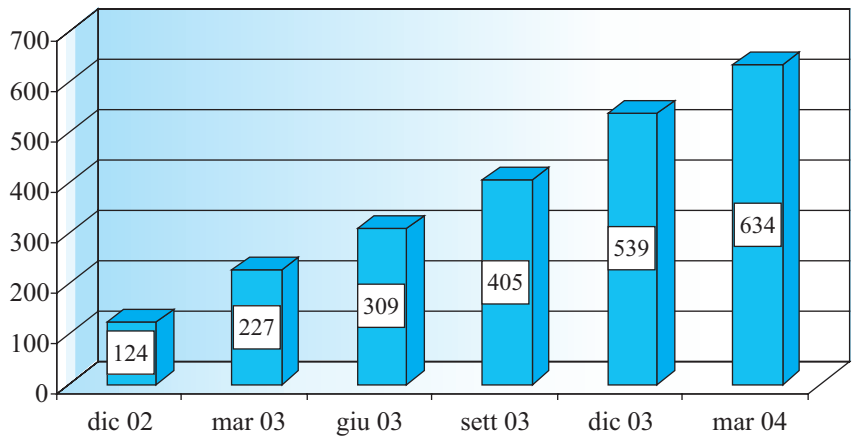
a. i servizi VoIP permetteranno di incrementare la spesa complessiva degli utenti nei servizi di rete fissa e Internet, grazie ad un effetto volumi (in crescita) più rilevante dell'effetto prezzi (in discesa);

b. i servizi VoIP si configureranno come un mezzo per migliorare i processi di acquisizione di nuovi clienti e di *retention* di quelli esistenti (soprattutto per l'*incumbent*);

c. i maggiori benefici del VoIP deriveranno, per gli operatori, da margini più elevati relativi alla possibilità di razionalizzare ed ottimizzare la propria infrastruttura.

Con riguardo ad alcuni aspetti del processo di liberalizzazione del mercato, a fine marzo 2004 si evidenzia come l'offerta di servizi in *carrier preselection* abbia raggiunto uno stadio di relativa maturità (attorno a 3,7 milioni di abbonati), mentre prosegue stabile la crescita dell'*unbundling*, con 634.000 linee attivate (figura 2.7), pari al 5% circa degli abbonati di Telecom Italia che potrebbero effettivamente usufruire dei servizi *unbundling*, ovvero per coloro che sono attestati a centrali dove questo servizio è attivo. Il processo di consolidamento del mercato si riflette anche su quest'ultimo elemento per l'accessibilità da parte degli OLO alle infrastrutture di rete. Infatti, a febbraio 2004, poco meno del 65% delle linee sono state prese in consegna da Wind, oltre il 30% da Fastweb ed il rimanente 5% circa da Albacom e da altri operatori.

Figura 2.7 Linee in *unbundling* (migliaia)



Fonte: elaborazioni su dati Telecom Italia.

Il processo di riposizionamento competitivo delle imprese del settore, unitamente ad una fase di accentuate difficoltà operative per alcune di esse, si è riflesso anche sull'evoluzione delle quote di mercato della telefonia vocale (tabella 2.4).

Nella fonia vocale, Telecom Italia, a fronte di una quota complessiva che rimane stabile, arretra nella direttrice locale (in particolare nel traffico Internet *dial up*), mentre registra recuperi in tutte le altre direttrici considerate.

Con riguardo alle altre imprese, è da segnalare come la complessiva riduzione del peso del gruppo "OLO1" sia sostanzialmente imputabile ad un solo operatore, così come la consistente crescita di "OLO2" è da attribuire fondamentalmente ad un operatore.

Tabella 2.4 Quote di mercato nella telefonia vocale fissa (%) (1)

	Totale fonia		Locale		Nazionale		Internazionale		Vs. reti mobili	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
Telecom Italia	68,5	68,0	73,8	69,8	70,3	71,6	59,3	61,1	66,1	66,6
OLO 1 (a)	26,4	24,6	19,9	19,2	26,1	22,3	30,7	27,8	29,9	28,5
OLO 2 (b)	5,1	7,4	6,3	11,0	3,6	6,1	10,0	11,1	4,0	4,9
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(1) Le quote di mercato relative al 2002, per il mutato paniere delle imprese considerate e di alcuni variazioni nelle metodologie di calcolo operate dalle imprese, non sono perfettamente confrontabili con i corrispondenti dati indicati nella scorsa Relazione al Parlamento.

(a) Albacom, Tele2, Wind.

(b) Atlanet, Colt, Eplanet, Eutelia, Fastweb, Fastweb Mediterranea, Plug It, Tiscali.

Fonte: elaborazioni su dati aziendali.

Si osserva, infine, che qualora si considerino anche i ricavi derivanti dal canone telefonico, relativi al servizio di accesso, cioè ad un mercato ancora con forti connotazioni monopolistiche, la quota di Telecom Italia sfiora nel 2003 l'80%, senza sostanziali variazioni rispetto al 2002.

Anche in questo caso, si rileva però una riduzione della quota di "OLO1", che scende a poco più del 15% del mercato a vantaggio di "OLO2", che nel 2003 cresce fino a superare il 5%.

I servizi mobili

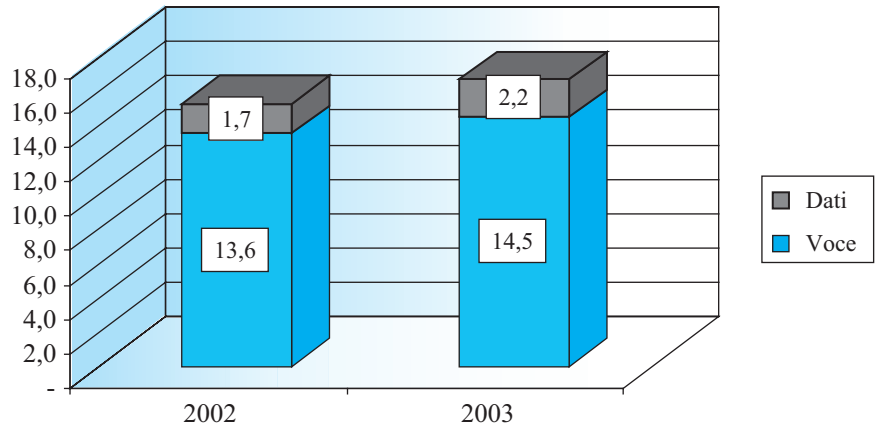
Nel corso degli ultimi dodici-quindici mesi, il mercato italiano dei servizi di rete mobile ha confermato di rivestire un ruolo centrale per la crescita del settore. Come già ricordato, nel 2003 questo comparto ha ottenuto risultati molto lusinghieri: con un incremento pari al 9,4% (figura 2.8), il valore del mercato si è attestato sui 16,7 miliardi di euro, di cui 14,5 relativi al segmento voce (+6,9%) ed i rimanenti 2,2 miliardi relativi al segmento dati (comprendente gli SMS, l'accesso a Internet da cellulare e gli MVAS - *mobile value added services*, che hanno registrato nel complesso una crescita di quasi il 30%).

La prosecuzione della crescita dei ricavi da servizi voce si lega, da un lato, ad un andamento positivo dei volumi di traffico, favorito dal già citato fenomeno di sostituzione fisso-mobile.

Dall'altro lato, si è verificata un'ulteriore crescita nel numero delle SIM (*subscriber identity module*), che a fine 2003 ha toccato la quota di 57 milioni (+7,3% rispetto al 2002). A tal proposito, si segnala come il fenomeno delle doppie e triple SIM sia ancora in aumento, in ragioone anche alle offerte "*bundled*", che con l'acquisto di un nuovo terminale offrono anche una nuova SIM.

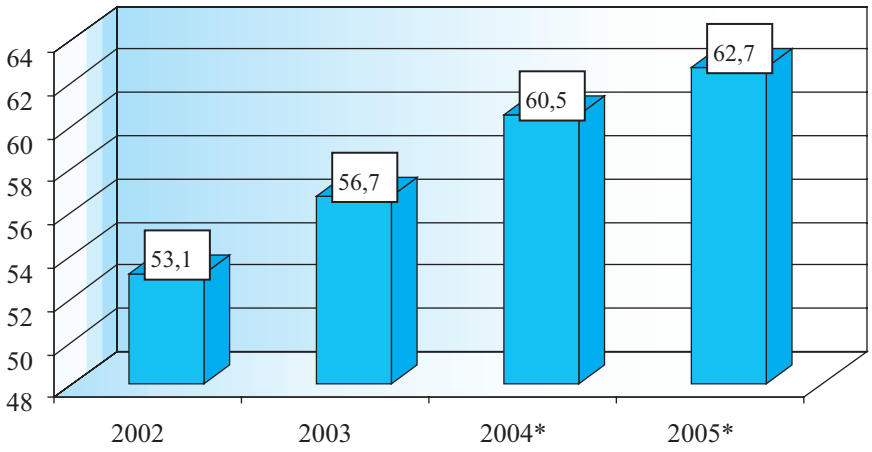
Nonostante la crescita - superiore alle attese - registratasi nel 2003, per la fine 2005 si dovrebbero aggiungere circa altre 6 milioni di SIM (figura 2.9).

Figura 2.8 Mercato dei servizi di rete mobile (miliardi di euro)



Fonte: IDC, 2004.

Figura 2.9 Linee mobili (milioni)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

La dinamicità del mercato mobile è stata altresì rafforzata dallo sviluppo del segmento dati: in particolare, gli SMS hanno conservato un peso predominante grazie anche all'arricchimento del portafoglio di offerta degli SMS *application-to person* degli operatori. La categoria in assoluto più ricca è quella dei servizi di *infotainment* (ad es., notizie, oroscopo, ecc.), alla quale si aggiungono quelle relative alla personalizzazione dei terminali (suonerie, loghi, *screensaver*), ai giochi e alle *community* (ad es., *chat*). L'ampliamento della gamma di servizi offerti tramite SMS è la conseguenza dei numerosi accordi conclusi dai gestori mobili con i fornitori di contenuti.

Nel tentativo di accrescere l'ARPU degli utenti e fidelizzare questi ultimi, gli operatori hanno ampliato inoltre le modalità di offerta degli SMS: ai servizi forniti in modalità *pull* (dietro singola richiesta da parte dell'utente) si sono affiancati quelli *push*, che consentono all'utente che ha sottoscritto il servizio di ricevere automaticamente sul proprio cellulare gli SMS con il contenuto desiderato (ad es., i servizi che permettono di ricevere per un mese un determinato numero di aggiornamenti sulle principali notizie del giorno).

Il dato più significativo è tuttavia l'impegno, da parte dei gestori, nella fornitura di servizi innovativi, dagli MMS ai servizi video.

Si ricorda, a questo proposito, il risultato del portale Vodafone Live! (780.000 utenti dichiarati al 31 dicembre 2003) e l'avvio dei servizi i-Mode da parte di Wind (avvenuto alla fine dello scorso autunno).

A questi servizi si è aggiunto, prima della fine dell'anno, la "Mobile TV" di Tim (che consente agli utenti dotati di cellulari abilitati di accedere, tramite rete GPRS, in modalità *streaming*, ai programmi dell'emittente pubblica Rai e di altre emittenti quali La7 e MTV, Coming Soon Television, CNB-CFN, Game Network). La trasmissione avviene in contemporanea alla diffusione del canale in televisione. A questa offerta, ha fatto seguito quella dell'operatore H3G ("3") che ha proposto ai propri utenti la possibilità di seguire sul proprio cellulare alcuni *reality tv* trasmessi da emittenti nazionali.

Queste iniziative testimoniano, ancora una volta, il grado di dinamicità e di innovazione del mercato italiano della telefonia mobile.

Elemento essenziale alla base dello sviluppo dei servizi mobili innovativi sin qui descritti è stato, nel 2003, l'ampliamento della gamma di cellulari avanzati (in particolare quelli dotati di fotocamera) che hanno riscosso un grande successo. L'esperienza di "3" costituisce una riprova del ruolo fondamentale che la disponibilità di tali terminali riveste per il successo dei servizi VAS mobili.

Ad aprile 2004 si contano in Italia oltre mezzo milione di utenti UMTS, destinati a raggiungere 1,7 milioni al termine del 2004 (figura 2.10) e 4,5 milioni nel 2005. Le ipotesi sottostanti alle previsioni illustrate sono legate all'offerta di servizi UMTS da parte degli altri gestori mobili.

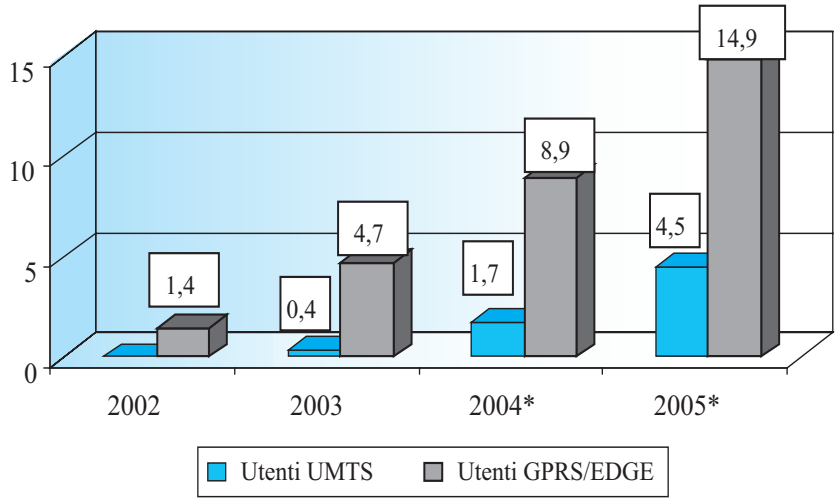
A questo proposito, va ricordato come recentemente sia Tim, sia Vodafone, abbiano ufficialmente avviato i propri servizi UMTS. Tim sta raccogliendo gli ordini per i terminali EDGE/UMTS che saranno disponibili a partire dal mese di giugno: l'operatore ha infatti adottato, per quanto riguarda l'UMTS, un approccio graduale che prevede, entro la fine del 2004, la copertura, tramite EDGE, della totalità del territorio oggi raggiunto tramite GSM e tramite UMTS dei principali centri urbani. In aggiunta ai servizi esistenti, gli utenti potranno usufruire, laddove vi è la copertura UMTS, del servizio di videochiamata.

Per quanto riguarda Vodafone, il lancio dell'offerta UMTS consente all'operatore di ottimizzare la fruizione, da parte degli utenti, dei servizi esistenti di Vodafone Live!, di offrire la videocomunicazione e di arricchire l'offerta di contenuti video, ampliandola anche ai canali televisivi (Sole24Ore TV, Rainews24, Coming Soon Television).

Infine, il terzo operatore del mercato, Wind, ha dichiarato l'intenzione di lanciare il servizio UMTS entro la fine dell'anno.

Nel 2003, si è inoltre verificata una forte crescita degli utenti GPRS, arrivati a sfiorare i 4,7 milioni, ovvero quasi quattro volte il numero di fine 2002, e concentrati prevalentemente nel segmento *consumer*. Tale valore include, per gli anni dal 2004 in poi, anche i possibili utenti EDGE, una tecnologia che rappresenta un'evoluzione di quella GPRS, e che consente di moltiplicarne la larghezza di banda consentendo applicazioni maggiormente avanzate.

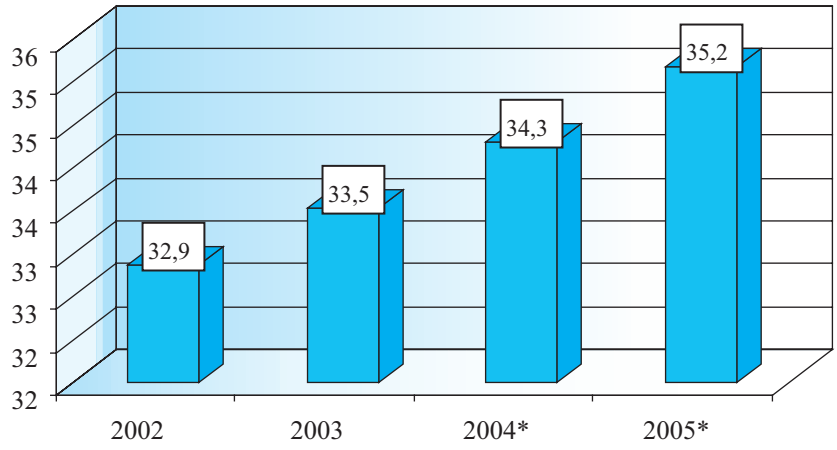
Figura 2.10 Utenti UMTS e GPRS (milioni)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Si segnala inoltre che il numero degli utenti SMS ha subito un ulteriore incremento, pari al 2%, attestandosi intorno ai 33,5 milioni (figura 2.11).

Figura 2.11 Utenti SMS (milioni)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Un segmento di mercato che incontra l'interesse dagli operatori è quello relativo ai servizi *wi-fi*. Come si ricordava in precedenza, dal mese di maggio 2003 la regolamentazione consente di offrire servizi *wi-fi* in luoghi pubblici, senza la necessità di una licenza ma attraverso una semplice autorizzazione generale.

In un tempo relativamente breve, nel nostro paese sono state implementate centinaia di *location* (e 800 *hot-spot*, secondo uno studio del Politecnico di Milano), analogamente a quanto avvenuto nella maggior parte delle altre nazioni europee.

La tematica della relazione tra reti *wi-fi* e reti cellulari sembra aver ormai superato, almeno sui tavoli di discussione, l'aspetto di una radicale contrapposizione tra queste due tipologie di soluzioni per le comunicazioni in mobilità.

Mentre le tecnologie di rete cellulare supportano principalmente le comunicazioni a media ampiezza di banda e garantiscono l'ubiquità del servizio all'utente finale, le reti *wi-fi* sono pensate soprattutto per la fruizione di applicazioni complesse e per effettuare il *download* di *file* più pesanti e di informazioni ad alto valore aggiunto.

In entrambi i suoi ambiti di applicazione (reti private *wireless* implementate in azienda da una parte, offerta di connettività in luoghi pubblici appositamente attrezzati, i cd. *hot-spot*, dall'altra), il *wi-fi* serve utenti che non si trovano in situazioni di completa mobilità. Questi ultimi, infatti, per fruire del servizio, devono fermarsi.

La percezione degli utenti *business* sembra confermare questa tesi: grazie al *wi-fi*, questi ultimi si trovano nella possibilità di far evolvere la propria infrastruttura di rete, a costi ridotti, in modo semplice.

I vantaggi più rilevanti delle tecnologie di rete cellulare GPRS, EDGE e UMTS sono invece riferibili alla maggiore accessibilità alle informazioni aziendali strategiche nonché al miglioramento della qualità delle comunicazioni tra i dipendenti.

In conclusione, le reti *wi-fi* risultano più complementari che sostitutive rispetto alle reti cellulari. Sul piano tecnico, tuttavia, in Italia il processo di integrazione sta procedendo assai gradualmente. Ciò è dovuto essenzialmente ai seguenti aspetti :

a. dal lato tecnologico, risulta di notevole complessità l'*hand-over* tra le reti e l'integrazione tra i sistemi di fatturazione e di sicurezza;

b. dal lato dell'offerta, non è agevole identificare i *cluster* di utenza interessati a questa tipologia di servizi. La necessità di fare chiarezza intorno a questo secondo punto, ovviamente, condiziona la quantità di risorse investita dai gestori mobili per risolvere i problemi tecnologici riguardanti il primo punto;

c. dal lato della domanda, il mercato è strettamente correlato alla diffusione, presso l'utenza, di terminali avanzati come *personal computer,* portatili e PDA (*personal digital assistant*) - in crescita ma non ancora elevatissima - e all'incertezza riguardante l'utilizzo di servizi (ad es., di *mobile office*) e alla disponibilità di spesa.

Recentemente, alcuni operatori mobili hanno avviato delle offerte integrate GPRS/*wi-fi* per i propri utenti *business*, che vanno ad aggiungersi a quelle di numerosi gestori *wireline*.

In ogni caso, gli esempi citati confermano che, dal punto di vista degli operatori, il *wi-fi* si configura soprattutto come un mezzo per estendere in modo integrato la propria offerta di servizi attribuendole, di conseguenza, un maggior valore. Questo, all'interno di una cornice di crescente convergenza tra differenti servizi e tecnologie.

In questo senso, risulta estremamente probabile l'affermazione di un modello di *business* incentrato sui gestori di rete.

Nel periodo di riferimento, il settore mobile è stato caratterizzato principalmente da tre eventi:

a. l'avvio, sul piano commerciale, dei servizi UMTS da parte dell'operatore H3G, nel mese di marzo 2003, e degli operatori TIM e Vodafone a fine maggio 2004;

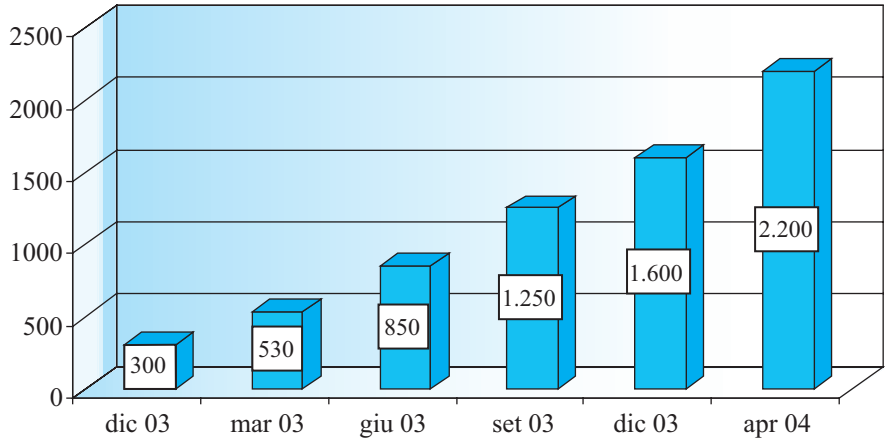
b. la commercializzazione, nel mese di febbraio 2004, da parte di Vodafone, delle cd. *mobile connect card*, che abilitano la connettività UMTS, unicamente per i dati, sui *computer* portatili;

c. la definitiva cessazione delle attività di Ipse 2000, la cui crisi peraltro era già evidente da tempo, con la richiesta di restituzione delle frequenze acquistate durante la gara UMTS.

Attualmente, quindi, sono quattro i gestori in campo; la recentissima entrata sul mercato di H3G non ha al momento modificato in modo sostanziale la struttura competitiva preesistente, che subirà alcune variazioni nei prossimi anni sia per l'impegno del nuovo operatore, sia per lo sviluppo di nuovi servizi a valore aggiunto.

Per quanto concerne il servizio di *mobile number portability* (figura 2.12), operativo dal maggio 2002, questo ha conosciuto un notevole sviluppo e, ad aprile 2004, le linee portate hanno raggiunto i 2,2 milioni.

Figura 2.12 ***Mobile number portability*** **- linee portate (migliaia)**



Fonte: elaborazioni su dati aziendali. Sono inclusi i passaggi da Tim-Tacs a Tim-Gsm.

Se si esamina la dinamica dei singoli operatori in termini di linee cedute e linee acquisite (tabella 2.5), risultano acquisire un numero di linee maggiore di quante ne perdano H3G (anche per effetto di un fenomeno di migrazione verso servizi maggiormente avanzati) e Wind.

Tabella 2.5 ***Mobile number portability*** **- distribuzione al 30 aprile 2004 (%)**

Operatore	Donante	Ricevente
Blu	1,4	0,0
H3G	0,6	7,3
Tim Gsm	36,1	33,7
Tim Tacs	11,6	0,0
Vodafone	29,7	24,1
Wind	20,6	34,9
Totale	**100,0**	**100,0**

Fonte: elaborazioni su dati aziendali ed altre fonti.

In termini di quote di mercato, è da sottolineare come nel 2003 per la prima volta Telecom Italia Mobile sia scesa sotto il 50% in termini di ricavi (tabella 2.6), mentre continua a crescere il peso degli altri operatori anche in termini di linee.

Tabella 2.6 Quote di mercato nelle reti mobili (%) (1)

	Ricavi		Linee attive	
	2002	**2003**	**2002**	**2003**
Tim	51,2	48,6	47,4	46,0
Altri operatori	48,8	51,4	52,6	54,0
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

(1) Le quote di mercato relative al 2002, per il mutato paniere delle imprese considerate e per alcune variazioni nelle metodologie di calcolo operate dalle imprese, non sono perfettamente confrontabili con i corrispondenti dati indicati nella scorsa Relazione al Parlamento.

Fonte: elaborazioni su dati aziendali ed altre fonti.

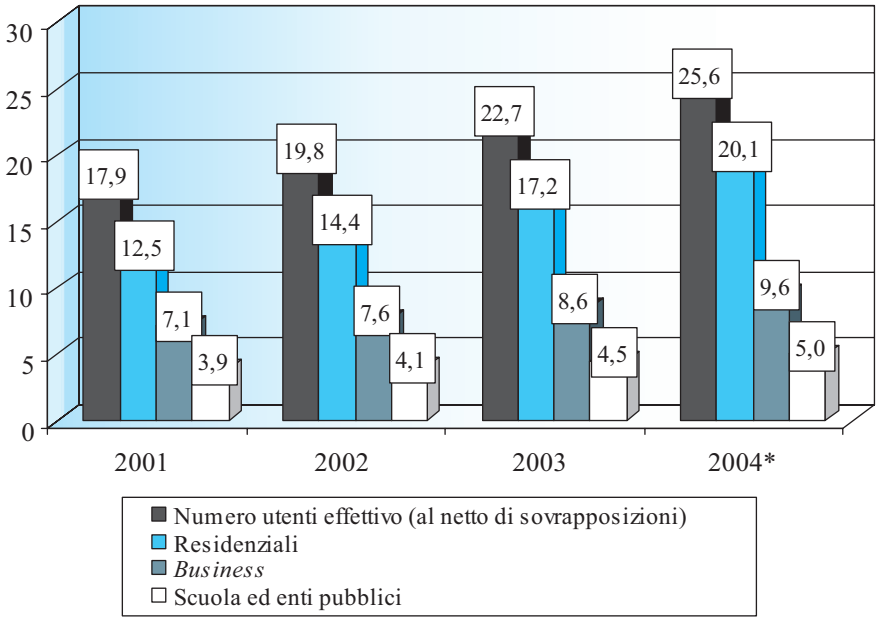
Il mercato Internet

Continua, seppure con una dinamica più contenuta, la crescita del mercato Internet. Gli utenti sono passati dai 19,8 milioni di fine 2002 ai 22,7 milioni di fine 2003 (figura 2.13), con una crescita del 14,5%.

Il risultato vede un andamento particolarmente dinamico dell'utenza residenziale (+18,8%): anche il segmento affari ed il settore pubblico hanno tuttavia registrato una crescita significativa, superiore al 10%.

Notevoli aspettative sono riposte nello sviluppo dell'*eGovernment*, che oltre a rappresentare un potente e diretto fattore di crescita per Internet, consentirebbe al Paese di dotarsi di uno strumento essenziale e strategico per la crescita della produttività del sistema.

Figura 2.13 Utenti Internet in Italia (milioni)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

Un progresso confortante, inoltre, è stato registrato nel numero di accessi a banda larga che, come già si è detto, sono cresciuti (escluse le linee mobili di accesso UMTS) da circa un milione a fine 2002 (di cui 67% residenziali e 33% *business*) ad oltre 2,3 milioni al 31 dicembre 2003 (di cui 74% residenziali e 26% *business*).

Entro l'anno, si stima che il numero di accessi a banda larga possa avvicinarsi ai 4 milioni.

Tra gli elementi alla base della crescita descritta, possono essere evidenziati:

a. una maggiore diversificazione nelle offerte degli operatori (in termini di larghezza di banda, prezzo e modalità di tariffazione);

b. migliori condizioni per gli operatori alternativi nelle offerte *wholesale* e per l'*unbundling* del *local loop*;

c. i contributi governativi pari a 75 euro per ogni nuova connessione a banda larga.

Una parte preponderante degli accessi a larga banda è ascrivibile a connessioni ADSL. Questa tecnologia, nonostante la larghezza di banda disponibile relativamente contenuta, ha registrato un notevole successo presso l'utenza residenziale.

Per quanto riguarda i prezzi delle connessioni, è prevedibile che questi diminuiranno ulteriormente: è infatti interesse delle imprese fornitrici favorire la migrazione dalla banda stretta (ovvero da collegamenti *dial up*) alla banda larga.

Tuttavia, nel tempo, gli operatori potrebbero soffrire di una pericolosa compressione dei margini, qualora la loro attività rimanesse circoscritta alla rivendita di pura connettività.

Per questa ragione, da più parti si è evidenziata la necessità di accrescere il valore aggiunto delle connessioni a banda larga oltre il mero servizio di accesso a Internet (figura 2.14).

L'offerta di contenuti agli utenti residenziali e di servizi a valore aggiunto all'utenza professionale potrebbe infatti determinare una maggiore spesa da parte degli utenti, garantendo di conseguenza margini più elevati per i *provider*. Affinché questo avvenga è tuttavia necessario che gli utenti siano in possesso di connessioni al alta prestazione (in termini di larghezza di banda).

Per questo motivo, i principali operatori hanno provveduto, nei primi mesi del 2004, ad innalzare le connessioni esistenti (da 256 Kbit/s in *download* a 640 Kbit/s) e, contestualmente, ad abbassare i prezzi per le nuove connessioni a 640 Kbit/s. Il risultato è che le linee a 640 Kbit/s hanno sostituto quelle da 256Kbit/s come tipologia di offerta base del portafoglio *broadband* degli operatori.

Tutto questo porterà ad un graduale cambiamento degli attuali modelli di concorrenza tra gli operatori: accanto al prezzo (canone e contributi di attivazione), assumeranno crescente importanza, come elemento di differenziazione delle offerte degli operatori, i servizi aggiuntivi (contenuti *broadband*, servizi personali a valore aggiunto quale il deposito dei propri contenuti digitali in rete, ecc.).

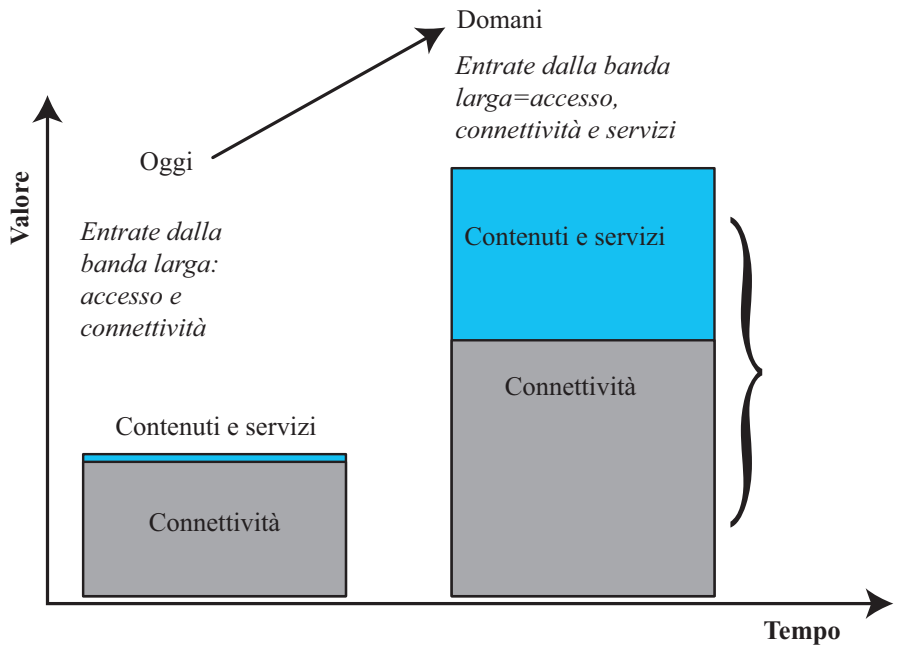
A questo proposito, vale la pena sottolineare come i principali operatori siano attualmente impegnati nell'arricchimento dei propri portali, con contenuti appositamente predisposti per una fruizione tramite collegamenti a banda larga.

A tutto questo si aggiungono inoltre le sperimentazioni relative all'offerta integrata Internet e televisione su banda larga (*pay-tv,* VoD, ritrasmissione di canali terrestri in modalità digitale) avviate da alcuni ope-

ratori di telecomunicazione e ISP (*Internet service provider*): il modello al quale essi sembrano tendere è quello del fornitore *triple play*, inaugurato in Italia da Fastweb, operatore attivo nello sviluppo della rete in fibra ottica.

Questo processo è strettamente collegato al *local loop unbundling*, che consente, agli operatori che non possiedono un'infrastruttura di accesso alternativa alla rete in rame dell'*incumbent*, di acquisire il controllo "totale" del cliente. Questo modello, diversamente da quanto avviene nel caso della semplice rivendita di accesso acquistato a livello *wholesale* dall'*incumbent*, permette all'operatore alternativo un più elevato margine di azione, consentendogli di proporre agli utenti pacchetti integrati di servizi altamente innovativi.

Figura 2.14 Un nuovo modello di *business* per il mercato della banda larga



Fonte: IDC, 2004.

Ancora per tutta la seconda metà dell'anno, gli operatori saranno impegnati nella formulazione dei *business model* relativi a tali tipologie di offerta integrata.

L'intenzione dichiarata dai principali attori sul mercato è quella di avviare i servizi entro la fine dell'anno.

Importante, in questo contesto, sarà la capacità di risolvere i problemi legati alla distribuzione dei contenuti, tra i quali, ad esempio, le questioni relative al DRM (*digital right management*), aspetto che sta molto a cuore ai fornitori di contenuti.

Per quanto riguarda più in generale l'aspetto della concorrenza sul mercato Internet, va sottolineato come anche in questo mercato sia in corso un accentuato processo di consolidamento.

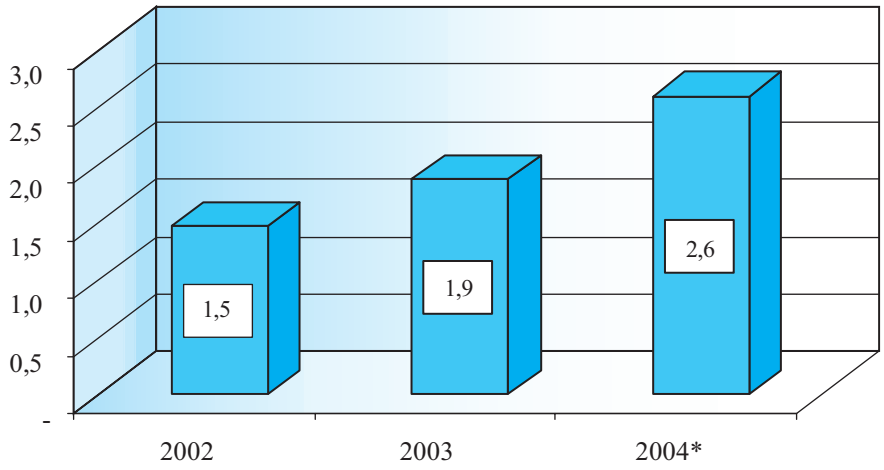
Si stima che il numero di ISP dotati di almeno un PoP (*point of presence*) in Italia sia diminuito del 20-30% nell'ultimo anno.

La figura 2.15 mostra l'andamento del mercato dei servizi legati ad Internet. Includendo nel computo sia i servizi di accesso, sia i servizi di *housing* e *hosting*, nel 2003 il mercato si è attestato intorno a 1,9 miliardi di euro, con una crescita del 28,1% rispetto al 2002.

La rilevante crescita è attribuibile in larga misura ai servizi di accesso, in particolare a banda larga, ma anche ai servizi a valore aggiunto. Per il 2004, è previsto un ulteriore incremento che porterà l'intero comparto Internet a circa 2,6 miliardi di euro (+38,4%).

È inoltre da evidenziare come il peso dei servizi Internet, rispetto a quelli voce, tende ad essere sempre più rilevante, raggiungendo il 20% nel 2004.

Figura 2.15 Evoluzione dei ricavi da servizi Internet (miliardi di euro)



* Previsioni. - Fonte: IDC, 2004.

2.1.2. La televisione

Nel 2003, il mercato televisivo italiano ha mostrato nel complesso sensibili segnali di ripresa dopo i deludenti risultati del biennio precedente; i primi mesi del 2004 confermano la tendenza a tale recupero.

In questo periodo, i principali elementi strutturali che caratterizzano il sistema televisivo italiano non hanno registrato cambiamenti di rilievo.

Non sono però mancate alcune novità potenzialmente in grado di avviare sensibili mutamenti tanto dell'assetto del mercato, quanto, in particolare, delle sue dinamiche competitive.

Per quanto riguarda le componenti strutturali, già consolidate nel corso degli anni precedenti, queste possono essere sinteticamente così descritte:

a. offerta televisiva gratuita abbondante e diversificata: ogni telespettatore può accedere in quasi tutto il territorio nazionale a 12 canali nazionali e a 10-15 canali regionali e locali;

b. struttura del mercato marcatamente duopolistica: i due principali operatori, Rai e Mediaset, controllano la metà dei canali televisivi nazionali in chiaro, attorno al 90% dell'*audience* televisiva media e circa il 75% delle risorse complessive del settore;

c. saturazione delle frequenze terrestri: l'elevato numero di operatori televisivi nazionali e locali determina barriere tecniche all'entrata e costituisce un vincolo allo sviluppo della televisione digitale terrestre;

d. sul mezzo televisivo si concentra sempre oltre la metà dell'investimento pubblicitario complessivo destinato ai *mass media*;

e. presenza ancora relativamente contenuta, rispetto ai maggiori *partner* europei, delle piattaforme televisive multicanale: il cablaggio interessa un numero di famiglie ancora marginale, mentre l'espansione della televisione via satellite a pagamento è stata tradizionalmente ostacolata dalle dimensioni dell'accesso illegale.

Nel corso del 2003, si sono però manifestati alcuni elementi innovativi che pongono le basi per successivi cambiamenti. Tra questi, i più importanti riguardano:

a. l'ingresso di Sky Italia nel settore della televisione digitale via satellite. La situazione di monopolio nei servizi di televisione a pagamento determinatasi per la fusione tra Tele+ e Stream, è stata accompagnata nei primi nove mesi di vita, da un'accelerazione degli abbonamenti e da un contenimento dell'accesso illecito alle trasmissioni codificate;

b. lo sviluppo di reti di trasmissione televisiva nuove per il mercato italiano, come le reti in fibra ottica e le trasmissioni in ADSL, comincia a contribuire sensibilmente alla crescita ed alla diversificazione dell'offerta di servizi televisivi multicanale e interattivi;

c. l'acquisizione di frequenze da parte di concessionari nazionali da destinare alla realizzazione di reti digitali terrestri a copertura nazionale ha determinato l'uscita dal mercato di un buon numero di emittenti minori che si trovavano in precarie condizioni economiche;

d. la sperimentazione da parte dei maggiori *broadcaster* nazionali di trasmissioni televisive terrestri in tecnica digitale, con una crescente copertura della popolazione ed un ampliamento dell'offerta;

e. la ristrutturazione del settore televisivo regionale e locale , in vista della transizione alla televisione digitale terrestre, con la formazione di nuove aggregazioni di emittenti in forma di *network* multi-regionali e nazionali.

Dal lato dell'offerta, si è registrata una progressiva diversificazione delle piattaforme di trasmissione, dei canali e dei servizi nonché una maggior presenza di operatori che occupano posizioni rilevanti in altri mercati televisivi europei come Murdoch, gestore della principale impresa televisiva a pagamento europea e TF1, gestore della principale rete televisiva privata in Francia.

Dal lato della domanda, in un numero crescente di aree, il consumatore può rivolgersi, oltre che ai tradizionali operatori nazionali e locali, anche a nuovi fornitori di contenuti e di servizi televisivi che operano attraverso reti proprie o fornite da altri operatori di rete via satellite, via digitale terrestre, via cavo in fibra ottica e via rete telefonica fissa (ADSL) e mobile.

In sostanza, si tratta dell'avvio di un nuovo e più ricco quadro competitivo che potrebbe determinare una riorganizzazione del mercato e concorrere ed una riduzione dell'elevato tasso di concentrazione, già ricordato sopra.

La dimensione del mercato televisivo nel 2003

Il mercato ha raggiunto nel 2003 una dimensione pari a circa 5,9 miliardi di euro, con una crescita del 5,9%, evidenziando una fase di ripresa dopo un biennio di sostanziale stagnazione.

Oltre ai ricavi indicati nella tabella 2.7 vanno ricordati gli introiti derivanti da altre attività dell'esercizio televisivo, quali la vendita programmi e format, il noleggio *decoder*, gli altri ricavi da attività non strettamente televisive, che hanno raggiunto circa 400 milioni di euro contro i 120 circa del 2002.

I ricavi della Rai hanno registrato una crescita trascurabile, nonché inferiore a quella dell'anno precedente, mentre il fatturato di RTI (Mediaset) è cresciuto ad un tasso leggermente superiore a quello medio del mercato.

Sono i ricavi della televisione a pagamento a registrare una decisa accelerazione, con un incremento superiore al 18%, che si aggiunge al 13% dell'anno precedente.

Infine, tra le altre emittenti nazionali, MTV Italia e La 7 hanno mostrato risultati molto positivi (+35,7%), mentre altre emittenti nazionali minori, assieme a quelle locali, evidenziano un profilo di crescita assai modesto (+1%).

Tabella 2.7 Emittenti televisive - Ricavi dell'attività televisiva (milioni di euro)

	2002	2003	Var. % 03/02
Rai	2.385	2.394	0,4
Mediaset	1.851	1.973	6,6
Telepiù/Sky	928	1.098	18,3
MTV/La7	70	95	35,7
Altre emittenti	316	319	1,3
Totale	**5.550**	**5.879**	**5,9**

Fonte: Autorità.

Di conseguenza, la struttura del mercato (tabella 2.8) indica come principale mutamento l'accresciuto peso degli introiti da abbonamento, oramai prossimi al 18% del mercato totale.

Con riguardo alla pubblicità, la crisi che aveva colpito il mercato televisivo a partire dal 2001 sembra ormai superata dal momento che l'incremento del 4% rispetto al 2002 costituisce una crescita in termini reali.

In particolare, cresce ulteriormente la parte degli investimenti pubblicitari complessivi che affluisce alla televisione (54%): dinamica, questa,

che rafforza una delle principali anomalie del mercato pubblicitario rispetto agli altri maggiori mercati europei.

La pubblicità resta, dunque, la componente di gran lunga prevalente tra le fonti di finanziamento del settore (57,3%), anche se arretra di oltre un punto percentuale rispetto al 2002.

Il canone, infine, continua il suo declino, rappresentando ormai meno del 25% delle risorse del sistema.

Tabella 2.8 Risorse del mercato televisivo (2002-2003)

Milioni di euro	**2002**	**2003**	**Var. % 03/02**
Pubblicità (1)	3.240	3.367	4,0
Canone	1.383	1.423	2,9
Abbonamento	887	1.049	18,3
Convenzioni (2)	40	40	0,0
Totale	**5.550**	**5.879**	**5,9**
Ripartizione %			
Pubblicità	58,4	57,3	
Canone	24,9	24,2	
Abbonamento	16,0	17,8	
Convenzioni (2)	0,7	0,7	
Totale	**100,0**	**100,0**	

Fonte: elaborazioni su dati aziendali.

(1) La fonte dei dati sulla pubblicità qui citati è Nielsen Media Research e riguarda i valori al netto dalle quote delle agenzie e delle concessionarie.

(2) Ricavi da accesso ai mezzi televisivi da parte di istituzioni ed enti pubblici nazionali e locali.

Sotto il profilo aziendale, la Rai continua ad essere l'impresa (con una crescita del canone del 2,9% ed una contrazione del 3,2% degli introiti pubblicitari) con la quota di mercato più rilevante (40,7%), mentre Mediaset segue con il 33,6%, in aumento rispetto all'anno precedente, in particolare grazie all'aumento della quota nei ricavi pubblicitari (58,6% contro il 57,1%) (tabella 2.9).

Congiuntamente, le due emittenti assorbono il 74,3% dei ricavi complessivi, nonché l'86,5% delle risorse del mercato pubblicitario, con una leggera flessione rispetto al 2002 a vantaggio principalmente delle emittenti La7 e MTV, mentre le altre emittenti nazionali e quelle locali (ancora assai numericamente superiori rispetto agli altri mercati europei) non sono state in grado di attrarre maggiori risorse pubblicitarie.

Tabella 2.9 Mercato pubblicitario televisivo per impresa (milioni di euro)

Società	**2002**	**2003**	**Var. % 03/02**
Rai	971	940	-3,2
Mediaset	1.851	1.973	6,6
Tele+ - Stream/Sky	41	49	19,5
Altre	377	405	7,7
Totale	**3.240**	**3.367**	**4,0**

Fonte: elaborazione su dati aziendali.

Tabella 2.10 Emittenti e concessionarie televisive - Ricavi (2002-2003)

	2002			2003		
		% totale			% totale	
	Mln	(C)	(E)	Mln €	(C)	(E)
RAI	2.385	40,3	37,0	2.394	38,1	35,1
- Pubblicità	971	16,4	15,0	940	15,0	13,8
- Convenzioni con soggetti pubblici	31	0,5	0,5	31	0,5	0,4
- Canone	1.383	23,4	21,5	1.423	22,6	20,9
Ricavi lordi Sipra	1.022	17,2	15,9	990	15,8	14,5
RTI (1)	1.851	31,2	28,7	1.973	31,4	28,9
Ricavi lordi Publitalia	2.104	35,5	32,7	2.242	35,7	32,9
Telepiù (a)	691	11,7	10,7	395	6,3	5,8
- Abbonamento	663	11,2	10,3	379	6,0	5,6
- Pubblicità	28	0,5	0,4	16	0,3	0,2
Ricavi lordi Cairo	48	0,8	0,7	102	1,6	1,5
Sky Italia (già Stream) (b)	237	4,0	3,7	703	11,2	10,3
- Abbonamento	224	3,8	3,5	670	10,7	9,8
- Pubblicità	13	0,2	0,2	33	0,5	0,5
TV Internazionale e Beta TV (MTV) (1)	70	1,2	1,1	95	1,5	1,4
Ricavi lordi HMC (c) ed MTV Publicità	70	1,2	1,1	46	0,7	0,7
Rete A (1)	11	0,2	0,2	12	0,2	0,2
Ricavi altre emittenti	305	5,2	4,7	307	4,9	4,5
- Pubblicità	296	5,0	4,6	298	4,7	4,4
- Convenzioni	9	0,2	0,1	9	0,2	0,1
Ricavi lordi altre concessionarie	192	3,2	3,0	198	3,2	2,9
Totale ricavi emittenti (A)	5.550			5.879		
- di cui introiti pubblicitari	3.240			3.367		
Totale ricavi lordi concessionarie	3.436			3.578		
Ricavi netti concessionarie (2) (B)	375			405		
Mercato emittenti + concessionarie (C)=(A)+(B)	5.925			6.284		
Spettanze d'agenzia (D)	515			537		
Totale (E)=(C)+(D)	6.440			6.821		

Fonte: Autorità.

(a) – Il gruppo Telepiù ha terminato la propria attività operativa al primo semestre 2003. La dismissione delle attività é avvenuta per stadi successivi. In data 30 aprile ha ceduto il controllo delle società prima Tv s.p.a. ed Europa Tv s.p.a. alla società fiduciaria Spafid. Il primo luglio 2003 ha ceduto al gruppo Sky le rimanenti attività televisive facenti capo alle società Telepiù s.p.a. Omega Tv s.p.a. ed Atena Servizi s.p.a. In data 15 dicembre 2003 é stata definitivamente ceduta la proprietà delle società Prima Tv s.p.a. ed Europa Tv s.p.a. all'azionista HCSC Italia.

(b) - La crescita 2003 si spiega in ragione dell'acquisizione da parte di Sky del gruppo Telepiù. In particolare, Sky al primo giugno 2003 ha acquisito i rami d'azienda relativi alle offerte televisive via satellite gestiti dalle società Prima TV s.p.a. ed Europa TV s.p.a.. Successivamente, al primo luglio 2003 ha acquisito le restanti attiità gestite da Telepiù s.p.a., Atena Servizi s.p.a. ed Omega TV s.p.a.

(c) - La società è stata posta in liquidazione dal 1° gennaio 2003.

(1) - I ricavi totali coincidono con quelli pubblicitari.

(2) - Ricavi al netto delle quote di competenza delle emittenti.

In conclusione, si osserva come si siano determinate alcune condizioni che possono avviare un nuovo ciclo espansivo del mercato televisivo italiano, identificabili principalmente nei seguenti elementi:

a. la crescita di Sky Italia, piattaforma unica di televisione a pagamento via satellite;

b. la diffusione delle reti televisive digitali terrestri;

c. lo sviluppo di nuove piattaforme di distribuzione televisiva basate sulla fibra ottica e sulla tecnica di trasmissione in ADSL;

d. la ristrutturazione del comparto delle televisioni locali.

La crescita di Sky Italia

Dalla fusione di Tele+ e di Stream, come detto, è nata Sky Italia, un nuovo operatore che ha iniziato le trasmissioni alla fine del luglio 2003. L'offerta è costituita da varie decine di canali distinti tra cinema, sport, *news*, intrattenimento ed altri generi che riprendono in parte il modello di BSkyB, piattaforma satellitare rivolta al mercato anglosassone e maggiore impresa di televisione a pagamento europea. Sky Italia costituisce un elemento del tutto nuovo nel mercato televisivo italiano. Appartiene infatti ad un grande gruppo televisivo, di dimensioni mondiali, dotato di risorse, *know how* e notevoli capacità competitive. Va costituendosi, quindi, un nuovo polo televisivo capace, in prospettiva, di competere con Rai e Mediaset (per quanto riguarda i dettagli dell'operazione di concentrazione tra Stream e Tele+, nonché le condizioni poste dalla Commissione europea alla fusione, si vedano anche i paragrafi 1.1.2. e 3.4.3.).

Nonostante la rilevante attività di riorganizzazione dei processi interni in seguito alla fusione, che hanno assorbito notevoli risorse, a meno di un anno dal lancio dei servizi, Sky Italia contava su circa 2,5 milioni di abbonati, con buone prospettive di raggiungere l'obiettivo dei 3 milioni di abbonati entro il 2004.

Allo stesso tempo, è stato contenuto con successo il fenomeno dell'accesso illegale ai programmi codificati, che aveva contribuito pesantemente all'insuccesso di Tele+ e di Stream. Si stima, tuttavia, che per risolvere completamente il problema sarebbe necessario sostituire oltre la metà dei *decoder* attualmente in uso ed introdurre un sistema di codifica più sicuro.

La diffusione della televisione digitale terrestre

Il 2003 è stato l'anno di svolta per la televisione digitale terrestre, entrata nella fase di sperimentazione dei programmi e di realizzazione delle prime reti e trasmissioni a copertura nazionale. L'anno scorso si è infatti avviata la sperimentazione delle trasmissioni dei programmi e dei servizi interattivi da parte di Mediaset, Rai e Telecom Italia Media. Nel frattempo, sono stati realizzati 5 *multiplex* (ciascuno con un potenziale di 4 o 5 canali televisivi) e sono stati resi disponibili 15 canali in tecnica digitale.

Per acquisire le frequenze necessarie, le imprese interessate a realizzare le nuove reti hanno provveduto anche ad acquisire varie emittenti televisive locali ed il diritto d'uso delle relative frequenze. Nel corso del 2003, e nei primi mesi del 2004, si è così sviluppata una consistente "campagna acquisti" di emittenti minori.

Particolarmente attive sono risultate Mediaset e Rai seguite da Telecom Italia e da Holland Italia, che in società con la TF1 - principale operatore televisivo francese - ha acquistato le frequenze terrestri utilizzate in precedenza da Tele+. La competizione su questo fronte ha fatto innalzare i prezzi delle frequenze, che hanno raggiunto, in alcuni casi, anche 1 euro per persona residente nell'area di copertura.

La televisione digitale terrestre in un arco di tempo contenuto (secondo quanto indicato nella legge n. 66/01, entro il 31 dicembre 2006) dovrebbe sostituire completamente quella analogica, moltiplicando l'offerta di canali televisivi e consentendo, allo stesso tempo, l'avvio effettivo dei servizi interattivi.

Si tratta di uno sviluppo rilevante per il mercato televisivo italiano per vari motivi. Innanzitutto, il pubblico potrà disporre di una migliore qualità dell'immagine trasmissiva, nonché accedere ad una gamma più ampia di canali televisivi, diversificando così i consumi e le fonti dei programmi.

Assai rilevante è, poi, il passaggio all'interattività ed all'accesso ai servizi di rete.

La televisione digitale terrestre dovrebbe peraltro diminuire le barriere all'entrata nel mercato televisivo, riducendo il costo per canale di trasmissione e moltiplicando i canali disponibili, favorendo la diversificazione dei fornitori di contenuti e consentendo una maggior competizione da lato dell'offerta.

Dall'inizio del 2004, sono già attivi quattro distinti operatori di reti - Rai, Mediaset, Telecom Italia Media e D-Free (Gruppo Holland) - e un gruppo più ampio di fornitori di contenuti in condizione sia di crescere che di diversificarsi.

Con riguardo alla diffusione dei terminali digitali presso le famiglie ci si attende che entro la fine del 2004 saranno in grado di accedere ai nuovi canali e servizi tra 600.000 e 900.000 famiglie.

Lo sviluppo di nuove piattaforme di distribuzione televisiva basate sulla fibra ottica e sulla tecnica di trasmissione in ADSL

Il 2003 è stato un anno molto importante, dal momento che i principali operatori di telecomunicazioni hanno avviato la sperimentazione delle trasmissioni televisive via ADSL, che permette di sfruttare la rete telefonica tradizionale e che raggiunge una elevata quota di abitazioni.

Al tempo stesso, si registra la crescita delle connessioni in fibra ottica, che sono già offerte in 13 città, e che si stanno allargando ad altre aree.

Per il mercato televisivo, lo sviluppo delle reti a larga banda consentirà di portare nelle case una varietà di servizi televisivi, dai normali canali distribuiti in grande quantità, ai canali a pagamento, ai programmi a richiesta pagati a consumo (*video on demand*).

In alcuni casi, si tratta dell'offerta di canali già esistenti, come quelli di Sky Italia; in altri casi, si tratta di attivare nuovi canali e nuovi servizi televisivi interattivi.

Anche in questo caso, si aprono nuove opportunità per la diversificazione dei fornitori di contenuti, della gamma di canali, dei servizi offerti e, in definitiva, delle opportunità di scelta del telespettatore.

La ristrutturazione del comparto delle televisioni locali

Con riguardo all'emittenza locale, nel corso del 2003 si è manifestato l'inizio di un processo di razionalizzazione delle risorse, che potrebbe, per altro verso, condurre ad un rafforzamento di operatori televisivi su scala anche nazionale.

Un consistente numero di emittenti di piccole dimensioni ha colto l'opportunità di vendere il diritto d'uso delle proprie frequenze, mentre altre emittenti di maggiore rilievo e meglio strutturate hanno colto l'occasione del passaggio alla televisione digitale terrestre per sviluppare accordi destinati a creare circuiti e *networks* a copertura interregionale o nazionale, in grado di aumentare la qualità dell'offerta, la loro *audience* potenziale e la loro incidenza sul mercato pubblicitario.

2.1.3. La radio

Un medium mobile, personale, interattivo

L'anno 2003 conferma la collocazione originale della radio nel sistema dei *media* e dei consumi culturali grazie alla sua elevata portabilità, alla possibilità di ricezione in mobilità, al costo marginale degli apparecchi e all'elevata interattività derivanti dalle sinergie con il telefono e, più recentemente, con la rete Internet.

All'interno dell'abitazione, la televisione ha un ruolo centrale, specie nelle interazioni fra i vari membri del nucleo familiare, ma la radio si distingue come mezzo della fruizione individuale, nei vari ambienti della casa o sovrapposta alle pratiche quotidiane con le quali, impegnando soltanto l'udito e non la vista, sviluppa un'ineguagliata compatibilità.

Nella fruizione in mobilità, nei luoghi di lavoro e negli ambienti collettivi (centri commerciali, grandi magazzini), la radio molto spesso non ha alternative e sviluppa così con larghezza una funzione di accompagnamento.

Il costo relativamente basso degli impianti di trasmissione e messa in onda, e dell'accesso alle frequenze, hanno favorito la persistenza di livelli di concentrazione bassi, rispetto all'assetto duopolistico del sistema televisivo e, dunque, la compresenza di un numero elevato di emittenti effettiva-

mente ascoltabili in quasi ogni località del Paese; questo dato di sistema, congiunto alle particolari caratteristiche che ha l'ascolto rispetto alla più complessa fruizione audiovisiva, ha permesso alla radio di intercettare pubblici molto segmentati.

In radio, infatti, prevale la fidelizzazione, cioè la pratica di ascolto di emittenti riconosciute e abitualmente frequentate; la stessa tecnologia, ad esempio quella dell'autoradio, si è indirizzata più a garantire la continuità dell'ascolto nella mobilità (con il sistema RDS, *radio data system*), che la possibilità di continui cambiamenti di sintonia.

È significativo che anche nelle argomentazioni con cui è stato promosso il DAB (*digital audio broadcasting*) un posto centrale spetti alla possibilità di meglio assecondare la fidelizzazione degli ascoltatori alla loro emittente. La radio è, quindi, un mezzo capace di costituire nicchie di pubblico e da tempo si è messa in grado di sviluppare con loro rapporti intensi che superino la monodirezionalità propria del *broadcasting*.

Ciò si è realizzato con l'uso del telefono nelle trasmissioni, assai più felice in radio che in televisione grazie alla parità dei mezzi a disposizione tra l'ascoltatore che telefona e il conduttore in studio; una caratteristica accentuata dall'uso dei cellulari e degli SMS.

Il telefono ha consentito alla radio forti economie nel reperimento di personaggi da far intervenire nei programmi (senza il vincolo della loro presenza fisica) e, in varie emittenti, ha favorito l'apporto degli ascoltatori nella produzione e nell'aggiornamento delle informazioni: ad es., di quelle sul traffico.

La rete Internet ha accentuato queste caratteristiche, che tutte insieme consentono alle radio di svolgere originali funzioni identitarie, partecipative e connettive. Con la prima, le emittenti danno voce a particolari identità di gruppi legati da interessi comuni musicali, religiosi, sportivi, culturali o politici; la funzione partecipativa è invece garantita dall'azione di integrazione sociale e di interscambio informativo promossa da ciascuna radio. Si parla di funzione connettiva in quanto la radio permette a tutti di mantenere una connessione con la società.

L'affermazione dell'*information and communication technology* porta con sé la convergenza multimediale; non più un consumo che si distribuisce su vari *media*, ma la possibilità che contenuti e pratiche sociali diverse, *media* domestici e *media* collettivi, dal vivo o riprodotti, si intreccino generando contenuti "multipiattaforma", compatibili con un ventaglio ampio di mezzi grazie alla comune adozione di tecnologie digitali.

La radio partecipa alla convergenza sviluppando una forte sinergia con Internet, dovuta alla facilità con cui i *file* audio transitano sulla rete, rispetto ai più pesanti *file* video, ma soprattutto alla comune natura di *media* personali e interattivi.

Le tecnologie di *streaming* hanno permesso alle emittenti radio di effettuare un *narrowcasting* via Internet, e di costituirne nuove espressamente dedicate alla rete.

Con tale forma di accesso, una emittente locale, ricevibile soltanto in una piccola valle, può essere ascoltata in tutto il mondo riconfigurando il rapporto fra locale e globale; ma può anche costruire la propria programmazione, prelevando da altre emittenti o agenzie in rete parte dei contenuti.

Infine, la rete consente di promuovere canali audio espressamente dedicati a particolari generi musicali o di parlato, accentuando una funzionalità già presente nei canali satellitari.

L'ascolto radiofonico

Come è noto, la misurazione quantitativa dell'ascolto radiofonico non avviene – come per la televisione – attraverso la rilevazione automatica tramite il *meter*, ma con cicli di interviste telefoniche effettuate per conto di Audiradio.

L'ampiezza della platea radiofonica è stabile da otto anni , con modeste escursioni interno ai 35 milioni di ascoltatori al giorno per almeno un quarto d'ora consecutivo.

Se osserviamo i dati in progressione annuale (tabella 2.11), è evidente che il consolidamento della radiofonia privata nei primi anni Ottanta ha determinato un aumento dell'attenzione attorno alla radio, prima stagnante, che si è tradotta in una crescita a balzi, particolarmente significativa attorno alla prima crisi del Golfo nel 1990-1991.

Forse per l'assenza di immagini della guerra (anche la televisione ebbe allora un andamento tipicamente radiofonico, con voci e rumori su un fondale fisso), la radio conquistò un nuovo pubblico che non ha poi più perduto; anche se nessun altro conflitto, compresa la recente guerra in Iraq, ha avuto esiti simili sull'ampliamento del pubblico radiofonico.

Questa situazione stabile dell'ascolto, peraltro con una tendenza al consolidamento, può interpretarsi come una situazione di attesa, in un anno in cui il legislatore si è dedicato ad una riforma del sistema delle comunicazioni.

Ciò può avere significato un'attenzione delle emittenti rivolta più all'andamento del sistema che alla ricerca di innovazioni di formato che necessariamente dovranno tener conto di due variabili ancora non ben identificabili: la prima, è l'incidenza e la tempistica della tecnologia digitale; la seconda, è l'arrivo sul mercato di operatori internazionali.

La platea radiofonica è comunque il secondo pubblico per ordine di grandezza, sia in Italia che in tutti i paesi europei: il suo ascolto è pari al 68,3% della popolazione superiore agli 11 anni, con una penetrazione settimanale dell'82,2% (tabella 2.12).

La platea giovanile è da molto tempo la principale categoria ascoltatrice della radio, anche se i dati più recenti, come mostra la tabella, indicano che la tendenza alla stabilizzazione tocca le fasce d'età giovanili, con un effetto di redistribuzione del pubblico che porta all'aumento di giovani adul-

ti e di adulti rispetto ai giovanissimi, forse per qualche modifica in atto nei consumi mediali: se negli anni prossimi tale tendenza si accentuerà, significherà che il consumo di musica tramite Internet e Mp3 e la frequentazione del *videoclip* sono diventati concorrenti importanti della pratica radiofonica.

Una conferma ci viene dall'analisi della durata dell'ascolto, riassunta nella tabella 2.13.

Premesso che in generale i più giovani sono forti ascoltatori ma per breve tempo, assistiamo ad un allungamento del tempo medio di ascolto (che sale da 176 a 180 minuti giornalieri, il dato migliore da molti anni), come risultante di un accorciamento dell'ascolto giovanile e di un ampliamento dopo i 25 anni.

Se questa tendenza risultasse confermata, sono da attendersi spostamenti qualitativi nei formati radiofonici, da quelli più orientati alla musica verso il parlato e l'intrattenimento leggero.

Una parte significativa degli ascoltatori, più di 22 milioni nel 2003 secondo Audiradio, ascolta almeno in parte la radio fuori della propria abitazione.

Gli ascoltatori dell'autoradio sono poco più di 18 milioni, quelli sul luogo di lavoro poco meno di 4 milioni; cifre più che significative, che hanno indotto gran parte delle emittenti ad adottare formati radiofonici fondati sulla ripetizione rotatoria, ad ogni ora, di uno schema fisso di programmazione, il cosiddetto *clock*, che esalta le caratteristiche di riconoscibilità della stazione e si congiunge efficacemente con un ascolto casuale e mobile, che non rispetta orari fissi, come quello adottato dalla maggior parte degli ascoltatori in condizione di mobilità.

Tabella 2.11 Ascolto della radio in Italia (1983-2004) (migliaia) (1)

Anno	Ascolto radio
1983	24.840
1984	24.727
1985	24.682
1986	25.591
1987	24.806
1988	25.858
1989	26.536
1990	26.120
1991	29.844
1992	30.981
1993	33.051
1994	33.749
1995	33.788
1996	34.845
1997	35.244
1998	35.523
1999	35.523
2000	35.084
2001	34.998
2002	35.425
2003	35.409
2004*	35.263

* per il 2004: primo ciclo (rilevazioni effettuate dal 10 gennaio al 19 marzo 2004).

(1) Persone che hanno ascoltato la radio per almeno un quarto d'ora nel giorno medio

Fonte: Audiradio, 2003-2004.

Tabella 2.12 Ascolto della radio per fascia di età (2002-2003) (%)

	2002	2003
Sul totale della popolazione italiana superiore a 11 anni di età	68,4	68,3
Da 11 a 14 anni	78,8	76,2
Da 15 a 17 anni	87,3	84,0
Da 18 a 24 anni	87,1	86,5
Da 25 a 34 anni	81,4	81,5
Da 35 a 44 anni	73,7	74,4
Da 45 a 54 anni	66,7	66,6
Da 55 a 64 anni	57,8	58,8
65 anni e più	46,7	46,7

Fonte: Audiradio, 2003.

Tabella 2.13 Durata media dell'ascolto per fascia di età (2002-2003) (minuti) (1)

	2002	2003
Sul totale della popolazione italiana superiore a 11 anni di età	176	180
Da 11 a 14 anni	115	110
Da 15 a 17 anni	148	143
Da 18 a 24 anni	202	199
Da 25 a 34 anni	209	215
Da 35 a 44 anni	184	189
Da 45 a 54 anni	165	166
Da 55 a 64 anni	157	166
65 anni e più	153	161

(1) La durata media giornaliera di ascolto della radio, e rispettivamente di un'emittente, espressa in minuti, è data dal numero di quarti d'ora d'ascolto registrati, moltiplicata per 15, diviso il numero degli ascoltatori dell'emittente nel giorno medio.

Fonte: Audiradio, 2003.

I principali soggetti del mercato radiofonico

Il mercato radiofonico presenta una ripartizione in cinque segmenti: la radio pubblica, le radio private nazionali, le *syndications* (ovvero, catene sovraregionali di emittenti che condividono parte della programmazione quotidiana e della raccolta pubblicitaria), le radio locali e le radio comunitarie nazionali e locali (spesso non rilevate da Audiradio).

Si può calcolare che il segmento commerciale nazionale (radio nazionali e *syndications*) abbia un peso paragonabile, in termini di ascolto, alla radio pubblica più l'universo della radio locale, a cui si aggiungono le radio comunitarie e altre realtà non commerciali o marginali, significative sul piano qualitativo e della funzione sociale, ma non su quello quantitativo degli ascolti. Complessivamente, è un sistema che mantiene livelli di pluralismo significativi e un'articolazione interna rilevante fra pubblico e privato, commerciale e *no profit*, nazionale e locale.

La radio pubblica mantiene il suo primato e il suo pubblico, ma con qualche affanno, come mostra la tabella 2.14. Rai Radiouno, con una programmazione di taglio informativo e di approfondimento con inserti musicali, rimane l'emittente più ascoltata con la più consistente produzione di notiziari; Rai Radiodue persegue una programmazione maggiormente generalista con largo spazio all'intrattenimento leggero parlato e alle rubriche, oltre ai notiziari, ma è tallonata da vicino da emittenti private nazionali di provenienza musicale che si stanno sempre più orientando verso un intrattenimento leggero e comico con una forte componente

di musica. Le principali sono Radio DeeJay, Rtl 102,5, Radio Dimensione Suono, ma un aumento del parlato e dell'intrattenimento si registra un po' su tutte le radio nazionali, e in particolare Radio Italia Network, 105, Montecarlo, Kiss Kiss, a cui si possono aggiungere syndications come Radio Cuore e Lattemiele. Significativo è l'apporto delle radio di informazione: in progresso sia Radio 24-Il Sole 24 Ore, una *all-news radio*, sia Radio Capital che persegue un modello informativo meno esclusivo. Ad esse si aggiungono le consolidate presenze di Radio Maria, un'emittente di preghiera, e dell'emittente politica Radio Radicale, mentre fa il suo ingresso fra le emittenti monitorate da Audiradio la nuova M2o del gruppo l'Espresso.

Per quanto attiene l'universo locale, Audiradio rileva poco più di 150 emittenti locali significative. La tabella 2.15 riporta, per ogni regione, l'emittente più significativa. Di esse almeno una (Radio Subasio) ha le proporzioni di una radio nazionale e altre si avvicinano ad essa: Disco Radio in Lombardia, Radio Company nel Veneto, Radio Norba in Puglia e nelle regioni vicine. Sono rilevanti anche i casi di famiglie di radio con marchi analoghi, attive nella stessa area: Radio Subasio e Radio Suby nel centro Italia; Radio Dimensione Suono Due e Radio Dimensione Suono Roma in aggiunta all'emittente nazionale Rds, i due marchi Kiss Kiss di Napoli accanto all'omonima emittente nazionale.

L'approccio quantitativo della rilevazione, tuttavia, non può valorizzare adeguatamente la radiofonia religiosa, culturale, politica, informativa, spesso (ma non sempre) classificata come comunitaria, che svolge una funzione sociale di primario livello anche quando non è gratificata da grandi ascolti. Le ridotte dimensioni con cui può operare una stazione radio, la presenza di un diffuso volontariato, qualche forma di provvidenze o di sostegno fanno sì che in paesi in cui non esiste un cinematografo, un organo di stampa, spesso neanche un qualche luogo di riunione e di aggregazione, operi comunque qualche piccola radio, svolgendo una funzione identitaria preziosa e indispensabile.

Tabella 2.14 Ascolto delle principali emittenti nazionali e *syndications* (2003) (migliaia)

	Ascoltatori nel giorno medio	Ascoltatori nei 7 giorni
Base: popolazione italiana di 11 anni e oltre	51.814	51.814
Totale ascoltatori radio	35.409	42.622
Radio pubblica, di cui:		
Rai Radiouno	7.114	10.580
Rai Radiodue	4.796	7.888
Rai Radiotre	1.997	3.732
Isoradio	1.412	2.916
Notturno italiano (solo fascia ore 0-6)	178	749
Radio privata nazionale, di cui:		
Radio Deejay	5.250	11.220
Rtl 102.5 Hit Radio	4.248	9.281
Rds Radio Dimensione Suono	4.220	10.713
Radio Italia solo musica italiana	3.933	9.354
Radio 105 Network	3.257	7.881
Rmc Radio Montecarlo	2.185	5.287
Rin Radio Italia Network	1.802	3.557
Radio Capital	1.642	4.097
Radio Maria	1.573	3.435
Radio 24 il Sole 24 Ore	1.566	3.072

Radio Kiss Kiss Network	1.153	4.140
Radio Centouno one-o-one	971	3.969
Radio Radicale - organo della Lista Marco Pannella	463	1.536
m2o	493	1.088
***Syndications* principali**, di cui:		
Radio Lattemiele	1.919	5.210
Radio Italia Anni 60	971	3.038
Radio Cuore	888	2.862
Radio Margherita Musica Italiana	512	1.859
102.5 Radio Hit Channel	677	3.122

Fonte: elaborazione ISIMM su dati Audiradio, 2004.

Tabella 2.15 Ascolto delle principali emittenti radiofoniche locali per Regione (migliaia)

	Ascoltatori nel giorno medio	Ascoltatori nei 7 giorni
Piemonte e Valle d'Aosta		
G.r.p. Giornale radio piemonte	157	488
Liguria		
Radio Babboleo	92	265
Lombardia		
Discoradio	768	1.541
Trentino Alto Adige		
Radio Dolomiti	54	149
Friuli Venezia Giulia		
Radio Baccano	63	234
Veneto		
Radio Company	611	1.360
Emilia Romagna		
Radio Bruno	345	719
Toscana		
Radio Fantastica	264	786
Marche		
Radio Veronica Hit Radio Network	109	312
Umbria		
Radio Subasio	1.605	3.520
Lazio		
Radio Dimensione Suono Roma	304	805
Abruzzo		
Radio Delta 1	79	286
Molise		
Radio Valentina	30	70
Campania		
Radio Kiss Kiss Italia tutta musica italiana	536	1.675
Puglia		
Radionorba	427	1.295
Basilicata		
Radio Potenza centrale	78	225
Calabria		
Radio Enne Lamezia	43	143
Sicilia		
R G S Radiogiornale di Sicilia	126	437
Sardegna		
Radio Sintony	132	302

Fonte: elaborazione ISIMM su dati Audiradio, 2004.

Le risorse del sistema radiofonico

Per la radiofonia italiana il 2003 è stato un anno di attesa. Gli effetti negativi della congiuntura, particolarmente rilevanti nel 2002, si sono ancora fatti sentire, in particolare perché l'investimento pubblicitario sul mezzo radiofonico tende ad essere cannibalizzato dalla televisione nei momenti di difficoltà. A ciò, si è aggiunta una forte aspettativa per l'evoluzione legislativa del sistema, che ha lasciato in *stand by* assetti proprietari delle emittenti spesso ancora caratterizzati da imprenditori di prima generazione che hanno trascorso tutta la loro vita attiva per far crescere le loro aziende in un contesto fortemente artigianale e personalizzato e senza che il sistema formativo riesca ancora ad erogare alla radiofonia le professionalità organizzative, creative e tecniche che le sono indispensabili.

L'internazionalizzazione del sistema è ancora del tutto insufficiente, rispetto a quanto avviene in paesi a noi vicini come la Germania e la Francia, e alla ormai maggiore sovranazionalità della filiera della discografia e della musica. Il processo di costituzione di grandi imprese mediali, attive in vari comparti dell'editoria, del *broadcasting*, dei *new media*, dello spettacolo a cavallo dei vecchi confini nazionali e linguistici, non ha fatto sostanziali passi avanti nell'anno di riferimento, anche perché in presenza di un processo legislativo in corso. Proprio per questo è prevedibile che i prossimi mesi costituiranno un momento di assestamento rilevante del sistema e di conclusione di trattative per il passaggio di mano di varie grandi emittenti.

La fase non espansiva dei consumi privati, del resto, rappresenta un ambiente poco propizio per recepire le novità tecnologiche della digitalizzazione (anche in termini di acquisto dei relativi apparati *consumer*). Ciononostante, la radio è riuscita a difendere piuttosto bene la propria quota del mercato pubblicitario.

Si conferma, tuttavia, una forte sensibilità alle oscillazioni del mercato, ancora in presenza dei limiti posti dalla legge n. 223/90 per la quale la trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 18% per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20% per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5% per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte dei concessionari a carattere comunitario.

Per il 2004, è prevedibile un assestamento di fronte alle nuove modalità di calcolo previste dalla legge di sistema recentemente approvata, anche se permangono irrisolti alcuni elementi di strutturale debolezza della radiofonia italiana nel confronto europeo: in particolare, l'assetto legislativo ha fin qui penalizzato incroci proprietari con giornali e altri *media*, che è risultato determinante in altri paesi per la costituzione di gruppi imprenditoriali di proporzioni adeguate.

Giova ricordare che anche la concessionaria pubblica ha in Italia un numero di reti radiofoniche inferiore ai principali paesi europei. Ciò nonostante, non può dirsi che l'offerta radiofonica in Italia non sia ampia. La concessionaria pubblica presenta un'articolazione in tre reti a cui si aggiungono Isoradio (servizio d'informazione radiofonica in isofrequenza per gli auto-

mobilisti realizzato in collaborazione con la società Autostrade) e altri soggetti (Notturno italiano, GR Parlamento e i canali radiofonici satellitari di Radio Rai International. I servizi commerciali di RadioRai sono assicurati dalla concessionaria Sipra).

Nel settore radiofonico privato la principale tendenza in atto è il consolidamento delle emittenti a forte caratura informativa, come Radio 24, Il Sole 24 ore e Radio Capital, e l'accompagnamento della musica con sempre maggiori quote di parlato. Nella situazione di attesa già richiamata, i fatti più rilevanti sono stati l'avvio di M2o, radio musicale del Gruppo l'Espresso, il riposizionamento di Radio Italia Network nella nuova proprietà Rcs, e un intensificarsi dei preparativi per la digitalizzazione.

Strategie espansive rimangono ai blocchi di partenza; ancora oggi 12 delle 14 emittenti private nazionali appartengono ad operatori commerciali, mentre solo 2 fanno capo ad organizzazioni *no profit*. Alcuni di tali gruppi controllano più emittenti nazionali, come ad esempio il Gruppo L'Espresso, il Gruppo Suraci, il Gruppo Finelco e Rcs Media Group; attraverso forme di collegamento indiretto è più frequente la "nidificazione" di gruppi mediali di medie dimensioni in realtà locali in cui più emittenti dai nomi simili e dall'offerta coordinata tentano di realizzare economie di scala. Si tratta di processi abbastanza simili a quelli che investono i quotidiani che hanno una diffusione nazionale, ma hanno un particolare radicamento in una realtà geografica determinata a cui si rivolgono anche con prodotti più "dialettali" capaci di interpretarne meglio le peculiarità locali.

Un ruolo determinante è infine svolto dalle centrali *media* e dalle concessionarie di pubblicità, che non sono soltanto momenti di acquisizione delle risorse, ma anche di organizzazione dell'offerta e di raccordo con gli utenti pubblicitari. Ciò è dovuto alla dimensione d'impresa ancora insufficiente che fa dei centri *media* punti di raccordo e di promozione dell'intera attività radiofonica, anche nei confronti degli altri mezzi pubblicitari, fornendo anche agli investitori gli strumenti per intercettare segmenti di pubblico altrimenti di difficile riconoscibilità. Tra di esse, in un quadro di sostanziale continuità, operano particolarmente Sipra, Manzoni, Radio e Reti, Nove Nove Pubblicità, Open Space, RCS pubblicità, Il Sole 24 Ore System, Publikompass.

Tabella 2.16 Investimenti sul mercato pubblicitario (Var.% 2003/2002)

Quotidiani	-1,0
Periodici	0,9
Televisione	4,5
Radio	8,9
Cinema	8,7
Esterna	2,7
Internet	5,1
Media dell'area classica	2,9
Media del mercato	1,2

Nota: i dati non sono completamente omogenei con quelli della tabella 2.37. Ciò in ragione delle fonti non sempre coincidenti.

Fonte: Upa.

Le tendenze evolutive

È ormai chiaro che la tradizionale trasmissione analogica in chiaro via etere è soltanto una delle strade con cui è possibile effettuare un'attività di diffusione di contenuti audio di tipo radiofonico o assimilabile ad esso.

Le direttrici sono varie e tutte intersecate fra loro; vi sono intanto le linee evolutive legate alla digitalizzazione, sia come sperimentazione del *digital audio broadcasting* che come sviluppo della televisione digitale terrestre che offre anche nuove possibilità di sovrapposizione e combinazione *on demand* della televisione e della radio.

Inoltre, l'ormai ampia diffusione delle parabole satellitari rende non più marginale la fruizione di canali audio satellitari che vengono ricevuti insieme al *bouquet* di canali televisivi e che replicano il segnale di emittenti radio o contenuti ad hoc preparati da società specializzate nel settore.

Sempre via satellite sta iniziando la diffusione di contenuti audio rivolti a platee particolari (ad es., i pazienti in attesa nella sala d'aspetto del medico di famiglia o i clienti di un centro commerciale o di un *fast food*).

Molte catene di supermercati e di punti di ristorazione hanno iniziato, o stanno studiando, *store radios* diffuse via satellite, in cui ci si rivolge alla propria clientela mentre si trova nei punti vendita.

Nulla però ha modificato il *broadcasting* radiofonico come la diffusione di Internet. Con la sua novità, la rete si è incaricata di disegnare quattro diversi profili della radio del futuro prossimo:

a) una radio che si affida a molteplici canali trasmissivi, dal via etere alla rete, così da diventare globale senza smettere di essere locale e connotata per il servizio a una determinata comunità;

b) una radio "ricombinante" che proprio grazie alla rete e ad ogni genere di consorzi e associazioni internazionali compone e scompone la propria programmazione aiutandosi con contenuti provenienti da ogni parte del mondo;

c) una *radio on demand* in grado di soddisfare ogni esigenza amatoriale e specialistica di determinati generi musicali o parlati attraverso la disponibilità di archivi sempre più ampi;

d) una radio che si allea con la televisione, vincendo un antico e giustificato timore, in almeno due campi: la videomusica (che è in fondo una prosecuzione in immagini della radio) e l'informazione *all news* che si è sviluppata attraverso le grandi emittenti mondiali (Cnn, Bbc World, Al Jazeera, ecc.).

Naturalmente, appare del tutto legittimo eccepire che si parla di radio solo quando vi è una trasmissione via etere, ma la diffusione delle reti a larga banda, la digitalizzazione e tutti gli altri processi in atto consigliano di non attenersi ad una accezione così ristretta del termine che potrebbe non consentire di comprendere quanto sta accadendo.

In particolare, questo complesso di sviluppi tecnologici consente di rompere i limiti di tempo in cui la radio era compressa: sempre di più, c'è la possibilità di riascoltare quello che si è perduto, o che si vuole ricordare; oppure di ricevere oltre un luogo determinato, magari durante la mobilità.

Non deve, infine, essere tralasciata la possibilità che tutti i cambiamenti in atto consentano di accedere alla banda FM (ancora oggi la più economica e

pratica) anche da parte di organizzazioni *no profit* o volontarie, man mano che le istituzioni consolidate del *broadcasting* la lasciano libera. Occorre infatti ricordare che tutti gli sviluppi sopra richiamati accentuano la bidirezionalità del mezzo.

2.1.4. L'editoria

L'editoria quotidiana

Nel biennio 2002-2003 il settore dell'editoria quotidiana, al pari dell'economia nel suo complesso, ha attraversato una difficile congiuntura.

I dati definitivi per il 2002 (ultimo anno per cui sono disponibili informazioni certe) evidenziano una riduzione del 4% delle copie diffuse in un anno (tabella 2.17). Tale riduzione ha colpito tutte le tipologie di quotidiani, in particolare di quelli economici che da almeno un decennio, e fino agli inizi del 2001, avevano conosciuto una crescita costante.

Tabella 2.17 Diffusione delle testate quotidiane (milioni di copie annue)

	Canali di distribuzione			
	Vendita in edicola	Vendita in abbonamento	Altri canali	Totale
Diffusione				
1996	1.859	178	44	**2.081**
1997	1.879	192	43	**2.114**
1998	1.857	201	49	**2.107**
1999	1.829	208	51	**2.088**
2000	1.842	220	81	**2.143**
2001	1.866	235	83	**2.184**
2002	1.788	235	72	**2.095**
Variazione %				
1999/1998	-1,5	3,5	4,1	**-0,9**
2000/1999	0,7	6,0	58,7	**2,7**
2001/2000	1,3	6,4	2,4	**1,9**
2002/2001	-4,2	0,3	-13,3	**-4,0**

Fonte: elaborazioni e stime su dati Archivio dell'informativa di sistema.

Disaggregando i dati delle vendite per canale di distribuzione, si rileva una diminuzione per le vendite in edicola del 4,2% e una sostanziale tenuta di quelle in abbonamento. Le vendite in edicola continuano comunque a rappresentare in Italia la componente di gran lunga più rilevante del mercato, con una incidenza superiore all'85% (tabella 2.18).

Tabella 2.18 Diffusione delle testate quotidiane secondo i canali di distribuzione (%)

Canali di distribuzione	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Vendita in edicola	89,0	89,0	88,0	88,0	86,0	85,5	85,3
Vendita in abbonamento	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,7	11,2
Altri Canali	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	3,8	3,5
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni e stime su dati Archivio dell'informativa di sistema.

Le vendite medie giornaliere hanno registrato nel 2002 una flessione del 3,2%, che si aggiunge a quella rilevata l'anno precedente (-0,4%) (tabella 2.19). La diffusione dei quotidiani potrebbe aver risentito degli incrementi del prezzo di vendita, intervenuti a dicembre 2001 e a febbraio 2002, pari mediamente al 16%.

Tabella 2.19 Vendite medie giornaliere (Var. %)

	2000/1999	2001/2000	2002/2001
Vendite medie giornaliere	2,9	-0,4	-3,2
Vendite complessive	2,7	1,9	-4,0

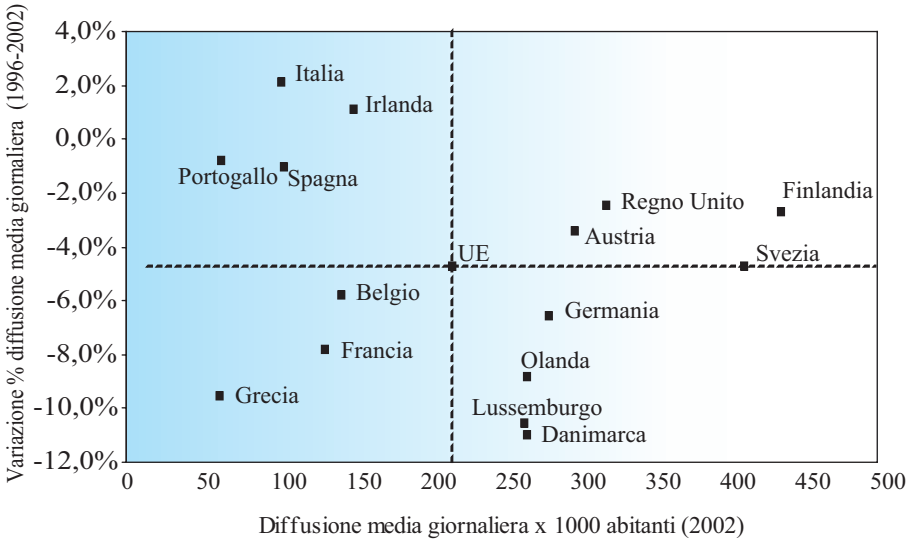
Fonte: elaborazioni e stime su dati Archivio dell'informativa di sistema.

I primi e parziali dati relativi al 2003 mostrano segnali di arresto della tendenza negativa, con una debole, ma positiva, crescita delle tirature e delle vendite medie (0,1%)[1].

Va comunque sottolineato come, a parte variazioni congiunturali, a partire dalla metà degli anni Novanta il consumo di quotidiani risulti sostanzialmente stabile, oscillando costantemente intorno alle 6 milioni di copie vendute giornalmente. La stabilità dei consumi o comunque la difficoltà dei quotidiani a sviluppare il proprio mercato non rappresenta, d'altro canto, un fenomeno solo italiano.

A partire dalla metà degli anni Novanta, si registra per il complesso dei paesi dell'Unione europea una riduzione della diffusione media giornaliera nell'ordine del 4%, passando dalle 219 copie vendute ogni mille abitanti del 1996 alle 206 del 2002, mentre l'Italia, insieme all'Irlanda, mostra una maggiore tenuta della domanda (figura 2.16).

Figura 2.16 Diffusione dei quotidiani in Europa: copie diffuse per 1000 abitanti e variazione della diffusione 1996*-2002**



* Media triennale 1996-1998.

** Media triennale 2000-2002.

Fonte: Elaborazione su dati Eurostat e WAN, World Press Trends.

(1) cfr. Fieg (2004) La Stampa in Italia (2000-2003).

Nel complesso, appare sempre più delinearsi il rischio di un arretramento del quotidiano come strumento di informazione e comunicazione, sempre più esposto alla concorrenza con altre forme di comunicazione, in primo luogo quelle che utilizzano tecnologie digitali[2].

Si conferma comunque il forte ritardo del nostro paese nel consumo dei quotidiani, ancora oggi pari alla metà circa delle media europea (103 copie vendute ogni 1000 abitanti contro 206) (tabella 2.20).

Tabella 2.20 Diffusione dei quotidiani nell'Unione europea - copie diffuse per 1000 abitanti (2002)

	Valori assoluti	Numeri indice Media Europa = 100
Finlandia	437	212
Svezia	412	200
Regno Unito	320	155
Austria	299	145
Germania	282	137
Olanda	268	130
Danimarca	267	130
Lussemburgo	266	129
UE	206	100
Irlanda	152	74
Belgio	143	70
Francia	133	65
Spagna	105	51
Italia	103	50
Portogallo	63	31
Grecia	57	28

Fonte: Elaborazione su dati Eurostat e WAN, World Press Trends.

La scarsa propensione alla lettura dei quotidiani nel nostro paese appare innanzitutto riflettere quella più generale degli italiani all'utilizzo di testi scritti come mezzo di comunicazione. In tale ambito, assume la giusta rilevanza l'iniziativa avviata da qualche anno dall'Osservatorio permanente dei Giovani editori "Il quotidiano in classe", finalizzata a promuovere e radicare nelle nuove generazioni l'abitudine alla lettura dei quotidiani.

Per altro verso, va valutata positivamente la discreta affermazione dell'editoria *free press*, che può contribuire, attraverso l'esigenza di maggiori approfondimenti informativi, all'ampliamento del bacino dei lettori di quotidiani a pagamento.

In Italia, la diffusione dei quotidiani distribuiti gratuitamente sembra essersi ormai attestata stabilmente al sopra dei 2 milioni di copie al giorno[3]. Una quota rilevante del mercato è ricoperta da tre testate (City, Leggo e Metro), che con 18 diverse edizioni, distribuite in otto regioni differenti, raggiungono una tiratura netta media giornaliera di 1,5 milioni di copie. Va osservato come, nel corso del 2003, anche a seguito di interventi di razionalizzazione della rete

(2) Sulla base dei dati contenuti nel Rapporto 2004 dell'Osservatorio AIE sull'editoria elettronica possono essere valutati in circa 2,5 milioni gli utilizzatori su Internet disposti a pagare per la lettura di articoli o riviste *on line*.

(3) Cfr. anche Il Sole 24 Ore del 31 maggio 2004.

distributiva, si sia assistito ad una, seppur contenuta, flessione della diffusione media giornaliera di queste tre testate, nell'ordine del 6% (tabella 2.21).

Tabella 2.21 Principali testate *free press* - tirature nette medie giornaliere

Testata	2002	2003	Var. % 03/02
Leggo *	699.657	624.763	-10,7
City *	486.309	482.256	-0,8
Metro *	372.737	357.946	-4,0
Totale	**1.558.703**	**1.464.965**	**-6,0**

* Dato relativo al complesso delle diverse edizioni locali.

Fonte: Elaborazioni su dati Archivio dell'informativa di sistema.

È tuttavia prevedibile che nel corso del 2004 si verifichi una nuova espansione della diffusione, in conseguenza sia dell'uscita di nuove edizioni locali sia del potenziamento della distribuzione dovuto ad accordi tra le imprese[4].

Un'indagine condotta dall'Eurisko nel febbraio del 2004 sui lettori della *free press* mette in luce come questa tipologia di quotidiani sia diffusa in larga parte in strati di popolazione che fino a oggi consuma sporadicamente i quotidiani.

Secondo tale indagine, infatti, meno del 32% dei lettori di *free press* è fruitore anche di un quotidiano a pagamento, mentre il 68% legge in solo questo tipo di giornale. Sembrerebbe dunque confermata la tesi, già avanzata nella Relazione dello scorso anno, che la *free press* rappresenti oggi per il complessivo mercato dell'editoria quotidiana soprattutto una domanda aggiuntiva e solo in minima parte una domanda sostitutiva di quelle esistenti a pagamento.

Si intravede, piuttosto, la concreta possibilità che la *free press* possa invece rappresentare nel prossimo futuro un fattore di stimolo della domanda di editoria tradizionale.

I dati dell'indagine Eurisko confermano che la nostra *free press*, come anche quella di altri paesi europei[5], sia diffusa in misura significativa tra la popolazione giovane o di classi di età centrali, con un livello di istruzione medio-alto: il 9% dei lettori dei quotidiani gratuiti nel nostro paese possiede una laurea e il 36% un diploma.

La *free press* ha risentito solo marginalmente della crisi del mercato pubblicitario. Nel 2002, secondo i dati di uno studio elaborato dalla Simmaco, i ricavi pubblicitari della *free press* (che, come è noto, costituiscono l'unica fonte di entrate per questo tipologia di quotidiani) sono stati circa 40 milioni di euro, pari al 2,5% del mercato pubblicitario dell'editoria quotidiana a pagamento, che potrebbero avere superato i 55 milioni di euro nel 2003, con un incremento del 30%[6].

A sostenere la crescita del fatturato della free press sarebbe stata soprattutto la pubblicità nazionale, che rappresenterebbe, ormai, il 50% del totale dei ricavi.

(4) Ad esempio, Metro Italia ha concluso un accordo con le Ferrovie Nord e Viacom per la distribuzione del quotidiano in alcune stazioni dell'*hinterland* milanese. É inoltre in via di definizione un accordo per la distribuzione di Metro anche nelle stazioni dell'*hinterland* romano.

(5) Cfr. CEPIPRINT (novembre 2003) The Future for European Newspaper.

(6) Cfr. Il Sole 24 Ore del 31 maggio 2004.

Le previsioni relative al 2004 vedono un'ulteriore espansione degli investimenti pubblicitari (circa il 15%), che dovrebbero sfiorare i 64 milioni di euro. Se tali previsioni si realizzassero, i ricavi della *free press* arriverebbero a rappresentare oltre il 4% dei ricavi pubblicitari conseguiti dall'editoria quotidiana a pagamento (sul punto, si veda anche il paragrafo 2.1.6.).

Un approfondimento sarebbe tuttavia necessario per verificare l'ipotesi che la *free press* possa, almeno in determinate circostanze, acquisire lettori di quotidiani spinti dalla difficile congiuntura economica ad essere più attenti nei consumi, in particolare in quelli culturali.

I dati del 2002 sembrano confermare tale ipotesi, allorché, come già sottolineato, a fronte di una crescita del prezzo medio dei quotidiani del 16%, si è registrata una riduzione delle copie vendute medie giornaliere di oltre il 3%.

Tale evidenza sembra confermare i risultati di alcuni studi svolti sulla diffusione di quotidiani, che tendono a sostenere l'esistenza di una, seppur non intensa, relazione inversa tra domanda e prezzo[7].

Sembra esistere, in particolare, una fascia di consumatori di quotidiani che tende a reagire ad un adeguamento del prezzo del quotidiano: si tratta di un segmento della domanda, di dimensione verosimilmente non ampia, all'interno del quale la *free press* può anche rappresentare un bene sostitutivo al quotidiano tradizionale.

La domanda di quotidiani presenta in Italia differenze territoriali non trascurabili (tabella 2.22).

Tabella 2.22 Diffusione e penetrazione dei quotidiani (2000-2002)

Aree	Copie vendute x 1000 abitanti *	Lettori x 100 abitanti
Nord	132	47,1
Centro	123	44,6
Sud	59	28,7
Italia	104	40,2

* Media triennale 2000-2002.

Fonte: Elaborazione su dati Audipress, Eurostat e WAN, World Press Trends.

Nelle regioni meridionali, la diffusione è circa la metà di quella nazionale (rispettivamente 59 e 104 copie vendute per mille).

Nelle regioni settentrionali e centrali l'indice di diffusione supera le 120 copie vendute ogni mille abitanti, con valori simili a quelli di paesi come il Belgio e la Francia, che tuttavia si collocano al di sotto della media europea.

Anche nelle regioni economicamente più sviluppate del nostro paese l'indice di penetrazione dei quotidiani, ovvero la quota di popolazione lettrice di quotidiani, rimane al di sotto del 50%.

Allo sviluppo della domanda di quotidiani può contribuire, innanzitutto, il potenziamento della distribuzione diretta, mediante abbonamento con

(7) In particolare, uno studio sul mercato dei quotidiani negli Stati Uniti ha valutato l'elasticità della domanda al prezzo pari a -0,44 (J.N. Dertouzos e W.B. Trautman, 1990). Secondo i risultati di tale studio, una crescita del prezzo dell'1% tende a produrre, ceteris paribus, una diminuzione della domanda dello 0,44%.

consegna a domicilio o per posta e, almeno in parte, tramite distributori automatici o, ancora, attraverso la vendita in strada.

Dal 1996 al 2002, le vendite di quotidiani in abbonamento postale sono aumentate nel nostro paese di oltre il 60%, anche in conseguenza del recupero di efficienza del nostro servizio postale[8].

Tale modalità distributiva rimane comunque complessivamente poco utilizzata in Italia, dove rappresenta circa l'11% dell'intero mercato dell'editoria quotidiana, a fronte di una media europea superiore al 40%.

In effetti, per comprendere il fenomeno appare necessario operare una differenziazione fra modalità di consegna, attraverso la consegna mattutina da parte di imprese private specializzate, ovvero tramite recapito postale (tabella 2.23).

Tabella 2.23 Vendite in abbonamento in Europa per tipologia (2002) (%)

	Vendite in abbonamento	di cui: distribuzione postale	di cui: consegna privata mattutina
Olanda	90	0	90
Finlandia	88	20	68
Lussemburgo	86	n.d.	n.d.
Danimarca	79	18	61
Svezia	76	4	72
Germania	64	n.d.	n.d.
Belgio	45	45	0
Francia	26	21	5
Regno Unito	13	0	13
Italia	11	11	0
Spagna	8	4	4
Portogallo	4	2	2
Grecia	2	0	2
Irlanda	1	1	0

Fonte: Elaborazione su dati Archivio dell'informativa di sistema e WAN, World Press Trends.

La prima forma di abbonamento appare un significativo *driver* della domanda, se si considera che i paesi a più alta diffusione di quotidiani sono gli stessi che mostrano anche un'elevata percentuale di distribuzione mattutina a domicilio (Olanda, Finlandia, Danimarca, Svezia).

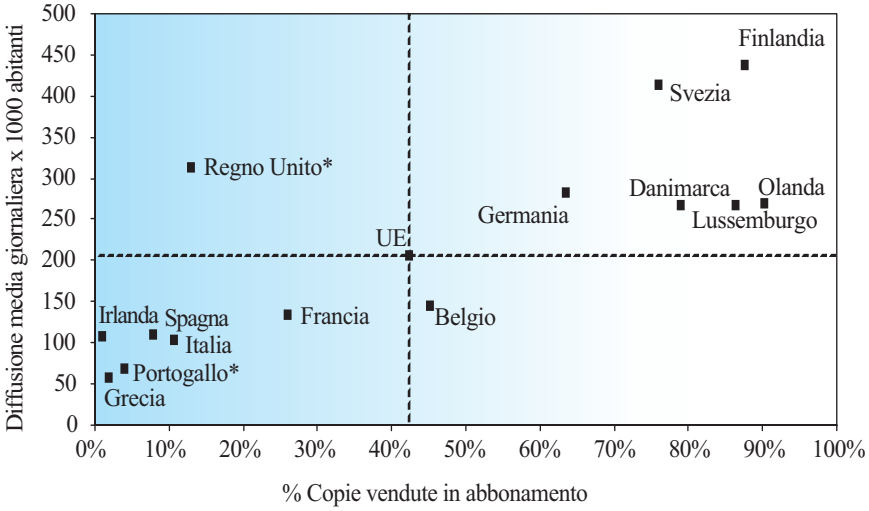
Anche la distribuzione postale sembra tuttavia ricoprire un ruolo non marginale, agendo, nei paesi in cui esiste la prima forma di distribuzione, quale servizio complementare che garantisce la fornitura universale (nelle zone rurali o remote non servite).

È dunque da valutare positivamente l'avvio osservato anche in Italia (in alcune grandi città) della distribuzione del quotidiano al mattino da parte di fornitori specializzati.

In generale, il confronto internazionale mette in evidenza una correlazione positiva tra la quota di copie vendute attraverso l'abbonamento e il livello del consumo di quotidiani (figura 2.17).

(8) Va ricordato, in particolare, l'accordo raggiunto fra alcuni grandi editori e Poste Italiane per garantire il recapito a domicilio del quotidiano entro un orario prestabilito.

Figura 2.17 Diffusione dei quotidiani in Europa - copie diffuse per 1000 abitanti e quota di copie vendute in abbonamento (2002)



* Valori del 1999. - Fonte: Elaborazione su dati Archivio dell'informativa di sistema, Eurostat e WAN, World Press Trends.

Una maggiore differenziazione delle modalità di vendita appare dunque necessaria per rafforzare la domanda di quotidiani. Al perseguimento di questo obiettivo, può contribuire l'ampliamento della rete di vendita dei giornali.

Anche questo è un aspetto sollevato più volte nella scorsa Relazione, dove era stata sottolineata l'opportunità, se non l'esigenza, di dare avvio in Italia ad un vero processo di liberalizzazione nella vendita dei giornali, sottolineata anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale ha auspicato una revisione della normativa nazionale e regionale in materia.

I canali di distribuzione alternativi all'edicola rappresentano in Italia ancora una quota marginale del mercato.

Un'analisi condotta sulla vendita di quotidiani e periodici nei supermercati[9] evidenzia come nel triennio 2000-2002 il fatturato della grande distribuzione relativo alla vendita di prodotti editoriali ha raggiunto i 105 milioni di euro, pari al 3,1% dell'intero mercato di quotidiani e periodici, mentre si può stimare in circa 16 milioni il numero delle copie di quotidiani venduto nella grande distribuzione, che rappresentano lo 0,8-1% dell'intero mercato dell'editoria quotidiana.

Si tratta di dati da valutare positivamente, ma non sufficienti a delineare un vero punto di svolta nell'assetto e nella composizione del mercato editoriale in Italia[10]. L'introduzione e l'affermazione nel panorama distributi-

(9) La Stampa quotidiana e periodica nella grande distribuzione in Italia: stato dell'arte e prospettive di sviluppo. Lo studio è stato elaborato da Tradelab per conto della Fieg e dell'Associazione Distributori Nazionali.

(10) Cfr. Il supermercato spinge i giornali - Il sole 24 ore 2 marzo 2004.

vo di nuove formule può contribuire concretamente ad una crescita del mercato, senza peraltro necessariamente determinare una sovrapposizione tra canali nuovi e tradizionali. Ciò non porta a sottovalutare il ruolo svolto dalle edicole all'interno del mercato editoriale.

La Fieg, che in passato aveva più volte richiamato la necessità di una maggiore liberalizzazione della distribuzione di giornali e riviste, ha sottolineato come l'edicola rappresenti "una sorta di banda larga dell'editoria" e come "dall'allargamento di questo canale dipendono significativamente le possibilità di sviluppo del futuro" del settore dell'editoria[11].

Nel 2002 le imprese editrici di quotidiani hanno conseguito una crescita dei ricavi del 2,9%, recuperando per intero le perdite registrate nel corso dell'anno precedente (tabella 2.24).

Tabella 2.24 Ricavi delle imprese editrici di quotidiani* (milioni di euro)

	Canali di distribuzione			
	Vendita in edicola	Vendita in abbonamento	Altri canali	Totale
Ricavi				
1996	1.251	930	179	**2.360**
1997	1.415	1.187	175	**2.777**
1998	1.405	1.363	210	**2.978**
1999	1.361	1.566	190	**3.116**
2000	1.395	1.765	180	**3.340**
2001	1.414	1.652	176	**3.242**
2002	1.615	1.508	214	**3.338**
Variazione %				
99/98	-3,1	14,9	-9,8	**4,6**
00/99	2,5	12,7	-5,0	**7,2**
01/00	1,4	-6,4	-2,2	**-2,9**
02/01	14,2	-8,7	21,8	**2,9**

* Non sono inclusi i ricavi derivanti da attività non editoriali.

Fonte: elaborazioni e stime su dati Archivio dell'informativa di sistema.

A tale crescita hanno contribuito i ricavi da vendite di copie (+14,2%)[12] e i ricavi connessi ad altre attività editoriali (+21,8%), in conseguenza, da un lato, del già citato incremento del prezzo di vendita e, dall'altro lato, dall'incremento delle vendite di prodotti editoriali e non (libri, Cd, Dvd, *gadget*, ecc.).

Quest'ultima componente di ricavi ha raggiunto una dimensione significativa, stimabile per il 2002 nell'ordine dei 450 milioni di euro, pari a circa il 14% del fatturato complessivo delle imprese editrici di quotidiani, permettendo di bilanciare la perdita subita dai ricavi da pubblicità (-8,7%), che nel 2002 hanno visto ulteriormente ridursi la propria incidenza sul totale dei ricavi, scesa al di sotto del 50% e tornata ai livelli del 1997-1998 (tabella 2.25).

(11) Cfr. Il Sole 24 Ore dell'11 marzo 2004.

(12) Tale voce comprende non solo i ricavi da attribuire alla vendita della copia del quotidiano ma anche una parte dei ricavi relativi alla vendita di prodotti editoriali (*magazine*, ecc.) e non, abbinati ai quotidiani.

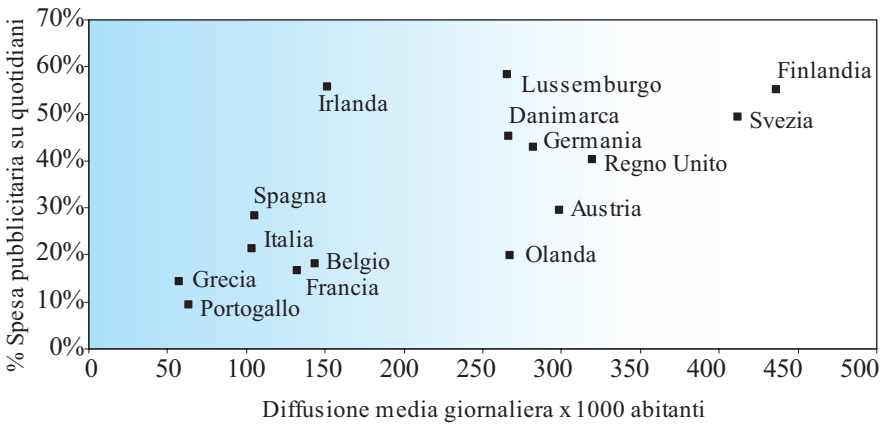
Tabella 2.25 Ricavi delle imprese editrici di quotidiani * (%)

Canali di distribuzione	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Vendita copie	53,0	51,0	47,2	43,7	41,8	43,6	48,4
Vendita spazi pubblicitari	39,4	42,8	45,8	50,2	52,9	51,0	45,2
Altre attività editoriali	7,6	6,2	7,0	6,1	5,3	5,4	6,4
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* Non sono inclusi i ricavi derivanti da attività non editoriali.
Fonte: elaborazioni e stime su dati Archivio dell'informativa di sistema.

Il settore dell'editoria ha sofferto, più di ogni altro mezzo di comunicazione, della flessione del mercato pubblicitario verificatasi nel biennio 2001-2002. In questi ultimi anni, l'editoria ha dunque risentito del drenaggio di risorse pubblicitarie verso il mezzo televisivo. A tale riguardo, va segnalato che, secondo taluni studi, il costo per contatto della pubblicità in televisione risulta nel nostro paese tra i più bassi in Europa, mentre, quello relativo alla stampa quotidiana è superiore di oltre il 50% rispetto a quello di paesi come Francia e Germania[13]. Il fenomeno sembra indicare la necessità di una maggiore riflessione sui meccanismi di formazione dei prezzi sui singoli mercati della pubblicità. Allo stesso tempo, non si può trascurare che nel nostro paese la domanda di pubblicità sui quotidiani riflette, da un lato, la scarsa diffusione dei quotidiani (figura 2.18) e, dall'altro lato, sconta il tentativo messo in atto dalle imprese editrici di fronteggiare inefficienze produttive, in primo luogo attraverso un adeguamento delle tariffe pubblicitarie.

Figura 2.18 Diffusione e peso dei quotidiani nel mercato pubblicitario (2002)



Fonte: Elaborazione su dati Eurostat e WAN, World Press Trends.

Il 2002 si è comunque concluso, per le imprese editrici di quotidiani, con una significativa e diffusa crescita del margine operativo lordo, conseguita anche attraverso un contenimento dei costi[14]. I primi dati relativi al 2003 indicano una sostanziale tenuta dei ricavi sia in termini di vendite di copie che di introiti pubblicitari. Nel complesso, comunque, si configura

(13) Cfr. www. Isimm. it - Televisione e stampa quotidiana in Europa - di F. Sircana e S. Centofanti. Newsletter n° 3 - settembre 2002.

(14) Cfr. Fieg (2004) La Stampa in Italia (2000-2003).

anche per l'anno appena trascorso un recupero di efficienza produttiva e di redditività da parte delle imprese editrici quotidiani.

Un ultimo dato attiene alla concentrazione del mercato dell'editoria quotidiana, che in Italia appare sostanzialmente in linea con la media europea[15] (tabella 2.26). Le vendite realizzate nel 2002 dai primi 5 quotidiani italiani (i dati individuali di testata sono riportati nella tabella 2.27) hanno rappresentato circa il 40% del mercato, valore rimasto sostanzialmente inalterato negli ultimi sei anni, e il 58% considerando le prime dieci testate.

Tabella 2.26 Diffusione dei quotidiani in Europa (2002)

	Numero delle testate	Quota prime 5 testate (%)
Austria	15	77
Belgio	28	56
Danimarca	30	50
Finlandia	53	45
Francia	84	29
Germania	374	28
Grecia	32	48
Irlanda	6	95
Italia	**91**	**43**
Lussemburgo	9	n.c.
Olanda	35	44
Portogallo	n.d.	n.d.
Spagna *	136	37
Svezia	91	42
Regno Unito	109	75
Unione europea	**1.093**	**44**

* Valore del 2001.

Fonte: elaborazione su dati WAN, World Press Trends 2003

Tabella 2.27 Prime dieci testate quotidiane italiane per diffusione (2002) (milioni di copie)

Denominazione testata	Totale copie vendute (milioni)	copie medie giornaliere (migliaia)	% su totale mercato
Corriere della sera	237,2	672,0	11
La Repubblica	218,4	618,7	10
Gazzetta dello Sport	152,8	432,8	7
Il Sole 24 ore	133,8	376,8	6
La Stampa	119,8	337,3	6
Corriere dello Sport	93,8	266,5	4
Il Messaggero	88,8	250,9	4
Il Giornale	77,6	216,8	4
Il Resto del Carlino	62,8	177,4	3
La Nazione	49,9	141,0	2
Totale dieci testate	**1.234,9**	**3.490,2**	**58**

Fonte: Archivio dell'informativa di sistema.

Come di consueto, si allegano di seguito i prospetti relativi alle tirature dei quotidiani articolati sia su base nazionale che interregionale.

(15) Il dato elaborato dal WAN per l'Italia si discosta leggermente da quello calcolato sulla base delle informazioni contenute nell'Archivio dell'informativa di sistema.

PROSPETTO 1
TESTATE QUOTIDIANE: TIRATURA NAZIONALE - ANNO 2003

Denominazione Testata	Impresa	Tiratura lorda	Tiratura netta	% su tiratura netta nazionale
.Com - Tuttifrutti della Comunicazione	Abrond House Coop. A R.L.	452.959	389.538	0,01
Alto Adige/corriere delle Alpi/trentino	Cima Brenta SpA	17.073.145	16.472.570	0,49
Avvenire	Avvenire Nuova Editoriale Italiana SpA	48.013.813	44.671.692	1,32
Bergamo & Sport	Bergamo Iniziative Editoriali S.R.L.	93.521	81.323	0,00
Bergamo Live	Bergamo Iniziative Editoriali S.R.L.	22.919	19.930	0,00
Bresciaoggi	Edizioni Brescia SpA	6.668.716	5.607.500	0,17
City Bari	City Italia	6.056.428	5.655.700	0,17
City Bologna	City Italia	8.133.683	7.591.900	0,22
City Firenze	City Italia	7.713.200	7.264.000	0,21
City Milano	City Milano SpA	37.733.656	36.462.000	1,07
City Napoli	City Italia	13.131.028	12.729.800	0,38
City Padova	City Italia	5.268.101	4.756.500	0,14
City Roma	City Italia	34.520.400	31.861.260	0,94
Conquiste del Lavoro	Conquiste del Lavoro Srl	20.102.980	20.102.980	0,59
Corriere	Cooperativa Editoriale Giornali Associati A R.L.	6.493.000	6.493.000	0,19
Corriere	Editoriale Quotidiani Srl	16.931.877	14.635.588	0,43
Corriere Adriatico	Società Editoriale Adriatica SpA	10.643.852	9.832.012	0,29
Corriere del Giorno di Puglia e Lucania	19 Luglio Scrl	3.770.161	3.692.950	0,11
Corriere del Mezzogiorno	Editoriale Vesuvio Srl	11.417.060	10.455.416	0,31
Corriere del Mezzogiorno - Bari e Puglia	Editoriale Vesuvio Srl	9.057.729	8.152.062	0,24
Corriere del Veneto	Editoriale Veneto Srl	18.084.360	16.200.468	0,48
Corriere della Sera	R.C.S. Editori SpA	323.370.174	307.774.723	9,07
Corriere dello Sport-Stadio	Corriere dello Sport Srl	163.920.058	156.044.321	4,60
Corriere di Como	Editoriale Srl.	7.523.116	6.375.522	0,19
Corriere Economia Corriere del Mezzogiorno	Editoriale Vesuvio Srl	2.077.736	1.894.330	0,06

Denominazione Testata	Impresa	Tiratura lorda	Tiratura netta	% su tiratura netta nazionale
Corriere Mercantile	Giornalisti e Poligrafici Scrl	4.787.098	3.957.985	0,12
Cronache del Mezzogiorno	Edizioni del Mezzogiorno Srl	1.757.638	1.467.111	0,04
Democrazia Cristiana	Balena Bianca Piccola Scarl	405.000	405.000	0,01
Dolomiten	Athesiadruck Srl	17.439.825	16.578.828	0,49
Dossier News di Caserta Il Giornale	Dossier Soc.Coop. D'inf. Serv. e Pub.Relaz.	807.200	807.200	0,02
Editoriale Oggi	Nuova Editoriale Oggi Srl	7.271.002	7.271.002	0,21
Europa	Edizioni Europa	13.581.924	12.050.760	0,36
Finanza & Mercati	Edizioni Vittoriane Srl	9.755.499	9.755.499	0,29
Gazeta Shqiptare	Editrice del Sud Edisud SpA	2.301.847	2.301.847	0,07
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici	Editrice S.I.F.I.C. Societa' Italiana Finanziaria Immobiliare e Commerciale Srl	826.700	821.700	0,02
Gazzetta del Lunedi'	Giornalisti e Poligrafici Scrl	1.403.107	1.224.861	0,04
Gazzetta del Sud	Editrice Siciliana SpA	29.769.869	26.961.454	0,79
Gazzetta di Caserta	Edizioni Giornali Quotidiani Piccola Soc. Coop. A R.L.	778.449	778.449	0,02
Gazzetta di Mantova	Finegil Editoriale SpA	15.293.595	14.998.974	0,44
Gazzetta di Reggio	Finegil Editoriale SpA	7.215.996	7.084.297	0,21
Giornale di Brescia	Editoriale Bresciana SpA	23.410.441	23.410.441	0,69
Giornale di Sicilia	Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica SpA	33.280.393	29.931.793	0,88
Guida Normativa Il Sole 24 Ore	Il Sole 24 Ore SpA	6.402.680	6.032.600	0,18
Il Centro	Finegil Editoriale SpA	11.787.420	10.905.769	0,32
Il Cittadino	Editoriale Laudense Srl	4.297.856	3.438.285	0,10
Il Cittadino Oggi	Editrice Grafic Coop. Societa' Cooperativa di Giornalisti A R.L.	339.000	339.000	0,01
Il Corriere	Editoriale 2000 Srl	4.376.483	3.589.901	0,11
Il Denaro	Edizioni del Mediterraneo S. C. Giornalistica A R.L.	2.884.907	2.672.926	0,08
Il Domani di Bologna	Editoriale Bologna Srl	1.699.600	1.699.600	0,05
Il Foglio Quotidiano	Il Foglio Quotidiano Scarl	25.138.775	22.168.301	0,65
Il Gazzettino	Editoriale Il Gazzettino Srl	57.302.366	54.544.211	1,61
Il Giornale	Società Europea di Edizioni SpA	123.621.307	113.977.674	3,36
Il Giornale Dell'umbria	Gruppo Editoriale Umbria 1819 S.R.L. U.	1.440.200	1.440.200	0,04

Denominazione Testata	Impresa	Tiratura lorda	Tiratura netta	% su tiratura netta nazionale
Il Giornale di Calabria	Editoriale '91 Scrl	246.480	234.650	0,01
Il Giornale di Vicenza	Societa' Athesis SpA	19.720.820	18.408.814	0,54
Il Giornale Nuovo della Toscana	Societa' Toscana di Edizioni SpA	7.233.100	6.345.200	0,19
Il Giorno	Poligrafici Editoriale SpA	47.323.854	43.470.126	1,28
Il Lunedì De La Repubblica	Gruppo Editoriale L'espresso SpA	40.920.390	38.813.891	1,14
Il Manifesto Quotidiano Comunista	Il Manifesto Cooperativa Editrice Scrl	30.173.302	28.579.715	0,84
Il Mattino	Edi.Me. Edizioni Meridionali SpA	47.932.132	45.492.501	1,34
Il Mattino di Bolzano e Provincia	N.e.A. - Nuova Editoriale Atesina Srl Societa' Unipersonale	882.174	819.618	0,02
Il Mattino di Padova	Finegil Editoriale SpA	13.258.461	12.886.268	0,38
Il Messaggero	Il Messaggero SpA	128.832.070	119.905.091	3,53
Il Nuovo Giornale di Bergamo	Bergamo Iniziative Editoriali S.R.L.	3.104.894	2.699.908	0,08
Il Nuovo Riformista	Edizioni Riformiste Pic. Soc. Coop A R.L.	8.886.300	8.886.300	0,26
Il Pensiero Riformista (gia' Il Riformista)	Edizioni Il Riformista S.R.L.	4.229.900	4.229.900	0,12
Il Piccolo	Editoriale Fvg Societa' Per Azioni	17.184.930	16.606.120	0,49
Il Piccolo del Lunedi'	Editoriale Fvg Societa' Per Azioni	2.677.900	2.592.650	0,08
Il Quotidiano del Golfo	Soc. Coop. A R.L. Giornalisti Stampa Locale Ischia	104.740	104.740	0,00
Il Resto del Carlino	Poligrafici Editoriale SpA	87.258.437	78.549.282	2,31
Il Sannio Quotidiano	Pagine Sannite Scrl	3.362.410	2.819.793	0,08
Il Secolo Xix	Societa' Edizioni e Pubblicazioni SpA	46.588.347	43.659.567	1,29
Il Sole 24 Ore	Il Sole 24 Ore SpA	184.126.886	171.675.013	5,06
Il Tempo	Societa' Editrice Il Tempo SpA	33.973.793	29.577.302	0,87
Il Tirreno	Finegil Editoriale SpA	41.802.370	38.633.806	1,14
In Citta' e Dintorni	Nuova Editoriale Srl	3.509.365	2.886.940	0,09
In Citta' Padova e Dintorni	Imprese Tipografiche Venete SpA	2.464.012	1.950.000	0,06
In Citta' Trieste e Dintorni	Imprese Tipografiche Venete SpA	4.461.757	3.531.000	0,10
In Citta' Verona	Nuova Editoriale Srl	3.810.485	3.415.600	0,10
Italia Sera	Giornalisti & Poligrafici Associati Scrl	1.115.209	932.745	0,03
Italiaoggi	Italia Oggi Editori Erinne Srl	35.049.448	35.049.448	1,03
La Cronaca	Cooperativa Nuova Informazione A R.L.	2.921.900	2.921.900	0,09

Denominazione Testata	Impresa	Tiratura lorda	Tiratura netta	% su tiratura netta nazionale
La Discussione - Quotidiano dei Cristiani Democratici Uniti	Editrice Europa Oggi Srl	2.282.123	1.919.020	0,06
La Gazzetta del Mezzogiorno	Editrice del Sud Edisud SpA	27.814.453	26.591.637	0,78
La Gazzetta dello Sport	R.C.S. Editori SpA	221.476.966	211.739.027	6,24
La Gazzetta di Bari (*)	Editrice del Sud Edisud SpA	13.598.723	12.707.831	0,37
La Gazzetta di Basilicata (*)	Editrice del Sud Edisud SpA	2.600.410	2.463.328	0,07
La Gazzetta di Brindisi (*)	Editrice del Sud Edisud SpA	2.103.600	2.049.020	0,06
La Gazzetta di Capitanata (*)	Editrice del Sud Edisud SpA	3.455.780	3.397.517	0,10
La Gazzetta di Lecce (*)	Editrice del Sud Edisud SpA	3.772.310	3.720.224	0,11
La Gazzetta di Taranto (*)	Editrice del Sud Edisud SpA	2.283.630	2.253.718	0,07
La Nazione	Poligrafici Editoriale SpA	72.663.569	65.058.862	1,92
La Nuova Basilicata	Alice Multimediale Srl	1.102.124	1.102.124	0,03
La Nuova di Venezia e Mestre	Finegil Editoriale SpA	5.571.351	5.182.619	0,15
La Nuova Ferrara	Finegil Editoriale SpA	6.008.666	5.880.301	0,17
La Nuova Sardegna	Editoriale La Nuova Sardegna SpA	28.082.323	26.477.607	0,78
La Padania - La Voce del Nord	Editoriale Nord Soc. Coop. A R.L.	20.153.185	18.686.110	0,55
La Prealpina	La Prealpina Srl	10.729.860	9.265.524	0,27
La Provincia	S.e.C. Societa' Editoriale Cremonese SpA	10.259.391	10.259.391	0,30
La Provincia Oggi gia' Cerignola Oggi	Editoriale Quotidiani Locali Srl	89.218	86.620	0,00
La Provincia Oggi gia' Lucera Oggi	Editoriale Quotidiani Locali Srl	78.847	76.550	0,00
La Provincia Oggi gia' Manfredonia Oggi	Editoriale Quotidiani Locali Srl	79.125	76.820	0,00
La Provincia Oggi Gia' San Severo Oggi	Editoriale Quotidiani Locali Srl	79.104	86.620	0,00
La Provincia Pavese	E.A.G. SpA	9.389.658	8.966.988	0,26
La Provincia Quotidiano	Effe Cooperativa Editoriale A R.L.	1.923.315	1.923.315	0,06
La Repubblica	Gruppo Editoriale L'espresso SpA	252.936.850	239.565.582	7,06
La Sicilia	Domenico Sanfilippo Editore SpA	30.141.145	28.115.070	0,83
La Stampa	Editrice La Stampa SpA	185.773.756	171.968.183	5,07
La Tribuna di Treviso	Finegil Editoriale SpA	8.618.314	8.283.761	0,24
La Verità	Editoriale La Verita' Soc.Coop.Giornalistica A R.L.	1.905.975	1.681.751	0,05
La Voce di Crema	e.L.V. S.R.L. Edizioni La Voce di Cremona	1.595.129	1.355.860	0,04

Denominazione Testata	Impresa	Tiratura lorda	Tiratura netta	% su tiratura netta nazionale
La Voce di Cremona	e.L.V. S.R.L. Edizioni La Voce di Cremona	3.243.417	2.756.905	0,08
La Voce di Mantova	Vidiemme Scarl	1.884.200	1.884.200	0,06
La Voce di Romagna	Editrice La Voce Srl	3.679.399	3.255.397	0,10
La Voce Repubblicana	Nuove Politiche Editoriale Picc. Soc. Coop Giorn. Arl	319.657	180.250	0,01
L'adige	S.I.e. SpA Societa' Iniziative Editoriali	11.571.122	11.289.310	0,33
L'agenzia di Viaggi	Liberi Editori Srl	718.307	718.307	0,02
L'arena	Societa' Athesis SpA	23.178.400	21.763.150	0,64
L'avanti!	International Press Scrl	5.364.191	4.521.022	0,13
L'avvisatore Marittimo	L'avvisatore Marittimo Srl	400.400	364.360	0,01
L'eco di Bergamo	Sasaab SpA	25.271.090	24.424.272	0,72
Leggo	Sigma Editoriale SpA	145.702.387	137.447.969	4,05
Liberazione Giornale Comunista	M.R.C. Srl	17.346.027	16.099.366	0,47
Liberta'- Liberta' Lunedi'	Stabilimento Tipografico Piacentino Sapa	14.441.910	13.662.629	0,40
L'informatore Sportivo	L'unione Sarda SpA	962.530	940.571	0,03
Lo Sportsman Cavalli & Corse	Coedip Scrl	9.100.743	7.421.013	0,22
L'occhio sulla Città	Libra Editrice Piccola Soc. Coop. A R.L.	4.134.079	3.664.646	0,11
L'opinione delle Libertà	Amici De L'opinione Soc.Coop.Giorn. A R.L.	938.535	670.281	0,02
L'umanita'	Edizioni Riformiste Scrl	579.622	482.140	0,01
L'unione Sarda	L'unione Sarda SpA	28.726.250	27.363.776	0,81
L'unita'	Nuova Iniziativa Editoriale SpA	53.807.537	48.065.164	1,42
Martina Sera	Promoset S.R.L.	268.000	268.000	0,01
Messaggero del Lunedi'	Editoriale Fvg Societa' Per Azioni	3.435.082	3.093.839	0,09
Messaggero Veneto	Editoriale Fvg Societa' Per Azioni	20.853.770	18.689.865	0,55
Metro	Edizioni Metro Srl	97.655.432	90.202.295	2,66
Mf Milano Finanza	Milano Finanza Editori SpA	24.471.259	24.471.259	0,72
Nuova Gazzetta di Caserta	Edizioni Giornali Quotidiani Piccola Soc. Coop. A R.L.	118.949	118.949	0,00
Nuova Gazzetta di Modena	Finegil Editoriale SpA	6.195.649	6.010.866	0,18
Nuovo Oggi	Editoriale Ciociaria Oggi Srl	3.944.632	3.944.632	0,12
Nuovo Quotidiano di Puglia	Alfa Editoriale Srl	9.697.758	9.018.663	0,27
Opinioni Nuove Libero Quotidiano	C.e.L. Cooperativa Editoriale Libero Piccola S.C.R.L.	41.119.039	38.125.142	1,12

Denominazione Testata	Impresa	Tiratura lorda	Tiratura netta	% su tiratura netta nazionale
Ore 12	Centro Stampa Regionale Soc.Coop A R.L.	603.329	501.895	0,01
Ottopagine	L'approdo Srl	1.767.930	1.767.930	0,05
Primorski Dnevnik	Prae Promozione Attività Editoriale Srl	3.384.230	3.223.000	0,09
Quotidiano di Foggia e Bari	Editoriale Nuova Comunicazione Srl	7.800.000	6.800.000	0,20
Quotidiano di Lecce, Brindisi, Taranto	Alfa Editoriale Srl	1.705	542	0,00
Quotidiano di Sicilia	Ediservice Srl	2.366.200	2.234.122	0,07
Rinascita	Cooped Editrice Scrl	2.805.502	2.772.000	0,08
Roma	Edizioni del Roma Soc. Coop A R. L.	5.942.478	5.424.099	0,16
Scuola Snals	Editoriale Bm Italiana Srl	8.878.200	8.878.200	0,26
Secolo D'italia	Secolo D'italia	8.801.071	7.950.864	0,23
Sicurezza Sociale	Impegno Sociale Piccola Soc. Coop Giorn. A R.L.	196.496	162.940	0,00
Südtriol 24 Stunden	Ff - Media Srl	1.244.511	1.019.841	0,03
Tuttomercato	Alfa Editoriale Srl	2.553.024	2.435.960	0,07
Tuttosport	Nuova Editoriale Sportiva S.R.L.	76.799.148	71.974.843	2,12
Ultime Notizie Reggio	Societa' Dei Giornalisti S.R.L.	1.172.100	1.172.100	0,03
Vivere	Domenico Sanfilippo Editore SpA	4.253.277	3.967.447	0,12
Totale tiratura 2003		**3.625.073.189**	**3.393.655.642**	**100,00**

PROSPETTO 2
TESTATE QUOTIDIANE: AREA INTERREGIONALE NORD OVEST - ANNO 2003
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA

Denominazione Testata	Impresa	Tiratura lorda	Tiratura netta	% su tiratura netta nazionale
Avvenire	Avvenire Nuova Editoriale Italiana s.p.a.	48.013.813	44.671.692	2,69
Bergamo & Sport	Bergamo Iniziative Editoriali Srl	93.521	81.323	0,00
Bergamo Live	Bergamo Iniziative Editoriali Srl	22.919	19.930	0,00
Bresciaoggi	Edizioni Brescia s.p.a.	6.668.716	5.607.500	0,34
City Bari	City Italia	6.056.428	5.655.700	0,34
City Bologna	City Italia	8.133.683	7.591.900	0,46
City Firenze	City Italia	7.713.200	7.264.000	0,44
City Milano	City Milano s.p.a.	37.733.656	36.462.000	2,19
City Napoli	City Italia	13.131.028	12.729.800	0,77
City Padova	City Italia	5.268.101	4.756.500	0,29
City Roma	City Italia	34.520.400	31.861.260	1,92
Corriere della Sera	R.C.S. Editori s.p.a.	323.370.174	307.774.723	18,52
Corriere di Como	Editoriale Srl.	7.523.116	6.375.522	0,38
Corriere Mercantile	Giornalisti e Poligrafici Scrl	4.787.098	3.957.985	0,24
Finanza & Mercati	Edizioni Vittoriane Srl	9.755.499	9.755.499	0,59
Gazzetta di Mantova	Finegil Editoriale s.p.a.	15.293.595	14.998.974	0,90
Giornale di Brescia	Editoriale Bresciana s.p.a.	23.410.441	23.410.441	1,41
Il Cittadino	Editoriale Laudense Srl	4.297.856	3.438.285	0,21
Il Foglio Quotidiano	Il Foglio Quotidiano Scarl	25.138.775	22.168.301	1,33
Il Giornale	Società Europea di Edizioni s.p.a.	123.621.307	113.977.674	6,86
Il Giornale Nuovo della Toscana	Societa' Toscana di Edizioni s.p.a.	7.233.100	6.345.200	0,38
Il Giorno	Poligrafici Editoriale s.p.a.	47.323.854	43.470.126	2,62
Il Nuovo Giornale di Bergamo	Bergamo Iniziative Editoriali Srl	3.104.894	2.699.908	0,16
Il Secolo Xix	Societa' Edizioni e Pubblicazioni SpA	46.588.347	43.659.567	2,63
Il Sole 24 Ore	Il Sole 24 Ore SpA	184.126.886	171.675.013	10,33

Denominazione Testata	Impresa	Tiratura lorda	Tiratura netta	% su tiratura netta nazionale
Italiaoggi	Italia Oggi Editori Erinne Srl	35.049.448	35.049.448	2,11
La Cronaca	Cooperativa Nuova Informazione A R.L.	2.921.900	2.921.900	0,18
La Gazzetta Dello Sport	R.C.S. Editori s.p.a.	221.476.966	211.739.027	12,74
La Padania - La Voce del Nord	Editoriale Nord Soc. Coop. A R.L.	20.153.185	18.686.110	1,12
La Prealpina	La Prealpina Srl	10.729.860	9.265.524	0,56
La Provincia	S.e.C. Societa' Editoriale Cremonese s.p.a.	10.259.391	10.259.391	0,62
La Provincia Pavese	e.A.G. s.p.a.	9.389.658	8.966.988	0,54
La Stampa	Editrice La Stampa s.p.a.	185.773.756	171.968.183	10,35
La Voce di Crema	e.L.V. Srl Edizioni La Voce di Cremona	1.595.129	1.355.860	0,08
La Voce di Cremona	e.L.V. Srl Edizioni La Voce di Cremona	3.243.417	2.756.905	0,17
La Voce di Mantova	Vidiemme Scarl	1.884.200	1.884.200	0,11
L'avvisatore Marittimo	L'avvisatore Marittimo Srl	400.400	364.360	0,02
L'eco di Bergamo	Sasaab s.p.a.	25.271.090	24.424.272	1,47
Lo Sportsman Cavalli & Corse	Coedip Scrl	9.100.743	7.421.013	0,45
Metro	Edizioni Metro Srl	97.655.432	90.202.295	5,43
Mf Milano Finanza	Milano Finanza Editori SpA	24.471.259	24.471.259	1,47
Opinioni Nuove Libero Quotidiano	C.e.L. Cooperativa Editoriale Libero Piccola S.C.R.L.	41.119.039	38.125.142	2,29
Tuttosport	Nuova Editoriale Sportiva Srl	76.799.148	71.974.843	4,33
Totale tiratura area		**1.770.224.428**	**1.662.245.543**	**100,00**

TESTATE QUOTIDIANE: AREA INTERREGIONALE NORD EST - ANNO 2003
TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA

Denominazione Testata	Impresa	Tiratura lorda	Tiratura netta	% su tiratura netta nazionale
Alto Adige/corriere Delle Alpi/trentino	Cima Brenta SpA	17.073.145	16.472.570	4,53
Corriere	Cooperativa Editoriale Giornali Associati A R.L.	6.493.000	6.493.000	1,79
Corriere del Veneto	Editoriale Veneto Srl	18.084.360	16.200.468	4,46
Dolomiten	Athesiadruck Srl	17.439.825	16.578.828	4,56
Gazzetta di Reggio	Finegil Editoriale s.p.a.	7.215.996	7.084.297	1,95
Il Domani di Bologna	Editoriale Bologna Srl	1.699.600	1.699.600	0,47
Il Gazzettino	Editoriale Il Gazzettino Srl	57.302.366	54.544.211	15,02
Il Giornale di Vicenza	Societa' Athesis s.p.a.	19.720.820	18.408.814	5,07
Il Mattino di Bolzano e Provincia	N.e.A. - Nuova Editoriale Atesina Srl Societa' Unipersonale	882.174	819.618	0,23
Il Mattino di Padova	Finegil Editoriale s.p.a.	13.258.461	12.886.268	3,55
Il Piccolo	Editoriale Fvg SpA	17.184.930	16.606.120	4,57
Il Piccolo del Lunedi'	Editoriale Fvg SpA	2.677.900	2.592.650	0,71
Il Resto del Carlino	Poligrafici Editoriale s.p.a.	87.258.437	78.549.282	21,62
In Citta' e Dintorni	Nuova Editoriale Srl	3.509.365	2.886.940	0,79
In Citta' Padova e Dintorni	Imprese Tipografiche Venete s.p.a.	2.464.012	1.950.000	0,54
In Citta' Trieste e Dintorni	Imprese Tipografiche Venete s.p.a.	4.461.757	3.531.000	0,97
In Citta' Verona	Nuova Editoriale Srl	3.810.485	3.415.600	0,94
La Nuova di Venezia e Mestre	Finegil Editoriale s.p.a.	5.571.351	5.182.619	1,43
La Nuova Ferrara	Finegil Editoriale s.p.a.	6.008.666	5.880.301	1,62
La Tribuna di Treviso	Finegil Editoriale s.p.a.	8.618.314	8.283.761	2,28
La Voce di Romagna	Editrice La Voce Srl	3.679.399	3.255.397	0,90
L'adige	S.I.e. SpA Societa' Iniziative Editoriali	11.571.122	11.289.310	3,11
L'arena	Societa' Athesis s.p.a.	23.178.400	21.763.150	5,99
Liberta'- Liberta' Lunedi'	Stabilimento Tipografico Piacentino Sapa	14.441.910	13.662.629	3,76
Messaggero del Lunedi'	Editoriale Fvg SpA	3.435.082	3.093.839	0,85

Denominazione Testata	Impresa	Tiratura lorda	Tiratura netta	% su tiratura netta nazionale
Messaggero Veneto	Editoriale Fvg SpA	20.853.770	18.689.865	5,15
Nuova Gazzetta di Modena	Finegil Editoriale s.p.a.	6.195.649	6.010.866	1,65
Primorski Dnevnik	Prae Promozione Attività Editoriale Srl	3.384.230	3.223.000	0,89
Südtriol 24 Stunden	Ff - Media Srl	1.244.511	1.019.841	0,28
Ultime Notizie Reggio	Societa' dei Giornalisti S.R.L.	1.172.100	1.172.100	0,32
Totale tiratura area		**389.891.137**	**363.245.944**	**100,00**

Testate quotidiane: Area interregionale Centro - anno 2003
Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo

Denominazione Testata	Impresa	Tiratura lorda	Tiratura netta	% su tiratura netta nazionale
Il Cittadino Oggi	Editrice Grafic Coop. Societa' Cooperativa Di Giornalisti A R.L.	339.000	339.000	0,03
Il Corriere	Editoriale 2000 Srl	4.376.483	3.589.901	0,34
Il Giornale dell'umbria	Gruppo Editoriale Umbria 1819 S.R.L. U.	1.440.200	1.440.200	0,14
Il Lunedì de La Repubblica	Gruppo Editoriale L'espresso s.p.a.	40.920.390	38.813.891	3,68
Il Manifesto Quotidiano Comunista	Il Manifesto Cooperativa Editrice Scrl	30.173.302	28.579.715	2,71
Il Messaggero	Il Messaggero s.p.a.	128.832.070	119.905.091	11,37
Il Nuovo Riformista	Edizioni Riformiste Pic. Soc. Coop A R.L.	8.886.300	8.886.300	0,84
Il Pensiero Riformista (gia' Il Riformista)	Edizioni Il Riformista S.R.L.	4.229.900	4.229.900	0,40
Il Tempo	Societa' Editrice Il Tempo s.p.a.	33.973.793	29.577.302	2,80
Il Tirreno	Finegil Editoriale s.p.a.	41.802.370	38.633.806	3,66
Italia Sera	Giornalisti & Poligrafici Associati Scrl	1.115.209	932.745	0,09
La Discussione - Quotidiano dei Cristiani Democratici Uniti	Editrice Europa Oggi Srl	2.282.123	1.919.020	0,18

Denominazione Testata	Impresa	Tiratura lorda	Tiratura netta	% su tiratura netta nazionale
La Nazione	Poligrafici Editoriale s.p.a.	72.663.569	65.058.862	6,17
La Provincia Quotidiano	Effe Cooperativa Editoriale A R.L.	1.923.315	1.923.315	0,18
La Repubblica	Gruppo Editoriale L'espresso s.p.a.	252.936.850	239.565.582	22,71
L'agenzia Di Viaggi	Liberi Editori Srl	718.307	718.307	0,07
L'avanti!	International Press Scrl	5.364.191	4.521.022	0,43
Leggo	Sigma Editoriale s.p.a.	145.702.387	137.447.969	13,03
Liberazione Giornale Comunista	M.R.C. Srl	17.346.027	16.099.366	1,53
L'opinione Delle Libertà	Amici de L'opinione Soc.Coop.Giorn. A R.L.	938.535	670.281	0,06
L'umanita'	Edizioni Riformiste Scrl	579.622	482.140	0,05
L'unita'	Nuova Iniziativa Editoriale s.p.a.	53.807.537	48.065.164	4,56
Nuovo Oggi	Editoriale Ciociaria Oggi Srl	3.944.632	3.944.632	0,37
Ore 12	Centro Stampa Regionale Soc.Coop A R.L.	603.329	501.895	0,05
Rinascita	Cooped Editrice Scrl	2.805.502	2.772.000	0,26
Scuola Snals	Editoriale Bm Italiana Srl	8.878.200	8.878.200	0,84
Secolo d'Italia	Secolo d'italia	8.801.071	7.950.864	0,75
Sicurezza Sociale	Impegno Sociale Piccola Soc. Coop Giorn. A R.L.	196.496	162.940	0,02
Totale tiratura area		**1.128.905.269**	**1.054.920.541**	**100,00**

TESTATE QUOTIDIANE: AREA INTERREGIONALE SUD - ANNO 2003
MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA

Denominazione Testata	Impresa	Tiratura lorda	Tiratura netta	% su tiratura netta nazionale
Corriere del Giorno di Puglia e Lucania	19 Luglio Scrl	3.770.161	3.692.950	1,18
Corriere del Mezzogiorno	Editoriale Vesuvio Srl	11.417.060	10.455.416	3,34
Corriere del Mezzogiorno - Bari e Puglia	Editoriale Vesuvio Srl	9.057.729	8.152.062	2,60

Denominazione Testata	Impresa	Tiratura lorda	Tiratura netta	% su tiratura netta nazionale
Corriere Economia				
Corriere del Mezzogiorno	Editoriale Vesuvio Srl	2.077.736	1.894.330	0,60
Cronache Del Mezzogiorno	Edizioni Del Mezzogiorno Srl	1.757.638	1.467.111	0,47
Democrazia Cristiana	Balena Bianca Piccola Scarl	405.000	405.000	0,13
Dossier News di Caserta Il Giornale	Dossier Soc.Coop. D'inf. Serv. E Pub.Relaz.	807.200	807.200	0,26
Gazeta Shqiptare	Editrice del Sud edisud s.p.a.	2.301.847	2.301.847	0,73
Gazzetta Del Sud	Editrice Siciliana s.p.a.	29.769.869	26.961.454	8,61
Gazzetta di Caserta	Edizioni Giornali Quotidiani Piccola Soc. Coop. A R.L.	778.449	778.449	0,25
Giornale di Sicilia	Giornale di Sicilia editoriale Poligrafica s.p.a.	33.280.393	29.931.793	9,56
Il Denaro	Edizioni del Mediterraneo S. C. Giornalistica A R.L.	2.884.907	2.672.926	0,85
Il Giornale di Calabria	Eeditoriale '91 Scrl	246.480	234.650	0,07
Il Mattino	Edi.Me. edizioni Meridionali s.p.a.	47.932.132	45.492.501	14,52
Il Quotidiano Del Golfo	Soc. Coop. A R.L. Giornalisti Stampa Locale Ischia	104.740	104.740	0,03
Il Sannio Quotidiano	Pagine Sannite Scrl	3.362.410	2.819.793	0,90
La Gazzetta Del Mezzogiorno	Editrice del Sud edisud s.p.a.	27.814.453	26.591.637	8,49
La Gazzetta di Bari (*)	Editrice del Sud Edisud s.p.a.	13.598.723	12.707.831	4,06
La Gazzetta di Basilicata (*)	Editrice del Sud edisud s.p.a.	2.600.410	2.463.328	0,79
La Gazzetta di Brindisi (*)	Editrice del Sud edisud s.p.a.	2.103.600	2.049.020	0,65
La Gazzetta di Capitanata (*)	Editrice del Sud edisud s.p.a.	3.455.780	3.397.517	1,08
La Gazzetta di Lecce (*)	Editrice del Sud edisud s.p.a.	3.772.310	3.720.224	1,19
La Gazzetta di Taranto (*)	Editrice Del Sud edisud s.p.a.	2.283.630	2.253.718	0,72
La Nuova Basilicata	Alice Multimediale Srl	1.102.124	1.102.124	0,35
La Nuova Sardegna	Editoriale La Nuova Sardegna s.p.a.	28.082.323	26.477.607	8,45
La Provincia Oggi gia' Cerignola Oggi	Editoriale Quotidiani Locali Srl	89.218	86.620	0,03
La Provincia Oggi gia' Lucera Oggi	Editoriale Quotidiani Locali Srl	78.847	76.550	0,02
La Provincia Oggi gia' Manfredonia Oggi	Editoriale Quotidiani Locali Srl	79.125	76.820	0,02
La Provincia Oggi gia' San Severo Oggi	Editoriale Quotidiani Locali Srl	79.104	86.620	0,03
La Sicilia	Domenico Sanfilippo editore s.p.a.	30.141.145	28.115.070	8,98
La Verità	Editoriale La Verita' Soc.Coop.Giornalistica A R.L.	1.905.975	1.681.751	0,54
La Voce Repubblicana	Nuove Politiche editoriale Picc. Soc. Coop Giorn. Arl	319.657	180.250	0,06

Denominazione Testata	Impresa	Tiratura lorda	Tiratura netta	% su tiratura netta nazionale
L'informatore Sportivo	L'unione Sarda s.p.a.	962.530	940.571	0,30
L'occhio Sulla Città	Libra editrice Piccola Soc. Coop. A R.L.	4.134.079	3.664.646	1,17
L'unione Sarda	L'unione Sarda s.p.a.	28.726.250	27.363.776	8,74
Martina Sera	Promoset S.R.L.	268.000	268.000	0,09
Nuova Gazzetta di Caserta	Edizioni Giornali Quotidiani Piccola Soc. Coop. A R.L.	118.949	118.949	0,04
Nuovo Quotidiano di Puglia	Alfa editoriale Srl	9.697.758	9.018.663	2,88
Ottopagine	L'approdo Srl	1.767.930	1.767.930	0,56
Quotidiano di Foggia e Bari	Editoriale Nuova Comunicazione Srl	7.800.000	6.800.000	2,17
Quotidiano di Lecce, Brindisi, Taranto	Alfa editoriale Srl	1.705	542	0,00
Quotidiano di Sicilia	Ediservice Srl	2.366.200	2.234.122	0,71
Roma	Edizioni del Roma Soc. Coop A R. L.	5.942.478	5.424.099	1,73
Tuttomercato	Alfa editoriale Srl	2.553.024	2.435.960	0,78
Vivere	Domenico Sanfilippo editore s.p.a.	4.253.277	3.967.447	1,27
Totale tiratura area		**336.052.355**	**313.243.614**	**100,00**

L'editoria periodica

La stampa periodica costituisce un comparto molto ampio ed estremamente articolato, caratterizzato dalla presenza di numerose tipologie di pubblicazioni assai eterogenee per contenuti e periodicità, offerte da un elevato numero di imprese. I periodici si contraddistinguono per essere un prodotto estremamente flessibile, con forte capacità di focalizzarsi su specifici segmenti e nicchie di mercato. Tradizionalmente, il ciclo di vita dei periodici è ritenuto più breve rispetto a quello dei quotidiani; al contempo, però, la capacità di rigenerazione del settore è molto forte. L'editoria periodica rappresenta dunque un universo d'indagine variegato e soggetto a continue, e non di rado significative, variazioni. Tutto ciò pone non poche difficoltà all'attività d'analisi del mercato.

Per alcuni segmenti dell'editoria periodica, è comunque possibile rilevare e analizzare tendenze e principali fenomeni intervenuti.

Con riferimento ai periodici *consumer*, probabilmente l'aspetto più visibile del settore, si osserva, sulla base dei dati dell'ADS, una riduzione nel 2002 della diffusione sia dei settimanali (4,2%) che dei mensili (4,3%) (tabella 2.28).

Tabella 2.28 Tiratura e diffusione dei periodici settimanali e mensili

Canali di distribuzione	1999	2000	2001	2002	Variazione % 00/99	01/00	02/01
Settimanali (1)							
Tiratura media	16.827.843	17.042.461	16.628.707	15.958.015	1,3	-2,4	-4,0
Diffusione media	13.213.212	13.262.371	12.802.314	12.264.480	0,4	-3,5	-4,2
Mensili (2)							
Tiratura media	20.276.652	20.235.955	19.269.151	18.736.122	-0,2	-4,8	-2,8
Diffusione media	15.033.933	14.617.428	14.017.894	13.408.992	-2,8	-4,1	- 4,3

(1) Campione omogeneo di 50 testate nazionali.
(2) Campione omogeneo di 115 testate nazionali.
Fonte: elaborazione su dati ADS.

Anche nel 2002, è dunque proseguita, anzi si è rafforzata, la fase di flessione della diffusione dei periodici, in particolare dei mensili che per il quarto anno consecutivo registrano cadute delle vendite. Va, peraltro, ricordato che il dato ADS non tiene conto - se non in minima parte - della diffusione di importanti comparti del settore periodici, in particolare della stampa periodica tecnica e specializzata.

La dinamica negativa della diffusione non ha risparmiato le testate periodiche vendute o distribuite in abbinamento con quotidiani nazionali, sorte con l'obiettivo di aumentare l'offerta di spazi per gli investitori pubblicitari e al contempo ampliare gamma e settori della propria clientela pubblicitaria e, non da ultimo, sostenere le vendite del giornale quotidiano. Nel 2002, questo specifico segmento dell'editoria periodica ha sofferto un calo generalizzato delle vendite, pari mediamente a oltre il 6% (tabella 2.29).

Tabella 2.29 Diffusione delle principali testate periodiche vendute o distribuite in abbinamento con quotidiani nazionali

Testate	Periodicità	Copie per numero			Variazione %	
		2000	2001	2002	01/00	02/01
D La Repubblica delle Donne	Settimanale	512.775	448.899	424.334	-12,5	-5,5
Io Donna	Settimanale	542.293	539.491	503.018	-0,5	-6,8
Sette/Tv Sette	Settimanale	689.889	683.138	633.964	-1,0	-7,2
Il Venerdì	Settimanale	604.827	618.146	602.213	2,2	-2,6
Specchio	Settimanale	251.795	411.017	389.720	63,2	-5,2
Ventiquattro	Mensile		400.052	351.307	=	-12,2
Media testate *					**3,8**	**-6,3**

* La variazione media 2001/2000 è calcolata con riferimento alle testate presenti sul mercato in entrambi gli anni di riferimento.

Fonte: elaborazioni su dati Ads.

La congiuntura difficile attraversata dalla stampa periodica trova comunque riflesso anche nell'indagine Audipress della primavera del 2003, che segnala per l'anno precedente una flessione del numero dei lettori sia dei settimanali (-1,1%) che dei mensili (-0,5%).

L'editoria periodica, al pari di quella quotidiana, continua a risentire dei vincoli presenti dal lato della distribuzione. Il rafforzamento di nuovi canali distributivi può contribuire ad accrescere le vendite dei periodici, come evidenziano i risultati della sperimentazione condotta in Italia nel 1999, oltre che ad ampliare la rete di vendita dei giornali. A tale obiettivo può essere funzionale anche il potenziamento della distribuzione diretta, mediante abbonamento. Come sottolineato dalla Fieg[16], le vendite in edicola rappresentano una quota molto rilevante del totale delle vendite anche dei periodici, pari al 75%. Tutto ciò può determinare elevati volumi di rese e quindi costi aggiuntivi per il settore dell'editoria periodica. Le imprese editrici di periodici si trovano così non di rado nelle condizioni di dover adeguare i prezzi di vendita, rischiando però di vedere ridotto il livello delle vendite.

Comunque, è proprio attraverso un aumento del prezzo di vendita e l'incremento delle vendite di prodotti editoriali e non (libri, Cd, *gadget*, ecc.) che le imprese editrici di periodici sono riuscite a conseguire anche nel 2002 una crescita dei ricavi editoriali complessivi, pari, secondo i dati pubblicati dalla Fieg, al 2,2%. I ricavi da vendita (cresciuti nel 2002 di oltre il 10%) hanno compensato la secca contrazione della raccolta pubblicitaria (attorno all'8%).

Le stime per il 2003 indicano una debole crescita dei ricavi da vendita ed una ripresa[17], anch'essa contenuta ma certamente significativa, degli investimenti pubblicitari (+1%). Nel complesso, nel 2003 le previsioni sono dunque di una sostanziale tenuta del fatturato dell'editoria periodica. In una fase così delicata gli editori hanno intrapreso politiche, da un lato, di contenimento dei costi e, dall'altro lato, di innovazione di prodotto. Il 2003 ha visto l'avvio dell'offerta di un cospicuo numero di nuove testate (come anche segna-

(16) Cfr. Fieg (2004) La Stampa in Italia 2000-2003.

(17) Cfr. Il Sole 24 Ore del 17 febbraio 2004.

lato dalle richieste di nuove certificazioni ADS) e il *restyling* di numerose pubblicazioni. Gruppi editoriali importanti come Mondadori, Rcs Media, Hachette-Rusconi, Cairo Editore si sono distinti per le loro iniziative nel segmento dei mensili sia maschili sia femminili, mentre Condè Nast ha aggiunto per la prima volta un settimanale al proprio portafoglio titoli in Italia.

Queste scelte sembrano indicare la necessità per gli operatori del settore non solo di provare a interpretare in modo nuovo le esigenze di informazione e di svago degli italiani, ma anche di essere presenti con testate ad hoc all'interno dei diversi segmenti di mercato per assicurarsi così un più efficace presidio del mercato pubblicitario.

Il fenomeno dei lanci di nuove testate in Italia sembrerebbe comunque essere meno rilevante rispetto a quanto avvenuto nel corso del 2003 in Francia, Germania e Gran Bretagna dove il mercato avrebbe visto il lancio di parecchie decine di nuove testate.

L'editoria elettronica e supporti

L'editoria elettronica evidenzia nel 2003 un *trend* positivo della crescita in termini sia di domanda che di offerta. Le dinamiche del comparto appaiono però articolate e di difficile interpretazione, contraddistinte da sempre più frequenti ibridazioni, di prodotto e commerciali, fra editoria tradizionale ed editoria elettronica. Dopo il periodo dei "visionari entusiasti", e quello in cui sembrava prevalere la prudenza degli scettici, si delineerebbe ora uno scenario più favorevole, contraddistinto dall'aumento di consumi e offerta di contenuti digitali.

A sostenere questo processo, concorrerebbero i diversi fattori che agevolano accesso, offerta e fruizione di contenuti digitali. In particolare, l'industria dell'elettronica di consumo e il settore delle telecomunicazioni sembrano sollecitare il mondo dell'editoria e dell'intrattenimento ad adottare i nuovi *standard* e a sfruttare le nuove piattaforme tecnologiche che essi propongono ai consumatori.

Nel corso del 2003, le famiglie italiane hanno ampliato la propria dotazione di strumenti per la fruizione di contenuti digitali, mentre nelle aziende editoriali l'ormai completa trasformazione dei processi produttivi, l'adozione di tecnologie numeriche, e lo sviluppo di archivi digitali, amplifica le possibilità di riutilizzazione dei contenuti, e favorisce la sperimentazione di nuove forme di offerta. Se la spesa dei consumatori per prodotti da sfruttare sulle nuove piattaforme digitali aumenta, restano però ancora incerte le prospettive dello sviluppo del settore.

Nel 2003, la crescita della dotazione elettronica delle famiglie italiane è sintetizzata nella tabella 2.30: la telefonia mobile ha registrato una crescita dell'8%, mentre gli utenti residenziali di Internet sono aumentati di quasi il 20%; sostenuta è anche la crescita dei *personal computer* (+ 14%) e della televisione satellitare, stimata intorno al 16%.

Risulta rilevante il tasso di crescita delle famiglie dotate di fotocamera digitale (+228%); delle periferiche per *personal computer* Dvd-Rom (+ 80%) e masterizzatore per Cd o Dvd (+65%) e infine del lettore Dvd-video

(+63%). Più contenuta invece la crescita delle *console* per videogiochi (+2%). Da rimarcare il dato complessivo sulla diffusione della tecnologia Dvd: periferiche per *personal computer* e lettori video hanno fatto registrare nel 2003 tassi di crescita superiori alle attese di gran parte degli analisti. La maggior disponibilità di *hardware* ha sostenuto, come si vedrà più avanti, i consumi dei prodotti audiovisivi e introdotto nuove modalità di fruizione domestica con la diffusione di sistemi *home cinema*.

Tabella 2.30 Piattaforme, apparati e servizi digitali nelle famiglie italiane (migliaia)

	2002	2003	Var.% 03-02
Piattaforme			
Cellulare personale (1)	53.100	57.100	7,5
Personal computer	9.825	11.230	14,3
Internet (1) (2)	14.400	17.200	19,4
Apparati/servizi			
Fotocamera digitale	890	2.918	227,9
Dvd-Rom	2.284	4.113	80,1
Masterizzatore	2.590	4.275	65,1
Dvd Video	2.811	4.593	63,4
Videocamera	5.107	3.728	-27,0
Segreteria telefonica	4.339	3.927	-9,5
Console videogiochi	4.277	4.362	2,0

(1) Fonte: IDC.

(2) Utenti unici.

Fonte: L'Italia dell'e-family Rapporto 2003, Federcomin/Anie.

La crescita delle connessioni a banda larga di tipo *wireline* e *wireless* ha amplificato le opportunità di uso multimediale di *personal computer* e terminali mobili. E se da una parte sembrano dischiudersi concrete possibilità per l'industria dei contenuti *on line*, finora penalizzata anche dalla limitatezza temporale e dalla scarsa qualità dei collegamenti, dall'altra parte, si alimentano forme innovative sia di "comunicazione interpersonale multimediale", sia di interscambio personale di contenuti digitali - immagini e musica - che tendono a favorire, fra fasce di popolazione sempre più ampie, il diffondersi di nuove abitudini di fruizione e di maggior consuetudine con le nuove piattaforme distributive digitali. A questo riguardo, si ricorda il forte incremento delle vendite di fotocamere digitali nel corso del 2003, cui si aggiunge il sempre più frequente uso di *scanner* e, soprattutto, l'introduzione sul mercato di terminali di telefonia mobile dotati di apparati di ripresa fotografica. Il rapido affermarsi della fotografia digitale avvicina nuove fasce di utenza *consumer* al *personal computer* e a Internet. Indispensabile come strumento di elaborazione e archiviazione, il *personal computer* con collegamento Internet è ora affiancato dai nuovi telefonini multimediali come mezzo di condivisione affettiva ed estetica delle immagini. Tali fenomeni promuovono quindi il maggiore uso, anche personale, di contenuti digitali, e una maggiore alfabetizzazione multimediale. La maggiore diffusione dei masterizzatori sembra aprire nuove frontiere alla riproduzione ad uso personale e inaugurare nuove modalità di consumo di immagini, musica e prodotti audiovisivi. Insieme a queste opportunità, si pone il problema della tutela del dirit-

to d'autore e si apre la ricerca per forme nuove di contenimento del fenomeno della pirateria. Il 2003 offre, quindi, un quadro in cui sembra emergere una maggiore dimestichezza e una accresciuta confidenza degli italiani verso i contenuti digitali. Essi risultano meglio attrezzati non solo per le attività di fruizione passiva, ma anche quelle di produzione, riproduzione e scambio. Si tratta di una tendenza già osservata in altri paesi più avanzati in termini di alfabetizzazione digitale[18].

L'evoluzione degli usi sociali delle reti di comunicazioni favorisce il radicarsi di nuove forme di uso e consumo dei contenuti digitali. Se la domanda appare più preparata alla fruizione di contenuti digitali, e in molti casi attiva nel crearne di nuovi, sul lato dell'offerta il panorama appare più complesso. Il mercato sembra attraversare una fase di lunga transizione, in cui i processi adattativi del *business* editoriale al nuovo contesto appaiono ancora in corso. Si possono cogliere però alcuni segnali. I processi di ibridazione commerciale fra editoria tradizionale ed editoria elettronica, ai quali si è assistito nel corso del 2003, lasciano prefigurare per i prossimi anni un'offerta sempre più incline ad adottare forme di cooperazione fra i diversi operatori della filiera e politiche di *co-marketing*, tese a far aumentare la spesa media del consumatore.

L'editoria elettronica on line

I dati Audiweb evidenziano come ai primi 10 posti fra i siti italiani maggiormente frequentati vi siano i grandi portali di accesso alla rete, quelli che tradizionalmente integrano servizi di comunicazione (casella di posta elettronica, messaggistica multicanale, ecc.) sia con il prodotto informazione sia con le funzioni di ricerca di informazione (tabella 2.31).

Tabella 2.31 I dieci domini più visitati (febbraio 2004) (migliaia)

Dominio	Visitatori unici	Pagine scaricate
virgilio.it	8.059	623.821
libero.it	7.833	608.485
google.it	7.196	686.292
microsoft.com	6.339	113.550
msn.it	5.838	54.603
tiscali.it	4.229	138.478
msn.com	3.833	222.134
yahoo.it	3.785	169.638
supereva.it	3.060	89.094
yahoo.com	2.504	71.929

Fonte: elaborazioni su dati indagine Audiweb - Nielsen NetRating.

Fra questi, quelli di Telecom Italia Media, Vodafone, Wind Telecomunicazioni e H3G, operatori che sembrano aver rafforzato la propria attività editoriale in una logica di integrazione di contenuti e servizi sulle piattaforme fisso-mobile.

(18) La ricerca Content Creation Online, condotta lo scorso anno dall'istituto statunitense Pew Internet Project ha evidenziato come almeno 53 milioni di americani, il 44% degli utenti Internet, ha pubblicato propri contenuti sul *web*.

Complessivamente, risulta più debole la frequenza dei siti di informazione giornalistica che fanno capo a testate riconosciute sia fra i quotidiani, sia fra i settimanali.

Tra i 100 siti italiani più frequentati, nove sono di diretta emanazione di quotidiani cartacei, due dei quali (repubblica.it e corriere.it) hanno superato, rispettivamente, 1,5 e 1,2 milioni di visitatori unici, con oltre 30 milioni di pagine scaricate[19] (rispettivamente 44 e 36 milioni) (tabella 2.32).

Tabella 2.32 Visitatori e pagine scaricate dei principali domini collegati a testate quotidiane (febbraio 2004) (migliaia)

	Visitatori unici		Pagine scaricate
Dominio	**migliaia**	**graduatoria**	**migliaia**
repubblica.it	1.537	19	44.338
corriere.it	1.220	21	35.974
gazzetta.it	776	26	20.196
ilsole24ore.com	664	30	10.106
caltanet.it	469	40	13.874
quotidiano.net	418	46	2.677
lastampa.it	227	72	1.837
quotidianoespresso.it	222	74	1.470
unita.it	182	88	3.900

Fonte: elaborazioni su dati indagine Audiweb - Nielsen NetRating.

Come anche sottolineato dalla Fieg[20] "nell'era digitale e della multimedialità i giornali hanno avvertito da tempo l'esigenza di essere presenti in un processo tecnologico che tende ad integrare i modelli comunicativi delle diverse strutture in cui si articola il settore dei *media*. La presenza in Internet dei giornali nasce proprio dall'esigenza di non limitare i vantaggi rappresentati dalle possibili economie di scala realizzabili grazie all'integrazione dei centri di produzione favorita dal trattamento digitale di dati e informazioni".

Nel corso del 2003 i principali editori presenti sul *web* sembrano comunque aver proseguito l'opera di ridefinizione del *business on line*, avviata negli anni precedenti all'insegna di politiche di riduzione dei costi e ridimensionamento delle strutture operative. Da un punto di vista economico, lo sforzo del settore editoriale appare sempre più concentrato nella ricerca di modalità più efficaci per tradurre in ricavi il crescente numero di utenti *web* .

I gruppi provenienti dall'editoria classica, come l'Espresso, Rcs Media, Monrif, Caltagirone Editore, Mondadori, Mediaset, confermano un atteggiamento di prudenza nei confronti delle attività *on line*. I bilanci presentano ancora fortissimi squilibri a favore del fatturato generato negli *old media* e l'*on line*, quindi, è non di rado vissuto come supporto, o semplice complemento, di prodotti, testate e marchi tradizionali, in alcuni casi con la consapevolezza che sia ormai difficile considerarli come entità distinte.

Per quanto riguarda le testate solo *on line*, senza quindi nessun corrispondente cartaceo, l'osservatorio Ipse.com, rileva come nel biennio 2002-

(19) Cfr. Indagine Audiweb, febbraio 2004.

(20) Fieg (2004) La Stampa in Italia 2000-2003.

2003 esse siano cresciute del 21% (nel biennio 2000-2001 la crescita era stata del 177%) e ne censisce 1.382 al 31 dicembre 2003.

Il *web* sembra costituire l'ambiente più adatto per le pubblicazioni rivolte a mercati di nicchia, caratterizzate da elevata specializzazione nei contenuti, sia tematica, sia geografica.

Quello dell'editoria *on line* è comunque un settore in continua e rapidissima trasformazione con un elevato *turnover* dei siti: la crescita registrata del numero di siti nel corso degli ultimi due anni (241) rappresenta il saldo tra il numero di nuovi siti (oltre 500, pari al 47% di quelli censiti a fine 2001) e quello invece di siti chiusi (poco meno di 300, pari al 26%). Tutto ciò sottolinea una volta di più quanto lo sviluppo dell'editoria *on line*, anche quella "minore", richieda professionalità e mercato.

Principali fonti di finanziamento dell'editoria *on line* restano la comunicazione commerciale e la pubblicità che, secondo i dati IAB/ACP *on line*, nel 2003 hanno raggiunto un valore di 103,4 milioni di euro (stima superiore a quella di altre fonti indicate in altra parte della Relazione), con un incremento del 4,3 % rispetto al 2002. Un risultato positivo che sembra confermare la tendenza dei grandi investitori a considerare Internet un mezzo affermato di comunicazione pubblicitaria.

Le prospettive della comunicazione commerciale *on line* appaiono positive, anche per l'evoluzione della creatività e per la duttilità delle soluzioni di comunicazione che il mezzo consente. L'avvio, nel corso del 2003, del sistema di rilevazioni tramite *panel* di Audiweb, uno strumento per la certificazione dell'*audience* dei siti atteso da anni, potrebbe aiutare lo sviluppo della pubblicità *on line*, con un valido supporto al mercato. I dati relativi al primo quadrimestre 2004 indicano un incremento degli investimenti pubblicitari *on line* di oltre il 20%.

Nel 2003, si è assistito a un rafforzamento dell'offerta di servizi informativi a pagamento da parte delle testate *on line*. Oltre alle tradizionali proposte commerciali in abbonamento o a consumo, per accedere a contenuti *on line* oppure a servizi premium, come per esempio la possibilità di consultare l'archivio storico, si stanno affermando, fra i quotidiani e periodici, forme di distribuzione digitale del prodotto cartaceo.

Attualmente, sarebbero oltre 25 i quotidiani italiani che offrono questo servizio, che consente all'abbonato di accedere ai *file* con la riproduzione digitale delle pagine della pubblicazione che potrà sfogliare a video, o navigare.

Tale modalità di distribuzione è già stata sperimentata negli Usa e nei principali paesi europei come Francia, Gran Bretagna, Germania e Spagna. In molti casi, le copie diffuse digitalmente sono regolarmente riconosciute dagli enti di certificazione delle vendite.

All'utente, l'abbonamento all'edizione digitale viene normalmente offerto a un prezzo molto più contenuto rispetto all'edizione cartacea, con sconti che possono raggiungere il 30% del valore dell'abbonamento tradizionale.

Secondo i dati dell'Osservatorio 2004 dell'AIE sull'editoria elettronica, il 54% dei navigatori Internet legge articoli o riviste *on line*. Circa un quarto di questi navigatori - valutabili in 2,5 milioni di unità - sarebbe anche disposto a pagare per la consultazione di prodotti editoriali[21] (giornali e/o riviste).

Se in aumento sembrerebbero i segnali che indicano una maggiore predisposizione all'acquisto di contenuti informativi via Internet rispetto al passato (AIE/Ispo 2004 e Eurisko New Media 2003) e se l'offerta di abbonamenti a edizioni di quotidiani e periodici digitali pare seppur lentamente diffondersi, i risultati attesi nel breve e medio periodo non sembrano alimentare fra i grandi operatori dell'editoria elevate aspettative di crescita dei ricavi *on line*.

Una riflessione a parte interessa invece gli operatori dell'editoria professionale come De Agostini, Il Sole 24 Ore, Ipsoa, Giuffrè, i quali continuano ad essere impegnati nel processo di integrazione della tradizionale offerta di pubblicazioni e banche dati su *cd-rom*, con servizi di aggiornamento via Internet.

Queste specifiche tipologie di prodotti rivolti a un pubblico composto da imprese e professionisti non potranno che avvantaggiarsi della diffusione delle connessioni a banda larga che potrebbe così favorire un'ulteriore crescita di questo specifico mercato in Italia.

Nel 2003, si è assistito a un sensibile incremento di offerta strutturata di contenuti da parte della Pubblica Amministrazione. Le politiche adottate a favore dell'*eGovernment* hanno rafforzato la presenza in rete di enti e amministrazioni pubbliche. Secondo quanto evidenziato da Nielsen/Net ratings, il sito *web* dell'Agenzia delle entrate, primo fra quelli della Pubblica Amministrazione a essere entrato in Audiweb, ha raggiunto nel 2003 un *audience* di circa 400.000 visitatori ogni mese, con punte di 600.000 in aprile, durante il periodo di scadenza di specifici obblighi fiscali.

Assai rilevante è stato anche l'attivismo dei privati che pubblicano in rete, un fenomeno sintetizzabile nell'esplosione del numero dei *blog* (diari personali *on line*).

La rapida diffusione di questa particolare forma di comunicazione è stata sostenuta dalla disponibilità di piattaforme tecnologiche specifiche che consentono con estrema semplicità la gestione e la pubblicazione di contenuti in rete.

Fra le più conosciute in Italia vi sono: Splinder, Blogspot, Clarence, Tiscali, Excite, Il Cannocchiale. La diffusione dei *blog* è stata oggetto, in Italia come all'estero, di analisi approfondite e di interpretazioni controverse. Se sotto la definizione di *blog* si ricomprendono realtà molto diverse per stile e obiettivi, occorre rilevare come queste nuove forme di editoria stiano diffondendo nuove modalità, non solo di consumo, ma anche di produzione di informazione giornalistica.

La stessa figura del giornalista può avvantaggiarsi della possibilità di pubblicare direttamente in rete. In molti casi, egli trasforma il proprio nome in un *brand* talmente forte da trasformarsi quasi in una testata autonoma,

(21) Detta quota comprende anche quanti si sono dichiarati disponibili a pagare solo nel caso in cui l'informazione o il servizio *on line* non sia rintracciabile altrove gratuitamente.

capace di capitalizzare risorse di fiducia con tutti i frequentatori/lettori del *blog*; frequentatori/lettori con i quali il giornalista-editore stabilisce una forte relazione, talvolta cementata da un dialogo diretto e continuo.

In questo contesto, la sua firma sui prodotti cartacei, o nei programmi televisivi, è utilizzata con una logica nuova sia in un rapporto di associazione, sia in un rapporto di autonomia con la testata ospitante.

Il mercato dell'intrattenimento *on line*, composto prevalentemente da videogiochi e musica e che insieme a quello dell'informazione costituisce l'altro grande segmento dell'editoria elettronica, risulta in crescita sia in Italia che all'estero.

Gli studi settoriali sono concordi nell'indicare come l'*on line gaming* o il *downloading* di videogiochi siano destinati a diventare fenomeni sempre più diffusi, favoriti soprattutto dalla diffusione delle connessioni a banda larga.

Per quanto riguarda le dimensioni del mercato dell'*on line gaming*, i dati disponibili sono ancora scarsi e poco significativi. Le previsioni dell'ELSPA (entertainment & leisure software publishers association) l'associazione britannica degli editori di videogiochi, una delle più importanti in Europa, indicano per il 2005 un valore di oltre 1,3 miliardi di euro per questo mercato in Europa, Usa e Giappone.

Per quanto riguarda invece l'acquisto in rete e il *download* di videogiochi, questi saranno favoriti sia dalla più ampia diffusione delle connessioni *broadband* , sia dalla possibilità di "masterizzazione" su Cd offerta dalle nuove *console* che agevoleranno così l'acquisizione di *software* in rete. Occorre poi rilevare che lo sviluppo dell'*on line gaming* sembra essere favorito anche dalla maggior diffusione di *software* come Java, Flash e Shockwave, i quali consentirebbero di sviluppare con relativa semplicità applicazioni assai interessanti per la rete. Un forte sviluppo del comparto dei *web games* potrà infine essere favorito dalle prospettive di crescita della pubblicità *on line*, che ne rappresenta in molti casi la principale fonte di finanziamento.

Per quanto riguarda il rapporto fra editoria musicale e Internet, il 2003 è stato un anno decisamente importante. Non solo si sono aperte concrete prospettive per il commercio di musica *on line*, ma aumentano i segnali che confermano come la rete sia diventata un interessante e consolidato canale di vendita per i supporti fisici tradizionali della musica, Cd e ora Dvd, specialmente per i generi o le etichette di nicchia.

Secondo l'IFPI (*Internazional federation of the phonographic industry*), nel 2003 il numero di Cd musicali venduti tramite la rete sarebbe aumentato del 5% negli USA (+3,4% nel 2002), mentre in Gran Bretagna, il principale mercato europeo, esse rappresentano il 6,6% delle unità vendute (5,6% nel 2002).

Per gli analisti, il fenomeno nuovo riguarda il rapporto fra musica e Internet e, in particolare, il mutato atteggiamento delle principali etichette discografiche internazionali nei confronti della rete.

A lungo Internet è stato considerato con grande diffidenza dall'industria musicale. Esso era percepito prevalentemente come ambito di svi-

luppo della pirateria musicale avvantaggiata dalle pratiche di *file sharing* rese possibili da piattaforme come KaZaA e Morpheus.

Gli analisti della Forrester Research sostengono che il *download* illegale avrebbe comportato gravi effetti negativi sull'acquisto di dischi per almeno il 40% di coloro che lo praticavano[22].

D'altra parte, la prudenza dell'industria discografica era conseguente al fatto che gran parte delle imprese che si erano mosse nel *business* della musica *on line* a partire dal 1998 avevano riportato risultati tutt'altro che entusiasmanti, strette fra difficoltà finanziarie e un mercato che non decollava.

Queste criticità hanno toccato anche l'esperienza italiana più conosciuta nel settore, Vitaminic, costretta lo scorso anno, per ragioni economiche e strategiche, ad optare per una fusione con Buongiorno.it, società di *marketing* relazionale via Internet.

Le prospettive di mercato della musica *on line* appaiono ora, invece, assai più promettenti e, proprio nel corso del 2003, sembra essersi verificato un mutamento d'opinione da parte delle *major* che ha condotto a una rivalutazione delle prospettive di commercio *on line* dei *file* musicali. La stessa IFPI nel suo recente rapporto Online Music Report 2004 evidenzia come la strategia Internet dell'industria discografica abbia effettuato nel corso del 2003 un vero e proprio "giro di boa".

Durante lo scorso anno si sarebbe raggiunta una massa critica significativa di servizi legali di accesso alla musica *on line*, associata a una maggiore consapevolezza degli utenti rispetto ai rischi connessi ad un uso illegittimo dei brani musicali, così da determinare concrete e reali prospettive di sviluppo.

La IFPI sottolinea come nel 2003 gli accordi di licenza per la vendita di brani musicali concessi dall'industria discografica a diversi *retailer on line* sia stata assai considerevole, mentre le etichette hanno iniziato a offrire agli utenti maggiore flessibilità per l'accesso e l'uso dei *track*, mettendo a disposizione gli artisti e le performance più importanti dei loro cataloghi e accorciando sensibilmente il divario temporale fra il lancio *off line* e *on line* degli album.

Tale crescita sarebbe stata resa possibile dalla formazione di favorevoli condizioni di mercato - in termini di infrastrutture e numerosità di operatori - e dalla definizione di una normativa adeguata per la gestione dei diritti in rete.

Nella seconda metà del 2003, secondo Nielsen Soundscan, negli USA sono stati effettuati 19,2 milioni di *download*.

Un forte contributo al decollo della vendita legale di musica *on line* è probabilmente da attribuire a Apple e al successo di iTunes Music Store lanciato nell'aprile del 2003, anche per promuovere la sua nuova filosofia di prodotti informatici per l'intrattenimento che vanno dal *computer* multimediale al lettore digitale di *file* musicali iPod.

Come già riportato nel paragrafo 1.1.1., in un anno il servizio ha fatto registrare oltre 70 milioni di *download*. La strategia di Apple sembra aver

(22) Cfr. WholeView Technographics, gennaio 2003.

innescato un virtuoso processo competitivo, soprattutto con Roxio, ByMusic.com, Wal Mart, Napster2, RealNetworks, Aol-MusicNet e Sony; e il mercato dei lettori risulta oggi arricchito di nuovi *competitor* di iPod, come Zen Xtra, Dell DJ, Karma della Rio e Napster Player della Samsung.

In Europa, sarebbero oggi operativi oltre 30 servizi legali di *download* musicale. Il più importante, forte di un catalogo di oltre 275.000 brani musicali disponibili e di accordi commerciali con le *major* e numerose etichette indipendenti, è la britannica Od2 che nel corso dell'ultimo trimestre 2003 ha raggiunto una media mensile di 300.000 *download* da parte dei suoi 450.000 utenti registrati.

Od2 opera in tutta Europa anche attraverso distributori come MSN, HMV, Virgin, Belgacom, Tiscali, MTV, Ministry of Sound, Freeserve, Alapage, LOS40 e Wanadoo. Nel febbraio 2004, Od2 ha annunciato l'apertura di un ufficio a Milano per sviluppare il mercato italiano dove già opera tramite Tiscali.

Per quanto riguarda gli operatori italiani, è da segnalare nel novembre 2003 l'avvio di www.messageriedigitali.it, servizio di vendita *on line* di musica del gruppo Sugar . Una massa critica di apparati di riproduzione venduti associata a una maggior presenza di piattaforme distributive farebbe quindi prefigurare - per gli analisti e le stesse *major* - un forte sviluppo del mercato nei prossimi anni.

In tal senso, l'IFPI ritiene che nel 2004 si assisterà a un forte sviluppo del mercato europeo della musica *on line*. L'associazione prevede che esso potrà essere sostenuto sia dall'attività di nuovi operatori - come per esempio iTunes Music Store che avrebbe dichiarato l'intenzione di aprire una divisione europea - sia dall'impegno dell'industria discografica che, per il mercato europeo, intende definire uno schema comune per i contratti concernenti i diritti musicali, al fine di semplificare e favorire il raggiungimento di accordi per la vendita di musica *on line*[23].

Il 2003 è stato contraddistinto anche da sviluppi importanti per quanto concerne il mercato dei contenuti *on line* fruiti tramite terminale mobile.

Il lancio da parte dei principali operatori telefonici dei servizi GPRS e UMTS ha favorito l'offerta di servizi a valore aggiunto (VAS) basati su contenuti informativi e di intrattenimento.

Nel corso del 2003, il fatturato complessivo dei VAS non voce (SMS, MMS e altri VAS) sarebbe stato, secondo stime di Assinform, pari a 2.135 milioni di euro (+36,3% rispetto al 2002).

L'Osservatorio permanente sui servizi *mobile VAS* della Scuola di ingegneria gestionale del Politecnico di Milano, in un rapporto dello scorso novembre ha rimarcato l'importanza del ruolo svolto dai contenuti digitali, dalla multimedialità, dalle tecnologie e dai protocolli Internet nello sviluppo dei servizi a valore aggiunto.

(23) A questo proposito occorre ricordare che l'Unione europea il 3 maggio 2004 ha aperto un'indagine per verificare se il comportamento degli organismi deputati a tutelare il diritto d'autore nei diversi paesi possa prefigurare una barriera allo sviluppo di un mercato paneuropeo dei diritti musicali.

L'Osservatorio ha evidenziato come tutti gli operatori, attraverso la costituzione di "portali" mobili, avrebbero cercato di favorire per i propri utenti l'accesso a una variegata offerta di contenuti.

Sull'uso di tali contenuti digitali farebbero leva le attività di promozione sia dei tradizionali servizi di comunicazione, come gli SMS e i più recenti MMS, sia le nuove attività di *downloding* (di suonerie polifoniche, *wallpaper*, video e giochi Java) e *micro-browsing* introdotte dalla banda larga.

Per l'Osservatorio si assisterebbe a una rinascita del WAP e, fra i servizi che risultano svolgere un maggior ruolo, indica quelli di *infotainment* (contenuti informativi e di *entertainment*) pari al 34% del totale, e quelli di personalizzazione del cellulare (loghi, suonerie e *wallpaper*) che raggiungono il 27% di quota.

Seguirebbero i servizi di comunicazione e di *community* (*chat*, contenuti da inviare, ecc.) con il 17% e i giochi con il 15 %. Non trascurabile, infine, sarebbe il peso dei servizi di *voting*, pari a circa il 4%.

Per quanto riguarda i canali di attivazione e di pagamento dei servizi essi sarebbero realizzati da numeri brevi e dalla Sim Application Toolkit, soprattutto per quanto riguarda i servizi SMS.

I "portali mobili" e il WAP, secondo il rapporto, risulterebbero per ora meno utilizzati, se non in relazione ai servizi MMS e video, mentre IVR (*interactive voice response*) e i *dialer* svolgerebbero, invece, un ruolo ancora importante in riferimento ai servizi SMS, ai *download* di contenuti di personalizzazione e ai giochi Java.

L'Osservatorio si sofferma anche sul ruolo e sul contributo che stanno offrendo i diversi attori del *mobile Internet* allo sviluppo di questo nuovo mercato. Si sottolinea il ruolo crescente delle *media company* tradizionali - editori della carta stampata o editori televisivi - in tutti i comparti di questo nuovo mercato (SMS, MMS, *browsing*, *download*), ma si rimarca con decisione l'importante funzione svolta dai *wireless application service provider* come Acotel, Buongiorno Vitaminic, Gsmbox, Sonera Zed, Wireless Solution, Zero9.

Queste imprese, che agiscono ad un livello intermedio fra il produttore di contenuti e l'operatore telefonico, avrebbero svolto una funzione decisiva nel diffondere la sensibilità attorno ai servizi mobili, sia fra i produttori di contenuti, sia fra gli operatori di telefonia mobile, e avrebbero così contribuito allo sviluppo del mercato.

L'Osservatorio, inoltre, evidenzia anche come i buoni risultati raggiunti sarebbero dovuti alla maggiore collaborazione fra i diversi attori - *carrier*, *content* e *service provider*.

Proprio la capacità degli operatori della telefonia mobile di aprirsi agli altri attori della filiera fino alla condivisione con essi dei propri *asset* chiave, (ad esempio, il sistema di *charging* e di fatturazione, i numeri brevi), avrebbe dato un contributo decisivo allo sviluppo dei portali mobili (per quanto riguarda il mercato della telefonia mobile, si veda anche il paragrafo 2.1.1.).

L'editoria elettronica off line

La rapida diffusione di modalità di fruizione *on line* non pregiudica la diffusione di altre forme di accesso ai contenuti digitali. Per quanto riguarda i Cd-rom, un tempo sinonimo stesso di editoria elettronica, i dati raccolti da GFK Marketing Services per il 2003 presentano un consistente incremento[24]. A sostenere questo mercato sono i videogiochi, che rappresentano una quota pari all'83% dell'intero comparto sia in termini di volume che di valore.

Nel settore *home video*, nel 2003 si evidenzia una forte crescita dei supporti Dvd. L'accresciuto numero di lettori video disponibili nelle case degli italiani, e l'avvio del processo di sostituzione della videocassetta (Vhs), avrebbe confermato e dato impulso alla tendenza e alla diffusione di questa tecnologia, già manifestatasi lo scorso anno (vendite e noleggio).

I dati Univideo evidenziano, soprattutto per l'ultimo trimestre del 2003, tassi di crescita molto rilevati nei volumi: +201% per i Dvd destinati al noleggio e +72% per quelli acquistati dai canali di vendita al pubblico, rispetto allo stesso periodo del 2002.

Per le cassette Vhs il risultato dell'ultimo trimestre ha mostrato una flessione del 35% per i volumi destinati al noleggio e una diminuzione del 28% nei pezzi destinati alla vendita.

Secondo i dati resi noti a fine 2003 da Univideo, nel corso dello scorso anno il numero complessivo dei Dvd destinati al noleggio sarebbe stato di 1,6 milioni (+111% rispetto al 2002), mentre quello dei Vhs di circa 1 milione (-32%).

Il volume di Dvd acquistati dal settore della distribuzione sarebbe stato invece di circa 18 milioni (+70% rispetto al 2002), mentre le cassette Vhs si sono attestate intorno a 13 milioni (-35%).

Il risultato complessivo dell'*home video* evidenzierebbe una crescita del giro d'affari del 20% per il noleggio e di circa il 15% per le vendite, rispetto al 2002. La spesa dei consumatori è stata valutata pari a 420 milioni di euro per l'acquisto di Dvd e Vhs, e di circa 300 milioni di euro per il noleggio.

I dati tratteggiano uno scenario molto positivo per lo sviluppo del Dvd, giustificato anche dalla crescente attenzione degli editori audiovisivi, interessati a raggiungere in tempi più brevi fasce di consumatori sempre più ampie.

Secondo quanto si legge nel rapporto Univideo 2003, "l'incalzare dell'evoluzione tecnologica in tutto il comparto dell'*home entertainment* ha acuito la percezione dell'abbreviarsi delle finestre temporali che dividono l'ingresso sul mercato di prodotti sostitutivi: rispetto ai vent'anni che hanno separato il videoregistratore dal lettore Dvd, il prossimo prodotto in grado di fare invecchiare il lettore ottico si presenterà sul mercato in tempi molto più brevi".

(24) I dati della GFK Marketing Services danno conto di una quota rilevante, pur se non totalitaria, del mercato nazionale di *Cd-rom*.

Ciò si rifletterebbe anche nelle nuove, e sempre più variegate, strategie di *marketing* degli editori audiovisivi che vanno da una rivitalizzazione dei cataloghi a una maggiore enfasi sul prodotto Dvd, dal *packaging* alla scelta dei contenuti speciali.

Queste strategie sembrerebbero contribuire a una revisione profonda della filosofia di commercializzazione del prodotto *home entertainment*.

Si assisterebbe a una riduzione della finestra di vendita rispetto all'uscita in sala, come pure a una trasformazione della scansione temporale di offerta al mercato, la quale tradizionalmente poneva il prodotto *home video* al termine della catena distributiva, dopo sala e televisione. Oggi, sempre più titoli sembrano aver conquistato il secondo posto del circuito appena dopo l'uscita nelle sale cinematografiche.

Ma non sono solo le strategie dell'offerta, tese a sfruttare più rapidamente il potenziale di mercato di un nuovo titolo, che possono spiegare il successo del Dvd. Esso, infatti, tende ad attirare un numero sempre crescente di consumatori anche per le maggiori funzionalità assicurate all'utente. Grazie alle potenzialità di questa tecnologia, che impreziosisce il prodotto con maggiori contenuti, le modalità di fruizione nel contesto privato e domestico si trasformano facendosi più raffinate e coinvolgenti.

Il prodotto di intrattenimento, audiovisivo e musicale, diventa sempre più articolato, il peso dei contenuti speciali assume maggiore rilievo nel guidare le scelte del consumatore, che appare più esigente e critico. Le sue esigenze possono sollecitare l'editoria audiovisiva a definire un'offerta di prodotti digitali a maggiore valore aggiunto.

E la competizione sui nuovi prodotti di intrattenimento può essere giocata molto sulla capacità di differenziare il prodotto con contenuti premium congiuntamente alla variabile prezzo.

Il Dvd sembra suscitare l'interesse dei consumatori anche per quanto riguarda l'intrattenimento musicale; secondo i dati diffusi dalla FIMI (Federazione dell'industria musicale italiana) si evidenzia nel 2003 un significativo incremento nelle vendite di Dvd che come *sell in* avrebbero superato 1,1 milioni di copie (+212% rispetto al 2002) e generato un fatturato di 16,2 milioni di euro (+294% rispetto al 2002).

I dati pubblicati dalla FIMI evidenziano comunque una contrazione del mercato discografico italiano, sia in termini di numero di pezzi venduti (-7,9%, 36 milioni contro i 39 dello scorso anno), sia in termini di fatturato (-7,7%, 314 milioni di euro contro i 340 del 2002).

Il dato non migliorerebbe di molto anche includendo il fatturato generato dal *sell in* di audiovisivi e dai Cd audio relativi al canale edicole. Si stima che tale canale abbia generato un fatturato di 1,6 milioni di euro, con oltre 2,5 milioni di pezzi venduti nel 2003. In questo caso, il fatturato 2003 si assesterebbe intorno ai 331 milioni di euro, con una contrazione pari al 5% rispetto al 2002.

Per i prodotti audio e per l'*home* video, l'edicola sembra quindi assumere un ruolo sempre più importante nel *mix* dei canali di distribuzione.

Le iniziative di vendita congiunta con quotidiani e periodici e le attività di *co-marketing* con operatori della carta stampata, infine, sembrano aver dato un contributo non marginale alla crescita di importanza di questo canale, così come ai risultati di bilancio delle imprese del settore editoriale.

2.1.5. Il diritto d'autore

Le origini del diritto d'autore, a protezione dell'attività creativa dell'uomo, possono essere fatte risalire al diritto romano, anche se è con la Rivoluzione industriale e con la produzione di massa che tale fenomeno assume una portata economica. Infatti, il diritto di impedire la riproduzione dell'opera letteraria o artistica acquista un valore economico nel momento in cui la scienza e la tecnica sviluppano strumenti idonei alla riproduzione e alla duplicazione. Finché la riproduzione o la copia è affidata alla mano dell'uomo, il tema della riproduzione abusiva ha scarsa valenza economica.

In questo senso, la Rivoluzione industriale è anticipata, per le opere letterarie, dall'invenzione della stampa.

In senso moderno, dunque, il diritto industriale, che comprende il diritto d'autore, nasce nel Settecento e si sviluppa nell'Ottocento, dapprima attraverso una protezione penalistica e civilistica desunta dai principi generali, successivamente con il nascere della legislazione speciale, quale la legge 23 giugno 1857 in materia di marchi (in Francia), la legge 30 ottobre 1859 n. 3731 sulle privative industriali (in Italia) e il Trade Marks Act del 1875 (nel Regno Unito).

A grandi linee, il diritto industriale si consolida nella tripartizione classica che individua i tre settori dell'attività umana: diritto d'autore per le opere dell'ingegno; brevetti per invenzione per l'attività tecnica; marchi d'impresa e di commercio per contraddistinguere prodotti e servizi.

La particolare natura degli istituti del diritto industriale in generale, e del diritto d'autore in particolare, pone immediatamente la questione in una prospettiva internazionale, dovendo affrontare il problema della tutela all'estero dei diritti di proprietà industriale e, contemporaneamente, il problema del trattamento di soggetti stranieri che agiscono nell'ambito del territorio (o mercato) nazionale.

La caratteristica di sovranazionalità degli istituti del diritto industriale sfocia e si concretizza nelle grandi Convenzioni del secolo XIX, quali quella di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1883), quella di Berna sulla protezione della proprietà letteraria ed artistica (1886), e l'*Arrangement* di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (1891). Tali Convenzioni hanno dato luogo all'Unione per la protezione della proprietà industriale e all'Unione per la proprietà letteraria ed artistica.

A livello comunitario, il 15 ottobre 1998 la Commissione ha presentato un Libro verde sulla lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno, all'interno del quale afferma che "dall'inizio degli anni Ottanta la contraffazione e la pirateria costituiscono un fenomeno ampia-

mente generalizzato e diffuso a livello mondiale. Il fenomeno ha accompagnato le trasformazioni economico-politiche che hanno caratterizzato l'ultimo ventennio, come la crescita costante del commercio mondiale, l'internazionalizzazione dell'economia, lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, il crollo dei sistemi politici dell'Europa centrale ed orientale e dell'Unione sovietica, dove sembrano essersi sviluppati mercati nuovi ed estremamente propizi per la produzione e il consumo di merci contraffatte e falsificate. Un altro fattore che ha dato una forte spinta alla contraffazione e alla pirateria è lo sviluppo della società dell'informazione e la comparsa di tecniche moderne e sofisticate che consentono di riprodurre agevolmente i prodotti. In larga misura il fenomeno è oggi riconducibile all'attività della criminalità organizzata". In relazione agli aspetti economici, pur dando atto della difficoltà di pervenire ad una stima accurata del fenomeno, il Libro verde afferma che "la contraffazione e la pirateria sono fenomeni che hanno ormai assunto una dimensione internazionale che interessa il 5-7% del commercio mondiale. Si tratta di un fenomeno che menoma il buon funzionamento del mercato interno poiché, oltre a provocare deviazioni del traffico commerciale e distorsioni della concorrenza, ingenera negli operatori una perdita di fiducia nel mercato interno e determina un calo degli investimenti. I suoi effetti, pur molto rilevanti sul piano economico e sociale (100.000 i posti di lavoro che la Comunità perde ogni anno), si avvertono anche sotto il profilo della tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla salute e alla sicurezza pubblica. Inoltre, le imprese dell'Unione europea aventi attività internazionali perdono, secondo le stime, tra 400 e 800 milioni di euro nel mercato interno e 2.000 milioni di euro al di fuori dell'Unione. Il settore informatico è colpito in modo particolare".

Sulla scia dell'impatto dell'indagine condotta dal Libro verde del 1998, la Commissione, il 30 novembre 2000, ha adottato la comunicazione "Il seguito da dare al Libro verde sulla lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno", che delinea una serie di misure dirette a combattere la contraffazione e la pirateria.

Tra di esse, sulla scorta dei primi anni di applicazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'Informazione, emergeva una successiva proposta di direttiva intesa ad assicurare "il buon funzionamento del mercato interno" (cd. IPR *enforcement*), approvata in prima lettura dal Parlamento europeo il 9 marzo 2004 (COM(2003) 46-C5-0055/2003-2003/0024 (COD)), ed in attesa di definitiva approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

In tale proposta, il punto di maggiore mediazione politica tra le diverse istanze (titolari dei diritti, *service providers* - ISP, utenti finali) appare relativo al trattamento della cd. copia privata ed ai comportamenti in buona fede degli utenti (il cd. *peer2peer*). Gli aspetti, infatti, su cui l'iter di approvazione della direttiva ha mostrato le maggiori problematicità, sono, oltre al campo di applicazione della stessa, il regime sanzionatorio ed il tipo di responsabilità da far valere in capo agli ISP.

Per completare il quadro, nel 1991, la Commissione europea ha adottato una direttiva sulla protezione giuridica dei programmi per elaboratore (direttiva 250/91/CEE), optando così, analogamente agli Stati Uniti, per la scelta di attrarre la tutela di questo prodotto dell'ingegno nell'ambito della tutela del diritto d'autore, la quale, come noto, scaturisce dal mero fatto storico della creazione. Tale scelta appare positiva, ove si consideri la differenza con la disciplina del brevetto che necessita, per sua tutela, di forme di pubblicità-costitutiva; alcuni ordinamenti, quale il nostro, hanno non di meno istituito dei registri ad hoc per i *software* con mera funzione di notizia. Tale normativa comunitaria è stata in Italia attuata con il decreto legislativo n. 518/92 che ha novellato sul punto la legge fondamentale sul diritto d'autore.

In sintesi, oggetto della tutela è la forma in cui il programma per elaboratore è stato espresso; tale protezione presenta però limiti strutturali peculiari diretti ad evitare la formazione di monopoli nella creazione ed assicurare l'interoperabilità e l'interconnessione dei sistemi.

L'obiettivo di tali limitazioni è, dunque, una mediazione tra gli interessi degli autori e degli utilizzatori.

In materia di accordi di licenza di brevetti, *know how* e diritti d'autore sul *software* si segnala che la Commissione europea ha adottato, in data 7 aprile 2004, una nuova "zona franca".

Per quanto riguarda la normativa nazionale, alla legge 30 ottobre 1859 n. 3731 sulle privative industriali è seguita la legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore e, da ultimo, il decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 69 del 23 marzo 2004 (cd. decreto Urbani, convertito in legge il 18 maggio 2004). In particolare, la legge n. 633/41, all'art. 68 fissava il principio della liceità dell'uso personale, ovvero il principio secondo cui chiunque, per uso personale, può riprodurre per sé l'opera protetta senza corrispondere all'autore diritti di natura economica.

Con il decreto Urbani, viene annullato il principio dell'uso personale, prevedendo che chiunque diffonda al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di *file* fra utenti, un'opera coperta da diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, ne fruisce, è punito con una sanzione pecuniaria (da circa 2.500 a 15.000 euro) e con la reclusione fino a 3 anni. In sintesi, quindi, il divieto si applica a tutte le opere coperte da diritto d'autore, escluso il *software*. La Camera, in sede di conversione, sembra aver sciolto alcuni interrogativi relativi al *peer2peer*, escludendo dalla sanzione i comportamenti non commerciali anche se, come notato dai primi interpreti, la locuzione adottata "per trarne profitto" non dissipa tutte le incertezze; sono stati inoltre chiariti gli obblighi degli ISP ed è stato previsto, in particolare, una sorta di "bollino verde" per i contenuti legittimamente fruibili in rete.

Per quanto riguarda la pirateria, con essa si intende la riproduzione dell'opera protetta con mezzi meccanici, che rendono la "copia" identica (o quasi) all'originale, senza contributo dell'uomo, grazie al funzionamento di una macchina di riproduzione.

Difficile è quantificare il fenomeno da un punto di vista economico. Secondo alcune stime riportate dalla comunicazione della Commissione europea del 30 novembre 2000, la quota della contraffazione e della pirateria, in percentuale rispetto al commercio legale nel mercato interno e suddivisa per settori, risulta quella riportata nella tabella che segue.

Tabella 2.33 Peso della contraffazione/pirateria sul commercio legale nel mercato interno (2000) (%)

Settori interessati	Tasso di contraffazione/pirateria
Informatica	39
Audiovisivo	16
Tessile	10-16
Musica	10
Pezzi di ricambio di autoveicoli	5-10
Sport e tempo libero	5-7

Fonte: Commissione europea.

La riproduzione abusiva delle opere protette dal diritto d'autore riguarda tutte le opere protette. I settori ove il fenomeno è particolarmente diffuso sono: fotocopie, musica, *software* e televisione digitale a pagamento.

La "pirateria musicale", fenomeno contenuto ai tempi dei dischi di vinile, esplode nel momento in cui i brani musicali protetti possono essere facilmente riprodotti prima in musicassette, poi su *compact disc*.

La FPM (la Federazione contro la pirateria musicale), fondata nel gennaio 1996 su iniziativa dell'IFPI e della FIMI (Federazione dell'industria musicale italiana) con l'obiettivo di combattere il fenomeno della pirateria, afferma che "in Italia il 25 % del mercato è nelle mani dei pirati, al Sud oltre il 40 % dei *compact disc* in circolazione è falso e i proventi delle vendite arricchiscono organizzazioni malavitose particolarmente agguerrite con fatturati miliardari" e quantifica il danno affermando che "l'industria discografica soffre pesantemente di tale situazione, con oltre 350 miliardi di lire di mancato fatturato, all'anno, in Italia".

In tale contesto, il formato Mp3 ha messo in crisi gli strumenti tradizionali, dal momento che il *personal computer* si fa radio e, come la radio, può essere ascoltato.

Inoltre, dalla musica il fenomeno della pirateria si è esteso alle opere cinematografiche, attraverso la riproduzione non autorizzata di videocassette o *compact disc* contenenti la pellicola originale o la registrazione, con il videoregistratore, di un film trasmesso su un canale televisivo.

Inoltre, la comparsa di opere cinematografiche in Internet, permette la duplicazione abusiva anche tramite *personal computer*.

Nel 2002, la Microsoft ha affermato che "il tasso di pirateria in Italia si è attestato al 47%, con una leggera crescita rispetto all'anno precedente. Inoltre, "nel nostro Paese, se in quattro anni si riducesse del 10% l'attuale tasso di pirateria, il settore dell'*information technology* potrebbe crescere del 50% raggiungendo un giro d'affari pari a 38,1 miliardi di dollari, crean-

do nuove opportunità imprenditoriali e oltre 17.000 nuovi posti di lavoro nel settore *high-tech*. A questi benefici, si aggiungerebbero circa 2 miliardi di dollari di incremento del gettito fiscale".

Tabella 2.34 Pirateria e danno economico (2002)

Paese	Tasso di pirateria (%)	Danno in milioni di dollari
Italia	47	510
Europa occidentale	35	3.191
Mondo	39	13.075

Fonte: Microsoft.

Per quanto riguarda la diffusione della pirateria nel settore della televisione digitale, in occasione di una rilevazione realizzata nel maggio del 2002 è emerso che, degli oltre 5,4 milioni di famiglie che dichiaravano di avere accesso abitualmente a servizi di televisione a pagamento direttamente dal televisore di casa, solo 2,3 milioni risultavano avere un abbonamento regolarmente sottoscritto, rappresentando appena il 42% del totale.

Per eliminare il fenomeno della pirateria in questo settore, sono intervenuti più volte i gestori delle piattaforme a pagamento. Un primo tentativo, che risale a un periodo immediatamente successivo alla rilevazione, portò alla completa sostituzione, non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa, della prima versione del sistema di accesso condizionato di MediaGuard (gruppo Canal Plus, proprietario di Tele+), il Seca 1 con la versione successiva Seca 2 (12 milioni di *set-top-box*). Questo tentativo ebbe un parziale successo, dal momento che permanevano - in Italia - altri sistemi di accesso (Irdeto, NDS).

Più di recente, Sky Italia ha tentato di risolvere la questione andando a gestire direttamente il *business* delle antenne, e rafforzando le misure anti-pirateria, in particolare per gli abbonati che utilizzano il suo sistema di accesso condizionato, ritenuto sostanzialmente sicuro. Tuttavia, continuano a permanere abbonati che utilizzano ancora tre sistemi di accesso condizionato (anche se l'Irdeto ormai è quasi scomparso del tutto), di cui il Seca rappresenta ancora almeno la metà del parco esistente.

2.1.6. La pubblicità

Per quanto concerne il mercato della pubblicità, il 2003 può essere definito come un anno di transizione.

La caratteristica dell'anno che si è appena chiuso è la mancanza di linee di tendenza chiare e definite che possano permettere di ipotizzare un nuovo e nitido ciclo per il mercato pubblicitario.

Se si analizza il mercato dal punto di vista temporale, è evidente una spaccatura dell'anno in due parti nettamente distinte: il primo semestre, registra un segno negativo del 3,5%, mentre il secondo mostra un recupero del 15,5%.

Appare evidente come nella prima parte dell'anno il mercato abbia continuato a risentire delle tendenze negative che avevano caratterizzato tutto il

2002. Gli investitori sono stati decisamente prudenti, per tutta la prima parte dell'anno, salvo poi ritrovarsi con maggior budget disponibili nella seconda parte.

Come già accennato, è difficile dire se i dati di chiusura 2003 possano in qualche modo prefigurare un *trend* di lungo periodo che riapra un ciclo positivo per il mercato pubblicitario,quale si è avuto nella seconda metà del secolo scorso, o si tratti semplicemente di un "rimbalzo tecnico". Quello che è certo è che, nonostante i dati di fine anno, il sentimento nel mercato permane cauto, se non pessimistico.

Anche l'analisi che prende in considerazione le tendenze del mercato pubblicitario a livello mondiale, evidenzia un quadro contraddittorio. In generale il mercato pubblicitario mondiale si presenta con una crescita solida (+4,8%) e costante nel tempo.

Si tratta di una crescita che fa ben sperare per il mercato italiano che dovrebbe riallinearsi alle linee di tendenza globali. In realtà, l'Italia in particolare, e l'Europa in generale, non sembrano approfittare a pieno di questa ripresa che sta caratterizzando il mercato globale.

Tabella 2.35 Investimenti pubblicitari per area geografica (Var. % 2003/2002)

Europa occidentale	2,1
Europa orientale	11,8
Nord America	4,2
America latina	13,5
Giappone	2,0
Resto Asia	15,5
Australia-Nuova Zelanda	5,1
Medio Oriente	8,3
Sud Africa	21,1
Media	**4,8**

Fonte: Iniziative Futures.

In questo quadro di crescita globale, si identificano alcune precise linee di tendenza di cui è necessario tenere conto:

a. il mercato globale è in crescita robusta (4,8%), che è prevista continuare anche nel 2004 (+5,8%);

b. il Nord America, che da solo rappresenta circa metà del mercato mondiale (48,7%), continua a crescere con un ritmo doppio rispetto all'Europa;

c. l'Asia, di fatto, ha raggiunto come dimensione l'Europa, e si appresta a superarla grazie ad un forte tasso di crescita previsto per i prossimi anni;

d. la Cina è diventata il terzo mercato mondiale per la raccolta pubblicitaria, avendo superato Germania e Regno Unito grazie a tassi di crescita superiori al 15%.

Dal punto di vista dei mezzi di diffusione della pubblicità, la televisione si conferma come il mezzo principale per gli investimenti pubblicitari, assorbendo quasi la metà dell'intera raccolta pubblicitaria globale (45,3%).

A tale riguardo, si deve osservare come questa crescita avvenga a discapito della stampa. Infatti, all'inizio del decennio i due mezzi avevano una raccolta simile (televisione: 42,3%; stampa: 41,8%), mentre alla fine del 2003 più di 6 punti percentuali dividono i due mezzi (televisione: 45,3%; stampa: 39,1%).

Tabella 2.36 Composizione del mercato pubblicitario internazionale (%)

	2000	2001	2002	2003
Televisione	42,3	42,9	45,2	45,3
Stampa	41,8	41,4	39,3	39,1
Radio	9,2	9,1	9,3	9,1
Outdoor	3,9	3,9	3,7	3,8
Internet	2,5	2,5	2,3	2,4
Cinema	0,3	0,2	0,2	0,3
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Iniziative Futures.

In conclusione, si osserva che, nonostante la forte crescita a livello mondiale e la altrettanto forte crescita che il mercato italiano ha avuto nella seconda parte del 2003, il clima dominante non è certo di euforia.

Permangono elementi negativi, quali l'andamento non particolarmente positivo dell'economia e un pessimismo diffuso fra i consumatori e le aziende, che sembrano consigliare cautela per quanto concerne le valutazioni delle prospettive del mercato pubblicitario.

Il mercato

La precisa definizione della raccolta pubblicitaria ed il suo *trend* appaiono piuttosto complessi per le diverse metodologie di calcolo utilizzate e per il diverso grado di approssimazione delle stime. In dettaglio, possiamo utilizzare tre fonti:

a. Nielsen Media Research, che fornisce una stima completa di tutti i mezzi, con dettagli quotidiani per televisione, stampa e radio, e mensili per gli altri mezzi e con dettagli sugli investitori e sugli andamenti dei diversi segmenti della domanda; mentre risultano parziali i dati relativi alla televisione, (per cui non vengono ancora rilevate Sky Italia e le televisioni locali) e alle radio (di cui si rileva circa il 70%). Inoltre, si registra la mancata rilevazione dei periodici professionali e dell'*outdoor* (di cui si fornisce una stima pari all'28% del fenomeno) e la mancata rilevazione di Internet;

b. Fieg, che fornisce una stima consolidata della sola carta stampata;

c. UPA, che fornisce una stima consolidata di tutti i mezzi, con cadenza irregolare.

Pertanto, per il quadro complessivo si considerano i dati UPA integrati per la stampa dai dati Fieg, mentre ci si avvarrà dei dati Nielsen per le analisi di dettaglio. Il risultato consolidato per il 2003 viene riassunto nella tabella che segue.

Tabella 2.37 Mercato pubblicitario - Risultato consolidato (2003)

	Milioni di euro	Var.% 03/02
Stampa **	2.871	-0,4
- Quotidiani**	1.706	-1,3
- Periodici**	1.165	1,0
Televisione*	4.335	4,5
Radio *	479	8,9
Outdoor*	687	2,7
Cinema *	75	8,7
Internet*	92	5,1
Totale	**8.539**	**2,9**

Fonte: * Stima UPA. ** Stima Fieg.

I valori espressi sono al lordo dello sconto di agenzia (formalmente fissato al 15%), al lordo della commissione di vendita che viene trattenuta dalle concessionarie, e al netto degli sconti commerciali (che sono dell'ordine del 50%).

Il risultato del 2003 che - come già specificato - tiene conto delle informazioni UPA (per tutti i mezzi) e di quelle Fieg (per la stampa), indica situazioni alquanto differenziate, come si vedrà di seguito.

L'offerta

In genere tutte le stime (Nielsen, UPA) tendono ad evidenziare un anno favorevole per la televisione, con una crescita degli investimenti stimabile intorno al 4,5%.

Il dato è particolarmente significativo se si considera che 18 settori su 25 (rilevati da Nielsen), hanno un segno positivo relativamente alla televisione. In realtà, questo risultato appare al proprio interno più variegato e si può suddividere in tre andamenti distinti: negativo per RAI (-3,2%), positivo per Mediaset (+ 6,6%) e molto positivo per le altre emittenti (La7, MTV, All Music, Sky Italia) (tabella 2.9).

Un risultato, questo, frutto di una maggiore capacità della televisione di aggredire il mercato con proposizioni di vendita molto convenienti.

La crescita degli investimenti è ottenuta con un deciso allargamento del numero degli investitori televisivi, che è cresciuto del 7,9%, a fronte di una riduzione del *budget* medio per azienda investitrice del 2,7%.

In generale, il 2003 televisivo si è caratterizzato per un aumento del numero di campagne *on air*, e del numero di *commercials*.

Più marche e aziende hanno investito in televisione, con investimenti medi più contenuti. Tale situazione deriva dalla maggiore capacità della televisione di recuperare nuovi clienti di minori dimensioni nei periodi di congiuntura sfavorevole, con prezzi medi più bassi.

Per quanto concerne l'assetto dell'offerta pubblicitaria televisiva nel 2003, la novità di maggior rilievo è stata rappresentata dall'arrivo di Sky Italia. Per tutto il primo semestre, la raccolta pubblicitaria è rimasta

organizzata in modo tradizionale (Tele+ a Cairo e Stream a PubliKompass). A partire dal secondo semestre, la raccolta pubblicitaria è stata ridistribuita a Cairo (il calcio) e a PubliKompass (i canali tematici). La raccolta complessiva attribuibile a Sky nel 2003 è stata pari a circa 50 milioni di euro (tabella 2.9).

Sarà interessante osservare le innovazioni che si registreranno nel 2004, in quanto Sky Italia dovrebbe partire con una propria concessionaria che assorbirà le concessioni di PubliKompass mentre, per quanto concerne le concessioni di Cairo, è in corso un arbitrato.

La radio è stato senza dubbio il mezzo che ha registrato la migliore *performance* del 2003, con una crescita dell'8,9% rispetto al 2002. Anche in questo settore, il mercato appare dicotomico, con Radio RAI negativa (-2,9%) e le radio commerciali fortemente positive (+16,2%).

Con 18 settori su 25 in crescita, la radio conferma un *trend* eccezionale e diffuso, che si sta confermando nei primi mesi del 2004.

La radio, peraltro, manifesta una minore capacità di ampliare il parco di aziende utilizzatrici del mezzo, a fronte di una maggiore capacità di aumentare i livelli medi di *budget* spesi. Del resto, una delle caratteristiche storicamente negative per il mercato italiano, nella pianificazione di questo mezzo, è l'utilizzo marginale che si tende a fare dello stesso, soprattutto se paragonato ad altri paesi europei. Pertanto, la crescita dei livelli medi di investimento attribuiti alla radio è un indicatore certamente positivo che, se dovesse continuare, porterebbe il mezzo ai livelli di cui gode in Europa.

Il mercato, inoltre, si aspetta novità importanti sugli assetti proprietari, destinati ad influire sulla raccolta pubblicitaria a seguito dell'introduzione della cd. legge Gasparri.

Nessuna novità, invece, va registrata nel 2003, se si fa eccezione all'uscita di Radio Dimensione Suono dal Circuito Radio e Reti, che però avrà effetti sul mercato della raccolta pubblicitaria solo a partire dal 2004.

Positivo il risultato per le affissioni (+3,2%), anche in questo caso dovuto ad un deciso aumento degli investitori che usano il mezzo (+9,9%) e una riduzione del *budget* medio di spesa (-6,1%).

Buono il risultato del cinema (+8,7%), mentre risulta inferiore alle attese la crescita di Internet (+5,1%), che rimane un mezzo ancora poco utilizzato, con una quota dell'1,1% nel mercato italiano, contro una quota media globale più che doppia (2,5%).

Un discorso a parte merita la carta stampata. Complessivamente, le stime Fieg parlano di una flessione dello 0,4% per l'intero comparto.

Il risultato è però molto variegato. In particolare, i quotidiani vedono ridursi gli investimenti pubblicitari (-1,3%) per via, fondamentalmente, della pubblicità commerciale nazionale (-5,9%).

Il fenomeno è imputabile ad una riduzione dell'investimento medio (-8,7%); considerando che i quantitativi venduti sono rimasti sostanzialmente stabili (+0,5%), se ne deduce una forte riduzione dei prezzi di vendita, non

compensato dal pur significativo aumento del numero delle aziende investitrici (+3,1%).

Sono ben 19 su 25 i settori che hanno un segno negativo per quanto concerne gli investimenti sui quotidiani.

Il dato particolarmente negativo della pubblicità nazionale è stato compensato da un deciso aumento (+5,9%) nella raccolta pubblicitaria locale, con prezzi sostanzialmente costanti, e da un modesto incremento della pubblicità rubricata (+0,7%) e della pubblicità di servizio (+2,9%).

Continua il costante spostamento dei quotidiani verso l'utilizzo massiccio del colore in pubblicità. Il numero degli annunci a colori è aumentato del 9,8%, mentre sono diminuiti quelli in bianco e nero (-6,7%). Nel 2003, gli annunci a colori hanno rappresentato il 68% dell'intera raccolta pubblicitaria commerciale nazionale; *trend* questo destinato a crescere e a cui si stanno progressivamente adeguando tutti gli editori, che stanno aumentando notevolmente le loro capacità produttive.

Dal punto di vista dell'offerta, non si registrano grandi novità, se si fa eccezione per la definitiva affermazione della *free press* come veicolo di raccolta pubblicitaria. La stima è che questo comparto abbia superato, nel 2003, i 55 milioni di euro.

I periodici chiudono l'anno con una raccolta che cresce dell'1% grazie ai periodici *mass market* (+1,8%), mentre risulta fortemente negativo il risultato per i periodici professionali (-8,6%).

La crescita, seppur modesta, è stata frutto di aumento di quantitativi venduti, con una leggera flessione del prezzo medio, ma il dato più significativo è stata la riduzione del 4,9% del numero degli investitori sul mezzo, valutabile in circa 570 aziende in meno.

È vero che si è trattato di aziende con livelli di investimenti più bassi della media, e questo ha permesso di aumentare il livello di investimento medio, che è cresciuto del 6,2%, ma è altrettanto vero che questo è un segnale negativo per il mezzo.

Il settore dei periodici rimane in forte fermento per quanto concerne il lancio o il *restyling* di nuove testate. Il 2003 può essere caratterizzato come l'anno della battaglia dei periodici femminili e, in particolare, dei mensili.

A fine 2002, Amica (di RCS) veniva trasformato da settimanale a mensile; a febbraio 2003, Mondadori lancia Flair cui segue, a giugno, Flair living; Marie Claire (periodico Hachette in gestione a Mondatori), passa a Rusconi e, ad aprile, viene lanciato Marie Claire maison. Anche Elle (periodico Hachette in gestione a RCS) ritorna a Rusconi e viene rilanciato.

Sempre nel segmento mensili femminili, va segnalato il lancio, a luglio 2003, di Natural Style (di Cairo). Ma forse il lancio più interessante, per lo sforzo profuso e per la forte innovazione di prodotto, è rappresentato da Vanity fair, un settimanale femminile della Condè Nast.

Va, infine, ricordato il lancio di Economy, un settimanale economico Mondatori, il mensile maschile For Man Magazine (di Cairo) e i mensili Rolling Stones e Le Vie del Gusto (di PRS). Tra lanci e *restyiling,* nel 2003 sono stati coinvolti più di 30 periodici *mass market*.

La domanda

Anche l'analisi della domanda non permette di evidenziare linee di tendenza chiare ed inequivocabili. Come indicato nella tabella seguente, tutti i macro segmenti manifestano un *trend* positivo.

Tabella 2.38 Mercato pubblicitario per categoria merceologica (Var. % 2003/2002)

Largo consumo	+4,7
Beni durevoli	+2,2
Beni e servizi per la persona	+2,7
Servizi e attività professionali	+2,8
Tempo libero	+2,1

Fonte: Nielsen Media Research.

Eppure un'analisi di maggior dettaglio della domanda (a livello di singolo comparto) evidenzia come il mercato pubblicitario si è retto - nel 2003 - sugli investimenti dei settori più tradizionali.

Quella tendenza innovativa che aveva caratterizzato il mercato nel quinquennio 1995-2000, così da condurre ad assumere un profilo maggiormente europeo per via dell'accresciuto ruolo del comparto dei servizi, delle telecomunicazioni, della finanza e della distribuzione, sembra essersi arrestata in questi anni di crisi.

Analizziamo i principali segmenti della domanda di pubblicità in Italia.

Gli alimentari si confermano saldamente al primo posto con circa 1.162 milioni di euro di investimenti e con una crescita del 5,1% rispetto all'anno precedente.

A conferma di come il mercato si sia concentrato sui tradizionali settori del largo consumo, va segnalato il risultato del comparto bevande e alcolici (+4,8%), e prodotti per la gestione della casa (+8,1%).

Anche l'andamento positivo del comparto distribuzione può essere fatto rientrare in questo *trend*.

La distribuzione, con un aumento del 16,5%, è il settore con il migliore tasso di crescita di tutto il mercato.

Il confronto, sempre più evidente, tra distributori e produttori, se pur riduce le risorse dei prodotti di marca disponibili per gli investimenti pubblicitari, può costituire uno dei fattori di sviluppo dell'intero mercato pubblicitario, in quanto può spingere entrambi i comparti a massicci investimenti pubblicitari per conquistare la cd. *consumer loyalty*.

Non va dimenticato che, mentre in Italia la distribuzione si classifica intorno all'undicesimo posto nella graduatoria degli investimenti pubblicitari, nelle principali nazioni europee è uno dei principali investitori.

Modesta è la crescita del comparto auto (+3,0%), ulteriormente penalizzato da una diminuzione del 7,1% del segmento moto e veicoli.

Anche le telecomunicazioni (+2,4%) manifestano una dinamica più contenuta.

In passato, si era evidenziato come la fine degli anni Novanta rappresentasse un momento di difficoltà che rischiava di mettere in discussione la capacità di ammodernamento del mercato italiano (che si sarebbe dovuto fondare su un ruolo meno esclusivo del largo consumo e un maggior peso dei servizi). In realtà, il mercato ha scongiurato questo pericolo, riproponendo il largo consumo non solo come settore egemone, ma anche come il solo in grado di reggere i colpi della crisi.

Le tendenze del 2003, come anticipato, confermano ampiamente questa tendenza negativa del comparto dei servizi: servizi professionali (-6,7%); tempo libero (-2,7%); turismo (-6,7%); abitazione (-2,5%); industria ed edilizia (-9,7%); finanza e assicurazioni (-1,6%).

Luci ed ombre compaiono anche nei settori legati alla persona, dove qualche segnale positivo viene dal comparto cura della persona (+4,2%) e oggetti personali (+5,2%), controbilanciato dal segmento *toiletries* stabile, abbigliamento (+1,4%), giochi e articoli scolastici (-1,6%) e farmaceutici (+1,4%).

Infine, dopo un 2002 negativo, va segnalato un "rimbalzo tecnico" per il settore media ed editoria (+7,8%), legato prevalentemente al fenomeno "libri" offerti con quotidiani e periodici e ai nuovi lanci di periodici.

2.2. L'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO IN ITALIA

Audiovisivo

A seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 74, comma 1, Cost., della legge recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione", approvata in via definitiva dal Senato il 29 aprile 2004 (divenuta, in seguito, legge del 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, s.o. n. 82 del 5 maggio 2004), il Governo ha adottato il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003), convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2004).

Nel decreto si prevedeva che l'Autorità, entro il 30 aprile 2004, svolgesse un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato:

a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri, che deve raggiungere almeno il 50%;

b) la presenza sul mercato nazionale di *decoder* a prezzi accessibili;

c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

All'esito di tale accertamento, avvenuto tempestivamente in data 30 aprile 2004, il Consiglio dell'Autorità ha dato mandato ai relatori della relazione tecnica di predisporre lo schema di relazione da presentare al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica contenente i risultati degli accertamenti effettuati con le relative valutazioni, in ordine all'esistenza o meno delle condizioni previste dalla legge. La relazione conclusiva è disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

Telecomunicazioni

Con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 214; s.o. n. 150 del 15 settembre 2003), è stato introdotto il "Codice delle comunicazioni elettroniche", con il quale viene data attuazione alle direttive 2002/19/CE (cd. direttiva accesso), 2002/20/CE (cd. direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (cd. direttiva quadro) e 2002/22/CE (cd. direttiva servizio universale), adottate il 7 marzo 2002 dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Molte le novità contenute nel Codice.

Fra le disposizioni più importanti vi sono quelle che: "ridisegnano" le sfere di competenza dell'Autorità e del Ministero delle comunicazioni (artt. 7 ss.); prevedono forme di cooperazione fra l'Autorità, il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 8); stabiliscono che l'Autorità ed il Ministero, allorché intendano adottare provvedimenti in applicazione del Codice che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, debbano seguire procedure di consultazione e di trasparenza, consentendo alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento (art. 11). In virtù di tali disposizioni, l'Autorità ha stipulato un Accordo di collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - in data 27 gennaio 2004 - in materia di comunicazioni elettroniche, mentre ha adottato, con la delibera n. 453/03/CONS (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004), un apposito regolamento che disciplina le procedure di consultazione.

Sulla base della delega contenuta nell'art. 31 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (cd. legge comunitaria 2001), il Governo ha adottato il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 87; s.o. n. 61 del 14 aprile 2003). Il decreto si propone un duplice obiettivo: da un lato, promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico; dall'altro lato, fornire una base normativa comune a tutte le transazioni in cui la negoziazione degli accordi avviene senza la presenza fisica dei contraenti, mediante la previsione di procedure trasparenti che consentano anche minori costi di produzione ed accrescano la fiducia dei consumatori nei contratti telematici.

Si segnala, inoltre, l'entrata in vigore della legge 10 gennaio 2004, n. 21, recante "Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT)", adottati a Washington il 17 novembre 2000 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 26; s.o. n. 19 del 2 febbraio 2004).

Infine, con decreto del Ministro delle comunicazioni del 1° aprile 2004 sono state approvate le "Modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze", essendosi riconosciuta la necessità di modificare il piano nazionale di ripartizione delle frequenze al fine di adeguarlo alle esigenze di nuove attribuzioni di frequenza alle applicazioni GSM.

Cinematografia

Si segnala l'entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004).

Con decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 69 del 23 marzo 2004), il Governo ha emanato "Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo".

Diritto d'autore

In forza della delega contenuta nell'art. 31 della già citata legge n. 39 del 2002, è stato emanato il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante "Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 87; s.o. n. 61 del 14 aprile 2003). Il decreto disciplina il diritto di riproduzione, di comunicazione di opere al pubblico, di distribuzione, riconosciuti anche a produttori di opere cinematografiche, a radiodiffusori, ad artisti, interpreti ed esecutori, unici titolari del diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico.

Nel medesimo decreto è altresì disciplinata, fino all'emanazione di un apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, la riproduzione privata di fotogrammi e videogrammi, con la determinazione di un compenso da prelevare su apparecchi e supporti di registrazione analogica e digitale.

L'Autorità è individuata quale autorità competente alle ispezioni per lo svolgimento dei compiti indicati all'art. 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", introdotto dall'art. 11, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante "Nuove norme di tutela del diritto d'autore".

Sempre in tema di diritto d'autore, giova ricordare che con decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 159 dell' 11 luglio 2003) - adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 - sono state istituite, presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Mila-

no, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, sezioni specializzate in materia di controversie aventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Infine, si ricorda l'approvazione del cd. decreto Urbani, convertito in legge il 18 maggio 2004, per il quale si rimanda al paragrafo 2.1.5..

Riservatezza delle comunicazioni

In tema di riservatezza delle comunicazioni, va segnalato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 174; s.o. n. 123 del 29 luglio 2003), emanato in forza della delega contenuta nell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127.

Tale decreto, fra l'altro, dà attuazione alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio rispettivamente il 24 ottobre 1995 ed il 12 luglio 2002.

Si segnala in materia altresì la legge 26 febbraio 2004, n. 45 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, n. 48 del 27 febbraio 2004), di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante "Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia", contenente norme in materia di protezione dei dati personali relativi al traffico telefonico.

Par condicio

La legge 6 novembre 2003, n. 313 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 268 del 18 novembre 2003), recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali", ha introdotto diverse modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, prevedendo l'adozione di un apposito "codice di autoregolamentazione" volto a garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici da parte delle predette emittenti.

Il codice è emanato dal Ministro delle comunicazioni, su delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, previo parere della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle competenti Commissioni di Camera e Senato, sulla base di uno "schema" predisposto dalle organizzazioni che rappresentino almeno il 5% del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico.

L'Autorità ha provveduto ad adottare il codice in questione con la delibera n. 43/CSP/04 del 30 marzo 2004, apportando talune modifiche allo schema originario, essenzialmente volte a armonizzarne il contenuto con le leggi nn. 28 del 2000 e 313 del 2003, sia pure nel rispetto della chiara volontà del legislatore di semplificare quam maxime la disciplina della materia.

L'iter di adozione del codice si è concluso con l'emanazione del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante "Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo", sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11- quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004).

Golden share

L'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 299; s.o. n. 196 del 27 dicembre 2003) ha modificato la disciplina della cd. *golden share*, adeguandola alle norme comunitarie. In particolare, tale articolo prevede che:

a) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, debbano essere individuate, fra le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze uno o più poteri speciali di opposizione e di veto;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settori, debbano essere individuate le società dai cui statuti va eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la clausola con la quale è stata attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno o più dei predetti poteri speciali;

c) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, debbano essere individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato.

Autorità amministrative indipendenti

L'art. 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003) ha stabilito che le autorità amministrative indipendenti cui sono attribuite funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, debbano dotarsi, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione e, comunque, di regolazione.

Le autorità dovranno altresì trasmettere al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate, nonché provve-

dere alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.

In linea con la disposizione legislativa precitata, l'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, impone all'Autorità di dotarsi di "forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione".

È inoltre opportuno evidenziare che, nel periodo di riferimento, l'Autorità ha svolto una riflessione generale sulle tipologie di procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità e sulle regole che li disciplinano.

Nell'esaminare tali argomenti e nel ricercare possibili soluzioni, è stata attentamente considerata, non solo la normativa e i principi direttamente ricavabili dalla legge n. 241 del 1990, ma più in generale, l'esigenza di assicurare adeguate garanzie di semplificazione e trasparenza.

Sono stati a tal fine predisposti alcuni regolamenti che incidono in modo rilevante sull'attività procedimentale dell'Autorità.

In tema di accesso, valutate le numerose questioni che concretamente si ponevano nella trattazione delle istanze, si è intervenuti con la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", apportando varie modifiche e integrazioni al precedente testo regolamentare.

Per quanto concerne il procedimento sanzionatorio, sono state formulate, in base alla concreta esperienza ed agli orientamenti emersi in sede giurisdizionale, alcune significative proposte di modifica, poi trasfuse nella delibera n. 336/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 425/01/CONS" (a tal proposito, si veda il paragrafo 3.12.).

In tema di sondaggi, si è cercato di ovviare ad alcuni problemi sorti nella fase di prima attuazione del regolamento. Il testo della proposta contenente le modifiche è stato esaminato dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 novembre 2003 ed approvato con delibera n. 237/03/CSP, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP" (si veda anche il paragrafo 3.7.). Sono state, inoltre, affrontate le problematiche inerenti l'ambito soggettivo e oggettivo del potere ispettivo genericamente attribuito all'Autorità dalla legge n. 481 del 1995, predisponendo, tra l'altro, una ipotesi di "carta dei diritti" del soggetto sottoposto ad ispezione (delibera n. 436/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002").

Ministero delle comunicazioni

Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2004), ha apportato "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

3. GLI INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

3.1. LA TELEFONIA FISSA

3.1.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

Nel periodo aprile 2003-aprile 2004, l'Autorità è intervenuta sia sul mercato *wholesale* (interconnessione e accesso speciale alla rete), sia su quello *retail* (prezzi finali, qualità dei servizi e servizio universale). Inoltre, in coerenza con quanto previsto dal nuovo quadro regolamentare sulle comunicazioni elettroniche, si è posta in essere anche una attività di deregolamentazione, che ha interessato alcuni mercati.

Nelle pagine che seguono si riportano gli interventi regolamentari dell'Autorità nel mercato della telefonia fissa, in relazione ai seguenti aspetti:

a. Offerta di interconnessione di riferimento (OIR) di Telecom Italia;

b. telefonia pubblica;

c. *price cap*;

d. linee affittate;

e. servizio universale;

f. servizio informazione abbonati da clienti Telecom Italia;

g. tutela degli utenti e qualità dei servizi;

h. metodologie contabili, separazione contabile e verifica della contabilità dei costi della società Telecom Italia;

i. piano di numerazione;

j. assegnazione di risorse di numerazione;

k. offerta di reti e servizi R-LAN ad uso pubblico, inclusa quella relativa al *wi-fi*.

Approvazione dell'Offerta di interconnessione di riferimento

In data 15 aprile 2004, l'Autorità ha approvato l'Offerta di riferimento per l'anno 2004 proposta da Telecom Italia lo scorso 31 ottobre 2003, con la richiesta di adeguare alcuni punti ritenuti non rispondenti agli obblighi regolamentari vigenti.

Il listino 2004 presenta una riduzione dei prezzi di interconnessione rispetto all'anno precedente, in linea con quanto programmato dal sistema di *network cap* introdotto dall'Autorità. Le riduzioni sono:

a. paniere a livello SGU: -5,5% (relativo ai servizi in ambito locale);

b. paniere a livello SGT: -3,5% (relativo ai servizi in ambito distrettuale e nazionale);

c. paniere a livello doppio SGT: -1,22% (relativo ai servizi in ambito nazionale).

Con riferimento al paniere dei servizi accessori, l'Autorità, anche in considerazione della valenza pro-competitiva dei servizi di *unbundling*, ha richiesto a Telecom Italia di riformulare i prezzi dei contributi di attivazione CPS e di attivazione dei servizi di *unbundling*.

L'Autorità, coerentemente con gli orientamenti espressi nel corso della consultazione pubblica bandita con delibera n. 16/03/CIR del 17 dicembre 2003, ha ritenuto necessario disporre alcuni adeguamenti in merito a specifici servizi, tra i quali i servizi di fatturazione e di circuito virtuale permanente (accessi xDSL) e le condizioni di fornitura dei servizi di accesso disaggregato e co-locazione. L'Autorità è, inoltre, intervenuta sulle condizioni di offerta del servizio di raccolta da telefonia pubblica determinate per la prima volta da Telecom Italia applicando i criteri dettati dalla delibera n. 12/03/CIR del 27 novembre 2003.

In merito al servizio di raccolta verso numerazioni non geografiche di altri operatori, l'Autorità è infine intervenuta sulle condizioni tecniche per la configurazione di tali numerazioni sulla rete di Telecom Italia

Quanto deciso è avvenuto nel quadro della delibera 3/03/CIR del 6 febbraio 2003, secondo quanto riportato nella Relazione annuale per il 2003, pag. 194 e ss.

Relativamente al canone per l'accesso disaggregato, Telecom Italia ha proposto, nella pubblicazione dell'Offerta di riferimento 2004, lo stesso valore approvato per il 2003 (8,3 euro/mese), che rappresenta - allo stato - il valore più basso d'Europa.

Giova sottolineare che, anche attraverso l'introduzione del *network cap,* l'Offerta di riferimento è stata pubblicata con adeguato anticipo (31 ottobre 2003) rispetto al 1° gennaio 2004 e, conseguentemente, gli operatori interconnessi sono a conoscenza delle condizioni approvate per il 2004 già dai primi mesi dell'anno.

Telefonia pubblica: interventi regolamentari a livello wholesale e retail

Nel periodo di riferimento, l'Autorità è intervenuta sul mercato della telefonia pubblica, sia a livello *wholesale* (delibera n. 12/03/CIR del 27 novembre 2003) che a livello *retail* (delibera n. 182/03/CONS del 28 maggio 2003).

L'intervento a livello *wholesale* è stato posto in essere a seguito di uno specifico procedimento volto a definire la metodologia economico-contabile per la determinazione della quota di *surcharge* per il servizio di accesso alla telefonia pubblica, avviato successivamente all'approvazione dell'Offerta di riferimento 2003 (delibera n. 11/03/CIR del 24 luglio 2003). La quota di *surcharge* rappresenta una tariffa addizionale minutaria richiesta da Telecom Italia agli operatori per il servizio di interconnessione di raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica, finalizzata alla copertura dei costi relativi agli impianti ed alle reti di accesso della telefonia pubblica che, data la natura del servizio, non possono essere finanziati attraverso un canone a differenza di quanto avviene per la telefonia privata (residenziale e affari). Telecom Italia inoltre finanzia parte dei costi relativi alla telefonia pubblica attraverso il fondo del servizio universale.

La metodologia determinata con la delibera n. 12/03/CIR, con le precisazioni disposte nell'approvazione dell'Offerta di riferimento 2004 di cui

alla delibera n. 3/04/CIR, è stata applicata da Telecom Italia per la fissazione del valore della quota di *surcharge* in vigore a partire dall'8 gennaio 2004. Tale valore risulta significativamente inferiore a quello proposto da Telecom Italia prima dell'approvazione della delibera n. 12/03/CIR.

Per quanto riguarda l'intervento a livello *retail*, con la delibera n. 182/03/CONS, l'Autorità ha autorizzato l'offerta di Telecom Italia nella parte in cui prevedeva, con riferimento al traffico internazionale, l'unificazione della struttura per zone a quella applicata alla clientela privata, portando da 5 a 6 le fasce geografiche di tariffazione, producendo una leggera diminuzione dei prezzi applicati, pari allo 0,2%, e così comportando condizioni economiche più vantaggiose per gli utenti. Per quanto riguarda il traffico fisso-mobile, l'Autorità ha altresì autorizzato l'adozione di un ritmo di tassazione uguale verso tutti gli operatori mobili, pari a 21,2 secondi per impulso, ovvero l'allineamento del prezzo delle comunicazioni verso gli operatori mobili originate da apparecchi di telefonia pubblica. Diversamente, invece, per il traffico locale l'Autorità non ha ritenuto condivisibile la proposta di Telecom Italia che, così come originariamente formulata, avrebbe implicato un aumento del 26,4% della spesa dell'utenza per tale tipo di traffico ed ha disposto un incremento del prezzo del servizio di telefonia locale non superiore al 7,2%, pari all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo rilevabile rispetto all'ultima variazione di prezzo relativa al servizio di telefonia locale, intervenuta nel settembre 2000.

L'evoluzione del meccanismo di price cap

Con delibera n. 183/02/CONS del 19 febbraio 2003, è stata indetta una consultazione pubblica finalizzata a raccogliere indicazioni per una successiva evoluzione del meccanismo di *price cap* in vigore fino al 31 dicembre 2002. Il procedimento relativo alla modifica del meccanismo di *price cap* in vigore nel periodo 2000-2002 è stato condotto dall'Autorità tra l'autunno 2002 e la primavera 2003. Sono state valutate tutte le componenti del meccanismo al tempo in vigore, pervenendo a conclusioni successivamente formalizzate nella delibera n. 289/03/CONS del 23 luglio 2003, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi massimi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia".

Con detta delibera, l'Autorità ha modificato il meccanismo di *price cap* precedentemente in vigore. Gli elementi principali della delibera possono essere così brevemente riassunti:

a. introduzione di un *cap* di salvaguardia per quanto concerne il paniere dei servizi a canone, volto in particolare a garantire la tutela dei clienti residenziali sui quali sono meno evidenti gli effetti della concorrenza. Questa fascia di clientela può essere adeguatamente protetta attraverso un meccanismo che porti alla riduzione dei prezzi di alcuni servizi di accesso in termini reali, neutralizzando e anzi utilizzando gli effetti inflativi a favore dei consumatori. Allo stesso tempo, la diffusione dei servizi di *unbundling* e di accesso diretto alla clientela, soprattutto affari, ha prodotto uno scenario favorevole ad una limitazione del controllo regolamentare su determinati servizi di accesso, che infatti è stata introdotta con la delibera stessa;

b. introduzione di un *cap* "neutro", con moderate variazioni dei prezzi dei servizi offerti, per quanto riguarda il paniere dei servizi a traffico. Il riscontro dei livelli dei prezzi delle diverse tipologie di traffico con i corrispondenti livelli di costo, valutati secondo i test di prezzo previsti dalla delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002 sulla parità di trattamento interna-esterna e tenendo conto delle riduzioni previste dal sistema di *network cap* per i costi dei servizi di interconnessione presenti nell'offerta di riferimento, ha consentito tale aumento della flessibilità regolamentare.

Si tratta di un provvedimento importante e ampiamente atteso dal mercato, con il quale l'Autorità ha completato un prima fase volta all'introduzione di un modello di regolamentazione basato sull'utilizzo di tre strumenti principali: un *network cap*, volto a individuare anticipatamente una curva evolutiva dei prezzi di interconnessione e contestualmente a garantire una migliore pianificazione degli investimenti agli operatori e maggiore flessibilità regolamentare ; l'adozione di misure volte ad assicurare il rispetto della parità di trattamento tecnico-economica tra gli operatori nuovi entranti e le divisioni commerciali dell'operatore *incumbent*, nell'accesso ai servizi intermedi offerti dalle divisioni *wholesale* di questi ultimi; l'adozione di un *price cap* inteso a simulare il meccanismo concorrenziale e garantire certezze al mercato e ai consumatori per quanto riguarda la ragionevole tutela dei margini competitivi ed evoluzione/trasparenza dei prezzi finali dei servizi tradizionali di fonia (e di accesso *dial up* a Internet).

Il nuovo regime di controllo dei prezzi si applica fino al 31 dicembre 2006.

Regolamentazione delle linee affittate

Agli inizi del mese di aprile 2003, è stato avviato il procedimento "revisione dell'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia". Tale procedimento si è concluso con la pubblicazione della delibera n. 304/03/CONS del 5 agosto 2003 nella quale si è stabilita una riduzione media dei prezzi dell'offerta *retail* del 5,25 %. Oltre alla menzionata riduzione media, si è provveduto ad imporre una specifica riduzione (-7%) ai circuiti a 2 Mbit/s. La riduzione delle condizioni economiche è stata stabilita alla luce del confronto internazionale e dei dati contabili e nell'ottica della futura introduzione di un meccanismo di programmazione su base pluriennale. Un siffatto meccanismo, in grado di garantire analoghe riduzioni anche per gli anni a venire, potrà eventualmente essere introdotto solo a valle delle analisi di mercato previste dal nuovo quadro regolamentare comunitario. Sulla base delle valutazioni delle condizioni complessive di replicabilità delle offerte, delle analisi dei dati della contabilità regolatoria e della stima dei costi evitabili, si è inoltre proceduto ad ampliare il differenziale *retail-wholesale* fissandolo pari al 12%.

La delibera n. 304/03/CONS ha anche provveduto ad introdurre significativi miglioramenti nelle condizioni tecniche di fornitura del servizio. Tali miglioramenti sono attribuibili, in parte, alla revisione di alcuni parametri già previsti nel *service level agreement* approvato con la delibera n. 711/00/CONS e, in parte, all'introduzione di nuovi parametri quali ad esempio il numero massimo di ore solari annue di indisponibilità del servizio.

Le nuove offerte di linee affittate *retail* e *wholesale* sono state definitivamente approvate con delibera n. 440/03/CONS con la quale si è intervenuti ulteriormente su alcuni aspetti di dettaglio relativi alle condizioni tecniche di fornitura del servizio.

Il servizio universale

In data 15 giugno 2003, Telecom Italia ha presentato all'Autorità la relazione contenente il calcolo del costo netto sostenuto nell'anno 2002, pari a circa 154 milioni di euro, per fornire i servizi di telefonia vocale, di informazione abbonati e di telefonia pubblica, oggetto degli obblighi di servizio universale allora vigenti ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d.P.R. 318/97.

La principale novità del costo netto del servizio universale per l'anno 2002 è costituita dalla richiesta di finanziamento, da parte di Telecom Italia, del cd. costo netto delle categorie agevolate derivante dall'applicazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela ai sensi delle delibere n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS. In ottemperanza alle disposizioni regolamentari, Telecom Italia pratica il 50% di riduzione del prezzo del canone di abbonamento a categorie di clienti che presentano particolari condizioni di disagio economico e l'esenzione totale per i clienti che utilizzano sistemi di comunicazione DTS (dispositivo telefonico per sordomuti). Nel corso del 2002, oltre 59.000 clienti di Telecom Italia hanno fruito delle condizioni economiche agevolate.

Per quanto concerne il calcolo del costo netto della telefonia vocale e della telefonia pubblica, Telecom Italia ha identificato le aree di centrale SL (stadio di linea) potenzialmente non remunerative a partire da un bacino di aree SL qualificabili come aree oggetto di obblighi di servizio universale in capo a Telecom Italia identificate con la delibera n. 14/02/CIR. In conseguenza di ciò, anche per il futuro e a prescindere dalla remunerativitá o meno delle aree SL sul territorio nazionale, sarà ammesso al meccanismo di ripartizione solo il costo netto delle aree SL facenti parte del succitato bacino.

L'Autorità ha valutato come iniquo l'onere di fornitura del servizio universale sulla base di un'analisi dell'evoluzione della concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni rispetto agli anni 2001 e 2000, per i quali il livello di competitività rilevato era già stato considerato sufficiente a qualificare come iniquo tale onere e ha quindi determinato l'applicabilità del meccanismo di ripartizione. In considerazione di ciò l'Autorità ha incaricato la società Europe Economics, selezionata sulla base di una procedura di gara comunitaria, di verificare il calcolo del costo netto del servizio universale. In esito all'attività di controllo, Europe Economics ha determinato una serie di rettifiche sia di natura metodologica, sia in termini di procedure di calcolo rispetto al valore del costo netto presentato da Telecom Italia. Le risultanze dell'attività di verifica hanno quindi condotto ad una significativa riduzione, rispetto alla richiesta, del valore di costo netto ammesso al meccanismo di ripartizione.

In merito ai vantaggi di mercato derivanti dalla fornitura del servizio universale, non sono state riscontrate significative novità rispetto alla situazione e ai controlli effettuati negli anni 2000 e 2001.

Relativamente al meccanismo di esenzione, nonostante l'anno 2002 sia stato caratterizzato da uno sviluppo della concorrenza in termini di maggior numero di operatori presenti sul mercato, in termini di incremento della domanda dei servizi di interconnessione, del traffico complessivo del mercato e delle quote di mercato degli operatori alternativi, i costi di interconnessione degli operatori nuovi entranti hanno costituito la quota preponderante dei costi totali sostenuti da questi ultimi. L'Autorità ha quindi proposto la conferma della soglia dell'1% - conseguita dal singolo operatore – sul totale dei ricavi netti degli operatori di telecomunicazioni, come limite al di sotto del quale gli stessi sono esentati dall'obbligo di contribuzione al fondo del servizio universale. Tale soglia, da un lato, ripartisce i contributi nel modo più ampio possibile e, dall'altro lato, tutela gli operatori di più recente ingresso sul mercato, caratterizzati da ricavi ancora non elevati e alti costi di interconnessione.

Le risultanze finali del controllo del calcolo del costo netto e gli orientamenti proposti dall'Autorità in merito al costo netto da ripartire ed alle quote di contribuzione degli operatori sono stati pubblicati dall'Autorità con la delibera n. 2/04/CIR dell'8 aprile 2004, con la quale è stata anche avviata una consultazione pubblica finalizzata all'acquisizione delle posizioni dei soggetti interessati in merito agli orientamenti proposti dall'Autorità.

Condizioni economiche di offerta del servizio d'informazione abbonati "12" per le chiamate originate da clientela Telecom Italia s.p.a.

L'Autorità, con la delibera n. 103/03/CONS del 16 aprile 2003 ha autorizzato un limitato aumento (pari a circa 1 euro/cent), volto sostanzialmente al recupero dell'inflazione, per quanto riguarda l'offerta del servizio d'informazione abbonati per le chiamate originate dalla clientela di Telecom Italia.

Tutela degli utenti e qualità dei servizi

L'Autorità ha approvato, in data 24 luglio 2003, la delibera n. 179/03/CSP, recante "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 1,comma 6, lett. b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249", che gli operatori debbono adottare per assicurare un corretto e trasparente rapporto con gli utenti e per dare a quest'ultimi la certezza dei propri diritti.

Nel provvedimento sono indicati:

a. i criteri generali relativi alla qualità dei servizi di telecomunicazioni;

b. le disposizioni minime di riferimento per l'adozione, da parte degli organismi di telecomunicazioni, delle carte dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.

La direttiva costituisce un punto di riferimento per l'utente, che sarà facilitato nella conoscenza dei suoi diritti e delle sue prerogative e, per il fornitore di servizi, che avrà a disposizione un chiaro strumento sul quale basare l'approccio alla qualità dei servizi e la stesura delle carte dei servizi. Queste ultime assumono il ruolo di principale veicolo di informazione e di trasparenza nei confronti degli utenti e delle loro associazioni.

La nuova procedura prevede che gli operatori inviino preventivamente all'Autorità gli schemi di carte dei servizi e che in ogni caso le mettano a disposizione del pubblico.

Si prevedono quindi tempi certi (45 giorni massimo) per la chiusura dei reclami ed un continuo dialogo tra organismo ed abbonato ad evitare che il reclamo resti senza esito.

Al fine di consentire all'utente la scelta consapevole tra le diverse offerte, la direttiva fornisce indicazioni sui contenuti informativi minimi commerciali, contrattuali e tecnici che gli operatori si impegnano a fornire. Questi vanno dai prezzi alle modalità di tassazione e fatturazione, dalle condizioni tecniche di utilizzo dei servizi alle prestazioni tecniche minime garantite, dalla cessione dei crediti alle penali, fino alle modalità di recesso e di restituzione di somme anticipate.

L'attivazione di nuove offerte, incluse quelle gratuite, dovrà avvenire solo previa adeguata informazione dell'abbonato.

L'organismo responsabile dell'erronea attivazione o disattivazione di servizi o fornitura di beni non richiesti dovrà farsi carico del ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali pre-esistenti.

In tema di garanzie, particolare attenzione è stata posta nel chiedere che siano date informazioni ad abbonati e utenti sulle facilitazioni previste per soddisfare le esigenze dei diversamente abili e degli anziani e sulle misure che consentono l'esercizio del diritto di scelta riguardo all'uso di servizi informativi o interattivi da parte dei minori, in base alla convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata con legge n. 176/91. Queste includono le informazioni relative alla disponibilità del blocco selettivo di chiamata.

In tema di qualità, gli operatori dovranno scegliere, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive dell'Autorità, gli indicatori, i metodi di misura e gli *standard* generali e specifici di qualità dei servizi. La documentazione di fatturazione, ove applicabile, sarà il veicolo principale di comunicazione agli utenti dei risultati ottenuti. In ogni caso gli operatori dovranno comunicare all'Autorità le modalità di pubblicazione dei dati riguardanti la qualità.

Le carte dei servizi dovranno indicare, infine, i casi di indennizzo a richiesta e di quelli relativi al mancato rispetto degli *standard* di qualità, le modalità di indennizzo, e tempi certi per gli accrediti.

Il quadro generale di riferimento delineato con la direttiva contribuisce a favorire la trasparenza nei rapporti tra consumatori e operatori e, conseguentemente, a determinare la diminuzione del contenzioso (per una ulteriore trattazione del contenuto della delibera n. 179/03/CSP, si rimanda ai successivi paragrafi 3.1.2. e 3.2.2.).

In linea con quanto previsto nella direttiva generale (delibera n. 179/03/CSP) alla fine del 2003 sono stati avviati due procedimenti istruttori, uno relativo alla qualità dei servizi di telefonia vocale (43/DR/03) e l'altro in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi televisivi a pagamento (44/DR/03).

Il primo procedimento provvederà ad individuare, anche sulla base di quanto previsto dall'allegato n. 6 del Codice delle comunicazioni elettroniche, i parametri e i relativi metodi di misura da utilizzare ai fini della comparabilità della qualità dei servizi di telefonia vocale, nonché a fissare gli obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale.

Il secondo procedimento, invece, è finalizzato ad emanare una direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi televisivi a pagamento. La direttiva individuerà criteri specifici per l'emanazione di carte dei servizi da parte degli operatori di piattaforme *pay-tv* via etere terrestre, satellite e cavo, specificando il dettaglio di informazioni che devono essere offerte agli utenti al fine di garantire loro un livello adeguato di trasparenza contrattuale e comparabilità dei servizi.

Nell'ambito di entrambi i procedimenti sono state avviate diverse consultazioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e con gli operatori del settore.

Metodologie contabili, separazione contabile e verifica della contabilità dei costi di Telecom Italia

Attualmente, è in corso presso l'Autorità il lavoro per lo sviluppo della metodologia e dei modelli di costo basati sui costi incrementali, che dovrebbe completarsi entro il 2004.

L'avvio del procedimento è stato preceduto da una consultazione pubblica, avviata con delibera n. 258/02/CONS.

Con la delibera n. 48/03/CONS, sono state pubblicate, anche sul sito *web* dell'Autorità, le relazioni di verifica condotte dall'*auditor* incaricato sul sistema contabile, sulla separazione contabile e sulla contabilità regolatoria (quest'ultima è disponibile in forma completa unitamente alla relazione di verifica) dell'operatore notificato di rete fissa, relativamente all'esercizio 2000.

Sono attualmente in corso di pubblicazione le verifiche relativamente all'esercizio 2001, caratterizzato da un significativo ampliamento dei dati disponibili in virtù del maggiore dettaglio di separazione contabile imposto ai sensi della delibera n. 152/02/CONS. Sono infine in via di attivazione le procedure collegate con la verifica dell'esercizio 2002 e la relativa contabilità regolatoria.

Modifiche al piano di numerazione nazionale

Con la delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003, l'Autorità ha adeguato il Piano di numerazione nazionale, anche a seguito dell'attività di monitoraggio svolta con riferimento alla rispondenza dello stesso piano all'evolversi delle esigenze del mercato ed alla promozione dello sviluppo e della diffusione di servizi innovativi, nonché alla piena interoperabilità dei servizi, alla disponibilità delle risorse di numerazione e alla loro efficiente allocazione, alle esigenze di tutela del consumatore. In particolare, relativamente a quest'ultimo aspetto, sono stati introdotti meccanismi di trasparenza tariffaria al fine di garantire, attraverso l'introduzione di soglie di prezzo, una immedia-

ta correlazione tra la numerazione ed il prezzo praticato all'utente per la relativa chiamata.

Con la revisione del Piano di numerazione sono stati anche avviati gli adempimenti per l'introduzione di una categoria specifica di numerazioni dedicata all'offerta di servizi di informazione abbonati. A tal fine, è stata avviata una consultazione pubblica (delibera n. 1/04/CIR), il cui termine è il 16 maggio 2004, volta a fissare le condizioni per l'attribuzione dei diritti d'uso di queste numerazioni ("12XY") alle imprese che intendono operare in tale segmento di mercato e per l'avvio operativo dei servizi su tali numerazioni a partire dal 1° gennaio 2005. Contestualmente, cesserà l'offerta del servizio di informazione abbonati sulla numerazione 12 da parte di Telecom Italia, servizio che peraltro il Codice delle comunicazioni ha considerato non necessario mantenere nell'ambito oggettivo del servizio universale, stante l'esistenza rilevata di una pluralità di offerte in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile.

Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero della salute

Con la delibera n. 15/03/CIR del 29 gennaio 2003, è stato assegnato al Ministero della salute il codice di pubblica utilità "1500", ai fini dell'accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio di comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica.

Regolamentazione dell'offerta di reti e servizi R-LAN ad uso pubblico, inclusa quella relativa al wi-fi

Il crescente interesse dimostrato dall'utenza verso soluzioni di accesso ad Internet senza fili, ha portato, nel corso degli ultimi anni, ad un notevole sviluppo della implementazione di reti locali mediante tecnologie senza filo (*wireless*), in particolare radio, denominate generalmente *wireless* LAN o Radio LAN. Sebbene tali tecnologie siano nate per la realizzazione di reti locali e, quindi, per la sostituzione/integrazione, per lo più, da parte di utenti *business,* delle proprie infrastrutture di rete locale cablata ad uso privato, si sono evolute fino a poter offrire servizi di natura diversa, come l'accesso senza fili da luoghi privati o pubblici alle reti, interessando quindi sia il mercato della rete pubblica fissa, sia quello della rete mobile (seppure quest'ultimo con servizi che presentano limitazioni rispetto a quelli generalmente mobili).

Le bande previste per l'offerta pubblica di servizi R-LAN, a 2,4 e 5 GHz, sono dette ad uso collettivo in quanto non è prevista l'assegnazione individuale di frequenze e la protezione dalle interferenze. Le medesime bande sono allo stesso tempo adibite anche all'uso di altri dispositivi di debole potenza (SRD, *short range device*), per servizi come ad esempio RFID (*radio frequency identification*), AVI (*automated vehicle identification*), MDA (*movement detection and alert*), telecomandi, allarmi, PAN (*personal area network come home rf, bluetooth*), ISM (*instrumental, scientific and medical*), ecc..

I citati sviluppi delle tecnologie e degli *standard*, nonché le richieste provenienti dal mercato hanno evidenziato la necessità di una regolamentazione per l'offerta pubblica delle Radio-LAN, precedentemente limitata ai soli sistemi di tipo privato. Nel corso della seconda metà del 2002 e fino a marzo 2003, sia l'Autorità che il Ministero avevano partecipato attivamente ai lavori della Commissione europea che hanno condotto all'adozione della Raccomandazione n. 203/2003 del 20 marzo 2003, volta a rendere meno restrittivo il sistema autorizzativo. Secondo detta Raccomandazione, infatti, gli Stati membri dovrebbero consentire una offerta pubblica di sistemi R-LAN al massimo mediante un sistema di autorizzazione generale nelle bande ad uso collettivo.

Successivamente, sia l'Autorità che il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno collaborato per la definizione del quadro regolamentare per tale settore, che appariva innovativo per il mercato italiano. Era infatti la prima volta che nasceva l'esigenza di disciplinare l'offerta di servizi pubblici che utilizzano frequenze collettive senza specifica licenza.

Dopo aver effettuato una consultazione con i soggetti interessati, il 28 maggio 2003, in parallelo, venivano adottati la delibera dell'Autorità n. 183/03/CONS ed il decreto ministeriale 28 maggio 2003, che definivano il quadro di settore. Tali provvedimenti già contenevano gli elementi di conformità al nuovo quadro delle comunicazioni elettroniche (che sarebbe entrato in vigore il successivo 25 luglio 2003).

Il decreto ministeriale ha provveduto alla regolamentazione amministrativa del sistema di autorizzazione ed alla disciplina sulla modalità di utilizzo delle frequenze (locali aperti al pubblico o aree confinate a frequentazione pubblica), mentre l'Autorità ha provveduto a disciplinare gli aspetti relativi alla definizione regolamentare dei servizi e delle reti oggetto di offerta, all'interconnessione, alla tutela dell'utenza, allo sviluppo della concorrenza.

In particolare sull'ultimo punto, l'Autorità, nella delibera citata, ha emanato disposizioni in materia di accesso ai siti, stabilendo che i soggetti titolari di aree di particolare interesse non operano discriminazioni tra R-LAN ed altre tecnologie di accesso, ed in materia di accesso alla rete fissa, stabilendo che l'operatore notificato quale avente notevole forza di mercato, allo stato Telecom Italia, dovesse:

a. nel caso di fornitura dei servizi R-LAN pubblici, direttamente o indirettamente, introdurre un regime di separazione contabile;

b. rispettare il principio di non discriminazione (parità di trattamento) tra proprie divisioni commerciali o società controllate o collegate ed altri soggetti autorizzati, nella eventuale condivisione di apparati e segmenti di accesso alla rete pubblica fissa, includendo quindi e non restringendo ad essi l'applicabilità, quelli relativi alla rete DECT/CTM e quelli di telefonia pubblica, come le cabine, qualora utilizzati per la fornitura dell'accesso R-LAN;

c. nella fornitura di servizi di *unbundling* e *wholesale* xDSL, evitare discriminazioni fra richieste relative ad apparecchiature terminali di tipo tradizionale ed apparecchiature per R-LAN.

Lo sviluppo del mercato, che ha portato finora a una copertura del territorio stimabile in circa 800 *hot-spot* (aeroporti, alberghi, centri commerciali, ecc.), dovrebbe passare nel breve periodo da una fase ancora sostanzialmente sperimentale, con offerte tese a testare le modalità di utilizzo e la propensione alla spesa, ad una fase più matura, anche con accordi tra gestori, con una offerta maggiormente professionale, geograficamente diffusa anche mediante utilizzo del *roaming*.

3.1.2. Gli interventi in materia di vigilanza

Nel 2003 e nei primi mesi del 2004 l'attività di vigilanza sui servizi di telefonia fissa ha riguardato principalmente le seguenti attività:

a. verifica delle condizioni di offerta al pubblico praticate dall'*incumbent* attraverso il listino generalizzato;

b. verifica delle condizioni di offerta al pubblico praticate dall'*incumbent* attraverso pacchetti sconto ed offerte specifiche;

c. trattamento delle segnalazioni degli utenti;

d. verifiche della corretta applicazione della normativa di settore con particolare riferimento al corretto impiego delle numerazioni;

f. verifiche sulle modalità di erogazione dei servizi: qualità dei servizi, carte dei servizi e *call center*;

g. comunicazione del prezzo del servizio 12 di informazione abbonati.

La verifica delle condizioni di offerta al pubblico praticate dall'incumbent attraverso il listino generalizzato

Il controllo dei prezzi praticati alla generalità della clientela è svolto attraverso l'applicazione di un meccanismo di *price cap*.

Come già descritto nel paragrafo precedente, con l'adozione della delibera n. 289/03/CONS, è stata innovata la preesistente disciplina di cui alla delibera n. 171/99, successivamente modificata dalle delibere n. 847/00/CONS e n. 469/01/CONS.

I vincoli stabiliti dalla delibera n. 289/03/CONS riguardano i servizi di accesso, i servizi a traffico commutato e, a partire dal 2004, la variazione della quota di retention relativa alle chiamate fisso-mobile.

Per quanto riguarda le chiamate internazionali da rete fissa, in considerazione di un'offerta di servizi intermedi di terminazione del traffico internazionale ampia ed articolata e tale da caratterizzare un mercato contendibile, l'Autorità ha valutato di non sottoporre tali servizi a regime di *price cap*, riservandosi di rivedere tale valutazione all'esito delle analisi di mercato previste dal nuovo quadro normativo europeo.

La tabella che segue riporta i vincoli determinati a partire dal valore dell'IPC (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) per gli anni 2003 e 2004:

Tabella 3.1 Vincoli di *price cap* stabiliti dalla delibera n. 289/03/CONS (%)

Aggregati	Vincoli delibera	Vincoli 2003	Vincoli 2004
Accesso	IPC - 0	+ 2,3	+ 2,5
Canoni abbonamento residenziali	IPC - IPC	0	0
Traffico commutato	IPC - IPC	0	0
Fisso-mobile (*retention*)	IPC - 6	-	- 3,5

Fonte: Autorità.

Allo scopo di ottemperare agli obblighi previsti dalla delibera n. 289/03/CONS, nell'arco di tempo che qui si esamina, sono state realizzate da Telecom Italia due manovre in materia di prezzi generalizzati dei servizi.

La prima, che rappresenta l'unica variazione introdotta nel corso del 2003, con decorrenza 15 settembre 2003, ha avuto a riguardo sia i prezzi dei servizi di accesso (solo per la clientela residenziale), che i prezzi dei servizi a traffico.

In particolare, per quanto concerne l'accesso, è stato realizzato un incremento del prezzo dei contributi previsti per l'attivazione di nuovi impianti e per il trasloco di linee, nonché per i canoni mensili di alcuni servizi di accesso sia su rete PSTN che ISDN.

Per quanto attiene ai servizi a traffico, la manovra ha avuto l'effetto di eliminare il cosiddetto "gomito" relativo al prezzo del traffico locale - in base al quale era prevista una tariffa agevolata per i minuti di traffico effettuati successivamente al 15° minuto[1] - e di introdurre un unico prezzo, indipendente dalla distanza del collegamento, per le chiamate interdistrettuali[2] in orario di punta, coerentemente con quanto già fatto per la fascia ridotta.

Il prezzo, per quanto riguarda il traffico locale, è stato incrementato in modo tale che, tanto per la fascia ridotta, quanto per quella intera, il prezzo del traffico oltre i 15 minuti è stato portato al livello più elevato previsto per il traffico fino a 15 minuti (da 1,43 a 1,58 euro/cent e da 0,82 a 0,91 euro/cent , rispettivamente per la fascia intera e per quella ridotta).

L'applicazione dei prezzi proposti da Telecom Italia comporta, rispetto alla valorizzazione dei panieri dei consumi dell'anno 2001 (quello adottato per le valutazioni secondo la disciplina in vigore) effettuata applicando i prezzi in vigore al 31 dicembre 2002, un aumento della spesa associata al paniere dei servizi di accesso pari al 2,3% (circa 100 milioni di euro).

La spesa complessiva per il paniere dei servizi a traffico commutato, invece, rimane sostanzialmente invariata. Infatti, la riduzione di spesa per il traffico interdistrettuale pari a circa 36,7 milioni di euro è compensata da un incremento di spesa per il traffico locale all'incirca dello stesso importo.

Nella tabella che segue sono riportate le variazioni di spesa complessiva relative all'anno 2003 determinate per effetto della manovra, raffrontate con i vincoli annuali derivanti dalla delibera n. 289/03/CONS.

(1) L'agevolazione era stata introdotta per favorire con prezzi più contenuti lo sviluppo dell'accesso ad Internet in *dial up,* dove le comunicazioni sono solitamente di durata maggiore di 15 minuti.

(2) La differenziazione era già assente per le comunicazioni effettuate in fascia *off- peak*.

Tabella 3.2 Impatto della manovra del 15 settembre 2003 di variazione dei prezzi del listino generalizzato di Telecom Italia

Paniere Accesso	Impatto della manovra (m.ni euro)	Impatto della manovra (%)	Vincoli 2003 (%)
Totale	+100,1	+2,3	+2,3
Contributi	+26,2	+19,5	
Canoni	+73,9	+1,8	
Paniere Traffico			
Totale	-0,1	0,0	0,0
Locale	+36,6	+1,8	
Interdistrettuale	-36,7	-3,0	

Fonte: Autorità.

La seconda manovra proposta da Telecom Italia, a partire dal 1° gennaio 2004, ha subìto una prima valutazione negativa da parte dell'Autorità in quanto prevedeva un prezzo differenziato per le nuove attivazioni, sia su rete PSTN che ISDN, in relazione alla circostanza che le stesse fossero conseguenti o meno ad un rientro verso Telecom Italia di clienti che avessero fruito o meno del servizio di accesso disaggregato offerto da un operatore alternativo.

Tale differenziazione non era sorretta, ad avviso dell'Autorità, da un'effettiva differenza di modalità di erogazione o di costi che Telecom Italia sostiene per offrire il servizio corrispondente alle categorie di clienti come sopra definite e, pertanto, è parsa essere censurabile sotto il profilo della discriminatorietà.

Il criterio utilizzato per definire la differenziazione di prezzo proposta, e cioè la situazione soggettiva del richiedente quale cliente in *unbundling* di un altro operatore, rappresenta anche un criterio atto a generare effetti anticompetitivi, in quanto finalizzato a favorire l'adesione ai servizi offerti dall'operatore notificato da parte dei clienti degli operatori concorrenti.

La manovra è stata successivamente adeguata secondo gli indirizzi stabiliti dall'Autorità e ha subìto una ulteriore variazione allorquando è stato disponibile il definitivo valore dell'IPC.

Le variazioni di prezzo complessivamente realizzate hanno avuto riguardo all'aggregato dell'accesso ed, in particolare, alle voci contributi (nuovo impianto, traslochi, trasformazioni da PSTN a ISDN e subentri) e canoni di abbonamento, questi ultimi incrementati di circa il 3% esclusivamente per la categoria affari.

L'applicazione dei prezzi proposti da Telecom Italia comporta un aumento complessivo della valorizzazione del paniere dell'accesso, rispetto a quella effettuata applicando i prezzi in vigore al 31 dicembre 2003, pari all'1,24% (circa 55,4 milioni di euro).

Nella tabella che segue si riportano le variazioni di spesa prodotte dalla manovra, stimate attraverso la valorizzazione del paniere dei consumi dell'anno 2002, raffrontate con il vincoli annuali imposti dalla delibera n. 289/03/CONS.

Tabella 3.3 Impatto della manovra di inizio 2004 di variazione dei prezzi del listino generalizzato di Telecom Italia

Paniere Accesso	Impatto della manovra (cumulato) (m.ni euro)	Impatto della manovra (cumulato) (%)	Vincoli 2004 (%)
Totale	+55,4	+1,2	+2,5
Contributi	+14,6	+9,7	
Canoni	+40,8	+0,9	

Fonte: Autorità.

La verifica delle condizioni di offerta al pubblico praticate dall'incumbent attraverso pacchetti sconto ed offerte specifiche.

Per quanto attiene alla verifica delle condizioni di offerta al pubblico praticate dall'*incumbent* attraverso pacchetti sconto, l'Autorità verifica i prezzi dei servizi finali proposti da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 152/02/CONS che disciplina l'applicazione del principio di parità di trattamento interna/esterna.

Le verifiche hanno la finalità di valutare sia l'orientamento al costo delle condizioni di offerta al pubblico praticate da Telecom Italia, sia la sostenibilità, da parte di un operatore concorrente, di offerte analoghe a quelle commercializzate dall'operatore notificato.

Le valutazioni sono effettuate attraverso appositi strumenti di analisi approntati anche attraverso informazioni acquisite dagli operatori attivi sul mercato.

Le offerte di Telecom Italia sono analizzate sulla base di dati di consumo effettivi (numero di conversazioni e traffico telefonico) dei clienti sottoscrittori e tenendo conto delle eventuali voci di costo aggiuntive che l'offerta può presentare, quali contributi di attivazione e canoni mensili.

Per le offerte pervenute nel corso dell'anno 2003 e valutate applicando i test di prezzo previsti dalla delibera n. 152/02/CONS, non sono stati riscontrati motivi ostativi alla commercializzazione, sia sotto il profilo dell'orientamento al costo che della sostenibilità da parte di un operatore di telecomunicazioni efficiente.

Una citazione a parte merita l'offerta con la quale Telecom Italia si è aggiudicata la gara bandita dalla CONSIP s.p.a. per la fornitura di servizi di telefonia fissa, mobile e di connettività IP alla Pubblica Amministrazione.

Gli uffici dell'Autorità hanno condotto una valutazione dei prezzi per quanto attiene alla verifica dell'orientamento al costo dei medesimi rilevando - per la telefonia vocale - condizioni di sotto costo per tutti e tre i segmenti interessati: distrettuale, interdistrettuale e fisso-mobile.

Elementi di criticità sono stati rinvenuti anche con riferimento al canone mensile di linee telefoniche, all'offerta di giunzioni tra PABX, all'accesso ad Internet per mezzo di linea dedicata xDSL, sia per i profili di orientamento al costo che per quelli di replicabilità.

Trattamento delle segnalazioni degli utenti

L'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249, conferisce all'Autorità il compito di "intervenire nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazione e gli utenti privati".

L'Autorità, a tal fine, con delibera n. 182/02/CONS, successivamente modificata ed integrata con delibera n. 307/03/CONS, ha adottato "il regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti".

Nel periodo compreso fra gennaio e dicembre 2003, sono pervenute all'Autorità alcune migliaia di istanze, da parte di utenti e consumatori.

Le istanze pervenute, spesso inviate tramite gli appositi modelli predisposti dall'Autorità con le medesime delibere sopra citate (modello "S" allegato alle delibere) e disponibili quindi sul sito della stessa, hanno riguardato numerose tipologie di richieste, in particolare:

a. richieste di risoluzione delle controversie;

b. richieste di indennizzi vari in conformità a quanto disposto dalle carte dei servizi dei diversi operatori;

c. denunce di violazioni di leggi e norme con richiesta di elevare le previste sanzioni;

d. segnalazioni di comportamenti di carattere generale che non afferiscono a violazioni di specifiche norme, ma mettono in luce aspetti sui quali è opportuno condurre approfondimenti ai fini di eventuali interventi di natura regolatoria.

Nel mese di novembre 2003, in considerazione della ingente mole di segnalazioni inviate giornalmente dagli utenti, l'Autorità ha costituito una apposita "unità per la gestione delle segnalazioni", con il compito di seguire tutte le segnalazioni pervenute.

La gestione sistematica di tutte le segnalazioni, attraverso l'analisi e la codifica in formato elettronico di tutte le casistiche segnalate, con la conseguente richiesta di informazioni all'operatore interessato ed analoga comunicazione al cittadino segnalante, ha comportato la risoluzione di numerose controversie, senza che fosse necessario sottoporli ulteriormente agli organismi di conciliazione o all'Autorità.

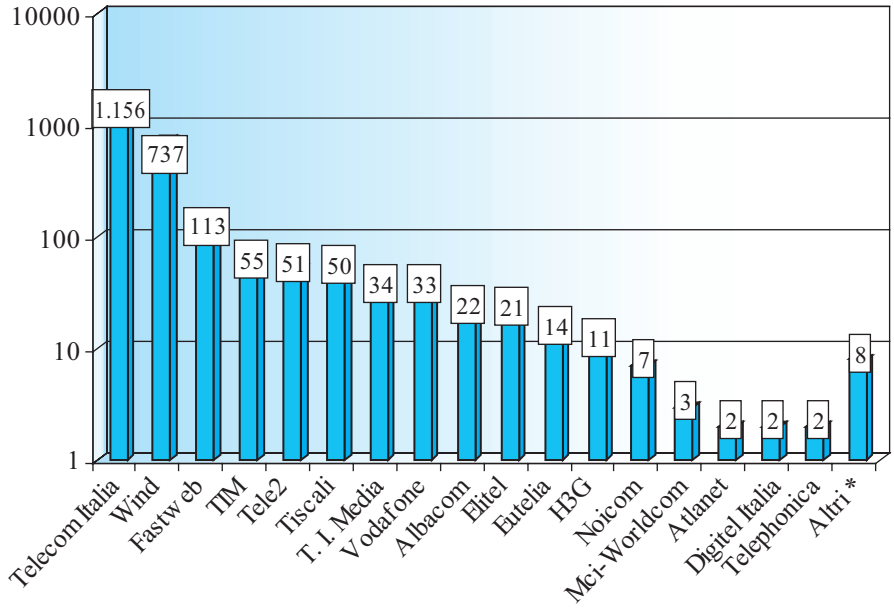
Infatti, in numerosi casi l'operatore interessato ha riconosciuto il disservizio e vi ha posto rimedio a seguito della segnalazione dell'Autorità, ottemperando anche, ove previsto, alle richieste di indennizzi ed alla corresponsione delle penali stabilite nelle carte dei servizi.

La sistematica analisi e codifica di tutte le segnalazioni degli utenti consente, inoltre, di verificare la conformità del comportamento degli operatori nei confronti degli utenti, sia rispetto alla normativa del settore delle telecomunicazioni, sia rispetto alle norme generali di tutela del consumatore e rappresenta, infine, il necessario osservatorio istituzionale anche al fine del corretto indirizzo dell'attività regolamentare.

Inoltre, sono state esaminate le segnalazioni pervenute, in particolare i reclami per l'attivazione di servizi o pacchetti non richiesti (modulo D) non soltanto alla luce della regolamentazione di settore, ma anche per quanto concerne le norme previste dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza", per la segnalazione agli organismi competenti.

La figura 3.1 mostra il numero delle segnalazioni ricevute dall'Autorità nei primi 5 mesi di attività dell'unità suddetta.

Figura 3.1 Segnalazioni ricevute dall'Autorità per operatore interessato (dicembre 2003-aprile 2004)



* Albacom Amps, Atti Way, Com Tel, Consiagnet, Fastweb Med, King Kom, Planet work, Wirenet Comm., con una segnalazione.

Fonte: Autorità.

Verifiche della corretta applicazione della normativa di settore con particolare riferimento al corretto impiego delle numerazioni

Nel corso del 2003, l'Autorità ha emanato la delibera n. 9/03/CIR con la quale sono state introdotte significative modifiche al piano di numerazione di cui alla delibera n. 6/00/CIR, sia sotto il profilo della trasparenza che, più in generale, della tutela dell'utenza.

L'associazione di una particolare numerazione ad una specifica tipologia di servizi realizzata dal piano consente all'utenza di orientarsi più agevolmente rispetto alle innumerevoli proposte di servizi fatte dagli operatori; allo stesso tempo, il vincolo di prezzo massimo imposto a talune numerazioni garantisce ulteriormente rispetto ai fenomeni di impiego dei servizi di telecomunicazioni con modalità non trasparenti e per attività risultate talvolta non lecite.

Ci si riferisce, in particolare, all'uso delle numerazioni 709 per l'accesso ad Internet, attraverso cui sono stati messi in atto - a danno dei consumatori - comportamenti che potrebbero avere rilievo anche sotto il profilo penale.

Su tale numerazione, la delibera n. 9/03/CIR ha introdotto un vincolo sul prezzo massimo delle comunicazioni, a seguito del quale il fenomeno ha subìto un immediato ridimensionamento.

Va ulteriormente sottolineato che la delibera ha definito, in capo agli operatori titolari dei diritti d'uso delle numerazioni, una specifica responsabilità in ordine al corretto impiego delle numerazioni. L'art. 4, comma 3, prescrive, infatti, che "gli operatori titolari di numerazione sono responsabili del corretto utilizzo della numerazione in conformità delle prescrizioni del presente piano" impegnando, pertanto, gli operatori stessi in un'attività di controllo dell'uso fatto delle numerazioni di cui essi sono titolari da parte dei soggetti che le utilizzano per offrire i propri servizi.

L'attività di vigilanza svolta dall'Autorità in tale ambito, tuttora in corso, ha avuto per obiettivo quello di verificare che l'impiego delle numerazioni venisse adeguato ai nuovi vincoli introdotti dalla delibera. Tra questi, l'azione è stata particolarmente intensa per quanto attiene al rispetto delle regole imposte dalla delibera relativamente a:

a. l'addebito dell'importo delle comunicazioni tariffate con modalità forfetaria, che può avvenire solo successivamente all'erogazione completa del servizio (art. 5, comma 1, lettera b, della delibera n. 9/03/CIR); l'intervento dell'Autorità ha avuto riguardo, in particolare, alle numerazioni 163 e 164 utilizzate per i servizi interattivi in fonia per i quali la stessa delibera prescrive specificatamente all'art. 1, comma 1, lettera m, numero 2, che "l'addebito al cliente è effettuato solo dopo l'effettiva fornitura del servizio richiesto";

b. l'annuncio fonico sulla tariffa applicata per i servizi a sovrapprezzo, servizi di numero unico e per i servizi di numero personale;

c. l'allineamento dei prezzi ai limiti prescritti dall'allegato al piano di numerazione.

Su tali aspetti, l'attività di segnalazione svolta dall'utenza in genere, e dalle associazioni dei consumatori in particolare, è stata molto presente ed incisiva.

Verifiche sulle modalità di erogazione dei servizi: qualità dei servizi

Con riferimento alla qualità dei servizi resi dagli operatori di telecomunicazioni, sulla base del d.P.R 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni" e nelle more dell'adozione di regolamentazione specifica, l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare iniziative in materia di vigilanza sulla qualità dei servizi resi, mediante una richiesta di presentazione all'Autorità stessa, da parte di operatori ed ISP, degli indicatori di qualità adottati e della loro relativa modalità di comunicazione al pubblico.

Tale richiesta ha riguardato, oltre ai servizi di telefonia vocale e di trasmissione dati, i servizi a larga banda, con specifico riferimento ai servizi ADSL, ed è stata finalizzata sia all'analisi delle problematiche, ed alla con-

seguente individuazione di ulteriori e più mirate attività di vigilanza e controllo, sia all'eventuale acquisizione e messa a disposizione dell'utenza di dati comparativi. In tale ottica, quindi, è stata inviata una richiesta di dati ed informazioni all'operatore *incumbent* Telecom Italia, a 96 operatori alternativi (OLO - operatori in possesso di titolo abilitativo per l'offerta di servizi di fonia) ed a 71 ISP.

La cornice normativa dell'attività in argomento si è arricchita nell'anno in esame, con l'emanazione della delibera n. 179/03/CSP e del Codice delle comunicazioni elettroniche, artt. n. 61 e n. 72. In particolare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) della delibera, la scelta del numero e del tipo di indicatori di qualità e dei relativi *standard* è demandata all'operatore che la comunica all'Autorità entro l'anno precedente a quello a cui gli indicatori sono riferiti; vale a dire che gli operatori, entro il 2003, avrebbero dovuto comunicare all'Autorità gli indicatori e gli *standard* scelti quali obiettivi per il 2004.

Una valutazione delle risposte pervenute ha messo in luce gli elementi che seguono:

a. i diversi soggetti hanno mostrato di utilizzare indicatori di qualità che non sempre trovano un riscontro esatto nelle definizioni e nei metodi di misura standardizzati a livello internazionale, e ciò accade non solo per gli indicatori relativi ai servizi innovativi (accesso ad Internet, connessioni ADSL, ecc.), per i quali ciò era ampiamente prevedibile, non esistendo un riferimento normativo unico e consolidato, ma anche per gli indicatori più consolidati e riferiti alla telefonia vocale;

b. in conseguenza del punto precedente, si è ritenuto non praticabile l'ipotesi di rendere disponibili per l'utenza i dati acquisiti in questa fase, poiché, in mancanza di una piena confrontabilità, si sarebbe rischiato di fornire indicazioni fuorvianti a destinatari non particolarmente esperti, quali sono in genere gli utenti finali e, comunque, non si sarebbe raggiunto l'obiettivo di consentire una valutazione della qualità offerta dai diversi operatori attraverso la comparazione dei valori degli indicatori;

c. gli operatori derivano gli indicatori di qualità dai propri sistemi informativi interni di gestione della rete e dei servizi. Le possibilità di verifica dei dati finali di qualità sono pertanto legate: alle possibilità di accesso a tali sistemi; alla verifica delle modalità di raccolta dei dati; alla verifica delle procedure *software* impiegate allo scopo, nonché alla effettuazione di test campionari;

d. le norme prevedono la disaggregazione dei dati a livello territoriale per area NUTS (nomenclatura unità territoriali statistiche) di livello 2. L'inconveniente principale di dati aggregati nazionali, o di una disaggregazione diversa da quella per regioni, consiste nella difficoltà introdotta nei riguardi della confrontabilità dei dati relativi agli operatori maggiori con dati relativi ad operatori locali, tipicamente operanti su base regionale;

e. le caratteristiche che descrivono le prestazioni delle connessioni ADSL sono, in alcuni casi, comunicate dagli operatori ai propri clienti finali in una maniera tale che, si ritiene, queste non risultano correttamente percepite. Di fatto, le prestazioni minime realmente offerte sono fortemente con-

dizionate dalla politica commerciale adottata dagli operatori, sulla base della conoscenza delle diverse tipologie di clienti;

f. gli approfondimenti degli aspetti tecnici e gestionali coinvolti nel monitoraggio degli indicatori di qualità costituiscono necessario presupposto per orientare l'attività di vigilanza e per supportare l'attuazione del disposto dell'art. 72 del Codice delle comunicazioni elettroniche, laddove si richiede che l'Autorità precisi, anche al di là dei parametri *standard* riportati nell'allegato 6 al Codice, "i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione". È evidente che la valutazione puntuale degli aspetti tecnici e gestionali risulta indispensabile per giudicare della ragionevolezza, proporzionalità e concreta realizzabilità a carico degli operatori.

Da ultimo, si osserva che strumento importante di monitoraggio della effettiva qualità dei servizi resi è costituito dall'analisi quantitativa e qualitativa delle segnalazioni e dei reclami che pervengono all'Autorità da parte dell'utenza. In altri termini, l'attività di vigilanza trova raccordi sistematici con l'attività più propriamente di tutela dell'utenza, da assumere come costante riscontro in termini di derivazione di informazioni statistiche sulla tipologia e sull'entità delle sofferenze dell'utenza e del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte degli operatori.

Verifiche sulle modalità di erogazione dei servizi: carte dei servizi

Anche con riguardo alle carte dei servizi, si segnala l'importanza della delibera n. 179/03/CSP ed, in particolare, del già richiamato art. 10, comma 1, lettera a). Lo stesso comma, alla lettera b), dispone che gli operatori devono "pubblicare una relazione contenente gli indicatori, i metodi di misurazione, gli *standard* generali fissati per tali indicatori e i relativi effettivi risultati raggiunti nell'anno solare di riferimento di cui alla lettera a); tale pubblicazione è effettuata contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio o, comunque, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento". Inoltre, al comma 2, si dispone che "gli indicatori di qualità del servizio ed i relativi *standard* generali e specifici di cui al comma 1 del presente articolo, sono riportati nelle carte dei servizi, annualmente aggiornati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della presente direttiva, e comunicati agli utenti nella documentazione di fatturazione, ove prevista, così come i risultati raggiunti e le relative modalità di pubblicazione". Infine, all'art. 12 si dispone che "gli organismi di telecomunicazioni adeguano le proprie carte dei servizi alle disposizioni di cui alla presente direttiva entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore", scadenza, questa, decorsa il 20 ottobre 2003.

Per quanto attiene al Codice delle comunicazioni elettroniche, appare di grande rilevanza, in relazione all'aspetto in discussione, il punto d) del comma 1 dell'art. 33, laddove si pongono le basi per l'intervento dell'Autorità che, per "pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori", può imporre alle imprese di fornire informazioni "proporzionate ed oggettivamente giustificate".

Dall'art. 61 del Codice emerge poi che l'Autorità deve mettere in atto le iniziative necessarie affinché le imprese designate, sulla base degli indicatori classici e dei relativi metodi di misura contenuti nell'allegato 6 del Codice, pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sull'efficienza raggiunta nella fornitura del servizio universale e può, altresì, specificare, previa definizione di ulteriori indicatori, norme supplementari di qualità del servizio per valutare l'efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali disabili, nonché verificare anche la pubblicazione, da parte delle medesime imprese, degli obiettivi conseguiti a tal riguardo.

Inoltre, l'art. 70, comma 1, delinea i contenuti minimi dei contratti tipo per l'accesso alle reti telefoniche pubbliche, mentre il comma 2 dello stesso articolo chiama l'Autorità a vigilare a tal riguardo.

Nel condurre l'attività di vigilanza sull'obbligo di adozione, da parte degli organismi di telecomunicazioni, della carta dei servizi e sui relativi contenuti, si è ritenuto opportuno dare luogo ad una ulteriore riflessione sull'applicazione delle medesime disposizioni.

In tal senso, ventinove delle trentasette carte dei servizi che sono pervenute alla data del 31 marzo 2004 sono state esaminate e, con riferimento all'articolato della delibera, sono stati desunti, per ciascuna di esse, tutti quegli aspetti ritenuti non conformi, non sufficientemente sviluppati o totalmente sottaciuti. Tali osservazioni sono state poi proposte agli operatori, sollecitando gli stessi a fornire le proprie osservazioni e conclusioni su ciascuno dei punti richiamati.

Nel merito, va osservato che il riscontro si è presentato particolarmente difficoltoso, sia perché varie sono state le strutture utilizzate nella formulazione delle diverse carte, sia perché le informazioni in esse contenute sono state rese disponibili in forme autonomamente adottate dagli operatori. Inoltre, le verifiche hanno dovuto tener contestualmente conto anche di altri documenti, dal momento che la carta dei servizi non rappresenta il contenitore esclusivo delle informazioni dovute agli utenti, potendo gli operatori, viceversa, assolvere agli obblighi informativi attraverso una pluralità di canali, quali schemi contrattuali, fatturazione, ecc..

Infine, occorre anche evidenziare che i diversi soggetti hanno mostrato di utilizzare, sia in relazione alla telefonia vocale che ai servizi innovativi (accesso ad Internet, connessioni ADSL, ecc.), indicatori di qualità che non sempre hanno trovato un riscontro esatto nelle definizioni e nei metodi di misura standardizzati a livello internazionale e che, pertanto, sono risultati sia difficilmente inquadrabili, sia inutilizzabili in termini di comparazione diretta tra i valori forniti dai diversi operatori.

Tenuto conto che non è prevista alcuna forma di autorizzazione o assenso dell'Autorità sulle carte adottate, è presumibile che a seguito delle osservazioni fatte si instauri, così come di fatto sta accadendo, una complessa interlocuzione con gli operatori, dalla quale possa derivare una maggiore aderenza delle carte dei servizi ai principi ispiratori della delibera, con auspicabile vantaggio per i consumatori che volessero utilizzare le stesse in chiave di comparazione diretta tra i valori forniti dai diversi operatori nella fornitura dei servizi.

Tabella 3.4 Carte dei servizi: sintesi dell'attività realizzata al 31 marzo 2004

Carte dei servizi pervenute	37
Carte dei servizi verificate od in corso di verifica	29
Audizioni effettuate	2
Segnalazioni per eventuali procedimenti sanzionatori	2

Fonte: Autorità.

Verifiche sulle modalità di erogazione dei servizi: call center

Il terzo aspetto relativo alle verifiche sulle modalità di erogazione dei servizi riguarda i *call center*. Nel corso del 2003, sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni, sia da privati cittadini che da associazioni dei consumatori, riguardanti una presunta inefficienza dei servizi di assistenza alla clientela (*call center*) facenti capo agli operatori di telecomunicazioni.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, che detta norme in merito all'erogazione dei pubblici servizi, richiede che il rapporto con l'utenza si ispiri ad un generale criterio di rispetto della stessa. Ulteriori elementi ai quali improntare il rapporto tra *call center* e clientela sono definiti nella già richiamata delibera n. 179/03/CSP che, all'art. 9, definisce gli obblighi in materia di assistenza alla clientela. In particolare, viene prescritto che "L'organismo di telecomunicazioni fornisce un servizio di assistenza, accessibile telefonicamente, anche nelle ore pomeridiane, nonché per posta o in via telematica, adeguato alle esigenze degli utenti al quale è possibile, tra l'altro, segnalare disservizi, ottenere risposte a quesiti legati ai servizi forniti, ai prezzi ed alla fatturazione degli stessi ed alle procedure di reclamo. Il numero telefonico di assistenza è indicato nel contratto e nella documentazione di fatturazione. In caso di servizi prepagati, la medesima informazione è assicurata all'utente in forma scritta all'atto dell'adesione al servizio. L'organismo di telecomunicazioni ed i suoi dipendenti sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento degli obblighi. Gli operatori che vengono a contatto con gli utenti, sia in forma personale che per via telefonica o telematica, forniscono all'utente un proprio identificativo".

Gli uffici dell'Autorità hanno avviato una prima ricognizione finalizzata a verificare alcuni elementi significativi dell'interazione realizzata attraverso i *call center* tra la clientela dei servizi di telecomunicazioni su rete fissa ed i principali operatori.

L'indagine non ha riguardato l'operatività dei *call center* rispetto alla problematica della trattazione dei reclami e, tuttavia, pare ragionevole ipotizzare che la qualità del servizio offerto, ancorché "misurata" escludendo l'attività di trattazione dei reclami, possa dare conto in certa misura della qualità complessiva offerta dal *call center*.

Oggetto della ricognizione è stata la fornitura di informazioni in merito ai servizi offerti dall'operatore, sollecitata con l'effettuazione di domande (6 domande ripetute 4 volte per ciascuno dei 5 operatori esaminati) sottoposte in forma anonima e con tempistica casuale, su temi specifici, quali:

a. prezzi dei servizi generalizzati;

b. prezzi di servizi opzionali;

c. condizioni di abbonamento: modalità di adesione o di recesso;

d. numerazioni accessibili;

e. servizi di CPS - *carrier preselection* (*unbundling del local loop* per operatori che non utilizzano la CPS);

f. ADSL: caratteristiche tecniche dei servizi offerti.

I parametri che per ogni contatto sono stati misurati hanno avuto riguardo a diversi aspetti ed, in particolare:

a. al numero di tentativi necessari per collegare il *call center* (tale parametro è uno dei più importanti da considerare in quanto, spesso, i tentativi effettuati si interrompono per caduta della comunicazione, dopo che l'attesa si è già protratta per un certo lasso di tempo);

b. alla durata delle fonie automatiche attraverso cui il cliente deve transitare per poter colloquiare con un operatore;

c. alla correttezza ed alla completezza della risposta.

L'analisi effettuata ha evidenziato diverse criticità nel funzionamento dei *call center* degli operatori di rete fissa. Tali criticità sono relative sia all'accesso agli stessi (numero di tentativi di connessione e tempi di attesa complessivi) che alla qualità delle informazioni fornite.

In generale, si è riscontrato che gli errori nella fornitura delle informazioni richieste sono tanto più elevati quanto più è articolata la gamma di servizi offerti dall'operatore. Tale evidenza potrebbe essere correlata alla difficoltà di garantire un'adeguata preparazione degli operatori dei *call center* quando la gamma di offerta è particolarmente ampia e/o rinnovata di frequente.

La tabella che segue indica la distribuzione cumulativa del numero delle chiamate rispetto al tempo di attesa complessivo necessario per parlare con un operatore, calcolato come somma della durata della fonia automatica e dell'attesa del contatto con l'operatore dopo l'ultimo consenso dato dall'utente alla fonia automatica: solo nel 13% dei casi l'attesa è risultata contenuta entro 30 secondi e nel 38% dei casi entro 1 minuto. Nell'11% dei casi l'attesa complessiva si è protratta oltre i 3 minuti (tabella 3.5).

Tabella 3.5 Distribuzione del numero delle chiamate ai *call center* dei principali operatori di rete fissa rispetto al tempo di attesa complessivo

Secondi	Chiamate	Risposte entro (sec)
	n.	%
30	15	13
60	46	38
120	101	84
180	107	89
240	114	95
300	115	96
660	118	98

Fonte: Autorità.

Il tempo medio di attesa complessivo per parlare con un operatore del *call center* è risultato elevato e pari a circa 1 minuto e 37 secondi.

La qualità delle risposte ricevute è anch'esso risultato un elemento critico. Pur escludendo la domanda relativa alle caratteristiche tecniche del servizio ADSL, che riguardava un elemento tecnico estremamente specifico, rispetto al quale si è riscontrata una sostanziale incapacità di informazione agli utenti, la percentuale di risposte valutabile come corretta è risultata pari al 63%.

Tenuto conto della relativa semplicità delle domande poste, il tasso di correttezza delle risposte è risultato, tuttavia, non soddisfacente.

Infatti, anche informazioni estremamente semplici, come i prezzi delle offerte generalizzate al pubblico, siano state in taluni casi fornite erroneamente.

La tabella che segue riporta i dati rilevati.

Tabella 3.6 Correttezza delle risposte fornite dai *call center* dei principali operatori di rete fissa (%)

Risposte	Corrette	Incomplete	Errate	Totale
Attivazione/Disattivazione CPS	19	62	19	100
Numerazioni accessibili	75	0	25	100
Prezzi	70	3	27	100
Condizioni di abbonamento	75	0	25	100
Totale	**64**	**11**	**25**	**100**

Fonte: Autorità.

I risultati delle verifiche effettuate sono state poste all'attenzione delle società oggetto di analisi, richiamando ad una più puntuale osservanza della normativa applicabile.

Comunicazione del prezzo del servizio 12 di informazione abbonati

Ad agosto 2003, Telecom Italia ha comunicato all'Autorità una variazione del *pricing* del servizio di consultazione elenco abbonati accessibile mediante numerazione 12, individuando categorie di prezzo differenti per gli utenti rientranti nelle fasce sociali di cui alla delibera n. 314/00/CONS, per il servizio fornito da risponditore automatico ed infine per il servizio fornito tramite operatore.

In un secondo momento, nell'ottobre 2003, Telecom Italia informava l'Autorità di avere comunicato al Ministero un nuovo *pricing*, allegando la comunicazione inviata al Ministero, dalla quale si evinceva che Telecom Italia avrebbe variato il prezzo del servizio 12, lasciando invariata la distinzione nelle tre categorie tariffarie e prevedendo un lieve incremento per la tariffa applicabile alla prima categoria (fasce sociali) ed un aumento graduale nel tempo della tariffa applicabile alla terza categoria (servizio tramite operatore).

Nell'effettuare la comunicazione al Ministero, Telecom Italia richiamava l'attenzione sull'art. 55, comma 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in base al quale il servizio di consultazione elenco abbo-

nati non è più assoggettato agli obblighi di servizio universale e pertanto l'offerta in oggetto non più sottoponile all'analisi di abbordabilità usualmente adottata per l'esame delle nuove proposte di servizi inclusi nel Servizio universale.

Alla luce di quanto disposto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità ha comunque rilevato che le condizioni di offerta del servizio di consultazione elenco abbonati sono da valutare ai sensi degli obblighi previsti dalla normativa vigente per gli operatori notificati ed in particolare all'obbligo di orientamento al costo.

3.1.3. Gli interventi in materia di contenzioso

Contenzioso tra organismi di telecomunicazioni

Il "Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di Telecomunicazioni", approvato con delibera n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001, prevede due distinte procedure, disciplinate rispettivamente dal Capo I e dal Capo II della delibera.

La procedura prevista dal Capo I, che prevede l'intervento e la definizione della controversia con riferimento alle controversie in materia di interconnessione ed accesso speciale alla rete, nel periodo aprile 2003-aprile 2004, è stata attivata in 3 casi (tabella 3.7).

Il primo, relativo alla richiesta di intervento della società H3G s.p.a. per la modifica del contratto di interconnessione in essere con la società Telecom Italia s.p.a., si è concluso con un accordo tra le parti; gli altri due, promossi dalla Wind Telecomunicazioni s.p.a. nei confronti della Telecom Italia s.p.a. vertono sull'applicazione delle delibere dell'Autorità in materia di offerta di interconnessione di riferimento e risultano tutt'ora in corso.

Tabella 3.7 Definizione di controversie in materia di interconnessione e accesso speciale alla rete (aprile 2003 - aprile 2004)

	Parti	Esito
1.	H3G / TIM	accordo
2.	Wind Telecomunicazioni / Telecom Italia	in corso
3.	Wind Telecomunicazioni / Telecom Italia	in corso

Fonte: Autorità.

Con riferimento alla procedura conciliativa di cui al Capo II, nel periodo di riferimento sono state istruite 22 procedure conciliative tra organismi di telecomunicazioni (tabella 3.8).

Di tali controversie, 3 si sono concluse con il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti, 2 con verbale di mancato accordo tra le parti e 5 per la mancata comparizione di una o entrambe le parti.

Una controversia è stata ritenuta improcedibile sulla base del nuovo Codice delle comunicazioni, essendo tra le parti pendente una procedura giudiziale.

Nei restanti casi, la procedura risulta tuttora in corso.

Tabella 3.8 Tentativi di conciliazione tra operatori (aprile 2003 - aprile 2004)

N.	Parti	Esito
1.	Procidacom/Cable & Wireless	in corso
2.	Nextra/Telecom	positivo
3.	Global System Communication/Telecom	m.c.
4.	Itnet Spa/Telecom Italia	positivo
5.	Procidaservice/Noicom - Planetwork	m.c.
6.	Teleglobe/Elitel	positivo
7.	Planetwork/Procidacom - Opencom	m.c.
8.	Edisontel Spa/Lemon Communications UK LTD	m.c.
9.	Teleglobe Italia/Tiscali	negativo
10.	Crapes Network Services/Global Crossing Europe LTD	improcedibile
11.	Welcome Italia/Telecom	in corso
12.	TAG Comunicazioni Spa/Wind	negativo
13.	Teleglobe/Wise	m.c.
14.	Telephonica/Elitel	in corso
15.	Teleglobe/Consultingweb	in corso
16.	Teleglobe/Keycomm Italia	in corso
17.	Teleglobe/Infotel	in corso
18.	Teleglobe/Teleglobe International UK	in corso
19.	Teleglobe/Opennet	in corso
20.	Teleglobe/Trip Srl	in corso
21.	Teleglobe/Digital Bros	in corso
22.	Noicom /Telecom Italia	in corso

(1) per m.c. si intende mancata comparizione.

Fonte: Autorità.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche, in effetti, ha introdotto con gli artt. 23 e 24 rilevanti novità in materia di risoluzione delle controversie tra imprese; sulla scorta di tali innovazioni, è stata avviata un'attività di studio e approfondimento finalizzata all'adeguamento della delibera n. 148/01/CONS al nuovo quadro normativo.

Contenzioso tra utenti e organismi di telecomunicazioni

Con la delibera n. 182/02/CONS del 9 giugno 2002, l'Autorità ha approvato il "Regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti", dando così attuazione all'art. 1, comma 11 della legge 249/97.

Nel corso dell'anno 2003, sulla base dell'esperienza acquisita nel periodo di prima applicazione, in data 5 agosto è stata approvata la delibera n. 307/03/CONS, recante modifiche ed integrazioni alla predetta delibera n. 182/02/CONS e rendendo, in particolare, più facile l'accesso alle procedure di intervento dell'Autorità, con la predisposizione dei formulari utilizzabile per la richiesta di provvedimenti temporanei e dei provvedimenti di definizione delle controversie, oltre al formulario per l'inoltro di segnalazioni.

Il Regolamento, come è noto, prevede tre sezioni distinte. La prima, disciplina l'inoltro delle segnalazioni in merito a violazioni di norme in materia di telecomunicazioni; la seconda sezione disciplina il tentativo di conciliazione in caso di controversie tra utenti e organismi di telecomunicazioni, da svolgersi presso i Co.re.com. competenti o dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo, che rispettino i principi sanciti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2001/310/CE.

Durante tale fase, l'Autorità si è attivata in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, relativamente alla possibilità per gli utenti di chiedere l'adozione di provvedimenti temporanei in pendenza della procedura di conciliazione.

In particolare, sono state trattate circa trecentocinquanta istanze di provvedimento temporaneo per la riattivazione del servizio in pendenza di tentativi di conciliazione, sia presso fori alternativi (facoltà prevista dall'art. 12), e segnatamente presso Camere di commercio o Camere arbitrali, sia, a partire dal corrente anno, presso i Co.re.com. attivi.

A seguito dell'intervento dell'Autorità relativo ai casi ritenuti procedibili e che ha comunque comportato un'attività di contatto e di informazione all'utenza da parte degli Uffici dell'Autorità, l'organismo di telecomunicazioni interessato, nella maggior parte dei casi, ha spontaneamente riattivato il servizio, mentre solo con riferimento a poche fattispecie si è resa necessaria l'adozione di un provvedimento.

La terza sezione del Regolamento, infine, disciplina i casi in cui, essendo il tentativo di conciliazione conclusosi con esito negativo - o per i punti ancora controversi nel caso di soluzione parziale - entrambe le parti, o il solo utente, chiedano all'Autorità di definire la controversia.

Nel periodo di riferimento sono pervenute 19 istanze di definizione della controversia ammissibili. Il numero non cospicuo conferma quanto si è avuto modo di rilevare dai contatti con le Camere di commercio in merito alla percentuale significativa di successo delle conciliazioni avviate in base alla delibera n. 182/02/CONS.

Delle 19 istanze pervenute, inoltre, solo una ha condotto ad una proposta di definizione alla Commissione infrastrutture e reti dell'Autorità, mentre le altre si sono concluse con un provvedimento di non luogo a provvedere, in quanto nel corso della procedura le parti hanno trovato un accordo transattivo, raggiungendo così un duplice risultato, sia quello deflativo di interesse generale, sia quello transattivo, con soddisfazione degli interessi delle parti, nell'ottica di garantire una tutela effettiva dei diritti degli utenti (tabella 3.9).

In effetti, la maggior parte delle richieste derivavano dal mancato esperimento del tentativo di conciliazione causato dalla mancata partecipazione dell'operatore, il che dimostra, al pari dei confortanti risultati di successo delle conciliazioni svolte presso le Camere di conciliazione delle CCIAA, la particolare adeguatezza dello strumento conciliativo alle controversie tra utenti e gestori di servizi di telefonia.

Tabella 3.9 Definizione delle controversie tra utenti e organismi di telecomunicazioni (aprile 2003 - aprile 2004)

Società	N. di procedimenti
Telecom Italia s.p.a.	8
Fastweb s.p.a.	5
Wind Telecomunicazioni s.p.a.	4
Telecom Italia Mobile s.p.a.	1
H3G s.p.a.	1
Totale	**19**

Fonte: Autorità.

Si segnala, infine, come per le controversie tra imprese, anche la delibera n. 182/02/CONS è oggetto di una complessiva verifica al fine dell'aggiornamento delle procedure alla luce di quanto previsto dall'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche e di eventuali integrazioni da adottarsi a seguito dell'esperienza maturata nel primo periodo di applicazione della normativa.

3.2. LA TELEFONIA MOBILE

3.2.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

Nel periodo di riferimento, gli interventi regolamentari più significativi, effettuati sul mercato della telefonia mobile, hanno riguardato:

a. l'avvio della consultazione pubblica per il riordino delle frequenze GSM;

b. il consolidamento del servizio commerciale dei servizi di telefonia mobile di terza generazione da parte di un primo operatore e l'avvio della fornitura di servizi da parte di altri due operatori;

c. l'adozione della disciplina relativa alle procedure per l'assegnazione di frequenze per il servizio radiomobile professionale a gestione centralizzata (*public access mobile radio* - PAMR);

d. l'introduzione di un *database* unico nazionale per la gestione del codice IMEI dei terminali radiomobili per contenere i fenomeni criminali ai danni degli utenti di telefonia mobile.

Avvio della consultazione pubblica per il riordino delle frequenze GSM

Con la delibera n. 54/04/CONS dell'11 marzo 2004, recante "Consultazione pubblica sulle procedure di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze destinate al servizio GSM pubblico ad un nuovo operatore ed ai gestori esistenti" (attualmente in corso), l'Autorità ha proceduto sulla base di quanto indicato nella delibera n. 286/02/CONS del 25 settembre 2002, recante "Procedure per l'assegnazione di nuove frequenze nelle bande GSM".

Per completezza di analisi, si ritiene utile richiamare brevemente quanto contenuto nel provvedimento citato (per una trattazione più articolata, si rimanda a quanto contenuto a pag. 217 e ss. della Relazione annuale 2003).

Con la delibera n. 286/02/CONS l'Autorità ha modificato il quadro regolatorio relativo all'assegnazione delle frequenze nelle bande GSM, sia a 900 MHz che a 1800 MHz, enunciando una serie di principi su cui basare l'attività di assegnazione della banda. Tali principi sono:

a. parità di trattamento di tutti i gestori;

b. garanzia che tutti i gestori dispongano su base definitiva di 15 MHz di banda complessiva sul territorio nazionale;

c. progressiva riduzione delle frequenze utilizzate per il TACS fino alla completa restituzione entro il 31 dicembre 2005, e riallocazione delle stesse al GSM;

d. possibilità per tutti i gestori di richiedere l'assegnazione di frequenze fino ad un massimo di 25 MHz nazionali complessivi a 900 e 1800 MHz, da realizzare in due fasi;

e. remunerazione delle frequenze eccedenti la banda minima necessaria mediante versamento di specifici contributi.

L'Autorità si era anche riservata la possibilità di riesaminare le condizioni di sviluppo del mercato radiomobile al fine di assegnare ulteriori licenze GSM, utilizzando eventualmente frequenze nella disponibilità del Ministero della difesa, nonché i tetti di banda fissati per gli operatori esistenti.

I servizi di telefonia mobile di terza generazione

L'inizio del 2003 ha coinciso con l'avvio, in marzo, tra i primi paesi al mondo e primi in Europa assieme al Regno Unito, del servizio di telefonia mobile di terza generazione da parte dell'operatore H3G (attivo in Italia con il marchio "3").

L'operatore ha in essere un accordo di *roaming* con un operatore GSM al fine di consentire una offerta, se pur limitata al GSM, anche sulle aree non direttamente coperte con l'UMTS, accordo realizzato ai sensi delle misure pro-competitive già fissate dall'Autorità.

L'avvio del servizio costituisce una tappa rilevante nell'evoluzione del mercato italiano, sia in quanto iniziano a concretizzarsi, dopo un lungo periodo di gestazione, gli obiettivi di sviluppo avviati fin dal 1999 con la direttiva 128/1999/CE e con i successivi provvedimenti dell'Autorità e del Comitato dei Ministri, sia perché esso costituisce un catalizzatore per l'avvio di un circuito virtuoso di sviluppo di tutto il mercato.

Infatti, anche gli altri operatori, *incumbent* GSM, che pure avrebbero avuto minori incentivi all'avvio di servizi di terza generazione finché non si fossero determinate condizioni di mercato e sviluppi tecnologici maggiormente favorevoli, hanno impostato una strategia di offerta sempre più comprensiva di servizi dati, a valore aggiunto, multimediali,

così da proporre un'offerta di servizi con tecnologia UMTS già nel corso dell'anno.

Da qui, gli annunci del 2003 e dell'inizio del 2004, per il lancio di popolari piattaforme come Vodafone "Live", Wind "i-Mode", la prossima introduzione di Edge da parte di Tim, che porterà servizi dati ad elevato *bit rate* sulle reti GSM/GPRS, e l'offerta su reti di terza generazione.

Tutto ciò rende, tra l'altro, possibile la fruizione di servizi innovativi ed a banda larga su tutto il territorio nazionale, anche in zone non direttamente coperte dall'UMTS.

Tra i servizi che sono attualmente disponibili sul mercato, oltre a numerosi servizi dati di tipo premium, si possono ricordare la videochiamata, notiziari giornalistici realizzati specificatamente per il mobile, il *download* di *videoclip*, utilizzati anche per la visione di eventi sportivi, ed un servizio, ancora sperimentale, di televisione *streaming in real time*.

Tali progressi consentono di guardare con moderato ottimismo al futuro dello sviluppo del mercato radiomobile, che presenta dunque una vivace competizione sul piano dei servizi supportata, come negli obiettivi fissati dall'Autorità, anche da un significativo sviluppo delle infrastrutture.

Tra le attività che nel prossimo futuro vedranno impegnata l'Autorità, assieme al Ministero delle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze come fissate dal Codice delle comunicazioni, si rammentano la verifica del rispetto degli obblighi di copertura fissati dall'Autorità con la delibera n. 410/99 e che vedono al 30 giugno 2004 una importante scadenza (copertura dei 20 capoluoghi di regione con frequenze proprie), e la gestione del caso IPSE 2000, dopo l'annunciata cessazione delle attività.

Le procedure per l'assegnazione di frequenze per il servizio radiomobile professionale a gestione centralizzata PAMR.

Tradizionalmente, per le reti radiomobili professionali (utilizzate da grandi utenti privati) vengono assegnati alcuni canali (frequenze) dedicati ad uso esclusivo, e la rete viene realizzata e mantenuta dagli utenti stessi. Tali sistemi sono noti con il termine PMR (*private/professional mobile radio*).

La crescente domanda di licenze e la necessità di sfruttare in maniera efficiente la risorsa spettrale hanno però reso l'approccio PMR insufficiente. Si è manifestato un forte interesse per l'utilizzo di servizi radiomobili professionali dove molti clienti accedono con reti virtuali alla stessa infrastruttura.

Tale approccio ottimizza l'utilizzo delle frequenze per gruppi chiusi di utenti professionali, quali radiotaxi, *pony express*, vigilanza privata, ecc., che non devono - tra l'altro - occuparsi dell'installazione e della gestione di una rete. Tali sistemi sono noti come radiomobili professionali a gestione centralizzata o PAMR (*public access mobile radio*). Nel servizio PAMR, quindi, l'operatore pubblico al quale è stata assegnata una determinata banda di frequenza gestisce ed organizza il siste-

ma e pone i servizi a disposizione degli utenti, ottimizzando l'uso delle frequenze stesse.

Le caratteristiche qualificanti di un sistema PMR/PAMR, rispetto ad un generico sistema radiomobile cellulare sono l'accesso veloce, la chiamata di gruppo simultaneamente verso un gruppo di utenti *(push-to-talk)*, ossia la possibilità di parlare premendo un solo tasto e senza la composizione del numero.

Tali caratteristiche sono particolarmente ottimizzate rispetto ad altre che l'evoluzione delle tecnologie e degli *standard* rendono potenzialmente possibile anche nelle reti radiomobili classiche.

Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) mette a disposizione, allo stato, alcune limitate bande di frequenza, in due blocchi non contigui a 450 MHz, per l'offerta di servizi PAMR, per cui l'Autorità, dopo un iter che ha previsto una consultazione pubblica ed una modifica al PNRF stesso necessaria per l'allineamento alla normativa comunitaria, ha avviato le procedure per il rilascio di diritti d'uso delle frequenze PAMR (secondo la terminologia del nuovo quadro regolatorio), con la delibera n. 311/03/CONS dell'11 settembre 2003.

Le principali decisioni adottate con la citata delibera sono le seguenti:

a. l'assegnazione dei diritti d'uso avviene mediante asta con qualificazione (comprendente la verifica dell'idoneità tecnica e commerciale);

b. i diritti d'uso sono rilasciati su base regionale, ma è possibile concorrere su tutte le aree regionali di interesse;

c. sono rilasciati fino a due diritti d'uso per regione, per ciascuno dei due blocchi di frequenze disponibili (uno da 1,25 MHz e l'altro da 2,25 MHz, accoppiati, non contigui);

d. sul primo dei due blocchi di frequenze, riservato alle tecnologie analogiche, è possibile prevedere una migrazione al digitale;

e. viene rispettato, in accordo al PNRF ed al Codice delle comunicazioni, il principio della neutralità tecnologica;

f. sono introdotti limitati obblighi di copertura (comuni capoluogo di provincia entro 24 mesi e comuni con più di 150.000 abitanti entro 48 mesi), a garanzia della realizzazione delle reti;

g. è consentito l'accesso alle società consortili (art. 2602 cod. civ.) che rispettino determinati requisiti, al fine di ampliare la platea dei potenziali interessati;

h. sono previste misure per favorire lo sviluppo della concorrenza (ciascun soggetto può ottenere al massimo i diritti per un blocco di frequenze per singola area regionale, vi può essere un solo partecipante per raggruppamento economico/industriale in ciascuna area regionale, viene richiesto il mantenimento della forma societaria dei partecipanti nelle varie aree regionali).

L'effettuazione della procedura di gara ed il rilascio dei diritti sono competenza del Ministero delle comunicazioni, in accordo con il Codice delle comunicazioni.

Introduzione di un sistema di gestione e blocco dei codici IMEI dei terminali radiomobili smarriti o rubati

In data 5 maggio 2003, su iniziativa dell'Autorità, i gestori radiomobili nazionali Tim, Vodafone, Wind, H3G ed IPSE2000, hanno sottoscritto un memorandum d'intesa in cui riconoscono la necessità di realizzare congiuntamente un sistema di gestione dei codici IMEI *(international mobile equipment identity)*, identificativi dei terminali radiomobili, aderendo alle procedure raccomandate dalla GSM Association mediante collegamento al *database* unico europeo CEIR *(central equipment identity register)*, al fine di contrastare mediante il blocco degli stessi il fenomeno del furto dei terminali ed agevolare la clientela nel caso di perdita dell'apparato.

Nel memorandum sottoscritto, i gestori radiomobili hanno deciso di costituire un apposito gruppo di lavoro incaricato di studiare i processi e le procedure per la implementazione del sistema descritto, a cui l'Autorità partecipa in qualità di osservatore.

Tale gruppo di lavoro è aperto anche alla partecipazione di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e delle comunicazioni. Il gruppo di lavoro ha il compito di predisporre i progetti delle attività necessarie, con l'obiettivo di realizzare la piena operatività del sistema al più tardi entro il 30 giugno 2004 (con una proroga per IPSE).

Il gruppo di lavoro, oltre a varie riunioni tra gli operatori, si è riunito finora ufficialmente in quattro occasioni presso l'Autorità, ed ha portato - in data 13 ottobre 2003 - alla sottoscrizione di un accordo quadro da parte di quattro dei cinque operatori del mercato.

In data 12 gennaio 2004, è stata formalizzata anche l'adesione del rimanente operatore, che ha beneficiato del maggior periodo per approfondire la soluzione tecnica finale. I lavori del tavolo proseguiranno al fine di perfezionare alcuni aspetti tecnico-procedurali e per gli sviluppi futuri del sistema, ma la data per la quale si prevede l'entrata in servizio della prestazione rimane fissata al 30 giugno 2004. L'Autorità ha monitorato lo stato di avanzamento dei lavori e fornito contributi al documento finale, facilitando il raggiungimento degli accordi.

Al fine di integrare la soluzione di rete così impostata con misure anche a livello di produzione dei terminali, che potrebbero rendere il sistema sempre più robusto, l'eventuale emanazione di una regolamentazione relativa alla conformità degli apparati è oggetto dei lavori del Comitato TCAM *(telecommunication conformity assessment and market surveillance)* presso la Commissione europea, cui partecipa il Ministero delle comunicazioni.

Il Ministero degli interni, anche sulla base di intese avute con il corrispondente Ministero britannico, e naturalmente l'Autorità, ha infine auspicato che le citate misure possano essere adottate ed offerto la propria collaborazione.

Il sistema di gestione e blocco dei codici IMEI che si realizzerà in Italia, fra i primi in ambito comunitario, può dare impulso all'ulteriore ampliamento della partecipazione di altri Stati membri al sistema europeo, e può senz'altro costituire un ostacolo alla microcriminalità connessa al furto dei terminali.

3.2.2. Gli interventi in materia di vigilanza

Nel 2003 e nei primi mesi del 2004 l'attività di vigilanza nel mercato della telefonia mobile ha riguardato principalmente le seguenti attività:

a. verifica delle condizioni di offerta al pubblico praticate dagli operatori;

b. condizioni di offerta al pubblico del servizio fisso-mobile in attuazione della delibera n. 47/03/CONS;

c. portabilità del numero di rete mobile;

d. verifiche sulle modalità di erogazione dei servizi: carte dei servizi.

La verifica delle condizioni di offerta al pubblico praticate dagli operatori

Su segnalazione di numerosi utenti è stata avviata un'attività di vigilanza, tuttora in corso, in relazione alle modalità di tariffazione del traffico dati sviluppato da utenti di un operatore mobile all'atto dell'erogazione di servizi a valore aggiunto, fruibili tramite *web* o *short message service* (SMS). La fattispecie riguarda operazioni di ricarica effettuate da utenti del servizio prepagato, in occasione delle quali l'importo della ricarica non è stato accreditato, ma trattenuto dalla società erogatrice del servizio a compensazione di un debito accumulato dall'utente per la fruizione di servizi interattivi erogati a seguito dell'esaurimento del credito. La circostanza che, pur in assenza di credito disponibile, non sia impedito l'utilizzo dei servizi a valore aggiunto da parte dell'utente, e che i corrispettivi dovuti siano successivamente acquisiti dalla società erogatrice del servizio all'atto della ricarica, evidenzia un problema di mancato addebito in tempo reale dei corrispettivi dei servizi, ed appare in contrasto con le tipiche condizioni di offerta del servizio prepagato ricaricabile, finalizzate a consentire all'utente un controllo della propria spesa. In merito alla fornitura di servizi a valore aggiunto, sono in corso interventi di vigilanza finalizzati a verificare la correttezza delle modalità di offerta, con particolare riferimento alla accessibilità di servizi con contenuti erotici.

Nei confronti degli operatori mobili, l'Autorità è intervenuta, su segnalazione di un operatore, in occasione della verifica del rispetto delle delibere n. 13/02/CIR del 28 novembre 2002 e n. 47/03/CONS del 5 febbraio 2003, con particolare riguardo all'applicazione dei corrispettivi per le attivazioni della prestazione di *mobile number portability* e per i servizi di terminazione su rete mobile rispettivamente definiti dalle citate delibere.

Le condizioni di offerta al pubblico del servizio fisso-mobile in attuazione della delibera n. 47/03/CONS

Con la delibera n. 47/03/CONS, che disciplina le modalità di definizione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile originate da Telecom Italia e che integra la precedente delibera n. 338/99, è stato revisionato il prezzo del servizio di terminazione sulle reti degli operatori mobili notificati e il valore della *retention* (la quota parte del prezzo finale che remunera Telecom Italia).

La necessità di rivedere i valori fissati con la delibera n. 338/99 è un effetto sia delle analisi che l'Autorità ha svolto sui dati di contabilità regolatoria, sia del confronto con i prezzi di terminazione applicati in Europa.

I nuovi valori massimi, che hanno un impatto diretto sui prezzi finali praticati da Telecom Italia, sono stati fissati pari a 14,95 euro cent/min per la terminazione e 4,85 eurocent/min per la *retention*, con una riduzione rispettivamente del 12% e del 14% in confronto ai prezzi applicati a seguito della delibera n. 338/99.

Con il medesimo provvedimento, inoltre, sono state introdotte nuove discipline per il controllo dell'andamento temporale dei prezzi; in particolare, per quanto riguarda la *retention*, il suo valore è stato assoggettato al meccanismo pluriennale di controllo basato sulla fissazione di un vincolo alla variazione del prezzo (*price cap*); relativamente alla terminazione, invece, è stata prevista una riduzione programmata della tariffa nella misura del 20% per il biennio 2004-2005.

Telecom Italia, in ottemperanza alla suddetta delibera, ha trasmesso all'Autorità per il 2003 i nuovi prezzi per le chiamate originate dalla propria rete e terminate su rete mobile. L'Autorità, dopo una puntuale verifica, ha ritenuto che tali prezzi, che presentano un'articolazione per fascia oraria (intera e ridotta) e per tipologia di clientela (residenziale e affari), siano stati fissati nel rispetto dei prezzi massimi di terminazione e di *retention*, intesi come valori medi massimi ponderati. Nello stesso tempo, l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare un costante monitoraggio dell'evoluzione competitiva del mercato, al fine di valutare l'opportunità di integrare le disposizioni che regolano i prezzi delle chiamate da rete fissa a rete mobile.

La portabilità del numero di rete mobile

La prestazione di portabilità del numero mobile (*mobile number portability* - MNP) consente all'utenza di servizi mobili e personali di mantenere il proprio numero, richiedendo che il servizio sia svolto da un differente operatore mobile, anche nel caso vi sia una variazione tra la tecnologia utilizzata dall'operatore di origine (TACS, GSM o UMTS) e quella utilizzata dal nuovo operatore (GSM o UMTS). Tale prestazione è divenuta pienamente operativa il 30 aprile 2002 e a fine aprile 2004, il numero di portabilità effettuate ha raggiunto la quota di 2,2 milioni.

L'attività condotta dall'Autorità nel 2003 riguardo la portabilità del numero mobile è stata condotta principalmente tramite l'unità per il monitoraggio per l'implementazione della prestazione di MNP, istituita con la delibera n. 12/01/CIR, e ha riguardato diversi aspetti tecnici e di vigilanza. In particolare, l'unità ha monitorato le problematiche e i progressi relativi alla messa in opera della MNP.

Tra i temi più rilevanti trattati nel 2003 sono da menzionare:

a. l'attività concernente le problematiche relative all'introduzione della tecnica di *direct routing* per le chiamate da rete fissa a rete mobile;

b. il lavoro di analisi delle problematiche relative ai rifiuti e ai disservizi causati all'utenza;

c. l'attività concernente il tema della trasparenza tariffaria.

Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità, nel maggio 2003, sulla base della verifica dello stato di attuazione della delibera n. 19/01/CIR ed, in particolare, relativamente all'introduzione (al 30 aprile 2003) della tecnica del *direct routing* per le chiamate nazionali da rete fissa verso numeri mobili portati, ha ritenuto possibile, in presenza di giustificati impedimenti di natura tecnica, l'introduzione di tale tecnica entro il 31 dicembre 2003, purché fossero adottate, nel periodo 30 aprile 2003 - 31 dicembre 2003, soluzioni tecniche alternative a quella del *direct routing* che garantissero il corretto instradamento della chiamata, oltre che la corretta tariffazione e fatturazione della chiamata all'utente.

Inoltre, la Commissione per le infrastrutture e le reti ha disposto l'insediamento, nell'ambito dell'unità, di un tavolo tecnico al fine di prendere in esame ed approfondire gli aspetti operativi di natura tecnica e procedurale relativi alla fornitura della prestazione di *direct routing*, nonché quelli relativi alla base dati unica dei numeri portati. L'unità ha affrontato, nel corso di specifiche riunioni convocate con gli operatori e il presidente della Commissione per le specifiche tecniche per l'interconnessione del Ministero delle comunicazioni, le problematiche di natura tecnica ed operativa prospettate dagli operatori. Inoltre, è stato assicurato un proficuo collegamento con le attività di definizione di specifiche tecniche condotte dal Ministero delle comunicazioni con la partecipazione di un rappresentante dell'Autorità alla Commissione per le specifiche tecniche per l'interconnessione.

Nel 2003, quindi, l'Autorità, ha proseguito l'analisi delle problematiche relative alla MNP avviato nel 2002, effettuando le opportune verifiche che sono state di supporto agli operatori mobili al fine di individuare alcune problematiche comuni e le soluzioni realizzative. In particolare, l'unità ha utilizzato un insieme di strumenti *software* per la verifica dell'allineamento delle banche dati dei numeri portati sviluppato appositamente dall'Autorità stessa. È stato pubblicato sul sito dell'Autorità nella sezione "Studi e ricerche" un documento dal titolo "Strumenti di analisi per la verifica dell'allineamento delle banche dati dei numeri portati per la *mobile number portability*", che descrive la metodologia utilizzata. Tale attività di verifica ha permesso di individuare le principali anomalie presenti e, conseguentemente, ha consentito una notevole riduzione dei casi anomali che erano alla base di disservizi all'utenza e una maggiore stabilizzazione del processo di portabilità.

Con l'introduzione della MNP, l'indicativo del numero non individua più l'operatore mobile che gestisce la numerazione, nel senso che si è persa la corrispondenza tra l'indicativo del numero e l'operatore mobile che fornisce il servizio. Considerando che per le chiamate originate da rete fissa, ma principalmente per le chiamate da rete mobile, il prezzo della chiamata può, in funzione del piano tariffario, variare in funzione dell'operatore che gestisce il numero destinatario della chiamata, è stato necessario prevedere che l'utente potesse ricevere informazioni adeguate a determinare la tariffa effettivamente applicata per le chiamate indirizzate ad un numero mobile. A tale scopo, l'Autorità ha stabilito un unico prefisso, il 456, per fornire tale servizio di trasparenza tariffaria all'utenza e, conseguentemente, nel nuovo piano di numerazione nazionale, definito con la delibera n. 9/03/CIR del 3

luglio 2003, è stato previsto di riservare l'opportuno arco di numerazione. Gli operatori, a partire dall'ottobre 2003, hanno attivato un servizio di risponditore *off-line* per offrire ai clienti informazioni in merito alla trasparenza tariffaria per i numeri portati su altre reti. Il servizio ha natura gratuita e costituisce una prima modalità, promossa dall'Autorità ed implementata dagli operatori, per offrire un'informazione trasparente sulla tariffazione delle chiamate verso un numero mobile, in un contesto competitivo caratterizzato da un numero crescente di numeri portati.

Verifiche sulle modalità di erogazione dei servizi: carte dei servizi

A prescindere dagli aspetti connessi alla fornitura del servizio universale, non riproponibili per la fattispecie dei servizi radiomobili, la situazione normativa che si è venuta a configurare nell'anno di riferimento, con l'emanazione della delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", è conforme a quella delineata ai paragrafi 3.1.1. e 3.1.2., cui si rimanda per un maggiore dettaglio.

Nel condurre l'attività di vigilanza sull'obbligo di adozione, da parte degli organismi di telecomunicazioni, della carta dei servizi e sui relativi contenuti, si è ritenuto utile dare luogo ad una sorta di riflessione aggiuntiva sull'applicazione delle medesime disposizioni.

In tal senso, anche le carte dei servizi fatte pervenire dagli operatori del servizio radiomobile sono state esaminate e, con riferimento all'articolato della delibera, sono stati desunti, per ciascuna di esse, tutti quegli aspetti ritenuti non conformi, non sufficientemente sviluppati o totalmente sottaciuti. Le osservazioni sono state poi proposte agli operatori, sollecitando gli stessi a fornire le proprie considerazioni e conclusioni su ciascuno dei punti richiamati.

Nel merito, va osservato che, anche nell'occasione, la fase di riscontro si è rivelata particolarmente difficoltosa, tenuto conto che sono stati constatati i medesimi impedimenti riscontrati nel caso della telefonia fissa, sia in relazione alla diversità delle strutture usate per la formulazione delle carte dei servizi, sia per la molteplicità dei canali informativi (schemi contrattuali, fatturazione, ecc.) attraverso i quali, in modo alternativo alla sola carta dei servizi, gli operatori radiomobili hanno inteso di poter assolvere l'obbligo informativo nei confronti degli utenti.

Con specifico riferimento agli aspetti della qualità del servizio, va evidenziato che i diversi soggetti, ritenendo forse le linee guida ETSI EG 201 769 01 specificatamente applicabili ai soli servizi di comunicazione elettronica forniti su rete fissa, hanno mostrato di utilizzare indicatori di qualità non previsti dalle medesime linee guida, ovvero non corredati degli opportuni *standard* generali e/o specifici previsti, ovvero, quand'anche corredati da questi ultimi, di difficile verificabilità poiché connessi ad ulteriori sub-

ordinate generiche (adeguata disponibilità di frequenze in relazione ad esigenze dell'operatore, motivata disponibilità delle risorse tecniche, ecc.) non circostanziabili né quantificabili da parte dell'utente.

A tal riguardo, l'Autorità ha ritenuto che il documento ETSI EG 201 769 01, pur delineando indicatori di qualità e relative metodologie di misura per il servizio fisso, esprima in realtà concetti di carattere generale, attinenti alla qualità percepita in relazione al servizio di comunicazione elettronica offerto da un qualunque operatore e che, in tale ottica, possa, quindi essere utilizzato come riferimento da chiunque offra tali servizi.

L'Autorità, a supporto di tale posizione, ha altresì richiamato lo stesso decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 che, all'art. 72, in tema di qualità dei servizi, rimanda le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica "a parametri, definizioni e metodi di misura" anche conformi alle indicazioni del citato documento ETSI, affinché le medesime imprese realizzino "ad uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti."

Tenuto conto che non è prevista alcuna forma di autorizzazione o assenso dell'Autorità sulle carte adottate, è presumibile che a seguito delle modifiche proposte e delle osservazioni presentate si instauri un progressivo adeguamento degli operatori ai principi di informazione e trasparenza ispiratori della delibera, dal quale possa derivare un miglioramento qualitativo e quantitativo delle informazioni offerte nelle carte dei servizi, con auspicabile vantaggio per i consumatori che volessero utilizzare le stesse in chiave di comparazione diretta tra i valori forniti dai diversi operatori nella fornitura dei servizi.

3.3. INTERNET

3.3.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

L'Autorità ha continuato, nel corso del periodo di riferimento, a dedicare una specifica attenzione alla disciplina e alle promozione delle attività di sviluppo dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, avendo individuato, nell'utilizzo combinato di tali servizi con le tecnologie DSL (e, quindi, dell'accesso veloce a Internet), uno degli strumenti cardine per lo sviluppo delle dinamiche competitive nei servizi a larga banda.

L'intervento regolamentare dell'Autorità si è quindi esplicitato nella definizione o nel consolidamento di condizioni competitive nei servizi intermedi (accesso e interconnessione), sia dal punto di vista economico che tecnico (ad es. parità di trattamento negli accordi di servizio). Oltre a quanto effettuato con la delibera n. 6/03/CIR, recante "Offerte di servizi x-DSL all'ingrosso da parte della società Telecom Italia e modifiche all'offerta per accessi singoli in modalità *flat*", per la trattazione della quale si rimanda alla Relazione annuale 2003 (pag. 226 e ss.), l'Autorità ha concentrato il proprio intervento sul Canale virtuale permanente (CVP).

Nel provvedimento di approvazione dell'Offerta di riferimento per il 2004, infatti, l'Autorità ha rilevato, in primo luogo, anche sulla base delle segnalazioni di numerosi operatori, che Telecom Italia non ha inserito l'offerta di CVP nel corpo dell'Offerta di riferimento 2004, ma che l'offerta di tale servizio è stata pubblicata separatamente. Poiché l'Autorità ritiene, come già evidenziato nella delibera n. 11/03/CIR, che l'offerta CVP faccia parte dei servizi di interconnessione, in coerenza con quanto disposto dalla delibera n. 2/00/CIR, ed indipendentemente dalla modalità di valutazione dell'orientamento al costo (*retail minus* piuttosto che *cost plus*), a Telecom Italia è stato chiesto di ripubblicare integralmente e periodicamente, completa di caratteristiche tecniche ed economiche di fornitura, detta offerta, contestualmente alle altre offerte del Listino di interconnessione. In merito alle condizioni di offerta CVP, poiché diversi operatori hanno segnalato che l'offerta di Telecom Italia sul mercato *retail* di servizi di connettività dati, inclusivi di accesso xDSL, risulterebbe avere caratteristiche economiche, tecniche e del *service level agreement* non replicabili a partire dall'offerta *wholesale* CVP[1], l'Autorità ha ritenuto necessario che i prezzi *retail*, sulla base dei quali applicare la percentuale di riduzione per definire il prezzo *wholesale*, tengano conto del valore di sconto medio applicato da Telecom Italia ai propri prezzo *retail*.

L'Autorità pertanto ha inteso procedere alla revisione delle condizioni economiche dell'offerta CVP, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, anche con riferimento alle condizioni economiche dei relativi servizi accessori di trasporto metropolitano ed interurbano.

Pertanto, nel provvedimento relativo all'approvazione dell'Offerta di riferimento del 2004, l'Autorità ha espresso l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame chiedendo a Telecom Italia di:

a. riformulare le condizioni economiche dell'offerta *wholesale* CVP, al fine di considerare il valore di sconto medio applicato dalla medesima società nei confronti della propria clientela finale;

b. comunicare all'Autorità i valori di sconto applicati nei contratti *retail,* al fine di giustificare il valore di sconto medio applicato.

Inoltre, l'Autorità ritiene che nella analisi della replicabilità debbano essere tenute in considerazione le modalità tecniche di realizzazione adottate da Telecom Italia, i parametri di configurazione e le condizioni di *service level agreement*, inclusivi delle condizioni di *provisioning*, *assurance* e delle disponibilità annue, sia nominali che garantite, e dei corrispondenti livelli di penali.

Per tali motivi, al fine di permettere la piena replicabilità delle offerte *retail* di Telecom Italia, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia indi-

(1) In particolare, secondo quanto segnalato dagli operatori, Telecom Italia applicherebbe, in funzione del valore dell'offerta *retail*, sconti differenziati in funzione dei budget assegnati alle proprie divisioni commerciali, da applicarsi più frequentemente in aree in cui siano presenti infrastrutture di altri operatori, che includerebbero anche la fornitura di prestazioni aggiuntive "a titolo gratuito".

chi, come parte integrante dell'offerta CVP, tutti i parametri proposti nelle proprie offerte *retail*, quali - ad esempio - i tempi di disponibilità, di *provisioning* ed *assurance*, i tempi massimi di latenza e di *jitter*, ed i tassi di perdita di celle. L'Autorità ha quindi espresso l'orientamento, sempre nel medesimo provvedimento di approvazione dell'Offerta di riferimento 2004, di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni tecniche al fine di indicare nell'offerta *wholesale* CVP, in modo esaustivo, i parametri tecnici proposti nelle proprie offerte *retail*.

3.3.2. Gli interventi in materia di vigilanza

Il mercato dell'accesso ad Internet è stato oggetto di costante attenzione, in particolare per quanto attiene alla vigilanza sulle offerte di servizi di accesso a banda larga.

I principali interventi effettuati su tale mercato hanno riguardato:

a. le offerte di servizi ADSL all'ingrosso ed agli utenti finali da parte della società Telecom Italia;

b. l'evoluzione dell'impiego della decade 7 per l'accesso ad Internet

Le offerte di servizi ADSL all'ingrosso ed agli utenti finali da parte della società Telecom Italia

Il mercato dei servizi ADSL *retail* è stato caratterizzato dal lancio di offerte commerciali con modalità di tariffazione innovative, di tipo "a consumo".

In tale contesto, l'applicazione della delibera n. 6/03/CIR, recante "Offerte di servizi x-DSL all'ingrosso da parte della società Telecom Italia e modifiche all'offerta per accessi singoli in modalità *flat*", approvata dall'Autorità il 15 aprile 2003, ha consentito a tutti gli operatori presenti sul mercato di innovare la propria offerta, assicurando condizioni di replicabilità delle offerte proposte dalla società Telecom Italia e il rispetto del principio di parità di trattamento. Il lancio da parte di Telecom Italia di offerte *retail* innovative ha infatti reso necessaria l'introduzione di modifiche delle preesistenti offerte ADSL *wholesale*. In particolare, la comunicazione di tali modifiche all'Autorità e agli operatori interessati nei tempi e con le modalità stabilite dalla citata delibera, ha garantito una adeguata e tempestiva informazione al mercato, nonchè lo svolgimento dell'attività di vigilanza di competenza dell'Autorità nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e con la disponibilità di tutte le informazioni tecnico-economiche necessarie. Tra le proposte d'offerta formulate da Telecom Italia, oggetto di valutazione al fine della verifica del rispetto delle delibere n. 407/99 e n. 6/03/CIR, si segnala il servizio di tipo "Ricaricabile", commercializzato a partire dal mese di maggio 2003 e caratterizzato, sotto il profilo economico, da un prezzo iniziale, da versare all'atto delle sottoscrizione, comprensivo di un certo numero di ore di traffico prepagato, da consumarsi entro un periodo determinato, trascorso il quale (ovvero a seguito dell'esaurimento del monte ore prepagato), per poter continuare ad utilizzare il servizio, è necessario, da parte dell'utente, procedere ad una "ricarica".

La replicabilità economica dell'offerta "Ricaricabile" è stata valutata sulla base delle offerte ADSL *wholesale* a consumo, in particolare, sulla base dell'offerta ADSL *wholesale* a consumo cd. a linea singola, in relazione ad un'ipotesi di consumo medio mensile oggetto di successiva verifica condotta sulla base dei dati di traffico degli utenti rilevati e trasmessi all'Autorità da Telecom Italia. Prevedendo l'offerta "Ricaricabile" un tempo minimo di utilizzazione del servizio pari a tre mesi, al fine di assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento, è stato necessario rivedere le condizioni di fornitura del servizio ADSL *wholesale*, in maniera da riconoscere agli operatori che richiedono o hanno in vigore contratti x-DSL *wholesale* con Telecom Italia il diritto, sancito dall'art. 3 della delibera n. 6/03/CIR, "di ottenere che la durata contrattuale sia pari o maggiore a quella prevista nei contratti per servizi x-DSL offerti al pubblico da Telecom Italia".

Con riguardo, poi, alle modalità di comunicazione al pubblico delle condizioni di offerta del servizio, in considerazione delle specificità dell'offerta, l'Autorità ha sottolineato l'esigenza di evidenziare con la massima trasparenza, anche attraverso specifiche clausole contrattuali, nel rispetto della disciplina dettata dalla delibera n. 417/01/CONS, i tempi di effettiva attivazione della linea ADSL, il termine di utilizzo del monte ore prepagato, nonché il periodo di validità delle ricariche effettuate dall'utente.

In data 22 luglio 2003, la società Telecom Italia ha trasmesso all'Autorità una proposta relativa all'introduzione di una nuova offerta ADSL *retail*, caratterizzata da una struttura di *pricing* innovativa, composta da un corrispettivo una tantum e da un corrispettivo a consumo basato sul tempo di connessione dell'utente.

Per l'avvio della commercializzazione dell'offerta, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione previsti dalla vigente normativa in tema di servizi a larga banda, è stato necessario introdurre una modifica delle condizioni economiche d'offerta del servizio ADSL *wholesale* a consumo, secondo le tempistiche previste dall'art. 1 della delibera n. 6/03/CIR. Tale modifica, consistente nell'introduzione di un *pricing* del servizio *wholesale* composto da un prezzo per Mbyte trasmesso/ricevuto pari a 2,37 eurocent e da un importo fisso per accesso di 4,6 euro/mese, comprensivo di 194 Mbyte mensili, ha consentito una valutazione positiva, secondo i criteri definiti dalla delibera n. 6/03/CIR, di replicabilità della nuova offerta proposta da Telecom Italia, in corrispondenza di livelli di consumo ritenuti significativi ai fini dell'analisi. I valori economici dell'offerta *wholesale* a consumo sopra descritta sono, in ogni caso, suscettibili di successivi aggiornamenti (in aumento o in diminuzione) sulla base dei consumi effettivi degli utenti. Al fine di consentire tali aggiornamenti, Telecom Italia è tenuta a effettuare rilevazioni su base mensile del traffico sviluppato degli utenti aderenti all'offerta "Alice Free" da trasmettere all'Autorità. Tale meccanismo ha consentito un riduzione del prezzo per Mbyte trasmesso/ricevuto da 2,37 eurocent a 2,24 eurocent, riduzione entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

In data 15 dicembre 2003, la società Telecom Italia ha comunicato all'Autorità una proposta di aggiornamento delle offerte ADSL *wholesale* e *retail*, finalizzata a introdurre un'importante modifica di natura tecnica, dal rilevante impatto regolamentare e competitivo, consistente nell'*upgrade* automatico e gratuito della velocità degli accessi ADSL, con aumento della velocità *downstream* minima da 256 Kbit/s a 640 Kbit/s e della velocità *upstream* minima da 128 Kbit/s a 256 Kbit/s.

In considerazione della natura prevalentemente tecnica della modifica apportata alle offerte ADSL all'ingrosso, l'avvio della commercializzazione è stato subordinato al rispetto del termine di 90 gg previsto dall'art. 1, comma 1, della delibera n. 6/03/CIR.

Il termine di 90 giorni antecedenti all'avvio della commercializzazione è stato imposto affinché i concorrenti interessati provvedessero ad eseguire gli adeguamenti infrastrutturali necessari per predisporre un servizio finale equivalente a quello offerto da Telecom Italia. Al riguardo, al fine di assicurare condizioni non discriminatorie, l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia di concordare con gli operatori appositi *service level agreement* (SLA) "a progetto", a titolo gratuito, nei quali fossero definiti, per l'esecuzione degli interventi impiantistici di *upgrade* delle risorse infrastrutturali richiesti dagli operatori, termini ridotti rispetto ai normali tempi di fornitura.

Lo svolgimento tempestivo delle forniture oggetto di tali SLA è stato costantemente monitorato dall'Autorità mediante l'invio periodico di uno stato di avanzamento dell'attività da parte di Telecom Italia e di tutti gli operatori che hanno effettuato adeguamenti della propria rete.

Sul piano economico, l'intervento dell'Autorità, finalizzato ad assicurare la replicabilità dell'offerta di Telecom Italia da parte dei concorrenti, ha avuto ad oggetto sia, da un lato, il listino della banda dei VP (offerta ADSL *wholesale* ad accesso singolo i modalità *flat*) e il prezzo per Mbyte trasmesso/ricevuto (offerte ADSL *wholesale* a consumo), dall'altro, le condizioni economiche d'offerta dei circuiti utilizzati per la raccolta del traffico ADSL.

L'evoluzione dell'impiego della decade 7 per l'accesso ad Internet

L'anno 2003 ha rappresentato l'anno della svolta nell'impiego di numerazioni in decade 7 per l'accesso ad Internet, garantendo una maggiore facilità di accesso da parte degli utenti attraverso un numero unico ed una migliore gestione delle risorse di rete conseguente alla possibilità di discriminare il traffico dati da quello vocale. Connessa a tale evoluzione l'Autorità ha dovuto affrontare la problematica dell'impiego di numerazioni in decade 7 (709) per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, in molti casi erogati con prezzi oltremodo elevati e senza il consenso dell'utente.

L'Autorità ha avviato nel mese di aprile 2003 un'attività di monitoraggio delle numerazioni 709 caratterizzate da traffico e ricavi al di sopra della media, e nel successivo mese di maggio Telecom Italia ha reso dispo-

nibile la prestazione di disabilitazione gratuita e permanente delle linee d'utente al traffico destinato alle numerazioni 709.

Successivamente, la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante "Piano di numerazione nel settore delle comunicazioni e disciplina attuativa" ha, da un lato, attribuito in via esclusiva i codici 70X all'accesso in modalità *dial up* ad Internet, e, dall'altro lato, ne ha disciplinato l'impiego dal punto di vista della tariffazione, ribadendo il divieto di fornire servizi e prodotti a fronte di un corrispettivo realizzato attraverso l'addebito del traffico svolto su tali numerazioni, divieto già disposto dal 1° comma, dell'art. 4 della delibera n. 9/02/CIR del 26 giugno 2002 e vincolando, in ogni caso, il prezzo delle comunicazioni svolte su tali numerazioni a specifici tetti per la quota alla risposta e per il prezzo minutario.

Il vincolo imposto, in particolare, per le numerazioni 709 ha avuto l'effetto immediato di fronteggiare positivamente il fenomeno di quei *software* che, all'insaputa dell'utente, si installano nei *personal computer* e reindirizzano la connessione di questi con Internet su numerazioni dai costi elevati, in particolare, fino all'avvento della delibera n. 9/03/CIR, sui 709.

Nel corso del 2003, l'Autorità si è trovata ad affrontare il tema delle offerte combinate di traffico in fonia e di accesso ad Internet.

Tali offerte, presenti inizialmente sul mercato come naturali estensioni delle offerte di fonia vocale e come tali valutate in considerazione che il traffico *dial up* verso Internet era soggetto a meccanismi di formazione dei prezzi e di distribuzione dei ricavi analoghi a quelli del traffico in fonia, hanno subito una radicale modifica quando, a seguito dello sviluppo dell'impiego delle numerazioni in decade 7, l'*incumbent* ha presentato modifiche intese a limitare i vantaggi delle offerte medesime alle comunicazioni svolte su numerazioni 702 di cui esso era titolare.

L'Autorità ha ritenuto a tale riguardo che l'esclusione dei 702 dei concorrenti di Telecom Italia, seppure non illegittima sul piano regolamentare (in quanto Telecom Italia non è titolare di tali numerazioni e quindi non può definirne le condizioni di offerta), modificasse una situazione di fatto preesistente generando una discriminazione a danno dei concorrenti di Telecom Italia. Infatti, i clienti di OLO e ISP concorrenti di Telecom Italia, che hanno sottoscritto le sopra citate offerte tariffarie, godevano delle condizioni agevolate di accesso ad Internet per qualsiasi numerazione di accesso da loro indicata. La modifica proposta da Telecom Italia avrebbe prodotto l'effetto di incrementare il prezzo applicato a tutti i clienti che non utilizzino la numerazione 702.0187187 di Telecom Italia per l'accesso ad Internet.

In tal modo Telecom Italia avrebbe indotto i clienti dei propri concorrenti ad accedere ad Internet tramite la numerazione della stessa società, con un evidente effetto anticompetitivo derivante dall'utilizzo della propria forza nel mercato dei servizi e delle reti di telefonia pubblica fissa (sul quale Telecom Italia è notificato ai sensi della delibera n. 160/03/CONS), per rafforzare la propria posizione sul mercato dei servizi di accesso ad Internet in

dial up, mercato sul quale Telecom Italia è, peraltro, già notificata ai sensi della delibera n. 219/02/CONS.

La soluzione adottata da Telecom Italia, su richiesta dell'Autorità, è stata quella di escludere le chiamate verso tutte le numerazioni 702, comprese quelle di cui essa è titolare, dalle offerte "Teleconomy" lasciando immutate le condizioni agevolate per le chiamate verso numerazioni geografiche e verso numerazioni 701 (per queste, il meccanismo di formazione dei prezzi e di distribuzione dei ricavi è analogo a quello del traffico in fonia).

3.4. La televisione

3.4.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

L'intervento regolamentare nell'ambito dell'audiovisivo si è svolto, nel periodo di riferimento, sui seguenti aspetti:

a. relazione tecnica sull'offerta del digitale terrestre;

b. consultazione pubblica sui fornitori di contenuti di valore

c. piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale;

d. criteri di rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi;

e. quote di diritti residuali per i produttori indipendenti di opere televisive;

f. modifiche al regime autorizzativo dei trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive.

La relazione tecnica sull'offerta del digitale terrestre

In data 30 aprile 2004 l'Autorità ha approvato la relazione tecnica approntata dalle strutture sulla complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri, così come previsto dalla legge n. 43/04.

La relazione contiene i risultati dell'accertamento tecnico effettuato, tenendo anche conto delle tendenze in atto nel mercato, relativo alla quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri, alla presenza sul mercato di *decoder* a prezzi accessibili, all'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

Il Consiglio dell'Autorità ha dato quindi mandato ai Commissari relatori di predisporre lo schema di relazione contenente i risultati degli accertamenti effettuati, con le relative valutazioni in ordine all'esistenza o meno delle condizioni previste dalla legge. La relazione è stata presentata nei termini previsti al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari ed è stata pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Consultazione pubblica sui fornitori di contenuti di valore

L'art. 29, comma 1, della delibera n. 435/01/CONS del 14 novembre 2001 dispone che l'Autorità, al fine di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, adotti un provvedimento al fine di stabilire:

a. norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per il sistema televisivo nazionale (in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo), nonché per il sistema televisivo locale (in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge);

b. criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di in condizioni di parità di trattamento.

Obiettivo principale del provvedimento è, quindi, quello di disciplinare le condizioni minime atte a garantire che i fornitori di contenuti di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), della delibera n. 435/01/CONS abbiano accesso alla capacità trasmissiva degli operatori di rete. A tal fine l'Autorità ha indetto una consultazione pubblica, attualmente in corso (delibera n. 39/04/CONS del 25 febbraio 2004).

Il piano delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale

Con delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2003, l'Autorità ha adottato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale (PNAF – DVB-T).

Con il Piano suddetto, denominato Piano di primo livello, è stata pianificata la risorsa destinata alle reti a carattere nazionale e alle reti locali in ambito regionale, per complessive 12 reti nazionali e 126 reti regionali.

In base alle disposizioni della legge n. 249/97, che prevede che ulteriori risorse all'emittenza locale possano essere assegnate successivamente alla pianificazione (cioè successivamente al piano di primo livello), e alle disposizioni della legge n. 5/00 che prevede che le suddette ulteriori risorse debbano essere pianificate considerando bacini di utenza coincidenti, di norma, con il territorio delle province, nonché secondo quanto era già previsto nell'articolo 2 della delibera n.15/03/CONS, l'Autorità ha proceduto a una integrazione del Piano di primo livello per l'assegnazione delle risorse in ambito provinciale (pianificazione di secondo livello). Il nuovo piano, comprensivo del Piano di primo livello e della integrazione realizzata attraverso la pianificazione di secondo livello e che è stato denominato "Piano integrato", è stato approvato dall'Autorità con delibera n. 399/03/CONS del 12 novembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004.

Con la pianificazione di secondo livello è stata assegnata una risorsa in ambito locale in 71 bacini, corrispondenti ciascuno al territorio di una provincia ovvero, quando resosi necessario per aree particolarmente critiche da un punto di vista della compatibilità elettromagnetica, all'accorpamento del territorio di più province.

La risorsa assegnata di secondo livello consente la realizzazione di 1.272 reti in ambito locale (provinciale o pluriprovinciale), che si aggiungono nel Piano integrato alle 126 reti in ambito regionale e alle 12 reti in ambito nazionale già ottenute, come sopra detto, con il Piano di primo livello.

Criteri di rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi

Con la delibera n. 170/03/CONS recante "Approvazione dei criteri di rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi di cui all'art.27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n.488", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2003 n. 151, si è data attuazione alla previsione legislativa summenzionata (nell'ambito della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato").

Per il triennio 2003-2005 i titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale sono tenuti, secondo le modalità attuative di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 2000, al pagamento di un canone annuo di concessione. Tale canone è:

a. pari all'1% del fatturato se si tratta di un'emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b. pari all'1% del fatturato, fino ad un tetto massimo di euro 78.016 se si tratta di un'emittente radiofonica nazionale; fino ad un tetto massimo di euro euro 16.718 se si tratta di un'emittente televisiva locale, e fino ad un tetto massimo di euro 11.145 se si tratta di un'emittente radiofonica locale. Tali tetti massimi sono stati aggiornati in base all'aumento del costo della vita nel precedente triennio.

Ai fini delle future rideterminazioni, si dovrà tener presente che, nel passaggio dalla tecnologia radiotelevisiva analogica a quella digitale, e dal regime concessorio a quello autorizzatorio, con la separazione tra operatori di rete radiotelevisiva e fornitori di contenuti e di servizi, il Codice delle comunicazioni elettroniche stabilisce, all'art. 35, che "i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero" e che ciò dovrà avvenire sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità.

Quote di diritti residuali per i produttori indipendenti di opere televisive

La delibera n. 185/03/CSP del 30 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003, ha determinato i criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 122/98, che attribuisce ai produttori indipendenti quote di diritti resi-

duali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

I produttori indipendenti destinatari delle quote di diritti residuali, sono stati individuati tra gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non abbiano destinato almeno il 90% della propria produzione ad una sola emittente.

I diritti di sfruttamento secondari, come emerge nella prassi commerciale, sono relativi all'utilizzo dell'opera su mezzi diversi dall'utilizzazione primaria e in altri mercati geografici. Lo sfruttamento secondario sorge nel momento in cui cessa l'utilizzazione primaria dell'opera audiovisiva, ossia la messa in onda in televisione. Pertanto, l'Autorità ha distinto le tipologie di opera audiovisiva in relazione al ciclo di vita e al conseguente sfruttamento nei mercati primari e secondari. La decorrenza del limite temporale di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 122/98 per le produzioni audiovisive, è stata individuata in un massimo di sette anni dalla prima utilizzazione radiotelevisiva da parte dell'emittente, fatta eccezione per la documentaristica che per la sua natura scientifica, didattica e culturale, oltre che per consentire una migliore veicolazione del prodotto su altri mercati, richiede un limite inferiore, quantificabile in cinque anni.

L'Autorità ha inoltre introdotto un criterio che tiene conto dell'eventualità della mancata trasmissione di un'opera e della conseguente svalutazione anche nei mercati secondari, prevedendo che qualora l'opera audiovisiva non venga trasmessa dall'emittente entro un lasso di tempo ragionevole dalla consegna del prodotto, quantificabile in cinque anni, i diritti residuali si trasferiscano in capo al produttore stesso dell'opera.

Infine, la determinazione del corrispettivo ai produttori indipendenti è stata demandata all'autonomia dei privati ed alla negoziazione tra le parti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla stessa Autorità per quanto concerne le quote di diritti residuali, in particolare riguardo ai tempi, alle peculiarità delle singole tipologie di produzioni e proporzionalmente alla partecipazione alle fasi di sviluppo e realizzazione dei prodotti, in modo da incentivare la coproduzione, che, come rilevato da emittenti e produttori, è un elemento fondamentale per la valorizzazione dei diritti secondari.

Modifiche al regime autorizzativo dei trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive

Con delibera n. 290/03/CONS del 23 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 agosto 2003, n. 195, l'Autorità ha adottato il regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, sulla base delle prescrizioni dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il regolamento disciplina le modalità di approvazione, da parte dell'Autorità, dei trasferimenti di proprietà nei casi espressamente previsti dalla normativa, quali:

a. vendita dell'intero capitale sociale;

b. cessione del pacchetto di controllo della società;

c. passaggio del controllo della società per effetto di influenza dominante.

Il regolamento semplifica e rende trasparenti le procedure relative per le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, con l'obiettivo di garantire la conformità alla legge degli assetti proprietari e di dare certezza su tempi e modi di intervento dell'Autorità.

3.4.2. Gli interventi in materia di vigilanza

Nel 2003 e nei primi mesi del 2004 l'attività di vigilanza nel mercato della televisione ha riguardato principalmente le seguenti attività:

a. analisi delle posizioni dominanti nel settore televisivo;

b. autorizzazioni satellitari;

c. attività preparatorie per il censimento delle infrastrutture di diffusione;

d. obblighi di programmazione e investimento in applicazione della direttiva cd. televisione senza frontiere;

Per quanto riguarda gli interventi concernenti la pubblicità, il diritto d'autore e la tutela dei minori, anch'essi da ricomprendersi tra gli interventi in materia di vigilanza nel settore televisivo, si rimanda ai paragrafi 3.6.1., 3.8. e 3.9.1.; l'attività svolta in materia di sondaggi, invece, viene illustrata nel paragrafo 3.7.1..

Analisi delle posizioni dominanti nel settore televisivo

L'Autorità, con delibera n. 226/03/CONS, del 26 giugno 2003, recante: "Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997 n. 249", ha adottato un'importante decisione per quanto concerne la tutela del pluralismo e della concorrenza nel settore televisivo.

L'accertamento, che ha riguardato la distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo, si è concluso con la conferma del superamento del limite del 30% alla raccolta di risorse economiche da parte delle emittenti nazionali RAI ed RTI e della concessionaria Publitalia'80 nel triennio 1998-2000. L'attività istruttoria, svolta in contraddittorio con le parti, ha evidenziato le diverse posizioni interpretative relative ai profili di natura giuridica ed economica del disposto normativo dall'art. 2, della legge n. 249/97.

La delibera è caratterizzata da un articolato dispositivo e, in primis, sono state richiamate formalmente le società Rai, Publitalia'80 ed RTI affinché non ponessero in essere atti o comportamenti vietati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 249/97, ovvero volti a determinare un mantenimento o un incremento nella concentrazione delle risorse del settore.

Un secondo tipo di misura dispone l'avvio di "un'analisi finalizzata alla rilevazione della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003, ai fini dell'accertamento, nel periodo indicato, dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/97, da concludersi entro il 30 aprile 2004". Tale misura si

riteneva necessaria poiché, durante il contraddittorio, alcune parti avevano eccepito che l'Autorità non potesse adottare una decisione fondata su un quadro di mercato non del tutto aggiornato.

Infine, in linea con l'incipit del comma 7, dell'art. 2, legge n. 249/97, che recita "adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati", dove l'adeguamento significa inserire la decisione nell'ambito del contesto dinamico dei mercati, l'Autorità si è riservata l'adozione di misure di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 249/97 all'esito dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003 ed all'esito dell'attuazione delle previsioni degli articoli 3, comma 7 e 3, comma 9 della legge n. 249/97, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale del 20 novembre 2002 n. 466 che prevedeva un termine "certo, e non prorogabile" del 31 dicembre 2003.

In sintesi l'Autorità, con la delibera n. 226/03/CONS, si è prefissata l'obbiettivo di assumere una decisione equilibrata che tenesse nella giusta considerazione sia gli elementi consolidati circa l'assetto dei mercati interessati, sia gli elementi dinamici e prospettici connessi anche con l'attuazione della giurisprudenza costituzionale, al fine di adottare un provvedimento destinato a produrre effetti positivi nello sviluppo del mercato in un orizzonte di medio lungo periodo.

Contestualmente all'adozione della decisione di cui alla delibera n. 226/03/CONS, l'Autorità ha avviato l'accertamento sulla distribuzione delle risorse economiche per il periodo 2001-2003, da concludersi entro il 30 aprile 2004, utilizzando come fonte prioritaria l'Informativa economica di sistema (IES), di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

Il 15 aprile 2004, l'Autorità ha ritenuto concluso l'aggiornamento di analisi sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo, previsto dall'art. 1, comma 3, della delibera n. 226/03/CONS, ed ha provveduto alla trasmissione delle risultanze istruttorie ai soggetti interessati. Sul versante delle modalità operative, si evidenzia che il compimento di questa analisi in tempi brevi è stato possibile grazie all'adozione del nuovo sistema di trasmissione telematica dei dati della IES che consente l'acquisizione in tempo reale delle comunicazioni degli operatori.

L'accertamento condotto, formalizzatosi con l'adozione della delibera n. 117/04/CONS del 30 aprile 2004, ha confermato sostanzialmente gli assetti di mercato già rilevati nell'analisi 1998-2000, di cui alle delibere n. 13/03/CONS e n. 226/03/CONS[1].

In particolare, il settore dell'emittenza televisiva in chiaro presenta equilibri consolidati con le caratteristiche di un mercato maturo condizionato dagli andamenti del ciclo economico, mentre il settore delle offerte televisive a pagamento risulta più dinamico con tassi di crescita propri di un mercato in fase di sviluppo. Elementi di novità rispetto a tali andamenti si sono verificati nel 2003, con la nascita di Sky Italia (già Stream) che ha acquisito

(1) L'Autorità in quella sede aveva rilevato che il mercato televisivo italiano risulta: "comunque caratterizzato da una struttura oligopolistica con le caratteristiche proprie del duopolio, ove peraltro risultano confermate anche le difficoltà degli operatori minori ad acquisire quote di *audience* e di risorse pubblicitarie significative, soprattutto con riferimento al settore dell'offerta di trasmissioni televisive terrestri in chiaro".

le attività inerenti le offerte televisive a pagamento via satellite dal gruppo Telepiù. La piattaforma unica dovrebbe superare i problemi di natura economico-finanziaria, manifestati dagli operatori -in concorrenza- Stream e Telepiù, attraverso economie di scala possibili anche in virtù di una razionalizzazione dei costi di gestione, mediante un rafforzamento della posizione della televisione nella negoziazione dei diritti con le controparti e grazie all'apporto di nuovi mezzi finanziari immessi dall'azionista NewsCorp. Sky Italia in applicazione degli impegni sottoscritti presso la Commissione Europea, ha ceduto le attività inerenti le trasmissioni via etere terrestre, al gruppo HCSC Italia s.p.a./TF1 SA che ha acquisito il controllo delle società Europa TV e Prima TV il quale ha dedicato una quota significativa dei propri impianti alla diffusione in tecnica digitale terrestre ed ha dato l'avvio alla sperimentazione di alcuni canali digitali soltanto nei primi mesi del 2004. Il recente ingresso dell'operatore HCSC Italia/TF1, non ha ancora comportato rilevanti impatti sulla dinamica concorrenziale del mercato televisivo.

La verifica sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo, relativa agli anni 2001, 2002 e 2003, si è conclusa, come accennato in precedenza, con l'accertamento del superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 8 della legge n. 249/97 da parte delle società Rai, Rti e Publitalia'80. L'Autorità ha considerato, altresì, che il superamento di tali limiti prefigura una posizione dominante ai sensi della legge medesima.

Peraltro l'Autorità, nel dispositivo della delibera n. 226/03/CONS, si era riservata l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 249/97, non solo all'esito dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003 ma anche all'esito dell'attuazione delle previsioni degli articoli 3, comma 7 e 3, comma 9 della legge n. 249/97 entro il 31 dicembre 2003, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 466/02, che avrebbero potuto avere effetti significativi anche nel mercato della raccolta delle risorse pubblicitarie. Tali modifiche negli assetti strutturali del mercato non hanno avuto luogo nel termine prefissato in seguito all'adozione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, attraverso il quale il Parlamento ha dato mandato all'Autorità di svolgere un esame complessivo circa l'offerta delle trasmissioni via etere terrestre in tecnica digitale, di cui si è detto in precedenza.

Al momento dell'adozione della delibera n. 117/04/CONS, l'Autorità non aveva trasmesso al Parlamento la propria relazione in merito agli adempimenti istruttori di cui alla legge 24 febbraio 2004, n. 43, prevista entro il 30 maggio 2004. A ciò si aggiunga che la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, al 30 aprile 2004 era stata approvata dal Parlamento, ma non ancora promulgata.

Ciò premesso, l'Autorità, nel dispositivo della delibera n. 117/04/CONS, ha tenuto conto dell'infrazione relativa al superamento delle soglie del 30% nell'intero periodo oggetto di analisi (1998-2003), dando mandato al commissario relatore di esaminare le misure da adottarsi ai sensi

della legge n. 249/97, anche in considerazione del contesto normativo di riferimento in fase di evoluzione e dei risultati dell'esame circa l'offerta di programmi televisivi digitali terrestri previsto dalla citata legge n. 43/04.

Le autorizzazioni satellitari

L'attività di rilascio delle autorizzazioni satellitari è svolta ai sensi del regolamento approvato con delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, che ha disciplinato il rilascio dei titoli abilitativi alle emittenti che diffondono programmi televisivi via satellite in uno degli Stati firmatari della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata con legge 5 ottobre 1991, n. 327.

I dati riguardanti il volume di attività, relativo al rilascio delle autorizzazioni satellitari, relativamente al periodo aprile 2003-aprile 2004, sono riportati nella seguente tabella (è bene evidenziare che è richiesta una domanda per ciascun programma diffuso).

Tabella 3.10 Attività relativa al rilascio delle autorizzazioni satellitari (aprile 2003-aprile 2004)

Domande di autorizzazione	37
Autorizzazioni rilasciate	35
Totale programmi autorizzati al 30 aprile 2004	158
Totale soggetti autorizzati al 30 aprile 2004	74

Fonte: Autorità.

Inoltre, per l'attività di "manutenzione ed aggiornamento" delle autorizzazioni rilasciate e del relativo archivio, sono state istruite e completate numerose comunicazioni di variazioni riguardanti modifiche relative all'assetto delle società emittenti o delle denominazioni utilizzate o del sistema di trasmissione.

In particolare, nel corso dell'anno 2003, è stata attuata la variazione del complesso dei titoli abilitativi interessati, direttamente o indirettamente, all'acquisizione da parte di Sky Italia (già Stream) di Telepiù s.p.a., operazione al termine della quale la società risulta complessivamente titolare di autorizzazione per 49 programmi.

Le attività preparatorie per il censimento delle infrastrutture di diffusione

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, punto 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione (registro, o ROC, per la cui trattazione specifica si rimanda al paragrafo 3.10.).

Nello stesso punto della citata legge è previsto che nel registro "sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale".

La delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", all'art. 31 rimanda l'attuazione della disposizione ad un apposito successivo provvedimento stabilendo che "le infrastrutture di diffusione

site nel territorio nazionale sono censite in una sezione speciale del registro, disciplinata con successivo regolamento integrativo del presente".

In tale ottica, tenuto conto che l'art. 86, comma 8, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", obbliga gli operatori di reti radiomobili ad inviare agli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni le descrizioni degli impianti installati ed, inoltre, sancisce che il Ministero stesso può "delegare ad altro ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli", l'Autorità ha convenuto che, in prima istanza, ci si potesse riferire esclusivamente alle infrastrutture di diffusione dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva, fatta salva la possibilità di futuri coordinamenti con il Ministero medesimo, finalizzati all'acquisizione, alla sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione, anche delle informazioni attinenti alle infrastrutture delle reti radiomobili.

Inoltre, nelle more di un coordinamento con le iniziative del Ministero delle comunicazioni, si è ritenuto che fosse comunque opportuno procedere allo studio preliminare delle possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione delle informazioni.

È stato, pertanto, attivato un gruppo di lavoro che, operando in collaborazione con il Ministero delle comunicazioni ha provveduto a:

a. realizzare un'analisi preliminare di fattibilità di integrazione del sistema esistente di acquisizione telematica dei dati al registro, per l'inserimento dei dati relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva;

b. definire il grado di dettaglio e il formato dei dati da raccogliere, secondo l'ipotesi di maggiore completezza degli stessi; il complesso di regole e le relazioni da riscontrare tra i medesimi dati allo scopo di verificarne, per quanto possibile - già in fase di acquisizione - la correttezza formale;

c. predisporre le bozze di atti regolamentari (delibere) necessari per l'attuazione dell'integrazione del registro.

In esito a tale attività, è anche previsto che sia il Ministero delle comunicazioni, in relazione alla responsabilità e competenza per la verifica del rispetto degli atti concessori, sia gli enti cui fa capo la responsabilità della costituzione del catasto delle sorgenti fisse di emissioni, di cui alla legge quadro sulla protezione da esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 22 febbraio 2001, sia i Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com), dovranno avere accesso alle informazioni attinenti agli impianti di diffusione censiti.

Al momento, prima dell'effettivo avvio delle procedure - anche di natura contrattuale - necessarie per l'integrazione del sistema di acquisizione telematica del registro, è prevista un'ulteriore fase di valutazione del progetto, da realizzarsi con le emittenti attraverso le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Obblighi di programmazione e investimento in applicazione della direttiva cd. televisione senza frontiere

I principi fondamentali che regolano in Europa la materia della programmazione delle emittenti ed, in particolare, la promozione della produzione e distribuzione di opere europee, sono statuiti dagli articoli 4 e 5 della direttiva comunitaria 89/552/CEE del Consiglio (la cd. direttiva televisione senza frontiere) e dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che, al fine di sostenere il prodotto europeo nei confronti di quello statunitense e sudamericano, *leader* mondiali nella produzione e diffusione, di *situation comedies*, telefilm, lungometraggi e di *soap operas*, creavano per la prima volta una vera e propria *trade barrier* di tipo legale nei confronti dei prodotti non europei.

L'articolo 4 della direttiva cd. televisione senza frontiere, in particolare, stabilisce che gli Stati membri dell'Unione europea devono assicurare, ove possibile e con i mezzi appropriati, che le emittenti nazionali riservino alle opere europee la maggioranza del loro tempo di trasmissione, escludendo il tempo dedicato a *news*, eventi sportivi, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Questa quota potrà essere raggiunta progressivamente, sulla base di criteri ad hoc, che tengano conto delle responsabilità informative, educative, culturali e di intrattenimento dell'emittente nei confronti dei suoi spettatori. Qualora la quota prevista non dovesse essere raggiunta, la direttiva prevede un obbligo minimo di cd. *stand-still*, ovvero la percentuale di opere europee trasmesse non dovrà comunque essere inferiore a quella raggiunta dallo Stato membro nel 1998. In ogni caso, si prevede specificamente che - ogni due anni - gli Stati membri siano tenuti a trasmettere alla Commissione europea una relazione sul rispetto degli obblighi di riserva da parte delle emittenti nazionali.

L'articolo 5 della medesima direttiva stabilisce anche una previsione a favore dei produttori indipendenti: gli Stati membri dovranno fare in modo, ove possibile e con i mezzi appropriati, che le emittenti nazionali riservino almeno il 10% del loro tempo di trasmissione, escludendo il tempo dedicato a *news*, eventi sportivi, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, o alternativamente - a discrezione di ciascun Stato membro - almeno il 10% del *budget* per la programmazione, ad opere europee di produttori indipendenti. Tale quota, si precisa, dovrà essere raggiunta assicurando una quota proporzionale anche alle opere recenti, ossia trasmesse entro cinque anni dalla propria produzione. Sfortunatamente. la direttiva non offre una definizione di produttore indipendente, lasciando evidentemente la caratterizzazione di questi operatori del settore agli Stati membri. Ciò ha creato più di un problema a causa della scarsa omogeneità delle definizioni del concetto di "indipendenza" adottato da ciascuno Stato ed ha spesso reso più difficile - come è successo in Italia - l'applicazione dell'articolo 5.

Ancora, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva, gli obblighi di promozione della produzione e della distribuzione di opere europee non si applica alle emittenti locali che non sono parte di un *network* nazionale.

Le previsioni della direttiva 89/552/CEE sono state recepite in Italia, inizialmente, dalla legge n. 223/90 e, in maniera più puntuale, dalla legge 30 aprile 1998, n. 122, che ha seguito la modifica della direttiva 89/552/CEE ad opera della nuova direttiva 97/36/CE. L'art. 2 della stessa legge, infatti, prevede per gli obblighi di programmazione che:

a. le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, *talk show* o televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di maggiore ascolto (cd. *peak-time*);

b. tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare, per almeno la metà, opere recenti (ossia prodotte negli ultimi cinque anni);

c. i concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, *talk show* o televendite. Per le stesse opere, la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento;

Per quanto riguarda gli obblighi di investimento, la legge prevede che:

a. le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film, in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può comunque risultare inferiore al 10 per cento degli introiti stessi;

b. la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione delle opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. A decorrere dall'anno 1999, le quote stabilite nel contratto di servizio non possono essere inferiori al 20 per cento.

La legge, ai commi 11 e 13 dello stesso articolo 2, infine, prevede alcune eccezioni, precisando che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle emittenti nazionali le cui trasmissioni consistono prevalentemente in programmi di televendita e non comprendono programmi tradizionali" e neppure "alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale".

La legge 30 aprile 1998, n. 122, dunque, immette novità di rilievo nel tessuto normativo della direttiva televisione senza frontiere: l'introduzione dell'obbligo di riserva anche durante il *peak time* e dell'obbligo di investimento dei ricavi pubblicitari in opere europee ed in film, la definizione di produttore indipendente, nonché la previsione della quota minima del 50% anche per le opere recenti e della percentuale del 20% anziché del 10% per la

programmazione di opere di produttori indipendenti da parte della concessionaria del servizio pubblico.

Novità di un rilievo ancora maggiore sono state introdotte dal regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee (di seguito Regolamento quote) approvato dall'Autorità con la delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999, attuativa della legge 30 aprile 1998, n. 122.

Tale regolamento prevede che:

a. la fascia oraria di maggior ascolto (*peak time*), cui la legge n. 122/98 faceva riferimento, viene definita come il periodo intercorrente tra le 18,30 e le 22,30.

b. la verifica circa il rispetto delle quote viene esplicitamente affidata all'Autorità che, in ossequio alla clausola "*where practicable and by appropriate means*" della direttiva CE, deve comunque valutare le problematiche tecniche ed oggettive derivanti dal rispetto delle quote e tener conto della quantità di prodotto disponibile sul mercato, del target di ciascuna emittente, dell'offerta di programmi coerente con il mantenimento della linea editoriale e delle peculiarità della rete;

c. per le emittenti viene introdotto l'obbligo di motivare eventuali oscillazioni in difetto rispetto alle quote di programmazione riservate alle opere europee dalla legge n. 122/98; al fine di assicurare la gradualità prevista dalla direttiva per l'applicazione delle norme sugli obblighi di riserva[2], peraltro, il mancato rispetto delle quote non è punibile qualora l'oscillazione in difetto non superi del 7% la quota di riserva prevista;

d. qualora più canali televisivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, la quota di riserva nella programmazione e la quota di investimento obbligatorio poste a favore delle opere europee dovranno essere determinate facendo riferimento alla programmazione complessiva (fatto salvo un limite minimo del 20 per cento per ciascun canale) ed al totale degli introiti pubblicitari netti annui riferiti al complesso dei canali controllati dal soggetto;

e. viene prevista la definizione - da parte dell'Autorità - di un elenco di produttori indipendenti da aggiornarsi annualmente;

f. è data facoltà ai canali tematici[3] di richiedere all'Autorità, illustrandone i motivi, una deroga parziale o totale agli obblighi di riserva.

L'ultimo intervento normativo in materia è stato il Regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi (di seguito "Regolamento sull'emittenza satellitare e via cavo") approvato dalla Autorità con la delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000 e parzialmente modificato dalla delibera n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001. Gli articoli 13 e 14 di tale Regolamento stabiliscono, rispettivamente, che:

(2) Più volte, infatti , negli articoli 4 e 5 della direttiva ritorna la clausola "*the proportion should be achieved progressively, on the basis of suitable criteria*".

(3) Ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del Regolamento quote, è da definirsi "tematico" un canale che dedica almeno il 70% della programmazione ad un tema specifico.

a. le emittenti satellitari e via cavo soggette alla giurisdizione italiana[4] sono tenute al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti televisive nazionali;

b. non si applicano alle emittenti satellitari e via cavo le norme dichiarate applicabili ai soli concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri, quali la previsione dell'obbligo di trasmissione di opere di produttori indipendenti; in sostituzione di detto obbligo, le emittenti satellitari e via cavo sono tenute a riservare un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere audiovisive italiane e dell'Unione europea.

Da quanto appena esposto emerge dunque che la legge n. 122/98 e la delibera n. 9/99 introducono novità rilevanti rispetto alla direttiva televisione senza frontiere studiate, da un lato, per rendere più graduale per le emittenti l'applicazione della normativa in materia di quote di trasmissione e di investimento e, dall'altro lato, per venire incontro ai produttori nazionali, imponendo obblighi specifici quali il rispetto delle quote anche durante la fascia oraria di maggior ascolto e l'obbligo di investire in opere filmiche una percentuale precisa dei ricavi da pubblicità. Tali novità, tuttavia, non hanno risolto del tutto i problemi interpretativi lasciati aperti dalla direttiva ed, anzi, hanno ingenerato alcune evidenti difficoltà di attuazione, soprattutto in relazione alle richieste di deroga ed alla tutela delle opere dei produttori indipendenti.

Passando all'analisi dei dati quantitativi, come già anticipato, ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, all'uopo modificata dalla direttiva 97/36/CE, gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti a trasmettere alla Commissione europea - ogni due anni - una relazione in materia di obblighi di riserva, consistente in una rassegna statistica sul rispetto delle quote di cui ai citati articoli 4 e 5 per ciascun canale televisivo che ricade nella giurisdizione dello Stato membro interessato, e i motivi - in ciascun caso - per i casi di violazione delle quote e le misure adottate o previste per farle rispettare. Per la verifica del rispetto degli obblighi di programmazione di opere europee e per la redazione della relazione alla Commissione europea, l'Autorità si è servita principalmente di autocertificazioni inviate dalle stesse imprese radiotelevisive e delle verifiche effettuate dal proprio servizio di monitoraggio.

Al fine di rendere più semplice e completa la compilazione dei dati da autocertificare, a partire dal 2001 l'Autorità ha predisposto alcuni modelli ad hoc - denominati Q1, Q2, Q2/C e D - all'interno della Informativa economica di sistema (di seguito IES, per una maggiore trattazione, si rimanda al paragrafo 3.10.) che le emittenti, al pari di tutti i soggetti iscritti al Registro degli operatori di comunicazione, sono tenute ad

(4) Ossia le emittenti nazionali che trasmettono o fanno trasmettere da terzi via satellite o via cavo, in forma codificata e non codificata, programmi ricevibili in Stati parti e le emittenti estere che dispongano di apparecchiatura di *up-link* sita sul territorio italiano e che diffondano programmi ricevibili in Stati parti.

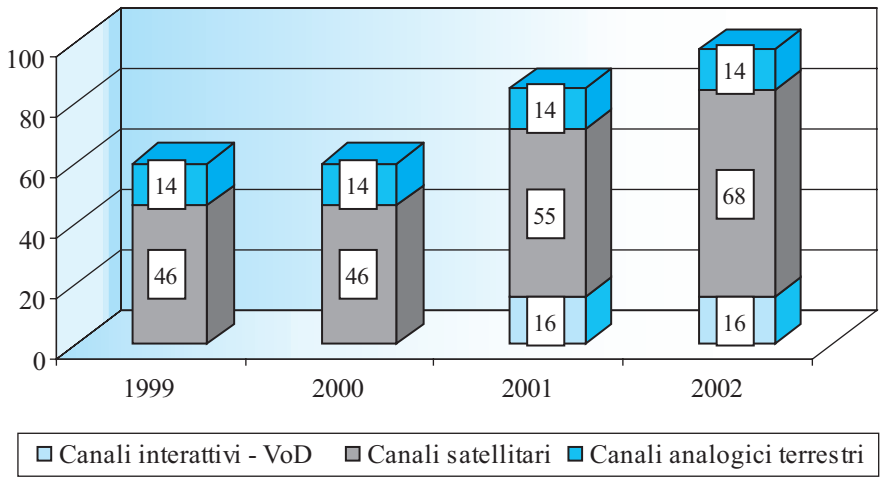
inviare ciascun anno entro il mese di luglio[5] (tale scadenza fa sì che vengano riportati nel presente paragrafo i dati fino al 2002, dal momento che i dati relativi al 2003 saranno trasmessi dai soggetti interessati nel mese di luglio 2004).

Grazie a tale nuova modulistica l'Autorità dispone di una serie di informazioni aggiornate e maggiormente approfondite, tra cui spiccano il rispetto dell'obbligo di riserva a favore delle opere europee anche durante la fascia oraria di maggior ascolto, il rispetto dell'obbligo di promozione delle opere europee per almeno 20 minuti la settimana da parte delle emittenti satellitari e via cavo, il rispetto degli obblighi di investimento dei ricavi da vendita di spazi pubblicitari in acquisto o produzione di opere europee e l'indicazione della quota di tali somme specificamente destinata ai film.

La relazione dell'Autorità alla Commissione europea offre le informazioni necessarie all'analisi dei dati relativi al rispetto degli obblighi di riserva ai sensi dei citati articoli 2 e 4 del Regolamento quote da parte delle emittenti italiane o dei gruppi di emittenti italiane che irradiano nel territorio nazionale, con riferimento agli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.

I canali a diffusione nazionale risultanti dalle autocertificazioni delle emittenti negli anni dal 1999 al 2000 sono stati, rispettivamente, 60 nel 1999 e nel 2000, 85 nel 2001 e 98 nel 2002 (figura 3.2).

Figura 3.2 Canali a diffusione nazionale (1999-2002)



Fonte: Autorità.

(5) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 650 del 23 dicembre 1996 e dell'articolo 1, comma 3 della delibera dell'Autorità n. 129/02/CONS.

Tra questi, i canali a diffusione nazionale trasmessi su frequenze terrestri con tecnica analogica sono rimasti 14 in tutto il quadriennio: Rai uno, Rai due, Rai tre, Canale 5, Italia 1, Retequattro, Tmc-La7, Tmc2-Mtv Italia, Tele+Bianco, Tele+Nero, Rete A, Home Shopping Europe, Elefante TV e Rete Capri; i canali satellitari sono invece aumentati da 46 a 71 fino a divenire 84 nel 2002.

Nell'ultimo biennio sono pervenuti anche i dati sui canali diffusi via cavo o su frequenze satellitari dotati di contenuti interattivi o *video on demand* che, nel 2002, risultano essere 16.

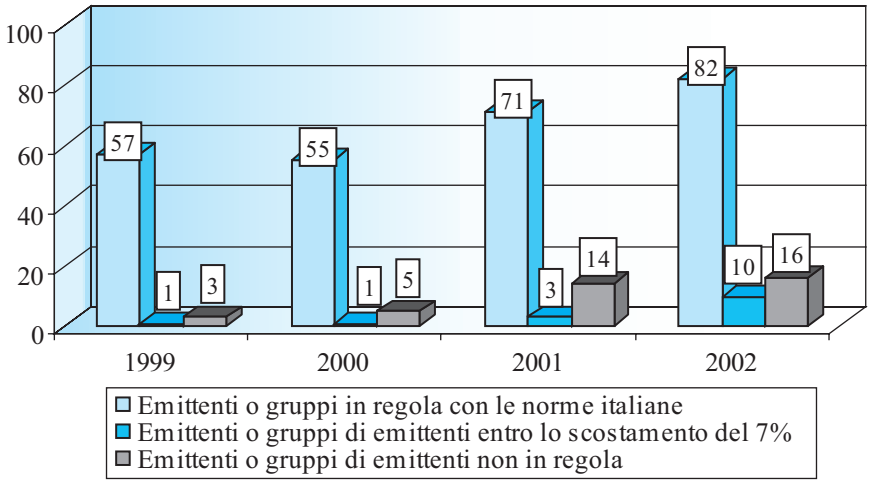
Tali canali, che diffondono prevalentemente programmazione interattiva e, quindi, non configurabile come un palinsesto tradizionale, non sono stati oggetto di valutazione per il rispetto degli obblighi di riserva.

Sono altresì esclusi dal computo e, in questo caso, anche dalla figura, i canali a diffusione locale, dal momento che la direttiva UE e la legge n. 122/98 specificano che a questi ultimi non si applicano gli obblighi di promozione della produzione e della distribuzione di opere europee.

Dal complesso delle informazioni pervenute e dalle verifiche poste in essere dall'Autorità si evince che la grande maggioranza dei canali sembra rispettare gli obblighi di riserva.

I canali in regola nel 1999 erano infatti 57 su 60, con un solo canale che ha fatto ricorso alla possibilità di scostamento del 7% prevista dal Regolamento quote; nel 2000, i canali in regola erano 55 su 60; nel 2001 erano 71 su 85 e nel 2002 ben 82 su 98 con, rispettivamente, 3 e 10 canali che hanno usufruito della possibilità di scostamento del 7% prevista dal Regolamento quote (figura 3.3).

Figura 3.3 Rispetto degli obblighi di riserva (1999-2002)



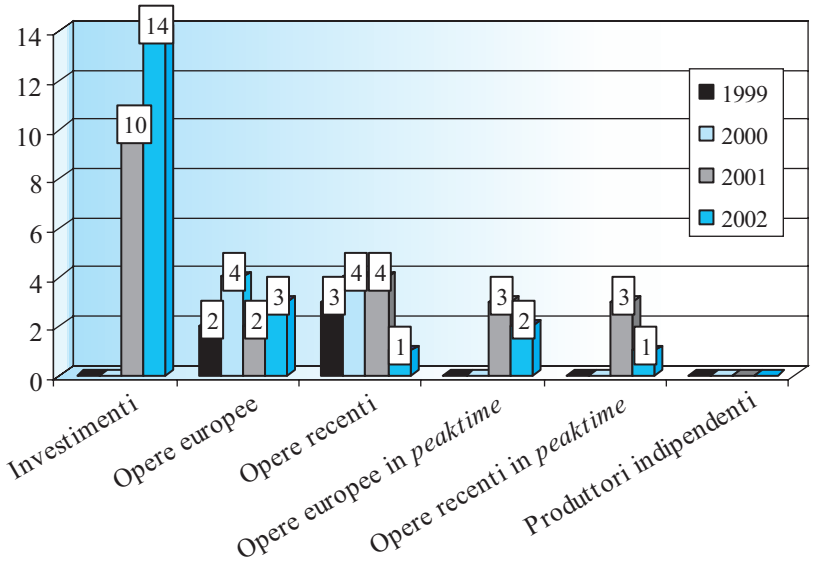
Fonte: Autorità.

Per una migliore comprensione dei dati, occorre ricordare che la nuova Informativa Economica di Sistema - che ha introdotto i citati modelli Q1, Q2, Q2/C e D - è entrata in vigore nel 2002 con riferimento ai dati del 2001.

È solo da quel momento, pertanto, che l'Autorità dispone dei dati completi concernenti il rispetto di tutti gli obblighi di programmazione ed investimento e, pertanto, non sorprende che il numero di canali che risulterebbe, nel biennio 2001-2002, non aver rispettato gli obblighi di riserva appare aumentato rispetto al periodo precedentemente considerato.

La figura 3.4 mostra, per quantità e tipologia, le violazioni degli obblighi di investimento e programmazione rilevate dall'Autorità negli anni 1999-2002. È interessante notare come le violazioni degli obblighi di programmazione di opere europee ed opere europee recenti risultino in numero molto ridotto, mai superiore a 4 per anno, anche avendo riguardo a quelle relative al *peak time*. Parimenti, va evidenziato che in tutto il quadriennio non sembrano essere state commesse violazioni contro l'obbligo di programmare opere di produttori indipendenti in misura minima del 10% del totale delle trasmissioni assoggettabili agli obblighi di riserva.

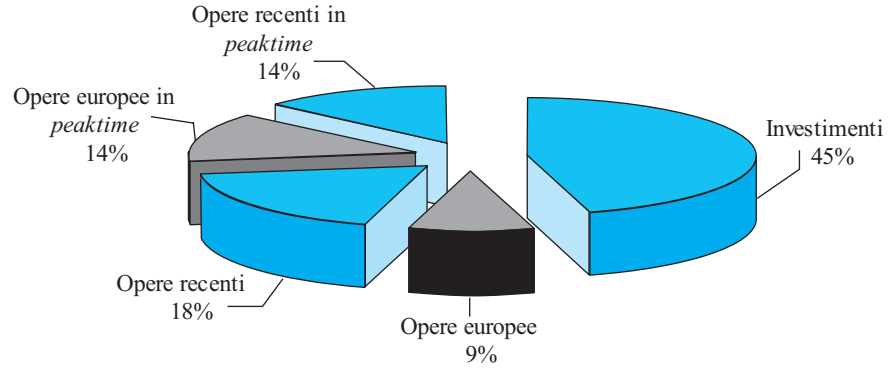
Figura 3.4 Violazione degli obblighi di programmazione ed investimento (1999-2002)



Fonte: Autorità.

Spicca, al contrario, l'elevato numero di violazioni degli obblighi di investimento nel biennio 2001-2002, quasi tutte relative allo specifico obbligo di investire in opere europee: 10 casi nel 2001 e 14 nel 2002. Come mostrano chiaramente le figure 3.5 e 3.6, tale obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122, sembra quello che genera il maggior numero di problemi tra le emittenti.

Figura 3.5 Ripartizione delle violazioni nel 2001

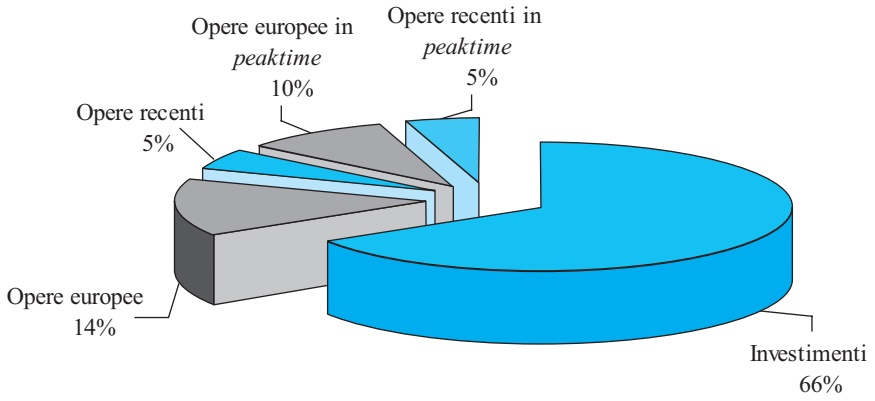


Fonte: Autorità.

Dall'analisi delle violazioni degli obblighi di riserva commesse dalle emittenti nell'anno 2001 si rileva che il 45% delle violazioni rilevate riguarda gli obblighi di investimento e, segnatamente, l'obbligo di investire in opere filmiche.

Seguono l'obbligo di programmazione di opere recenti (18%), l'obbligo di trasmettere opere europee ed europee recenti nella fascia tra le 18,30 e le 22,30 (14%) e l'obbligo di programmare opere europee, che rappresenta il 9% delle violazioni rilevate dall'Autorità.

Figura 3.6 Ripartizione delle violazioni nel 2002



Fonte: Autorità.

La medesima analisi, condotta con riferimento alle violazioni commesse nell'anno 2002 evidenzia che la percentuale delle violazioni degli obblighi di investimento e, segnatamente, dell'obbligo di investire in opere filmiche sale al 66%, a fronte della diminuzione delle violazioni concernenti l'obbligo di programmazione di opere europee (14%), l'obbligo di trasmettere opere europee nella fascia tra le 18,30 e le 22,30 (10%) e l'obbligo di programmare opere europee recenti, anche nella fascia di maggior ascolto (5%).

Il numero e la qualità dei dati trasmessi dall'Autorità alla Commissione europea nelle due relazioni sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE per i bienni 1999-2000 e 2000-2001, conclusivamente, dimostra che la normativa europea concernente la promozione della produzione e della distribuzione delle opere europee è ormai pienamente recepita e viene applicata, in Italia, in ogni suo aspetto.

La legge 30 aprile 1998, n. 122 ed il Regolamento quote hanno trasposto nell'ordinamento italiano tutte le previsioni della direttiva, giungendo perfino - in alcuni casi - a prevederne una applicazione più rigida (estensione degli obblighi anche al *peak time*, introduzione di un obbligo di investimento in opere filmiche, etc.) ed il bilancio positivo, già emerso negli anni 1999-2000 per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di riserva da parte delle emittenti nazionali, appare rispettato anche nel biennio 2001-2002.

3.4.3. Gli interventi in materia di contenzioso

A seguito dell'istituzione del nuovo quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e della decisione del 2 aprile 2003 della Commissione europea relativa al procedimento n. M.2876 con cui è stata autorizzata la concentrazione delle società Stream e Telepiù sotto il controllo della NewsCorp Ltd., il campo di intervento dell'Autorità, sia in termini di vigilanza che di garanzia, si è esteso al settore della televisione a pagamento.

In particolare, gli impegni assunti dalle parti innanzi alla Commissione europea e allegati alla decisione di cui sopra comprendono una serie di vincoli all'attività posta in essere dalla piattaforma unica, dai quali consegue una specifica attività dell'Autorità sia in materia di risoluzione delle controversie che di verifica del rispetto degli obblighi imposti in sede comunitaria.

Tra gli impegni assunti da parte della cd. Piattaforma unica e la stessa NewsCorp spiccano:

a. il diritto da parte di soggetti terzi a distribuire su piattaforme diverse dalla tecnologia DHT alcuni prodotti televisivi a pagamento offerti dalla Piattaforma unica;

b. il conseguente obbligo, da parte della Piattaforma unica, di presentare un'offerta all'ingrosso;

c. il diritto di fornitori di contenuti diversi ad accedere alla Piattaforma unica;

d. la tutela degli utenti.

Con riferimento alle funzioni dell'Autorità, viene riconosciuto già in sede di impegni la competenza a risolvere le controversie che dovessero nascere tra la piattaforma unica e soggetti terzi, in analogia a quanto accaduto sino ad oggi per gli organismi di telecomunicazioni.

Per tali ragioni, l'Autorità ha costituito l'unità per il monitoraggio delle attività della piattaforma unica (di seguito, l'unità), avente il compito di "monitorare, anche al fine di predisporre le iniziative più idonee, le attività della piattaforma unica".

Nell'ambito di tale mandato è stato seguito, con particolare attenzione, il processo di migrazione verso Sky Italia che ha coinvolto gli abbonati di Telepiù e Stream, al fine di impedire trattamenti discriminatori e agevolare i flussi informativi tra la società e gli utenti.

L'unità ha svolto anche il compito di "verificare l'applicabilità delle disposizioni dei regolamenti di cui alle delibere n. 148/01/CONS e 182/02/CONS, concernenti, rispettivamente, la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, anche ai fini della soluzione delle eventuali controversie relative alla violazione degli impegni assunti dalle parti dinanzi alla Commissione europea".

In esito a tale verifica, l'Autorità ha adottato il 17 settembre 2003 la delibera n. 334/03/CONS, recante "Disposizioni procedurali relative alla risoluzione delle controversie attribuite all'Autorità ai sensi della Decisione della Commissione europea Comp/M.2876 del 2 aprile 2003".

Sono così oggi previste due distinte procedure: la prima, relativa alle controversie in tema di offerta *wholesale* premium e di accesso alla piattaforma (analoga a quella contenuta alla delibera n. 148/01/CONS); la seconda, relativa alle controversie in tema di protezione dei clienti della Piattaforma unica e contratti con i rivenditori (analogamente a quanto contenuto nella delibera n. 182/02/CONS).

Entrambe le procedure prevedono che, qualora sorga una controversia tra la Piattaforma unica e soggetti terzi in merito all'attuazione degli impegni, venga esperito un tentativo di conciliazione tra le parti con l'Autorità a svolgere il ruolo del conciliatore (o i Co.re.com nei casi di controversie in materie di consumo). In caso di mancato accordo l'Autorità, su istanza anche di una sola parte, decide la controversia in via definitiva con atto vincolante, ed è a tal fine dotata di poteri istruttori.

Tutto ciò premesso, nel corso dell'anno sono state sottoposte all'attenzione dell'Autorità quattro controversie tra operatori audiovisivi a pagamento aventi ad oggetto l'applicazione degli impegni di cui alla decisione della Commissione europea n. M.2876: tre di esse hanno visto contrapposte le società Sky Italia s.r.l. e e.Bismedia s.p.a. e una controversia ha avuto come parti Sky Italia s.r.l. e Gioco calcio s.p.a..

Nella controversia Gioco Calcio/Sky Italia, oggetto della disputa è stato il diritto di accesso di Gioco calcio alla Piattaforma unica e la contestazione, da parte della medesima società, dell'obbligo di abbonamento, per gli utenti di un fornitore di contenuti diverso da Sky che ne utilizzi i servizi tecnici, al pacchetto basic di Sky Italia. L'Autorità ha esperito il relativo tentativo di conciliazione, conclusosi con un mancato accordo tra le parti.

Le tre controversie tra e.Bismedia e Sky Italia hanno riguardato, invece, il diritto di soggetti terzi a distribuire su piattaforme diverse dalla tecnologia DTH alcuni prodotti (i contenuti cd. premium) della televisione a pagamento offerti dalla Piattaforma unica e il conseguente obbligo di quest'ultima di presentare - su base non esclusiva, non discriminatoria e disaggregata - a soggetti terzi un "offerta premium all'ingrosso" dei seguenti contenuti:

a. ogni pacchetto premium o canale premium, se e fino a quando la piattaforma unica offrirà ai propri clienti tali pacchetti premium o canali premium;

b. ogni canale basic che contenga contenuti premium rispetto ai quali la piattaforma unica ha rinunciato all'esclusiva per le modalità trasmissive non DTH laddove tale contenuto non venga offerto attraverso un pacchetto o canale premium.

In tale contesto, la differente lettura degli impegni annessi alla citata decisione della Commissione europea ha avuto ad oggetto questioni relative al livello di disaggregazione dell'offerta premium all'ingrosso e il calcolo del *retail minus*, alla qualificazione premium di un contenuto televisivo; all'acquisizione dei diritti su piattaforme diverse degli eventi *pay-per-view*; ad alcune pratiche commerciali come la durata dei contratti e l'utilizzo del marchio.

In esecuzione della delibera n. 334/03/CONS, con la quale l'Autorità ha deliberato l'applicabilità della procedura di cui alla delibera n. 148/01/CONS per le controversie aventi ad oggetto l'applicazione degli impegni di cui alla decisione della Commissione europea, sono stati avviati tre diversi procedimenti per la risoluzione delle controversie. Allo stato, due controversie sono in via di definizione con atto vincolante da parte del Consiglio dell'Autorità, essendo stato esperito il tentativo di conciliazione senza trovare l'accordo tra le parti; la terza controversia è attualmente nella fase di conciliazione.

3.4.4. Gli interventi in materia di diritto di rettifica

L'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 sotto la rubrica "Telegiornali e giornali radio – rettifica – comunicati di organi pubblici" disciplina l'esercizio del diritto di rettifica rispetto alle emittenti radiotelevisive.

Per il periodo aprile 2003 - aprile 2004, sono pervenute tre richieste di esercizio di diritto di rettifica da parte di soggetti privati, procedibili ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 255, recante "Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223 sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato". In tutti i casi esaminati l'Autorità non ha riscontrato la lesione degli interessi morali e materiali del richiedente, disponendo l'archiviazione dei relativi procedimenti.

3.5. L'EDITORIA

Per quanto riguarda gli interventi dell'Autorità nel settore dell'editoria, si segnala, in primo luogo, l'attività svolta - nel periodo di riferimento - relativamente al controllo del rispetto delle norme in materia di pubblicità degli enti pubblici.

In tal senso, la legge 7 giugno 2000 n. 150 recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" aveva disposto, all'art. 16, l'abrogazione dell'art. 5, commi 6, 7 e 8 della

legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni. A seguito della citate abrogazioni, permaneva, per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici diversi da quelli territoriali ed economici, l'obbligo di destinare una quota non inferiore al 50% delle spese per la pubblicità, su quotidiani e periodici, iscritte nell'apposito capitolo di bilancio. Cessava, invece, l'obbligo per i medesimi soggetti, di destinare, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, percentuali della spesa, da effettuare per campagne pubblicitarie su emittenti o reti radiofoniche e televisive dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva. In base a quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 67 del 1987, permaneva, a carico di tutti gli enti pubblici (erano esentati i comuni con meno di 40.000 abitanti e le ASL serventi non più di 40.000 abitanti) l'obbligo di comunicazione, anche negativo, delle spese pubblicitarie sostenute con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Coerentemente con quanto disposto dalla legge, l'Autorità ha effettuato, nei primi mesi del 2002, le opportune modifiche alla comunicazione annuale degli enti pubblici. In particolare, l'art. 10 della delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002, ha stabilito l'obbligo di comunicare - entro il 31 marzo di ogni anno - l'entità delle spese di carattere pubblicitario impegnate nell'ultimo esercizio finanziario, con riferimento alle seguenti informazioni:

a. l'ammontare complessivo delle somme per pubblicità su quotidiani e periodici;

b. l'ammontare complessivo delle somme per pubblicità su emittenti radiofoniche e televisive (solo a fini statistici);

c. l'ammontare complessivo delle somme per pubblicità su emittenti radiofoniche italiane equiparate alle imprese editrici di giornali quotidiani (art. 10, legge n. 250/90).

d. l'ammontare complessivo delle somme per pubblicità su qualsiasi mezzo.

Nel corso del 2003, con riferimento all'esercizio finanziario 2002, è stata avviata una specifica attività volta a verificare, a campione, l'adempimento degli obblighi di comunicazione e la verifica del dato dichiarato nella comunicazione, raffrontandolo con quello emergente dalle risultanze contabili. Escludendo le comunicazioni negative e quelle di soggetti non tenuti al rispetto degli obblighi di destinazione, si è quindi proceduto ad avviare un'attività di accertamento per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nella predetta legge n. 67/87. L'accertamento ha riguardato più di 200 enti pubblici ed amministrazioni dello Stato, tra i quali Ministeri, Università, Parchi nazionali, Enti regionali, ordini professionali, Camere di commercio. Nell'ambito di tale attività, l'Autorità si è avvalsa della collaborazione del Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza. Questa ha espletato, su richiesta dell'Autorità, gli accertamenti diretti a verificare la veridicità dei dati comunicati da alcuni tra gli enti selezionati, con riferimento a diverse categorie, attraverso l'esame dei dati presenti nei bilanci, pre-

ventivamente acquisiti. A seguito dell'attività di controllo sono stati attivati diversi procedimenti sanzionatori nei confronti degli enti che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dalla legge e - al contempo -sono stati richiesti ulteriori accertamenti alla Guardia di finanza.

L'attività di controllo esercitata durante il predetto periodo ha avuto un effetto informativo nei confronti di molti Enti e Ministeri, che hanno emanato circolari e disposizioni in merito alla corretta applicazione della normativa in argomento.

Con la delibera n. 129/03/CONS del 16 aprile 2003 l'Autorità ha reso obbligatoria la modalità telematica per tutte le comunicazioni di cui alla citata delibera n. 129/02/CONS e, quindi, anche per quelle relative alla pubblicità degli enti pubblici. Tale nuova modalità di trasmissione agevola l'attività di vigilanza e monitoraggio dell'Autorità, garantendo, senza costi aggiuntivi, l'immediata elaborazione del dato fornito con riferimento all'ammontare delle somme, spese nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione, per la pubblicità da parte degli enti pubblici.

La legge 3 maggio 2004, n. 112, all'art. 7 comma 10, ha introdotto novità importanti sulla materia della pubblicità degli enti pubblici stabilendo che "le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici". La legge ha, in sostanza, reintrodotto la percentuale da destinare all'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale (ridotta dal 25% al 15%, rispetto a quella prevista dall'art. 9 della legge n. 223/90), mantenendo il limite del 50% a favore dei giornali quotidiani e periodici ed ha, altresì, ampliato l'obbligo soggettivo di destinazione nei confronti degli enti economici e degli enti territoriali. Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 6 della stessa legge (accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale) nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale, la percentuale di destinazione a favore dei giornali quotidiani e periodici per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, per fini di comunicazione istituzionale, deve essere pari almeno al 60 per cento.

Il comma 12 dello stesso articolo, conferisce all'Autorità, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, la vigilanza sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa e la competenza all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione in caso di inottemperanza da parte delle amministrazioni pubbliche, e gli enti pubblici anche economici.

Sarà cura dell'Autorità provvedere alle opportune modifiche della comunicazione annuale degli enti pubblici, attraverso la predisposizione dei nuovi modelli telematici.

Per quanto riguarda - infine - l'evoluzione del quadro normativo, in data 24 febbraio 2004 è stato convertito in legge il decreto 24 dicembre 2003, n. 353 in materia di agevolazioni tariffarie postali per la spedizione di prodotti editoriali. La nuova legge riordina, a far data dal 1° gennaio 2004, l'intera materia delle agevolazioni tariffarie postali per l'editoria ed abroga, in particolare, l'articolo 41 della legge n. 448/98 che aveva introdotto un regime di contribuzione diretta "a posteriori" alle imprese editoriali.

La legge esclude dalle agevolazioni: a) i periodici i cui abbonamenti a titolo oneroso siano stati stipulati direttamente dal destinatario in misura inferiore al 50% del totale degli abbonamenti totali: b) i quotidiani e i periodici contenenti inserzioni pubblicitarie, calcolate su base annua, per un'area superiore al 45% dell'intero stampato; c) le pubblicazioni facenti capo a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici; d) le categorie che storicamente non accedono ai benefici tariffari (le pubblicazioni a contenuto postulatorio, i prodotti editoriali pornografici, i cataloghi, le pubblicazioni con allegati supporti integrativi diversi da quelli a contenuto informativo anche multimediale previsti dalla legislazione in materia di IVA, ecc.).

La legge prevede che, per l'anno 2004, si continueranno ad applicare le vecchie tariffe agevolate secondo i parametri previsti per le diverse categorie di editori individuate dai tre decreti del Ministro delle comunicazioni del 13 novembre 2002 rispettivamente diretti a disciplinare l'entità e le modalità di applicazione delle tariffe agevolate per i periodici editi da editori iscritti al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'Autorità, per i periodici editi da soggetti non profit e, infine, per i periodici editi dai soggetti non rientranti in nessuna delle due prime categorie.

Alla determinazione delle tariffe agevolate che si applicheranno a partire dall'anno 2005 alle diverse categorie di soggetti beneficiari si provvederà con decreto adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda i periodici con le tirature più basse (inferiori alle 20.000 copie per numero), viene sancito il diritto di avere accesso al beneficio della tariffa agevolata più favorevole.

La legge, infine, abroga il contributo diretto e ripristina il meccanismo dei rimborsi. In pratica, l'agevolazione continuerà ad essere corrisposta da Poste italiane s.p.a. e le somme erogate verranno rimborsate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Per completare il quadro, un breve accenno merita la normativa in materia di pubblicazione dei sondaggi, ampiamente trattata nel successivo paragrafo 3.7.2.

In questa sede, si ritiene opportuno ricordare che, con l'emanazione della delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003, recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP" del 25 luglio 2003, è stato introdotto l'istituto dell'adeguamento spontaneo del mezzo di comunicazione nei confronti del quale è stato avviato un procedimento.

Ciò significa che, se il mezzo di comunicazione provvede spontaneamente a pubblicare la nota informativa, ovvero a rettificare o integrare le indicazioni in essa contenute, l'ufficio competente, ricevuta la comunicazione e la relativa documentazione, dispone l'archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento.

3.6. LA PUBBLICITÀ

3.6.1. Gli interventi in materia di vigilanza

La vigilanza sulla pubblicità viene esplicata attraverso il controllo della programmazione delle concessionarie radiotelevisive a diffusione nazionale e locale. Per le emittenti televisive a diffusione nazionale terrestre è attivo un monitoraggio sistematico, effettuato quotidianamente su tutta la programmazione attraverso la registrazione di tutti i programmi e la successiva analisi e catalogazione dei diversi eventi pubblicitari trasmessi nel corso di ciascuna giornata televisiva.

Per le emittenti locali, sia radiofoniche televisive, diversamente, data l'elevata consistenza numerica e della capillarità di diffusione sull'intero territorio italiano, nonché a causa dell'impossibilità di ricevere il segnale da una sola postazione, non è possibile adottare un monitoraggio generalizzato.

Pertanto, l'attività di vigilanza viene effettuata a campionamento, su segnalazione di privati cittadini, associazioni, emittenti, ecc.. Similmente si procede per l'attività di monitoraggio relativa alle emittenti satellitari.

I dati relativi al monitoraggio pubblicitario sono ottenuti con modalità di rilevazione conformi alle prescrizioni della legge n. 223/90, della legge n. 122/98 e della delibera n. 538/01/CONS e permettono di ricavare i valori relativi agli indici di affollamento (sia orari che giornalieri) e il posizionamento degli spot all'interno dei vari programmi. Il conteggio degli affollamenti viene effettuato suddividendo la giornata in 24 fasce orarie, a partire dalle ore 0 e fino alle ore 24, ed in ciascuna fascia si sommano i contributi di durata di tutti gli eventi pubblicitari trasmessi.

Per quanto riguarda i posizionamenti, essi attualmente vengono suddivisi nella seguente classificazione in base alla tipologia di infrazione:

a. spot isolati (art. 3, comma 1, legge n. 122/98);

b. interruzione di eventi sportivi non continuativi (art. 3, comma 2, legge n. 122/98 e art. 4, comma 5, delibera n. 538/01/CONS);

c. interruzione di opere audiovisive (art. 3, comma 3, legge n. 122/98);

d. distanza tra interruzioni consecutive (art. 3, comma 4, legge n. 122/98);

e. programmi di durata inferiore a 30 minuti (art. 3, comma 5, legge n. 122/98);

f. interruzione di cartoni animati (art. 8, comma 1, legge n. 223/90 e art. 4, comma 7, delibera n. 538/01/CONS);

g. presentatore del programma e della telepromozione nello stesso contesto scenico (art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CONS);

h. personaggio dei cartoni presente in un evento pubblicitario adiacente (art. 3, comma 4 delibera n. 538/01/CONS);

i. pubblicità non segnalata (art. 3 comma 1 delibera n. 538/01/CONS).

Per ciascuna delle emittenti monitorate è stato analizzato, a campione, un evento tra quelli ricadenti nelle diverse tipologie di infrazioni sopra elencate. In caso di riscontro dell'infrazione, si trasmette la segnalazione per l'avvio della fase sanzionatoria.

Attività di vigilanza svolta nei confronti delle emittenti nazionali

Per il periodo aprile 2003-marzo 2004, l'attività di vigilanza è stata espletata per le 11 emittenti nazionali monitorate, nonché a fronte di specifica richiesta di effettuazione di verifiche e controlli resisi necessari nell'ambito dei procedimenti sanzionatori ed a seguito di diffide su procedimenti già avviati. In totale, nel periodo considerato sono stati effettuati 85 interventi di vigilanza sulle 11 emittenti, tra i quali 22 endoprocedimentali. I dettagli vengono evidenziati nella tabella 3.11.

Tabella 3.11 Interventi di vigilanza sulle emittenti televisive nazionali per infrazioni in materia di pubblicità (aprile 2003 - marzo 2004)

Classificazione delle infrazioni	Numero verifiche a campione	Numero ulteriori controlli effettuati per procedimenti in corso	Totale
1. Affollamenti	11	3	**14**
2. Interruzioni di partite sportive e/o spot isolati	6	3	**9**
3. Interruzione di opere audiovisive	10	4	**14**
4. Distanza tra interruzioni successive	19	4	**23**
5. Interruzione di programmi inferiori a 30 minuti	8	6	**14**
6. Interruzione di cartoni animati	5	2	**7**
7. Interruzione di programmi per bambini	1	-	**1**
8. Personaggi di cartoni animati utilizzati in spot pubblicitari adiacenti ai cartoni stessi	1	-	**1**
9. Riconoscibilità del messaggio pubblicitario	2	-	**2**
Totale	**63**	**22**	**85**

Fonte: Autorità.

Infine, si segnala che è stato avviato un procedimento sanzionatorio per la trasmissione di pubblicità televisiva non segnalata e, quindi, non riconoscibile come tale durante i normali programmi.

Attività di vigilanza svolta nei confronti delle emittenti locali

Nel corso del 2003 sono state condotte 27 ispezioni da parte della Guardia di finanza su diverse emittenti locali (6 per le radio e 21 per le televisioni), al fine di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n. 223/90 in merito agli affollamenti pubblicitari, alla gestione del registro dei programmi e alla conservazione delle registrazioni. Per ciascuna delle ispezioni effettuate la Guardia di finanza ha acquisito le registrazioni dell'intero palinsesto giornaliero trasmesso dall'emittente e copia del registro dei programmi. Dall'esito dell'analisi della documentazione trasmessa insieme ai verbali di ispezione, viene stabilito se attivare il procedimento sanzionatorio o se archiviare gli esposti.

In particolare, i controlli citati sono stati in prevalenza svolti su emittenti operanti nel bacino dell'irpinia, e sono stati attivati a seguito di denuncia circostanziata.

3.6.2. Gli interventi in materia di pubblicità ingannevole e comparativa

Per il periodo aprile 2003-aprile 2004 l'Autorità ha provveduto a rendere 156 pareri in materia di pubblicità ingannevole, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 74, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67 in base al quale quando un messaggio pubblicitario viene diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana, ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prima di provvedere, richiede un parere obbligatorio, ma non vincolante, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3.7. LA PAR CONDICIO, IL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E I SONDAGGI

3.7.1. Gli interventi in materia di vigilanza

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha posto in essere un'attenta attività di vigilanza con riferimento a:

a. la verifica del rispetto della normativa in materia di pluralismo e di cd. par condicio;

b. la verifica del rispetto della normativa in materia di sondaggi.

La verifica del rispetto della normativa in materia di pluralismo e di par condicio

In ottemperanza alle previsioni della legge n. 249/97, art.1, comma 6, lettera b), n. 13, l'Autorità effettua il monitoraggio della programmazione televisiva nazionale. Con riferimento al periodo aprile 2003-marzo 2004, il

monitoraggio ha riguardato le tre reti della concessionaria pubblica Rai uno, Rai due e Rai tre e le trasmissioni in chiaro di Rai news 24, le tre reti del gruppo editoriale Mediaset (concessionaria RTI): Canale 5, Retequattro e Italia 1 e le emittenti La7, MTV e Rete A. Le rilevazioni, condotte secondo il modello messo a punto dall'Autorità nel 2000 e successivamente implementato, sono state finalizzate al monitoraggio del pluralismo politico/istituzionale, del pluralismo sociale e della comunicazione politica. L'attività di vigilanza e controllo ha avuto ad oggetto l'intera programmazione quotidiana delle emittenti sottoposte a monitoraggio (telegiornali e programmi diversi dai telegiornali) tanto in periodo ordinario, quanto nei periodi di campagne elettorali e referendarie. I risultati del monitoraggio, organizzati con cadenza mensile, sono consultabili sul sito *web* dell'Autorità. Di seguito si dà conto dei *trend* che hanno caratterizzato l'informazione e l'approfondimento informativo nel periodo aprile 2003-marzo 2004, con particolare riferimento al pluralismo politico/istituzionale. In particolare, si riportano le attività finalizzate a verificare:

a. la presenza dei soggetti politico/istituzionali nei telegiornali;

b. la presenza dei soggetti politico/istituzionali nei programmi;

c. il pluralismo sociale nei telegiornali e nei programmi;

d. il monitoraggio della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti;

e. la presenza dei soggetti politici nei programmi di intrattenimento della RAI.

Con riguardo alla presenza dei soggetti politico/istituzionali nei telegiornali, il monitoraggio del pluralismo politico/istituzionale viene condotto su tutte le edizioni trasmesse quotidianamente dalle concessionarie televisive nazionali. In particolare, per ciascun telegiornale, si rilevano i seguenti elementi: rete/testata; soggetti che parlano o di cui si parla[1]; argomenti e macroargomenti di cui si parla[2]; il tempo televisivo dedicato a ciascun soggetto, attraverso il computo del cd. tempo di parola (cioè il tempo in cui il soggetto politico/istituzionale parla direttamente in voce), del cd. tempo di notizia (ovvero del tempo dedicato dal giornalista all'illustrazione di un argomento/evento in relazione ad un soggetto politico/istituzionale) e del cd. tempo di antenna (ovvero del tempo complessivamente dedicato a ciascun soggetto politico/istituzionale, comprendente il tempo di parola e il tempo di notizia). Di seguito si riporta un prospetto di sintesi dei dati di monitoraggio relativi al tempo di antenna rilevato in tutte le edizioni dei telegiornali trasmessi nel periodo 1° aprile 2003-31 marzo 2004 (tabella 3.12). I dati, nel caso delle emittenti Rai e Mediaset, sono stati aggregati per gruppo editoriale e il tempo degli interventi dei soggetti politici e istituzionali viene riportato come segue: ad es., 17.35.54 = 17 ore 35 min. 54 sec..

(1) Codificati secondo la tipologia di categorie elaborata dall'Autorità.

(2) Anche nel caso degli argomenti e dei macroargomenti la codifica avviene secondo la tipologia di categorie elaborata dall'Autorità.

Tabella 3.12 Soggetti politici e istituzionali nei telegiornali Rai (dati aggregati Tg1, Tg2, Tg3, RaiNews 24), Mediaset (Tg4, Tg5, TgCom, Studio Aperto) e nel TgLa7 - Tutte le edizioni: valori assoluti dei tempi di antenna (aprile 2003-marzo 2004)

Periodo	Tg Rai Tempo di antenna			Tg Mediaset Tempo di antenna			Tg La7 Tempo di antenna		
	Soggetti politici	Soggetti istituzionali	Totale	Soggetti politici	Soggetti istituzionali	Totale	Soggetti politici	Soggetti istituzionali	Totale
1-30 aprile 2003	7.50.40	9.45.14	17.35.54	3.45.41	4.29.32	8.15.13	1.47.21	1.38.20	3.25.41
1-31 maggio 2003	11.23.39	15.10.08	26.33.47	4.50.41	9.22.13	14.12.54	2.40.09	3.48.06	6.28.15
1-30 giugno 2003	9.15.45	13.12.42	22.28.27	4.04.08	7.42.55	11.47.03	2.25.12	4.28.03	6.53.15
1-31 luglio 2003	11.54.19	16.10.55	28.05.14	3.58.57	9.24.37	13.23.34	2.10.09	3.52.52	6.03.11
1-31 agosto 2003	8.41.45	7.44.33	16.26.18	2.44.41	5.15.03	7.59.44	1.45.36	2.21.10	4.06.46
1-30 settembre 2003	13.06.02	17.26.52	30.32.54	3.55.43	11.38.37	15.34.20	2.32.44	4.22.05	6.54.49
1-31 ottobre 2003	10.32.40	17.40.20	28.13.00	3.19.07	10.29.48	13.48.55	2.44.29	3.30.59	6.15.28
1-30 novembre 2003	13.07.20	18.38.59	31.46.19	4.30.30	8.44.51	13.15.21	3.34.50	4.56.06	8.30.56
1-31 dicembre 2003	7.31.49	15.06.52	22.38.41	2.30.33	7.41.53	10.12.26	2.08.50	3.25.16	5.34.06
1-31 gennaio 2004	10.45.10	11.26.29	22.11.39	5.14.05	6.30.58	11.45.03	2.11.48	2.16.09	4.27.57
1-29 febbraio 2004	14.39.28	10.58.28	25.37.56	5.12.15	5.55.27	11.07.42	2.46.23	2.13.59	5.00.22
1-31 marzo 2004	13.37.48	17.29.17	31.07.05	5.47.24	8.35.52	14.23.16	2.50.11	3.06.36	5.56.47
Totale	**132.26.25**	**170.50.49**	**303.17.14**	**49.53.45**	**95.51.46**	**145.45.31**	**29.37.42**	**39.59.41**	**69.37.33**

Tempo di antenna: tempo complessivamente dedicato al soggetto politico/istituzionale (comprende il tempo di parola e il tempo di notizia).

Tempo di notizia: tempo dedicato dal giornalista all'illustrazione di un argomento/evento in relazione ad un soggetto politico/istituzionale.

Tempo di parola: tempo in cui il soggetto politico/istituzionale parla direttamente in voce.

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Centro d'ascolto dell'informazione radiotelevisiva.

La tabella 3.12 evidenzia che lo spazio complessivamente dedicato ai soggetti politico/istituzionali dalla Rai, pari a 303h17'14", è maggiore di quello dedicato agli stessi soggetti da Mediaset, pari a 145h45'31"; la differenza riscontrata tra i tempi totali di antenna va senz'altro ricondotta, oltre che alle scelte editoriali di ciascuna testata relative alla costruzione delle notizie ed ai soggetti che sono oggetto della notizia, anche alla durata dei telegiornali di ciascuna testata ed al numero delle edizioni quotidianamente trasmesse.

La disaggregazione dei dati per mese consente di visualizzare le variazioni intervenute nell'informazione di carattere politico/istituzionale nel periodo preso in esame. Nel mese di aprile 2003 lo spazio impegnato dalla cronaca politico/istituzionale nei telegiornali risulta di gran lunga inferiore rispetto a quello rilevato nei mesi successivi; la spiegazione va ricercata innanzitutto nell'attenzione rivolta dai media alla copertura giornalistica della guerra in Iraq.

Nel mese di maggio si rileva un aumento significativo dei valori del tempo dedicato dai telegiornali ai fatti di cronaca politico/istituzionale, valori che restano costanti per l'intero periodo oggetto di analisi, con l'unica eccezione del calo "fisiologico" registrato nei mesi estivi; come è noto, tale diminuzione trova spiegazione nella peculiarità del periodo e nella conseguente riduzione dell'attività politica prevista dai palinsesti estivi.

Fino al mese di dicembre 2003 in tutte le emittenti le notizie di carattere istituzionale hanno assorbito il tempo maggiore dei telegiornali; tale incremento va senz'altro ricondotto anche all'attenzione data al semestre italiano della presidenza del Consiglio europeo.

Nei primi due mesi del 2004 il tempo di antenna appare distribuito in maniera omogenea tra le notizie di cronaca politica e quelle di cronaca istituzionale; nel mese di marzo i telegiornali tornano però a dedicare alla vita istituzionale una copertura maggiore di quella data alla cronaca politica.

Per quanto riguarda il monitoraggio del pluralismo politico/istituzionale della presenza dei soggetti politico/istituzionali nei programmi, sono stati considerati tutti i programmi trasmessi dalle emittenti nella giornata televisiva, ad eccezione di quelli di comunicazione politica, oggetto di un monitoraggio ad hoc.

In particolare, per ciascuna trasmissione sono stati rilevati i seguenti elementi: rete/testata di appartenenza, titolo, orario di messa in onda, di conclusione e durata complessiva, fascia di programmazione, soggetti che parlano (compresi i conduttori), macroargomenti e argomenti, tempi di parola di ciascun soggetto e tempi di argomento (il tempo di argomento indica il tempo dedicato da ciascun programma alla trattazione di uno specifico tema).

Le tabelle 3.13 e 3.14 che seguono riguardano i dati relativi alla presenza dei soggetti politico/istituzionali nei programmi; in particolare la prima tabella contiene i valori rilevati per i programmi di rete, mentre la seconda propone i dati rilevati per i programmi riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica.

I dati, nel caso delle emittenti Rai e Mediaset, sono stati aggregati per gruppo editoriale.

Tabella 3.13 Soggetti politici e istituzionali nei programmi di rete Rai (dati aggregati Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai Educational), Mediaset (dati aggregati Retequattro, Canale 5, Italia 1) e La7: valori assoluti dei tempi di parola (aprile 2003-marzo 2004)

Periodo	Rai			Mediaset			La7		
	Tempo di parola			Tempo di parola			Tempo di parola		
	Soggetti politici	Soggetti istituzionali	Totale	Soggetti politici	Soggetti istituzionali	Totale	Soggetti politici	Soggetti istituzionali	Totale
1-30 aprile 2003	6.48.58	2.06.03	8.55.01	1.30.16	0.12.08	1.42.24	0.28.50	0.04.18	0.33.08
1-31 maggio 2003	0.43.59	0.36.56	1.20.55	0.22.04	0.00.27	0.22.31	0.33.34	0.19.00	0.52.34
1-30 giugno 2003	3.31.06	1.28.18	4.59.24	2.00.01	0.42.09	2.42.10	0.18.45	0.03.41	0.22.26
1-31 luglio 2003	8.40.58	1.08.05	9.49.03	1.27.48	0.33.27	2.01.15	0.24.18	0.00.47	0.25.05
1-31 agosto 2003	3.30.34	0.20.07	3.50.41	0.15.14	0.02.14	0.17.28	0.03.25	0.02.16	0.05.41
1-30 settembre 2003	7.49.27	3.41.46	11.31.13	1.00.09	0.27.42	1.27.51	9.44.39	2.30.54	12.15.33
1-31 ottobre 2003	15.24.47	4.38.01	20.02.48	2.38.22	1.02.05	3.40.27	18.33.28	3.48.04	22.21.32
1-30 novembre 2003	16.04.08	6.16.51	22.20.59	5.30.50	1.36.50	7.07.40	12.22.20	3.23.38	15.45.58
1-31 dicembre 2003	14.50.57	6.35.38	21.26.35	3.16.55	2.30.17	5.47.12	10.37.17	2.05.16	12.42.33
1-31 gennaio 2004	15.43.41	3.55.49	19.39.30	4.08.29	1.04.22	5.12.51	9.08.19	1.10.27	10.18.46
1-29 febbraio 2004	18.27.24	8.04.31	26.31.55	4.16.49	2.31.41	6.48.30	14.50.51	1.50.44	16.41.35
1-31 marzo 2004	22.07.33	7.45.30	29.53.03	1.12.50	1.06.03	2.18.53	13.13.01	3.36.59	16.50.00
Totale	**133.43.32**	**46.37.35**	**180.21.07**	**24.22.52**	**11.49.25**	**39.29.12**	**90.18.47**	**18.56.04**	**109.14.51**

Tempo di parola: tempo in cui il soggetto politico/istituzionale parla direttamente in voce.

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Centro d'ascolto dell'informazione radiotelevisiva.

Relativamente ai programmi di rete, i dati di monitoraggio evidenziano che in tutte le emittenti i soggetti politici hanno avuto una visibilità maggiore dei soggetti istituzionali, registrata prevalentemente nei programmi delle reti Rai e di La7.

L'analisi del *trend* dei mostra che dal mese di ottobre il tempo impegnato dai soggetti politico/istituzionali nei programmi totalizza un monte ore notevolmente superiore a quello rilevato nei mesi precedenti, risultato dovuto anche alla visibilità offerta dalle nuove trasmissioni del palinsesto autunnale.

Si dà conto di seguito dei titoli dei programmi di rete che nel periodo preso in esame registrano il maggior numero di presenze di soggetti politico/istituzionali:

a. In "Porta a porta", previsto dal palinsesto di Rai uno, in onda in seconda serata, lo spazio fruito dai rappresentanti politici e istituzionali è stato pari a 49h38'42";

b. "Excalibur", programma di Rai due, ha dato voce agli ospiti politico/istituzionali per 6h43'34";

c. nei programmi "Telecamere" e "Ballarò", in onda su Rai tre, i tempi di parola rilevati per gli esponenti politico/istituzionali sono stati, rispettivamente, di 18h46'40" e di 15h18'54";

d. in "La zona Rossa" e "Parlamento in", entrambi ricondotti dal 1° marzo 2004 alla responsabilità della testata giornalistica Video news, trasmessi su Retequattro, hanno proposto spazi di parola pari a 7h22'11" e 4h16'23";

e. nel programma "Maurizio Costanzo show", previsto dal palinsesto di Canale 5, gli ospiti politici e istituzionali hanno impegnato un tempo complessivo di 10h48'43";

f. "Omnibus", con un tempo totale di 48h36'08", è stato il programma di La7 che ha offerto la maggiore visibilità agli esponenti politici e istituzionali.

I programmi appena citati, con l'eccezione del programma "La zona rossa", sono stati ricondotti sotto la responsabilità della testate giornalistiche in occasione della campagna referendaria del 2003.

Pertanto, i valori dei tempi di parola riportati per tali programmi sono stati calcolati escludendo i tempi rilevati nel periodo di riconduzione alle testate.

La tabella 3.14, relativa ai programmi di testata, mostra che la presenza dei soggetti politico/istituzionali si è concentrata prevalentemente nelle trasmissioni Rai, per un tempo totale di 172h56'43"; in particolare, sono stati "Settegiorni Parlamento", "TG Parlamento" e "Question time", programmi della testata Tribune e Servizi Parlamentari, a contenere il maggior numero di interventi di soggetti politico/istituzionali.

Tabella 3.14 Soggetti politici e istituzionali nei programmi di testata Rai (dati aggregati Tg1, Tg2, Tg3, TSP, Rai Sport, TgR), Mediaset (dati aggregati Tg4, Tg5, TgCom, Studio Aperto, Sport mediaset, Video News) e di La7: valori assoluti dei tempi di parola (aprile 2003-marzo 2004)

Periodo	Rai Tempo di parola			Mediaset Tempo di parola			La7 Tempo di parola		
	Soggetti politici	Soggetti istituzionali	Totale	Soggetti politici	Soggetti istituzionali	Totale	Soggetti politici	Soggetti istituzionali	Totale
1-30 aprile 2003	13.26.41	5.26.30	18.53.11	1.34.43	0.37.02	2.11.45	7.52.06	2.12.50	10.04.56
1-31 maggio 2003	25.45.07	9.50.04	35.36.01	1.58.58	1.11.40	3.10.38	9.30.19	1.03.50	10.34.09
1-30 giugno 2003	14.58.11	7.28.13	22.26.24	0.04.30	1.46.21	1.50.51	5.31.38	0.46.27	6.18.05
1-31 luglio 2003	9.26.00	3.28.15	12.54.15	0.00.53	0.02.32	0.03.25	2.53.11	2.03.31	4.56.42
1-31 agosto 2003	0.25.04	0.23.56	0.49.00	0.01.09	0.49.07	0.50.16	0.02.15	0.00.00	0.02.15
1-30 settembre 2003	4.14.12	3.45.35	7.59.47	0.00.27	0.00.00	0.00.27	0.00.20	0.01.06	0.01.26
1-31 ottobre 2003	9.35.46	5.24.38	15.00.24	0.00.50	0.29.58	0.30.48	1.26.04	0.36.24	2.02.28
1-30 novembre 2003	7.30.20	3.29.54	11.00.14	0.59.17	0.35.43	1.35.00	0.42.38	0.01.23	0.44.01
1-31 dicembre 2003	10.05.02	4.54.20	14.59.22	1.02.10	1.13.16	2.15.26	0.23.38	0.30.48	0.54.26
1-31 gennaio 2004	7.12.24	2.35.14	9.47.38	2.22.25	0.03.51	2.26.16	1.34.56	0.08.05	1.43.01
1-29 febbraio 2004	8.09.53	2.33.22	10.43.15	0.06.05	1.19.11	1.25.16	1.15.02	0.01.09	1.16.11
1-31 marzo 2004	9.24.39	3.22.33	12.47.12	2.40.40	1.49.03	4.29.43	0.53.49	0.02.39	0.56.28
Totale	**120.13.19**	**52.42.34**	**172.56.43**	**10.52.07**	**9.57.44**	**20.49.51**	**32.05.56**	**7.28.12**	**39.34.08**

Tempo di parola: tempo in cui il soggetto politico/istituzionale parla direttamente in voce.
Fonte: elaborazioni Autorità su dati Centro d'ascolto dell'informazione radiotelevisiva.

Decisamente inferiori gli spazi dedicati agli esponenti politici dai programmi delle testate del gruppo Mediaset (20h49'51") e dai programmi della testata TgLa7 (39h34'08"). Tra i programmi Mediaset "Speciale Tg4", riconducibile alla responsabilità della testata Tg4 e "L'alieno", riconducibile alla responsabilità della testata Studio aperto hanno dedicato lo spazio più ampio agli interventi in voce dei rappresentanti delle formazioni politiche e delle istituzioni pari, rispettivamente, a 7h27'52" e 3h53". Per quanto riguarda i programmi della testata giornalistica TgLa7, la presenza dei soggetti politico/istituzionali si è concentrata prevalentemente nella trasmissione "Speciale La7" (11h53'55" di tempo di parola).

Con riguardo al pluralismo sociale nei telegiornali e nei programmi, si ricorda preliminarmente che con l'espressione "pluralismo sociale" si intende far riferimento alla rappresentazione che i media - in questo caso le emittenti televisive nazionali - propongono delle diverse articolazioni sociali e culturali presenti nella società.

Il monitoraggio del pluralismo sociale consiste nella rilevazione di tutti i soggetti che hanno spazio nella programmazione televisiva (telegiornali e programmi diversi dai telegiornali).

I soggetti vengono classificati sulla base di un elenco tipologico costituito da 20 macro-categorie definito dall'Autorità; ogni macro-categoria si articola in micro-categorie di soggetti tipologicamente omogenei.

Tale elenco viene sottoposto a verifica periodica e, ove necessario, aggiornato e modificato.

Per il monitoraggio del pluralismo sociale nei telegiornali e nei programmi vengono adottati gli stessi criteri metodologici utilizzati per il monitoraggio del pluralismo politico/istituzionale.

I dati relativi alla presenza dei soggetti sociali nei telegiornali e nei programmi, sono elaborati mensilmente dagli Uffici dell'Autorità e pubblicati sul sito *web* dell'Autorità.

Per quanto riguarda il monitoraggio della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti, in ottemperanza alle disposizioni della legge n. 28/2000 ed alle successive delibere di attuazione emanate dalla Commissione parlamentare di vigilanza e dall'Autorità, il monitoraggio dei programmi di comunicazione politica e dei messaggi autogestiti viene effettuato tanto in periodo ordinario, quanto in periodo elettorale.

L'attività di monitoraggio dei programmi di comunicazione politica e dei messaggi autogestiti prevede la rilevazione e l'analisi dei seguenti elementi: rete/testata; titolo; orario di messa in onda, di conclusione e durata complessiva; soggetti che parlano; macroargomenti, argomenti; tempi di antenna, di parola e di argomento.

Come è noto, nel periodo 1° aprile 2003 - 31 marzo 2004 si sono susseguite una serie di consultazioni elettorali e referendarie. In particolare:

a. la campagna per il referendum regionale abrogativo della legge regionale n. 14/02, recante "Interventi regionali a sostegno delle famiglie per

favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie" indetto nella regione Liguria per il giorno 27 aprile 2003;

b. le consultazioni comunali e provinciali nei mesi di maggio e giugno 2003;

c. la campagna per i referendum regionali abrogativi della disciplina istitutiva delle nuove province indetti nella regione Sardegna per il giorno 11 maggio 2003;

d. la consultazione per l'elezione del Consiglio e del Presidente della giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione autonoma Valle d'Aosta fissate per il giorno 8 giugno 2003;

e. le campagne per i referendum popolari per l'abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e della servitù coattiva di elettrodotto, indetti per il giorno 15 giugno 2003;

f. la campagna per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel Collegio uninominale n. 21 della Regione Lazio fissata per il giorno 22 giugno 2003;

g. la consultazione per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della IX Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia fissata per il giorno 26 ottobre 2003;

h. la consultazione per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale di Gaby fissate per il giorno 9 novembre 2003.

Soltanto in occasione delle campagne per i referendum popolari del 15 giugno 2003 le emittenti nazionali hanno previsto una programmazione ad hoc della comunicazione politica; negli altri casi, dato il carattere locale delle consultazioni, non sono state programmate e diffuse trasmissioni di comunicazione politica a livello nazionale.

Infine, nel 2003 è pervenuto un esposto sull'eccessiva presenza dei politici nei programmi di intrattenimento trasmessi dalle reti Rai. Nell'esposto viene denunciata la violazione dell'"Atto di indirizzo sulle garanzie per il pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo", approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza l'11 marzo 2003, ed in particolare si fa riferimento alla raccomandazione che recita: "La presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento, quando è frequente e abituale, alimenta la sensazione che il carattere pubblico del servizio consista nella simbiosi con la politica. Va quindi normalmente evitata e deve - comunque - trovare motivazione nella particolare competenza e responsabilità degli inviati su argomenti trattati nel programma stesso, configurando una finestra informativa nell'ambito del programma di intrattenimento alla quale si applica dunque la raccomandazione precedente. In tal modo vengono salvaguardate le finalità del servizio pubblico".

L'Autorità, pertanto, ha avviato un'istruttoria finalizzata alla valutazione delle presenze politiche in tutti i programmi di intrattenimento trasmessi nel periodo intercorrente tra la data di approvazione dell'atto di indirizzo della Commissione di vigilanza (11 marzo 2003) e la data dell'esposto

(7 novembre 2003) per verificare l'eventuale violazione degli indirizzi formulati dalla citata Commissione. L'istruttoria, che si inserisce nell'ambito della competenza attribuita al Consiglio dell'Autorità dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10) della legge 249/97, è tutt'ora in corso.

La verifica del rispetto della normativa in materia di sondaggi

Tra i compiti istituzionali che l'Autorità è chiamata a svolgere, vi è anche l'attività di vigilanza e controllo sul comportamento dei mezzi di comunicazione di massa (emittenti radiofoniche e televisive nazionali e stampa quotidiana e periodica) per quanto attiene alla diffusione o pubblicazione dei risultati di sondaggi demoscopici. Tale attività è stata inizialmente svolta - per quanto attiene ai sondaggi aventi rilevanza politico/elettorale (rilevazioni in ordine all'esito delle elezioni, ovvero sull'orientamento politico o di voto degli elettori) - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (cd. legge par condicio) - ed ai correlati regolamenti di attuazione[3].

In tempi successivi è stata data attuazione all'art. 1, comma 6, lett. b), punto 12 della legge n. 249/97 il quale individua, in capo alla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità stessa, il compito di verificare che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa sia effettuata rispettando i criteri contenuti in un apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare. Il regolamento previsto ha trovato concreta attuazione nella delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002 che ha esteso l'impegno e gli specifici compiti già svolti dall'Autorità in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi politico/elettorali anche alle rimanenti tipologie di rilevazioni demoscopiche.

Inoltre, con l'emanazione della delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003, che ha modificato la delibera n. 153/02/CSP, sono stati modificati i flussi istruttori dei procedimenti relativi ai sondaggi non politico/elettorali, estendendo l'attività di vigilanza fino a ricomprendervi l'ordine di rettifica/integrazione/pubblicazione. Come già anticipato nel paragrafo 3.5., una importante novità prevista dalla delibera n. 237/03/CSP consiste nella previsione dell'adeguamento spontaneo del mezzo di comunicazione nei confronti del quale è stato avviato un procedimento. In tale contesto, se il mezzo di comunicazione provvede spontaneamente a pubblicare la nota informativa, ovvero a rettificare o integrare le indicazioni in essa contenute, l'ufficio competente, ricevuta la comunicazione e la documentazione, dispone l'archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento spontaneo da parte del mezzo di comunicazione.

Ciò premesso, si evidenzia che nel corso dell'anno 2003 sono state rilevate le seguenti infrazioni che hanno dato vita ad altrettante segnalazioni al competente dipartimento per l'avvio dei procedimenti amministrativi:

a. ex lege n. 28/00: 29 segnalazioni a carico di mezzi di comunicazioni di massa e 30 segnalazioni a carico degli istituti di rilevazione;

(3) In periodo non elettorale, cfr. delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000.

b. ex delibera n. 153/02/CSP: 38 segnalazioni a carico di mezzi di comunicazioni di massa e 26 segnalazioni a carico degli istituti di rilevazione;

Infine, a seguito dell'emanazione della delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003 sono stati avviati 5 procedimenti a carico di mezzi di comunicazioni di massa e 2 segnalazioni inoltrate, a carico degli istituti di rilevazione, all'Ufficio competente.

3.7.2. Gli interventi in materia di garanzia

Nel periodo aprile 2003 - aprile 2004 l'Autorità ha continuato a svolgere i compiti previsti in tema di:

a. parità di accesso ai mezzi di informazione durante i periodi elettorali e non, e per la comunicazione politica (la cd. par condicio), per l'emittenza radiotelevisiva e la stampa;

b. tutela del pluralismo dell'informazione (articolo 1, comma 2, legge 6 agosto 1990, n. 223).

La par condicio

Nel periodo aprile 2003 - aprile 2004, l'attività istruttoria in materia di par condicio ha avuto ad oggetto le disposizioni normative contenute:

a. nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 292, s.o. del 14 dicembre 1993;

b. nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000.

A queste disposizioni, si affiancano i regolamenti adottati dall'Autorità e dalla Commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, tenuto conto del riparto di competenza, che concernono sia il periodo non elettorale che quello interessato dalle competizioni elettorali.

Nel periodo non elettorale, sono stati adottati, dai due organismi citati, i seguenti provvedimenti:

a. delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

b. regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, recante "Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, come modificato con deliberazione del 29 ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 6 novembre 2003.

In particolare, nel periodo aprile 2003-aprile 2004, l'Autorità ha svolto, in applicazione della delibera n. 200/00/CSP, 18 procedimenti, con l'adozione di altrettanti provvedimenti. In 2 casi, i procedimenti si sono conclusi con provvedimenti di rettifica ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della citata legge n. 28/00 in tema di sondaggi politici a mezzo stampa quotidiana (art. 8). In altri 2 casi, sono stati adottati provvedimenti di inammissibilità degli esposti (articolo 10, comma 1, legge 28/00), dei quali l'uno per assenza di legittimazione da parte del denunciante (con invito al Comitato regionale competente ad aprire un'istruttoria d'ufficio per la violazione dell'articolo 2, comma 1, legge n. 28/00 in tema di comunicazione politica televisiva locale); l'altro, per carenza di interesse in tema di tribuna politica tematica della concessionaria pubblica. Infine, 14 procedimenti si sono conclusi con delibere di archiviazione, di cui 3 in tema di comunicazione politica di emittenti televisive nazionali (articolo 2, comma 3, legge n. 28/00), 1 relativamente a messaggi politici autogestiti della concessionaria pubblica (articolo 3, legge n. 28/00) e 10 per intervenuto adeguamento spontaneo da parte degli editori di stampa quotidiana in materia di sondaggi politici (articolo 8, legge n. 28/00).

Per quanto riguarda il periodo elettorale, compreso fra maggio, giugno e ottobre 2003, l'Autorità ha svolto 69 procedimenti, conclusi con 47 archiviazioni, 2 provvedimenti di ripristino e 20 dichiarazioni di non procedibilità (per complessive 69 delibere). In particolare, in applicazione della delibera n. 79/03/CSP dell'8 aprile 2003, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2003", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003, in 15 fattispecie le segnalazioni pervenute sono risultate non procedibili per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 28/00. In particolare, 2 segnalazioni sono risultate non procedibili per incompetenza dell'Autorità e 1 segnalazione per inapplicabilità delle procedure sanzionatorie di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/97.

In una fattispecie, l'Autorità ha deliberato un provvedimento di ripristino, nella specie di invito al riequilibrio nel programma di informazione politica della concessionaria pubblica (articolo 10, comma 5, legge n. 28/00 e articolo 6, comma 2, della deliberazione della Commissione parlamentare di Vigilanza in tema di elezioni amministrative). A tale ordine è stata data ottemperanza nel periodo della campagna elettorale. In 31 fattispecie, il procedimento si è concluso con provvedimenti di archiviazione, di cui 7 in tema di informazione politica e 24 in tema di messaggi politici autogestiti.

In applicazione della delibera n. 80/03/CSP dell'8 aprile 2003, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione del Consiglio e del Presidente della giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione autonoma Valle d'Aosta fissate per il giorno 8 giugno 2003", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2003, in 2 fattispecie le segnalazioni

pervenute sono risultate non procedibili per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 28/00, mentre in 3 fattispecie il procedimento si è concluso con un provvedimento di archiviazione, di cui 2 in materia di informazione politica della concessionaria pubblica (articolo 5, legge n. 28/00) e uno relativamente a fattispecie di messaggi politici autogestiti (articolo 3, legge n. 28/00).

Per quanto riguarda la delibera n. 83/03/CSP del 15 aprile 2003 recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e della servitù coattiva di elettrodotto, indetti per il giorno 15 giugno 2003", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 15 aprile 2003, sono stati aperti 10 procedimenti ed adottati 10 provvedimenti di archiviazione, di cui 7 delibere con riferimento alle tribune ed alle trasmissioni di comunicazione politica in materia di referendum sulla servitù di elettrodotto (3 delibere) e in materia di referendum sullo statuto dei lavoratori (4 delibere) e 3 delibere nei programmi di informazione.

In applicazione della delibera n. 183/03/CSP del 30 luglio 2003, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e dei membri dei Consigli delle Province di Trento e Bolzano, componenti il Consiglio della Regione Trentino - Alto Adige fissate per il giorno 26 ottobre 2003", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 3 settembre 2003, in 3 fattispecie le segnalazioni pervenute sono risultate non procedibili per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 28/00.

In una fattispecie, l'Autorità ha disposto un provvedimento sanzionatorio di ripristino, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 28/00 (ordinanza di messa a disposizione di spazi per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati). In 2 fattispecie, il procedimento si è concluso con un provvedimento di archiviazione, l'uno in materia di comunicazione istituzionale (articolo 9, legge n. 28/00) e l'altro in materia di sondaggio politico elettorale (articolo 8).

Infine, relativamente alla delibera n. 184/03/CSP del 30 luglio 2003, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione suppletiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale n. 2 della IX Circoscrizione Friuli - Venezia Giulia fissata per il giorno 26 ottobre 2003", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 3 settembre 2003, un solo procedimento si è aperto per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della IX Circoscrizione Friuli - Venezia Giulia, concluso con un provvedimento di archiviazione in favore di un'emittente televisiva locale (art. 5, legge n. 28/00).

Tutela del pluralismo dell'informazione

Nel periodo oggetto di analisi, sono stati conclusi 3 procedimenti in materia di tutela del pluralismo dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", concernenti programmi televisivi irradiati da emittenti nazionali, pubblica e private, valutati sotto il profilo del rispetto dei principi di correttezza, completezza, imparzialità ed obiettività dell'informazione. In particolare, sono state portate a termine le istruttorie procedimentali relative ad un. esposto dei Gruppi parlamentari Forza Italia e Lega Nord/Rai (Sciuscià Edizione Straordinaria); un esposto dell'Associazione L'Ulivo Insieme per l'Italia/R.T.I. s.p.a. (TG4 e Studio Aperto), conclusi, entrambi in data 15 maggio 2003, rispettivamente con le delibere n. 90/03/CSP e n. 91/03/CSP ed, infine, un esposto della Associazione Politica Nazionale Lista Pannella (simbolo Lista Bonino)/Rai (Primo Piano), concluso con la delibera n. 224/03/CSP del 15 ottobre 2003.

In tutte le fattispecie, l'attività istruttoria è stata caratterizzata dalla preliminare elaborazione di riferimenti e parametri di applicazione del citato art. 1, comma 2, legge n. 223/90, alla luce dei principi consolidati nelle disposizioni normative, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, negli indirizzi della Commissione parlamentare di vigilanza e in materia di deontologia professionale dei giornalisti, tenuto conto anche dell'esperienza di regolamentazione di alcuni paesi europei, tra cui la Gran Bretagna. È stato, in questo modo, stabilito che l'ambito entro il quale deve essere effettuata la valutazione delle trasmissioni, con riferimento al profilo del pluralismo informativo, deve essere definito sulla base di tre riferimenti di analisi:

a. riferimento temporale, ovvero del congruo periodo di osservazione della trasmissione oggetto di valutazione, tenuto conto della specifica tipologia (notiziario o programma di approfondimento) e della ciclicità del programma;

b. riferimento contenutistico, ovvero del tema oggetto di informazione;

c. riferimento soggettivo, ovvero dei soggetti coinvolti nella trasmissione in relazione al tema oggetto di informazione.

Sulla base di tali riferimenti, sono stati elaborati criteri di tipo sia qualitativo che quantitativo, per la valutazione delle trasmissioni.

I criteri quantitativi prevedono che, alla luce dei principi di parità di trattamento e di partecipazione al contraddittorio, nelle trasmissioni debbano essere equamente coinvolti tutti i soggetti chiamati alla rappresentazione e/o alla illustrazione delle notizie e deve essere attuata un'equa ripartizione dei tempi di intervento riservati al contraddittorio. In tale contesto, occorre verificare che sia stata consentita la replica dei partecipanti e che sia stata realizzata una rappresentazione della notizia in modo bilanciato attraverso una partecipazione delle parti al contraddittorio, ispirata al principio di equità.

Inoltre, sulla base dei criteri qualitativi, occorre tener presente, per ciò che attiene alla conduzione della trasmissione, sia la corretta ricostruzione dell'avvenimento o della notizia - che deve rispettare i principi di

lealtà e buona fede e deve tenere conto di eventuali omissioni di fatti o dettagli essenziali - sia il rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento nella conduzione.

Sotto il profilo della costruzione della trasmissione, occorre valutare il rispetto del sostanziale equilibrio dell'informazione fornita, facendo riferimento ai titoli, ai sommari, alle riprese ed ad altre tecniche redazionali (quali montaggio e posizionamento dei servizi), in modo che non vengano travisati o sviati i contenuti dell'informazione.

Analogamente, è necessario considerare le modalità di svolgimento della trasmissione, con particolare riferimento alla partecipazione al contraddittorio, all'utilizzazione delle presenze in studio (dirette o registrate, in video o audio), alla presenza di soggetti indipendenti (pubblico, opinionisti, attori) e ad altri strumenti di informazione che, in generale, debbono ispirarsi ai principi di completezza ed obiettività dell'informazione, al fine di favorire la formazione nel cittadino-utente di una libera consapevolezza politica.

Ulteriori elementi possono concorrere nella valutazione dell'entità della lesione dei principi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 223/90, quali la rilevanza della trasmissione, sotto il profilo degli ascolti, la fascia oraria in cui è programmata e la testata di riferimento.

Quanto ai possibili interventi sanzionatori in materia di tutela del pluralismo dell'informazione, bisogna evidenziare che la legge 6 agosto 1990 n. 223 non prevede uno specifico potere in capo all'Autorità, in quanto l'articolo 1, comma 2, della medesima legge non è richiamato né dal primo né dal terzo comma del successivo articolo 31 rubricato "Sanzioni amministrative di competenza del Garante (Autorità) e del Ministero delle comunicazioni".

Tuttavia, l'Autorità ha ritenuto non preclusa la possibilità di "richiamare" le emittenti radiotelevisive al rispetto della normativa vigente in materia di pluralismo dell'informazione, in attesa di uno specifico intervento legislativo volto a colmare tale lacuna, prevedendo apposite disposizioni sanzionatorie da applicare in caso di violazione dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 223/90. Pertanto, a seguito delle accertate violazioni della normativa in questione, tutte le istruttorie svolte sono state concluse con provvedimenti di richiamo alle emittenti televisive al rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Per quanto riguarda i procedimenti pendenti, nel periodo di riferimento, sono stati aperti 2 procedimenti in materia di pluralismo dell'informazione, e precisamente relativi ad un esposto/denuncia del Sen. Antonello Falomi nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. - Rai Due (trasmissione "Excalibur" dell'11 dicembre 2003) e ad un esposto/denuncia del sen. Antonello Falomi e dell'On. Paolo Gentiloni nei confronti della società R.T.I. s.p.a. - Canale 5 (trasmissione "Parlamento In") e Rete 4 (TG4) del 24 gennaio 2004.

Sono, altresì, in fase di istruttoria 3 segnalazioni, inoltrate dal Segretario generale della FNSI, dott. Paolo Serventi Longhi, e dell'Associazione "Articolo 21. Liberi di", relative alla trasmissione "Domenica sportiva" del 22 febbraio 2004, irradiata dalla concessionaria pubblica.

3.8. IL DIRITTO D'AUTORE E LA PIRATERIA INFORMATICA

Come è noto, si parla di pirateria audiovisiva quando si è in presenza di qualsiasi sfruttamento illecito di un'opera audiovisiva, a scopo di lucro, da parte di chi non sia titolare dei diritti sulla stessa. Tale illecito può assumere diverse manifestazioni ed è in costante evoluzione. A fianco delle forme tradizionali di sfruttamento, quali cinema, televisione e videocassette, è infatti possibile oggi fruire di film attraverso *laser disc*, Dvd o Internet.

In particolare, la diffusione di Internet ha inciso profondamente sulle modalità con cui si può attuare una violazione del diritto d'autore.

Ciò in quanto i mezzi per veicolare le opere dell'ingegno realizzate nel settore audiovisivo sono stati oggetto di profonde innovazioni tecnologiche, tali da consentire la loro disponibilità in formato digitale e, pertanto, accessibili con facilità attraverso il collegamento alla rete Internet.

Il fenomeno della pirateria ha, pertanto, recentemente mutato aspetto, trasferendosi progressivamente sempre più dalla strada o dai centri di noleggio o di vendita dei supporti alla rete. I prodotti oggetto di pirateria sono oggi facilmente reperibili sulla rete anche da navigatori non esperti. In molti siti sono a disposizione istruzioni per "scaricare" prodotti audiovisivi.Recentemente, il Governo ha sentito in proposito l'esigenza di contrastare tale fenomeno con il decreto-legge 22 marzo 2004, n 72 (cd. decreto Urbani), convertito dalla legge 21 maggio 2004 , n. 128, con il quale si è inteso sanzionare anche i comportamenti di coloro che scambiano sulla rete *file* protetti da diritto d'autore (cfr. paragrafo 2.1.5.).

Il fenomeno della pirateria è largamente diffuso. Molte sono le ragioni economiche e sociali che spiegano il contesto in cui prolifera la pirateria, ma sotto il profilo culturale molto potrebbe essere fatto per diffondere le ragioni della tutela del diritto d'autore, ricorrendo a campagne di informazione mirate e che possano sensibilizzare i consumatori per ricondurli ad una comprensione delle ragioni economiche e culturali della tutela del diritto d'autore.

A tutt'oggi, la tutela del diritto d'autore è prevalentemente quella svolta sul territorio dalla forze di polizia. Nelle tabelle 3.15 e 3.16, sono riportati i dati consolidati relativi ai sequestri effettuali dalle forze dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza negli anni 2002 e 2003.

Tabella 3.15 Operazioni di antipirateria: prodotti audiovisivi sequestrati (unità) (2002-2003)

Prodotti sequestrati	2002	2003
Apparecchiature per la registrazione	6.981	1.169
Cd musicali	4.396.767	3.536.344
Musicassette	231.556	225.223
Videocassette	228.179	174.441

Fonte: SIAE.

Tabella 3.16 Operazioni di antipirateria: prodotti per l'informatica sequestrati (unità) (2002-2003)

Prodotti sequestrati	2002	2003
C.D. Rom	202.270	51.617
Apparecchiature per la riproduzione	195	3.913
Floppy Disk	30.287	2.512
Hard Disk	221	88
Microprocessori e componenti hardware	12.717	600

Fonte: SIAE.

3.9. LA TUTELA DEI MINORI

3.9.1. Gli interventi in materia di vigilanza

Come previsto dalla normativa vigente, l'Autorità svolge attività di vigilanza delle norme in ambito radiotelevisivo in materia di tutela dei minori.

A tal riguardo, è da mettere in evidenza che il 2003 ha visto insediarsi, presso il Ministero delle comunicazioni, il Comitato televisione e minori, finalizzato alla verifica del rispetto del Codice di autoregolamentazione varato a fine anno 2002 (si vedano, al riguardo, anche i paragrafi 3.9.2. e 4.6.).

Ai sensi del paragrafo 6.3 del suddetto Codice, è prevista una cooperazione tra l'Autorità e il Comitato; ad esempio, le risoluzioni del Comitato sono trasmesse all'Autorità che, quindi, può aprire - nei casi in cui, per i profili di competenza, sussistano i presupposti - i relativi procedimenti sanzionatori.

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza dell'Autorità, questa si è tradotta, nel periodo aprile 2003-aprile 2004, nelle verifiche disposte sia d'ufficio, sia su segnalazione.

Nel corso del periodo preso in considerazione, l'Autorità ha infatti ricevuto segnalazioni sia da istituzioni e organi con i quali ha continui rapporti istituzionali (quali il Comitato televisione e minori, la Polizia postale e delle comunicazioni, la Guardia di finanza, il Ministero delle comunicazioni e i relativi Ispettorati territoriali), sia da associazioni a tutela dei consumatori e dei minori e da privati cittadini, disponendo le relative verifiche.

Sono stati inoltre elaborati elementi conoscitivi in risposta ad alcuni atti parlamentari in materia di tutela dei minori.

Per quanto concerne le segnalazioni provenienti dalle associazioni e da privati cittadini, l'Autorità ha vagliato - oltre a quelle in corso di verifica - circa cinquanta nuove presunte ipotesi di violazione.

Le segnalazioni hanno riguardato film, programmi di vario tipo e *spot* pubblicitari mandati in onda da emittenti locali, nazionali e satellitari, e pubblicità di servizi audiotex e videotex trasmessi da emittenti televisive locali.

In alcuni casi, sono stati monitorati più periodi di programmazione andati in onda sulle emittenti segnalate, provvedendo anche ad acquisire le relative videoregistrazioni dall'archivio magnetico ubicato presso le emittenti medesime.

Nello svolgimento dell'attività citata, l'Autorità si è frequentemente avvalsa della collaborazione del Comando del nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza e della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni del Ministero dell'interno.

Inoltre, ha avuto continui rapporti con il Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali al fine di verificare - ai sensi della legge 21 aprile 1962, n.161 - se i film segnalati, prodotti per il cinema e trasmessi in televisione, fossero soggetti a eventuali divieti di visione per i minori (di anni 14 o 18).

A fronte delle verifiche effettuate, si è disposta l'archiviazione di circa la metà degli esposti pervenuti, in quanto per lo più relativi a programmi che non arrivavano a concretare la violazione dell'articolo 15 della legge n. 223/90. Le difficoltà interpretative delle norme di settore e la constatazione che sull'argomento sussiste una pluralità di opinioni, sensibilità e letture scientifiche (peraltro soggette a continue trasformazioni connesse all'evoluzione socioculturale), che rende quantomeno complesso il processo di valutazione dei contenuti televisivi oggetto di controllo, ha nel tempo portato l'Autorità a svolgere ricerche e studi in materia di tutela dei minori.

In questo senso, anche a fronte della significativa esperienza maturata (comprensiva dell'attività di analisi e valutazione delle segnalazioni pervenute), l'Autorità ha - nel corso del 2003 - effettuato uno studio teso ad agevolare lo svolgimento dell'attività connessa al monitoraggio d'ufficio, con particolare riferimento alla tutela dei minori.

Lo studio ha, tra l'altro, avuto lo scopo di mettere a punto un modello operativo e delle linee-guida relativamente al lavoro di valutazione dei contenuti televisivi, alla luce della normativa posta a tutela dei minori su cui l'Autorità è chiamata a vigilare. Tale studio è stato accompagnato da una fase di *training* degli addetti al lavoro di analisi del contenuto, finalizzata alla omogeneizzazione dei criteri di classificazione utilizzati e alla verifica dell'affidabilità e della validità delle valutazioni espresse.

Il 15 dicembre 2003 è stato avviato, in via sperimentale e in collaborazione con uno dei centri servizi di cui si avvale l'Autorità, il monitoraggio dei programmi trasmessi dalle emittenti nazionali terrestri; pur essendo garantito il monitoraggio e la videoregistrazione dei palinsesti televisivi nell'arco delle 24 ore, particolare attenzione è stata posta ai programmi trasmessi in fascia oraria 20.00-23.00 (ivi compresi i telegiornali serali), fascia oraria che - per contenuti trasmessi, tipologia di spettatori e indici di ascolto rilevati - è apparsa di peculiare interesse.

Per quanto concerne il modello organizzativo predisposto per lo svolgimento del monitoraggio in materia di tutela dei minori si è ritenuto

opportuno, coerentemente con le altre esperienze avviate nel settore, adottare una metodologia che valorizzi il lavoro di gruppo e che preveda il coinvolgimento di professionalità nei settori psicologico e sociologico.

Relativamente alla fascia oraria presa in considerazione, sono state monitorate più di trecento ore di programmazione, per un totale complessivo di circa tremila ore di monitoraggio. Il monitoraggio in tale fascia oraria ha comportato l'analisi accurata di più di mille telegiornali e circa duemila trasmissioni extra-Tg (comprensive di più di cinquecento programmi di *fiction*).Tra i programmi monitorati, quindici sono stati oggetto di ulteriore valutazione, in quanto ritenuti suscettibili di successivi approfondimenti alla luce dell'articolo 15, comma 10 della legge n. 223/90.

È da precisare che, anche al fine di evitare l'adozione di meccanismi automatici e statici di interpretazione, discendenti da assunti predefiniti, nonché di mantenere vivo il confronto con i cambiamenti dei gusti e del costume, con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia e con i risultati della ricerca scientifica nel settore, la metodologia adottata per la realizzazione del suddetto monitoraggio contempla sia momenti di lavoro di gruppo, sia l'istituzione di cicli di formazione permanente rivolti agli addetti allo svolgimento di tale attività. Il 2003 ha inoltre visto la conclusione dei lavori del Comitato scentifico del progetto speciale sulla tutela dei minori, i cui testi sono integralmente reperibili sul sito *web* dell'Autorità.

3.9.2. Gli interventi in materia di garanzia

Con riferimento all'azione diretta alla tutela dei minori, si segnala che nel corso dell'anno 2003 le imprese televisive pubbliche e private hanno sottoscritto un Codice di autoregolamentazione rivolto a tutelare i diritti e l'integrità (psichica e morale) dei minori nei confronti delle trasmissioni televisive, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0-14 anni).

Per quanto riguarda l'attuazione ed il controllo sul rispetto del Codice è stato istituito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione televisione e minori. In particolare, il Comitato, d'ufficio o su denuncia dei soggetti interessati, verifica le violazioni al Codice e, in caso affermativo, adotta una risoluzione motivata, determinando, tenuto conto della gravità dell'illecito, del comportamento pregresso dell'emittente, nonché dell'ambito di diffusione del programma e della dimensione dell'impresa, le modalità con le quali deve essere data notizia della medesima. È previsto che tutte le delibere adottate dal Comitato vengano trasmesse all'Autorità. In particolare, in base all'articolo 6, comma 3 del Codice rubricato "Rapporti con l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni", qualora il Comitato accerti la sussistenza di una violazione, oltre ad adottare i provvedimenti di competenza, inoltra una denuncia all'Autorità contenente l'indicazione delle disposizioni, anche eventualmente di legge, che sono state violate.Tale denuncia viene inviata allo specifico fine di consentire all'Autorità l'esercizio dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi della legge 223/90, art. 15, comma 10 e della legge 249/97, art. 1, comma 6, lett. b), punto 6, con riferimento alla emanazione delle sanzioni previste dalla medesima disposizione al punto 14 e ai commi 31 e 32 della stessa legge 249/97.

Tabella 3.17 Segnalazioni in materia di tutela dei minori trattate dall'Autorità (aprile 2003 - aprile 2004)

N°	Segnalazione Comitato	Archiviazione segnalazione	Procedimenti pendenti	Procedimenti Conclusi*
1	Canale 5 per trasmissione "Grande Fratello"			Ordinanza Ingiunzione
2	Rai 2 per film "Trappola criminale"			Ordinanza Ingiunzione
3	Rai 2 per film "Jane Done"			Archiviazione
4	Rai 2 per film "Omicidio al club"			Ordinanza Ingiunzione
5	Rai 2 per film "Gli occhi azzurri dell'inganno"			Ordinanza Ingiunzione
6	Rai 2 per film "Sex Crime"			Ordinanza Ingiunzione
7	Telenuovo Retenord per programma "Rosso e Nero"			Archiviazione
8	Italia 1 per film " Nel magico mondo delle fiabe"			Ordinanza Ingiunzione
9	Italia 1 per programma "Papirazzo"			Ordinanza Ingiunzione
10	Canale 5 per trasmissione "Ciao Darwin 4"			Archiviazione
11	Telelombardia per trasmissione "Prima Serata"			Oblazione
12	Italia 1 per film "Cruel Intentions 2"			Ordinanza Ingiunzione
13	Italia 1 per film "Cruel Intentions 1"		Contestazione	
14	Italia 1 per trasmissione "Mai dire domenica"	Archiviazione in via amministrativa		
15	Italia 1 per film "Costretti ad uccidere"	Archiviazione in via amministrativa		
16	Rai 2 per film "Octopus"	Archiviazione in via amministrativa		
17	Rai 2 per film "L'isola della vendetta"		Contestazione	
18	Rai 2 per film "Seven Days"		Contestazione	
19	Rai 2 per film "Nel bersaglio della follia"		Contestazione	
20	Rete 7 per trasmissione "Sexy Bar"		Contestazione	
21	Teleambiente per trasmissione "Sexy Bar"		Contestazione	
22	T9 (Lazio) per film "Erotica Passion in Venice"		Contestazione	
23	TV Set (Veneto) per trasmissione "Sexy Bar"		Contestazione	
24	Video Bergamo (Lombardia) per trasmissione "Sexy Bar"		Contestazione	

N°	Segnalazione Comitato	Archiviazione segnalazione	Procedimenti pendenti	Procedimenti Conclusi*
25	Telelupa (Lazio) per trasmissione "Sexy Bar"		Contestazione	
26	Italia 1 per tg "Studio Aperto"	Archiviazione in via amministrativa		
27	Canale 5 per spot "Fastweb e Vigorsol"	Archiviazione in via amministrativa		
28	Primantenna Piemonte per "Passioni Magazine Nuova era dell'erotico"		Contestazione	
29	Rai 2 per film "Giorni contati"		Contestazione	
30	Canale 5 per trasmisione "C'è posta per te"		Contestazione	
31	Rete Capri (Hot lines: "Gay ascolta" e "Zitto e ascolta")		Contestazione	
32	Rete Capri (Hot lines)		Contestazione	
33	Prima Rete Lombardia per trasmissione "Sexy Bar" e "Ascolta e godi"		Contestazione	
34	Canale 5 per trasmissione "Verissimo"	Archiviazione in via amministrativa		
35	Telelupa per trasmissione "Televendita Margot"		Contestazione	

* Con riferimento ai procedimenti conclusi, cfr. quanto riportato nel paragrafo 3.12.2..

Fonte: Autorità.

Con riferimento ai procedimenti svolti su segnalazione del Comitato si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del Codice televisione e minori le segnalazioni inoltrate non comportano l'automatica apertura di un procedimento sanzionatorio, in quanto non vi è una perfetta corrispondenza tra le fattispecie normative previste dal Codice e quelle della legge n. 223/90. É' necessario, infatti, che la fattispecie accertata dal Comitato (come ipotesi di violazione del Codice televisione e minori) sia comunque riconducibile alle norme di legge poste a tutela dei minori (art. 15, commi 10, 11 e 3 della legge n. 223/90 e legge n. 650/96), di competenza dell'Autorità, per la cui violazione il legislatore ha previsto l'applicazione di una sanzione amministrativa.

In tale prospettiva, la norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 15, comma 10, della legge n. 223/90 che, nell'ambito del sistema normativo previsto dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, a tutela del minore-spettatore, per la sua generica formulazione, si configura come disposizione di portata generale e di chiusura che consente di sanzionare tutte le condotte che si risolvono in una lesione agli interessi (morali, etici, di corretto sviluppo psichico) degli spettatori e, in particolare, dei minori rispetto ad ogni genere di programmazione radiotelevisiva.

Si segnala, tuttavia, che tale situazione è mutata con l'entrata in vigore della legge n. 112/04 (cd. legge Gasparri) che, all'art. 10, ha previsto la diretta sanzionabilità della violazione delle disposizioni normative contenute nel Codice televisione e minori.

3.10. Il Registro degli operatori e l'Informativa economica di sistema

A seguito dell'approvazione del regolamento per la tenuta e l'organizzazione del registro degli operatori di comunicazione, l'Autorità si è trovata nella necessità di dover gestire la transizione dai registri tenuti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria (Registro nazionale della stampa e registro delle imprese radiotelevisive) e, al contempo, garantire la istruzione dei procedimenti relativi alle nuove categorie di soggetti obbligati all'iscrizione nel nuovo registro: imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni, imprese che svolgono attività di editoria elettronica, soggetti che esercitano nuove forme di radiodiffusione, soggetti editori che, prima dell'istituzione del Registro degli operatori di comunicazioni (ROC), non erano obbligati all'iscrizione nel registro nazionale della stampa. L'impianto normativo derivante dal regolamento del registro e dalla Informativa economica di sistema (IES) ha posto a carico dell'Autorità la gestione di circa 130.000 modelli di comunicazione annui.

L'Autorità ha subito compreso la necessità di dare particolare rilievo all'automazione dei processi ed all'informatizzazione dell'intero sistema delle comunicazioni di registro, approvando l'esperimento di una gara (licitazione privata europea) per l'aggiudicazione dell'appalto relativo allo sviluppo del sistema di gestione automatizzata del registro degli operatori di comunicazione. Trascorsi i tempi necessari per l'esperimento e per l'aggiudicazione della gara e superate le successive fasi di sviluppo del progetto, l'Autorità dispone oggi di un sistema in grado di rispondere alle esigenze di pubblicità e di trasparenza richieste dagli operatori.

Per esercitare al meglio le proprie funzioni istituzionali di vigilanza, l'Autorità ha quindi implementato un sistema di gestione automatica delle comunicazioni di Registro, informatizzando - in una prima fase - i processi interni all'Autorità (2002) e, successivamente, nel corso del 2003, le interazioni degli utenti con il registro. Il Registro degli operatori di comunicazione, è stato, pertanto concepito per una completa fruizione *on line* delle informazioni ivi contenute.

I vantaggi di una simile impostazione sono molteplici:

a. riduzione dei costi per la gestione del Registro;

b. tempestività nell'aggiornamento del Registro;

c. semplificazione nell'accesso ai procedimenti da parte degli operatori;

d. partecipazione degli operatori ai procedimenti;

e. accesso diretto della Pubblica Amministrazione ai dati di interesse.

Il ROC che, per la sua articolazione, costituisce oggi un esempio di digitalizzazione di un pubblico registro, nella sua globalità si compone di un ambiente pubblico e di un ambiente che può definirsi "istituzionale". L'accesso al sistema è regolato da un sistema rigoroso di riconoscimento e autorizzazione dell'utente.

L'ambiente pubblico provvede a fornire ai soggetti esterni all'Autorità, una serie di servizi. Gli utenti esterni, autorizzati attraverso specifici profili di accesso differenziato, si collegano dalla rete pubblica Internet o dalla Rupa (rete unitaria pubblica amministrazione) per accedere al *web server*, sul quale sono disponibili due servizi separati: uno di consultazione ed uno per l'inserimento delle informazioni dovute.

In particolare, il sistema consente ad ogni operatore di comunicazione di consultare i dati che riguardano la propria impresa nel Registro (numero di procedimento, funzionario responsabile del procedimento, numero di iscrizione) anche ai fini dell'autocertificazione di cui all'art. 46 del T.U. n 445/00 sulla semplificazione amministrativa. Il soggetto può, inoltre, interagire con il sistema e, attraverso dichiarazioni telematiche, fornire le informazioni necessarie per la definizioni dei procedimenti in corso.

Ad oggi, le dichiarazioni telematiche rese obbligatorie sono quelle che riguardano la comunicazione annuale anagrafica e l'Informativa economica di sistema (delibera n. 129/03/CONS).

È, tuttavia già possibile, per l'operatore, interagire per via telematica, nell'ambito dell'istruttoria dei procedimenti di iscrizione, integrando o modificando i dati relativi ai procedimenti di iscrizione in corso.

Gli utenti della Pubblica Amministrazione (Presidenza del Consiglio, Ministero per i beni culturali, Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, Istat) specificamente autorizzati, attraverso un affidabile sistema di autenticazione, potranno accedere in consultazione ai dati di interesse contenuti nel Registro.

Il secondo ambiente, definito "istituzionale", raccoglie le informazioni inviate attraverso l'ambiente pubblico e, dopo l'assegnazione automatica del protocollo, le rende disponibili agli addetti dell'ufficio per i successivi adempimenti. L'intero sistema è stato costruito con la finalità di consentire l'estrazione di dati afferenti a ciascun singolo procedimento, ma soprattutto con l'obiettivo di elaborare ed estrapolare i dati per successive analisi, in relazione a specifiche esigenze dell'Autorità. Il sistema consente, infatti, di effettuare interrogazioni sia di tipo anagrafico, sia di tipo economico-patrimoniale e statistico.

Il sistema ha integrato le informazioni di tipo contabile, derivanti dall'Informativa economica di sistema, di cui alla delibera n. 129/02/CONS, con le informazioni di tipo anagrafico comunicate attraverso gli adempimenti al Registro degli operatori di comunicazione, in conformità con quanto disposto all'art. 36 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione.

L'insieme integrato di questi dati rappresenta, per le categorie di soggetti censiti, un patrimonio informativo in grado di fornire numerose tipologie di informazioni.

Sia i dati anagrafici che quelli contabili sono gestiti a livello elementare e gestiti attraverso un *database* relazionale che consente all'analista, nei limiti della struttura degli attributi previsti nel *data diagram*, di interrogare il sistema sulla base delle singole voci.

È ad esempio associabile, all'interno di una interrogazione, un dato di tipo anagrafico (natura giuridica del soggetto, attività, sede, ecc.) con dati di tipo contabile (singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico).

Per quanto riguarda i dati anagrafici, il *database* è stato alimentato con interventi successivi relativi a:

a. trasferimento delle posizioni dai vecchi registri;

b. inserimento delle nuove domande di iscrizione;

c. inserimento degli aggiornamenti dei dati anagrafici derivanti dalle comunicazioni annuali telematiche.

Per quanto riguarda i dati contabili, la serie storica disponibile nel sistema è riferibile agli esercizi finanziari 2001 e 2002. Con l'Informativa economica di sistema che gli operatori saranno tenuti ad inviare entro il 31 luglio 2004, sarà disponibile una serie triennale completa per alcune categorie di soggetti.

Il sistema si presenta quindi sostanzialmente aggiornato nelle posizioni anagrafiche dei soggetti principali ed interrogabile, sotto il profilo patrimoniale e contabile, in media, per 30 diverse voci.

In particolare, l'Autorità ha ricevuto per via telematica 4.208 comunicazioni annuali anagrafiche, relative al 2003, e 4.217 informative economiche, riferite all'esercizio 2002.

Inoltre, nel corso del 2004, sono state trasmessi dalle imprese, sempre per via telematica, 128 modelli T "Tirature dei giornali quotidiani" e 43 dichiarazioni rese dai produttori indipendenti (Modello V).

L'Autorità ha inoltre richiesto che, in attuazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 226/03/CONS - "Rilevazione delle risorse economiche del settore televisivo relative all'anno 2003" - venisse effettuata entro il 31 marzo la trasmissione telematica relativa al dettaglio dei ricavi maturati nel corso dell'anno 2003.

Il sistema, infine, ha consentito di accedere, in tempo reale, alle informazioni relative alle imprese che, a vario titolo, usufruiscono dei benefici previsti dalla legge, verificando lo status di soggetto iscritto al Registro degli operatori di comunicazione e, ove richiesto, la conformità degli assetti proprietari alla normativa vigente delle società di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) n. 1 del regolamento approvato con delibera n. 236/01/CONS, nonché l'indicazione delle partecipazioni delle stesse società richiedenti, ove rilevanti per la configurazione di ipotesi di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Sono state rilasciate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base delle

dichiarazioni fornite dai soggetti, 269 attestazioni di regolarità con riferimento alla data del 31 dicembre 2002, per l'accesso alle provvidenze di cui alla legge n. 250 del 1990, e per le altre forme di benefici quali quelli relativi ai cd. crediti agevolati ed ai contributi erogati per la stampa italiana all'estero.

Per la realizzazione del progetto, l'Autorità ha coinvolto in questo percorso, sin dall'inizio, le Associazioni degli operatori condividendo con loro non solo gli obiettivi del progetto, ma anche i tempi e i modi per raggiungerli. Questo approccio graduale ha consentito di rendere operative - dal luglio 2003 - tutte le procedure riguardanti le comunicazioni che si sono succedute.

L'obiettivo è di rendere disponibili ed operative entro il primo semestre 2005, attraverso l'adozione della firma digitale, le procedure per la trasmissione telematica delle domande di iscrizione al Registro e per la comunicazione delle variazioni.

Alla conclusione del progetto, tutti i procedimenti previsti per l'ufficio registro ed assetti dell'Autorità saranno gestiti per via telematica.

3.11. L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Le attività di informazione dell'Autorità, destinate ai cittadini e alle imprese, trovano fondamento nella legge n. 150 del 7 giugno 2000 e nella direttiva emanata il 7 febbraio 2002 dal Ministro della funzione pubblica. All'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), in particolare, è affidato il compito di far conoscere l'attività amministrativa e promuovere, presso i soggetti interessati, la partecipazione all'attività stessa, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 241/90.

L'Autorità ha approvato - nel gennaio 2003 – il primo Piano di comunicazione, finalizzato a predisporre le linee strategiche per assolvere a tali compiti, ad individuare gli obiettivi operativi, nonché a programmare le iniziative più opportune per la realizzazione delle attività di informazione.

Il Piano prevede una comunicazione integrata, ovvero rivolta tanto verso l'esterno, quanto verso l'interno.

I due principali *target* della comunicazione esterna sono così identificati:

a. i cittadini, gli operatori, altri Enti, organismi e istituzioni;

b. i mezzi di comunicazione di massa.

Gli obiettivi sono:

a. informazione, partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini/utenti (inclusi i giovani);

b. immagine istituzionale;

c. informazione e comunicazione rivolta agli operatori;

d. informazione e promozione dei servizi dell'Autorità.

Più in generale, le linee strategiche individuano due aree di attività, ovvero il contatto con l'utenza per la gestione delle richieste di informazioni e la promozione esterna dell'Autorità, per una più diffusa conoscenza della sua struttura, dei suoi compiti e attività.

Con riguardo alla prima area, la legge n. 150/2000 attribuisce particolare rilievo agli Urp che sono considerati uno strumento qualificante per una pubblica amministrazione che fa dell'efficienza organizzativa e della fluidità di comunicazione interna il presupposto per l'efficacia e la trasparenza esterna, intesa nella sua duplice accezione di comunicazione e di ascolto.

Rilevante funzione di questo ufficio è far conoscere l'azione amministrativa e favorire l'impegno e la partecipazione dei cittadini verso l'attività dell'amministrazione, promuovendo la conoscenza delle procedure interne che sono alla base dei singoli processi decisionali: un'attività particolarmente qualificante in un momento in cui il sistema organizzativo della pubblica amministrazione evolve verso un modello di funzionamento fortemente orientato all'utilizzo di tecnologia informatica, elettronica, telematica e di servizi *on line*.

I contenuti dell'informazione e della comunicazione, in questo contesto, sono principalmente rivolti a far conoscere le attività di regolamentazione, vigilanza e controllo, garanzia e contenzioso svolte dall'Autorità, con le relative modalità di accesso, nonché le attività di garanzia relativamente all'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge n. 241/90 e successive modificazione, secondo i principi dettati della legge n.150/00.

In questo senso, è stato predisposto un opuscolo diretto ai cittadini e riguardante il nuovo sistema di numerazione. Si intende realizzare altri materiali informativi (glossario, guide informative, pubblicazioni riguardanti l'attività dell'Autorità, ecc.) dopo il perfezionamento di un accordo con il Ministero delle attività produttive, di cui si tratta più dettagliatamente nel paragrafo 4.7.

Destinatario privilegiato di tali materiali è il cittadino, singolo o associato (ad es., associazioni dei consumatori), nelle diverse modalità di articolazione, ovvero:

a. nel proprio ambiente di vita e di lavoro;

b. nel momento di contatto con le strutture dell'Autorità;

c. nel momento di contatto con gli operatori del settore ICT.

Per quanto concerne le iniziative proposte, si ritiene prioritario puntare sulla leva del *front office* per realizzare un *contact center* multiaccesso: telefono, fax, mail, sportello al pubblico.

La "comunicazione di servizio" è una tipologia di comunicazione molto vasta e caratterizzata da richieste e bisogni soggettivi di ogni cittadino che entra in contatto con l'Autorità. Allo stesso tempo, è una attività che risente fortemente dei continui cambiamenti organizzativi e legislativi e che difficilmente può trovare una risposta certa attraverso i classici strumenti informativi di tipo cartaceo.

Sono stati predisposti, a questo scopo, una serie di strumenti ritenuti propedeutici per tutte le successive attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico e, soprattutto, per l'istituzione del *contact center* integrato, finalizzato a fornire informazioni al pubblico, cittadini e operatori, con risposte cosiddette di primo livello, univoche e immediate.

Il primo passo è stato l'approfondimento dello stato preesistente, con l'analisi dell'andamento storico delle richieste più frequenti e della loro quantità e qualità, in rapporto al livello di conoscenza necessario per l'elaborazione delle risposte. Inoltre, nell'ottica di un servizio multiaccesso, ovvero fruibile attraverso differenti canali (telefono,*web*, posta elettronica, *front office*), è stata svolta un'analisi a campione delle e-mail pervenute alla casella di posta elettronica dell'Autorità, infoagcom@agcom.it, e a quella del Consiglio nazionale degli utenti, cnu@agcom.it, nonché delle richieste pervenute telefonicamente. Tale analisi ha consentito di formulare una griglia di valutazione delle tipologie di utenza e di definire le richieste in base alle loro aree tematiche.

La segmentazione dell'utenza di riferimento, accanto ai cittadini, individua il pubblico degli operatori del settore delle comunicazioni (operatori di telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria, fornitori di servizi Internet, ecc.) singoli o associati (associazioni di categoria), nonché altri organismi di comunicazione (Cnu, Co.re.com, Polizia di Stato e Guardia di finanza) e gli altri uffici Urp di altre Autorità e di altre amministrazioni centrali e locali.

Si è provveduto, altresì, ad una mappatura delle funzioni degli Organi collegiali e delle unità organizzative dell'Autorità che consentisse di individuare i possibili flussi interni delle informazioni, nonché di verificare l'efficienza della struttura nel corrispondere agli *input* esterni.

Il risultato è un elenco delle attività dell'Autorità riferite alle macroaree di appartenenza (telecomunicazioni, radiotelevisione, editoria, comunicazioni, amministrazione, attività interne, attività di comunicazione verso l'esterno) e agli uffici competenti. L'elenco prevede, per ogni procedimento, l'indicazione del dirigente/funzionario responsabile e dei relativi tempi di trattazione, per consentire, all'applicazione degli studi effettuati, la corretta individuazione dei referenti interni presso i quali attingere le risposte.

Come ulteriore elemento di qualificazione del *front line*, si sta valutando l'opportunità di iniziative specifiche per i minori, di comunicazione e di informazione/formazione.

Per la diffusione e divulgazione dell'informazione e della comunicazione istituzionale, anche in considerazione della continua innovazione tecnologica, si intende valutare la possibilità di utilizzo dei sistemi di comunicazione mobili (WAP, UMTS, ecc.) e di sistemi interattivi su diverse piattaforme tecnologiche (anche digitale terrestre).

Il sito Internet, organizzato su più livelli conoscitivi indirizzati a gruppi di utenza (semplice cittadino, esperto della materia, operatore specializzato, ecc.), e la rete Intranet dell'Autorità rappresentano gli strumenti primari, sui quali poggiano molte delle iniziative poste in essere, in termini di comunicazione sia interna che esterna.

Tale pianificazione dell'attività di gestione delle richieste di informazioni, realizzata nel corso del 2003 e nella prima parte del 2004, è uno strumento finalizzato ad innescare un processo di miglioramento continuo della comunicazione esterna dell'Autorità.

Il modello del servizio mira ad incrementarsi in modo continuo e le caratteristiche fondamentali di tale strumento di comunicazione esterna, sono:

a. l'opportunità di alleggerire le strutture interne dal ruolo di informazione primaria;

b. costituire una risorsa in continua evoluzione, perché il nucleo incaricato del primo livello di risposta accresce progressivamente il patrimonio di informazioni condivise;

c. la garanzia di una comunicazione esterna coerente con il ruolo istituzionale ricoperto dall'Autorità.

Il progetto di comunicazione integrata comprende, inoltre, un più efficace utilizzo del sito *web* dell'Autorità (www.agcom.it), per il quale si rimanda al paragrafo 5.7..

Per quanto riguarda il secondo filone di attività indicato nelle linee strategiche, ovvero quello della comunicazione esterna e della promozione delle attività amministrative, i contenuti mirano alla individuazione di una specifica *corporate image* e *corporate identity*, anche legata alla definizione di un logo istituzionale che identifichi facilmente l'Autorità ed evochi le competenze e le connesse attività. Un progetto, in tal senso, è stato sottoposto all'attenzione del Consiglio.

Inoltre, occorre fare riferimento, anche se non in modo esclusivo, al processo attuativo della Carta dei servizi, con particolare riferimento alla sua accezione di "patto" con i cittadini. Conseguentemente, l'azione di comunicazione dovrà concentrarsi prioritariamente su impegni, *standard*, strumenti di verifica, risultati.

Un'analoga attenzione è stata riservata - in termini comunicativi - alle Conferenze dei servizi, alla gestione dei reclami, alla rilevazione del gradimento e al momento di contatto con il pubblico.

A questo scopo, l'Autorità ha aderito, in qualità di espositore, ai maggiori eventi dedicati alla comunicazione della pubblica amministrazione, dando vita a un rapporto diretto con il pubblico.

Alle manifestazioni fieristiche di Euro PA (Rimini), Com PA (Bologna) e Forum PA (Roma), l'Autorità ha partecipato con uno *stand* nel quale erano presenti anche le rappresentanze del nucleo speciale della Guardia di finanza per l'editoria e la radiodiffusione e della sezione di Polizia postale e delle comunicazioni. Ai visitatori sono state distribuite le pubblicazioni dell'Autorità (Relazioni annuali al Parlamento, Bollettini, Libro bianco sulla televisione digitale terrestre, *Tuning into diversity*, ecc.) e divulgate le proprie attività istituzionali, anche attraverso l'utilizzo di strumenti audiovisivi e presentazioni multimediali.

I numerosissimi contatti registrati presso lo *stand* sono stati suddivisi per categorie e hanno consentito di meglio tratteggiare i profili e le motivazioni di quanti si rivolgono all'Autorità.

In occasione del Forum PA 2003, in particolare, è stata allestita una postazione informatica attraverso la quale, oltre a navigare il sito Internet dell'Autorità, gli operatori interessati hanno potuto accedere alla banca dati del Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e a quella relativa all'Informativa economica di sistema (IES).

Nell'ambito delle stesse manifestazioni fieristiche citate, l'Autorità ha organizzato e animato alcuni *workshop* riguardanti le esperienze delle *authorities*, le tecnologie digitali e la regolamentazione del settore delle comunicazioni elettroniche alla luce delle nuove direttive europee.

In particolare, citiamo:

a. "La valutazione e il controllo nelle pubbliche amministrazioni. Alcune esperienze delle autorità indipendenti" (Forum PA 2003). All'incontro, promosso congiuntamente con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, hanno partecipato rappresentanti autorevoli delle istituzioni coinvolte.

b. "La regola del BIT – regolamentare le nuove tecnologie per garantirne la diffusione" (Forum PA 2003). Il convegno ha stimolato la riflessione sulla regolamentazione in Italia del mercato delle tecnologie dell'informazione e comunicazione nell'ottica della convergenza, con particolare riguardo all'implementazione, a livello nazionale, delle direttive comunitarie sulle comunicazioni elettroniche.

c. "Funzionamento e organizzazione delle authorities: esperienze a confronto" (Forum PA 2004). L'incontro dibattito è scaturito dal consenso generale sulla necessità di un riordino sistematico della disciplina delle Autorità amministrative indipendenti, attraverso la testimonianza diretta di autorevoli rappresentanti delle istituzioni e Autorità nazionali, internazionali, studiosi della materia.

Particolare importanza ha avuto l'evento internazionale "La rivoluzione digitale. Come cambia la nostra vita e quali regole per tutelarla", svoltosi il 16 ottobre 2003 presso la Città della scienza di Bagnoli, a Napoli. Il convegno ha consentito di discutere delle nuove tecnologie secondo approcci diversi (sociologici, economici e regolamentari) e di approfondire lo scenario dei mutamenti sociali che scaturiscono dall'innovazione tecnologica digitale. Gli interventi hanno contribuito a chiarire il nuovo ruolo delle autorità del settore, chiamate ad un'azione di governance nell'interesse della comunità, che favorisca il libero mercato delle risorse comunicative e modalità sempre più evolute e democratiche per il loro utilizzo. Gli atti del convegno sono stati pubblicati e si possono scaricare e consultare all'indirizzo *web*: http://www.agcom.it/eventi/eventi.htm.

Più recentemente, l'Autorità, anche con la collaborazione della Regione Campania, della Provincia e del Comune di Napoli, ha promosso un importante e fruttuoso incontro tra istituzioni, imprese ed esperti del settore delle telecomunicazioni, con il *workshop* internazionale "*Fixed and mobile telecommunication market system: the Open Network Provision (ONP) era*

balance and EU new regulatory framework perspectives", svoltosi il 22 e 23 marzo 2004 a Napoli, negli spazi di Castel dell'Ovo. L'evento, che ha visto la partecipazione di importanti personalità di Istituzioni e Università internazionali, ha permesso di esaminare i diversi livelli di implementazione delle nuove direttive europee nei vari paesi membri.

Gli atti del convegno sono stati pubblicati all'indirizzo *web*: http://www.agcom.it/eventi/marzo2004/index.htm.

Un'altra modalità adottata per la promozione esterna dell'Autorità è la partecipazione periodica e sistematica ad alcune iniziative editoriali riguardanti i temi connessi alla sua missione. La collaborazione al piano editoriale della rivista *e-Gov*, a partire dal 2003, ha consentito di esporre ai lettori, con articoli del Presidente, dei Commissari e del Segretario generale, la missione dell'Autorità, il suo Piano di comunicazione, le attività riguardanti il Registro degli operatori di comunicazione (Roc), il significato e l'impostazione della Relazione annuale al Parlamento, nonché i contenuti delle norme europee.

Il lavoro svolto riguarda anche la progettazione di strumenti utili per la comunicazione interna, tra i cui obiettivi sono stati individuati la consapevolezza e condivisione degli obiettivi e informazioni istituzionali, la qualità dei servizi e il miglioramento organizzativo, nonché la cooperazione informativa e comunicazionale tra organismi pubblici.

L'obiettivo di riferimento della comunicazione organizzativa interna è stato quello di supportare il miglioramento dei risultati, la qualità dei servizi forniti e l'efficace funzionamento della struttura, attraverso il coinvolgimento del personale, coerentemente con le finalità definite dal Segretariato generale e gli indirizzi individuati dal Consiglio.

La condivisione degli obiettivi individuati e la piena consapevolezza del proprio ruolo costituiscono il prerequisito per il raggiungimento dei suddetti obiettivi e della soddisfazione del personale interno. In tal senso, sono state indette riunioni periodiche nel corso delle quali sono stati forniti i dati circa l'andamento dell'attività istituzionale, stabilendo un momento di confronto e di scambio con il personale.

Nell'attuale contesto organizzativo dell'Autorità, questa attività "ordinaria" non è tuttavia sufficiente: il personale rappresenta una leva strategica per il successo del processo di riorganizzazione oggi in atto e per questo è sempre più coinvolto attraverso un'azione mirata di sensibilizzazione sui cambiamenti deliberati.

Al riguardo, dopo aver aderito ai "Cantieri per l'innovazione della PA", promossi dal Dipartimento della funzione pubblica, sono state avviate alcune attività finalizzate ad una indagine interna sul "benessere organizzativo". Un questionario, elaborato dall'Università degli studi La Sapienza di Roma, è stato opportunamente rimodulato per l'Autorità e verrà somministrato a tutto il personale con l'obiettivo di indagare le opportunità di sviluppo di un nuovo rapporto tra la persona e il suo contesto di lavoro, con particolare attenzione agli effetti che tale rapporto può produrre sulla salute e sull'efficienza dell'intera organizzazione.

Si vogliono valutare le soluzioni possibili per una "organizzazione del benessere" intesa come positivo interfacciamento tra la persona e l'organizzazione, allo scopo di produrre un valore aggiunto da offrire al cittadino e a tutta la collettività.

La comunicazione interna è orientata, quindi, alla consapevolezza e alla condivisione degli obiettivi e delle informazioni istituzionali. I materiali riguardanti l'indagine sul benessere organizzativo sono stati adattati graficamente per trovare posto sulla rete Intranet e dare vita, grazie all'utilizzo della posta elettronica, ad una sorta di forum sull'indagine stessa e sui temi che si vogliono indagare. Particolare attenzione è stata data alla progettazione di una *newsletter* interna, da estendere successivamente anche all'esterno. L'attività è stata studiata nella grafica e nei contenuti e attende la messa in opera della nuova architettura del sito *web* e della rete Intranet per il passaggio alla fase attuativa.

Un ulteriore obiettivo è l'interazione informativa e comunicazionale tra organismi pubblici, che si collega agli obiettivi precedentemente elencati, cui si rimanda in un'accezione organizzativa ed istituzionale "allargata". Si tratta di coinvolgere nei processi comunicativi interni, tutti gli organismi, comitati, commissioni che operano con l'Autorità.

Si citano, a titolo indicativo, i più rilevanti ai fini della diffusione delle informazioni "ad effetto moltiplicatore" e di maggiore copertura territoriale:

a. Co.re.com, ma anche Regioni e Comuni;
b. Polizia di Stato (Poltel e compartimenti territoriali);
c. Guardia di finanza;
d. Consiglio nazionale degli utenti;
e. autorità diverse (Antitrust, Privacy, Energia e Gas, ecc.);
f. altre istituzioni.

Tali organismi contribuiscono ad una comunicazione che è sistematica, secondo un modello cd. a stella. Il raggiungimento di tale obiettivo, attraverso una serie di rimandi e connessioni logiche, è funzionale alle linee strategiche dell'Autorità e rappresenta un'ottimizzazione dell'informazione e comunicazione esterna.

3.12. L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA

Nel corso dell'anno 2003, con la delibera n. 336/03/CONS, l'Autorità ha apportato modifiche ed integrazioni alla delibera n. 425/01/CONS, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie". Le revisioni hanno avuto ad oggetto l'intera procedura e hanno inteso rispondere alle esigenze di:

a. meglio definire le competenze, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, tra il Dipartimento vigilanza e controllo, titolare della cd. fase preistruttoria (elaborazione dati monitoraggio, ricezione e verifica della segnalazioni provenienti dall'esterno, acquisizione documentazione) ed il Dipartimento garanzie e contenzioso, titolare della competenza a svolgere l'attività istruttoria diretta all'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative di settore;

b. articolare in maniera differenziata i termini del procedimento, distinguendo tra i termini propri dell'istruttoria e quelli della fase decisoria;

c. meglio specificare ed articolare la stessa fase decisoria, anche al fine di garantire le competenze e le prerogative proprie degli Organi collegiali.

Con riferimento alla fase preistruttoria disciplinata dall'articolo 3 della delibera, rubricato "Impulso al procedimento", nel confermare l'impostazione già adottata nel precedente testo della delibera n. 425/01/CONS, secondo cui le denunce inviate dagli utenti o dalle organizzazioni rappresentative dei loro interessi devono essere inviate al Dipartimento vigilanza e controllo, si è provveduto a specificare le competenze del Dipartimento in questione circa la loro trattazione. A tal proposito, in nome del principio di semplificazione dell'azione amministrativa, è stato previsto che sia direttamente il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo a disporre l'archiviazione delle denunce qualora, all'esito delle verifiche e dei controlli esperiti, i fatti segnalati non risultino fondati. Analogamente, il direttore del Dipartimento in questione dispone l'archiviazione delle denunce generiche (denunce che si limitano ad imputare ad un soggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della segnalazione) e di quelle manifestamente infondate (segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore).

Al fine, poi, di consentire un più celere avvio delle istruttorie, è stato previsto che le segnalazioni qualificate, provenienti cioè dalla Polizia postale e delle telecomunicazioni, dalla Guardia di finanza e dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, sono direttamente inoltrate al Dipartimento garanzie e contenzioso. Tali segnalazioni, infatti, non richiedono verifiche ulteriori e particolari circa la loro fondatezza in quanto, nel riportare l'esito degli accertamenti (attività di cognizione dei fatti) compiuti dai predetti organi, contengono:

a. una precisa descrizione del fatto;

b. l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;

c. l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;

d. i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;

e. i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione.

Con riguardo alla fase istruttoria, propria del Dipartimento garanzie e contenzioso, si è preliminarmente provveduto a riformulare l'articolo 4 del

testo della delibera n. 425/01/CONS, per meglio far risaltare la circostanza che è di competenza esclusiva del direttore del Dipartimento in questione procedere all'accertamento formale dei fatti previa qualificazione giuridica della fattispecie (accertamento della violazione).

La necessità di rivedere il termine di conclusione dei procedimenti è stata, invece, motivata dalla circostanza che il termine di 120 giorni, originariamente previsto dalla delibera n. 425/01/CONS, comprensivo sia della fase istruttoria che di quella decisoria, è risultato non sufficiente a consentire un'adeguata istruttoria, considerato che, di frequente, nello svolgimento dei procedimenti sanzionatori si verifica l'intervento e la partecipazione di altri uffici o organi esterni (Guardia di finanza, Polizia postale e delle comunicazioni, Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni) per il compimento di attività di supporto al Dipartimento garanzie e contenzioso (ad es., richieste, nel corso del procedimento, di nuovi controlli nei confronti delle emittenti presenti sull'intero territorio nazionale per verificare le motivazioni addotte nelle memorie difensive).

In particolare, l'inadeguatezza del termine di 120 giorni è emersa con riferimento ai procedimenti ex art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 in materia radiotelevisiva in quanto, in seguito alla sentenza 22 febbraio 2002 n. 2625 della Corte di Cassazione Sezione unite civili[1] che ha determinato l'unificazione del procedimento decritto dall'articolo in questione, è stato necessario svolgere, nel periodo considerato, l'intera nuova sequenza procedimentale, che si articola in:

a. contestazione (di competenza del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità);

b. svolgimento dell'istruttoria (di competenza del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità);

c. provvedimento di diffida (adottato dalla Commissione servizi e prodotti);

d. nuovi controlli (di competenza del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità, per il tramite del Dipartimento vigilanza e controllo, Guardia di finanza, Polizia postale e delle comunicazioni, Ispettorati territoriali);

e. adozione del provvedimento finale di ordinanza-ingiunzione o archiviazione (adottato dalla Commissione servizi e prodotti).

(1) La Corte di Cassazione Sezione unite civili, con sentenza 22 febbraio 2002 n. 2625, ha riconosciuto la natura speciale del procedimento di cui all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (legge Mammì), rispetto al modello generale disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 ed, in particolare, ha sancito che, nell'ambito della procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 31, comma 1, l'Autorità, successivamente all'adozione del provvedimento di diffida a cessare dal comportamento ritenuto illegittimo (precedentemente accertato e contestato), può irrogare direttamente la sanzione amministrativa pecuniaria senza che sia necessaria un'ulteriore e preventiva contestazione degli addebiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Pertanto, al fine di superare le difficoltà applicative emerse nello svolgimento delle istruttorie sanzionatorie, è stato previsto che il termine per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Organo collegiale competente sia di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto di contestazione. In particolare, entro il termine di 120 giorni dall'avvio del procedimento, il Dipartimento garanzie e contenzioso svolge e conclude l'attività istruttoria e trasmette le relative proposte di provvedimento (archiviazione, diffida, ordinanza-ingiunzione) all'Organo collegiale competente.

Infine, si è ritenuto opportuno prevedere la sospensione dei termini del procedimento per il tempo strettamente necessario ad acquisire informazioni o documentazione indispensabile per l'istruttoria. In tali casi, la sospensione, che comunque non può protrarsi oltre il termine di 60 giorni, opera:

a. dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;

b. dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale.

Con riferimento alla fase decisoria del procedimento, si segnala che le modifiche apportate al testo della delibera n. 425/01/CONS hanno riguardato innanzitutto la tempistica relativa alla decisione. Stabilendo, infatti, che il termine per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Organo collegiale competente è di 150 giorni, decorrenti dalla data di notifica della contestazione, e che entro il termine di 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di notifica della contestazione, il Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette le relative proposte di provvedimento, si è inteso garantire che l'Organo collegiale competente riceva le proposte relative alle istruttorie con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza dei termini del procedimento (minimo 30 giorni prima). Tale circostanza, non soltanto comporta un maggiore coordinamento tra l'attività degli uffici istruttori e l'attività degli Organi collegiali, ma garantisce a questi ultimi un adeguato periodo di tempo per svolgere le proprie valutazioni in merito alle fattispecie prospettate.

Infine, rispetto al precedente testo della delibera, è stato previsto che l'Organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, trasmette gli atti al Dipartimento garanzie e contenzioso specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso, il termine è prorogato di ulteriori 60 giorni.

Con tale previsione si è voluto garantire che l'Organo collegiale, nel momento della decisione, non si limiti ad approvare o a respingere la proposta di provvedimento formulata dal Dipartimento garanzie e contenzioso ma possa richiedere lo svolgimento di tutti quegli accertamenti ritenuti necessari ed indispensabili ai fini della valutazione della fattispecie in esame, nel rispetto dei termini del procedimento.

L'Autorità, nel periodo aprile 2003-aprile 2004, ha svolto e concluso 114 procedimenti diretti a sanzionare la violazione delle disposizioni normative contenute nella legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), nella legge 30 aprile 1998, n. 122 (Diffe-

rimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive), nella legge 23 dicembre 1996, n.650 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle comunicazioni), nella legge 31 luglio 1997, n.249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nella delibera n. 435/01/CONS (Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale), nella delibera n. 9/99/CONS (Regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee), nella delibera n.127/00/CONS (Regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi), nella legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), nella legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).

Tabella 3.18 Procedimenti sanzionatori (aprile 2003-aprile 2004)

Normativa	**n.**
Legge 6 agosto 1990, n. 223	61
Legge 30 aprile 1998, n. 122	10
Legge 23 dicembre 1996, n.650	3
Legge 31 luglio 1997, n.249	22
Delibera n. 435/01/CONS	2
Delibera n. 9/99/CONS	4
Delibera n. 127/00/CONS	2
Legge 14 novembre 1995, n. 481	9
Legge 24 aprile 1998, n. 128	1
Totale	**114**

Fonte: Autorità.

3.12.1. Violazioni alle disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione

In applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazioni, contenute nella legge 6 agosto 1990 e n. 223, nella legge 30 aprile 1998, n. 122, sono stati svolti procedimenti diretti a sanzionare:

a. la violazione della disposizione che impone che la pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati (art. 8, comma 1, legge n. 223/90, 5 procedimenti). In particolare in 2 casi, successivamente al provvedimento di diffida, sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti delle emittenti: Mtv-Tmc2 (delibera n. 187/03/CSP) per un

importo di euro 10.328 e Italia 1 (delibera n. 221/03/CSP) per un importo di euro 15.492;

b. il mancato utilizzo, da parte delle emittenti nazionali e locali, di mezzi ottici ed acustici di evidente percezione per distinguere la pubblicità dal resto dei programmi (art. 8, comma 2, legge n. 223/90, 2 procedimenti);

c. la violazione, da parte delle emittenti locali, delle disposizioni sui limiti relativi al numero massimo di *break* pubblicitari effettuabili all'interno dei film (art. 8, comma 3, legge n. 223/90, 1 procedimento);

d. il mancato rispetto, da parte delle emittenti radiofoniche nazionali e locali, dei diversi limiti di affollamento pubblicitario orario (art. 8, comma 8, legge n. 223/90, 2 procedimenti). In particolare in un caso, successivamente al provvedimento di diffida, è stato adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente Radiocompany (delibera n. 205/03/CSP) per un importo di euro 1.032;

e. il mancato rispetto, da parte delle emittenti radiotelevisive nazionali e locali, dei diversi limiti di affollamento pubblicitario orario e giornaliero (art. 8, commi 7 e 9, legge n. 223/90, 5 procedimenti). In particolare in 4 casi, successivamente al provvedimento di diffida, sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti delle emittenti: Rete A (delibera n. 154/03/CSP) per un importo di euro 15.492; La 7 (delibera n. 188/03/CSP) per un importo di euro 15.492; Studio 100 (delibera n. 7/03/PRES) per un importo di euro 1.548; Teleakeri (delibera n. 206/03/CSP) per un importo di euro 1.032;

f. l'inosservanza, da parte delle emittenti televisive nazionali, della disposizione che impone che *spot* pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni (art. 3, comma 1, legge n. 122/98, 2 procedimenti);

g. la violazione, da parte delle emittenti nazionali, delle disposizioni sui limiti relativi al numero massimo di *break* pubblicitari effettuabili all'interno dei film (art. 3, comma 3, legge n. 122/98, 3 procedimenti). In particolare in un caso, successivamente al provvedimento di diffida, è stato adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente Canale 5 (delibera n. 209/03/CSP) per un importo di euro 30.987;

h. l'inosservanza dell'intervallo di 20 minuti tra un *break* pubblicitario e quello successivo (art. 3, comma 4, legge n. 122/98, 3 procedimenti). In particolare in 2 casi, successivamente al provvedimento di diffida, sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti delle emittenti: Italia 1 (delibera n. 11/03/PRES) per un importo di euro 25.823; Mtv-Tmc2 (delibera n. 275/03/CSP) per un importo di euro 10.328;

i. la violazione delle disposizioni che impongono di non effettuare interruzioni pubblicitarie nei notiziari, nelle rubriche di attualità, nei documentari, nei programmi religiosi e nei programmi per bambini di durata programmata inferiore a 30 minuti (art. 3, comma 5, legge n. 122/98, 2 procedimenti). In particolare in un caso, successivamente al provvedimento di diffida, è stato adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente La7 (delibera n. 223/03/CSP) per un importo di euro 15.492.

Tabella 3.19 Provvedimenti adottati per violazioni in materia di pubblicità e sponsorizzazioni (aprile 2003-aprile 2004)

	Diffide*	Ordinanze/Ingiunzioni	Archiviazioni
Legge n. 223/90			
Art. 8, comma 1	3	2	3
Art. 8, comma 2	2		
Art. 8, comma 3			1
Art. 8, comma 7	2	2	
Art. 8, comma 8	1	1	1
Art. 8, comma 9	2	2	1
Legge n. 122/98			
Art. 3, comma 1			2
Art. 3, comma 3	2	1	2
Art. 3, comma 4	4	2	1
Art. 3, comma 5	3	1	1

* I dati riportati fanno riferimento ai provvedimenti di diffida adottati, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel corso dei procedimenti sanzionatori.

Fonte: Autorità.

3.12.2. Violazione agli obblighi dei concessionari

Nel periodo di riferimento, i procedimenti sono stati svolti al fine di sanzionare la mancata ottemperanza da parte dei concessionari, pubblici e privati, agli obblighi esplicitamente previsti all'art. 15, legge 6 agosto 1990, n. 223. Le istruttorie hanno riguardato:

a. la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori (art.15, comma 10, legge n. 223/90, 17 procedimenti). In particolare, in 12 casi sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti delle emittenti: Canale 5 - Grande Fratello- (delibera n. 231/03/CSP) per un ammontare pari a euro 10.000; Italia 1 - Il magico mondo delle fiabe - (delibera n. 15/04/CSP) per un ammontare pari a euro 10.000; Italia 1 - Paparazzo - (delibera n. 16/04/CSP) per un ammontare pari a euro 5.169; Rai 2 - film "Gli occhi azzurri dell'inganno"- (delibera n. 17/04/CSP) per un ammontare pari a euro 10.000; Rai 2 -film "Omicidio al club" - (delibera n. 18/04/CSP) per un ammontare pari a euro 10.000; Rai 2 - film "Trappola criminale" - (delibera n. 26/04/CSP) per un ammontare pari a euro 10.000; Rai 2 -film "Sex crime"- (delibera n. 30/04/CSP) per un ammontare pari a euro 10.000; Vl7 (delibera n. 77/03/CSP), per un ammontare pari a euro 1.548; Telenapoli Canale 34 (delibera n. 155/03/CSP), per un ammontare pari a euro 3.633; Cinque stelle Sardegna (delibera n. 8/03/CSP), per un ammontare pari a euro 1.548; Teleradio del Mediterraneo (delibera n. 233/03/CSP) per un ammontare pari a euro 1.500;

b. la trasmissione di film vietati ai minori di anni 14 prima delle ore 22,30 (art.15, comma 13, legge n. 223/90), un procedimento concluso con un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente Cinque stelle Sardegna (delibera n. 9/03/CSP) per un ammontare pari a euro 1.548.

c. l'obbligo di trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è stata rilasciata la concessione (art.15, comma 15, legge n. 223/90), un procedimento concluso con un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente Rai 3 (delibera n. 161/03/CSP) per un ammontare pari a euro 5.164.

Tabella 3.20 Provvedimenti adottati per violazioni agli obblighi dei concessionari (aprile 2003-aprile 2004)

Legge n. 223/90	Ordinanze/Ingiunzioni	Archiviazioni
Art. 15, comma 10	12	7*
Art. 15, comma 13	1	
Art. 15, comma 15	1	

* In quattro casi il procedimento si è concluso in seguito all'esercizio, da parte delle emittenti, del diritto al pagamento in misura ridotta (oblazione) previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e con il conseguente versamento di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista.

Fonte: Autorità.

3.12.3. Violazione agli obblighi di programmazione dei concessionari

Nel periodo aprile 2003-aprile 2004, i procedimenti svolti sono stati diretti a sanzionare:

a. l'inottemperanza, da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, all'obbligo di trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali (art.20, comma 1, legge n. 223/90, 2 procedimenti);

b. l'inottemperanza, da parte dei concessionari, all'obbligo di tenere un registro conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle comunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'art. 2215 del codice civile, cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione (art. 20, comma 4, legge n. 223/90, 13 procedimenti). In particolare in 3 casi, successivamente al provvedimento di diffida, sono stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti delle emittenti: Radiocompany (delibera n. 156/03/CSP) per un ammontare pari a euro 1.032; Telemare (delibera n. 6/03/PRES) per un ammontare pari a euro 1.032; Radio juke box Nord (delibera n. 10/03/PRES) per un ammontare pari a euro 1.032;

c. l'inottemperanza da parte dei concessionari all'obbligo di conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi (art. 20, comma 5, legge n. 223/90, 12 procedimenti);

d. la violazione da parte dei soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale dell'obbligo di trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio (art. 20, comma 6, legge n. 223/90,1 procedimento);

e. il mancato possesso delle autorizzazioni previste per la trasmissione di programmi in contemporanea (art. 21 legge n. 223/90, 2 procedimenti). In particolare in un caso, successivamente al provvedimento di diffida, è stato adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente Radiocompany (delibera n. 157/03/CSP) per un ammontare pari a euro 1.032).

Tabella 3.21 Provvedimenti adottati per violazioni agli obblighi di programmazione dei concessionari (aprile 2003-aprile 2004)

Legge n. 223/90	Diffide*	Ordinanze/Ingiunzioni	Archiviazioni
Art. 20, comma 1			2
Art. 20, comma 4	4	3	10
Art. 20, comma 5	4		12
Art. 20, comma 6			1
Art. 21		1	1

* I dati riportati fanno riferimento ai provvedimenti di diffida adottati, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n.223, nel corso del procedimento sanzionatorio.

Fonte: Autorità.

3.12.4. Violazioni alla normativa in materia di pubblicità di servizi audiotex e videotex

Per il periodo di riferimento, l'Autorità ha svolto accertamenti volti a verificare il rispetto, da parte delle emittenti televisive nazionali e locali, della normativa dettata in materia di pubblicità di servizi audiotex e videotex quali "linea diretta" "chat line" "hot line" "one to one". In particolare, in applicazione dell'art.1, comma 26, legge n. 650/96, ha svolto un procedimento.

3.12.5. Violazioni alla normativa in materia di diffusione via satellite di programmi televisivi

Nel periodo considerato, i procedimenti sono stati svolti nei confronti di emittenti satellitari che:

a. hanno diffuso programmi televisivi senza la relativa autorizzazione (art. 10, comma 2 delibera n. 127/00/CONS, 1 procedimento);

b. non diffondendo programmi ad accesso condizionato, non hanno rispettato le medesime norme in tema di tutela dei minori, applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri (art. 15, delibera n. 127/00/CONS, 1 procedimento).

3.12.6. Violazioni alla normativa in materia di quote di trasmissione delle opere europee

Per il periodo aprile 2003 – aprile 2004, sulla base dei dati relativi alle quote di trasmissione delle opere europee (1999 – 2000) programmate dalle emittenti a diffusione nazionale, sono stati svolti 4 procedimenti diretti a sanzionare il mancato rispettato dell'obbligo di riservare più della metà del tempo di programmazione mensile di trasmissione alle opere europee (art. 2, delibera n. 9/99).

3.12.7. Violazioni alla normativa in materia di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale

Nel periodo di riferimento, sono stati svolti 2 procedimenti sanzionatori nei confronti delle società Stream s.p.a. e Tele + s.p.a. in quanto hanno svolto attività di fornitura al pubblico di servizi di accesso condizionato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della delibera n. 435/01/CONS, senza la prescritta autorizzazione.

In particolare, in esito ai citati procedimenti sono stati adottati. 2 provvedimenti di ordinanza–ingiunzione in quanto, con tale comportamento, le società in questione si sono sottratte dall'osservanza degli obblighi specifici ed ulteriori previsti dal titolo abilitativo, ivi compresi quelli posti a tutela dell'utenza (Tele + s.p.a., delibera n. 44/04/CONS, per un ammontare pari a euro 150.000; Stream s.p.a., delibera n. 45/04/CONS, per un ammontare pari a euro 150.000).

3.12.8. Altre violazioni in materia di audiovisivo

Nel periodo di riferimento, i procedimenti hanno riguardato:

a. la mancata comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità, nel corso di istruttorie in materia di audiovisivo (art. 1, comma 30, legge n. 249/97, 12 procedimenti).

b. la mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide dell'Autorità (art. 1, comma 31, legge n. 249/97, 1 procedimento).

c. la mancata osservanza da parte del soggetto realizzatore delle modalità di documentazione relative ai sondaggi (art. 3, delibera n. 153/02/CSP, 1 procedimento).

Tabella 3.22 Altri provvedimenti adottati per violazioni alle norme in materia di audiovisivo (aprile 2003-aprile 2004)

Legge/Delibera	Ordinanze/Ingiunzioni	Archiviazioni
Art. 1, comma 30, legge n. 249/97	2	10*
Art. 1, comma 31, legge n. 249/97	1	
Art. 3, delibera n. 153/02/CSP		1

* I procedimenti si sono conclusi in seguito all'esercizio, da parte delle emittenti, del diritto al pagamento in misura ridotta (oblazione) previsto dall'art.16 della legge 24 novembre 1981, n.689 e con il conseguente versamento di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista.

Fonte: Autorità.

3.12.9. Violazioni alla normativa in materia di impresa editoriale

I due procedimenti sanzionatori in materia di applicazione della disciplina dell'impresa editoriale, svolti nel periodo di riferimento, hanno avuto ad oggetto l'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 in combinato disposto con l'art. 2 del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria che, in particolare, dispone che gli editori di

giornali quotidiani provvedono ad effettuare, entro il 15 di febbraio di ciascun anno, la comunicazione dei dati di tirature relativi all'anno precedente.

Tale comunicazione, in carta semplice, deve essere spedita a mezzo raccomandata o consegnata direttamente all'Autorità.

3.12.10. Violazioni alle disposizioni in materia di telecomunicazioni

Nel periodo aprile 2003-aprile 2004, sono stati avviati 32 procedimenti sanzionatori: di essi 16 si sono conclusi con l'esercizio, da parte delle società coinvolte, del diritto al pagamento in misura ridotta (il doppio del minimo della sanzione edittale) ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 2 procedimenti si sono conclusi con l'emanazione di una ordinanza-ingiunzione al pagamento della somma così come determinata dall'Autorità; 13 procedimenti sono tuttora in corso mentre un procedimento è stato archiviato nel merito.

Le fattispecie normative che hanno portato all'apertura dei procedimenti sanzionatori hanno riguardato:

a. l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 2,comma 20, lett. c), legge n. 481/95);

b. la mancata comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità (art. 1, comma 30, legge n. 249/97);

c. la violazione degli obblighi di licenza relativamente al mancato rispetto del principio dell'orientamento al costo (art. 7, comma 1, dPR n. 318/97) sanzionabile ai sensi dell'articolo 25, comma 4, legge 24 aprile 1998, n. 122;

Complessivamente, nel periodo di riferimento, in esito ai procedimenti sanzionatori conclusi, sono state versate, da parte degli organismi di telecomunicazioni interessati, somme pari a euro 483.407.

Con riguardo alle singole violazioni, si rileva quanto segue.

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 2, comma 20, lett. c), legge n. 481/95)

Nel periodo di riferimento la violazione che ha dato origine al maggior numero di procedimenti sanzionatori è stata l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, punita con sanzioni che vanno da euro 25.823 ad euro 154.937.070.

L'inosservanza ha riguardato in particolare le seguenti delibere dell'Autorità:

a. delibere n. 3/99/CIR e n. 4/00/CIR recanti "Regole e disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *carrier preselection*". Al termine di una complessa istruttoria, avviata sulla base dell'analisi delle numerose segnalazioni ricevute, è stata contestata alla società Wind Telecomunicazioni s.p.a. l'inosservanza alle delibere n. 3/99/CIR e n. 4/00/CIR, con riferimento alle

modalità di attivazione della prestazione di *carrier preselection*. In particolare, è stata contestata l'inosservanza del combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 del 7 dicembre 1999 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 4/00/CIR del 9 maggio 2000, che fanno divieto di attivare la prestazione di *carrier preselection* in assenza della inequivoca volontà dell'utente di modificare il proprio rapporto con l'operatore di accesso. La seconda procedura concerne l'inosservanza dell'art. 3, comma 7 della delibera n. 4/00/CIR, contestata sulla base del fatto che la Wind Telecomunicazioni s.p.a. ha trasmesso all'operatore di accesso Telecom Italia s.p.a., successivamente alla entrata in vigore della predetta delibera, ordini di lavorazione senza aver previamente ottenuto conferma - da parte degli utenti - della volontà di modificare il rapporto contrattuale in essere con l'operatore di accesso. I due procedimenti non sono ancora conclusi;

b. delibera n. 19/01/CIR, recante "Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali". È stata contestata, rispettivamente, agli operatori Vodafone Omnitel e Telecom Italia Mobile s.p.a. la violazione dell'art. 4, comma 2, della delibera n. 19/01/CIR, nella parte in cui prevede che il periodo di realizzazione della prestazione di MNP non supera cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'operatore *donating* fino alla data di *cut-over*, indipendentemente dal termine di preavviso per il recesso dal contratto. Entrambi i procedimenti, per i quali si è resa necessaria un'approfondita attività istruttoria, sono tutt'ora in corso di svolgimento;

c. delibera n. 13/02/CIR, recante "Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile : criterio per la fissazione del prezzo massimo interoperatore". È stata contestata, rispettivamente, agli operatori Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Telecom Italia Mobile s.p.a. l'inosservanza dell'art. 1, comma 1, della delibera n. 13/02/CIR, ove si prevede che dal 1° gennaio 2003 il prezzo massimo di attivazione della prestazione di portabilità del numero mobile non può superare la misura stabilita per la portabilità su rete fissa all'articolo 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR, pari a euro 10,02, essendo risultato che detti operatori, nei reciproci rapporti, nel corso dell'anno 2003 hanno continuato ad utilizzare quale prezzo di riferimento interoperatore euro 27. La società Vodafone Omnitel si è avvalsa della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, mentre gli altri due procedimenti, avviati successivamente al primo, risultano tutt'ora in corso di svolgimento;

d. delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002".Sono state contestate alla società Telecom Italia s.p.a. 4 violazioni della delibera sopra citata con riferimento alla pubblicazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2002. In particolare: 1) è stata contestata l'inosservanza dell'articolo 1, comma 1, lettera a), n.1 della delibera n. 2/03/CIR in considerazione del fatto che Telecom Italia s.p.a. ha omesso di inserire i circuiti di interconnessione a 34 Mbps nell'offerta medesima ; 2) è stata contestata l'inosservanza dell'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 6 della delibera summenzionata, in quanto la Telecom Italia s.p.a. non ha fornito i raccordi interni tra i propri apparati di centrale e

quelli degli operatori che intendono utilizzarli per il traffico dati; 3) è stata contestata l'inosservanza dell'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 4 della predetta delibera , in quanto la formulazione del *service level agreement* adottato dalla Telecom Italia s.p.a. non è stato ritenuto coerente con i livelli di penale stabiliti dalla delibera dell'Autorità n.13/00/CIR; 4) è stata contestata l'inosservanza dell'articolo 2, comma 1, lettera b) n. 2 della delibera n. 2/03/CIR, non avendo la Telecom Italia s.p.a. provveduto a ridurre i tempi di ripristino previsti dal *service level agreement* per il servizio di accesso disaggregato condiviso e previsto che le relative penali fossero corrisposte nel 100% dei casi. Per i quattro procedimenti, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, la società interessata ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta;

e. delibera n. 4/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002". È stata contestata alla Telecom Italia s.p.a. l'inosservanza dell'articolo 3, commi 5, 6 e 7 della delibera n. 4/03/CIR, non avendo la stessa applicato, sino al 15 giugno 2003, le disposizioni ivi previste in materia di comunicazioni agli utenti in caso di richiesta di disattivazione della prestazione di *carrier preselection*. Per tale procedimento, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, la società si è avvalsa della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta;

f. delibera n. 9/03/CIR recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa". Nel periodo considerato, sono state contestate alla società Telecom Italia s.p.a. 5 violazioni della delibera indicata. In 4 casi si è dato avvio a procedimenti sanzionatori relativamente a fattispecie riferite alla violazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, dell'allegato alla delibera n. 9/03/CIR ove si stabilisce che l'espletamento dei servizi su numerazioni per servizi a sovrapprezzo, numerazioni per servizi di numero unico e numerazioni per servizi di numero personale è preceduto da un annuncio fonico sulla tariffa applicata. Una prima fattispecie è stata rilevata in base a segnalazioni degli utenti con riferimento alla mancata informativa circa il costo della chiamata verso numerazioni con codice 199XXX (numerazioni per servizi di numero unico) concessa da Telecom Italia s.p.a. in uso a Sky Italia s.r.l. per servizi ai propri clienti. Il relativo procedimento si è concluso con il pagamento, da parte di Telecom Italia s.p.a., della sanzione in misura ridotta. Nei restanti tre casi i relativi procedimenti sono tutt'ora in corso di svolgimento. Autonomo procedimento, ancora in fase di svolgimento, è stato avviato con la contestazione della violazione dell'art.1, comma 1, lettera m) n. 2 della delibera dell'Autorità n.9/03/CIR ove si prevede che per le numerazioni per servizi interattivi in fonia l'addebito al cliente è effettuato solo dopo l'effettiva fornitura del servizio richiesto;

g. delibera 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia s.p.a.". Sono state contestate alla società Telecom Italia s.p.a. 3 violazioni della delibera sopra citata: un caso concerne l'inosservanza del combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 4, comma 2, della delibera dell'Autorità n. 11/03/CIR, in considerazione del fatto che Telecom Italia s.p.a. non ha rimosso, nell'ambito delle condizioni di offerta dei circuiti parziali, la limitazione

connessa alla destinazione d'uso del servizio. Il procedimento si è concluso, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, mediante il pagamento da parte di Telecom Italia s.p.a. della sanzione in misura ridotta; in un secondo caso è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della delibera n. 11/03/CIR in combinato disposto con quelle dell'articolo 4, comma 2 della medesima delibera, in considerazione del fatto che Telecom Italia s.p.a., nel pubblicare la revisione dell'offerta di riferimento per il 2003, ha mantenuto ferma la previsione secondo la quale i circuiti di interconnessione tra nodi Telecom Italia e nodi dell'operatore interconnesso sono forniti congiuntamente alla funzionalità di centrale nel nodo Telecom Italia impedendo in tal modo l'uso di circuiti di interconnessione per servizi diversi da quello di fonia vocale commutato. Il relativo procedimento è tutt'ora in corso di svolgimento. Infine, è stata contestata a Telecom Italia s.p.a. la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e all'articolo 4, comma 2 della delibera n. 11/03/CIR nell'ambito dell'offerta di riferimento dei circuiti di interconnessione per il 2003, poiché, in caso di cessazione del contratto dopo il primo anno Telecom Italia s.p.a., richiede, in aggiunta al versamento dei canoni fino alla data di effettiva cessazione, la corresponsione di un ulteriore rateo bimestrale del canone annuo. Il relativo procedimento è tutt'ora in corso di svolgimento;

h. delibera n. 407/99, recante "Autorizzazione provvisoria alla società Telecom Italia s.p.a. per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull'applicazione delle tecnologie Adsl".

È stata contestata alla società Telecom Italia s.p.a. la violazione dell'art. 5 della delibera n. 407/99 in considerazione della omessa comunicazione preventiva all'Autorità della variazione, attraverso un accordo commerciale con la società Magic production Group Ferrero s.a., delle condizioni economiche di offerta dei profili "Alice" già commercializzati. Il procedimento si è concluso mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.

Mancata comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità (art.1, comma 30, legge n. 249/97)

Per questa fattispecie sanzionatoria, volta a garantire che i soggetti richiesti provvedano ad ottemperare alle richieste di informazioni o documenti da parte dell'Autorità, sono stati aperti 9 procedimenti, dei quali:

a. quattro nei confronti della Telecom Italia s.p.a.: in tre casi la società si è avvalsa della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta, mentre un procedimento si è concluso con l'archiviazione nel merito dell'addebito contestato;

b. due nei confronti della Wind Telecomunicazioni s.p.a., per i quali la società si è avvalsa della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta;

c. uno nei confronti della Telecom Italia Mobile s.p.a., per il quale la società si è avvalsa della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta;

d. uno nei confronti della Elitel s.p.a., che ha portato all'adozione di un provvedimento di ordinanza ingiunzione da parte dell'Autorità ;

e. uno nei confronti della società GSC Global s.p.a., che ha portato all'adozione di un provvedimento di ordinanza ingiunzione da parte dell'Autorità.

Violazione degli obblighi di licenza da parte di Telecom Italia s.p.a. relativamente al mancato rispetto del principio dell'orientamento al costo previsto all'art. 29, comma 3 del Capitolato d'oneri associato alla licenza individuale della società Telecom Italia s.p.a., rilasciata con delibera dell'Autorità n. 820/00/CONS.

Nel periodo di riferimento, sono stati avviati 2 procedimenti, dei quali il primo è stato avviato nei confronti della Telecom Italia s.p.a. per non aver osservato il principio di orientamento al costo relativamente all'offerta del servizio di telefonia tramite il pacchetto tariffario denominato "Teleconomy No Stop"; detto procedimento si è concluso a seguito del pagamento della sanzione in misura ridotta da parte della società interessata.

In secondo procedimento è stato avviato anch'esso nei confronti della Telecom Italia s.p.a. per non aver osservato il principio di orientamento al costo in occasione della presentazione della propria offerta relativa alla stipula di una Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa, di base e aggiuntivi,di connettività IP, fornitura ed ottimizzazione di local loop, nonché servizi connessi di fatturazione e rendicontazione, di manutenzione e assistenza e di reportistica indetta nel luglio 2002 dalla CONSIP s.p.a. (Lotto A).

Tabella 3.23 Provvedimenti adottati per violazioni alle disposizioni in materia di telecomunicazioni (aprile 2003 - aprile 2004)

Fattispecie normativa	Pagamenti in misura ridotta	Ordinanze/ Ingiunzioni	Archiviazioni	In corso
Art.2, comma 2, lett. c), legge n. 481/95	9			12
Art.1, comma 30, legge n. 249/97	6	2	1	
Art. 25, comma 4, legge n. 128/98	1			1
Totale	**16**	**2**	**1**	**13**

Fonte: Autorità.

Con riferimento alla attività sanzionatoria avviata in base ad attività della Polizia postale e delle comunicazioni svoltasi sino all'aprile 2004, sono stati avviati a definizione procedimenti a carico di alcuni operatori di telecomunicazioni risultati titolari di numerazioni con codice 709XXX relativamente alle quali sono state inviate ad utenti fatturazioni in violazione dell'articolo 4, comma 1 della delibera n. 9/02/CIR ove si prevede che la numerazione per servizi Internet in conformità con il piano di numerazione nazionale è utilizzabile esclusivamente per l'accesso alla rete Internet ed è fatto divieto di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico svolto indirizzato a dette numerazioni.

Dall'attività istruttoria svolta è emerso che le connessione ad Internet si sono caratterizzate per una fatturazione elevata e non proporzionata se riferita alla sola componente di traffico telefonico.

Ai fini del compiuto apprezzamento delle condotte e della relativa sanzione si terrà in particolar conto il rapporto tra minuti terminati su numerazione 709X e ammontare globale del fatturato realizzato da ciascun operatore nel periodo interessato.

3.13. La tutela giurisdizionale

3.13.1. La tutela giurisdizionale in ambito nazionale

Nel corso del periodo aprile 2003-aprile 2004, l'attività inerente al contenzioso in ambito nazionale si è concentrata, attraverso il costante e proficuo raccordo con l'Avvocatura generale dello Stato, sulla difesa dell'Autorità innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio; al Consiglio di Stato; davanti al giudice civile in funzione di giudice del lavoro (in un solo caso) ed avanti alla Suprema Corte di Cassazione, adita con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c. in un caso in materia di personale.

Per quanto concerne l'attività giurisdizionale in primo grado davanti al TAR del Lazio, si segnala che nel periodo di riferimento sono stati depositati 85 ricorsi.

Nel medesimo periodo sono state proposte al TAR del Lazio 27 istanze cautelari; una istanza cautelare, proposta precedentemente, è stata accolta; 15 istanze sono state rigettate; per le restanti istanze è stato disposto il rinvio al merito.

Il TAR del Lazio ha pronunciato 32 sentenze su ricorsi proposti avverso atti dell'Autorità. Con tali sentenze sono stati respinti 23 ricorsi; 9 ricorsi sono stati invece accolti.

A tale riguardo, sembra utile segnalare alcune pronunce del TAR che rivestono per l'Autorità un rilevante significato, in considerazione dei principi in esse espressi di considerevole impatto sull'attività istituzionale.

Per quanto concerne i profili di diritto processuale, il TAR del Lazio, nella sentenza n. 8932/2003 del 21 ottobre 2003, ha statuito la inammissibilità del ricorso incidentale proposto da soggetto il cui interesse a ricorrere avverso il provvedimento amministrativo non rivesta natura riflessa, essendo, invece, diretto ed immediato, tale quindi da dover condurre alla proposizione di un'autonoma impugnativa in via ordinaria.

In tema di legittimazione a presentare istanza di accesso ex art. 25 legge n. 241/90 o ad impugnare il silenzio ex art. 21 legge TAR, il giudice amministrativo di primo grado, nella sentenza n. 9780/2003 del 10 novembre 2003, in linea con il proprio consolidato orientamento, ha statuito che tale

legittimazione sussiste solo se sorretta da un interesse concreto, personale ed attuale che il giudice deve accertare caso per caso.

La mancanza di tale elemento lascerebbe infatti trasparire l'intento del ricorrente "di perseguire una sorta di controllo extra ordinem sull'Autorità in un settore allargato che l'ordinamento attribuisce istituzionalmente alla competenza esclusiva della medesima".

Il giudice ha evidenziato, a tale riguardo, che i procedimenti speciali in camera di consiglio non possono configurarsi come uno strumento di controllo ispettivo o politico, né come una sorta di azione popolare utilizzabile al solo scopo di sottoporre a verifica generalizzata l'operato di un'amministrazione.

In tema di silenzio-rifiuto, il TAR Lazio, 27 aprile 2004, n. 3579 ha dichiarato che il silenzio dell'amministrazione è illegittimo qualora l'atto di diffida del richiedente si fondi su una pretesa qualificata, quale risulta essere la pretesa derivante da una decisione del TAR che estenda la propria efficacia anche a chi non è stato parte del giudizio.

In tema di sanzioni amministrative, il TAR del Lazio, nella sentenza 4260/2003 del 15 maggio 2003, ha stabilito che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, "l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, il dies a quo per il computo del termine di novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica" deve essere inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie.

Tuttavia, quando gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione siano immediatamente apprezzabili per la evidenza e la semplicità che li connotano, è del tutto irrilevante il tempo che l'amministrazione impiega all'accertamento e all'apprezzamento della consistenza del fatto che integra la violazione, in riferimento al quale soltanto gli artt. 13, comma 1, e 15 della precitata legge n. 689 prevedono attività strumentali all'accertamento.

In materia di organizzazione, particolare rilevanza rivestono inoltre le pronunce del TAR del Lazio (TAR del Lazio, Roma, sez. II, nn. 11596, 13718, 13722, 13717, 13720, 13719, 13721, 13723, 13714, 13724/2003) che hanno respinto 10 ricorsi proposti da alcune società del gruppo RAI in materia di contributo dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, volti all'annullamento dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 2001 e 2002, recante "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38 della legge 14 novembre 1995, n. 481".

In tali sentenze il Collegio ha accolto le argomentazioni sostenute dalla difesa dell'Autorità resistente in favore della legittimità del provvedimento impugnato e dell'obbligo di corrispondere il contributo anche a cari-

co di quelle società facenti parte del gruppo RAI che, pur non essendo titolari di un provvedimento autorizzatorio o concessorio, svolgono comunque attività connesse e strumentali alla realizzazione dei fini pubblicistici che la concessionaria pubblica è tenuta istituzionalmente a perseguire.

Con la sentenza n. 2428/2004 del 12 marzo 2004, il TAR del Lazio ha inoltre respinto il ricorso proposto da un'emittente televisiva locale avverso il Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato con la delibera dell'Autorità del 1° dicembre 1998, n. 78, evidenziando come tale delibera sia "pienamente rispettosa del sistema delineato dalla legge n. 249/97", e come "la previsione normativa di una forma societaria per lo svolgimento di un'attività commerciale, avente anche un contenuto pubblicistico, si giustifica di per sé con le caratteristiche proprie della medesima attività", escludendo la lamentata violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di tutela del lavoro, "dal momento che l'adozione della forma societaria non impedisce al singolo cittadino di esercitare l'impresa di radiodiffusione o attraverso la costituzione di un nuovo ente societario, dotato di personalità giuridica, ovvero mediante la partecipazione ad analoghe imprese costituite da altri soggetti".

Sulla esenzione dagli obblighi di trasmissione e di investimento in opere televisive europee, il TAR del Lazio, 27 aprile 2004, n. 3577 ha poi dichiarato che, in considerazione della natura eccezionale della deroga e ai fini dell'autorizzazione relativa all'esenzione degli obblighi di trasmissione e di investimento di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 112, la parte richiedente l'esenzione ha l'onere di illustrare e motivare le ragioni che giustificano la concessione di tale beneficio.

La deroga non ha effetti retroattivi; essa vale come esenzione, totale o parziale, dal rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dal regolamento dell'Autorità (adottato con delibera n. 9/99/CONS), per la futura attività che sarà posta in essere dall'emittente e non ha effetto "sanante" delle eventuali violazioni commesse nel periodo precedente a quello per il quale l'esenzione opera.

La linea editoriale prescelta dall'emittente non costituisce una ragione legittima al fine di giustificare l'esenzione dall'obbligo di trasmissione di opere europee; la nozione di tematicità del canale televisivo prescinde, infatti, dai contenuti trasmessi e non può essere stabilita tenendo conto della prevalenza nella programmazione di determinati prodotti televisivi rispetto ad altri (nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che l'individuazione, operata dalla ricorrente, della tematicità del canale per la trasmissione di opere di provenienza giapponese o americana costituisce violazione della normativa comunitaria e nazionale sull'obbligo di riserva di quote alle opere europee).

Il Consiglio di Stato si è pronunciato 10 volte nel periodo di riferimento, con decisioni emesse anche in relazione a ricorsi proposti negli anni precedenti. Quattro di esse sono state di accoglimento e sei di rigetto del ricorso.

Nello stesso arco tempo l'Autorità ha proposto un ricorso in appello, che attualmente risulta pendente, in materia di personale.

Nel medesimo periodo il Consiglio di Stato si è pronunciato su ricorsi in appello proposti dall'Autorità in anni precedenti, accogliendo un ricorso (in materia di personale), respingendone 4 (di cui 2 in materia di personale e 2 in materia di par condicio).

Risultano inoltre proposti tre ricorsi in appello avverso sentenza del TAR del Lazio di rigetto di istanza cautelare. Due di tali ricorsi in appello sono stati respinti dal Consiglio di Stato, mentre il terzo risulta pendente.

Tra le pronunce più significative per i principi in esse enunciati si segnala in tema di giurisdizione e sempre per il periodo di riferimento la decisione del Consiglio di Stato n. 3693/2003 del 20 giugno 2003, che ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Autorità, ritenendo che "l'art. 1, co. 26, l. n. 249/1997, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] va interpretato nel senso che la giurisdizione esclusiva si estende al rapporto di impiego alle dipendenze dell'Autorità, come si evince dalla circostanza che il medesimo art. 1, co. 21, rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2, l. n. 481/1995, ivi compresa quella di cui al co. 28 di detto art. 2, a tenore della quale alle Autorità per la regolazione dei servizi di pubblica utilità non si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29". In tema di giurisdizione sul pubblico impiego alle dipendenze dell'Autorità, si era espresso, in senso contrario, il Consiglio di Stato con la decisione n. 4710/2002 del 17 settembre 2002, illustrata nella Relazione annuale del 30 giugno 2003.

Nella decisione n. 7257/2003 del 12 novembre 2003, in tema di ripartizione del costo netto del servizio universale, il Consiglio di Stato ha statuito, sotto il profilo procedurale, che l'avvenuta rinnovazione del procedimento in ottemperanza alla sentenza di primo grado non determina l'improcedibilità dell'atto di appello, qualora con tale atto di appello siano stati proposti motivi di ricorso che l'appellante ha interesse a che siano definiti con il giudizio d'impugnazione.

In tale pronuncia, inoltre, sotto il profilo sostanziale, il Consiglio di Stato ha evidenziato la conformità del sistema normativo sul finanziamento del servizio universale (in specie, del d.P.R. n. 318/1997 e del d.m. 10 marzo 1998) alla normativa comunitaria ed ha statuito che al fine di stabilire se l'estensione agli operatori di telefonia mobile degli oneri relativi al funzionamento del servizio universale sia giustificata, è necessario che l'Autorità operi il previo accertamento della presenza di un effettivo livello di concorrenzialità del mercato.

La mancanza o la insufficienza di tale accertamento provoca la illegittimità del provvedimento per difetto d'istruttoria.

In tema di par condicio, il Consiglio di Stato ha statuito che l'esigenza di assicurare omogeneità ed uniformità della disciplina cui assoggettare il processo avente ad oggetto i provvedimenti delle autorità amministra-

tive indipendenti "induce a ritenere implicitamente abrogato l'art. 10, comma 10, l. n. 28/2000 nella parte in cui dispone la dimidiazione del termine per la impugnazione dei provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".

Nel merito, in ordine alla questione della natura immediatamente precettiva o meno dell'art. 2, legge n. 28/2000, laddove prevede l'obbligo delle concessionarie radiofoniche e televisive nazionali di assicurare l'offerta di programmi di comunicazione politica, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale disciplina non possieda natura immediatamente cogente, in assenza della regolamentazione di carattere secondario da parte dell'Autorità e della Commissione parlamentare di vigilanza, da adottare previa consultazione tra loro, sia pure ciascuna nell'ambito della propria competenza.

Con particolare riferimento ai programmi di comunicazione politica trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico, i giudici di secondo grado hanno evidenziato che la riserva della regolamentazione degli obblighi della RAI in favore della Commissione parlamentare di vigilanza, ai sensi dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è stata mantenuta ferma dall'art. 1, comma 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249 che, al successivo comma 6, lettera c) n. 10, attribuisce all'Autorità il solo controllo sulla mancata osservanza da parte del concessionario pubblico di radiodiffusione degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare ai sensi degli artt. 1 e 4, legge n. 103/1975 precitata.

Tabella 3.24 Ricorsi depositati al TAR del Lazio (aprile 2003-aprile 2004)

	Tlc	Par condicio	Organizzaz. Personale	TV	Editoria	Appalti	Totale
Ricorsi depositati	15	6	6	11	47	0	**85**
Sospensive richieste	5	4	0	4	14	0	**27**
Sospensive accolte	0	0	0	0	1	0	**1**
Sospensive respinte	0	3	0	2	10	0	**15**
Ricorsi accolti	5	0	0	3*	1	0	**9**
Ricorsi respinti	4	0	10	4	5	0	**23**

* di cui uno accolto in parte

Fonte: Autorità

Tabella 3.25 Ricorsi depositati al Consiglio di Stato (aprile 2003-aprile 2004)

	Tlc	Par condicio	Organizzaz. Personale	TV	Editoria	Appalti	Totale
Ricorsi depositati	0	1	0	5	2	0	**8**
Sospensive richieste	0	0	0	1	2	0	**3**
Sospensive accolte	0	0	0	1	0	0	**1**
Sospensive respinte	0	0	0	0	2	0	**2**
Ricorsi accolti	1	0	0	3	0	0	**4**
Ricorsi respinti	0	4	0	3	0	0	**7**

Fonte: Autorità

3.13.2. La tutela giurisdizionale in ambito comunitario

Per quanto concerne l'attività contenziosa e precontenziosa svolta dall'Autorità, relativa a procedure di infrazione pendenti, si rileva che nel corso del 2003 la Commissione europea ha deciso di archiviare tre procedure d'infrazione avviate nei confronti del governo italiano, mentre ha avviato una procedura d'infrazione in materia di pubblicità televisiva.

Telecomunicazioni

La procedura n. 2002/2151, ex articolo 226 del Trattato, avente ad oggetto gli obblighi relativi alla fornitura di servizi elenco abbonati e di un servizio di informazione abbonati, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere b) e c) della direttiva 98/10/CE del 26 febbraio 1998, si è conclusa con un provvedimento di archiviazione da parte della Commissione in data 16 dicembre 2003, in seguito al perfezionamento dell'accordo "quadro" per la gestione del *database* unico degli abbonati ai propri servizi, formalizzato dagli operatori di telefonia fissa in data 30 luglio 2003.

Tale accordo, insieme all'analogo accordo perfezionato in data 20 dicembre 2002 dagli operatori di telefonia mobile è volto a garantire il completamento del percorso avviato dall'Autorità verso la realizzazione dell'elenco unico degli utenti dei servizi di telefonia, in un contesto di liberalizzazione dei servizi di elenchi e di informazione abbonati, disciplinando le modalità di costituzione, aggiornamento e gestione da parte dei medesimi operatori della base di dati di cui all'art. 2, comma 1, della delibera n. 36/02/CONS. Esso prevede specifiche disposizioni in merito al trattamento e all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali, alle condizioni per l'inserimento dei dati supplementari dei clienti nella base dati, alle responsabilità in relazione ai dati inseriti da ciascun operatore, alle modalità di cessione a terzi dei dati inseriti nella base dati e di adesione all'accordo di nuovi operatori licenziatari di rete mobile.

Anche la procedura d'infrazione n. 2002/2050 sulla conformità del sistema di contabilità regolatoria per l'anno 2000 si è conclusa con un provvedimento di archiviazione, a seguito all'adozione della delibera dell'Autorità n. 48/03/CONS, recante "Pubblicazione della descrizione e della relazione di conformità dei costi, di separazione contabile e della contabilità regolatoria di Telecom Italia, relative all'Esercizio 2000", pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 54 del 6 marzo 2003.

Audiovisivo

La Commissione europea, in data 9 luglio 2003, ha concluso con un provvedimento di archiviazione la procedura d'infrazione n. 2001/2151, in tema di insufficiente monitoraggio sulle emittenti in materia di pubblicità televisiva.

Nel medesimo settore, con lettera di messa in mora del 17 ottobre 2003, la Commissione europea ha formalmente avviato la procedura d'infrazione n. 2002/4522, relativa all'inserimento della pubblicità televisiva nel corso degli eventi sportivi, ritenendo che l'Italia fosse inadempiente "agli

obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva sulla televisione senza frontiere" (direttiva 89/552/CEE), con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella delibera n. 538/01/CSP, in materia di pubblicità radiotelevisiva.

Nel mese di febbraio 2003, è stata predisposta la risposta ai rilievi svolti dalla Commissione, evidenziando la esaustività e la cogenza della normativa italiana, primaria e regolamentare, di recepimento del dettato comunitario e la sua conformità ai principi della integrità, del valore del programma e della tutela del telespettatore, sanciti nella direttiva.

Dopo aver descritto il quadro normativo di recepimento della normativa comunitaria, l'Autorità si è soffermata sul contenuto della delibera citata adottata in attuazione della normativa primaria, ed in particolare sul concetto di "intervalli" e di "parti autonome", sulle interruzioni pubblicitarie nei programmi sportivi, sulla regola dei 20 minuti tra un'interruzione pubblicitaria e l'altra e sulla prassi relativa agli spot trasmessi durante gli eventi sportivi e al calcolo dei tempi durante le interruzioni pubblicitarie.

4. I RAPPORTI ISTITUZIONALI DELL'AUTORITÀ

4.1. I RAPPORTI INTERNAZIONALI

Nell'anno trascorso, l'Autorità ha sviluppato le proprie attività internazionali tanto nelle sedi in cui si affrontano le problematiche proprie del settore delle telecomunicazioni (reti di comunicazioni elettroniche), che in quelle in cui si trattano le problematiche della radiodiffusione.

È opportuno innanzitutto sottolineare come l'anno passato e i primi mesi di quest'anno abbiano visto crescere il ruolo del Gruppo dei regolatori europei (ERG), istituito dalla Commissione nell'ambito del nuovo quadro regolamentare con la decisione 2002/627/CE (decisione che è attualmente in fase di revisione, al fine di definire univocamente i membri che fanno parte dell'organismo).

Il Gruppo, composto dai presidenti delle autorità nazionali di regolamentazione e da rappresentanti della Commissione europea, ha saputo sviluppare una attività particolarmente intensa, operando in primo luogo come organo consultivo della Commissione, in contatto anche con il Comitato per le comunicazioni (Cocom), in cui sono rappresentati i governi. Nella fase di decollo della propria attività, l'ERG ha potuto avvantaggiarsi anche della consuetudine di confronto e collaborazione già maturata e consolidata dalle autorità di regolamentazione nel gruppo informale dell'IRG (*independent regulators group*), formato dalle autorità su base volontaria già nel 1997, alla vigilia della prima liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, come sede di scambio di esperienze e di punti di vista su materie di comune interesse.

Nell'anno trascorso, l'ERG ha portato a compimento, come previsto, la costituzione della propria struttura di segreteria, diretta da un Coordinatore, scelto con procedura pubblica, ed ha pienamente attivato il proprio sito *web* (www.erg.eu.int).

Dell'attività svolta nel 2003 e dei programmi di lavoro per il 2004, l'ERG dà conto in due documenti, disponibili sul proprio sito *web*: "*ERG annual report 2003*" e "*ERG-IRG work programme 2004*" (la decisione di dare conto dei programmi di lavoro dell'ERG e dell'IRG in un unico documento è stata presa per ragioni di chiarezza e di trasparenza, tenuto conto che i membri dell'IRG e dell'ERG sono pressoché identici, salvo la presenza della Commissione nell'ERG e la posizione del Segretariato ERG, distinto sia dall'IRG che dalla Commissione).

Nel bilancio dell'attività svolta nel 2003, l'ERG pone l'accento sugli impegni in ambito regolamentare e sugli sviluppi organizzativi (di questi ultimi si è riferito poco sopra) ricordando che il Gruppo, nel corso dell'anno, si è riunito cinque volte.

In ambito regolamentare, l'impegno maggiore è stato dedicato all'implementazione del nuovo quadro e, specialmente, alla designazione degli operatori con significativo potere di mercato e all'applicazione dei *remedies* (una posizione comune sull'applicazione dei *remedies* è stata poi definita, come previsto dal Programma di lavoro 2004, nello scorso mese di aprile, così come riportato nel paragrafo 1.2.1., nonché nell'Allegato alla pre-

sente Relazione). Oltre a ciò, sono state affrontate rilevanti questioni regolamentari nelle aree della telefonia mobile, della telefonia fissa e della banda larga, nonchè della contabilità regolatoria.

Del programma di lavoro per il 2004, che ha tenuto conto delle indicazioni ricevute a seguito di consultazione pubblica e la cui attuazione è in pieno corso, può essere utile indicare gli obiettivi preminenti, limitatamente alle attività di cui è direttamente investito l'ERG e di cui non si sia già riferito: a) definizione di una posizione comune sul concetto di significativo potere di mercato; b) definizione di una posizione comune sul concetto di *roaming* internazionale ed, eventualmente, sua regolamentazione e proposta di un piano di azione congiunto; c) sviluppo e problematiche della banda larga con adozione di una posizione comune sul *bitstream access* (assunta nel corso del mese di aprile 2004, parallelamente al documento sui *remedies*) e analisi della situazione del mercato in termini di penetrazione e competizione; d) definizione di una opinione sulla revisione della raccomandazione della Commissione sulla contabilità regolatoria e la separazione contabile (adottata e quindi sottoposta a consultazione pubblica tra la fine di aprile e la metà di giugno).

Oltre alle attività svolte nel Gruppo dei regolatori europei, l'Autorità, nel settore delle telecomunicazioni, ha partecipato, nel 2003, alle riunioni del Comitato per le comunicazioni, del Gruppo telecomunicazioni e di quello Società dell'informazione del Consiglio europeo (fornendo, per questi ultimi, un particolare supporto tecnico e operativo durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea), dei Comitati dell'Ocse.

Per quanto riguarda il Comitato per le comunicazioni, al quale l'Autorità partecipa congiuntamente al Ministero delle comunicazioni, nel periodo di riferimento i principali temi discussi hanno riguardato la definizione delle raccomandazioni relative alle condizioni di fornitura dei circuiti affittati, all'identificazione della posizione geografica del chiamante in emergenza, all'utilizzo della rete elettrica per la trasmissione di dati, all'adozione del dominio .eu.

Sono state, inoltre, valutate alcune misure adottate dalle autorità di regolamentazione nell'ambito delle notifiche relative al nuovo quadro regolamentare; infine, sono state discusse misure relative al mercato della banda larga e dell'accesso alla rete locale, nonché l'evoluzione del mercato di telefonia mobile di terza generazione e altre misure regolamentari applicate alla rete fissa. In particolare, l'Autorità ha svolto una presentazione formale delle misure adottate a livello nazionale per assicurare la parità di trattamento tra operatori.

In ambito Ocse, anche nel 2003, l'Autorità ha assicurato la propria partecipazione alle attività del gruppo di lavoro sulle infrastrutture ed i servizi di telecomunicazioni (TISP), all'interno del Comitato per la politica dell'informazione, dell'informatica e delle telecomunicazioni (ICCP).

Nel corso del 2003, in continuità con la precedente attività del gruppo di lavoro sui temi dell'accesso a banda larga, la discussione si è spostata verso le politiche di sviluppo e di regolamentazione dei servizi fruibili attra-

verso questa piattaforma tecnologica, quali i servizi di telefonia vocale tramite tecnologie *voice over IP* (VoIP) e *voice over ADSL* (VoADSL) ed i servizi di trasmissione di contenuti televisivi interattivi.

Nel corso delle sue riunioni, il gruppo di lavoro ha anche affrontato le tematiche relative alla convergenza tecnologica e regolamentare indotte dalla diffusione di questi nuovi servizi. In aggiunta, sono stati approfonditi alcuni temi di particolare rilievo, quali quello della sviluppo delle telecomunicazioni mobili di terza generazione, della *Internet governance* e dei meccanismi di assegnazione dei nomi di domino.

Durante il periodo di presidenza italiana del Consiglio UE, nella seconda metà del 2003, l'Autorità ha fornito un continuo supporto alla Rappresentanza permanente d'Italia presso la UE, sostanziatosi, tra l'altro, nella co-presidenza del Gruppo telecomunicazioni e società dell'informazione del Consiglio UE.

Sintetizzando i risultati ottenuti durante la Presidenza italiana, si può affermare che, nel corso del semestre, l'Italia ha posto in atto un'azione efficace sia sul piano delle indicazioni politiche, sia su quello delle realizzazioni pratiche, senza trascurare l'immagine di efficienza organizzativa testimoniata dagli apprezzamenti della Commissione e degli altri paesi ricevuti in più occasioni. In particolare a livello politico, specificamente come definizione e suggerimento di linee di indirizzo sui temi più rilevanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, vanno citati:

a. il documento finale della Presidenza sulla banda larga presentato a Viterbo nel corso del Consiglio informale dei Ministri;

b. il documento finale della Presidenza presentato al termine del Consiglio informale dei Ministri sulla situazione del settore audiovisivo, tenutosi a Siracusa;

c. il documento finale della Presidenza presentato al termine della Conferenza interministeriale di Cernobbio sul digitale terrestre;

d. le conclusioni del Consiglio sulle *open platform* nel digitale terrestre e nei sistemi di terza generazione predisposto dalla Presidenza ed approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2003;

e. le conclusioni del Consiglio sul *digital switchover* e *switchoff* predisposto dalla Presidenza ed approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2003;

f. le conclusioni del dibattito sulla situazione del settore delle comunicazioni elettroniche su cui la Presidenza dovrà riferire verbalmente nel corso del Consiglio europeo di dicembre 2004.

Riguardo ai risultati di carattere più prettamente legislativo è da ricordare il notevole successo dell'approvazione del regolamento dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti (ENISA), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 77 del 13 marzo 2003.

Per quanto riguarda l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti, il successo raggiunto con l'approvazione del regolamento è la dimostrazione del rafforzamento, da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della

Commissione europea, della necessità di un coordinamento più stretto a livello europeo sulla sicurezza delle informazioni.

L'Agenzia (il cui modello stesso contiene elementi innovativi, quali la partecipazione attiva e permanente di rappresentanti di tutti i settori del mondo Internet - settore privato, organizzazioni di difesa dei consumatori, ecc.) sarà chiamata ad assistere non solo la Commissione ma anche le autorità nazionali di regolamentazione a cui la specifica disciplina settoriale, in particolare la direttiva quadro sulle comunicazioni elettroniche, attribuisce un ruolo importante in materia di sicurezza.

Il regolamento recepisce una serie di esigenze emerse durante la consultazione con gli Stati membri, svolta dalla Commissione, espresse anche nei contributi del settore privato; in sintesi, si chiedono all'Agenzia requisiti come flessibilità, credibilità, competenza, efficienza e coerenza.

Tra gli obiettivi di carattere generale dell'Agenzia vi è la creazione di una comprensione comune in Europa delle questioni relative alla sicurezza dell'informazione, necessaria per garantire la disponibilità e la sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione nell'Unione.

A tal fine, la nozione di "sicurezza delle reti e dell'informazione" deve essere intesa nella sua accezione più larga e comprendere tutte le attività che possono nuocere alla sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione. L'Agenzia dovrà, inoltre, essere in grado di agevolare l'applicazione delle misure comunitarie relative alla sicurezza delle reti e dell'informazione.

L'assistenza fornita dall'Agenzia contribuirà a garantire l'interoperabilità delle funzioni di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione, concorrendo così al buon funzionamento del mercato interno. In sostanza, ENISA potrebbe, dunque, rafforzare la capacità di reazione della Comunità e degli Stati membri ai problemi di sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione, nonché allo sviluppo della società dell'informazione in generale.

Per quanto riguarda la politica audiovisiva e gli aspetti contenutistici nel settore della radiodiffusione, l'Autorità ha partecipato ai lavori del Gruppo europeo dei regolatori composto da rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione europea (Gruppo di alto livello), del Comitato di contatto istituito presso la Commissione europea dalla direttiva 89/552/CEE (cd. televisione senza frontiere, di seguito, direttiva TVSF), del Comitato permanente sulla televisione transfrontaliera istituito dall'omonima Convenzione del 1989 presso il Consiglio d'Europa e dell'EPRA (*European Platform of Regulatory Authorities*), organismo creato nel 1995 come luogo di cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione dell'audiovisivo e di cui, oggi, fanno parte 49 autorità provenienti da 38 paesi.

L'Autorità, infine, ha partecipato ai lavori del Comitato radio spettro e, limitatamente a particolari aspetti di interesse, alla CEPT (Conferenza europea delle amministrazioni postali e delle telecomunicazioni), organizzazione che riunisce le amministrazioni di 46 paesi.

Nel 2003, vi sono stati due incontri del Gruppo di alto livello, nel corso dei quali si è discusso della prossima revisione della direttiva. Un'altra riunione si è tenuta nella prima metà del 2004.

Il Gruppo è consultato dalla Commissione su profili di tipo operativo e tecnico ed è in ipotesi il suo consolidamento su base permanente nel secondo semestre del 2004. Nel 2003, l'Ufficio delle politiche audiovisive della Direzione generale educazione e cultura della Commissione europea aveva ritenuto opportuno istituire un nuovo forum permanente di discussione a fianco del Comitato di contatto.

La Commissione ha, infatti, ritenuto utile creare una sede strutturata di confronto e di scambio di informazioni con le autorità di regolamentazione del settore audiovisivo che, in effetti, nella quasi totalità degli Stati membri sono responsabili per l'applicazione della direttiva e per le attività di controllo ad essa legate.

Il Gruppo di alto livello, come detto, è composto da rappresentanti delle ANR dell'audiovisivo degli Stati membri.

Il Comitato di contatto resta, invece, il comitato responsabile ai sensi della direttiva, e ha tenuto due riunioni, in cui sono stati discussi gli esiti della consultazione pubblica condotti dalla Commissione europea in vista della revisione della direttiva TVSF sui principali aspetti investiti dalla direttiva stessa: campo di applicazione e questioni di giurisdizione; lista degli eventi di particolare rilevanza per la società; pubblicità e televendite, tutela dei minori e diritto di rettifica.

Sia nell'ambito del Gruppo di alto livello, che del Comitato, gli Stati membri sono stati informati dei futuri passi della legislazione comunitaria e sono stati consultati su un progetto di comunicazione interpretativa relativa alle problematiche sorte in sede di applicazione della direttiva TVSF rispetto alle nuove tecniche pubblicitarie.

Nel caso di formalizzazione del Gruppo di alto livello, la suddivisione di competenze tra Comitato di contatto e Gruppo di regolatori potrebbe essere ipotizzata dalla Commissione nei termini seguenti. Il Comitato di contatto continuerebbe ad esaminare la validità dei principi generali della direttiva, confrontandosi dunque con la Commissione circa la validità delle politiche dell'Unione europea nel settore audiovisivo, mentre il Gruppo dei regolatori si occuperebbe di questioni relative all'applicazione pratica delle regole e di risoluzione di problemi concreti.

Ritornando brevemente alle riunioni del Gruppo di alto livello, va sottolineato che nel corso delle prime tre riunioni tenutesi a Bruxelles sono stati discussi principalmente l'andamento delle attività di revisione della direttiva TVSF ed alcuni problemi di applicazione della direttiva di specifica competenza delle autorità di settore.

È stata inoltre discussa, come già accennato, l'elaborazione di una comunicazione interpretativa sulla pubblicità da parte della Commissione, finalizzata a dare una interpretazione univoca della direttiva stessa in relazione ad alcune aree specifiche.

In particolare, la comunicazione servirà ad armonizzare i comportamenti degli Stati membri in relazione alle nuove tecniche pubblicitarie, ovverosia a quelle pratiche quali la pubblicità a schermo ripartito, la pubblicità virtuale o interattiva che sono emerse negli ultimi anni a seguito del processo di digitalizzazione della televisione.

Il Gruppo di alto livello si sta dimostrando una sede efficace di scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri e di dialogo con la Commissione europea. Esso valorizza il ruolo delle autorità che vengono consultate non solo per quanto riguarda i problemi pratici di applicazione della direttiva, ma anche per quanto riguarda lo sviluppo e l'evoluzione delle politiche audiovisive dell'Unione in quanto responsabili della loro corretta implementazione.

Questo approccio della Commissione riflette il ruolo crescente che essa vuole affidare nel settore audiovisivo alle pratiche di co-regolamentazione ed autoregolamentazione che vedranno le autorità sempre più protagoniste, assieme alle emittenti stesse, dei processi regolamentari.

In sede di Comitato permanente sulla televisione transfrontaliera presso il Consiglio d'Europa, nel corso del 2003 è proseguita l'analisi dell'impatto dell'evoluzione tecnologica e di mercato nel settore radiotelevisivo sull'omonima Convenzione in vista di una sua eventuale revisione: questa attività appare in larga parte analoga a quello condotta nell'ambito della revisione della direttiva televisione senza frontiere.

A tal fine, sono stati individuati alcuni argomenti topici sui quali approfondire il dibattito, quali il campo di applicazione e la disciplina della pubblicità e delle televendite. È stata anche avviata la discussione su due schemi di parere del Comitato in materia di tutela dei minori e di diritto di rettifica, da proseguire nelle prossime riunioni.

Nell'ambito dell'attività svolta in sede EPRA, si sono tenute nel 2003 due riunioni. Nella 17ª riunione, tenuta a Napoli nel mese di maggio, l'Italia ha presentato, in seduta plenaria, una approfondita analisi dei vantaggi (e di talune difficoltà) di un'Autorità convergente. L'interesse per l'argomento è motivato dal fatto che in molti paesi europei le diverse autorità delle telecomunicazioni e dell'audiovisivo stanno convergendo, a cominciare dalla storica fusione, in Gran Bretagna, dei cinque preesistenti organismi in un'unica Autorità, l'Office of Communications (OFCOM). L'esperienza dell'Autorità italiana, quale una delle prime autorità create in forma convergente, viene quindi ritenuta una sorta di "modello" per gli altri paesi europei.

Nei gruppi di lavoro tematici sono stati affrontati temi derivanti dall'applicazione della direttiva televisione senza frontiere, quali l'autoregolamentazione per la tutela dei minori, il servizio pubblico nell'era digitale e il controllo della pubblicità.

In quella stessa sede sono stati rinnovati i vertici dell'EPRA ed il Commissario Paola Manacorda è entrato a far parte del comitato esecutivo con il ruolo di vice-presidente. È stata anche avviata la discussione della proposta, presentata dall'Italia, di istituire gruppi di lavoro su base per-

manente al fine di rendere più strutturato e quindi più efficace lo scambio di esperienze regolamentari.

Nella successiva riunione a Nicosia, tenutasi nell'ottobre 2003, si è deciso di istituire un gruppo di lavoro sulla televisione digitale terrestre coordinato dall'Autorità italiana. I lavori del gruppo, svoltisi tra il novembre 2003 e il maggio 2004, sono stati condotti tramite un articolato questionario inviato alle autorità dei paesi aderenti all'EPRA.

Obiettivo dello studio è stato quello non solo di misurare (tramite appositi indicatori) il grado di sviluppo della televisione digitale terrestre nei diversi paesi, ma anche quello di mettere in relazione tale sviluppo con le politiche regolamentari adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Il Rapporto finale del gruppo di lavoro, disponibile sul sito dell'Autorità, è stato presentato alla 19ª riunione EPRA, tenutasi a Stoccolma nel giugno 2004, dove ha riscosso unanime apprezzamento.

L'Autorità ha partecipato, nell'anno di riferimento, anche alle attività del Comitato radio spettro, istituito con la decisione 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione radio spettro).

Tale decisione rientra nel pacchetto normativo che forma il nuovo quadro regolatorio di settore, attualmente recepito anche nell'ordinamento nazionale.

L'esigenza alla base della citata decisione era quella di favorire un maggior grado di armonizzazione nella comunità nelle politiche dello spettro e nella implementazione delle relative decisioni tecniche.

L'obiettivo si è concretizzato nella creazione di un quadro legale e politico per realizzare il coordinamento delle politiche stesse e l'armonizzazione delle condizioni per l'uso dello spettro radio.

Ciò consentirà, pertanto, di rendere lo spettro disponibile in modo coordinato ed utilizzabile in maniera efficiente e, quindi, di favorire anche lo sviluppo del mercato interno della Comunità, sia nel settore delle comunicazioni elettroniche che in quello del trasporto e della ricerca e sviluppo.

Il Comitato per lo spettro radio assiste dunque la Commissione nella definizione e adozione delle misure di implementazione tecnica. Esso è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione stessa.

Le procedure del Comitato consentono il coinvolgimento delle autorità nazionali responsabili della gestione dello spettro radio; per l'Italia sono rappresentati sia l'Autorità che il Ministero delle comunicazioni, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Il Comitato deve, per quanto possibile, tener conto anche della posizione dell'industria e delle comunità di utenti coinvolti nel processo di utilizzazione dello spettro, sia a livello commerciale che non. Il metodo di lavoro può, ove applicabile, essere basato anche sull'adozione di appositi

mandati da conferire alla CEPT, nei quali siano fissati obiettivi e scadenze. Le decisioni della CEPT possono poi essere rese vincolanti dalla Commissione. Tale metodo di lavoro assicura la possibile armonizzazione anche per i paesi non appartenenti all'Unione europea.

Per quanto attiene all'attività del Comitato nel periodo indicato, sono state effettuate quattro riunioni formali, a maggio, ottobre e dicembre 2003, ed a marzo 2004. L'attività si è concentrata prevalentemente sull'adozione di specifici mandati alla CEPT, al fine di studiare le opportune misure tecniche per l'utilizzo di determinate bande.

Per l'Italia, la partecipazione attiva e qualificata al Comitato radio spettro potrà significare la garanzia di rimanere in linea con le migliori pratiche comunitarie nel settore dell'utilizzo dello spettro radio, limitando nel futuro i ritardi con cui determinati servizi vengono introdotti, aumentando l'efficienza nell'utilizzo della risorsa scarsa spettro, e migliorando lo sviluppo dei sistemi civili che adoperano lo spettro nel complesso, in linea con gli obiettivi comunitari di avanzamento in un mercato unico verso la Società dell'informazione.

Occorre infine segnalare che l'Autorità ha partecipato, in collaborazione del Ministero delle comunicazioni, alla fase preparatoria e ai lavori della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni dell'unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tenutasi a Ginevra nel corso del 2003, nel periodo dal 9 giugno al 7 luglio.

La Conferenza, che si inquadra nell'attività periodica dell'ITU per la revisione del regolamento delle radiocomunicazioni, ha affrontato vari argomenti inseriti all'ordine del giorno sulla base delle proposte presentate dalle varie amministrazioni nel corso della precedente Conferenza di Istanbul 2000, ai cui lavori l'Autorità aveva già partecipato. Lo scopo della Conferenza è stato quello di dare risposta alle esigenze dei servizi di radiocomunicazione esistenti e futuri nelle bande di frequenze interessate dai vari punti all'ordine del giorno.

Sulla base dei risultati della Conferenza, viene aggiornato il regolamento delle radiocomunicazioni dell'ITU, particolarmente per quanto riguarda la tabella di attribuzione delle frequenze ai vari servizi, e le relative modifiche al succitato regolamento vengono recepite in sede nazionale attraverso la revisione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

4.2. I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI NAZIONALI

I rapporti tra l'Autorità e il primo dei suoi referenti istituzionali, il Parlamento, sono proseguiti nel solco di una ormai ben collaudata collaborazione. L'Autorità, sentita dal Parlamento su temi di particolare rilievo inerenti la propria competenza e attività, ha sempre fornito i dovuti contributi, cercando di rispondere con completezza a tutte le sollecitazioni richieste.

A tal fine, si sono tenute le audizioni del Presidente, Enzo Cheli, e dei Commissari, Antonio Pilati e Giuseppe Sangiorgi, nei giorni 10 settem-

bre 2003 e 8 gennaio 2004, presso le Commissioni riunite, VII "cultura, scienza e istruzione", e IX "trasporti, poste e telecomunicazioni", della Camera dei deputati per l'esame del disegno di legge recante "Norme sul riassetto del sistema radiotelevisivo"; nei giorni 20 gennaio 2004 e 5 febbraio 2004, rispettivamente, presso l'VIII Commissione, "lavori pubblici e comunicazioni", del Senato della Repubblica e presso le Commissioni riunite, VII "cultura, scienza e istruzione", e IX "trasporti, poste e telecomunicazioni", della Camera dei deputati, per la conversione in legge del decreto-legge recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249".

Nel rispetto delle diverse scadenze elettorali e referendarie, l'Autorità e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, si sono consultate secondo quanto previsto dalla legge n. 28 del 2000, ai fini della redazione delle disposizioni attuative in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione.

Più precisamente, le predette consultazioni hanno preceduto l'emanazione dei regolamenti, di rispettiva competenza, per le trasmissioni radiotelevisive relative alle campagne per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel Collegio uninominale n. 2 della IX Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia fissata per il giorno 26 ottobre 2003; per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e dei membri dei consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano componenti il consiglio della Regione Trentino-Alto Adige fissate per il giorno 26 ottobre 2003; per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale di Gaby fissate per il giorno 9 novembre 2003; per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Canal S.Bovo fissate per il giorno 14 marzo 2004; per le elezioni del sindaco e dei consigli comunali di n. 15 comuni in Provincia di Trento fissate per il 9 maggio 2004; per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, del consiglio e del presidente della Regione Autonoma della Sardegna e per le elezioni provinciali e comunali fissate per giorni 12 e 13 giugno 2004.

In via generale, un'attenzione costante è stata rivolta all'attività legislativa dei due rami del Parlamento, monitorando, in modo sistematico e cadenzato, gli schemi di provvedimento relativi a temi di particolare interesse per l'Autorità. Un notiziario interno ha riportato le singole proposte legislative, basandosi sulla lettura dei resoconti stenografici e delle proposte di emendamento; anche l'attività governativa è stata puntualmente considerata, concentrandosi l'osservazione sempre sui singoli provvedimenti d'interesse.

Sono stati seguiti nel loro iter parlamentare oltre agli schemi di provvedimenti attinenti al quadro giuridico-istituzionale e all'attuazione della normativa comunitaria, quelli relativi ai temi inerenti alle specifiche competenze dell'Autorità: "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI s.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" (divenuto legge n. 112 del 3 maggio 2004), "Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessa-

zione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249" (divenuto legge n. 43 del 24 febbraio 2004), "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali e di quelle nazionali di televendita" (divenuto legge n. 313 del 6 novembre 2003).

L'Autorità ha, peraltro, esaminato circa settanta atti di sindacato ispettivo per l'invio degli elementi di competenza, soprattutto, al Ministero delle comunicazioni e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della risposta ai parlamentari interroganti. I principali temi trattati sono stati: pubblicità televisiva e telepromozioni; tutela degli utenti nei confronti degli inadempimenti contrattuali degli operatori di telecomunicazioni; tutela dei minori; tutela delle minoranze linguistiche; tutela del pluralismo politico; procedure per l'assegnazione delle frequenze al servizio GSM; banca-dati comune dei codici IMEI.

Quanto ai rapporti con il Governo, nella distinzione dei ruoli e delle funzioni, sono anch'essi proseguiti proficuamente, attraverso il consolidamento delle attività di collaborazione in corso e l'avvio di nuove iniziative e attività. Il dialogo istituzionale è stato, in particolare, costante e proficuo tra l'Autorità e il Ministero delle comunicazioni, cui è dedicato il successivo paragrafo 4.3..

L'Autorità ha, peraltro, continuato a partecipare con un proprio rappresentante all'attività del Comitato tecnico-consultivo, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali, per dare attuazione alla normativa a tutela delle minoranze linguistiche di cui alla legge n. 482 del 1999.

Per quanto riguarda i rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, considerata la necessità e l'urgenza di disciplinare, alla luce dei recenti interventi nomativi, sia a livello comunitario che nazionale, le attività di consultazione e cooperazione, è stato stipulato in data 27 gennaio 2004 un accordo di collaborazione per lo svolgimento delle rispettive funzioni nei mercati delle comunicazioni elettroniche.

Tale accordo, in attuazione del principio di leale collaborazione, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle rispettive competenze, cooperino per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", tenendo conto delle indicazioni contenute nella raccomandazione sui mercati rilevanti dell'11 febbraio 2003 e delle linee direttrici del 9 luglio 2002.

Resta sempre aperto il tavolo di confronto tra le due autorità per addivenire ad un accordo-quadro più ampio che disciplini i rapporti di collaborazione in tutte le materie di reciproco interesse.

L'Autorità ha fornito i pareri sia in materia di pubblicità ingannevole, sui mezzi di comunicazione di massa, sia in materia di operazioni di concentrazione nel settore delle comunicazioni. Per i primi, si rimanda a quanto riportato al paragrafo 3.6.2., mentre dei secondi si dà conto nella tabella seguente.

Tabella 4.1 Pareri resi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito ad operazioni di concentrazione nel settore delle comunicazioni (giugno 2003-aprile 2004)

Proc.	Tipologia	Società coinvolte	Trasmissione Antitrust
C/5854	acquisizione di rami d'azienda	Reti Televisive Italiane s.p.a. / Emittenti locali	11 giugno 2003
C/5809	acquisizione di rami d'azienda	Reti Televisive Italiane s.p.a. / TVA 40 Srl	11 giugno 2003
C/5808	acquisizione di rami d'azienda	Reti Televisive Italiane s.p.a. / Emittenti locali	11 giugno 2003
C/5846	acquisizione del controllo esclusivo	ENEL s.p.a. / Wind s.p.a.	11 giugno 2003
C/5882	acquisizione di rami d'azienda	Reti Televisive Italiane s.p.a. / La 10 Srl	9 luglio 2003
C/5939	acquisizione di rami d'azienda	Reti Televisive Italiane s.p.a. / SO.PRO.DI.ME.C Srl	5 agosto 2003
C/5975	acquisizione del controllo esclusivo	Telecom Italia s.p.a. / e.BisNews s.p.a.	6 agosto 2003
C/5838	acquisizione del controllo esclusivo	Telecom Italia s.p.a. / Megabeam s.p.a.	6 agosto 2003
C/6054	acquisizione del controllo	News Corporation Limited / Hughes Electronics Corporation	13 ottobre 2003
C/6046	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Euromixer TV	30 ottobre 2003
C/6079	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Telereggio Srl	30 ottobre 2003
C/6078	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / R.T.R.Srl	30 ottobre 2003
C/6077	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Telescirocco Srl	30 ottobre 2003
C/6082	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Telegrosseto Srl	30 ottobre 2003
C/6081	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / INTV Srl	30 ottobre 2003
C/6080	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Napoli9 Srl	30 ottobre 2003
C/6093	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Edizioni GEC s.p.a.	12 novembre 2003
C/6090	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / NapoliTV Srl	12 novembre 2003
C/6034	acquisizione dell'intero capitale sociale	Plug it s.p.a. / Edisontel s.p.a.	12 novembre 2003
I/579	costituzione di due imprese comuni	RCS Quotidiani s.p.a. / RCS Pubblicità s.p.a. / INIT Holding Srl	12 novembre 2003
C/6107	acquisizione del controllo	Fiat Gestione Partecipazioni s.p.a. / Atlanet s.p.a.	12 novembre 2003
C/6138	acquisizione di rami d'azienda	MTV Italia s.p.a. / Napoli9 Srl	2 dicembre 2003
C/6144	acquisizione del controllo	RCS Libri s.p.a. / RBA Fabbri Italia Srl	2 dicembre 2003
C/6197	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / CE.PR.A.V. Srl	22 dicembre 2003

Proc.	Tipologia	Società coinvolte	Trasmissione Antitrust
C/6109	acquisizione del controllo	NDS Lmtd / Gallo 14 S.A.	23 dicembre 2003
C/6318	acquisizione del controllo	Lupo s.p.a. / Euphon s.p.a.	6 febbraio 2004
I/531	intesa fra associazioni	Federazione Italiana Editori Giornali / Associazione nazionale Distributori Stampa	9 aprile 2004
C/6161	acquisizione di rami d'azienda	RAI / Impianti	26 aprile 2004

Fonte: Autorità.

All'inizio dell'anno 2004, si sono, infine, avviati i lavori di un tavolo tecnico tra l'Autorità e l'Istituto nazionale di statistica, per verificare la possibilità di una collaborazione in via continuativa.

Ad una prima ricognizione, i temi di interesse comune vanno dai dati relativi all'area società dell'informazione, alla verifica dei sistemi di rilevazione degli indici di ascolto; dalle statistiche dei prezzi relativi alle comunicazioni, ai dati richiesti da Eurostat nel settore delle comunicazioni (telecomunicazioni e radiotelevisivo); dagli studi statistici e sociologici sull'uso dei media, ai dati del registro degli operatori di comunicazione e dell'informativa economica di sistema.

È nelle intenzioni delle due istituzioni inserire le procedure e gli obblighi reciproci relativi alla suddetta collaborazione in un apposito accordo-quadro.

4.3. I RAPPORTI CON IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Il mutamento del quadro regolamentare in materia di comunicazione elettroniche e i nuovi interventi in materia radiotelevisiva hanno influenzato in maniera determinante le attività di collaborazione tra l'Autorità ed il Ministero delle comunicazioni. Entrambe le istituzioni sono, infatti, state investite di nuove e complesse competenze che in molti casi hanno richiesto e richiederanno una intensa attività di cooperazione, nonché scambio di dati ed informazioni.

A tale fine, anche alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 8 del Codice delle comunicazioni, che prevede siano adottate idonee procedure di consultazione e cooperazione, si è proceduto a predisporre le opportune integrazioni dell'accordo stipulato in data 28 gennaio 2003, al fine di renderlo coerente con le previsioni del Codice stesso.

Il Comitato permanente, formato da rappresentanti di entrambe le istituzioni, con l'ausilio dei rispettivi uffici legali, è stato inoltre impegnato nell'analisi della ripartizione delle competenze sulla base delle funzioni attribuite dal Codice delle comunicazioni all'Autorità, come autorità nazionale

di regolamentazione, e al Ministero delle comunicazioni. Tale ripartizione dovrà essere poi notificata alla Commissione europea e pubblicata unitamente agli accordi di collaborazione, come previsto dal codice stesso, sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti *web* a garanzia della massima trasparenza verso il mercato e le altre istituzioni.

Non meno significativo è stato il lavoro svolto a seguito dell'approvazione della legge 24 febbraio 2004, n. 43 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352. Il teso normativo, che reca "Disposizioni urgenti relative alla definitiva cessazione del regime transitorio della legge n. 249/97", ha attribuito all'Autorità il compito di svolgere l'analisi della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri; per lo svolgimento degli adempimenti previsti, l'Autorità ha richiesto la collaborazione degli organi del Ministero, alla luce della elevata esperienza e professionalità dagli stessi maturata nella materia in questione, nonché della possibilità di disporre delle idonee apparecchiature tecniche.

I rispettivi uffici sono stati intensamente impegnati in incontri tecnici per definire le modalità delle suddette verifiche che hanno riguardato, in particolare, la predisposizione dei dati degli impianti di radiodiffusione analogici e digitali necessari per i calcoli di copertura delle reti digitali e per le verifiche sul campo.

Queste complesse attività sono state affiancate dall'attività di ordinaria cooperazione, in particolare nell'ambito della preparazione degli incontri internazionali, dove le riunioni preparatorie, svolte secondo quanto previsto dall'accordo di collaborazione, hanno consentito di definire di volta in volta le posizioni da assumere, finalizzando efficacemente la partecipazione delle istituzioni italiane nell'ambito dei consessi internazionali.

Infine, in attuazione della legge n. 313/2003, che modifica la legge n. 28/2000, l'Autorità ha collaborato nella emanazione del Codice di autoregolamentazione, recante "Disposizioni in materia di programmi di informazione e di comunicazione politica sulle emittenti radiofoniche e televisive locali".

Con la delibera n. 43/04/CSP del 30 marzo 2004, l'Autorità ha adottato il predetto Codice, sulla base della proposta ricevuta dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali. Quindi, in data 8 aprile 2004, lo stesso Codice è stato sottoscritto dalle organizzazioni ed emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Il Codice di autoregolamentazione, operata una considerevole riduzione degli obblighi della emittenza radiotelevisiva locale in materia di informazione e di comunicazione politica, disciplina l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento, garantendo condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

4.4. I RAPPORTI CON I COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

La sottoscrizione, in data 25 giugno 2003, dell'atto di approvazione dell'accordo-quadro tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome ha costituito un punto di arrivo nell'ambito del complesso iter procedurale seguito per dare corso al processo di decentramento sul territorio delle funzioni dell'Autorità, previsto nella legge istitutiva n. 249/97.

L'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/97 considera i Comitati regionali per le comunicazioni - istituiti con legge regionale - "funzionalmente organi" dell'Autorità, attraverso cui assicurare le esigenze di decentramento sul territorio delle funzioni in tema di comunicazioni.

L'Autorità, con la delibera n. 52/99, ha stabilito gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, alle incompatibilità, ai modi organizzativi e di finanziamento dei Co.re.com.; con la delibera n. 53/99, ha approvato il regolamento per la definizione, in via esemplificativa, delle materie di competenza dell'Autorità delegabili ai Comitati.

Quasi tutte le Regioni hanno emanato le leggi di istituzione del proprio Co.re.com e provveduto a nominarne Presidente e componenti (tabella 4.2).

L'accordo-quadro ha individuato i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni e prefigura, altresì, il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali.

A conclusione di un lungo lavoro, autorità e Regioni hanno così definito la "cornice" entro cui collocare le materie delegabili, i criteri, i tempi e modi per il loro conferimento, i poteri sostitutivi, gli obblighi di informazione e l'impianto finanziario.

L'intesa raggiunta con l'accordo-quadro prevede una prima attuazione sperimentale, relativa ad un semestre, con riguardo a cinque deleghe sul territorio: vigilanza in materia di tutela dei minori, sondaggi, *antitrust* nel campo dell'editoria, tutela del diritto di rettifica e conciliazione delle controversie per i servizi di telecomunicazioni. Per ulteriori tre deleghe - vigilanza in materia di diritti di interconnessione e accesso, di conformità dei servizi e dei prodotti, nonché delle modalità di distribuzione degli stessi - è stata decisa l'attuazione, previo successivo riscontro con cadenza semestrale, della disponibilità delle risorse finanziarie e dell'adeguatezza della struttura. L'attuazione delle deleghe, più complesse e costose, relative al Registro degli operatori di comunicazione e al monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale, sempre previo riscontro della disponibilità delle risorse finanziarie e dell'adeguatezza della struttura, richiederà un apposito atto aggiuntivo.

L'articolato disciplina, altresì, i programmi di attività, le risorse finanziarie - fissate solo per il primo semestre di attuazione sperimentale - una commissione paritetica e i poteri sostitutivi.

Nel periodo che va dal giugno al novembre 2003, diciassette Co.re.com. si sono dichiarati disponibili a sottoscrivere la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate. Presupposto necessario alla delega di funzioni è stata la disponibilità da parte del Co.re.com. di risorse adeguate in termini di personale, strumenti e sedi, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate.

Con la delibera n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003 l'Autorità ha approvato lo schema-tipo di convenzione per l'esercizio delle funzione delegate; ha quindi stabilito, con riferimento ai Co.re.com. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta, di procedere alla stipula delle apposite convenzioni per la delega di funzioni. Con successiva delibera n. 18/04/CONS del 28 gennaio 2004, l'Autorità ha stabilito, con riferimento ai Co.re.com. Piemonte, Veneto, Marche e Molise di procedere alla stipula delle convenzioni.

Ad alcuni Co.re.com. è stato richiesto di adeguare, prima della sottoscrizione dell'atto convenzionale, le loro strutture in modo utile all'iniziale esercizio delle funzioni delegate.

Dieci Comitati regionali per le comunicazioni hanno già stipulato la convenzione con l'Autorità ed hanno iniziato ad esercitare le funzioni decentrate sul territorio (tabella 4.3). Nella riunione del Consiglio del 21 aprile 2004, si è inteso fornire alle istituzioni delegate alcuni criteri atti a ripartire le funzioni territorialmente tra i vari Corecom e tra questi e l'Autorità. Tra le funzioni delegate, vi sono:

a. la vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;

b. la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;

c. l'istruzione e l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radioteleviso locale;

d. l'esperimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti.

Per quanto riguarda la vigilanza in materia di tutela dei minori, l'art. 4, comma 1, lettera c) della convenzione per la delega delle funzioni fa riferimento ai mezzi di comunicazione di massa in ambito locale. Ciò ha implicato una chiara attribuzione ai Co.re.com. della competenza a vigilare sulle emittenti radiotelevisive locali, ma una più problematica individuazione di criteri per quei mezzi di comunicazione, come i quotidiani e i periodici, che solo indirettamente hanno una connotazione territoriale.

Con riferimento alla ripartizione di competenza tra autorità e Co.re.com per la materia dei sondaggi in relazione ai quotidiani, si è ritenuto di adottare, quali parametri significativi la sede della redazione principale e la percentuale della tiratura netta nazionale (dato aggiornato annualmente rilevabile, comunque, dalla Relazione annuale al Parlamento presentata dall'Autorità sull'attività svolta e sui programmi di lavoro). In particolare, i quotidiani con percentuale della tiratura netta nazionale superiore, ovvero uguale all'1 % saranno monitorati direttamente dall'Autorità, mentre quelli con tiratura netta nazionale inferiore all'1 % saranno monitorati dai competenti Co.re.com con definitiva attribuzione in base alla sede della redazione principale. Per le pagine locali, l'attività di vigilanza dovrebbe essere effettuata dai Co.re.com nella cui competenza territoriale ricade la sede della redazione locale.

Riguardo ai periodici, l'indicazione che si è data ai Co.re.com. è stata quella di individuare quelli aventi redazione principale nell'ambito territoriale di competenza, con esclusione di alcuni periodici che sono stati, in ragione della particolare diffusione, comunque mantenuti sotto la vigilanza dell'Autorità. Per le medesime difficoltà ad individuare criteri di ripartizione territoriale in questa prima fase non si è proceduto a delegare la funzione di vigilanza sui sondaggi diffusi *on line*.

Nella circolare sopracitata, si sono inoltre indicate alcune linee guida che, oltre a facilitare l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com consentiranno all'Autorità di mantenere una funzione di coordinamento e di indirizzo finalizzata ad un'applicazione uniforme delle funzioni su tutto il territorio nazionale. Si tenga presente, infatti, che le linee guida appena citate si riferiscono anche alla delicata funzione di vigilanza in materia di tutela dei minori (ex art. 4, comma 1, lett. a) della convenzione per la delega delle funzioni.

Per quanto riguarda le funzioni di garanzia, la delega ai Co.re.com in sede locale, sia dell'istruzione che dell'applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, consente di rendere ancor più efficace e meno dispendioso per i cittadini l'esercizio di un diritto fondamentale per la tutela dell'immagine e dell'identità di un soggetto.

La delega, avente ad oggetto l'esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla delibera n. 182/02/CONS per le controversie tra utenti ed organismi di telecomunicazioni (nonché agli utenti della televisione a pagamento), affida ai Co.re.com. una importante funzione volta ad agevolare l'accesso dei cittadini alla giustizia e consente la piena efficacia del Regolamento per la risoluzione delle controversie in materia di consumatori approvato dall'Autorità.

In caso di controversia con il proprio operatore telefonico, ciascun utente potrà esperire presso il Co.re.com della propria Regione, gratuitamente e con un procedimento snello della durata di 30 giorni, un tentativo di conciliazione volto a risolvere la controversia; in caso di mancato accordo, l'utente potrà scegliere se attivare le ordinarie vie giurisdizionali oppure deferire la controversia all'Autorità.

Tabella 4.2 Co.re.com. insediati (aprile 2004)

Regione o Provincia autonoma	Legge regionale istitutiva del Co.re.com.	Presidente
Umbria	L.r. 11 gennaio 2000, n. 3	Enrico Viola
Toscana	L.r. 1 febbraio 2000, n. 10 modificata con legge 28 dicembre 2000 n. 80	Omar Calabrese
Puglia	L.r. 28 febbraio 2000 n. 3	Giuseppe Scarcia
Basilicata	L.r. 27 marzo 2000 n. 20	Luigi Scaglione
Piemonte	L.r. 7 gennaio 2001 n. 1	Pierumberto Ferrero
Calabria	L.r.22 gennaio 2001 n. 2	Umberto Giordano
Liguria	L.r. 24 gennaio 2001 n. 5	Federico Filippo Oriana
Emilia Romagna	L.r. 30 gennaio 2001 n. 1 modificata con legge 31 ottobre 2002 n. 27	Piero Vittorio Marvasi
Marche	L.r. 27 marzo 2001 n. 8	Gianni Marasca
Friuli Venezia G.	L.r. 10 aprile 2001 n. 11	Franco Del Campo
Lazio	L.r. 3 agosto 2001 n. 19	Angelo Gallippi
Veneto	L.r. 10 agosto 2001 n. 18	Alberto Nuvolari
Abruzzo	L.r. 24 agosto 2001 n. 45	Goffredo De Carolis
Valle d'Aosta	L.r.4 settembre 2001 n. 26	Fabio Truc
Campania	L.r.1 luglio 2002 n. 9	Samuele Ciambriello
Sicilia	Corecom istituito ex art. 101 legge finanziaria 27 marzo 2002, n. 3	Anna Alessi
Molise	L.r. 26 agosto 2002, n. 18.	Federico Liberatore
Piemonte	L.r. 28 ottobre 2003, n. 20.	M. Luisa Sangiorgio

Fonte: Autorità.

Tabella 4.3 Attuazione del processo di delega (giugno 2004)

Co.re.com semestre	Delibera	Stipula convenzione	Decorrenza	Termine
Calabria	402/03/CONS	17 dicembre 2003	1° gennaio 2004	30 giugno 2004
Valle d'Aosta	402/03/CONS	17 dicembre 2003	1° gennaio 2004	30 giugno 2004
Basilicata	402/03/CONS	18 dicembre 2003	1° gennaio 2004	30 giugno 2004
Lazio	402/03/CONS	18 dicembre 2003	1° gennaio 2004	30 giugno 2004
Friuli Venezia Giulia	402/03/CONS	29 gennaio 2004	1° febbraio 2004	31 luglio 2004
Toscana	402/03/CONS	29 gennaio 2004	1° febbraio 2004	31 luglio 2004
Umbria	402/03/CONS	5 febbraio 2004	1° marzo 2004	31 agosto 2004
Emilia Romagna	402/03/CONS	5 febbraio 2004	1° marzo 2004	31 agosto 2004
Liguria	402/03/CONS	19 febbraio 2004	1° marzo 2004	31 agosto 2004
Piemonte	18/04/CONS	16 giugno 2004	1° luglio 2004	31 dicembre 2004

Fonte: Autorità.

Infine, l'Autorità ha richiesto al Ministero per la funzione pubblica di sostenere un progetto di formazione e aggiornamento ai fini dell'approfondimento, da parte dei dirigenti e dei funzionari interessati (dei Co.re.com. e dell'Autorità), delle questioni relative all'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni e delle altre attività di comune interesse e reciproca collaborazione. Il Ministero, nel rispondere positivamente, ha indicato nel Formez l'istituto di formazione e di studi incaricato dello svolgimento del progetto, in corso di elaborazione.

4.5. I RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ E GLI ENTI DI RICERCA

In continuità con quanto avviato nel corso del 2002, nel 2003 l'Autorità ha rafforzato i propri rapporti con le Università delle principali città italiane, sviluppando la propria presenza all'interno di Master e corsi post-universitari finalizzati a formare giovani nelle materie di interesse dell'Autorità. Sulla base dei criteri stabiliti nel 2002 (si veda la Relazione dell'anno precedente, pag. 298), l'Autorità ha selezionato, per l'anno 2003-2004, cinque Master cui accordare il proprio sostegno, prevalentemente sotto forma di borse di studio da corrispondere agli studenti più meritevoli per lo svolgimento di tirocini presso le strutture dell'Autorità stessa. L'importo del sostegno è stato fissato in euro 20.000 per ogni Università.

Le Università selezionate sono state:

a. Università degli Studi di Napoli Federico II, per il Master in "Tutela della concorrenza ed economia della regolamentazione - CER";

b. Università degli Studi di Firenze, per il Corso di perfezionamento in "Comunicazione e impresa";

c. Università Bocconi di Milano per il Master in "Economia e gestione dei servizi di pubblica utilità";

d. Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per il Master in "Economia della concorrenza e regolazione delle *public utilities*";

e. Università degli Studi di Sassari per il Master in "Giornalismo".

In continuità con il 2002, il sostegno dell'Autorità non si è limitato al finanziamento dei Master individuati ma si è concretizzato anche nella presenza del Presidente e dei Commissari nel Comitato dei garanti, dei direttori nel Comitato scientifico, e dei dirigenti e funzionari impegnati in qualità di docenti nelle lezioni dei corsi.

Nell'ambito dell'accordo-quadro rinnovato nell'aprile 2002 tra l'Università di Napoli Federico II e l'Autorità, nell'ottobre 2003 si è svolto il consueto Seminario sull'evoluzione della regolamentazione, tenutosi ad Anacapri e rivolto a 30 giovani neo-laureati o già inseriti professionalmente presso aziende, istituzioni o studi professionali.

Il tema affrontato si è concentrato sulla regolamentazione delle comunicazioni verso la convergenza. In particolare, la prima parte del seminario ha avuto ad oggetto la regolamentazione delle reti e dei servizi, mentre nella seconda parte ci si è concentrati sulla regolamentazione dei contenuti.

La lectio magistralis di apertura del corso è stata tenuta dal prof. Derrick De Kerckhove, dell'Università di Toronto (Canada) che è intervenuto sul tema del passaggio della televisione dall'analogico al digitale. Come ogni anno, hanno partecipato, in qualità di docenti del corso, professori universitari italiani e stranieri, nonché rappresentanti dell'Autorità e di imprese del settore.

4.6. Il Consiglio nazionale degli utenti

Il Consiglio nazionale degli utenti ha svolto con intensità ed efficacia le funzioni che la legge gli attribuisce per la salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei cittadini nel processo comunicativo, mediante la formulazione di pareri e proposte all'Autorità, presso la quale è costituito, nonché al Parlamento e al Governo. Il Consiglio ha inoltre assunto, in conformità alla sua missione, iniziative di confronto e di dibattito, che hanno coinvolto associazioni rappresentative delle diverse categorie di utenti, operatori del settore ed esperti.

L'attività del Consiglio si è sviluppata, in continuità con le linee di azione in precedenza impostate, su più nuclei principali: il ruolo dei media per il superamento delle barriere comunicative con le persone con disabilità; i diritti dei minori nell'uso di Internet; il ruolo delle emittenti televisive locali e le risorse finanziarie pubbliche attribuite a questo settore; il sistema radiotelevisivo e la protezione dei minori.

Una impegnativa attività del Consiglio si è collocata nel contesto dell'anno che l'Unione europea ha dedicato alle persone con disabilità (2003), con l'obiettivo di promuovere l'attuazione del principio di integrazione e di partecipazione alla vita della comunità delle persone svantaggiate, così come prevede la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (art. 26).

Il Consiglio degli utenti si è adoperato per far convergere esigenze e attese di chi vive situazioni di concreta difficoltà, opportunità offerte dal mondo della comunicazione e delle nuove tecnologie, ed impegno delle istituzioni. A questo fine, ha sviluppato un lavoro comune con le associazioni rappresentative di diverse categorie di persone svantaggiate, che ha condotto alla progettazione ed alla realizzazione di un Convegno destinato non solo ad approfondire l'analisi dei problemi determinati nel contesto comunicativo da diverse situazioni di disabilità, ma a sollecitare concrete azioni per il superamento delle situazioni di svantaggio. Il Convegno "Persone con disabilità e media. Barriere comunicative o nuove opportunità?", con l'Alto patronato del Presidente della Repubblica, si è svolto il 25 e 26 giugno 2003 nella sala della Regina della Camera dei Deputati, con l'intervento del Presidente della Camera, di membri del Parlamento, del Governo, della Corte Costituzionale, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità e di componenti del Consiglio nazionale degli utenti.

Le 36 relazioni ed i 28 interventi che hanno animato il dibattito, hanno toccato le garanzie costituzionali e i diritti di cittadinanza dei disabili; la rappresentazione della disabilità nei media; la quantità e la qualità della comunicazione televisiva sulla disabilità; l'accesso alla comunicazione e l'utilizzazione dei media da parte dei disabili; la professionalità degli operatori della comunicazione; la diffusione delle informazioni sulle opportunità e sui servizi per i disabili; le potenzialità rappresentative e strumentali dei media per una piena integrazione dei disabili; i programmi e gli impegni delle istituzioni per la comunicazione come fattore di integrazione e di superamento dello svantaggio.

Nel Convegno sono state presentate le "Linee guida per una carta dei diritti delle persone con disabilità nelle comunicazioni" e per una azione a favore dei disabili. Sono state individuate le aree di intervento e gli obiettivi che possono essere perseguiti per rispondere, anche mediante l'impiego delle nuove tecnologie, alle aspettative ed ai diritti dei disabili, nella comunicazione istituzionale, nei programmi radiotelevisivi, nelle comunicazioni e nell'informazione.

La collaborazione del Consiglio con le associazioni e con gli operatori della comunicazione è proseguita per la elaborazione di una "Carta dei servizi", che indichi gli interventi ed i livelli di qualità nei servizi necessari per abbattere le barriere comunicative.

Per quanto riguarda i minori (o i "fanciulli", secondo la terminologia delle Nazioni unite), il Consiglio ha mantenuto al centro della propria attenzione la loro libertà di espressione ed il diritto ad utilizzare le potenzialità di conoscenza, di maturazione e di crescita che i mezzi di comunicazione offrono, senza che ne possa risultare pregiudicato il loro sviluppo fisico, psichico e morale.

Proseguendo nel lavoro avviato negli anni precedenti, il Consiglio ha elaborato una «Carta dei "Diritti dei minori in rete"», la cui idea era nata con il Convegno internazionale su "Minori in Internet – Doni e danni della rete", svoltosi nel novembre del 2001 a Napoli. Questa Carta è il frutto del lavoro di consultazione e confronto svolto a seguito del Convegno ed è offerta a tutti come punto di dibattito e di ulteriori possibili integrazioni ed approfondimenti. Il Consiglio ha riaffermato i diritti dei minori nell'uso di Internet in modo esplicito, per renderne pienamente conoscibile l'esistenza ed esigibile l'osservanza, mediante una impostazione sistematica, sintetizzando ed enunciando principi già vincolanti, che si possono desumere e ricostruire dall'insieme dell'ordinamento interno ed internazionale. Libertà di espressione, eguaglianza, salute, educazione e formazione, socializzazione e gioco, ascolto, dignità e riservatezza, sicurezza sono, infatti, diritti del minore che si conformano in modo specifico per l'uso e nell'uso della rete e la loro enunciazione nella Carta vuole concorrere a diffonderne la conoscenza e ad affermare la necessità del loro effettivo rispetto.

La Carta si rifà alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1959, ed alla successiva Convenzione dei diritti dell'infanzia approvata nel 1989 per riaffermare la libertà di espressione dei fanciulli ed il loro diritto all'uso dei mezzi di comunicazione e, quindi, anche della rete, nel rispetto della loro personalità e con prevalenza dei loro diritti quando concorrono con diritti altrui. L'obiettivo è di offrire a tutti i ragazzi, in condizioni di sicurezza e senza differenze e discriminazioni di alcun tipo, le condizioni per fruire dei vantaggi e delle possibilità di sviluppo culturale e spirituale che la rete possiede o consente.

Nella Carta si ribadisce che ogni fanciullo ha diritto alla libertà di espressione, che comprende il diritto di manifestare il proprio pensiero in ogni sua forma, di ricercare, ricevere e diffondere liberamente informazioni e idee, anche mediante l'uso di strumenti informatici e di Internet e che la disponi-

bilità e l'uso dei mezzi di comunicazione informatica, l'accesso a Internet, le possibilità di apprendimento attraverso di essi non devono costituire un nuovo elemento di discriminazione e di diseguaglianza tra fanciulli. Il Consiglio nazionale degli utenti ha ribadito, inoltre, che la violazione dei diritti del fanciullo nell'uso e con l'uso della rete, mediante azioni od omissioni dolose o colpose, è un illecito che obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno, anche non patrimoniale, ferma l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche norme. In modo più esplicito e specifico, il Consiglio ha affermato che ogni fanciullo ha diritto: ad usare i mezzi di comunicazione e la rete, senza che ne risulti un danno o un pregiudizio per il proprio sviluppo fisico, mentale, affettivo, morale, sociale e spirituale; a ricevere, nell'ambito familiare, nella scuola e nel contesto delle altre agenzie educative, formazione e conoscenze adeguate alla sua crescita e maturazione, compresa l'alfabetizzazione informatica e l'educazione alla comunicazione, anche mediante Internet; ad una equilibrata vita sociale, nella quale si integri e non sia dominante l'esperienza della dimensione virtuale; ad essere ascoltato e trattato in conformità e nel rispetto della sua condizione, età e maturità; alla riservatezza nelle comunicazioni, ferma restando la potestà dei genitori; infine, alla sicurezza nella navigazione in rete, che esclude in particolare ogni induzione a comportamenti illeciti o a rischio.

Sempre nell'ambito della garanzia dei diritti dei minori, il Consiglio ha sostenuto l'azione, impegnativa ed efficace, del Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione televisione e minori, concorrendo alla sua composizione con un proprio consigliere e mediante la designazione di un gruppo di personalità espressive sia del mondo delle associazioni dei cittadini-utenti sia per la riconosciuta e autorevole competenza personale. La sintonia negli indirizzi di fondo e la collaborazione del Comitato e del Consiglio nazionale degli utenti si è rafforzata attraverso un reciproco scambio di informazioni e potrà trovare ulteriori sviluppi nel sostegno al seguito che le pronunce del Comitato sono dirette a determinare con i procedimenti sanzionatori dell'Autorità.

Il Consiglio, avvertendo l'esigenza di sostenere alcune positive novità introdotte dal Contratto di servizio della Rai per gli anni 2003-2005, che aveva auspicato con un proprio parere, si è anche impegnato direttamente e indirettamente nelle due nuove Commissioni per la verifica del raggiungimento da parte della Rai degli obiettivi di qualità dell'offerta radiofonica e televisiva (art. 2) e per la programmazione Rai e minori (art. 6), come pure nella Sede permanente di confronto fra il Ministero delle comunicazioni e la Rai sulla programmazione sociale (art. 30).

Il Consiglio ha anche designato componenti di altri organismi: dell'Osservatorio di giovani costituito presso il citato Ministero delle comunicazioni; del gruppo "comunicazioni" della Commissione di studio per la politica sanitaria in materia di disabilità del Ministero della sanità; del Comitato di controllo del Codice delle televendite.

Il Consiglio nazionale degli utenti ha posto particolare attenzione anche alle emittenti televisive locali, svolgendo una serie di audizioni di rappresentanti delle emittenti, di operatori ed esperti della comunicazione, dei

Comitati regionali per le comunicazioni. Il Consiglio ha rilevato che il numero delle emittenti locali è assai elevato e, se per un verso manifesta molteplicità e ricchezza di iniziative legate alle realtà locali del Paese, per un altro segnala una certa debolezza imprenditoriale connessa alla loro frammentazione e ne ostacola il raggiungimento dei fini di interesse pubblico. Queste televisioni costituiscono, infatti, per il Consiglio, una componente significativa del sistema radiotelevisivo, perché sono le più vicine alle comunità locali e ai cittadini e possono meglio rappresentarne le identità e gli interessi; concorrono allo sviluppo del territorio e la loro adeguata presenza può offrire un contributo essenziale al pluralismo dell'informazione e delle idee. Il Consiglio ha valutato positivamente il principio di un loro sostegno economico mediante l'assegnazione di risorse pubbliche, ma ha ritenuto che i criteri attuali di attribuzione del sostegno non raggiungano lo scopo, perché la normativa che li disciplina induce indirettamente le televisioni locali a realizzare il massimo fatturato possibile, indipendentemente dai generi e dai contenuti della programmazione; sicché nell'attuale sistema di ripartizione dei fondi, le emittenti destinatarie del contributo pubblico non sono considerate secondo un criterio qualitativo, con riferimento ai programmi di servizio o di interesse pubblico che forniscono.

Il Consiglio ha ritenuto che ciò determini una selezione a scapito di emittenti di servizio e non profit, più impegnate sul piano sociale e che debbano essere introdotti nuovi criteri di ripartizione delle risorse tra le emittenti locali, che tengano conto in modo equilibrato delle diverse caratteristiche di servizio per il pubblico che in ciascun ambito la programmazione manifesta.

Il Consiglio ha ritenuto che, pertanto, vada profondamente modificata la logica cui si ispira il D.M. n. 378 del 1999, che regola la materia, ed ha proposto al Ministero delle comunicazioni alcuni criteri di modifica del regolamento suggerendo due linee di principio. La prima è quella, sotto il profilo della visione aziendale, di dare rilievo agli investimenti e all'autoproduzione, anziché al solo fatturato che, in ogni caso, andrebbe diversamente ponderato in relazione alla diversa tipologia di emittenti (a carattere informativo; a carattere commerciale; a carattere comunitario; monotematiche a carattere sociale). La seconda, sotto il profilo della funzione di servizio svolta nel territorio e dunque con immediato riferimento ai diritti e alle attese del cittadino-utente, mira a incoraggiare la qualità della programmazione che meglio manifesta un orientamento di servizio (informazione, cultura e attività locali). Il Consiglio nazionale degli utenti ha inoltre sottolineato che il finanziamento pubblico non dovrebbe essere destinato a emittenti che non abbiano osservato gli obblighi inerenti alla loro attività ed alla programmazione o non abbiano sottoscritto i codici di autoregolamentazione ed ha segnalato l'esigenza di evitare che la concentrazione pubblicitaria possa determinare un controllo indiretto dell'emittenza; infine, ha proposto il coinvolgimento dei Co.re.com. nella fase dell'assegnazione dei contributi.

Il Consiglio ha anche preso in considerazione il disegno di legge di riassetto del sistema radiotelevisivo, concentrando il proprio giudizio per gli aspetti che concernono la tutela dei minori.

Con un parere inviato al Ministro delle comunicazioni, il Consiglio ha valutato positivamente lo specifico valore dato al Codice di autoregolamentazione televisione e minori, attribuendo ad esso maggiore efficacia. Il Consiglio ha anche segnalato alcune ambiguità e incertezze delle norme che, derogando al divieto generale di mandare in onda programmi che possano nuocere gravemente ai minori, fanno salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato. Questa deroga non è parsa giustificata, in quanto espressa con una formulazione ampia e generica e in assenza di regole speciali stabilite dalla stessa legge o da altre fonti di rango legislativo. Il Consiglio ha, comunque, suggerito almeno la fissazione di una limitata fascia oraria in cui tali programmi possano essere consentiti, garantendo in ogni caso un filtraggio o codici specifici di secondo livello per l'accesso.

Va segnalato qui l'esito positivo raggiunto da alcuni suggerimenti espressi dal Consiglio nazionale degli utenti in precedenza su queste problematiche. Infatti la legge n. 112/04 (cd. ddl. Gasparri) prevede, negli obblighi cui le emittenti concessionarie sono tenute, anche il rispetto del "Codice di autoregolamentazione televisione e minori" e, circa la questione del rapporto tra pubblicità e minori, il divieto dell'uso dei fanciulli nella pubblicità televisiva.

4.7. I RAPPORTI CON I CONSUMATORI E GLI UTENTI

L'avvento di nuove tecnologie nel settore delle telecomunicazioni, e il conseguente sviluppo dei mezzi di comunicazione nuovi e tradizionali verso la convergenza e verso una sempre maggiore personalizzazione dei servizi, concorrono a delineare uno scenario nel quale affiorano nuove problematiche relativamente ai diritti dei consumatori e degli utenti.

Considerando la crescente esigenza di una corretta e diffusa informazione dei cittadini, secondo criteri di trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione, l'Autorità si è attivata per ricercare le modalità più opportune per un continuo e sistematico confronto con i cittadini, singoli o associati.

La legge n. 481/95, infatti, all'articolo 1, comma 1, prevede, tra le finalità delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, nonché la competenza alla promozione e diffusione della conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi, al fine di garantire la massima trasparenza. Inoltre, tale legge prescrive la convocazione di audizioni periodiche delle formazioni associative, nell'ambito delle quali i consumatori e gli utenti sono organizzati.

La legge n. 249/97, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individua, nell'ambito delle comunicazioni di massa, la competenza alla regolamentazione (art. 1, comma 6, lett. b, n. 5 e art. 1, comma 11)

e alla gestione delle controversie (art. 1, comma 6, lett. a, n. 14), in aggiunta alla verifica delle norme in materia di tutela dei minori, nonchè la vigilanza sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute (art. 1, comma 6, lett. b, nn. 6 e 7). Inoltre, facendo riferimento al tema della "garanzia dell'utenza", all'art. 1, comma 28, prevede l'istituzione, presso l'Autorità, del Consiglio nazionale degli utenti (Cnu) con il compito di esprimere pareri e formulare proposte all'Autorità stessa, al Parlamento e al Governo, nonché a tutti gli organismi pubblici e privati che abbiano competenza o svolgano attività nel settore delle comunicazioni.

Infine, la legge n. 281/98 istituisce, all'art. 4, presso il Ministero per le attività produttive, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu), attribuendogli il compito di tutelare gli interessi e i diritti dei consumatori. La stessa legge stabilisce, all'art. 5, comma 2, i requisiti che le associazioni devono possedere per essere inserite nell'elenco dell'associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e per far parte del citato Cncu.

La legge n. 150/2000, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", inoltre, fissa per l'Ufficio relazioni con il pubblico gli obiettivi e le modalità operative da adottare nella comunicazione verso i cittadini, singoli e associati.

Alla luce di quanto brevemente esposto, l'Autorità ha proposto un accordo quadro con il Ministero delle attività produttive e un protocollo d'intesa tra Autorità/Cnu e il Cncu. In particolare, l'Autorità e il Ministero delle attività produttive, anche tramite la Direzione generale armonizzazione del mercato e tutela dei consumatori, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono promuovere un accordo programmatico pluriennale volto ad assicurare lo sviluppo di collaborazioni specifiche nell'area della tutela dei consumatori e degli utenti.

Le istituzioni si impegnerebbero a realizzare iniziative in materia di:

a. tutela e promozione del diritto all'informazione del consumatore;

b. sviluppo congiunto di strumenti che consentano una corretta e diffusa informazione dei consumatori e degli utenti nel settore delle comunicazioni (telefonia, audiovisivo, informatica, editoria, comunicazioni elettroniche in senso lato) anche in considerazione dell'evoluzione dei servizi e della convergenza dei mezzi;

c. monitoraggio dell'evoluzione dei servizi e promozione delle condizioni di accessibilità, sicurezza, qualità e uso dei servizi stessi;

d. accesso semplificato agli strumenti di risoluzione delle controversie;

e. agevolazione dei rapporti con le istituzioni, anche valorizzando l'esperienza e le iniziative delle associazioni rappresentate nel Cncu e nel Cnu.

Per la realizzazione degli obiettivi citati, gli attori coinvolti individueranno progetti e strumenti attraverso le seguenti linee di attività:

a. incontri periodici sull'attività dell'Autorità;

b. consultazioni tra l'Autorità/Cnu e le associazioni rappresentative dei consumatori, prima di provvedimenti di interesse generale che abbiano una ricaduta sui consumatori e sugli utenti nell'ambito delle relative procedure;

c. seminari di approfondimento, rivolti in modo particolare, ma non esclusivo, agli operatori delle associazioni che hanno rapporti continuativi con i consumatori e gli utenti;

d. informazione rivolta a tutti gli utenti, attraverso iniziative diverse, come la pubblicizzazione di carte dei servizi, edizione e distribuzione di materiali stampati o su supporto informatico;

e. valorizzazione delle attività svolte dalle associazioni dei consumatori per il monitoraggio della qualità del servizio erogato ai clienti, dell'applicazione e rispetto dei codici etici e di condotta commerciale da parte degli operatori, delle violazioni delle norme poste a tutela dei consumatori relativamente ai servizi di telefonia fissa e mobile e agli audiovisivi. Gli strumenti di tutela dei consumatori e degli utenti introdotti dai gestori, in particolare l'applicazione dei codici di condotta commerciale, possono essere verificati dalle associazioni stesse, attraverso iniziative su scala locale, al fine di fornire all'Autorità elementi di valutazione;

f. agevolazione della conoscenza degli strumenti a disposizione dei consumatori per la risoluzione stragiudiziale del contenzioso in forma rapida, economica e facilmente accessibile in coerenza con i principi e le finalità delle raccomandazioni 98/257/CE e 2001/310/CE , quale il regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti emanato con delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002. Lo sviluppo di strumenti stragiudiziali di risoluzione dei conflitti, forma primaria di tutela degli utenti dei servizi di pubblica utilità, potrà essere attuato anche attraverso sperimentazioni concordate con le associazioni dei consumatori.

La progettazione delle attività è stata completata; per il perfezionamento degli accordi programmati si è atteso il rinnovo del Cncu e quello, ad oggi imminente, del Cnu.

4.8. La Guardia di finanza e la Polizia postale e delle comunicazioni

Anche nel corso dell'anno trascorso, l'attività di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di finanza, attraverso il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria, e la Polizia postale e delle comunicazioni, è proseguita confermando un rapporto di fruttuosa cooperazione consolidato dai protocolli d'intesa stipulati, rispettivamente, il 15 luglio 2002 e il 10 febbraio 2003.

In particolare, il contributo fornito dalla Guardia di finanza, - di cui è particolarmente apprezzata la consolidata esperienza nel campo economico/finanziario - si è concretizzato in un prezioso ed efficiente apporto in tutte le aree di attività individuate con il menzionato protocollo e, principalmente, nelle attività relative: alla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; alla verifica delle posizioni dominanti; agli investimenti pubblicitari; all'obbligo di separazione contabile; alla tutela del diritto d'autore. Particolarmente rile-

vanti sono stai gli interventi di controllo sugli adempimenti previsti in capo agli operatori delle comunicazioni, per quanto concerne il pagamento del contributo annuale dovuto all'Autorità e calcolato nella misura dello 0,50 per mille dei ricavi conseguiti. Ciò in considerazione del fatto che i suddetti contributi percepiti rappresentano una delle fonti di approvvigionamento delle risorse finanziarie che consentono alla autorità di far fronte agli oneri di funzionamento. Questa attività ha consentito di individuare oltre 70 soggetti rientranti nella categoria di operatori che, di fatto, risultano inadempienti, ma anche sconosciuti all'anagrafe dell'Autorità.

Altre attività hanno visto impegnato il Nucleo speciale su impulso di precisi incarichi dell'Autorità, in particolare relativamente alla verifica del quantum dovuto in materia di versamento dei canoni annuali di concessione per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva in ambito nazionale e locale, ai sensi dell'art. 27, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; nonché, relativamente alla di vigilanza sugli adempimenti in materia di destinazione delle spese pubblicitarie da parte degli enti pubblici non economici, ai sensi della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Da ultimo, ma non di minore importanza, è stato l'apporto fornito nell'ambito delle verifiche che l'Autorità è stata chiamata a svolgere, ai sensi del decreto legge n. 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, per un esame della complessiva offerta dei programmi. L'impegno su così larga scala e l'esigenza di avere - in maniera rapida e completa - un quadro dettagliato della situazione sul territorio nazionale ha indotto l'Autorità a chiedere una stretta ed urgente attività di collaborazione, demandando proprio al Nucleo speciale l'effettuazione di specifici incarichi, che hanno riguardato la verifica della presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili. In ragione di ciò, in due distinte fasi, sono stati eseguiti 1.222 controlli, nei confronti di esercizi commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio. Per l'esecuzione di tale attività, il Nucleo speciale ha dovuto attivare, per ciascuna delle due fasi, 102 reparti del Corpo competenti per territorio ed ha condotto un'intensa ed elaborata azione di coordinamento delle operazioni su scala nazionale.

Alle attività sopra citate vanno poi aggiunte le altre attività di servizio svolte su delega o motu proprio dal Nucleo speciale, tra cui 83 interventi su delega dell'Autorità, 56 su delega dell'Autorità giudiziaria, 9 su richiesta del Comando generale del Corpo e 20 attivati da altri reparti del corpo.

Non meno significativa è stata l'attività di collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni che, grazie alla elevata professionalità nelle attività ispettive e di indagine in generale, è stata particolarmente preziosa in tutte le attività intraprese a tutela dell'utenza. In particolare, l'attività svoltasi nell'ambito del Protocollo di intesa sopra citato ha riguardato le materie relative al monitoraggio dei servizi e dei prodotti in materia di telecomunicazioni, alla verifica circa la conformità alle prescrizioni dei servizi e dei prodotti forniti, alla verifica sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti e sull'informazione all'utenza, alla verifica di infrastrutture e reti, alla vigilanza sulle misure di sicurezza nelle comunicazioni, alla verifica sulle eventuali interruzioni di servizi pubblici nelle comunicazioni, alla verifica del rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nonché in materia di

tutela del diritto d'autore. In particolare, le frodi informatiche avvenute durante la navigazione in Internet con conseguenti connessioni involontariamente indirizzate verso codici "709" a tariffazione speciale, attraverso il *download* di *software* denominati *dialers* sono state l'oggetto delle 3.324 querele rese presso la sezione di Polizia presso l'Autorità.

Le 5 denunce rese alla sezione di Polizia presso l'Autorità per il disconoscimento di traffico telefonico diretto verso codici a tariffazione speciale "899" e prefissi satellitari internazionali "00X" hanno poi evidenziato come, con l'abbattimento delle tariffe riguardanti i codici "709", specificamente destinati alle connessioni Internet, le frodi hanno interessato i suddetti nuovi codici che potrebbero essere utilizzati non solo in ambito di fonia tradizionale ma anche attraverso l'utilizzo della rete Internet, per l'offerta di servizi audiotex e videotex, di tipo vocale, testuale o geografico, quali informazioni sociali, professionali (finanza, borsa, didattica, ecc.) o di intrattenimento (giochi, suonerie, meteo, oroscopi, immagini), sia nell'ambito della fonia tradizionale, oppure per via informatica. Per quanto attiene le numerazioni satellitari internazionali caratterizzate da prefissi "00X", queste possono veicolare sia fonia che dati e, pertanto, l'operatore di rete fissa, in qualità di fornitore della *carrier preselection*, indirizza la chiamata al satellite, stornando per sé le somme dovute per tale servizio ed attribuendo il rimanente traffico a favore dell'operatore telefonico proprietario della specifica numerazione internazionale, al quale - probabilmente - è noto il successivo instradamento.

Su segnalazione dei competenti uffici dell'Autorità sono stati aperti 11 fascicoli concernenti prevalentemente monitoraggi ed accertamenti sulla pubblicizzazione della pornografia diffusa attraverso le emittenti televisive ed i siti Internet, oltre a segnalazioni di programmi radiofonici volgari nei contenuti ed in onda durante la fascia oraria protetta, a tutela dei minori. Nonché, su segnalazione degli uffici dell'Autorità, sono stati trattati 14 fascicoli per truffe telefoniche attraverso numerazioni a valore aggiunto; per mancata disattivazione dei codici audiotex da parte degli operatori di telefonia; per *spamming* telefonico e per sms anonimi.

Anche quest'anno, ingente è stata l'attività in materia di attivazione di servizi non richiesti; oltre ai 10 fascicoli trattati per attivazione di servizi non richiesti da parte di Telecom Italia e Wind, infatti, la sezione di Polizia presso l'Autorità, sempre relativamente a questo fenomeno, sta vagliando una parte degli esposti inviati dagli Uffici dell'Autorità, ovvero:

a. 9.330 esposti relativi all'attivazione da parte della società Telecom Italia s.p.a. del servizio di *carrier preselection* non richiesta dagli utenti;

b. 800 esposti relativi alla disattivazione da parte della società Welcome del servizio di *carrier preselection,* non richiesta dagli utenti;

c. 103 esposti per attivazione di altri servizi vari non richiesti dagli utenti.

Sono, infine, da segnalare 21 denunce ordinarie, relativamente ad attività connesse a quella istituzionale.

5. L'ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ

5.1. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Il processo di sviluppo organizzativo, avviato con la delibera n. 316/02/CONS di adozione del nuovo regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento, è proseguito nell'anno di riferimento, anche attraverso una proficua interlocuzione con le organizzazioni sindacali.

Particolarmente rilevante ai fini della razionalizzazione del precedente assetto degli uffici tra la sede di Napoli, nucleo principale dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Autorità, e l'ufficio esistente in Roma, è stata l'adozione della delibera n. 189/03/CONS "Disposizioni per il funzionamento dell'Ufficio di Roma".

Con tale provvedimento, si è conseguito l'obiettivo di attuare misure organizzative idonee, tra l'altro, a consentire l'immediata operatività della struttura rispetto ai nuovi compiti assegnati all'Autorità, anche sulla base dei disegni di legge in itinere, nonché quello di conseguire positivi effetti sulla spesa.

Tale decisione è avvenuta anche sulla base di uno specifico protocollo d'intesa per il potenziamento ed il consolidamento della struttura organizzativa dell'Autorità, siglato con le Organizzazioni sindacali in data 23 maggio 2003.

L'individuazione degli uffici e delle funzioni da allocare su Roma e la relativa organizzazione logistica è stata effettuata nelle more della definizione della pianta organica e del conseguente riassetto organizzativo generale, che terrà conto della convergenza tra il settore audiovisivo e il settore delle telecomunicazioni.

Il potenziamento, poi, della struttura ha interessato in particolare gli uffici di Napoli per i quali si è proceduto, mediante procedure selettive, all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato. Si è proceduto, altresì, ad avviare un'attività di formazione finalizzata in modo specifico ai settori delle comunicazioni: sono in corso di svolgimento presso gli uffici dell'Autorità *stage* di durata annuale per dieci giovani neo laureati, già selezionati sulla base di una valutazione qualitativa nelle aree giuridica, economica e tecnica.

Infine, per la determinazione di un programma finalizzato a conseguire gli obiettivi occupazionali stabiliti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, è in corso di definizione tra l'Autorità ed i competenti uffici della Provincia di Napoli - Servizio per l'impiego, Collocamento obbligatorio - la stipula di una convenzione (ex art. 11 della medesima legge) volta a stabilire i tempi e le modalità di assunzione dei lavoratori disabili di cui alla "quota di riserva" (ex art. 3 della medesima legge) destinata al personale avente titolo alle assunzioni obbligatorie.

L'Autorità, quindi, opera attualmente con un contingente di personale pari a 257 unità, ripartite sulla base della qualifica e della tipologia del rapporto giuridico intercorrente nella tabella di seguito riportata.

Tabella 5.1 Personale dell'Autorità (marzo 2004)

Qualifica	Ruolo	Contratto a tempo det.	Comando	Fuori ruolo	Distacco	Totale
Dirigenti	13	5	5	4		**27**
Funzionari	91	29	8	8		**136**
Operativi	47	16	10	2	1	**76**
Esecutivi	14		3		1	**18**
Totale	**165**	**50**	**26**	**14**	**2**	**257**

Fonte: Autorità.

Occorre, infine, evidenziare che è in corso di determinazione la pianta organica definitiva del personale dell'Autorità, in attuazione anche di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria). Un apposito gruppo di lavoro istituito a tale scopo ha predisposto le linee guida per la definizione degli schemi dei necessari provvedimenti attuativi delle disposizioni citate. La relazione è stata già sottoposta alle Organizzazioni sindacali al fine di instaurare il previsto confronto.

Sul piano dell'efficienza ed efficacia dell'organizzazione, una significativa decisione è stata assunta con la delibera n. 403/03/CONS che ha disposto la modifica dell'art. 14 "Centri di responsabilità gestionale" del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità, attribuendo ai singoli centri di responsabilità autonomia gestionale, ivi comprese le spese afferenti alle missioni e alle prestazioni di lavoro straordinario del personale. Con l'adozione di questa modifica regolamentare, si è resa più aderente alle necessità delle singole unità organizzative la programmazione e la gestione delle spese citate, consentendo un più efficace controllo da parte dei responsabili sull'andamento delle stesse.

Inoltre, l'Autorità, sulla base anche delle proposte formulate dai gruppi di lavoro istituiti nel precedente anno per la definizione di problematiche organizzative, ha approvato una serie di provvedimenti, tra cui, in particolare, la delibera n. 232/03/CONS, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale, al fine di adeguare alcune previsioni in esso contenute alla disciplina prevista in materia dalla normativa vigente.

Allo scopo, poi, di semplificare e di meglio specificare alcuni aspetti del procedimento in materia di accesso, è stata adottata la delibera n. 335/03/CONS che prevede modifiche ed integrazioni al regolamento sull'accesso ai documenti già approvato con delibera n. 217/01/CONS.

Successivamente, con delibera n. 436/03/CONS recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento approvato con delibera n. 316/02/CONS", sono state disciplinate in modo puntuale le modalità di esercizio del potere ispettivo dell'Autorità previsto dalle norme di settore. Con il provvedimento in esame è stata, altresì, approvata la "carta dei diritti", recante l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si può avvalere il soggetto che è sottoposto ad ispezione.

5.2. Il Comitato etico

Il Comitato etico, composto da tre membri scelti dal Consiglio dell'Autorità fra persone di notoria indipendenza e autorevolezza morale, valuta la corretta applicazione delle norme deontologiche e comportamentali contenute nel Codice etico dell'Autorità ed individua e formula criteri ed indirizzi volti alla soluzione di casi concreti oggetto di decisione da parte del Consiglio il quale, con delibera n. 17/04/CONS del 28 gennaio 2004, ha stabilito che il Comitato, oltre che su sua richiesta, possa procedere in queste attività anche d'ufficio.

Le norme dettate dal Codice etico operano nei confronti dei dipendenti, dei consulenti e, in quanto applicabili, dei componenti dell'Autorità. Le funzioni del Comitato, per quanto riguarda questi ultimi, vengono esercitate dal Consiglio sentito, come pure stabilisce la delibera n. 17/04/CONS, il parere del Comitato.

Il Comitato etico, sotto la guida del prof. Leopoldo Elia, Presidente emerito della Corte Costituzionale, ha portato avanti efficacemente la sua opera di valutazione, verifica, approfondimento e proposta, adempiendo pienamente agli auspici dell'Autorità che nell'istituirlo aveva inteso dotarsi dell'ausilio di un organo collegiale di alto livello che potesse esprimere valutazioni di indubbio valore nella delicata materia dell'etica comportamentale.

Nel corso del 2003, su richiesta del Presidente e del Consiglio, il Comitato etico ha formulato pareri su quesiti specifici sottoposti alla sua valutazione.

Il Comitato ha avuto tra i suoi componenti, fino ai primi mesi del 2004, l'Avvocato generale emerito dello Stato, avv. Plinio Sacchetto e il Presidente di sezione del Consiglio di Stato, avv. Alfonso Quaranta, che il 17 gennaio ha lasciato l'incarico essendo stato nominato giudice della Corte Costituzionale. Mentre erano in corso le pratiche per la nomina di un altro componente in luogo del membro dimissionario, il 30 marzo è improvvisamente venuto a mancare l'avvocato Plinio Sacchetto rimpianto da tutti quale insigne giurista e maestro del diritto.

Attualmente sono componenti del Comitato etico il dott. Pasquale de Lise e il dott. Riccardo Chieppa.

5.3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, come disposto dall'Autorità con propri regolamenti, prevede il controllo di tipo amministrativo-contabile affidato alla Commissione di garanzia e il controllo di tipo strategico affidato al Servizio del controllo interno.

L'articolo 42 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Autorità dispone che la Commissione di garanzia vigili, ad integrazione dei controlli interni, sulla correttezza della gestione amministrativa e contabile dell'Autorità, verificando che le strutture amministrative si attengano all'osservanza della legge e dei regolamenti.

La Commissione, inoltre, verifica il conto consuntivo e, secondo quanto previsto all'art. 27 del succitato regolamento, rilascia apposito parere al Presidente dell'Autorità, ai fini dell'approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio.

Nel corso del periodo di riferimento, la Commissione di garanzia, su richiesta dell'Autorità, ha redatto pareri su aspetti e materie inerenti il proprio ambito di competenza. Nel mese di marzo 2004, la Commissione di garanzia ha illustrato al Consiglio la relazione annuale relativa all'attività di vigilanza svolta con riferimento all'anno 2003.

La Commissione di garanzia è stata costituita con delibera n. 713/00/CONS ed è composta dal prof. Francesco Sernia, Presidente, dal dott. Marcello Taddeucci e dal dott. Luigi Fiorentino. I componenti restano in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità da cui sono stati nominati.

Sotto il profilo del controllo strategico, il Servizio del controllo interno, operando in posizione di autonomia, è chiamato a verificare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive dell'Autorità, in rapporto alle risorse pubbliche disponibili e al loro corretto utilizzo.

Nel corso dell'anno 2003, il Servizio del controllo interno ha presentato rapporti semestrali al Consiglio, nei quali ha illustrato l'attività di indagine svolta, con particolare attenzione agli aspetti emersi alla sua osservazione, sia sotto il profilo delle criticità sia sotto il profilo delle opportunità, formulando, se del caso, suggerimenti e consigli per il superamento delle une e per la piena realizzazione delle altre. A tal proposito, il Servizio ha applicato tecniche e metodologie di analisi e di valutazione (*swot analysis*, bilanciamento dei rischi e dei controlli), finalizzate a cogliere le disarmonie organizzative e gli irrigidimenti procedurali da rimuovere, in favore di un assetto funzionale e di soluzioni operative adeguate.

Il Servizio del controllo interno è stato istituito con delibera n. 436/01/CONS, ai sensi dell'art. 28 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, adottato con delibera n. 316/02/CONS.

Il Servizio del controllo interno è presieduto dal prof. Luciano Hinna ed è composto dal cons. Raffaele Maria De Lipsis e dal cons. Luigi Pietro Caruso. I componenti, nominati con delibera n. 8/02/CONS, sono stati riconfermati per un nuovo mandato di due anni con delibera n. 447/03/CONS.

5.4. Il bilancio

Il bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2004 è stato approvato con delibera n. 456/03/CONS del 23 dicembre 2003 e riproduce gli indirizzi strategici formulati dal Consiglio dell'Autorità con l'approvazione del piano pluriennale 2004/2006 (delibera n. 455/03/CONS del 23 dicembre 2003). Il bilancio ha carattere autorizzatorio, è predisposto annualmente per l'anno successivo ed è redatto in termini di competenza, con l'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità.

Dal documento previsionale 2004, emerge un'impostazione finanziaria a pareggio, nel senso che, ad un importo complessivo delle entrate, al netto delle partite di giro, pari ad euro 49.247.564, comprensivo anche dell'importo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2003, pari ad euro 9.776.564, si contrappone una spesa complessiva di uguale importo, garantendo, così, l'equilibrio della gestione 2004.

Tra le risorse, si segnalano, rispetto all'anno precedente, una riduzione del contributo annuale di euro 530.000 per effetto della legge 22 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria per il 2004) - Tabella C (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2003 – supplemento ordinario n. 196), che ha fissato detto contributo in euro 22.768.000. Per quanto attiene alle risorse proprie dell'Autorità previste dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 249/1997, e dall'art. 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481/1995, è stato considerato che per pervenire al pareggio finanziario del bilancio 2004, si rende necessario proporre al Ministro dell'economia e delle finanze apposito provvedimento che confermi la somma di euro 15.400.000.

Sul versante delle uscite, il bilancio 2004 evidenzia variazioni rispetto a quello del 2003.

Le risorse attribuite ai centri di responsabilità gestionale, in termini di stanziamento di bilancio, ammontano ad euro 44.262.496, pari a circa il 91,63% delle spese correnti. In particolare, il 74,43% delle spese correnti, pari ad euro 35.954.196, è gestito dal Servizio risorse umane e finanziarie, che ha competenza primaria nella copertura dei costi indiretti generali per il funzionamento dell'Autorità, compresi quelli del personale. Il 17,20% delle spese correnti, pari ad una dotazione di bilancio di euro 8.308.300, è stato attribuito agli altri centri di responsabilità.

Per quanto riguarda il sistema dei controlli, la Commissione di garanzia ha la funzione di assicurare la correttezza della gestione amministrativo-contabile, secondo quanto previsto dagli artt. 27 e 42 del regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità.

Attualmente è all'esame del predetto organo di controllo il conto consuntivo relativo al 2003, la cui gestione è stata alimentata dall'accertamento della sovvenzione statale di euro 23.298.000 e dalla somma di euro 15.400.000 di risorse proprie provenienti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2003 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 26 giugno 2003), dal contributo di cui all'art. 6 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi (delibera n. 405/02/CONS del 18 dicembre 2002, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 2003) e dagli interessi attivi maturati sul c/c bancario acceso presso l'Istituto cassiere dell'Autorità (Banco di Napoli).

In particolare, il rendiconto in questione evidenzia accertamenti ed impegni complessivi, al netto delle partite di giro che pareggiano, per euro 42.069.287,37, segnalando, peraltro, che l'equilibrio della gestione 2003 è stato raggiunto anche attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un importo di euro 3.017.841,48.

5.5. INFRASTRUTTURE ED INFORMATICA

Nell'anno di riferimento, è stata data attuazione a quanto previsto nella prima parte del piano di sviluppo per il miglioramento dei servizi dell'Autorità, ampliando la banda trasmissiva e realizzando la nuova infrastruttura telematica (fonia-dati) che collega tra loro tutti gli uffici dell'Autorità, ubicati sia a Napoli che a Roma.

Una particolare attenzione è stata posta nel pianificare un insieme di attività di natura sistemistica volte a migliorare la qualità dei servizi utilizzati dall'utenza del sistema. A tal fine, dopo aver esperito una procedura di gara ad evidenza pubblica, si è proceduto ad affidare il servizio di assistenza sistemistica ad una società esterna.

Si è inoltre messa a punto, seppur parzialmente, una strategia operativa per aumentare l'affidabilità sui nodi critici dell'infrastruttura, ed offrire una migliore disponibilità dell'intero sistema.

Inoltre, al fine di disporre di strumenti idonei per un efficace controllo della spesa, sono stati implementati specifici moduli applicativi attraverso i quali, con apposite elaborazioni, si è in grado di ottenere opportuni indicatori di spesa.

In relazione alla sicurezza delle reti, sono stati adottati provvedimenti adeguati per rendere migliore la messa in sicurezza dell'intero sistema, provvedimenti che hanno tenuto già conto di eventuali possibili scenari futuri, consentendo fin d'ora gli accessi al sistema anche da remoto. In tal modo, sarà possibile consentire ai dipendenti anche una delle più recenti forme di lavoro come il telelavoro.

Contemporaneamente, si sono avviati studi di fattibilità sulla gestione documentale e sulla possibilità dell'utilizzo della firma elettronica per la validazione dei documenti prodotti dall'Amministrazione e, parimenti, per la ricezione di documenti in formato digitale.

La procedura del registro degli operatori di comunicazioni (ROC), terminata la fase di sperimentazione, è in pieno esercizio ed è allo studio la possibilità di offrire agli stessi operatori nuovi servizi (su questo, si veda il paragrafo 3.10.).

5.6. SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE

Il centro di documentazione dell'Autorità, nell'anno 2003, ha incrementato in modo cospicuo la propria raccolta documentaria, con l'intendimento di offrire agli utenti adeguati e validi strumenti di ricerca su specifici settori attinenti l'attività istituzionale. La biblioteca dell'Autorità, benchè le procedure di mediazione e le operazioni di ricerca siano predisposte a vantaggio di un'utenza limitata, eroga comunque i suoi servizi in funzione di un'ottimizzazione dei sistemi informativi, tendendo costantemente, con l'impiego di mezzi idonei, a migliorare la rete di informazione interna.

Attraverso un'azione di continuo monitoraggio della produzione bibliografica corrente, la biblioteca provvede all'acquisizione di pubblicazioni monografiche e periodiche relative ai mutamenti e alle innovazioni in campo giuridico, sociologico, economico e tecnologico nel settore delle comunicazioni elettroniche, come pure al reperimento di fonti normative afferenti la legislazione internazionale, comunitaria e nazionale ad esso connessi.

Nella consapevolezza dell'importanza immediata dell'informazione e della sua repentina diffusione, il centro di documentazione, mediante la diversificazione dei canali di divulgazione, si è adoperato nell'ottica di un sistema di offerta più vicino e attento alle necessità dei suoi fruitori.

Con queste finalità, si è cercato di strutturare una "vetrina virtuale" più completa e conforme della rete Intranet dell'Autorità, dove reperire dati e notizie, fornendo così una pagina di dialogo sulle novità editoriali pronta a rispondere in modo efficiente ed esaustivo alle esigenze di analisi sistemiche degli utenti.

L'ufficio studi statistici, documentazione e pubblicazioni è altresì impegnato a rafforzare i nessi di collegamento con la Corte di Cassazione, con i servizi studi e documentazione delle istituzioni parlamentari e governative oltre che con diversi centri di ricerca pubblici e privati, permettendo ai propri utenti di accedere a diverse banche dati per recepire gli elementi di cognizione di atti normativi europei e nazionali e le relative fonti interpretative.

La biblioteca dell'Autorità, ampliando con regolarità il proprio patrimonio, ha tentato in questi anni, ed in particolare nel corso del 2003, di proporsi anche come centro di consultazione esterna, con l'obiettivo di realizzare un polo per ricerche specialistiche nell'ambito delle comunicazioni elettroniche. Pertanto, pur continuando a rappresentare un asse di supporto di diffusione interna, ovvero di "biblioteca di servizio", tuttavia, interagendo in modo sempre più dinamico con le istituzioni accademiche e con gli operatori di settore, sta assumendo un carattere di "biblioteca specializzata", il cui fondo si sta identificando sempre più con la disciplina applicativa dell'area di competenza.

Nel corso di quest'ultimo anno, infatti, va segnalato un considerevole aumento di visitatori esterni all'Autorità che hanno peraltro potuto contare su un servizio funzionale alle specifiche esigenze, avvalendosi della documentazione disponibile in relazione ai settori delle comunicazioni elettroniche, per di più costantemente aggiornata rispetto all'evoluzione normativa e regolamentare, nonché sistematicamente gestita e uniformemente organizzata.

La biblioteca ha infatti una consistenza di 3.150 monografie (con un incremento relativo all'anno trascorso di circa 300), di 360 periodici correnti a connotazione economica, giuridica, sociologica e di ingegneria della comunicazione, di 50 banche dati; inoltre, possiede anche un elevato numero di opere e repertori di carattere generale (enciclopedie, dizionari, ecc.).

I cataloghi della biblioteca sono integralmente digitali: la completa navigazione al loro interno dà luogo ad una circolarità di indicazioni analitiche che garantisce un facile accesso alla consultazione, consentendo così la fruizione dei servizi di ricerca bibliografica e del servizio di prestito interbibliotecario.

Per un servizio attivo e di più agevole consultazione in rete, è stato avviato un progetto di aggiornamento delle banche dati *on line* per ricerche di carattere normativo, economico e giurisprudenziale nei campi di interesse. Tale progetto si inserisce in un quadro di potenziamento degli strumenti multimediali, per gli uffici della sede di Napoli e della struttura di Roma, atti ad assolvere l'urgenza di venire tempestivamente a conoscenza e, quindi, di disporre delle informazioni necessarie allo svolgimento dei diversi compiti cui l' Autorità è preposta.

Inoltre, per ampliare i servizi della biblioteca è stata costituita, a corredo della raccolta libraria e periodica esistente, una "emeroteca" ove sono raccolti, oltre alle Gazzette ufficiali della Repubblica italiana e della Comunità europea, tra l'altro, i principali quotidiani italiani nonché alcuni notiziari in campo economico-normativo.

5.7. INFORMAZIONI UFFICIALI E SITO WEB

Il Bollettino bimestrale, nelle versioni cartacea ed elettronica, la Relazione annuale e la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana rappresentano i principali mezzi di divulgazione dell'attività regolamentare e sanzionatoria dell'Autorità. Un ulteriore osservatorio dei lavori istituzionali è rappresentato del sito *web* dell'Autorità che rappresenta un rapido strumento di diffusione e di accesso a delibere, consultazioni pubbliche e comunicazioni di servizio.

Nell'ambito delle iniziative editoriali mirate all'approfondimento di tematiche afferenti i compiti istituzionali dell'Autorità, è stato avviato il processo di pubblicazione di un Bollettino speciale - serie "Temi e Ricerche", a cura dell'ufficio studi statistici, documentazione e pubblicazioni. Attraverso tale strumento di diffusione si intende perseguire lo scopo di portare a conoscenza di istituzioni, centri di documentazione e studiosi, i risultati delle attività di ricerca e studio in corso presso l'Autorità.

Inoltre, l'ufficio studi statistici, documentazione e pubblicazioni ha in programma di provvedere alla realizzazione di una collana, edita da Il Mulino, per la pubblicazione di monografie su temi attinenti la "Regolamentazione nelle TLC", "l'Economia della conoscenza", la "Televisione digitale terrestre", la "Tutela dei minori".

La pubblicazione sul sito di delibere, consultazioni pubbliche, comunicazioni ufficiali, normativa di riferimento, comunicati stampa e documenti di vario tipo inerenti all'attività dell'Autorità, risponde alla necessità di dare un'informazione tempestiva, completa ed aggiornata ai cittadini, utenti ed operatori.

Un ulteriore osservatorio dei lavori istituzionali è rappresentato del sito *web* (www.agcom.it).

Il progetto di trasformazione delle pagine *web* istituzionali da una versione statica ad una versione dinamica è giunto alla sua fase conclusiva. Con il nuovo sito, in sintesi, si raggiungeranno i seguenti obiettivi:

a. realizzazione della struttura logica e di software del database;

b. riorganizzazione dell'architettura logica del sito;

c. costruzione di un sistema di procedure automatizzate di pubblicazione;

d. nuova versione grafica;

e. realizzazione del Bollettino *on line*.

Il prodotto finale sarà, dunque, uno strumento che risponderà pienamente a criteri di accessibilità, fruibilità ed aggiornamento del sito istituzionale.

Il numero complessivo delle *impression*, ossia delle pagine visualizzate, è stato, nel 2003, pari a 3.098.765; il numero di visite articolate nella consultazione di più pagine (sessioni) è stato di 832.491, mentre il numero medio di sessioni giornaliere è stato pari a 2.280, per una durata media quotidiana di 8 minuti e 30 secondi.

Le pagine più consultate, oltre alla *home page*, sulla quale sono presenti collegamenti diretti ai documenti di volta in volta di maggior impatto, sono state quelle della sezione "attività dell'Autorità", contenente le delibere ed i provvedimenti adottati (57.672 sessioni), quelle della sezione "novità", con i documenti di recente pubblicazione (52.741 sessioni), quelle della sezione "comunicati stampa" (39.015 sessioni), quelle della sezione "introduzione all'Autorità", contenente informazioni generali sull'Autorità e le relative competenze (34.766 sessioni), la pagina "ROC", dedicata al Registro degli operatori di comunicazione ed all'Informativa economica di sistema (27.400 sessioni), e la pagina di indice "sportello operatori" (30.632 sessioni).

Il Servizio relazioni esterne e rapporti con la stampa ha curato, oltre al sito *web*, la diffusione delle informazioni ufficiali rivolta agli organi di stampa: in particolare, ha redatto comunicati ufficiali sui principali provvedimenti adottati, organizzato conferenze stampa per l'approfondimento dei contenuti degli stessi e tenuto giornalmente i contatti con i media nazionali ed internazionali. Il rapporto costante con i giornalisti di tutte le testate (carta stampata, agenzie di stampa, radiotelevisione ed editoria *on line)* è stato finalizzato al rispetto dei criteri di chiarezza e trasparenza dell'informazione.

Con il nuovo anno, è stata potenziata l'attività che riguarda il quotidiano monitoraggio degli organi di stampa e la redazione della rassegna stampa. Infatti, dal 1° marzo 2003, è stato fornito a tutti gli utenti interni, tramite intranet, una rassegna stampa elettronica, completa di tutti gli articoli di interesse dell'Autorità, consultabili e stampabili in modo personalizzato. L'aggiornamento del servizio ha permesso, inoltre, una più efficace comunicazione interna tra le diverse componenti della struttura.

ACRONIMI

ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
AIE	Associazione Italiana Editori
AMPS	Advanced Mobile Phone System
ANR	Autorità Nazionali di Regolamentazione
ARPU	Average Revenue Per User
ATM	Asynchronous Transfer Mode
AVI	Automated Vehicle Identification
B2B	Business to Business
B2C	Business to Consumer
CDMA	Code Division Multiple Access
CEIR	Central Equipment Identity Register
CEPT	Conference of European Post and Telecommunications
CLEC	Competitive Local Exchange Carrier
CNCU	Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
CNU	Consiglio Nazionale degli Utenti
CPS	Carrier Pre Selection
CS	Carrier Selection
CVP	Canale Virtuale Permanente
DAB	Digital Audio Broadcasting
DBS	Direct Broadcasting Satellite
DCS	Digital Cellular System
DECT	Digital Enhanced Cordless Telecommunication
DRM	Digital Right Management
DSL	Digital Subscriber Line
DTH	Direct To Home
DTS	Dispositivo Telefonico per Sordomuti
DVB	Digital Video Broadcasting
DVB-H	Digital Video Broadcasting - Handheld
DVD	Digital Video Disc
EDGE	Enhanced Data rates for Gsm Evolution
ENISA	European Network and Information Security Agency
EPG	Electronic Program Guide
EPRA	European Platform of Regulatory Authorities
ERG	European Regulators Group
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FCC	Federal Communication Commission
FDMA	Frequency Division Multiple Access
FIEG	Federazione Italiana Editori Giornali
FIMI	Federazione dell'Industria Musicale Italiana
FPM	Federazione contro la Pirateria Musicale
FTTC	Fiber To The Curb
FTTH	Fiber To The Home
GPRS	General Packet Radio System
GSM	Groupe Spéciale Mobile

HTML	Hyper Text Markup Language
ICCP	Committee for Information, Computer and Communications Policy (OECD)
ICT	Information and Communications Technologies
IDEN	Integrated Dispatch Enhanced Network
IES	Informativa Economica di Sistema
IFPI	International Federation of the Phonographic Industry
ILEC	Indipendent Local Exchange Carrier
IMEI	International Mobile Equipment Identity
IP	Internet Protocol
IRG	Independent Regulators Group
ISDN	Integrated Services Digital Network
ISM	Instrumental, Scientific and Medical
ISO	International Standard Organisation
ISP	Internet Service Provider
ITU	International Telecommunication Union
IVR	Interactive Voice Response
LAN	Local Area Network
MAN	Metropolitan Area Network
MDA	Movement Detection and Alert
MDSN	Managed Data Network Services
MLDS	Local Multipoint Distribution Services
MMDS	Multichannel Multipoint Distribution System
MMS	Multimedia Message Services
MNP	Mobile Number Portability
MP3	MPEG layer format 3
MPEG	Moction Pictures Experts Group
MVAS	Mobile Value Added Services
NIC	Network Interface Card
NUTS	Nomenclatura Unità Territoriali Statistiche
NVoD	Near Video on Demand
OLO	Other Licensed Operator
ONP	Open Network Provision
OSI	Open System Interconnection
PAMR	Public Access Mobile Radio
PAN	Personal Area Network
PBX	Private Branch Exchange
PCM	Pulse Code Modulation
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association
PDA	Personal Digital Assistant
PIN	Personal Identification Number
PLC	Power Line Communication
PMR	Private Mobile Radio
PNAF	Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze
PNRF	Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze
PoP	Point of Presence
POTS	Plain Old Telephone Service

PPV	Pay Per View
PSTN	Public Switched Telephone Network
RBOC	Regional Bell Operating Companies
RDS	Radio Data System
RFID	Radio Frequency IDentification
R-LAN	Radio Local Area Network
ROC	Registro degli Operatori di Comunicazione
SGT	Stadio di Gruppo di Transito
SGU	Stadio di Gruppo Urbano
SIM	Subscriber Identity Module
SL	Stadio di Linea
SLA	Service Level Agreement
SMS	Short Message Service
SRD	Short Range Device
SRR	Short Range Radar
STS	Supplementary Telephony Services
TACS	Total Access Communication System
TCAM	Telecommunication Conformity Assessment and Market surveillance
TFTS	Terrestrial Flight Telephone System
TISP	Telecommunication and Information Services Policies (OECD)
ULL	Unbundling del Local Loop
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
UNE	Unbundling Network Elements
UPA	Utenti Pubblicità Associati
UWB	Ultra Wide Band
VAS	Valued Added Services
VDSL	Very high data rate Digital Subscriber Line
VHS	Video Home System
VoD	Video on Demand
VoIP	Voice over Internet Protocol
VPN	Virtual Private Network
WAN	Wide Area Network
WAP	Wireless Application Protocol
Wi-Fi	Wireless Fidelity
WISP	Wireless Internet Service Provider
WLAN	Wireless Local Area Network
WLL	Wireless Local Loop